I TRE LIBRI

DI

M. T. CICERONE

INTORNO ALLE LEGGI

TESTO

COLLA VERSIONE E COMMENTO

DI

D. GIACOMO SICHIROLLO

PROFESSORE NEL SEMINARIO DI ROVIGO

PADOVA

DALLA PREMIATA TIP. DEL SEMINARIO

1878

Digitized by Google

BIBLIOTECA
NACIONAL

Digitized by Google

AL REVERENDO ED ILLUSTRE SIGNORE

P. MAURO RICCI

SCOLOPIO

Son quattro anni, come ben sa V. R., che io presi a pubblicare tradotti e commentati i tre libri **de Legibus** *di M. T. Cicerone; lavoro ch'Ella cortesemente permise che Le fosse dedicato. Ma intanto, uscito il primo di questi tre libri, gli altri due, quantunque io ne avessi detta prossima la pubblicazione, non si videro comparir più. E qual ne fu la cagione? Ecco: la benigna accoglienza, che si fece al primo di questi libri, quando uscì per le stampe nel 1874, piuttosto che spingermi a pubblicar subito gli altri due, mi fe' pensare che dunque, con tempo e studio maggiore, avrei potuto far qualche cosa di meglio, e così acquistarmi forse un qualche diritto alle cortesi parole, che erano state dette sul mio saggio. Se non che il bisogno, che mi costringe a tenere scuola quasi ogni dì, non escluse le vacanze autunnali, non mi lasciò a tal uopo se non ritagli di tempo e questi anche scarsi. Tuttavia, dopo tanto indugio, il lavoro è per gran parte compiuto; e così rifatto l'offro di nuovo a V. R., pregandola di accettarlo con quella benignità, onde l'ebbe accolto la prima volta. Ella troverà il testo tutto rivisto sillaba per sillaba, avendo io cercato d'attenermi, quanto m'era possibile, ai codici migliori: persuaso che, altrimenti facendo, si riesce sempre a chi meglio l'indovina; e si rischia di far parlare Cicerone a nostro modo, quasi duemila anni dacchè tace la sua divina favella. È vero che il guasto recato ai libri* **de Legibus** *dagli amanuensi è assai grande; pure io credo che, se gli sconci non sono enormi, è più sicuro stare a' codici, che non alle correzioni degli editori, siano pur valentissimi. Dico questo perchè molte volte trovai solenni autori citare, come autorità irrefragabili, luoghi di quest'opera di assai dubbia lezione, recandoli più o meno rettamente foggiati dagli editori. Costoro, dico io, avranno citato il*

Digitized by Google

Vettori, il Turnebo od altri, che pubblicarono le Leggi di M. Tullio; ma che citassero M. Tullio veramente, è nel mondo delle ipotesi. Nè con ciò intendo di dire ch' io non mi sia avvantaggiato assai degli studi, che fecero su' codici gli antichi e i moderni editori, dal Giovenzonio e dal Vettori al Baiter ed al Vahlen; solo dirò che rispetto al testo, come ho pur fatto rispetto all' interpretazione ed al commento, non mi sono lasciato mai spaventar da' nomi: e, se dinanzi ai più celebrati mi sono naturalmente sentito più riserbato e riverente, valutato tuttavia il pro e il contro, mi sono tenuto a ciò, che credetti ragionevolmente più conforme a' manoscritti. La versione l'ho rivista tutta quanta anch'essa: e poichè l'avea fatta sin da principio seguendo i più valorosi interpreti, così non trovai troppe cose da pentirmene: e se talora, per seguire l'avviso di qualche amico, ebbi mutato alcuna cosa, m'accorsi non di rado d'essere stato troppo facile a correggermi. Quando per altro non seppi acconciarmi a'consigli, che mi diedero cortesi persone, a non parere caparbio, in nota me ne son discolpato; non accennando quasi mai a veruno, ma ponendo la cosa come fossemi venuta giù dalla penna a caso. Ho ritoccato e allargato pure il commento; e se qualche nota od opportuna digressione mi parve troppo lunga, la ho posta in fine ad ogni libro col titolo di «nota aggiunta». Finalmente il Discorso Preliminare, tranne qualche ripulitura o giunta fatta qua e là, in sostanza è tale e quale usciva stampato la prima volta. Ecco ciò che m'occorreva di scriverle, R. P., ricominciando a pubblicare dopo tanto tempo il mio lavoro. Intanto finisco col rendere a V. R. pubbliche grazie per avermi con sì grande bontà permesso che Le intitolassi questo lavoro: e pregando Iddio che Le conservi lunghissimamente la vita a maggior lustro dell'Ordine suo e delle nostre lettere, di cui Ella è splendido lume, con profondo ossequio me Le professo

Rovigo, la festa di S. Giuseppe
dell'anno 1878.

umilissimo e devotissimo servo
Sac. GIACOMO SICHIROLLO

Digitized by Google

DISCORSO PRELIMINARE

1. A vedere che uomini di molte lettere postisi a tradurre Cicerone nella nostra lingua, diedero fuori saggi spesso non troppo felici, deve sentirsi quasi come ribrezzo chi voglia rifarne la prova. E tale senso ho provato io veramente quando mi venne in pensiero di tradurre e commentare i libri scritti da Cicerone intorno alle Leggi; e ciò tanto più quando pensava che dopo i molti e i grandi studi fatti sulle opere di Cicerone dai dotti d'oltremonte si potrebbe facilmente pubblicare su questo proposito delle cose che mettano compassione di noi negli stranieri. Ma pur volendo io arrischiarmi in sì fatto cimento, mi venni persuadendo che solo aver tentato una tale cosa con un po' di nuovo indirizzo non avrebbe dovuto essere senza frutto: mentre vedendo altri le prove del mio buon volere andarmi spesso fallite, vi si sarebbe forse potuto accingere per modo da fare quello che non avrei potuto far io. Che se poi il mio lavoro venisse punto approvato, ciò allora mi potrebbe valere di stimolo a colorire un disegno, da qualche tempo vagheggiato in mente, di pubblicare cioè mano mano l'altre opere filosofiche di Tullio, specie la Repubblica e gli Uffizi; le quali opere insieme colle Leggi poterono esser giustamente dette l'intiero Codice della morale politica di Roma [1]).

2. Ma so bene che alcuno vorrà dire, il nostro Cicerone aver già fatto il suo tempo; quando un oracolo della dotta Alemagna l'ebbe definito *uno stilista* di professione, *un impiastrafogli* con *natura da giornalista nel pessimo senso dell'espressione, un gran parolaio, povero di pensieri oltre ogni credere,* ecc. [2]). E per ciò poi che spetta alla scelta del libro, mi si potrebbe anche dire che non mettea conto tirar fuori il lavoruccio di M. Tullio sulle Leggi, dopo che furono scritte le tante cose sullo stesso argomento da così valenti filosofi e pubblicisti che vennero appresso. A ciò io

1) A. Desjardins chiama appunto queste tre Opere unite insieme «code entier de morale politique» (Les Devoirs, Essai sur la Morale de Cicéron, Paris 1865 pag. 436).

2) T. Mommsen — Storia Romana, trad. di G. Sandrini, Torino 1857 vol. III. pag. 545 e 583.

Digitized by Google

rispondo per primo, che non mi fa gran meraviglia che vogliano degli stranieri scemare la fama di Cicerone, usi come sono ad avere le nostre glorie quale bersaglio della invidia loro: e, se fossi il professore Vallauri, vorrei dire che questi uomini grandi, col loro almeno strano parlare, mostrano d'avere *la tête sur le bonnet* [1]). E veramente ha da avere molta *rassegnazione* chi nel compiacersi de'grandi pregi del Mommsen trova col Marselli [2]) bastante ragione per *rassegnarsi* a' corrispondenti difetti di Lui, che gettò il dispregio su quello che noi Italiani avemmo di più grande da Cicerone in qua in fatto di lettere, non escluso Dante stesso [3]).

3. Manco male che il Mommsen avesse recati i suoi giudizi su Cicerone, mostrando qualche rispetto per il giudizio di quasi due mila anni che salutaronlo insigne oratore, non volgare filosofo, scrittore sempre classico. Ma il Mommsen invece dogmatizzando con boria alquanto ridicola, scrive intorno alle opere di Tullio: *Se alcuno cerca in coteste schiccherature opere classiche, gli si può dare il consiglio di osservare un bel tacere in cose letterarie* [4]). Ai quali *ingiusti giudizi, non accettati in Italia nè fuori, e confutati più volte* [5]) assai bene ebbe risposto il Tamagni, il quale riguardo al *superbo dispetto* onde lo storico tedesco giudicò Cicerone, scrivea: *nel biasimo dell' illustre storico vi è un doppio errore, il quale va facendosi più comune tra gli scrittori ed i politici anche più rinomati dei nostri vicini d' oltr' Alpe. Perocchè essi, che pur tanto studiano la storia e l' antica letteratura romana, danno a molti segni chiaro indizio di mancare d' alcuna tra le qualità necessarie per bene intenderla, e sono principalmente: una giusta cognizione della nostra indole nazionale ed una degna stima dell' arte della parola per sè medesima.... L' altro errore è quello di credere che la nitidezza e lo splendore della forma sia per sè poca cosa nei meriti d' uno scrittore. Chiamar Cicerone un grande stilista per negargli il nome di scrittore, è un voler disgiungere a bella posta e con mal animo due qualità che la natura e l' arte hanno in lui mirabilmente congiunte; e stabilire un precetto, il quale a quanti lo osservassero, leverebbe in breve tratto la possibilità d' esser buoni scrittori* [6]).

D'altra parte deve esser pur seducente l'attrattiva della pa-

1) Th. Vallauri — Acroases IIII. factæ studiis Litterarum Latinarum auspicandis etc. Aug. Taur. ex off. Mar. et Gaut. 1868. p. 85.
2) N. Marselli — La scienza della storia — Torino 1873 pag. 71.
3) Op. cit. vol. I. pag. 199. ed. cit.
4) Ibid. vol. III. p. 587.
5) A. Vannucci — Storia dell'Italia Antica vol. I. pag. 681, Milano 1873.
6) Tamagni — Letteratura Romana, Milano Tip. Vallardi I. I. p. 152, nota.

Digitized by Google

rola anche di per sè sola, quando lo stesso Mommsen non trova altra ragione a spiegare il problema insolubile per lui del Ciceronianismo (il che vuol dire in sua sentenza l'ammirazione professata per tanti secoli a Cicerone) se non se *la potenza che esercita la lingua e la venerazione ch' essa inspira* anche quando sia *sparsa su indegno vaso* [1]). Lasciando però dire a cotesta gente, che per quanto abbia d'ingegno e di studio, è assai spesso trasportata da troppo *forte sentimento di razza* [2]); meglio è che poniam noi tutto l'impegno a mettere sempre più in onore gli scritti di quel grande romano ingegno, che sono certamente non l'ultima gloria della Nazionale Letteratura. E a ciò fare, se non fosse altro, dovrebbeci essere incitamento lo stesso entusiasmo, col quale Cicerone fu studiato dagli stranieri. La Germania e in antico e al presente è tra tutte le straniere nazioni la prima a levarlo a cielo siccome classico di prima riga [3]). Basterebbe per tutti lo splendido elogio che ne ha fatto, non sono molti anni, il Kühner [4]) (il quale sul fatto di lettere classiche può a buon diritto rompere il silenzio imposto con tanta confidenza dal Mommsen) per vedere che anche col passare de' secoli non cessa Tullio d'essere invulnerabile a' colpi d'una ruvida e misera critica; ossia, come il disse un quindici secoli fa Macrobio, *conviciis impenetrabilis* [5]).

L'averci poi Tullio conservati tanti monumenti dell'antico sapere; l'averceli ordinati a sistema sotto la luce di quel senso comune che anche al nostro secolo fu celebrato, siccome il *faro eretto dalla Provvidenza sull' immobile scoglio della specie umana* [6]): l'avere così inspirato negl' Italiani l'amore per le greche speculazioni, sono titoli che gli meritarono anche nella storia della Filosofia una gloria immortale [7]).

1) Op. cit. vol. III. p. 584.
2) N. Marselli l. cit.
3) A. Vannucci — Studi storici e morali sulla Letteratura latina — Torino 1871, pag. 210, nota 2.
4) Prolegomena in M. T. Ciceronis Tusc. Disput. quinque libros c. VII. in fine, edit. min. Ienæ 1847.
5) Saturnal. l. I, c. 26.
6) A. Rosmini — Filosofia del Diritto vol. I. pag. 4. ed. Napoli 1856.
7) Non ha guari è stato pubblicato da G. Barzellotti un libro che ha per titolo — *Delle dottrine filosofiche nei libri di Cicerone.* Firenze 1867 — pregevolissimo lavoro, che raccogliendo quanto di meglio fu scritto su tale proposito, mostra bene come falsamente il traduttore del Mommsen (not. alla pag. 584 dell'ultimo volume della storia Romana ed. cit.) incolpi Cicerone di non aver badato nelle sue cose che *alla forma.* Mi si permetta di riportar qui un luogo di quell'eruditissimo e letteratissimo uomo che fu Benedetto Averani, il quale nella LIII Dissert. *in Ciceronem* scrive su tale argomento: «Solus Cicero ingenii magnitudine inaudita et in illo forensi genere dicendi principem locum occupavit et philosophiam doctissimis et eloquentissimis scriptis illustravit; quam inopem apud Latinos et inornatam verborum dote locupletavit, et elo-

Digitized by Google

4. Ma per riguardo al libro che io tolsi a tradurre, dirò che quantunque sia verissimo che sono quasi infiniti gli scritti intorno alle Leggi messi in luce da Cicerone in qua; pure il concetto di questi libri, pei quali si stabilisce l'umano diritto sulla natura, è così fondamentale per le discipline morali e giuridiche e da Cicerone così bellamente e succintamente esposto, da tornar un modello sia per la sodezza e il rigore filosofico, sia per le grazie d'una lingua, la quale con vanto possiamo dir nostra italiana. E ben altrimenti che Tullio fanno certuni a'dì nostri, che ci danno dei libri scritti in un gergo alquanto iperboreo, per provarci tra l'altre belle cose, che *non può più bastare alla filosofia del diritto quella dottrina che venne fondata sulla natura oppure sulla ragione dell'uomo e che si appella comunemente diritto naturale;* e che *importa introdurre nella scienza filosofica del diritto, come principio essenziale, l'elemento storico: il quale perennemente svolgendosi corregge l'immutabilità delle idee assolute* [1]). Quasi che l'elemento storico dovesse far vedere l'idea della naturale giustizia [2]) (su cui poggia ogni diritto) prender guise sempre ed essenzialmente nuove: quasi che le generali e costanti applicazioni di questa idea, che trovansi presso a tutti i popoli, non ne rivelino abbastanza una origine comune e costante nella umana natura: quasi che infine i legislatori ed i giuristi presenti, sostituendo alla ragione e alla natura la loro arbitraria volontà, ci avessero finalmente da dire che basta solo che il vogliano essi, e il diritto sta. E qui per me parli quel poderoso ingegno di Emerico Amari, il quale nella sua *Critica di una scienza delle Legislazioni*

quentiæ pulcherrimis ornamentis insignivit; cuius de philosophia libros dumtaxat non laudant semidocti;.... docti vero semper sunt admirati, semper in cælum laudibus extulerunt; et Ciceronem solum Platonis æmulum fuisse, et non solum dicendi auctorem præstantissimum, sed intelligendi prædicarunt. Atque eo magis in philosophiæ studio enituit eloquentia et doctrina Ciceronis, quod non unius philosophi placita, sed omnium explicavit; nam et sententias Platonis, quem omnibus anteposuit, diligentissime exposuit; et si quid est in Stoicis acutum, contortum, breve expressit; et tamen eorum spinas salebrasque sermonis vitavit, et Stoicorum scita non stoice, sed elegantissime, ornatissimeque enarravit; nec Epicuri doctrinam prætermisit quam doctius, eruditiusque, quam ipsi Epicurei solerent, pertractavit; nec cessit Peripateticorum ubertati, et scientiæ magnitudini in eorum placitis illustrandis; denique omnes complexus omnium philosophorum disciplinas, de omnibus Academiæ more in utramque partem disputavit». (Tom. II. delle sue opere Firenze 1717).

1) D. P. Antonio Cavagnari — Odierno Indirizzo della Filosofia del Diritto — Padova 1870 p. 213.

2) Il Savigny antesignano della Scuola Storica scrivea anch'egli che alla formazione delle Leggi ha da presiedere il diritto di natura. Ecco le sue parole: «Il diritto di natura meglio che ad una rigorosa applicazione si confà alla formazione delle Leggi». Della Vocazione del nostro secolo per la Legislazione e Giurisprudenza c. VI. p. 146 versione del Tedeschi — Verona 1857.

Digitized by Google

Comparate scrive: « Col crescere delle leggi ed il mutare delle condizioni dei popoli una nuova serie di contrasti più grave si scuopre, cioè gli urti violenti tra l'azione pratica della legislazione ed i costumi, generati dai falli dei legislatori o dai vizii delle società: e questo ha fatto dire « *corruptissima republica plurimæ leges* [1] ». Allora la storia delle leggi non limitandosi più all'ufficio di conciliatrice o testimone dei diritti, diventa accusatrice e giudice delle leggi. Allora coloro che ai propri diritti sentono fatta offesa, ed il perchè ne sanno, non trovano altro riparo che appellarsi ad una ragione superiore ed anteriore alla legge stessa, di cui il legislatore, se non espressamente, tacitamente almeno aveva riconosciuta la sovranità, cioè la giustizia. A nome di essa le leggi sono, ed i legislatori quando anche decretano immanità non osano confessare averne violato i santi decreti; poichè, se altro non possono, invocano una supposta necessità, la quale nella sua ferrea inflessibilità pretende derivare la sua ragione dal giusto. La necessità è la divinità delle tirannidi: essa può opprimere ed incatenare ma è pur giustizia creduta. *Salus populi suprema lex esto*, suol essere il domma della giustizia degl'ingiusti. Laonde quasi per comune e muto consentimento a questo tribunale del giusto ricorrono del pari oppressi ed oppressori; ed il gius d'un popolo per trovare una base inconcussa tra gli scrollamenti delle rivoluzioni, lume nelle confusioni delle leggi e dei tempi, e difesa contro le passioni dei legislatori, si appoggia ad un diritto superiore ed universale: il gius civile domanda la sanzione del gius dell'umanità. Qui le leggi, le quali col titolo di diritto, tentavano assumere forme di scienza, trovano principii nel diritto universale, e la scienza della filosofia del diritto è costituita. — La storia delle leggi che finora avea cooperato a creare una teorica del gius di un popolo, e poi mostrandone i difetti e le loro cagioni, avea fatto nascere una scienza superiore alla volubilità dei fatti sociali, ed ai capricci di chi li governa, ora senza cambiare d'indole, muta ed allarga il campo delle sue indagini, e narra le vicende del diritto universale [2] ».

Insomma la questione sui principii fondamentali delle leggi e

1) Tacito Ann. III. 27.

2) Pag. 41-42. Di quest'opera scrive il prof. Saredo: «La lettura di questo libro, mirabile per dottrina, sagacia e profondità, è un'eccellente preparazione allo studio del diritto positivo». (Trattato delle Leggi ecc. Firenze 1871. Introduzione pag. 51 not.). Benissimo: ma in questo libro il prof. Saredo dovrebbe anche aver notate molte ragioni efficacissime contro quello ch'egli scrisse sul valore del *ius naturale* nella sua Introduzione con almeno molta superficialità di ragionare. Ma di ciò parleremo ancora in una speciale nota suppletoria del Lib II.

Digitized by Google

del diritto, anche in mezzo al tramestio delle idee che paion nuove e son vecchie, si vuol sempre richiamare a quel punto a cui la richiamò il divino Ateniese e l'Orator di Roma, si vuol cioè domandar se la legge debba o meno avere in Dio la eterna ragione della sua giustizia. A questo meglio che altro dovrebbero valere gli studi storici, ed in ispecie quelli sul Diritto Romano, studi i quali mostrano bene quanto spesso l'arbitrio tirannico di uno o più fabbricatori di leggi abbia travagliato i popoli, quando la guarentigia d'un eterno principio fu sbandita dalla legislazione. Il metodo storico, come scrive pure il Savigny, tende a ricercare fino alle radici ogni dottrina del passato [1]). Ebbene queste radici del diritto o le hanno da esser fisse nella ragione dell'uomo, illuminata dalla legge della natura; o nell'arbitrio umano fatto indipendente da ogni norma d'eterna giustizia. E in vero, come al tempo di Tullio, così anche adesso, per ogni fatto della scienza morale arde la pugna tra le dottrine che ammettono qualche cosa che sorpassa il senso ed è immutabile, e quelle che non ammettono che il sensibile ed il mutevole. Allora i discepoli di Aristippo, di Democrito, di Epicuro, adesso quelli d'Elvezio, del Bentham, del Büchner ed altri di professione apparentemente diversa, ma in sostanza la stessa: allora di fronte a quelli, gli alunni della scuola Socratica, Platone, Zenone, Aristotele; contro a' recenti materialisti, positivisti o che so altro, i cultori della Socratica tradizione, accolta e perfezionata dal Cristianesimo. Veramente a leggere il dialogo Ciceroniano sulle leggi, nel quale disputa con un epicureo moderato ed uno spietato stoico il Socratico per eccellenza, Tullio cioè col fratello Quinto e con Attico, pare proprio di sentire l'eco de' vivaci alterchi di tempi, de' quali nelle loro politiche, filosofiche, religiose agitazioni i nostri sono copia fedele.

5. Il principale intento dunque di questi libri è quello di mostrare come ogni legge, perchè possa avere un valore assoluto, immutabile, supremamente imperativo, non può fondarsi altrimenti che sulla credenza d'un sommo Iddio, nella Cui mente come v'è il pensiero eterno di tutte le cose e nel potere del quale la ragione del loro essere; così in Lui deve pur trovarsi la norma all'operare per ogni creata cosa; norma che altro non è poi se non l'ordine universale che legge di natura o natura soltanto si appella. Tutta poi la materia del Dialogo, che secondo le più probabili congetture dovea constare di sei libri, fu divisa

1) Op. cit. c. VII.

Digitized by Google

in due parti generali. Nella prima doveasi trattare appunto di questa legge naturale, indipendente affatto, com'è, da ogni umano arbitrio e stabilita nell'ordine divino della natura [1]): legge alla quale tutte le altre fatte dagli uomini hanno da conformarsi per essere veramente tali [2]); ciò tutto si dimostra nel primo libro e vien poi ritoccato al principio del secondo. L'altra parte generale dovea discorrere sulle leggi fatte dagli uomini, le quali Cicerone chiama, al capo V. del libro secondo, *populares;* perchè in nome sempre d'una facoltà legislativa più o meno particolare sono fatte da' popoli o a loro imposte da chi loro comanda.

Tutto questo sarebbe stato distribuito negli altri cinque libri; due dei quali insieme col primo ci restano ancora, il secondo cioè ed il terzo, ma con lacune di non piccolo momento: laddove gli altri tre ultimi andarono col tempo perduti. Doveasi dunque in questi altri libri parlare prima del diritto religioso, ciò che si fa in quasi tutto il secondo libro con proemio, disegno di legge e susseguente dichiarazione; poi del diritto de' magistrati, ciò che si svolge per egual modo nel libro terzo: quindi lo stesso s'avea da fare, secondo ne opinano i critici, rispetto al diritto sulla potestà o potere esecutivo, pel diritto pubblico e per quello privato nel quarto, quinto e sesto libro [3]). Per altro quantunque ci man-

1) Sul qual fatto e per riguardo appunto a Cicerone così scrive Troplong: «Cicéron surtout, dans tous les rôles que joua son génie universel, fut l'un des plus ardents apologistes de la loi naturelle, de l'équité. Préteur, il se vantait de la placer en tête de ses édits (ad Attic. VI. 1). Philosophe et homme d'État, il déclare que ce n'est pas dans les Douze Tables, qu'il faut aller chercher la source et la régle du droit, mais dans les profondeurs de la raison (De legibus I, 5.); que la loi est l'équité, la raison suprême gravée dans notre nature. (Ibid. c. 6.); inscrite dans tous les cœurs, immuable, éternelle, dont la voix nous trace nos devoirs, dont le sénat ne peut nous affranchir, dont l'empire s'étend à tous les peuples; loi que Dieu seul a conçue, discutée, publiée (De Republ. III. 17). (Troplong, De l'Influence du Christianisme sur le droit civil des Romains — Bruxelles 1844. Première Partie chap. IV).

2) «La parola *diritto* non è altro che un concetto metafisico, che la nostra ragione deduce dalle relazioni che passano fra gli uomini, mediante le quali uno ha la facoltà di esigere dall'altro un'azione o un'inazione. È diritto puramente razionale, se tale necessità di azione o d'inazione viene dimostrata colla sola ragione; si rende diritto positivo, buono o cattivo, se viene imposta a ragione o a torto dall'autorità. L'uno poggia sulla ragione e l'altro sul potere. Ma il diritto positivo in contraddizione al diritto razionale non è diritto vero» Ortolan — *Esposizione Generale del Diritto Romano* premessa alla *Spiegazione Storica delle Istituzioni* dell'Imperatore Giustiniano (II. edizione ital. Napoli 1856 vol. I. p. 63).

3) Bähr — Storia della Lett. Rom. trad. ital. Torino 1850 vol. III, p. 62. — Cicerone prese a scrivere i suoi Libri intorno alle Leggi circa l'anno 55 dell'età sua fra il 702 e 703 di Roma; gl'intermise sino al 708 distratto dal Proconsolato che sostenne in Cilicia e insieme dalle guerre civili. Pare che li lasciasse incompiuti ed inediti: sulla loro autenticità peraltro dopo le testimonianze che si hanno dagli antichi, non v'ha dubbio. Egli tuttavia non

Digitized by Google

chino questi ultimi libri con grande scapito della Scienza del Romano Diritto; tuttavia gli altri che ci restano, sono certamente da consultare siccome una delle più importanti fonti di tale diritto [1]).

6. Ma e qual forma artistica fu poi data al Dialogo? Quale n'è il metodo? Quali i principii filosofici? Circa la prima e la seconda questione non v'è disaccordo tra'commentatori, e tutti convengono che la forma è eminentemente Platonica, il metodo quel della Stoa: ma non è così per la terza questione. E certo la maggior parte seguendo il Turnebo [2]) tennero che tali principii fossero in tutto e per tutto stoici: e dopo il Goerenz si tenne [3]) che fossero più che altro conformi a quelli di Crisippo, il quale aveva scritto un libro anch'egli sul medesimo argomento: altri al contrario, tra i quali l'Engelbronner [4]), vollero che questi principii fossero piuttosto Platonici. Io per me, se mal non mi apposi, ho veduto sempre due maniere di pensiero avvicendarsi in questi libri: una dubitosa, come era quella dell'Accademia, e ciò quando s'espongono dottrine affatto stoiche; l'altra asseverante, quando si tratta di principii ne' quali le varie scuole socratiche s'affratellano in una sentenza comune: ciò sarebbe l'esistenza d'un solo, eterno, sommo Iddio; la provenienza della legge naturale da Lui; l'immutabilità del concetto di giustizia; l'onestà e la virtù, fine ultimo dell'uomo; l'utile siccome subordinato all'onesto; l'amicizia universale, e così via via l'altre dottrine che sono il midollo filosofico di questo trattato. Ad una conclusione in parte non dissimile da questa sull'indole di tutta quanta la Tulliana Filo-

ne parla nel c. I. del l. II. De *Divinatione*, ove nomina tutti gli altri suoi libri di filosofia. Aldo Manuzio ed il Turnebo cominciarono a dire che questo nostro Dialogo è senza Proemio; quantunque il Turnebo in altra edizione del suo Commentario abbia detto che i primi capi del Dialogo fan le veci di proemio (Ved. Moser *Introductio* a questi libri). Il Rath e lo Schütz ed altri fra i quali ultimamente il Teuffel (Storia della Letteratura Romana trad. D. Favaretti, Padova 1870 § 173, 2, 1) stettero col Manuzio e col primo parere del Turnebo. Ma il Fabricio, il Goerenz, il Mai, il Moser han giudicato diversamente; come anche avea fatto prima il Sigonio, il quale nel suo dottissimo libro *de Dialogo* porta anzi qual modello d'esordio per un dialogo, questo che M. Tullio prepone alle sue Leggi. E da vedere questo trattato del Sigonio nel VI tomo delle sue Opere edd. a Milano nel 1737. p. 464 e segg., ove trovansi tanti accenni illustrativi del nostro Dialogo.

1) Vedi A. De-Giorgi — Elementi del Diritto Romano; Parte prima, Introd. § 5. Padova 1862.

2) Vedi il suo commentario al libro *De Legibus* e la sua *Apologia*, nel tom. III. delle sue opere stampate a Strasburgo il 1600.

3) Bähr l. cit.

4) Vedi il Moser nella sua introduzione ai libri *De Legibus* nell'edizione dell'Opere di M. T. Cicerone fatta dal Leclerc, Parigi 1831. vol. V. della seconda parte.

Digitized by Google

sofia riusciva il Kühner dicendo: « Ex iis igitur, quæ de Ciceronis philosophandi ratione exposuimus, Ciceronem academicum socraticum potius, quam solum novæ academiæ asseclam dicendum esse, concludi posse videtur ». (M. Tullii Ciceronis Tusculanarum Disputt. Prolegg. c. VI). E prima del Kühner il nostro Fr. Galeani Napione nella sua lettera (premessa alla vers. delle Tusculane) al Signor Clemente Damiano di Priocca § 5 scriveva: « La dottrina Platonica derivata da Socrate è la stessa in sostanza che quella di Cicerone, esposta però con maggior chiarezza e con eloquenza non minore ».

È vero verissimo che le formule stoiche e specialmente le Crisippee sono qui assai più frequenti delle Platoniche; ma è anche vero che Zenone nel suo sistema *riunì,* come dice il Tennemann [1]), *le differenti direzioni Socratiche,* come è pur certo che Crisippo ne' suoi 705 volumi fu un plagiario per la vita [2]), e tutto il suo merito, a detta di Cicerone stesso, è stato nella forza delle parole, non nella possa degli argomenti: « omnia verborum momentis, non rerum ponderibus, examinat Chrysippus » [3]). Laonde, se pur m'è concesso dire la mia fra dotti di sì grande autorità, io terrei che in questo Dialogo com'è Cicerone nella forma Platonico, e Stoico nel metodo, ne' principii filosofici e' sia solamente e puramente Socratico. Questo per ciò che riguarda la parte filosofica strettamente detta; per il resto Cicerone non ha già proposte cose nuove, ma si stette contento alle leggi e alle consuetudini de' maggiori: diverso egli come ne' libri sulla Repubblica, così anche in questi, da Platone; il quale nelle sue Leggi, egualmente che nella sua Repubblica, nulla inventò di nuovo; laddove il nostro ne' lavori sullo stesso soggetto propose l'antico [4]).

E così Cicerone veniva con questo libro additando qualmente volcasi colla ragion filosofica e insieme colla tradizionale ristorare

1) Compendio della Storia della Filosofia trad. da G. Modena, Pavia 1832. Tom. I. pag. 205. — Molte sette filosofiche aver tolto il loro meglio da Socrate scrisse Clemente Alessandrino: «παρὰ Σωκράτους εἰληφέναι καὶ κυριώτατα τῶν δογμάτων» (Stromat. VI, 2). Egli stesso scrisse pure che molti platonici diceano come gli Stoici ed Aristotele avessero preso di molte e principali dottrine dal loro Platone: «πολλοί τε τῶν ἀπὸ Πλάτωνος, συγγραφὰς πεποίηνται καθ' ἃ ἀποδεικνύουσι, τούς τε Στωικούς, ὡς ἐν ἀρχῇ εἰρήκαμεν, τόν τε Ἀριστοτέλη, τὰ πλεῖστα καὶ κυριώτατα τῶν δογμάτων παρὰ Πλάτωνος εἰληφέναι» (Ibid.).

2) Tanto è vero che di lui fu detto che quando si fosse da' suoi libri levato quel d'altri, sarebbevi restata vuota ogni pagina «εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὃ ἀλλότρια παρατέθεται, κενὸς αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται». (Laerzio VII, 181).

3) De Republica III, 5.

4) Ille (Plato) Rempublicam ordinavit, *dice Macrobio,* hic (Tullius) retulit: alter qualis esse deberet, alter qualis esset a maioribus instituta, disseruit». (Expos. in Somn. Scip. l. I. c. 1.)

Digitized by Google

quello Stato, che sulle antiche memorie egli avea così bene descritto ne' libri della repubblica, de' quali il Dialogo sulle Leggi dovea essere il compimento. Questi lavori poi ottennero tanta ammirazione da esser tra quelle opere di Tullio che parvero tollerabili allo stesso Mommsen [1]). E veramente, se tutte le opere di Cicerone, queste in modo speciale si mostrano non già prodotto di quella *mezza sapienzina*, che, come dice il Giusti, *popola il mondo di beati meschini e di presuntuosi fastidiosissimi* [2]); bensì il frutto di lungo studio sull'avita saviezza, sull'uso del viver civile del più gran popolo, che abbia visto il sole. Qui Cicerone bellamente congiungendo il metodo razionale collo storico, tenta quello che l'illustre Savigny prese a fare quasi duemila anni appresso con *sentimento di salutare umiltà*, com'egli [3]) dice; cercando nella sapienza antica il legislativo pensiero e sceverando con discorso le più volte libero da' pregiudizi, il buono dal non buono, l'ancora vivente dalle già morte parti della patria legislazione [4]). Fa certo pietà che tanti di noi lascino questi libri a' soli uomini di lettere per correr dietro a studi nuovi e il più spesso stranieri, andando a *cogliere,* come direbbe di nuovo il Giusti, *un fiore attraverso a mille prunaie*, piuttosto che *vagheggiare i campi ubertosi che lasciarono i nostri antichi, e che ora si tenta di calpestare colla stupidezza e colla noncuranza propria dei superbi e dei buoni a nulla* [5]).

7. Dopo questo convienmi pur dire qualche cosa intorno alla condotta del qualsiasi mio lavoro. Dirò dunque che se non v'ha dubbio che, chi voglia recare nella sua lingua un classico qualunque, deve esprimere e le cose e la forma artistica, onde ci sono rappresentate nell'originale; e non potendosi ciò fare se non sia accertata bene la lezione del testo, che si ha da tradurre; e' dovette certamente essere mio primo pensiero attendere come si legga

1) Op. cit. vol. III. p. 585.

2) Epistolario, lett. 274. Firenze 1863.

3) Vedi G. Tedeschi — Savigny e la Scuola storica, Discorso premesso ai trattati di Giurisprudenza Storica di F. G. Savigny. Verona 1857. vol. I. p. 60.

4) Vedi Savigny — Della Vocazione ecc. l. cit. Vengono qui in acconcio le parole di Paolo Manuzio sull'applicazione ch'ebbero fatta gli antichi legislatori del *Ius naturæ* nel comporre le loro leggi: «Ius naturæ in quo nihil inæquale deprehenditur, primi conditores legum ante oculos habuerunt: eius imaginem in suas quisque leges, quantum imitatione licuit, transtulerunt; qui cum ad iustitiam pariter intenderunt, eamdem tamen in tradendo iure rationem ideo secuti non sunt, quia non eiusdem loci, non eiusdem cæli, non eiusdem hominibus ingenii leges ferebant» (De legibus p. 8. Venetiis 1559).

Bei pensieri questi, ma veri più nel loro essere ideale che nel loro essere storico!

5) Lettera cit.

Digitized by Google

ne' manoscritti migliori [1]); ricercare le ottime edizioni; rendermi ragione delle varianti che occorrono in esse; e tener poi quella lezione che mi si mostrasse se non sicura, almeno più sodamente probabile. E per questo fatto confesso che non mi ci volle poca pazienza a durare ne' riscontri di tante varianti quante sono quelle che dai codici di maggiore o minor valore ci apprestarono tra gli altri il Vittorio, il Lambino, il Manuzio, il Turnebo, il Wagner, il Davisio, il Goerenz, il Moser, il Creuzer, il Klotz, il Baiter, l'Halm, il Vahlen, e quindi le più o meno accettabili emendazioni che essi od altri critici ebbero proposte: e tutto per dover poi le tante volte conchiudere, che per questo libro è spesso più facile dimostrare in che altri abbia errato, che non dir cosa da non si poter recare in dubbio [2]): essendo verissimo quel che scrisse il Vittorio: «Libros de Legibus dici non potest quam laceros et corruptos habeamus [3]).

8. Però a non ismarrirmi in così intricato labirinto, credetti bene di attenermi per lo più all'edizione del Baiter, stampata in 8.° a Lipsia il 1865. E mi ci sono attenuto prima perchè essa mi parve condotta con critica severa e temperata insieme ([4]); e poi anche perchè il Baiter segnò così bene l'interpunzione da far comparire in tutto lo splendore dell'arte sua il periodo Ciceroniano, con quelle sue ascendenze e discendenze, con quelle sue pose principali e secondarie, con quei congiungimenti che le collegano mirabilmente; in somma con quel tondeggiare armonioso e compiuto che raccoglie e presenta sotto splendida sintesi una folla di pensieri,

1) I più antichi ed attendibili manoscritti del nostro Dialogo sono i tre Leidesi, i due Vossiani e l'Heinsiano. Il primo Vossiano (n. 84 = A) è tenuto del secolo undecimo; l'altro (n. 86 = B) e l'Heinsiano (n. 118 = H) son creduti del duodecimo (ved. Vahlen — M. Tullii Ciceronis de Legibus libri — Berolini 1871, Præfatio). L'*A* fu visto dapprima dall'Halm, il *B* e l'*H* dal Baiter (ved. M. Tulii Ciceronis Opera quæ supersunt omnia ex recensione Io. Casp. Orellii edit. altera emendatior — Opus morte Orelii interruptum continuaverunt I. G. Baiterus et Car. Halmius — Taurici 1861 p. 855, donde cominciano i libri de Legibus); appresso il Vahlen rivide il 1° e 2° leidesi. Gli altri manoscritti son d'assai minor conto: e già tanto questi, quanto i primi si vuole fossero derivati tutti da un solo e più antico codice che l'invidia del tempo ci rapì (ved. Augustus Krause, Emendationes in Ciceronis libros de Legibus — Neustettin 1842).

2) Vedi il Moser nell'ediz. cit. del Leclerc p. 534.

3) Petri Victorii Explicationes suarum in Ciceronem castigationum — Lugduni 1540 p. 529.

4) Avverti che quantunque nel testo mi sia attenuto quasi affatto all'ortografia del Baiter; non mi son fatto tanto scrupolo di essere difforme ne' vari passi latini citati nel commento: specialmente dove gli stessi più valenti lessicografi non hanno scrupolo di variare anch'essi: (vedi Forcellini alla voce *In*): come pure s'avverta che fu speciale mio gusto di trascrivere per lo più latinizzati alcuni nomi di commentatori o editori di questi libri: gusto innocente d'altra parte, chè non sarà poi delitto scrivere per esempio Vittorio e Davisio per Vettori e Davies.

Digitized by Google

i quali naturalmente collegati, molti adesso disgiungono e sparpagliano, togliendo ogni nerbo al concetto ed alla parola [1]). Che se l'indole della nostra lingua volgare non più sostiene tanta ampiezza di periodo, come avea quella nostra latina, non è però così degenere dalla madre che se ne mostri troppo schiva. E però col debito riguardo alla natura del novello nostro linguaggio, cercai (per quanto mi fu possibile senza tradire la *fedeltà,* prima dote d'ogni qualsiasi traduzione) che la maestà del periodo non mancasse nella versione; fosse pur che ne avesse a lamentar disagio a leggerla qualche fiacco polmoncino. Che se taluno volesse dir che queste sono cose di non troppo momento o anzi pecche retoriche da dovere smettere una volta, io risponderei che in tal caso dovrebbesi tôrre affatto ogni arte della parola; massime quando, come ne' classici greci e latini, il periodare, che pur s'attiene a quest'arte, non è un semplice studio di vocali armonie; ma sì ancora quello di fedelmente esprimere le armoniche corrispondenze, onde dapprima furono concepite le idee nella mente dello scrittore [2]).

9. Ma la critica del testo naturalmente mi conduceva a studiare l'arte per la quale il pensiero veniva qui espresso. Cicerone in fatti quantunque da vecchio si fosse tutto dato alla filosofia, pure non iscompagnò mai lo studio della parola da quello della scienza: ed egli stesso scriveva essere perfetta filosofia saper trattare le questioni più rilevanti con eloquenza ed eleganza: *hanc enim perfectam philosophiam semper iudicavi, quæ de maximis quæstionibus copiose posset ornateque dicere* [3]). Mirabile sentenza questa che rafferma il vincolo indissolubile onde si stringe la bellezza alla verità, della quale la bellezza non è che l'incantevole splendore. Ma a non contravvenire all'indole artistica delle opere

1) Il Pallavicino nel suo Trattato dello Stile e del Dialogo (c. 5), che è un vero tesoro in questo genere di argomenti, annoverando certi vizi dello scrivere già appuntati da Tullio, scrive: «In secondo luogo l'affettazion de' minuti incisi, che trincino e quasi slombino il sentimento, e però impediscano ch'egli arrivi all'intelletto con quella unità che gli dà insieme bellezza, e forza». E un po'più sotto parlando del periodare latino scrive: «Il secondo vantaggio per cui sovrasta il sermon latino al nostrale nella maestà del numero, riguarda la composizione di tutto il periodo, ed è l'uso de' trasponimenti senza molto pregiudicio della chiarezza da'quali riconosce quell'idioma la maggior corporatura ne' suoi periodi, ed essa in questi come negli uomini aggiunge sempre maestà ove non pecchi di sproporzione»; e già prima (capo 4) avea scritto: «E di più componendo egli l'orazione (parla di Seneca) di periodi atomi non lascia che l'intelletto possa con uno sguardo contemplar un intero argomento, e darne giudicio, e lo costringe piuttosto a compitare, che a leggere».

2) H. Weil — De l'Ordre de mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes — Paris 1864 p. 34.

3) Tusc. I, 4.

Digitized by Google

filosofiche di Cicerone, attesi con ogni possibile diligenza che non mi sfuggisse nessuno di quei mirabili ingegni che si presentano in quelle tante figure, vezzi, capestrerie di lingua, che sì bene risaltano ne' dialoghi Ciceroniani: ne' quali sembra che si parli talora così alla buona, come farebbero degli amici; ma dove, chi bene avvisi, scorge sempre l'artista, che non si lascia scappare se non quello che vuole e come vuole.

10. Se non che le ricerche sulla lezione e sull'arte d'un classico han da avere certamente l'ultima loro ragione in una sicura e compiuta conoscenza del pensiero dell'autore, altrimenti potrebbe dirsi con Seneca: *quæ philosophia fuit, facta philologia est* [1]); il che pare che non di rado convenga dire di certi moderni commentatori. E a rilevare il pensiero di Tullio dovea credere che m'avrebbero molto valuto le traduzioni italiane che di questo Dialogo furono già fatte prima di questa mia: le quali, per quanto so, non furono che quattro. La prima per ordine di tempo fu quella di G. Manzi, che venne dopo la sua morte stampata a Roma nel 1825; l'altra di B. Winspeare, stampata a Napoli il 1829; terza quella di G. M. Scaramuzza edita a Voghera nel 1842; finalmente quarta quella di M. Missirini, venuta in luce a Milano il 1847. Io le ho potute avere tutte e quattro sott'occhio: ma quella del Manzi, di cui conosco quattro edizioni, e l'altra del Missirini mostrano tale negligenza e sbadataggine da creder quasi, che chi le ha fatte, non conoscesse troppo la lingua almeno d'ond'ei traduceva. Di vero in queste due versioni è troppo spesso il senso barbaramente tradito, e non rare volte senti Cicerone parlar goffamente mezzo italiano e mezzo latino: e già il latinizzare e il frequente condur la frase per prolisse ed inutili circonlocuzioni sono le più comode e comuni maniere di molti che voltano dal latino; e specialmente proprie di tanti traduttori di Cicerone. L'altre due versioni sono senza dubbio migliori; ma (se non mi previene il giudizio quell'ingannatore che è l'amor proprio, che ci fa ciechi sulle nostre cose e di cent'occhi sulle altrui) le mi paiono anche queste molto poca cosa; giacchè lo studio d'esprimere l'indole dello scrivere Ciceroniano anche in queste lo scorgi assai raramente dare nel segno, e gli stupendi saggi d'epigrafia, come sono quei disegni o schemi di legge, che stanno al principio del secondo e terzo libro, te li hanno tutte e quattro tradotti così senza efficacia che slabbrano d'ogni parte, come farebbe una prosa delle più misere.

Ma il vantaggio che non ebbi potuto avere dai traduttori, l'ho

1) Seneca ep. 108.

Digitized by Google

tratto bene dai commenti del Turnebo, del Davisio, del Goerenz, del Moser e del Creuzer, consultati nelle loro proprie edizioni, o in quelle altre [1]) che io ebbi tra mano nel condurre il lavoro. Il migliore poi di tutti i commentatori fu per me lo stesso Cicerone, che confrontato nelle varie sue opere filosofiche, trovasi sempre interprete di sè stesso più chiaro che altri mai. E sì che lavorando io per questa maniera comparativa, mi sono potuto persuadere, che il libro *de Legibus* sarebbe dovuto riuscire il capolavoro di Cicerone, quando pur l'avesse condotto a termine; se nel solo primo libro di questo dialogo ci ha come un sommario di tutte quante le sue dottrine filosofiche. Ma poichè è fuori di dubbio che Cicerone qui rifuse, massime nel libro primo, gran parte della dottrina degli Stoici, così lo studio del loro sistema fatto e su' moderni storici della filosofia, e meglio ancora su Cicerone stesso, su Laerzio, Seneca, Plutarco, Arriano valsemi assai a rilevare più nette e precise le idee che sono qui esposte. In vece pel secondo e terzo libro, dove Cicerone è tutto nel discorrere sulle Leggi positive di Roma, ed anche per parecchi luoghi del primo libro, ove con parlare or proprio or metaforico accenna a cose del giure Romano; ho dovuto consultare que' fonti di Diritto e di Storia Romana, che mi potessero dare notizie all'uopo. Io in fatti, per quel poco che ho visto de' traduttori di Cicerone, m'accorsi che non è l'ultima delle loro mende quella di non aver atteso abbastanza alle antiche istituzioni Romane, e massime alle dottrine giuridiche di quella Città, che si può dire legislatrice per antonomasia.

Dirò poi che nell'usare de' più illustri commentatori non mi legai (cosa già accennata nella lettera di dedica) così stretto alla sentenza loro, da perdere quella libertà o, come dicono, indipendenza d'opinione, che in simili cose ho voluto sempre conservare: e questo anche per rispetto a Cicerone stesso, nel quale se vuolsi ammirare tanta saviezza di principii e di massime, ciò non pertanto io non credetti di dovermi stare così ligio a lui da non fare nel commento tutte quelle osservazioni che mi paressero opportune; se punto

1) Oltre le citate edizioni ebbi anche sott'occhio la rarissima e pregevolissima Veneta del 1471 condotta dal Iovenzonio sui manoscritti del Petrarca (ved. Winspeare: prefazione alla sua versione), quella di Paolo Manuzio del 1546, quella del Lambino fatta a Parigi il 1565 (la vera Lambiniana ved. Vahlen *præfatio*) e quella colle varianti dello stesso fatta a Santandreas nel 1577, la Veneta del 1731 coi commenti raccolti dal Verburgio, la Patavina del 1773, la Parigina del Panckoucke del 1827, quella del Klotz fatta a Lipsia nel 1863: e, dopo l'altre di minor conto, quella del Didot, stampata sotto la direzione del Nisard in calce alla versione di questo Dialogo fatta da M. Ch. de Rémusat, nel quarto tom. dell'Opere di M. Tullio, Paris 1868 pagg. 356 e segg.

Digitized by Google

traviando Cicerone dal lume naturale, mi faceva vedere ancora una volta come la ragione pagana, perfino negli uomini più savi ed acuti, ebbe assai difetto di verità; oppressa com'era da superstizioni e da errori tradizionali. Di fatti quella ignoranza ch'avevano i pagani del vero principio cosmogonico, ignoranza che recava seco un pasticcio di idee panteistiche, materialistiche, sensistiche; quel mancar essi d'un criterio infallibile, che raffermasse ne' grandi urti dello scetticismo il vacillante loro pensiero; *quello stato,* che, per dirla col Mommsen, era *il supremo fondamento del diritto; quella proprietà che tutta s'appoggiava sulla formale o tacita trasmissione che la Comune faceva a' privati* [1]); quella costituzione della parentela del tutto civile; onde si potè dire giustamente dal Troplong che «*il grido del sangue trovava Roma sorda ed impassibile*» [2]); in una parola quella *statolatria* che sì frequente sostituiva al naturale l'arbitrario, la forza al diritto; tutto questo rendea talora Cicerone incoerente [3]) a' principii naturali da lui prima così bene stabiliti. Il diritto Romano che tutta empiva la mente di questo grand'uomo, se per quel tanto che ha di naturale rettitudine, si può benissimo riguardare, come avvisa il Rosmini, una *salvaguardia* e *un cotal pedagogo della ragione giuridica* [4]), e se, come nota il Savigny, questo *diritto per l'alto grado di coltura a cui è salito, serve d'ideale e di tipo alla scienza moderna* [5]): questo diritto è però sempre, come dice di nuovo il Rosmini, un *pedagogo che ha anch'egli la sua ignoranza ed i suoi errori profondi, e che attesa l'autorità soverchia accordatagli pel passato, li confisse pur troppo nel cuore de' secoli, in presenza del Vangelo stesso, e li renderebbe perpetui, se gli si accordasse ancora per l'avvenire lo stesso soverchio d'autorità* [6]). E quindi io credo che se altri studiando e commentando i libri di Cicerone non badasse a notare gli errori che furono emendati appresso dai secoli cristiani, e si volesse per poco augurare una del tutto eguale speculazione filosofica, peccherebbe di troppo fatale anacronismo, e mostrerebbe di non aver volute rifare neppure di volo le vie percorse dal pensiero umano; le quali, massime a' dì nostri, con tanto apparato di critica ci furono dalla sincera storia splendidamente illuminate.

1) Op. cit. vol. I. p. 146.
2) «le cri du sang trouve Rome sourde et impassible» (Op. cit. P. I. ch. III).
3) A. Vannucci — Studi Storici ecc. pag. 201.
4) Op. cit. pag. 7.
5) loc. cit.
6) Ibidem.

Digitized by Google

11. Finalmente per toccar qualche cosa sulla maniera del commento che ho fatto a questi libri, dirò che, persuaso come sono, che una fedele versione è per sè gran parte d'un commento, credetti non dover io dare spiegazioni ulteriori a quelle cose che per la versione sola mi parevano abbastanza chiarite. Così mi restrinsi al solo giustificare la lezione del testo nei luoghi che durano ancora controversi e ad illustrare i punti più oscuri che riguardassero Filosofia, Diritto, Religione, storici personaggi: per condurre quanto meglio fosse possibile il lettore a Roma ne' tempi in cui fu scritto questo Dialogo. E ciò volli fare in modo di non dire più di quanto occorresse; non recando prolissa, o, se non altro, importuna erudizione; accennando i fonti di parecchie cose che sarebbero, chi le volesse conoscere, più che altro curiosità; in fine raramente ritoccando cose già dette una volta. Ma siccome i gusti variano e ad altri sembrerà forse anche troppo lungo quel che ho recato, così le intestazioni delle note che riguardano la critica del testo, e qualche cosa di semplicemente grammaticale e linguistico, le ho poste in latino, come sono nel testo; perchè chi non trovasse il suo genio in queste cose, passasse oltre a sua voglia. E per meglio giovare poi chi leggesse la prima volta questo dialogo, e perchè potesse egli subito averne in isbozzo l'idea, ho messo in fronte ad ogni libro una sinossi, che raccogliesse capo per capo tutte le cose che venissero in quello trattate. In fine poi a' tre libri vi avrà un Indice abbastanza copioso.

E qui pongo termine a questo discorso preliminare; il quale se pur l'ho fatto troppo lungo, ciò fu per mostrare che intorno a quest'opera d'un antico savio italiano, dell'amore e dello studio ve n'ho messo quanto meglio ho saputo; del resto lungi dal presumer io d'avere eguagliato il pregio artistico di questi stupendi libri di Cicerone, dico sinceramente che mi sentirei troppo contento quando i difetti del mio lavoro non avessero ad esser soverchi. Io terrò sempre a mente le belle e vere parole del Quintiliano francese J. T. Laharpe, che dicea essere la traduzione d'un grande scrittore una veramente poderosa «lotta di stile e gara d'ingegno» [1]); e non saprò mai darmi pace come il Winspeare potesse scrivere che delle versioni di questo Dialogo «egli ha inteso darne una che servir potesse alla comparazione della forza e del genio delle due lingue».

1) Lycée ou Cours de Littérature t. V. p. 540. Toulouse 1813. Ecco le sue parole: «La traduction d'un grand ecrivain est une lutte de style et une rivalité de genie»

Digitized by Google

IL PRIMO LIBRO

DI

M. T. CICERONE

INTORNO ALLE LEGGI

SINOSSI

Gl'interlocutori del dialogo sono M. T. Cicerone, il fratello Quinto ed Attico. La scena è alla villa di Marco Tullio in quel d'Arpino, donde egli era nativo. Apre il dialogo Attico, accennando ad una quercia annosa, che porge occasione di parlare sul Mario di Tullio, sulle favole di Grecia e di Roma; sulla natura del vero poetico e storico. c. 1. — Attico lamenta che manchi alle lettere latine una vera storia: annovera i principali scrittori delle cose di Roma e ne fa la critica: esorta Cicerone a sopperir lui a tale difetto. c. 2. — M. Tullio se ne scusa dicendo volerci troppo ozio; massime se si prende a scrivere dalle antiche età, come vuol Quinto; si augura tempo più libero a colorire tale disegno. c. 3. — Attico risponde a Marco che questo tempo non verrà mai; sia pur che si metta a fare il consulente: le cause non gli daran mai tregua: Tullio ne conviene: Attico il prega a trattare in quel po' d'ozio che han lì sul giure civile. c. 4. — Si vuol determinare il punto d'onde s'abbia a cominciare il discorso: si conviene che da' principii supremi del giure, ossia dalla filosofia del diritto. c. 5. — Si comincia parlando della legge naturale, sorgente d'ogni diritto: se ne mostra la genesi divina: se ne porge la definizione: se ne dichiara il valore. c. 6. — Cicerone, data una definizione stupenda dell'uomo, mostra la comunanza ch'esso ha coi celesti per la ragione, per la legge, per il diritto. c. 7. — Parla della teorica degli stoici sulla divina origine dell'uomo; e nel riconoscer questa per tale, trae la ragione del credere che fan tutte le genti in Dio: parla della tendenza nostra ad una ragione perfetta, ossia alla virtù: quindi della provvidenza di natura e del magistero di questa. c. 8. — Annovera i doni ond' essa ci fu larga: fa vedere come ella inizi, promuova, compia in noi la perfezione. c. 9. — Mostrato fin qui nell'universale natura l'ultima ragione d'ogni legge e d'ogni diritto, questo pure si ricerca nella speciale natura dell'uomo. Cominciasi a dire dell'eguaglianza che v'è fra gli uomini per riguardo alle facoltà e buone tendenze loro: in essa si scorge un principio solo che le governa. c. 10. — Viensi poi alle nostre male inclinazioni, che hanno in tutti bisogno della ragione che le rintuzzi. c. 11. — Quindi la necessità d'una legge e d'un diritto naturale per tutti gli uomini, la scambievolezza degli offici fra loro, l'indivisibilità dell'utile dall'onesto, la legge dell'universale amicizia o carità. c. 12. — Attico riepiloga gli argomenti onde fu provata l'origine naturale del diritto: Tullio propone di seguire il metodo argomentoso della Stoa: pone il postulato di tutta la scuola Socratica, che cioè l'onesto è solo per sè bene. c. 13. — La legge naturale è

Digitized by Google

provata dalla voce della coscienza che tutti sentono: dall'appellarsi sino i malvagi alla natura, quando vogliano scusare le loro colpe: dal tener tutti che l'onestà non ha da essere una scaltrezza; e che dal delitto ci deve distogliere non il timor della pena, ma l'impero della natura. c. 14. — Le leggi umane non sono per sè leggi, se a natura non si conformino: legge che si foggia sul criterio del l'utile, è mutabile come questo: virtù, ufficio, religione, mantenuti dal solo timore d'infamia o di gastigo, vacillano. c. 15. — Stolto è pensare che legge bandita da uomini possa rendere giuste o ingiuste le azioni nostre; non altrimenti del voler dire che dagli uomini puossi mutare la natura degli esseri, le cui leggi sia fisiche, sia morali trascendono l'arbitrio dell'opinione. c. 16. — La turpitudine o l'onestà, la beatitudine o l'infelicità non pendono da essa: i sensi pare sieno più veraci dell'animo intelligente; ma gli è perchè da maggior seduzione questo è corrotto. c. 17. — L'onesto e il giusto e ogni altra virtù voglionsi tenere per sè stesse buone e desiderabili, non per mercede che ne derivi: altrimenti sarieno ingegni o malizie da mercatanti. c. 18. — Se cerchiamo di torci i vizi del corpo, questo tanto meglio è da fare per le deformità dello spirito: l'infelicità dell'iniquo è proprio entro al suo cuore: la virtù ha un pregio incomparabile. c. 19. — Si viene mano mano alla troppo controversa questione del sommo bene: si narra l'ameno episodio di Gellio, che volea accordare su questo punto tutti i filosofi del tempo suo. c. 20. — In tale controversia mostra Tullio di star con Antioco, tenendo che la discordia delle varie scuole Socratiche la fosse sol di parole: dando cortese commiato all'Accademia nuova e agli alunni di Epicuro, riesce a quella di poggiare tutta la sua teorica intorno al bene sulla pura tradizione Socratica. c. 21. — Entra a parlare della filosofia come fonte da attingervi tutti i precetti del vivere: parla del *Conosci te stesso*, quasi di punto onde partire a conoscer le parti tutte della filosofia. c. 22. — Divisando le quali discorre prima della Morale: accenna alle quattro cardinali virtù: vien poi alla Fisica: quindi si fa scala alle soprassensibili cose, e giunge a Dio. c. 23. — Toccando della Logica accenna alle sue parti, che son Dialettica ed Oratoria: quella mostra custode d'ogni sapere, questa nobile strumento d'ogni sociale ufficio. Finisce Attico lodando il magnifico elogio fatto da Tullio alla Filosofia. c. 24.

Digitized by Google

I. *Atticus.* Lucus quidem ille et hæc Arpinatium quercus agnoscitur sæpe a me lectus in Mario: si manet illa quercus, hæc est profecto; etenim est sane vetus.

I. *Attico.* Ecco là il bosco, e qua io ravviso la quercia degli Arpinati da me tante volte letti nel Mario. Se rimane quella quercia, la è dessa senza meno; chè davvero è antica.

I. - 1. *Attico* — È questi Tito Pomponio Attico, cavaliere romano, nato a Roma il 109 av. Cristo, detto Quinto Cecilio Pomponiano Attico, dopo che fu adottato dallo zio materno Quinto Cecilio. Gli fu dato il soprannome di Attico per la lunga sua dimora in Atene, e per la sua molta conoscenza della lingua e letteratura de' Greci. Fu di setta epicureo; nè si perigliò mai fra' tumulti politici, quantunque fosse per natura inclinato alle pubbliche cure « natura πολιτικός » (ad Att. IV, 6): e se fosse laudabile acconciarsi a tutti i partiti, egli ne andrebbe lodatissimo. Cicerone n'era intimo amico; e ci rimane ancora la preziosa raccolta delle lettere di Tullio ad Attico, la quale accoglie tanta parte de' fatti della repubblica romana dal 68 al 43 av. Cristo, nel qual anno morì Cicerone. E questo Epistolario, dice Seneca, renderà anche immortale il nome di Attico: « nomen Attici perire Ciceronis epistolæ non sinunt» (ep. 21). Nel 32 av. Cristo si tolse la vita, durando per cinque giorni senza cibo, vista incurabile la sua malattia; e' chiese anche per questo il *placet* degli amici (Cor. Nep. in vit. Att. C. XXI). Il suo genio e quello della sua setta è in questo dialogo magnificamente espresso. Ne scrisse la vita Cornelio Nipote, con quella cura che gl' inspirava antica amicizia, degli uffici della quale Attico fu sicuramente osservantissimo.

Ecco là il bosco, ecc. Nota il Turnebo: « Lucus longinquior erat, quercus propinquior: hæc in agro Arpinati, ille fortasse extra territorium Arpinatium». È qui da notare che la voce *lucus* è più comprensiva del nostro *bosco;* perchè nel *lucus* c'è qualche cosa di sacro. Pur tuttavia la posizione che tiene lì questo ultimo vocabolo, parmi che gli dia sufficiente equivalenza al latino *lucus*, nè che questo sia il caso di dover latinizzare, traducendo *luco;* tanto più che tale voce in questo posto sarebbe a mio credere cosa sgraziatissima. Le versioni non si possono tirare a tutto rigore archeologico. Lo stesso V. Borghini scusandosi di aver adoperato il vocabolo *soldati* in cambio di militi in cose Romane, soggiunge: «Io condescendo talvolta, non so perchè, al guasto uso comune.» (Delle colonie militari p. 200 nel II. vol. delle sue opere, Milano, Tipograf. de'Classici Italiani 1808).

la quercia degli Arpinati. — Soleano i semplici campagnuoli (scrive Plinio XII, 2) ed i municipi, come crede il Turnebo, secondo antico rito, dedicare agli Dei qualche eccelsa arbore, specie la quercia; e questa talora ornare delle spoglie de' nemici. Tale, crede lo stesso Turnebo, fosse questa quercia per gli Arpinati. Si citano a tale proposito quei versi di Lucano che dicono:

Qualis frugifero quercus sublimis in agro
Exuvias populi veteres sacrataque gestans
Dona ducum. (Pharsalia I, 136-38).

È anche da vedere il Burmanno nota al v. 453 del lib. I dello stesso Lucano.

da me letti nel Mario — Il *Marius* è un poema (non una tragedia, come vuole l'Ernesti: ved. Orelli, Onomasticum Tull. v. Mariana) scritto da Cicerone, giovane ancora, in lode di C. Mario Arpinate, il vincitore de' Cimbri e de' Teutoni, il feroce avversario di Silla. In questo poema pare che con Mario volesse

Digitized by Google

Quintus. Manet vero, Attice noster, et semper manebit: sata est enim ingenio; nullius autem agricolæ cultu stirps tam diuturna quam poetæ versu seminari potest.

Att. Quo tandem modo, Quinte? aut quale est istuc, quod poetæ serunt? mihi enim videris fratrem laudando suffragari tibi.

2 *Q.* Sit ita sane verum: verum tamen, dum Latinæ loquentur litteræ,

Quinto. Rimane certo, il nostro Attico, e sempre rimarrà, perchè è germoglio dell'ingegno: nè per sollecitudine d'alcuno agricoltore meglio alligna rampollo, quanto s'è piantato sia dal verso d'un poeta.

Att. Ma e che vuol dir ciò, o Quinto? E che è poi cotesto che i poeti piantano? Mi pare, vedi, che tu lodando il fratel tuo, tiri a lodare te stesso.

Q. Sia pur anche così; tuttavia 2 è anche certo che finchè parleranno

Cicerone celebrare eziandio la patria comune. Da frammenti che ci restano de' saggi poetici di Cicerone, v'è chi lo giudica poeta di alto merito, chi tutto al contrario, chi al più un semplice verseggiatore (Teuffel op. cit. § 176). Fatto si è che ei scrisse di poesia, diremo, per trastullo, e che non pertanto fu stimato dice Plutarco, presso i Romani non solo insigne fra gli oratori, ma ben anche tra' poeti eccellentissimo: ἔδοξεν οὐ μόνον ῥήτωρ, ἀλλὰ καὶ ποιητὴς ἄριστος εἶναι Ῥωμαίων (Plutarchi vit. parall. vol IV. Lipsiæ 1776 p. 750). Ma delle sue cose poetiche avea forse Tullio troppa stima e troppo se ne lodava, se Quintiliano scrive di lui: « In Carminibus utinam pepercisset, quæ non desierunt carpere maligni (XI, 1, 24). — Bähr, Storia della Letteratura Romana, Torino, 1850, v. I. pag. 246, e seg.). Soltanto perchè a lui ne successero molti altri di più valenti, le sue cose poetiche furono neglette e dimenticate.

sæpe a me lectus — Nota il Turnebo: « Ita non raro ad longinquius referre solet Cicero, ut ad *lucum* hic potius retulit quam ad annosam et patulis diffusam ramis *quercum*, unde Mario factum auspicium fuerat ».

si manet — Ne' codici migliori c'è *sin manet:* il Davisio vi lesse *si enim manet.* Ciò tennero il Baiter, l'Halm, il Klotz: il Vahlen dopo A. Manuzio, il Lambino ed altri leggono *si manet;* e mi persuado di tener così perchè tolto l'*enim*, guadagna in isveltezza l'introduzione del Dialogo.

Quinto — Il fratello di Tullio, nato verso l'anno 102 av. Cristo, fu edile nel 67, pretore nel 62. Fino al 65 governò l'Asia in qualità di propretore. Nel 55 fu in Gallia luogotenente di Cesare, e n'ebbe elogi siccome di perito e valoroso soldato. Nel 51 venne luogotenente del fratello in Cilicia; e scoppiata la guerra civile, tenne da Pompeo. Dopo la battaglia di Farsalo, fruì del perdono di Cesare; fu quindi proscritto e messo a morte da' triumviri nel 43. Era poeta di vena così felice da comporre quattro tragedie in sedici dì, come si trova in una lettera scritta a lui dal fratello Tullio (ad Q. Fratrem III, 6). Le parole ond'ei qui loda la poesia, sono veramente degne d'un poeta. Di lui abbiamo *de Petitione Consulatus* ed alquante lettere; e ciò si trova stampato fra l'opere di M. Tullio. Fra lui, Marco ed Attico non ci fu sempre buona intelligenza. Quinto fu tuttavia (se si ha da credere al fratello Marco) piacevole sempre e soave: d'animo aperto e tenero, e facile a concepire come a depor l'ira (ad Att. I, 17): ma quest'ira talora montava sino al furore (ad eumd. XI, 10) e questo non so come s'avvenga bene colla professione di Stoico ch' e' faceva. Anche colla moglie Pomponia, sorella d'Attico, ebbe de' serii disgusti (ad Att. I. 5).

2. *Sit ita sane verum: verum* — Tutti i manoscritti hanno così; così legge l'edizione Veneta del 1471; così il Vahlen, chiudendo tuttavia tra graffe il *verum.* Il Manuzio, il Turnebo, il Lambino, il Davisio e tutti gli altri moderni non hanno il *verum.*

Latinæ — Il più delle edizioni leggono *latine*, non *latinæ;* e veramente di autorevoli codici non c'è che il 2. Leidese che dia quest'ultima lezione; la quale tra gli altri, è tenuta dalla veneta antica, da A. Manuzio, dall'Halm, Baiter, Klotz, Vahlen. E questa parmi debba essere la vera; giacchè, se ben avviso, acciocchè vivesse nella memoria de' posteri la quercia *Mariana*, non occorreva

Digitized by Google

quercus huic loco non deerit, quæ Mariana dicatur, eaque, ut ait Scævola de fratris mei Mario,

canescet sæclis innumerabilibus;

nisi forte Athenæ tuæ sempiternam in arce oleam tenere potuerunt aut, quod Homericus Ulixes Deli se proceram et teneram palmam vidisse dixit, hodie monstrant eandem; multaque alia multis locis diutius commemoratione manent quam natura stare potuerunt. qua re glandifera illa quercus, ex qua olim evolavit

nuntia fulva Iovis, miranda visa figura,

le latine lettere, non mancherà a questo luogo la quercia, che s'avrà a dire Mariana; ed ella, come dice Scevola parlando intorno al Mario del fratel mio,

Carca vivrà di secoli infiniti;

e sì che la tua Atene potè avere sulla rocca un olivo di sempiterna età; e quella svelta e giovane palma che l'omerico Ulisse ebbe detto aver vista in Delo, la ti mostrano anche oggi la stessa; e molte altre cose in molti luoghi rimangono nella ricordanza più a lungo di quanto siano per lor natura potute durare. Laonde tieni che la ghiandifera quercia, dalla quale un dì volò via

Fulva le penne e in sua figura altera
L'ammiranda di Giove messaggiera,

il latino s'avesse usato come linguaggio vivo nelle lettere: bastava ne restassero monumenti scritti. Certo, se altrimenti fosse, della quercia di Mario da un pezzo sarebbe perita la ricordanza.

come dice Scevola — Il Pontefice, alle lezioni del quale, dopo la morte dell'Augure, usò Cicerone. E di questo tempo, dice il Turnebo, Cicerone avrà scritto il *Mario*, nel quale poema ammirato Scevola l'ingegno di Tullio, avragli forse fatto quattro versi in elogio.

sulla rocca un olivo — Il sacro olivo che Atena stessa aveva piantato al tempo della nota lite con Possidone per il possesso di Attica e di Trezene (Vedi Stoll — Manuale della Religione e Mitologia dei Greci e Romani trad. di R. Fornaciari. Firenze, 1866 pag. 51. 107). «In Ponto, *scrive Plinio*, circa Heracliam aræ sunt Jovis Stratii cognomine: ibi quercus duæ ab Hercule satæ.... nec non palma Deli ab ejusdem dei (Apollinis) ætate conspicitur.... Athenis quoque olea durare traditur in certamine edita a Minerva (XVI, 89).

palma che l'omerico Ulisse — Nel VI dell'Odissea Ulisse parlando con Nausica, figlia di Alcinoo re de' Feaci, la raffigura in bellezza alla palma: Δήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ-Φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα (v. 162-163).

« . . . . che un giorno in Delo
Presso l'ara d'Apollo ergersi vide
Nuovo rampollo di mirabil palma ». *Trad. del* Pindemonte.

Vedi questo luogo illustrato nell'ed. dei Poemi d'Omero fatta dall'Ernesti — Lipsiæ 1824.

Fulva.... di Giove messaggiera — Nel *Mario* si legge come un'aquila delle più nobili, quali sono le *fulve*, spiccasse il volo da un'alta quercia d'Arpino mentre passava Mario; ond'ei n'avrebbe tratto felice augurio. Ecco il frammento del Mario conservatoci nel I. lib. De Divinatione cap. 47, che descrive questo augurio felice; frammento che ci può alla sua volta offrire un saggio del talento poetico di Cicerone:

« hic Iovis altisoni subito pinnata satelles
arboris e trunco serpentis saucia morsu
subrigit, ipsa feris transfigens unguibus, anguem
semanimum et varia graviter cervice micantem:
quem se intorquentem lanians rostroque cruentans,

Digitized by Google

nunc sit hæc. sed cum eam tempestas vetustasve consumpserit, tamen erit his in locis quercus, quam Marianam quercum vocant.

3 *Att.* Non dubito id quidem; sed hoc non iam ex te, Quinte, quæro, verum ex ipso poeta, tuine versus hanc quercum severint, an ita factum de Mario, ut scribis, acceperis.

Marcus. Respondebo tibi equidem, sed non ante quam mihi tu ipse responderis, Attice, certene non longe a tuis ædibus inambulans post excessum suum Romulus Proculo Iulio dixerit se deum esse et Quirinum vocari templumque sibi dedicari in eo loco iusserit, et

sia pur questa ancora. Anzi quando l'andar del tempo o la vetustà l'abbia consunta, in questi luoghi vi sarà pure la quercia che noi chiamiamo la quercia di Mario.

Att. Io non ci ho dubbio davvero: ora poi non già da te, o Quinto, sì bene dal poeta stesso ricerco io: dinne, i tuoi versi han dunque piantata questa quercia; oppure, conforme tu scrivi, l'hai sentito a dir tu che l'abbia piantata Mario? 3

Marco. Senza dubbio io farò paga la tua dimanda; ma non già prima che tu stesso, o Attico, abbi fatta paga la mia dicendomi se certa cosa sia che non lontano dalla tua abitazione passeggiando Romolo dopo la sua dipartita, abbia detto a Proculo Giulio, sè essere un Dio

iam satiata animos, iam duros ulta dolores,
abiicit ecflantem et laceratum adfligit in unda,
seque obitu a solis nitidos convertit ad ortus.
hanc ubi præpetibus pinnis lapsuque volantem
conspexit Marius, divini numinis augur,
faustaque signa suæ laudis reditusque notavit,
partibus intonuit cæli pater ipse sinistris.
sic aquilæ clarum firmavit Iuppiter omen ».

tempestas — Questo vocabolo è più solenne e poetico di *tempus:* e bene s'acconcia al poeta interlocutore (v. Barrault, Traité des synonymes de la langue latine n. 563. Paris 1853).

Marianam quercum — quercum del. Manutius et Lambinus, avverte il Baiter nella *adnotatio critica;* ed ei insieme all'Halm l'incluse tra ~~due graffe~~. Ma considerando col Goerenz, che è continuo in Cicerone il ripetere una voce che tiene il forte del pensiero, e che d'altra parte così si legge ne' migliori codici, lasciai *quercum* nel testo come non sospetto, insieme al Goerenz, al Klotz, al Vahlen. Del resto il *quercum* c'è nell'edizione di P. Manuzio del 1546 e anche in quella del Lambino fatta a Parigi nel 1565. L'Ursino crede « quercum abundare omnino ».

3. *sed hoc non iam ex te* — Accetto la felice trasposizione dell'Halm, e col Baiter pongo il *iam* dopo il *non:* che quantunque necessario al senso manca ai codici. Il *iam* dopo il *non* oltre di rendere più dolce il succedersi de' monosillabi, dà anche maggior risalto all'antitesi del costrutto. Per altro *iam non* è comune all'edizioni e il Vahlen scrive « *non iam* cur maluerit Halmius nescio; vide si tanti est Academ. pr. II 47, 144 *ad illa veniam, quæ iam non ad multitudinem, sed ad vosmet ipsos, qui adestis, pertinent* ».

se certa cosa sia — Questa dubitativa interrogazione rivela quanta fede aggiustasse Cicerone a' racconti vuoi della greca, vuoi della romana mitologia. La visione di Proculo, il ratto di Orizia, i colloqui di Numa con Egeria, l'aquila di Tarquinio Prisco, sono per lui cose tanto vere, quanto le finzioni poetiche del suo Mario. Nel c. 2. del II. libro *de Republica*, parla sulle antiche favole di Roma come di savie tradizioni che divinizzano l'origine, l'ingegno e i fatti di uomini benemeriti della patria. Vedi anche Tito Livio I, 15 e V, 21.

non lontano dalla tua abitazione — Attico abitava sul colle Quirinale nella casa Tanfiliana ereditata dallo zio, come scrive Cornelio Nipote nella vita di Attico c. 13.

Proculo Giulio — La leggenda narrava che non lungi dal luogo ove abi-

Digitized by Google

verone Athenis non longe item a tua illa antiqua domo Orithyiam Aquilo sustulerit; sic enim est traditum.

4 *Att.* Quorsum tandem aut cur ista quæris?

M. Nihil sane, nisi ne nimis diligenter inquiras in ea, quæ isto modo memoriæ sunt prodita.

e appellarsi Quirino, e che un tempio abbia comandato gli si dedicasse in quel luogo; e se veramente in Atene, pur non lontano dalla tua antica dimora, Orizia sia stata portata via dall'Aquilone; così in fatti reca la fama.

Att. Ma e con che avviso e ra- 4
gione tu così mi ricerchi?

M. Non per altro sicuramente se non perchè tu non ti metta a investigare con troppa sollecitudine le cose che avvennero di que-

tava Pomponio, Giulio Procolo avesse visto comparirsi innanzi Romolo e che gli avesse detto, come egli fosse fra i celesti, e come pei Romani sarebbe stato un genio benefico sotto il nome di Quirino e la sua Roma esser per divenire metropoli del mondo. (Liv. I. 16 — Dionisio II, 63 — Plutarco in Vita c. 28.) Giulio Procolo poi, dice Dionisio, era *uomo dato all'agricoltura e di vita irreprensibile. per le quali cose il mentire, tirato da proprio guadagno, non gli era ragionevole* (ibid.). Livio invece dice: — Procolo per questo riguardo « gravis.... quamvis magnæ rei auctor » (l. c). Plutarco (l. c). lo dice: *personaggio tra' padri per famiglia, per virtù, per autorità primo, fedele a Romolo e per via degli Albani a lui parente.*

Quirino — Nome ch'ebbe Romolo dopo morte; e che a lui diè forse Numa (Dionisio l. II c. 63) *come a vincitore della natura mortale;* e il qual nome secondo lo stesso Dionisio (l. c.), Plutarco (l. c.) e qui Cicerone, avrebbeselo Romolo imposto lui stesso, e rilevato a Procolo Giulio. Ma sarà meglio dire che a quest'ultimo l'avranno suggerito i patrizi, qual nome di politico valore; forse per deferenza a' Sabini, che dalla loro *asta* eran detti Quiriti, i quali prevalessero nell'elezione del nuovo re (Dionisio II, 58). Servio (ad Aeneid. I, 296) dice su questo nome: « Mars enim cum sævit, Gradivus dicitur; cum tranquillus est, Quirinus. Denique in urbe duo eius templa sunt: unum Quirini intra urbem, quasi custodis sed tranquilli; aliud in Appia via extra urbem prope portam, quasi bellatoris, id est, Gradivi». E questa significazione d'un dio pacifico che raccoglierebbesi nel vocabolo *Quirinus*, farebbe molto a proposito per dire che fosse questo nome stato dato a Romolo da Numa, e che esprimesse, quasi dissi, il programma del nuovo re.

Orizia — C'è nel Fedro di Platone (c. III.) che Orizia figlia di Eretteo, re dell'Attica, e di Prassitea fu rapita da Borea lunghesso il fiume Ilisso; altri in vece, come c'è nello stesso luogo Platonico, dicono tre miglia più sotto dell'Ilisso due o tre stadi (κάτωθεν ὅσον δύ' ἢ τρία σταδία) presso il tempio dell'Agra ov' era un altare a Borea. All'est dunque d'Atene dovette avere Attico la sua dimora, e non nel Ceramico, come il Goerenz vorrebbe dedurre da questo luogo, mentre l'Ilisso scorre all'est d'Atene, cioè dalla parte opposta al Ceramico. Le parole poi del Fedro che accennano all'Areopago, come luogo ove potea essere stata rapita Orizia, e che conforterebbero forse la congettura del Goerenz, sono tenute spurie da' più valenti critici. (Hermann — Platonis Dialogi, Lipsiæ 1869, præfat. pag. XIX — Eugenio Ferrai, nota 24 al Fedro, nel vol. III dei Dialoghi di Platone, nuovamente da lui volgarizzati. Padova 1874). Sulla poca fede che prestava Erodoto a questo mito, vedi la Settima Musa 189-191 e la nota del Mustoxidi nella sua versione. Milano 1842. Del resto qui Tullio s'attiene al pensiero di Platone, appresso il quale Socrate (ibid. c. IV.) rispondendo a Fedro che l'avea interrogato, se credesse veri certi racconti mitologici, come quel d'Orizia: veramente, disse, se io non ci credessi, come fanno i savi uomini, non sarei uomo dell'altro mondo — Ἀλλ' εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ ἂν ἄτοπος εἴην. Intorno al luogo onde fu rapita Orizia, vedi anche il Meursio, (Athenæ Atticæ c. IV e V pag. 160 del I Tomo delle sue opere edite a Firenze, an. 1741).

Digitized by Google

Att. Atqui multa quæruntur in Mario fictane an vera sint, et a non nullis, quod et in recenti memoria et in Arpinati homine versere, veritas a te postulatur.

M. Et me hercule ego me cupio non mendacem putari, sed tamen non nulli isti, Tite noster, faciunt imperite, qui in isto periculo non ut a poeta, sed ut a teste veritatem exigant; nec dubito quin idem et cum Egeria conlocutum Numam et ab aquila Tarquinio apicem inpositum putent.

sta maniera tramandate alla memoria.

Att. Eppur sai che si dimanda, se sieno poi finte o vere molte cose del Mario, e, poichè vi tratti di tempo vicino e di un Arpinate, c'è pur chi esige da te la verità delle cose.

M. Anch'io, per Ercole, non vorrei passare per uom bugiardo: pur tuttavia molti di costoro, o nostro Tito, fanno da gente che non sa; quando in simile prova non come da poeta, ma come da testimonio la verità dimandano; quantunque io non dubito che costoro credano e che con Egeria abbia Numa avuti segreti colloqui, e che da un'aquila sia stato riposto l'appuntato pileo in capo a Tarquinio.

4. *in Arpinati homine versere, veritas.* — Leggendo *versere, veritas*, come ha proposto M. Haupt e A. W. Zumpt, seguito dall'Halm, Baiter, Klotz Vahlen, invece del *vel severitas* dei codici, parmi che si raggiusti assai bene questo luogo evidentemente sconciato.

et a non nullis — Secondo il Moser bisognerebbe riferire questo *a non nullis* al *quæruntur* antecedente, tôrre l'*et* che lo precede, e mettere due punti dopo: ma riferirlo al *postulatur* seguente, tenere l'*et* e metter virgola prima, parmi meglio voluto dal contesto.

Egeria — La moglie di Numa colla quale, quasi con una Dea, e' veniva a colloquio in un bosco ch'ei dedicò alle Camene (Liv. I, 21). Essa fu poi creduta una ninfa, e maestra a Numa della regale sapienza: altri in vece la disse una delle Muse (Dionisio II, 60). Ella si fu, al dire di Livio, che insegnò a ~~Romolo~~ Numa il magisterio sacerdotale (Livio I, 19). Numa persuase chi non credea a tali suoi colloqui con quest'essere misterioso così, che invitati molti a visitare la mattina la sua casa, poichè l'ebbero vista sprovveduta di tutto, pregatili a ritornar la sera, la trovarono tutta magnificenza e sontuosità, con tavole imbandite a cibi regali. Bastò perchè il fatto della Dea non fosse più recato in dubbio (Dionisio II, 60). Eppure di questi miracoli i re ne ponno fare quanti ne vogliono; Dionisio tiene pur di contare una favola; ma utile, a suo credere, per accrescere nei popoli soggetti il pregio delle leggi col suggello della divinità. Pure vuolsi dire che se è un sentimento grande dell'umana dignità quello che i popoli vogliano vedere nelle leggi qualche cosa di divino per obbedire ad esse; è ancora sacrilego insulto a questo sentimento e a Dio stesso, se il legislatore si valga a' suoi intenti dell'impostura: checchè ne sentisse in contrario su questo fatto di Numa il Macchiavelli. (Discorsi c. XI).

l'appuntato pileo in capo a Tarquinio — S'accenna al fatto così compendiato da Sesto Vittore (De viris illustribus urbis Romæ c. VI): « Lucius Tarquinius Priscus, Damarati Corinthii filius, eius, qui Cypseli tyrannidem fugiens, in Etruriam commigravit. Ipse Lucumo dictus, urbe Tarquiniis profectus, Romam petiit. Advenienti aquila pileum sustulit, et quum alte subvolasset, reposuit. Tanaquil coniux, auguriorum perita, regnum ei portendi intellexit ». Di quest'*apicem* — da Livio detto *pileum* (I. 34) — ho tradotto *appuntato pileo*, atteso che *apex* è una specie di pileo, o meglio quella verghetta appuntata di legno d'oliva, posta in un fiocco di lana e tenuta ferma sul berretto de' Flamini e dei Salii, mediante un nastro di qua e di là della testa (Rich. Dizion. dell'antichità Greche e Rom. v. apex): *apex* poi per estensione di vocabolo fu detto di

Digitized by Google

Q. Intellego te, frater, alias in historia leges observandas putare, alias in poemate.

M. Quippe cum in illa ad veritatem, Quinte, referantur, in hoc ad delectationem pleraque: quamquam et apud Herodotum, patrem

Q. Capisco; tu stimi, o fratello, che altre son le leggi da osservare nella storia, altre nella poesia.

M. Certamente: giacchè il più che si ricerca in quella, o Quinto, è verità, in questa diletto: quantunque e presso Erodoto, padre del-

tutto il berretto a cui era sovrapposto. Così ne parla Servio (ad Æneid. II. 683) « Apex proprie dicitur in summo flaminis pileo virga lanata; hoc est in cuius extremitate modica lana est: quod primum constat apud Albam Ascanium statuisse. Modo autem summitatem pilei intelligimus. Svetonius tria genera pileorum dixit, quibus sacerdotes utuntur: *apicem*, *tutulum*, *galerum;* sed *apicem*, pileum sutile, circa medium virga eminente: *tutulum*, pileum lanatum metæ figura; *galerum*, pileum ex pelle hostiæ cæsæ.

5. *Quinte, referantur* — Così i codici migliori; così l'edizione veneta antica, il Goerenz, il Baiter e il Vahlen. Il quale ultimo mette del suo *omnia* innanzi all'*ad veritatem*. Il Turnebo, il Camerario (v. Baiter *notatio critica*) l'Halm e il Klotz lessero *cuncta: quæque* leggono il Moser, la piccola edizione Goerenziana del 1796 e l'edizione dell'opere del Turnebo fatta a Strasburgo l'anno 1600. Per me io credo col Goerenz che il *pleraque* vada riferito tanto alla storia, quanto alla poesia: giacchè come l'intento precipuo (pleraque) della storia è l'esposizione vera de' fatti e l'accessorio l'ornamento del dire: così l'intento precipuo della poesia è il diletto, l'accessorio le cose che si vuol far per essa apprendere. Cicerone parlando per bocca d'Antonio nel II, c. 12 e seg. *de Oratore* segna stupendamente il necessario e l'accessorio dell'arte istorica. E qui s'avverta che nè Cicerone nè Quintiliano stabilendo questi due elementi nell'arte storica non recarono confusione nel vero concetto di essa come vorrebbe dire il Teuffel (op. cit. § 31): il quale stesso scrive appresso (§ 31, 5): « Quintiliano sa sì poco distinguere la storia dal romanzo che dice nel libro X, 1, 31: historia est proxima poetis et quodammodo carmen solutum. et scribitur ad narrandum non ad probandum. » Ma è da osservare che Quintiliano parla qui non de' fatti, ma degli ornamenti onde lo storico li abbellisce, ciò che s'intende evidentemente dal contesto. Di vero a questo luogo si dice in sostanza: l'oratore non ha da imitare gli ornamenti dello storico perchè questi s'avvicinano a quelli del poeta. Certo se lo storico abbellisce i fatti perchè sien letti senza noia, l'oratore non deve con importuni abbellimenti annoiare chi cerca prove e non eleganze. Le parole poi che il Teuffel cita appresso tolte da Bruto: « quoniam concessum est rethoribus mentiri in historiis, ut aliquid dicere possint argutius (II, 43) » sono poste in bocca di Attico in senso ironico. Tutto questo varrà a mostrare come vogliasi intendere l'*opus oratorium*, onde appresso è appellata la storia.

quantunque e presso Erodoto, padre dell' istoria cc. — In riguardo alla veracità storica d'Erodoto il Grote (ediz. Parigina del 1865 trad. Par. A — L. de Sadous Tom. V. pag. 22 e anche tom. II. pag. 116 e seg.) fa osservare la ingiustizia e negligenza, onde questo mirabile autore fu spesso giudicato dagli antichi e da' moderni. In vero non si volle, come egli avvisa benissimo, distinguere le cose di cui fu egli testimonio oculare, da quelle che egli narra come sentite a dire soltanto. Dietro questo criterio, che il Grote dice di *rilevanza capitale*, Erodoto comparisce autore di incomparabile fede per le cose da lui viste; per l'altre un semplice relatore, che non mostra poi sempre di credere quel che narra; o come dice Grote — *il paraît seulement avoir le caractère d' un rapporteur et souvent d' un rapporteur incredule.* E qui giova aggiungere ciò che il Theil (Dictionnaire de Biographie cc. Paris Didot 1865) conformemente a questa distinzione, scrisse d'Erodoto: « chaque fois qu' il parle d'après ses observations personelles il est un model de véracité et d' exactitude. Plus les contrées qu' il décrit, ont été explorées par les voyageurs modernes, et plus son auctorité a été fermement établie ». Se vi sono dunque abbastanza criteri nelle cose di cotesto scrittore a sceverare il favoloso dallo storico, e il favolo-

Digitized by Google

historiæ, et apud Theopompum sunt innumerabiles fabulæ.

II. *Att.* Teneo quam optabam occasionem neque omittam.

M. Quam tandem, Tite?

Att. Postulatur a te iam diu vel flagitatur potius historia; sic enim putant, te illam tractante effici posse, ut in hoc etiam genere Græciæ nihil cedamus. Atque ut audias, quid ego ipse sentiam, non solum mihi videris eorum studiis, qui litteris

l'istoria, e presso Teopompo sonvi senza numero le favole.

II. *Att.* Ho io già in mano l'occasione che desiderava e non la mi lascerò scappare.

M. E quale mai, o Tito?

Att. Ecco: ti si dimanda o piuttosto ti si fa pressa perchè tu ci dia una storia: credono in fatti che se tu vi ti accingi, potrà farsi vedere che anche in questa parte noi non la cediamo punto alla Grecia. E perchè tu sappia come

so sia dato qual veramente la tradizione lo recava allora, si ha in lui storica verità anche quando narra delle favole: e senza i racconti suoi non sapresti di tanti popoli l'indole, le credenze, i costumi, oggetto di sì lunghe e nobili ricerche.

e presso Teopompo — Riguardo poi a Teopompo, quantunque Eliano lo dica in ogni fatto un favoleggiatore per eccellenza — δεινὸς μυθολόγος —, quantunque s'abbia giustamente da rimproverargli un'impudenza meretricia, come dice il Centofanti, (Letterat. Greca Firenze 1870 pag. 212), una sofistica acrimonia e un esagerato colore retorico; pure a detta dello stesso Theil (op. citata) « il est loué par les anciens pour son exactitude et le soin de ses recherches ».

II. — *Postulatur .... vel flagitatur.* Come osserva il Wyttenbachio, *rogamus* ciò che non possiamo per diritto *postulare: postulamus* ciò che ci si deve: *flagitamus*, quando il nostro pregare è così incalzante e assiduo da quasi *flagellare* cui preghiamo. Vedi anche Barrault Op. cit., pag. 732. — Schultz, Sinonimi Latini vers. di G. Serafini, Napoli 1872 pag. 33. Del resto abbiam tenuta la lezione del Codice Heisiano e d'altri, leggendo *vel* in luogo di *et*, come si trova nel 1.° e 2.° Leidese, e come tengono (diversamente dalla comune degli editori) l'Halm ed il Baiter.

noi non la cediamo punto alla Grecia. — C'è qui certo un po' di vanteria, e peggio ancora nelle Tusculane (I, 1) dove Cicerone mette in ogni fatto superiori i Romani ai Greci. Certo è da dire che al tempo di Cicerone i Latini non avean tutta la ragione di credersi nelle lettere alla pari co' Greci, quantunque avessero fatte prima e appresso prove così stupende che, sotto certi riguardi, non che emulassero, superarono i Greci stessi. (Vedi Tamagni, Letteratura Romana pag. 5). Il grande amico di Cicerone, Cornelio Nipote scrivea: « Non ignorare debes unum hoc genus latinarum litterarum adhuc non modo non respondere Græciæ, sed omnino rude atque inchoatum morte Ciceronis relictum. Ille enim fuit unus, qui potuerit, et etiam debuerit, historiam digna voce pronuntiare: quippe qui oratoriam eloquentiam rudem a majoribus acceptam perpoliverit, philosophiam ante eum incomptam, latinam sua conformaverit oratione. Ex quo dubito, interitu eius, utrum res publica, an historia magis doleat» (Da' frammenti del libro *de Historicis Latinis.*). Che se nelle sue opere Cicerone non ci lasciò una distesa storia civile di Roma, tuttavolta ei ce ne diede mirabili tratti ne' libb. *de Republica* e nell'altre sue opere: e bene scrive a tale proposito Arturo Desjardins che « non-seulement il a laissé dans le *Brutus* un modele d'histoire spéciale qui n'a jamais été surpassé, mais encore il a raconté les premieres années de la ville éternelle avec une sagacité singulière, et les juges compétents regardent ce fragment de la *République* comme un chef-d'œuvre d'étude historique » (Les Devoirs, Essai sur la Morale De Cicéron p. 92).

studiis — Il plurale di certi nomi specialmente astratti, come in greco (Curtius, Grammatica Greca § 362. — G. Sauppe, Lexilogus Xenophonteus, alla voce *pluralis*), così anche in latino s'usa quando vuolsi accennare la ripetizione dell'idea cui esprime un vocabolo: oppure quando è riferito a più persone (Madvig. — Grammatica della lingua latina § 50 A. 3). Questa proprietà

Digitized by Google

delectantur, sed etiam patriæ debere hoc munus, ut ea, quæ salva per te est, per te eundem sit ornata; abest enim historia litteris nostris, ut et ipse intellego et ex te persæpe audio. potes autem tu profecto satis facere in ea, quippe cum sit opus, ut tibi quidem videri solet, unum hoc oratorium
6 maxime. quam ob rem adgredere, quæsumus, et sume ad hanc rem tempus, quæ est a nostris hominibus adhuc aut ignorata aut relicta; nam post annalis pontificum maximorum, quibus nihil potest esse iucundius, si aut ad Fabium aut ad eum, qui tibi semper in ore

la senta io, dirò che non solo per l'istanza di quelli che si dilettano delle lettere, ma ben anche per amor della patria tu ci devi far questo dono: perchè quella, che salva è per te, per te pure ha da ottenere sì fatto decoro: sendochè manca alle nostre lettere una storia, come il veggo io da me e come assai volte ho sentito dire da te. E in essa tu puoi certamente far bella prova; conciossiachè quest'è il lavoro, come a te sempre è paruto, oratorio per eccellenza. Vi ti 6
accingi dunque, te ne preghiamo, e guadagna tempo per questa cosa, che da' nostri scrittori sin qui

sintattica è anche della nostra lingua (Demattio — Sintassi della lingua italiana con riguardo alle principali attinenze della sintassi latina e greca 1872 cap. 1. § 2 e 3). Avverte però il Fornaciari (Novelle ad uso de' giovani scelte dal Decamerone di G. Boccaccio pag. 19) che in italiano in tal caso si dà la preferenza al singolare. Ho notato quest'uso, che ricorre assai volte in questa e nell'altre opere di Cicerone.

6. *iucundius* — Questa lezione che è comune a' codici di maggior conto e che danno pure la Iovenzionana del 1471 e quella del Manuzio del 1546, è sostenuta dal Goerenz (contro il Davisio che vuol leggere *iniucundius*): e a tal uopo reca ei il luogo del *De Oratore* (I, 43) dove, tra l'altre, la lettura de' libri dei Pontefici è detta piena di una tal quale mirabile soavità e diletto. Ma quantunque io creda che si possa sostenere benissimo questa lezione riferendo il *iucundius* alla materia varia e anche curiosa degli annali de' Pontefici o alla ingenuità primitiva della lingua onde sono scritti, fondati sulla analogia dei due luoghi: tuttavia è da badare che qui Cicerone fa parlare Attico colle opinioni proprie di lui, là invece parla egli stesso nella persona di Crasso che lo rappresentava in tutto quel dialogo evidentemente (vedi il Bähr, Storia della Letteratura Rom. § 279); e le opinioni di Attico e di Tullio su tale proposito non sono sempre conformi, come si fa osservare appresso. L'Halm stampa *iniucundius*, suggerito dal Davisio, e così il Baiter, che lo segna tuttavia come incerto; e il quale stesso dà nella *adnotatio critica* l'*incultius* del Bezzemberger, l'*inconditius* del Linker. Il Davisio, sospettò anche *incomtius* (v. Halm. not.). Il Lambino nell'ediz. del 1565 dice che *iucundius* può anche passare, che non lo riprende il Turnebo, e ch'ei l'ha trovato in *libris veteribus;* ma che gli piacerebbe meglio leggere *nudius*. Nell'edizioni posteriori mostrasi pentito del *nudius*, perchè *nimis ab antiqua scriptura remotum*, e suggerisce *eiuncidius*, adoperato da Varrone (R. R. I, 31), e soggiunge: *omnino sic legendum est.* Si vede che di questi dogmatici divinatori di varianti a dispetto de' codici ce ne son sempre stati! Perchè Varrone ha detto *eiuncidæ* ossia *sottili come i giunchi* a donne smilze, *eiuncidum* all'esile sermento, dovrassi argomentare che anche qui Cicerone deve aver usato questo vocabolo per indicar la magrezza dello stile! Anche l'Orelli lesse *iucundius*: e, come nota l'Halm, anche l'Hübner «lectionem librorum tueri conatur». L'Ursino dà *ieiunius* e così tiene il Vahlen maravigliato perchè «tot viros doctos maluisse aut corrigendo aut defendendo operam perdere quam optime invento uti». E giustifica il suo dire mostrando che si deve questo *aggettivo* mettere in relazione coll'*exile* seguente, e costruisce il luogo così: «quid tam exile est quam aut annales pontificum, quibus nihil potest esse ieiunius, aut Cato, Piso, Fannius, quamquam ex his alius alio plus habet virium?» La stessa lezione è difesa a spada tratta dal Krause che reca pur anche l'autorità del Salmasio, del Fa-

Digitized by Google

est, Catonem aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennonium venias, quamquam ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tam exile quam isti omnes? Fannii

o fu mal conosciuta o fu negletta, perchè, dopo gli annali dei Pontefici Massimi di cui non vi può essere cosa più amena, se tu vieni o a Fabio o a quel Catone che hai

bricio, del Vossio e di altri (Emendd. p. 13). Io per me leggo coi codici *iucundius* ripetendo le parole di A. Manuzio «*iucundius* – in cognitione antiquitatis iucunditas». Nell'edizione del Panckouche leggesi «*quibus nihil potest esse iucundius*» e poi si traduce *nomenclature des plus steriles!* Il Rémusat (not. a q. l.), seguendo lo Scheffer, vuol discostarsi affatto dagli altri interpreti e scrive «On conçoit que le travail des pontifes ne devait avoir d'autre mérite que l'exactitude: et lorsque Cicéron en parle comme d'un ovrage agréable, il est évident que c'est une ironie, qu'il met dans la bouche d'Atticus généralement railleur et peu respecteux pour tout ce qui venait des pontifes». La nostra versione tradurrebbe anche l'ironia, se pur ci fosse: giacchè l'uso ironico d'*ameno* non è raro nella nostra lingua. Vedi la 5.ª nota in fine al libro.

dopo gli annali dei Pontefici — Gli *annales Pontificum*, detti anche *annales Maximi*, erano una specie di cronaca o diario scritto su tavola di legno imbiancata ove il Pontefice Massimo, donde vuolsi il titolo di annali Massimi (v. Pauli Diaconi Excerpta ex lib. Pomp. Festi l. XI voc. *Maximi annales* — ed. O. Müller p. 126), registrava il nome dei consoli e degli altri magistrati e le cose più notabili avvenute in pace o in guerra di per dì: «tabulam dealbatam quotannis Pontifex Maximus habuit, in qua præscriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum digna memoratu notare consueverat, domi militiæque terra marique gesta per singulos dies» (Servius ad Aen. I. 377): e v'era per sino il caro prezzo dell'annona, e l'ecclissi del sole e della luna.... «quoties annona cara, quoties lunæ aut solis lumini caligo, aut quid obstiterit» (A. Gellio II. 28). Le cose ivi scritte furono appresso riportate in ottanta libri, come dice lo stesso Servio: «Cujus diligentiæ annuos commentarios in octoginta libros veteres retulerunt, eosque cet.» (ibid.). Cominciati essi a scriversi molto per tempo, è assai probabile che almeno in parte sieno periti, come altri antichi monumenti, nell'incendio de' Galli (anno di Roma 364): e che su quel tanto che fu potuto salvare dall'incendio nel Campidoglio, e dietro orali tradizioni siensi appresso potuti rifare andando sino al principio di Roma. Questa, come osserva Cicerone (De Orat. II, 12), fu la prima maniera di storia presso i Romani: «Erat enim historia (initio) nihil aliud nisi annalium confectio: cuius rei, memoriæque publicæ retinendæ causa, ab initio rerum romanarum usque ad P. Mucium, pontificem maximum, res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus, afferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi, hique etiam nunc Annales maximi nominantur». (A. Vannucci, Storia dell'Italia Antica v. I, p. 682 e segg. ed. Nilano 1873 — Mommsen Storia Rom. l. II. c. IX ed. cit. pag. 461 e segg. — Teuffel op. cit. n. 66 — L. Lange, Römische Alterthümer, erster band. p. 36 Berlin 1876).

a Fabio o a quel Catone ecc. — Dopo gli annali de' Pontefici le prime prove di storia furono fatte in versi, da Nevio circa l'anno 550 av. C. 204 e da Ennio circa l'anno 581. Il primo storiografo di Roma che scrivesse in prosa, fu Q. Fabio Pittore vissuto al tempo delle guerre puniche; il quale dettò gli annali di Roma da Enea fino a' tempi suoi, e lo stesso fece dopo lui L. Cinnio Alimento: e l'uno e l'altro hanno scritte le loro storie in greco: poi furono forse da loro stessi o da altri volte in latino. Di questi più valente fu M. Porcio Catone, nato nel 234 av. Cristo e morto nel 149, che scrisse sette libri col titolo di *Origines* dove parlò di Roma e de' Municipi italiani dalla loro origine fino al suo tempo. Poi vennero gli annalisti Calpurnio Pisone, C. Fannio, Vennonio, la storia del quale Cicerone scrivendo ad Attico si duole di non avere: «At moleste fero Vennonii me historiam non habere» (XII, ep. 3): poi L. Celio Antipatro ed altri, tra' quali tutti, per quanto se ne può giudicare da' frammenti e dalle antiche testimonianze, Catone primeggia per *forme energiche e per originalità* (Mommsen lib. III. c. XIV. pag. 423 e lib. IV c. XIII. pag. 428). Su questi e

Digitized by Google

autem ætati coniunctus Antipater paulo inflavit vehementius habuitque vires agrestis ille quidem atque horridas, sine nitore ac palæstra, sed tamen admonere reliquos potuit ut accuratius scriberent. ecce autem successere huic belli, Clodius, Asellio: nihil ad Cælium, sed potius ad antiquorum languorem
7 et inscitiam. nam quid Macrum numerem? cuius loquacitas habet aliquid argutiarum, nec id tamen

sempre in bocca, o a Pisone o a Fannio o a Vennonio: quantunque mano mano l'un di loro acquisti più nerbo dell'altro, v'ha tuttavia cosa più magra di tutti quanti costoro? Viene, subito dopo l'età di Fannio, Antipatro che ci diè alquanto più fiato; ma ebbe espressioni veramente agresti e orride, senza splendore e senza arte: non- 7
dimeno egli ebbe potuto mostrare agli altri, come si dovesse scrivere

sugli altri annalisti vedi anche il Teuffel op. cit. n. 105 e segg., il Bähr. op. cit. vol. II. pag. 97 e segg.

quid tam exile — Nel Bruto c. 27 si legge riguardo a L. Pisone tra l'altre « reliquit..... et annales, sane exiliter scriptos. » Nel *de Oratore* (II, 12) Antonio parlando degli Annalisti, così descrive l'indole delle loro più memorie che storie. « Hanc similitudinem (cioè degli *Annales Maximi*) scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt. Itaque qualis apud Græcos Pherecydes, Hellanicus, Acusilas fuit, aliique permulti; talis noster Cato, et Pictor, et Piso, qui neque tenent, quibus rebus ornatur oratio (modo enim huc ista sunt importata) et, dum intelligatur, quid dicant, unam dicendi laudem tamen putant esse, brevitatem. » Di C. Fannio poi nel Bruto si ha: « Eius omnis in dicendo facultas ex historia ipsius non ineleganter scripta perspici potest: quæ neque nimis est infans, neque perfecte diserta. » (c. 26).

Antipatro. che ci diè alquanto più fiato — Giustamente il Wittembachio osserva che qui l'*inflavit* ha valore irrisorio. Longino (Del sublime, sezione III) applica al gonfio Clitarco quel di Sofocle « οὐ σμικροῖς μὲν αὐλίσκοις φορβειᾶς δ'ἄτερ ». Passo citato dallo stesso Cicerone ad Attico (II, 16); e che volea significare lo strano gonfiarsi delle gote non riparate dalla correggia quando si sonava il flauto, emulo della tromba, come il dice Orazio. (V. la nota a questo luogo fatta dal Tipaldo nella sua traduzione di Longino, Venezia 1834). Nel *de Oratore* così parla Antonio di Antipatro « Paululum se erexit, et addidit historiæ maiorem sonum vocis vir optimus, Crassi familiaris, Antipater. Ceteri (cioè Catone, Pittore, Pisone) non exornatores rerum, sed tantummodo narratores fuerunt » (II, 12). E quindi Catulo confermando il detto d'Antonio che cioè Antipatro vincesse quei che lo precedettero: pure, dice, e' seppe più che ripulire, piallare i suoi scritti: « neque perpolivit.... sed.... dolavit ». (Ibid. c. 13).

e senza arte — Il testo ha *sine palæstra:* frase traslata che serve ad esprimere la mancanza di tutta quell'arte onde l'orazione deve essere lavorata; analogamente agli ingegni di cui si valeano i lottatori nella palestra.

belli. — Così in tutti i codici, così tenne il Lambino ed il Vittorio; e il Vahlen nota « *belli* verum puto nec sine grata quadam et convenienti huic sententiæ ironia dictum, ut non sit, quod de Gellio vel Gelliis, quorum nomen ex *belli* non belle fictum illis duobus præmitti nonnulli voluerunt, operosius quæratur. » Di vero il Passerazio seguito tra gli altri dal Niebuhr e dall'Halm leggono *Gellius;* il Guglielmo in vece ed il Gronovio *Gellii*; al qual proposito vedi l'*Onomasticon Tullianum* dell'Orelli alla voce *Gellii.* Per me dico che la matassa non si distriga per distaccarsi che si faccia dai codici, a' quali in tal caso è meglio acconciarsi con rassegnazione. Il Teuffel parlando sullo storico Gellio (op. cit. n. 132, 1) dice: « È dubbio se questo Annalista (Nipperdey, nel Filologo VI p. 132, seg). sia quel Cn. Gellio, contra cui Catone il vecchio recitò un'orazione (Gell. N. A. XIV. 2, 21, 26) o il figlio di lui (A. Haakh nell'E. R. di Pauly III. p. 661 seg.) Il passo di Cicerone *leg.* 1, 2, 6 (v. sopra 32, 3) non conchiude nulla, perchè non era addentro (*sic*) e di più i manoscritti non danno *Gellius*, ma *belli.* » Non so come lo stesso Teuffel al n. 32, 3 alleghi questo passo leggendo, come certo, *Gellius.*

Digitized by Google

ex illa erudita Græcorum copia, sed ex librariolis Latinis; in orationibus autem multas ineptias, elatio summam inpudentiam. Sisenna, eius amicus, omnes adhuc nostros scriptores, nisi qui forte nondum ediderunt, de quibus existimare non possumus, facile superavit; is tamen neque orator in numero vestro umquam est habitus

con alquanta più cura. E così dopo lui vennero quelle meraviglie di Clodio ed Asellione; che niente sentono di Celio, ma piuttosto della languidezza e della poca arte degli antichi. E a che far io qui menzione di Macro? la ciarla del quale riesce pur talora aspersa di sali; ma questo non già conforme alla copia elegante de' Greci, sì bene a

Clodio — Il Teuffel (op. cit. § 132, 5) scrive: « Liv. XXIX, 22, 11; *hunc Pleminium Clodius Licinius in libro III rerum Romanarum refert etc.* Ond'è ch'egli trattava il medesimo soggetto che Antipatro, ed è il Clodio che Cicerone leg. I. 2, 16 nominava appunto come imitatore di esso, e tacciava d'avere scritto *ad antiquarum languorem et inscitiam.* » Ma come si può conchiudere dal nostro luogo che Cicerone *nomini* Clodio imitatore di Antipatro; se non è anzi da dire il rovescio?..... *nihil ad Cælium ecc.*

Asellione. — Sempronio Asellione il cui prenome è ignoto e ch'era forse P. *cercò di trattare la storia raggiungendo una specie di pragmatismo;* così il Teuffel (§. 132). Ciò si rileva benissimo dal passo di A. Gellio V 18, 8 e seg. dove Asellione stesso dice: « nobis non modo satis esse video quod factum esset, id pronuntiare, sed etiam quo consilio, quaque ratione gesta essent, demonstrare. » Il Teuffel subito dopo il passo di Gellio aggiunge: « che Cicerone *leg.* I, 2, 6, lo posponga a Gellio e a Clodio e di lunga mano ad Antipatro, ciò deriva dall'aver egli ristretto la sua considerazione alla lingua *o dal non averne avuto sufficiente conoscenza* ». Queste ultime parole oltre ad esser fuor di proposito (perchè non credo nella successione de' nomi volesse Cicerone accennare gradazione di merito) hanno molto dell'ameno. Cicerone, o meglio Attico non avrebbero avuto sufficiente conoscenza di Asellione, e ne recavano giudizio così franco!

7. *Macro* — Questi fu L. Licinio Macro o (come vuole l'Orelli *Onomasticon Tullianum*) C. Licinio Macro il quale chiamato in giudizio da Cicerone come reo di concussione (de repetundis) prima d'essere sentenziato, perchè i suoi beni non fossero messi all'asta, postosi il fazzoletto alla bocca *incluso spiritu pœnam morte præcurrit*, come dice Val. Massimo (IX. c. XII. n. 7). *I suoi annali*, dice il Bertolini (Cenni Critici sulla Letteratura Antica e Moderna della Storia di Roma, inseriti nella Rivista Ginnasiale An. V. fascicolo II. pag. 206. Milano 1858), *si commendarono per una diligente indagine dei monumenti antichi* (e qui cita Niebuhr. Vorträge I, 33) *e per somma precisione ed accuratezza:* e qui cita il c. 67 del Bruto e il l. IV. c. 7 di Livio. Ma lasciato di dire che Livio a questo luogo citato non dice verbo in commendazione della precisione ed accuratezza di Macro; il Bertolini prende un *qui pro quo* al luogo citato del Bruto. Di fatti le parole ivi riferite a Macro e riportate dal Bertolini « in inveniendis componendisque rebus mira accuratio; ut non facile in alio diligentiorem maioremque cognoverim » sono seguite da quest'altre « sed eam ut citius veteratoriam quam oratoriam diceres ». Donde è chiaro che l'*inveniendis* e il *componendis* accenna all'*invenzione* e *disposizione* oratoria e le cose storiche non c'entrano per niente: ivi si parla di Macro come oratore, non come storico. E lo stesso Bertolini nella sua Storia Romana (Firenze, 1874 pag. 16) dice tra l'altre cose, che Cicerone nel l. I. c. 2. delle Leggi nota in Macro *poca veracità*: eppure qui di *veracità* non se ne fa motto: quando non si volesse leggere col Sigonio (lodato da P. Manuzio e contraddetto da Aldo) *in mendacio*, in cambio dell'*ineptus datio* de' codici: ma in tal caso non saprei che *poca veracità* potesse voler dire quella bagatella del « in mendacio summa impudentia » La sua lezione il Sigonio la conforta dicendo: « nam si recte attenderimus et impudentiam cum mendacio convenire et Macrum mendacii nomine a Livio accusatum invenimus, libro VII » (*in Fragment. Cic.*, citato a q. l. nell'ed. delle op. filosof. di M. T. in usum Delph. Patavii 1773). Di vero Livio nel VII, 9. dice: « Quæsita ea propriæ familiæ laus leviorem auctorem Licinium facit, etc ». Quindi è che non posso capire come il Vannucci (Storia dell'Italia Antica v. III p. 767)

Digitized by Google

et in historia puerile quiddam consectatur, ut unum Clitarchum neque præterea quemquam de Græcis legisse videatur, eum tamen velle dum taxat imitari: quem si adsemo' dei miserabili copisti latini; nelle orazioni quel suo gonfiarsi svapora in molte inezie, in esagerazioni senza pari. Sisenna, di lui amico, superò per avventura tutti gli storici che noi abbiamo finora: se altri forse non peranco abbia messa fuori qualche sua cosa; chè intorno ad essa noi non possiamo recar giudizio. Tuttavolta questi, nè quale oratore fu mai creduto degno di esser messo tra voi; e nella storia va seguendo cotal puerile maniera, da parer ch'e'abbia letto il solo Cli-

citi anche questo luogo di Livio per provare che *dalle testimonianze* di quest'ultimo, Macro *apparisce notevole storico e più degno di fede degli altri*». Dopo tutto non è neppur Cicerone che critica *Macro*, bensì Attico; e Attico non è sempre del pensare di Tullio, neppure riguardo a cosa puramente letteraria. A persuadercene basta osservare che qui Catone è messo da Attico in un mazzo cogli altri annalisti, che hanno stile *esile:* invece Cicerone nel libro *de Clar. Orat.* (c. 17) parlando nella persona di Bruto sulle *Origines Catonianae*, dice: « Iam vero Origines ejus quem florem aut quod lumen eloquentiæ non habent? ». Sulla quale discrepanza di giudizi tra Cicerone ed Attico rispetto a Catone vedi il Vossio De Historicis Latinis l. I, c. 5. Per C. Licinio vedi anche Kritzio — Sallustii Historr. III fragm. 82, not.

ex illa erudita etc. — Il Wittenbachio, riportato dal Moser, nota qui « librorum descriptores et mercatores opponuntur hoc loco bibliothecis amplis ac doctrinæ Græcorum: litteræ enim latinæ tum adhuc raræ erant, ac paucis libris continebantur ». A me pare invece che la copia de' libri e della dottrina non traduca per niente *l'erudita copia* del testo; qui *copia* suona, a mio credere, abbondanza, larga vena d'eloquenza ecc.

multas ineptias, elatio summam inpudentiam — Così Vittorio seguendo i suoi antichi manoscritti, così nel codice di S. Vittore, così R. Stefano. Io tengo pure lo stesso, segno virgola prima di *elatio*, in cambio di porvela dopo; perchè diversamente facendo, al *multas ineptias* bisogna sottintendere *cuius loquacitas habet;* questo è detto di tutto il lavoro storico di Macro, non escluse le orazioni che vi son per entro; l'*elatio* invece vuolsi riferire, a mio credere, alle sole orazioni. Del resto il luogo (dice Teuffel op. cit. §. 143, 3) è guasto, ma contiene ad ogni modo un biasimo non leggiero. Chi si diletta di varianti, per questo luogo n'avrebbe a iosa. I più de' codici danno: «multas ineptus datio summam inpudentiam. » Aldo il Vecchio «multus et ineptus ad summam inpudentiam» e così il Lambino; il Feldhügel « multis et ineptis elatio summam impudentiam ». A. W. Zumpt: «multus et ineptus et adeo summa impudentia»; il Bake «multus et ineptus est, clamator summa impudentia»; il Klotz « multis et ineptis adeo summam impudentiam »; l'Halm « multa sunt inepta usque ad summam inprudentiam »; il Mommsen seguito da Baiter « multa sed inepta elatio, summa inpudentia »; il Nipperdey, riportato dal Teuffel (loc. cit.) scrive « multa, in epistolis relatis summa impudentia » e ciò per le epistole che Macro avrebbe insieme alle orazioni messe nella sua storia.

Sisenna, mio amico, — L. Cornelio Sisenna narrò la guerra marsica e civile sino alla dittatura di Silla; della quale storia pare sia stato continuatore Sallustio. Questo annalista da Attico nel Bruto c. 64 è detto « doctus vir et studiis optimis deditus, bene latine loquens, gnarus rei publicæ, non sine facetiis... Huius omnis facultas ex historia ipsius perspici potest, quæ quum facile omnes vincat superiores, tum indicat tamen quantum absit a summo quamque genus hoc scriptionis nondum sit satis latinis litteris ilustratum ». Qui il pensiero di Attico quadra con quello del nostro luogo.

Clitarco — Clitarco seguì Alessandro nella spedizione dell'Asia e ne scrisse

Digitized by Google

qui posset, aliquantum ab optumo tamen abesset. qua re tuum est munus hoc, a te expectatur, nisi quid Quinto videtur secus.

tarco, e del resto nessun altro dei Greci; e tuttavia questo pare voglia ei soltanto imitare; e se gli potesse tener dietro, sarebbe ancora dall'ottimo alquanto lontano. Laonde tuo è questo compito, da te questo si aspetta; se non fosse che Quinto pensasse altrimenti.

8 III. *Q.* Mihi vero nihil, et sæpe de isto conlocuti sumus; sed est quædam inter nos parva dissensio.

III. *Q.* Per me non ho certo che ridire; e già in proposito parlammo spesso insieme. Fra noi per altro v'è qualche piccola diversità di sentire. 8

Att. Quæ tandem?

Q. A quibus temporibus scribendi capiatur exordium: ego enim ab ultimis censeo, quoniam illa sic scripta sunt, ut ne legantur quidem, ipse autem æqualem ætatis suæ memoriam deposcit, ut ea conplectatur, quibus ipse interfuit.

Att. Ma in che mai?

Q. Riguardo a' tempi donde si abbia da cominciare a scrivere. Certo io vorrei da' più antichi, poichè questi furono così descritti da non li si poter leggere davvero; egli in vece vuole una storia che non passi i confini dell'età sua e che le cose abbracci alle quali egli ebbe parte.

Att. Ego vero huic potius adsentior; sunt enim maximæ res in hac memoria atque ætate nostra; tum autem hominis amicissimi Cn. Pompeii laudes inlustrabit, incurret etiam in illum memorabilem annum suum: quæ ab isto malo

Att. Io per me certo mi stō più volentieri con lui; chè a'giorni nostri e alla nostra età avvennero fatti grandi assai: e anche perchè così potrebbe egli celebrare le lodi di quell'uomo tanto caro, qual ci fu Cneo Pompeo; e s'incontrerebbe pur anche nel veramente memorando anno suo: cose queste che io vorrei

le geste. In lui Quintiliano (X, 1) trova più da lodare l'ingegno, che la storica veracità. Abbiamo già visto che giudizio ne desse Longino.

III, 8. *quoniam illa* ec. — Il Wittenbachio nota qui l'uso dell'*ille* per *hic:* ed osserva, che qui l'*illa* esprime benissimo la lontananza de' tempi a cui s'accenna.

da non li si poter leggere davvero — Metti per la grettezza dello stile, oppure anche per lo subisso di favole e di inesattezze che v'era negli annalisti accennati prima da Attico.

di quell'uomo tanto caro, qual ci fu Cneo Pompeo — Si sa che Cicerone stimava Pompeo sopra ogni altro: « Pompeium, quem unum ex omnibus facio » (ad Att. III, 10) e ne credea così smisurate le glorie da non le poter dire a parole: « Dicendum est enim de Cn. Pompeii singulari eximiaque virtute: huius autem orationis difficilius est exitum quam principium invenire » (Pro L. Manilia c. 1). E quantunque Cicerone avesse scorto in lui un po' di vanità nel cercar l'aura popolare, pure gli si tenea stretto, perchè « *si inter nos* (così scrive Cicerone ad Attico, che lo rimproverava di troppa famigliarità con Pompeo) *esset aliqua forte dissensio, maximas in republica discordias versari esset necesse* » (ad Attic. II, 1.). E Pompeo d'altra parte lodava Cicerone, come salvator della patria « *sibi bene gestæ, mihi conservatæ reipublicæ dat* (Pompeius) *testimonium* »: così Cicerone nella stessa lettera.

e s'incontrerebbe pur anche nel veramente memorando anno suo — Cicerone avea già scritto sin dall'anno 694 av. Cristo un commentario in latino

Digitized by Google

prædicari quam, ut aiunt, de Remo et Romulo.

M. Intellego equidem a me istum laborem iam diu postulari, Attice: quem non recusarem, si mihi ullum tribueretur vacuum tempus et liberum; neque enim occupata opera neque inpedito animo res tanta suscipi potest: utrumque opus est, et cura vacare et negotio.

9 *Att.* Quid? ad cetera, quæ scripsisti plura quam quisquam e nostris, quod tibi tandem tempus vacuum fuit concessum?

M. Subsiciva quædam tempora incurrunt, quæ ego perire non patior, ut, si qui dies ad rusticandum dati sint, ad eorum numerum adle fossero illustrate da lui, meglio che non quelle, come si dice, di Remo e Romolo.

M. So benissimo, che è questo il lavoro che mi si domanda già da gran tempo, o Attico: al quale lavoro non mi vorrei sottrarre, se mi venisse concesso qualcosa di tempo disoccupato e quieto; chè ~~d'impito~~ di tanta mole non s'imprende colla mano ad altre cose e coll'animo imbarazzato: occorrono tutte e due queste cose, non aver pensieri, cioè, non brighe.

Att. Come? E per tutte l'altre 9 cose che scrivesti e che sono ben più di quante altri de' nostri n'abbia mai scritte, qual tempo mai ti fu concesso senza nulla da fare?

M. Vi sono certi ritagli di tempo, i quali, vedi, non lascio io andare a male; e così se v'abbia dei giorni da andare in villa, noi misu-

sul suo consolato e sullo stesso argomento quell'anno pure un libro in greco e un poema latino. Nel 699, l'anno in cui scrisse il *De Oratore*, tre anni prima che dettasse il libro *de Legibus*, scrisse in versi tre libri sui tempi suoi; e solo parte di essi era stata resa di pubblica ragione (V. i Memorabilia Ciceronis dello Schütz nell'ediz. del Baiter al V. I delle opere di Cicerone). Anzi Attico stesso avea fatto un libro in greco sul consolato di Tullio, sul quale Cicerone dicea ad Attico (II. ad Att. ep. I.) « tua illa (legi enim libenter) horridula mihi atque incompta visa sunt: sed tamen erant ornata hoc ipso quod ornamenta neglexerant ». Del suo libro greco in vece sul suo consolato Cicerone scriveagli nella stessa lettera « meus autem liber totum Isocratis μυροθήκιον, atque omnes eius discipulorum arculas se non nihil etiam Aristotelia pigmenta consumpsit » ossia come traduce il Cesari « laddove nel mio ho vôtato tutta la profumeria d'Isocrate, e gli alberelli di tutta la sua scuola, ed anche un qualcosa de' colori d'Aristotele ».

illum memorabilem etc. — Il 3. leidese tiene così: ma soggiunge l'Halm « videtur adiectivum post *illum* intercidisse, vel ut *inclutum* ». I più de' codici recano *illum et* come il 1° e 2° leidese. Di qui il Turnebo ed il Goerenz lessero *illummet*. Il Vahlen prima lesse *illustrem illum et* (ved. Baiter *notatio critica*): poi nella sua edizione di Berlino 1861 propone *illum divinum et*.

meglio che non quelle, come si dice, di Romolo e Remo. — Ossia, come nota il Turnebo « (potius) quam de rebus obsoletis, ac priscis et vetustatem ultimæ originis habentibus et a nostra memoria remotissimis, istud non tam scribere quam vaticinari: istudque proverbii speciem habere videtur ».

utrumque opus est etc. — Non v'è qui tautologia, ma un dichiarar meglio lo stesso concetto in altra guisa: cosa comune agli oratori, specie a Cicerone. E sono infiniti i luoghi in questo e negli altri libri, anche filosofici, del nostro autore, ne' quali il vezzo amplificativo dell'oratore farebbe quasi, secondo l'osservazione del Goerenz, sospettar della glossa.

9. *ritagli di tempo.* — « Nessuno divien dotto, scrive il Rosmini, se non spende nell'imparare molto di tempo e di fatica: coll'economizzare il tempo si allunga la vita. Il Muratori, a chi l'interrogava come avesse potuto fare a scrivere tanto, rispondea: « tenendo conto de' ritagli di tempo. » Logica § 879.

Digitized by Google

commodentur quæ scribimus: historia vero nec institui potest nisi præparato otio nec exiguo tempore absolvi; et ego animi pendere soleo, cum semel quid orsus traducor alio, neque tam facile interrupta contexo quam absolvo instituta.

riamo le cose da scrivere al numero di questi dì. Ma una storia non si può cominciare, se non s'abbia una quiete assicurata, nè in poco tempo la si può essa fornire; ed io ho l'animo in disagio le quante volte da ciò ch'ebbi una volta cominciato, son tratto ad altro; nè ripiglio le cose intramesse così volentieri, come attendo a finire quelle che ho tra mani.

10 *Att.* Legationem aliquam nimirum ista oratio postulat aut eius modi quampiam cessionem liberam atque otiosam.

Att. Questa maniera di componimento richiederebbe certo una qualche legazione od un simile ritirarsi a vita quieta e senza faccende. 10

M. Ego vero ætatis potius vacationi confidebam, cum præsertim non recusarem quo minus more patrio sedens in solio consulentibus responderem senectutisque non inertis grato atque honesto fungerer munere. sic enim mihi liceret et isti rei, quam desideras, et multis

M. Ecco: io volea sperare che l'età m'avrebbe pur levato i negozi, massime quando non ricusassi di rispondere seduto a scranna, secondo il patrio costume, ai consultanti; e occupare una vecchiezza non indolente in dolci servigi ed onorati: così avrei potuto metter mano a mia voglia a cotesto lavoro che

cum semel quid orsus — In tutti i codici, dice il Goerenz, comparisce dopo l'*orsus* un *si:* ma ei lo include nella sua edizione fra due graffe. Il Turnebo, il Manuzio, il Lambino nell'edizioni citate del tutto l'esclusero. Il Davisio ha suggerito che si ponga *sim* dopo l'*orsus*, tenendo anche il *si.* Il Moser, l'Halm, il Baiter, il Vahlen hanno *sum* col *si.*

10. *una qualche legazione* — Intendi una *legazione libera*, come quella onde si dava per senatoconsulto a' senatori il *diritto* e il *nome* di legati del popolo Romano, perchè con maggior dignità, sicurezza e vantaggio potessero starsi liberamente fuori di Roma e viaggiare per le Provincie. Vedi l'Ernesti, Clavis Ciceroniana Ind. Legum, alla voce *Julia* de *Legationibus liberis* e anche il c. 8 del l. III. di questo dialogo.

cessionem liberam — Questa è lezione d'ottimi codici, dice il Goerenz; pure il 1° ed il 2° leidese hanno *cessationem*, che tiene anche il Vahlen. *t.*

l'età m'avrebbe pur levato i negozi — Cicerone era sui cinquantacinque anni quando scrivea questo libro; e a questa età era concesso a' legali di tôrsi dal foro, come a' soldati dalla milizia a cinquanta (Seneca de Brev. vitæ c. 20. — Corn. Nepos Att. c. 7. 1, e il Turnebo a questo luogo).

seduto a scranna — sedens in solio. Solium qui vale quel seggiolone a bracciuoli, sul quale sedeano gli avvocati romani, che toltisi alle occupazioni del foro, si metteano a fare i consulenti in casa propria. Quest'era per loro vita di quiete; donde la frase « a subselliis in otium soliumque se conferre » (De Or. II, 33: Rich — Dizionario delle Antichità Greche e Romane, voc. *solium*, Firenze 1865). Che questo *solium* poi fosse in genere una cattedra *paternale*, solita essere in ogni famiglia romana, e che potea diventare la sedia del vecchio padre che si fosse ritirato dal foro, io non so come il Goerenz lo possa affermare. Allega egli un passo di Cicerone, dove si dice, che Bruto avea per sin venduto il *paternum solium* (De Oratore II, 55,); ma il *paternum*, in questo passo, non prova niente; perchè si sa che il padre di Bruto, a cui accenna quel *paternum*, era appunto *avvocato*, ed avea come gli altri vecchi avvocati il suo *solium* da consulente, che rispetto a Bruto era poi anche *paternum*.

Digitized by Google

uberioribus atque maioribus operæ quantum vellem dare.

11 IV. *Att.* Atqui vereor ne istam causam nemo noscat tibique semper dicendum sit, et eo magis, quod te ipse mutasti et aliud dicendi instituisti genus, ut, quem ad modum Roscius, familiaris tuus, in senectute numeros in cantu reciderat ipsasque tardiores fecerat tibias, sic tu a contentionibus, quibus summis uti solebas, cotidie relaxes aliquid, ut iam oratio tua non multum a philosophorum lenitate absit: quod

tu desideri, e a molti altri più utili e più grandi.

IV. *Att.* Io temo per altro che 11 non la venga attesa da nessuno codesta tua scusa, e che tu debba sempre aver cause da trattare; tanto più che ti sei tu stesso mutato e t'hai fatto un'altra maniera di perorare; e come Roscio tuo famigliare da vecchio volea più tronchi i suoni musicali e che le sonassero più adagio le tibie; così quelle ardite prove tu, che ne usavi di stupende, ogni dì più le vai temperando talmente che il tuo discorso per poco non s'avvicina alla soave pacatezza

IV, 11. *non la venga attesa da nessuno codesta tua scusa.* Voltai *attendere* del *noscat* seguendo l'interpretazione dello Scheffer, che a questo luogo nota così: « Puto simplex (noscat) esse pro composito *agnoscat* ut sit: causam reputet veram ac bonam. » Il Goerenz spiega la frase *noscere aliquid* colla dizione tedesca « von etwas Notiz nehmen » ossia prender cognizione di qualche cosa. A me pare meglio a proposito l'interpretazione dello Scheffer.

Roscio tuo famigliare — Quinto Roscio, celeberrimo attore comico, nato a Solonio, piccola città non lungi da Lanuvio. Ebbe tanta valentia nell'arte sua, che al dire di Cicerone (De Oratore I, 28) « in quo quisque artificio excelleret, is in suo genere Roscius diceretur ». E' fu così dolce nel suo dire che, quantunque brutto assai dell'aspetto e per questo avendo usato a Roma per primo la maschera, i Romani voleano che la si cavasse per gustarne meglio la mirabile dicitura. Fu maestro di Cicerone nell'arte del porgere, nella quale disciplina fu tanto severo, che ne' suoi allievi non tollerava che mancasse un étte (Ib.). Fatto vecchio, come qui accenna Cicerone, recitando sulla scena coll'accompagnamento delle tibie, volea che il sonatore facesse note più lente e posate, conforme convenia alla voce e al genio d'un vecchio. Nel l. I. c. 60 del l. c. si esprime lo stesso pensiero così: « solet idem Roscius dicere, se, quo plus sibi ætatis accederet, eo tardiores tibicinis modos et cantus remissiores esse facturum ». Scrisse poi Roscio un libro ove mettea a confronto l'arte dell'istrione con quella dell'eloquenza (Macrobio, Satur. III, 14). Morì nel 687 di circa 62 anni, dopo aver guadagnato coll'arte sua somme favolose (Plin. H. N. VII, 40).

in cantu reciderat — Ne' codici leidesi si legge: *numeros in cantu cecinerant:* ma di questa dizione che è pur tenuta dal Turnebo e da Vittorio parmi che non se ne possa dare qualche passabile spiegazione. I più degli editori hanno medicato il *cecinerat* leggendo in sua vece *ceciderat*, come il Goerenz, che dice tenere così « meliores libri, ex quibus Veneti, Brux. Vien, duo etiam Oxonn. et edd. vett. »: così legge l'Orelli; God. Hermanno ha *leniverat;* l'Halm ed il Baiter *remiserat;* con altri il Klotz *reciderat.* Riguardo al Lambino, l'Halm ed il Baiter con altri dicono leggesse *remiserat;* ma veramente nell'ed. parig. an. 1565 leggesi « numeros et cantus remissiores, ipsasque tardiores fecerat tibias. » e nelle *annotatiunculæ* si scrive: « sic videtur legendum ex vestigiis veteris scripturæ: quamquam amicus quidam meus mavult legi *numeros et cantus remiserat* etc. quam lectionem, cum ab antiqua ne ipsa quidem valde longe absit, non reiicio; sed omnibus hanc antepono *numeros in cantu reciderat* ». E quest'ultima congettura lambiniana mi pare più vicina a' codici e quindi la meglio pensata. Il Vahlen allegando il luogo de Oratore (I 60, 254) riportato da noi nell'ultima nota tiene *cecinerat* e premette di suo *remissius.* Ma questo, a mio credere, è far troppo a fidanza col povero Cicerone e coi codici, senza offrire forse una frase abbastanza latina.

il tuo discorso per poco non s'avvicina alla soave pacatezza dei filosofi. — Vedi su tale proposito la prima delle note suppletorie in fine del libro.

Digitized by Google

sustinere cum vel summa senectus posse videatur, nullam tibi a causis vacationem video dari.

12 *Q.* At me hercule ego arbitrabar posse id populo nostro probari, si te ad ius respondendum dedisses: quam ob rem, cum placebit, experiundum tibi censeo id.

M. Si quidem, Quinte, nullum esset in experiundo periculum: sed vereor ne, dum minuere velim laborem, augeam atque ad illam causarum operam, ad quam ego numquam nisi paratus et meditatus accedo, adiungatur hæc iuris interpretatio, quæ non tam mihi molesta sit propter laborem, quam quod dicendi cogitationem auferat, sine qua ad nullam maiorem umquam causam sum ausus accedere.

13 *Att.* Quin igitur ista ipsa explicas nobis his subsicivis, ut ais, temporibus et conscribis de iure civili subtilius quam ceteri? nam a primo tempore ætatis iuri studere te memini, cum ipse etiam ad Scævolam ventitarem, neque umquam

dei filosofi: e perchè a questa maniera ci può durare, a mio credere, sin la più vecchia età, non veggo come ti si potesse dispensar dalle cause.

Q. Eppure, ch' Ercole mi salvi, 12
io credea che il popol nostro t'avesse cotesto a passar per buono, quando tu ti fossi dato a fare il giureconsulto: laonde, quando ti piaccia, credo bene che vi ti dovrai provare.

M. Sì veramente, o Quinto, a provarvisi non sarebbe un gran che: ma temo che, mentre io voglio scemare le fatiche, le mi accresca; e alla solita occupazione delle cause, alla quale io non mi ci metto mai senza buon apparecchio e meditazione, verrebbe ad aggiungersi questa del fare il consulente; cosa che non tanto m'è grave per la fatica, quanto perchè toglie il tempo a pensar sulle cose che s'ha a dire, senza di che io non m'ebbi mai arrischiato a trattar causa di qualche conto.

Att. Perchè dunque di coteste 13
cose non ci tieni tu parola in questi, come tu di', ritagli di tempo; e non ti poni a scriver libri di giure civile più sottilmente che gli altri non fecero? Giacchè io mi ricordo come tu sin dalla prima età studiavi il giure, allora quando veniva anch'io a scuola da Scevola,

12. *Censeo id — M. si quidem.* etc. — Ne' codici v'è *censeo id si quidem.* Il nostro Garatoni avea suggerito (ad Milonianam 18, 48) di torre *id*: e insieme coll'Halm e col Baiter seguillo il Madvig, che vide nell'*id* una sconciatura del *M.* che manca, e che fu messo dal Turnebo. Il quale poi prepose quest'*id* al *censeo;* laddove lo Schoemann preposelo al *tibi* e il Klotz al *M.* Forse l'*id* non dispiace: lasciamlo dove l'hanno i codici, chè par di qualche effetto la sua posizione dopo il *censeo.*

io non mi ci metto mai senza buon apparecchio. — Cicerone, scrive il il Teuffel «soltanto dopo un lungo e laborioso apparecchio e teorico e pratico si presentò al pubblico in qualità d'oratore, nè da indi in là non posò mai; mai non credette d'aver finito, ma s'adoperò sempre a perfezionarsi vie più, sempre continuò a porre gran diligenza nel prepararsi, sempre il buon esito d'una fatica non gli parve altro che un passo e un eccitamento verso una eccellenza maggiore, della quale attendeva a discoprire le vie con la meditazione e con lo studio continuo» (op. cit. § 165). Tanti improvvisatori che riscuotono battimani senza questi disagi direbbero Cicerone oratore di poco spirito!

13. *a scuola da Scevola* — Cioè il Pontefice Q. Mucio, uomo nel giure po-

Digitized by Google

mihi visus es ita te ad dicendum dedisse, ut ius civile contemneres.

M. In longum sermonem me vocas, Attice, quem tamen, nisi Quintus aliud quid nos agere mavult, suscipiam et, quoniam vacui sumus, dicam.

Q. Ego vero libenter audierim; quid enim agam potius aut in quo melius hunc consumam diem?

M. Quin igitur ad illa spatia nostra sedesque pergimus? ubi, cum satis erit ambulatum, requiescemus; nec profecto nobis delectatio deerit aliud ex alio quærentibus.

Att. Nos vero et hac quidem ad Lirem, si placet, per ripam et umbram. sed iam ordire explicare, quæso, de iure civili quid sentias.

M. Egone? summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et responsitare soliti sint, sed eos magna professos in

nè mi parve mai che tu ti sia dato all'arte del dire, tanto da tenere in poco conto il giure civile.

M. Tu mi tiri, o Attico, in lungo discorso; ed io, se non vuol Quinto che facciam noi qualcos'altro, non mi ci ricuso; e, giacchè siam disoccupati, avrò la parola io.

Q. Io per me ben volentieri starommi ad ascoltare: qual cosa in fatti vorrei meglio fare, o in che meglio occupar io questo dì?

M. Ma e perchè dunque non ci dirigiamo noi verso i nostri soliti passeggi, e là ov'è da sedersi? e dove, quando s'abbia passeggiato abbastanza, potrem riposare: e certo non ci mancherà il diletto che viene dal passare d'una in altra cosa disputando.

Att. Andiam, se ti piace, per di qua sul Liri, lunghesso la riva e all'ombra. Ma già, prendi tu ad esporre, ten prego, il tuo pensiero sul diritto civile.

M. Io eh! De' sommi uomini v'ebbe nella nostra città, i quali usarono a interpretarlo al popolo e dare consulti; ma quantunque

ritissimo, col quale Cicerone, come abbiam detto, sin da giovane usò di frequente. Ei non facea propriamente scuola, ma col dare consulti, troppo bene insegnava a chi v'assistesse per amore d'apprenderci (Brut. 89). Nel Lelio (c. 1) lo si dice: « unum nostræ civitatis et ingenio et iustitia præstantissimum »: e nel I de Oratore c. 39: « Iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus ».

14. *Ad Lirem* — Ne' codici AB di Leida v'è *adirem;* il terzo reca *adire* « ita est in veteribus libris, nota l'Ursino, multo, ut mihi videtur, rectius quam in vulgatis». L'emendamento del Bake *ad Lirem*, parmi quasi sicuro e molto conforme al c. 1. 1. II. il Vahlen, che de' più recenti, per quanto so io, ha solo accettata la lezione del Bake, nota molto opportunamente: « illo ad Lirem universe regio significatur, cui commode subiiciuntur hæc, quibus accuratius via designetur, *per ripam et umbram;* et *Lirem* nominari cum aptum sit propter *ripam* tum prope necessarium propter ea quæ in proœmio secundi libri II 1, 1 ab eodem Attico dicuntur: *in Fibreno, nam opinor, id illi alteri flumini nomen est*, quæ vix satis apte dici videantur, nusquam in superioribus alterius amnis, qui est Liris, mentione facta ».

per ripam etc. — « Ripam fluminis Liris intelligit » così Turnebo. Aldo Manuzio spiega questo *ad ripam et umbram* così: « per laborem ac requiem, per suprema et infima, inter aspera et levia ». La è un po' strana questa interpretazione!

De' sommi uomini v'ebbe — Si potrebbero annoverare sedici celebri giureconsulti anteriori a Cicerone; de' quali il primo è quel famoso Sesto (o Publio) Papirio che subito dopo i re han preteso ne raccogliesse le leggi che vennero appresso dette: *Ius civile Papirianum* o *Lex Papiria*. (A. De Giorgi — Elementi del Diritto Romano parte I. pag. 438 — Padova 1854). Sulla persona e sull'età di Papirio vedi il Digesto (fr. 2 § 2 de Orig. Iur. I. 2) ed il Teuffel (op. cit. n. 61).

Digitized by Google

parvis esse versatos. quid enim mihi est tantum quantum ius civitatis? quid autem tam exiguum quam est munus hoc eorum, qui consuluntur quum est populo necessarium? nec vero eos, qui ei muneri præfuerunt, universi iuris fuisse expertis existimo, sed hoc civile quod voeglino promettessero mirabilia, non uscirono dalla schiera volgare. Ma e che ci può essere per me di tanto valore quanto il giure civile? E qual cosa poi sì lieve quanto il cómpito di coloro che danno consulti, sia pure che il popolo n'abbia bisogno? Nè stimo io che quelli i

quid enim mihi est — Così il 2° leidese, e così una seconda mano par abbia corretto nel 1° e non altrimenti parmi s'abbia a leggere; perchè con questo dativo, che i grammatici direbbero *etico* o d' interesse in chi parla (Madvig § 248) spiegasi meglio l'interesse di Tullio riguardo al proposto soggetto.

ius civitatis — Il Wittenbachio a questo luogo vuole distinto il *ius civitatis* dal *ius civile*. Questo in fatti, ei dice, era una cosa stessa col *ius privatum;* ossia quello che segnava i diritti e i doveri de'privati tra loro e il quale insieme col giure pubblico che riguardava i diritti e i doveri de' sudditi e de' magistrati, costituiva il *ius civitatis*. Ma pare che questa distinzione tra il *ius civitatis* e il *ius civile* non sia conforme al vero. L'uno e l'altro sono una stessa cosa, conforme a quello delle Istituzioni di Giustiniano: « quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est: vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis» (Inst. Iustin. l. I. tit. 2 De Iur. natur. gent. et civili). Cicerone nel c. 2. delle Topiche così definisce il *ius civile:* « Ius civile est æquitas constituta iis, qui eiusdem civitatis sunt, ad res suas obtinendas »*:* e nel capo 5. dice, che esso sta compreso «in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, æquitate ». Al quale proposito è da osservare coll' Ortolan, che non si dee confondere il senso che i Romani davano al diritto civile (ius civile, diritto de' cittadini) con quello che noi oggi gli diamo; giacchè noi ignorando il valore della parola cittadino, prendiamo il diritto civile per diritto de' privati, diritto de' particolari. (Spiegazione storica delle Instituzioni dell'Imperatore Giustiniano ecc. al lib. I. Tit. II. De iur. Nat. Gent. et civili — Napoli 1856). — E altrove lo stesso autore: «*ius civitatis, ius civile Romanorum, lex Quiritium*, o *ius Quiritium*, sebbene con gradazioni diverse, hanno tutte uno stesso senso generale » (Ibid. lib. II. tit. I. pag. 209 not. 3). Da una lettera di Plinio (l. X. ep. 4.) in cui egli chiede a Traiano la *civitatem romanam* per Arpocrate, suo medico; e il *ius Quiritium* per Elia ed Antonia Armeride liberte di Antonia Massimilla, potrebbesi dubitare che il *ius civitatis* e il *ius Quiritium* fossero stati cosa diversa. Così opinò l'Adam (Antiquités Romaines tom. 1.er Paris 1818 pag. 67); e prima lo Spanlum ed altri seguiti dall'Heineccio (Antiqq. Rom. Adpend. ad lib. I.); ma il contesto della lettera parmi che ciò non esiga: e benissimo il Walter (op. cit. § 331 not. 5) citando questa stessa lettera dice: « Nella collazione individuale della cittadinanza si usa or l'espressione *civitas Romana*, or quella di *ius Quiritum*». Il Forcellini (ed. De-Vit) vuole invece anch'egli distinto — il *ius civitatis* dal *ius Quiritium;* e questo lo dice *privatum ius civium*, quello *publicum* (Voc. Ius 4 — ed. Patav. 1771 alla voc. Quirites).

quum est..... necessarium — Si legge *quam* nel 1.° e 2.° leidese: *quamquam* ne' codici meno pregevoli. Il Grutero accetta il *quamquam* che dice congettura di Gugliel. Cantero; tuttavia il *quum* del Turnebo non sarebbe per lui fuor di proposito. L'Halm, il Baiter, il Vahlen dicono che il Turnebo leggesse *quamquam;* eppure ei nota « legendum puto, *qui consuluntur quum est populo necessarium* » *Quamquam* tennero col Klotz, i tre suddetti editori; ma il Baiter « *quam necessarium*, auctore Reifferscheidio uncinat» come scrive il Vahlen, che tiene pur egli questa lezione, *nec uncinat.* E Paolo Manuzio, così scriveva riportando la volgata « quam est etc. Hoc ad laudem spectat: Cicero autem contra potius significat: dixit enim: Quid autem tam exiguum, quam est munus hoc eorum, qui consuluntur? quare suspicor de mendo: nisi si quis εἰρωνικῶς dictum velit. Muretus continuandam orationem putabat, hoc modo, consuluntur, cum est populo necessarium? mutatio autem fere nulla; nam, Cum veteres scribebant, Quom. ».

Digitized by Google

cant, eatenus exercuerunt, quoad populo præstare voluerunt; id autem in cognitione tenue est, in usu necessarium. quam ob rem quo me vocas? aut quid hortaris? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure? an ut stipulationum et iudiciorum formulas componam? quæ et conscripta a multis sunt diligenter et sunt humiliora quam illa, quæ a nobis expectari puto.

quali primeggiarono in tale professione, del diritto generale fossero ignari; ma che quello che chiamano diritto civile, e' lo professassero per ciò che vollero far servigio al popolo: e ciò, quanto è cosa per sè tenue a conoscere, tanto per la comune è necessaria. Ora a che m'inviti? che vuoi tu che io faccia? Dovrò io per avventura fare delle note al diritto degli stillicidi e delle pareti? O forse dovrò apprestar le formule delle stipulazioni e dei giudizi? Queste le son cose che furono apprestate da molti con accuratezza, e son troppo umili a petto di quelle che, come credo, v'aspettate voi altri da noi.

5 V. *Att.* Atqui, si quæres, ego quid expectem, quoniam scriptum est a te de optimo rei publicæ statu, consequens esse videtur ut scribas tu idem de legibus: sic enim fecisse video Platonem illum tuum,

V. *Att.* E veramente, se tu ricer- 15
cherai che cosa io m'aspetti, dirò, che poichè tu hai scritto intorno all'ottima costituzione d'una repubblica, par conseguente che tu debba anche scrivere intorno alle leggi; così veggo aver fatto pure quel tuo Platone, che tu ammiri,

professassero — Rosmini (Filosofia del diritto I. vol. p. 11. ed. Napol.) a proposito di questo luogo fa questa nota: — « Hoc (ius, civile quod vocant) eatenus exercuerunt, quod populo præstare voluerunt ». — Queste parole, se pur io non erro nell'interpretarle, sembrerebbero confermare l'opinione di molti recenti scrittori i quali riguardano *le formole solenni*, a cui l'antica giurisprudenza romana tanta forza attribuiva, siccome un mezzo politico dell'aristocrazia che faceva per esse un cotal monopolio della scienza del diritto, e tenea così dipendente da sè il popolo necessitato a ricorrere ad essa quando volea proporre azioni in giudizio». La osservazione è per sè verissima, giacchè il diritto Romano era veramente nel suo stabilirsi una specie di tecnico formulario, *un mistero, un'arme aristocratica* (Ortolan op. cit. pag. 3): tuttavia essa poggia sul valore non accettato da' migliori commentatori (tra i quali il Goerenz e il Creuzer), dato al *præstare* del testo, cioè di *soprastare*. Tuttavia anche colla interpretazione più accettabile del *præstare*, che abbiam dato nella versione, cioè di *far servigio*, (il Rémusat trad. *etre utiles*) parmi che non la sia fuor di proposito; chè il *far servigi* era per avventura ai patrizi scala a dominare sugli altri cittadini.

id autem in cognitione..... in usu — Così il Madvig coll'Oudendorpio dall'*incogniti de tenui est in usu*, comune a' codici di Leida. L'Halm seguito dal Baiter leggono *ut cognitione..... ita usu*. Tengo la lezione del Madvig tenuta pure dal Vahlen.

V. 15. *de optimo* — E prima 3, 7 *ab optumo*. Di queste stravaganze di scrittura se ne trovam molte ne' manoscritti, specie in quelli del nostro dialogo. Io d'ordinario le tenni tali e quali, come pur fanno i più de' moderni editori. A cui poi non le garbino, tenga pure un modo solo di scriverre come fan pure tanti altri.

il tuo Platone — Tullio solea chiamare Platone un dio, *deus ille noster Plato* (IV ad Att. ep. 15); e nel I. II. c. 12 della Natura degli Dei, con un po' più di riserbo « audiamus Platonem, quasi quemdam deum philosophorum »;

Digitized by Google

quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis.

M. Visne igitur, ut ille Crete cum Clinia et cum Lacedæmonio Megillo æstivo, quem ad modum describit, die in cupressetis Gnosiorum et spatiis silvestribus, crebro insistens, interdum adquiescens, de institutis rerum publicarum ac de optimis legibus disputavit, sic nos inter has procerissimas populos in viridi opacaque ripa inam-

che poni innanzi a tutti, che sommamente hai tu caro.

M. E che? Vorrestu dunque che, com' e' col Cretese Clinia e col Lacedemone Megillo in un giorno d'estate, conforme egli descrive, nei cipresseti de' Gnossii, e in quei passeggi silvestri, d'ordinario in piè, talora seduto, tenne discorso sulle instituzioni delle repubbliche e sulle leggi che fossero le migliori; vorresti che noi pure fra questi

e nelle Tusculane (I, c. 17 e c. 22) dice: volere piuttosto egli errare col suo Platone, che con altri cogliere il vero, e che la sua autorità sola gli val per mille ragioni che fossero messe innanzi da altri. Io rispetto Cicerone e Platone, ma queste esagerazioni, se non istanno, come spesso accade, nel semplice mondo delle idee, le sono per lo meno mattezze. La verità sta sopra agli uomini, ed ella non s'ha da chiamare nè Platonica, nè Aristotelica o che so io altro; bensì divina, perchè è come Dio eterna e superiore ad ogni opinare umano. D'un magistero infallibile in fuori bisogna badar bene avanti di usare l'*ipse dixit:* « auctoritate quidem decipi miserum est» come sapientemente scrisse S. Agostino al capo XVI. n. 36 del libro *De utilitate credendi.*

Vorrestu dunque che, com' e' col Cretese — S'accenna al dialogo di Platone sulle leggi, nel quale tre sono gl'interlocutori: Platone sotto il nome di ospite Ateniese, giacchè la scena è in Creta; il Cretese Clinia, e il Lacedemone Megillo. Son essi i rappresentanti delle tre più famose legislazioni della Grecia: cioè quella d'Atene col suo Solone, quella di Sparta col suo Licurgo, quella di Creta col suo Minosse. La forma del nostro dialogo è affatto Platonica, come nota il Goerenz nella sua introduzione a quest'opera, e come abbiamo accennato nel discorso preliminare.

ut ille Crete cum Clinia — Non so davvero perchè il Vahlen si sia invaghito di *Cretæ*, che danno il 2° ed il 3° leidese, in vece del *Crete*, che danno col 1° leidese, il Vittorio, il Turnebo, il Gronovio, il Goerenz, l'Halm, il Baiter, il Klotz. È vero che la collocazione del *Crete*, a nostro modo di sentire, parrebbe non troppo buona e parrebbe da dovere almeno posporre il *Crete* al *cum*, come fece il Turnebo; ma noi non siamo Cicerone, al quale sarà piaciuto talora quel che non piace a noi. Del resto *Crete* e non *Cretæ* è voluto, a mio credere, dal *Lacedæmonio* che viene appresso; dalla specificazione necessaria di *Clinia* che potrebbe essere stato in Creta, ma non essere stato Cretese, e questo torrebbe tutta quell'importanza che dà Platone al suo Clinia, come rappresentante della legislazione di quell'isola famosa che ebbe i Minossi e i Radamanti. (Delle Leg. I. p. 625, b); poi finalmente perchè parrebbe il *Cretæ* ozioso nel testo, dacchè i Cipresseti de' Gnossi basterebbero a fissare per vaga maniera la scena del dialogo. Del resto, come anche avverte lo Stallbaum nel commento al luogo platonico citato, Cicerone deve avere avuto sott'occhio tutto cotesto tratto di Platone, e specialmente le parole di Clinia « Καὶ μήν ἔστι γε, ὦ ξένε, προϊόντι κυπαρίττων τε ἐν τοῖς ἄλσεσιν ὕψη καὶ καλλη θαυμάσια καὶ λειμῶνες, ἐν οἷσιν ἀναπαυόμενοι διατρίβοιμεν ἄν. — ΑΘ. Ὀρθῶς λέγεις » — Parole che sonerebbero « Di vero, o mio ospite, a chi muove a quella volta si para innanzi ne' boschi sacri una meraviglia d'alti e bei cipressi e prati, sui quali adagiati alquanto potremo passare il tempo. — AT. Rettamente parli ».

sulle istituzioni delle repubbliche e sulle leggi che fossero le migliori. — De institutis rerum publicarum ac de optimis legibus. — L'*optimis* io volentieri lo riferirei col Goerenz anche all'*institutis*, quantunque il Moser dica che la interpretazione Goerenziana pecca contro la grammatica. In fatti non so come non si possa qui supporre una specie di ellissi che il contesto tanto avvalora: sia pur che a fil di grammatica la non ci venga. Senza dire che non so poi se sia retta l'interpretazione che dà il Moser al *de institutis rerum p.*, scrivendo che ciò vale come dire — de instituenda republica. — Platone veramente ne' libri sulle

Digitized by Google

bulantes, tum autem residentes, quæramus ipsdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus desiderat?

16 *Att.* Ego vero ista audire cupio.

M. Quid ait Quintus?

Q. Nulla de re magis.

M. Et recte quidem: nam sic habetote, nullo in genere disputationis sic patefieri, quid sit homini natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius muneris colendi effi-

sveltissimi pioppi in verde e ombreggiata riva, passeggiando, talora anche seduti, avessimo a discorrere sulle medesime cose un po' più largo di quanto l'uso del foro richiegga?

Att. Sì, son queste appunto le 16
cose ch'io desidero vivamente d'udire.

M. Ma che ne dice Quinto?

Q. Nulla di meglio.

M. E con ragione sicuramente: giacchè voi dovete pensare che in nessun'altra maniera di ragionare meglio dichiarasi che cosa sia stato dalla natura concesso agli uomini; quanta virtù per le ottime cose si

leggi è tutto nel discutere gli statuti e le leggi da dare ad uno Stato, avendo innanzi alla mente in ispecieltà quelli de' Cretesi e de' Lacedemoni, facendo, come direbbesi oggi, un lavoro comparativo per levarne il meglio ed aggiunger poi quello che la ragione legislativa per sè richiede. Va poi bene osservato che Cicerone si piaceva d'unire *leges* ed *instituta:* e per non uscire di questo libro basta citare il c. XV, 42 dove ne abbiamo due esempi l'uno dopo l'altro, il secondo de' quali raccoglie la differenza tra *leges* ed *instituta* così: «scriptis legibus institutisque populorum». Voci analoghe solea unire Platone come vedesi da questo luogo « ἅσα νόμους ἢ ἔθη τις ἢ ἐπιτεδεύματα καλεῖ· πᾶσι γὰρ τοῖς τοιούτοις πόλις ξυνδεῖται, ἄνευ δὲ ἀλλήλων ἑκατέρα τούτων οὐκ ἔστι μόνιμα (delle Leggi l. VII p. 793) cioè: « tutte quelle che noi chiamiamo leggi, o costumi od istituti: chè di tutte quante queste cose insieme la città abbisogna, attesochè le une senza le altre non possono essere durevoli». Vedi anche la nota al c. XV, 42 di questo libro. Questo *institutis* è spiegato da A. Manuz. con *moribus.* Anche Aristotile poi (Sui costumi a Nicomaco in fine) parlando sullo stesso proposito dice come in tale soggetto vuolsi consultare chi ne scrisse in antico; poi avvisare in ogni forma di repubblica che s'ebbe al mondo, il bene ed il male; e finalmente, tutto ciò esaminato, allora meglio venirsi ad intendere quale sia la migliore costituzione e come ordinata e a quali leggi e costumi « Θεωρηθέντων γὰρ τούτων, τάχα ἂν μᾶλλον συνίδοιμεν, καὶ ποία πολιτεία ἀρίστη, καὶ πῶς ἑκάστη ταχθεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔθεσι χρωμένη. »

disputavit — I codici danno *disputans;* il Turnebo seguito dal Goerenz e dal Vahlen lesse *disputat;* il Klotz propose *disputavit* e così tenne l'Halm ed il Baiter.

16. *nullo in genere disputationis sic patefieri* — Così il Turnebo col Lambino, il quale Turnebo scrive in proposito: « Ex vestigiis veteris huius scripturæ legendum puto *disputationis sic patefieri:* alii contra fidem veterum librorum, *magis honesta patefieri,* nimis audacter et licenter legunt.» Io ho tenuta pure questa lezione del Turnebo, perchè almeno la mi pare la meglio indovinata. Del resto i codici Leidesi hanno « *nullo in genere disputando honesta* ». Nella quale lezione ha indovinato il Vahlen « *disputando posse ita* ». L'Halm «si ullo in genere disputandi, in hoc ista»: «coniectura, dice il Baiter, in qua displicet pronomen iste»: il Bake «n. in g. disputandi magis honesta»: il Goerenz « magis honeste»; il Davisio «magis potest», ciò che è per il Goerenz far parlare Cicerone barbaramente: il Baiter « magis » soltanto. Sfido io a non ismarrire in questa selva di varianti!

quanta virtù per le ottime cose. — Quantam vim rerum optimarum mens humana contineat etc. — A questo luogo nota il Turnebo: «Attingit autem capita disputationis huius primi libri. Rationem et cogitationem tributas natura homini intelligo: *vim rerum optimarum, inchoatas intelligentias et semina virtutum;* munus cuius colendi causa nati sumus, iustitiam et ut alii aliis parti-

Digitized by Google

ciendique causa nati et in lucem editi simus, quæ sit coniunctio hominum, quæ naturalis societas inter ipsos; his enim explicatis fons legum et iuris inveniri potest.

accolga nell'umana mente; ad osservare e compir quale officio abbiam noi avuta l'esistenza e siamo venuti alla luce; di qual natura sieno i legami che stringono gli uomini; quale tra loro esista natural società: spiegate poi sì fatte cose, è sicuramente agevole ch'altri rinvenga la sorgente delle leggi e del diritto.

17 *Att.* Non ergo a prætoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas.

Att. Tu dunque credi che non 17 dall'editto d'un Pretore, come la pensano molti adesso, nè dalle dodici tavole, come la pensavano gli antichi, sì bene dall'intimo della filosofia s'abbia ad attingere la scienza dal giure.

M. Non enim id quærimus hoc sermone, Pomponi, quem ad modum caveamus in iure aut quid de quaque consultatione respondeamus. sit ista res magna, sicut est, quæ quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scien-

M. Noi sicuro, o Pomponio, non discutiamo qui come s'abbia a scaltrire altri nel giure, o ciò che si voglia rispondere per ogni singola consultazione. Sia pur cosa di gran momento, siccome la è veramente, cotesta, la quale fu trattata un tem-

cipemus. Qui hæc aliter interpretantur, facile refelluntur Ciceronis verbis quæ in interpretatione usurpavi ». Parrebbe dunque che il *vim* s'avesse a intendere soltanto di quella primigenia e radicale virtù, di quel germe innato che deve svolgersi nelle svariate maniere di virtù. Del resto anche il *Nizolio*, e il *Facciolati* (Lexicon Ciceronianum. Venetiis 1538 — Patavii 1734) allegano questa frase nostra insieme con altri luoghi nel § dove al *vim* si dà il primo suo significato di *forza, potenza, virtù*. Eguale uso poi del *continere* col *vim* l'abbiamo in quel luogo *de N. D.* II, 9 che dice « ....ut omnia quæ alantur et crescant, contineant in se vim coloris ». Il verbo *continet* adunque non *indica chiaramente* che il *vim* abbia qui valore di *copia, abbondanza* (come scrisse un mio cortesissimo censore): nè il contesto nè l'autorità potrebbero *chiaramente* provare che il valore ch'abbiam dato al *vim*, sia sbagliato; almeno la sarà cosa da disputare. Che se ad altri facesse caso il genitivo *optimarum rerum*, è facile a rispondere ch'esso è *genitivo oggettivo*, il quale tra gli altri s'accompagna co' nomi che esprimono *potestas, copia, facultas*, (V. Madvig. § 283). Valga a tal uopo questo luogo del De Oratore: « Iam illud perspicuum est, omnium rerum in contrarias partes facultatem ex iisdem suppeditari locis » (II, 53). Aggiungasi infine che quantunque *mens* possa avere il significato *d'animus*, tuttavia per sè dice il principio razionale, discorsivo, inventivo o che so io (Barrault, Traité des Synonymes n. 703): il quale tende all'ottime cose, e ne ha come la virtù seminale.

17. *iuris disciplinam* — Ho tradotto *scienza del giure*, ossia la ragionata conoscenza del diritto; perchè è certo che qui Attico non vuol negare l'importanza de' pretorii decreti e delle dodici tavole; ma vuol dire che l'ultima ragione di queste leggi, per quanto sono giuste, si ha da cercare ne' filosofi che porgono i supremi razionali principii del giure.

caveamus in iure aut quid de quaque consultatione respondeamus — *Cavere in iure*, secondo il Turnebo, è indettare il cliente perchè possa mantenere i suoi diritti presso il pretore: e in tal caso *ius* significherebbe, secondo lo stesso, il luogo ove discutesi il diritto. Io per altro ho creduto di interpretare la frase più alla semplice, come si scorge nella versione. *Consultatio* poi era

Digitized by Google

tia sustinetur, sed nobis ita conplectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile quod dicimus in parvum quendam et angustum locum concludatur: natura enim iuris explicanda nobis est eaque ab hominis repetenda natura, considerandæ leges, quibus civitates regi debeant; tum hæc tractanda quæ conposita sunt et descripta iura et

po da molto chiari uomini e a' nostri tempi da uno principalissimo per autorità e scienza; pur tuttavia dobbiam noi in questa nostra disputazione tutta abbracciare la ragione dell'universale diritto e delle leggi; così che ciò che s'appella diritto civile, resti rinchiuso in piccolo e, per poco non dissi, angusto spazio. La natura del diritto in fatti vuolsi spiegare e questa la dobbiamo derivar noi dalla natura dell'uomo: s'ha da considerare con quali leggi le città debbonsi reggere; poi dovrassi trattare di que' diritti e ordinamenti che fecero i

la *questione* che si proponeva al giureconsulto sulla esistenza d'un diritto in generale (thesis): era proprio dell'oratore in vece l'applicare il principio al caso particolare (hypothesis o causa).

e a' tempi nostri da uno principalissimo. — Vuolsi comunemente dai commentatori che questi sia Servio Sulpicio Rufo, discepolo di Aquilio, amico di Cicerone. Di lui si scrive nel Bruto (c. 41): «Sic enim, inquam, Brute, existimo iuris civilis magnum usum et apud Scævolam et apud multos fuisse; artem in hoc uno; quod nunquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam præterea didicisset artem, quæ doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur, et quæ quibus propositis essent, quæque non essent consequentia». Servio Sulpicio ebbe a discepoli la maggior parte de' più illustri giureconsulti dell'età d'Augusto (A. De Giorgi op. cit. part. I. pag. 440).

sed nobis ita. «*Nobis ita complectenda*, sic emendavimus ex antiquo libro; cum ante legeretur *Noris ista*, et infra, ex eodem libro sustulimus dictionem, *Naturæ*, quæ erat post concludatur. Hæc Paullus pater». Così nota Aldo Manuzio, ed il Davisio lodando questa emendazione dice: «vera prorsus est ea ratio, quam Paullus Manutius primus reperit, quamque nos exhibemus». E il *nobis ita*, in cambio del *noris ista* de' codici, tennero il Goerenz, l'Halm, il Baiter, il Vahlen. Il Corrado lesse *nobis ista*, Roberto Stefano solo *nobis* escluso l'*ista*. Il Turnebo al contrario tiene il *noris ista* e nota: «Sic veteres libri, idque attentionis est». Il Lambino scrive: «*sed noris ista* locus suspectus: omnino mihi corruptus videtur, et sic restituendus; *sed non quærimus ista*».

la natura del diritto in fatti ecc. È in questo capo sbozzato l'argomento di tutto il dialogo; esplorare l'intima natura umana per la filosofica ricognizione di sè stessi (γνῶθι σαυτόν); quinci vedere da quella derivata la natura dell'umano diritto; a quali leggi s'abbiano a reggere le società umane; poi la discussione dei veri diritti; le leggi tutte de' popoli, tra' quali anche quelle del popolo Romano: ecco ciò che dovea essere il soggetto di questo dialogo.

natura. — Come abbiamo visto, Paolo Manuzio levò *naturæ* che danno i migliori codici prima di questo *natura;* e ciò fece Roberto Stefano, il Davisio, il Goerenz, lo Scheffer, il Wyttenbachio, il Baiter, l'Halm. Tennero *naturæ* il Turnebo, il Lambino, l'Ernesti, l'Hülsemann e il Wagner. Il Rémusat tiene *naturæ* e traduce — droit de la nature. —

diritti e ordinamenti. — In latino *iura et iussa.* Secondo i giuristi moderni direbbesi che il *ius* è voce sincopata che deriva da *iussum* (A. Doveri — Istituzioni di Diritto Romano v. I. p. 21. — Firenze 1866) o una parola contratta da *iussum* (Ortolan op. cit. v. I. p. 79). Sarà anche; ma poichè qui Cicerone impiega queste due voci con qualche differenza (altrimenti o l'una o l'altra sarebbero inutili affatto) non sarà fuor di proposito decifrare alquanto la loro

Digitized by Google

iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quæ vocantur iura civilia.

18 VI. *Q.* Alte vero et, ut oportet, a capite, frater, repetis quod quærimus; et qui aliter ius civile tradunt, non tam iustitiæ quam litigandi tradunt vias.

M. Non ita est, Quinte, ac potius ignoratio iuris litigiosa est quam scientia. sed hoc posterius: nunc iuris principia videamus.

Igitur doctissimis viris proficisci placuit a lege, haud scio an recte, si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura, quæ iubet ea, quæ facienda sunt, prohibetque contraria: eadem ratio cum

popoli e che furono raccolti e messi in iscritto; tra' quali non ci sfuggiranno pur quelli che s'appellano diritti civili del nostro popolo.

VI. *Q.* Da alto, per verità, e, 18
come occorre, da capo, o fratello, in queste ricerche tu ti rifai; e chi altrimenti insegna il giure civile, insegna non già le ragioni, le vie della giustizia, bensì quelle del piatire.

M. Non dir così, o Quinto: di' piuttosto che l' ignoranza, non la scienza del giure è piena di litigio: ma di ciò appresso. Veggiamo ora quali sieno i principii del giure.

Agli uomini più dotti piacque dunque partir dalla legge; e bene, per quanto io veggo, se veramente, come eglino stessi la definiscono, legge è quella suprema ragione, che insita nella natura comanda

differenza. Perciò io direi che nell'una e nell'altra voce v'è l'idea d'obbligazione, ciò che raccogliesi dalla radice loro comune *jav* o *ju* - legare - (ved. L. Meyr, Lessico delle Radici Indo - Italiche - Greche, Torino 1869 p. 94): e che quindi si può dire con Festo -: *iussa*, *iura* - ma con questo che nel *ius* ci sia il momento secondo, come a dire, dell'obbligazione, nel *iussum* il primo: ossia il *iussum* è quel che pone il *ius* e gli trasmette quell'impero onde diviene obbligatorio. E ciò conforme anche a quello che è scritto nella Retorica ad Herennium (II, 13), ove definendosi il diritto sorto dalla legge si dice: «lege ius est id quod populi *iussu* sancitum est». E questa condizione, direi, transeunte che v'è nel *iussum* che trasmette permanente obbligazione nel *ius*, ci farebbe dire che *iura* son diritti o leggi scritte e durature; e *iussa* ordinamenti che quantunque scritti o mai non passarono ne' codici delle nazioni o, passati ne' codici, si dissero *iura* meglio che *iussa*. Del resto è certo che nel *iussum* rimase sempre quell'idea imperativa e tale era dapprincipio il *ius* che andò poi mano mano temperando la crudezza del suo significato; finchè si confuse colla mite idea dell' equità di natura, come è a vedere nel Digesto (fr. 1. de Justitia et Jure I, 1). Aggiungasi che il *iussum* restò quasi sempre nella sua primitiva significazione di pronunciato legislativo; il *ius* assunse significati vari, con variissime specificazioni, per le quali vedi tra gli altri il Pitisco (Lexicon Antiquitatum Romanarum v. *Jus*).

VI. — 18. *Agli uomini più dotti* ec. — Cioè a dire i filosofi della Grecia, secondo il fraseggiare di Tullio; quantunque in modo speciale qui s'accenni agli Stoici la cui definizione della legge è qui subito sotto recata. All' *haud scio an recte*, che segue, il Turnebo dà il valore di *recte ut opinor*.

insita nella natura — insita in natura. Tengo questa lezione in vece dell'*insita natura* del Madvig, dell'Halm e del Baiter: prima perchè incontrasi nei migliori codici e nelle migliori edizioni; poi perchè meglio s'attiene al contesto e meglio, credo, conformasi alla dottrina degli Stoici, alla quale evidentemente qui si accenna. Anche il Vahlen scrivea: « *in* auctore Madvigio tollunt Halmius et Baiterus: quod mihi abesse non posse videtur, dicit enim divinam rationem quæ est insita in rerum natura». E gli Stoici in fatti ammetteano che Dio fosse l'Insieme della forza e della materia universale; che via via trasformandosi per la virtù della forza, si mostrasse in tutte le varie guise sensibile.

Digitized by Google

est in hominis mente confirmata et
19 confecta, lex est. itaque arbitrantur
prudentiam esse legem, cuius ea
vis sit, ut recte facere iubeat, ve-
tet delinquere; eamque rem illi
Græco putant nomine a suum cui-
que tribuendo appellatam, ego no-

le cose che hannosi a fare e ne proi-
bisce il contrario. Questa ragione
stessa quando abbia acquistato nel-
l'uomo fermo e pieno potere, è legge.
Laonde credono la legge essere una 19
specie di prudenza, la cui virtù sta
in questo che comandi il retto e vie-

In questo pasticcio panteistico, in questo Giove dai mille nomi (Laerzio VII, 147). in questa *natura comune*, havvi la legge o meglio le leggi seminali (λόγοι σπερματικοί), che informano e regolano tutte le cose: o in altre parole l'economia del mondo, la τοῦ κόσμου διοίκησις. In ogni cosa del mondo, in ogni speciale natura che è parte della natura comune, questa legge seminale tende ad esplicarsi, a perfezionarsi tanto più quanto meglio la natura speciale s'appressa alla norma, onde si tempera la natura comune: norma che per antonomasia si dice *legge naturale* o *divina*. (v. I. Lipsii, Manuductionis ad Stoicam philosophiam l. II. Dissert. XVI et seq. — e dello stesso — Physiologiæ stoicorum l. I. Dissert. II. et seq. — V. Papa, Cenni intorno al concetto del bene morale e Sposizione critica del supremo principio dell'Etica Stoica pag. 45 e segg. Torino 1870). Così dunque parmi si abbia a spiegare questo luogo di Cicerone: La ragione somma, che presiede al da farsi nel mondo, è la legge insita e diffusa nella natura universale; e questa stessa ragione messa nella mente dell'uomo ossia nella speciale sua natura, e in lui ben raffermata e definita, diventa la legge sua propria; la norma che governa il suo operare; essa il suo lume, la sua scorta, la sua *prudentia* o φρόνησις, o, come è detta nel De Officiis (I, 43), *rerum expetendarum fugiendarumque scientia*. Varrebbe a commentare questo luogo quell'altro *De N. D.* (II, 32) « naturam esse.... vim participem rationis, atque ordinis: tamquam via progredientem, declarantemque, quid cuiusque rei causa efficiat, quid sequatur » e prima (c. 11) « sapientem esse mundum necesse est, naturamque eam, quæ res omnes complexa teneat, perfectione rationis excellere, eoque deum esse mundum, omnemque vim mundi natura divina contineri ». Cicerone però tenendo fermo che la legge della natura umana è quella stessa della natura comune, non si pronunciò, per dir così, sul come ciò debbasi assolutamente spiegare: solo recò la teorica degli Stoici dicendo sin da principio « si modo, ut idem definiunt »: dubitazione che lo scusa dallo schietto panteismo materialistico degli Stoici.

confecta. — Primo il Vahlen, per quanto io so, seguito poi dall'Halm e dal Baiter, sostituì *perfecta* al *confecta* de' codici; appoggiato al confronto de' passi « *Perfecta* scripsi (ei dice); confer I 9, 27 *confirmat ipsa per se rationem et perficit:* et sic sæpe alias *perfecta ratio* tam in his libris quam in aliis Ciceronis dicitur; præfixa præpositio corruptelam traxit a proximo *confirmata*, quem ad modum simili errore de fin. III 3, 11 *nihil adiuvare arbitror neque adfirmare* scribitur pro eo quod verum puto *confirmare* vel *firmare*. cf. de fin. II 26, 82 *nulla expectata nec exquisita voluptate* pro *quæsita*». Tuttavia io non mi induco a mutare una sicura lezione de' codici quando almeno non sia in loro un evidente sconcio di senso: e per quanto sia efficace il confronto di luoghi analoghi, non si potrà mai negare che certe sfumature di pensiero agli autori siano occorse in un luogo e non in un altro: metti per la vicinanza appunto d'una voce che le richiami. *Confecta* spiega A. Manuzio *definita*. A questo luogo il Turnebo nota: « inter deos et homines interest, quod in diis sponte naturæ absoluta ratio est, in hominibus infirmior est: convalescit autem doctrina, præceptione, institutione, usu etiam sine præceptione ».

19. *legge essere una specie di prudenza*. - *prudentiam esse legem* - collocazione, come avverte il Goerenz, alquanto oscura; essendochè il predicato della proposizione infinitiva è preposto al *lex* soggetto che solo domina in tutto quanto il discorso. Ma quanto non ispicca meglio questo predicato messo là in principio della frase! Ciò che fu male inteso e mal tradotto dal *Marabin* rivisto anche *par N. Achaintre*, dove c'è « la prudence est une loi dont etc. » (V. Oeuvres complétes de M. T. Cicéron tom. XXV — Paris 1818, edit. Tournier): come pure dal Rémusat e dal Lezaud (op. cit. p. 108), che interpretano allo stesso modo.

Digitized by Google

stro a legendo: nam ut illi æquitatis, sic nos delectus vim in lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. quod si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque videri solet, a lege ducendum est iuris exordium; ea est enim natu-

ti il torto operare: cosa questa che vogliono essi chiamata da un vocabolo greco, che suona dar la sua parte a ciascuno; io da un nostro che significa scernere; chè mentre eglino scorgono nella legge ciò che suona giusta distribuzione, noi in

la cui virtù sta in questo che ecc. — La forza, la virtù, la potestà della legge si riduce a due capi, al comandare, cioè e al proibire: e Cicerone a questi due quasi sempre la riduce nel definire la legge, massime in questo dialogo. Tuttavia, secondo il c. 49. del II lib. de Inventione, la virtù della legge la si estenderebbe a quattro capi: comandare, cioè, proibire, permettere, punire. A sei la estende Quintiliano nel VII. c. 5. delle Instituzioni: «Lex omnis aut tribuit aut adimit aut punit aut iubet aut vetat aut permittit». Modestino nel libro I. regularum, ritorna ancora ai quattro sopraddetti: «Legis virtus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire» (fr. 7. Dig. De Legibus I, 3): e anche S. Tommaso assegna alla Legge i quattro capi o atti di Modestino e ne dà filosofando la ragione (Sum. Theol. 1.ª 2.æ Q. 92 a. 2 c.) C. Mario Vittorino nel suo commento al luogo citato *de Inventione* parlando sulla maggior forza che ha la legge che vieta, che non quella che comanda, scrive: «Maior est autem auctoritas legis, quæ vetat, quam illa, quæ imperat. Omnis enim lex, quæ vetat, fortior propterea, quia corrigit illam, quæ aut permittit aut imperat. Etenim cum omnem hominem ad concionem venire liceat et sit hæc lex, quæ quasi permittat, hæc, quæ vetat (*Infamis ne concionetur*) corrigit illam legem, qua aut iubetur aliquid aut permittitur» (ed. Orelliana pag. 167). La differenza poi tra la legge imperativa e permissiva la dà lo stesso Cicerone (l. c.) dicendo: «id, quod imperatur, necessarium: illud, quod permittitur, voluntarium est»: e Donato nel commento al Formione di Terenzio (Act. I, scena II) «minorem vim habet ea lex, quæ aliquid permittit, quam illa quæ aliquid iubet». Del resto, conforme l'adagio di Celso (fr. 17 Dig. De Legibus I, 3) è necessario che chi tratta la legge, sappia la forza o potestà della legge stessa, più che le parole, onde viene ella espressa, materialmente intese: «Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem». Il capo sopraccitato dell'Invenzione e la spiegazione che ne fa Vittorino sono un mirabile commento di questa sentenza gravissima.

da un vocabolo greco. — Com'è, si potrebbe dire, che dal tema νεμ - distribuire - possa venir fuori il concetto di *lex*, nel greco νόμος? Così, io dico: la virtù che regola tutte le cose del mondo è dispartita conforme la varia natura delle cose e tende a tener le cose nel loro essere e a farle operare con istabile armonia quantunque sieno tra loro distinte. Questa attribuzione diversa data da natura alle cose che operano nel mondo, è loro legge. Iddio ordina e ordinando impera: perchè una sovrana sapienza imprime nell'ordine, che dà alle cose, un impero, onde vuole quest'ordine osservato. E fa qui molto a proposito un tratto *de la Philosophie de Socrate* (tome second. pag. 526) di Alfredo Fouillée, che dà luce a questo luogo: «Νομίζειν» en grec., (dice egli) de même qu'*ordonner* en français, a double sens, relatif à la raison et à la volonté. Ordonner, c'est d'abord mettre en ordre, c'est distribuer rationnellement, νέμειν, c'est pour ainsi dire, distribuer par genres; et en même temps c'est donner un ordre, c'est vouloir et commander, νομίζειν, νόμον θέσθαι. Pourrait-on nier, aprés avoir lu Xénophon, que Socrate attribuait à Dieu la volonté législative qui ordonne, en même temps que la sagesse ordonnatrice! Βελτίονος ἢ κατ' ἄνθρωπον νομοθετοῦ δοκεῖ μοι εἶναι. Le bien, en même temps qu'il est une *idée*, est donc aussi et par là même une *puissance*, deux choses inséparables pour Socrate. Concevoir le bien ou le vouloir et le décréter, c'est la même chose en Dieu. Bien plus, à en croire Socrate, c'est aussi la même chose chez l'homme. Ce que je sais le meilleur, je le veux et le choisis, semblable à Dieu même, pour qui l'ordre rationnel est toujours un ordre volontaire».

æquitatis. — Iustæ distributionis, nota benissimo Aldo Manuzio.

ciò che suona giusta distribuzione ..... ciò che una scelta — La legge, se bene avviso, è qui messa giustamente in cima ad ogni concetto morale e giu-

Digitized by Google

ræ vis, ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriæ regula. sed quoniam in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit et appellare eam legem, quæ scripta sancit quod vult aut iubendo aut vetando, ut vulgus appellavit; con-

vece ciò che una scelta: quantunque e l'una e l'altra sien proprie della legge. Se dunque va ben detto così, siccome avviene che sembri anche a me per le più volte che ci penso, dalla legge bisogna esordire chi voglia trattare del giure: giacchè ell'è virtù di natura, ella consiglio e ragione dell'uom saggio, ella di quanto è giusto o ingiusto la regola. Ma poichè in tutto il nostro discorso abbiam di mira il popolo; così sarà necessario parlar sovente

ridico. Criterio essa del giusto e dell'ingiusto, e insieme espressione imperativa d'ogni equità, ci impone di dare ad ognuno il suo, creando in noi una esigenza o diritto ad averlo. In essa dunque s'avvera e ciò che suona *delectus*, e ciò che suona *æquitas*, e sta al diritto come la causa all'effetto. Laonde ben si definisce in universale il diritto «quod legibus constitutum est» (v. Forcellini v. *ius*). Ciò non propriamente riguardo alla legge votata dai popoli e scritta, la quale sola a Roma soleasi chiamar legge: ma riguardo a quella che non fu mai promulgata a voce o per iscritto, e che era già innanzi che esistesse popolo al mondo. Del resto delle etimologie di *lex* se ne pensarono ben molte: pure non è da dar loro gran peso; chè nè Cicerone, col quale su tale etimologia sembra convenisse anche Sant'Agostino, nè l'Aquinate che trasse il *lex* da *ligare*, nè altri valenti moralisti filosofi credettero certo di poggiare i loro ragionamenti su pure etimologie più o meno probabili; ma sul concetto che vedeano in esse racchiuso, conforme a quel della legge. Il Wyttenbachio deriva *lex* dal greco λέγειν; e così l'Ernesti che scrive « Lex proprie nihil aliud est nisi *formula quædam verborum*, a græco λέγειν » (ved. Onom. Tull. *Index Legum in principio*).

siccome avviene che sembri anche a me per le più volte che ci penso. — Ecco il pensiero di Cicerone affetto dall'abito di sospensione, o dall'ἐποχῆς della dubitosa Accademia, seguita nel metodo scientifico da Cicerone; ciò che fu già qui avvertito prima dal Turnebo, e poi dal Goerenz e dal Wyttenbachio.

prudentis. — Qualche manoscritto dà *prudentiæ;* ma i più danno *prudentis.* L'Halm e il Baiter lessero nel 1° e 2° leidese *prudens*: «*errore*» dice il Vahlen.

ella di quanto è giusto o ingiusto la regola. — I commentatori riportano a questo luogo quel di Crisippo νόμον..... κανόνα εἶναι δικαίων καὶ ἀδίκων» che si conserva nel Digesto (fr. 2 § 2 De Legib. senatusque consult. I, 3.).

aut vetando. — Il Baiter sostituisce a questo *vetando*, che hanno le edizioni, ma non i codici, *aut prohibendo*, riportandosi al *prohibet* del § 18. Io tenni piuttosto la lezione comune parendomi che il *iubet..... prohibet* antecedente potrebbe anzi far contro al Baiter. Si sa in fatti quanto Cicerone facilmente si disvaria nelle parole di valore affine, massime quando interpreta la dottrina de' Greci (Vedi C. M. Bernhardt, — De Cicerone Græcæ philosophiæ interprete, Berlin 1865 p. 21 e segg.) Badisi anche al non troppo buon suono che riuscirebbe forse dal collocare così vicino *aut iubendo aut prohibendo;* cosa che non accade nella vaga collocazione del *iubet ea, quæ facienda sunt, prohibetque contraria.* Senza dir poi che nella definizione della legge che dà Tullio nel III de Repub., da noi riportata in nota qui appresso, ad esprimere il *vim legis* si dice per due volte *iubendo, vetando.* L'Halm e il Vahlen inchinano ad ammettere l'*aut prohibendo* del Baiter; e lo mettono nel testo in carattere corsivo.

Ma poichè in tutto il nostro discorso abbiam di mira il popolo. — Il Barzellotti (Delle Dottrine Filosofiche nei libri di Cicerone. Firenze 1867 pag. 133) dice benissimo al nostro proposito, essersi ingannati coloro che da questo luogo vollero *indurre doversi annoverare questo trattato* (sulle Leggi) *fra i libri mancanti di vera speculazione scientifica, e volti ad un fine semplicemente pratico e popolare.* Come se le cose che han di mira il popolo dovessero escludere la speculazione scientifica, o non ce ne volesse anzi di più; specialmente

Digitized by Google

stituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quæ sæclis omnibus ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta.

siccome il popolo, e appellare legge, come appunto il volgo suole appellarla, quella che per iscritto sancisce ciò che ella vuole o comandando o vietando: ciò non pertanto a stabilir noi i principii del diritto, prendiam le mosse da quella suprema legge che ab eterno è nata, prima che scritta fosse legge alcuna o prima che fosse mai città stabilita.

quando, come nel caso nostro, si voglia il popolo far partecipe di dottrine sublimi ed estremamente necessarie. Avrebbero costoro ragione, se la vera scienza stesse involta nelle nebbie del trascendentalismo, che ha per cómpito di contraddire il senso popolare e comune. Senza poi dire che costoro sono contraddetti da Cicerone stesso, il quale dice voler servirsi del linguaggio, non della speculazione o cognizione popolare: giacchè e' pensava colla conformità del linguaggio di farsi meglio capire nel suo filosofare sulla legge: proprio a rovescio di quello che si fa da tanti che, come dicea il Pallavicino «velano coll'oscurità della frase i volgarissimi (e io aggiungo stranissimi e fallaci) lor pensamenti». (Trattato dello stile e del Dialogo c. VI): e' parlano di popolo e al popolo nel modo più impopolare. Sull'indole popolare anche de' libri platonici sulle Leggi vedi lo Stallbaum nei Prolegomeni a questi libri cap. X.

appellavit — *Appellat* lessero C. Stefano e Lambino, e così l'Halm, il Baiter, il Klotz, il Vahlen. Nel 2° leidese si legge *appellaret:* nel 1° *appellarit*, ma *it* è scritto in una rasura, dice il Vahlen, capace di tre lettere. Alcune edizioni, come anche quella del Goerenz, hanno qui posto *appellare*, che è pure nel leidese 3°; ma coll'aggiunta di un *et.*

da quella suprema legge che ab eterno è nata ec. — È qui opportuno riportare il luogo del terzo libro *de Republica* (c. 22) conservatoci per buona ventura da Lattanzio nel c. 8 del l. VI delle Instituzioni Divine; nel qual luogo Tullio ci ha dipinta la legge naturale o divina così: « Est quidem vera lex recta ratio, naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, quæ tamen neque probos frustra iubet aut vetat nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est neque derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potest; nec vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus; nec est quærendus explanator aut interpres eius alius; nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit; unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus; ille legis huius inventor, disceptator, lator, cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas pœnas, etiam si cetera supplicia, quæ putantur, effugerit ». Le quali parole che Lattanzio ebbe dette divine, provandoci a tradurle direbbero: — È in fatti la vera legge una retta ragione, che a natura risponde, diffusa in tutti, immutabile, sempiterna. Ella chiama al dovere comandando, vietando dal mal fare distoglie; nè poi ella a' buoni indarno comanda o vieta; nè gl'improbi comandando o vietando muove. Nefando sarebbe levarsele contro, illecito levarne punto, impossibile levarla affatto: nè in verità vuoi pel senato, vuoi pel popolo, possiamo essere sciolti da questa legge: nè ha bisogno essa che altri la spiani e la interpreti: nè sarà altra legge in Roma, altra in Atene: altra ora, altra dappoi: ma e tutte conterrà le genti e per ogni tempo una legge sola, sempiterna ed immutabile; e uno solo sarà il quasi maestro comune e imperatore di tutti, Iddio. Egli che questa legge inventa, discute, propone: alla quale se fia ch'altri non pieghi, contumace a sè stesso, poichè avrà la natura umana tenuta in dispregio, patirà massimi cruci, sia pur che ad ogni altro che si crede supplizio, egli possa sfuggire. — Sono bellissimi sul fatto della legge di natura que' due luoghi recati da Aristotele nel libro I. c. 13 della sua Retorica, l'un di Sofocle nell'Antigone, l'altro di Empedocle. Il primo dice:

Digitized by Google

20 *Q.* Commodius vero et ad rationem instituti sermonis sapientius.

M. Visne ergo ipsius iuris ortum a fonte repetamus? quo invento non erit dubium quo sint hæc referenda, quæ quærimus.

Q. Ego vero ita esse faciendum censeo.

Att. Me quoque adscribito fratris sententiæ.

M. Quoniam igitur eius rei publicæ, quam optimam esse docuit in illis sex libris Scipio, tenendus est nobis et servandus status omnesque leges adcommodandæ ad illud civitatis genus, serendi etiam mo-

Q. Certo assai opportunamente e 20 tutto conforme all'indole del nostro argomento.

M. Vorrestu dunque che noi avessimo a risalire alla sorgente del diritto: trovata la quale, non ci avrebbe alcun dubbio sul dove abbiam noi da riportare le nostre ricerche?

Q. Io per me credo che così appunto s'abbia a fare.

Att. Tieni pure anche me del parere di tuo fratello.

M. Dappoichè dunque abbiam noi a tenere e conservare l'ordinamento di quella repubblica che ottima esser mostrò Scipione nei libri che ben conosci, e tutte le leggi si hanno da conformare a quel modo di civile costituzione: e si hanno anche da piantare morali principii e non ridur tutto a

οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ'ἀεί ποτε - Ζῇ τοῦτο, κουδεὶς οἶδεν, ἐξ ὅτου φάνη.

L'altro:

Ἀλλὰ τὸ μὲν πάντων νόμιμον, διά τ'εὐρυμέδοντος — Αἰθέρος ἠνεκέως τέταται, διά τ' ἀπλέτου αὐγῆς.

Essi furono poi così splendidamente tradotti dal Caro:

Questa legge non è ch'al mondo vegna
Od oggi, o ieri, o che si sappia il quando,
Fu sempre, e sempre vive, e sempre regna.

Legge non dritta al Greco, o torta al Perso
Ma santa, e sola in tutti, eterna, antica
Posta dalla natura all'universo.

Vedremo con quale verità ed eloquenza di ciò riparli Cicerone al l. II. c. 4. Intanto va bene qui riportare le belle parole che Lattanzio aggiunge a questo luogo Tulliano da lui riferito: «Quis (scriv'egli) sacramentum Dei sciens tam significanter enarrare legem Dei possit, quam illam homo longe a veritatis notitia remotus expressit? Ego vero eos qui vera imprudenter (*cioè quasi inavvertitamente*) loquuntur sic habendos puto, tanquam divinent spiritu aliquo instincti. Quod si ut legis sanctæ vim, rationemque pervidit, ita illud quoque scisset, aut explicasset, in quibus præceptis lex ipsa consisteret, non philosophi functus esset officio sed Prophetæ. Quod quia facere ille non poterat, nobis faciendum est, quibus ipsa lex tradita est ab illo uno magistro, et imperatore omnium Deo». Di vero quantunque avessero saputo i gentili definire bene i concetti più astratti della Morale, venuti poi al concreto, quante mostruosità insegnarono essi? Il secondo libro di questo dialogo, se non fosse altro, in parecchi luoghi ciò prova abbastanza.

sæclis — Così sincopato nei codici Leidesi; nelle edizioni ordinariamente *sæculis*.

20. *adscribito.* — In alcuni codici si legge così; così ha posto il Vittorio, seguito anche dal Goerenz, dal Klotz, dal Baiter, dall'Halm, il quale nota: «*adscribi* C; incertum est scripseritne Cic. *adscribe* an *adscribito*, ut iam in edd. vett. correctum est». *Adscribe* lessero Roberto Stefano, il Davisio, il Vahlen.

e s'hanno da piantare morali principii — Parmi che qui meglio che altrove Cicerone manifesti l'intendimento di questo dialogo. Egli in fatti volea

Digitized by Google

res, nec scriptis omnia sancienda, repetam stirpem iuris a natura, qua duce nobis omnis est disputatio explicanda.

Att. Rectissime, et quidem ista duce errari nullo pacto potest.

21 VII. *M.* Dasne igitur hoc nobis,

scritte formalità, io vorrò additare la radice del diritto nella natura, colla scorta della quale convienci condurre ogni discussione.

Att. Benissimo, chè con sì fatta scorta non si può certo errare a nessun patto.

VII. *M.* Ci concedi tu dunque, 21

con esso tôrre alle leggi patrie quell'aspetto di semplicemente officiale importanza, o di coazione, come direbbesi, *burocratica*, che avevano, per ridar loro l'impero della naturale ragione. La interpretazione che io ho dato a questo *mores*, di *morali principii*, parmi assolutamente voluta dal concetto stesso di tutto il libro: sul quale concetto molto saviamente parla il Barzellotti op. cit. pag. 132 e seg.

con la scorta della quale. — La dottrina stoica insegna che per giungere senza errare alla felicità, è uopo vivere in modo conveniente e conforme a natura: «cum ergo hoc sit extremum congruenter naturæ convenienterque vivere» De Finibus III. 7. « qui (stoici) cum finem bonorum esse senserint congruere naturæ, cumque ea convenienter vivere ». Tusculan. V. 28: ciò che compendiano essi in quel solo vocabolo ὁμολογίαν che a Cicerone piacque tradurre colla voce *convenientia*. (De Fin. III, 6). Su ciò vuolsi poi osservare che per lo più gli stoici distinguevano in questo fatto la *natura comune* (κοινὴ φύσις), ossia la *mente*, la *ragione*, la *legge* universale, *fuoco artefice*, come lo dicevano essi (πῦρ τεχνικόν) o igneo spirito (πνεῦμα πυροειδές) che è la prima ragione e causa dell'Universo: dalla natura propria (ἰδία φύσις) dell'uomo, che era come una scintilla di quell'*incendio*. Fra loro poi chi disse che si dovea vivere *convenientemente alla natura* soltanto come Zenone; chi, come Cleante, convenientemente alla *sola natura comune;* chi in fine convenientemente *alla natura comune e propriamente alla umana*, come Crisippo: (ved. Laerzio VII. 87-89 — e I. Lipsii, Manuductionis ad Stoicam philosophiam l. II, Dissert. 14, 15, 16, 17). — Quest'ultima dottrina passò sino agli ultimi stoici, e Marco Antonino Imperatore scrivea: «Or su cammina la retta via; segui la natura e quella propria e quella comune; chè una sola è la via d'entrambe. Ἀλλ'εὐθεῖαν πέραινε, ἀκολουθῶν τῇ φύσει τῇ ἰδίᾳ, καὶ τῇ κοινῇ· μία δὲ ἀμφοτέρων τούτων ἡ ὁδός. » (l. V. sect. 3.) Nota poi qui il Turnebo che tutti i filosofi, ma specialmente gli Epicurei, della cui setta era Attico, attribuivano molto ai documenti della natura. E veramente tutti i veri filosofi dovrebbero alla natura appellarsi, essendo che in essa trovasi il vero siccome riflesso dalla mente creatrice; quando almeno non lo volessero disconoscere per pregiudizio di sètta, come avveniva degli Epicurei stessi e dell'altre sètte dell'antichità, che a priori escludevano or questo, or quest'altro principio della natura, lasciando la loro speculazione le spesse volte sospesa in aria affatto.

VII — 21. *Mi concedi tu dunque* ecc. — Si vuol qui da Cicerone che gli si conceda da Attico che Dio regge tutto l'universo. Cicerone chiama la virtù governatrice di Dio con nomi diversi: e anche da Aristotile per quella sua, diremmo noi, molteplice virtù, Dio fu detto di più nomi, quando nell'essenza è uno « Εἷς δὲ ὢν, πολυώνυμός ἐστιν » (de mundo c. VII). Il quale Aristotile nel luogo citato così scrive: E veramente Iddio, come dice l'antica parola, tiene in mano e principio e fine e mezzo di tutte le cose e dirittamente opera movendosi conforme la natura; e a lui tien sempre dietro giustizia punitrice di chi la divina legge trapassa « ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτήν, καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐθεῖα περαίνει κατὰ φύσιν πορευόμενος· τῷ δὲ ἀεὶ ξυνέπεται δίκη, τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός. ». Dopo il qual luogo (almeno se questo libro è d'Aristotile) parrebbe molto difficile persuadersi che Aristotele negasse affatto la provvidenza delle terrestri cose, e la tenesse solo delle celesti, come afferma Attico Platonico presso Eusebio Panfilo (della Preparazione Evangelica XV, 5): quantunque ciò non dovrebbe far meraviglia, chi pensi quel che dice lo stesso Cicerone, e che ripete Minuzio Felice (Ottavio c. 19) e Lattanzio (I, 5) intorno ad Aristotele; che cioè parlando egli di Dio « multa turbat;.... modo enim menti tribuit omnem divinitatem, modo mundum ipsum Deum dicit esse, modo quem-

Digitized by Google

Pomponi, nam Quinti novi sententiam, deorum inmortalium vi, natura, ratione, potestate, mente, numine, sive quod est aliud verbum, quo planius significem quod volo, naturam omnem regi? nam si hoc non probas, ab eo nobis causa ordienda est potissimum.

o Pomponio, (giacchè il sentimento di Quinto il conosco) che tutta la natura sia retta dalla virtù degli dei immortali, dalla loro natura, ragione, potestà, mente, volere, o se v'ha qualche altra parola che meglio esprima quel che voglio dir io? Poichè se ciò non tieni, di qui è uopo cominciare la disputa, non v'ha dubbio.

dam alium præficit mundo » (D. N. De I, 13). Del resto della teoria che Dio governa il mondo, n'è tutta informata la scuola socratica (Fouillée op. c. tom. II p. 121 e seg.), sulla quale teorica Platone nel X delle sue Leggi dice mirabili cose. Solo la setta epicurea si provò sempre a crollare questa credenza dell'intero genere umano, seguendo il suo maestro, di cui Minuzio Felice scrive: « Epicurus ille qui Deos aut ociosos fingit, aut nullos » (Ottavio c. 19). È da leggere su tale proposito il capo cit. di Eusebio, dove Attico disputa con poderose ragioni a dimostrare che tôrre la Provvidenza nel mondo è tôrre Dio; e viene a dire in sentenza che i Deisti e gli Epicurei riescono al medesimo, e forse son più logici gli ultimi che i primi.

giacchè il sentimento di Quinto il conosco. — Come stoico, non dovea Quinto aver dubbio alcuno sull'esistenza di Dio; poichè tutto il sistema fisico e morale degli stoici era teistico anche troppo; giacchè faceva Dio ciò che non era, cioè tutta la natura. (De N. D. II. 11). Per riguardo alla Provvidenza è bello sentire come ne parla Cleante, uditore di Zenone, e secondo dopo lui nella stoica scuola. Nel suo inno a Giove egli canta così:

. . . . . Un tanto e sommo
Sendo tu regnator per ogni loco,
Nè in terra, o Nume, senza te, nè sopra
De l'etereo divin polo, nè in mare
Opra fassi veruna, eccetto quanto
Di propria insania lor fanno i malvagi. . . . .
Miseri! che per sempre desiosi
D'acquistar beni, la comun di Dio
Legge nè ascoltano, nè guardan, cui
Rispondendo con senno, aver felice
Potrebber vita . . . . . (trad. di G. Pompei)

Luogo veramente mirabile che rafferma la provvidenza di Dio nell'universo; e accenna la vera origine del male morale, che è il libero pervertimento dell'umana volontà. « οὐδέ τι γίγνεται ἔργον.... σοῦ δίχα, δαῖμον, — πλὴν ὁπόσα ῥέζουσι κακαὶ σφετέρῃσιν ἀνοίαις » (Lipsiæ 1785 ed. F. G. Sturz). E si può veramente restar meravigliati che dopo questo luogo così lontano da ogni panteismo tenesse Cleante che il *mondo stesso* o l'*etere* fosse Dio (De N. D. I, 14). Si sa poi come Quinto nel I *de Divinatione*, seguendo gli stoici abbia assai diffusamente parlato sull'azione degli dei nell'universo.

vi, natura, ratione, potestate, mente, numine, sive etc. — I codici hanno *ut natura*: l'*ut* fu mutato in *vi* dal Manuzio, dal R. Stefano e dal Lambino. *Natura*, dicono il Baiter e l'Halm col Davisio, *delevit Lambinus;* nondimeno nella sua edizione di Parigi già citata, il Lambino ha *natura;* l'ha pure l'edizione veneta del 1471, quantunque senza il *vi*, e l'hanno pur altre edizioni. Or considerando io che la *natura* e *Dio* nel concetto stoico sono *unum et idem*, giacchè la natura *visibile* è, secondo gli stoici, una esplicazione dell'invisibile, non ho voluto mettere *natura* tra graffe, quasi fosse sospetta, come s'è fatto dall'Halm e dal Baiter. Il *vi, natura* è difeso dal Feldhügel, ed è pur tenuto dal Vahlen; il quale fa qui questa bonissima nota « *vi* omisso *natura* in margine editionis Lambinianæ quæ dicitur a. 1584: id quod novissimi editores approbant, iniuria: quod enim in unius sententiæ ambitu *natura* non una significatione ponitur, nec per se est offensio (notum enim est quoties non solum *natura* sed

Digitized by Google

All. Do sane, si postulas; etenim propter hunc concentum avium strepitumque fluminum non vereor condiscipulorum ne quis exaudiat.

M. Atqui cavendum est; solent enim, id quod virorum bonorum est, admodum irasci, nec vero ferent, si audierint te primum caput

All. Tel concedo, se 'l mi domandi: poichè a tutto questo cantar d'augelli, e allo strepito dell'acque che corrono, non temo che possa da lungi sentirmi alcuno della mia scuola.

M. È d'averne certamente riguardo! costoro in fatti, ciò che è proprio degli uomini dabbene, sono facili a montare in ira, nè il porterebbero in pace, se ti sentissero rinnegare la precipua delle sen-

etiam *res, sententia, ratio, causa, genus* alia in una eademque sententia non eadem sententia ponantur) et si est offensio, tollitur eo quod in synonymorum coacervatione *natura* fere sua et propria vi exutum videtur: ceterum nihil frequentius Ciceroni quam copulata *vis* et *natura* nomina ». L'usar poi molte voci sinonime avviene spesso negli scrittori di alto e forte pensiero, i quali afferrato che abbiano nella maggior comprensione che possono un concetto, s'affaccendano di rivelarlo con parole molteplici sia temendo che a tal uopo un vocabolo solo non basti ossia che troppo tardi loro ch'altri capisca e senta quel che essi vogliono.

non temo che possa ecc. — Quel troppo biasimevole studio di volere stare con tutti, onde è Attico assai famoso, vien qui espresso a meraviglia; come è pure bene indicata la intolleranza dell'epicureismo, che dura ancora nella non degenere sua prole. Non fa poi meraviglia che certa gente, a cui non mette bene il sottile ragionare, quando sia per ragioni contraddetta, s'arrovelli e strida. Il Vittorio (Variarum Lectionum l. IX. c. 21) raffronta questo scherzo a quel di Platone (Sulla Repubblica l. X p. 595 B.) dove Socrate essendo per parlare con Glaucone contro la poesia e specialmente tragica, così dice « Ὡς μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσθαι (οὐ γάρ μου κατῃρεῖτε πρὸς τοὺς τῆς τραγῳδίας ποιητὰς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς μιμητικούς) λώβη ἔοικεν εἶναι πάντα τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων διανοίας, ὅσοι μὴ ἔχουσι φάρμακον τὸ εἰδέναι αὐτὰ οἷα τυγχάνει ὄντα. » cioè « per rivelarvi dunque il mio pensiero (chè voi certo non lo ridirete a' compositori di tragedie e a tali altri imitatori) per me credo che le sieno una corruttela tutte sì fatte cose per la mente di quanti le ascoltano, se non abbiano il farmaco del saper come han da essere intese tali cose». Lo stesso Vittorio soggiunge poi: « M. Cicero hunc locum imitatus est egregieque expressit in I. lib. de Legibus, mutatis iis, quæ oportebat variare »; e poco appresso: « iocati sunt igitur ambo in rebus gravibus exordiendis ». Se fosse questo uno scherzo, non istarebbe l'opinione del Turnebo che vuole che Attico accenni ai suoi compagni non molto discosti da lui che parlava, e sì che 'l Turnebo dice questo con tanta asseveranza da citare uno di questi amici, quale sarebbe stato Saufeio. Del resto quel *bonorum* epiteto di *hominum* rispetto agli epicurei, potrebbe qui sonare come il *buono* della nostra frase — *gli è un buon diavolo* —. Tuttavia M. Tullio parlando anche del fratello Quinto dice: « irritabiles animos esse optimorum sæpe hominum, et eosdem placabiles » (ad Att. 1, 17).

la precipua delle sentenze di quell'ottimo uomo — Epicuro aveva scritto una scelta di brevi sentenze che formulavano il suo sistema; queste sentenze si chiamavano κύριαι δόξαι. Era questo il *liber* o, come a dire, il *credo* degli epicurei: chè il loro *credo* l'hanno tutti i *liberi pensatori;* e guai a chi loro il tocca! In questa scelta di sentenze dunque la precipua diceva « essere beato ed immortale chi non vuol pensieri per sè, nè vuol darne altrui ». Così Laerzio X, 139 riferisce questo placito epicureo « τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον, οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει, οὔτε ἄλλῳ παρέχει ». Quanto non è imbecille il dio degli epicurei e de' deisti! Epicuro, secondo Lattanzio, venne a questa conseguenza dall'avere tenuto (come faceano anche gli stoici) che in Dio non si desse sdegno nessuno vendicatore delle umane iniquità: chè se non v'è questo, non vi deve neppur essere una compiacenza premiatrice dell'opere buone degli uomini; ossia nessun pensiero in Dio nè del

Digitized by Google

viri optimi prodidisse, in quo scripsit « nihil curare deum nec sui nec alieni ».

22 *Att.* Perge, quæso : nam id, quod tibi concessi, quorsus pertineat exspecto.

M. Non faciam longius ; huc enim pertinet, animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, præclara quadam condicione generatum esse a supremo deo. solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et cogitationis, cum cetera sint omnia expertia. quid est autem, non dicam in homine

tenze di quell'ottimo uomo, dove ei scrisse — nulla aver cura Dio nè di sè, nè d'altrui.

Att. Segui, di grazia : chè io sto 22 attendendo dove riesca mai ciò che t'ho io concesso.

M. Non farò più lunghi preamboli : giacchè con questo si riesce a dire che quell'animale previdente, sagace, di versatile ingegno, acuto, ricordevole, pien di ragione e di consiglio, che noi appelliamo uomo, in una tal qual condizione stupenda è stato generato dal supremo Iddio. Di vero fra tanti generi e specie d'esseri animati gli è il solo di razional lume partecipe e di pensie-

bene nè del male operare dell'uomo (De ira Dei c. 4). Ho poi voltato il *primum caput* in — *precipua sentenza* — indotto da questo passo simigliante del libro I. c. 30 *de N. D.* « Itaque (è Cotta accademico che parla contro Velleio epicureo) in illis selectis eius brevibusque sententiis, quas appellatis κυρίας δόξας, hæc, ut opinor, prima sententia est : Quod beatum et immortale est, id nec habet, nec exhibet cuiquam negotium » dove l'*ut opinor* mostra evidentemente il valore che si deve dare al *prima* che segue. Del resto Diogene Laerzio ha posta questa per prima nella raccolta delle sentenze d'Epicuro, che sono in fine alla vita di lui : su ciò vedi l'Osservazioni del Menagio a questo luogo del Laerzio.

viri optimi — « Nisi, Viri, legas, non erit, unde pendeat verbum, Scripsit. Hactenus enim de Epicureis, non de uno Epicuro, locutus est ». Così A. Manuzio. Il Turnebo invece nota : « Epicurum non nominavit, quod satis Attico notus esset auctor sententiæ : et cum inter se Epicurei *dixit* dicebant, per excellentiam Epicurum intelligebant ». Il Goerenz, il Klotz, l'Halm, il Baiter leggono *viri* col Manuzio e col Pearcio ; il Vahlen legge col Turnebo e col Vittorio *libri*. Ne' codici si legge *caput li ; capulli, capituli*. Il Bake lesse *caput magistri*.

22. — *præclara quadam condicione*, cioè, come bene interpreta il Moser, « quæ verbis declarari satis non potest ». Eguale valore ha spesso in Cicerone il *quidam* unito a qualche aggettivo.

generato dal Supremo Iddio. Lattanzio dopo aver riportato questo luogo bellamente osserva come Cicerone dal contemplare nell'umane facoltà l'immagine della divina sapienza, intese che non potea l'uomo esser generato che da Dio. « Videsne hominem quamvis longe a veritatis notitia remotum, tamen quoniam imaginem sapientiæ tuebatur, intellexisse non nisi a Deo hominem potuisse generari ? » Divin. Institut. l. II, c. 12.

è il solo di razional lume partecipe ecc. — Vedi su questo proposito il Gravina al c. IV *De Jure Naturæ, Gentium etc.* ove scrive mirabilmente « De Lege peculiari humanæ naturæ, sive de Lege rationis ». A. Manuzio a questo luogo cita quel d'Aristotele « λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζώων » (Politica I, 1) : ma fuor di proposito, perchè in questo passo λόγος tiene nel contesto evidentemente il valore di linguaggio. Nella Metafisica invece Aristotele parlando della differenza tra il conoscere degli altri animali e quello dell'uomo, mette che l'uomo a lor preferenza è partecipe di *arte* e *di ragionativa facoltà*. « Τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων γένος (μετέχει) καὶ τέχνῃ καὶ λογισμοῖς » (I, 1). E nel libro I capo VII sui Costumi a Nicomaco : « se dunque, ei dice, è proprio dell'uomo un atto vitale conforme a ragione, o non senza ragione ecc. « Εἰ δ' ἔστιν ἔργον ἀνθρώπου, ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον, ἢ μὴ ἄνευ λόγου, κτλ ». E nel l. I c. I della storia degli Animali : « solo capace di consiglio è l'uomo tra gli animali « Βουλευτικὸν δὲ καὶ μόνον, οἷον ἄνθρωπός ἐστι τῶν ζώων ». Ed è veramente stupendo quel che scrisse S. Atanasio nel suo Discorso contro i Gentili (c. 31) a mostrare come questo solo sia

Digitized by Google

sed in omni cælo atque terra, ratione divinius? quæ cum adolevit atque perfecta est, nominatur rite
23 sapientia. est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio communis est: quæ cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sumus. inter quos porro est communio legis, inter eos communio iuris est; quibus autem hæc sunt inter eos communia, ei civitatis eiusdem habendi sunt. si vero isdem imperiis et potestatibus parent, multo iam magis;

ro; laddove l'altre cose tutte ne son prive. E qual cosa vi ha mai, non dirò nell'uomo, sì bene in tutto quanto è il cielo e la terra, che sia più divina della ragione; la quale fatta adulta e perfetta a buon diritto si appella sapienza?

Poichè dunque nulla v'è di me- 23
glio della ragione ed essa è nell'uomo e in Dio, vi ha tra l'uomo e Dio per primo vincolo di società la ragione; ma tra cui v'è una ragione comune, tra essi pure vi è comune la retta ragione; e poichè essa è la legge, per la legge ancora dobbiam noi, uomini che siamo, crederci cogli dei stretti in

proprio degli uomini, cioè a dire la razionalità dell'anima sua, di cui valendosi quest'anima ci fa conoscere l'uomo distinto da' bruti. « Τοῦτο δὲ μόνον ἴδιον ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων, ᾧ χρωμένη διαλλάττει τῶν ἀλόγων » onde, l'essere definito l'uomo un animale ragionevole « τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος λογικόν » (ibid). Per me io credo (diversamente certo da quel che dice il Rosmini, Antropologia n. 24 e segg.) che la *ragionevolezza* accolga in sè tutta la specificazione dell'umana natura; l'intellettivo principio, cioè, perchè la ragione non è che l'intelletto stesso considerato nel suo movimento indagatore del vero, ossia in quanto è discorsivo; e il principio volitivo perchè la volontà non può essere naturale risultanza se non d'una facoltà che cerca ciò che ragionevolmente può esser suo bene. Vedi anche il Liberatore nel suo Trattato *dell'Uomo C. V. ar. 4*, dove è giustificata l'antica definizione data dell'uomo di *animale ragionevole*.

la quale fatta adulta e perfetta a buon diritto si appella sapienza. — Sapienza che nel l. I. c. 43 degli Uffizi è detta la prima delle doti dell'animo: la scienza delle cose divine ed umane, nella quale dei ed uomini s'accomunano e s'associano. La ragione dunque (ratio), dono eccelso, che nel supremo Iddio è, per gli stoici, in maniera originativa; negli dei inferiori in maniera partecipata, ma subito perfetta; e negli uomini in maniera partecipata, ma incipiente, incoata e, come a dire, rudimentale: e che poi si esplica in questi per il pensiero (cogitatio) che ricerca le supreme cause di tutte le umane e divine cose, giungendo a perfezione nel savio che più dappresso s'avvicina alla celeste prole del Dio sommo, cioè agli dei inferiori; questa perfezionata ragione si chiama *sapienza*. La quale non vuol essere già pura scienza, ma deve riuscire all'azione; perchè, come dice Tullio, *la cognizione e la contemplazione delle cose della natura è per così dire manca e incoata sapienza se non le tenga dietro alcuna azione* (l. c. degli Uffizi).

23 *communis est.* — Così ne'codici. Il Vahlen supporrebbe *par et communis est:* e accenna al c. 13, 35, come luogo conforme. Il Bake, il Feldügel e l'Halm lessero *est communis*. R. Stefano tolse l'*et* a dirittura: e così fece il Baiter da noi seguito.

inter eos. — Il Moser lo dice un solecismo e l'espunge dal testo. Ma davvero se certe capestrerie di lingua, come le direbbe il Cesari, devono essere solecismi, allora di solecismo peccano gli scrittori più insigni delle classiche lingue. L'uso del pronome *is* per il reciproco *se*, non è così raro da non trovarlo in altri luoghi di Cicerone, di Cesare, di Sallustio. V. il Goerenz, e il Vahlen a questo luogo; il Madvig § 490 c. A. 3; l'Ernesti, Clav. Cic.

imperiis et potestatibus. — Nota il Turnebo: «Deo summo tamquam magistratui, eiusque rationi et numini, nam eius imperio et potestati, ut magistratui, obediunt. *Imperia sunt*, inquit Festus, *cum quis præest exercitui: potesta-*

Digitized by Google

parent autem huic cælesti discriptioni mentique divinæ et præpotenti deo. ut iam universus hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existimanda sit. et quod in civitatibus ratione quadam, de qua dicetur idoneo loco, agnationibus familiarum distinguun-

società. Ma fra coloro tra cui v'è comunanza di legge, fra essi v'è pur comunanza di diritto: come coloro tra cui v'è comunanza di queste cose, si hanno pur da tenere d'una città medesima. Che se poi essi obbediscono agli stessi reggimenti e agli stessi poteri, ciò vie maggiormente: ma e dei e uomini obbediscono a questo celeste disegno, a questa mente divina, a questo sovrapposente Iddio; e così questo universo già vuolsi tenere per una città sola

tes. cum quis negotio a populo præficitur. Ulpiano *potestas est merum imperium.* Mitti etiam cum imperio et potestate in provincias aliqui dicebantur. Imperia et potestates sunt magistratus, quos penes ditio est summæ Reipublicæ». Ma con buona pace di tanto commentatore e di alcuni che l'han riprodotto (come Leclerc) senza fare alcuna osservazione, Festo non ha così nè nelle vecchie nè nella nuova edizione del Müller. Ecco come sta negli *Excerpta* di Paolo Diacono «*Cum imperio est* dicebatur apud antiquos, cui nominatim a populo dabatur imperium. — *Cum potestate est* dicebatur de eo, qui a populo alicui negotio præficiebatur». Ove nota il Müller (pag. 50): «Imperium autem militare tantum dici, male opinatur Dacerius»; e anche il Forcellini (ed. De-Vit, v. imperium). Il Krahner, citando il Rubino, dà come divario principale tra *imperium* e *potestas* l'esser *potestas* propria de' magistrati entro il *pomerio*, fuori di esso l'*imperium* (Antichità romane, vers. D. Favaretti, Padova 1865, p. 265). Del resto neppure Ulpiano dice precisamente, come riferisce il Turnebo: le sue parole son queste: «*Merum est imperium* habere gladii potestatem ad animadvertendum (in) facinorosos homines: quod etiam potestas appellatur» (fr. 3 Dig. De Iurisd. II, 1). Dopo tutto, quello che importa al nostro proposito è che l'*imperium* e la *potestas* ~~risedevano~~ a Roma ne' magistrati maggiori (Walter, Storia del Diritto di Roma § 653); il quale supremo potere è qui per analogia riportato nel sovrappossente Iddio, a cui, come dice Tullio, e Dei inferiori e uomini sono soggetti. Ciò che viene raffermato dall' uso che c'era anche nelle formule sacre di unire l'*imperium et potestas:* formula che corrispondeva all' altra «imperio totique domui esse» (V. De-Vit. alla v. *potestas*).

sovrappossente Iddio. — Cioè il Dio supremo o la ragione ultima procreatrice e regolatrice di tutte le celesti inferiori intelligenze (che qui Dei s'appellano) e degli uomini. Sembra poi che Cicerone non intendesse di dire con questo che vi sia comunanza di natura tra il Dio sommo e gli uomini; ma tra questi e gli Dei inferiori, ossia tra le superiori ed inferiori intelligenze: *Deorum et hominum*: gli uni e gli altri de' quali han da riconoscersi originati dal *præpotenti Deo* e subordinati a Lui. Bisogna tuttavia confessare che in questo e nel seguente capo la tendenza panteistica dello stoicismo trapela d'ogni parte. E così dovea essere per tutti i filosofi dell' antichità pagana; chè mal conoscendo il concetto di creazione, doveano essi andare tentoni a sciogliere gli ultimi problemi della scienza cosmogonica; tanto da essere impossibile trovare in alcuno di loro compiuta e costante la sana dottrina dualistica, che tra finito ed infinito non mette comunanza alcuna di essenza o di natura. E molto a proposito G. B. Niccolini così comincia la seconda delle sue lezioni di Mitologia: «Non vi ha monumento che attesti l'imbecillità dell' umana mente alle proprie forze abbandonata, quanto la tradizione delle diverse idee tenute dagli antichi sull'origine del mondo e degli Dei» (Lezioni di Mitologia, Firenze 1855). Tuttavia giovi riportare qui le belle parole di A. Conti: «Certamente tutte le Religioni pagane han questo di proprio e di simile fra loro, immedesimare Dio e l'Universo; benchè rimanga sempre in quelle più o men velata l'adorazione della Divinità unica e creatrice, altramente il concetto medesimo della Divinità s'annienterebbe, e quindi ogni religione» (L'Armonia delle cose — vol. II. p. 73 Firenze 1878).

Digitized by Google

tur status, id in rerum natura tanto est magnificentius tantoque præclarius, ut homines deorum agnatione et gente teneantur.

di dei insieme e di uomini. E se nelle città, per ragione che diremo a suo luogo, distinguonsi gli ordini dietro la diversa agnazione delle famiglie, ciò avviene in modo tanto più magnifico e splendido nell' universale natura per noi, che cogli dei siamo per ragion d'agnazione e di gente congiunti.

distinguonsi gli ordini dietro la diversa agnazione. — In questo e nel seguente capo Cicerone usa parecchi termini per esprimere il diverso ordine di parentela o legale o naturale conforme il diritto Romano; *agnatio*, cioè, *gens*, *genus*, *stirps*, *cognatio*. L' *agnatio* potrebbe dirsi quel legame giuridico onde molte persone sono subordinate a un solo stipite o vivente o defunto. Questo legame sorge dalla patria podestà che è il fondamento della famiglia giuridica e propriamente tale. La *gente* è una estensione giuridica della famiglia ed è formata da tutti coloro che hanno egual nome; sono d' origine ingenua; di cui nessun maggiore fu schiavo o cliente. Da *gens* derivasi adunque la *familia* in più ristretto senso; e se una o più delle famiglie derivate dalla *gens* abbia fatto delle manomissioni, le si direbbero *stirpes* in istretto senso. Talora per *gens* si adopera *genus* oppure *domus*. La *gens* poi abbraccia non solo i discendenti per generazione, ma anche gli adottati ed i clienti ed i manomessi. La *cognatio* infine è propriamente vincolo tutto naturale ossia di vera *consanguineità*. Questa mano mano venne ad essere il fondamento anche giuridico della famiglia, cessando il fittizio della agnazione e della gentilità. Tale è il concetto racchiuso in queste voci, secondo ho cercato io di raccogliere da quel meglio che ne fu scritto dal Sigonio (De Nominibus Romanorum, c. 4), dal Walter (Storia del Diritto di Roma §§ 14-15-485), dall'Ortolan (Spiegazione storica delle Istituzioni di Giustiniano vol. II, p. 23 e segg.) quantunque s' abbia a confessare che su tal punto sono ancora non poche le difficoltà. I luoghi di questo dialogo che parlano su tale proposito, sono *per noi*, dice l'Ortolan « *un lampo di luce* » (ibid.). Un *lampo di luce* benissimo; giacchè il linguaggio analogico che qui si usa, non può dare di più. Or venendo al nostro proposito, Cicerone intende di dire, per quanto io credo, che la nostra parentela con Dio è là dove la *gens* (*generatio*) comincia a discendere pel vincolo d' agnazione; là dove si raggruppa in una sola famiglia tutto l' uman genere: perchè in origine là *gentilità* non differiva in sostanza dall' *agnazione* (Ortolan, Storia della Legislazione Romana ver. Ital., Napoli 1864 p. 64). Mi si permetta d' aggiungere quasi *pro coronide*, esposta colle sue parole, l' opinione del Sigonio, riferita dall' Ortolan (nel primo dei luoghi citati), e tenuta dall' Heinecio (l. III. tit. 2 Antiquit. Roman.). Ecco ciò che dice il Sigonio (l. c.) «*gens* ad nomen, *familia* ad cognomen refertur. Itaque illa tamquam totum continere videtur; hæc quodammodo partem..... Quod autem interest inter *gentem* et *familiam* idem interest inter *genus* et *stirpem*..... Quæ autem ratio est inter gentem et familiam, eadem est inter gentiles et agnatos.... *Agnati* profecto videntur esse, qui ex eadem familia sint, quibus deficientibus, gentiles subeant. Nam Cicero dixit primo de Oratore: *Jura gentilitatum et agnationum;* item: *Jus gentilitatis et stirpis:* et de Legibus primo: *Homines Deorum agnatione et gente tenentur:* cum utramque coniunctionem complecti vellet ». Add.

siamo per ragion d'agnazione e di gente congiunti. — Riporto qui tradotto quanto più posso a lettera un luogo di Ario Didimo, conservatoci da Eusebio Panfilo (l. XV c. 15 della Preparazione Evangelica) che raccoglie la dottrina stoica esposta in questo nostro capo e ne' seguenti. « Il mondo, dicono gli Stoici, è il domicilio degli dei e degli uomini e delle cose che furono per essi fatte. A quel modo in fatti che si dice città in due diversi sensi, in quanto cioè significa domicilio, e in quanto società costituita dai cittadini che v'abitano; così anche il mondo è come una città formata di Dei e di uomini; e così che abbiano in essa il principato gli Dei, gli uomini loro sieno subordinati. Fra essi poi v' è una comunanza per il partecipare a quella ragione, che legge è per na-

Digitized by Google

24 VIII. Nam cum de natura hominis quæritur, disputari solet (nimirum ista sunt ut disputantur) perpetuis cursibus, conversionibus cælestibus exstitisse quandam maturitatem serendi generis humani,

VIII. Imperciocchè quando si viene a trattare dell'uomo, suolsi discorrere (chè per queste cose la va proprio come la si discorre) per qual modo ne' perpetui corsi e rivoluzioni celesti, siavi stato il momento op- 24

tura. Tutte quante l'altre cose sono fatte per loro, donde vuolsi di giusta conseguenza tenere che quel Dio che tutto governa, provegga agli uomini siccome benefico che è, e benigno, e dell'uomo amico e giusto e che ha tutte quante le virtù. «Λέγεσθαι δὲ κόσμον, καὶ τὸ οἰκητήριον Θεῶν καὶ ἀνθρώπων, καὶ τῶν ἕνεκα τούτων γενομένων. ὧν γάρ τρόπον πόλις λέγεται διχῶς, τό τε οἰκητήριον, καὶ τὸ ἐκ τῶν ἐνοικούντων σὺν τοῖς πολίταις σύστημα· οὕτω καὶ ὁ κόσμος, οἱονεί πόλις ἐστὶν ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων συνεστῶσα, τῶν μὲν θεῶν τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων, τῶν δὲ ἀνθρώπων ὑποτεταγμένων. κοινωνίαν δ' ὑπάρχειν πρὸς ἀλλήλους, διὰ τὸ λόγου μετέχειν, ὃς ἐστι φύσει νόμος· Τὰ δ' ἄλλα πάντα γεγονέναι τούτων ἕνεκα. οἷς ἀκολούθως, νομιστέον προνοεῖν τῶν ἀνθρώπων τὸν τὰ ὅλα διοικοῦντα Θεόν, εὐεργετικὸν ὄντα, καὶ χρηστόν, καὶ φιλάνθρωπον, δίκαιόν τε, καὶ πάσας ἔχοντα τὰς ἀρετάς.» (ed. Vigeri — Coloniæ 1688).

VIII, 24. — *De natura hominis.* — Tengo coll'Halm, col Baiter e col Vahlen questa correzione del Vittorio, di R. Stefano e del Davisio, in cambio di *natura omni*, che hanno il Turnebo, (contro quello che dice il Vahlen), il Goerenz, il Klotz ed altri. Il contesto parrebbe avvalorare la lezione che teniamo: perchè il discorso si aggira tutto intorno all'umana, non alla comune natura. Tuttavia avendo i codici Leidesi non *hominis*, ma *omni*, non si vuole deporre ogni dubbio sulla lezione che teniamo.

ne' perpetui corsi e rivoluzioni celesti. Qui s'accenna alla cosmogonia stoica, della quale così parla Numerio appresso Eusebio (Preparazione Evangelica l. XV c. 18): «Piace, egli dice, a quelli che son più vecchi in questa setta di tenere che in aere tutte le cose si riducano, dopo alcune assai grandi rivoluzioni (κατὰ περιόδους τινὰς τὰς μεγίστας) e di nuovo sciogliersi in fuoco etereo», e poco presso: «Nel parlare intorno alla corruzione del mondo che accade dopo rivoluzioni assai grandi, non prendono corruzione (φθοράν) in proprio senso quelli che insegnano (οἱ δογματίζοντες) la risoluzione di tutto intere le cose in fuoco, cui essi chiamano conflagrazioni (ἐκπύρωσιν); ma usano della voce corruzione per significare quella mutazione che viene secondo natura (ἀντὶ τῆς κατὰ φύσιν μεταβολῆς). Piace infatti ai filosofi stoici di dire che tutta quanta la sostanza (ὅλην οὐσίαν) in fuoco si trasmuti, quasi in sua semente (οἷον εἰς σπέρμα) e che da questa si rinovelli perfetta quell'armonica distribuzione (διακόσμησιν) che v'era prima. E questa sentenza (τοῦτο τὸ δόγμα) propria della loro setta tennero i primi ed i più antichi, cioè Zenone, Cleante, Crisippo: ma discepolo di costui e suo successore nella sua scuola, certo Zenone, dicono che stesse in forse sulla conflagrazione di tutte le cose». Queste ristorazioni periodiche del mondo poi vogliono che si facciano da quella che chiamano *Prima Ragione* (τὸν πρῶτον λόγον ibid. c. 19) e che queste rivoluzioni ab eterno incessantemente avvengano (τῶν τοιούτων περιόδων ἐξ ἀϊδίου γινομένων ἀκαταπαύστως) (Ib.) Vedi anche Laerzio VII, 136 e segg. Censorino ha nel c. IV de *Die Natali*: «Zenon Citieus, stoicæ sectæ conditor, principium humano generi ex novo mundo constitutum putavit, primosque homines ex solo adminiculo divini ignis, id est Dei providentia, genitos» (ed. Hultsch, Lipsiæ 1867). Sul quale argomento scrive Giulio Firmico sin da principio del suo libro *De errore profanarum Religionum:* «... In errore sunt itaque gentes, quæ cum elementis tribuant principatum, adhuc deputant ignem, quasi summum Deum, quasi cætera ex ipso habeant substantiam calore: nescientes, quod omnia elementa ex ipsa sint sua contrarietate coniuncta, et quod et ipsa habeant fabricatorem Deum, qui singula suis locis ordinibusque constituens creavit» (edit. Lugduni Batavorum 1672, dopo l' *Octavius* di Minucio Felice). Sulle opinioni degli antichi intorno all' origine dell' uomo, leggi G. Lipsio (Phisiologiæ Stoicorum l. III. Dissert IV.) e vedrai che si cominciò molto per tempo a mettere innanzi coteste fantasie sulla nostra origine; vezzo che non s' è ancora dismesso, e la teorica delle trasformazioni delle specie lo dice abbastanza. Proprio vero: per chi non crede all'*in principio creavit Deus cœlum et terram* ecc. l'origine del mondo è un problema posto da Dio a confusione dell'umana incre-

Digitized by Google

quod sparsum in terras atque satum divino auctum sit animorum munere, cumque alia quibus cohærerent homines e mortali genere sumpserint, quæ fragilia essent et caduca, animum esse ingeneratum a deo. ex quo vere vel agnatio nobis cum cælestibus vel genus vel stirps appellari potest. itaque ex tot generibus nullum est animal præter hominem, quod habeat notitiam aliquam dei, ipsisque in hominibus nulla gens est neque tam mansueta

portuno di gittar nel mondo il seme del genere umano: e che sparso questo sulla terra, messo ch'ebbe radice, sia poi stato arricchito col dono divino delle anime; e intanto che le altre cose, onde gli uomini sono composti, le avean questi a prendere, fragili quali sono e caduche, da origine corruttibile, fosse stata l'anima procreata da Dio; ond'è che in verità può dirsi ch'e' sia o vuoi d'agnazione o vuoi di gente o vuoi di stirpe quel vincolo che

dulità che delira ogni volta che s'attenta a scioglierlo. «Cuncta fecit bona in tempore suo, et mundum tradidit disputationi eorum, ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usque ad finem». (Ecclesiastes c. 3 v. 11).

quæritur, disputari solet (nimirum ista sunt, ut disputantur). — Ne' codici leidesi v'è «quæruntur disputari solent nimirum ita sunt ut disputantur». Questo evidente sconcio de' manoscritti fu ridotto a migliore lezione per diverse maniere. — P. Manuzio dietro un vecchio manoscritto Maffeino lesse «disputari solent (nel cod. Maff. *solet*) nimirum ista». Io tenni questa lezione, quantunque lo stesso Manuzio, il Wyttenbachio, l'Halm ed altri credettero che da *nimirum* fino a *disputantur* sia tutto un glossema. Recano alcuni per ragione che il *nimirum* qui darebbe a Tullio l'aria di dogmatico, contro il suo abituale costume di far l'accademico. A ciò risponde il Vahlen: «si hoc quod disputari solet verum non est aut scriptori non probatur, quo iure eo uti argumento potuit ad demonstrandum id quod posuit, homines deorum agnatione teneri?». La ragione è buona, ma parmi si debba qui distinguere il modo onde l'uomo ricevette la ragione, dal fatto sicuro ch'e' la ragione ebbe ricevuta. Pel primo fatto potea Cicerone, secondo il suo solito, recare in dubbio le fisiche dottrine della Stoa; l'altro fatto che non ha bisogno di prove, perchè attestato dalla esperienza, lo potea ammettere come immobile postulato a trarre le sue pratiche conseguenze. D'altra parte non occorre dire che il *nimirum* spesse volte in Cicerone, come in altri, ha valore ironico, siccome nota il Kühner (ad Tuscul. I. c. 21); ma ben anche, come lo stesso Kühner nota al c. 22 del cit. libro «explicationem significat, quam quis ab altero *sine admiratione* concedi vult» Anzi chi badi ciò che nota Donato al 2 Att. III, scena 3. dell'Eunuco di Terenzio cioè «potest autem *nimirum* et pro confirmatione accipi», potrebbesi dire che il valore affermativo non sia il proprio e primo valore di *nimirum*: ciò che si cava dalla etimologia del vocabolo «*nimirum*» dataci dallo stesso Donato; dove, ei dice, il *ni* sta per *ne* o *non*. Nè mi parve poi che si abbia a porre *et nimirum ista est ut disputatur*, come collo Schoemann volle fare il Vahlen; tenendo essi che il plurale sia stato posto nelle vecchie edizioni *æquabilitatis studio;* e ciò per erronea lezione dei codici *quæruntur* in luogo di *quæritur*.

gittare nel mondo il seme etc. Questo luogo trova riscontro in quell'altro (De N. D. I, 32) dove Cotta così parla con Velleio: «Semina deorum decidisse de cælo in terras putamus, et sic homines patrum similes exstitisse? Vellem diceretis: deorum cognationem agnoscerem non invitus. Nihil tale dicitis; sed casu esse factum, ut deorum similes essemus. Et nunc argumenta quærenda sunt, quibus hoc refellatur? Utinam tam facile vera invenire possem, quam falsa convincere». E v'è poi da osservare che quantunque nel dialogo sulla Natura degli Dei Cicerone non abbia chi propriamente del tutto lo rappresenti, tuttavia il confronto del «nimirum ista sunt ut disputatur» di Cicerone, coll'*utinam tam facile vera invenire possem* di Cotta Accademico, mostra che Tullio sul fatto della genesi dell'uomo era più inclinato al dubbio dell'Accademia, che alle arbitrarie asserzioni della Stoa.

o vuoi d'agnazione o vuoi di gente o vuoi di stirpe ecc. — Cicerone vuol dire: dappoichè è detto che il nostro animo è immediatamente generato da Dio

Digitized by Google

neque tam fera, quæ non, etiam si ignoret qualem habere deum deceat, tamen habendum sciat. ex quo efficitur illud, ut is agnoscat deum, qui, unde ortus sit, quasi recordetur et agnoscat. iam vero virtus eadem in homine ac deo est neque

agli dei ci lega. Per questo fra le tante maniere d'animali non ve n'ha altra dall'uomo in fuori che abbia qualche notizia di Dio; e fra gli stessi uomini non v'ha gente dalla più incivilita alla più selvaggia che, quantunque ignori quale debba essere il Dio da tenere, tuttavia non sappia che un Dio si ha pur da tenere. Da ciò proviene che subito conosca Iddio, chi quasi ricordi e riconosca ond'ei sia nato. E sì che una virtù medesima è nell'uomo e

donde pure gli altri dei inferiori furono ingenerati, noi abbiamo con esso loro un padre comune (agnatio): siamo due famiglie provenienti da uno stesso stipite (genus) cioè a dire siamo *gentiles*: membri d'una stessa famiglia (stirps), associati per mutui uffici, che nel nostro comun padre trovano ragione: ed è questo il concetto della fratellanza universale ora forse per la prima volta bandito in Roma: chè la dottrina della fratellanza universale fu « primo il cristianesimo a spargerla nel mondo..... chè innanzi non si erano sentiti se non accenti rari e fuggitivi di preludio a questa gran voce »: così G. de Humboldt riportato dal fratello Alessandro in fine alla prima parte del suo *Cosmos*. Del resto in molte edizioni v'è *gens* invece di *genus:* ma quantunque l'una voce talora faccia per l'altra, io credo che sia da prescegliere col Lambino, col Goerenz, col Baiter il *genus*, che segnerebbe la *parentela naturale*, meglio del *gens* a cui si lega propriamente un concetto più ch'altro giuridico (V. Schultz, I Sinonimi latini n.° 278). S'avverta poi che *gens* e *stirps* con *gentiles* ed *agnati* esprimevano anche spesso consanguineità in linea ascendente, e si rapportavano ai *maggiori;* laddove *prosapia*, *progenies*, con *proles* e *soboles*, consanguineità in linea discendente, e si rapportavano ai *posteri* (V. Barrault op. c. pag. 674): e questa distinzione spiega assai bene il pensiero, diremmo, induttivo che qui campeggia. Il Turnebo a questo luogo dopo aver notato che «gens multas familias complectitur; stirps familia est: stirps propinquior est, quam gens» soggiunge «quo etiam modo Pulchrorum et Marcellorum fortasse verius explicari controversia potest». L'Ortolan in quella vece non crede di potere aggiustare questa controversia (de Oratore I, 33) se non con dare alla *stirps* il significato di *familia derivata e che alla sua volta abbia fatto delle manomissioni* (vedi il l. c. della Spiegazione Storica delle Istituzioni pag. 31 not.): ciò che avvenne appunto de' Marcelli derivati dalla *gens Claudia*, che perciò fu detta *stirps* riguardo ai figli d'un loro liberto. Del resto giovi dir novamente che in questi luoghi delle leggi pel loro linguaggio analogico il valore de' vocaboli ondeggia spesso tra il giuridico ed il filosofico.

quasi ricordi ecc. — Si noti come il *recordetur* spieghi il valore ordinario di *agnoscere* che vale *riconoscere* una cosa altra volta conosciuta (cognita) (v. Barrault p. 227). Passo analogo è quello delle Tusculane I. 24 «agnoscit illa reminiscendo». Del resto è ben vero che per poco che l'uomo rifletta sulla sua natura, per l'innato desio d'un bene senza limiti, sentesi richiamare ad una Bontà e ad una Verità infinita, che l'ha dovuto creare naturato così: e vede pure in sè la *imagine* e la *similitudine* stessa del suo Creatore. Diceva in non dissimile proposito Epitteto (Arriano I, 3): come potrebbe altri pensare di sè qualche cosa di abietto e di vile tenendo per certo *che noi tutti siamo in prima origine da Dio* e che Dio è padre degli uomini insieme e degli dei? « εἰ τις τῷ δόγματι τούτῳ συμπαθήσαι κατ' ἀξίαν δύναιτο, ὅτι γεγόναμεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πάντες προηγουμένως καὶ ὁ Θεὸς πατὴρ ἐστι τῶν τ' ἀνθρώπων καὶ τῶν Θεῶν· οἶμαι ὅτι οὐδὲν ἀγεννὲς οὐδὲν ταπεινὸν ἐνθυμηθήσεται περὶ ἑαυτοῦ ». Quindi è che Cicerone spiega la professione teistica costante ed universale del genere umano e ad essa s'appella, come fece dipoi Epitteto per condurre l'uomo al giusto ed all'onesto.

e sì che una virtù medesima è nell'uomo e in Dio. — Nota il Turnebo a questo luogo la riprensione che la scuola Platonica facea agli Stoici perchè met-

Digitized by Google

alio ullo ingenio præterea; est autem virtus nihil aliud nisi perfecta et ad summum perducta natura: est igitur homini cum deo similitudo. quod cum ita sit, quæ tandem esse potest propior certiorve cognatio? itaque ad hominum commoditates et usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea, quæ gignuntur, donata consulto nobis, non fortuito nata videantur, nec solum ea, quæ frugibus atque bacis terræ fetu profunduntur, sed etiam pecudes, quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim

in Dio, e fuor di loro ella non si trova in alcun' altra natura: e virtù altro non è poi se non la natura perfezionata e condotta al suo maggior colmo: però havvi tra l'uomo e Dio similitudine. E quand'è così, quale vi può essere mai più vicina e più certa cognazione? La natura dunque fu larga di sì gran messe di cose a vantaggio e ad uso continuo degli uomini, che, ciò che nasce, ci si mostri donato per provvidenza, non venutoci a caso: nè ciò solamente per quelle cose che vengono profuse dalla fecondità della terra come son erbe e gra-

tessero una medesima virtù nell'uomo e in Dio; laddove essa tenea che la virtù dell'uomo e quella di Dio fossero diverse per ispecie. Qui si avverta poi che tra l'essere divino e l'umano non passa alcuna identità nè di specie nè di genere, ma una semplice analogia; altrimenti il panteismo sarebbe inevitabile. Il Rosmini (Filosofia del Diritto, Introduzione) così traduce il nostro passo « *e questa* (cioè la virtù) *è sì nell'uomo che in Dio* »: ma non so se il *questa* esprima veramente l'*eadem* del testo.

ullo ingenio — In vece dell'*ingenio* de' codici, il Baiter e il Vahlen col Davisio leggono *in genere*. Eppure tanto è Ciceroniano questo *ingenio* qui, e fa tanto al proposito, che il Creuzer avrebbe creduto di correggere Cicerone, se l'avesse mutato in *genere*. L'Halm leggerebbe *in ingenio;* ma quel po' d'asprezza che ne risentirebbe allora il luogo, mi distoglie dall'accettare la sua congettura.

e virtù altro non è poi se non la natura ecc. — Nella teorica degli Stoici la virtù morale era il compiuto perfezionamento d'ogni razionale facoltà vuoi del conoscere, vuoi del volere (Vincenzo Papa op. cit. pag. 55 e seg.). Questa virtù poi non è dono di natura, ma sì prodotto della sollecita cura di farsi buoni; fecondandosi così per la retta volontà i germi di virtù, che natura ha posto in noi. « Non dat natura virtutem: ars est, bonum fieri » (Senec. ep. 90) « natura fundamenta dedit, semenque virtutum:.... cum irritator accessit, tunc illa animi bona velut sopita excitantur » (Id. ep. 108). E Cicerone « artis est ad ea principia, quæ accepimus, consequentia exquirere, quoad sit id, quod volumus, effectum » (Fin. V. 21).

perducta natura. — Il codice Heinsiano reca « perducta. Naturalis est ». Donde il Klein « perducta natura. Naturalis est » Questa lezione sarebbe un commento del nostro luogo.

La natura dunque fu larga di sì gran messe di cose a vantaggio ecc. — Che le cose tutte del creato abbiano la loro *finalità*, è mirabilmente provato da' più saggi filosofi antichi e moderni (V. G. Prisco — Metafisica della Morale P. I, lez. 2.ª Napoli 1865. — Ferrai not. al c. IV § 4 del lib. I de' Memorabili ed. Prato 1865). Che poi tutte le cose sieno dirette a vantaggio dell'uomo, basta a provarlo il riflettere che nel conoscerle che fa l'uomo e nel goderle valgono tutte a perfezionarlo; ossia ponno dare al suo essere quella maggiore estensione, rettitudine e contento, che sono conformi alle tendenze che natura ha posto in lui.

frugibus atque bacis. — Fa meraviglia come il Barrault (op. cit. pag. 397) avendo rilevata la sinonimia di *pomum* e *baca*, non abbia rilevata quella tra *fruges* e *bacæ;* e sì che Cicerone stesso nel II *de Senectute* la fissa benissimo, dicendo in *arborum bacis terræque frugibus:* e così pure in quello della Divinazione (I, 51) « *ne fruges terræ, bacasve arborum* ». Dove si scorge che la voce *baca* esprime talora in Cicerone i frutti degli alberi in generale, come anche nel passo delle Tusculane (I, XIV) « arbores seret ..... quarum aspiciet bacam ipse numquam ».

Digitized by Google

ad fructum, partim ad vescendum
26 procreatas. artes vero innumerabiles repertæ sunt docente natura, quam imitata ratio res ad vitam necessarias sollerter consecuta est.

IX. Ipsum autem hominem eadem natura non solum celeritate mentis ornavit, sed et sensus tam-

ni, ma per gli animali ancora: quando si veggono prodotti parte ad usarne gli uomini, parte a fruirne, parte ad averne il cibo. Innumera- 26
bili son poi le arti che fu vista additarci natura: cui la ragione imitando, suole coll'uso dell'arte provvedere le cose alla vita necessarie.

IX. All'uomo stesso fornì poi la medesima natura celerità di pensiero non solo, ma diè pure i

26. *cui la ragione imitando* — Cicerone parlando nell'Oratore (c. 55) del ritmo delle parole, esce in questa mirabile sentenza « notatio naturæ et animadversio peperit artem ». Anche Seneca nell'epistola 65, parlando appunto sulla teorica stoica dell'arte, scrive: « Omnis ars imitatio naturæ ». Ed Aristotele vuole che qualunque professi un'arte come sarìa quella del Medico, quella dell'Architetto ecc., studi ben la natura perchè « l'arte è imitazione di natura — ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν » (Delle cose fisiche l. II. c. 2) Ed è per Aristotele principio così sicuro che l'arte sia cosa di ragione che e' non iscompagna da questa la definizione dell'arte « ἡ μὲν οὖν τέχνη. ὥσπερ εἴρηται, ἕξις τις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποιητικὴ ἐστιν » (Dei Costumi a Nicomaco l. VI c. 4). E sant'Atanasio scrive su tale argomento queste belle parole « Gli uomini alla natura fissando la mente, le arti ritrovano: per ciò comunemente si dice che l'arte è imitazione di natura.... chè essendo gli uomini educabili alla scienza.... non è meraviglia se coll'occhio dell'umano ingegno mirando nella propria natura, e di questa apprendendo il magistero, l'arti abbiano pensando ritrovato » « εἰς ἣν (φύσιν) ἀτενίζοντες ἄνθρωποι, τὰς τέχνας ἐφευρίσκουσι. τὴν γὰρ τέχνην καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι φύσεως αὐτὴν εἶναι μίμημα..... ὄντες γὰρ ἄνθρωποι κατὰ φύσιν δεκτικοὶ ἐπιστήμης..... οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ τῇ ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ, καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἀποβλέποντες καὶ ταύτης ἐπιστήμην λαβόντες, τὰς τέχνας ἐπενόησαν. » (Discorso contro i Gentili c. 18).

IX. — *celerità di pensiero* — Fu Talete forse il primo che definì il pensiero per la cosa più veloce, che ci sia e che per tutto discorre « Τάχιστον, νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ τρέχει » (Laerzio I, 35). Dalla quale indicibile velocità del pensiero, bene osserva il Casaubono su questo luogo di Laerzio, son venute le frasi greche che ad esprimere la somma velocità di qualche cosa assomigliavanla al pensiero « ὡς τε νόημα » « θᾶττον τοῦ νοήματος ». Seneca al capo VI della Consolazione ad Elvia così dipinge la irrequietezza e la indicibile mobilità del pensiero umano. « Mobilis enim et inquieta mens homini data est: nunquam se tenet, spargitur et cogitationes suas in omnia nota atque ignota dimittit, vaga, et quietis impatiens, et novitate rerum lætissima. Quod non miraberis, si primam eius originem aspexeris. Non est ex terreno et gravi concreta corpore: ex illo cælesti spiritu descendit; cælestium autem natura semper in motu est; fugit, et velocissimo cursu agitur. Aspice sidera mundum illustrantia: nullum eorum perstat; labitur assidue, et locum ex loco mutat: quamvis cum universo vertatur, in contrarium nihilominus ipsi mundo refertur: per omnes signorum partes discurrit, perpetua eius agitatio, et aliunde alio commigratio est ».

le oscure e non troppo definite. — Qui si prende a svolgere la *dialettica* degli Stoici, ossia come la direbbero i moderni, la loro gnossologia; che a schiarimento di questo capo mi proverei di così compendiare. Prolessi (προλήψεις) dicono gli Stoici quelle prime cognizioni (*prænotiones*, *anticipationes*), che sin dal nascere cominciano a fornirci l'animo de' tipi o rappresentazioni delle cose fuori di noi, ma per contorni non ancora ben definiti e particolareggiati: sono sbozzi a tratti larghissimi che per la via de' sensi ci si formano nella suprema parte dell'anima, come fariasi da un disegnatore sur una carta « Οἱ Στωϊκοί φασιν· Ὅταν γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος, ἔχει τὸ ἡγεμονικὸν μέρος τῆς ψυχῆς, ὥσπερ χάρτης ἐνεργῶν εἰς ἀπογραφήν. εἰς τοῦτο μίαν ἑκάστην τῶν ἐννοιῶν ἐναπογράφεται. πρῶτος δὲ ὁ τῆς ἀναγραφῆς τρόπος, ὁ διὰ τῶν αἰσθήσεων » (Plutarco, Dei Placiti de' filosofi l. IV c. 11): sono cognizioni dell'universale delle cose, come sarebbe

Digitized by Google

quam satellites adtribuit ac nuntios, et rerum plurimarum obscuras nec satis [expressas] intellegentias e-

sensi non altrimenti che scolte e messaggeri; e di moltissime cose le oscure e non troppo definite co-

— *che sia uomo* — venuteci naturalmente, cioè senza industria o arte. « ἔστι δ' ἡ προληψις ἔννοια φυσικὴ τῶν καθόλου » (Laerzio VII, 54). « οἷον τὸ τοιοῦτον ἄνθρωπός ἐστιν » (Suida voc. προληψις) « τῶν δ' ἐννοιῶν αἱ μὲν φυσικαί, γίνονται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους καὶ ἀνεπιτεχνήτως· αἱ δ' ἠδη δι' ἡμετέρας διδασκαλίας καὶ ἐπιμελείας ». (Plutarco l. cit.). Il vocabolo προληψεις l'inventò Epicuro (Cic. de N. D. I, 16) a significare appunto la nozione universale e permanente; la ricordanza di ciò che frequentemente ci appare al di fuori « καθολικὴν νόησιν ἐναποκειμένην, τουτέστι μνήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν φανέντος » (Laerzio X, 33). Lo stesso Epicuro poi facea la πρόληψιν quasi come una comprensione od una retta opinione delle cose esterne « οἱονεὶ κατάληψιν ἢ δόξαν ὀρθὴν » Laerzio ibid. — Suida l. cit): gli Stoici in vece ben distinguevano l'una cosa dall'altra. E gli Stoici stessi distinguevano le προληψεις dalle loro memorie (μνήμαις): chè queste erano le prolessi nel loro stato permanente, cessata l'impressione esterna corrispondente (Plutarco l. cit). Queste prolessi poi anche gli Stoici le diceano evidenti (ἐναργεῖς) e costituivano non solo i principii, ma anche le vie, le norme, i criteri del conoscere, del giudicare, dell'argomentare (Laerzio VII, 54 — Cicerone de Fin. V, 21). Mediante queste si potea acquistare mano mano una conoscenza più profonda, determinata, scientifica, si potea insomma ottenere la comprensione, la καταλῆψιν delle cose; finchè giungeasi al sommo del conoscere, che diceano sapienza (τὴν σοφίαν) che era definita dagli Stoici la scienza dell'umane e divine cose. « Οἱ μὲν οὖν Στωϊκοὶ ἔφασαν τὴν μὲν σοφίαν εἶναι θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων ἐπιστήμην » (Plutarco op. cit. in princ.) Del resto la virtù della mente nella teorica degli Stoici così è designata nel II. Accad. c. X. « Ad rerum igitur scientiam vitæque constantiam aptissima quum sit mens hominis, amplectitur maxime cognitionem; et istam καταλῆψιν, quam, ut dixi, verbum e verbo exprimentes, comprehensionem dicemus, quum ipsam per se amat (nihil est enim ei veritatis luce dulcius), tum etiam propter usum: quo circa et sensibus utitur, et artes efficit, quasi sensus alteros; et usque eo philosophiam ipsam corroborat, ut virtutem efficiat, ex qua re una vita omnis apta sit. » Il lavoro dunque della Ragione (λόγος) per gli Stoici stava tutto nello snebbiare queste prime *idee* e *notizie* perchè erano intelligenze oscure (obscuræ); nel compierle, perchè erano incipienti (inchoatæ): nel dar loro rilievo e linee più finite, perchè erano sbozzate (adumbratæ): nel condurle a *stato perfetto* perchè erano *perfectæ non plane* (Brutus c. 33); nello spiegarle, svolgerle, snodarle perchè erano *enodationis indigentes* (Cic. Top. VII); nell'ampliarle « principiis autem a natura datis amplitudines quædam bonorum excitabuntur » (De Fin. IV, c. 7); nell'applicarle insomma non con temerità, ma con saviezza a' particolari fatti. Ed in questa applicazione massime delle prime idee morali, diceano trarre origine tanti mali del mondo; giacchè solo per essa poteva così pervertirsi il senso morale e comune da dir praticamente bene al male e male al bene: ciò che in sentenza dice il seguente luogo di Epitteto presso Arriano (III. 1) « τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἴτιον τοῖς ἀνθρώποις πάντων τῶν κακῶν, τὸ τὰς προλήψεις τὰς κοινὰς μὴ δύνασθαι ἐφαρμόζειν ταῖς ἐπὶ μέρους »: pensiero che fu da Lipsio detto poco men che oracolo. (v. Plutarco Sulle Ripugnanze Stoiche c. 47 e Sui Placiti de' Filosofi l. IV c. 1 — I. Lipsii, Manuductionis ad Stoicam philosophiam l. II, Diss. XI).

nec satis (expressas) intellegentias enudavit. I codici migliori hanno soltanto *nec satis;* dopo il quale lo Stefano per primo, dice il Baiter, avvisò una lacuna; la quale fu empiuta dal Lambino con *apertas* tenuto tra gli altri anche da Giusto Lipsio (Manuduct. ad Stoicam philosophiam l. II. Diss. XI). Altri poi ci mise *enucleatas*, chi *enodatas*, altri *illustratas*, altri *claras,* altri infine seguendo alcuni codici, scrissero in vece di *nec satis* — necessarias — ; come fecero il Goerenz e il Krause (Emendatt. in Cic. libros de Legibus p. 4); il quale non crede si debba leggere *nec satis apertas* o *enucleatas* ecc. perchè, « tum, nisi fallor, ei dice, Cicero naturæ aliquid exprobraret, id quod fieri omnino nequit. » Ragione che, se non m'inganno anch'io, la non tiene; chè non è rimproverare la natura il dire che ella ci diè da principio notizie non troppo definite, lasciando poi allo studio dell'uomo lo schiarirle e definirsele meglio. Io per me

Digitized by Google

nudavit quasi fundamenta quaedam scientiæ, figuramque corporis habilem et aptam ingenio humano dedit: nam cum ceteras animantes abiecisset ad pastum, solum hominem erexit et ad cæli quasi cognationis domiciliique pristini conspectum excitavit; tum speciem ita formavit oris, ut in ea penitus reconditos
27 mores effingeret. nam et oculi nimis arguti, quem ad modum animo

gnizioni disvelò quasi come fondamenti della scienza: e forma die' al corpo bene proporzionata e acconcia all'ingegno umano; poichè se gli altri esseri animati natura fe' proni al pasto, l'uomo solo fe' ritto, additandogli il cielo siccome luogo de' suoi germani, e del suo primiero domicilio; e formogli ancora di tal guisa l'aspetto, che fosse specchio de' reconditi sensi. Di 27

confesso pur col Lambino che «sine dubio vel hæc vox *apertas* vel similis aliqua deest»: ma non mi posso persuadere che ci sia nel *nec satis* una scorrezione di testo venuta, come crede il Krause, dal primitivo *necessarias*. Alle voci proposte dagli altri potrebbesi aggiungere *perfectas*, secondo quel di Cicerone «quod nihil simplici in genere omnibus ex partibus perfectum natura expolivit.» (De Inv. II, 1) e nel Bruto (c. 33): «præclare inchoata multa, perfecta non plane». Del resto io ho creduto di doverci mettere *expressas:* perchè notando io come Cicerone sul finire del capo seguente riferendosi a questo luogo dice «inchoatæ intellegentiæ similiter in omnibus inprimuntur» ho voluto leggere *nec satis expressas;* sendochè in questi due luoghi *impressas* e *nec satis expressas* mi parrebbe che avessero eguale valore. E Cicerone stesso nel c. 5 dell'orazione *pro Cælio* scrisse: «Habuit (Catilina) permulta maximarum non expressa signa sed adumbrata virtutum»: passo molto analogo al nostro e che fa vedere il valore di *non expressas* identico all'*adumbrata signa virtutum*, ossia a quei primi sbozzi di virtù designati in noi da natura. Mi risovviene che anche S. Girolamo nel suo Epitafio di Nepoziano (c. 7) scrivea: «ita in parvo isto volumine cernas adumbrata, non expressa signa virtutum» dove apparisce interpretato da un santo, quasi dissi, Ciceroniano nel suo stile il valore dell'*adumbrata* nel luogo citato di Tullio, ed evidentemente imitato. Riguardo poi all'*enodarit*, è da dire che anche qui gli indovinamenti degli editori per mutare in meglio questa lezione dei migliori codici, sono moltissimi. Il Lambino seguendo l'Aurato, uomo fornito, com'e' lo dice, di *acerrimo ingenio, summaque doctrina*, pone *inchoavit:* che dal Grutero e dal Davisio è attribuito al Cantero. Così tenne il Lipsio (l. c.), così l'Orelli, il Madvig, il Baiter, il Klotz e l'Halm. Il Goerenz pone *enodavit:* il Guglielmo propose *enucleavit:* il Krause *donavit;* infine il Vahlen, riferendolo alla proposizione seguente, stampa *et donavit*. La mia sarà ostinazione; ma io non vorrei mutare l'*enudavit* de'buoni codici; nè ci veggo sconcio a dire che la natura ci disvelò quelle generali nozioni che nelle sensazioni degli oggetti esterni si trovano singolarizzate dalle condizioni individuali del sentito come apparisce dalla nota antecedente. Nè questo *enudavit*, sia pure un ἅπαξ λεγόμενον, spiacque al Nizolio, (checchè ne dica in contrario il Moser): nè al suo più recente pubblicatore quale fu il Facciolati; nè al Forcellini, quantunque il De-Vit noti a q. l. «alii tamen rectius leg. enodavit.»

e acconcia all'ingegno ecc. — Vedi su ciò Quintiliano in tutto il capo 3. del l. XI, ove tratta *de pronuntiatione oratoria:* ossia de' vari acconciamenti della voce e del corpo ad esprimere tali quali i nostri sentimenti e i nostri pensieri.

27 — *oculis nimis arguti* — L'Halm seguendo un suo discepolo l'Heidegger, e il Baiter, in cambio di *nimis*, leggono *mimi*, e così parve dapprima che si dovesse leggere anche al Creuzer: poi avvisò egli col Wyttenbachio di porre *nimirum*, afforzativo che non molto si discosta dal *nimis* dato da' codici. Il Fedhügel lesse *inprimis;* il Toup *limis;* lo Schütz *indices;* il Bake *in minimis*. Il *mimi arguti* sarebbe un traslato sicuramente alquanto strano, e darebbe alla frase quel *ridicolo* che dal contesto non si ricerca e che non si può forse staccare dalla voce *mimus*. Dante (Purg. XXIX, 141) dice *faccia arguta* ad una faccia *vivace* od *animata:* e però io non mi son fatto scrupolo di dire nello stesso senso *arguti* agli occhi nella mia versione.

Digitized by Google

adfecti simus, loquuntur, et is, qui appellatur vultus, qui nullo in animante esse præter hominem potest, indicat mores, cuius vim Græci norunt, nomen omnino non habent. omitto opportunitates habilitatesque reliqui corporis, moderationem vocis, orationis vim, quae conciliatrix est humanæ maxime

vero e gli occhi così arguti rivelano conforme ci stiamo dell'animo, e quello che dicesi volto, che in nessun essere animato può trovarsi dall'uomo in fuori, indica le qualità del cuore; volto, del quale quantunque conoscano i Greci la virtù, pure non hanno vocabolo che lo esprima. Taccio gli acconciamenti e attitudini del resto del corpo, come sarebbe l'inflettersi della voce, la potenza della pa-

simus. — Leggo *simus* in vece di *sumus*, diversamente dal Goerenz ed altri. Il Goerenz appoggia la sua lezione osservando fra l'altre che l'essere gli occhi espressione dell'anima non era una cosa incerta e ipotetica, ma sicura. Ma io per contrario credo, che qui s'abbia piuttosto a considerare la potenzialità del concetto che si vuol riferito a tutte quelle possibili mutazioni onde l'animo può venire affetto, e che l'occhio alla sua volta può sempre esprimere e a ciò meglio parmi s'acconci il soggiuntivo. De' codici l'Heinsiano legge *simus:* gli altri due leidesi leggono *sumus.* Giova qui riportare il bellissimo luogo di Plinio (H. N. XI, 54) che così descrive le efficaci espressioni dell'occhio: « Oculus unicolor nulli: cum candore omnibus medius color differens. Neque ulla ex parte maiora animi indicia cunctis animalibus: sed homini maxime, id est, moderationis, clementiæ, misericordiæ, odii, amoris. tristitiæ, lætitiæ. Contuitu quoque multiformes, truces, torvi, flagrantes, graves, transversi, limi, submissi, blandi. Profecto in oculis animus habitat. Ardent, intenduntur, humectant, connivent. Hinc illa misericordiæ lacryma. Hos quum osculamur, animum ipsum videmur attingere. Hinc fletus et rigantes ora rivi. Quis ille humor est, in dolore tam fecundus et paratus? aut ubi reliquo tempore? Animo autem videmus: animo cernimus: oculi, ceu vasa quædam, visibilem eius partem accipiunt, atque transmittunt. Sic magna cogitatio obcaecat, abducto intus visu ». E Quintiliano (Inst. Orator. lib. XI, 3,75): « in ipso vultu plurimum valent oculi, per quos maxime animus eminet, ut citra motum quoque et hilaritate enitescant et tristitiæ quoddam nubilum ducant ».

i Greci.... non hanno vocabolo ecc. — I Greci hanno il πρόσωπον che può significare il volto, quantunque, come nota il Davisio, tale vocabolo significhi meglio *faccia* che *volto.* La differenza tra *facies* e *vultus* ha creduto di così definirla il dotto etimologista di Siviglia (Orig. lib. XI, cap. 1). « Vultus dictus, eo quod per eum voluntas ostenditur animi; secundum voluntatem enim in varios motus mutatur, unde et differunt sibi utraque: nam facies simpliciter accipitur de uniuscuiusque naturali aspectu; vultus autem animorum qualitates significat » Il Popma (De differentiis verborum, voc. *vultus*) dicea: « *Vultus* mutatur; *Facies* permanet ». E Quintiliano scrive: « ex *vultu* ingressuque perspicitur habitus animorum (l. c. § 66): e al § 72. « hoc (vultu) supplices, hoc minaces, hoc blandi, hoc tristes, hoc hilares, hoc erecti, hoc summissi sumus: hoc pendent homines, hunc intuentur, hunc spectant, etiam antequam dicimus; hoc quosdam amamus, hoc odimus, hoc plurima intelligimus, hic est sæpe pro omnibus verbis ».

l'inflettersi della voce ecc. — Il linguaggio è messo qui tra le qualità specifiche dell'uomo, e giustamente; chè le infinite guise onde la voce può inflettersi, lo mostrano istrumento di quegli infiniti ed universali concepimenti d'uno spirito, che altamente trascende ogni conoscenza de' bruti. A tale proposito così scrive il Max Müller: « Adesso quantunque i limiti del regno animale sieno stati slargati tanto che ad un certo tempo la linea di confine fra il bruto e l'uomo parve dipendere da una pura crespa del cervello, vi è certo una barriera la quale niuno osò toccare fin qui — la barriera del linguaggio » (Letture sopra la Scienza del Linguaggio; lettura I. p. 13, Milano 1864. trad. G. Ne-

Digitized by Google

societatis: neque enim omnia sunt huius disputationis ac temporis et hunc locum satis, ut mihi videtur, in iis libris, quos legistis, expressit Scipio. nunc quoniam hominem, quod principium reliquarum rerum esse voluit, generavit et ornavit Deus, perspicuum sit illud, ne omnia disserantur, ipsam per se naturam longius progredi: quæ etiam nullo docente profecta ab iis, quorum ex prima et inchoata intellegentia genera cognovit, confirmat ipsa per se rationem et perficit.

rola, che è la formatrice per eccellenza dell'umano consorzio; giacchè non tutto si confà alla natura della nostra disputa nè a questa occorrenza; e su tale argomento abbastanza a mio credere n'ebbe detto Scipione in quei libri che voi leggeste. E perciocchè l'uomo fu così generato e arricchito da Dio, che l'ebbe voluto primo fra tutti gli altri esseri, è chiaro, a non discuter su tutto, che la natura stessa ben ci va innanzi: la quale senza maestro movendo da quelle cose di cui per primigenia ed incipiente notizia conobbe la specie, di per sè stessa la ragione avvalora e la rende perfetta.

28 X. *Att.* Dii inmortales, quam tu longe iuris principia repetis! atque ita, ut ego non modo ad illa non properem, quæ exspectabam a te de iure civili, sed facile patiar te hunc diem vel totum in isto sermone consumere; sunt enim hæc maiora, quæ aliorum causa fortasse conplecteris, quam ipsa illa, quorum hæc causa præparantur.

X. *Att.* Dei immortali, come tu 28 da lontano i principii del diritto ripigli! eppure tu lo fai per modo che a me non solo non tarda d'udire quel che io m'aspettava da te sul diritto civile; ma di buona voglia lascio che tu anche consumi tutto questo dì in simile discorso: perciocchè queste cose che tu per riguardo ad altre qui ci raccogli, le son più grandi di quelle stesse per cui ragione furon queste prima esposte.

rucci). — « Gli animali hanno la voce; soltanto l'uomo possiede la parola. » Questa verità, proclamata da Aristotele, è universalmente accettata ai giorni nostri. Tutti riconoscono che il linguaggio è uno dei più alti attributi della specie umana — così il Quatrefages (La Specie Umana l. X. c. 33 n. 3. Milano 1877). La scienza del linguaggio è dunque d'immenso servigio all'antropologia: e come opportunamente osserva l'Arcangeli (nota 3 al c. 42 del l. I dell'Oratore), *studiando le parole e risalendo alle origini, G. B. Vico ha creato la Scienza nuova e tracciata la storia filosofica del genere umano.*

chè tutte queste cose ecc. — Lattanzio al principio del suo libro *De opificio Dei vel de formatione hominis* cita questo luogo e dice che nè in questo capo delle Leggi, nè al quarto libro della Repubblica, nè al secondo della Natura degli Dei ebbe, quell'uomo di *singolare ingegno* ed *eloquentissimo*, quale fu Marco Tullio, bastevolmente descritto l'uomo, l'opera più stupenda della mano creatrice.

l'uomo fu così generato .... da Dio. — Ho tradotto del *generavit — fu generato* — e intendo ciò nello stretto rigore del termine, vale a dire del trasmettersi nel generato una natura eguale per ispecie al generante: quantunque la voce così presa rispetto alla creazione dell'uomo pecchi di panteismo. Ma l'abbiamo già avvertito che la teorica sull'origine dell'uomo, anzi tutta quanta la cosmogonia pagana, specialmente la stoica, fu guasta in radice da questo malanno,

Digitized by Google

M. Sunt hæc quidem magna, quæ nunc breviter attinguntur, sed omnium, quæ in hominum doctorum disputatione versantur, nihil est profecto præstabilius quam plane intellegi nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse ius. id iam patebit, si hominum inter ipsos societatem coniunctionemque perspexeris: nihil est enim unum uni tam

M. Le sono grandi sicuramente le cose che qui veniamo appena toccando; pure, di tutte quante le cose che occorrono a disputare per gli uomini dotti, non ve n' ha certamente una più degna del venirci persuadendo che siam nati noi per la giustizia e che non sull' opinione, sì bene sulla natura è fondato il diritto. Ciò poi ti si farà chiaro, se tu ponga mente alla rasso-

X. — 28. *che siam nati noi per la giustizia e che* ecc. Laerzio scrive (VII, 128) « Φύσει τε τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ μὴ θέσει, ὡς καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ καλοῦ » ossia « Ciò che è giusto è tale per natura, non per qualche statuto; e così pure la legge e la retta ragione; secondo afferma Crisippo nel libro intorno all'onesto ». Cicerone stesso nel l. II. cap. 53 dell' Invenzione Rettorica così parla della giustizia e del diritto: « Eius (iustitiæ) initium est ab natura profectum: deinde quædam in consuetudinem ex utilitatis ratione venerunt: postea res et ab natura profectas, et ab consuetudine probatas, legum metus et religio sanxit. Natura ius est, quod non opinio genuit, sed quædam innata vis inseruit, ut religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem». Queste cose scritte da Cicerone tra i venti e i ventun anno dell'età sua, se valgono per mille commenti a questo passo delle Leggi, che furono dettate 35 anni appresso; mostrano pure la costante e ferma convinzione di Tullio per ciò che riguarda i cardini della scienza morale. Questi pensieri del giovane Arpinate ebbero l'onore d'esser posti da S. Tommaso nel corpo d'un suo articolo (Summa Theol. 1ª 2æ Q. XCI, art. 3); luogo dove campeggiano le più elette sentenze degli autori vissuti innanzi all'Angelico. Che ogni giustizia poi e ogni diritto sia fondato nella natura stessa, è dottrina che Cicerone cogli stoici tolse, come avverte anche il Goerenz, da Platone.

Ciò poi ti si parrà chiaro ecc. — Tre cose qui si collegano: noi esser fatti per la giustizia; il diritto esser fondato nella natura e non nell'opinione: ed essere ciò provato dalla società naturale degli uomini. Come si connettono queste tre cose? Così, per mio avviso. Fra gli uomini c'è somiglianza naturale: dunque v'è tra gli uomini un vincolo naturale di associazione: ossia il *ius* che in origine non suona che vincolo. Ma e chi mantiene questo vincolo? la giustizia, la quale così è definita da Tullio al l. V. de Finibus c. 23 « quæ animi affectio suum cuique tribuens, atque hanc, quam dico, societatem coniunctionis humanæ munifice et æque tuens, iustitia dicitur ». Ciò che molto compendiosamente espresse Vittorino nel suo Commentario sul l. I. c. 2 de Inventione dicendo: « iustitia æquales homines esse facit »; e prima avea detto: « Iustis conditionibus societas facienda vel conservanda est», (ed. *Orelli* p. 12). A' pesci e alle fiere, cantava Esiodo, ed agli aligeri augelli lasciò Giove che si mangiassero l'un l'altro, perchè non v'è giustizia che loro presieda: agli uomini poi diede giustizia, che è quanto può dirsi di buono « Ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς, — Ἔσθειν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶν ἐν αὐτοῖς· — Ἀνθρώποισι δ' ἔδωκε δίκην, ἣ πολλὸν ἀρίστη — Γίγνεται. » (Opere e Giorni v. 275 e segg. edit. Weise). Sono tutte Ciceroniane per lingua e sentimento queste parole del Gravina che ponno qui riportarsi: « Quæ (civitas) eatenus coalescit, quatenus partes in communem aliquem sensum conveniunt, et ad optimum tum adducitur statum, quando cives ita cohærent inter se, quemadmodum hominis membra toto in corpore congruunt. Quam partium in civitate convenientiam, atque consensum inducit sola iustitia: cum iustorum sit unus concorsque sensus: iniustorum vero discors et varius: unde non mirum, si ut iustorum animus affectionum concordia componitur, atque sedatur, iniustorum vero vita perturbationum discordia miserrime circumvolvitur; ita et civitas iusta, sibique conveniens perpetuo conservetur; iniusta vero, sibique repugnans cum suarum partium variatione turbinis more versetur » (Originum iuris Civilis l. III. c. 1).

Digitized by Google

simile, tam par, quam omnes inter nosmet ipsos sumus. quod si depravatio consuetudinum, si opinionum vanitas non inbecillitatem animorum torqueret et flecteret, quocumque cœpisset, sui nemo ipse tam similis esset quam omnes sunt omnium. itaque quæcumque est hominis definitio, una in omnis valet. quod argumenti satis est nullam dissimilitudinem esse in genere: quæ si esset, non una omnis definitio contineret; etenim ratio, qua una præstamus beluis, per quam coniectura valemus, argumentamur,

miglianza e allo stretto rapporto che hanno gli uomini tra loro: poichè e' non v' ha neppure tra sole due cose tanta somiglianza o tanta parità, quanta ve n' è tra noi uomini quanti siamo. Che se la corruttela de' costumi, se la vanità delle opinioni non avessero preso a travagliare le deboli nostre anime, e a piegarle a modo loro, nessun uomo sarebbe così simile a sè stesso, quanto sarebber tali gli uomini tutti: e così qualunque la sia la definizione dell' uomo, una sola vale per tutti. E questo è ben suf-

29. — *tanta somiglianza o tanta parità.* — *Similis, par, congruens, idem*, i loro derivati e i loro contrari in questo discorso hanno valore relativamente identico: esprimono cioè o la medesimezza o la diversità nella specie, non nel genere: identità o diversità di natura.

omnes sunt. — Il Vahlen tiene la lezione Ascensiana e quella di Pietro Ramo cioè *omnes essent*. Per me io credo troppo vera e giusta la lezione dei codici leidesi, che seguo insieme coll'Halm, Klotz, Baiter: il *sunt* per me afferma che la simiglianza almeno in virtù o potenza c'è sempre tra gli uomini, e che le corruttele dell'uman genere non fanno che annebbiarla, opprimerla non distruggerla: l'*essent* non mi dice tutto questo.

Che se la corruttela de' costumi ecc. — Quanto le male consuetudini facilmente pervertano le deboli anime nostre pur naturate a virtù, e quanto abbiano queste uopo di savia scorta che ne diriga e rassicuri i passi nella via del bene, lo ridice Cicerone nel c. I del lib. III delle Tusculane, con queste gravi e troppo vere parole: « Quod si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitæ conficere possemus: haud erat sane quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. Nunc autem simul atque editi in lucem et suscepti sumus, in omni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate versamur, ut pæne cum lacte nutricis errorem suxisse videamur. Quum vero parentibus redditi, dein magistris traditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas et opinioni confirmatæ natura ipsa cedat ». Molti genitori e molti educatori non troppo attendono a queste verità che l'esperienza tutto dì ci fa toccare con mano!

torqueret et flecteret, quocumque cœpisset. — Dice il Goerenz che il *torqueret* è proprio d'una forza maggiore, d'una più lieve il *flecteret*. Ei pur nota il valore di un *primo* o *iniziale conato* di azione che v'è nel *cœpisset*, mutato a sproposito in *cupisset* dal Davisio. (Vedi anche Barrault op. cit. p. 508). Troviamo un analogo valore nel prendere o pigliare nostro delle frasi *prendere o pigliare a fare, a dire* ecc.

qualunque sia la definizione dell'uomo, una sola vale per gli uomini tutti. — A intendere la forza di questo argomento bisogna badare che la conoscenza umana non potendo intuitivamente scorgere l'essenza delle cose, vi risale per mezzo delle loro proprietà; e giunge a queste per mezzo de' fenomeni o de' fatti che ne provengono: mentre la natura del fenomeno rivela sicuramente la natura del principio donde il fenomeno emana vuoi mediatamente vuoi immediatamente. Chi altrimenti facesse, non avrebbe reale, bensì fittizia conoscenza delle cose (Kleutgen, La Filosofia antica esposta e difesa V. I. p. 309 e seg. — Roma 1860). Cicerone nel I de Oratore c. 42 dice della definizione: « est definitio, earum rerum quæ sunt eius rei propria, quam definire volumus, brevis et circumscripta quædam explicatio»: e però la definizione non è che l'interprete del discorso induttivo pel quale la mente raccolse dalle proprietà l'essenza o natura delle cose. Quando dunque una definizione varia, anche se

Digitized by Google

refellimus, disserimus, conficimus aliquid, concludimus, certe est communis, doctrina differens, discendi quidem facultate par. nam et sensibus eadem omnia conprehenduntur, et ea, quæ movent sensus, itidem movent omnium, quæque in animis inprimuntur, de quibus ante dixi, inchoatæ intellegentiæ, similiter in omnibus inprimuntur, interpresque mentis oratio verbis discrepat, sententiis congruens; nec est quisquam gentis ullius, qui dufficiente argomento del non esservi nella specie dissomiglianza alcuna: la qual se vi fosse, non abbraccerebbe tutti gli uomini una definizione sola; conciossiachè la ragione, per la quale soltanto ci avvantaggiamo sulle bestie, per la quale sappiamo indovinar l'avvenire, argomentiamo, confutiamo, disputiamo, lavoriam di sillogismi e tiriam conseguenze; questa certo è comune a tutti, più o meno colta, ma pari nel potersi ella addottrinare. Di vero per li sensi tutte le cose ad un modo s'apprendono; e quelle cose che muovono i sensi, li muovono egualmente in tutti: e quelle iniziali notizie, che s'imprimono nei nostri animi e delle quali, non ha guari, ho parlato, in simil guisa s'imprimono in tutti; e il discorso, interprete del pensiero, nelle parole disvaria, ne' sensi conviene: nè v'ha persona al mondo la quale,

vuoi, per l'accidentale sua forma, convien pure a tutti gli individui che si raccolgono sotto una data specie; gli è chiaro che questi individui debbono avere similitudine o medesimezza di proprietà e quindi similitudine o medesimezza di natura.

30. — *non esservi nella specie dissomiglianza.* — *nullam dissimilitudinem esse in genere* — È uopo notare che qui *genere* non è certamente preso nello stretto senso filosofico, come quando Cicerone lo definisce nel I de Oratore c. 42 « genus est, id quod sui similes communione quadam, specie autem differentes, duas aut plures complectitur partes »; nè come al c. 7 delle Topiche « genus est notio ad plures differentias pertinens »; ma in senso più largo, cioè in quello di specie, come spesso sogliono fare i latini scrittori, specialmente Tullio. Così nel II de Finibus c. 9 « duo genera cupiditatum »; così nel V delle Tusculane c. 13 «quæ (natura) quicquid genuit,..... in suo quidque genere perfectum esse voluit»; e vaglia per tutti la dizione *genus humanum* per *umana specie*, comune a tutti gli autori latini. Sul fatto poi della somiglianza delle cose umane così scrive Emerico Amari: «Le fogge del vestire, gli utensili più comunali della vita, le armi, i riti delle paci e delle guerre, cose tutte in cui il capriccio o l'accidente hanno pure tanto arbitrio di varietà, ci discoprono tuttavia tali somiglianze tra le genti, che a bene considerarle sembrano come una imagine sola d'un medesimo volto da punti diversi contemplata». Critica di una scienza delle Legislazioni comparate l. I. c. III. n. 34.

conciossiachè la ragione. — Gli elementi essenziali nella definizione dell'uomo fissati da' più antichi filosofi sono due: animalità e ragionevolezza. Qui però Cicerone ne pone quattro, *ragione* cioè, *senso, prenozioni e linguaggio.* I due ultimi sono legati e, quasi dissi, compresi nei primi; chè anche nel sistema stoico le prenozioni erano conoscenze generali impresse nell'animo, cioè sue espressive attitudini; e il linguaggio è l'istrumento o l'interprete del senso insieme e della ragione. Ma Tullio volendo qui dar nuovo risalto a' doni onde l'uomo fu da Dio fornito, amplifica per modo oratorio la definizione molto opportunamente. Anche Aristotele, nel I della Politica c. 1, dice che solo l'uomo fra tutti gli animali ha il linguaggio, e che la voce non è altro che l'espressio-

Digitized by Google

cem naturam nactus ad virtutem pervenire non possit.

31 XI. Nec solum in rectis, sed etiam in pravitatibus insignis est humani generis similitudo. nam et voluptate capiuntur omnes, quæ etsi est inlecebra turpitudinis, tamen habet quiddam simile naturali bono; levitatis est enim suavitate delectans: sic ab errore mentis tam-

presa la natura per iscorta, alla virtù non poggi.

XI. E non solo nelle cose rette 31 ma ben anche nelle prave è segnalata la somiglianza che v'ha nel genere umano. Noi in fatti siam tutti presi alla voluttà; la quale, quantunque è solletico di turpitudine, nullameno ha qualche cosa di simile al natural bene, per questo

ne dello stato giocondo o triste: per tutto questo è l'uomo dagli altri animali diverso» λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζώων· ἡ μὲν οὖν φωνή, τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον· διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζώοις».

ducem naturam nactus. — «*Naturam* ante *nactus*, quod est in deterioribus et in margine Heinsiani, quodque Turnebus addi iusserat, qui adiiciunt, corrumpunt sententiam, quam idem Turnebus postea recte cepit: — nactus præceptorem, nactus doctorem; ratione enim et doctrina virtus indiget, ut scribitur tertia Tusculana —» così il Vahlen. Io ~~non~~ tengo *naturam* voluto, a mio credere, da tutto il contesto: chè il *præceptorem* e il *doctorem* Turnebiani sono una stiracchiatura che non ci calza. E che vale poi qui il luogo delle Tusculane se abbiamo un evidentissimo luogo in contrario nell'*ista duce* (natura) errari nullo pacto potest del § 20? E nello stesso senso Seneca stoicamente scriveva «primi mortalium, quique ex his geniti, naturam incorruptam incorrupti sequebantur, eamdem habebant et ducem et legem, (Epist. 90). Del resto il Manuzio, il Lambino, il Grutero, il Goerenz, il Klotz, hanno posto *naturam* senza alcun sospetto. L'Halm e il Baiter l'hanno scritto con diverso carattere.

XI, 31. — *nec solum in rectis, sed etiam in pravitatibus.* — Così leggesi, dice il Goerenz, ne' migliori codici. Al Moser e ad A. Krause non garberebbe il *rectis* sostantivo e antiteto del seguente *pravitatibus*. Ma, come bene osserva lo stesso Goerenz, Cicerone non trovò forse sostantivo che meglio valesse ad esprimere quelle storture di giudizio, quelle perturbazioni, que' moti irrazionali che gli stoici dissero morbi dell'animo νοσήματα o ἀρρωστήματα (Tusc. IV, 10): e di queste difficoltà ad esprimere le dizioni della filosofia greca ne appaiono in buon dato nelle opere di Tullio (V. il Bernhardt op. c. passim). Il *pravis actibus*, che qui è letto da molti, al Goerenz, al Moser, al Krause non piace, perchè, dicono, non conviene al contesto; giacchè qui si tratta di pravità di *sentire*, di *giudicare*, non d'*operare*. Nondimeno l'*agere*, l'*actio* e l'*actus* hanno così generico valore da potersi dire d'ogni atto umano (V. Forcellini alla voce *ago*) e quindi anche del *sentire* e del *giudicare:* tanto più che l'*operazione* e la *passione* sono vere espressioni del preventivo apprezzamento del *sentire* e del *giudicare,* anche nel concetto stoico: pel quale di tutti i mali s'accagionava l'*opinione* o il nutante assenso (Tusc. IV, 7). Altri vorrebbe che si leggesse *pravis actionibus:* il Krause propone *pravis affectibus;* per me io direi che se non ci fosse abbastanza ragione da stare al *pravitatibus* de'manoscritti, parrebbe doversi leggere *pravis actibus,* che ha l'appoggio di molti codici e dell'edizione veneta del 1471 e di molte altre, e fu tenuto anche dal Forcellini (ediz. di Padova del 1771 e del De-Vit, Prato, alla voce *actus*).

al natural bene. — cioè il *bene onesto* o la virtù, che gli stoici metteano sola conforme alla razionale natura; ed era l'unico e vero bene per essi. Seneca (epist. 118) recando le varie definizioni del bene finisce dicendo: «melius illi, qui sic finierunt (bonum): Bonum est, quod ad se impetum animi secundum *naturam*, movet». E Cicerone nel c. X. del III. de Finibus scrive: «Ego assentior Diogeni, qui bonum definierit id, quod esset natura absolutum». Gli altri beni sono fittizi, perchè, secondo gli stoici, supposti tali dall'umana opinione.

levitatis est enim suavitate delectans; sic etc. — Abbiamo seguito volentieri questa variante proposta dal Goerenz, opportuna a conciliare con sodo ragioni le tante diversità de' codici: lezione che, come afferma questo insigne commentatore, s'attiene alle vestigia de' codici, di cui almeno è certa la lezio-

Digitized by Google

quam salutare aliquid adsciscitur; similique inscitia mors fugitur quasi dissolutio naturæ, vita expetitur, quia nos in quo nati sumus continet, dolor in maximis malis

che ci attrae colla soavità delle delicatezze, così che per error della mente s'accoglie come fosse salutifera cosa: e per simile insipienza la morte si fugge quasi distru-

ne. Soltanto che noi stando più ligi a' codici leidesi demmo *levitatis* in cambio di *lenitatis* tenuto dal Goerenz. Nel codice Heinsiano v'è *levitatis enim et suavitatis. est enim suavitate delectans*»; nel 1.° leidese «*levitatis enim et suavitatis ..... delectans*» sopra al *levitatis* vi fu scritto *est*, e dopo *suavitatis* eravi lo spazio suppergiù di tre vocaboli «*tria fere vocabula erasa sunt*» dice l'Halm. Nel 2.° leidese *levitatis est* (fuit *es*) *enim et suavitatis delectans*». L'Halm crede disperata la lezione di questo luogo e s'attiene al 1.° leidese: il Vahlen seguendo il Lambino, R. Stefano, il Turnebo muta i genitivi in ablativi e legge *levitate est enim et suavitate delectans*.

per error della mente. — Che suona per Cicerone *error mentis? Error mentis* o *inscientia*, con cui spesso e' s'accompagna è per Tullio un comprendimento che non è già come la *scientia* inestirpabile per ragione (ut convelli ratione non possit): non già come la primitiva *comprensione*, tale da non la mettere ne tra le cose rette nè tra le storte: (neque in rectis neque in pravis); ma vacillante assentimento, che genera l'opinione: la quale pure è mal ferma conoscenza, che partecipa della falsità e della ignoranza, (opinio imbecilla et cum falso, incognitoque communis). L'errore dunque nel concetto Ciceroniano è un giudizio fluttuante, misto di falsità e d'ignoranza, che non s'appoggia nella naturale comprensione o sensazione che per gli stoici torna lo stesso; è un tenere quel che non è, contro la natura delle cose. Tanto parmi poter raccogliere intorno allo speciale valore che ha qui l'*error mentis* da vari luoghi di Cicerone e specialmente dal I Accad. c. 11 — Tusculane III c. 34. e IV c. 7: e anche da Diog. Laer. VII, c. 1, 63. Notisi poi che il vecchio scoliasto al c. II del l. I de Inventione così distinguerebbe l'*error* dall'*inscientia*: « Inscientia est nescire, quod vere nescias: error vero si putas te scire quod nescis » (V. Forcellini edit. del De-Vit alla voce *error* — nota). Altri invece, come il Ritter, fanno eguale *error* a *inscientia* o *ignorantia*. (V. Ausonii Popmae de Differentiis Verborum ed. del Vallauri Torino 1865).

come fosse salutifera cosa — tamquam salutare aliquid. Il *salutare* è dizione molto larga in latino esprimendo ciò che ha relazione col *salus*. che in generale dice il benessere di tutto noi. (Barrault op. cit. pag. 109 — Schultz, Sinon. Lat. n. 224). È certo però che questa voce fu dapprima applicata al benessere del corpo, e poi a quello di tutto l'uomo. Le voci *salus* e *sanitas* riferendosi allo spirito esprimono quel tranquillo e costante temperamento opposto alle passioni, alle perturbazioni, ai νοσήματα degli stoici (Tuscul. IV, 13). Anzi, come avverte lo Schultz (loc. cit.), da Cicerone la voce *sanitas* viene attribuita quasi esclusivamente allo stato dell'anima. Lo stato poi dell'anima che risponde alla sanità del corpo, è per gli stoici la virtù; stato morboso il *vitium* (Cic. ibid.), e tutto quello che era conforme a *virtù*, poteasi dire *salutare*, pestifero il contrario. Siccome poi la *virtù* per loro è il solo vero bene. e solo quello che veramente giova ed è utile: così *salutare* ha qui il senso di *veramente utile*. (Lipsii — Manuduct. ad Stoic. philosoph. l. I. Diss. XXII).

similique inscitia. — Così ne' mss. e così nella maggior parte delle antiche edizioni e in quelle del Goerenz, del Klotz e del Vahlen. Il Lambino volle porre *inscientia*, tenuto dall'Halm e dal Baiter. Sulla differenza di queste due voci fu scritto molto da' commentatori di Tullio. (Vedi tra gli altri il Barrault op. cit. n. 114 e not.). Per altro tutto si può raccogliere in questo che *inscientia* esprima difetto di *scientia*, ossia conoscenza incompleta e che s'avvicina all'*error*, col quale spesso in Cic. s'accompagna (De fin. I, 14, 46): laddove *inscitia* sarebbe un'imperizia, una mancanza di quel senso pratico, che ci fa bene applicare quel che sappiamo. Quelli dunque che qui pongono *inscientia*, darebbero un concetto diverso da quello che danno coll'*inscitia* i codici: i quali del resto le molte volte hanno più ragione de' loro emendatori.

e per simile insipienza la morte si fugge ecc. — Per gli stoici, come abbiamo accennato, l'unico e vero bene era la virtù, l'onestà (τὸ καλόν), il solo e

Digitized by Google

ducitur, cum sua asperitate, tum quod naturæ interitus videtur se-
32 qui; propterque honestatis et gloriæ similitudinem beati qui honorati sunt videntur, miseri autem qui sunt inglorii. molestiæ, lætitiæ, cupiditates, timores similiter omnium mentis pervagantur, nec, si opiniones aliæ sunt apud alios, idcirco qui canem et fælem ut deos colunt, non eadem superstitione qua ceteræ gentes conflictantur. quæ autem natio non comitatem, non

zione dell'essere nostro; la vita si ricerca, perchè la ci mantiene in quella condizione in cui siam nati; il dolore si pone tra' mali più grandi sia per li cruci che reca sia perchè pare gli tenga dietro il perir della vita; e per la parvenza 32
della virtù e della gloria paiono beati quelli che sono in onore, miseri in cambio quelli che non han gloria. Molestie, gioie, cupidigie, timori occupano del pari le menti di tutti; e quantunque diverse sieno le opinioni tra popoli diversi, perchè certuni venerano il cane e il gatto siccome dei, non son meno dell'altre genti travagliati da una medesima superstizione. Qual v'è poi

vero male il vizio, la turpitudine (τὸ αἰσχρόν); cosa da desiderare soltanto la virtù; cosa da fuggire soltanto il vizio; sola cosa lodevole quella, questo la sola cosa biasimevole (De Finibus III, 3 e 6: Tuscul. V, 16): l'altre cose indifferenti (ἀδιάφορα) « nihil esse bonum, nisi honestum: nihil malum, nisi turpe: cetera aut omnino nihil habere momenti, aut tantum ut nec expetenda, nec fugienda sed eligenda modo aut reiicienda sint» (De Finibus II, 12). Il savio dunque dovea cercar di conseguir per ogni modo l'oneste cose che costituivano il *beato vivere*, il *sommo bene;* e che per questo diceansi *expetenda:* di tenersi lontano per ogni modo da' *vizi*, che costituivano il vivere infelice e il sommo male; e per questo diceansi *fugienda:* l'altre cose secondo che alla virtù e al beato vivere convenissero o meno, s'avean d'accettare quando s'offrivano o rigettare: e per questo erano dette *eligenda* o *reiicienda.* I Greci diceano a queste cose oltre che ἀδιάφορα = indifferenti, anche μέσα = *medie*, οὐδέτερα = *neutre* (Lipsio op. cit. l. II. dissert. XXII e XXIII — Goerenz — Excurs. I. ad Acad. l. I — Bernhardt op. cit. p. 9). E questa dottrina era così rigorosamente tenuta, che della vita, secondo loro, non s'avea da fare verun conto: e si giunse a tale deplorevole esagerazione, che per loro talvolta anche il suicidio fosse un dovere. Fra i loro paradossi c'è pur questo assai iniquo: « sapientem sumere aliquando mortem posse, decere, debere» (Lipsio l. c.).

32. *sunt* — ante *inglorii* omiserunt Manutius, item Feldh. et Klotz, sed hi errore operarum »: così l'Halm.

non son meno dell' altre genti travagliati da una medesima superstizione. — Tullio mette nel c. 8 di questo libro tra i sommi pregi dell'uomo il conoscere l'esistenza di Dio; nel II de Invent. c. 53 annovera la Religione tra le parti del Naturale Diritto: però egli colla filosofia e coll'uso de' maggiori suoi la *religione* dalla *superstizione* distingue. Questa pone tra' vizi, quella tra le lodevoli cose (De N. D. II, 28). E nell'ultimo capo della Divinazione lasciò scritte queste solenni parole: « Quamobrem, ut religio propaganda est, quæ est iuncta cum cognitione naturæ, sic superstitionis stirpes omnes eiiciendæ ». Benissimo: ciò, che per rispetto a Dio, non contraddice al lume razionale è religione; il resto superstizione. Però non veggo quanta coerenza ci sia tra questo principio così mirabilmente definito e le prescrizioni superstiziose, che vedremo imposte per legge nel II libro di questo dialogo. Da questo luogo intanto chiaro apparisce, come l'idolatria anche per Tullio fosse una superstizione e come tutte le genti del suo tempo fossero vittima di essa: non avendo certamente chiare notizie sulla divina religione degli Ebrei, che non era troppo ben conosciuta presso i Romani, neppure a' tempi di Tacito (Hist. l. V in principio). Nel novero poi delle umane storture fatto da Cicerone secondo la teorica stoica al l.

Digitized by Google

benignitatem, non gratum animum et beneficii memorem diligit? quæ superbos, quæ maleficos, quæ crudelis, quæ ingratos non aspernatur, non odit? quibus ex rebus cum omne genus hominum sociatum inter se esse intellegatur, illud exgente che non ami la cortesia, la benignità, la gratitudine e la ricordanza del beneficio? E per li superbi e pei micidiali, pei crudeli e per gl' ingrati chi non sente avversione e odio? Per le quali cose se chiaro apparisce essere tutti gli uomini tra loro uniti per somiglianza, è alfin da conchiudere che la ragion del ben vivere è quella che ci fa migliori.

IV c. VI e segg. delle Tusculane non è posta la *superstizione;* la qualé è pur da comprendere nel genere delle *perturbazioni* o *morbi dell'animo*, come cosa anch'essa contraria a natura. Plutarco scrive in fine al suo opuscolo sulla superstizione così. « Ma non è nulla al mondo più colmo d' errori, non è malattia più ripiena di passioni, più confusa d'opinioni contrarie, e repugnanti l'una all'altra che l'affetto alla superstizione » (versione dell'Adriani curata dall'Ambrosoli — Milano 1825 tom. I. degli Opuscoli). Avverte tuttavia Plutarco che non si vuol passare dalla superstizione all'empietà e termina dicendo « alcuni avvisando di fuggire la superstizione rovinano nell'aspra e dura empietà, travalicando e saltando sopra alla vera religione, la quale è riposta nel mezzo di queste due viziose estremità ».

illud extremum ecc. « Hoc videtur dicere: illud extremum est, recte vivendi ratione meliores effici. Ad hanc sententiam, si quis usum, et proprietatem Latinæ Linguæ tenet, profecto intelliget, non recte accommodari, *Quod.* Quamquam, cum alia eiusdem generis exempla intueor, ambigo, quid sentiam: quæ collegimus in commentariis nostris epist. ad Atticum, cum illud in epistola ultima lib. IX interpretaremur, *Quod minimum vellem spiritum reliquum esse* ». Hæc Paullus pater. — *Illud extremum*: illud concludendum relinquitur ». Fin qui A. Manuzio.

Per le quali cose..... è alfin da conchiudere ecc. — C'è veramente da sudare per ricongiungere questa conclusione col suo principio: e sì che lo Scheffer comincia la sua nota a questo luogo scrivendo: « Ex hoc loco me non expedio ». Io per me mi ci sono provato così. Cicerone al principio del capo X vuol provare: « nos ad iustitiam esse natos, neque opinione, sed natura constitutum esse ius » ecco la sua tesi: e ciò sarà chiaro, ei dice, « si hominum inter ipsos societatem coniunctionemque perspexeris ». E' prova questa congiunzione o similianza nel bene e conchiude che ogni uomo seguendo la natura che in tutti è pari, può giungere alla *virtù*, la quale in sostanza è la *iustitia* e il *ius* della tesi. Nel capo XI tenendo la stessa proposizione, la prova dalla simiglianza che hanno gli uomini nelle prave inclinazioni « Nec solum etc » o se non altro dalle passioni, che noi diremo oneste, come sariano *amore del bene, odio del male;* ma che lo stoico ponea pure tra le' *perturbazioni* ossia tra le umane storture; ciò fatto conchiude: se siamo simiglianti nel male, la natura ci ha dato anche per rimedio comune la ragione del ben vivere, che è la giustizia ossia il giure: e così ricongiunge quest'ultima conseguenza al principio, alla tesi cioè sopra stabilita. In succinto verrebbe a dire: abbiamo comuni e buone e male qualità: le prime nella giustizia, nel diritto, nella virtù, nella natura, nella ragione del ben vivere trovano custodia e indirizzo a mantenere tutta unita l'umana famiglia; le seconde sono per lo stesso efficacissimo mezzo corrette, sicchè la società umana si rannodi ancora nella sua naturale unità: alla giustizia dunque, ossia alla ragione del retto vivere noi per natura siam fatti. Io mi credo che, chi non riporta quest'ultime parole al principio del c. X, si stillerebbe il cervello senza costrutto. Per ciò ritengo che nè il Turnebo nel commento e nella sua Apologia; come neppure il Rathio, il Wyttembachio, il Moser e gli altri commentatori abbiano bene avvisato che *l'extremum* accenna una conseguenza tirata alquanto da lungi alla maniera che ho detto, tirata cioè e dalla somiglianza nel bene, e più ancora dalla somiglianza nel male da tutti riconosciuta nel genere umano.

Digitized by Google

tremum est, quod recte vivendi ratio meliores efficit. quæ si adprobatis, pergam ad reliqua: sin quid requiritis, id explicemus prius.

Att. Nos vero nihil, ut pro utroque respondeam.

33 XII. *M.* Sequitur igitur ad participandum alium alio communicandumque inter omnis iustos natura esse factos. atque hoc in omni hac disputatione sic intellegi volo, quod dicam naturam esse, tantam autem esse corruptelam malæ consuetudinis, ut ab ea tamquam igniculi extinguantur a natura dati exorianturque et confirmentur vitia

Che se ciò voi approvate, moverò innanzi; se mi farete in quel cambio delle difficoltà, queste dovrem noi prima risolvere.

Att. Per noi, a risponder io per tutti e due, non c'è che ridire.

XII. *M.* Segue dunque che per 33 giovarci l'uno l'altro ed associarci tutti insieme fummo naturati alla giustizia: e vorrei che s'intendesse com'io in tutta questa disputazione sostengo ciò esser dono di natura; ma che poi è tanta la corruttela della mala consuetudine, che da lei vengonci quasi spente le prime faville che natura

recte vivendi ratio — « quæ summa et conclusio legis est, meliores enim efficiens homines, videtur hominis naturæ congruere » A. Manuzio.

meliores. — Il Baiter premette al *meliores*, *omnis;* Halm vorrebbe premettere *homines;* il Reifferscheid aggiunge *omnes:* i codici hanno solo *meliores*, e così è nell'edizione veneta del 1471, in quella del Turnebo, del Lambino, del Goerenz, del Klotz, del Vahlen: v'ha dunque abbastanza ragione da lasciare il *meliores* senz'altro com'è lì un po' stranamente, diremo noi, sostantivato.

XII. 33. — *iustos natura* etc. — Così i manoscritti leidesi: il Davisio in vece ha letto *ius nos* e fu seguito dal Baiter, dall'Halm, dal Vahlen. Il Goerenz legge *ius homines* non volendo il *iustos* perchè *non iusti nati sumus sed ad iustitiam;* ma pure scrive Tullio « cuius (iustitiæ) tanta vis est ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla particula iustitiæ vivere » Off. II. 11. E questo perchè? Perchè i germi della giustizia ci son naturali, e costituiscono quel che dice Tullio, che noi, cioè, siam nati alla giustizia. E questo si collega col principio del capo IX; ed è come un rattaccarsi alla conclusione fatta in fine del capo antecedente. Il *nos* che si pone dal Lambino dopo il *iustos natura* non si trova in nessun codice: il Goerenz pone di suo *homines* dopo *ius*; ma io non credo nè il *nos* nè l'*homines* necessari al senso. Passo affatto simile c'è nella Repubblica (l. III c. 16), dove esponendo Filo la teorica di chi nega il diritto di natura, così dice « Nihil habet igitur naturale ius; ex quo illud efficitur, ne iustos quidem esse natura », dove scorgi il *iustos*, senza il sostegno del *nos*, star molto bene.

quod dicam naturam esse. — Ho tenuto questa lezione comune a' codici e che tiene anche il Lambino (che ha *dico* in vece di *dicam*) nell'edizione Parigina del 1564: e che, a mio avviso, quantunque la sia alquanto ruvidetta, non vuolsi tuttavia credere guasta e da farvici su mille congetture a correggerla. Il Vahlen vorrebbe reintegrare il luogo, da lui tenuto per monco, ponendo tra *naturam* ed *esse* « ingenitum quidem nobis natura ». Il Pearcio pose *ius* (che fu congettura del Turnebo) avanti il *quod* (cosa che approvò anche il Madvig) e cambiò *naturam* in *natura;* e così fece il Klotz col Baiter e coll'Halm: i quali due ultimi posero *ius* in carattere corsivo. L'Halm poi tiene il *natura esse;* ma vorrebbe leggere *inesse* invece di *esse*. Il *ius* posto dal Pearcio è tenuto dal Wagner e dal Goerenz; il quale ultimo poi tiene *naturam esse* dei codici e spiega « quod iuris nomine appellabo, id idem esse cum natura, nihilque ab ea diversum ».

le prime faville ecc. — Queste faville (igniculi) acceseci in cuore dalla natura, sono una cosa stessa colle προλήψεις o prenozioni di cui abbiamo già parlato (Lipsio op. cit. l. II. Dissert. XI). Erano dette in greco σπινθῆρες, ζώπυρα, ἐνανύσματα. Si sa che la prima origine della ragione e della intelligenza da Zenone fu detta il *fuoco* (de Finib. l. IV. c. 5); e però i giudizi della ragione, nativi e puri da ogni perturbazione avveniticcia, sono siccome sprazzi di luce,

Digitized by Google

contraria. quod si, quo modo est natura, sic iudicio homines humani, ut ait poëta, nihil a se alienum putarent, coleretur ius æque ab omnibus. quibus enim ratio natura data est, isdem etiam recta ratio data est, ergo et lex, quæ est recta ratio in iubendo et vetando; si lex, ius quoque. et omnibus ratio; ius igitur datum est omnibus. recteque Socrates exsecrari eum solebat, qui primus utilitatem naturæ seiunxis-

in noi accese, e sorgono per contrario ed attecchiscono i vizi. Che se, com'è per natura così per loro giudizio, nulla d'umano gli uomini, come dice il poeta, credessero estraneo a sè stessi, il diritto sarebbe tenuto in onore egualmente da tutti. Di vero a cui natura die' la ragione, die' pur la retta ragione; e però anche la legge che è la diritta norma del far comandi e divieti; e se la legge, il diritto

che irraggiano da questa ignifera sorgente, e che ci manifestano naturalmente il vero, il buono, il bello, tale qual è (*de Fin.* V, 7). Questo luogo ricorda la sentenza di Agostino (XXII De C. D. c. 24): « Non in eo (*homine*) penitus exstincta est quædam velut scintilla rationis in qua factus est ad imaginem Dei ». E sì che ci brilla nell'animo il lume del volto divino! (Salmo IV. 7).

come dice il poeta — Terenzio, vuol dire, il quale nel suo *Punitor di sè stesso* (Autontimorumeno scena I. atto I.) fa rispondere da Menedemo a Cremete che l'esortava a darsi un po' di requie dal tanto travagliarsi, vecchio qual era, nel lavorare il suo podere « Chremes tantumne ab re tuast oti tibi, — Aliena ut cures eaque nil quæ ad te attinent? — A cui pietosamente Cremete: — « Homo sum: humani nil a me alienum puto» (ediz. Fleckeisen). Il qual luogo così commenta Calfurnio: « Hoc ex Platonis sententia qui, inquit, Ortus nostri partem patriam vindicare, partem amicos, et ut Stoicis placet, Quæ in terris gignuntur, ad usum hominum omnia creantur, homines autem hominum causa generantur, ut ipsi inter se alii aliis prodesse possint ». E Seneca (ep. 95): « Natura nos cognatos edidit, cum ex iisdem et in eadem gigneret. Hæc nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit: illa æquum justumque composuit.... Iste versus et in pectore et in ore sit: — Homo sum: humani nihil a me alienum puto —. Habeamus in commune quod nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est: quæ casura, nisi invicem obstarent, hoc ipso sustinetur». Ecco come va intesa questa sentenza che tante volte è profanata da chi se ne vale a scusare le turpitudini della corruzione umana, che son dette per fallace attenuazione *umane debolezze*. Questa sentenza pietosa trovò eco nella carità universale bandita dal Vangelo. S. Agostino spiegando qual sia quel *proximum*, il cui amore forma la seconda parte della legge Evangelica (Matteo 22, 39) così scrive: « *Proximus* sane hoc loco non sanguinis propinquitate, sed rationis societate pensandus est, in qua socii sunt omnes homines. Nam si pecuniæ ratio socios facit, quanto magis ratio naturæ, non negotiandi, sed nascendi lege communis. Hic et ille Comicus (sicut luculentis ingeniis non defit resplendentia veritatis) cum ab uno sene alteri seni dictum componeret: *Tantumne ab re tua est otii tibi, aliena ut cures, ea quæ nihil ad te attinent?* Responsum ab altero reddidit, « *Homo sum, humani nihil a me alienum puto.* Cui sententiæ ferunt etiam theatra tota, plena stultis indoctisque, applausisse. Ita quippe omnium affectum naturaliter adtigit societas humanorum animorum, ut nullus ibi hominum nisi cuiuslibet hominis proximum se esse sentiret. (epist. 155 alias 51 ad Macedonium §. 14 ed. Maur.).

a cui natura die' la ragione ecc. — Questo luogo alquanto paradosso viene illustrato da quest'altro del l. III, c. VII sui Fini: « appetitio animi, quæ ὁρμὴ græce vocatur, non ad quodvis genus vitæ, sed ad quandam formam vivendi videtur data: itemque et ratio et perfecta ratio»; e dall'altro di Seneca l. II de Ira cap. XIII: « sanabilibus ægrotamus malis: ipsaque nos *in rectum* genitos natura, si emendari velimus, iuvat».

ergo et lex — Così leggono i codici; e così tenni io, non volendo accettare l'*ergo etiam lex* del Baiter, che mi parve emendamento inutile anzi alquanto inopportuno, rispetto all'efficace argomentare di questo luogo.

Digitized by Google

set; id enim querebatur caput esse exitiorum omnium: unde enim illa Pythagorea vox (τὰ τῶν φίλων κοινὰ
34 καὶ φιλίαν ἰσότητα). Ex quo perspicitur, cum hanc benivolentiam tam

ancora: ma a tutti fu data la ragione; il diritto dunque fu dato a tutti. E giustamente Socrate soleva esecrare colui che primiero l'utile dalla natura discongiunse,

E giustamente Socrate ecc. — Il Davisio richiama questo luogo al passo degli Stromati di Clemente Alessandrino (l. II. c. 23. ed. di Venezia 1767): « Per la qual cosa Cleante nel secondo libro intorno al Piacere dice che Socrate solea ovunque insegnare che era una stessa cosa l'uomo giusto e il beato; e che egli esecrava chi la prima volta disgiunse il giusto dall'utile, come colui che fatto aveva empia cosa: « Κλεάνθης ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ἡδονῆς, τὸν Σωκράτην φησὶ παρὰ ἕκαστα διδάσκειν, ὡς ὁ αὐτὸς δίκαιός τε καὶ εὐδαίμων ἀνήρ· καὶ τῷ πρώτῳ διελόντι τὸ δίκαιον ἀπὸ τοῦ συμφέροντος καταρᾶσθαι, ὡς ἀσεβές τι πρᾶγμα δεδρακότι ». Passo conforme è nel c. 3 del III libro degli Uffici: «.... dubitandum non est, quin nunquam possit utilitas cum honestate contendere. Itaque accepimus Socratem exsecrari solitum eos, qui primum hæc natura cohærentia opinione distraxisset ». Giova qui avvertire che se talora negli insegnamenti Socratici apparisce che si affermi identità tra l'onesto e l'utile, non bisogna dimenticare che ciò avviene perchè Socrate giustamente tenea che l'*utile* fosse indivisibile compagno dell'*onesto;* ossia ciò, che fosse *onesto,* fosse perciò stesso anche *utile,* non viceversa. « Autre chose est de dire que le bien est bien parce qu'il est utile, ou de dire que le bien est utile parce qu'il est le bien. Nous avons vu que, pour Socrate, c'est cette seconde proposition qui est la vraie » (Alfred Fouillée, La Philosophie de Socrate; Tome second, pag. 522). E molto saviamente: quindi prosegue lo stesso autore: « On peut dire que, chez lui, la morale de l'*utilité* et la morale du *bien* sont confondues dans une union primitive; et le moyen terme de cette union est l'idée de la *finalité,* encore si vague d'ailleurs, et qui allait devenir bientôt l'idée maîtresse de la philosophie antique. Ce qui est absolument *utile,* c'est la *fin;* ce qui est absolument *bien,* c'est aussi la *fin;* voilà pourquoi les socratiques tendent à identifier le bien et l'utile. »

utilitatem naturæ. — I codici Leidensi hanno *naturæ;* il Turnebo e molti altri lessero *a natura,* quasi fosse *a naturæ iure,* come vorrebbe leggere il Pearcio. Il Davisio ha suggerito in vece di *natura — a iure,* e così tenne il Klotz, il Wahlen e l'Halm: il Lambino lesse *ab honestate!* Il Baiter accetta il *naturæ* de' manoscritti; e secondo tale lezione si riuscirebbe a dire che Socrate solea esecrare colui che l'*utile* della *natura* ossia ciò che è ad essa sempre seguace, volle disciongiungere dal suo principio, ossia, dalla natura stessa. E così non ci apparendo tanto sconcio l'attenerci alla lezione de' codici, non vogliamo scambiarla con altra di semplice congettura.

τὰ τῶν φίλων etc. — Queste parole greche non si trovano ne' codici, i quali hanno a questo luogo una lacuna. Furon qui poste la prima volta nell'edizione di Aldo il vecchio, e il Goerenz le trova così Pittagoriche da non invidiar loro il posto che tengono: ed il Vittorio scrivea: « Græca verba ubi invenimus, reliquimus: quamvis certi non simus an illa sint quæ Cicero intelligit » Le suppone pure il Facciolati col Davisio, il quale ultimo soggiunge: « nec enim est ut alio modo possimus lacunæ rationem reddere ». Il Baiter, l'Halm, il Vahlen pongono in questo luogo il segno della lacuna; il Klotz mette fra due graffe in carattere corsivo « *de amicitia locus* »: come sta in alcuni mss. A cui non piace vedere queste parole greche messe nel testo, faccia vista di non vederle; noi le metteremo tra graffe. Il Vahlen racconcerebbe tutto questo luogo così: « unde enim illa Pythagoræ iam (trita) vox de amicitia? — nimirum huic communioni est in hominum societate, non solum in amicitia — locus; ex quo perspicitur *cet.* ». Del resto queste parole sarebbero foggiate su quel di Laerzio (lib. VIII, 10) « εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι· καὶ φιλίαν, ἰσότητα». I discepoli di Pittagora, per quel che dice Laerzio, ligi, come sempre, al precetto del maestro, avrebbero recato in comune tutte le loro facolta: « καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας, εἰς ἓν ποιούμενοι » — (ibid.). Vedi il Menagio a questo luogo — Aulo Gellio I, 9 — il Grote, Histoire

Digitized by Google

late longeque diffusam vir sapiens in aliquem pari virtute præditum contulerit, tum illud effici, quod quibusdam incredibile videatur, sit autem necessarium, ut nihilo sepse plus quam alterum diligat: quid enim est quod differat, cum sint cuncta paria? quod si interesse quippiam tantulum modo potuerit, in ea amicitiæ nomen etiam occiderit, cuius est ea vis, ut, simul atque sibi aliquid alter maluerit, nulla sit. quæ præmuniuntur omnia reliquo sermoni disputationique nostræ, quo facilius ius in natura esse positum intellegi possit; de quo cum perpauca dixero, tum ad ius civile veniam, ex quo hæc omnis est nata oratio.

lamentando che ciò fosse il principio d'ogni rovina: donde anche la Pittagorica sentenza (le cose degli amici esser comuni, e l'amicizia uguaglianza). Ond'è a vedere 34
che, quando tale benevolenza per lungo e per lato diffusa avrà l'uomo sapiente in altri del pari virtuoso fatta passare, allora sarà necessario che avvenga, cosa che ad altri parrebbe incredibile, ch'egli non debba niente affatto amar sè stesso più dell'amico. E qual differenza vi può essere in fatti quando tutto è alla pari? E sol che un tantino ci abbia in essa di disuguaglianza, il nome di amicizia già più non regge; poichè è tale la sua natura, che se uomo voglia a sè stesso più bene che non all'amico, ella non c'è più. Le quali cose tutte furono dette per ispianare la via a quel che ci resta a discorrere e a disputare, acciocchè più agevolmente possa vedersi che nella natura è fondato il diritto: del quale tosto che avrò dette poche cose, verrò a trattare allora del diritto civile, per ragion del quale è nato tutto questo nostro discorso.

35 XIII. *Q.* Tu vero iam perpauca

XIII. *Q.* Certamente non ti re- 35
stano a dire che pochissime cose:

de la Grèce ed. c. Tom. VI. p. 360 — ed anche A. Ed. Chaignet. Pythagore et la Philosophie pythagoricienne, Vol. I. pag. 102 e segg. Paris 1874. Quanta ragione poi avessero i Comunisti di trovare qualche cosa conforme a' loro sogni in questa supposta comunanza di beni, vedi Alfredo Sudre. — Storia del Comunismo, Livorno 1852 ed. VI. p. 51. Veramente solo il cristianesimo co' suoi consigli ha potuto dare corpo a questo Pittagoreo Ideale nelle monastiche società.

sepse — Così il Baiter dal *sepe* del codice Heinsiano: riportando questo luogo a quello della repubblica (III, 8 ed. Mai) dove è detto: «Illorum fuit heroum eam virtutem, quæ est una, si modo est, maxime munifica et liberalis, et quæ omnis magis quam *sepse* diligit, aliis nata potius quam sibi, excitare iacentem, et in illo divino solio non longe a sapientia conlocare». Negli altri codici v'è *sese*: ma nello spazio della rasura, che qui si trova, l'Halm ha creduto di leggere *se ipse*.

in ea amicitiæ nomen etiam. — Ne' codici leidesi v'è *inamicicie* (*inamicitie*) *nomta*: e in ciò il Vahlen, seguito dall'Halm e dal Baiter, lesse «*in amicitia, amicitiæ nomen iam*». Io ho creduto che non s'avesse da aggiunger tanto, e che bastasse vedere un *ea* riferibile a *benevolentia*, e compenetrato nell'*a* di *amicitiæ;* e nel *nomta* ho letto *nomen etiam*. L'altre edizioni variano fra *amicitiæ iam nomen* e *iam amicitiæ nomen*.

Digitized by Google

scilicet; ex his enim, quæ dixisti, Attico videtur, mihi quidem certe, ex natura ortum esse ius.

Att. An mihi aliter videri possit, cum hæc iam perfecta sint, primum quasi muneribus deorum nos esse instructos et ornatos, secundo autem loco unam esse hominum inter ipsos vivendi parem communemque rationem, deinde omnis inter se naturali quadam indulgentia et benivolentia, tum etiam societate iuris contineri? quæ cum vera esse recte, ut arbitror, concesserimus, qui iam licet nobis a natura leges et iura seiungere?

36 *M.* Recte dicis, et res se sic habet. verum philosophorum more, non veterum quidem illorum, sed eorum, qui quasi officinas instruxerunt sapientiæ, quæ fuse olim

quando per quelle dette fin qui Attico non è lontano dal credere (io per me non ci ho dubbio) essere da natura sorto il diritto.

Att. E che? a me può forse parere altrimenti, quando si è già riuscito a mostrare che noi per primo siam di doni provvisti e ricolmi quasi come gli Dei; secondamente che una sola è tra gli uomini pari e comune la norma del vivere; appresso che tutti gli uomini non solo per una cotal propensione e benevolenza, ma sì anche per comunanza di diritto sono legati fra loro? E concesso una volta che queste cose, siccome io avviso, le sien vere, come poter mai dalla natura le leggi e i diritti disgiungere?

M. Parli benissimo e la cosa 36
non va altrimenti. Tuttavia m' è uopo stare al metodo dei filosofi, non parlo di quegli antichi, ma de' più recenti che apprestarono, quasi

XIII. 35. *quæ dixisti, Attico videtur,* — Il Goerenz vuol che rimanga l'*Attico* de' codici, l'espungono in vece il Wagner ed anche il Baiter, e vuol metter virgola dopo *Attico*, spiegando — *dalle cose dette ad Attico* —; perchè il discorso, ei dice, tende a convincere Attico sull'origine naturale e divina del diritto: cui, siccome epicureo, dovea quegli tener per cosa puramente umana e convenzionale. A me in vece pare che s'abbia da unire *Attico* col seguente *videtur*, e metter virgola dopo il *videtur*. Le parole d'Attico, che vengono presso sembrano giustificare a bastanza questa interpunzione. In cambio di *Attico*, il Feldhügel ha letto *adhuc;* il Bake *satis*, l'Ursino ha corretto « nisi quid Attico videtur ». L'Halm ci vede anch' esso una lacuna e vi suppone queste o simili parole « nisi aliter Attico videtur ».

pari e comune norma del vivere, cioè quella della naturale ragione, senza che errore o passione ci forvii dalla rettitudine.

36. *de' filosofi, non parlo di quegli antichi, ma de' più recenti.* — Il Goerenz per vecchi filosofi intende Platone e tutti quelli che lo precedettero. Il Wytenbachio col Davisio per quegli antichi intende Platone, Senofonte e gli altri vecchi Socratici: per que' recenti, Aristotile e gli Stoici, che trattarono sistematicamente le cose filosofiche. Il Turnebo per vecchi filosofi intende i vecchi Accademici ed i Peripatetici; e per recenti, quelli che vennero dopo questi, specie gli Stoici; ma nel suo I.° comment. (V. l'ediz. del Leclerc alla nota « quæ fuse olim etc. ») intese per antichi tutti quelli che vennero prima delle scuole Socratiche (come fece anche A. Manuzio), e per recenti i fondatori o discepoli di queste; perchè quelli, ei dice, « his de rebus vage, errabunde, nullaque dicendi via disserebant », questi in vece « partite et enucleate et plena docendi ratione ». Chi però si faccia a leggere il capo XXXII dell'Oratore, potrà vedere come quel grand' uomo s'abbia corretto in meglio. E in fatti in quel capo distinguendo Tullio la maniera di scrivere *oratoria* dalla *filosofica*, chiama quella *facultas... fuse lateque dicendi.....*; questa *ratio.... loquendi contractior.* Donde si vede che il *fuse* Ciceroniano dovrebbe anche nel nostro luogo significare *oratoriamente* e non *vage et errabunde*, come vorrebbe il Turnebo. E sì veramen-

Digitized by Google

disputabantur ac libere, ea nunc articulatim distincteque dicuntur; nec enim satis fieri censent huic loco, qui nunc est in manibus, nisi separatim hoc ipsum, naturæ esse ius, disputarint.

dissi, officine di sapienza, i quali, le cose che una volta oratoriamente si disputavano e liberamente, oggi trattano per articoli e distinzioni: poichè credono di non aver abbastanza provvisto a questo soggetto che si ha tra mani, quando non abbiano discusso a parte a parte come il diritto è cosa della natura.

Att. Et scilicet tua libertas disserendi amissa est, aut tu is es, qui in disputando non tuum iudicium sequare, sed auctoritati aliorum pareas.

Att. Sì eh! la tua libertà nel disputare l'hai proprio lasciata tu, e ti sei ridotto a quella da non seguire in disputando il giudizio tuo; e t'acconci piuttosto all'altrui autorità.

37 *M.* Non semper, Tite, sed iter huius sermonis quod sit vides: ad res publicas firmandas et ad stabiliendas ~~vires~~ urbes sanandos populos

M. Non tengo io sempre il mio metodo, o Tito; tu bada poi qual sia l'indirizzo del nostro discorso. Tutto il nostro dire tende a porre 37

te a confronto dell'incolto e spinoso modo di filosofare degli Stoici, le cose di Aristotile e assai più quelle di Platone, erano belle per copia e libertà oratoria. E chi ciò non volesse di leggeri concedere per rispetto ad Aristotile, legga lo stesso Cicerone al c. I. delle Topiche, dove chiama le cose di Aristotile lusinghevoli «*dicendi incredibili quadam cum copia, tum etiam suavitate*». E questo tanto più che accennando Cicerone nel citato capo dell'Oratore al metodo Aristotelico, lo chiama *disciplina antiqua;* e fa questa diversa da quella che venne appresso, o vuoi dire più recente, fondata da quelli che *dialectici dicuntur:* da Zenone, cioè, e Crisippo, i quali *spinosiora multa pepererunt.* Le quali *spinose cose* poi non che Cicerone le creda indegne dell'oratore, recisamente anzi le dice: «*tenenda oratori....*, aggiungendo: soltanto «sed quia sua sponte squalidiora sunt, adhibendus erit in his explicandis quidam orationis nitor». Cicerone era certo più savio di certi umanisti e Ciceroniani, che son nemici ad oltranza delle sottigliezze dialettiche. (Vedi su questo proposito il Rosmini Logica § 20 e seguenti). Che se Cicerone con amena similitudine ti presenta qui le scuole de' dialettici come laboratorii in cui tutto va a numero, a peso e a misura, non te ne far caso: Tullio mostrava il suo buon umore anche nelle orazioni più gravi (V. Mommsen Stor. Rom. I. V. c. XII); chè noi italiani non duriamo per solito tanto tempo a muso duro come gli oltramontani.

distincteque — distincta è stato corretto nel 2.° leidese e così tiene il Vahlen. L'Heinsiano ha *distincte*. donde forse il *distincteque* dei codici di minor valore e di quasi tutte l'edizioni, dalla Veneta del 1471 a quelle del Goerenz e del Klotz. Nel primo codice leidese v'è *delecta*: il Vittorio lesse *desecta* corretto dal Moser in *dissecta* e tenuta dal Madvig e dal Baiter. L'Halm proporrebbe *disiecta.*

naturæ esse ius. — Lezione comune ai codici e tenuta anche dal Lambino (ed. 1565). Il Turnebo seguito dal Klotz, dall'Halm, Baiter, Vahlen lesse *natura esse.*

Si eh! la tua libertà ecc. Il discorso è ironico: Cicerone nel disputare professava la libertà accademica, nè volea stare ai dogmi d'alcuna setta. Però Attico scherza piacevolmente con Tullio, quasi questi avesse già dismesso il metodo della Accademia da lui professato.

37. *ad stabiliendas vires.* — *vires* è comune ai manoscritti. Il Turnebo seguito pure dal Vahlen lesse *urbes;* il Madvig col Baiter *ad stabiliendos iure et*, e così il Feldhügel che aggiunse un *que* al *sanandos*, e in ciò fu seguito dal Vahlen. Anche l'Halm ha *iure*, ma pose segno di lacuna dopo *stabiliendas*, supponendovi un *leges et ad*, e poi, seguendo l'Ursino, lesse *sociandos* in vece di *sanandos:* il Klotz finalmente racconciò il luogo così: *stabiliendas civitates sociandosque.* Il Goerenz scrive: «locus iste nos omnium maxime exercuit,

Digitized by Google

omnis nostra pergit oratio. quocirca vereor committere, ut non bene provisa et diligenter explorata principia ponantur, nec tamen ut omnibus probentur, nam id fieri non potest, sed ut eis, qui omnia recta atque honesta per se expetenda duxerunt et aut nihil omnino in bonis numerandum, nisi quod per se ipsum laudabile esset, aut certe nullum habendum magnum bonum, nisi quod vere laudari sua sponte
38 posset: iis omnibus, sive in Academia vetere cum Speusippo, Xenocrate, Polemone manserunt, sive Aristotelem et Theophrastum, cum illis congruentis re, genere docendi paulum differentis, secuti sunt, sive, ut Zenoni visum est, rebus non commutatis inmutaverunt vocabula, sive etiam Aristonis difficilem atque arduam, sed iam tamen fractam et convictam sectam

i fondamenti alle repubbliche, a stabilirne ~~le forze~~ e a sanare i popoli. Perciò mi guardo bene a non esser cagione che principii si pongano non bene avvisati e discussi: non perchè io creda che possano essere approvati da tutti, chè ciò non può accadere; ma da quelli i quali ebbero tenuto che tutte le cose buone e oneste si hanno per loro stesse a cercare; e che quindi o tra i beni non hassi a contare altro che quello che è per sè stesso lodevole, o che certamente non si ha da tener per gran bene se non quello che per sua natura si può lodare. Tutti questi filosofi sia che restas- 38
sero nella vecchia Accademia con Speusippo, Senocrate, Polemone; sia che seguissero Aristotele e Teofrasto, che con quelli convengono nel fatto, differendo poi alquanto nella maniera dell' insegnare: sia che, come parve a Zenone, non mutando essi la sostanza delle cose ne mutassero i nomi soltanto: sia

quem nunc demum restitutum putamus» e legge «ad res suas firmandas, et ad stabiliendas vires, sanandos esse populos». A me piace stare coi codici, piuttostochè arrischiarmi di rifar Cicerone: e tengo tutte continuate queste belle espressioni tolte dalle varie condizioni del corpo nostro fisico, e portate a quello sociale.

ebbero tenuto che tutte le cose buone e oneste si hanno ecc. Fu questa dottrina comune agli Accademici, ai Peripatetici ed agli Stoici, tra' quali gli ultimi diceano, che è bene solo ciò che è per sè stesso lodevole; così il Turnebo. Cicerone volea col libro delle Leggi rassodare la Repubblica vacillante per il mal costume, e sanarne le piaghe con principii morali riconosciuti inconcussi nella loro sostanza dai più nobili alunni della Socratica Scuola, senza badare alle accidentali discrepanze.

38 — *sia che restassero nella vecchia Accademia.* — Nella storia della filosofia va distinta una triplice Accademia: la vecchia fondata da Platone, di cui furono seguaci Speusippo, Senocrate, Polemone: la nuova suddivisa in due, in quella, cioè, fondata da Arcesilao, e nell'altra fondata da Carneade. All'Accademia antica Cicerone qui ascrisse anche Aristotile principe dei Peripatetici e Teofrasto discepolo di lui. E' non volle che ci entrasse nella sua disputa la media e la terza Accademia: perchè e l'una e l'altra niente voleano che s'affermasse siccome certo: e quindi per necessità di sistema doveano non affermare come sicura nemmeno la sentenza su cui era fondata la scienza morale, che cioè l'onesto solo è per sè amabile. Per quello che spetta poi alla sostanza de' principii morali, l'Accademia antica, i Peripatetici e gli Stoici erano solo nelle parole discordi: così tenea Cicerone, secondo l'insegnamento d'Antioco Ascalonita, che già era stato alunno della nuova Accademia e che s'era adoperato per mettere d'accordo la dottrina morale stoica e la peripatetica con quella degli Accademici. Nel II. degli Accad. c. V. è riferita la sentenza di Antioco così: «Plato.... qui reliquit perfectissimam disciplinam, Peripateticos et Acade-

Digitized by Google

secuti sunt, ut virtutibus exceptis atque vitiis cetera in summa æqualitate ponerent, iis omnibus hæc,
39 quæ dixi, probentur. sibi autem indulgentis et corpori deservientis atque omnia, quæ sequantur in vita quæque fugiant, voluptatibus et doloribus ponderantis, etiam si vera dicunt, nihil enim opus est hoc loco litibus, in hortulis suis iubeamus dicere, atque etiam ab omni societate rei publicæ, cuius partem nec norunt ullam neque umquam nosse voluerunt, paulisper facessant rogemus. perturbatricem

che abbiano seguito la teorica di Aristone, difficile e inaccessibile, e adesso già abbattuta e convinta di errore, dicendo cioè che tutte le cose, trattone le virtù e i vizi, erano affatto indifferenti; tutti quanti costoro le cose che abbiam detto, tennero per vere.

Quelli poi che accarezzando sè 39
stessi, servi che sono del corpo, tutte le cose che nella vita hanno a cercare o tutte quelle che hanno a fuggire, pesano sulle bilance del piacere e del dolore; costoro, se pur dicono il vero. (chè qui non c'è uopo di liti) mandiamli a parlare

micos, nominibus differentes, re congruentes, a quibus Stoici ipsi verbis magis, quam sententiis differunt». Passo che commenta il nostro, e fa vedere che la sentenza di Antioco era la sentenza di Cicerone: e vedi anche *de N. D.* I, 7. Il Rosmini poi direbbe (Logica § 829 not.) che «si deve forse attribuire ai successori di Platone e di Aristotele, che confusero insieme le idee dei loro maestri, quello che dice Cicerone (Acad. IV, 5) che appena i platonici differivano dai peripatetici più che di nome».

Aristone. — Aristone fu della scuola stoica: ma dissentiva da Zenone in questo specialmente che egli levava ogni scelta tra le cose che Zenone chiamava adiafore o indifferenti: e così tra la vita e la morte, tra la sanità e la malattia non dovea il savio, secondo Aristone, brigarsi di scegliere l'una o l'altra. «.... Aristonem, qui quum Zenonis fuisset auditor, re probavit ea quæ ille verbis, nihil esse bonum, nisi virtutem; neque malum, nisi quod virtuti esset contrarium: in mediis ea momenta, quæ Zeno voluit, nulla esse censuit. Huic summum bonum est, in his rebus neutram in partem moveri: quæ ἀδιαφορία ab ipso dicitur». (Acad. II, 42). «Aristone, scrive Laerzio, ponea il fine nel mantenersi indifferente tra virtù e vizio in qualunque cosa, lasciando in ciò qualsiasi differenza, ma eguale mantenendosi per ogni fatto. Essere il savio simile ad un bravo istrione, che vorrà far la parte o da Tersite o da Agamennone, l'uno o l'altro imitando come va» « Ἀρίστων.... τέλος ἔφησεν εἶναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρός τι μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας, μηδὲ ἠντινοῦν ἐν αὐτοῖς παραλλαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ' ἐπίσης ἐπὶ πάντων ἔχοντα. εἶναι γὰρ ὅμοιον τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ τὸν σοφόν· ὃς ἂν τε Θερσίτου ἂν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως. (VII, 160)». Nel quarto sui Fini (c. 25) Cicerone descrive assai beliamente il modo diverso onde Aristone e Zenone formulavano il loro pensiero sulle cose che tramezzano la virtù e il vizio. In un frammento dell'Ortensio conservatoci da Nonio (alla voce *præfractum* è chiamato Aristone da Tullio, uomo *præfractus, ferreus:* eppure al suo savio non occorreva che mutar maschera!

39. *quelli poi che accarezzando* ecc. — «(Epicurus) testatur se ne intelligere quidem ullum bonum, quod sit seiunctum a delicatis et obscœnis voluptatibus; quas quidem non erubescens persequitur omnes nominatim» (De N. D. I, 40) e così Laerzio (X, 6): le cui parole, che ci vergogniamo di trascrivere, furono quasi a verbo ripetute, come formule della sua Morale, da H. Taine (Vedi il Peinetti — prefazione al volgarizzamento del Moderno Materialismo dell'Haffner p. 11. Milano 1867). Quanto fossero conseguenti colle loro dottrine, Epicuro e gli Epicurei, e in quant'odio sieno stati in Grecia, vedi Suida alla voce Ἐπίκουρος. Che se talora la dottrina epicurea parla di virtù, d'onore, di libertà, di diritto ecc., bisogna badare, dicea Cicerone, quel che dice il principio loro e le conseguenze legittime che ne vengono: «non id spectandum est, quid dicat (Epicurus), sed, quid consentaneum sit ei dicere, qui bona voluptate terminaverit, mala dolore (De Off. III, 33).

se pur dicono il vero. — Con poca persuasione sicuramente deve Tullio

Digitized by Google

autem harum omnium rerum Academiam, hanc ab Arcesila et Carneade recentem, exoremus ut sileat; nam si invaserit in hæc, quæ satis scite nobis instructa et composita

ne' loro orticciuoli e insieme preghiamli di starsi lungi alquanto da tutte le pubbliche faccende, di cui nè conoscono parte alcuna, nè vollero saperne mai. E quella scompigliatrice di tutte sì fatte cose, qual'è l' Accademia, la recente, cioè, di Arcesilao e di Carneade, la scongiuriamo a starsene zitta: poichè se vorrà ella gittarsi entro a queste cose, che ci paiono assai bene sta-

aver fatta questa ipotesi; troppo erronea credendo egli la teorica di Epicuro. Nel fondo metafisico però lo Stoicismo e l'Epicureismo non diversificano troppo: l'uno e l'altro peccano del materialismo più brutto; più o meno spiegatamente, non monta. L' identificare che faceano gli Stoici Dio e l'anima colla materia, dovea condurre logicamente ad illazioni morali non diverse da quelle del sistema epicureo. E' pare che meglio di qualunque altro luogo, questo di Plutarco provi il panteismo materialistico degli Stoici. « Essi, die' egli, il loro Dio, che principio è di tutto, riducono a corpo dotato di mente e a mente immersa nella materia « καὶ μὴν οὗτοι τὸν θεὸν ἀρχὴν ὄντα, σῶμα νοερόν, καὶ νοῦν ἐν ὕλῃ ποιοῦντες » (Plutarch. advers. Stoic. pag. 464. vol. X. op. moral. ed. citat.)

ne' loro orticciuoli. — In Atene avea comprato Epicuro un amenissimo giardino al prezzo di ottanta mine (Laerzio X, 10), e quivi tenea le sue lezioni. Fu primo Epicuro, dice Plinio, che ordinasse in Atene le amene delizie degli orti, fattosi maestro di ozio: prima di lui non si usava abitare ville nelle città; a Roma, ei dice, valea per orto il campo del povero «Primus hoc instituit Athenis Epicurus, otii magister. Usque ad eum, moris non fuerat in oppidis habitari rura. Romæ quidem per se hortus ager pauperis erat» (Hist. Nat. XIX, 19). Parrebbe che da questi orti traessero il loro soprannome gli Epicurei quasi fossero οἱ ἀπὸ τῶν κήπων. (Sext. Empir. advers. Math. IX, 64). Fatto è che quest'orto lasciollo Epicuro in eredità a' suoi discepoli (Laerzio X, 17). Queste amenità furono tenute da molti degli antichi veri postriboli; il Gassendi (De vita et moribus Epicuri l. VII c. 4) li vorrebbe un asilo d'incorrotta filosofia.

nè vollero saperne mai. — Plutarco in fine del libro contro Colote così scrive sull'atarassia dell'Epicureismo: Εἴπερ οὖν οἱ νόμους καὶ πολιτείας ἀναιροῦντες, τὸν βίον ἀναιροῦσι τὸν ἀνθρώπινον, Ἐπίκουρος δὲ καὶ Μητρόδωρος τοῦτο ποιοῦσι, τοὺς μὲν συνήθεις ἀποτρέποντες τοῦ τὰ κοινὰ πράττειν, τοῖς δὲ πράττουσιν ἀπεχθανόμενοι· τοὺς δὲ πρώτους καὶ σοφωτάτους τῶν νομοθετῶν κακῶς λέγοντες, τῶν δὲ νόμων παρακελευόμενοι περιῤῥονεῖν, ἐὰν μὴ τροσῇ φόβος πληγῆς καὶ καλάσεως ». Che si tradurrebbe: E se dunque quei che toglie' leggi e forma di stato, toglie il vivere umano, questo fanno Epicuro e Metrodoro, conciossiachè e' svolgono i lor famigliari dal procurare le pubbliche faccende, e insieme quelli che ciò fanno arrabbiandosi maledicono i principali e i più savi legislatori, spingendo gli altri a tenere in dispetto le leggi, tutte le volte che non ci sia paura d'uscirne malconci ed averne castigo». Quest' è l'eroica annegazione che naturalmente consegue dalle teoriche materialistiche. Come poi lo star lungi dall' amministrazione della repubblica non fosse proprio de' soli Epicurei puoi vederlo in Seneca (De vita beata c. 29-31) e nella nota che fa il Mai l. I, c. VII de Republica alle parole « *functos esse aliquo reipublicæ munere* ».

E quella scompigliatrice di tutte sì fatte cose che è l' Accademia ecc. — Cicerone pennelleggia qui con tinte spaventose l'indole contenziosa e pervertitrice d'ogni concetto morale, onde era informata l'Accademia di Arcesilao e di Carneade. Questi filosofi furono i vecchi antesignani del Kantismo, che deve pur far tacere ogni Ragione Teoretica quando vuole parlare di Morale. Certamente il Criticismo antico e moderno scrollando la scienza del senso comune, scrolla insieme la base della Scienza Morale: e sì che gli uomini stessi delle più forti convinzioni morali, come era certamente Cicerone, imbevuti una volta dei principii di questa scuola non possono così di leggieri cancellare dal loro pensiero

Digitized by Google

videntur, nimias edet ruinas: quam quidem ego placare cupio, summovere non audeo.

40 XIV. *** nam et in iis sine illius suffimentis expiati sumus: at vero scelerum in homines atque inpietatum nulla expiatio est; itaque pœnas luunt non tam iudiciis quæ quondam nusquam erant, hodie multifariam nulla sunt, ubi

bilite ed ordinate, farà troppi guasti: e questa, se posso, la voglio abbonire io, chè allontanarla non m'attento.

XIV. *** imperciocchè anche per 40 questo fatto senza i suffumigi di quell' uomo noi restiamo espiati: ma per chi è scellerato inverso agli uomini e senza pietà, non v'è espiazione alcuna: per questo i malvagi patiscono giuste pene non tanto

le terribili impressioni che ne contrassero, — submovere non audent — Il Bähr (Storia della Lett. Rom. § 331) insieme col Beier non crede tanto lontano Cicerone da principii analoghi a quelli del Kantismo. Su ciò vedi anche G. Barzellotti op. cit. pag. 137-138. Del resto in questo capo Cicerone dichiara il metodo che ei tiene in questo libro, ed i principii metafisici su cui lo fonda. Il metodo è dialettico, per articoli e distinzioni, ossia rigorosamente scientifico: i principii, quelli del senso comune messo in onore da Socrate e dagli alunni più insigni della sua scuola.

nimias edet. — Così nel 1° leidese, e così il più delle edizioni e par bene di tener così, come ha fatto anche il Vahlen, senza leggere *miseras edet* col Davisio, coll'Halm, col Baiter, o *miras edet* con R. Stefano.

XIV, 40 —*** *nam* etc. — Ante *nam* plura intercidisse apertum est; in libris nullum defectus indicium» così il Vahlen. Turnebo notava «Hoc capite argumentatur ius natura esse: facta tamen hic nonnulla labes est: nam principium deest. Quod ad hunc locum attinet, perdifficile est augurari, qua de re loquatur. Suspicor tamen fere eum de conscientia agere, cuius tacito iudicio ius natura esse confirmatur».

in iis sine illius. Alcuni hanno letto nell'*illius* de'mss. *ullius*, come ha fatto il Turnebo: altri, come il Camerario e il Davisio, *ullis:* altri supporrebbervi un *illis.* Il Turnebo riferisce l'*illius* ad Epicuro, «qui se prædicabat, come e' dice, homines mortis et deorum metu tamquam expiasse, id est liberasse: qua in re se nihil egere dicit eius suffimentis, id est, monitis, quum meliora habeat».

suffumigi. — Il *suffimentis* è inteso da altri in senso proprio, da altri in senso metaforico. A dir vero, se è difficile a cogliere un senso così per aria, tale è questo sicuramente, attesa la mancanza de' codici; pur tuttavia senza farci a indovinare che specie di *suffimento* sia cotesto, ci contenteremo di recare la definizione del *suffimentum* che ne conservò Paolo Diacono (excerpt. ex Festo pag. 349 ed. Müller): «Suffimenta dicebant, quæ faciebant ex faba milioque molito mulso sparso. Ea diis eo tempore dabantur, quo uvæ calcatæ prelo premebantur»: e l'altra della Suffitio ch'e' ci dà alla frase *aqua et igni* etc. dove si dice: Itaque funus prosecuti redeuntes ignem supergrediebantur aqua aspersi: quod purgationis genus vocabant suffitionem». Pare al Goerenz che questi suffumigi debbano esser stati quelli onde s' iniziavano gli alunni de' misteri Eleusini; dai quali, secondo lo stesso Goerenz, sembrerebbe che Cicerone ed Attico fossero stati dispensati nella loro iniziazione. E' cita il Meursio (Eleusina c. 7); ma da questo luogo del Meursio, ove si parla in generale delle purgazioni usate per gli iniziandi a' misteri Eleusini, non si cava niente pe' nostri *suffimentis.* (Vedi Opere di Meursio ed. cit. tom. II. p, 474).

in homines atque inpietatum. — Il Baiter ed il Vahlen accoglierebbero la congettura del Reifferscheid, che nell'*indietatum* de' codici lesse *in deos inpietatum:* il solo *impietatum* è comune all'edizioni. L'Halm vi sospetterebbe *indignitatum:* il Bake terrebbe un glossema l'*in homines* comune a' codici e all'edizioni.

una volta non ve n'era in alcun luogo: — cioè colle formalità stabilite per legge. Il Turnebo cita qui il c. 27 del Bruto, dove leggesi che, a' tempi dell'oratore Carbone, *plura fieri iudicia cœperunt:* e quindi restringe all'impero Romano il *nusquam* del testo: non so con quanta ragione.

Digitized by Google

sunt tamen persæpe falsa sunt, ut eos agitent insectenturque furiæ, non ardentibus tædis, sicut in fabulis, sed angore conscientiæ fraudisque cruciatu. quod si homines ab iniuria pœna, non natura arcere deberet; quænam sollicitudo

per la via de'giudizi (dei quali una volta non ve n'era in alcun luogo; oggi in molti luoghi mancano ancora, tuttavia, dove ci sono, per la più parte la è come non ci fossero); ma coll'essere travagliati e perseguiti dalle furie, non con ardenti

ubi sunt — è del Turnebo. Ne' codici *A* e *B* di Leida v'è *ubi fit*, nell'Heinsiano *ubi sit*, in alcuni *ut sint* che dal Goerenz è tenuto per *lectio verissima*.

tamen — Dall'Halm, seguito dal Baiter, si lesse *autem*.

per la più parte la è come non ci fossero — Qui Cicerone, dice il Goerenz, accenna specialmente alla sua patria, dove, massime al tempo che ciò scrivea, erano i giudizi pieni di corruttela: i giudici si compravano colle elargizioni: si atterrivano coll'armi; per futile pretesto si poteano escludere quelli che paressero troppo severi. Il Goerenz finisce scrivendo « hæc maxime sunt, quæ auctor verbis, *multifariam nulla sunt*, intellexisse videtur ».

ut eos — Un codice di meno valore ha *sed ut eos:* e così il Rathio e il Vahlen col Goerenz. *Sed eos* l'Halm ed il Baiter: i codici leidesi hanno solo *ut eos*. Tengo anch'io come i codici, lasciando un po' di slegamento, piuttosto che corregger i mss. con nesso non so quanto garbato.

perseguiti dalle furie — Le *furiae* o *dirae* presso i Romani, l'Εὐμενίδες e Ἐρινύες presso i Greci, erano le dee vendicatrici di enormi delitti; specialmente d'omicidio, d'empietà, di spergiuro, di violata ospitalità. Queste figlie della *Terra* e della *Notte* abitavano nel profondo del Tartaro, odiose ai mortali e agli immortali. Uscendo di là perseguitavano il colpevole col rimorso della coscienza, coi furori della disperazione, comparendo talora sotto orribili aspetti. Ad assolvere il colpevole da'delitti pe' quali esse infuriavano su mortali, non v'avea che la pietà d'un nume; figura del largo perdono di Dio. Eschilo immaginò le furie in sembianza di orribili vecchie vestite a nero, con cintura rosseggiante di sangue, con occhi pure sanguigni, capigliatura a serpenti, colla lingua sporta fuori da' denti che digrignavano siccome rabbiose cagne. Euripide diede loro più umana forma; erano per lui alate giovani cacciatrici recanti in mano serpenti e fiaccole accese. L'arte plastica accolse quest'ultima forma, come più confacevole al suo scopo (Stoll — Manuale della Religione e Mitologia dei Greci e Romani p. 162 e segg. — Theil op. cit. alla voce *Eumenides*). Cicerone negando la personalità delle furie, riconosce in loro un simbolo de' rimorsi della coscienza.

non con ardenti fiaccole — Eschine quasi in fine della sua orazione contro Timarco così dice: « μὴ γὰρ οἴεσθε, ὦ Ἀθηναῖοι, τὰς τῶν ἀδικημάτων ἀρχὰς ἀπὸ θεῶν, ἀλλ' οὐχ' ὑπ' ἀνθρώπων ἀσελγείας γίγνεσθαι μηδ' τοὺς ἠσεβηκότας, καθάπερ ἐν ταῖς τραγῳδίαις, Ποινὰς ἐλαύνειν καὶ κολάζειν δᾳδὶν ἡμμέναις · ἀλλ' αἱ προπετεῖς τοῦ σώματος ἡδοναὶ καὶ τὸ μηδὲν ἱκανὸν ἡγεῖσθαι, ταῦτα πληροῖ τὰ λῃστήρια, ταῦτ' εἰς τὸν ἐπακροκέλητα ἐμβιβάζει, ταῦτά ἐστιν ἑκάστῳ Ποινή, ταῦτα παρακέλευσται σφάττειν τοὺς πολίτας, ὑπηρετεῖν τοῖς τυράννοις, συγκαταλύειν τὸν δῆμον » (ed. F. Franke) ossia « Non vogliate poi credere, o Ateniesi, che i principii delle iniquità vengano dagli dei non dalla dissolutezza degli uomini, nè che quelli che hanno commessi misfatti, li perseguano, come è nelle tragedie, le Furie, e li tormentino con fiaccole ardenti: ma le sfrenate voluttà del corpo e quel non dir mai basta, è ciò che arma le bande de' ladri: questo che popola le navi piratiche: quest'è per ciascuno una furia: questo spinge a uccidere i propri concittadini, a servire i tiranni, a tenere in catene il popolo ». — Evidentemente Cicerone tolse quindi la sua idea delle Furie; l'avvertiva anche Girolamo Wolf nel suo commentario a Demostene e ad Eschine, (Basilea 1571 pag. 83): e Tullio ebbe tanto cara quest'imagine su tale proposito che la ripetè nelle sue orazioni, per quanto so io, due volte: nel c. 24 dell'Orazione *pro R. Amerino;* nel c. 10 di quella *in L. Pisonem.* nel qual ultimo luogo dice « mihi enim non venerat in mentem furorem et insaniam optare vobis, in quam incidistis. Atqui fuit optandum: me tamen fugerat, deorum immortalium has esse in impios et conscelerates pœnas certissimas constitutas. Nolite enim putare, patres conscripti, ut in scena vi-

Digitized by Google

vexaret impios sublato suppliciorum metu? quorum tamen nemo tam audax umquam fuit, quin aut abnueret a se commissum esse facinus aut iusti sui doloris causam aliquam fingeret defensionemque facinoris a naturæ iure aliquo quæreret: quæ si appellare audent impii, quo tandem studio colentur a bonis? quod si pœna, si metus supplicii, non ipsa turpitudo deterret ab iniuriosa facinerosaque vita, nemo est iniustus aut incauti potius
41 habendi sunt inprobi. tum autem qui non ipso honesto movemur ut boni viri simus, sed utilitate aliqua atque fructu, callidi sumus, non boni: nam quid faciet is homo in tenebris, qui nihil timet nisi testem et iudicem? quid in deserto quo loco nactus, quem multo auro spoliare possit, inbecillum atque sofiaccole, com' è nelle tragedie, sì colle angoscie della coscienza e col rimorso del misfatto. Che se dovesse tenere lontani gli uomini dalla ingiustizia la pena non la natura, quale travaglio dovrebbe crucciare gli empi, tolto via il timor dei supplicii? Certamente tra gli empi non ve n'ebbe alcuno mai così sfrontato, che o non negasse di aver egli commesso delitto, o che della sua sciagura qualche immaginaria ragione non mettesse innanzi, o in qualche naturale diritto non cercasse la discolpa del suo misfare. Che se questi son titoli a cui osano appellarsi gli empi, chi potrà dire con quanto studio non si dovranno essi tenere in pregio da' buoni? Che se la pena, se il timor del supplizio, non già la stessa deformità della colpa, deve dis-

detis, homines conscelerates impulsu deorum terreri Furiarum tædis ardentibus, sua quemque fraus, suum facinus, suum scelus, sua audacia de sanitate ac mente deturbat: hæ sunt impiorum furiæ, hæ flammæ, hæ faces». Ove è a notare che nel concetto di Eschine e di Tullio le furie della coscienza lungi da essere freno a non misfare, pur troppo ne' grandi scellerati sono incentivi tremendi alla colpa. Tanto è lungi che solo basti, come pretendono i deisti, il rimorso della coscienza, siccome sanzione della legge naturale.

col rimorso del misfatto — *Fraus* per delitto enorme, empietà, lo usa Cicerone nelle Tusculane (l. I c. 30) dove ha «fraudes inexpiabiles» per inespiabili delitti (Kühner, Commento a. q. l.): e così in altri luoghi delle sue opere.

la pena non la natura. — La natura richiede i suoi diritti, che han la lor guarentigia in un essere all'uomo superiore, che, almeno oltre la tomba, sarà vindice delle colpe: altrimenti la coscienza saria un'importuna larva da pigliarsene giuoco; una versiera da averne paura gli spiriti deboli.

doloris causam. — Goerenz vuole s'intenda per questo *causam* l'occasione onde s'accende quell'iracondo talento che porta a misfare quasi senza colpa. Non dispiace la interpretazione: tuttavia si potrebbe vedere adoperato qui per metonimia il *doloris* in vece di *culpæ*. Il delinquente in fatti anche quando riconosce il suo misfatto, quasi a scolparsene troppo spesso chiama la sua non colpa ma doloroso destino, che l'ebbe spinto a misfare ineluttabilmente: onde Omero fa dire al suo Giove Olimpico «.... incolperà l'uomo dunque — sempre gli dei? Quando a sè stesso i mali — Fabbrica, de' suoi mali a noi dà carco, — E la stoltezzá sua chiama destino». (Odissea l. I in princ. vers. del Pindemonte). E il Liconide dell'Aulularia a scusarsi con Euclione d'una gravissima ingiuria a lui recata dice: «Deus impulsor mihi fuit»; e poco appresso: «Quid vis fieri? factum est illud: fieri infectum non potest: — Deos credo voluisse» (Act. IV. scen. 10). Vedi su tale proposito A. Gellio VI, 2 e il Clark nelle note ai versi 32 e 33 del I dell'Odissea ed. Ernesti Lipsia 1824.

aut incauti. — così ne' codici. Il Lambino legge invece di *aut, et;* il Davisio e il Wagner *at:* l'Ernesti suggerisce *atque,* accolto dal Madvig, dall'Halm e dal Baiter. Ma io credo che di queste particelle la sola disgiuntiva *aut* dia all'argomentare di Tullio quel risalto che si vuol dal contesto: non altrimenti giudicarono il Goerenz ed il Vahlen.

Digitized by Google

lum? noster quidem hic natura iustus vir ac bonus etiam conloquetur, iuvabit, in viam deducet; is vero, qui nihil alterius causa faciet et metietur suis commodis omnia, videtis, credo, quid sit acturus: quod si negabit se illi vitam erepturum et aurum ablaturum, numquam ob eam causam negabit, quod id natura turpe iudicet, sed quod metuat ne emanet, id est, ne malum habeat. o rem dignam, in qua non modo docti, sed etiam agrestes erubescant!

torre da una vita piena d'ingiustizie e di misfatti: nessuno sarebbe ingiusto o meglio dovrebbonsi tener per incauti gli uomini che detestiamo. Noi allora che saremmo ad esser galantuomini non dalla onestà, ma da qualche vantaggio e pro', saremmo avveduti non buoni. E che mai farebbe nelle tenebre quell'uomo che non sa temere se non testimonio e giudice? Che farebbe in deserto luogo quando, trovata una persona, la potesse spogliare di molto oro, essendo ella impotente e sola? Quegli che noi diciamo uomo giusto e onesto secondo natura, sarà largo di parole, di aiuto, di scorta; ma que'che non fa punto cosa per altrui amore e che tutto misura alla stregua del vantaggio suo, ben vedete, cred'io, quel ch'e' vorrebbe fare. E dato pur ch'ei dicesse che non torrebbe la vita a quella persona nè l'oro le rapirebbe, non se ne rimarrà per questo che la è cosa naturalmente deforme, ma perchè avrebbe timore che la non si rivelasse; cioè per non averne egli danno. Oh indegnità da arrossirne non solo la gente colta, ma eziandio la selvaggia! 41

41. — *saremmo avveduti non buoni* — Nel Menesseno di Platone c'è una conforme sentenza dove si dice, che ogni sapere separato da giustizia e dalle altre virtù, scaltrezza non saviezza apparisce » «πᾶσά τ'ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται » (pag. 246). A Cicerone piacea molto questa sentenza, come deve piacere ad ogni uomo a cui non sia dio la moneta. E' negli Offici (I, 19) così traducea questo platonico detto: «Præclarum igitur Platonis illud: Non, inquit, solum scientia, quæ est remota ab iustitia, callidtas potius quam sapientia est appellanda ».

che la è cosa naturalmente deforme. — Era dottrina degli Epicurei che non fosse male per sè l'ingiustizia, ma sol per la pena che ne seguirebbe, quando la fosse scoperta « Ἡ ἀδικία οὐ καθ'ἑαυτὴν κακόν, ἀλλ'ἐν τῷ κατὰ τὴν ὑποψίαν φόβῳ, εἰ μὴ λήσει ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐφεστηκότας σκολαστάς » (Laerzio X, 151). Che se la colpa pur rimanesse nascosta per lungo tempo, nessuno sa, osserva il buon moralista d'Epicuro, se starà celata fino al termine della vita «μέχρι γὰρ καταστροφῆς ἄδηλον εἰ καὶ λήσει » (id. ib.). Sesto Empirico tra l'altre a smentire la naturale persuasione che il furto sia per sè male: « E via, dice, chi vuole che Mercurio sia un bravo ladro, viene a giudicare che tal fatto non sia ingiusto: e in vero come sarebbe malvagio un Dio! C'è poi chi dice che i Laconi puniscono i ladri non perchè abbiano rubato, ma per essere eglino stati visti » Οἱ δὲ καὶ κλεπτίστατον εἶναι θεὸν λέγοντες τὸν Ἑρμῆν, οὐκ ἄδικον τοῦτο νομίζεσθαι ποιοῦσι· πῶς γὰρ ἂν θεὸς εἴη κακός; φασὶ δέ τινες. ὅτι καὶ οἱ Λάκωνες τοὺς κλέψαντας ἐκόλαζον, οὐ διὰ τὸ κεκλοφέναι, ἀλλὰ διὰ τὸ πεφωρᾶσθαι » (Istituzioni Pirroniane III, 24,

Digitized by Google

42 XV. Iam vero illud stultissimum, existimare omnia iusta esse, quæ sita sint in populorum institutis aut legibus. etiamne, si quæ leges sint tyrannorum? si triginta illi Athenis leges imponere voluissent aut si o-

XV. La è poi cosa stoltissima 42 quella di voler tenere per giusto tutto ciò che si trova posto nelle instituzioni o nelle leggi de' popoli. E che? Sarebbero giuste fors'anche le leggi de' tiranni? E se

215). Ma che prova è questa? Dunque perchè nel mondo si trovano morbi d'ogni fatta, vorrassi per questo dire che la sanità non è naturalmente buona per riguardo al corpo? Certo qualunque avesse tenuta l'immorale credenza del dio ladro, avrebbe sicuramente detto malvagio a Mercurio se fosse stato da questo nume rubato: e così qualunque Spartano avrebbe detto malvagio a qualsiasi ladro, che avesse rubata qualche cosa, per quanto ciò l'avesse fatto nascostamente, e per quanto la legge avesse in certi casi dichiarato il ladro impunibile. Ma è naturale che per quelli che dicono esser le leggi e i diritti pure convenzioni che non hanno nessuna radice nella natura, ingiustizia non ci può essere a violarli, se non convenzionale, ossia quella soltanto che da convenzionale sanzione rilevasi.

XV, 42. — *La è poi cosa stoltissima* ecc. — Parrebbe a prima giunta che questa sentenza ripugnasse a ciò che si legge nel libro de Republica (I, 2) cioè « Nihil dicitur a philosophis, quod quidem recte honesteque dicatur, quod non ab his partum confirmatumque sit, a quibus civitatibus iura descripta sunt ». E veramente da questo passo crederebbero alcuni che Cicerone si mostrasse poco men che della scuola d'Epicuro, il quale insegnava il diritto stare nella semplice legalità. Ma e da questo passo del libro sulla Repubblica e dal suo contesto e, se non fosse altro, dalla definizione della legge naturale data nel III, 17 della Repubblica, apparisce, che l'idea dell'*onesto* e del *giusto* anche nel cit. luogo I, 2 *de Repub.* Tullio la suppone già radicata nel comun principio della natura, in cui e legislatori e filosofi debbono trovare i semi come delle loro dottrine, così anche delle leggi loro. Il Villemain al l. c. I, 2 de R. (nella sua versione Paris 1823) comincia una nota a questo modo: « La justice ne vient pas du legislateur.... » e segue poi mostrando coll'autorità di Montesquieu, che i rapporti di giustizia erano innanzi ad ogni legislatore e innanzi ad ogni legge positiva. Ma qui parmi non fosse il caso di questa osservazione, mentre il *partum* e il *confirmatum* del testo non dice che la prima sorgente della giustizia sieno stati i legislatori; ma che il seme è da natura e che i legislatori non seppero insegnare meno bene le norme della giustizia col produrle nelle loro leggi, che non facessero i filosofi ne' loro libri.

sita sint in populorum etc. — Così ne' codici Leidesi: in' altri codici ed in antiche edizioni v'è *scita*, come tiene e difende il Goerenz seguito dal Klotz: l'Ernesti invece propose *sancita*, e così tiene l'Halm e il Baiter. Ma quest'ultima correzione è troppo arbitraria rispetto al *sita* o *scita* de' codici; nè s'avviene, a mio credere, coll'*institutis;* perchè il *sciscere* sempre in sè racchiude l'idea d'una legge votata, scritta o non scritta, non monta: laddove nell'*institutis* ciò non è propriamente racchiuso. Però crederei che a dirittura non si avesse a scostarsi dai codici leidesi e che si dovesse leggere *sita*. Il Vahlen accetta questa lezione e la conforta con questo luogo del *de Oratore* (I, 15): « si quæ ceteris in artibus aut studiis sita sunt, orator ignoret tantumque ea teneat, quæ sint in disceptationibus atque in usu forensi ». Ma con questo passo credo non si approdi a nulla; chè l'argomento non fa riscontro. Bisogna per avventura giustificare il *sita* col far vedere che questo meglio s'acconcia a ciò che suona *statutum*, a cui pure vuolsi riferire: giacchè per riguardo al *legibus* andrebbeci bene tanto *sita*, quanto *sancita*, quanto *scita*.

aut si. — A. W. Zumpt propose *etsi:* ma questo è un mischiare due sensi che da Cicerone furono avvisatamente distinti. Cicerone vuol dire: se i Trenta in Atene avessero voluto imporre leggi a libito loro da tiranni, com'erano, contro il volere degli Ateniesi: oppure da loro le avessero questi, anche tutti, con gradimento accettate, per ciò sarebbero state giuste leggi coteste? Non disgiungere fortemente coll'*aut* queste due cose, toglie senza dubbio assai all'efficacia dell'interrogazione Tulliana. Del resto Pericle incalzato dalle interro-

Digitized by Google

mnes Atheniense delectarentur tyrannicis legibus, num idcirco eæ leges iustæ haberentur? nihilo, credo, magis illa, quam interrex noster tulit, ut dictator quem vellet civium aut indicta causa inpune posset occidere: est enim unum ius, quo devincta est hominum societas et quod lex constituit una; quæ lex est recta ratio imperandi atque prohibendi: quam qui ignorat, is est iniustus, sive est illa

i trenta d'Atene avessero voluto impor delle leggi, o se tutti gli Ateniesi avessero goduto nell'aver leggi tiranniche, forse per questo si fatte leggi si dovrebbero tener per giuste? Niente più giuste io le crederei di quella che fece il nostro interrè; per la quale potea il dittatore impunemente uccidere cui volesse dei cittadini a suo libito o senza processo. No: uno solo è il diritto, onde è stretta l'umana so-

gazioni di Alcibiade (Senofonte — Memorie Socratiche, I, 2, 40-47) riesce a dire che perchè il consenso anche di tutto un popolo dia sostanza di legge ad una sua deliberazione, è uopo che per essa venga sancita *cosa buona* e *nulla di male* (Τ' ἀγαθὰ νὴ Δία.... τὰ δὲ κακὰ οὔ); e che qualunque prescrizione sia di tiranno contro il volere del popolo, sia d'una parte, anche maggiore, imposta violentemente all'altra parte, non è altrimente legge, ma violenza (βία μᾶλλον ἢ νόμος). E così la teorica di Pericle pone nel concetto di legge la bontà delle prescrizioni, l'accettazione del popolo: Cicerone non vuole che sia legge neppure se l'accetti anche tutto il popolo, quando ella prescrive cose ingiuste; però la teorica dell'uno s'incontra mirabilmente con quella dell'altro.

di quella che fece il nostro interrè. — L'Ernesti (Clavis Ciceroniana, Index leg. Lex Valerii) dopo il Turnebo ed il Manuzio tennero che fosse questo interrè L. Valerio Flacco: così anche tenne l'Orelli (*Onomasticum Tullianum*, Pars III. Index Legum, Leges Valeriæ de Sulla dictatore). Cicerone così dice nella III *de Lege agraria* «Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam, quam L. Flaccus, interrex (a. u. c. 672) de Sulla tulit, *ut omnia, quæcumque ille fecisset, essent rata.* Nam cum ceteris in civitatibus, tyrannis institutis, leges omnes exstinguantur atque tollantur, hic reipublicæ tyrannum lege constituit. Est invidiosa lex, sicut dixi: veruntamen habet excusationem: non enim videtur hominis lex esse, sed temporis». E Plutarco scrive nella vita di Silla (c. 33): « Ἐψηφίσθη δ' αὐτῷ πάντων ἄδεια τῶν γεγονότων. πρὸς δὲ τὸ μέλλον ἐξουσία θανάτου, δημεύσεως, κληρουχιῶν, κτίσεως, πορθήσεως, ἀφελέσθαι βασιλείαν καὶ ᾧ βούλοιτο χαρίσασθαι». Cioè a dire: «Fu decretato poi ch'egli (Silla) avesse impunità per ogni suo fatto; e per l'avvenire gli fu data piena balía sui capitali giudizi, sulle confische, sulle colonie, sui possedimenti, sulle devastazioni, sul tôrre e dare a cui volesse il regno». E lo Scoliaste Gronoviano al c. 43 dell'Orazione pro R. Amerino. «Valerius Flaccus prætor Sullanis temporibus fuit. Hic tulit legem: quidquid Sulla dixisset, lex esset. Si quid ergo ad populum tulisset Sulla, valebat lege Cornelia; si quid voluisset facere et non tulisset ad populum, hoc valebat lege Valeria». (ed. Orelli p. 435). Questa legge costituiva in Sulla un vero tiranno: e se Cicerone la scusa dicendola *non hominis lex sed temporis*, non lascia tuttavia di dirla *omnium legem iniquissimam*, e quindi lungi le mille miglia da esser legge, era *dissimillima legis.*

aut indicta causa — Nel 1° codice Leidese dopo *civium* v'è una lacuna che dal Vahlen fu riempiuta con *indemnatum:* recando questo luogo dell'Orazione *pro domo sua* (X, 26) «*non modo indemnati sed ne accusati quidem*». Io veramente dietro questo luogo porrei *non accusatum* in cambio di *indemnatum*, perchè l'arbitraria condanna del *quem vellet*, esclude per sin l'accusa: giacchè l'altra parte che segue dell'*aut indicta causa* accenna qualche cosa all'accusa, escludendo il processo, ciò che rende ingiusta la condanna. Quantunque io non vorrei troppo badare alla lacuna del solo 1.° codice Leidese e non supporrei niente tra *civium* ed *aut;* giacchè il contesto per sè chiaramente offre il concetto della parola che si suppone mancare. Meno poi ancora terrei un glossema nell'*indicta causa*, come col Feldhügel terrebbe l'Halm. Il Goerenz lesse *vel indicta:* e l'esemplare Orelliano omise l'*aut.*

Digitized by Google

scripta uspiam sive nusquam. quod si iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum et si, ut eidem dicunt, utilitate omnia metienda sunt, negleget leges easque perrumpet, si poterit, is, qui sibi eam rem fructuosam putabit fore; ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est, eaque, quæ propter utilitatem constituitur,
43 utilitate illa convellitur. atque, si natura confirmatura ius non erit, virtutes omnes tollantur: ubi enim liberalitas, ubi patriæ caritas, ubi pietas, ubi aut bene merendi de altero aut referendæ gratiæ volun-

cietà; e la legge, che lo fondò, una sola: la qual legge è poi la retta norma d'ogni comando e d'ogni divieto; e chi la disconosce, egli è ingiusto: non monta che la si trovi scritta in qualche o in nessun luogo. Che se fosse giustizia l'attemperarsi alle scritte leggi e alle instituzioni de' popoli, e se poi, come dicono loro, coll'utilità tutto s'avesse a misurare, trapasserà le leggi, e le infrangerà, quando il possa, chi sia persuaso che il tal fatto debba tornargli utile: onde avviene che niuna giustizia affatto si dia se non è da natura; e quella giustizia che si fonda sull'utile, per lo stesso motivo dell'utile fia che si estirpi. Che se la natura 43
non sarà quella che raffermi il diritto, si tolga di mezzo ogni virtù. Ove in fatti potrebbe sussistere generosità, ove carità di patria, ove pietà, ove desiderio dell'altrui benemerenza o del render ricambio agli altrui beneficii? Eppure tali cose nascono da ciò, che noi siam per natura propensi ad amare gli uomini; ed è questo del di-

coll'utilità tutto s'avesse a misurare. — La giustizia non è niente per sè, diceano gli Epicurei; ella è stata fondata per cavarne pro nel convivere umano: e' si convenne di non ingiuriare, non perchè fosse questo un male, ma perchè portava il danno della rappresaglia « Οὐκ ἦν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς, καθ' ὁμιλίας δή ποτε ἔδοξε τόπους συνθήκην τινὰ ποιεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἢ βλάπτεσθαι. — (Laerzio X, 150). E ciò a conferma di quanto fu sopra notato in proposito.

utilitate illa. — Non piacque a certuni questa lezione, perchè, a mio credere, non diedero all'*illa* il valore enfatico che ha qui tale pronome. R. Stefano, seguito dal Madvig, lesse *alia;* alcuni codici deteriori hanno *ipsa.* Il Lambino volle porre un *sublata* dopo *illa:* l'Halm vi supporrebbe un *inlata:* tuttavia e' tiene *illa* soltanto, e così il Vahlen.

43. — *tollantur.* Così ne'codici leidesi: in quelli di minor conto *tollentur*, tenuto anche dal Vahlen. Tuttavia nei leidesi manca *virtutes omnes* che facciam precedere al *tollantur;* ma in ciò sembra che s'abbia a stare anche coi codici meno buoni, per averne, con qualche legalità, un po'di senso. Il Vahlen dopo *tollentur* suppone una lacuna e supplisce « tollentur (virtutes omnes, quæ in hominum societate cernuntur)». Non ci pare che sia uopo di tanto.

siam per natura propensi ad amare gli uomini — È verissimo che l'amore degli uomini, la filantropia è stata messa come scintilla celeste nel cuore di tutti noi. Gesù Cristo, che lo venne a riaccendere quando era presso che spento questo amore dall'egoismo pagano, recò dal cielo la stessa fiamma onde Dio ama gli uomini. Per questo disse S. Paolo, che l'Incarnazione fu l'apparire in terra della *filantropia del Dio Salvatore*: « Ὅτε δὲ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ » (Epistola a Tito c. 3. v. 4).

Digitized by Google

tas poterit exsistere? nam hæc nascuntur ex eo, quia natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos cærimoniæ religionesque tollentur, quas non metu, sed ea coniunctione, quæ est homini cum deo, conservandas puto.

XVI. Quod si populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa supponere, si hæc suffragiis aut scitis multitudinis pro-
44 barentur. quæ si tanta potestas

ritto il fondamento. E così non solo saran tolti gli uffici che van prestati agli uomini, ma le cerimonie eziandio e le religiose pratiche, che riguardan gli Dei; le quali non già per timore, io credo, le si han da osservare, bensì per quella congiunzione che v'è tra l'uomo e Dio.

XVI. Che se nelle espresse volontà dei popoli, se ne' decreti dei principi, se nelle sentenze dei giudici i diritti s'avessero da stabilire, diritto sarebbe ladroneggiare, diritto adulterare, diritto produrre testamenti falsi; quando queste cose fossero approvate coi suffragi e coi placiti della moltitudine. Che se tanto potere fosse le- 44
gato alle sentenze e ai voleri de-

non già per timore. — Come figli che siam di Dio, non per timore, bensì per amore dobbiamo osservare le pratiche religiose: e se v'ha pure in ciò qualche timore, deve esser quello di figli che temono di offendere un Padre infinitamente Buono. La stessa terribilità dei supplici eterni vale a farci comprendere quanto sia empia cosa ed ingiusta il non amare Iddio. Il quale poichè tutto sa e tutto giudica, non ce lo dobbiamo pensare sotto l'orrida immagine di un despota, che dì e notte ci opprima col suo timore, quale se lo figura l'epicureo Velleio nel *de Natura* (Cic. I, 20): ma sotto la dolce sembianza di padre, che brama vedersi in verità da noi amato, e vedere che tutti noi ci amiamo in verità come fratelli.

XVI. — *se nell'espresse volontà de' popoli, se ne' decreti de' principi*, ecc. — Si sa che nella Romana Repubblica il potere legislativo risedeva nel popolo; a lui toccava il *sciscere* o il *jubere*, ossia *accettare* le leggi cui proponevano (ferebant) i magistrati ne' comizi; e la legge passata veniva detta *lex iussa* o anche *iussum*. Il senato già non ebbe che tardi una vera potestà legislativa, e i suoi provvedimenti o decreti (senatusconsulta, principum decreta) riguardavano per lo più le estere relazioni, le cerimonie religiose, o l'invalidamento di leggi che, pur passate, mancavano di formalità. In questo fatto i loro decreti vennero talora ad avere una forza di *legge* o *statuto:* e quindi furono anch'essi fonte importantissima di diritto. Anche le sentenze de' giudici (res iudicatæ, sententiæ iudicum) massime allorquando erano state applicate in frequenti casi uniformemente, veniano ad essere fonte giuridica; e Cicerone mette anche queste come parte del *ius civile* insieme alle leggi, a' senatoconsulti ec. (Top. c. 5 — De Giorgi, Elementi del Diritto Romano, Parte I § 170 e segg. — Krahner, Antichità Romane § 42 e segg. — A. Doveri op. cit. vol. I. pag. 62-68). Qui Tullio, conforme vuole il Turnebo, tenne il preciso linguaggio della Romana Legislazione: pur tuttavia io crederei di vedere che il linguaggio qui adoperato se è conforme a questa Legislazione, non è tale da non potersi applicare ad altre costituzioni civili: ciò che meglio conviene all'indole filosofica di questo primo libro.

coi suffragi e coi placiti della moltitudine. Cicerone non ha detto nè *populi* nè *plebis*, sì bene *multitudinis:* forse per far vedere quelle tumultuarie deliberazioni, che si prendono dalla gente, che non è scorta dall'amor della giustizia, sì piuttosto dal cieco studio di parte o di vile interesse. Il *populi* o il *plebis scitum* era forse per lui troppo solenne vocabolo: quantunque a' tempi di Cicerone fossero non di rado i plebisciti l'espressione d'una semplice legale giustizia e nulla più.

Digitized by Google

est stultorum sententiis atque iussis, ut eorum suffragiis rerum natura vertatur, cur non sanciunt ut, quæ mala perniciosaque sunt, habeantur pro bonis et salutaribus? aut cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo? atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturæ norma dividere possumus; nec solum ius et iniuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. nam et communis intellegentia nobis notas res efficit, easque in animis nostris inchoavit, ut honesta

gli stolti, che pei loro suffragi si avesse a pervertir la natura; perchè allora non si stabilisce con legge che il male e la calamità hannosi a credere cose buone e salutari? Oppure: se la legge può far che sia giusto ciò che è ingiusto, non potrebbe ella anche fare che il male sia bene? Noi intanto la legge mala dalla buona non possiamo per alcun' altra norma discernere che per quella della natura: e non solo giustizia ed ingiustizia son per la natura stessa disseparate, ma tutte affatto le cose oneste e le turpi. E a dir vero la comune intelligenza ci rischiara

44. *degli stolti* — *Stoicorum more loquitur*, nota il Turnebo. qui stultos vocant omnes præter sapientem, nam et veram legem sapientis rationem dixit ». Benissimo: ma dato che sieno disformi dalla naturale le leggi stabilite da questi presupposti stolti; se no, l'equivoco è inevitabile.

stultorum sententiis — *Sententia* suona qui il proprio sentimento manifestato in modo solenne, come sarebbe ne' comizi: laddove *opinio* varrebbe il parere tenuto in privato, cioè non reso pubblico co' suffragi. Nella *sententia* tuttavia c'è più di *convinzione*, donde viene la *fermezza* e talora l'audacia di manifestarla o sostenerla in pubblico. Anche gli stolti hanno le lor *sentenze*, le *convinzioni* loro: nelle quali troppo spesso v'è pertinacia più che fermezza. Cicerone, come dovea fare ogni savio uomo, non facea troppo conto della pubblica opinione quando non la fosse appoggiata alla giustizia e alla verità.

ut eorum — Nei codici 1. e 2. di Leida si legge *ut quorum* con un *e* sovrapposto al *qu*. Il Vahlen tiene questa lezione e nota « tenui primitivam scripturam (vulgatur correcta) referoque hanc relativam sententiam ad apodosin ». Tutte le edizioni, per quanto conosco io, lessero *eorum*, nè già da questo viene impedito di riferire questa sentenza all'apodosi, come il contesto benissimo suggerisce. Il Davisio, al dire del Goerenz, volle Δανισάζειν Cicerone volendo o che si cancellasse affatto il *sententiis atque iussis* che precede l'*ut eorum*, oppure che si racconciasse il luogo così: « stultorum ut eorum sententiis, iussis atque suffragiis r. n. v. »: ma veramente dovea dire che il Lambino ha voluto Λαμβινάζειν Cicerone: giacchè è stato primo il Lambino a posporre queste varianti al nostro luogo scrivendo « *Quod si tanta potentia est stultorum cet.* sic omnes quidem habent libri, sed his invitis has treis voces *sententiis atque iussis* delendas esse puto; vel sic legendum: *Quod si tanta pot. est stultorum, ut eorum sententiis, iussis atque suffragiis rer. nat. vert.* cet. omnino locus non est sincerus ».

aut cum ius. — Molti col Lambino e col Goerenz pongono *aut cur, cum* (*quum*) *ius:* il Baiter seguendo il Bake pone *aut cur ius*. Io ho tenuto la lezione dei codici Leidesi, perchè mi parve più dolce insieme ed efficace.

nam et communis..... ut honesta in virtute ponantur. Nei codici di Leida manca l'*ut* innanzi all'*honesta*: il Vahlen lo pone dopo il *nam et*, leggendo poi coi codici stessi *ponuntur* in vece di *ponantur*. La maggior parte delle edizioni leggono come abbiamo posto noi, eccetto che il Lambino in luogo di *easque* ha posto *ea quæ;* ed il Goerenz *eas quas*. L'Halm legge come noi, ma nota « videtur in loco altius vulnus latere, quod variis hominum eruditorum coniecturis (v. Feldhügelii comment. pag. 82) nondum sanatum est ». Il Bake ha letto, in cambio del *nam et, nam ita;* del resto mette *ut* avanti l'*honesta*, e *ponantur* anch'egli.

Digitized by Google

in virtute ponantur, in vitiis turpia. ea autem in opinione existimare, non in natura posita dementis est: nam nec arboris nec equi virtus quæ dicitur, in quo abutimur nomine, in opinione sita est, sed in natura: quod si ita est, honesta quoque et turpia natura diiudicanda sunt. nam si opinione universa virtus, eadem eius etiam

quelle tracce delle cose, che già prima per essa ci vennero disegnate nell'anima; così da por noi l'onestà tra le virtù, tra i vizi la turpitudine. Credere poi che queste cose abbiano a dipendere dalla opinione, e che non le siano nella natura riposte, è cosa da forsennato: poichè nemmen la virtù d'un albero, nemmen la virtù d'un cavallo, come per abuso di vocabolo suol dirsi, dipendono dall'opinione, ma dalla natura. Se la è dunque così, anche onestà e turpitudine dobbiam giudicarle alla stregua della natura. Di vero se la virtù in generale si ha da giu-

la comune intelligenza. — A prima giunta parrebbe che questa *communis intelligentia* fosse non cognizione, ma facoltà conoscitiva. Però chi riscontri questo luogo con quello de Finibus (III, 6), dove si dice « prima est enim conciliatio hominis ad ea, quæ sunt secundum naturam; simul autem cepit intellegentiam vel notionem potius, quam appellant ἔννοιαν illi, viditque rerum agendarum ordinem etc. »; vedrà che la *conoscenza* primigenia del *bene* e del *male* è detta da Cicerone *intellegentia* o *notio rerum agendarum*, cioè, conoscenza, non facoltà conoscitiva. Sul come poi fosse originata in noi la piena conoscenza ossia la scienza de' principii morali, ecco quel che pensavano gli Stoici: « Quumque rerum notiones in animis fiant, si aut usu aliquid cognitum sit aut coniunctione aut similitudine aut collatione rationis; hoc quarto quod extremum posui boni ratio facta est: quum enim ab iis rebus, quæ sunt secundum naturam, adscendit animus collatione rationis, tum ad notionem boni pervenit » (Fin. III, 10). E Seneca (ep. 120) parlando della cognizione del buono e dell'onesto dice: « natura semina nobis scientiæ dedit, scientiam non dedit ». Ciò che commenta il luogo precedente di Cicerone, onde si mostra il non lieve lavorio intellettivo che occorre per la conoscenza compiuta de'morali principii. Questa comune intelligenza è dallo Scaramuzza, dal Rémusat interpretata per *senso comune:* a me piace meglio tradurre a lettera la nobilissima frase latina.

45. *nemmen la virtù d'un albero* ecc. — Cioè la bontà, la perfezione relativa dell'albero o del cavallo. La natura, che è uguale in tutti gli esseri della medesima specie, può avere più o meno sviluppo e perfezione. E questa legge propria di lei non dipende per niente dall'opinione degli uomini: se la stessa potenza e l'abito che ne è la perfezione, sono indipendentemente da ogni opinione radicati nella natura o essenza dell'essere. La parola virtù poi massime nella dottrina stoica indicava qualunque perfezione, secondo si legge in Laerzio (VII, 90): « Ἀρετὴ δέ τοι ἡ μὲν τις κοινῶς παντὶ τελείωσις, ὥσπερ ἀνδριάντος καὶ ἡ ἀθεώρητος, ὥσπερ ὑγίεια· καὶ ἡ θεωρηματικὴ, ὡς φρόνησις »: ossia Certamente virtù è una perfezione qualunque che in genere è propria d'una qualunque cosa, come sarebbe quella d'una statua, e questa o è fuori del pensiero come la sanità; o nel pensiero, come sarebbe la prudenza ».

Di vero se la virtù in generale. — C'è qui la rigorosa deduzione, onde quello che si predica o si nega del genere, si deve univocamente predicare o negare pur della specie; ciò che esprime il *dictum de omni et de nullo* de' Logici (Trendelenburg, Elementa Logices Aristoteleæ § 23, Berolini 1868). La conclusione dunque riesce a questo: se il genere delle virtù è indipendente dall'opinione e vuolsi giudicare conforme a natura, non conforme l'opinione; anche la virtù umana, che è la ragione perfezionata, dovrà dall'opinione essere indipendente, e si vorrà portarne giudizio conforme a natura.

Digitized by Google

partes probarentur: quis igitur prudentem et, ut ita dicam, catum non ex ipsius habitu, sed ex aliqua re externa iudicet? est enim virtus

dicare secondo la opinione, a questa norma giudicherem pure ogni sua specie: e chi allora vorrebbe credere l'uomo esser prudente, e fine, a così dire, non già per abito suo proprio, ma per qualche altra ragione esterna? Or la virtù è la

ut ita dicam, catum. — *Catus*, al dir di Varrone (D. L. L. VII, 3, 46 ed. venet. 1846 di P. Canal, e in altre più vecchie l. VI, c. 3), significa *acuto:* «(signa) *cata* acuta; hoc enim verbo dicunt Latini: quare — catus Ælius Sextus — non, ut aiunt, sapiens, sed acutus». Ma Cicerone (Tusc. I, 9; de Orat. l. 45; de Rep. I, 18) riportando per intero il verso di Ennio su Elio Sesto, famoso giureconsulto, sembra esser d'altro avviso, quanto a doversi intendere con Varrone *catus* per *acutus* (v. il Canal — nota a questo luogo). Anche in questo luogo dà Cicerone a *catus* un valore affine a prudente e a saggio, non quello di acuto. Del resto questa voce ai tempi di Tullio non era più in uso; e come dice il Kühner (not. al c. 19 del l. II delle Tusc.) «nec usquam ab ipso Cicerone nisi cum excusatione quadam usurpatum esse». Avvertenza tolta tale e quale dal Goerenz (nota al § 97, l. II. Acad.), ov'egli mostra che qui mal si leggerebbe *catus* per *cautus:* ciò che pure è a dire del luogo sopraccennato delle Tusculane (II, 19), ove altri con Nonio legge *catus*. L'Halm, il Baiter e il Bernhardt (op. c. pag. 7) in questi due ultimi luoghi leggono *catus:* ciò che farebbe eccezione all'avvertenza Goerenziana, giacchè ivi non c'è frase di scusa che preceda *catus:* però i codici migliori non sono con loro. Si avverta poi essere uso di Cicerone l'aggiungere *ut ita dicam* o simile dizione di scusa, le quante volte adopera un vocabolo o troppo antico o nuovo o in qualche modo non comune (V. Bernhardt l. c.)

per abito suo proprio — È l'abito, dice Tullio (de Inventione I, 25) quella costante e compiuta perfezione che l'anima o il corpo ottiene in qualche fatto; e questa non sortita da natura, ma procacciata con istudio e con industria. Ecco le sue parole: «Habitum autem appellamus animi aut corporis constantiam et absolutam aliqua in re perfectionem, ut virtutis, aut artis perceptionem alicuius, aut quamvis scientiam. Et item corporis aliquam commoditatem, non natura datam sed studio industriaque partam». Parrebbe dunque che Tullio non ammettesse abiti naturali, ma tutti acquisiti. E veramente tale è da dirsi perchè la natura dà l'iniziale della perfezione alle cose: il resto viene appresso. Laonde bene dicea Vittorino sul passo allegato di Cicerone «Habitus, inquit, iste est alicuius rei sive in animo sive in corpore non natura cœpta, sed usu corroborata et plena perfectio». (ed. Orellius et Baiterus, Turici 1833 pag. 73). E così tiene S. Tommaso (l. 2.æ q. 51 ar. l.), che per sei questioni nella Somma Teologica (l. cit. qq. 49-54) discorre su questo soggetto con profondità e lucidezza sovrana, in conformità alle dottrine dello Stagirita. Solo è da avvertire che egli sostiene, che nè nelle sensitive potenze nè nel corpo non vi possono essere abiti in tutto il rigore della parola, specialmente perchè non ponno nè senso nè corpo avere altra inclinazione da quella a cui natura li determina: in vece lo spirito può determinarsi in diversa parte, contro cioè, o conforme natura. Senza dir poi che essendo il corpo ed i sensi sottoposti alla mutabilità propria della materia non possono avere quell'immobilità di disposizione, che entra nella natura dell'abito. (l. 2. q. 50 ar. 1). Vittorino poi alcun poco sotto alla definizione sopraccennata dell'abito (pag. 74) scrive: «Sed nescio quo modo recte habitus malorum non est positus neque a Cicerone neque ab Aristotele; nam si hoc ipsum nomen aspiciamus et eius sonum, videamus *habitum* dictum esse ab eo quod *habere* voluerimus. Natura autem nostra talis est, ut nunquam male velimus; malorum ergo esse habitus non videtur: est tamen. Nam Catilina habitu malus fuit, id est, malitiam industria sibi comparavit.» Ma se si parla d'Aristotele, basta recare la sola definizione che dà dell'abito nella Metafisica (IV, 20 ed. Lips. 1869), dove scrive «Ἄλλον δὲ τρόπον ἕξις λέγεται διάθεσις, καθ' ἣν εὖ ἢ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον» ossia «Per altro modo abito si dice una disposizione secondo la quale chi è disposto, è *bene* o *male* disposto». Che poi Tullio non abbia specificamente fatta parola di questa divisione degli abiti in buoni e in mali,

Digitized by Google

perfecta ratio, quod certe in natura est: igitur omnis honestas eodem modo.

XVII. Nam ut vera et falsa, ut consequentia et contraria sua sponte, non aliena iudicantur, sic constans et perpetua ratio vitæ, quæ virtus est, itemque inconstantia, quod est vitium, sua natura probatur: nos ingenia iuvenum non item? an ingenia natura, virtutes et vitia, quæ existunt ab ingeniis, aliter iudicabuntur? an ea non aliragione perfezionata, e ciò senz'altro è posto nella natura: e per egual modo dunque ogni onestà.

XVII. E per certo come il vero e il falso, come i conseguenti ed i contrari ad essere fra loro distinti non hanno bisogno d'altro che di sè stessi; così la costante e sempre eguale maniera del vivere in che sta la virtù, e del pari il mutarsi continuo in che il vizio consiste, per loro natura a noi si fan conti: la diversa indole dei giova-

da questo forse sarà provenuto, che essendo per lui l'abito una costante perfezione, e la costanza non potendo, secondo gli stoici, essere se non nella conformità alla natura, così e' non potea vedere abiti propriamente detti disformi da essa ossia mali.

perfecta ratio — Il costitutivo specifico dell'umana natura è certo aver la ragione: e così ogni perfezione umana veramente s'ha da compiere in essa: le virtù sono altrettante perfezioni di questo razionale principio.

XVII. *così la costante e sempre eguale maniera del vivere* ecc. — Gli Stoici mettevano il sommo della perfezione umana nella costante adesione alla natura e alle sue leggi per la piena conoscenza di esse; e così che l'animo non fosse scosso da nessun turbamento, che per loro suppone imprevidenza, ignoranza o errore nel conoscere. Cicerone così scrive nelle Tusculane (IV, 37): « Et si fidentia, id est firma animi confisio, scientia quædam est et opinio gravis non temere assentientis, metus quoque est diffidentia exspectati et impendentis mali; et si spes est exspectatio boni, mali exspectationem esse necesse est metum. Ut igitur metus, sic reliquæ perturbationes sunt in malo. Ergo ut constantia scientiæ, sic perturbatio erroris est ». E Seneca (epist. 20): « Quid est sapientia? Semper idem velle atque idem nolle »; e poi: « in totum, nulli velle aut nolle decretum est. Variatur quotidie iudicium, et in contrarium vertitur: ac plerisque agitur vita per lusum »; e nell'epistola 95: « Non contingit tranquillitas, nisi immutabile certumque iudicium adeptis: ceteri decidunt subinde, et reponuntur, et inter omissa appetitaque alternis fluctuantur. Si vis eadem semper velle, vera oportet velis »; e alla 35: « Profice et ante omnia hoc cura, ut constes tibi... Non vagatur quod fixum et fundatum ». E in fine alla 120: « Magnam rem puta: unum hominem agere ». Tale era la dottrina stoica sulla *costanza*, che venia ad essere, come abbiamo accennato, l'effetto di ferma adesione data alla legge della natura per la forza della virtù. Il che è raffermato pure da questo altro luogo Ciceroniano (Acad. II, 8) « Maxime vero virtutum cognitio confirmat percipi et comprehendi multa posse: in quibus solis inesse etiam scientiam dicimus, quam nos non comprehensionem modo rerum, sed eam stabilem quoque et immutabilem esse censemus: itemque sapientiam, artem vivendi, quæ ipsa ex sese habeat constantiam ». In Laerzio (VII, 89) è scritto, sulla virtù è fondata la beata vita, sendochè la virtù è insita nell'anima a render tutta la vita conforme. « ἐν αὐτῇ τε (ἀρετῇ) εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, ἅτε οὔσῃ ψυχῇ πεποιημένῃ πρὸς τὴν ὁμολογίαν παντὸς τοῦ βίου ».

sua natura probatur: nos ingenia etc. — Ho letto così come il Goerenz; solo posi due punti dopo *probatur*, in vece del punto che vi mette egli. I codici Leidensi ed altri hanno *probavit nos* etc.: qualche altro *probabit*. Fatto è che il luogo diè molto da fare agli editori, che ne dissero una più bella dell'altra. Il Klotz, conforme le congetture del Madvig, ha: « sua natura (iudicabitur. An arboris aut equi ingenium natura) probabimus ingenia ec. »: e così il Baiter. Il Vahlen vorrebbe « natura (iudicabitur an agricola surculi ingenium natura) probabit, nos ingenia iuvenum non item? an cet. »

la diversa indole dei giovani — Ho già notato (c. III) il valore di certi astratti latini adoperati nel plurale [illegible] particolari la versione che ho fatta qui

Digitized by Google

ter, honesta et turpia non ad naturam referri necesse erit? quod laudabile bonum est, in se habeat quod laudetur necesse est; ipsum enim bonum non est opinionibus, sed natura. nam, ni ita esset, beati quoque opinione essent, quo quid dici potest stultius? qua re cum et bonum et malum natura iudicetur et ea sint principia naturæ, certe honesta quoque et turpia simili ratione diiudicanda et ad na-
47 turam referenda sunt. sed perturbat nos opinionum varietas hominumque dissensio, et quia non idem contingit in sensibus, hos natura certos putamus, illa, quæ aliis sic, aliis secus nec isdem semper uno modo videntur, ficta esse dicimus: quod est longe aliter. nam sensus nostros non parens, non nutrix,

ni non giudicherem noi a questo criterio appunto? O vorremo noi la 46
diversa indole giudicare a norma della natura, e non i vizi e le virtù che da essa rampollano? E se non va altrimenti la cosa, l'onesto ed il turpe non lo riporteremo noi alla natura? Ciò che è bene laudabile, è uopo che in sè abbia qualche cosa, che la si possa lodare; e certamente questo bene non è tale per la versatile opinione ma per la natura. Se così non fosse, la gente sarebbe felice per l'opinione: ma chi potrebbe mai dire cosa di questa più stolta? Poichè dunque il bene e il male alla stregua si giudicano della natura e nella natura han fondamento, anche l'onesto e il turpe s'avran certamente da giudicare a questa norma e a riportare alla

dell' *ingenia invenum*. Si parla poi di *giovani*, perchè in essi la natura opera con più potente energia; e, meno affetta dall'uso del viver sociale, meglio rivela il suo *genio*.

46. — *non è tale per la versatile opinione*. — Il Tasso nel II. de' suoi discorsi dell'Arte poetica (ed. de' Classici Ital. nel vol. III delle sue Opere pag. 45, Milano 1804) scrivea: «Alcune altre cose si ritrovarono poi, che tali determinatamente sono in sua natura, cioè o buone o ree sono per se stesse, e non ha l'uso sovra loro imperio o autorità nessuna. Di questa sorte è il vizio e la virtù: per se stesso è malvagio il vizio, per se stessa è onesta la virtù, e l'opere virtuose e viziose sono per se stesse e lodevoli e degne di biasimo. E quel che per se stesso è eguale, benchè il mondo e i costumi si variino, sempre nondimeno sarà tale; nè s'una volta meritò lode colui, che rifiutò l'oro de' Sanniti, o colui che legò sè vivo, e 'l padre morto sciolse, di queste azioni lor sarà mai per volger dei secoli, biasimo attribuito. Di questa sorte sono parimente le opere della natura, di maniera, che quel ch' una volta fu eccellente, malgrado dell' instabilità dell'uso, sarà sempre eccellente».

il bene e il male.... l'onesto e il turpe. — Il *bonum* è ciò che *è nella sua natura perfetto*. «Ego assentior Diogeni (Babylonio) qui bonum definierit id, quod esset natura absolutum» (de Fin. III, 10). Donde *bonus poëta*, *bona ovis*, *bonæ leges*, quando il poeta, l'agnella, la legge sono, conforme al loro essere, compiti e perfetti. E però il *malum* ha da essere *la mancanza della debita perfezione* nella data natura d' un essere: onde il *malus poëta*, *malum carmen*, *malus ager*, di *poeta*, *carme*, *campo*, che non hanno tutto quello che per loro speciale natura dovrebbero avere. Di che è manifesto che il male e il bene non dipendono dall'opinione per sè, la quale niente può dare o torre di ciò che v' ha nella natura di un essere: ciò che vuolsi pur dire dell' onesto. L' *honestum* in fatti è una specie di *bonum*: il *turpe* una specie di *malum*: il *bonum* cioè ed il *malum* morale o proprio delle umane azioni: onde per gli Stoici il *bonum* e l' *honestum* non erano cose diverse «unum bonum est, quod honestum: cetera falsa et adulterina bona sunt» (Seneca, ep. 71). E se tra *bonum* e *honestum* v'è qualche differenza, ella non istà che nella considerazione logica, nella mentale distinzione «Hæc duo (bonum et honestum) apud alios diversa sunt apud nos (stoicos) tantum divisa... Ista duo quidem facimus, sed ex uno. Nihil est bonum, nisi quod honestum est: quod honestum est, utique bonum» (ep. 120). S'avverta poi anche qui il processo deduttivo sopra indicato.

Digitized by Google

non magister, non poeta, non scena depravat, non multitudinis consensus abducit a vero: animis omnes tenduntur insidiæ vel ab iis, quos modo enumeravi, qui teneros et rudis cum acceperunt, inficiunt et flectunt, ut volunt, vel ab ea, quæ penitus in omni sensu natura. Quello però che ci fa con- 47
fondere è il diverso opinare e il dissentire degli uomini; e poichè il medesimo non occorre dei sensi, riteniam questi naturalmente sicuri; quelle cose poi che sembrano a cui in un modo, a cui in un altro, e a quegli stessi uomini non sempre ad un modo, le diciamo esser cose di nostra immaginazione. Eppur la è ben altrimenti: imperciocchè i sensi nostri, non i genitori, non le nutrici, non i maestri, non i poeti, non la scena li suole viziare, nè la pubblica opinione li trae lungi dal vero: agli animi ogni insidia si tende vuoi da quelli che ho detti or ora, i quali, se capiti loro in mano teneri animi ed inesperti,

47. — *riteniam questi naturalmente sicuri.* — Quello che deve assicurarci del vero, è l'*evidenza*, per la quale l'oggetto conosciuto di per sè (sua sponte) rivelasi tale qual è. I Greci la diceano ἐνάργεια; Cicerone la dice *evidentia* o anche *perspicuitas* (Acad. II, 6): e questo era anche per lui il criterio indubbio del vero. « *Perspicuitas satis magnam habet vim, ut ipsa per sese ea, quæ sint, nobis, ita ut sint, indicet* » (Acad. II, 14). La mala disposizione de' *sensi* o della *mente*, sia volontariamente sia involontariamente, può velare al conoscimento quella lucidezza, onde le cose ci mostrano l'essere loro. I sensi però, dice Tullio, hanno meno pervertitori, la mente assai più: per questo si crede al senso più che alla mente. La ragione poi, onde il senso falla, a dir così, meno della mente, si è perchè in lui la conoscenza è immediata e diretta; e in questa conoscenza l'inganno avviene solo per accidente, come dicono le scuole. La mente o l'animo propriamente detto ha il conoscere riflesso; cui potendo per libero arbitrio alterare, può in essa l'inganno avvenire più frequentemente. Tanto più che i sensi quantunque realmente conoscano, pure non hanno un giudicare comparativo, ma spontaneo: giudizio che è messo in loro, come dice S. Tommaso, per opera del Creatore. « Bruta.... sequuntur iudicium sibi a Deo inditum » (Qq. dispp. De Verit. q. XXIV a. 1. c.); e qui l'inganno non ha luogo. Quando poi trattasi di cose morali dove le passioni sono più facili a traviare la mente, l'errore dell' intelletto è certamente men raro. E pur troppo è vero quel che dice Tullio: questo pervertimento comincia in noi sin dalle fasce, e continua poi sempre per le tante corruzioni che egli accenna qui e altrove, specialmente nelle Tusculane (III, 1-2). Solo è da notare che in questo luogo delle Leggi ci offre Cicerone siccome origine di ogni male il *piacere:* « imitatrix boni, voluptas, malorum autem mater omnium »: laddove nelle Tusculane (l. c.) ci dà per tale l'*aura popolare*, che non ha mai cessato di essere la travagliosa perturbatrice d'ogni senso morale. « Illa autem, quæ se eius (della gloria cioè che da virtù proviene) imitatricem esse vult, temeraria atque inconsiderata et plerumque peccatorum vitiorumque laudatrix, *fama popularis* simulatione honestatis formam eius pulchritudinemque corrupit ». Cleante dice che l'animale ragionevole è stravolto talora dalle insinuazioni degli esterni fatti, tal altra dal catechizzarlo che fanno quelli con cui vive: poichè la natura non dà incitamenti perversi: « διαστρέφεσθαι δὲ τὸ λογικὸν ζῷον, ποτὲ μὲν, διὰ τὰς τῶν ἔξωθεν πραγματειῶν πιθανότητας· ποτὲ δέ, διὰ τὴν κατήχησιν τῶν συνόντων· ἐπεὶ ἡ φύσις ἀφορμὰς δίδωσιν ἀδιαστρόφους » (Laerzio VII, 89). Veramente nel paradiso terrestre soltanto c' era questa felice e imperturbata natura nell' animale ragionevole.

abducit a vero. — Il Vittorio, il Turnebo con altri antichi editori e, tra i recenti, il Vahlen leggono conforme ai codici, *abducit: at vero;* quantunque que-

Digitized by Google

implicata insidet, imitatrix boni, voluptas, malorum autem mater omnium; cuius blanditiis corrupta, quæ natura bona sunt, quia dulcedine hac et scabie carent, non cernuntur satis.

48 XVIII. Sequitur, ut conclusa mihi iam hæc sit omnis oratio, id quod ante oculos ex iis est, quæ dicta sunt, et ius et omne honestum sua sponte esse expetendum; etenim omnes viri boni ipsam æquitatem et ius ipsum amant, nec

te li guastano e piegano a lor posta; vuoi anche dalla voluttà che ci si alletta per entro a ogni fibra, di bene simulatrice, eppure madre di tutti i mali; per li cui ammaliamenti snaturate le cose che per natura son buone, quando mancano di questa dolcezza e solletico, non soglionsi degnamente apprezzare.

XVIII. Seguita dunque per ve- 48
nire alla conclusione di tutto questo discorso (ciò che per le cose già dette salta agli occhi d'ognuno); che diritto e ogni onestà si vuol ricercare per sè stessa; posto che l'equità e il diritto per loro

st' ultimo noti « tenui cum Ascensiana et R. Stephano primitivam scripturam quæ Halmium fefellit, vulgatur inde a Victorio correcta, sed malim utraque coniuncta *abducit a vero: at vero animis* »: e veramente cotesta alliterazione non ispiacerebbe se tali figure non fossero da lasciarle fare a chi sente vivo vivo il genio della lingua, specie quando la si parla. L'Halm ha posto *abducit ab vero:* altri hanno *abducit a vero;* io veramente inchino per questa, stantechè l' *abducit* assoluto non so se abbia esempi nel senso di *traviare dal vero;* e in lezione, che non è del tutto chiarita, credo meglio fatto stare al più sicuro.

dalla voluttà ecc. — Per una specie di metonimia è qui preso questo vocabolo a indicare l' appetito del piacere, il cui soddisfacimento è voluttà. Anche nel plurale tiene questo significato; e con questo numero meglio per avventura s'esprimono le molteplici fogge onde l'appetito cerca i suoi contentamenti. Analoga osservazione fece pure il Ferrai nel suo commento al l. I, 2, 23 delle Memorie Socratiche, dove Senofonte mostra come prendono funesto vigore le passioni quando non sieno con assiduo esercizio temperate e represse « perciocchè, dice, le sensuali lusinghe che sono in un corpo istesso, congenite all' anima, persuadono a non seguir la ragione, ma ad affrettarci di soddisfare e a loro, e al corpo: « ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς τε καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι ». E molto opportunamente si allega quel luogo di Livio, dove si sente Scipione con dolci maniere rimproverare a Massinissa le sue troppo affrettate e mal consigliate nozze con Sofonisba ed esclamare: « Non est, non (crede mihi) tantum ab hostibus armatis ætatis nostræ periculum, quantum ab *circumfusis undique voluptatibus.* Qui eas temperantia sua frenavit ac domuit, multo maius decus maioremque victoriam sibi peperit, quam nos Syphace victo habemus » (XXX, 14).

corrupta.... non cernuntur. — Non esito punto a tenere questa lezione de' codici Leidesi, in cui luogo nelle edizioni leggesi *corrupti cernimus*, oppure *corrupti cernunt:* e lascio pur che noti il Vahlen: « corrupti (*i* corr in *a*) B *corrupta* A sed videtur in hoc quoque *a* corr ex *i* ». Così leggendo come sta nei codici parmi che non vi sia sconcio nel senso; se non v'è anzi maggiore evidenza. Difficoltà farebbe il *blanditiis* applicato a *corrupta;* ma inteso così che le lusinghe e le seduzioni avvelenatrici dell'animo recano nella specie del bene e del male che risiede nel nostro animo una alterazione, un difformamento, il senso si raggiusta subito: chè nessuno crederà che la corruzione affetti l' oggettiva bontà, sì bene la soggettiva, ossia la bontà delle cose ripensata dal soggetto che le giudica.

XVIII, 48. *l'equità e il diritto* — Anche per Cicerone l'equità consiste nel dare a tutti il suo cominciando da Dio fino all'ultimo degli uomini, non esclusi i defunti: « aequitas tripartita dicitur esse: una ad superos Deos, altera ad manes,

Digitized by Google

est viri boni errare et diligere quod per se non sit diligendum: per se igitur ius est expetendum et colendum. quod si ius, etiam iustitia; si iustitia, sic in ea reliquæ quoque virtutes per se colendæ sunt. quid? liberalitas gratuitane est an mercenaria? si sine præmio benigna est, gratuita; si cum mercede, con-

stessi sono amati da tutti gli onesti, e il non ben conoscere ed amare ciò che per sè non è da amare non è proprio dell' onest' uomo: dunque per sè stesso si dee volere il diritto e rispettare; e come il diritto, così la giustizia e con essa tutte l'altre virtù sono per sè da tenere in onore. E che? la libera.

tertia ad homines pertinere. Prima pietas, secunda sanctitas, tertia iustitia aut æquitas nominatur» (Top. 23). Il *ius* unito all' *æquitas* non esprime che l' esigenza e la misura di essa.

non è proprio dell'onesto uomo ecc. — Era dogma stoico che il sapiente o l'uomo dabbene non potesse errare: essendochè non dà egli il suo assenso a ciò che non ha bene compreso. Lattanzio (Inst. Div. III, 4) scrive «Recte Zeno et Stoici opinationem repudiarunt: opinari enim te scire quod nescias, non est sapientis sed temerarii potius ac stulti». Ciò potrebbesi levare a principio metafisico così: Giudicando co' mezzi del naturale conoscimento, senza che la mala volontà ci abbia parte, la mente per sè non erra: i buoni dunque, che per supposto debbono escludere ogni mal volere nel giudizio delle cose, non hanno per sè da errare. Se altrimenti fosse, errerebbe in loro la natura stessa; e quest' è metafisicamente assurdo.

sic in ea reliquæ. — Il Baiter, seguendo l'Halm, legge: — *si iustitia, reliquæ*; il Goerenz seguendo il Lambino *etiam iustitia: sic reliquæ quoque;* il Klotz *sic deinde;* il Wyttenbach *si hæc;* il Bake *ita;* il Feldhügel *sic iam;* il Vahlen seguendo il Davisio legge *sin ea.* Io tenni con A. Manuzio la lezione del Turnebo, il quale scrive: «hæc vetus et bonorum librorum scriptura est, estque hæc sententia plane stoica: nam Stoici in una virtute etiam reliquas inesse cernique censent; sunt enim virtutes ipsæ inter se colligatæ et implicatæ et qui unam habet, reliquas habet». Questa lezione del Turnebo non la si potrebbe tollerare, dice il Lambino: ma e' non ne dice il perchè, nè io saprei indovinarlo. Tra virtù e virtù gli Stoici metteano solo diversità virtuale o mentale; poichè tutte si confondeano per loro nella comune virtù della giustizia. Scrive Cicerone (Fin. V, 23) «societatem coniunctionis humanæ munifice et æque tuens, iustitia dicitur: cui sunt adiunctæ pietas, bonitas, liberalitas, benignitas, comitas, quæque sunt generis eiusdem. atque hæc ita iustitiæ propria sunt, ut sint virtutum reliquarum communia..... quidquid aget quæque virtus, id a communitate et ea, quam exposui, caritate ac societate humana non abhorrebit: vicissimque iustitia, ut ipsa se fundet usu in ceteras virtutes, sic illas expetet; servari enim iustitia nisi a forti viro, nisi a sapiente non potest. Qualis est igitur omnis hæc, quam dico, conspiratio consensusque virtutum, tale est illud ipsum honestum: quandoquidem honestum aut ipsa virtus est aut res gesta virtute, quibus in rebus vita consentiens virtutibusque respondens recta et honesta et constans et naturæ congruens existimari potest. Atque hæc coniunctio confusioque virtutum, tamen a philosophis ratione quadam distinguitur».

sine præmio benigna est, gratuita — Così l'antica edizione veneta, A. Manuzio, ed altri molti. Il Turnebo tiene *benignus est,* come i codici Leidesi, così il Baiter, il Kayser, l'Halm, che vorrebbe tuttavia leggere *benigni sumus:* e così anche il Vahlen che nota «*benignus est* scilicet *is qui benignus est*, ut nec *benigna* nec *si qui* nec *benigni sumus* ponendum sit: vide infra *infamiæ metu non esse petulantis*». Questo confronto per me prova poco e tengo il *benigna* col Goerenz e col Klotz, quantunque non mi suffraghino se non i codici di minor conto: chè il *benignus* mi pare fuor di proposito per quante stiracchiature di senso gli si facciano. Si trova un luogo analogo al nostro ne' frammenti delle Storie di Sallustio dove si dice «Nam ubi malos præmia sequuntur, haud facile quisquam gratuito bonus est»: dove il Kritz nota: — *gratuito* i. e. sine præmio —

si sine præmio..... si cum mercede. — Il *premio* non dice diritto a ricompensa; che si può sperare, se promessa; esigere, no: il *merces* indica ricompensa con istretto diritto ad averla; è un *prezzo* della cosa che si fa o si dà. Però segue

Digitized by Google

ducta. nec est dubium quin is, qui liberalis benignusve dicitur, officium, non fructum sequatur; ergo item iustitia nihil expetit præmii, nihil pretii: per se igitur expetitur. eademque omnium virtutum causa atque sententia est. atque etiam
49 si emolumentis, non suapte virtus expetitur, una erit virtus, quæ malitia rectissime dicetur; ut enim quisque maxume ad suum commodum refert quæcumque agit, ita minime est vir bonus, ut qui virtutem præmio metiuntur, nullam virtutem nisi malitiam putent: ubi enim beneficus, si nemo alterius causa benigne facit? ubi gratus, si non eum ipsi cernunt grati, cui referunt gratiam? ubi illa sancta

lità sarebbe ella dunque disinteressata oppur mercenaria? Se benefica senza ricompensa, disinteressata: se con mercede, compra; e non v'ha dubbio che quegli cui noi diciam liberale o benefico, si studia di far servigi non danari: però anche la giustizia non ricompensa esige, non paga: la è dunque per sè medesima da ricercare. E così per ogni virtù la questione è la stessa, lo stesso il giudizio che vuolsi recare. Che se la 49
virtù s'avesse da ricercare per vantaggio e non per sè stessa, quella soltanto sarebbe virtù che noi con tutta ragione diciam malizia: essendochè quanto più l'uomo ogni cosa che fa, tira a suo pro, tanto meno egli è buono; e così quelli che misurano la virtù al vantaggio non devono tenere virtù altro che la malizia. Dove in fatti sarebbevi uomo benefico, se nessuno gratuitamente avesse a far del bene? Dove la gratitudine, se chi sente gratitudine, non trova a cui

nihil præmii, nihil pretii: e *pretii* con eguale valore di *mercede.* Varrone (de L. L. I. V. c. XXXVI n. 177 e 178 ediz. cit.) scrive: « *Pretium* quod emptionis æstimationisve causa constituitur, dictum a peritis, quod hi soli possunt facere recte id..... si quid datum pro opera, *merces* a merendo..... *præmium* a præda, quod ob recte quid factum concessum ». *Emolumentum* poi è in generale il vantaggio che capita sopra il guadagno solito e talora sperato sol di lontano.

liberalis benignusve. — *Liberalis* propriamente accenna a chi è fornito di qualità degne d'uomo libero. Il Goerenz dice che questo *liberalis* ha valore generico, che viene ristretto dal *benignus* che segue: e che l'uno e l'altro indicano le qualità di chi è benefico: nel *benignus* tuttavia pare prevalga l'idea della grandezza d'animo. Del resto deve essere molto esigua la differenza tra l'uno e l'altro, se Cicerone scrive nel De Officiis (I, 7) « beneficentia, quam eamdem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet ».

49. — *suapte.* — Così hanno i codici, così l'edizione veneta del 1471, così vuole che si scriva il Davisio. A. Manuzio, ed altri hanno *sua sponte:* l'ediz. Parig. del 1538 reca *vi suapte*, dal Moser e dal Vahlen cambiato in *suapte vi;* altri, come lo Stefano, l'Halm e il Baiter, hanno *sua sponte.*

malizia. — La *malitia* è definita in Cicerone: *versuta et fallax nocendi ratio* (de N. D. III, 30). Nondimeno qui parmi che ella sia l'opposto di *bonitas*, qualità dei *buoni*, tra' quali v'è naturale carità « nulla est caritas naturalis inter bonos? » (Ib. I, 44) carità che esprime il più nobile sentimento che leghi gli uomini tra loro; amicizia che, come dice il Barrault (op. c. p. 615), è mista di rispetto e di venerazione: veramente degna di ragionevoli creature, le quali son fatte per amarsi fra loro per ragione di comune origine, comuni tendenze, comune destino. *Bonitas* non conosce la fraude ed ha mille occhi a far bene altrui; mille ne ha pur la *malizia* a trarre da altri profitto e va scaltrita per ogni *fas et nefas.*

Digitized by Google

amicitia, si non ipse amicus per se amatur toto pectore, ut dicitur? qui etiam deserendus et abiciendus est desperatis emolumentis et fructibus: quo quid potest dici immanius? quod si amicitia per se colenda est, societas quoque hominum et æqualitas et iustitia per se expetenda: quod ni ita est, omnino iustitia nulla est; id enim iniustissimum ipsum est, iustitiæ mercedem quærere.

saper grado? Ov'è la santa amicizia, se per sè stesso l'amico non s'ama con quanto s'ha di cuore, come suol dirsi? In tal caso si dovrebbe abbandonare o rigettare l'amico quando ogni speranza di interesse o di utile fosse tolta: e qual cosa sarebbevi a dire più enorme? Se dunque l'amicizia è da coltivare per sè, per sè pure è da cercare la umana società e l'eguaglianza e la giustizia: se così non fosse, giustizia non vi sarebbe al mondo; chè non v'ha più ingiusta cosa del far mercato della giustizia.

50 XIX. Quid vero de modestia, quid de temperantia, quid de continentia, quid de verecundia, pudore

XIX. Ma e che dir noi della 50 modestia, che dire della temperanza, che della continenza, della ve-

Ov'è la santa amicizia ecc. — Tutti i più nobili uffici e le più soavi comunioni d'affetto tra gli uomini colle dottrine degli antichi Epicurei e de' nuovi (si chiano materialisti, positivisti, utilitaristi o che so io altro), riduconsi a cose di mercato. Cicerone nel c. 44 lib. I De N. D. scrive: «quam (amicitiam) si ad fructum nostrum referemus, non ad illius commoda, quem diligimus, non erit ista amicitia, sed mercatura quædam utilitatum suarum. Prata et arva et pecudum greges diliguntur isto modo, quod fructus ex eis capiuntur: hominum caritas et amicitia gratuita est». Pur troppo la va così: un cagnolino vezzoso a certe anime tenere è più caro di mille infelici. Turnebo e A. Manuzio dicono appellarsi *sancta* qui l'amicizia, perchè *eam violare nefas est.* Ma qui l'inviolabile c'entra quanto Pilato nel credo: giacchè trattasi di amicizia pura, scevra d'interesse, amicizia degna di questo santo nome, non d'amicizia che possa violarsi o meno.

toto pectore. — «Cum sincerum et absolutum amorem significamus, toto pectore dicimus et toto animo, παντὶ στηθει καὶ παντὶ θυμῷ cet.» Erasmus, Proverbiorum Chiliadis primæ centuriæ IV. c. 26). E già prima avea notato Servio (in Virg. Æn. IX, 276) «*pectore toto:* omni affectu et est de proverbio. Cicero de legibus: *Nisi toto pectore amatur, ut dicitur, ut dicitur,* cum enim dicit, *ut dicitur* ostendit proverbiale». Nelle Tusculane II, 24 c'è «Ad ferendum igitur dolorem placide atque sedate plurimum proficit toto pectore, ut dicitur, cogitare quam id honestum sit». Era una frase eletta questa per Cicerone: ved. *ad Att.* XIII. 12*; ad Familiar.* X. 10.

XIX. 50. — *Ma e che dir noi della modestia, che dire della temperanza* ecc. — Giustamente qui nota il Goerenz, aver Cicerone accolte tante voci ad esprimere per qualche modo tutto il contenuto della σωφροσύνη de' Greci: ineffabile, quasi dissi, alla favella latina. Il Bernhardt (op. c. pag. 23) scrive — Recte ait Beier ad Cic. Off. I, § 17: «decrat in linguæ Latinæ copiis vox, qua exhauriretur vis σωφροσύνης. Quapropter pluribus eam nominibus effert Cicero etc.» — E il Kühner al Lib. III. c. 8 delle Tusculane: «Σωφροσύνης notio latissime patet: est enim ea virtus, quæ nos in omnibus quascumque tractamus rebus σώζειν τὴν φρένα i. e. recta uti ratione iubet, sibique subiectas habet temperantiam, moderationem, modestiam, constantiam, continentiamque». Tuttavia non è a tacere che questi diversi vocaboli hanno pure, anche secondo la mente di Cicerone, un valore speciale e graduato; perchè egli stesso ne porge qua e là speciali definizioni. Per esempio definisce così la *modestia* al II. c. 54 de Invent.: «Modestia, per quam pudor honesti, claram et stabilem comparat auctoritatem»; la *temperanza* nel I. c. 14 de Finibus: «temperantia est enim, quæ in rebus aut expetendis aut fugiendis ut rationem sequamur monet»; la *continenza* nel II c. 51 de Invent.: «continentia est, per quam cupiditas consilii gubernatione

Digitized by Google

pudicitiaque dicemus? infamiæne metu non esse petulantis an legum et iudiciorum? innocentes ergo et verecundi sunt, ut bene audiant, et ut rumorem bonum colligant, erubescunt, pudet etiam loqui de pudicitia. At me istorum philosophorum pudet, qui nullum iudicium vitare, nisi vitio ipso notatum put-
51 tant. quid enim? possumus eos, qui a stupro arcentur infamiæ metu, pudicos dicere, cum ipsa infamia propter rei turpitudinem consequatur? nam quid aut laudari rite aut vituperari potest, si ab eo natura recesserit, quod aut laudandum aut

recondia, del pudore e della pudicizia? Forse a non esser procaci ne dovria ritenere o il pensier dell'infamia, o quel delle leggi e dei giudizi? Dunque si manterranno gli uomini incolpati e verecondi, solo per aver buon nome; e per aver buon nome arrossan la guancia e vergognansi sin di parlare intorno alla pudicizia? Ah ch'io sì che mi vergogno di cotesta razza di filosofi che insegnano che non debba altri aver timore dei giudizi, se non quando sia una colpa segnata dalla legge. E che? possiam noi 51 dir pudici coloro che dallo stupro allontana il timor della infamia, se poi questa infamia conséguita dalla turpitudine stessa del fatto? Ma qual cosa vi ha mai che tu pos-

regitur» e la *verecondia* nel capo 23 Orat. Part.: «Custos virtutum omnium, dedecus fugiens laudemque maxime consequens, verecundia est». Nella II Catilinaria c. 11 ci fa vedere il valore de'vocaboli *pudor* e *pudicitia* opponendoli a' loro contrari dicendo: «Ex hac parte *pudor* pugnat, illinc *petulantia:* hinc *pudicitia*, illinc *stuprum*». E forse egli ci aveva dato una vera definizione del *pudor* nelle Tusculane l. IV c. 8, se la mala cura de'copisti non ce l'avesse sciupata (V. Kühner a questo luogo). È poi costume di Cicerone l'esprimere un concetto difficile con un cumulo di vocaboli; al quale costume accenna egli stesso, scrivendo: «Quonam modo? inquam. Si una virtus, unum istud, quod honestum appellas, rectum, laudabile, decorum, (erit enim notius quale sit pluribus notatum vocabulis idem declarantibus), id igitur, inquam, si solum est bonum, quid habebis præterea, quod sequare? aut, si nihil malum, nisi quod turpe, inhonestum, indecorum, pravum, flagitiosum, fœdum, (ut hoc quoque pluribus nominibus insigne faciamus), quid præterea dices esse fugiendum?» (De Fin. III, 4).

erubescunt, pudet etiam loqui de pudicitia. At me istorum philosophorum pudet, qui ullum iudicium vitare, nisi vitio ipso notatum putant — È questo il luogo forse più dubbio di tutto questo dialogo; per ragione del variare che fanno i codici e le edizioni nella maniera più diversa e strana. Così tuttavia si legge ne' due codici Leidesi A, B: eccetto l'*ac*, che han questi, e che io ho cambiato collo Zumpt, col Vahlen e con altri in *at:* e il *mystorum* cambiato in *me istorum*, come il *mutatum* in *notatum*. seguendo il codice Heinsiano. Il Krause scrive su questo luogo: «Dubium non est, quin verbum *vitare* corruptum sit... verissimam nunc mihi invenisse videor emendationem *vitiare*. Sententia optima est, ab interpretibus iam efflagitata: nullum vitium putant vitium cet.» (Emendatt. p. 6). Questa lezione m'avea dapprima pio sedotto alquanto; ma ripensandovi bene appresso non mi parve troppo sicura. C'è una sentenza di Seneca molto conforme a questo pensiero di Tullio nell'83 delle sue epistole «Plures enim pudore peccandi, quam bona voluntate, prohibitis abstinent».

51. — *ab eo natura recesserit.* — Così il 1.° e 2.° leidese e l'Heinsiano: ma ne' due primi *recesserit* è correzione di *recesseris*. Anche Turnebo avea letto *recesserit*, e perciò fu ripreso dal Goerenz, che alla sua volta, seguendo i codici men buoni e il più delle edizioni, pose *ab eius natura recesseris:* che venne anche tenuto dal Klotz e dal Vahlen. L'Halm ed il Baiter lessero *ab eo recesseris:* perchè l'Halm dice che *ab eo*, senza *natura*, si trova nel 2.° leidese e nell'Heinsiano: il Vahlen per altro osserva che anche nel 2° leidese vi è *ab eo natura*.

Digitized by Google

vituperandum putes? an corporis pravitates, si erunt perinsignes, habebunt aliquid offensionis, animi deformitas non habebit? cuius turpitudo ex ipsis vitiis facillime percipi potest. quid enim fœdius avaritia, quid inmanius libidine, quid contemptius timiditate, quid abiectius tarditate et stultitia dici potest? quid ergo? eos, qui singulis vitiis excellunt aut etiam pluribus, propter damna aut detrimenta aut cruciatus aliquos miseros esse dicimus an propter vim turpitudinemque vitiorum? quod item ad contrariam laudem in virtutem dici potest. postremo, si propter alias res virtus expetitur, melius esse aliquid quam virtutem necesse est: pecuniamne igitur an honores an formam an valetudinem? quæ et, cum adsunt, perparva sunt, et quam diu adfutura sint, certum sciri nullo modo potest; an, id quod turpissimum dictu est, voluptatem? at in ea quidem spernenda et repudianda virtus vel maxime cernitur. Sed videtisne quanta series rerum sententiarum-

sa a buon diritto lodare o vituperare, se già più non c'entri la natura in quello, che tu stimi degno di lode o di vitupero? E che? Forse le storture del corpo, quando siano troppo segnalate, avran qualche cosa di spiacente, e ciò non avrà la deformità dell'animo, la cui bruttezza si può da' vizi stessi assai facilmente conoscere? E qual mai cosa più sordida dell'avarizia; qual più enorme della libidine; che più dispregiabile della timidità; che di più abietto d'una mente tarda e stolta? E che? Quelli che si segnalano per uno o più vizi, li diciam noi miseri per danni o svantaggi incorsi o per qualche dolor che li cruci; o non piuttosto per la mole e per la turpitudine dei loro vizi? E ciò stesso per ragion dei contrari vuolsi dire in riguardo al pregio della virtù. Conchiudiamo: se la virtù si cerchi per qualch'altra cosa che non sia lei, uopo è che vi sia qualche cosa migliore della virtù: e ciò saria forse danaro, forse onori, bellezza, sanità? le quali, quando ci sono, son cose piccole assai, e quanto sieno per durare, non puossi con certezza a nessun patto conoscere. Sarebbe ciò forse, cosa turpissima a dire, la voluttà? Ma nello sprezzar questa, nel ripudiarla più assai che in altra cosa campeggia la virtù. Ma e non vedete già voi quanto sia lunga questa serie di ragioni e

la cui bruttezza si può ecc. — La natura dello spirito nostro noi non la conosciamo per immediata intuizione, sì bene argomentando da' suoi fatti, e risalendo per induzione dalla natura loro alla natura del proprio principio. (Sanseverino — Elementa Philosophiæ Christianæ cum antiqua et nova comparatæ vol. I. Neapol. 1864 pag. 202 et seqq.). Simile induzione è qui accennata a conoscere quanto sia brutta la deformità dell'animo, argomentando dalla bruttezza de' vizi che ne sono la mostra.

52. — *Ma e non vedete già voi quanto sia lunga questa serie di ragioni* ecc. — Tullio crede di poter menar vanto dell'argomentoso suo ragionare alla foggia stoica. Di vero cominciando egli dal c. XIV fin qui, prova per serrate conclusioni, che il diritto ha da essere fondato sulla natura; e per ragioni vuoi dirette vuoi indirette conferma la sua tesi: ed avrebbe condotto il ragionamento fino alla destinazione finale dell'uomo, cioè al supremo de' beni, se la questione implica-

Digitized by Google

que sit atque ut ex alio alia nectantur? quin labebar longius, nisi me retinuissem.

XX. *Q.* Quo tandem? libenter enim, frater, quod istam orationem, tecum prolaberer.

M. Ad finem bonorum, quo referuntur et cuius apiscendi causa sunt facienda omnia, controversam rem et plenam dissensionis inter doctissimos, sed aliquando iam iudicandam.

53 *Att.* Qui istuc fieri potest L. Gellio mortuo?

M. Quid tandem id ad rem?

Att. Quoniam Athenis audire ex Phædro meo memini Gellium, fa-

di princìpi e come l'una cosa all'altra strettamente si leghi? E sì che, se non mi fossi ritenuto, sarei andato ben più oltre io.

XX. *Q.* E sin dove poi? giacchè io, o fratello, in sì fatto ragionare, ti sarei tenuto dietro proprio senza accorgermene.

M. Sino alla questione del supremo de' beni, a cui vuolsi tutto riferire e per cui tutto fare: cosa controversa questa tra' più dotti e piena di contrari pareri: quantunque sarebbe già tempo che la si definisse.

Att. Ma come ottener questo, 53 dopo morto Lucio Gellio?

M. E che fa ciò al proposito?

Att. Ecco: mi ricorda avere udito in Atene dal mio Fedro, come

ta e troppo controversa non l'avesse da ciò distolto. Tanto più che su tale soggetto avea egli in mente di scrivere a lungo, come fece più tardi.

XX. — *Sino alla questione del supremo de' beni* ecc. È questo l'argomento su cui versano i cinque libri *de Finibus*, scritti da Cicerone l'anno di Roma 709, sette anni dopo d'aver messo mano a questo dialogo. Tutta la messe di questi cinque libri fu da lui raccolta nel campo della greca filosofia. Il problema che in questi si svolge, si riduce alla questione: *qual è l'ultimo fine dell'uomo?* ossia: *Qual è la beatitudine a cui egli aspira?* Tremendo problema, che non ci volea meno d'un Dio a risolverlo. E Gesù Cristo rispondendo al quesito, lasciato senza perentoria soluzione dalla greca e dalla romana filosofia, ha insegnato che la sola cosa necessaria è l'acquisto della vita eterna per la credenza e per la pratica della sua celeste dottrina. Le questioni del viver privato e pubblico battono tutte qui: non è possibile spostarnele: chè a ciò, dice benissimo Cicerone, tutto si vuol riferire, e a raggiungere questo scopo s'ha tutto da fare.

cosa controversa questa tra' più dotti e piena di contrari pareri ecc. — Guglielmo Tennemann (Compendio della Storia della Filosofia trad. it. Pavia 1832 tom. I. § 175) scrivea a questo proposito riferendosi ai tempi di Cicerone: « La ragione avea tentate tutte le strade e direzioni possibili, senza uscire ad appagarsi, poichè essa non era per anco giunta a penetrare e comprendere la primitiva sua natura, ed era quindi rimasta a sè medesima un enigma». Allora appunto compariva il Cristianesimo, il quale, come dice lo stesso dotto (certo non sospetto di troppa religiosità) (§ 174), « *conteneva un testo di universale interesse, che traeva uguale autorità dalla ragione e dalla rivelazione* »: questo solo potea comporre i litigi fra i diversi partiti dei filosofi, ciò che era già divenuto per loro impossibile.

53. — *Lucio Gellio.* — L. Gellio Poplicola, quegli che fu console con Cneo Cornelio Lentulo Clodiano l'an. di Roma 682, e col quale fu Gellio anche censore due anni dopo. Pare che questi fosse quel Gellio che avea detto meritar Cicerone una corona civica per la scoperta e repressa congiura di Catilina, (in Pison. c. 3. Vedi Orelli On. Tull. a questo nome).

Fedro. — Celebre epicureo, che a' tempi di Tullio divise con Zenone il principato della sua scuola. Ne fu uditore Cicerone ancor giovane e così pure Attico. Di lui è scritto nel lib. I. de Nat. Deor. c. 33. « Phædro nihil elegantius nihil humanius ». E scrivendo ad Attico (XIII, ep. 39) Cicerone fa cenno di due libri di Fedro, intitolati: Φαίδρου περὶ θεῶν καὶ Παλλάδος. (Intorno a ciò v. Orelli

Digitized by Google

miliarem tuum, cum pro consule ex prætura in Græciam venisset, Athenis philosophos, qui tum erant, in locum unum convocasse ipsisque magno opere auctorem fuisse, ut aliquando controversiarum aliquem facerent modum: quod si essent eo animo, ut nollent ætatem in litibus conterere, posse rem convenire, et simul operam suam illis esse pollicitum, si posset inter eos aliquid convenire.

M. Ioculare istuc quidem, Pomponi, et a multis sæpe derisum: sed ego plane vellem me arbitrum inter antiquam Academiam et Zenonem datum.

Att. Quo tandem istuc modo?

M. Quia de re una solum dissident, de ceteris mirifice congruunt.

Att. Ain tandem? unane est solum dissensio?

Gellio, tuo famigliare, essendo, in qualità di proconsole, venuto in Grecia dopo la sua pretura, avesse, stando in Atene, convocati in un sol luogo i filosofi di quel tempo, ed avesse egli fatto ogni suo potere affin di persuaderli a porre una volta termine alle controversie: e se fossero stati così disposti da non voler logorare il tempo in litigi, poteasi convenire una volta: e insieme prometteva loro l' opera sua per metterli possibilmente d' accordo.

M. L'era una celia questa, o Pomponio, e molti spesso ne risero. Ma io sì, vedi, che vorrei essere arbitro tra l'antica Accademia e Zenone.

Att. Oh! e per qual modo questo!

M. Costoro, vedi, in una cosa sola discordano; sull'altre convengono mirabilmente.

Att. Ma, la è proprio così? È proprio in una cosa sola che dissentono?

On. Tull. voc. *Phædrus*). Nel 1806 fu scoperto ad Ercolano un frammento della prima di quest'opere, che discorre sulla natura degli Dei; e pare che la dottrina epicurea esposta da Cicerone nel I. de N. D. sia mera traduzione di Fedro.

pro consule — in qualità di proconsole. Il Turnebo a questo luogo fa osservare la diversità tra *proconsul* e *pro consule*: *proconsul* era, secondo lui, chi dopo il consolato *provinciam obtinebat*: *pro consule* quei che anche senza essere stato console, ottenea una provincia consolare, ossia vi andava con autorità e in luogo del console. Ma pare, secondo l'opinione dell'Ernesti (Clavis Cic. alla voce Proconsul), che Cicerone usasse molto spesso le due voci come sinonime. Lo stesso Ernesti scrive ancora a questo proposito: « Proprie proconsul est, qui non consul, tamen cum imperio consulari exercitum, aut provinciam cum exercitu obtinet. Sed tamen interdum etiam de eo dicitur, qui tantum prætoris imperium habet, ac proprætor dici debebat». E alla voce Prætor: «sed prætores etiam dicti sunt non solum qui post præturam in urbe missi sunt in provinciam, et proprætores quoque appellati, ... qualis Verres prætor Sicilia, sed etiam qui post consulatum, et qui proprie proconsules dicti ». Per il Forcellini tanto *proconsul* quanto *pro consule* sono dizioni della buona latinità: il Barrault (op. cit. p. 292) avverte per altro che nell'età dell'oro e nell'anteriore, la composizione del *pro* col *consul* non ebbe sempre luogo. Del resto sull'ufficio del proconsole vedi il Digesto lib. I. tit. XVI: e il Walter (op. cit. § 219 e segg.), il quale accenna a questo luogo parlando dell'ex-pretore inviato straordinariamente in una provincia come proconsole.

L'era una celia questa ecc. — Davvero che era ameno questo Proconsole! Una questione di tanto pondo dovea proprio deciderla un compromissario come fosse una lite forense! Se questo compromissario fosse stato un Dio, o uomo donato da Dio d'infallibile autorità, capisco: ma porla in arbitrio di uomini che a questo proposito ne avean dette di così grosse, era proposta che meritava d'esser derisa *et sæpe et a multis*.

Digitized by Google

54 *M.* Quæ quidem ad rem pertineat, una: quippe cum antiqui omne, quod secundum naturam esset, quo iuvaremur in vita, bonum esse decreverint, hic nisi quod honestum esset, putarit bonum.

Att. Parvam vero controversiam dicis, at non eam, quæ dirimat omnia.

M. Probe quidem sentires, si re ac non verbis dissiderent.

XXI. *Att.* Ergo adsentiris Antiocho familiari meo, magistro enim non audeo dicere, quocum vixi et qui me ex nostris pæne convellit hortulis deduxitque in Academiam perpauculis passibus.

M. Vir iste fuit ille prudens et acutus et in suo genere perfectus mihique, ut scis, familiaris, cui tamen ego adsentiar in o-

M. Per quello che s'attiene al nostro proposito, una sola. Conciossiachè se da una parte gli antichi tutto ciò che fosse conforme a natura e che potesse recar vantaggio per la vita, ebbero decretato esser bene; Zenone dall'altra non vuol che sia bene se non se l'onesto. 54

Att. E tu la dici piccola controversia questa, e non piuttosto tale da dipenderne ogni altra?

M. Sarebbe saggio il tuo avviso se nel fatto e non piuttosto nelle parole, essi disconvenissero.

XXI. *Att.* Tu dunque stai colla sentenza di Antioco mio famigliare (chè dirlo maestro non oso), col quale mi trovai assieme e poco mancò che non mi strappasse dai nostri giardinetti, e passin passino non mi facesse venire all'Accademia.

M. Cotesto uomo fu egli dotto e acuto, e nel genere suo perfetto, e, come sai, mio famigliare; col quale poi se io debba del

54. — *Conciossiachè se da una parte gli antichi* ecc. — Gli antichi Accademici, cioè gli alunni di Platone. Cicerone ritenea che i Platonici, i Peripatetici cogli Stoici non discordassero punto fra di loro, almeno ne' concetti morali, se non per le parole. « Ista, inquit (Zeno), quæ dixisti, valere, locupletem esse, non dolere, bona non dico, sed dicam Græce προηγμένα, Latine autem producta (sed præposita, aut præcipua malo, sic tolerabilius, et mollius): illa autem, morbum, egestatem, dolorem non appello mala, sed, si libet, *reiectanea*. Itaque illa non dico me expetere, sed legere; nec optare, sed sumere: contraria autem non fugere, sed quasi secernere. Quid ait Aristoteles reliquique Platonis alumni? Se omnia, quæ secundum naturam sint, bona appellare: quæ autem contra, mala. Videsne igitur (conchiudendo dice Tullio a Catone), Zenonem tuum cum Aristone verbis consistere, re dissidere, cum Aristotele, et illis re consentire, verbis discrepare? » (De Fin., IV, 25). Adol.

XXI. — *Antioco mio famigliare* ecc. — Antioco Ascalonita, uditore di Filone, stette prima colla nuova Accademia; poi colla vecchia, seguendo insieme tanto dappresso gli Stoici, da essere poco men che *germanissimus Stoicus* (Acad. II. c. 43): e tenea pur che gli stessi vecchi Peripatetici fossero in fatto alunni dell'Accademia. Quindi il suo volere unificare tutti questi sistemi, massime nel fatto della morale. Quando Cicerone venne in Atene, l'anno 78 av. Cristo, usò per sei mesi alla scuola di questo filosofo, cui egli dice savissimo e distintissimo: e dietro il consiglio e la scorta di lui riprese con maggior ardore lo studio della filosofia, che non aveva intralasciato mai dalla prima adolescenza in qua (Bruto c. 91). Ei fu maestro a Lucullo e a Bruto ed anche ad Attico, il quale non osa qui dirlo suo maestro per non far incollerire i compagni di setta, che eran lì seco. È questa la seconda volta che Attico si pèrita di dire schietta la sua opinione per umano rispetto: e' pare dunque che dovesse essere stata la sua pecca. Si sa che gli Accademici trattavano le loro questioni passeggiando pei viali dell'Accademia, giardino a sei stadi d'Atene; e che

Digitized by Google

mnibus necne mox videro: hoc dico, controversiam totam istam posse sedari.

55 *Att.* Qui istuc tandem vides?

M. Quia, si, ut Chius Aristo dixit solum bonum esse quod honestum esset, malumque quod turpe, ceteras res omnis plane paris ac ne minimum quidem utrum adessent an abessent interesse, valde a Xenocrate et Aristotele et ab illa Platonis familia discreparet essetque inter eos de re maxima et de omni vivendi ratione dissensio: nunc vero, cum decus, quod antiqui summum bonum esse dixerant, hic solum bonum dicat, itemque dedecus illi summum malum, hic solum, divitias, valetudinem, pulchritudinem

tutto sentirla o no, ci vorrò prima pensare alquanto; ma pur sostengo che tutta questa controversia la si può racchetare.

Att. Ma e qual modo ci vedi tu? 55

M. Ecco: se, come Aristone di Chio, avesse detto Zenone che solo è bene ciò che è onesto, e male ciò che è turpe, e tutte le altre cose affatto uguali, e che non importa niente nientissimo, se le ci sieno o non le ci sieno; da Senocrate e da Aristotele, ossia dalla Platonica famiglia, discorderebbe; e troverebbesi tra loro un dissentire su cosa di grave momento, vale a dire, su tutta la ragione del vivere: ma dappoichè il dicevole, che gli antichi ebbero detto sommo bene, questi vuol dirlo il solo bene; e così il disdicevole che quelli dissero il sommo male, questi il solo male; e ricchezze,

le loro trattavano gli Epicurei negli orti del buon Epicuro. Per questo parlare allegorico Attico fa vedere quanto fosse valuta la parola di Antioco a farlo tentennare nelle sue convinzioni epicuree.

Vir iste fuit ille prudens. — Così i codd. Le vecchie edizioni han posto *quidem* dopo *ille*, che fu tenuto appresso dalle altre edizioni. Il Vahlen lo pone in corsivo.

mox videro. — *È degno*, dice il Madvig, (gram. lat. ed. cit. § 340 A. 4) *di particolare menzione l'uso di videro (videris ecc.) esprimendo ciò che viene rimandato ad altro tempo o lasciato in cura altrui: — quæ fuerit causa, mox videro* — (Cic. Fin. I, 10) »: passo molto simile al nostro. Il Küttner (Syntaxe de la Langue Latine — Leipzig 1861 pag. 68) vede in questa specie di futuro anteriore preceduto da *mox*, *post*, *alias*, *alio loco*, più chiaramente espresso il rapido eseguimento dell'azione che si è per fare; credo però che il nostro luogo non conforterebbe il suo dire; giacchè qui s'esprime evidentemente la *sospensione* o l'ἐποχή dell'Accademia; la quale sospensione dice tutt'altro che un vivace pensiero o una pronta voglia di decidere le questioni.

55. — *il dicevole.... il disdicevole — decus..... dedecus.* — Su queste voci e sulle loro affini per tema, è da osservare che Cicerone adopera *decus*, *decorum* ecc., come sinonime di *virtù*, di *onestà*, di *rettitudine* ecc.: e *dedecus*, *indecorum* ecc. come sinonime di *vizio*, *disonestà*, *pravità* ecc.: le une e le altre nel senso del *bonum* e del *malum* degli stoici: cioè del conforme a natura e del difforme da essa. Così scrive Tullio al l. III, c. 4 de Fin.: « si una virtus, unum istud, quod honestum appellas, rectum, laudabile, decorum..... si nihil malum, nisi quod turpe, inhonestum, indecorum, pravum, flagitiosum, fœdum....»; e nelle Tusculane l. II, c. 20: « Nihil habet præstantius (natura), nihil, quod magis expetat, quam honestatem, quam laudem, quam dignitatem, quam decus. Hisce ego pluribus nominibus unam rem declarari volo, sed utor, ut quam maxime significem, pluribus ». E qui è pur da osservare con H. Ritter, riportato dal Bernhardt (op. c. pag. 24), che Cicerone volta sempre coll'*honestum* il καλόν de' Greci. Cicerone stesso poi osserva che il *decorum* latino ben corrisponde al πρέπον de' Greci, e che il *decorum* è dall'*honestum* inseparabile: «hoc loco continetur id quod dici latine decorum potest: græce enim πρέπον dicitur: hujus vis ea est ut ab honesto non queat separari (Offic. I, 27): e in fine che il *decorum* è così

Digitized by Google

commodas res appellet, non bonas, paupertatem, debilitatem, dolorem incommodas, non malas, sentit idem quod Xenocrates, quod Aristoteles, loquitur alio modo. ex hac autem non rerum, sed verborum discordia controversia est nata de finibus; in qua, quoniam usus capionem duodecim tabulæ inter quinque pedes esse voluerunt, depasci veterem possessionem Academiæ ab hoc acuto homine non sinemus, nec Mamilia lege singuli, sed ex iis tres arbitri finis regemus.

salute, bellezza appella questi cose gradevoli, non buone: povertà, debolezza, dolore disaggradevoli, non cattive: e' la sente con Senocrate, con Aristotele, parla altrimenti. Da questa discordia dunque non di sostanza, ma di parole è nata la controversia sui fini. Pel quale rispetto giacchè le dodici tavole vollero che potesse avvenire usucapione tra' cinque piedi; noi non permetteremo che questo acuto uomo colga tutto il meglio sull'antico podere dell'Accademia; e neppure che uno solo, giusta la legge Mamilia, siane l'arbitro; sì invece conforme a queste tavole, noi tre siccome arbitri vorremo segnarne i confini.

confuso colla virtù da non poterlo distinguere se non mentalmente: « decorum totum illud quidem est cum virtute confusum, sed mente et cogitatione distinguitur » (ibid.).

e' la sente con Senocrate, con Aristotele, parla altrimenti. — Zenone convenia con Senocrate e cogli altri allievi di Platone, non escluso Aristotele, nel porre l'onestà in cima d'ogni bene, il vizio al fondo d'ogni male: l'altre aggradevoli cose gli uni e gli altri non chiamavano cattive, nè le disaggradevoli buone: dunque in sostanza nel giudicare e distinguere in classi i beni ed i mali essi eran d'accordo: non monta se poi fossero diverse le parole di Zenone e quelle degli altri. Caso dunque che Zenone avesse voluto dirsi inventore di una nuova teorica sui beni e sui mali, diversa da quella dell' Accademia, ei sarebbe apparso un usurpatore: e Cicerone non vorrebbe lasciarlo in questo usurpato podere sì a lungo che n'acquistasse coll'uso il dominio: ciò che, racchiuso nel concetto dell'*usucapio*, la quale è definita: «adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti» (fr. 3 de usurpat. 41, 3). Questo tempo era un anno per i fondi, due per le altre cose. Vedi 3° fram. della VI delle dodici Tavole (Ortolan, Storia della legislazione Romana trad. del Fulvio — e lo Schoell, Legis Duodecim Tabb. Reliquiæ, Lipsiæ 1866 pag. 134). Nell'antico linguaggio *usus capio* ed *usus auctoritas* aveano equivalente significato. Del resto vedi in fine a questo libro la 3.ª nota aggiunta.

Mamilia lege. — Il Mazzocchi (In Tabb. Heracleenses Comment. p. 390, — 391) crederebbe che due fossero stati i Mamilii che proposero leggi *de Finibus;* l'uno C. Mamilio Turrino tribuno della plebe l'anno 588; l'altro C. Mamilio Limetano tribuno della plebe l'anno 643 (Sallust. Giug. c. 40). Data la verità di questa ipotesi de' due Mamilii proponitori di legge su' confini, il Mazzocchi non saprebbe a cui attribuire la legge alla quale è qui accennato. Il Pighio (Annal. Rom. T. II p. 393) l'attribuisce a C. Mamilio tribuno della plebe l'anno di Roma 588 (vedi Orelli, Onomasticon Tullianum *lex Mamilia de limitibus*): e Car. Saxe a C. Mamilio Turrino console l'anno di Roma 514: e ciò prova per tal modo da torre, come dice il Goerenz, ogni dubbio.

singuli, sed ex iis — *Singulis sed ex is res*, leggono i codici Leidesi 1.° e 2.°; l'Heinsiano *singulis sed ex his res*. Il Vittorio ha *singuli sed ex iis tres*, lezione approvata dal Camerino (Annott. in Cic. p. 25 Lugduni 1540): Aemaro Ranconeto *singuli sed e XII tres:* lezione commendata dal Turnebo (Adversariorum IV. c. 23) e dal Cuiaccio che scrive: « *Nec Mamilia lege singuli, sed ex XII tres arbitri fineis regemus.* Sic legendum, vulgo male alii: *sed nos.* alii: *sed ex his* (Observatt. l. V c. 21). E così lessero con altri il Baiter, l'Halm, il Vahlen, lo Schoell (op. cit. (pag. 137). Io tengo la lezione del Vittorio insieme al Wittenbachio, al Goerenz e al Klotz; i quali due ultimi hanno poi *his* in vece di *iis:* le-

Digitized by Google

56 *Q.* Quamnam igitur sententiam dicimus?

M. Requiri placere terminos, quos Socrates pegerit, iisque parere.

Q. Præclare, frater, iam nunc a te verba usurpantur civilis iuris et legum, quo de genere exspecto disputationem tuam; nam ista quidem magna diiudicatio est, ut ex te ipso sæpe cognovi. sed certe ita res se habet, ut ex natura vivere summum bonum sit, id est, vita modica et apta virtute perfrui, aut naturam sequi et eius quasi lege vivere, id est, nihil, quantum in ipso sit, prætermittere quo minus ea, quæ natura postulet, consequatur, quod inter hæc velit virtute

Q. Ma e qual giudizio ne recheremo dunque noi? 56

M. Che giova rintracciare i confini posti da Socrate e starsene a quelli.

Q. A meraviglia, o fratello: e già ora ti veggo usare i termini del giure civile e delle leggi, sul quale soggetto mi tarda sentirti disputare: conciossiachè questo è certamente un punto di gran rilievo a decidere, siccome da te pure ho spesso sentito a dire. Ma gli è fuor di dubbio che vivere secondo natura è il sommo de' beni, cioè, il godersi una vita regolata e a virtù conforme; ossia seguir la natura e vivere secondo quella che diremo sua legge; il che torna a dire che niente l'uomo ha da lasciare, per quanto è in sè, di ciò che valga a fargli raggiungere quelle cose che natura richiede: tra le quali ch'ei voglia vivere attenendosi alla virtù

zione che è molto conforme a' codici e che riesce poi in sentenza a quella del Ranconeto; essendochè il pronome *iis* può comodamente, come osserva lo stesso Goerenz, riferirsi alle sopraddette XII tavole. E ciò tengo anche con buona venia del Lambino, che se fosse al mondo direbbe anche per noi: « vera scriptura a *sciolis* corrupta ».

56. — *Che giova rintracciare i confini posti da Socrate*: — cioè che il bene onesto e il bene utile sono inseparabili per la loro natura e nella natura stessa fondati: ciò che Quinto viene a dichiarar meglio subito appresso, cominciando da *sed certe* fino a *lege vivere*. Le quali parole che altri con Halm e con Baiter hanno credute *suspecta* e *insiticia*, tali io non tenni seguendo il Klotz ed altri molti, non escluso il Goerenz, il quale dopo lungo dubitare le dà con molte buone ragioni siccome cosa di Cicerone. Anche il Vahlen scrive: « *ceterum in verbis ipsis fere nihil est quod non possit ipso Cicerone teste firmari* » e quelli che tolsero queste parole « *hiulcam*, dice, *ex plana effecerunt orationem* ». E qui avverti che Cicerone non credea veramente che lo stoicismo dovesse menar tanto vampo delle sue teoriche morali; sendochè la maggior parte de' suoi placiti o παράδοξα erano dottrina di Socrate, da cui prima aveali ereditati l'Accademia: « sunt enim Socratica pleraque mirabilia Stoicorum, quæ παράδοξα nominantur » (II Acad. c. 44).

vita modica — cioè una vita che si attempera alla regola della ragione; la quale insegna a stare nel giusto mezzo in tutto. *Modicus* riguarda più l'esteriore: *moderatus* l'interno, il veramente morale (Schultz, Sinonimi lat. § 206). Abbiam poi visto che la natura è per gli Stoici misura (*modus*) d'ogni azione umana: onde il *moderatio*, *modestia*, *modicus*, *moderatus* che erano molto vicini al valore della σωφροσύνη e del σώφρων de' Greci (Tusc. III, 8). Il Turnebo dice: « vitam hic appellat emolumenta et commoda, quæ secundum naturam sunt et quibus ad vitam degendam est opus ». L'*apta virtute* suona *ex virtute pendens:* e nel II. Acad. c. 10. dove c'è eguale espressione, non manca l'*ex* qui taciuto, e voluto dallo Zumpt.

in ipso sit. — Il Goerenz nota: « In vocibus *in ipso* ad quas VV. DD. *homine* supplent, hæreo; nam huius usus exemplum ignoro; licet quidem me non fugiat ad hoc *is* et alia pronn. ut Græcis, ita Latinis omitti solere. Sed videtur Sapiens

Digitized by Google

tamquam lege vivere. quapropter hoc diiudicari nescio an numquam, sed hoc sermone certe non potest, si quidem id, quod suscepimus, perfecturi sumus.

57 XXII. *Att.* At ego huc declinabam nec invitus.

Q. Licebit alias: nunc id agamus, quod cœpimus, cum præsertim ad id nihil pertineat hæc de summo malo bonoque dissensio.

M. Prudentissime, Quinte, dicis; nam quæ a me adhuc dicta sunt***.

Q. Nec Lycurgi leges neque Solsiccome a legge. Dopo questo io non so decidere, se passerà mai in giudicato tale questione; nel nostro trattenimento certo no: se almen vogliamo venire a capo di ciò che abbiam preso a trattar noi.

XXII. *Att.* Eppure quant' io mi 57 ci sentiva dolcemente portato!

Q. N'avrem agio un'altra volta: ora trattiamo ciò che abbiamo incominciato; chè non è qui il fatto d'esporre le diverse sentenze de' filosofi sul sommo de' beni e dei mali.

M. Parli molto a proposito, o Quinto, perchè le cose da me fin qui dette.... .

Q. No: io non ricerco qui le

intelligendus esse, qui κατ' ἐξοχήν Stoicis αὐτὸς audit». Ma io farei osservare che il *sapiens* è conseguenza e come frutto di questa vita e che l'αὐτὸς de' Greci c'è tirato a forza.

dopo questo io non mi so decidere ecc. — Ho seguito nella versione di quest'ultimo periodo la interpretazione del Wyttenbachio, sembrata vera anche al Moser.

XXII, 57. — *a me adhuc dicta sunt*,.... C'è qui una lacuna, che il Lambino (ed. parig.) ed il Turnebo hanno creduto di empire aggiungendo «e media philosophia ducta sunt. Tu autem alicuius civitatis leges fortasse desideras. *Q.* — Equidem etc.» Acconciamente, se ne togli l'*equidem* che non veggo necessario porre dopo la lacuna. Recando poi ragione il Lambino di questa mancanza, scrive: «omissa fuerant hæc a scriptore aliquo librario, dum a *dicta sunt*, similitudine deceptus, transit ad *ducta sunt*». La quale ragione non parrà strana, chi pensi che secondo l'opinione de' critici moderni, come sono il Madvig, l'Orelli, il Feldhügel, i codici del nostro dialogo parrebbero venuti tutti quanti da un solo manoscritto. (V. Augusto Krause Emend. pag. 3, not.) Il Goerenz però non vuol che si possa rimediare a questa lacuna con poche parole, giacchè e' l'avrebbe creduta alquanto lunga. Io lessi *nec*, prima di *Lycurgi;* correzione de' codici, ne' quali prima c'era *te;* e gli preposi col più degli editori *Q.* che dovea pur essere in fine della lacuna. Il Vahlen, contrariamente al Goerenz, scrive tra l'altre: «*celerum non multa videntur intercidisse*».

No: io ecc. — L'è questa una esagerazione stoica volere scartare affatto ogni legge, anche de' più famosi legislatori, e richieder leggi foggiate sul diritto di natura dal solo fratello Tullio; come se quegli uomini grandi che furono Licurgo, Solone, Caronda e Zaleuco e i compilatori delle dodici tavole, nel mentre che davano leggi a Sparta, ad Atene, alla Magna Grecia ed a Roma, non avessero mai voluto consultare da savi pensatori i dettami della naturale ragione. Anch'essi avranno nelle loro leggi badato alle esigenze degli uomini, le quali certo spiccian fuori, come a dire, dalla natura: e se sbagliarono troppo spesso nell'acconciarvisi, ciò fu perchè erano uomini anch'essi. Nel c. XLIV del l. II degli Accademici, tra gli strani paradossi degli Stoici che Cicerone qui accumula, c'è anche questo «scripta Lycurgi, Solonis, duodecim tabulas nostras, non esse leges». Alla quale sentenza non soscriveva così assolutamente Tullio che non dicesse: «hæc sunt... defendenda... mihi... bono modo, tantum, quantum videbitur». Sull'esagerare e sul contraddire gli Stoici a' loro principii, specie rispetto alle infallibili loro προλήψεις, vedi Plutarco nel *Commentario sulle ripugnanze degli Stoici.*

Digitized by Google

lonis neque Charondæ neque Zaleuci nec nostras duodecim tabulas nec plebiscita desidero. sed te existimo cum populis tum etiam singulis hodierno sermone leges vivendi et disciplinam daturum.

leggi di Licurgo, nè quelle di Solone o di Caronda o di Zaleuco, nè le dodici nostre tavole, nè i plebisciti: io vorrei credere invece che coll'odierno discorso tu avessi a prescrivere e a' popoli e ad ogni singolo uomo leggi e condotta del vivere.

58 *M.* Est huius vero disputationis, Quinte, proprium id, quod exspectas, atque utinam esset etiam facultatis meæ! sed profecto ita se res habet, ut, quoniam vitiorum emendatricem legem esse oportet commendatricemque virtutum, ab ea vivendi doctrina ducatur. Ita fit ut mater omnium bonarum rerum sapientia sit, a cuius amore Græco verbo philosophia nomen invenit, qua nihil a dis inmortalibus uberius, nihil florentius, nihil præstabilius hominum vitæ datum est. hæc enim una nos cum ceteras res omnis, tum, quod est difficillimum, docuit, ut nosmet ipsos nosceremus: cuius præcepti tanta vis et tanta sententia est, ut ea non homini cuipiam, sed Delphico deo tribue-
59 retur. nam qui se ipse norit, primum aliquid se habere sentiet divinum ingeniumque in se suum si-

M. Propriamente a cotesta dis- 58
puta, o Quinto, s'attiene quello che tu ti aspetti; ed oh fosse pur questo in poter mio! Ma veramente se la cosa è così fatta, che debba essere la legge de'vizi emendatrice e zelatrice delle virtù, da essa vuolsi far discendere i documenti del vivere. A questo patto madre di ogni onesta cosa sarebbe la sapienza, dal cui amore per greca voce s'ebbe il suo nome filosofia: della quale gli Dei immortali niente ebbero dato di più fruttuoso, niente di più splendido, niente di più commendevole al vivere umano. Ella sola infatti con tutte l'altre cose insegnò a noi anche quella, difficile assai, del conoscer noi stessi; del quale documento tanta è la efficacia e tanta la saviezza, da doverlosi attribuire non ad uomo, ma al Delfico dio. Chi di fatto ab- 59

58. *sapientia sit a.* — Ne' codici 1.° e 2.° leidesi manca *sit a;* nell'Heinsiano manca *sit;* ma c'era *ad*, corretto poi in *a*, che tennero l'Halm, il Baiter, il Vahlen con altri; i quali pure tennero il *sit* comune alle edizz. Add.

dal cui amore — Il vocabolo filosofia, come si sa, è composto di due temi greci che suonano l'uno *amore*, l'altro *sapienza*. L'inventore di questo vocabolo vuolsi fosse Pittagora, che al re de' Fliasii ammirato della sua dottrina avrebbe detto: sè non essere *sofo* ma *filosofo* (Cic. V. Tuscul. c. 3 — Val. Max. l. VIII c. VII. 2 ext.). E Laerzio scrive: «φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον (Proemio § 12). Pittagora poi si chiamava *filosofo*, appunto perchè si mettea tra quelli che cercavano di conoscere con istudio amoroso la natura delle cose «qui rerum naturam studiose intuerentur» (Cic. ibid.): credendo *sofo* soltanto Dio: «μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἢ θεόν» (Laerzio ibid. e Clemente Alex. Strom. lib. I cap. 14 e lib. IV cap. 3 ed. cit.): solo Dio in fatti senza studio può tutta perfettamente conoscere la natura delle cose. Nello splendido elogio che nelle Tusculane (l. V. c. II) Cicerone fa della filosofia, le dice tra l'altre «tu inventrix legum, tu magistra morum et disciplinæ». Il tema *sap* che suona accorgersi (L. Meyer-Lessico delle Radici Indo-Italo-Greche-Torino 1869 p. 45) rivela l'indole della sapienza, che prima scovre le cause nascose alla volgare conoscenza, e per esse presagisce fatti che ha da da venire, e ad essi provvede. Ond'è che Cicerone nel capo seguente dice che da *providere* viene *prudentia:* e nell'Ortensio (presso Nonio v. prudentia) dice che è proprio del sapiente (σοφός de' Greci) il *providere.*

quella.... del conoscer noi stessi. — Vedi la 4.ª nota in fine al lib.

Digitized by Google

cut simulacrum aliquod dicatum putabit, tantoque munere deorum semper dignum aliquid et faciet et sentiet, et, cum se ipse perspexerit totumque temptarit, intelleget, quem ad modum a natura subornatus in vitam venerit quantaque instrumenta habeat ad obtinendam adipiscendamque sapientiam, quoniam principio rerum omnium quasi adumbratas intellegentias animo ac mente conceperit, quibus inlustratis sapientia duce bonum virum et ob eam ipsam causam cernat se beatum fore.

bia conosciuto sè stesso, la prima volta allora ei sentirà d'avere in sè qualche divina cosa, ei vedrà il suo spirito stare entro di sè, come in un tempio sacrata immagine; farà, penserà sempre cose degne di sì grande favor degli Dei; e, quando abbia bene addentro conosciuto sè stesso, e s'abbia tutto profondamente studiato, comprenderà siccome internamente arricchito dalla natura qua ne venisse a vivere; e insieme quali poderosi sussidi abbia egli in sè per ottenere e acquistar la sapienza; essendochè noi già prima d'ogni altra cosa abbiam concepito coll'animo e colla mente le quasi sbozzate idee di tutte le cose; perchè irradiate esse dal lume onde ci scorge sapienza, veggiamo come siam destinati noi a divenir buoni e per ciò anche beati.

59. — *perspexerit totumque temptarit.* All'Ernesti, seguito dal Baiter, non piacque questa collocazione, come quella che per loro peccherebbe d'*isterologia;* pecca attribuita dal Madvig (de fin. II, 22) all'*obtinendam adipiscendamque* che segue. Eppure l'*hysteron proteron* c'è pure in altri autori (ved. Servio all'Eneide III, 662): e il Goerenz nella nota a questo luogo dice che n'avea in buon dato di questi modi raccolti da M. T. Cicerone: dove le voci sono apparentemente soltanto prepostere. Aggiungi che il *temptarit* esprimendo il provare per ogni via la virtù dello spirito, è di più del *perspexerit;* è l'appuntar della mente per conoscere il fondo delle cose, e vuol esser posto dopo *perspexerit:* non altrimenti dell'*adipiscendam*, che esprimendo il conseguir qualche cosa vincendo difficoltà (Barrault op. cit. pag. 521), vuol essere posto dopo dell'*obtinendam*, che esprime inoltre il guardar di non perdere una cosa che si possiede e che c'è talora disputata (Barrault pag. 696).

abbiam concepito coll' animo e colla mente ecc. — Qui è d'uopo dare a' due vocaboli *animo* e *mente* un affine significato e intendere espresso per essi il primo conoscere dell'uomo, cioè il sensibile: conciossiachè le *adumbratas intellegentias*, le προλήψεις, (cui Zenone dicea impressioni nell'animo « τυπώσεις ἐν ψυχῇ » e Crisippo *mutazioni* « ἀλλοιώσεις ») le esprime dietro il *visum* o la *phantasia* quella mente che era detta *sensuum fons atque ipsa sensus* (Acad. II, 10): *mens* che va distinta poi dall'intelligenza propriamente detta o dalla *ratio* (ibid.). Chi volesse poi vedere qui tra *animo* e *mente* una qualche sinonimia, la potrebbe trovare in ciò che l'*animo* è forse da considerare la *mens*, in quanto riceve i *visa;* la *mens* propriamente detta è quella che li ritiene. Sul quale proposito ved. I. Lipsius Manuduct. ad Stoic. Philos. l. II dissert. XI. E qui giova osservare come nella teorica Stoica e Tulliana l'idee innate non ci abbiano a far niente, contro a quel che dicono taluni (V. Creuser not. al c. XVI. 45 di questo lib.): e a provar ciò basterebbe questo luogo dove espressamente è detto che le prime nostre idee sono anche il primigenio prodotto o concezione dell'animo e della mente nostra. Vedi anche la seconda nota al capo IX di questo libro, e il Moser a q. l. Il Wyttenbachio fa qui poi una distinzione tra *animo* e *mens* che non calza. «Cicero, *ei dice.* hæc sæpe iungit, ut notet totum illud, quod *animam* dicimus: ac *mente* quidem significat rationem, facultatem cogitandi: *animo* impetum, voluntatem, facultatem appetendi »: ma allora l'*ani-*

Digitized by Google

60 XXIII. Nam cum animus cognitis perceptisque virtutibus a corporis obsequio indulgentiaque discesserit voluptatemque sicut labem aliquam dedecoris oppresserit omnemque mortis dolorisque timorem effugerit societatemque caritatis coierit cum suis omnisque natura coniunctos suos duxerit cultumque deorum et puram religionem susceperit et exacuerit illam, ut oculorum, sic

XXIII. E invero, conosciuto che avrà l'animo e ben compreso il merito delle virtù, toltosi al servigio e al contentamento del corpo, la brama del piacere, siccome labe piena di vergogna, avrà repressa; e liberato da ogni temenza di morte e di dolore, si associerà co' suoi per vincolo di carità, suoi tenendo tutti che gli sono per natura congiunti: e professerà culto agli Dei 60

mus, con sua buona grazia, per ciò stesso che appetisce il concepito, non concepisce le nozioni delle cose: come è qui detto per *animo ac mente conceperit.*

inlustratis — Così dopo il Manuzio la maggior parte de' recenti editori in vece dell'*inlustratus* che si legge ne' codici migliori.

XXIII, 60. — *conosciuto che avrà l'animo.* — L'*animus* le più volte nei classici si distingue dall'*anima*, come il *principio di vita in generale* dal *principio della vita umana*, ossia dall'anima razionale. Nel suo generale concetto egli raccoglie tutte le facoltà razionali, cioè quelle che riguardano e il conoscere e il volere e insieme i loro atti ed i loro interni prodotti; valendo spesso a esprimerli tutti, secondo il proposito in cui venga usato. *Animus* dunque comprende la *mens. princeps animi pars* (de Fin. V, 13) che spiega la sua attività nel penetrare nell'essere delle cose, per via dell' *intellegentia per quam ea perspicit quæ sunt* (de Inv. II, 53): la *prudentia* che discerne il bene dal male. *ex providendo appellata* (de Legg. I. 23): il *consilium* che attende al da farsi: *aliquid faciendi aut non faciendi vere excogitata ratio* — : la *cogitatio* nobile e veemente desio del vero — *cogitatio in vero exquirendo maxime versatur* (de Off. I, 36): — lo *ingenium*, che esprime l'attività dell'animo in tutte le sue gradazioni, onde i mille epiteti che gli si acconciano. Dalla parte del volere poi la *voluntas*, ossia *quæ cum ratione desiderat*, a cui è opposta la *libido* o la *cupiditas* (Tusc. IV, 6); l'*adpetitus*, l'impulso all'azione — *adpetitus impellit ad agendum* (de Off. I, 36) e altre facoltà o azioni dell'animo, sopra cui sta la *ragione*, come quella che investiga, discute, confronta, deduce, conferma, prevede (de Off. I, 4) e che giunta al perfetto grado è fra tante ancelle signora e regina, fonte d'ogni virtù, e virtù divina ella stessa: *domina omnium et regina ratio* (Tusc. II, 21) — *virtutes.... ex ratione gignuntur: qua nihil est in homine divinius* (de Finib. V, 13).

cognitis perceptisque. — C'è una gradazione dal meno al più profondo, adeguato, comprensivo conoscere.

la brama del piacere. — La *voluptas* è definita così nel II de Finibus. c. IV: « In eo autem voluptas omnium latine loquentium more ponitur, quum percipitur ea, quæ sensum aliquem moveat, iucunditas». È qui poi inteso il desio della voluttà più che la voluttà stessa: e questo desio nel suo stemperato e irragionevole sviluppo è certamente vergogna della umana dignità. S. Agostino nella sua opera *contra Julian. Pelagian.* l. IV. c. 14. così reca un luogo dell'Ortensio di Tullio che parla contro i piaceri dei sensi con una vivacità di discorso veramente mirabile: « An vero voluptates corporis expetendæ, quæ vere et graviter a Platone dictæ sunt illecebræ esse atque escæ malorum? Quæ enim confectio est valetudinis, quæ deformatio coloris et corporis, quod turpe damnum, quod dedecus, quod non evocetur atque eliciatur voluptate? cuius motus ut quisque est maximus, ita est inimicissimus philosophiæ. Congruere enim cum cogitatione magna voluptas corporis non potest. Quis enim, cum utatur voluptate ea, qua nulla possit maior esse, attendere animum, inire rationes, cogitare omnino quicquam potest? Quis autem tantus est gurges, qui dies et noctes sine ulla minimi temporis intermissione velit ita moveri suos sensus, ut moventur in summis voluptatibus? Quis autem bona mente præditus non mallet nullas omnino nobis a natura voluptates datas? » Alle quali parole giustamente premettea quest'altre Sant'Agostino: « Vide quid in Hortensii

Digitized by Google

ingenii aciem ad bona eligenda et reicienda contraria, quæ virtus ex providendo est appellata prudentia, quid eo dici aut cogitari poterit
61 beatius? idemque cum cælum, terras, maria rerumque omnium naturam perspexerit, eaque unde generata, quo recurrant, quando, quo

e pura religione; e il guardo dell'intelligenza appunterà, non altrimenti che quello degli occhi, ad eleggere il bene e a rigettare il contrario; virtù questa che dal prevedere fu detta prudenza: qual essere potrebbesi dir o immaginare di lui più beato? E quando egli ancora 61

dialogo dicat Tullius, quæ magis verba te delectare debuerant quam Balbi Stoicorum partes agentis. Quæ licet vera, tamen *de parte hominis inferiore* h. e. *de corpore* fuerunt et te nihil adiuvare potuerunt ».

pura religione — la debita cioè e veramente tale: non l'infetta da superstizione, che fa il culto indegno di Dio e dell'uomo: alla quale indegnità il Cristianesimo ha fatto sempre e fa guerra implacabile. Cicerone pone come qualità distintiva della religione la pietà: «religionem quæ deorum cultu pio continetur» (de N. D. I, 42): anzi talora fa una cosa stessa della pietà e della religione: «est enim pietas iustitia adversus deos» (ibid. c. 41) ove il *pietas* evidentemente equivale a religione. E qui avverti che l'accettare e il professare la vera religione sono due cose bene distinte per sè, ma da non istare indivise nell'uomo morale.

virtù questa che dal prevedere fu detta prudenza — Tullio comincia dal principio di questo capo ad accennar per vaghi giri di parole le quattro virtù cardinali, e tiene ultima la prudenza quantunque ella sia il primo rampollo della ragione pratica, e quindi suprema e subordinatrice delle altre: ed ei fa questo perchè giusta l'arte dell'oratore tiene un ordine ascendente, e per ciò stesso crescente. E del fatto poi ch'elle sien quattro queste virtù cardinali, noi vorremo recarne la ragione seguendo l'orme dell'Aquinate (Sum. Theolog. I. 2. q. 61 art. 2): nel qual luogo suppergiù e' tiene questo discorso. A fissare il numero di certe cose, ei dice, o si guarda a ciò che sono in sè ossia ai loro principii formali, o a ciò in cui risiedono ossia a' loro soggetti. Ebbene e per l'un e per l'altro riguardo le virtù cardinali han da essere quattro. E di vero il formale ossia ciò che costituisce la virtù, è il bene e la perfezione della natura ragionevole. Or questo bene o è nel consiglio soltanto della ragione, ed eccoti la *prudenza:* o la ragione dirige l'opera per far che si dia a tutti il suo e però ne vien la *giustizia:* o la ragione rattiene le passioni, quindi la *temperanza:* o vince quello che c'impaura perchè non cerchiamo il bene ragionevole; e di qua sorge la quarta virtù che è detta *fortezza.* Quando la ragione è fornita di queste quattro doti, ha il potere di conseguire qualsiasi altra perfezione sua che o nell'una o nell'altra di queste quattro virtù trova un cardine o fondamento. Se badi poi il soggetto in cui può star la virtù, trovi ch'essa può essere come in soggetto o nella mente e allora è detta *prudenza,* e questa è radice d'ogni altra; perchè è in soggetto essenzialmente ragionevole: o è nella facoltà volitiva o nella concupiscibile o nell'irascibile; che non han in sè ragione, ma possono pel diverso modo parteciparne: e nella volontà avrai la *giustizia,* nella concupiscibile la temperanza, la *fortezza* nell'irascibile. Da ciò puossi vedere come l'Aquinate acutamente spieghi la quadruplice maniera delle virtù cardinali: teorica che, come dice Arturo Desjardins, è «antérieure a Socrate, adoptée par la plupart des socratiques, vulgarisée par Cicéron, conservée par les moralistes chrétiens»; teorica che poi lo stesso autore parrebbe non credere meritevole di quella «popularité constante et singulière» che ebbe, e della quale, secondo lui, «est difficile de trouver un fondement scientifique» (Les Devoirs, Essai sur la morale de Cicéron châp. IX p. 343-344). Sarebbe stato veramente desiderabile che il Desjardins avesse, come il suo solito, meglio approfondita l'intima ragione d'una teorica, che per sua confessione «mérite un sérieux examen» (ibid. p. 328).

qual essere potrebbesi dir o immaginare di lui più beato? — Nella dottrina stoica si dicevano beati quelli che fossero in possesso delle virtù: «exstrue animo altitudinem excellentiamque virtutum: iam non dubitabis, quin earum compotes homines, magno animo erectoque viventes, semper sint beati» (de Fin V, 24). E veramente dal principio di questo capo fin qui si parlò delle quattro specie

Digitized by Google

modo obitura, quid in his mortale et caducum, quid divinum æternumque sit, viderit ipsumque ea moderantem et regentem pæne prenderit seseque non unis circumdatum mœnibus popularem alicuius definiti loci, sed civem totius mundi quasi unius urbis agnoverit, in hac ille magnificentia rerum at-

il cielo, la terra, il mare e di tutte le cose la natura abbia speculata; e donde queste vengano generate, e dove ritornino; quando e come vadano a perire; che v'abbia in esse di caduco e mortale, che di divino ed eterno; e abbia, quasi dissi, toccato egli con mano Lui stesso che le tempera e regge; e s'abbia riconosciuto non già rinchiuso entro alle mura d'un luogo solo, ma cittadino di tutto il mondo,

di virtù cardinali, temperanza, fortezza, giustizia e prudenza. Giovi illustrare questo luogo recando la definizione della virtù e delle sue quattro specie, data da Cicerone nel II de Inventione Rhetorica c. 53: « virtus est animi habitus naturæ modo atque rationi consentaneus..... Habet igitur partes quattuor: prudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam. Prudentia est rerum bonarum et malarum neutrarumque scientia..... Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem..... Fortitudo est considerata periculorum susceptio et laborum perpessio..... Temperantia est rationis in libidinem atque in alios non rectos impetus animi firma et moderata dominatio.....». Questa dottrina poi per la quale era tenuta la virtù sorgente di beatitudine, anzi la beatitudine stessa, era di fonte Socratica; e sì che Platone insegnava la virtù sola essere sufficiente a far l'uomo beato. Ecco un luogo di Clemente Alessandrino, col quale si prova la somiglianza della teorica morale dell'antica Accademia e quella della Stoa. « Ἀντίπατρος μὲν οὖν ὁ Στωϊκὸς τρία συγγραφάμενος βιβλία περὶ τοῦ Ὅτι κατὰ Πλάτωνα μόνον τὸ καλὸν ἀγαθόν, ἀποδείκνυσιν ὅτι καὶ κατ' αὐτὸν αὐτάρκης ἡ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν· καὶ ἄλλα πλείω παρατίθεται δόγματα, σύνφωνα τοῖς Στωϊκοῖς » (Clem. Alex. Strom. l. V c. 14). Rispetto poi al numero delle virtù anche la scuola socratica dicea esservene quattro di cardinali, come gli Stoici moralisti; temperanza (σωφροσύνη) fortezza (ἀνδρεία) giustizia (δικαιοσύνη) prudenza (φρόνησις): tuttavia quest' ultima meglio che virtù distinta, era stimata da quelli siccome il complesso di tutte le altre. (A. Zoncada — Corso di Letteratura Greca vol. IV. pag. 313).

61. *abbia, quasi dissi, toccato egli con mano.* — Dalle stupende armonie del creato, e meglio ancora da quelle dell'animo nostro che in sè raccoglie un gran mondo, si fa manifesta l'esistenza d' un Essere primo che tutto fece, regge e governa: così che Platone nel X (p. 887) delle Leggi, cominciando a parlare contro i miscredenti vi si lascia andare quasi per forza e con isdegno, per la tanta loro insipienza « φέρε δή, πῶς ἄν τις μὴ θυμῷ λέγοι περὶ θεῶν, ὡς εἰσίν; ».

seseque non unis circumdatum mœnibus popularem alicuius definiti loci. — Il Goerenz dopo il Davisio espunse *popularem alicuius definiti* e lesse « seseque non unius circumdatum mœnibus loci, sed civem totius mundi »; così ha l'Halm, il Baiter e il Klotz. Per me io tengo più felice di tutte la lezione volgata; e così parve a tanti altri editori. L'*unis circumdatum mœnibus popularem* ecc. parmi benissimo esprimere l'angusto pensiero di chi tutto racchiuso entro alle sue mura, tiene tutto il resto per barbaro, conforme pensavano le genti pagane. Il Vahlen (ed. cit.) legge « non his circumdatum mœnibus p. a. d. l. ». L'Halm dice in vece che il Vahlen legge *non ullis;* forse ciò sarà stato prima del 1871. Anche A. W. Zumpt tiene le parole espunte dal Davisio. I codici di Leida hanno così: *seseque non omnis* (hominis l'H.) *circumdatum mœnibus populare* (popularem l'H.) *definitio* (definitio B.) *locis et* (definiti loci sed l'H.) L'*unis* in vece dell'*omnis* od *hominis* de' codici leidesi, o in vece dell'*unius* di qualche altro, si trova pure in qualche manoscritto. Ambl

ma cittadino di tutto il mondo. — La teorica dell'uomo cosmopolita, venuta da Socrate che si dicea cittadino del mondo (κόσμιος Arrian. Epict. I, 9-*mundanum*, Tusc. V, 37) vuol essere così intesa da non togliere per esso l'idea di famiglia e di patria. I legami che ci stringono alla famiglia e alla patria,

Digitized by Google

que in hoc conspectu et cognitione naturæ, dii immortales, quam se ipse noscet, quod Apollo præcepit Pythius, quam contemnet, quam despiciet, quam pro nihilo putabit ea, quæ volgo dicuntur amplissima!

62 XXIV. Atque hæc omnia quasi sæpimento aliquo vallabit disserendi ratione, veri et falsi iudicandi

quasi che fosse questo una città sola: nella magnificenza dell'universo e nello spettacolo della contemplata natura, oh quanto, Dei immortali, non conoscerà egli bene sè stesso, conforme al precetto del Pizio Apollo! con quanto sdegno e disprezzo non rigetterà egli e conterà per nulla quelle che la comune estima superbissime cose!

XXIV. Allora e' vorrà tutte ricingere queste cose quasi d' una chiudenda entro agli ingegni della 62

sono fondati nella natura; non altrimenti che quelli onde siamo legati a tutto il genere umano. Questo è realmente fatto di nazioni, non di solitarie torme d'esseri razionali; e le nazioni di famiglie, non di isolati individui: chi per poco considera altrimenti la cosa, come par voglia fare il Beccaria (De' Delitti e delle Pene Parag. 39), deve stabilire una società a priori, non conforme i suoi naturali elementi. Che patria poi sia il *dove si sta bene* « patria est, ubicunque est bene » (Tuscul. V, 37) « πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ', ἵν' ἂν πράττῃ τις εὖ » (Aristof. Plut. 1151) è ignobile principio dell'utilitarista. E torna qui a proposito il rimprovero che facea Lisia a Filone — Quelli che sono per nascimento membri d'una città, e pensano poi che patria sia per loro ogni terra ove ci sia dato da vivere, costoro danno chiaramente a vedere di voler porre in non cale il comun bene, le quante volte occorra a loro privato vantaggio: perchè fan essi patria non la loro città, ma le fortune loro. « Οἱ φύσει μὲν πολῖται εἰσι, γνώνῃ δὲ χρῶνται ὡς πᾶσα γῆ πατρὶς αὐτοῖς ἐστιν ἐν ᾗ ἂν τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσιν, οὗτοι δῆλοί εἰσιν ὅτι ἂν παρέντες τὸ τῆς πόλεως κοινὸν ἀγαθόν, ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν, ἴδιον κέρδος ἐλθοιεν· διὰ τὸ μὴ τὴν πόλιν, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν πατρίδα αὐτοῖς ἡγεῖσθαι » (contro Filone in principio). Solo quand'altri sia ingiustamente spinto in esilio, può dir con Euripide — Come l'aer tutto quanto è aperto al volo dell'aquila, così tutta quanta la terra è patria per l'uom generoso —: « Ἅπας μὲν ἀὴρ αἰετῷ περάσιμος, Ἅπας δὲ χθὼν ἀνδρὶ γενναίῳ πατρίς (presso Stobeo, serm. XL, 9 ed. Meineke).

XXIV, 62. — *quasi d' una chiudenda.* — Il Latino ha *sæpimento;* e il Turnebo riporta questo traslato all'uso che aveano gli Stoici di assomigliare la filosofia, tra le altre, ad un fertile campo, di cui era frutto l'Etica; terreno ed alberi la Fisica; siepe la logica: « εἰκάζουσι δὲ τὴν φιλοσοφίαν .... ἀγρῷ παμφόρῳ· οὗ τὸν μὲν περιβεβλημένον φραγμὸν εἶναι, τὸ λογικόν· τὸν δὲ καρπόν, τὸ ἠθικόν· τὴν δὲ γῆν, ἢ τὰ δένδρα, τὸ φυσικόν». (Laer. VII, 40). Si può nondimeno osservare che il *vallabit*, a cui si riferisce *sæpimento*, racchiude più che altro l'idea del riparo d' una piazza d'arme o campo trincerato; e che d'altra parte il *sæpimentum* è voce generica indicante qualunque *difesa*, non esclusa quella militare; onde Varrone parlando delle varie maniere di ripari scrivea (De R. R. I, 14) « tertium militare sæpimentum est fossa et terreus agger »: per ciò potrebbesi anche spiegare la similitudine riferendola all'arte della milizia che in Roma si tenea per avventura in cima ad ogni altra: e così tradurre di *sæpimento — steccato*, non *chiudenda*. Nè la teorica degli Stoici s'opporrebbe a ciò, giacchè assomigliavano essi pure la filosofia ad una città bene fortificata e condotta dalla ragione — πόλει καλῶς τετειχισμένῃ καὶ κατὰ λόγον διοικουμένῃ — (Laer. ibid.): a cui gli istrumenti dialettici farebbero da mura. Uno scoliaste di Aristotele assomigliava la dialettica ad un presidio, che difende tutta quanta la filosofia: « Τοῦτο δὲ πάντως ὅλον τέμενος ἡ Ἀριστοτέλους φιλοσοφία, ἡ δὲ λογικὴ τοίχου δίκην φρουρεῖ » (David ed. Bekker p. 26. B — presso il Rosmini, Logica § 21 not.). Platone (Sulla Repubblica l. VII, p. 534) fa dire a Socrate « Porrai dunque loro per legge che s'appiglino a quella disciplina in ispecie, onde possano riuscire capaci di interrogare e rispondere con tutta sapienza? Glaucone risponde: « Farò questa legge insieme con te »; e Socrate: « Orsù dunque non ti sembra, dico

Digitized by Google

scientia et arte quadam intellegendi quid quamque rem sequatur et quid sit cuique contrarium. cumque se ad civilem societatem natum senserit, non solum illa subtili disputatione sibi utendum putabit, sed etiam fusa latius perpetua oratione, qua regat populos, qua stabiliat leges, qua castiget improbos, qua tueatur bonos, qua laudet claros viros. qua præcepta salutis et laudis apte ad persuadendum edat suis civibus, qua hortari ad decus, revocare a flagitio, consolari possit adflictos factaque et consulta fortium et sapientium cum improborum ignominia sempiternis monumentis

dialettica; scienza del vero e del falso giudicatrice; arte per cui si coglie quanto da ciascuna cosa consegue e ciò che sia di ciascuna cosa il contrario. E vistosi egli nato al civile consorzio, non vorrà soltanto usare di questo sottile discorrere; ma ben anche di quel dire più largo e pieno che gli valga a governar popoli, a stabilir leggi, a punire i colpevoli, a difendere i buoni, a lodare gl'insigni personaggi, a prestare per acconcia maniera a' cittadini documenti di salute e di vita laudabile, ad esortare alla virtù e richiamare dal vizio; a consolare gli afflitti; ad affidar

io, che come alta corona sovrasti per noi sull'altre scienze la dialettica, e non si possa altra scienza più alta di questa ragionevolmente collocare, ma che le parti del sapere s'appuntino a quest'altezza? » « Νομοθετήσεις δὴ αὐτοῖς ταύτης μάλιστα τῆς παιδείας ἀντιλαμβάνεσθαι, ἐξ ἧς ἐρωτᾶν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστημονέστατα οἷοί τ' ἔσονται; Νομοθετήσω, ἔφη, μετά γε σοῦ. Ἆρ' οὖν δοκεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, ὥρπερ διγικὸς τοῖς μαθήμασιν ἡ διαλεκτικὴ ἡμῖν ἐπάνω κεῖσθαι. καὶ οὐκέτ' ἄλλο τούτου μάθημα ἀνωτέρω ὀρθῶς ἂν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλ' ἔχειν ἤδη τέλος τὰ τῶν μαθημάτων ». Questo in commendazione dell'arte della dialettica. Al nostro proposito osserva il Vittorio (Variarum Lectionum l. II c. 12) che Cicerone non tradusse come altri volle credere, il διγικὸν platonico, ma il φραγμόν stoico « Reddidit igitur φραγμόν, quæ sane notio est huius verbi, M. Tullius sæpimentum ». Tuttavia anche lo Stallbaum al luogo soprallegato di Platone cita come analogo, questo del nostro autore; e riporta l'opinione dell'Heusdius (Init. Phil. Plat. Vol. II, P. II, p. 172), il quale crede che s'abbia a interpretare διγικὸν per *sæpimentum*. E allega ancora l'autorità di Proclo che dice (Theol. Plat. I, 9 p. 20): καὶ πῶς διγικὸν μὲν αὐτὴν (τὴν διαλεκτικὴν) ἐφ' ἅπασι περιβεβλῆσθαι τοῖς μαθήμασιν »; e quella di Asclepias (in Nicom. ap. Buliald. ad Theon. Smyrn. p. 194) che scrive « καὶ διγικῷ ἐοίκασι περιφρονοῦντι πάντα; δεῖ διὰ τούτων ἐπὶ τὴν διαλεκτικὴν ὠθεῖν κ. τ. λ.: e ciò fa credere che gli antichi non mettessero troppa distanza tra 'l διγικὸν platonico ed il *sæpimentum* Ciceroniano.

entro agli ingegni della dialettica. — Da Platone in poi invalse l'uso di dividere la filosofia in tre parti, in morale cioè, in fisica, in logica: « Fuit ergo iam accepta a Platone philosophandi ratio triplex: una de vita et moribus, altera de natura et rebus occultis, tertia de disserendo et, quid verum quid falsum quid rectum in oratione pravumve, quid consentiens quid repugnans, iudicando » (Acad. I, 5 — de Orat. I, 15 — de Fin. V, 4). Delle quali parti parla Cicerone nel capo antecedente, dando il primo posto alla morale, che è da mettere sopra ogni altra; giacchè ogni scienza deve recare lume all'azione umana, non esserne il fine: viene poi alla fisica, che tutto abbraccia quello che la mente avvisa nei misteri della esterna natura, e ciò che la natura trascende; e quindi discorrendo giunge infino a Dio: qui finalmente viene a parlare della logica (disserendi ratio) la quale voleasi divisa in due parti in *retorica*, cioè, e *dialettica*. La prima era da Zenone assomigliata alla mano aperta, l'altra alla mano serrata: «rhetoricam palmæ, dialecticam pugni similem esse dicebat; quod latius loquerentur rhetores, dialectici autem compressius» (De Finibus II, 6, e così al 32 dell'Oratore). E quivi stesso è distinta la *ratio disserendi* nel suo modo di argomentare serrato, e in quello più ampio, che è proprio dell'oratore: «Aristoteles principio artis rhetoricæ dicit, illam artem quasi ex altera parte respondere dialecticæ: ut hoc videlicet differant inter se, quod hæc ratio dicendi latior sit, illa loquendi contractior » Di questa ultima parte parla qui Cicerone

Digitized by Google

prodere. quæ cum tot res tantæque sint, quæ inesse in homine perspiciantur ab iis, qui se ipsi velint nosse, earum parens est educatrixque sapientia.

63 *Att.* Laudata quidem a te graviter et vere: sed quorsus hoc pertinet?

M. Primum ad ea, Pomponi, de quibus acturi iam sumus, quæ tanta esse volumus; non enim erunt, nisi ea fuerint, unde illa manant, amplissima; deinde facio et lubenter et, ut spero, recte, quod eam, cuius studio teneor quæque me eum, quicumque sum, effecit, non possum silentio præterire.

con ignominia de' tristi le geste e i consigli de' forti e de' savi a monumenti sempiterni. E tante essendo e sì grandi le cose che scorge nella natura dell'uomo chi voglia conoscer sè stesso, loro madre e nutrice è la Sapienza.

Att. Sapienza da te lodata con 63
parole certo solenni e vere! Ma dinne, e a che poi è volto il tuo discorso?

M. Intanto, o Pomponio, a quelle cose di cui già siam per trattare, le quali vogliam noi pure che le sieno sì grandi; e tali certo non sarebbero, se non fosser eccellentissime quelle ond' esse rampollano: aggiungi poi ch' io fo questo e volentieri e, come spero, acconciamente; perchè non mi posso passar tacendo di quella che è tutto l'amor mio e che m'ha fatto quel qualunque ch' io sono.

come dell' istrumento più nobile e valido a tutti compiere gli umani uffici, da' più sublimi ed universali ai più umili e ristretti. È bello poi notare come Cicerone (Tuscul. l. V. c. XXIV) chiami le tre parti della filosofia triplice prole dello spirito umano « triplex ille animi fetus ».

63. *perchè non mi posso passar tacendo di quella che è tutto l'amor mio* ecc. — Cicerone fu appassionatissimo cultore della filosofia fin dalla giovinezza. Sui vent'anni era uditore di Fedro epicureo, e di Filone principe degli Accademici d'allora: e poco dopo attese alla dialettica sotto Diodato stoico. In appresso gli studi filosofici furono sempre il suo amore, anche quando non potè attendervi assiduamente, stante i molti e difficili negozi della repubblica e del foro (Tusc. I, 1). Notisi tuttavia che Cicerone non amava già una filosofia di matte astrattezze senza fondamento nella verità della natura, ma quella accolta nell'antico patrimonio del senso comune: « in qua (philosophia) dicuntur ea quæ non multum discrepent ab opinione populari » (Parad. Proem.). Da questa filosofia ei volle trarre la copia dottrinale che dovea servirgli ne' pubblici e privati uffici; da lasciarla poi siccome ricca eredità a' posteri nelle opere sue, nelle quali parla della filosofia con interesse senza pari. Nel c. 3 dell'*Orator* si confessa come qui, debitore ad essa di quanto egli era: «fateor, me oratorem, si modo sim, aut etiam quicumque sim, non ex rhetorum officinis, sed ex Academiæ spatiis exstitisse». E più sotto (c. 4.): «Nec vero sine philosophorum disciplina, genus et speciem cuiusque rei cernere, neque eam definiendo explicare, nec tribuere in partes possumus nec iudicare, quæ vera, quæ falsa sint; neque cernere consequentia, repugnantia videre, ambigua distinguere. Quid dicam de natura rerum, cuius cognitio magnam orationis suppeditat copiam? de vita, de officiis, de virtute, de moribus? sine multa earum ipsarum rerum disciplina, aut dici, aut intelligi potest?» Dal qual luogo puossi raccogliere in qual alto concetto fosse tenuta da Cicerone la filosofia e com' e' la facesse indispensabile corredo d'ogni buon oratore non solo, ma d'ogni altra buona e compiuta educazione. Si sa ch'e' ne scrisse uno splendido elogio nel suo *Ortensio*, del quale non ci restano che frammenti: e pare che in questo libro egli ne compendiasse le lodi con queste parole che si trovano in Seneca (ep. 17) « Necdum scis, quantum ubique nos adiuvet (philosophia) quemadmodum *et in maximis*, ut Ciceronis utar verbis, *opituletur et in minima descendat?* »

Digitized by Google

Att. Re vera facis et merito et ipse, fuitque id, ut dicis, in hoc sermone faciundum.

Att. E sì che tu il sai fare conforme è degno: e fu questo, come tu dici, che far voleasi nel nostro trattenimento.

Re vera facis et merito et ipse — Ne' codici c'era *revero facis et merito et ipse*. Lessi *revera* come fu appresso corretto nel 1.° e 2.° leidese: per quanta ubbia ci abbiano i più valenti editori a legger così. Il Turnebo lesse *enimvero*. L'Halm seguito dal Baiter legge *Tu vero*, e pongono tutti e due *recte* dopo *facis*. Il Vahlen nell'*et ipse* legge *et pie;* per me strana correzione questa. Il Goerenz tiene l'*et ipse* per un'interpolazione e lo chiude tra parentesi quadra. Sia: Cicerone non se ne avrà troppo a male. Del resto tirando a indovinare nel *re vero facis et merito et ipse* de' codici, non potrebbessi per avventura leggere *rem vero facis et merito et apte?*

Digitized by Google

NOTE AGGIUNTE

AL LIBRO I. *DE LEGIBUS* DI M. T. C.

Nota 1. — *Sull'indole del discorso filosofico secondo M. T.*

« *il tuo discorso per poco non s'avvicina alla soave pacatezza dei filosofi* » (IV. 4, 11).

Col semplice — *philosophorum lenitate* — qui si compendia, come bene avvisarono Aldo Manuzio ed il Turnebo, ciò che più in largo e con mirabili parole è stato scritto nell'*Orator* (c. 19) dove si dice: «Mollis est enim oratio philosophorum et umbratilis, nec sententiis, nec verbis instructa popularibus, nec vincta numeris, sed soluta liberius. Nihil iratum habet, nihil invidum, nihil atrox, nihil mirabile, nihil astutum: casta, verecunda, virgo incorrupta quodammodo. Itaque sermo potius quam oratio dicitur. Quamquam enim omnis locutio oratio est, tamen unius oratoris locutio hoc proprio signata nomine est.» Ma queste parole possono aver esse un senso di biasimo? Il Bonghi dopo aver riportato questo luogo nella IX delle sue Lettere Critiche (Milano 1856, pag. 68) fino alle parole *incorrupta quodammodo*, scrive: «Ora di tutte queste qualità, le quattro prime non eran proprie di nessuno di que' filosofi che avea nominati (*al principio del capo; cioè Teofrasto, Aristotele, Senofonte, Platone*): e non si trovavano se non in que' cattivi scrittori di filosofia o di storia come Crisippo, Duri, Eraclide, Egesia e tanti altri, de' quali Dionigi d'Alicarnasso diceva che non si potevano leggere sino all'*in fine*, e che scrivevano così male, che dovevano di necessità farlo a posta; giacchè, se per ignoranza, avrebbero pur dovuto a volte indovinarla. Gli scrittori Greci di questa qualità e soprattutto di filosofia, erano molto comuni ai tempi di Cicerone; ed egli deve aver dati i caratteri della loro maniera di esporre per quelli dell'esposizione filosofica. Di fatto, anche gli altri caratteri che allega dopo i primi quattro, o non calzano punto a' buoni scrittori di filosofia, o non a questi soli». Ma se il Bonghi, rispetto alle parole sovraccennate dell'*Orator*, ebbe scritto che Cicerone *non è stato letto bene;* alla mia volta sono tentato anch'io di credere che il Bonghi avesse letto Cicerone, specie in questo luogo, con troppa fretta. In fatti non è vero nè che Cicerone abbia voluto applicare le quattro prime qualità del discorso filosofico a' cattivi scrittori di filosofia e di storia, come Crisippo, Duri ecc.; e neppure è vero che egli non le abbia volute queste applicare a' migliori scrittori di filosofia già prima nominati. E per verità Cicerone parlando di Senofonte (uno tra' quattro prima nominati da M. Tullio in cotesto luogo), scrive: «Cuius sermo est ille quidem *melle dulcior, sed a forensi strepitu remotissimus*» (Orator c. 9): e nel *Brutus* (c. 35) è detta la sua maniera di scrivere «*molle genus sermonis*». Ora il *melle dulcior*, l'*a forensi strepitu remotissimus*, il *molle dicendi genus*, fanno bel riscontro col «*mollis oratio philosophorum, et umbratilis*» del c. 19. La quale ultima dizione, *sermo umbratilis*, null'altro suona che discorso tranquillo, quieto, proprio della scuola: e per questo non vorrei ridermi, come fa il Bonghi, del Costa che tra-

Digitized by Google

dusse del «mollis est oratio philosophorum et umbratilis» — «temperata e famigliare è l'orazione dei filosofi» (Dell'Elocuzione p. II. Carattere dello scrivere filosofico). Anche il Forcellini dice che *oratio umbratilis* «est oratio philosophorum, ita dicta ad differentiam orationis Oratorum, quia philosophi in umbraculis versabantur, Oratores in foro sub sole». E ciò apparisce dal lib. III. c. 6 § 14 di questo Dialogo, dove parlandosi di Demetrio Falereo è detto: «a Theophrasto Phalereus ille Demetrius, de quo feci supra mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum otioque non modo in solem atque in pulverem, sed in ipsum discrimen aciemque produxit». Così suppergiù ripete nel c. 9 del Brutus: dove pure continua a dire: «Hic primus inflexit orationem, et eam mollem teneramque reddidit, et suavis etc.»; e si che anche Demetrio è uno tra quelli, i cui scritti Dionisio dicea: «che niuno sostiene di scorrerli sino alla fine» (Della collocazione delle parole, trad. di N. Tommaseo, Venezia, 1843). Però si deve dire che l'*oratio umbratilis*, *mollis*, *suavis* era appresa nelle scuole de' filosofi più solenni sia per altezza di speculazione sia per arte perfetta di stile; tra' quali fu certo Teofrasto, nominato da Tullio nel sopraddetto luogo dell'Oratore tra' filosofi che *ornate locuti sunt*. Anzi nel *De Oratore* (I, 11-13) parlando Tullio per bocca di Crasso in generale intorno a' filosofi, non escluso Platone, ma specialmente intorno ad Aristotele ed a Teofrasto, nel fissare il diverso modo onde possono trattare le medesime cose e oratori e filosofi, scrive: «illud tamen Oratori tribuam et dabo, ut eadem de quibus illi (*philosophi omnes*, chè prima avea detto: *omnes philosophorum scholæ* § 56) tenui quodam exsanguique sermone disputant, hic (orator) cum omni gravitate et iucunditate explicet» (§ 57). Or, credo io, che se Tullio attribuisce in questo luogo ad Aristotele, a Teofrasto, e a tutti i filosofi, non escluso Platone, *tenuem quemdam exsanguemque sermonem*, e ciò in maniera da dir questo pregio proprio del loro stile; non c'è ragione di negare che abbia a loro attribuito l'*orationem mollem*, *umbratilem* etc., nel luogo sopraccennato dell'*Orator:* e tanto meno c'è ragione di dire che questa *oratio mollis et umbratilis* sia stata da Cicerone creduta cosa proprio di scrittori di cattivo gusto. Quando Tullio poi viene a parlare di Crisippo (uno tra quelli a cui vuol riferite il Bonghi le parole dell'*Orator*) non dice che fosse *mollis et umbratilis* il suo dire, ma che «de philosophia ieiune et exiliter disputavit.» (De Oratore I. 11, 50). Che se riguardo allo stile di Duri e di Eraclide Cicerone non disse (per quanto io so) parola nè pro nè contra; parlando intorno ad Egesia, se s'intende dell'oratore, Tullio lo dice tra l'altre *fractus*, *minutus*, *in ipsa concinnitate puerilis* (Brutus 83, 286): e se s'intende del filosofo Cirenaico (di cui parla Dionisio l. cit.), Cicerone lo dice *disputatore copioso* (Tuscul. I, 34). Neanche poi è vero che Cicerone dichiarasse, come afferma il Bonghi (l. cit. p. 67), che «l'eloquenza appartenga non propriamente allo scrittore di filosofia, non allo storico, non al poeta, ma all'oratore «*qui in foro causisque civilibus, ita dicet ut probet, ut delectet, ut flectat*»: chè in questo capo dell'*Orator*, senza parlar nè di storici nè di poeti, viene a dire che non già ogni eloquenza, ma la *summæ eloquentiæ species*, la *eloquendi maxima vis*, l'*oratio* la quale *nervos et aculeos oratorios*, *ac forenses habeat*, *l'oratio* per eccellenza *hoc proprio signata nomine*, questa non appartiene al filosofo. Ma già una nota non può esser una dissertazione, e basta dal fin qui detto raccogliere che il nostro *lenitas philosophorum* è la qualifica del discorso filosofico, che fedelmente esprime l'attitudine dello spirito quand'e' si fisa tranquillo nel sereno della verità; a confronto del discorso oratorio, ch'esprime piuttosto lo stato dello spirito concitato da affetti non troppo temperati. Nè con

Digitized by Google

questo poi Cicerone volle negare al filosofo il pregio dell'eloquenza; e sì che lo stesso Tullio scrivea nel passo delle Tusculane (I, 4) già da noi recato nel discorso preliminare « hanc perfectam philosophiam semper iudicavi, quæ de maximis quæstionibus copiose posset, ornateque dicere». E Tullio cercò sempre di incarnare nelle sue opere filosofiche questo concetto che avea del perfetto filosofo; e a buon diritto il Pallavicino fece questo elogio delle scritture filosofiche di M. Tullio: «Cicerone, dice, degno d'esser chiamato dal più vecchio Seneca, quel solo ingegno che il popolo Romano ebbe pari al suo imperio, illumina le morali speculazioni con una luce temperata che le fa essere non solo più splendide, ma più chiare» (Trattato dello Stile e del Dialogo c. IV).

Aggiungerò in fine che la non è poi giustizia dar la colpa della, come vuolsi, malintesa distinzione di stili in oratorio, filosofico ecc. al povero *De Colonia*: il quale non parlò propriamente se non dello stile oratorio (De Arte Rhetorica l. I c. VII), o meglio, in genere del modo onde vuolsi comporre acconciamente il discorso: e dice d'aver seguito in ciò Demetrio Falereo e Longino, ed esorta i giovani a legger sempre codesti autori scrivendo colla frase Oraziana: «quod utrumque opusculum tirones, si me audiant, nocturna diurnaque manu versabunt»: raccomandazione che certo non dispiacerà al Bonghi. Il quale anche non giustamente rimproverò all'Italia d'aver creduto col suo Tullio che l'eloquenza fosse propria solo dell'Oratore, scrivendo nella sopraccitata lettera (p. 67): «Cicerone — Iddio gliene perdoni — è stato causa che il concetto dell'eloquenza restasse in Italia così rattrappito per secoli: dico in Italia, perchè in Francia fino dal Balzac l'eloquenza fu tenuta come un carattere generale da doversi cercare in ogni specie di scritture». Ma non solo in Francia, sì anche in Italia tenne una stessa stessissima teorica il Pallavicino in molti luoghi del suo Trattato sullo Stile; e l'Averani nel secolo XVII scriveva «Orator a philosopho non doctrinæ copia, non eloquentia, sed instituto differt: quum philosophus in umbra se se exerceat, orator, quæ didicit in umbra, in solem, pulverem, campumque proferat» (Dissert. XLV in Cic.)

Nota 2. — *Sulla persuasione che ebbero ed hanno tutte le genti dell'esistenza di Dio, e sulla religiosità connaturale e propria del genere umano.*

« *Per questo fra le tante maniere d'animali non ve n'ha una dall'uomo in fuori che abbia qualche notizia di Dio; e fra gli uomini stessi non v'ha gente dalla più incivilita alla più selvaggia che, quantunque ignori quale debba essere il Dio da tenere, tuttavia non sappia che un Dio si ha pur da tenere*». (l. 8, 24).

Lattanzio Firmiano nel libro III, c. X delle Istituzioni Divine, allega queto luogo premettendovi queste parole: « Summum igitur bonum hominis in sola religione est; nam cetera, etiam quæ putantur esse homini propria, in ceteris quoque animalibus reperiuntur; cum enim suas voces propriis inter se notis discernunt, atque dignoscunt, colloqui videntur; ridendique ratio apparet in his aliqua, cum demulsis auribus, contractoque rictu, et oculis in lascivia resolutis aut homini alludunt, aut suis quisque coniugibus, ac fætibus propriis, nonne aliquid amori mutuo, et indulgentiæ simile impartiunt? Iam illa, quæ sibi prospiciunt in futurum, et cibos reponunt, habent utique providentiam. Rationis quoque signa in multis deprehenduntur: nam quando utilia sibi appetunt, mala cavent, pericula vitant, latibula sibi parant in plures exitus disparentia, profecto aliquid intelligunt. Potest aliquis negare illis inesse rationem, cum ho-

Digitized by Google

minem ipsum sæpe deludant? Nam quibus generandi mellis officium est, cum assignatas incolunt sedes, castra muniunt, domicilia inenarrabili arte componunt, regi suo serviunt, nescio an in his perfecta sit prudentia. Incertum est igitur, utrumne illa, quæ homini tribuuntur, communia sint cum aliis viventibus. Religionis certe sunt expertia. Equidem sic arbitror, universis animalibus esse datam rationem, sed mutis tantummodo ad vitam tuendam, homini autem ad propagandam. Et quia in homine ipsa ratio perfecta est, sapientia nominatur, quia in hoc eximium facit hominem, quod soli datum est intelligere divina. Qua de re Ciceronis vera est sententia. Ex tot generibus etc.». Da queste parole di Lattanzio che han per suggello le parole di Tullio, dovrebbesi argomentare che M. Tullio avesse tenuta quale specifica potenza dell'uomo la *religiosità* e non la *ragione*, da cui naturalmente la religiosità rampolla. Ma nè Tullio tenea questo, nè veramente la *religiosità* è prima e specifica dote dell'essere umano. Di fatto, per quel che riguarda alla prima di queste due cose, giova ricordare che M. Tullio dice recisamente nel capo VII § 22 di questo libro: « Solum ex tot animantium generibus atque naturis, particeps rationis et cogitationis (homo), cum cetera sint omnia expertia» (ved. la not. a questo luogo): e ciò significa che M. Tullio teneva la ragione per prima dote specifica dell'uomo. Dappresso Cicerone afferma che fra tutti gli animali nell'uomo soltanto v'è la conoscenza di Dio, e ciò deriva egli da una quasi ricordanza dell'Essere Divino, onde noi fummo procreati: quindi anche la religiosità era tenuta da Cicerone siccome dote specifica dell'uomo, ma sempre come seguace alla ragione. Riguardo poi al dire che fa Lattanzio che solo la *religiosità* è propria dell'uomo, e non già la *ragione*, ciò avviene dall'equivoco di non aver egli bastevolmente segnata la distinzione fra ciò che è conoscimento de' particolari e giudizio istintivo, e ciò che è intelligenza dell'universale e giudizio comparativo. Conoscenza de'particolari e giudizio o discernimento istintivo non si vogliono negare a' bruti animali, senza negare i fatti più generali e comuni che in essi li attestano. o spiegare arbitrariamente questi fatti come opera d'un istinto affatto cieco e poco men che meccanico; e senza rifiutare insieme l'autorità de' più solenni filosofi, quali furono, tra gli altri, Aristotele (Analitici Posteriori II, 15); Sant' Agostino (lib. de Quantitate Animæ c. 71); S. Tommaso (De Verit. q. XXIV a. 2 c.): laddove, chi desse agli animali bruti l' *intendimento* e il *giudizio comparativo*, darebbe per ciò stesso a loro la facoltà di astrarre, di universalizzare, di risalire con progresso indefinito alla scoperta di ignote cose movendo dalle già note; quella facoltà in fine che avendo nell'oggetto suo proprio, com'è l'essenza astratta da' particolari, infiniti possibili a conoscere, è condizione necessaria d'ogni libero volere. E per quanto fosse ristretto l'ambito di questa intelligenza, la sarebbe pur sempre intelligenza con tutti que' fatti sovrassensibili che le son propri, e che non si scorgono ne' fatti delle bestie sempre concreti, individuati, definitissimi (1). Che se taluno intendesse per *ragione* e per *intelligenza* il *conoscere* ed il *giudicare* istintivo, ciò non sarebbe parlare a

(1) Piace recar qui tradotto un tratto del l. cit. di S. Tommaso, dov'egli con molta precisione divisa la differenza che passa tra il giudicare de' bruti e quello dell'uomo. Ecco com'ei dice: «La ragione piena e perfetta si trova nel solo uomo..... I bruti in vece hanno una qualche somiglianza di ragione, in quanto partecipano d'una tal quale provvidenza naturale..... La qual somiglianza sta in questo ch'essi hanno un giudizio ordinato circa date cose. Ma questo giudizio essi l'hanno per naturale estimazione, non dietro a qualche comparazione; giacchè ignoran essi la ragione del loro giudizio: però il giudizio de' bruti non si estende, come quello della ragione, a tutte, ma a certe determinate cose.

Digitized by Google

a sproposito: quantunque giovi avvertire col Flourens — che tutte queste parole: *spirito*, *idea*, *ragionamento*, *ragione*, non possono essere applicate alle bestie che per una specie di permesso che si prende e chiedendo scusa che usandole si *profanino*, come dice il Buffon (della ragione p. 66) — (presso Bellinck, l'Antropologia secondo il Signor A. De Quatrefages, Bologna 1871 p. 19). E così ha da avere inteso Lattanzio: se almeno non lo si voglia fare incoerente con sè stesso avendo detto in altro suo libro, cioè in quello *De Opificio Dei vel de Formatione hominis* (c. 2): «Ceteris animantibus, quoniam *rationalem istam vitam non attribuit*, quemadmodum tamen vita eorum tutior esset, ante providit». Quello poi di fare la religiosità specifica proprietà dell'essere umano, come ha fatto non ha guari il De Quatrefages nel suo libro sulla Specie Umana (ed. Milano 1877) dove e' pone non già nell'intelligenza la radice d'ogni specifica distinzione tra' bruti animali e l'uomo, ma nelle due, come ei le dice, facoltà, cioè, *moralità*, e *religiosità* (c. 1): ciò avvenne, cred'io, dal non aver egli appunto fissato l'esatto valore della voce *intelligenza*, dandole quello generico di facoltà conoscitiva e giudicativa nel senso più largo. Dato in fatti che le idee morali e religiose sieno, come veramente sono, soprassensibili ed immutabili, si vogliono per giusta ragione ascriver esse alla facoltà, com'è l'*intelligenza*, del soprassensibile, sia esso mondano o soprammondano: porre una nuova, anzi due nuove facoltà nell'uomo, è fuor di ragione. Il fatto poi della *religiosità* non è da riferire ad una potenza speciale diversa dalla ragione; ma a questa facoltà per quello, già s'intende, che non trapassa le forze sue. La religiosità è come il volo più alto dell'umana ragione, pel quale essa poggia alle celesti cose e a Dio: è, per parlare con Lattanzio, il sublime volo della *ratio perfecta* che è solo nell'umana natura. E questo giovi bene notare, perchè nella strana mistura di Ragione e di Religione che si va facendo dal *misticismo* e dal *razionalismo moderno*, la natura umana venne regalata d'una terza specifica facoltà d'un conio alquanto nuovo; cioè a dire; di quella della Fede. Sentasi per quale goffa maniera, a non dir altro, parli il Max Müller su tale proposito: « Sonovi oltre la Ragione, gli altri due organi della conoscenza il Senso e la Fede, che tutti tre insieme costituiscono l'essere nostro, niuno subordinato all'altro, ma tutti tre coeguali. La Fede, giacchè io non posso trovare in inglese un nome migliore, è quell'organo della conoscenza per mezzo del quale apprendiamo l'Infinito, cioè, quello che trascende la portata de' nostri sensi e la potenza della nostra ragione. L'Infinito è celato ai sensi, è negato dalla Ragione, ma è percepito dalla Fede, ed è percepito, se percepito una volta come soggetto all'esperienza dei sensi e alle combinazioni della ragione » (Nuove Letture sopra la Scienza del Linguaggio vers. di Gherardo Nerucci, volume II p. 265, Lettura 12). E nella Lettura 1ª d'Introduzione alla Scienza delle Religioni (versione dello stesso, Firenze 1874) dopo che s'ebbe detto che « la religione è ciò che distingue l'uomo dalla bestia» (p. 13), viene la religione definita « una mentale facoltà, quella facoltà, la quale indipendente, anzi, nonostante il senso e la ragione, pone l'uomo in grado di comprendere l'Infinito sotto differenti nomi e sotto variate apparenze»: e più avanti (p. 16) si parla di una terza facoltà, «la facoltà di comprendere l'infinito non soltanto nella religione, ma sibbene in tutte le cose; una facoltà indipendente dal senso e dalla ragione, facoltà, sotto un dato significato, contraddetta dal senso e dalla ragione, ma pure, come suppongo, facoltà realissima laddove si guardi il posto proprio che tenne sino dal principio del mondo, e come nè il senso nè la ragione furono mai capaci di soverchiarla, mentre essa da se sola ebbe la forza di soverchiare e la ragione e il senso». Davvero che cotesta gente, intanto

Digitized by Google

che predica d'insegnarci la scienza del linguaggio, ci fa così disimparare il linguaggio della scienza; anzi il linguaggio da farci intendere. Io per me rinuncio senz'altro a cotesta tutt'arbitraria terza facoltà, che mi combatte e soverchia Senso e Ragione, e per l'ambito delle idee religiose naturali mi basta la naturale ragione, che per la sua virtù discorsiva si leva dal sensibile fino al soprassensibile senza patire contraddizione: sì in vece allargando l'ambito del suo conoscimento. Per le cose poi non già contrarie alla ragione, ma superiori ad essa e per ciò rivelate, mi basta quella non già nuova facoltà, ma disposizione divina che la mia anima fa capace di conoscere (non comprendere) ed accogliere con liberissimo assentimento i veri sovrani, che la Rivelazione mi svela. Del resto dicendo Tullio come « fra le tante maniere d'animali non ve n'ha una dall'uomo in fuori che abbia qualche notizia di Dio: e fra gli uomini stessi non v'ha gente dalla più incivilita alla più selvaggia che, quantunque ignori quale debba essere il Dio da tenere, tuttavia non sappia che un Dio si ha pur da tenere »; venne a tradurre quasi alla lettera le parole di Socrate, che dicea, discorrendo con Aristodemo (Memorie Socratiche I, 4, 13 e 16): Qual fu mai anima d'altro vivente che innanzi tutto venisse a conoscere esservi Dei, che queste cose tanto grandi e belle ebbero ordinate? E qual altro genere di animali dagli uomini in fuori, venera la divinità?..... non vedi come ciò che v'è di più antico e di più sapiente nel genere umano, città e nazioni, è ciò che v'ha di più religioso; e che le età più savie sono delle deità meglio curanti? — « Τίνος γὰρ ἄλλου ζῴου ψυχὴ πρῶτα μὲν θεῶν τῶν τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα συνταξάντων ᾔσθηται ὅτι εἰσί; τί δὲ φῦλον ἄλλο ἢ οἱ ἄνθρωποι θεοὺς θεραπεύουσι; ..... οὐχ ὁρᾷς, ὅτι τὰ πολυχρονιώτατα καὶ σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις καὶ ἔθνη, θεοσεβέστατά ἐστι, καὶ αἱ φρονιμώτατα ἡλικίαι θεῶν ἐπιμελέστατα; » E conforme a ciò Eliano scrivea: « E chi non vorria lodare la sapienza de' barbari, se nessuno di loro cadde nella negazione di Dio, nè dubitò che gli dei vi sieno e che abbian cura di noi? » « Καί τις οὐκ ἂν ἐπήνεσε τὴν τῶν βαρβάρων σοφίαν; εἴγε μηδεὶς αὐτῶν εἰς ἀθεότητα ἐξέπεσε, μηδὲ ἀμφιβάλλουσι περὶ θεῶν, ἆρά γέ εἰσιν, ἢ οὔκ εἰσιν· καὶ ἆρά γε ἡμῶν φροντίζουσιν, ἢ οὔ. » (Variæ Histor. II, 31 ed. Gronovii, Lugduni Bat. 1731 — ved. anche le note ond'è illustrato q. l.). E chiude il capo dicendo, che dalle varie pratiche e cose religiose di tutti i popoli è uopo confessare, « che essi potentemente venerano e onorano gli dei » — « ἐξ ὧν ὅτι τοὺς θεοὺς ἰσχυρῶς καὶ σέβουσι, καὶ τιμῶσιν, ὡμολόγηται » (ibid.) E Plutarco contro Colote « E tu potresti trovare viaggiando città senza mura, senza lettere, senza re, senza case, senza fortune, mancanti di denaro e prive di teatri e di ginnasi: ma città senza templi, senza Dio, città che non usi preghiere, nè giuramenti, nè abbia oracoli nè sacrifici ad impetrar beni, a scongiurare mali, non v'è nè vi sarà chi la possa vedere. Anzi mi parrebbe che più facilmente potesse una città stare sospesa in aria, di quello che vi fossero cittadini, i quali, levata affatto ogni credenza della divinità, potessero fondare uno stato o fondato tenerlo in piedi » « Εὕροις δ' ἂν ἐπιὼν καὶ πόλεις ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καὶ γυμνασίων· ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένης εὐχαῖς, μηδὲ ὅρκοις, μηδὲ μαντείαις, μηδὲ θυσίαις ἐπ' ἀγαθοῖς, μηδ' ἀποτροπαῖς κακῶν, οὐδείς ἐστιν, οὐδ' ἔσται γεγονὼς θεατής· ἀλλὰ πόλις ἂν μοι δοκεῖ μᾶλλον ἐδάφους χωρίς, ἢ πολιτεία τῆς περὶ θεῶν δόξης ἀναιρεθείσης παντάπασι, σύστασιν λαβεῖν, ἢ λαβοῦσα τηρῆσαι ». (vol. X delle opere di Plutarco ed. Reiscke p. 626). Cicerone poi nel I *de N. D.* c. 17. e nel I. capo 13 delle Questioni Tusculane, uscendo in una sentenza conforme alla nostra, trae un argomento della verità dell'esistenza di

Digitized by Google

Dio appunto dall'unanime consenso di tutte le genti intorno ad essa. E con ragione, non potendo essere (quando non si tratti di cose, come le sensibili, ove il senso può farci gabbo) che le menti umane errino per ispontaneo ed universale errore: altrimenti della conoscenza d'ogni vero sarebbe da disperare; perchè allora, lungi dall'essere la nostra mente naturata alla verità, sarebbe radicalmente ed universalmente errante. Il luogo poi delle Tusculane è questo « Ut porro firmissimum hoc afferri videtur, cur deos credamus, quod nulla gens tam fera, nemo omnium tam sit immanis, cuius mentem non imbuerit deorum opinio: — multi de diis prava sentiunt; (id enim vitioso more effici solet) omnes tamen esse vim et naturam divinam arbitrantur; nec vero id collocutio hominum aut consensus effecit, non institutis opinio est confirmata, non legibus; omni autem in re consensio omnium gentium lex naturæ putanda est ». Ciò stesso nella sua maniera esprimeva Seneca nella sua lettera 117: « Apud nos veritatis argumentum est, aliquid omnibus videri: tamquam deos esse, inter alia colligimus, quod omnibus de diis opinio insita est: nec ulla gens usquam est adeo extra leges moresque proiecta, ut non aliquos deos credat ». Chi volesse avere poi raccolte le autorità degli antichi sul proposito di questa universale persuasione, che una Natura Divina ci ha da essere, quantunque fossero variissimi e stranissimi i concetti che se ne faceano le diverse genti fuori dal giudaismo e più ancora i filosofi; vegga Greg. Giraldo *de Deis Gentium* etc. Syntagma I — il nostro Lodovico Celio *Lect. Antiquarum* l. IX c. 19 e lib. XXII c. 2 — G. Alb. Fabricio *Bibliographia Antiquaria* c. VIII, il quale discute alcune affermazioni in contrario di alcuni antichi o recenti scrittori. Per riguardo poi alle arbitrarie asserzioni del Bücher sul preteso ateismo di alcuni popoli è da vedere il prof. Giuria. — L'uomo nella creazione, parte II c. 8 — e il De Quatrefages che si può dire consumi un ben lungo capitolo (op cit. l. X. c. 35 § 4) a provare come « l'*ateismo* non è in nessun luogo se non allo *stato erratico*. Che dappertutto e sempre la massa delle popolazioni vi si sottrasse; che in nessun luogo nè alcuna delle grandi razze umane, ma neppure una divisione di una certa importanza di queste razze è atea ». E in questo stesso capitolo (§ 3) combattendo la contraria opinione d'alcuni scrittori egli dice: « Quando gli scrittori, ai quali io rispondo, hanno da scegliere tra due testimonianze, l'una che afferma, l'altra che nega l'esistenza di credenze religiose in una popolazione, è sempre l'ultima che sembra loro doversi accettare. Essi il più di sovente non fanno neppure menzione delle testimonianze contrarie, per quanto precise, ed autorizzate possano essere »; e poco appresso: « Io non veggo ragione di sorta che possa autorizzare a non tener conto di quella *testimonianza positiva*, ad accettare senza controllo la *testimonianza negativa*. È pur troppo in questo modo che d'ordinario si agisce ». Anche il Max Müller (Quattro Letture d'Introduzione alla Scienza della Religione ed. cit. p. 48) scrive: « Più alto ci leviamo e più l'orizzonte nostro si estende da ciascun lato, e laddove sieno tracce di vita umana, si trovano pur tracce di religione ». Quantunque poi alla pag. 66 dello stesso libro, facendo una stessa cosa delle idee di moralità e di quelle di religione, scrive: « A riguardo delle religioni ateiste, potrebbero sembrare del tutto impossibili; eppure non è lecito porre in disputa il fatto che la religione di Buddha fosse pura ateista nel suo cominciamento. L'idea della divinità, dopo essere stata degradata con mitologici assurdi senza fine, repugnanti allo spirito di Buddha, fu, per un tempo almeno, espulsa per intiero dal santuario dell'anima umana; e quell'altissima morale che s'insegnava anche prima del sorgere del Cristianesimo, era insegnata da uomini, agli occhi de' quali gli Dei

Digitized by Google

erano diventati meri fantasmi, e che non avevano alcun altare, neanche un altare al Dio Ignoto». E di soprassello il suo traduttore ital. fa a questo luogo una delle sue stizzose e maligne noterelle, scrivendo: « Eppure, a malgrado di codesto fatto, che tocca un buon terzo dell'umanità, teologi e filosofi teologizzanti sostengono, potersi dare l'ateo individuale, non l'ateismo sistematico professato da corporazioni e da popoli interi: tanto è vero che i pregiudizi danno le traveggole a chi non sa o non vuole guardarsene! »

Ed io dico alla mia volta, che la primitiva legge del Buddha, appunto perchè non fa cenno di Dio (ved. Enciclopedia Sinico-Giapponese ecc. per C. Puini, Firenze 1878 pag. 14), non è religione nemmanco secondo il Max Müller; il quale afferma che la «*sorgiva d'ogni religione*» è il «*sensus numinis*», o, com'e' lo dice, il *primo comprendimento della Divinità*. (Nuove Letture ecc. vol. II. p. 110-111). Il Buddhismo in origine non è altro che un imperfettissimo sistema di morale, abbellito, se vuoi, di alcune nobili massime della naturale ragione, ma queste solitarie e senza sostegno di superiori princípi: sistema che in pratica riesce ad un crudo ascetismo, il quale partendo da un'incompleta e falsa idea della vita e dei destini dell'uomo, vuol condurre l'uomo stesso a distruggere in sè ogni fonte di dolore; e ciò senza ispirazioni e mezzi sovrannaturali, per farlo poi giungere al *Nirvana*, cosa, com'è questa, indefinitissima e del tutto arbitraria, che i più fanno un annientamento, se non altro, dell'individuale esistenza (ved. A. Conti, Storia della Filosofia ed. 2. vol. I pag. 246 — A. De-Gubernatis, Piccola Enciclopedia Indiana, Torino 1867 alla voce *Nirvàn·a)*; e che anche dal traduttore del Max Müller (l. c. pag. 14) è detto un'*aberrazione*. Che se poi fosse vero che l'*idea della divinità fosse stata, per un tempo almeno, espulsa per intiero dal santuario dell'anima umana;* allora il Buddha avrebbe espulsa la natura dell'uomo dall'uomo, ossia avrebbe da lui espulso ciò per cui esso si distingue dalla bestia, che è, come dice anche Max Müller, la religione (ved. il l. sopraccit.): essendochè dal Buddha sarebbe stata chiusa per intiero nell'anima umana la *sorgiva d'ogni religione*, ossia il *sensus numinis*. Ma ciò fu tanto impossibile che, non appena il Buddha fu morto, questo senso della divinità fe' che i suoi seguaci divinizzassero grossolanamente le più piccole particelle del corpo suo. (ved. Revue des deux mondes tom. 26 pag. 120). Anzi V. Duruy (Abrégé d'Histoire Universelle etc. Paris 1873 pag. 28) scrive «(le Bouddhisme) en matière dogmatique, il ne se séparait pas de l'ancienne église; il ajoutait même aux divinités védiques des dieux nouveaux, seulement il les faisait plus purs». E il De Quatrefages rispondendo (l. c. § 2) al Barthélemy Saint-Hilaire che volea fare un vero ateismo del Buddhismo e delle credenze d'altri popoli, osserva come questo dotto riuscisse a tale conclusione, perchè tenea che «questi popoli non potessero innalzarsi, nelle loro più sublimi meditazioni, fino alla nozione di Dio». Alla quale cosa giustamente risponde l'illustre antropologo parigino, che non è essere ateo il non avere la nozione di Dio, quale l'abbiam noi; e che d'altra parte i buddhisti nel loro grosso pensare su Dio ammetteano divinità *dappertutto nelle loro leggende*, dappertutto avean loro consacrato templi, le temeano, le adoravano, le pregavano ed ammetteano il dogma d'una futura rimunerazione nell'altra vita. E questa osservazione, che il De Quatrefages fa rispetto al Barthèlemy Saint-Hilaire, l'avea in generale fatta già prima il nostro M. Tullio nel luogo che illustriamo, affermando come tutte le genti, sia pur che errino nel concetto dell'essere di Dio, in questo son poi d'accordo, cioè nell'ammettere che un Dio vi ha pur da essere. Che se a costituire un popolo senza la religiosità,

Digitized by Google

ossia senza la tendenza innata a venerare esseri superiori all'uomo ed al mondo bastasse che questo popolo avesse false idee religiose; se si volesse dire popolo senza Dio quello che non seppe formarsi il vero concetto della Divinità, allora non già il Buddhismo, ma ogni altra di quelle che si dicono religioni antiche, dalla giudaica in fuori, sarebbero state ateistiche; giacchè — come osserva Giorgio Weber (Histoire Ancienne des peuples Orientaux, trad. de l'allemand Paris 1861 Introd. pag. XXXVIII), autore non sospetto di teologizzante neppur, cred'io, pel signor Nerucci — nessun popolo, eccetto l'israelitico, potè elevarsi al concetto d'un solo Dio personale, che ha creato il cielo e la terra, e che regge l'universo con leggi eterne, e governa le sorti de'popoli e degli uomini con profondità di consiglio che uomo non iscandaglia. E al proposito della religione e morale degli Indiani scrive lo stesso autore: «Quelqu'atténuation que reçût plus tard ce panthéisme qui absorbait tout, par la réaction du rationalisme bouddhiste, le caractère indien était cependant tellement éloigné de la vie matérielle et positive, que cette réaction même ne produisit aucun changement essentiel dans la vie populaire, qu'aucune impulsion vigoureuse ne fut donnée et que la route vers la véritable humanité ne fut pas frayée. L'homme et la nature n'avaient de valeur pour l'Indien qu'en tant qu'ils étaient sortis de Brahma; l'amour du prochain ne franchit jamais les limites des castes, il s'éleva á peine jusqu'au sentiment national et au patriotisme; l'amour de l'humanité en général etait inconnu sur les bords du Gange et de l'Indus» (op. cit. p. 186).

Conchiudiamo. La religiosità, che sorge naturalmente nell'uomo e che gli fa riconoscere un Essere da cui dipende la sua vita e i suoi destini con atti conformi alla superiorità di quest'Essere, è propria d'ogni popolo e d'ogni età; perchè tutti i popoli in tutti i tempi recano non dubbi fatti della esistenza di questa propensione religiosa in seno all'umanità: ecco il valore della sentenza Tulliana che abbiamo illustrata. Ma nello sviluppo di questa tendenza troviamo, come a dire, due momenti della ragione; quello ond'ella opera conforme alla rettitudine del suo lume, l'altro ond'ella non gli si conforma e per la nativa sua imperfezione e più per colpa del libero volere. In questo campo passioni, fantasie, imposture d'ogni maniera travagliarono la povera umana famiglia: e per questo avviene che nelle credenze e ne'riti religiosi dei diversi popoli noi troviamo una parte di principi e pratiche tutt'altro che consentanee alla ragione. Queste difformità poi sono senza fine svariate; giacchè se nella conformità de'fatti ad un'immutabile norma, qual è il lume della ragione, v'ha necessariamente università ed immutabilità: le difformità da un'immutabile norma son senza numero, essendochè per infinite maniere i fatti possano discordare da essa. Quando poi altri (e sono molti costoro a' nostri dì) trovando in alcuni popoli, pochi o molti principi o pratiche di religione naturale più o meno analoghi alla religione cristiana (1), corrono subito a dire — ecco che questa religione è copia di altre che la prevennero — mi fanno da ridere: non altrimenti (mi si passi il paragone) che se sentissi a dire che noi abbiamo appreso da altri popoli a soffiarci il naso col moccichi-

(1) Alfredo Jacobs (l. c. della Revue des deux mondes p. 130), parlando delle rassomiglianze che si vollero notare tra la nostra religione ed il Buddhismo ulteriormente svolto, soggiunge: « En y regardant de plus près, on ne tarde pas à se convaincre que ces ressemblances sont purement extérieures et superficielles, et que si ces religions présentent dans leurs pratiques quelques analogies, elles n'en conservent pas moins dans leur genie et dans leur constitution intime des différences radicales ».

Digitized by Google

no, perchè fu scoverto che altri popoli di noi più antichi fecero lo stesso. Giacchè, anche prescindendo da un'antichissima tradizione che parte da un comune centro del genere umano, alterata sì, ma pure nel fondo sempre quella: non v'è forse l'umana ragione tale e quale dove sonvi uno o più uomini? E non può un uomo qualunque trovare da sè quanto di buono e di bello han trovato uno o più uomini per età e luogo da lui remotissimi? E d'altra parte chi ha mai detto che la Rivelazione non abbia manifestate chiaramente e insegnate e prescritte cose tutto conformi alla naturale religiosa propensione dell'umana natura? Per me io credo che non sia già da far le meraviglie nel trovare conformità nei riti e nelle credenze naturali de' popoli; ma nel trovare piuttosto in essi tante e così mostruose discordanze, e una mistura di errori e superstizioni così compassionevole. Quest'è che dà splendidissimo risalto alla nostra religione, dove noi troviamo quello che non può offrire nessun popolo da solo nè insieme tutti i popoli del mondo fuori del cristianesimo: vale a dire una somma perenne, completa, e senza macchia d'errore di tutti que' veri naturali e soprannaturali, che riguardano la natura di Dio e la natura ed i destini dell'uomo: ciò che a noi fu dato dalla Rivelazione.

Nota 3.ª *Sulla Controversia intorno all'usucapione de' cinque piedi terminali.*

« *In qua, quoniam usus capionem duodecim tabulæ inter quinque pedes esse voluerunt, depasci veterem possessionem Academiæ ab hoc acuto homine non sinemus, nec Mamilia lege singuli, sed ex iis tres arbitri finis regemus* » (I, 21, 55).

Spinosissimo luogo questo e tanto controverso da non saper come lo si abbia con tanta sicurezza voluto recare, quale certa autorità, nelle teoriche del Romano Diritto. Pur tuttavia non sarà fuori del nostro proposito tentarne anche noi, stando più ligi che si possa ai manoscritti, una spiegazione. Se ne sono dette di amenissime su questo luogo, anche da uomini di grande dottrina; che male sarà se vi diremo su la nostra anche noi? Cominciamo dunque col ricordare che tra podere e podere le leggi Romane aveano stabilito un tratto di terreno di cinque piedi, che facea da confine, da via per andare ne' campi e insieme da spazio per girarvi l'aratro dell'uno e dell'altro de' confinanti: del quale spazio e' n'aveano metà l'uno e metà l'altro la proprietà. (ved. Walter, Storia del Diritto di Roma § 547). Questo spazio poi, almeno per la legge Mamilia, non era certamente soggetto all'*usucapione:* della qual legge così scrive Aggeno nel suo Comment. su Frontino: « De fine lex Mamilia quinque pedum latitudinem præscribit, quoniam hanc latitudinem vel iter ad culturam accedentium occupat, vel circumactus aratri, quod usucapi non potest ». Che poi questo spazio di cinque piedi terminali anche per le dodici tavole fosse esente dall'usucapione, « hoc totum coniecturale videri velim » (dice il Turnebo, Adversariorum l. IV, c. 24) et arbitrarium potius quam certum ». Ed ivi stesso il Turnebo poco prima scrivea: « leges duodecim tabularum non videntur induxisse quinque pedes finales, qui numquam usucaperentur: sed lex Manilia (*sic*) ut ex Urbico de Limit. agror. apparet ». Or quelli che in tale questione stanno per il sì, cominciano dal cambiare l'*inter quinque pedes* del nostro luogo e offerto da mss. in *intra quinque pedes;* oppure, se lasciano l'*inter etc.*, lo spiegano come se volesse dire *entro a cinque piedi*, cioè, entro lo spazio terminale. In quel cambio il Turnebo nel suo Commentario dice così: « *Intra quin-*

Digitized by Google

que pedes est controversia, quum de illis quinque finalibus pedibus lis est; *inter quinque pedes*, quum de possessione, prædio, agro inter quinque pedes, id est, inter limites clauso, lis est. Nam nunc agitur de possessione et fundo Academiæ, quem Zeno usucapere conatur»: e così spiega l'*inter* nella Apologia al suo Commentario. Anzi, dato anche che si leggesse *intra*, e' vorrebbe dare a questa particella lo stesso significato d'*inter*, spiegato come sopra. E veramente nel c. 43 del II degli Accademici, parlandosi sullo stesso proposito si dice che la controversia tra Zenone e la Vecchia Accademia non è di confine, ma di possesso. «Est inter eos (Zenone e i Vecchi Accademici) non de terminis, sed de tota possessione contentio». L'usucapire dunque si riporta al possesso del terreno chiuso tra cinque piedi e quindi fuori di essi: e l'allusione de' cinque piedi è qui posta appunto perchè Cicerone volea decifrare una questione metafisica con un processo conforme alla legislazione decemvirale: per la quale sicuramente esisteva il diritto di usucapione dei possedimenti, e per la quale voleansi decise le questioni terminali da tre arbitri: e ciò tutto era nel proposito di Tullio. Del resto *intra* per *inter* è stato messo da R. Stefano e lo tengono anche l'Halm, il Baiter, il Vahlen, il Klotz.

Riguardo poi all'*esse voluerunt* che segue nel nostro luogo, è da avvertire che nel I. leidese si legge *voluerint:* nel II. *voluer....int*, in luogo del quale «fuit *voluerunt*» dice il Vahlen: *noluerunt* lessero l'Alciato, il Vittorio, R. Stefano, e così moltissimi altri antichi e moderni come il Goerenz, il Klotz, il Baiter, l'Halm, il Vahlen, lo Schoell (Legis XII Tabb. reliqq. pag. 137). Dietro questa correzione i giuristi, citando questo luogo, stabilirono che per le dodici tavole era vietata l'usucapione de' cinque piedi terminali. Fra gli altri, vedi l'Agostino (de Legibus et Senatus consultis, Leges XII. tab. § 20); Fulvio Ursino (Notæ ad Leges et S. C. p. 13 Roma 1583); Walter (Storia del Diritto di Roma § 547). Ma dato all'*inter* o all'*intra* il significato che ad essi diede il Turnebo, e attesa la forza del contesto, non ci sarebbe troppa ragione di mutare la lezione de' codici, nè fissare colla lezione *noluerunt* un fatto giuridico sur un luogo contestato. Anche il Goesio, che vorrebbe trovare assurda la lezione del *voluerunt* (la quale fu pure difesa dal Turnebo, quantunque prima egli avesse accettato il *noluerunt;* poi anche dallo Scheffer e dal Blondeau) scrivea: «An idem legibus XII. tabularum cautum esset, inter omnes non convenit, siquidem id Alciatus cum multis aliis affirmat, negat vero Crinitus, nec solus. Cuius rei causa videtur, quod non eodem modo verba Ciceronis legantur, quæ habemus hac de re libro primo de Legibus» (In not. ad Auctor. Rei agrar. p. 189 e seqq.). Ed il Mazzocchi (Commentar. in Tabulas Heracleenses p. 391 not. 8) dopo aver aggiustato a suo modo questo luogo, deve pur confessare: «gravi ulceri gravior medela». E lo stesso Goerenz quasi pentito d'aver tenuta la volgata vittoriana (*intra — noluerunt*) dice: «Sed nescio quid me hac in correcta lectione male habet: puto certe hanc sententiam non sic expressam, ut Ciceronis manum prodat»: tanto è lungi che il luogo corretto sia da citare come incontrastato. Dopo tutto, stando ai mss., un senso l'abbiamo e, per quanto io credo, nè assurdo nè oscuro. In sostanza Cicerone verrebbe a dire: poichè le dodici tavole vollero (*voluerunt*) che si potesse usucapire lo spazio chiuso da' (*inter*) piedi terminali, noi non permetteremo che Zenone, entrato nel podere dell'Accademia, ne prolunghi tanto il possesso da acquistare diritto di proprietà su quel fondo. Anzi, anche tenendo *intra* col suo proprio valore, o dando questo valore di *intra* all'*inter*, con *voluerunt* ci parrebbe che il senso non venisse troppo a zoppicare.

Digitized by Google

Di vero così potrebbesi spiegare il luogo in tal caso: Le dodici tavole non esclusero dal diritto dell'usucapione lo spazio entro ai cinque piedi terminali: or se Zenone, usurpato in tal modo il confine intiero, fosse per entrare nel possesso dell'Accademia, a torre ogni pericolo, ch'egli allegasse le dodici tavole per assicurarsi nel possedimento de' confini usucatti, noi pure torneremo all'antica legge decemvirale de' tre arbitri a porre una volta un termine all'avanzarsi, che fa Zenone, verso il tenimento dell'Accademia: e per questo modo neppure nella lezione *inter.... voluerunt* riferito all'interno dello spazio finale, ci sarebbe quell'assurdo che il Goesio ed altri vedrebberci.

S'accresce poi la forza del nostro ragionare dal *depasci veterem possessionem*, che seguè. Il Turnebo dà a questo *depasci* il valore d'*usucapire*, e ciò va bene: ma quello che scrive appresso, non credo che quadri al proposito. Egli in fatti dice: «Possessiones sunt agri late patentes vel publici vel privati. Hic qui *depasci* absumi depascendo interpretantur, sensum non vident; qui enim agrum possidet, in agrum pecus suum immittere potest, in alienum agrum non potest: inde translatio ducta». Or qui sorge un equivoco dal confondersi *possessio*, con *possessiones*; delle quali voci ha data la differenza Festo scrivendo: «Possessio est, ut definit Gallus Ælius, usus quidam agri, aut ædificii, non ipse fundus aut ager» (ed. Müller p. 233) — «possessiones appellantur agri late patentes publici privatique (p. 241). Nel nostro luogo si tratta dell'*uso del fondo*, non della proprietà del *fondo:* il *depasci* accennerebbe al levar tanto da' frutti propri dell'Accademia, che ad essa non resti più niente da usar come suo; il che vuol dire ch'ella sia spogliata del *ius possessionis*, nel quale, se altri entri senza opposizione, passato il tempo prescritto, acquista sul proprietario anche il *ius possidendi* (Ved. F. Serafini, Istituzioni di Diritto Romano. P. I. § 48). Del resto anche dalla spiegazione del *depasci veterem possessionem* si riesce sempre alla questione non terminale, ma del podere. Avvertasi poi che, data l'*usucapione* del fondo, i confini del possidente veniano ampliati, e di conseguente si dovea passare anche alla questione terminale: e quando c'era controversia sullo spazio terminale, per la legge Mamilia dovea il Pretore assegnare ad un agrimensore l'officio d'arbitro: ciò che qui venne espresso col *singuli*, perchè c'era un arbitro in ogni simile occorrenza: *singuli..... arbitri — arbitrum unicum*, spiega Giacomo Gottofredo (ad codic. Theod. l. II. tit. 26 Leg. 3.). Nè si vuol tradurre *singuli* per due (deux), come ebbe interpretato, non so perchè, il Rémusat nella sua versione e note. Le dodici tavole voleano, al contrario della legge Mamilia, tre arbitri in tali casi (Vedi l'Ortolan, Storia della Legislazione Romana p. 54 ed. cit. — De Giorgi, Elementi di Diritto Romano Part. I, framm. delle dodici tavole) — Sant'Isidoro (l. V. Etimologg. c. 25). Il quale ultimo scrive: «*Finium regundorum actio* dicta, eo quod per eam regantur fines utrique ne dissipentur: dummodo non angustiore quinque pedum loco ea controversia sit». E quindi la controversia sui confini tendeva a mantenere la latitudine dei cinque piedi tale quale; e chi tentava d'usucapire parte di questo spazio, tentava per ciò stesso d'usucapire parte del podere del vicino: atteso che fosse legge che lo spazio terminale de' cinque piedi ci fosse sempre tra podere e podere. E così verrebbesi per avventura a conciliare il valore delle due lezioni del *voluerunt* e del *noluerunt:* giacchè le dodici tavole non avrebbero impedita l'usucapione de' cinque piedi, in quanto lasciavano coll'uso particolare il poterseli altri appropriare: ma, non volendo che mancassero questi cinque piedi che, scemati da un vicino, doveansi segnare sul podere dell'altro vicino; sotto tale riguardo esse impedivano l'usucapione de' confini. Spieghiamo in fine

Digitized by Google

il valore della frase *regere fines*, e della voce *arbiter*. La prima viene così dichiarata da Boezio nel commento alle Topiche (ed. Orelli p. 307) di Tullio: «regi fines dicuntur, quotiens unus quisque ager propriis finibus terminatur». Sul qual proposito vedi il Walter (op. cit. § 736 — 737). *L'arbiter* è definito così da Festo, presso Paolo Diacono (ed. Müller p. 15): «Arbiter dicitur iudex, quod totius rei habeat arbitrium et facultatem — *idest*, come spiega il Müller, *quod nullis legum et formularum vinculis adstrictus sit* —».

E qui, dopo giustificata, per quanto mi pare, la lezione de' codici (*inter.... voluerunt*), spiegate le frasi e le voci del nostro luogo, giova riassumere il già detto, applicandolo a tutto il discorso figurato di Tullio sugli arbitri. Due son qui le leggi sull'usucapione che si mettono in campo: la prima è quella di C. Mamilio, colla quale si stabiliva bastare un solo perito a dirimere, siccome arbitro, una lite nata intorno allo spazio de' cinque piedi terminali, essendo essa non già lite di proprietà, sibbene di spazio libero per legge: la seconda, tolta dalle dodici tavole (Tav. VII. fr. IV), per la quale stabilivasi, che se i vicini venissero in lite sull'usucapione del fondo che era di qua e di là da questi cinque piedi, la lite dovesse esser portata al Pretore; ed egli l'avrebbe dovuta far dirimere a tre arbitri. Qui dunque c'è doppia controversia sul diritto d'usucapione de' confini; pel confine, cioè, costituito da' cinque piedi terminali, e pel confine del podere usucatto oltre questo spazio. Lo scherzo sta nell'uso equivoco di questo vocabolo *fines*, rispetto all'uno o ai tre arbitri, che doveano comporre le liti insorte su questo fatto. Or veniamo al proposito: Zenone volea invadere il possesso dell'Accademia, e Antioco volea decidere egli solo come arbitro: in tale caso la controversia era di *possesso*, dunque occorrevano tre arbitri; e questi Cicerone li determina nelle tre persone che sostengono questo dialogo, tra le quali era pur egli stesso. E giovi notare che tra' sistemi filosofici v'ha più o men largo nella libertà del linguaggio e del metodo; da questo in fuori non v'è che la sostanza e dell'uno e dell'altro sistema: e le legittime conseguenze, quasi effetti di cause diverse, non possono mai venir confuse tra loro: il volere far proprie le conseguenze d'un sistema diverso dal nostro, quasi per diritto d'*usucapione*, sarebbe effetto d'inganni e di acutezze soltanto. Sotto questo riguardo di Zenone è scritto nel c. 9 del I degli Accademici: «Iam Polemonem audiverant assidue Zeno et Arcesilas. Sed Zeno cum Arcesilam anteiret ætate valdeque subtiliter dissereret et peracute moveretur, corrigere conatus est disciplinam»; della vecchia accademia, cioè, della quale era alunno e maestro Polemone. Questa distinzione poi tra *lite terminale* e lite di proprietà sull'argomento stesso del *Bene*, trovasi anche nel c. 43 del II degli Accad., ove, diversamente da qui, verrebbesi a conchiudere, che tra Accademici e Stoici la questione non è di parole, ma di sostanza, «*non de terminis, sed de tota possessione contentio*»: ma qui è Tullio che parla in persona propria, e in parte conforme al parere di Antioco; nel luogo in vece degli Accademici parla Lucullo, che non tiene eguale sentenza.

Nota 4.ª Sul Γνῶθι σαυτόν. — *Conosci te stesso.*

«*Ella sola in fatti con tutte l'altre cose insegnò a noi anche quella, difficile assai, del conoscer noi stessi; del quale documento tanta è l'efficacia e tanta la saviezza, da doverlosi attribuire non ad un uomo, ma al Delfico dio.*» (I, 22, 58).

Qui s'accenna al γνῶθι σαυτόν; del quale precetto, per farne meglio compren-

Digitized by Google

dere l'importanza, che gli dà Tullio qui e altrove, gioverà dar prima qualche cenno storico, poi dichiararne il valore. È dunque questo uno di quei famosi detti, che furono scritti per ordine degli Anfizioni sul pronao del tempio d'Apollo in Delfo, onde il loro nome di Delfici precetti — Δελφικὰ παραγγέλματα — (Clement. Alex. Stromat. V. 9); de' quali non si conosce partitamente l'autore. (Grote — Hist. de la Grèce tom. V, 262 ed. cit.) Questi detti s' assomigliano molto a quei motti, tutti brevità e succo, che si usavano pronunziare da' Lacedemoni, dai quali, secondo insegna Platone nel Protagora (p. 343), appresero a laconizzare que' sette savi, ch'ebbero nome Talete Milesio, Pittaco Mitileneo, Biante Prieneo, Solone Ateniese, Cleobulo di Lindio, Misone Cheneo e infine Chilone Lacedemonio. Questi savi poi, emuli che erano ed appassionati discepoli della spartana educazione, raccoltisi insieme, conforme alla tradizione riferita pure nello stesso luogo del Protagora, offrirono cotesti detti siccome primizia di loro sapienza ad Apollo nel suo tempio in Delfo. Ma il γνῶθι σαυτόν — *conosci te stesso* — è senza dubbio il più segnalato tra questi detti, e viene attribuito da altri a Chilone, da altri a Camelao o anche alla Pizia o al Delfico nume: tanto parve divino! (Stobeo, serm. 21 — Clemente Alex. Stromat. V, 8. — Seneca, Consol. ad Marciam c. 11. — De' vari nomi poi onde Platone appellava questo detto, vedi Stallbaum *ad Philebum* p. 48). Macrobio (in Somn. Scipionis I, 11) scrive: « Delphici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad beatitatem quo itinere perveniret: si te, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti templi hæc inscripta sententia est »: e nel I, 6 de' Saturnali in vece attribuisce egli questa Sentenza ad uno dei sette sapienti: « unius e numero septem sapientum eadem sit ista sententia γνῶθι σαυτόν ». Porfirio, presso Stobeo (l. c. n. 26), dopo avere accennato alle varie opinioni sull'autore di questo adagio, così conchiude: « Sia pure, o Jamblico, che si metta in forse di chi sia mai cotesta sentenza: per certo questa ha da essere stata pronunciata o da un Dio o non senza un Dio; ciò apparisce da questo ch'essa sta scritta nel santuario della Pizia « Τὸ μὲν ὅτου ἂν εἴη, Ἰάμβλιχε, ἀμφισβητήσιμον ἔστω· πάντως δὲ ὅτι ὑπὸ θεοῦ ἢ οὐκ ἄνευ θεοῦ ἐρρήθη, ἐξ αὐτοῦ φαίνοιτ' ἂν τοῦ ἐν τοῖς πυθίοις αὐτὸ κεῖσθαι ἀναμφήριστον ». (ed. A. Meineke, Lipsiæ 1855). Del resto quegli che meglio dispiegò nell'antichità la divina contenenza di questo detto, fu Socrate, che ne fece così bell' uso nel suo ragionare (Memorie Socratiche IV, 2, 24): e nella dottrina Socratica questo detto suona un riconoscimento che deve far l'uomo di sè stesso, specie dell'anima sua. Platone in fatti fa dire a Socrate nell'Alcibiade Maggiore, che non è l'uomo nè il corpo solo nè l'anima e il corpo insieme, ma niente altro che anima — λείπεται, οἶμαι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν » (p. 130) — tutto il corpo in vece uno strumento in uso dell'uomo — παντὶ τῷ σώματι χρῆται ἄνθρωπος — (ib. p. 129): e soggiunge appresso — l'anima dunque ci comanda di conoscere, colui che ci ordina di conoscere noi stessi... e chi conosce cosa del corpo, e'non conosce sè stesso, ma cosa che è in suo uso: « ψυχὴν ἄρ' ἡμᾶς κελεύει γνωρισαι ὁ ἐπιτάττων γνῶναι ἑαυτόν..... ὅστις ἄρα τῶν τοῦ σώματός τι γιγνώσκει, τὰ αὑτοῦ, ἀλλ'οὐχ αὑτὸν ἔγνωκεν — (p. 130-131). Questo venne mirabilmente espresso da Tullio nelle Tusculane l. I. c. 22 « Est illud quidem vel maximum, animo ipso animum videre: et nimirum hanc habet vim præceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat. Non enim, credo, id præcipit ut membra nostra aut staturam figuramve noscamus: neque nos corpora sumus: nec ego, tibi hæc dicens, corpori tuo dico. Quum igitur, *nosce te*, dicit, hoc dicit, *nosce animum tuum*. Nam corpus quidem quasi vas est, aut aliquod animi receptaculum; ab animo tuo quicquid agitur, id agitur a te ». Anzi da Socrate venne più strettamente circoscritto l'oggetto di

Digitized by Google

questo riconoscimento alla parte suprema dell'anima, ove splende la nativa virtù della sapienza: «εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλεπτέον, καὶ μάλιστ' εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐγγίγνεται ἡ ψυχῆς ἀρετή, σοφία». (Alcibiade Maggiore p. 133). E veramente quello, per cui l'uomo riconosce sè stesso e che lo fa essere uomo, ossia ciò che lo distingue dagli altri animali, non si trova se non nel principio suo razionale.

Nè questo era per avventura trascurare lo studio e il vantaggio del corpo: e a provarlo basterebbe quel che dice Senofonte nelle Memorie Socratiche (I, 2, 4), cioè che Socrate non trascurava il corpo, e (ciò che è più) non lodava quei che lo trascuravano; ma cercava una maniera di vita..... che e fosse al corpo salutare e non impedisse la cura dello spirito: «Ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ σώματος αὐτός τε οὐκ ἠμέλει τοὺς τἀμελοῦντας οὐκ ἐπῄνει..... ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν ὑγιεινήν τε ἱκανῶς εἶναι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν οὐκ ἐμποδίζειν ἔφη». E però senza prendere in tutta la sua crudezza la teorica di Platone più che di Socrate, che *l'uomo sia soltanto anima;* diremo che per la scuola socratica, e per le altre scuole, come l'aristotelica e la stoica, che perpetuarono per molta parte la tradizione socratica sul γνῶθι σαυτόν, questo detto è un richiamo dell'uomo allo studio della sua natura pensante, dell'anima sua in quanto è razionale: non perchè l'uomo escludesse da questa considerazione il corpo, ma perchè mirasse egli in quel limpido specchio, qual è la ragione, l'eccellenza dell'essere suo, l'altezza onde si leva per l'intelligenza sulla corporea sostanza: confronto che non si può fare senza lo studio, direi comparativo, dell'anima e del corpo insieme. Però Cicerone nel quinto *de Finibus* (c. XVI), dove Pisone viene esponendo la teorica dell'accademia antica e dei peripatetici, così dichiarava il *conosci te stesso:* «Intrandum est igitur in rerum naturam et penitus, quid ea postulet, pervidendum; aliter enim nosmet ipsos nosse non possumus. Quod præceptum quia maius erat, quam ut ab homine videretur, idcirco assignatum est Deo. Iubet nos igitur Pythius Apollo noscere nosmet ipsos: cognitio autem hæc est una, ut vim nostri corporis animique norimus sequamurque eam vitam, quæ rebus ipsis perfruatur». Tanto è falso quello che m'accadde di leggere nella prefazione alla Fisiologia della vita giornaliera di G. E. Lewes (Firenze 1870), nella quale i traduttori Cav. Dott. A. Bos. e T. Girtin B. A. *Oxon*, esordiscono dicendo: «*Conosci te stesso.* Tutti consentono nella verità di questa sentenza, scolpita in lettere d'oro sul frontespizio del tempio di Delfo, e che si dovrebbe imprimere in caratteri ancora più indelebili nella mente d'ogni uomo. Eppure per lungo tempo si credette aver soddisfatto a tanto importante precetto coll'aggirarsi in nebulose speculazioni intorno al così detto «principio pensante,» senza avvedersi che, per subietto di studio, avevamo sott'occhio qualche cosa più reale, se non la sola reale, vogliamo dire il corpo, la nostra propria persona».

Costoro certamente (taciuto pur quella di mettere, come fan essi, tutta la propria nostra persona nel corpo, così che la mente non ne faccia parte se non come una gamba o un braccio, se pure è vero); certo e' mostrano d'avere assai poco approfondito il significato che gli antichi diedero a questo detto. E in vero Senofonte, socratico per eccellenza, scrivea ad Aglaitada: dobbiamo dare al corpo il terzo posto d'onore; dobbiamo porlo subito dopo gli dei e l'anima: e ciò chiamava divino precetto, mettendolo alla pari col *Conosci te stesso:* «Σκόπει δέ, ὦ Ἀγλαϊτάδα, καὶ ἔπου θείῳ λόγῳ, ὃς πιστοῦται, ὅτι ψυχὴν μετὰ θεοὺς χρὴ τιμᾶν, τρίτον δὲ ὀλυμπίων τὸ σῶμα» (Xenophontis Opera ed. G. Sauppe vol. V, Lipsiæ 1866 p. 292). Nè d'altra parte vuolsi credere che questo detto così l'intendessero gli antichi che esso dovesse eccitar l'uomo soltanto ad un arido

Digitized by Google

studio della propria natura, senza condurlo a conseguenze pratiche; o, per dir ciò colle belle parole di A. Conti, ch'esso significasse: «esame della coscienza solitaria, fuori delle sue relazioni con Dio e coll'universo, com'un albero senza luce e senz'aria» (Storia della Filosofia ed. cit. vol. I. p. 310): che anzi voleasi che per esso, facendo l'uomo centro d'ogni suo studio la sua natura, e specialmente la parte sua razionale, di là sorgesse, come da un primo filosofico, allo studio di Dio, per quindi scendere allo studio di tutti gli altri esseri o pari o inferiori a lui: e questo per decifrarne insieme ed osservarne le necessarie relazioni, per diventare non solo dotti, ma pur anche savi e felici. Onde così esce a dire Porfirio nel libro sul *Conosci te stesso*: «Se dunque vogliamo filosofare senza tema d'inciampo, adoperiamci per quanto possiamo, di conoscer noi stessi, e sarà per noi quello il modo di filosofar rettamente, che facendoci partire dalla cognizione di noi stessi ci faccia ascendere alla contemplazione dell'universo. E così a buon diritto si dice che partiti dalle cose, che sono in noi, ragioniamo anche intorno alle cose che sono nell'universo, e col ricercare e collo scoprire la nostra natura più facilmente ascendiamo alla contemplazione di tutti gli esseri. Per altro non ci comanda Iddio di studiare a fondo noi stessi per apprender filosofia soltanto, ma per alcun'altra cosa di maggior conto, per la quale anche gli studi di filosofia si sogliono imprendere. Attendiamo in fatti alla filosofia per una propensione vivissima, che abbiam noi al sapere ed alla sapiente speculazione. E la cura d'osservare il precetto del conoscere noi stessi, tende a farci conseguire la verace felicità; la quale nasce dall'adagiarsi dell'animo nella sapienza, e dalla contemplazione del bene e dal conoscimento di quello che sono veramente gli esseri, ciò che si ha nel possesso della sapienza. Ci si comanda dunque di speculare e d'imparare a conoscere veramente noi stessi non per filosofare soltanto, ma perchè, divenuti sapienti, siamo felici» «εἴπερ οὖν ἀπταίστως φιλοσοφεῖν σπουδάζομεν, προθυμώμεθα γνῶναι ἑαυτούς, καὶ ἔσται ἡμῖν τεῦξις ὀρθῆς φιλοσοφίας ἐκ τῆς ἡμετέρας κατανοήσεως ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς θεωρίαν. ἀλλ'ὅτι μὲν ἀπὸ τῶν ἐν ἡμῖν συλλογιζόμεθα καὶ περὶ τῶν ἐν τῷ ὅλῳ καὶ ἡμᾶς ἐταίζοντες καὶ εὑρίσκοντες ῥᾷον μεταβαίνομεν ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς θεωρίαν, λέγεται ὀρθῶς· μήποτε δὲ τὴν ἑαυτοῦ θεωρίαν οὐ φιλοσοφίας ἕνεκα θεὸς ποιεῖσθαι παρακελεύεται, ἄλλου δέ τινος μείζονος ἕνεκα, δι' ὃ καὶ φιλοσοφία παρελήφθη. φιλοσοφία μὲν γὰρ ἐπετηδεύθη ἐκ προσπαθείας ἡμῶν τῆς πρὸς τὸ σοφὸν καὶ τῆς πρὸς τὴν θεωρητικὴν σοφίαν ἀγαπήσεως· ἡ δὲ σπουδὴ τῆς πρὸς τὸ γνῶναι ἑαυτὸν παρακελεύσεως εἰς τεῦξιν τῆς ἀληθινῆς εὐδαιμονίας ἀποτείνεται, ἥ τις συνίστατο ἐκ τῆς κατὰ σοφίαν διαθέσεως καὶ τῆς κατὰ κτῆσιν τῆς σοφίας θεωρίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῶν ὄντως ὄντων γνώσεως. θεωρεῖν οὖν καὶ μανθάνειν παρακελεύεται τοὺς ὄντως ἑαυτούς, οὐχ ἵνα φιλοσοφήσωμεν ἀλλ'ἵνα σοφοὶ γενόμενοι εὐδαιμονήσωμεν» (appresso Stobeo, serm. XXI, 27 ed. cit.).

E già per rispetto alla conoscenza di Dio, che ci mette alla verace felicità, Socrate, nella sovraccitata pagina 133 dell'Alcibiade Maggiore, dice che dall'anima sua l'uomo potrà levarsi a conoscer Dio: «Τῷ θείῳ ἄρα τοῦτ' ἔοικεν αὐτῆς, καί τις εἰς τοῦτο βλέπων καὶ πᾶν τὸ θεῖον γνοὺς». E Cicerone nelle Tusculane (I, 27) ascendendo per analogia dalla natura dell'anima alla natura di Dio scrive: «Ita, quicquid est illud, quod sentit, quod sapit, quod vivit, quod viget, cæleste et divinum ob eamque rem æternum sit necesse est. Nec vero Deus ipse qui intelligitur a nobis, alio modo intelligi potest, nisi mens soluta quædam et libera, segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens et movens, ipsaque prædita motu sempiterno»: e dalla natura di Dio discende (De Rep. VI, 17) per un circolo solido, come direbbero i logici, a quella dell'uomo, cui dice un dio: «Deum te igitur scito esse: siquidem Deus est qui viget, qui sentit,

Digitized by Google

qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur, et movet id corpus, cui præpositus est, quam hunc mundum ille princeps Deus; et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse Deus æternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet ». (Vedi anche il Mai a questo luogo ed. Rom. 1828). Ciò stesso fu poi insegnato dai dottori cristiani, i quali aveano bene appreso da un libro migliaia d'anni più vecchio di Platone e di Tullio che l'uomo fu fatto ad immagine e similitudine di Dio. Basterà citare S. Atanasio e Sant' Anselmo. Il primo nel suo Discorso contro i Gentili: «se altri mi interrogasse, ei dice, qual sia la via per giungere alla conoscenza di Dio, risponderei: l'anima di ciascuno o meglio la mente che è nell'anima: καὶ εἴ τις ἂν ἔροιτο, τίς ἂν εἴη αὕτη· φημὶ δὴ τὴν ἑκάστου ψυχὴν εἶναι, καὶ τὸν ἐν αὐτῇ νοῦν» (n. 30): e più sotto dà ragione di questo dicendo: «ch'essa immortale essendo sull'immortali ed eterne cose discorre e pensa: «διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἀθάνατα καὶ αἰώνια λογίζεται καὶ φρονεῖ, ἐπειδὴ καὶ ἀθάνατός ἐστι» (n. 33). Sant'Anselmo poi fa osservare che se tutte le cose menano a Dio, meglio di tutte a Lui ci mena la cognizione dell'anima nostra; perchè se tutte le cose hanno simiglianza colla mente creatrice, l'anima dell'uomo è ad essa similissima: « Patet itaque, quia sicut sola est mens rationalis inter omnes creaturas, quæ ad eius (Summæ Essentiæ) investigationem assurgere valeat: ita nihilominus eadem sola est per quam maxime ipsamet ad eiusdem inventionem proficere queat. Nam iam cognitum est, quia hæc illi maxime per naturalis essentiæ propinquat similitudinem. Quid igitur apertius, quam quia mens rationalis quanto studiosius ad se discendum intendit, tanto efficacius ad illius cognitionem ascendit: et quanto seipsam intueri negligit, tanto ab eius speculatione descendit» (De Divinitatis essentia Monologium c. 66). E Clemente Alessandrino cominciava il libro terzo del suo Pedagogo così: «È dunque, come si vede, il sommo d'ogni sapere conoscer sè stesso: chi in fatti sè stesso conosce, conoscerà Dio e, conosciuto Dio, si assomiglierà a Dio» «Ἦν ἄρα, ὡς ἔοικε, πάντων μέγιστον μαθημάτων, τὸ γνῶναι αὑτόν· ἑαυτὸν γὰρ τις ἐὰν γνῷη, Θεὸν εἴσεται. Θεὸν δὲ εἰδώς, ἐξομοιωθήσεται Θεῷ». Così da questa conoscenza di Dio l'uomo subitamente scorge come sia il suo essere affatto dipendente da Dio; e argomentandone quindi tutti gli obblighi che lo legano a Dio, vede chiaro il dovere d'osservare la Religione, che è la somma di tutti questi obblighi. Nè questo basta; chè nella conoscenza di sè stesso giustamente stima l'alto pregio della sua natura anche negli altri uomini, che ne sono partecipi come lui; e quindi la reciprocanza de' doveri, onde gli uomini si hanno a giovare nel civile consorzio, da cui l'origine dell'umano diritto e dell'umana repubblica. La quale poi, se si divide in popoli ed in nazioni, è unita sempre nella fratellanza della comune natura: quel che si venne con arte sovrana svolgendo da Cicerone in questi ultimi capi: e nel dialogo tra Socrate ed Eutidemo nel c. 2 del IV libro delle Memorie Socratiche: e in quello di Socrate con Alcibiade nel dialogo Platonico di questo nome, già citato, ov' e' spiega per analogo modo il γνῶθι σαυτόν, applicandolo alle civili bisogne.

Occorre finalmente avvertire che la Delfica sentenza fu anche applicata al dovere, che abbiam noi di riconoscere come le virtù così i difetti, non già specifici dell'umana natura, ma proprio nostri, o come direbbero i moderni, soggettivamente considerati: però essa servì anche per richiamar l'uomo all'esame della propria coscienza. (Vedi su ciò il Salvini, nel 108° de' suoi Discorsi Accademici, in fine). Per questo Tullio scrivea al fratello Quinto: «illud γνῶθι σαυτόν noli putare ad arrogantiam minuendam solum esse dictum, verum etiam ut bona nostra norimus. (III ad Quintum ep. 6)». Ma pur troppo, come sul nostro proposito dice Socrate nel Filebo, son moltissimi quelli, che, mal conoscendosi, credono

Digitized by Google

d'aver più virtù di quella che hanno: «πολὺ δὲ πλεῖστοι ἀρετὴν δοξάζοντες βελτίους ἑαυτούς, οὐκ ὄντες» (p. 48). Laonde saviamente il poeta Ausonio nel suo carme che s'intitola *Sapientes*, chiamando in iscena Chilone, fa ch'egli dica coll'austero linguaggio della sua gente « Spartanus ego sum Chilo, qui nunc prodeo. — Brevitate nota, qua Lacones utimur, — Commendo nostrum γνῶθι σεαυτόν, *Nosce te*, — Quod in columna iam tenetur Delphica. — Labor molestus iste, fructi est optimi, — Quid ferre possis, quidve non, dignoscere: — Noctu, diuque quæ geras, quæ gesseris, — Adusque puncti tenuis instar quærere. — Officia cuncta, pudor, honor, constantia, — In hoc: et illa spreta nobis gloria. — Dixi. Valete memores. Plausum non moror. — (Sapientes, Chilon v. 5 et seqq). Tutto quanto poi fu detto ad illustrare questa sentenza, è compendiato in quel luogo del Carmide di Platone (pag. 164), ove è detto, che il γνῶθι σαυτόν altro non è se non un saluto del delfico nume, il quale, a chi entra nel suo tempio, intuona: «σωφρόνει»; cioè, sii savio: e la saviezza socratica, se si attua specialmente nel μηδὲν ἄγαν (*ne quid nimis*), formula del vivere con moderazione; certamente ella si inizia nel γνῶθι σαυτόν; due sentenze l'una e l'altra che si può dire raccogliessero tutta quant'è l'essenza del Socratismo. (ved. G. Oliva nelle note alla pag. 343 A. del Protagora di Platone).

Nota 5.ª *Sulla lezione del* iucundius *nel c. I. 2, 6, ove si dice:*

— nam post annalis pontificum maximorum, quibus nihil potest esse iucundius, si aut ad Fabium aut ad eum, qui tibi semper in ore est, Catonem aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennonium venias, quamquam ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tam exile quam isti omnes? —

Non è più d'un mese che ho vedute alcune critiche considerazioni del Prof. G. Vitelli (*Miscellanea*, pag. 6-7) (1) sulla lezione del luogo sopraccennato di questo Dialogo, per le quali egli vuole provare contro l'Hübner (Fleckeisen's Jhrbb. 79, 412), che il *iucundius* de' manoscritti è una patente scorrezione: e una nota in calce a queste osservazioni mi valse ad emendare una mia svista, per la quale, secondo il cortese avvertimento del dotto Professore, sarebbero stati confusi i *libri Pontificum* cogli *annales maximi*. Siccome poi le considerazioni (2) del prof. Vitelli meritano di essere discusse più ampiamente a difesa della lezione che tengo nel testo; così questo farò io in questa nota, che ho posta qui in fine, perchè la troppo inoltrata pubblicazione di questo libro non mi ha permesso di ciò fare a suo luogo. L'egregio professore dice adunque che «sicuramente corrotto è il *iucundius*»; e ne adduce per ragione l'esser poco probabile che Tullio si dilettasse della *exilitas* degli Annales maximi, egli pel quale la storia era *opus oratorium maxime*. Io per me osserverei intanto che la ragione recata a dichiarare *sicuramente corrotto* il *iucundius*, non è certo evidente: essendochè l'*exile* nel testo si trova in immediato riscontro (3) non col *iucundius*, ma coll'*alius alio plus habet virium* che precede, volendosi qui dire: quantunque gli annalisti abbiano fatta prova

(1) Dispensa 5. del vol. II. delle pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze — Sezione di Filosofia e Filologia Firenze — coi tipi dei successori Le Monnier 1877.

(2) Considerazioni simiglianti a quelle, che il professore Vitelli fa contro l'Hübner, le avea fatte contro il Turnebo, il Goerenz, l'Orelli, e anche il Krause nelle sue «Emendationes in Ciceronis libros de Legibus» (Neustettin 1842 pp. 11 — 13).

(3) L'aver posto in immediato riscontro *exile* e *iucundius* per trarne argomento contro la lezione de' mss., ha fatto gabbo a parecchi altri, e, tra essi, anche al Vossio, come vedremo più sotto.

Digitized by Google

d'arte e di forza l'un più dell'altro, tuttavia questa prova non riuscì tale ch'e' non fossero tutti cosa molto esile. L'*exile* per sè dunque non viene ad escludere il *iucundius*, ossia il diletto che potea sorgere dalla lettura degli annali massimi che gli annalisti hanno imitati, e questo tanto per l'antichità, varietà, importanza delle cose scritte negli annali massimi, quanto per la semplice venustà dell'antico linguaggio onde furono scritti: ciò tutto sarebbe raccolto nel *iucundius*. Si può certo argomentare dal nostro luogo che gli annali de' Pontefici fossero croniche spoglie d'ornamento; perchè, se sono detti *exiles* quelli che, pur imitando gli *annales maximi*, si provarono di superarli nel vigore; tanto più dovranno essere stati *exiles* questi annali stessi: ma non egualmente si può quindi con sicurezza provare ch'essi mancassero di quelle doti, per le quali poteano riuscire giocondi; massime per chi, come Tullio, si dilettava assai nello studio della veneranda antichità de' costumi e della lingua romana. Così accade anche a noi per riguardo a certe croniche dell'aureo secolo, che quantunque sfornite di eleganza e potere oratorio, pur le gustan tutti quelli che si piacciono della semplicità e naturalezza di quella beata lingua, e insieme di quei particolari fatti che, talora si leggono col piacere, onde si leggerebbe una delle più vaghe novelle della nostra letteratura. E tali senza dubbio dovean essere per Cicerone le cose scritte da' Pontefici vuoi ne' loro *annales* vuoi ne' loro *libri;* giacchè e gli uni e gli altri sono da considerare per monumenti storici. E di ciò rispetto agli annali massimi non v'è chi dubiti: rispetto poi ai *libri dei Pontefici* basta leggere il c. 43 del l. I. *de Oratore*, dove si dice come s'apprenda in questi libri l'effigie dell'antichità (antiquitatis effigies), e, come l'antica lingua, così i costumi e la vita de' vecchi romani.

In questo senso fu, prima dal Turnebo e poi dal Goerenz, messo a riscontro col nostro il precitato luogo del *De Oratore;* non già perchè e' credessero essere una cosa stessa queste due maniere di scritti; ma perchè tra essi vi scorgeano una certa somiglianza e per la materia, attesa la narrazione che contenevano entrambi delle cose antiche di Roma, e per la prisca lingua, onde erano egualmente esposti, e in fine per l'eguale giudizio che si reca ne' due luoghi intorno ad essi come di letture *soavi dilettevoli gioconde*. E gioconda credettero la lettura degli annali il Manuzio, il Grutero, il Gronovio, il Moser e gli altri che non seppero rifiutare a dirittura il nostro *iucundius*, tenuto da tutti i manoscritti. E tra questi è il Vossio (de Historicis Latinis c. I) che, dopo d'avere recato il luogo del *De Oratore* II, 12, dove Antonio parla della maniera disadorna e tutta brevità degli Annali Massimi, segue scrivendo: «Et huiusmodi cum annalium publicorum dictio foret; nihilominus *propter fidem, quam merebantur, ac simplicem illam brevitatem, multum etiam delectare antiquitatis amantes solent.* Unde Cicero in primo de Legibus: Post annales pontificum maximorum, quibus nihil potest esse *iucundius*. Nisi pro *iucundius* legendum *iciunius:* quod Fulvio, Guilielmoque visum. Et sane impense favet, quod continuo sequitur: «Si aut ad Fabium, aut ad eum, qui tibi semper in ore est Catonem, aut ad Fannium, aut ad Vennonium, venias: quamquam ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tamen EXILE, quam isti omnes?» Cuncti tamen mssi constantes iucundius habent: *quod non aliter accipere possumus, quam dicebamus*». E prima di lui il Turnebo nella sua Apologia scriveva: «Hæc lectio (*iucundius*) veterum est librorum, quam loco movere nolui: *nudius* tamen non solum legi, verum etiam explicavi. In quo igitur reprehendor? equidem nunc reprehendendum me putarem, si eam lectionem dissimulassem.

Digitized by Google

cum sensum idoneum habeat. Nemo enim tum erat, qui ignoraret annales maximos exiliter et tenuiter scriptos esse: quod ut confessum et notum hic tacere potuit, iucunditatem tamen fortasse non tacuit. Illa enim annalium confectio exornationem historiæ non profitebatur, sed *delectationem tamen maximam lectoribus afferebat ex cognitione vetustatis, maiorum more, vita, verbis priscis.* Tale quiddam de XII Tabulis, et pontificum libris scribit in dialogo de Oratore: «Mira quædam in cognoscendo suavitas et delectatio etc.» (1). Nè altrimenti, secondo io credo, ha voluto intendere l'Hübner (2). Egli in fatti (l. c.) concilia alla sua volta l'*exilitas* col *iucundius* dicendo in sostanza, che anche l'*exilitas* trascurata e disadorna degli antichi annali, come delle croniche antiche nelle nostre moderne lingue, hanno pure il loro piacere, per chi li legge, più o meno grande, non monta.

Un'altra cosa vorrei osservare sopra le considerazioni del prof. Vitelli; ed è questa. Egli, recando il luogo sopraccennato del *De Oratore* (II, 12), a cui da valore apodittico per la sua tesi, soggiunge: «E queste si possono considerare addirittura come osservazioni di Cicerone, perchè gli interlocutori del *de Oratore* «eæ personæ sunt ut *Ciceroni* tacendum fuerit» (ad Att. 13, 19, 4). Tuttavia a me pare, se non erro, che questo passo, così inteso, provi troppo: provi, cioè, che Tullio debba aver tenute tutte insieme le opinioni de' personaggi ch'egli introdusse in quel Dialogo: cosa impossibile questa, poichè son eglino spesso tra loro nelle opinioni molto discordi. Il «*Ciceroni* tacendum fuerit», credo significhi, che tale era l'autorità de' personaggi del *de Oratore*, che Tullio non ebbe creduto della sua modestia l'intervenire in mezzo a loro di persona, come interlocutore.

Nè con questo io voglio affermare che Antonio non esprimesse quivi ciò che avrebbe detto Cicerone, se avesse parlato per conto suo: chè veramente in tal caso Tullio non avrebbe nè dovuto nè potuto parlare altrimenti dal suo Antonio. È un fatto che gli annali furono croniche brevi brevissime: e chi avrebbe potuto dire il contrario? In ciò dunque non avean luogo veri apprezzamenti o giudizi, dove fossero possibili opinioni diverse: parlandone, non occorreva altro che la pura esposizione del fatto. Senza poi dire che nel II, 12 del *de Oratore*. Antonio parla in senso diverso di quel che parla Tullio in propria persona nel Brutus (XVII, 65): giacchè qui Tullio scrive intorno alle Origines (3) di Catone: «Iam vero *Origines* eius quem florem, aut quod lumen eloquentiæ non habent?»; là invece si mette Catone tra quelli che imitando gli annali massimi «sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt». E sì che per confessione d'Attico, Tullio, anche nel nostro proposito degli storici, l'avea sempre in bocca Catone, cioè a dire,

---

(1) Il Krause, che cita la nota fatta dal Turnebo nel suo commentario, avrebbe fatto bene a citare quest'altra, ch'egli scrisse nella sua Apologia, e mostrare che essa è affatto priva di probabili ragioni. Il principio critico qui applicato del principe de' commentatori di questi libri, che non si debbe, cioè, dare lo sfratto alla lezione de'codici quando «sensum habeat idoneum»; è certo il più giusto del mondo: perchè in questo caso i codici possono allegare in loro favore il vantaggio del possesso, come direbbesi in legge.

(2) Ecco le sue parole, conforme le trovo recate dal Prof. Vitelli. «Warum sollte nicht Cicero an jener kunstlosen *exilitas* der alten Priester — Annalen so gut ein gewisses vergnügen empfunden haben, wie wir an manchen alten chroniken?»

(3) È qui si tratta di storia. Il prof. Vitelli scrive in vece «... per quanto Cicerone esageri talvolta l'importanza degli antichi prosatori romani, specialmente oratori, e inculchi ripetutamente per es. la lettura delle orazioni di Catone; nella storia, che per lui ecc.»

Digitized by Google

trovava in lui da lodare, se non fosse altro, quel po' di forza che non gli nega nemmeno Attico. Ha piuttosto luogo l'apprezzamento nel soprallegato passo del *de Oratore* (I, 43) (1). Chi vorrebbe in fatti negare che le parole quivi dette intorno a' libri dei Pontefici «mira quædam in cognoscendo suavitas et delectatio» non sieno un espresso giudizio in favore di que' libri, almeno per le cose ch'essi conteneano?

Conchiude il prof. Vitelli le sue osservazioni dicendo: «Se fossero apparsi dilettevoli (gli *annales maximi*) si sarebbe certo sentito meno il bisogno a cui Attico accenna (*d'una storia a modo, a cui, cioè, potesse convenire il titolo di* «opus oratorium maxime»), e forse Livio avrebbe provata minor ripugnanza a servirsene». E anch'io, tacendomi di Livio che non fa al mio proposito, e con tutto il riserbo che si deve al critico valore del Prof. Vitelli, conchiuderei dicendo: che in fatto di storia, come d'ogni qualunque lavoro letterario od artistico, altro è il dilettevole, altro è il perfetto nel genere suo; e quest'ultima cosa, non altro, intendeva Attico, quando dicea che la storia per Tullio era «opus oratorium maxime»: giacchè Tullio, distinguendo una cosa dall'altra, scrive nell'*Orator* (c. 23): «subtilis oratio etiam *incompleta delectat*»: e di questa *subtilis oratio* avea prima detto che *non plurimi sanguinis est* e che *illis maximis viribus caret.* Anzi Bruto parlando nel dialogo che reca il suo nome, intorno a Calvo, che per volere essere attico oratore cercava apposta una certa secchezza o aridità di stile «*inde erat ista exilitas, quam ille de industria consequebatur*», segue tosto dicendo: «Sin autem *ieiunitatem*, et *siccitatem*, et *inopiam*, dummodo sit *polita*, dum *urbana*, dum *elegans*, in attico genere ponit, hoc recte dumtaxat: sed quia sunt in Atticis alia meliora *cet*» (82, 285). Dalle quali parole si può a buon diritto così argomentare: se per Cicerone la *exilitas*, la *ieiunitas*, la *inopia* non faceano contrasto neppur con *polita*, con *urbana*, con *elegans*, e ciò nemmen rispetto ad un sommo oratore dell'aureo secolo, come potrebbesi sostenere che nel solo proposito di antiche croniche tanto evidentemente contrasti l'*exilitas* con *iucundius*, che si debbano intimare l'un l'altro: dove son io, tu non ci puoi stare?

---

(1) Il prof. Vitelli, pone in nota: «Ho appena bisogno rammentare che il luogo del de Or. I, 43, 193 per più di una ragione non ha nulla che fare colla nostra quistione».

Digitized by Google

IL SECONDO LIBRO

DI

M. T. CICERONE

INTORNO ALLE LEGGI

SINOSSI

Propone M. Tullio di passare dalle sponde del Liri all'isola del Fibreno, ov'e' soleva venire quando avea da raccogliersi a scrivere o leggere qualche cosa. Attico assente e leva a cielo le delizie di quel luogo. Marco soggiunge che questo luogo più che altro gli è caro per esser la patria sua e di Quinto, e perchè ci avea fabbricata una villa il vecchio genitore: per l'amor che le porta, assomiglia questa villa all'alpestre Itaca d'Ulisse. c. 1. — Risponde Attico che quinc'innanzi anch'egli amerà di più que'luoghi per le grate memorie che gli ridesteranno; come avea cara Atene più per le ricordanze che vi s'accoglievan di uomini sommi, che per le magnificenze di quella città: vien quindi la questione, se possa altri avere due patrie. M. Tullio gli risponde che sì per li munìcipi; giacchè per questi è patria come la terra natale, così Roma che li accoglie nella sua cittadinanza: ma Roma è patria maggiore, perchè l'altra comprende: non altrimenti era d'Atene prima di Teseo rispetto ai luoghi attorno, che le si univano in una comune cittadinanza c. 2. — Ma già son giunti nell'isola: Attico ne dà una grafica descrizione: si fa cenno dell'Amalteo, sua amenissima villa in Epiro. È ripreso il discorso sulle leggi, e s'invoca Giove col principio del carme d'Arato: «Da Giove i tuoi preludi, o Musa» c. 3. — Marco risale alla questione della natura della legge, a cui vuol che tutto collimi il loro discorso; ciò è lodato da Quinto, come cosa che è secondo il retto ragionare. Con mirabili fogge Marco torna a definire la legge di natura e, pregato da Quinto, comincia a dichiararne il valore, mostrando come il suo impero abbia vigore ab eterno; sendo essa la stessa ragione del sommo Giove. c. 4. — Quinto approva, e Marco continua dicendo come questa natural legge è perfetta nella mente al sapiente: le altre leggi sono tali più pe' suffragi che per loro stesse. Si stabilisce che per una città la legge è massimo bene e si rafferma il bisogno che hanno le positive leggi di essere formate dietro i dettami di questa legge suprema. c. 5. — Quinto assente di nuovo al pensiere del fratello: il quale deduce non esser quindi state leggi le Tizie nè le Apuleie; anzi neppur le Livie, soggiunge Quinto. Benissimo, riprende Marco, e per questo in un attimo furon tolte: la natural legge non si può abrogare in eterno. Viene messa innanzi la questione de'preamboli da proporsi alle leggi, usati da Platone; e forse anche prima da Zaleuco, e da Caronda. c. 6. — Di mano in mano viene dunque a distendere il suo proemio; il quale tutto si compendia nella dottrina d'una mente reggitrice e provveditrice dell'universo: dottrina che si mostra siccome il perno d'ogni

Digitized by Google

umano ufficio. Quinto gode nel sentir le belle cose del fratello e tanto più ch'ei lo vede imitar Platone soltanto nello stile, non già nelle sentenze: il che Marco dice di fare per voler essere, in quel che scrive, non d'altri, ma suo. Quindi esortato da Quinto viene ad offrire il disegno della legge sacra, e si professa di voler far ciò col solenne e conciso linguaggio delle Romane Leggi. c. 7. — Si comanda la pietà nelle pratiche religiose: si danno prescrizioni sulle pubbliche divinità e sui pubblici templi: quindi sui lari e su' riti di famiglia: appresso intorno a' semidei ed alle virtù deificate, alle feste, a' sacrifici, al calendario: poi intorno a' sacerdoti, alle Vestali, ai vati, agli áuspici, alle lustrazioni, agli uffici ed alla autorità degli áuguri. c. 8. — Appresso si tocca de' feciali e del loro incarico; e quindi degli aruspici: si proibiscono i notturni riti muliebri, tranne quelli di Cerere: si raccomandano l'espiazioni: si danno prescrizioni sui pubblici giuochi: si vieta in genere l'accattare ne' riti sacri: si condanna il furto sacrilego, l'incesto, l'empietà, e il mancare a' voti: si vuole l'osservanza de' privati sacrifici ed il culto dei Mani: si finisce questo disegno di legge col dir che si limitino le sontuosità funebri. c. 9. — Attico loda il disegno e dice che questa costituzione religiosa non si differenzia troppo dalle leggi di Numa; anzi risponde Marco, che vorrà ei propor leggi che, se non furono scritte nell'antica loro repubblica, furono tuttavia sempre nell'uso degli avi. Comincia a spiegare i singoli articoli della legge: viene a dire tra l'altre della castimonia, e della pietà onde vuolsi onorare la divinità: appresso sul non doversi accettare Dei forestieri, e dovervi essere pubblici templi. c. 10. — Rafferma contro all'uso Persiano la convenienza de' pubblici templi: e parla dei tempietti villerecci dei lari: quindi degli Eroi e delle virtù divinizzate: biasima la divinizzazione dei vizi, delle malattie e di che so altro di male. c. 11. — Discorresi dell'importanza del calendario tutto scompigliato per negligenza de' Pontefici, che vennero appresso Numa: parla sulla opportunità delle varie maniere di sacerdoti: sul culto della dea Vesta: sulla necessità de' sacerdoti pubblici, e discorre in ispecie sugli áuguri, magnificandone l'autorità. c. 12. — Fra Attico e Marco sorge questione sull' arte divinatoria; e Marco s'affaccenda a provarne la possibilità e l' antica esistenza: ma confessa che nel collegio degli áuguri non c'è più: ne convien Attico pienamente, c. 13. — Marco continua: parla sull'importanza che hanno i feciali: tocca degli aruspici: quindi parla contro a' notturni sacrifici muliebri, eccetto quelli dei misteri eleusini, di cui fa splendido elogio. c. 14. — Giustifica la proibizione de' convegni notturni; tratta quindi delle espiazioni: poi de' ludi pubblici mostrando come abbiasi a tòrre da essi la mollezza de' canti e de' suoni; la quale fu pure vietata in Grecia da' filosofi e da savie leggi; tuttavia, non repressa, produsse la corruzione e la rovina di quella nazione. c. 15. — Ragiona sui costumi de' maggiori, e, conforme l'oracolo d'Apollo, dice che in questo è da preferir l'ottimo: rende ragione di aver proibite le questue ne' riti; spiega la legge sui furti sacrileghi; solo accenna quella sugli spergiuri e sugli incesti; e appresso quella, che vieta gli empi far doni alla Divinità: discorre sul non doversi mancare ai voti; e sui castighi di chi ad essi vien meno. c. 16. — Parla della gloria, ond' e' fu

Digitized by Google

premiato per la pietà sua verso le sacre cose ne' fortunosi tumulti civili: e dell'ignominia e dell'esecrazione avuta in gastigo da' sacrileghi nemici della patria religione: poi risponde al fratello Quinto, che gli avea mossa in proposito la difficoltà dell'essere spesso i buoni fatti ludibrio dell'iniquità. c. 17. — Passa quindi a spiegare la legge onde viene proibita la dedicazione de' campi; traduce un luogo di Platone sulle cose che voglionsi offrire alle divinità: Attico fa passare il discorso sui sacrifici privati che doveansi perpetuare nelle famiglie, e quindi sul diritto de' Mani: Marco dice volerne parlar di proposito. c. 18. — E intanto mostra quante implicate questioni abbiano su tale oggetto messe fuori i giureconsulti: poi comincia a fissare chi, dopo la morte del padrefamiglia, sia tenuto a perpetuare i sacrifici della famiglia del defunto. c. 19. — Dice la teorica sovraccennata essere stata del Pontefice Scevola, e ch'ei lo segue anche in tutto questo capo dove continua lo stesso argomento. c. 20. — Appresso muove delle difficoltà su questo fatto ad entrambi i Scevola: anzi si querela con loro perchè, dotti, com'erano, nel pontificio giure e nel civile, s'avean fatto gabbo, per via di questo giure civile, dell'autorità pontificale; e ne reca la prova. Passa ai diritti de' Mani, e dice esser febbraio il mese de' parentali: quindi spiega perchè D. Bruto li celebrasse nel decembre c. 21. — Discorre della religion de' sepolcri; mostra quanto sia confacevole alla ragione il ripor sotterra i cadaveri, facendo vedere con esempi quanto fosse antico tale pietoso rito: stabilisce quando il sepolcro addivenga sacra cosa: parla di chi ucciso in nave sia stato gettato in mare, e di chi muore annegato. c. 22. — Si reca e si svolge un articolo delle dodici tavole, che vieta di seppellire o cremare un cadavere in città: Attico dimanda come dunque ci sieno stati e ci sieno pur ora di quelli che seppelliscono in città; Marco rende ragione di tal privilegio; quindi commenta altri luoghi delle dodici tavole che limitano le sontuosità nelle funebri onoranze: finisce il capo dicendo che i funebri riti vogliono esser quasi eguali pei ricchi e per li plebei; poichè è troppo conforme a natura che dalla morte sia tolta ogni differenza di fortuna. c. 23. — Segue a recitare e spiegare articoli delle dodici tavole sullo stesso argomento; e dice appresso quanto in proposito era voluto dal costume degli avi. c. 24. — Quinto gode in vedendo come il Diritto Romano sui funerali fosse conforme a natura e loda la saviezza de' maggiori: Marco fa vedere come fossero semplici i funebri riti degli antichi Greci, e come Solone avesse vietato il lusso, ch'era già stato introdotto; mostrando come il divieto di quel legislatore fosse stato tale e quale messo da' decemviri nella decima delle dodici tavole. c. 25. — Reca le leggi di Solone sopra la costruzione de' sepolcri ed altre leggi Ateniesi, le quali tendeano a moderare il fasto e la troppa celebrità ne' funerali: leggi analoghe di Pittaco e di Demetrio Falereo, di cui si loda la perizia nel governo dello stato. c. 26. — Riportate le leggi di Platone sul proposito de' sepolcri e sui funerali, M. Tullio dice d'aver finito su ciò che riguarda il giure sacro: Quinto l'esorta a passare avanti, e Marco risponde che 'l farà subito, perchè, imitando Platone, che svolse i suoi dialoghi sulle leggi in un sol giorno d'estate, ei pure vuol compiere questo suo discorso in un dì solo e accenna di voler passare alla legge sui magistrati: Attico, lodato l'avviamento di Marco, l'esorta a continuare. c. 27.

Digitized by Google

Digitized by Google

I. *Att.* Sed visne, quoniam et satis iam ambulatum est et tibi aliud dicendi initium sumendum est, locum mutemus et in insula, quæ est in Fibreno, nam opinor id illi alteri flumini nomen esse, sermoni reliquo demus operam sedentes?

M. Sane quidem; nam illo loco libentissime soleo uti, sive quid mecum ipse cogito sive aut quid scribo aut lego.

I. *Att.* Ma e non vorrestu, poichè abbiam già noi camminato abbastanza, ed hai tu da cominciare altro discorso, che noi mutassimo luogo; e nell'isola, che è nel Fibreno (conciossiachè de' due, se non isbaglio, è quel fiume là che reca tal nome), postici a sedere, attendessimo a quel che resta a dire?

M. Sì appunto: chè io, vedi, ben volentieri uso in quel luogo, qualunque volta ho da meditare qualche cosa, o qualche cosa da scrivere o leggere.

I. 1 — *nell'isola, che è nel Fibreno.* — Il Fibreno piccolo influente del Liri dalla riva sinistra, prima di versarsi in questo fiume, s'apre in due e forma una vaga isoletta, dove Cicerone aveasi fatto un delizioso ritiro pe' suoi studi; ed è l'isola di cui qui si parla. Macrobio ne' Saturnali (VI, 4) ci conserva questo frammento del V libro *de Legibus* «Visne igitur, quoniam sol paululum a meridie iam devexus videtur nequedum satis ab his novellis arboribus omnis hic locus opacatur, descendatur ad Lirim eaque quæ restant in illis alnorum umbraculis persequamur?» Donde raccogliesi (contrariamente a quel che dice il Goerenz) che il nostro dialogo sarebbe stato cominciato all'ombra degli sveltissimi pioppi, ch'erano sulla riva del Liri, superiormente all'isola del Fibreno, e che si sarebbe continuato in gran parte in quest'isola stessa, piantata ad alberi novelli e poco ombrosi, e quindi finito al piegar del giorno ancora lunghesso al Liri; ma più sotto dell'isola ove eran le rive piantate ad ombriferi olmi, come parla il frammento sopraccitato di Macrobio.

nam opinor id illi alteri flumini nomen esse. — Tutti i codici migliori hanno *esse:* quantunque nel 1° leidese l'*esse* trovisi in rasura. Alcuni mss. meno stimabili hanno *est:* e il Baiter coll'Halm e col Vahlen accettano questa ultima lezione, ponendo *opinor* tra due virgole. Io sto volentieri col Goerenz che tiene l'*esse,* non volendo far contro a' migliori manoscritti. Dopo *opinor* vi ha nel primo codice leidese una rasura. Il Lambino seguito, tra gli altri, dall'Halm e dal Baiter compì il senso con *hoc;* Aldo Manuzio con *id* preposto ad *opinor:* il Vahlen coll'*id* tra l'*opinor* e l'*illi.* Io tenni questo emendamento, che mi parve più efficace e vago: se per altro allo spazio della rasura meglio corrispondesse l'*hoc,* sarebbe questo da preferire. Il Goerenz vorrebbe leggere *Liri* in vece di *illi;* perchè non vuol riferire l'*illi* al Fibreno; tenendo che il Dialogo sia stato cominciato sulla riva di questo fiumicello; ma e la lezione comune e il contesto e il parallelo de' luogi (vedi la nota prima) fanno accettare l'*illi* e riferirlo al Fibreno.

sive aut quid scribo aut lego. — Il 2° codice leidese e l'Heinsiano hanno così; così legge il Vahlen col Goerenz, il quale scriveva a questo luogo: «Hac anastrophe scripti optimi quique omnes..... tot harum transpositionum exempla

Digitized by Google

2 *Alt.* Equidem, qui nunc potissimum huc venerim, satiari non queo, magnificasque villas et pavimenta marmorea et laqueata tecta contemno; ductus vero aquarum, quos isti Nilos et Euripos vocant, quis non, cum hæc videat, inriserit? itaque, ut tu paulo ante de lege et de iure disserens ad naturam referebas omnia, sic in his ipsis rebus,

Alt. In verità, specialmente in 2
tale stagione, in cui son venuto in questo luogo, io non me ne posso saziare io; e conto per niente le magnifiche ville e i pavimenti marmorei e i palchi a scompartimenti. Di quei corsi d'acque poi, che la nostra gente appella Nili ed Euripi, chi non ne riderebbe, dopo vedute queste magnificenze? E in quel

reperiuntur, ut, si id vitium fuerit, in καλλωπισμοῦ certe illi crimen incurrant». E non ne troviamo anche noi ne' nostri classici di queste vaghezze che meglio spiccano, appunto perchè insolite? L'Halm legge col primo codice leidese *sive aliquid scribo*, che par correzione di *aut quid*, scritto di prima mano. Il Baiter *sive quid scribo:* il Madvig (Gram. Lat. § 332. A.) legge coll'Halm, e cita questo luogo come esempio dell'uso dell' indicativo col *sive — sive*, quando si voglia accennare a cosa che non muta al variare dell'occorrenze.

2. *le magnifiche ville.* — Le ville Romane non erano semplici case di campagna da recarvi il raccolto e quindi esportarlo altrove; come direbbe questa voce etimologicamente intesa (T. Varrone *de R. R.* I, 2 — *villicus*..... appellatus a *villa* quod ab eo in eam convehuntur fructus, et evehuntur, cum veneunt): ma erano poderi con sontuose abitazioni, con portici, bagni, cascine, peschiere, uccelliere e tante altre cose che spesso univano l'utile al dilettevole. Tutto il III. libro de *Re Rustica* del citato Varrone ne può dare un'adequata idea. A proposito ivi e' ci narra (III, 17) che Irrio ritraeva dalle sue peschiere dodicimila sesterzi, quanti ne spendeva a mantenere di cibi i pesci, e che la villa di costui fu venduta per quattro milioni di sesterzi, attesa la grande quantità di pesci che s'accoglieva nelle sue peschiere. Si può anche vedere Columella (I, 6) e Plinio Cecilio (*epist.* II, 17); e dalla descrizione che questi ci fa della sua villa di Laurento, possiamo argomentare quale fosse una casa di campagna per un ricco Romano: e tanto che potea scrivere Sallustio: «domos atque villas cognoveris in urbium modo exædificatas.» Cat. c. 12.

i pavimenti marmorei. — Erano i pavimenti di varie specie; spesso di marmi varii e pellegrini, messi a vaghi scompartimenti, talora anche con lavori a mosaico, ed a graffito. (Vedi Rich op. cit. a questa voce; Guhl e Koner La Vita de'Greci e dei Romani trad. di C. Giussani p. 552, Torino 1875).

i palchi a scompartimenti. — Così ho tradotto del *laqueata tecta*, che propriamente suona *cieli di camera* abbelliti con *lacunari;* i quali sono gli spazi corniciati, come dire, da travi e da correnti che sostengono il palco e che s'incrociano, formando del loro rilievo tanti fondi o lacunette; donde il nome di *lacunaria.* I Latini trassero la metafora, che è in questo vocabolo, dalla forma di laghetto che rappresentano questi riquadramenti; noi in vece badando alla figura, per lo più rettangolare, che spartisce bellamente il palco, li diciamo piuttosto scompartimenti del palco.

Nili ed Euripi — Euripo è traslato preso dal nome dello stretto che divide l'Eubea dal continente, le onde del quale ribollono e sbuffano quasi intolleranti di quelle angustie, entro a cui son chiuse. Ed Euripi si dicano appunto quelli artificiali corsi di acqua, che si trovavano spesso ne' giardini Romani, o quegli altri canali in cui l'acqua, correndo tra anguste pareti, romoreggia e scroscia. Il Forcellini alla voce *euripus* (ed. De-Vit.) scrive « *nili* exiliores sunt et angustiores: *euripi* ampliores ». Ed il Vossio, seguendo il Calepino (Dictionarium v. *euripi*), seguito anche dal Facciolati (ved. — Septem Linguarum Calepinum — alla voce *euripus*) tutt'al contrario scrive: « Differunt (euripi) a *nilis*, quod hi maiusculi essent: *euripi* exiliores (Etymologicon Linguæ Latinæ v. euripus, Lugduni 1664). Ma nè il Forcellini nè il Vossio, coi passi che recano di Seneca (epist. 83), di Frontino (De Aquæduct. 84), di Plinio il Vecchio (XXXVI, 24) e di Plinio Giuniore (I, 3), potrebbero confortare bene il loro asserto; perchè in questi luoghi non c'è parola che accenni a questa differenza. Il Poleni nel suo Commento a Frontino (Padova 1722 Art. 84. nota 2) recando questo luogo di Cicerone legge

Digitized by Google

quæ ad requietem animi delectationemque quæruntur, natura dominatur. qua re antea mirabar, nihil enim his in locis nisi saxa et montes cogitabam itaque ut facerem et orationibus inducebar tuis et versibus, sed mirabar, ut dixi, te tam valde hoc loco delectari: nunc contra miror te, cum Roma absis, usquam potius esse.

modo, che tu discorrendo, non ha guari, intorno alla legge e al diritto, venivi tutto riportando alla natura; così in queste cose, che ricercansi a ristoro e diletto dell'animo, la natura trionfa. Per questo, se dapprima mi maravigliava, (chè non pensava io in questi luoghi che sassi e monti, e a ciò fare induceanmi i tuoi scritti in prosa ed in verso), se mi maravigliava, dico, che tu t'avessi tanto a divertire in questo luogo: ora in vece mi maraviglio che, quando manchi da Roma, tu ti possa star mai in qualche altro luogo.

3 *M.* Ego vero, cum licet pluris dies abesse, præsertim hoc tempore anni, et amœnitatem hanc et salubritatem sequor, raro autem licet. sed nimirum me alia quoque causa delectat, quæ te non attingit ita.

M. Io sicuramente, quando m'è 3 concesso di star lontano per molti dì, specie in tale stagione, qua mi reco per trovar luogo ameno e salubre; ma questo m'è concesso di raro. C'è poi, vedi, un'altra ragione onde io qui mi diletto, la quale te non può toccare gran fatto.

con altri, com'è appresso il Turnebo, *tubos* non *nilos:* il Grevio poi (tom. IV Antq. Rom. pag. 1656) nelle note a Frontino non iscrive altro che: «Euripos, ut Nilos, aquæ ductus apertos et grandes appellaverunt, quos vulgo canales aquæ dicimus». Quasi lo stesso scrive il Salmasio (Plinianæ Exercitationes — Traiecti ad Rhenum 1689 p. 638). Il Roberto Stefano (Thesaurus Linguæ Latinæ) cita alla voce *Euripus* questo luogo di Cicerone, ma non pone differenza alcuna tra *euripi* e *nili.* Il Turnebo in fine a questo luogo nota soltanto: «Lucullus autem, Hortensius, et alii perfossis montibus et alveo terræ impresso, in piscinas suas flumina maritima induxerant, quæ nunc *Nilos* et *Euripos* Cicero vocat». Io per me attendendo alla natura dell'Euripo e del Nilo, donde son tolti i traslati, e insieme a quella delle correnti del Liri e del Fibreno, a cui s'applicano questi nomi, direi che *euripus* dovrebbe significare soltanto un canale non molto tortuoso, ma angusto; così che l'acque vi ribollissero per entro; il *nilus* dovea dire piuttosto canale a tortuosità, a laghetti, a scherzi d'acqua e specialmente a cascate, sì che vi si facesse uno strepito grande assai.

induceanmi i tuoi scritti in prosa ed in verso. — Per i versi sembra che s'alluda a quelli del *Mario*, ove s'ebbe certamente parlato d'Arpino, terra natale del famoso capitano. Rispetto poi agli *scritti in prosa* (*orationes*), il Goerenz scrive «Ceterum *orationes* illæ in quibus Cic. patriæ regionis asperitatem memorasse dicitur, ex deperditis iudicandæ sunt: in iis enim, quæ supersunt, nihil tale deprehenditur». Ma, con buona pace dell'illustre interprete, l'antitesi che è qui tra *orationibus* e *versibus*, farebbe vedere che per *orationes* s'abbia a intendere *prose*, non *orazioni* nello stretto senso della parola. Quand'anche poi s'intendesse il vocabolo in istretto senso, giova notare che Cicerone parlando del paese nativo, così dice nella Orazione pro Plancio c. 9; « tota denique nostra illa aspera et montuosa et fidelis et simplex et fautrix suorum regio». Del resto Cicerone stesso scrive ad Attico (II, 11): «Nam Arpinum quid ego te invitem? — Τρηχεῖ', ἀλλ' ἀγαθὴ κουροτρόφος· οὔτι ἔγωγε — Ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι. — Versi questi, onde Omero (Odiss. IX, 27) segna Itaca, la patria d'Ulisse; e che tradotti suonano così: «..... aspra di scogli — Ma di gagliarda gioventù nutrice. — Deh qual giammai l'uom può della natia — Sua contrada veder cosa più dolce?» (vers. del Pindemonte).

Digitized by Google

Att. Quæ tandem ista causa est?

M. Quia, si verum dicimus, hæc est mea et huius fratris mei germana patria: hic enim orti stirpe antiquissima sumus; hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigia. quid plura? hanc vides villam, ut nunc quidem est, lautius ædificatam patris nostri studio, qui cum esset infirma valetudine, hic fere ætatem

Att. Ma quale è poi cotesta ragione?

M. Egli è perchè questa è la mia e di questo fratel mio, se ben diciamo, germana patria: chè qui noi di antichissima stirpe siam nati; qui son le sacre cose, qui il legnaggio, qui de' maggiori le tante memorie. Che più? Vedi tu questa villa? La è ora di edifici largamente ornata; e ciò fu opera del pa-

3. *attingit ita. Att. Quæ.* — Il manoscritto Heinsiano ha: *attingit ita. quæ:* gli altri due leidesi hanno in vece: *attingit. Itaque.* Il Davisio e l'Ernesti tennero che *ita* fosse venuto dall'*Att.* dell'originale: e lo vogliono espunto. L'Halm chiuse *ita* tra parentesi quadra; il Baiter lo leva affatto. L'Hand (in Tursellinum III, 498) legge *item* in luogo di *ita:* e prima il Guglielmo l'avea mutato in *Tite.* Ma l'*ita* è tenuto dai più, ed il Vahlen giustamente osserva: « Qui *ita* delent, tollunt urbanitatem orationis». Il Goerenz che tiene e difende l'*ita*, dice che esso fu posto dopo l'*attingit* « ut ingratus vitaretur hiatus»: e io direi in vece che ciò fu per dare maggior effetto al dire.

Vedi tu questa villa? — Il De-Vit (Onomasticon alla voce *Arpinas* — 2) scrive: « *Arpinas* insula, quam Fibrenus, antequam in Lirim exeat, facit, in qua *Ciceronis* villa erat, ab eo descripta, 2. leg. 1. et germana patria appellata. V. integr. loc. et 12 Att. 12. Hodie *Isola* vel *Isola di Sora* dicitur». Ed appresso alla voce *Arpinum* (3) seguendo il Cellario (Notitia Orbis Antiqui liber II cap. IX — Lipsiæ 1701 p. 822) scrive: « Plures Ciceronem habuisse villas circa Arpinum, patet ex 8. Att. 9. «Arpini volo esse pridie kalendas: deinde circum villulas nostras errare, quas visurum me postea desperavi.» Dalle quali due allegazioni dell'illustre lessicista dovrebbesi conchiudere che in quel d'Arpino Cicerone avesse avuto più d'una villa, e che nell'isola del Fibreno ci fosse stata la villa Arpinate per antonomasia, descritta in questo capo e qui detta da Tullio la *sua germana patria.* Ma da tutto il contesto de' primi capi di questo libro parmi si possa tenere altrimenti. Di fatto la villa, che qui si descrive e che si chiama da Cicerone sua *germana patria*, è indicata col dimostrativo *hanc.* Or come avrebbe potuto Cicerone intender con questo *hanc* una villa nell'isola del Fibreno, se non era ancora venuto in questa isola; giacchè per arrivarvi dovea mutar luogo: e se poi in essa vi si veggono giunti al capo III, dove si dice: « sed ventum in insulam est»? Sarà dunque da dire che il luogo nell'isola del Fibreno non era l'intera villa Arpinate, ma n'era piuttosto una parte. Il Fibreno, come dice l'Ernesti (Clavis Ciceroniana) passava per il fondo Arpinate di Cicerone, non già lo chiudeva. E il Turnebo: «Arpinatem Ciceronis villam duo fluvii alluebant Fibrenus et Liris.» E l'Orelli (Onomasticon Tullianum v. Fibrenus) scrive: «Fibrenus fluvius (hodie *Fiume della Posta*) qui per Arpinatem Ciceronis fundum ferebatur». Dopo ciò, stante l'estensione di questa villa, gli edifici, onde l'abbellì il genitore di M. Tullio, atteso che *villa*, e quindi a più ragione *villula*, può indicare una parte d'una villa, non la villa intera; mi pare che il *villulas* della lettera 8 del l. 9 ad Attico, si debba interpretare siccome parti dell'unica villa Arpinate di Cicerone: ossia per quei casinetti di piacere, pei quali dice di voler andare a diletto Cicerone, e che s'ergevano lunghesso al Liri ed al Fibreno e nell'isola stessa di questo fiume. Perchè in fatti s'ha da moltiplicare, dico io, gli enti gratis, quando senza far questo si può dare spiegazione anche più probabile ad un luogo? Sta dunque, se non erro, che nè da questo luogo delle Leggi, nè dall'altro della lettera ad Attico XII, 12, citato dal De-Vit, dove non si fa che semplicemente nominare l'*insula Arpinas*, non si possa arguire che la villa Arpinate di Cicerone, descritta da lui nel 2 Leggi l. c. e detta sua *germana patria*, fosse nell'isola del Fibreno: e che neppure dall'altro luogo (VIII. 9) si possa dedurre con sicurezza che Cicerone abbia dovuto avere intorno ad Arpino più d'una villa propriamente detta.

Digitized by Google

egit in litteris: sed hoc ipso in loco, cum avus viveret et antiquo more parva esset villa, ut illa Curiana in Sabinis, me scito esse natum; qua re inest nescio quid et latet in animo ac sensu meo, quo me plus hic locus fortasse delectet, si quidem etiam ille sapientissimus vir, Ithacam ut videret, inmortalitatem scribitur repudiasse.

dre mio, che sendo di mal ferma salute, qui condusse quasi tutta l'età in mezzo ai libri. Or sappi che in questo luogo appunto, quando l'avo mio era ancora al mondo e secondo l'uso antico era piccola questa villa, siccome quella di Curio ne' Sabini, io son qui nato. Laonde v'è nascoso entro all'animo mio e al mio sentimento un non so che, onde questo luogo sopra ogni altro mi aggrada: e sì che fu scritto eziandio di quell'uomo dall'accorta mente com'e' per veder Itaca rinunciato avesse alla immortalità.

Quindi molto bene, a mio avviso, ha spiegato questo luogo il Middleton. (Storia della vita di M. T. Cicerone, tom. I. p. 4-5 ed. ven. 1748) il quale dice: «Il luogo della sua nascita fu Arpino..... L'abitazione della famiglia di Cicerone era in circa 3000 passi lontana dalla città, in una situazione molto amena, e fabbricata accomodatamente alla natura del clima. V'erano intorno dei boschetti e dei passeggi ombrosi, che conduceano dalla casa ad un fiume chiamato Fibreno, che si spartiva in due rivi eguali, per mezzo d'una isoletta, coperta d'alberi, e con un portico a bella posta fatto per lo studio e per esercizio, dove Cicerone era solito ritirarsi, quando avea tra mani qualche opera particolare».

siccome quella di Curio ne' Sabini. — Tullio parlava con grande compiacenza di Manlio Curio Dentato, che trionfò de' Sabini, de' Latini e di Pirro; perchè in lui andarono di conserva la gloria del grande capitano e la lode dell'uomo frugale. Scrivendo Tullio sul proposito di Curio dice nel libro de Senectute (c. 16): «Cuius quidem villam ego contemplans (abest enim non longe a me) admirari satis non possum, vel hominis ipsius continentiam, vel temporum disciplinam. Curio, ad focum sedenti, magnum auri pondus Samnites cum attulissent, repudiati ab eo sunt: non enim aurum habere præclarum sibi videri dixit; sed eis qui haberent aurum, imperare». Ma tale *temporum disciplina* era venuta meno a' tempi di Tullio: e già i latifondi e le ville faceano troppo brutto e spaventoso riscontro col disinteresse e la frugalità dei Cincinnati e dei Curii.

fortasse delectet. — Il Vahlen aggiunse del suo tra *fortasse* e *delectet* un *recte*, notando: «*recte* addidi quod putavi requiri, maxime *si quidem* ut haberet quo referretur et propter Attici responsum». A mio credere, basta pel senso riferire *si quidem* al *fortasse;* volendo qui dir Cicerone: — eh! ci sarà anche *per avventura* un altro motivo ond'io mi diletto di questo luogo, *cioè* sarà quello, per cui Ulisse ecc. —: senza dir poi che *fortasse recte delectet* non so quanto sia Ciceroniano. La risposta d'Attico poi non vuolsi riferire soltanto a quest'ultime parole di Tullio, ma a tutte l'altre che vengono di seguito alla domanda d'Attico: *Quæ tandem ista causa est?* Anzi nella risposta d'Attico io trovo il *nescio quo pacto,* che fa molto bene riscontro col solo *fortasse* dell'ultime parole di Marco. In fine dirò che, se si volesse porre tutte quelle parole felicemente sottintese ne' classici, specie ne' dialoghi, sarebbe per poco il caso di rifarli noi, non di rimetterli fedelmente in luce.

di quell'uomo dall'accorta mente. — Intendi Ulisse che, quantunque affidato da Calipso, ch'ei sarebbe immortale, quando avesse dismesso il pensiero di tornare in patria, rinunzia all'immortalità, basta che gli tocchi veder dai tetti «*sbalzar della sua dolce Itaca il fumo*» (Odiss. trad. di Pindemonte) Ἰέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρώσκοντα νοῆσαι — Ἧς γαίης» (I. 58, 59). E sì che era orrida ed aspra quell'isoletta — τραχεῖα —; o, come traduce il Cesari (vers. della lettera

Digitized by Google

4 II. *Att.* Ego vero tibi istam iustam causam puto, cur huc libentius venias atque hunc locum diligas: quin ipse, vere dicam, sum illi villæ amicior modo factus atque huic omni solo, in quo tu ortus et procreatus es; movemur enim nescio quo pacto locis ipsis, in quibus eorum, quos diligimus aut admiramur, adsunt vestigia. me quidem ipsæ illæ nostræ Athenæ non tam operibus magnificis exquisitisque antiquorum artibus delectant quam recordatione summorum virorum, ubi quisque habitare, ubi sedere, ubi disputare sit solitus, studioseque eorum etiam sepulcra contemplor: qua re istum, ubi tu es natus, plus amabo posthac locum.

II. *Att.* Io la riconosco sicura- 4
mente per giusta cotesta ragione, per la quale tu dèi qua venire assai volentieri e tener caro questo luogo: che anzi, a dir la verità, già sento anch' io maggior affezione per una tal villa e per tutta questa terra, nella quale tu nato fosti e procreato: conciossiachè noi siam tocchi, non so io come, da que' luoghi appunto ne' quali si trovan vestigi di coloro, che amiamo od ammiriamo. Di vero quella stessa nostra cara Atene, non tanto per le magnifiche sue opere mi alletta o per le squisite arti degli antichi, quanto per ricordarci, com'ella fa, ove ciascuno de' suoi egregi personaggi era solito abitare, o adagiarsi, o disputare; ed io ancora appassionatamente contemplo i costoro sepolcri: e così questo luogo ove sei tu nato, mi sarà quinci innanzi più caro.

II del lib. II. ad Attico) *una grillaia:* che Omero gliel perdoni! Un eguale pensiero v'è nel *De Oratore* (I, 44), ov'è scritto: «Ac, si nos, id quod maxime debet, nostra patria delectat, cuius rei tanta est vis, ac tanta natura, ut Ithacam illam in asperrimis saxulis, tamquam nidulum affixam, sapientissimus vir immortalitati anteponeret.» Del resto il *sapientissimus* di Cicerone, attribuito ad Ulisse, interpreta con molta efficacia il πολύμητις (dal molto consiglio, dalla molta saviezza), che Omero attribuisce ad Ulisse (Iliade I, 311).

Il, 4. *illi villæ.* — Parrebbe che ci fosse antilogia tra quell'*illi villæ* e l'*hanc vides villam* del capo antecedente. Ma ogni difficoltà vien tolta quando si consideri che nel primo caso non c'è antitesi di sorta; laddove qui v'è una specie di contrapposto tra la villa e tutto il suolo d'Arpino: a questo è detto *huic omni solo*, e a tutta la villa Arpinate *illi villæ*, come cosa nel pensiero, se non altro, più distante dell'altra. Nè perciò ha da credersi che l'*illi villæ* sia una villa diversa dall'*hanc villam* prima accennata: e gli antichi editori, fra i quali il Turnebo ed il Lambino, in vece di *illi*, leggono *ipsi*, pronome in questo luogo certo più efficace, e che accoglierei volentieri nel testo se non mel vietassero i codici migliori. E non vale poi a far escludere l'*ipsi*, il dire, come fa il Goerenz: «E longinquo enim ambulantes in villam prospectum habebant, quem Atticus manu monstrabat. Sic enim pronomen hoc proprie dicitur: recteque opponitur hic propiora notans»; giacchè in questo caso il pronome *ipsi* farebbe soltanto più spiccata ed efficace la frase, senza porre un forte contrasto tra due idee di luoghi tra loro distinti. E qui vuolsi anche osservare di nuovo che non è proprio l'isola del Fibreno, dove è detto che Cicerone avea la sua germana patria e il luogo del suo nascimento, ma il suolo Arpinate (huic omni solo, in quo tu ortus et procreatus es): specialmente la paterna casa, dall'isola del Fibreno alquanto discosta.

conciossiachè noi siam tocchi, non so io come. — Cicerone al principio del V libro sui Fini, amplifica mirabilmente questo pensiero, e così fa dire a Pisone: «Naturane nobis hoc, inquit, datum dicam, an errore quodam, ut, quum ea loca videamus, in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur, quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut

Digitized by Google

M. Gaudeo igitur me incunabula pæne mea tibi ostendisse.

Att. Equidem me cognosse admodum gaudeo. sed illud tamen quale est, quod paulo ante dixisti, hunc locum, id enim ego te accipio dicere Arpinum, germanam patriam esse vestram? numquid duas habetis patrias, an est una illa patria communis? nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum.

M. Ego me hercule et illi et omnibus municipibus duas esse cen-

M. Godo dunque d'averti mostrato, son per dir, la mia culla.

Att. E così io d'averla conosciuta godo assaissimo. Ma che è poi quello che tu hai detto or ora, che, cioè, questo luogo (e credo con questo tu voglia dire Arpino) è la vostra germana patria? E che? Avreste voi due patrie o non è forse una sola la gran patria comune? Quando almeno dir non si voglia che il nostro Catone avesse avuto per patria non Roma, ma Tuscolo.

M. Io, ch' Ercole mi salvi, io credo che tanto egli, quanto ogni altro municipe abbian due patrie; una

scriptum aliquod legamus». E finisce Pisone dicendo: «Tanta vis admonitionis inest in locis, ut non sine causa ex his memoriæ ducta sit disciplina». E con ciò s'allude forse alla storiella di Simonide, il quale dall'aver potuto indicare, dalla memoria del luogo dove ciascun commensale sedea, la persona di quelli che sotto le ruine del cenacolo di Scopa avean perduto la propria sembianza, vuolsi avesse inventato l'arte *mnemonica* (De Orat. II, 86). Il luogo sia la *cera*, insegna Cicerone, sulla quale tu segni l'immagine de' fatti: «res autem ipsas rerum effigies notaret, atque locis pro cera, simulacris pro litteris uteremur.» (ibid). Un sepolcro, una lapide, un frammento: quanta storia talvolta non comprendono!

la mia culla. — Cioè *Arpinum*, non l'*insula Arpinas*. « Arpinum (scrive l'Orelli *Onomasticon Tullianum)* nunc *Castellaccio*, oppidum Latii, in confinio Samnii, in colle excelso, ad Fibrenum fluvium. Arpinum germana Ciceronum patria, de Legg. 2, 1, 3. Ibid 2, 2, 5 ».

5. — *idem enim ego te accipio dicere Arpinum.* — Lezione questa molto sospetta, come dice l'Halm, ma pure offerta da' codici, e difesa dal Feldhügel e tenuta dal Vahlen. Il Goerenz, seguito dal Baiter, in vece di *idem*, avrebbe letto *id enim;* e il Vahlen *id est ut*, riportandosi ad un luogo conforme (ad fam. IX, 8) dove si dice: «cum tu tardius faceres, id est, ut ego interpretor, diligentius ».

illa patria communis. — Cioè Roma, che fu chiamata così anche da Livio (XXIII, 5) e da Seneca (ad Helv. VI.) Questa dizione passò pure nel Diritto Giustinianeo: vedi il Digesto (fr. 33 ad municip. et de incol. L, 1 — fr. 6 § 11 de excus. XXVII, 1). Callistrato (ibid. fr. 19 de interd. et releg. et deport.) appella Roma *omnium patriam*. Il Cuiacio (Observatt. l. 14 c. 12) scrive: «Est duplex patria: una originis, altera domicilii: vel triplex; originis, quam germanam M. Tullius vocat, alia domicilii et alia communis, ut Roma in orbe Romano ».

il nostro Catone. — Marco Porcio Catone, detto il Maggiore, a distinguerlo dall'Uticense, suo pronipote, nacque a Tuscolo nel 233 av. C. Allevato in un podere, che il padre avea tra' Sabini, riuscì prode militare, e tipo insieme del cittadino romano. E' meritossi d'esser detto il Censore per eccellenza, stante la severità inflessibile ed energica con cui esercitò la Censura; provandosi di ritornare i Romani ai costumi antichi. Tullio ne parla frequentissimamente nelle sue opere: e così ne compendia le lodi nella *Republica* (I, 1) « M. Catoni homini ignoto et novo, quo omnes, qui iisdem rebus studemus, quasi exemplari ad industriam virtutemque ducimur certe licuit cet.». E altrove (pro Plancio 8, 20) scrive: « de M. Porcio Catone illo in omni virtute principe, cet. ».

io credo che tanto egli, quanto ogni altro municipe abbian due patrie. — Il Walter scrive: «Comecchè i Romani avessero acquistato un vasto territorio, non lo consideravano però come uno Stato congenere alla città, e come il comune romano. La sola città rimase tale agli occhi loro, e tutto il resto non

Digitized by Google

seo patrias, unam naturæ, alteram civitatis; ut ille Cato, cum esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est, ita, cum ortu Tusculanus esset, civitate Romanus,

per ragion di nascita, l'altra per ragion di cittadinanza: e come il nostro Catone, nato a Tuscolo, e poi ricevuto nella cittadinanza del popolo Romano, e quindi Tusculano per nascimento, per cittadinanza Romano, l'una patria ebbe dal luogo, l'altra dal giure: e come que'

riguardavano che a guisa di contado a lei annesso. Quindi è che Roma non era soltanto metropoli, ma città sovrana; il suo senato, le sue assemblee cittadinesche e i maestrati erano pur tali per tutto lo Stato; e a chi volea aver parte nel sommo imperio conveniva essere membro della città. Quindi ancora ogni Italico ammesso al cittadinatico Romano avea un doppio diritto civico: quello naturale del municipio d'origine, e lo artificiale della città di Roma (Cic. de legib. II. 2)». (Storia del Diritto Romano § 190). Dei municipi Romani poi ve ne avea di varie maniere, secondo i vari privilegi e diritti onde erano legati con Roma: e su tale fatto, a vero dire, non s'ha ancora tutto quel chiaro che si vorrebbe (ved. A. Vannucci, Storia dell'Italia Antica Vol. II p. 263. ed. cit). È certo per altro che tra' municipi quelli erano in migliore condizione, che aveano i pieni diritti civili e nella città nativa e in Roma: altri in vece aveano tutti i diritti civili di Roma, eccetto quei del dar suffragi e delle magistrature, e in tale caso *il cittadinatico era imperfetto* (Walter — op. cit. 197 e segg). Assunti alla cittadinanza di Roma, e propriamente se godeano della cittadinanza perfetta, i municipi veniano ad avere una seconda patria; cioè un luogo donde ricevevano una nuova vita civile, la quale era per l'eccellenza sua considerata più della naturale; tantochè a quella, non a questa, tutto essi doveano: e quindi s'appellavano propriamente non del nome della patria nativa, ma da quello della civile. Anche nella dottrina degli scolastici il concetto di patria era riguardato sotto duplice rispetto; cioè in quanto patria significa e principio del nostro nascimento e comunità civile o politica: nel primo riguardo insegnavano che l'individuo era tenuto alla patria per dover di pietà; nell'altro per dover di giustizia legale, ossia di quella giustizia che dispone il cittadino ad operare conforme alle leggi che tendono a far conseguire il bene della pubblica cosa. (V. S. Tommaso 2. 2. q. 58. a. 5 c. et q. 101. a. 3. ad 3; ed il Silvio nel commento a questi luoghi). Avvicinando poi per qualche modo la teorica Tulliana delle *due patrie* alla scolastica de' due rispetti, ond'è da considerare il concetto di patria; s'avrebbe che alla patria naturale, specie se uscito da essa, il municipe saria stato legato per dover di pietà; alla civile per dover di quella giustizia, che comanda di attemperarsi alle leggi a bene della Repubblica. Il poeta Ausonio per rispetto a Burdigala (Bordeaux) ov'era nato, e per rispetto a Roma ov'era console e' si dice: «Civis in ambabus»: ma per la prima dice: «Diligo Burdigalam»; per l'altra: «Romam colo». (Claræ Urbes, XIV).

unam naturæ, alteram civitatis. — Così i codici men buoni, e la comune degli editori. I manoscritti di Leida hanno tutti e tre: *unam naturam civitatis:* lezione dalla quale è molto difficile, se non affatto impossibile, cavare un qualche costrutto.

l'una patria ebbe dal luogo, l'altra dal giure. — Patria nel suo etimologico significato esprime la terra del padre: o anche, per estensione, la terra de' nostri natali, che è per lo più quella del padre: ma metonimicamente ed in più vero significato patria è detta la città oppur la nazione di cui è membro il padre che ci genera e della quale diventiamo membri noi pure; giacchè per i padri deriva ne' figli come la naturale così anche la vita civile: e in fine (lasciate altre particolari significazioni che si danno a questa voce, per le quali vedi il Taparelli nel Saggio Teoretico di Diritto Naturale § 935: ed il Tommaseo nel Dizionario della Lingua Italiana a q. voce § 8) patria indica quella città o nazione, da cui altri è adottato quale cittadino. In questo ultimo caso la patria ce la dà il positivo diritto, che ci associa a que' beni, che abbiamo altrimenti per ragion di figliolanza naturale. La patria dunque, che abbiamo per

Digitized by Google

habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex

vostri Attici, innanzi che Teseo facesseli uscir dalle campagne e tutti recarsi all'astu, come la dicono,

via di natali, ci viene dal luogo; l'altra dal diritto che ci lega ad una nuova società. Siccome poi la società pubblica, di cui nascendo noi diventiam membri, dona a' padri e per i padri a' figli il comun bene della vita civile: così essa diventa un quasi secondo e comun genitore: onde Cicerone dice nella prima Catilinaria c. 7: « Patria, quæ communis est omnium nostrum parens ». Del resto il Vico (De Constantia Philologiæ, Pars Posterior c. XXII) dice che patria ebbe nome dai Padri, come dalla parte migliore della Repubblica: « Res publica a præstantiori parte, Patribus nempe, *Patria* primum dicta est ». Ma forse sarebbe stato più conforme al valore primitivo della parola e al concetto, che le venne anche appresso attribuito, il dire che tale nome, sotto questo riguardo, sarebbesi per avventura derivato da capi di antiche famiglie (patres), stabilitisi in una stessa terra; la progenie de' quali trovò una nativa comunione d'affetti, di diritti e di doveri nell'antica ed eguale comunanza de'loro antichi padri. Il Taparelli (l. c.) fra gli altri valori, che assegna a questa voce, pone ultimo quello di territorio ove altri nacque: e in ragione giuridica ciò è verissimo; perchè la sostanza, come dire, della patria è l'essere una società pubblica. Di vero la terra non è soggetto di diritto; e quindi la patria, considerata sotto tale rispetto, non potrebbe esigere da noi nè amore nè sacrifici. In quanto poi questa terra è nel possesso della grande società di cui facciam parte, dobbiamo amarla anch'essa e difenderla; ma in quanto alla società, che ne trae onde mantenersi florida e potente.

innanzi che Teseo. — L'eroe leggendario degli Ateniesi, l'emulo dell'erculee fatiche, detto da Tucidide saggio insieme e potente (II, 15) «γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατός». Di lui si narra che, morto il padre Egeo re d'Atene, e' n'avesse il trono in eredità; e congiunte in uno le dodici città, in cui era, prima di lui, divisa l'Attica, ne facesse un popolo solo, e per centro comune la città di Atene. Ciò che al Vico piacque di narrare così: (op. cit. c. 28) «Hinc ingens facinus aggressus (Theseus), quo omnes gentes δήμους, seu populos in unam civitatem coegit, offerendo iis, æqualitatem iuris, ac proinde popularem statum, et se tantum bellorum ducem et legum custodem fore..... de reliquo eos (nobiles) cum ceteris quasi ad æqualitatem redegit, et urbem *Athenas* appellavit». Vedi anche i Principj di una Scienza Nuova l. V c. 2., dove si confrontano non so con quanta verità, i princìpi d'Atene con quelli di Roma.

prius quam Theseus. — I codici, la edizione di Venezia 1471, quella del Turnebo, del Lambino e le migliori recenti del Goerenz, Baiter, Halm, Vahlen, Klotz hanno *prius quam* in vece di *post quam*, voluto leggere da Paolo Manuzio, seguito poscia dal Davisio, dall'Ernesti, dal Leclerc, dal Rémusat: ma a torto, cred'io. Conciossiachè, quantunque rispetto alle condizioni dell'Attica avanti Solone ci abbia molte cose oscure, anche dopo le più recenti ricerche (Grote—Histoire de la Grèce vol. I pag. 302): tuttavia del certo ve n'è, e questo basta all'uopo per tenere non istoricamente sbagliato il senso, che dà questo luogo col suo *prius quam*. E per verità non vi eran forse avanti Teseo delle terre nell'Attica con particolari costituzioni civili? E non eravi inoltre per rispetto ad esse uno stato comune, una *summa respublica*, come la direbbe Tullio? È uopo rispondere che sì, per l'uno e l'altro quesito. Scrive in fatti Tucidide che sotto Cecrope e sotto gli altri antichi re fino a Teseo, l'Attica era abitata per città separate, che aveano pritanei; e l'aver pritaneo volea dire aver propria ed indipendente amministrazione (ved. A. Peyron nota a q. l.), ed arconti; e che quando non c'era di che temere, non convenivano a consulta presso al re, ma ciascuna gente di per sè si governava a città e provvedeva a sè stessa. Ecco le precise sue parole: «Ἐπὶ γὰρ Κέκροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ Ἀττικὴ ἐς Θησέα ἀεὶ κατὰ πόλεις ὠκεῖτο πρυτανεῖά τε ἔχουσα καὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνήεσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ' αὐτοί ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο·» (Della Guerra del Peloponneso II, 15). E, nel tempo di cui parla Cicerone, non c'erano municipi, che, per rispetto a Roma, aveano particolare costituzione? E ancora: non eravi rispetto a questi municìpi nella città di Roma un comune Stato, una *summa respublica?* Certissimo. Se non bastasse

Digitized by Google

agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et sui erant

eran del loro paese e insieme anche d' Atene; così noi vogliam tener nostra patria anche quella ove

questo capo a provarlo, vegasi, tra gli altri, il capo 16 del III libro di questo dialogo, dove Quinto dice al fratello: «Et avus quidem noster singulari virtute in hoc municipio, quoad vixit, restitit M. Gratidio, cuius in matrimonio sororem, aviam nostram, habebat, ferenti legem tabellariam..... Ac nostro quidem avo, quum res esset ad senatum delata, M. Scaurus consul: utinam, inquit, M. Cicero, isto animo atque virtute in summa republica nobiscum versari, quam in municipali maluisses». Dunque se il confronto che fa Cicerone delle condizioni de' municipi d'Italia rispetto a Roma sta benissimo colle condizioni delle città Attiche avanti Teseo, che ragione c'è di cambiare *prius quam* in *ante quam?* Nessuna, io credo; anzi far questo è contro ragione, poichè dopo Teseo le forse dodici tribù, nelle quali cominciando da Cecrope era stata divisa l'Attica, vennero tolte da Teseo con tutti i principali che le reggevano, e da lui si fondò un solo consiglio e un solo pritaneo in Atene. Ecco di nuovo le parole di Tucidide a tale proposito: «ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε.... τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν καὶ καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, κτλ.»: e così ne parla Plutarco nella vita di Teseo (c. 24). Il Meursio (Theseus c. XVII) citando questo luogo, legge *priusquam* non *postquam*. Su tale proposito è da consultare il Sigonio *de Antiquo Jure Italiæ* lib. II. c. VII e VIII, e nel lib. II. cap. II. de Repub. Athen.

dalle campagne. — Tucidide (l. cit. c. 13) nell'orazione messa in bocca a Pericle, che esorta gli Ateniesi ad abbandonare le loro stanze, ch' aveano fuori di Atene, per venire ad abitare in città e portar ivi tutte le loro suppellettili, adopera questa frase: «(Περικλῆς) παρήνει.... τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσθαι». Il paese dunque fuori d'Atene era detto *contado* o *campagna* (Tucidide ibid. 14 e 16) — οἱ ἀγροί —: quantunque non s'intendesse con questo che fuori di Atene non vi fosser città. Di vero, si parla di quelli che erano per l'Attica e fuori d'Atene e che dovean venire ad abitare in Atene alle guerre del Peloponneso, come di genti che abbandonavano le loro proprie città: «πολιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος (ibid. 16). Del resto giovi recare per disteso il luogo (II, 15), dove Tucidide descrive l'unificazione dell'Attica fatta da Teseo: «Ma quando venne a regnare Teseo, che univa il potere colla prudenza, oltre a varie riforme fatte nell'Attica, sciolse i consigli ed i magistrati delle altre città, ed avendo istituito un solo consiglio e pritaneo nella città odierna fuse tutti in questa; così, mentre ciascuno continuava ad abitare come prima ne' proprii poderi, egli obbligò tutti a valersi di Atene, come di sola città, e questa, per esser centro al quale contribuivano tutti, fu da Teseo tramandata ai suoi successori già grande». (Versione di Amadeo Peyron — Torino, Stamperia Reale 1861): «ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατὸς τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν καὶ καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἓν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνῴκισε πάντας, καὶ νεμομένους τὰ αὑτῶν ἕκαστους ἅπερ καὶ πρὸ τοῦ ἠναγκασε μιᾷ πολει ταύτῃ χρῆσθαι, ἣ ἀπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτὴν μεγάλη γενομένη παρεδόθη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα.» Intorno alle dodici città in cui Filocoro, citato da Strabone (IX p. 397), dice che fosse stata divisa l'Attica prima di Teseo, vedi lo Schoemann *Antichità Greche* trad. da R. Pichler vol. II p. 7 Firenze 1877 — Ernesto Curtius *Storia Greca* trad. da G. Müller e G. Oliva vol. I p. 305 — e il Grote (op. cit. tom. IV. p. 90 e segg.). Lo stesso Grote scrive poi al tom. I p. 219: «La contrée appelée Attique, qui, pendant les âges historiques, forme avec Athènes un corps social et politique, était dans l'origine divisée en une foule de dêmes ou cantons indépendants, et comprenait en outre diverses familles ou sectes héréditaires religieuses (si on peut admettre cette expression); c'est-à-dire une multitude de personnes ne vivant pas nécessairement ensemble dans la même localité, mais liées entre elles par une communauté héréditaire de rites sacrés, et revendiquant des priviléges aussi bien que remplissant des devoirs, fondés sur l'autorité traditionelle de personnages divins pour les quels elles avaient une commune vénération.» Sul sentimento poi cantonale, come direbbesi, della popolazione attica vedi Tucidide l. II c. XVI; ed il Grote op. cit. tom. IV p. 112.

e nell'astu. — L'ἄστυ propriamente suona *domicilio*, cioè *il luogo dove*

Digitized by Google

idem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati sumus. sed necesse est caritate eam præstare, qua rei publicæ nomen universæ civitatis est, pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra

siam nati. Nulladimeno gli è necessario che si abbia il primo amore quella, per la quale il nome della repubblica è comune a tutti quanti i cittadini, per la quale morire, alla quale cedere tutti noi, e

una persona ha il centro della sua vita civile e sociale, come in giure lo si può definire. (ved. Serafini, Istituzioni di Diritto Romano, Parte I § 9). Anche *vas*, etimologia di *astu* o *vastu*, suona domicilio o dimora: ed è voce analoga all'ἑστία de' Greci che significa casa o focolare (L. Meyer, Lessico delle Radici Indo-Italo-Greche p. 79 ed. cit.): *l'astu* dunque segnava la casa o il focolare comune degli Attici.

et sui erant idem et Attici. — Lo stabilire la lezione di questo luogo è proprio una divinazione. Il primo codice leidese ha: *et simf rantidem et atticis;* il secondo leidese legge *et symfranti demetat ticis.* Dai quali mostruosi accozzamenti di lettere il Vittorio ed il Turnebo lessero — *et sunii iidem erant et Attici:* il Roberto Stefano *et Sunii erant iidem et Attici:* il Camerarius συμφρατρίδας: Paolo Manuzio e l'Ursino συμφράτορες: il Goerenz *et simul φράτορες iidem. et Attici:* lo Schültz *suæ φρατρίας erant iidem et Attici.* Il Goerenz giustifica la sua lezione dicendo: « φρατορες ex Cecropis II, ut traditur, instituto, ii dicebantur, quibus communis in Attica terra habitationis locus, communia sacra et iudicia, communesque magistratus essent ». Il più de' moderni, dopo il Madvig, lessero: *et sui erant idem et Attici;* e questa lezione ci parve più accettabile.

et eam patriam ducimus. ubi nati sumus. — I codici di minor valore hanno: « et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam qua excepti sumus »: e così fu tenuto dai più; così tenne il Vahlen, cambiando col Bake, seguito pure dal Baiter, *illam qua* in *illam a qua;* e così anche l'Halm, che all'*illam qua* sostituì *illam in quam.* Ma io credo che sia miglior partito stare coi manoscritti di Leida, la lezione de' quali ho io seguita, perchè questa mi parve più conforme al contesto. Di vero al sentire Attico che Tullio chiamava col nome di *patria* anche la terra de' suoi natali: come? soggiunge: non abbiam tutti noi in Roma una sola patria comune? E Tullio, dopo avere mostrato che ogni municipe ha due patrie, conchiude dicendo: «sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati sumus». Era questa la difficoltà da sciogliere, che, cioè, egli avesse detto bene ad appellar sua patria anche la terra de' suoi natali, nè ad altra conclusione dovcasi riuscire; onde ogni altra aggiunta ci sembra fuor di proposito. E ciò è tanto vero che Attico, ripreso il discorso (§ 6), si dichiara persuaso che non avea sbagliato Tullio a dire, che anche la terra ond'egli nacque, era *sua patria.*

è necessario che si abbia il primo amore quella ecc. — E ciò perchè il paese natio, come parte della repubblica, vuol essere posposto al tutto della Repubblica. C'è un passo analogo al nostro nel I, 17 *de Officiis*, ove si dice: « Sed cum omnia ratione animoque lustraris, omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea, quæ cum republica est unicuique nostrum: cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares: sed omnes omnium caritates patria una complexa est ». Dione Grisostomo, nell'Orazione da lui recitata nel Senato d'Apamea, che l'avea donato della cittadinanza, preferisce sotto un dato rispetto la patria che ci adotta come suo cittadino: in quanto che il dono della natura, onde nasciamo in un luogo, è cieco e indeliberato; quello in vece che ci vien fatto da una città, che ci accoglie tra' suoi cittadini, è frutto di volontà e giudizio.

per la quale morire ecc. — Cicerone scrive nel III de Finibus c. 19: «Nec magis est vituperandus proditor patriæ quam communis utilitatis aut salutis desertor, propter suam utilitatem aut salutem. Ex quo fit ut laudandus is sit, qui mortem oppetat pro republica, quod deceat cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos». E nel luogo citato degli Uffici (I, 17) dopo aver detto « omnes omnium caritates patria una complexa est» soggiunge: «pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus?» E più compendiosamente avea scritto nella Repubblica, (come abbiamo in un frammento conservatoci

Digitized by Google

omnia ponere et quasi consecrare debemus. dulcis autem non multo secus est ea, quæ genuit, quam illa, quæ excepit. itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, hæc in ea contineatur, [ex qua quisque municeps ius alterius] habet civitatis et unam illam civitatem putat.

nella quale riporre dobbiamo e quasi consacrare tutte le cose nostre. Nè quella che ci ebbe generato, ci è poi men dolce dell'altra, che nel suo seno ci ebbe accolti. Laonde io non vorrò negare giammai questa esser mia patria; ma così che quella sia la maggiore, e sia questa contenuta in quella, per la quale ciascun municipe ha il nome d'una seconda patria, che tien sua patria per eccellenza.

nell'epistola XCI, 3 di Sant'Agostino): «Nullus est patriæ consulendi modus, aut finis bonis». A proposito delle quali parole rispondendo a Nettario, che gliele avea citate in una lettera scrittagli prima, così dice Sant'Agostino nella stessa epistola (§ 1): «Jam senio frigescentibus membris, fervere animum tuum patriæ caritate, nec miror, et laudo, teque non tantum tenere memoriter, verum etiam vita ac moribus demonstrare, quod nullus sit patriæ consulendi modus aut finis bonis, non invitus; immo etiam libens accipio»: e prende quinci occasione, argomentando *a minori ad maius*, di mostrargli come non ci debba essere nè misura nè fine all'opere che ci fan conseguire la patria superna. Del resto il vero bene della patria si vuole anteporre a quello di qualsiasi cittadino, non esclusi i genitori. Il Lessio commentando S. Tommaso scrive: «quisque suam Rempublicam, cuius est membrum, tenetur præferre parenti et vitæ suæ» (De Justitia et Jure l. II. Dub. 3 n. 14): e ne è la ragione che al bene della comunità ha da cedere, nella stessa specie di beni, ogni bene dell'individuo, che ne è parte. Quando però alla patria è sostituito il partito, come avviene non di rado e come avvenia al tempo di Tullio, allora l'amore alla patria ed il dovere di sacrificarsi per essa sono troppo compromessi. (Vedi a tale proposito il Taparelli, Esame Critico degli Ordini Rappresentativi nella Società moderna §§ 872-906). Sono molto conformi a queste di Tullio le parole che Platone fa dire a Socrate nel Critone (p. 51): «Sei tu per avventura così sapiente, che tu non sappia che e della madre e del padre e degli altri progenitori tutti, quanti sono, più onorabile cosa, più veneranda e santa è la patria, e che ella sortì i primi onori appresso gli dei e appresso a quegli uomini che han mente, e che convien venerare la patria e piegarsele innanzi, prestarle ossequio, sia pur ch'ella ti gravi, meglio che non faresti dinanzi al padre? e che se punta cosa ella comandi, o si convien altrimenti persuaderla o far conforme al voler suo, e patir senza contrasto quel ch'ella ordina, e anche lasciarsi battere e porre in catena: e, se ella ti conduca alla guerra, esporti alle ferite e alla morte...? «ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λελῆθέ σε, ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ' ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ δωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα, καὶ ἢ πείθειν, ἢ ποιεῖν ἃ ἂν κελεύῃ, καὶ πάσχειν, ἐάν τι προστάττῃ παθεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τε τύπτεσθαι, ἐάν τε δεῖσθαι, ἐάν τ' εἰς πόλεμον ἄγῃ τρωθησόμενον ἢ ἀποθανούμενον κτλ.». Il neoplatonico Jerocle chiama la patria un secondo dio, scrivendo (presso Stobeo serm. XXXIX, 34): — Dopo il discorso intorno agli dei è troppo ragionevole che si fissi il come dobbiam diportarci noi verso la patria. Ell'è in fatti, per Giove, un secondo dio, primo e sovrano genitore — «μετὰ τὸν περὶ θεῶν λόγον εὐλογώτατόν ἐστιν ὑποθέσθαι πῶς πατρίδι χρηστέον. ἔστι γὰρ ὡσανεὶ δεύτερός τις θεὸς αὕτη, νὴ Δία, πρῶτος καὶ μείζων γονεύς». Ma queste e simili esagerazioni (ditele, anche se volete, neoplatoniche), che o falsano o lasciano il concetto di patria nell'indefinito, ingenerano un amore di patria più fantastico che razionale, più fanatico e vaporoso, che solido e costante.

habet civitatis et unam illam civitatem putat. — È questa la lezione dei migliori mss.: tuttavia la maggior parte degli editori antichi e moderni scartano queste parole, siccome intruse, non offrendo esse alcuna continuazione

Digitized by Google

6 III. *Att.* Recte igitur Magnus ille noster me audiente posuit in iudicio, cum pro Ampio tecum simul diceret, rem publicam nostram iustissimas huic municipio gratias agere posse, quod ex eo duo sui conservatores extitissent, uti iam videar adduci hanc quoque, quæ te

III. *Att.* A ragione dunque il nostro Magno l' ho sentito io asserire in giudizio, quando teco insieme trattò la causa di Ampio, esser troppo giusto che la nostra repubblica rendesse grazie a questo municipio; perciocchè da esso vennero due suoi conservatori: e già veggomi 6

di senso. L'edizione veneta del 1471 ha dato loro qualche legame leggendo: *habet civitates duas; sed illas unam civitatem putat*»: il Turnebo legge: «*quæ ius habet civitatis, et unam illam civitatem putat*». Il Vahlen scrivea in nota alla sua edizione: «*civitatis et unam illam A B* (cioè i due primi codici leidesi) *civitates duas sed illas unam* (sic) editiones nonnullæ vetustiores veluti Ascensiana, Camerarii, sed in plerisque omittuntur hæc *habet..... putat*, quæ hodie fere pro glossemate habentur: sed potuit fieri ut interciderint, quibus illa superioribus adnectebantur, velut *contineatur:* [*et eodem modo omnis municeps duas ut mihi videtur*] *habet civitatis, set unam illas civitatem putat.*» Anch'io suppongo con questo dottissimo critico che qualche cosa sia stato levato tra *contineatur* ed *habet;* ma crederei che quando si fosse posto in mezzo soltanto — *ex qua quisque municeps ius alterius* —, il senso camminerebbe abbastanza colle sue gambe e la lezione non sarebbe per avventura lontana dal vero.

III. 6. — *Pro Ampio.* — Il Lambino seguendo P. Manuzio lesse *pro Balbo* e nota: «Manutii fidem secutus sic edendum curavi; qui se ita scriptum reperisse in Maffæi libro testatur. Nam libri alii veteres habent partim *pro Ambio* (e così leggono anche i due primi codici di Leida), partim *pro Avidio:* unde Turnebus noster coniecturam facit, legendum *pro Gabinio:* alii *pro Ampio* malunt legi». Le edizioni variano tra *pro Balbo* e *pro Ampio:* le antiche per lo più hanno *pro Balbo*, le moderne, come quelle del Klotz, Halm, Baiter, Vahlen hanno *pro Ampio.* Io terrei per altro che il *pro Balbo* del codice Maffeiano sia stata una correzione fatta sui codici più antichi; forse perchè essendo *Balbus* il *cognomen* di Tito Ampio, amicissimo, com'era di Cicerone (Fam. XIII, 70): siasi voluto porre questo in luogo del *nomen*, dal quale non si usa intitolare l'Orazioni di M. Tullio. Onde avvenne che si vedesse in questo Balbo, come è stato fatto dall'Orelli (Onomasticon Tull. alla voc. L. Cornelius Balbus), non *Tito Ampio Balbo*, ma *L. Cornelio Balbo:* il quale fu da Cicerone e insieme da Pompeo, difeso perchè gli fosse mantenuto quel diritto di cittadinanza, che gli era stato concesso da Pompeo, e poi conteso da un suo concittadino di Gades (v. l'Orazione Tulliana *pro L. Cornelio Balbo*). Veramente noi non abbiamo nessuna memoria nè frammento d'una orazione fatta da Tullio *pro Ampio:* sol questo è certo che Cicerone ha scritto *pro Ampio* un'Orazione in persona di *Ampio* stesso: come è detto da Quintiliano nelle sue Istituzioni oratorie (III, 8, 50), dove si scrive: «Nam sunt multæ a Græcis Latinisque compositæ orationes, quibus alii uterentur, ad quorum condicionem vitamque aptanda, quæ dicebantur, fuerunt. An eodem modo cogitavi aut eandem personam induit Cicero, cum scriberet Cn. Pompeio et cum T. Ampio ceterisve; ac non uniusciusque eorum fortunam, dignitatem, res gestas intuitus omnium, quibus vocem dabat, etiam imaginem expressit? ut melius quidem sed tamen ipsi dicere viderentur».

iustissimas.... gratias agere posse. — È questo un esempio molto efficace a provare il valore di *dovere* che ha talvolta il verbo *posse*, e da inserire nei Lessici Latini; dove ci sono esempi di quest'uso forse meno evidenti (V. Forcellini alla voce *possum*). In fatti il *justissimas*, aggiuntivo di *gratias*, troppo rivela il valore di *dovere*, che deve esser dato al *posse*.

due suoi conservatori. – Il primo fu Caio Mario, che per la vittoria ottenuta sui Teutoni alle Acque Sestie, e per l'altra ottenuta sui Cimbri presso Vercelli, meritò che il popolo Romano (malgrado la gelosia de' patrizi per la gloria di questo municipe d'Arpino) lo dicesse terzo fondatore di Roma, dopo Romolo e Camillo (Plutarco in vita). Anzi parve, al dir di Velleio, che Roma, attesa la sua vittoria sui Teutoni, neppur dopo che ebbe visto Mario inferocire

Digitized by Google

procrearit, esse patriam tuam. sed ventum in insulam est; hac vero nihil est amœnius. ut enim hoc quasi rostro finditur Fibrenus et divisus æqualiter in duas partes latera hæc adluit rapideque dilapsus cito in unum confluit et tantum complectitur quod satis si modicæ palæstræ loci. quo effecto, tamquam id habuerit operis ac muneris, ut hanc nobis efficeret sedem ad disputandum, statim præcipitat in Li-

indotto a credere esser questa, che ti ebbe procreato, patria tua. Ma siam giunti nell'isola; e certo non ve n'è altra più amena. Ve' come da questo, che direbbesi rostro, si fende il Fibreno, e, diviso per giusto modo in due parti, bagna queste coste; poi con rapido corso quasi fuggendo, subito si raccoglie in uno, e tanto luogo racchiude quanto basterebbe per una non troppo grande palestra! E ciò fatto, quasi fosse

nelle guerre civili, si fosse pentita che e' fosse nato. « Hac victoria videtur meruisse, ne eius nati rempublicam pœniteret ». (II, 12). L'altro fu Marco Tullio che, per aver liberata la repubblica dalle furie di Catilina, fu per primo salutato *padre della patria* « *Salve primus omnium Parens patriæ appellate* » (Plin. Hist. Nat. 7, 31): nome glorioso che sonò nella Curia in bocca di Q. Catulo (in Pisonem c. 3): e da' Rostri in bocca di Catone, acclamante il popolo di Roma liberata. « καὶ πατέρα τῆς πατρίδος..... ἐβόησεν ὁ δῆμος » (Appiano della Guerra Civile II, 7) « Roma parentem — Roma patrem patriæ Ciceronem libera dixit » (Juvenalis, Satira VIII, 242-243). Vedi le eruditissime note di Camillo Silvestri a q. l. di Giovenale, ove con bellissimi versi il poeta fa l'elogio dell'uno e dell'altro Arpinate: vedi anche il Lange (Römische Alterthümer 3. p. pag. 253. Berlin 1876).

ut enim hoc. — Il Baiter, il Klotz, l'Halm dopo il Lambino, il Davisio, l'Ernesti in vece dell'*ut enim hoc* che si ha in tutti e tre i codici leidesi, nell'esemplare Orelliano e in tante pregiate edizioni, pongono *etenim hoc.* Ritengono *ut enim* il Goerenz (ed. maggiore) ed il Vahlen; il primo de'quali rileva giustamente il valore ammirativo dell'*ut* scrivendo: « *Ut* hoc loco mirantis esse, nemo non videt ».

come da questo direbbesi. — « *Quasi* addidit ut traslationem temperaret paulo audaciorem »: così il Turnebo. E questo uso di attenuazione di troppo audace traslato occorre, come abbiamo altrove (I, 16, 45) notato, pur di frequente nelle opere di Tullio. Il Goerenz, spiegando il traslato, dice che Tullio avrebbe assomigliata la punta dell'isola del Fibreno al rostro d'una nave; ed osserva come si continui, con assai proprietà il traslato, nel *finditur* seguente, che nell'uso poetico, dice egli, si usa ad esprimere l'atto onde la nave colla sua punta fa solco nell'onda.

per una non troppo grande palestra. — Palestra è vocabolo tolto da' Greci, e suona luogo della lotta (da παλη — lotta). Già i Romani erano giunti a tale esagerazione nell'imitare gli usi e costumi de' Greci da non credere essi, come dice Varrone, « se habere villam, si non multis vocabulis retineant Græcis; quum vocent particulatim loca, προκοιτῶνα, παλαίστραν, ἀποδυτήριον etc. » (de *R. R.* lib. II proœm.). Or la palestra, distinta almeno in antico dal ginnasio, altro non era, se non un luogo da esercitare i giovani nella lotta e nel pugilato. Vitruvio (V, 11) ci mostra ciò che vi fosse entro e fuori della palestra, quando già si considerava essa come parte inseparabile o anche indistinta dal ginnasio. (Vedi la 18ª delle Tavole unite ai libri dell'Architettura di M. Vitruvio Pollione trad. e comm. dal March. B. Galliani. Venezia 1854 — Guhl e Koner op. cit. pag. 208-233 — Rich alla voc. *palæstra* ed alla v. *gymnasium*). Or come nei pubblici ginnasi e palestre della Grecia ci avea ogni maniera di magnificenze e di comodi per venirci a sollazzo la gente, e i letterati stessi a tenervi i loro convegni: così le palestre Romane, fossero anche private, aveano passeggi ombrosi, portici, bagni, stanze a diverso uso, dove potea ogni persona appagare il suo genio: e cotal luogo dovettero trovare appunto in questa isoletta i personaggi del nostro Dialogo.

operis ac muneris. — Questi due vocaboli son posti qui in tale relazione da potervici vedere quella, che i grammatici dicono *endiadi.* L'*opus* del Fibreno di preparare una stanza bene accomodata alla disputa di Tullio coi suoi

Digitized by Google

rem et, quasi in familiam patriciam venerit, amittit nomen obscurius Liremque multo gelidiorem facit; nec enim ullum hoc frigidius flumen attigi, cum ad multa accesserim, ut vix pede temptare id possim, quod in Phædro Platonis facit Socrates.

stato del compito e dover suo il prepararci tale dimora per la nostra disputa, d'un tratto mette precipitoso nel Liri, e come e' fosse venuto in famiglia patrizia, perde l'alquanto oscuro suo nome, e fa il Liri molto più gelido: ed in vero io non ho sentito fiume di questo più frigido, quantunque a molti mi sia io appressato; tanto che, a provare, appena ci regge il piede: ciò che nel Fedro di Platone tocca a Socrate.

M. Est vero ita, sed tamen huic amœnitati, quem ex Quinto sæpe audio, Thyamis Epirotes tuus ille nihil, opinor, concesserit.

M. Così è veramente: pur tuttavia a questa amenità quel Tiami, ch'hai tu nell'Epiro e che sento nominare da Quinto, cred' io, non la cederebbe punto. 7

Q. Est ita, ut dicis; cave enim putes Attici nostri Amalthio platanisque illis quicquam esse præclarius. sed, si videtur, considamus hic in umbra atque ad eam partem sermonis, ex qua egressi sumus, revertamur.

Q. L'è appunto come tu dici: ti guarda per altro dal credere che esser vi possa cosa più bella dell'Amalteo e de' magnifici platani del nostro Attico. Intanto, se piàcevi, sediamci qui insieme all'ombra e ritorniamo a quella parte del nostro discorso, onde ci siam dilungati.

compagni, parrebbe fosse stato debito speciale di quel fiume; e così *operis ac muneris* verrebbe a dire *operis debiti*. Non crederei per ciò che questo passo fosse da confrontar, come si fa dal Goerenz, coll'*officium et munus* del *de Divin.* I, 32; ove tra'due vocaboli c'è relazione sinonimica piuttosto che di complemento specificativo, come nel caso nostro.

venuto in famiglia patrizia. — L'entrare in *patriciam familiam* accenna il venire a far parte d'una famiglia patrizia; nel qual caso chi era assunto a tale onore, prendeva il *nomen* di quella *gente*, di cui era diramazione quella speciale famiglia nella quale e' veniva. (Krahner op. cit. p. 217).

ciò che nel Fedro di Platone ecc. — S'allude al Fedro di Platone, ove è scritto: «Ἥ τ' αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι»: (p. 230): che si tradurrebbe: «ve' anche la graziosissima fontana, che sotto al platano scorre con acqua assai frigida, come se ne può far saggio col piede». Del resto piace a Tullio, anche per ciò che spetta a sceneggiamento, come si direbbe, de'dialoghi, riportarsi al suo Platone: vedi tra gli altri il *De Oratore* I, 7, ove pure accenna a questo luogo del Fedro. A proposito: lo Schultz (Sinon. Lat. § 151) dice: «*frigidus* fa al comparativo *frigidius: gelidus* esclude di necessità ogni qualsiasi comparazione» Oh bella! Sta a vedere che Cicerone ebbe il torto nel regalarci qui un *multo gelidiorem*. E dire che lo Schultz cita, tra gli altri esempi, *Cic. Leg.* II. 3. Il Barrault (Op. cit. p. 386) scrive: «*gelidum* renchérit sur la signification de *frigus*»: benissimo; e, s'egli avesse voluto, ci sarebbe qui stato un buon esempio all'uopo.

7 — *quel Tiami, ch'hai tu ecc.* — Ora Kalamas, fiume dell'Epiro che segna il confine tra la Tesprozia e il distretto di Cestrina, e che attraverso fertile paese mette foce nell'Adriatico di faccia a Corfù. Di esso fiume dice Tucidide (I, 46): «ῥεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην».

dell'Amalteo. — La villa d'Attico in Epiro (I ad Att. ep. 13) *studiis et li-*

Digitized by Google

M. Præclare exigis, Quinte, at ego effugisse arbitrabar, et tibi horum nihil deberi potest.

Q. Ordire igitur; nam hunc tibi totum dicamus diem.

M. — A Iove Mvsarvm primordia —, sicut in Aratio carmine orsi sumus.

Q. Quorsum istuc?

M. Quia nunc item ab eodem et a ceteris dis immortalibus sunt nobis agendi capienda primordia.

M. È giustissima la tua domanda, o Quinto. Vero è ch'io credeva d'avermela svignata io; ma con te in cosi fatte cose non ci può essere conto aperto.

Q. Comincia dunque; chè a te tutto dedichiam questo dì.

M. — da giove i tuoi preludi, o musa — come nell'Arateo carme abbiamo incominciato.

Q. E a che ciò?

M. Ciò riesce a dire che anche adesso appunto da lui e dagli altri dei immortali hanno da aver principio le nostre proposte.

bris dicata, come nota all'ep. cit. P. Manuzio. Lo stesso Cicerone scrive ad Attnella 16ª dello stesso libro: «Velim ad me scribas cuiusmodi sit Ἀμαλθεῖον tuum, quo ornatu, qua τοποθεσίᾳ; et quæ poemata, quasque historias de Ἀμαλθείᾳ habes, ad me mittas: lubet mihi facere in Arpinati». In altra lettera poi scritta pure ad Attico da Roma (II, 1) c'è: «Amalthea mea te exspectat et indiget tui». *Amalthea* o *Amaltheum* è stato spiegato per diverse maniere (ved. De-Vit. Onomasticon a q. v.). Del resto l'Orelli (Onom. Tullianum) scrive sull'*Amaltheum* d'Attico e di Tullio: «In Attici villa Epirotica ad Thyamin fl. sacellum erat antiquum Amaltheæ Nymphæ, quod ille platanis circum consitis, epigrammatis Græcis et historicis, i. e. anaglyphis μύθους ad Amaltheam pertinentes exprimentibus ornavit: simile sacellum, ut Attici in hoc quoque memor esset, Tullius in Arpinati suo exstruxit».

— a Iove mvsarvm primordia. — Qui M. Tullio riporta il principio della sua versione de' *Fenomeni* d'Arato, che nacque a Soli in Sicilia nel 277 av. C.; e fu scienziato insigne e poeta, se non di grande ispirazione, almeno squisito ed ornato (De Oratore I, 16'). Cicerone ne tradusse i φαινόμενα, poema astronomico, quand'era ancor fanciullo (de N. D. II, 41); ma stando forse troppo attaccato all'originale: appresso tradusseli con forme più larghe e poetiche Cesare Germanico, e molti altri, *quos enumerare perlongum est*, dice S. Girolamo (Comm. in Ep. ad Tit. I. 12). Questo poema comincia appunto con: «Ἐκ Διὸς ἀρχώμεθα».

appunto da lui. — Vuole cominciar le sue proposte dall'invocazione di Giove e degli altri dei. Caronda così comincia il proemio delle sue Leggi: «Τὼς βουλευομένως καὶ πράττοντάς τι ἀπὸ θεῶν ἄρχεσθαι χρή· τὸ γὰρ ἄριστον, ὥσπερ ἃ παροιμία φατί, τὸν θεὸν ἦμεν αἴτιον πάντων τούτων»: (ap. Stobeo, Serm. XLIV, 40 ed. Meinecke) il che vuol dire: «Convien che coloro che si pongono a deliberare o far qualche cosa, comincino dagli Dei: la è cosa ottima in fatti, siccome parla il comun dettato, che sia Dio l'autore di tutte queste cose». Anche Platone, come nota lo Stallbaum (al l. IV. p. 712 B. delle Leggi), spesso solea invocare l'aiuto divino, quando ne' suoi dialoghi eran da trattare cose gravissime e difficilissime: ed appunto al luogo cit. delle Leggi così è scritto: «Θεὸν δὲ πρὸς τὴν τῆς πόλεως κατασκευὴν ἐπικαλώμεθα· ὁ δὲ ἀκούσεταί τε καὶ ἀκούσας ἵλεως εὐμενής τε ἡμῖν ἐλθὼν συνδιακοσμήσων τήν τε πόλιν καὶ τοὺς νόμους». Ossia: «Invochiamo pertanto Iddio per la costituzione della nostra città: ed e' ci voglia pur ascoltare, e ascoltandoci favorevole e benigno ci venga appresso per ben ordinare la nostra città e le nostre leggi». Platone fa pur dire a Timeo, nel dialogo che s'intitola da questo nome (p. 27 C.): — Questo certamente, o Socrate, tutti quanti fanno, anche i meno savi, ciò è l'invocar Iddio sempre, sia grande sia piccolo il negozio che intraprendono — «Ἀλλ', ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε δὴ πάντες ὅσοι καὶ κατὰ βραχὺ σωφροσύνης μετέχουσιν, ἐπὶ παντὸς ὁρμῆ καὶ σμικροῦ καὶ μεγάλου πράγματος θεὸν ἀεί που καλοῦσιν». Vedi di nuovo lo Stallbaum alla pag. 25 B. del Filebo.

agendi capienda primordia. — Ho dato all'*agendi* il valore di *proporre leggi*, perchè mi pare che ciò consigli il contesto; quantunque l'*agendi* sia mes-

Digitized by Google

8 *Q.* Optime vero, frater, et fieri sic decet.

IV. *M.* Videamus igitur rursus, prius quam adgrediamur ad leges singulas, vim naturamque legis, ne, cum referenda sint ad eam nobis omnia, labamur interdum errore sermonis ignoremusque vim sermonis eius, quo iura nobis definienda sint.

Q. Sane quidem hercle, et est ista recta docendi via.

Q. Bene benissimo, o fratello, e così appunto far si conviene. 8

IV. *M.* Veggiam dunque di nuovo, prima di metterci a parlar delle singole leggi, il valore e la essenza della legge: perciocchè, dovendo noi tutto ricondurre ad essa, non ci avvenga di sdrucciolare per error di parola, ignorando il valore di quelle voci, onde avrem noi da definire le varie maniere del diritto.

Q. Giustissimo, per Ercole; ed è cotesta la retta via dell'insegnare.

so qui in modo assoluto. L'elegante uso del verbo *agere* coll'elissi dell' oggetto notollo pure il Benecke al c. III, § 8. dell'Orazione *De Imp. G. Pompei,* ove egli avverte: « verba intransitiva nonnumquam sic absolute usurpari, si actio sola, non res, ad quam dirigatur, spectetur ». Vedi l'Halm nel commento alla stessa Orazione p. 99, Lipsiae 1848.

8. — *così appunto far si conviene.* — Questo tratto ci fa risovvenire i versi che si leggono nelle tre prime ottave del C. XI della Gerusalemme Liberata ove Pietro l'eremita dice a Goffredo:

« Tu movi, o Capitan, l'armi terrene;
Ma di là non cominci onde conviene.
Sia dal Cielo il principio.....»

E il buon Goffredo approvando il saggio avviso:

« Servo, risponde, di Gesù gradito,
Il tuo consiglio di seguir mi giova».

IV. — *dovendo noi tutto ricondurre ad essa.* — Dal concetto di legge, come abbiam già altrove accennato, Cicerone fa discendere quello del diritto: e già subito appresso è detto che, come errato che s'avesse nella definizione della legge, si errerebbe pure nel discutere su' vari diritti.

ignoremusque vim sermonis eius, quo. — Così seguendo i codici il Goerenz, che molto bene giustifica questa lezione dando in questo caso al *que* dell' *ignoremusque* la forza di *id est.* Il Vahlen pone *vim rationis eius* recando questo passo molto simile del de Orat. III, 6, 21: « ubi enim perspecta vis est rationis eius qua causae rerum cognoscuntur. » Il Baiter legge solo *vim eius quo*: e l'Halm *vim eius quom.* Una viziosa ripetizione poi della voce *sermonis* (ciò che i Greci dissero περισσολογία e per la quale alcuni non vollero stare a' codici) non ce la posso veder io qui: perchè *sermonis* nel secondo caso serve a dichiarare il concetto della proposizione antecedente: e giova ricordare che Fabio, sul fatto appunto della περισσολογία, scriveva che soltanto «obstat quiquid non adiuvat ». (Instit. Orat. VIII, 6. 61). Λείπει.

Giustissimo, per Ercole; è cotesta la retta via dell'insegnare. — Scrive Cicerone nel *de Officiis:* « Omnis enim, quae ratione suscipitur, de aliqua re institutio debet a definitione proficisci, ut intelligatur, quid sit id, de quo disputetur » (I, 2). E in vero tante questioni si fanno talora, perchè non si sono bene definiti i vocaboli ed i concetti di che si tratta: giacchè una questione ben definita e bene intavolata è quasi sciolta. Socrate, a districare i viluppi della Sofistica e a difendere gli eterni principii della morale, fu tutto in definire, ed Aristotele (Metaf. XII, 4 ed. Tauchnitz) dice lui il primo che ricercasse la definizione delle cose in universale: « Σωκράτους δὲ περὶ τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς πραγματευομένου, καὶ περὶ τούτων ὁρίζεσθαι καθόλου ζητοῦντος πρώτου ». E se Socrate non è giunto dove giunse Aristotele, (ved. Carolum Kühn De Notionis definitione qualem Aristoteles constituerit § 11 ed. Halis 1811); ebbe tuttavia il vanto di metter l'umana mente su quella retta via dell'apprendere e dell' insegnare che

Digitized by Google

M. Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis excogitatam nec scitum aliquod esse popu-

M. La è questa dunque, per quanto io veggo, la sentenza degli uomini più savi, che la legge sia non pensamento d'umano ingegno, non

per induzione vuole scoprire e definire la natura delle cose: via che hanno seguito e seguiran tutti quelli che vorranno scientificamente discorrere. E così poco appresso Aristotele soggiunge: « Δύο γάρ ἐστιν, ἅ τις ἂν ἀποδοίη Σωκράτει δικαίως, τούς τ' ἐπακτικοὺς λόγους, καὶ τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου. Ταῦτα γάρ ἐστιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης ».

nec scitum aliquod esse populorum. — « Quanto è acconcia questa parola *scitum* a dimostrare colla sua etimologia che gli antichissimi italiani riputavano la *ragione* come il fonte delle leggi! » Così nota il Rosmini nella sua *Risposta alle Osservazioni del Rev. Padre Giuseppe Luigi Dmowski sulla definizione della Legge Morale* (Milano 1842: pag. 20 not.). Eppure il *scitum*, essendo in questo luogo in evidente antitesi col *ratio mensque sapientis* etc. che segue, suona proprio il contrario di quel che intende il Rosmini. Il *scitum* originalmente potrebbe significare (dico anch'io la mia in cosa del tutto incerta; vedi il Forcellini alla voce *sciscere*, che dal De-Vit è fatta venire dalla ripetizione del tema *sci* di *scio*) potrebbe significare ciò che venia dal popolo *riconosciuto* siccome legge e che già prima era stato *conosciuto* come tale dal magistrato, che lo proponeva ne' comizi. Ma e chi non sa che il voto dei comizi potea esser dato anche senza ombra di *ragione?* e nel nostro luogo la cosa va appunto così. L'illustre Roveretano, nella dissertazione citata, a riconfermare la sua definizione della legge, viene recando con questo anche altri testi del nostro dialogo; giudicando essere M. Tullio Cicerone intorno a questo proposito autorevole testimonio della sapienza antica. Ciò sta bene: ma bisogna prima provare che *nozione* e *ragione*, che son pel Rosmini due aspetti dell'idea, intesa nel modo suo (pag. 5), avessero lo stesso valore nel *mentem omnia ratione aut cogentis aut vetantis Dei;* nel *ratio mensque sapientis ad iubendum etc.*, onde il nostro autore in questo capo definisce la legge; luogo citato pur dal Rosmini in confermazione della sua teorica, che fa della legge una *idea;* bisogna prima provare che Cicerone nel suo *ea (lex) est naturæ vis: ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriæ regula* del l. I c. 6, recato pure (pag. 17) dal Rosmini, abbia inteso quel che vuole questo insigne filosofo. Io per me nol credo punto: giacchè basta leggere dal c. 6 sino al c. 12 del I libro, per vedere come M. Tullio dica *ratio*, per rispetto agli uomini, ciò onde l'uomo *prevede, argomenta, conchiude* etc. (c. X); ed a cui dà per sinonimi *consilium, cogitatio:* la quale appunto perchè ragion retta, siccome partecipazione della ragion divina, è detta anche *lex* (c. VII). Or chi non direbbe che piuttosto che un'*idea*, la è questa la *facoltà stessa della ragione* o *l'abito suo* o *lo stesso suo atto?* Che se Cicerone adopera spesso in questo libro *ratio*, siccome *regola* od *ordine;* per farlo non discorde da sè stesso bisogna tenere ch'ei vedesse nell'indole della ragione umana *regola* e *ordine;* tanto da esser ella nativamente diretta ad operare conforme alla norma, che Dio pose nelle cose universe, e cui ella può agevolmente scorgere se non sia dalla corruzione traviata (I, 12). Certo è che in questo dialogo M. Tullio dà alla voce *ratio* tre analoghi valori. Rispetto a Dio ell'è il pensiero ordinatore delle cose esistito in lui ab eterno; e questa *ratio* è la legge in Dio: *ratio* rispetto all'uomo è la mente, ond'e' sa discernere tale eterna ordinazione in sè e nell'altre cose; quest'è la legge nell'uomo: *ratio* in fine rispetto a tutte l'altre procreate cose è l'ordine onde elle son disposte a stare e ad operare conforme l'eternale pensiero di Dio: e questa è la legge nell'altre cose dell'universo. Nel concetto della legge c'entra sempre *ratio*; ma non tutto che appartiene alla *ratio*, è idea: le vie ond'operano naturalmente gli esseri e la nostra stessa ragione, sono *rationes;* ma non sono in sè idee. M. Tullio adunque non ha qui detto intorno alla legge ciò che il Rosmini gli fa dire; nè la *ratio* Tulliana ne' citati luoghi è *un'idea semplice* o *complessa*, come la spiegherebbe il grande filosofo (ib. p. 6): e questo giova notare, perchè è tanto più facile che un autore antico sia da altri franteso, quant'è più grande l'autorità di chi lo spiega non conforme al vero senso dell'autore.

Digitized by Google

lorum, sed æternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia. ita principem legem illam et ultimam mentem esse dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei: ex qua illa lex, quam di humano generi dederunt, recte est laudata;

placito alcuno de' popoli; ma eterna cosa, che l'universo mondo regge colle savie norme del comandare e del proibire: e così la prima legge e suprema diceano essere la mente di Dio, che le cose tutte con ragione comanda o divieta: e perchè di là venuta, quella giustamente leg-

eterna cosa. — La legge naturale è eterna in Dio e nelle cose: là fontalmente, qua per partecipazione: là come in tipo, qua come in immagine: ma in immagine che bene esprimendo l'esemplare divino della legge eterna ne ha pur da esprimere l'eternità, cioè l'immutabile sua perennità. Le cose create mostrano in fatti, quando le conosciamo, e che sono e ciò che sono: nel mostrare che sono, mostrano il tempo; nel mostrar quel che sono, non mostranci tempo, e per tale rispetto ci si mostrano eterne: e questo mostrarsi senza tempo che fa la legge della universale natura, è ciò che la fa vedere a noi veramente eterna.

che..regge colle savie norme del comandare e del proibire. — La legge, perchè sia tale, non ha da essere soltanto regola, ma ben anche regola imperativa ed obbligatoria. Senza superiore, onde proceda direttivo comando; senza inferiore che tenuto sia a conformarsegli, chi mai pensar potrebbe la legge? Del resto l'impero della legge naturale sovrasta ad ogni creata cosa; perciocchè gli è l'espressione del pensiero ordinativo di Dio, che certamente signoreggia sovra ogni creatura: ed è impero sapiente, perchè conforme alle nature degli esseri ch'esso governa. Regola divina dunque, che presiede con sapiente impero all'universo: o meglio, virtù che Dio pose nella natura di ogni cosa, come imperativo principio di ordinata operazione, ecco la legge dell'universa natura. Per l'uomo legge è la sua stessa ragione: non in quanto ella sia fonte di legge a sè stessa, come vorrebbesi da certe scuole filosofiche; sì bene in quanto è informata da lume, o virtù imperatrice, che da Dio parte, e che tempera le azioni dell'uomo a seconda de' principii che ne specificano la natura. A questo, se non erro, potrebbesi tutto ridurre il discorso Ciceroniano sulla legge. Vedi anche *Orat. pro Milone* c. 4.

e così la prima legge e suprema — Socrate nel dialogo che tenne con Ippia (Memorabili IV, 4, 25) finisce così: « E che? Credi tu dunque, mio Ippia, che gli Dei prescrivano con leggi cose conformi o disformi a giustizia? Disformi, per Giove, non può essere, risponde Ippia; non può essere in fatti che altri per avventura il giusto sancisca, se non se Dio. Piace dunque agli Dei, mio Ippia, che una cosa stessa sieno giustizia e legge: « **Καὶ τοῖς θεοῖς ἆρα, ὦ Ἱππία, τὸ αὐτὸ δικαιόν τε καὶ νόμιμον εἶναι ἀρέσκει.**» E già prima avea Socrate parlato delle leggi che uomo non iscrisse mai; ma che son comuni a tutti i luoghi, e le fa dire da Ippia imposte a noi dagli Dei « **Θεοὺς οἶμαι τοῦς νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώποις θεῖναι.** » Si sa che Platone comincia il suo Dialogo sulle Leggi così: « È stato egli un Dio, o qualche uomo che per avventura si prese l'incarico, ospite mio, di dare a voi leggi? » **E** si fa rispondere da Clinia: « Un Dio, mio ospite, un Dio; com'è più che giusto affermare: « **Θεός, ὦ ξένε, θεός, ὡς γε τὸ δικαιότατον εἰπεῖν** ». E nel IV (p. 715-16) e' soggiunge essere antica dottrina che Dio, il quale tiene in mano e principio e mezzo e fine d'ogni cosa, tutto conduca con rettitudine, le vie stesse seguendo della natura; e che di conserva a lui vien sempre la giustizia, ultrice di quelli che la legge divina trapassano: « **ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων εὐθεῖα περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος· τῷ δ' ἀεὶ ξυνέπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός** ». Stupende parole che fanno risovvenire la **Δίκη** d'Esiodo, la vergine, inclita prole di Giove e veneranda agli dei, che abitano il cielo; la quale, se v'ha chi la tocchi con ingiuste villanie, tosto vola dappresso al genitore, Giove Saturno, a far querela sull'ingiusta mente degli uomini, finchè il popolo espii le ingiustizie de' potenti, che con perverso consiglio piegano a lor modo la giustizia pronunciando torti giudizi:

Digitized by Google

est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.

ge si appella, che gli dei han dato al genere umano; essa è in fatti la ragione e il consiglio del sapiente, di cui e' si vale per far comandi o divieti.

« Ἡ δέ τε παρθένος ἐστὶ Δίκη, Διὸς ἐκγεγαυῖα
Κυδνή τ' αἰδοίη τε θεοῖς οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
Καί ῥ' ὁπόταν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάζων,
Αὐτίκα παρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι
Γηρύετ' ἀνθρώπων ἀδικον νόον, ὄφρ' ἀποτίσῃ
Δῆμος ἀτασθαλίας βασιλέων, οἳ λυγρὰ νοεῦντες
Ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες ».

(Opere e Giorni v. 254-260 ed. Weise). Anche Aristotele scrive nel l. I c. 13 della Rettorica, una comune legge essere posta nella natura: perciocchè v'è ciò che gli uomini tutti per divino istinto dicono essere naturalmente giusto e ingiusto per tutti, senza previo accordo o convenzione fatta dagli uomini tra loro: « Κοινὸν (νόμον) δέ, τὸν κατὰ φύσιν· ἔστι γάρ, ὃ μαντεύονταί τι πάντες, φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον, κἂν μηδεμία κοινωνία πρὸς ἀλλήλους ᾖ, μηδὲ συνθήκη·» Demostene, riportato pur da Marciano (fr. 3 de Leg. Senatusque Cons. I, 3), nella sua prima orazione contro Aristogitone, chiama la legge, tra le altre, *un'invenzione e un dono divino:* « πᾶς ἐστὶ νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν » (p. 774 ed. Lipsiæ 1821). Zenone stima « naturalem legem divinam esse censet eamque vim obtinere recta imperantem prohibentemque contraria » (De N. D. I, 14). Crisippo (Digesto ibid.) tiene la legge « di tutte le divine ed umane cose regina: dover ella esser giudice de' beni e de' mali, ella principe e duce, e per questo regola del giusto e dell'ingiusto tra quegli animali che naturati sono a vita civile; e precettrice delle cose da fare, e di quelle da non fare proibitrice » « ὁ νόμος πάντων ἐστὶ βασιλεὺς θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Δεῖ δὲ αὐτὸν προστάτην τ' εἶναι τῶν καλῶν καὶ τῶν αἰσχρῶν, καὶ ἄρχοντα καὶ ἡγεμόνα καὶ κατὰ τοῦτο κανόνα τε εἶναι δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ τῶν φύσει πολιτικῶν ζώων· προστατικὸν μὲν τῶν ποιητέων, ἀπαγορευτικὸν δὲ τῶν οὐ ποιητέων ». Cleante infine (per non essere infinito in tanta copia di autorità) canta nel suo famoso inno a Giove:

« Κύδιστ' ἀθανάτων, πολυωνυμε, παγκρατὲς αἰεί
Ζεῦ, φύσεως ἀρχηγέ, νόμου μέτα πάντα κυβερνῶν
Χαῖρε· σὲ γὰρ πάντεσσι θέμις θνητοῖσι προσαυδᾶν
Ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἐσμέν, κ. τ. λ. (ed. cit.)

« O glorioso fra gli Eterni, in guise
Molte nomato, onnipossente ognora,
Tu, che tutto con legge governando
De la natura se' principio e duce,
Salve, o Giove; però che gli uomin tutti.
Dritto è ben che a te volgan le parole;
Chè siam tua stirpe.... (v. del Pompei)

Tanta ragione avea dunque M. Tullio di dire ch'era stata de' più sapienti, che fosser vissuti al mondo, la sentenza dell'esservi una legge naturale concetta ab eterno in mente a Dio; legge precettrice del bene e proibitrice del male: norma d'ogni giustizia e d'ogni diritto. È vero che Bouddha nelle sue leggi non fe' motto di Dio, eterno principio d'ogni vera legge: ma a ciò ben risponde il Desjardins (Les Devoirs etc. p. 326): « Le bouddhisme, dont nous parlions tout-à-l'heure, n'oublia rien dans la morale, excepté lui (Dieu): les peuples de l'extrême Orient attestent aujourd' hui par la profondeur de leur dépravation qu'on ne peut impunément bannir Dieu de la morale. On vient cependant d'écrire que la science économique était près d'être toute la religion des hommes (*Revue des Deux-Mondes* du 1er août 1863. Article de M. Havet): c'est à la fois rebaisser et injurier l'humanité ». Vedi anche quel che abbiam scritto su non dissimile proposito nelle note aggiunte al primo libro p. 128 e segg.

giustamente legge si appella. — Nel latino c'è *recte est laudata:* e questo *laudata* non ha propriamente il suo primo e stretto valore, che qui vuol darle

Digitized by Google

9 *Q.* Aliquotiens iam iste locus a te tactus est; sed ante quam ad populares leges venias, vim istius cælestis legis explana, si placet, ne æstus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat.

M. A parvis enim, Quinte, didicimus — SI IN IVS VOCAT — atque [ita] eius modi leges alias nominare; sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum vim habere ad recte facta vocandi et a peccatis avocandi, quæ

Q. Già più d'una volta tu venisti 9 toccando questo punto: pure innanzi che tu prenda a propor leggi, come fa il popolo, il valore, se ti piace, di si fatta celeste legge a noi decifra; perchè non ci travolga il flutto della consuetudine, e ci trascini all'uso del parlar comune.

M. Sai, o Quinto, che sin da piccini — SE ALCUN CITI IN GIUDIZIO — e così altre si fatte, abbiam noi appreso a chiamar leggi. Pur tuttavia ciò devesi intendere così che tale o tal altro comando o divieto de' popoli abbia virtù di chiamarci

il Turnebo, ma significa piuttosto *è chiamata giustamente*; interpretazione voluta pur dal contesto, conforme all'uso del verbo *laudari* e de' suoi derivati nel linguaggio del giure. Anche il Budeo, nelle sue *Annotationes in XXIIII Pandectarum libros* (Lugduni 1541 p. 175), dopo aver recato questo luogo (*Hanc — idonea*), subito aggiunge: « *laudata* pro *vocata* a Cicerone dictum est verbo iuris, de quo alibi dicendum »: cioè alla pagina 687 della stessa Opera.

9. *didicimus — SI IN IVS VOCAT — atque* [*ita*] *eius modi leges nominare.* — Nei codici Leidesi sta scritto — *si in ius vocat atque at* (*ad* Heins.) *eius modi leges alias.* Il Turnebo non ha l'*at*, che elimina tra gli altri anche l'Halm, e che il Vahlen pone fra parentesi quadre. Se fosse vero quel che scrive Fulvio Ursino (Notæ ad leges et senatus consulta etc. aggiunte all'Antonius Augustinus De Legibus etc. Romæ 1583 p. 9); e che ripete senza farcelo sapere il Merula (De Leg. Rom. XXI. 63), vale a dire che « *in emendatioribus libris* ita legitur hic locus, et ita postulat sensus, ut legatur: A parvis enim, Quincte, (*sic*), didicimus, *SI IN IVS VOCAT* atque eiusmodi alias, leges nominare etc. »: la questione sarebbe finita per felice maniera. Ma e i due primi leidesi, come abbiam detto, e i quattro Goerenziani hanno *at*, altri coll'Heinsiano *ad*. Che se n'ha da fare dunque di questo *at* o *ad*? Il Sigonio (De Iudiciis l. I c. 18) nell'*at* legge *eat:* ed insieme all'*atque*, a cui dà valore di *statim*, l'unisce al *si in ius vocat*, tenendo tutto come testo delle XII Tavole. Così tiene il Vittorio, così il Lambino (ed. parigina), così V. Gravina (Originum Iuris Civilis l. II alla l. delle Dodici Tavole); così il Goerenz ed il Rémusat. Eppure a leggere così, se non dal contesto, non parrebbe vietato per avventura dallo stile delle dodici tavole, essendochè ogni precetto in esse suol esprimersi nell'imperativo futuro? In tal caso non ci vorrebbe *eat*, ma *ito*. « Perpetuus est et sine exceptione per legis præcepta sibi constans *imperativi* usus, vel in eis quæ permittentis magis quam imperantis sunt »: nota lo Schoell (op. cit. p. 79) al nostro proposito. Se non che altri crede, a stare meglio a'codici, di vedere nell'*at* il vezzo antico della *dittografia*, come la dicono, e corresse — *si in ius vocat atque alias eiusmodi leges nominare:* togliendo l'*alias* dopo *leges*, come col Bake fece lo Schoell (op. c. p. 69). Il Baiter ha letto « atque alia eiusmodi leges nominare » e ciò fece, come M. Tullio gli avesse ridette le sue parole dall'altro mondo; giacchè nel testo non comparisce traccia di questa sua lezione. Per me io vorrei o sopprimere l'*at*, o invece dell'*at*, leggere *ita*. Del resto non pochi di quelli che pubblicarono i frammenti delle dodici tavole, affatto esclusero dal testo o l'*atque* o l'*atque eat*. Il Klotz e lo Schoell (op. cit. Tab. I) leggono: *si in ius vocat, ito.*

vim habere. — Così i codici migliori e così le migliori edizioni moderne. Perchè dunque col Vittorio e con alcune edizioni antiche il Goerenz volle porre *non* dopo *vim*? « Nam *recte facta* (κατορθώματα) iuberi non possunt: ex certa enim, et spontanea (ut ita dicam) mentis, in recta pronæ, persuasione proficiscuntur ». Così egli, dando al *recte facta* lo stretto valore stoico. Ma se ne'codici non c'è *non*, è molto ipotetico che Cicerone v'abbia dato qui tale valore. Ma e

Digitized by Google

vis non modo senior est quam ætas populorum et civitatium, sed æqualis illius cælum atque terras tuentis et regentis dei. neque enim esse mens divina sine ratione potest, nec ratio divina non hanc vim in rectis pravisque sanciendis habet, nec, quia nusquam erat scriptum, ut contra omnis hostium copias in ponte unus adsisteret a tergoque pontem interscindi iuberet, idcirco minus Coclitem illum rem gessisse tantam fortitudinis lege atque imperio putabimus, nec, si regnante L. Tarquinio nulla erat Romæ scripta lex de stupris, idcirco non contra illam legem sempiternam Sex.

al bene e di richiamarci dal male: virtù questa che non è soltanto più vecchia dell' età de' popoli e delle nazioni, ma uguale in età a quell'Iddio che cielo e terra mantiene e governa. E in verità non vi può esser mente divina senza ragione, nè ragion divina che non abbia questa virtù di stabilir per legge ciò che è retto e ciò che è pravo. Nè perchè in nessun luogo fosse stato scritto, che contro tutte le forze de' nemici un uom solo sovra un ponte dovesse resistere e che avesse a dire che gli si tagliasse il ponte da tergo; non meno per questo dovrem noi tenere che il gran Coclite sì gran fatto e' non l' abbia compiuto conforme all'impero e alla legge della fortezza: nè perchè, regnando L. Tarquinio, non

perchè voler far parlare Cicerone in questo dialogo sempre alla foggia stoica, anche quando i codici non ce lo concedono: e tanto più se così si rompe la naturale continuità del discorso? Le son fissazioni queste!

10. — *quella norma che sorge dalla natura delle cose.* — Ecco la conferma di ciò che più sopra dicemmo, cioè che la legge dell'universa natura è impressa ne' principii essenziali d'ogni cosa: come è nella ragione per rispetto alla natura umana. E quantunque tutte le cose abbiano nella loro essenza impressa la loro legge, pur tuttavia questa voce *lex* meglio s'adopera per rispetto all'uomo; chè la virtù, onde si svolgono gli atti negli animali bruti, vuolsi dire istinto naturale, o naturale incitazione, meglio che legge. Il Cuiaccio alle parole «ius naturale est quod natura omnia animalia docuit» delle Istituzioni di Giustiniano (L. I. tit. II de Iur. Nat. Gent. et Civ.) nota: «.... *ut rationis, ita iuris bruta expertia sunt. At quæ bruta faciunt incitatione naturali, ea, si homines faciant, iure naturali faciunt. Quæ bruta non faciunt, ea si omnes homines ratione faciant, iure gentium faciunt: quod et ipsum ius naturale dicitur et bonum, et æquum, et naturalis æquitas et naturalis ratio, et lex naturalis et natura*». Al Rosmini non garba punto la generale definizione del *ius naturale* data dalle Istituzioni Giustinianee e scrive: «Il Cuiaccio pretende spiegare questa definizione del natural diritto dicendo, che *quæ bruta faciunt incitatione naturali, ea si homines faciant, jure naturali faciunt* (Not. prov. ad I Inst. Tit. II). Ma più spedito e più leale sembra il riconoscere che quella definizione è difettosa, ed abbandonarla» (La Società ed il suo fine p. 31 not. Milano 1839). Ma questo biasimo al grande giurista è intemperante, perchè quando si spiega un testo, come fa qui il Cuiaccio, modo unico di far questo *speditamente* e *lealmente* è il dare ad esso quel senso che per ragion di ermeneutica gli va dato; sarebbe *contraffazione* e *slealtà*, a dirla col Rosmini, fare il contrario. E qui piace osservare che di slealtà dovrebbe esser per questo tacciato anche S. Tommaso, il quale nella sua Somma Teologica (2. 2. q. LVII a. 3. c. — I. 2. q. XC a. 2. c. ed altrove) accoglie la definizione Giustinianea (Digesto fr. 1 § 4 De Justitia et Jure I, 1) senza sgarbatezze e la spiega a modo. Saviamente ragiona su tale argomento il Doveri (Istituzioni di Diritto Romano V. I p. 28 e 29) dando alla definizione Giustinianea (propriamente d'Ulpiano) il vero significato: mostrando peraltro com'essa non si accettò volentieri da' giureconsulti romani che vennero appresso.

Digitized by Google

Tarquinius vim Lucretiæ, Tricipitini filiæ, attulit. erat enim ratio, profecta a rerum natura, et ad recte faciendum inpellens et a delicto avocans, quæ non tum denique incipit lex esse, cum scripta est, sed tum, cum orta est; orta autem est simul cum mente divina. quam ob rem lex vera atque princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta summi Iovis.

v'era in Roma legge scritta contro l'onta al pudore, non meno per questo fe'contro a tale sempiterna legge Sestio Tarquinio, quando fece oltraggio a Lucrezia, figlia del Tricipitino. V'era in fatti quella norma che sorge dalla natura delle cose, e spinge a ben fare, e dal delitto rimuove; e questa non comincia ad esser legge allora soltanto che la è scritta, ma allor ch' ella è nata; ed ella è nata insieme alla mente divina. Per la qual cosa legge vera e prima, con virtù di far comandi e divieti, è la ragion retta del sommo Giove.

11 V. *Q.* Adsentior, frater, ut, quod est rectum, verum *quo*que sit neque

V. *Q.* Convengo, o fratello, che ciò, che è retto, vero pur sia; e 11

ragion retta del sommo Giove. — Cicerone scrive nel I de N. D. c. 15, 40: « Idemque (Chrysippus) etiam legis perpetuæ et æternæ vim, quæ quasi dux vitæ et magistra officiorum sit, lovem dicit esse ». Fin qui c'è il lato buono dello stoicismo; ma poi segue: « eandemque fatalem necessitatem appellat »: e questo è spiattellato fatalismo.

V, 11. — *ciò, che è retto, vero pur sia.* — Il Wyttembacchio a questo luogo fa questa nota: « *rectum* et bonum refertur ad actiones: *verum* refertur ad cogitationes. Igitur *rectum* i. e. iuris, iusti, æqui, officii fontes positi sunt in vero, et eiusdem sunt necessitatis et æternitatis. *Honestum*, tamquam genus, continet tres partes, verum, pulchrum, bonum; et huic omnia, quatenus appetenda aut fugienda sunt, subiiciuntur ». Tutto questo va benissimo: ma è fuor di proposito. Quinto in fatti dalle parole del fratello, che avea detto *vera* legge la *ragion* retta del sommo Giove, raccoglie che la *verità* della legge è nella *rettitudine* di essa: « quod est rectum verum quoque ». Ecco a mio avviso, come va chiarita la conseguenza tirata da Quinto, bruscamente sì, ma giustamente. Per fermo la legge è primamente *norma;* questo è della verità del suo essere, ossia della sua essenza: ma è certo che se alla norma manca la rettitudine, non è vera norma: dunque anche la *rettitudine* appartiene pure alla verità della legge. E Demostene benissimo ciò esprimeva col dir la legge (nella citata Orazione contro Aristogitone p. 774): « ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων »: che letteralmente suona — raddrizzamento de' volontari od involontari mancamenti — quel che la legge consegue col prescrivere quanto è giusto, e per ciò buono e perciò anche utile. Onde di nuovo quel di Demostene (ibid): « οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφερον βουλονται καὶ τοῦτο ζητοῦσι ». E così nelle moderne nazioni ove prevalse, specie in virtù delle cristiane dottrine, nel concetto di legge la mite idea della rettitudine o dirittura morale su quella dell'arbitrio o della convenzione, com'era in antico; si disse *diritto* a ciò che i latini dissero *ius*, nella cui primitiva significazione prevaleva l'idea del *vincolo* e dell'*impero:* giacchè la voce *ius*, per tenere le parole del Doveri (op. cit. p. 21, suona « l'ordine inflessibile del potere »; gli è una « voce che appella non alla ragione, ma all'autorità ». Vedi anche Pietro Luigi Albini (Saggio Analitico sul Diritto ecc. p. 22 not. Vigevano 1839), ed il Taparelli (Saggio Teoretico di Diritto Naturale Diss. I, c. VI not. 30).

verum quo*que*. — Ne' codici è *verumque*: la maggior parte delle edizioni hanno *verum quoque*. Il Davisio nel *verumque* lesse *æternum quoque;* il Vahlen tenne il *verumque*, ma, segnata la virgola dopo di esso, vi pose un *æternum quoque* tutto del suo: il primo mutò il testo, il secondo lo dilatò; ma tutti e due arbitrariamente ed inutilmente. L'idea dell'eternità vien subito dopo espressa con parole equivalenti; però l'*æternum* qui non va.

Digitized by Google

cum litteris, quibus scita scribuntur, aut oriatur aut occidat.

M. Ergo ut illa divina mens summa lex est, item, cum in homine est, perfecta in mente sapientis; quæ sunt autem variæ et ad tempus descriptæ populis, favore magis quam re legum nomen tenent. omnem enim legem, quæ quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem quibusdam talibus argumentis docent. constat profecto ad salutem civium civitatumque incolumitatem vitamque hominum quietam et beach'esso non nasca o cada insieme alle lettere, onde sono scritti i placiti del popolo.

M. Come dunque legge sovrana è la mente di Dio, così, quando la legge è nell'uomo, è perfetta in mente del savio: per contrario le leggi variabili e coniate pei popoli secondo va la stagione, pe' suffragi piuttosto che per loro stesse hanno da avere nome di leggi. Che in fatti sia da lodare ogni legge, che puossi veramente chiamar tale, ciò provano suppergiù con tali argomenti. Si sa, dicono, che le leggi

item, cum in homine est, perfecta in mente sapientis. — Questo luogo è uno de' più intricati del nostro dialogo; il semplice segnare della virgola prima o dopo il *perfecta*, muta di molto il valore della sentenza. Sta per la virgola prima del *perfecta*, con altri, il Goerenz che segue il Davisio e nota: «*perfecta*, quod recte Davis. vindicavit, commate ante h. v. posito». Segnò la virgola dopo il *perfecta*, seguendo il Rathio, col Klotz, col Madvig, col Baiter anche l'Halm che riporta ciò che il Madvig notava intorno a questo luogo nelle *Emendatt. in Cic. I de legg. etc. p. 63*, ossia: «Comparatio male habet; nam ut summa lex esse dicitur mens divina, ita subiiciendum erat, in homine legem *esse* mentem sapientis, sive quod idem est, in mente sapientis, non *perfectam esse* in mente sapientis; deinde, quid intelligi debet ad verba *cum in homine est?* Recte Rathius has difficultates removerat: restituta vera interpunctione: *item, cum in homine est perfecta, in mente sapientis est*». Se non che mal s'appose, per quanto io credo, il Madvig: giacchè il contrapposto non è già tra il *lex mens divina* ed il *lex in mente sapientis*, ma tra il *summa lex mens divina*, ed il *perfecta in mente sapientis:* chè la *summa* o *princeps lex* sta sempre in Dio, e la mente del savio, assimigliandosi compiutamente al pensiero divino, esprime in sè una *perfecta* copia della *summa lex*, ciò che è poi la *lex perfecta*. Anche il Vahlen di questa congettura del Rathio, del Madvig ed altri, scrive: «(ea) non puto sententiæ satis fieri». Il Moser riferendo l'interpretazione che di questo luogo dà il Wagner, che è così concepita: «eodem modo, quum in homine lex est, ea perfecta reperitur in mente sapientis»; soggiunge: «quam ego explicationem verissimam puto». E' par veramente che si debba intendere il luogo così, e per conseguenza segnar virgola prima e non dopo il *perfecta*. In quanto poi all'*est*, che non è nei *mss.* e che fu ripetuto prima o dopo dell'*in mente sapientis;* io dico che è meglio star fedeli ai mss. e lasciarlo: una brusca ellissi in un brusco contrapposto alla stoica, non credo che la sconvenga. Il legger col Lambino: «item perfecta lex est, cum in homine est perfecto, et in mente sapientis»: e col Bake: «quum in homine est, profecto in mente sapientis est», e cose simili; credo sieno invenzioni da lasciarle a chi vuole un Cicerone lambiniano o bakiano. Il Vahlen anch'egli vorrebbe vedere una lacuna tra *perfecta* e *in mente sapientis* e quindi leggerebbe: «item, quom in homine est perfecta (ratio, lex est: ea vero est perfecta) in mente sapientis»: Eh! chi sa? ma intanto teniamo quel che abbiamo.

le leggi le si sono trovate. — Cioè le civili, che quantunque abbian da essere informate alla giustizia dell'immutabile legge di natura, posson tuttavia essere mutevoli; e ciò in quanto sono applicazioni o determinazioni di questa legge eterna, conformate a' vari bisogni della civile società, che, viva com'è, si svolge in fogge sempre diverse e nuove. *Inventas* dunque non accenna qui altro che il vedere, che fa la mente del savio legislatore, quale delle tante possibili applicazioni della natural legge, meglio a quella o a quell'altra nazione o tempo s'acconci.

Digitized by Google

tam inventas esse leges, eosque, qui primum eius modi scita sanxerint, populis ostendisse, ea se scripturos atque laturos, quibus illi adscriptis susceptisque honesti beatique viverent: quæque ita composita sanctaque essent, eas leges videlicet nominarent. ex quo intellegi par est eos, qui perniciosa et iniusta populis iussa descripserint, cum contra fecerint quam polliciti professique sint, quidvis potius tulisse quam leges: ut perspicuum esse possit in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et veri legendi. quæro 12 igitur a te, Quinte, sicut illi solent: quo si civitas careat, ob eam ipsam causam, quod eo careat, pro nihilo habenda sit, id estne numerandum in bonis?

le si sono trovate appunto per la salute de' cittadini, per la incolumità delle nazioni e per la tranquilla e beata vita degli uomini; e che coloro i quali da principio sancirono così fatti decreti, fecero vedere a' popoli siccome e' si sarebbono posti a scrivere e a pubblicar tali cose, che, se fossero state da loro confermate e messe in pratica, sarebbero eglino vissuti onesti e felici; e quelle che fossero così composte e sancite, queste appunto dovessero nominar leggi. Quindi puossi intendere che coloro, ch'ebber voluto prescrivere ai popoli leggi pestifere ed ingiuste, facendo contro alle promesse e proteste loro, hanno dato tutt'altro che leggi: e però troppo chiaro apparisce che nella spiegazione del nome stesso di legge c'è compresa in sostanza la scelta di ciò ch' è giusto veramente. Io dun- 12 que da te ricerco, o Quinto, come soglion fare i sapienti: se cosa mancasse ad una città, per la cui mancanza ella fosse da tenere in nessun conto, sarebbe questa cosa per avventura da metter tra i beni?

per la salute de' cittadini, per la incolumità ecc. — Qui appariscono i tre capi a cui puossi ridurre qualsiasi legislazione: cioè *diritto privato*, *diritto pubblico*, e *diritto delle genti*. Tutelare ciò che natura e industria possono dare di bene a ciascun privato cittadino ad avvantaggiarsene lui e la città di cui fa parte; quest' è la *salus civium*, a cui per primo deve provvedere il legislatore: che questa salute sia conservata sicura ed integra (*civitatumque incolumitatem*) nell'assieme de' cittadini, in modo che la città stia in piedi e vigoreggi; ecco l'altro capo a cui vuol provvedere la legge: finalmente vedere che tutti i cittadini sieno così educati che si affratellino con tutte le altre nazioni nel promuovere scambievolmente il commune progresso, nel conoscere e nel fortemente amare ogni vera e bella cosa, senza che sieno da inimicizie sturbati e da guerre; ecco la *quieta et beata vita hominum*, ossia l'ultimo e supremo intento delle leggi naturali e civili. Questa tripartizione del Diritto, quantunque non comparisca tale e quale nè nel l. I tit. I delle Instituzioni nè nel l. I tit. I del Digesto, pure dal tutto di questi due titoli frammentati, a dirli così, puossi sicuramente raccogliere.

adscriptis susceptisque honesti beatique viverent. — Così ne' codici; nè ci piace cambiare con molti editori, tra' quali il Vahlen, l'*adscriptis* in *adscitis*: e tanto meno *honesti beatique* in *honeste beateque:* lezione che non ha certamente quello spicco maestoso e vivace che si ha in quella de' codici.

nominarent. — Anche questa lezione de' manoscritti fu cambiata sin dal Vittorio in *nominarunt*, e tale l'hanno altre non troppo recenti edizioni. Ma il Vahlen, che io seguo qui ben volentieri, tiene il *nominarent* e sotto nota: « *no-*

Digitized by Google

Q. Ac maxumis quidem.

M. Lege autem carens civitas estne ob ipsum habenda nullo loco?

Q. Dici aliter non potest.

M. Necesse est igitur legem haberi in rebus optimis.

Q. Prorsus adsentior.

13 *M.* Quid? quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quæ non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliquas consessu suo sanxerint. nam neque medicorum præcepta dici vere possunt, si quæ inscii inperitique pro salutaribus mortifera conscripserunt, neque in populo lex, cuicuimodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit. ergo

Q. Anzi tra i più grandi.

M. Una città poi che manca di legge, si ha per ciò stesso da tenere in nessun conto?

Q. Non si può dire altrimenti.

M. È necessario dunque che la legge ripongasi tra le ottime cose.

Q. Ci assento pienamente.

M. Ma che dire se molte cose 13 con danno, molte con rovina sono tra i popoli stabilite, alle quali il nome di legge non meglio s'avviene, che se le avessero stabilite degli assassini nelle congreghe loro? Come in fatti non si potrebbero certamente dir prescrizioni mediche quelle che avessero dettate medici senza dottrina e senza pratica, quando le fossero piuttosto pe-

minarent A, et hoc, quod Victorius in *nominarunt*, alii aliter mutarunt, conveniens sententiæ et pæne necessarium esse iudico, si quidem hoc significari intererat, iussu et auctoritate latorum ea scita a populis leges nominari: neque in conformatione sententiæ difficultatem agnosco, confer de orat. II 86, 352 Simonidi dixisse se dimidium eius ei daturum; reliquum a Tyndaridis peteret».

12. — *ob ipsum.* — Il Lambino stampò *ob id ipsum*, perchè crede necessario l'*id*, che manca a' manoscritti. *Id* l'escluse il Goerenz, l'Halm: lo vollero il Madvig, ed il Klotz; il Vahlen col Baiter lo pone nel testo in carattere corsivo.

13. — *si latrones aliquas consessu suo sanxerint.* — Ne'manoscritti invece di *latrones* e *consessu* v'è *latores* e *concessu*. « Mihi tamen (scrivea Lipsio in Antiqq. Lectionum l. II c. 2 Lugduni 1613) præclare huic vulneri remedium adhibitum iri videbatur, si legeremus *quam si latrones aliquo consessu suo sanxerint*. Sententia perspicua. Scita ea, inquit, quæ turbulenti magistratus violandæ aut perdundæ rei publicæ ferunt, non magis sanctissimo legis nomine, dignanda sunt, quam ea quæ latrones aut pyratæ in suo consessu de præda dividunda aliisque talibus sanciunt». Ma alla piaga del *latores*, veramente altri prima di lui ci avea rimediato col *latrones;* perciocchè, come avverte il Moser, nel commento del Turnebo edito nel 1538, era apposta questa noterella al nostro luogo — Quidam, « quam si latrones aliquas consensu » habent — eppure il Lipsio nacque ben nove anni dopo. E lo stesso Moser nota: « *Consensu* in nullo libro veteri legitur; sed eiusmodi est Lipsii coniectura, (veramente è di Lipsio il *consessu*) ut assensum ei non facile aliquis deneget». L'Halm amerebbe il *consensu* riferito dal Turnebo; tuttavia legge nel testo *consessu*, come fanno il Klotz, il Baiter ed il Vahlen.

cuicuimodi fuerit. — Per *cuiuscuiusmodi* « Est autem hæc vox, scrive il Goerenz, quippe quam scribæ ignorarent, ubique in codd. pessime habita, et sæpius adhuc Ciceroni restituenda». Il Kühner (ad Tusc. I. III c. ult.) « *Cuicuimodi* rarius vocabulum est»: in quella vece lo Schweizer — Sidler (Teorica dei Suoni e delle Forme della Lingua Latina trad. di D. Pozzi Torino 1871 § 117): « di *quiqui* trovasi frequentemente *cuicuimodi* per *cuiuscuiusmodi*, *cuiscuismodi*»: *rarius* e *frequentemente:* armonie di Grammatici, direbbesi! Lo Schultz (Lateinische Sprachlehre zunächst für Gymnasien § 273 Anm. 1.) dice che *cuicuimodi* sta in vece di *cuiuscunquemodi*, e che questa voce si trova soltanto coll'*esse:* così si dirà *cuicuimodi est* e mai *cuicuimodi res*. Il Baiter e l'Halm segnano la crocetta di riprovazione dinanzi a questa voce.

Digitized by Google

est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quæ supplicio inprobos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos.

stifere che salutari: cosi neppur s'ha da dir legge del popolo ogni qualunque legge; anche dato che avesse pure voluto il popolo accettare qualche cosa di micidiale. È dunque la legge ciò che distingue le giuste dalle ingiuste cose, espresso in noi conforme a quella natura che è l'antichissima e primissima tra tutte le cose; alla quale si vuol riportare le leggi umane, che al supplizio i malvagi condannano, difendono e tutelano i buoni.

VI. *Q.* Præclare intellego, nec vero iam aliam esse ullam legem puto non modo habendam, sed ne appellandam quidem.

VI. *Q.* Assai chiaro intendo, e già io non credo che alcun'altra si debba per avventura considerar come legge non solo, ma neppur dirla tale.

14 *M.* Igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas?

M. Tu dunque le Tizie leggi e le 14 Apuleie non le credi tali?

È dunque la legge ecc. — Con queste parole Tullio raccoglie il forte, per dir cosi, del suo discorso, che dovea riuscire a dimostrare qual fosse la vera e somma legge, a cui l'altre, perchè sieno veramente tali, voglionsi conformare. Qui chiaramente appare che Dio è detto *princeps natura;* il che non importerebbe errore per sè, se mai non si volesse fare di Cicerone uno spietato stoico: giacchè si sa che nel sistema degli stoici φύσις e θεός si identificano. Il Cuiaccio *ad Inst. Iust. l. I tit. II princ.* alla voce *natura omnia* etc. nota: « Stoicis idem est Deus et natura. Hermes Trism. ἐν τῷ θείῳ καὶ ἡ φύσις συγκαθέτηκεν ».

VI, 14 — *le Tizie leggi e le Apuleie* ecc. — Allude alle leggi violentemente proposte da Apuleio Saturnino, fazioso tribuno; e a quelle da Sesto Tizio, che ripropose le leggi agrarie di Apuleio Saturnino, l'anno dopo la morte di lui 655 dalla fondazione di Roma (v. Orelli Onomast. Tullian. Ind. Legg. p. 135 e 283). La divisione de' possedimenti dell'*agro pubblico* avuto da prima in possesso, poi recato per sopruso de' patrizi in loro dominio, fu causa delle lotte più terribili e sanguinose che sorgessero mai tra patrizi e plebei: e se quelli furono inumani difensori d'un usurpato diritto; i plebei, alla lor volta, aizzati specialmente da' furibondi ed ambiziosi loro tribuni, spesso guastarono o ritardarono la rivendicazione d'un comune diritto. Le leggi agrarie, considerate nel vero loro merito, non hanno niente a che fare colle idee comunistiche de' nostri giorni: perciocchè tanta parte de' poderi de' patrizi era in loro possesso, non in loro dominio (Walter op. cit. § 36 — A. De Giorgi Elementi del Diritto Romano part. I § 31 e not. 63). Per questo Cicerone, non che credesse queste leggi ingiuste, le tenea anzi eque ed alla Repubblica vantaggiose. Però facendo egli nell'orazione *II in P. Servilium Rullum* (c. 5) uno splendido elogio de' Gracchi, che le sostennero a tutto potere, cosi s'esprime: « Nam vere dicam, Quirites, genus ipsum legis agrariæ vituperare non possum. Venit enim mihi in mentem, duos clarissimos, ingeniosissimos, amantissimos plebis Romanæ viros, Ti. et C. Gracchos, plebem in agris publicis constituisse, qui agri a privatis antea possidebantur: non sum autem ego is consul, qui, ut plerique, nefas esse arbitrer, Gracchos laudare: quorum consiliis, sapientia, legibus, multas esse video reipublicæ partes constitutas ». Ciò non ostante M. Tullio certo riprovava altamente la sediziosa maniera onde le leggi agrarie erano state proposte; essendochè questo sconvolgesse quell'*incolumitatem civitatis*, per la quale s'hanno a far leggi; e fatte, difenderle con tutto l'ardore.

tu Titias. — Ne' codici *tutias.* Antonio Agostino (De L.L. et Senatus Con-

Digitized by Google

Q. Ego vero ne Livias quidem.

M. Et recte, quæ præsertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatæ sint: lex autem illa, cuius vim explicavi, neque tolli neque abrogari potest.

Q. Eas tu igitur leges rogabis videlicet, quæ numquam abrogentur.

M. Certe, si modo acceptæ a duobus vobis erunt. sed, ut vir doctissimus fecit Plato atque idem gravissimus philosophorum omnium,

Q. Io eh? neppur le Livie io.

M. E giustamente; specie per questo che le furono esse con una righetta del senato tolte via in un attimo: quella al contrario di cui ho io dichiarato il valore nè terre si può nè abrogare.

Q. Con questo dunque vuoi dire che tali leggi tu rogherai, che mai non le si potranno abrogare.

M. Sì veramente, se a voi altri due non le disgradino. Ma intanto a quel modo che fece quell' uomo dottissimo di Platone e insieme il

sultis ed. cit. pag. 200) scrive: «Itaque non male *quidam* scribunt apud Ciceronem l. II de legib. *Igitur tu Titias et Appuleias leges nullas putas?* non Scias etc.» Da ciò parrebbe che l'Agostino non l'avesse trovata lui questa lezione, come dice il Baiter, il Vahlen, e l'Halm; ma con buone ragioni e' l'avesse riproposta e sostenuta felicemente. Se non che da quel che dice lo stesso Agostino alla p. 151 s'avrebbe ad argomentare il contrario; perchè quivi è scritto: «Scias vero, vel ut nos emendavimus, Titias»: ma il *nos emendavimus* vuol essere inteso conforme al luogo sopra recato, cioè che la sua emendazione l'Agostino l'avesse fatta seguendo l'avviso di altri, che in ciò lo precedette. Se non che P. Manuzio scrive: «quum in antiquo libro scriptum esse videam *Tucias*: non dubito, quin mihi hoc studiosi libenter tribuant, ut *Titias* reponam»: dal che pare che il vanto d'aver per primo messo *Titias* nel nostro luogo se lo arroghi per sè il Manuzio. L' Ernesti (Clavis Cic. Index leg.) tiene per sicuro che la legge qui accennata sia di Sesto Tizio; e che qui poi sia detto *titias leges*, in luogo di *Titiam legem*, per enallage. L'Orelli (Onomasticon Tullianum Index Legg. Leges Titiæ) nota: «potest Titias l.l. idem esse quod *leges quales Titia*».

le Livie. — Cioè quelle di M. Livio Druso, prima fautore del Senato, poi delle città italiche, che chiedevano il *ius civitatis*. Le sue leggi sull' agro pubblico, sul frumento, su' giudizi, rogate da lui violentemente e senza auspici, furono, insieme alle Apulcie ed alle Tizie, abolite *uno senatus versiculo* ossia, come spiega l'Ernesti (loc. cit), col motto solenne: «Videant consules, ne quid detrimenti capiat Respublica». Il Turnebo al contrario, seguito dall' Adam (Antiquités Romaines Tom. I p. 309 ed. cit.) riportando Asconio, spiega *uno versiculo* colle parole del c. XII, 31 di questo libro. E veramente Asconio (in Cornelianam p. 68 ed. Orelli) scrive: «Itaque Philippus consul, qui ei (Livio) inimicus erat, obtinuit a senatu, ut leges eius omnes uno senatus consulto tollerentur. Decretum est enim, contra auspicia esse latas, neque iis teneri populum»:

nè tòrre si può nè abrogare. — Cioè la legge naturale, ossia la *lex vera atque princeps*. A spiegare la frase *neque tolli, neque abrogari*, giova riferire queste parole d'Ulpiano. «Lex aut rogatur, id est, fertur: aut abrogatur, id est prior lex tollitur: aut derogatur, id est, pars primae legis tollitur: aut subrogatur, id est, adiicitur aliquid primae legi: aut obrogatur, id est, mutatur aliquid ex prima lege.» (Ulpiani tit. I, 3 De Legibus et Moribus: tra le Opere del Cuiaccio. Vol. I p. 264 Venezia 1758). Laonde il *tollitur et abrogatur* riesce a dire, per una specie d'endiadi, *tollitur abrogatione*. Fa meraviglia poi che il Barrault (Traité des Synonymes etc. p. 180) invece di citare i *Titoli* di Ulpiano, che spiegano così bene la sinonimia di queste voci, citi Popma, che si riporta ad un frammento di Modestino (fr. 102 de Verb. Signific. L, 16), nel quale questa spiegazione è alquanto più magra.

quell'uomo dottissimo di Platone. — Sulla fine del IV libro sulle Leggi Platone mette innanzi la sua teorica sui proemii; teorica, che, se bene ho raccolto il pensiero del filosofo, si compendia così. Ogni codice abbia un discorso che si adoperi a mettere in onore le leggi, che sonvi raccolte e loro procacci

Digitized by Google

qui princeps de re publica conscripsit idemque separatim de legibus eius, idem mihi credo esse faciundum, ut, prius quam ipsam legem recitem, de eius legis laude dicam; quod idem et Zaleucum et Charon-

più solenne tra' filosofi; il quale fu il primo che largamente scrivesse intorno alla repubblica, e quindi appresso partitamente intorno alle leggi: non altrimenti credo debba far io, col parlarvi sul pregio di cotesta legge, prima ch'io ve la esponga: cosa eguale veggo aver fatta Zaleuco e Caronda, quan-

grata accoglienza: ed anche ogni singola legge sia accompagnata da un proemio, che la raccomandi all'amore ed alla benevolenza di chi l'avrà da accettare — τὸν νομοθέτην πρὸ πάντων τε ἀεὶ τῶν νόμων χρεών ἐστι μὴ ἀμοίρους αὐτοὺς προοιμίων ποιεῖν καὶ καθ' ἕκαστον (p. 723 B.) Due proemii par che voglia dunque ne' codici, l'uno generale, l'altro particolare; e tanto ch'egli fa valere tutti quattro i primi libri sie come di universale proemio alle leggi, ch'egli espone ne' libri seguenti e fornisce pure di parenetiche introduzioni. Per altro non occorre che il proemio venga fatto anche quando la legge sia di così poco momento, che tanto non richiegga. (p. 723 C, D.). Per render ragione poi della convenienza di questi proemii, Platone in sostanza raffigura il legislatore ad un libero e sapiente medico: il popolo d'una libera città, che ha bisogno d'una legge, all'ammalato il quale per la sua libera condizione meriti speciale riguardo: la legge alla medicina (p. 720). Il libero e sapiente medico che sa render ragione della sua cura, vede di consultarsi e col libero ammalato e cogli amici di lui, per ottenerne colla persuasione più efficace la cura; il medico servo o, quasi dissi, il *sotto medico* che ne sa poco, non fa così coll'uomo di condizione non libera, che, secondo Platone, non meriterebbe eguali riguardi. Il savio legislatore ha da fare come il libero medico (p. 723): rendere colle umane e savie parole onde accompagna l'intimazione della legge, meno odievole, com'è pur troppo all'infermità umana, la salutifera medicina che essa offre. E se a tal uopo occorrono più lunghe parole, le si adoperino pure; chè la questione di parole su questo fatto è ridicola, essendo fatte le parole a procurar meglio gl'intenti nostri; nè sono mai troppe quelle che occorrono a farceli meglio conseguire (pag. 722 A). Sul fatto de' preludii da mettere innanzi alle leggi scrive il Vannucci (Stor. Ant. d'It. vol. II. p. 137 nota) che oggi «anche gli autocrati non credono potersi dispensare da mettere un prologo innanzi alle leggi». E fosse pure, soggiungo io, che il prologo delle leggi degli autocrati e de' non autocrati del dì d'oggi fosse sempre quel che intendeva Platone, cioè savia e persuasiva maniera di propor leggi, e non piuttosto intrigo politico ed orpello di un volere tanto iniquamente oppressivo. E così sarà pur di frequente avvenuto per que' discorsi che si recitavano, prima della votazione ne' comizi romani; intorno a' quali discorsi vedi, tra gli altri, Antonio Agostino nel capo in cui tratta *de suadenda ac dissuadenda lege* (Oper. cit. p. 29.).

fu il primo che largamente scrivesse ecc. — Così tradussi il *qui princeps de Republica conscripsit;* perchè, come osserva il Wyttembacchio, e con lui il Moser, che cita il Fabricio (Bibliot. Grec. tom. I p. 800), avanti Platone furonvi altri che scrissero sulla repubblica; tali furono i Pitagorici Ippodamo e Archita ed Eraclito. Non sarebbe stato dunque Platone primo per tempo, ma per merito e per ampiezza di trattazione. Vuolsi tuttavia notare col Micali (L'Italia avanti il dominio de' Romani p. II. c. 9) che «i frammenti pitagorici di Archita, Filolao, Clinia, ed altri famosi seguaci di quella scuola, si possono credere con maggior probabilità in buona parte sospetti, benchè troppo sia malagevole dichiarare un tema sì dubbio»: e quindi, sotto tale riguardo, potrebbesi tenere che Platone fosse stato primo anche per tempo a scrivere intorno al governo della città. Del resto sul valore dato a *conscribere* di *largamente scrivere* ved. Barrault (op. cit. p. 265).

Zaleuco e Caronda. — Zaleuco legislatore dei Locresi italici, primo forse che desse esempio a' Greci di leggi scritte, e che si vollero dettate a lui da Minerva, creduto pastore da altri, da altri schiavo, da altri d'illustre stirpe; promulgò le sue leggi nel 660, circa quarant'anni avanti la legislazione di Dracone.

Digitized by Google

dam fecisse video, cum quidem illi non studii et delectationis, sed rei publicæ causa leges civitatibus suis scripserunt: quos imitatus Plato videlicet hoc quoque legis putavit esse, persuadere aliquid, non omnia vi ac minis cogere.

do si sono posti a dettar leggi ai lor cittadini, non per ragion di studio o a diletto, ma per fondare una repubblica: i quali, a vero dire, fattosi Platone ad imitare, credette cosa propria della legge ch'essa stia alquanto sul persuadere e non voglia ottenere tutto per forza e per minacce.

Timeo istorico, ipercritico, come direbbesi, negò che Zaleuco fosse mai esistito; e Bentley, tra'recenti, con non troppo sufficienti ragioni, (v. il Grote op. cit. tom. V p. 104 not.) sembra stare con lui. E' mise innanzi alle sue leggi un proemio che ci vien riportato da Diodoro (lib. XII, 19) e da Stobeo (Serm. XLIV, 20 e 21) che vuolsi forse riportare ad una età più recente e che noi recheremo più sotto. Caronda si tiene vissuto tra il 600 e 500 a. C.; nato, dicesi, da non alto lignaggio, scrisse le leggi per Catania sua patria e per l'altre città calcidiche di qua e di là dal Faro. Quel che si dice sul proemio di Zaleuco, s'ha da dire anche su quel di Caronda, conservatoci pur da Diodoro (l. c.) e da Stobeo (l. c. § 40). Su questi due legislatori vedi tra gli altri il Micali (l. c.), il Grote (VI p. 276) Ernesto Curtius (Storia Greca vol. I pp. 575-576 vers. cit.) ed il Compagnoni note al l. c. di Diodoro nella versione di questo storico (Milano 1820).

non per ragion di studio o a diletto. — Lo Schoemann (op. cit. vol. I p. 193) crederebbe che la legislazione di Zaleuco e Caronda non avesse avuto ragione diversa da quella ch'ebbe la legislazione della Grecia propriamente detta, cioè di porre un termine alle lotte delle due fazioni oligarchica e popolare, per via di leggi scritte; quantunque aggiunga: « ma la storia di questi popoli (della Magna Grecia) è avvolta nel buio e piena di contraddizioni, ond'è che i dotti anche dell'antichità rimasero intorno a loro in grande incertezza ».

i quali, a vero dire, fattosi Platone ad imitare. — Veramente se si crede a Platone stesso, parrebbe che il pensiero de' proemii fosse stato tutto suo e non d'altri legislatori prima di lui (Sulle Leggi p. 722 B. e C); quantunque nel dir questo (p. 722 B) temperi l'asserzione sua con un modesto ἔοικε (sembra) e quantunque alla stessa pag. lettera C, non dica assolutamente che ciò non venne mai fatto da altri, si in vece che ora in nessun luogo si solea ciò fare (οὐδαμῇ τὰ νῦν γεγνόμενον). Ma poi alla lettera *E* recisamente dice: — di quelle che son vere leggi, e che diciam noi essere leggi civili, nessuno mai ne recitò alcun proemio, nè, compostolo, lo recò in luce, quasi ciò non convenisse alla natura della cosa — « τῶν δὲ ὄντως νόμων ὄντων, οὓς δὴ πολιτικοὺς εἶναι φαμεν, οὐδεὶς πώποε οὔτ' εἶπέ τι προοίμιον οὔτε ξυνθέτης γενόμενος ἐξήνεγκεν εἰς τὸ φῶς, ὡς οὐκ ὄντος φύσει ». Se si desse dunque lo stretto loro valore a queste espressioni, Tullio e Platone sarebbero sull'inventore de' preludii alle leggi, tra loro affatto discordi, come si tiene da' commentatori di M. Tullio e di Platone. Lo Stallbaum scrive al l. c. di Platone (p. 722 B.): « Ceterum memorabilis hic locus est, ut in quo Plato *luculente testatur*, superiores legumlatores talibus legum prooemiis non esse usos ». Se non che potrebbesi domandare: come va che M. Tullio, il quale mostra pure d'aver presentissimo alla mente il luogo Platonico allegato, non si fa opporre dal fratello Quinto che non solo Timeo negava che Zaleuco fosse mai esistito, ma ben anco che Platone si vantava d'essere stato lui il primo a inventar proemii per le leggi, e quindi essere troppo falso ch'e'avesse imitato Zaleuco e Caronda? Come si sarebbe cavato d'impaccio M. Tullio? Avrebbe per avventura potuto rispondere che l'esagerare le patrie glorie è pecca, da cui non vanno esenti neppure i più savi tra' filosofi e che non per niente nel Dialogo delle Leggi. Platone si covre sotto il titolo di *Ospite Ateniese* (Ἀθηναῖος Ξένος)?

credete cosa propria della legge ch' essa stia alquanto sul persuadere e la non voglia ottener tutto per forza e per minacce. — Le parono queste parole letteralmente voltate da quelle di Platone, dove e' si fa la questione se debbonsi dunque usar le leggi colle persuasive e colle minacce insieme, oppure semplicemente colle minacce: ἔξεστι περὶ ἑνὸς ἑκάστου διανοη-

Digitized by Google

15 *Q.* Quid? quod Zaleucum istum negat ullum fuisse Timæus?

Q. Che dici? Non sai che Timeo 15 nega che vi sia mai stato al mondo cotesto Zaleuco?

θῆναι, πότερον αὐτοὺς διπλοῦς οὕτω δεῖ γίγνεσθαι.... διὰ τὸ πείθειν τε ἅμα καὶ ἀπειλεῖν, ἢ τῷ ἀπειλεῖν μόνον χρωμένους ἁπλοῦς γίγνεσθαι (l. c. p. 721 D. ed E.). Gli stoici più temperati certo teneano una sentenza quasi conforme a quella di Platone e di Tullio. Possidonio in fatti, giacchè egli insegnava: «Leges quoque proficiunt ad bonos mores; utique si non tantum imperant, sed docent» (Seneca ep. 94). Ben diversamente sentivano i più severi tra gli stoici, pe' quali la legge non dovea essere, se non precetti misti a minacce: «Quid aliud sunt (leges) quam minis mixta præcepta?» dice lo stesso Seneca (ib.). E appresso: « non probo quod Platonis legibus adiecta principia sunt; legem enim brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur, velut emissa divinitus vox sit: iubeat, non disputet. Nihil videtur mihi frigidius, nihil ineptius, quam lex cum prologo. Mone, dic quid me velis fecisse: non disco, sed pareo ». Eppure che significavano in sostanza i proemii di Platone, se non il *mone quid me velis fecisse* di Seneca, distinto anche per lui dal *dic quid me velis fecisse?* Non dicea anche Platone che volea dinanzi alla legge un proemio ossia un esordio, come a dire, lusinghiero, non già le prove o la ragione della legge? — προοίμιον, ἀλλ'οὐ λόγος ἂν ὀρθῶς προαγορεύοιτο εἶναι τοῦ νόμου» (Le leggi p. 723 A.). E poi non è Seneca che in questa stessa lettera temperando la teorica del crudo stoico Aristone, vuole i suoi *præcepta*, come aiuti alle nostre debolezze e infermità, e non solo i *decreta*, che spesso riescono ostica medicina alla nostra, sia pur anche troppo delicata, umanità? Quanto non sono belle quelle parole che ivi scrive pur egli: «Illa (admonitio) vero efficacior est et altius penetrat, quae adiuvat ratione, quod præcipit, quae adiicit quare quidque faciendum sit, et quis facientem obedientemque præceptis fructus exspectet. Si imperio proficitur, et admonitione proficitur: atqui proficitur imperio, ergo et admonitione ». È poi notabile a tal proposito il non far Seneca in questa epistola nessuna menzione come M. Tullio stesse ben più volentieri con Possidonio e Platone: forse non era così divulgato questo libro da volerne o poterne Seneca confutar le sentenze.

15. — *Timeo nega ecc.* — Timeo, storico che visse dal 352 fino circa al 256 a. C. e che scrisse la storia della Sicilia da' primi tempi fino al 264: ed un'altra storia speciale sulla Guerra di Pirro (ad Fam. V. 12). Cicerone così scrisse intorno a lui: «Timaeus, quantum iudicare possum, longe eruditissimus et rerum copia et sententiarum varietate abundantissimus, et ipsa compositione verborum non impolitus, magnam eloquentiam ad scribendum attulit, sed nullum usum forensem» (De Oratore II, 14). Costui, secondo qui afferma Tullio, negò l'esistenza di Zaleuco contro quello che asserì con Aristotele (Polit. II 9.) anche Teofrasto; ma Polibio ne' frammenti del libro XII fa ben vedere quanto poca fede meriti Timeo come storico in molti fatti, e quanto l'autorità anche storica di Aristotele sia da preferire. Il Kohen nella sua versione di Polibio fa su Timeo questa nota che piace qui riportare: «Suida il chiama *vecchia razzolatrice* dall' affastellar ch'egli fece nelle sue storie ogni cosa senza distinzione; ed invidioso e calunniatore il dice Artemidoro presso Strabone (lib. XIV, pag. 640), e Diodoro Siculo (lib. XIII) forse il riprende dell'acerbità sua verso gli scrittori che l'han preceduto, mentrechè egli medesimo dà in ciampanelle colà appunto ove si protesta verace ed esatto, e Longino nel trattato della sublimità asserisce esser egli sovente freddo e cader in puerilità, e Polibio finalmente il coglie in parecchie menzogne (II, 16, XII, 3), e il taccia di maldicenza e leggerezza (XII, 24). Agatocle lo cacciò in esilio, ed egli vendicossi scrivendo di lui il maggior male possibile, talvolta in onta alla storica verità». (lib. I, nota 10).

L'afferma Teofrasto.—Teofrasto, che «divinitate loquendi nomen invenit», come scrive Cicerone (Orator. c. 19), fu l'onore dell'Academia e del Peripato insieme: che prima ascoltò Platone, poi fu prediletto discepolo d'Aristotele, di cui ereditò la biblioteca e gli scritti. Fu uomo di sterminato sapere, e di rare doti di cuore; delle molte sue opere non ci restano che i *Caratteri* ed il suo lavoro *sulle piante;* dell'onore in cui fu tenuto tra gli antichi, basterebbe per

Digitized by Google

M. Ait Theophrastus, auctor haud deterior mea quidem sententia; meliorem multi nominant; commemorant vero ipsius cives, nostri clientes, Locri. sed sive fuit sive non fuit, nihil ad rem: loquimur quod traditum est.

M. L'afferma Teofrasto, testimonio, a mio avviso, certo non inferiore a Timeo, o, come altri lo dicono, più autorevole; e con Teofrasto lui ricordano i concittadini suoi e nostri clienti, quei di Locri. Dopo tutto, ch'e' ci sia o non ci sia stato, non fa; noi stiamo a quel che la gente ne dice.

mille il giudizio che ne dà Cicerone nel cit. luogo dell'Orator. Teofrasto era nato ad Ereso, nell'isola di Lesbo; fu alle corti de' suoi tempi: visse lunghissima vita, alcuni dicono fino a centosette anni e morì nel 285 av. C. voglioso di vivere ancora! Morendo diceva a' suoi discepoli: « noi quando incominciamo a vivere, allora moriamo ». Ἡμεῖς ὁπότ' ἀρχόμεθα ζῆν, τότ' ἀποθνήσκομεν. (Laerzio V, 41).

ait Theophrastus etc. Ne' codici vi è *at etc.* Alcuni credettero scorretto questo luogo, e lo Scheffer tale lo tiene senza dubbio « *quia*, ei dice, *nihil hic, quod respondeat præcedenti Teophrastus* ». Ma pur così lessero il Lambino ed altri editori antichi: e così legge l'Halm, il Klotz, il Vahlen. Il Baiter dopo *nominant*, pone *commemorat* credendo anch'egli collo Scheffer che il contesto altrimenti zoppichi: ma il *commemorat* lo riprende giustamente il Vahlen come *nec aptum per se et inutile*. Il Goerenz legge *ait* invece dell' *at*: felice indovinamento, direi io, perchè non solo *fuisse*, ma anche *ait* o simile verbo affermativo già bisogna, come col Goerenz ed altri dice il Vahlen, sottintenderlo. Del resto sono parecchi i luoghi dove M. Tullio contrappone l'*aio* al *nego*. Per esempio nel II de Fin. c. 22 si dice: « quasi ego id curem, quid ille aiat aut neget ». E nel de Offic. III, 23: « Diogenes ait, Antipater negat »: e nel II degli Acad. c. 32.: « Ut neque neget aliquid, neque aiat ». Però credo di non tradire troppo i manoscritti se stampo anch'io l'*ait* in luogo di *at*, che ingarbuglia tanto il contesto.

non inferiore a Timeo. — Cioè per autorità anche in fatto di storia, vuoi sui costumi, vuoi sulle leggi de' popoli. Di vero è scritto nel V de Fin. c. 4: « Omnium fere civitatum, non Græciæ solum, sed etiam barbariæ, ab Aristotele mores, instituta, disciplinas; a Theophrasto leges etiam cognovimus ». Tanto più che in questo fatto di Zaleuco, Timeo avea tutta l'antichità contro: « Quis Zaleucum (scrive Cicerone stesso ad Att. VI, 1) leges Locris scripsisse non dixit? Num igitur iacet Theophrastus, si id a Timaeo suo familiari reprehensum est? »

i nostri clienti, quei di Locri. – Su questo proposito scrive Dionisio (II, 11): « Non solo in Roma c'era gente del popolo sotto il patronato de'patrizi, ma ben anche ciascuna delle colonie o delle città ch'eran venute in alleanza o in amicizia con Roma od erano state assoggettate colle armi, avea per protettori o patroni coloro tra' cittadini Romani che avesse voluti: « Οὐ μόνον δ' ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὸ δημοτικὸν ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν πατρικίων ἦν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποίκων αὐτῆς πόλεων καὶ τῶν ἐπὶ συμμαχίᾳ καὶ φιλίᾳ προσελθουσῶν καὶ τῶν ἐκ πολέμου κεκρατημένων ἑκάστη φύλακας εἶχε καὶ προστατας οὓς ἐβούλετο Ῥωμαίων ». Naturalmente queste città sceglievansi a tal uopo un uomo potente o per ricchezze o per favore che godesse o per eloquenza; il quale a' suoi protetti prestava uffici simili a quelli che il patrizio al suo *cliente Romano*, e però i cittadini di queste città erano pur essi detti clienti. È da vedere anche A. Gellio (V. 13) che riporta il principio dell'orazione avuta da C. Cesare P. M. *pro Bythinis* dove si dice, tra le altre: « neque clientes, sine summa infamia, deseri possunt, quibus etiam a propinquis nostris opem ferre instituimus ».

noi stiamo a quel che la gente ne dice. A Cicerone non occorre di questionare sul fatto che Zaleuco sia esistito o meno; gli basta sapere ciò che reca la tradizione: ed essa, quel che più importa, attribuisce a Zaleuco leggi fatte con proemi. Laonde non troppo giustamente scrive lo Schoemann: « Ma la celebrità di queste leggi (di Zaleuco e Caronda) diede fino dai primi tempi occasione a parecchi speculatori teoretici a compor modelli di legislazioni che

Digitized by Google

VII. Sit igitur hoc iam a principio persuasum civibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores deos

Di questo sieno dunque fin da principio i cittadini ben persuasi, che signori di tutte le cose e modera-

tutte si attribuirono poi a Zaleuco, sebbene in gran parte movessero da altra mano. Da lavori di questo genere, *che riuscirono ad ingannare sinanco Cicerone*, furono presi i *Proemii* alle due legislazioni che trovansi in Giovanni Stobeo, ed i *Saggi di Leggi* che ci trasmise il poco critico Diodoro e non meritano quindi alcuna fede» (op. cit. vol. I p. 193-94 ver. cit.). Ma, chi ben osserva, torna qui a sommo onore di M. Tullio, che egli, prevenendo con la sua critica quella d'un venti secoli appresso, scrivesse: « Sed sive fuit sive non fuit, nihil ad rem: loquimur quod traditum est ».

VII. *Sieno dunque fin da principio ecc.* – Era poco a dirlo questo; ma ci volea ben altro in quelle buie superstizioni del paganesimo che tutti o la maggior parte de' cittadini avessero questa persuasione ferma in cuore; se anche i più savi, su questi supremi principii, si bisticciavano tra loro! Togliete la fede nel senso veramente cristiano, e vedrete che resterà tra gli uomini di persuasione sulle verità più fondamentali del civile consorzio. Del resto giovi qui aver sott'occhio il proemio, che Zaleuco pose innanzi alle sue leggi e che ci venne tale e quale conservato da Giovanni Stobeo nel XLIV de' suoi sermoni: perchè si vegga quanto ne' concetti principali M. Tullio imiti cotesto legislatore. Traduciamolo adunque colla maggiore fedeltà possibile. « Tutti che abitano la nostra città e il nostro paese, è uopo, ei dice, che vadano prima di tutto persuasi e che ritengano che dei vi sono (πάντας πρῶτον πεπεῖσθαι χρὴ καὶ νομίζειν θεοὺς εἶναι), ammirando il cielo e la terra e quella, che c'è in essi, stupenda disposizione e ordinamento; chè mal si reputa esser cotali cose artificio del caso o degli uomini. Son dunque da servire ed onorare questi dei, che sono autori di tutti que' beni che ci vengono con provvidenza apprestati. Però gli è uopo che ciascun uomo tenga e guardi l'anima pura da ogni malizia (τὴν αὐτοῦ ψυχὴν πάντων τῶν κακῶν καθαράν · ὡς οὐ τιμᾶται θεὸς ὑπ' ἀνθρώπου φαύλου), essendochè da uomo perverso non accetta onori Iddio; nè con sontuosità e tragiche immolazioni egli si cole, siccome farebbesi di un uomo malvagio: si bene colla virtù e col cuore rivolto alle belle e giuste cose. Laonde è necessario che ciascuno s'adoperi con ogni potere ad essere egregio e in ciò che fa e in ciò che vuole per riuscir caro a Dio: e che non paventi la iattura delle ricchezze più di quanto torna a noi d'ignominia; e che appelli miglior cittadino colui che vuol perdere le sue ricchezze, piuttosto che decoro e giustizia. Del resto coloro, il volere de' quali mal si lascia piegare alla giustizia, e che han piuttosto l'animo inchinato all'ingiustizia, cittadino o cittadina od ospite che sia, sappia bene che, e sonvi gli dei e che agli ingiusti danno essi giusti castighi (μεμνῆσθαι θεῶν ὡς ὄντων καὶ δίκας ἐπιπεμπόντων τοῖς ἀδίκοις). Avran poi dinanzi agli occhi quel tempo, che verrà per tutti del partire della vita: chè tutti sicuramente quando sono in sul morire, rammentando le ingiustizie che avran commesse, ne sentono corruccio e vivo desiderio d'aver in ogni fatto giustamente operato. Per la qual cosa convien che ogni uomo sempre si faccia in ogni azione questo tempo così famigliare com'e' fosse imminente: e per questa maniera ameran sempre ogni bella e giusta cosa (οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα του καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου φροντιεῖν). Che se taluno, da qualche mal genio, che gli si accompagni, sia spinto all'iniquità, costui frequenti i templi e l'are e i sacri recinti, fuggendo l'ingiustizia, signora, qual'è, troppo empia e molesta, e supplichi gli dei che gli prestino aiuto a cacciarlasi d'attorno. Convien pure che usi costui con uomini, ch' han nome di savi per sentirli discorrere sulla felicità della vita e sui mali che affliggono i tristi; acciocchè fugga le iniquità temendo que' geni che son de' misfatti vendicatori. » Fin qui propriamente mi pare che si estenda il proemio di Zaleuco, quantunque nell'edizione di Stobeo del Meineke continuino altre cose sotto lo stesso titolo di proemio. E questo io dico perchè quelle, che seguono quivi appresso, sono piuttosto leggi che preludio alla legge: e ciò puossi facilmente vedere e dalle cose in sè stesse considerate e dal confronto delle leggi sacre che vengono nel nostro dialogo dopo il proemio e che fanno riscontro con quelle che si trovano nello Stobeo dopo le parole da noi tradotte. E così pare che abbia giudicato anche Diodoro Siculo (Biblioteca Storica XII c. 20); il quale dopo il preludio di Zaleuco riportato in sentenza (perchè a lui non occorreva

Digitized by Google

eaque, quæ gerantur, eorum geri vi dicione ac numine, eosdemque optime de genere hominum mereri et qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri pio-

tori sono gli dèi, e le cose che si fanno, son fatte secondo l'impulso il governo, la volontà loro; e che son eglino dell'uman genere sommi benefattori; e che essi attendono quale sia ciascuno di noi, che fac-

citarlo a lettera. come osserva anche H. Stefano a questo luogo) continua dicendo: « E con questo preludio (διὰ δὲ τοῦ προοιμίου προκαλεσάμενος τοὺς πολίτας) esortati i suoi cittadini alla giustizia e alla pietà aggiunge il comando (προστάττων)»; e quindi reca in compendio le leggi che nello Stobeo seguono al tratto di Zaleuco sopra riportato. Comunemente nell'altre edizioni le ultime parole del proemio che abbiam tradotte, cioè: « temendo que' geni che son de' misfatti vendicatori » fanno parte d'un nuovo numero a cui precede un'altra intestazione che suona: *dello stesso autore* (ἐν ταὐτῷ): e però il Meineke nota nella *Discrepantia Lectionis* p. XV: « Delevi ἐν ταὐτῷ cum codd. et coniunxi quæ coniungenda esse res ipsa docet; nihil hic mutilum et luxatum est, nec verbum δεισιδαιμονεῖν cum acc. coniunctum offensionem habet ». Ma, se questo valoroso editore ha saviamente unite le parole sopra accennate al preludio, ci pare che non abbia fatto bene a raccogliere quel che segue sotto uno stesso titolo come fosse un tutt'uno col preludio.

vi. dicione. — Così il Turnebo; ne' codici migliori *indicione*, donde la lezione Turnebiana. L'Halm pone tra parentesi quadra il *vi* ed il Baiter lo esclude affatto. Il Vittorio e C. Stefano han letto *indicio* soltanto: e che così fosse prima scritto nel codice Leidese *A*, *liquido apparet*, dice il Vahlen. Tuttavia io per me accolgo la lezione del Turnebo, perchè la mi sembra migliore e per numero e per senso; e forse più conforme al presente *indicione* de' manoscritti, nel quale il Klotz lesse *in dicione*.

e che essi attendano quale sia ciascuno di noi. — Come Dio è fonte della legge di natura, così n'ha pure da essere il vindice: ossia egli deve attendere alla osservanza di essa, perscrutando fino al fondo le umane intenzioni e pronto a premiare i buoni e a punire i cattivi. In altre parole com'è divina l'origine della legge naturale, così ha da essere pur divina la sua sanzione, e però il timore de' supplizi di Dio vale assai ad impedirne la trasgressione. Ma com'è, si può dire, che Tullio nel l. III c. 29 degli Uffici dice che l'ira di Dio non s'ha a badare nel farsi spergiuro, bensì all'iniquità della cosa in sè stessa? « Iam enim non ad iram deorum, quæ nulla est, sed ad iustitiam et fidem pertinet (iusiurandum) ». Rispondo: perchè M. Tullio negli Uffici sta ligio alla teorica degli Stoici, che disarmano del tutto la mano di Dio de' flagelli ond'e' punisce l'iniquo; in quel cambio nel nostro dialogo e' segue la scuola di Socrate, nata fatta a ristorare quelle credenze. che non sono invenzioni umane; ma eterni principii scritti nella nostra ragione: la quale certo non ammette un Dio, come dire, impassibile e semplice spettatore delle umane iniquità. « Gli Dei non sono indifferenti, scrivea Senofonte, il fedele seguace di Socrate, alle empietà e alle nequizie degli uomini: « Θεοὶ οὔτε τῶν ἀσεβούντων οὔτε τῶν ἀνόσια ποιούντων ἀμελοῦσι » (Storie Elleniche V, 4, 1). E Socrate stesso ne' Memorabili (IV, 4, 21) dice: pagan dunque certamente la pena que' che trasgrediscono le leggi poste dagli dei, pena che non è affatto possibile ad alcun uomo sfuggire. « Ἀλλ' οὐν δίκην γέ τοι διδόασιν οἱ παραβαίνοντες τοὺς ὑπὸ τῶν θεῶν κειμένους νόμους, ἢ οὐδενὶ τρόπῳ δυνατὸν ἀνθρώπῳ διαφυγεῖν ». Certamente la forza dell'umana ragione facea vedere anche a' pagani che i supplizi dell'iniquità non han da mancare oltre alla tomba, se nel mondo così frequente l'iniquità trionfa. Ma e'parrebbe mal sicuro il pensiero Tulliano sul da poi la morte (Tuscul. I, 32). Del resto non vorrei dire col Desjardins (Le Devoirs, Essai sur la Morale de Ciceron ed. cit. p. 67) che Cicerone non dia proprio alla legge una sanzione divina; giacchè non soltanto negli Uffici, ma ben anche, e a più ragione, in questo trattato s'ha da rintracciare il pensiero di Tullio su tale soggetto: qui in fatto Cicerone afferma che le dottrine che in questo luogo espone, sono ed *utili* e *vere*. Convengo poi benissimo col Desjardins nel dire che « c'est ébranler la morale dans ses fondements que de montrer l'Être suprême indifférent à l'accomplissement

Digitized by Google

rumque et impiorum habere ratio-
16 nem. his enim rebus inbutæ mentes haud sane abhorrebunt ab utili aut a vera sententia: quid est enim verius quam neminem esse oportere tam stulte adrogantem, ut in se rationem et mentem putet inesse, in cælo mundoque non putet? aut ut ea, quæ vix summa ingenii *ratione* co[illegible]*prehendantur*, *nulla* ratione moveri putet? quem vero astrorum

cia, quali colpe commetta, con qual
mente e con quale pietà osservi i sacri riti; e della pia come dell'empia gente essi hanno il sindacato. Conciossiacchè se di tali cose 16
saranno imbevute le menti, non rifuggiranno certo dall'abbracciare la utile e vera dottrina. E che v'è in fatti di più vero che nessuno debba esser così follemente orgoglioso da credere che in lui ragione e mente vi sia, e non creda che

de la loi»; e che non sia uopo a discutere su ciò col positivismo; perchè tale sistema «n'a pas encore de morale»: e già una morale non l'avrà mai in eterno nè il positivismo, nè qualunque altra teorica che nella morale e nella politica lascia Dio in disparte». Sulla folle sentenza poi degli Stoici che diceano: «gratiam in Deo esse, iram non esse» (dottrina d'altra parte comoda assai) vedi Lattanzio *De ira Dei* c. V.

16. *così follemente orgoglioso.* — Nel II. De N. D. (c. 6) viene esposta la dottrina Crisippea intorno alla esistenza degli dei con queste parole, che fanno bel riscontro col nostro luogo: «Crysippus quidem, quamquam est acerrimo ingenio, tamen ea dicit, ut ab ipsa natura didicisse, non ut ipse repperisse videatur. Si enim, inquit, est aliquid in rerum natura, quod hominis mens, quod ratio, quod vis, quod humana potestas efficere non possit, est certe id, quod illud efficit, homine melius. Atqui res cælestes omnesque eæ, quarum est ordo sempiternus ab homine confici non possunt: est igitur id, a quo illa conficiuntur, homine melius. Id autem quid potius dixeris quam Deum? etenim si di non sunt, quid esse posset in rerum natura homine melius? in eo enim solo ratio est, qua nihil potest esse præstantius. Esse autem hominem, qui nihil in omni mundo melius esse quam se putet, desipientis arrogantiæ est: ergo est aliquid melius: est igitur profecto Deus». Per altro nella sostanza è in gran parte Socratica questa dottrina. Nel Filebo (p. 28 C, D, E) Platone fa dire a Socrate, che tutti quanti i sapienti, che si levano un po' in alto, consentono nel dire che ci si mostra una mente sovrana del cielo e della terra (νοῦς ἐστι βασιλεύς ἡμῖν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς): e più sotto: credi tu, o Protarco, dice Socrate, che tutte quante le cose e ciò che noi diciamo universo, una irrazionale e temeraria forza le rivolga com'ella viene, o non piuttosto, come solean dire i nostri antichi, che una mente e una tal quale mirabile providenza ordinatrice il tutto governi? «πότερον, ὦ Πρώταρχε, τὰ ξύμπαντα καὶ τόδε τὸ κολούμενον ὅλον ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου καὶ εἰκῇ δύναμιν καὶ τὰ ὅπῃ ἔτυχεν, ἢ τἀναντία, καθάπερ οἱ πρόσθεν ἡμῶν ἔλεγον, νοῦν καὶ φρόνησιν τινα θαυμαστὴν συντάττουσαν διακυβερνᾶν;». E Protarco risponde tra l'altre: dir che la mente tutte cose con ordine disponga, ell'è cosa evidente per chi miri il mondo e il sole e la luna e le stelle e l'orbe universo nè altrimenti io potrei dire o pensare: «τὸ δὲ νοῦν πάντα διακοσμεῖν αὐτὰ φάναι καὶ τῆς ὄψεως τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἀστέρων καὶ πάσης τῆς περιφορᾶς ἄξιον, καὶ οὐκ ἄλλως ἐγὼ ἃ ποτε περὶ αὐτῶν εἴποιμι οὐδ' ἂν δοξάσαιμι». Vedi gli altri luoghi platonici conformi a questo, raccolti dallo Stallbaum nelle note a questo luogo del Filebo.

ratione comprehendantur nulla. I codici lasciano desiderare tra *ingenii* e *ratione*, alcune parole che compiano un senso evidentemente interrotto. Prima di tutte le altre edizioni, la Vittoriana rimediò a questa mancanza di senso mettendo *ratione comprehendat*, *nulla:* e così tennero l'Halm, il Baiter, il Klotz: ma così non garbò al Davisio, il quale posevi *ingenii contentione ;* che il Moser vorrebbe scambiato con *ingenii acie* o *intentione*, e l'Halm con *ingenii agitatione*. Nota per altro quest'ultimo: «apparet verborum, quæ in codd. desiderantur, supplementum admodum incertum ac dubium esse». Il Vahlen tenne il supplemento Vittoriano, ma cambiò *comprehendat* in *comprehendantur*, credo, molto opportunamente; e questo pure ho stampato anch' io.

Digitized by Google

ordines, quem dierum noctiumque vicissitudines, quem mensum temperatio quemque ea, quæ gignuntur nobis ad fruendum, non gratum esse cogunt, hunc hominem omnino numerari qui decet? cumque omnia, quæ rationem habent, præstent iis, quæ sint rationis expertia, nefasque sit dicere ullam rem præstare naturæ omnium rerum, rationem inesse in ea confitendum est. utilis esse autem has opiniones quis nela sia in cielo e nel mondo? o che creda che quelle cose le quali a pena raggiunger può con quanto ha di ragione l'ingegno, le si muovano senza alcuna ragione? Chi poi al vario ordine degli astri, chi alla continua vicenda dei giorni e delle notti, chi alla temperatura de' mesi, e a quelle cose che a nostro vantaggio si van generando, non è mosso da gratitudine, come fare a metter costui nel novero degli uomini? Poichè dunque tutte le cose che hanno ragione, avanzano quelle che di ragione non sono partecipi, e poichè empio è dire che vi sia cosa che avanzi la natura di tutte le cose; gli è da confessare che in questa vi sia la ragione. E chi mai vorrà negare che queste dottrine non le sieno utili, se punto ripensi quante

mensum. — Dai parisillabi in *es* ed *is* della 3ª declinazione, che hanno il genitivo plurale in *ium*, lo Schweizer-Sidler (op. cit. § 62, b) esclude *mensis*. Lo Schultz nella grammatica pei Ginnasi (in tedesco § 40, I) dà al *mensis* il gen. pl. in *um* sol *qualche volta; spesso* gliel dà il Madvig (§ 43); il Burnouf (Metodo per istudiare la lingua latina § 110) dice *mensum* eccezione da non usare. L'Halm cita qui C. L. Schneider *Lat. Formenlehre* p. 244: lo Schneider che dica una quinta cosa diversa da quest' altre quattro tra loro pure diverse su questo povero *mensum*? I classici migliori la fanno al più al più voce poetica, secondo il Forcellini (ed. De-Vit); pure si cita tra gli altri anche il Censorino (De Die Natal. c. 22); ma nella prima scrittura del codice principe di questo autore l'Hultsch lesse *mensium*: anche il Quicherat (Dictionaire Latin Français alla voce *mensum*), dice poetica questa voce. Il codice Leidese 3° ha *mensium;* i leidesi *A* e *B* hanno *mensum* « sed haec scribarum torpori danda sunt » dice il Goerenz. Potrà anche essere, dico io; pure l'Halm, il Baiter, il Vahlen hanno *mensum*. Ma chi farebbe a capelli per queste cose?

la natura di tutte le cose. — Della quale sta scritto nel l. II c. 22 de N. D. « Ipsius vero mundi, quia omnia conplexu suo coercet et continet, natura non artificiosa solum, sed plane artifex ab eodem Zenone dicitur, consultrix et provida utilitatum opportunitatumque omnium. Atque ut ceteræ naturæ suis seminibus quæque gignuntur, augescunt, continentur; sic natura mundi omnis motus habet voluntarios conatusque et adpetitiones, quas ὁρμὰς Græci vocant, et his consentaneas actiones sic adhibet, ut nosmet ipsi, qui animis movemur et sensibus. Talis igitur mens mundi cum sit ob eamque causam vel prudentia vel providentia appellari recte possit — Græce enim πρόνοια dicitur —, hæc potissimum providet et in his maxime est occupata, primum ut mundus quam aptissimus sit ad permanendum, deinde ut nulla re egeat, maxume autem in eo eximia pulchritudo sit atque omnis ornatus ». Vedi anche Diog. Laerzio l. VII § 137 e segg.

che queste dottrine non le sieno utili. — Il Rémusat fa a questo luogo un rimprovero a Cicerone dicendo: « Il faut observer qu' ici les préjugés de l'homme d'Etat ont altéré la raison du philosophe. Celui qui, dans le premier livre, s'est indigné que l'on ait pu fonder la probité sur l'intérêt, n'aurait pas dû peut-être parler de l'*utilité* de la religion, lui qui nous dit, I, 15, que le culte devait être conservé, surtout parce qu'il est un signe de la relation de l'homme avec Dieu ». Ma ciò, cred' io, è fuor di proposito: chè qui non dice Tullio che s'abbiano a

Digitized by Google

get, cum intellegat quam multa firmentur iure iurando, quantæ saluti sint fœderum religiones, quam multos divini supplici metus a scelere

sien le cose che si vogliono attestare con giuramento, quanto approdino i riti sacri ne' solenni accordi, quanti uomini abbia ritenuto

tenere le religiose dottrine, perchè le son utili soltanto; ma prima perchè son vere (*quid est enim verius etc.*) e poi anche perchè sono *utili* (*utilis esse*). Vero è che M. Tullio non fu mai quel crudo Aristone, che escludesse dalla morale l'utile che vien sempre di conserva al vero ed all'onesto. D'altra parte bisogna por mente che qui Cicerone non espone una dottrina da filosofo, ma un proemio da legislatore; cioè un discorso persuasivo della legge ch'espone. Ma se anche, poniamo caso, Cicerone avesse parlato sol da filosofo, sarebbe forse stato fuori della sua professione il fare più amabile l'onesto col farlo apparire anche utile? E si noti che M. Tullio definendo nel c. 20 del I de Officiis che cosa egli intenda per animo forte e grande, e' lo fa consistere per primo nello studio amoroso di ciò che è onesto e nel non cedere a nessuna passione; per secondo nel cercare di far cose grandi e sommamente utili. Ma soggiunse appresso: «Harum rerum duarum splendor omnis, amplitudo, addo etiam utilitatem, in posteriore est: causa autem et ratio efficiens magnos viros est in priore». E per questo modo anche qui vuolsi interpretare la mente di M. Tullio, cioè tenendo che l'*utilità* delle savie dottrine ei tenga andar seguace alla loro *verità* ed *onestà*.

quante sien le cose che si vogliono attestare con giuramento. — La natura religiosa del giuramento è così dichiarata da M. Tullio nel III degli Uffici c. 29: «Sed in iure iurando non qui metus, sed quæ vis sit debet intellegi. Est enim ius iurandum adfirmatio religiosa: quod autem adfirmate quasi Deo teste promiseris, id tenendum est». Il che vuol dire che nel giuramento non vi ha una semplice attestazione umana, ma ben anche una attestazione religiosa: doppio vincolo d'obbligazione, quasi espresso nella raddoppiata radice *ius*, che, come abbiam detto, suona originalmente *vincolo*. E così alla fede ed ai patti puramente umani metteansi i vincoli consacrati dalla religione, secondo quel di Livio (IX, 9) che dice: «neque ego infitias eo, patres conscripti, tam sponsiones quam fœdera sancta esse apud eos homines, apud quos iuxta divinas religiones fides humana colitur»: e conforme a quel di Sallustio nell'orazione di Filippo contro Lepido (Hist. fragm. I, 48, 15 ed. Dietsch): «Ut te neque hominum neque deorum pudet, quos per fidem aut periurio violasti!». *Zeus*, supremo nume tra' Greci, come anche il *Jupiter* de' Romani, era il Dio del giuramento, e n'era tenuto siccome giustissimo vindice (Vedi lo Schoemann, Antichità Greche ver. cit. Vol. III p. 153: il Preller, Römische Mythologie, Berlin 1865 p. 220 — 222: e lo Stoll, Manuale della Religione e Mitologia ed. cit. pp. 35 e 256): e così che Ennio spiegasse la voce *iusiurandum* con *Iovis iurandum*. Per Cicerone la sola riverenza agli dei, prescindendo dal timore di loro vendetta, dovea bastare a render venerando il giuramento; e tanto che dinanzi alla maestà divina chiamata in testimonio dovea cedere ogni considerazione o carità di patria e di parenti: onde viene detto da Tullio che Regolo, per essere osservatore del giuramento vuol ritornare a Cartagine: «Karthaginem rediit, neque eum caritas patriæ retinuit, neque suorum» (De Off. III, 27). E ciò non riferisce M. Tullio soltanto a lode di quest'eroe, quanto a lode di que' tempi: «Ista laus non est hominis, sed temporum. Nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis, indicant sacratæ, indicant fœdera; quibus etiam cum hoste devincitur fides, indicant notiones animadversionesque censorum, qui nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant (ib. c. 31). Sull'importanza civile del giuramento così scrivea il nostro Gravina, emulo, nel senno civile come nella eleganza dello scrivere latino, del grande oratore di Roma: «Nihil autem religiosum et civilem hominum statum facilius dissolvit, quam remissio et laxamentum quantulumcumque iuris iurandi, quo publica fides et legum obsignatur auctoritas» (Originum Iuris Civilis l. III c. 9). Ma se ci fossero di quelli che escludendo ogni idea religiosa dicessero di voler anche dinanzi ai tribunali far giuramento sul proprio onore soltanto, che aggiungerebbero costoro alla loro umana attestazione? Una celia legale e nulla più.

Digitized by Google

revocarit quamque sancta sit societas civium inter ipsos, diis inmortalibus interpositis tum iudici-

dal delitto il timore d'un divino supplizio, quanto santa sia la società di que' cittadini che hanno in mezzo a loro per giudici, per te-

il timore d'un divino supplicio. — *Divini supplici metus.* Lo Scaramuzza ha tradotto: *il timore dei divini castighi:* non troppo bene ritengo io. Di vero il *gastigo* nostro, come il *castigatio* latino, da cui la nostra voce deriva, indica (V. Barrault op. cit. n. 862) una *pena correttiva* d'una qualunque trasgressione: non s'intende per esso pena grave, e torna a vantaggio di chi lo sostiene: una pietà quasi paterna non si separa dal suo concetto per rispetto di chi è castigato, nè esige il *gastigo* d'esser pubblico. Il *supplicio* al contrario, come il latino *supplicium*, è sempre *pena vendicatrice*, che vuol riparare gravi danni recati dal delinquente, e gravi ingiurie fatte alla legge; gli è compagna l'idea d'un giudice giustamente inflessibile e severo, e ritorna a bene, più che dell'individuo, della società, e per questo egli è inflitto pubblicamente (V. il Tommaseo, Dizionario dei Sinonimi n. 3590 — 3595 :ed il Pitisco, Lexicon Antiquitatum, alla voce *supplicium*). Aggiungi che supplizio *risveglia idee religiose*, come bene avverte il Tommaseo (ibid. n. 3595): anzi nel suo primo senso è parola tutta religiosa, quantunque piena di spavento. (Vedi il Forcellini a questa voce).

quanto santa sia la società ecc. — *Santa* cioè *inviolabile*, come erano tutte quelle cose che appresso ai Romani erano assicurate da legislativa sanzione, ossia con minaccia di pena per chi le violasse. Così Ulpiano (fr. 9 § 3 de Divis. rerum et qual. I, 9) definisce le cose sante: « Proprie dicimus sancta, quæ neque sacra, nec profana sunt; sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctæ sunt: sanctione enim quadam sunt subnixæ: quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi Deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus adiicitur, *ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur* ». E Giustiniano (Instit. II, 1 § 10.) « Sanctæ quoque res, veluti muri et portæ [civitatis] quodammodo divini iuris sunt, et ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta est in eos, qui aliquid in muros deliquerint. Ideo et legum eas partes, quibus poenas constituimus adversus eos, qui contra leges fecerint, sanctiones vocamus ». Marciano infine più brevemente (fr. 8 De div. rer. et qual. I, 8): « Sanctum est quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est ». Vedi tra gli altri su questo proposito Festo (alla voce *sanctum* p. 317 Müller), Antonio Agostino (op. cit. c. VI) e Budeo (Annot.in Pandectarum libros, ed cit. p. 30-31). Servio sul v. 200 del XII dell'Eneide: « Audiat hæc Genitor, qui foedera fulmine sancit » scrive: « *sancire* proprie est sanctum aliquid, id est, consecratum facere, fuso sanguine hostiæ: et dictum *sanctum*, quasi sanguine consecratum ». Nel sanscrito le radici affini *sac*, *sang*, *sanc*, raccolgono l'idea di sanzione insieme e di ossequio (De-Gubernatis, Piccola Enciclopedia Indiana p. 592). Molto a ragione è detta poi santa ossia inviolabile quella civile società che ha per giudice e testimonio Dio, il quale non fallisce al vero giammai, come può avvenire d'un giudice umano; e Dio solo può con pene, a cui l'uomo non isfugge, sancire i diritti e le leggi che costituiscono le società. La poesia pagana che dava al suo Giove, custode e vindice de' patti (Ζεὺς ὅρκιος) i fulmini sia per attestare col loro fulgore la sua maestà presente al giurarsi de' patti, sia per vendicare colle loro fiamme lo spergiuro (ved. E. Benoist nella not. al l. c. di Virgilio): trovava radice nell'umana ragione, che vede sempre mal sicuri i patti se non sia invocata all'uopo un'autorità e una sanzione sovrumana. Riporto di nuovo questo breve tratto del nostro Gravina (l. cit.) che fa molto all'uopo: « Nunquam enim recta ratio publice imperaverit, nisi vel a Deo mittatur, vel ab hominibus nomine atque auctoritate divina consecretur. Quomodo enim sententiæ unius hominis, (e per lo più il mestolo in verità l'ha uno o al più alcuni uomini soltanto, anche nelle più larghe democrazie) voluntates parerent universorum, atque ad illius obsequium converterent publicas vires, nempe imperium et iurisdictionem: nisi cultum illum exhibere se crederent præstantiori naturæ? ».

Digitized by Google

bus, *tum* testibus? habes legis proœmium; sic enim hæc appellat Plato.

17 *Q.* Habeo vero, frater, et in hoc admodum delector, quod in aliis rebus aliisque sententiis versaris atque ille; nihil enim tam dissimile quam vel ea, quæ ante dixisti, vel hoc ipsum de deis exordium: unum illud mihi videris imitari, orationis genus.

M. Velle fortasse; quis enim id potest aut umquam poterit imitari? nam sententias interpretari perfacile est; quod quidem ego facerem,

stimoni gli Dei immortali? Hai dinanzi il proemio della legge: chè così lo chiama Platone.

Q. Lo mi ho appunto, o fratello, 17 e ne godo oltremisura; perchè tu tratti altre cose e con altre viste che non quel savio. Di vero non v'ha niente più dissimile dalle sue cose, quanto quelle che tu innanzi hai dette, e, se vuoi, anche questa tua introduzione sopra gli Dei: quest'una cosa par che tu ne imiti, l'indole dell'orazione.

M. Intendi forse dire ch'io il vorrei: chi ciò in fatti può o potrà mai imitare? Si fa presto a tradurre le sentenze: e questo io farei se non

tum. — Il *tum* dinanzi a *testibus* fu aggiunto dagli editori; ed è veramente necessario. Nei codici leidesi non si trova.

Hai dinanzi il proemio ecc. — Προοίμιον così fu detto da Greci, scrive Quintiliano, «sive propterea, quod οἶμη *cantus* est, et citharoedi pauca illa, quæ, antequam legitimum certamen inchoent, emerendi favoris gratia canunt, prooemium cognominaverunt, oratores quoque ea, quæ, priusquam causam exordiantur, ad conciliandos sibi iudicum animos præloquuntur, eadem appellatione signarunt: sive, quod οἶμος iidem Græci *viam* appellant, id, quod ante ingressum rei ponitur, sic vocare est institutum». (Institut. Orat. IV, 1). Il Fischer alla p. 60 D. del Fedone nota: «οἰμης nomine singula carmina, quæ de iisdem fabulis erant, comprehensa sunt. Quapropter προοίμιον carmen est aut longius aut brevius, quod ante οἶμην canitur et ad hymnorum genus refertur» (ap. Martin. Wohlrab ad l. c. Plat. Phæd.). Platone (sulle leggi l. IV p. 722 D.) assomiglia appunto il proemio, ch'e' vuol dare alle sue Leggi, al preludere che fanno i citaristi al canto: vedi la nota dello Stallbaum a questo luogo. Il Vahlen in vece di *proœmium* stampa *prohœmium* e nota: «prohomium (*o* corr. in *e* *A* proemium *B* (sic)». L'Halm che legge pure *proœmium* nota: «prohemium *A B*».

17. *tu tratti altre cose ecc.* — Da ciò s'argomenterebbe che Tullio niente avesse tolto del pensiero Platonico su Dio rispetto alle leggi. Ma e' non sembra così, e chi conosce le leggi di Platone, non fosse altro il libro X, può ben vedere quanto belle e vere cose sieno quivi dette su questo soggetto; e come riescono alla fin fine a quel che dice qui M. Tullio. Ma e chi non sa che n'avea in buon dato della jattanza ad ogni occasione questi, che fu detto sui *rerumque suarum perpetuus laudator*. Era questo il suo difetto: e chi ne vuole raccolte ben molte prove, consulti il Ferrazio, che in una sua epistola (l. V ep. 10) discorre *De Ciceronis Iactantia;* con quel decoro per altro che è proprio d'un savio e solenne letterato. Tuttavolta per non voler essere troppo severi col nostro Tullio, potrebbesi dire, per ciò che spetta coteste parole, che gli è Quinto che qui parla e non Tullio, e che l'arte vuole che si facciano parlare nel dialogo gli interlocutori conforme a quel personaggio ch' e' rappresentano: potrebbesi dire che Quinto, il quale era insieme stoico ardente e fratello amorevolissimo, potea dimenticarsi di quel ch'avea letto in Platone; od aver più vivi in mente i concetti stoici, che in forma diversa raccoglievano per avventura il pensier di Platone: tanto più che il fratello glieli avea esposti con istile tutto suo: si può dire in fine che Tullio corregge in qualche modo l'esagerazione del fratello poco appresso dicendo, che non volle *tradurre* a verbo le sentenze di Platone, *sententias interpretari*, per esser tutto suo, senza arrogarsi maggior vanto.

Digitized by Google

nisi plane esse vellem meus. quid enim negotii est eadem prope verbis isdem conversa dicere?

Q. Prorsus adsentior; verum, ut modo tute dixisti, te esse malo tuum. sed iam exprome, si placet, istas leges de religione.

18 *M.* Expromam equidem, ut potero, et quoniam et locus et sermo familiaris est, legum leges voce proponam.

Q. Quidnam id est?

M. Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca, ut in veteribus ex iis sacratisque legibus,

volessi essere tutto mio. E che gran fatto è poi dire le stesse cose tradotte con quasi le stesse parole?

Q. Assento pienamente, e anch'io, vedi, com'hai tu detto pur ora, amo meglio che tu sii tuo. Ma via metti fuori, se t'aggrada, queste tue leggi intorno alla religione.

M. Sì le metterò fuori io, con- 18
forme potrò: e dappoichè lo permette il luogo ed il parlar nostro familiare, userò il tuon delle leggi, leggi esponendo.

Q. E che vuoi dire con questo?

M. Che sonvi, o Quinto, per le leggi certi vocaboli nè così antichi, come quei delle vecchie tra queste e sacra-

18. *legum leges.* — Il *leges del. Halmius*, dice il Baiter, (*Annot. Crit.*), che mette *leges* tra parentesi quadra. Ma veramente l'Halm ha posto *leges* nella sua lezione senza alcun segno di voce sospetta; e solo in nota pone « *leges videtur glossa* ». Il Vahlen tiene *leges* dov'è; il Moser invece lo premette al *legum*. Io per me credo che la paronomasia, che spicca nel *legum leges* de' codici, è assai vaga, ma tenuta come la danno i manoscritti: giacchè la posizione delle parole un po' violenta e fuor dell'ordinario dà qui maggior vigore al pensiero di M. Tullio.

quidnam id est? — « Cur Halmius *quidnam istuc est* maluerit, nescio » dice il Vahlen. Tuttavia è da dire che l'Halm quantunque desiderasse di leggere *quidnam istuc est*, pur nella sua edizione ha tenuto il *quidnam id est* del Vittorio. Ne' codici c'è un imbroglio; invece di *id est* delle vecchie edizioni, in alcun di essi c'è *inesset*, in altro *in eis sit sed;* nel 1° leidese v'è *in eis* con sopravi un *sit sed*. E perciò chi vieterebbe che si legesse: *quidnam in eis?* il che verrebbe a dire: *ma e che v'ha poi nelle leggi di diverso dal famigliare discorso?*

delle vecchie tra queste e sacrate leggi. — Parrebbe che *Sacratæ* per eccellenza fossero state dette quelle leggi, o meglio gli articoli di quella legge che si sancirono al tempo della secessione della plebe sul Monte Sacro (l'anno di Roma 260): « Sunt qui duos tantum in sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique *sacratam legem* latam » (Livio II, 33): intorno ai quali articoli o capi della sacrata legge vedi l'Orelli (Onomasticon Tullianum vol. II Index legum alla voce *Sacratæ*). Se non che furon dette pure *sacratæ* anche tutte l'altre leggi « quibus sanctum est (come dice Festo p. 318 Müller) qui quid adversus eas fecerit, *sacer* alicui deorum sit cum familia pecuniaque ». Il che è spiegato dallo stesso Festo alla voce *Sacer Mons* (ib.) così: « homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium, neque fas est eum immolari; sed, qui occidit, parricidii non damnatur, nam lege tribunicia prima cavetur: *si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit: parricida ne sit* ». Il qual titolo di *sacratæ* dato alle leggi, si può anche desumerlo dall'invocazione degli dèi che si facea nel giuramento, prestato ad assicurare la loro inviolabilità: e questo viene espresso da M. Tullio (pro Balbo c. 14) colla frase *obtestatione legis*. Vedi intorno a ciò il Lange (op. cit. vol. I p. 592). Si noti che secondo due diversi rispetti le leggi sono dette *sacratæ* e *sanctæ* (vedi Müller alla dizione *sacratæ leges* di Festo p. 317): ciò ricavasi dalla differenza stessa di *sanctum* e di *sacrum*.

ex iis sacratisque — Questa è la lezione più vicina ai codici migliori, i quali recano *exissacratisq. legibus.* — Il Beier seguendo il Turnebo lesse *regiis sacratisque;* il Lambino (ed. parig.) *his sacratisque;* il Guglielmo *veteribus ex XII*

Digitized by Google

et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est: eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. leges autem a me edentur non perfectæ, nam esset infinitum, sed ipsæ summæ rerum atque sententiæ.

te leggi: ma tuttavia acciocchè abbiano alquanto più di autorità, han da sapere un po' più dell'antico che non il presente parlare; però questa forma tutta breve, se mi sia possibile, vedrò di conseguir io. Se non che le leggi non le vi recherò io innanzi perfette, chè s'andrebbe all'infinito; ma le verranno dettate per sommi capi e come in sentenza.

Q. Ita vero necesse est; qua re audiamus.

Q. Così appunto vuolsi fare: dunque sentiamo.

19 VIII. — M. AD DIVOS ADE- VIII. — DINANZI AGLI DII 19

sacratisque, ciò che approva il Grutero. Il Cuiaccio lesse *in veteribus XII sacratisque* e ciò fu tenuto dalla maggior parte degli editori, anche moderni, quali sono il Baiter, l'Halm, il Klotz, il Vahlen. L'Halm poi nota a questo luogo: «sacratisq; *A*, sed *q;* insertum est et ante *sacr.* est parva rasura, ut prima man. *et sacr.* habuisse videatur». Il Vahlen al contrario: «videtur *exiisacr.* fuisse; *q.* in fine versus a corr. add, in initio sequentis litura, in qua *que* fuisse suspicor. Halmius aberravit». Il «*cum sit legendum* ut in veteribus XII etc.» del Cuiaccio (Observatt. V, 21) parmi, a dir vero, troppo assoluto.

però questa forma tutta breve. — Gli è evidente che qui Cicerone vuole imitare l'antica forma del compor leggi compendiosa ed efficace, della quale s'avea splendido esempio nelle formule delle dodici tavole e delle altre leggi più antiche. E veramente e' ci diede nelle sue tavole un saggio d'incomparabile perfezione, raccogliendo dal frasario antico e riducendo con isquisito gusto all'uso de' tempi suoi, quelle dizioni, che si vorranno tenere per modello di legislativa brevità. Fa molto bene al nostro proposito ciò che scrive il Savigny nel libro *Della Vocazione del nostro secolo per la Legislazione e Giurisprudenza* (ed. cit. p. 113): «Ordinariamente si esige, dice egli, che il linguaggio delle leggi si distingua per un particolare laconismo. E grande senza dubbio esser può l'influenza della concisione: ne fan prova i Plebisciti e gli Editti Romani». Perciò poi che spetta alle forme epigrafiche, che qui ricorrono in buon dato, credo fosse utilissimo avviso quello dello Schiassi e del Ferrucci di raccogliere questo ricco tesoro nel loro Lexicon Morcelliano.

le leggi non le vi recherò io innanzi perfette. — È certo che un qualunque codice sarà sempre un corpo di leggi necessariamente imperfette: per esso in fatti non si può provvedere a tutte quelle particolarità, che divariano per infiniti accidenti. Tanto più che il variare delle condizioni di un popolo riesce alla ragione legislativa un incitamento a vie meglio svilupparsi e perfezionarsi: e ciò accadde specialmente a Roma. «Difatti, dice il Savigny, ciò che fe' grande Roma, fu quello spirito politico pieno di attività e di vita che rendea quel popolo sì pronto a rinnovar incessantemente le forme della sua costituzione di guisa, che il nuovo non fosse che un continuo esplicamento dell'antico, fu la giusta proporzione fra l'elemento stabile e l'elemento progressivo» (op. cit. p. 117). Per altro gli è bisogno che i codici non sieno enimmatici nelle troppo generali loro formule; chè altrimenti non sarebbero bastevole scorta al giudice, sì ch'e' non frantendesse la mente legislatrice. E così di nuovo riportando il Savigny (p. 116) diremo che quantunque le definizioni de' giureconsulti romani «sieno in gran parte imperfettissime (io direi più volentieri più o meno perfette), eppur tuttavolta l'intima precisione e certezza dell'idea punto non ne scapita». Ecco a qual patto si possono recare innanzi leggi non del tutto perfette.

VIII, 19. — DINANZI AGLI DII VERRAN CASTAMENTE ECC. — È qui bene notare sin dal principio di queste leggi, che quantunque alcuni grammatici come il Sanzio e lo Scioppio (Gasparis Scioppii Minerva Sanctiana. — Patavii 1663 l.

Digitized by Google

VNTO CASTE, PIETATEM ADHIBENTO, OPES AMOVENTO. QVI SECVS FAXIT, DEVS IPSE VINDEX ERIT.

VERRAN CASTAMENTE, PRATICHERAN LA PIETÀ, TORRANNO IL FASTO. SE ALCUNO FACCIA ALTRIMENTE, DIO STESSO SARÀ VINDICE.

I. c. 13.....), e recentemente il Sac. F. Giuffrida (Grammatica della lingua latina p. II p. 53: Sciacca 1872), affermino che le due forme dell'imperativo latino per sè stesse non differiscono punto, tuttavia è da dire che adoperando Cicerone qui sempre la forma dell'imperativo futuro, deve egli aver creduto che in questa voce ci fosse uno speciale valore legislativo; ciò che tengono per regola i migliori tra' grammatici (vedi il Madvig, Grammatica Latina ad uso delle scuole § 384: lo Schultz, Lateinische Sprachlehre zunächst für Gymnasien § 378; il Kittner, Syntaxe de la Langue Latine, Leipzig 1861 p. 112). E veramente l'*enfatico* di questa forma imperativa nessuno vorrà negarlo: ed anche Augusto Schleicher (Compendio di Grammatica Comparativa dello Antico Zendo, Greco ed Italico trad. da D. Pezzi, Torino 1869) afferma al § 166 che «l'imperativa desinenza *tu* osco e *to* (*d*) latina offrono le forme imperative più piene». Ora come s'avea a fare traducendo questa forma imperativa *enfatica e più piena*, a non discostarsi gran fatto dal testo? Quali voci del verbo dovevansi usare? Nelle leggi che si scrissero nel secolo d'oro della nostra lingua o in quel torno (di queste leggi se ne sono stampate nell'Archivio Storico, nell'Etruria e nell'Appendice alla storia politica dei Municipj Italiani dell'Emiliani-Giudici: vedine, se vuoi, qualche saggio in Raffaele Notari — Trattato dell'Epigrafia Latina ed Italiana P. II. c. 13); il comando non è espresso sempre con un modo e con un tempo stesso: ma variamente ed anche per circonlocuzioni formate co'verbi *potere*, *dovere* ecc. Ora se si volesse imitare queste circonlocuzioni o queste varietà nel tradurre disegni di legge che offre M. Tullio in questo e nel libro seguente, non si renderebbe, a mio giudizio, con eguale efficacia, le forme dell'imperativo futuro che sempre ricorre nel latino. Però credetti bene usare costantemente il futuro semplice nostro, temperandone talvolta l'asprezza sia col troncarne la finale, sia col porlo in mezzo o in principio della proposizione, più frequentemente di quel che faccia del suo imperativo M. Tullio. Di fatti avvisai che, sebbene qualche volta, come osserva il Demattio (Sintassi della lingua italiana con riguardo alle principali attinenze della Sintassi latina e Greca § 132 a) l'uso del futuro semplice nell'esortazione e nel comando attenui l'imperioso della frase; tuttavia è pur vero che tal altra volta questo tempo *significa* (come dice il Bellisomi) *un comando più preciso e più positivo che non faccia la forma del soggiuntivo presente* (Gramm. della Lingua Italiana p. II c. II art. 2°) ed esso *comanda, esorta o prega che la cosa si faccia, ma non di presente e in un subito*, come anche dice il Buommattei (Della Lingua Toscana tratt. XII. c. 12). Che se per l'uso costante di questo futuro e per altre voci, non troppo communi, come per es. è qui *dii* per *dei*; o per modi e costrutti alquanto stentati la nostra versione parrà talvolta un po' strana, non si vorrà farcene troppa colpa: chè lo stesso principe degli Epigrafisti Italiani, il Muzzi, specialmente nel voltare dal latino affin di dare nerbo epigrafico allo stile, non curò d'esser sempre spontaneo e scevro da certe pecche, che direbbonsi per lo meno stravaganze. Chi ne vuole un saggio, legga la sua versione dell'elogio di Ferdinando III, fatto in latino dallo Zannoni (Iscrizioni di Autori diversi con un Discorso sulla Epigrafia Italiana del Dottore Francesco Orioli, Bologna 1826 p. 107).

CASTE. — Cioè con mondezza d'anima e di corpo: vedi § 23. Tibullo esprime questo precetto Tulliano con que' due noti versi, che sembrano usciti dal labbro delle vergini Muse: «Casta placent superis, pura cum veste venite — Et manibus puris sumite fontis aquam» (L. II. Eleg. I. v. 13-14). Il Preller (op. cit. p. 116) vede nella semplicità de' riti di Numa tutto prosa: io direi in vece che la Elegia citata di Tibullo, anzi i soli due versi che abbiamo recati, mostrano bene quanta inspirazione poetica vi fosse in que' semplici riti.

FAXIT. — È questa una voce d'un congiuntivo arcaico in *sim, sis, sit*, che nelle antiche epigrafi offre pure le forme *faxseis* o *faxsit* miste all'altre (vedi *Sylloge Inscriptionum Latinarum Aevi Romanae Rei Publicae usque ad C.*

Digitized by Google

SEPARATIM NEMO HABESSIT DEOS NEVE NOVOS NEVE ADVENAS NISI PVBLICE ADSCITOS; PRIVATIM COLVNTO QVOS RITE A PATRIBUS [ACCEPERINT].	SEPARATAMENTE NIUNO AVRÀ DEI O NUOVI O AVVENITICCI, SE NON SIENO STATI PUBBLICAMENTE AMMESSI; IN PRIVATO ONORERANNO QUELLI CHE AVRANNO, CONFORME È IL RITO, RICEVUTI DA' PADRI.
DELVBRA [IN VRBIBVS] HA-	DELUBRI AVRANNO NELLE

Julium Caesarem plenissima edidit Raphael Garruccius n. 892 et 920, 25, Augustæ Taurinorum 1877), e può dirsi tenere il valore di aoristo, come afferma lo Schweizer - Sidler (Teorica de' Suoni ecc. § 142 oss. 3.). Tutte le persone di *faxim* e le tre del singolare, coll'ultima del plurale di *ausim*, sono usate nel buon secolo non solo in poesia, ma anche in prosa, specialmente in istile non troppo umile. Nello stile epigrafico e quindi anche nel legislatorio, qual è questo, son molto usate tali forme anche per altri verbi, come puossi vedere, tra l'altre, ne' frammenti delle Dodici Tavole, in questo e nell'altro disegno di legge nel libro III c. 3.

QVOS RITE A PATRIBVS. — Così ne' codici. Il Vahlen ha segno di lacuna dopo *patribus;* lacuna che dal Madvig e dal Klotz fu empiuta con *cultos acceperint;* dal Bake, seguito dal Baiter, con *adscitos acceperint.* L'Halm accetta il *cultos acceperint;* ma nota: « eius loco quod est *cultos* haud scio an rectius Bake *adscitos* suppleat ». Il Lambino e il Goerenz ed altri editori hanno: *privatim colunto. Constructa a patribus delubra etc.* »: così ha pure l'esemplare Orelliano. Io crederei di aggiungere al *patribus* il solo *acceperint*, cavandolo dall'*acceptos*, dato dallo stesso Tullio nella spiegazione di questo paragrafo al c. 10, 26: credendo che non sia troppo giusto il mettere di nostra testa voci nelle lacune, quando senza molte difficoltà se le possano cavare quasi sicure da' luoghi che si spiegano l' un l'altro.

CONFORME È IL RITO. — Così ho tradotto del *rite*, forse antico ablativo di *ritus* (ved. Quicherat, Dictionnaire Latin-Français a q. v); o, come vuole il Barrault (op. cit. p. 610 not 2.ª), una forma d'ablativo rimastaci dell' antico *ris*, *ritis*, onde quello di Stazio: «rite nefasto — Libatus » (Theb. XI. 284). Esso può essere messo a riscontro con *recte*, dal quale, secondo lo stesso Barrault, differisce in questo, che il *recte* riguarda l'approvazione degli uomini, *rite* la conformità colla natura e colla religione. Or siccome i padri s'han dovuto conformare a date costituzioni religiose nel cominciare a prestar culto a nuove e private divinità (costituzioni che ben si direbbero *ritus;* giacchè il *ritus* è anche definito: « institutus religiosus, cæremoniis consecratus; isque privatus aut publicus est; publicus ut curiarum, compitorum..... » Serv. ad Aen. XII, 836); e ciò tanto è vero che M. Tullio non vuol che si presti culto a quelle divinità private che fossero state da' padri accolte senza attemperarsi al giure o rito sacro (10, 26): così la trasmissione del culto di particolari deità fatta da padre a figlio dovea essere conforme alle stesse costituzioni religiose ossia conforme al rito sacro di Roma.

DELVBRA. — L'etimologia di questa voce è troppo varia ed incerta. Il Pseudo-Asconio (Divinatio in Q. Cæcilium p. 101 ed. Orelli) a quel luogo dove è scritto (I, 3): «quod eorum (Siculorum) simulacra sanctissima C. Verres ex delubris religiosissimis sustulisset» nota: « Templa esse delubra hic aliter ostendit Tullius, aliter cum dicit *templis atque delubris* ». E ciò va qui bene notato; attesochè il nostro *delubra* è preso nel senso largo di *templum*, come dall'esposizione della legge (c. 10) apparisce chiaro, adoperandosi ivi *delubra* in egual significato del *templa*, che M. Tullio usa subito dopo, parlando de' Greci. Solo è da dire che la voce *delubra* ha qui, come sempre quando sta per *templa*, alquanto più di maestoso, e s'avviene al parlare poetico o ad una prosa solenne (V. Barrault op. cit. p. 327): anzi specialmente in poesia (come nota il Popma a questa voce,) *delubra* e *templa* si scambiano facilmente. Lo stesso Pseudo-Asconio poi riferendo l'opinione d'altri intorno alla etimologia di questa voce scrive: « sunt

Digitized by Google

BENTO: LVCOS IN AGRIS HABENTO ET LARVM SEDES. RITVS FAMILIAE PATRUMQUE SERVANTO.

CITTÀ: LUCHI AVRAN NELLE CAMPAGNE E LE DIMORE DE' LARI. I RITI DELLA FAMIGLIA OSSERVERANNO.

qui *templa* esse dicant singulorum dis attributorum locorum, *delubra* multarum ædium sub uno tecto a diluvio pluviæ munitarum». (Ibid). Così suppergiù Servio (ad Æneid. II, 225) scrive: «*delubrum* dicitur, quod uno tecto plura complectitur numina: quia uno tecto diluitur: ut est Capitolium, in quo Minerva, Iuppiter, Iuno sunt σύνναοι». E di nuovo il Pseudo-Asconio segue dicendo: «Alii delubra dicunt ea templa, in quibus sunt labra corporum abluendorum more Dodonaei Iovis aut Apollinis Delphici, in quorum delubris lebetes tripodesque visuntur» (Ibid). E così Servio (l. c.) «alii, ut Cincius, dicunt *delubrum* esse locum ante templum ubi aqua decurrit, a diluendo.» Da Varrone, presso Macrobio (Saturn. III, 4) si ha, che altri disse *delubrum* il luogo «in quo præter ædem sit area assumpta deûm causa, ut est in circo Flaminio Iovis Statoris»: *deûm causa*, cioè «ministerii causa, ad sacrificia peragenda»; come spiega Servio (ad Æneid. IV. 56): dov' e' riparlando su *delubrum* scrive che venne così detto «propter lacum in quo manus abluuntur: vel propter tectum coniunctum: quia una opera abluitur»; e aggiunge: «aut certe simulacrum ligneum *delubrum* dicimus a *libro*, hoc est, raso ligno factum, quod Græce ξόανον dicitur». La quale ultima etimologia così la reca pure Paolo Diacono: «Delubrum dicebant fustem delibratum, hoc est decorticatum, quem venerabantur pro deo» (p. 73 Müller): ciò che non vuole il Pseudo-Asconio (l. c.); quantunque anche Varrone approvato da Macrobio (l. c.) dice, che sullo stesso proposito altri scrivesse essere il *delubrum*..... «in quo loco Dei simulacrum dedicatum sit»; e che come l'arnese dove poniam noi la candela, lo diciamo *candelabrum*, così sarebbe stato appellato *delubrum* metonimicamente il luogo, «*in quo Deum ponerent*». E quest'ultima etimologia par che fosse l'approvata da Varrone, avendola egli posta in ultimo luogo; dove pone di regola quella tra le varie opinioni ch'egli accetta, come osserva qui pure Macrobio. Del resto da tutto questo arruffio d'etimologie che cosa potrebbesi mai raccogliere? Ecco: io per me su questo proposito ragionerei così. Tutte queste prove di decifrare l'etimologia di *delubrum* devono offrire ciascuna qualche cosa che sarà convenuto, almeno in parte, al concetto ch'allora s'avea di *delubrum*. Raccogliendo adunque tutte queste spartite indicazioni, potrebbesi dire che il *delubrum* deve essere stato quella, diremmo, cappella, dove si solea collocare una statua: appresso essere stato così chiamato anche tutto il tempio e specialmente quello dinanzi al quale v'eran lavacri per le purgazioni e pe' sacrifici: e che ciò più spesso deve essere stato nelle città, come vuol qui la legge di Cicerone.

IN VRBIBVS. — Ciò manca ne' codici; nondimeno dalla spiegazione che di questo paragrafo è fatta al c. X, che comincia. «Delubra esse in urbibus censeo»: e più ancora dalle parole del c. XI «Melius Graii atque nostri, qui, ut augerent pietatem in deos, eosdem illos, *urbis*, quam nos, incolere voluerunt»; parmi evidente che Cicerone nel disegno di legge debba aver posto anche *in urbibus*. Il quale poi da R. Stefano, dal Turnebo, dal Lambino, dal Goerenz è messo dopo *delubra*, a cui è preposto dal Feldhügel, dall'Halm, dal Baiter, dal Klotz. La quale ultima collocazione non pare veramente troppo ragionevole; giacchè nella spiegazione al c. X, l'*in urbibus* è dopo *delubra*, e di per sè quest'ultima parola esige un posto più cospicuo, com'è il principio del paragrafo, perchè meglio vi si fermi su l'attenzione di chi legge: tanto più che in tal luogo fa riscontro col *lucus*, che segue nel secondo membro del paragrafo stesso.

LUCHI NELLE CAMPAGNE. — Ho tradotto qui *luchi* dal *lucos* latino, diversamente da quel che ho fatto al l. I. c. 1: e questo perchè mi parve che il latinizzare, dove occorrono negli autori formule solenni di legge o di culto, sia proprio necessario. Tradurre *boschetti*. come fa lo Scaramuzza, non rende la parola latina in tutta l'efficacia, onde qui vuol essere renduta; e tanto meno ciò si ottiene traducendo *boschi* come fa il Manzi ed il Missirini. Tradur poi, seguendo i vocabolari, *boschi sacri* o *boschetti sacri*. oppure, come fa il Domenichi nella versione di Plinio (XII, 2), *le selve agli dei consecrate*, parmi che sia più definire che voltare o tradurre. Anche il Borghini, della cui autorità in diverso

Digitized by Google

DIVOS ET EOS,QVI CAELESTES SEMPER HABITI, COLVN-

LI DIVI E COLORO, CHE FURONO SEMPRE CREDUTI CELE-

senso, mi sono valuto nel l. c. del I. libro, quelle parole di Tacito (Ann. I, 79) che dicono — spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras patriis amnibus dicaverint — traduce così: «Che si doveva aver rispetto ancora alle Religioni de' compagni, che aveano a' fiumi patrii dedicati i suoi Altari, e Feste, e Luchi»: e segue dicendo: «Erano questi cotali boschetti sacri, che non si poteano (salva quella religione) guastare». (Dell'Origine di Firenze; nel vol. I. de' suoi discorsi p. 77; Milano 1808, dalla Società Tip. de' Classici Italiani). E fa meraviglia che quel portento di traduttore, che fu il Davanzati, abbia voltato il *lucos*, di questo luogo, col semplice *boschi*, e che almeno il Borghini non sia stato imitato da seguenti traduttori di Tacito; atteso che *lucos* ha qui tutto il suo valore liturgico, e da non doversi quindi alterare neppure materialmente.

LE DIMORE DE' LARI. — I *Lares* erano, nell'opinione de' Romani, gli spiriti buoni divinizzati dopo la morte; differenti dalle *Larve* o da' *Lemuri*, spiriti mali, e dai *Manes* che eran tenuti in generale gli spiriti de' trapassati, abitanti sotterra. Da' *Penati* sono poi diversi i *Lari*, perciò che questi proteggono la casa, così che, se indi parte la famiglia, non la seguono; i *Penati* in cambio, se essa parte, la accompagnano. Quindi avviene che i Penati fossero tenuti più intimamente legati alla famiglia, ciò che viene espresso dalla radice del nome che hanno, e dalla quale sono pur venute le voci *penus*, *penitus*, *penetrare*, *penetralia*; ed in vero i penati aveano le loro dimore nel centro della casa, nella gran sala dove raccoglievasi di solito la famiglia. La voce *lar* raccoglie l'idea dell'ἄναξ de' Greci, e come il *lars* degli Etruschi è un personaggio di alta condizione; così i *lares* erano i signori tutelari della casa o de' luoghi sì pubblici che privati, urbani o rustici: e' si appellavano con nomi diversi, conforme il luogo o le persone o le società che teneano in custodia, e diceansi quindi *familiares*, *viales*, *compitales*, *permarini*, *militares*, *rurales*, *publici*, *præstites*. (Vedi Greg. Giraldi, De Deis Gentium, Syntagma XV. — il Preller op. cit. p. 71 e segg. e 486 e segg. — lo Stoll op. cit. p. 286 e segg.).

PATRUMQUE. — Ne' codici Leidesi *patriamque*: che ci pare di dover correggere con R. Stefano *patrumque*, trovando esso riscontro nel *patrum* della spiegazione del testo di legge § 27. La correzione Ascensiana e Vittoriana, che lesse *patriæque*, non ci garba punto.

DIVOS ET EOS ETC. — Ecco la divisione Tulliana delle divinità romane. Dei celesti e sempiterni: uomini che divennero celesti per le loro virtù: finalmente le virtù stesse deificate. Il Preller (op. cit. p. 64—65) tenne per primo che M. Tullio nell'ordinare in classe gli dei romani avesse seguito M. Varrone, il quale avea divisi gli dei: in *dii certi*, in *dii incerti* e in *dii selecti*. Ecco le parole dell'illustre mitologo tedesco, tradotte con maggior fedeltà che per avventura non abbia fatto, (e ciò con qualche scapito del senso) L. Dietz nella sua versione francese (Parigi 1866 p. 62—65): «Non s'è mai avvertito, per quanto io credo, ei dice, che la divisione Varroniana noi la troviamo, segnatamente per le due prime classi, ripetuta con qualche variazione presso Cicerone *de Legibus* II, 8, 19. Quivi abbiamo distinti: 1) Gli dei *qui cœlestes semper habiti*; questi corrispondono *(ce sont évidemment.* trad. il Dietz) agli *diis certis* di Varrone. 2) Gli dei *quos eodo cœlo merita locaverunt*, *Herculem*, *Liberum*, *Aesculapium*, *Castorem*, *Pollucem*, *Quirinum*, che corrisponderebbero agli *diis incertis* di Varrone. 3) Le virtù consacrate ossia, come egli si esprime, *illa propter quæ datur homini adscensus in cœlum*, cioè la *Mens*, *Virtus*, *Pietas*, *Fides* etc. de' quali Varrone verisimilmente (*sans dout* trad. il Dietz) avea trattato nella sua seconda classe». Ma io vorrei osservare che l'ordinamento degli dei in classi fatto qui da Tullio e quello fatto da Varrone negli ultimi tre libri dell'*Antichità delle cose umane e divine* (S. Augustinus de Civ. Dei VI, 3) fanno molto poco riscontro fra loro. E veramente la divisione Tulliana è di tre classi; ma tutte e tre separate in modo che gli dei dell'una non sono gli dei dell'altre: la Varroniana è di tre classi, ma così che gli *dei selecti*, che costituivano la terza classe, anche per sentenza del Preller, entravano nelle due prime classi (p. 64): e però la terza è piuttosto una suddivisione delle due prime, che una classe specificamente distinta dall'al-

Digitized by Google

TO, ET OLLOS, QVOS ENDO STI, ONORERANNO; E QVELLI CAELO MERITA LOCAVERINT, CUI AVRANNO I MERITI COL-

tre due: e lo stesso Preller (p. 622) ascrive al solo M. Tullio questa terza classe di deità. Inoltre bisogna tenere per sicuro che i criteri delle due divisioni sono diversi. Tullio divide gli dei secondo il tempo, che furon dei, e quindi ne trae l'ordine onde vuolsi loro dar culto: M. Varrone secondo la certezza o l'incertezza del titolo della loro deità e secondo gli speciali o generali uffici a loro attribuiti, ed infine secondo il tempo da che erano essi o stati o diventati Dei. Di fatto Servio scrive che Varrone dicea: «Deos alios esse, qui ab initio certi et sempiterni sunt; alios, qui immortales ex hominibus facti sunt» (Ad Aeneid. VIII, 275): ma poi anche Servio definendo, secondo lo stesso Varrone, gli dei *certi* ed *incerti* scrive: «Pontifices dicunt singulis actibus proprios deos præesse: hos Varro certos deos appellat (lb. II, 141): e in fine lo stesso Servio altrove (ad Georgic. I, 21) dice anche: «more Pontificum, per quos ritu veteri in omnibus sacris post speciales deos, quod ad ipsum sacrum, quod fiebat, necesse erat invocari, generaliter omnia numina invocabantur..... nomina numinibus ex officiis constat imposita». E qui osservo ancora che M. Tullio esclude dalla sua divisione ogni incertezza sulla divinità degli *dei* che corrisponderebbero, secondo il Preller, agli *dei incerti* di Varrone: giacchè Tullio nella spiegazione del testo di legge (§ 27) scrive con tutta asseveranza: «quod autem ex hominum genere consecratos, sicut Herculem et ceteros, coli lex iubet, indicat omnium quidem animos inmortalis esse, sed fortium bonorumque divinos»; e d'altra parte gli dei della seconda e terza classe Tulliana hanno sicuramente speciali e certe ragioni nel culto e quindi non possono essere ascritti alla classe seconda di M. Varrone degli *dei incerti:* lasciando poi anche di dire che il Preller non s'appoggia se non alla semplice verisimiglianza (*wahrscheinlich*) per affermare che M. Varrone abbia trattato di questi dei nella seconda delle sue classi. Laonde parrebbe da doversi conchiudere che la divisione Tulliana e quella di Varrone hanno fra loro appena appena una di quelle analogie trascendenti, che, chi vuole, può trovarle da per tutto: e che le variazioni fatte, secondo il Preller, da M. Tullio alla divisione Varroniana, sarebbero tali da non offrire una grave ragion di confronto. Che se ad altri paresse di vedere un riscontro delle tre classi Tulliane ne' tre generi di numi della teologia Varroniana, e che quindi si dovessero corrispondere gli dei dello stato (genus civile) agli dei sempre celesti; e gli dei de' poeti (genus mythicum) agli dei che di mortali pe' meriti loro furono collocati in cielo: e infine gli dei de' filosofi (genus physicum) agli astratti concetti divinizzati; potrebbesi in tal caso rispondere, che cadendo tutte e tre le classi Tulliane sotto il concetto del *genus civile* di Varrone, escludesi per ciò stesso ogni possibilità di simile confronto. E veramente non vi è dubbio che M. Tullio qui parla delle tre maniere di numi, che dovevano essere pubblicamente venerati: ebbene, ciò era il contenuto, diremmo, del *genus civile*, che dallo stesso Varrone presso S. Agostino (De Civ. Dei VI, 5, 3) è così definito: «Tertium genus est quod in urbibus cives, maxime sacerdotes, nosse atque administrare debent. In quo est, quos deos *publice colere*, quæ sacra et sacrificia facere quemque par sit». Del resto quando Cicerone non parla da legislatore religioso, come fa qui, sì piuttosto da filosofo, come fa nelle Tusculane (I, 13) elimina di fatto la prima di queste sue tre classi di numi, e tanto quei che appartengono alla seconda, quanto quei della prima li fa tutti uomini, che di questa terra levaronsi fino al cielo: ecco le parole del luogo citato: «Si vero, egli scrive, scrutari vetera et ex iis ea, quæ scriptores Græciæ prodiderunt, eruere coner, ipsi illi maiorum gentium di qui habentur hinc a nobis profecti in cælum reperientur».

OLLOS. — *Ollos*, come *olla* quindi appresso, e più innanzi altre voci per radice eguali a queste, sono tutte forme dell'antico pronome *ollus* per *ille*. Le quali due forme nelle antiche inscrizioni si scambiano anche in una stessa linea per es.: OLLEIS · LEGIBVS · ILLEIS · REGIONIBVS nell'inscrizione 1034, 3 del Garrucci (op. cit.). Le forme più antiche sono qui usate per dare più maestà alla dizione. Quintiliano scrive al nostro proposito: «Cum sint autem verba propria, ficta, translata: propriis dignitatem dat antiquitas. Namque et sanctiorem et magis admirabilem faciunt orationem, quibus non quilibet fuerit usurus, eoque ornamento acerrimi iudicii P. Vergilius unice est usus. *Olli* enim et *quianam* et

Digitized by Google

miis et *pone* pellucent et aspergunt illam, quæ etiam in picturis est gratissima, vetustatis inimitabilem arti auctoritatem. Sed utendum modo, nec ex ultimis tenebris repetenda» (Inst. Orat. VIII. 3, 24 e 25). E M. Varrone: «Apud Ennium: *Olli* respondet suavis sonus Ægeriæ. *Olli* valet dictum illi, ab olla et ollo. Quod alterum, comitiis quom recitatur a præcone, dicitur: *Olla centuria*, non illa; alterum apparet in funeribus indictivis, quom dicitur: *Ollus leto datus est*, quod Græcus dicit λήθῃ, id est oblivioni». (De L. L. L. VII, 42). Rispetto poi a Virgilio Filippo Wagner (ad Aen. I, 254) che la forma «*olli*, *ollis* antique pro *illi*, *illis*, in narratione gravi ac sedata ponitur in Aeneide, numquam in orationibus»: ciò che approva Müller (De Re Metrica Poetarum Latin. l. VII. p. 387, Lipsia 1861) citando del Wagner le *quæst. verg.* 21, 9. S'avverta che Lattanzio (Instit. Div. I, 15) riportando questo luogo di Cicerone, legge non *ollos*, ma *illos*, come ha pure il codice Heinsiano.

ENDO. — È voce pur antica anche *endo* per *in*, ed è usato anche nelle dodici tavole (Tab. I, 2 — Tab. III, 3, 4 — Tab. VIII, 12 ed. Schoell). Il citato L. Müller (p. 393) scrive: «in *indu* sive *endo* antiquissimorum usu cum viguisset, post Lucretium adhiberi disitumst». Lattanzio anche in questo luogo invece di *endo cælo* legge *in cælo*.

MERITA LOCAVERINT. — *Locaverunt* legge Lattanzio (loc. cit.), che è pur seguito dal Davisio. Feldhügel lesse *locaverint* e così il Klotz, il Baiter ed il Vahlen; l'Halm lesse *conlocaverint*. Nel 1° Leidese c'è *vocaverint*. con un piccolo vuoto in principio della parola: ci è solo *vocaverint* nel 2° Leidese e nell'Heinsiano. Questi meriti poi, onde certuni tra gli uomini veniano collocati tra' celesti dei, il nostro autore li raccoglie nella frase *fortium bonorumque animos* del § 27: e con ciò li fa tutti consistere questi meriti nella *bontà* e nel *valore*, usati al bene della patria e del genere umano; onde nel l. II. c. 24 de N. D. così è scritto: «Suscepit autem vita hominum consuetudoque communis, ut beneficiis excellentis viros in cælum fama ac voluntate tollerent. Hinc Hercules, hinc Castor et Pollux, hinc Æsculapius, hinc Liber etiam etc.»

ERCOLE. — *Hercules* (voce latina, che è una modificazione della greca Ἡρακλῆς) fa riscontro col Sancus e col Dius Fidius de' latini, ed è una personificazione di qualche eroe nazionale italico, nel quale si riscontrava per avventura il mito greco della forza eroica. Per tutta Italia infatti Ercole ebbe templi, altari, statue, specie in Roma; ove tra il Palatino e l'Aventino v'avea l'Ara Massima, cioè l'altare che, secondo la leggenda, Ercole stesso fondò, dopo che vincitore di Caco, venne ricevuto in trionfo da Evandro, altro eroe del paese. I riti di Ercole furono da prima ereditari nelle famiglie de' *Potitii* e de' *Pinarii* (Liv. I, 7 — Sex. Aur. Victoris, Origo Gent. Rom. c. 6, 7, 8), e quindi passarono a far parte dei doveri religiosi dello Stato. Ne' giuramenti venne Ercole invocato, come il Dius Fidius, quale vindice della fede giurata. Vedi tra gli altri il nostro Lelio Gregorio Giraldi (De Deis Gentium Historia, Syntagma X) e il Preller (op. cit. p. 635 e pagg. 640-656). Tullio scrive nel III. degli Offici c. 5: «Herculem illum, quem hominum fama beneficiorum memor in concilio cælestium collocavit»: e nel IV. delle Tusculane c. 22: «Herculem, quem in cælum ista ipsa, quam vos iracundiam esse vultis, sustulit fortitudo, etc.».

LIBERO. — Divinità di nome ed origine latina, il cui mito si confuse appresso con quello del Dionisio greco; e venne in Roma riguardato come il simbolo dell'abbondanza, della fecondità de' terreni e degli animali, siccome favoritore delle cose campestri, talora anche come simbolo della libertà municipale. Nel nome di questa deità in tempi più corrotti trovossi giustificata la licenza più sfrenata delle feste e de' misteri del suo culto. (Preller p. 440 e segg. — Stoll p. 279-280.

ESCULAPIO. — Dio della medicina, venerato specialmente in Epidauro dell'Argolide, dove ogni cinque anni celebravansi le feste dette dal suo nome greco Ἀσκληπίεια. Da Epidauro fu il culto recato a Roma nel 291 a. Cristo, durante una pestilenza, conforme le prescrizioni de' libri Sibillini. Vedi il Giraldi (op. cit. Syntagma VII); il Preller (op. cit. p. 606 e segg.); ed il Theil (Dictionaire de Biographie ecc. alla voce Æsculapius).

Digitized by Google

CEM. QVIRINVM, AST OLLA, RE. POLLUCE, QUIRINO, CO- PROPTER QVAE DATVR HOMI- SÌ QUE' PREGI PER CUI È DA-

CASTORE, POLLUCE. — Cioè i Dioscuri, figli di Tindaro (o di Giove) e di Leda: domatore famoso di cavalli Castore, Polluce celebre pugilatore. La loro divinità credeasi proteggesse i combattenti in mezzo alla mischia, i viaggiatori in terra e in mare, e guardasse i diritti dell'ospitalità. Castore e Polluce furono anche riguardati siccome simbolo del più tenero amor fraterno; ed il loro nome fu per tempo invocato ne' giuramenti colla formula *Mepol*, comune agli uomini e alle donne, e con quella di *Mecastor*, speciale per le donne. Nella grande battaglia del lago Regillo (an. 498 a. C.) narra la leggenda che il dittatore Postumio votasse loro un tempio, e ch'eglino comparsi nel furore della mischia a combattere in favor de' Romani, avessero poi questo tempio nel foro di rincontro a quello di Vesta. I Cavalieri Romani ogni anno ai 15 di Luglio venivano a visitare il loro tempio colla pompa più grande, riconoscendoli siccome speciali patroni. (V. Preller p. 658 e segg. e Theil op. cit. alla voce *Dioscuri*).

QUIRINO. — Abbiamo parlato sul nome di *Quirino* nel lib. I, l. 3. Aggiungiamo qui soltanto che Terenzio Varrone, riportato da Dionisio (II, 48) narrando la fondazione di Curi accenna ad una antica tradizione, che avrebbe identificato il Marte de' Sabini con Quirino, e che questi sarebbe stato padre di Modio Fabidio fondatore di Curi: così troveremmo un riscontro co' due gemelli albani figli pure del Marte albano, e fondatori di Roma. Nel fondersi poi delle due stirpi Sabina e Latina, il Marte Sabino avrebbe perduta la sua personalità, e il genio suo sarebbesi travasato e personificato in Romolo, tutto spirito di guerra, e che morto fu salutato *Quirino*. Così io spiegherei le parole di Romolo a Giulio Procolo presso Dionisio (II, 63): «Ἄγγελλε Ῥωμαίοις Ἰούλιε τὰ παρ' ἐμοῦ, ὅτι με ὁ λαχὼν ὅτ' ἐγενόμην δαίμων εἰς θεούς ἄγεται τὸν Συνητὸν ἐκπληρώσαντα αἰῶνα· εἰμὶ δὲ Κυρῖνος»: e quelle dello stesso presso Plutarco: «Ἐγὼ δὲ ὑμῖν εὐμενὴς ἔσομαι δαίμων Κυρῖνος». (Romolo c. 28). Pe' Romani poi era divenuta una necessità l'accompagnare, quando parlavano del loro fondatore divinizzato, *Romolo* e *Quirino;* onde quel di M. Tullio negli Offici (III, 10): «(Romulus) fratrem, interemit.... peccavit, igitur, pace vel Quirini vel Romuli dixerim». Il Dio Quirino ebbe un tempio sul colle Saturnio, che forse fu dal suo nome chiamato *Collis Quirinalis* (Varrone de L. L. V, 51. — Festo, alla voce *Quirinalis Collis* p. 254 Müller. — Plutarco Rom. c. 29): e ai 17 di Febbraio si celebravano feste a suo onore dette *Quirinalia* (Preller, p. 326 e segg.). Sulla riedificazione del tempio di Quirino fatta da L. Papirio Cursore e sulla ristorazione di esso fatta da Cesare Augusto vedi Preller (p. 330).

COSÌ QUE' PREGI. — Ossia quelle egregie qualità dell'animo e del corpo dell'uomo, delle quali al tempo di Tullio tante personificazioni divine s'erano fatte, che, come ben osserva il Preller (p. 622), ha creduto M. Tullio di doverne fare, nel suo disegno di legge, una classe speciale nel mondo degli dei. Ciò era poi tutto quello in cui v' avesse qualche segnalato potere e tale da non dover essere sostentato se non da Dio. Ecco le parole del *De N. D.* (II, 23) che fanno da commento a questo luogo: «Tum autem res ipsa, in qua vis inest maior aliqua, sic appellatur, ut ea ipsa vis nominetur deus, ut Fides, ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Æmilio Scauro, ante autem ab Atilio Calatino erat Fides consecrata. Vides Virtutis templum, vides Honoris a M. Marcello renovatum, quod multis ante annis erat bello Ligustico a Q. Maximo dedicatum. Quid Opis? quid Salutis? quid Concordiæ, Libertatis, Victoriæ? quarum omnium rerum quia vis erat tanta, ut sine deo regi non posset, ipsa res deorum nomen optinuit». Se non che segue appresso: «Quo ex genere, Cupidinis et Voluptatis et Lubentinæ Veneris vocabula consecrata sunt, vitiosarum rerum neque naturalium; quamquam Velleius aliter existimat: sed tamen ea ipsa vitia naturam vehementius sæpe pulsant. Utilitatum igitur magnitudine constituti sunt ei di, qui utilitates quasque gignebant». Dalle quali ultime parole si può bene argomentare quanto scombuiato e difficile fosse per gli Stoici (de' quali è qui recata la teorica) il problema dell'esistenza del male morale, se, perchè il delitto talora provoca la reazione della natura riparatrice, vollero al delitto stesso dedicare templi ed are. Il cristianesimo soltanto potè, salva la

Digitized by Google

NI ASCENSVS IN CAELVM, MENTEM, VIRTVTEM, PIETATEM, TO ALL'UOMO L'ASCENDERE IN CIELO, MENTE, VIRTÙ, PIE-

umana libertà e la santità della provvidenza di Dio, dar soluzione a questo tremendo problema.

MENTE. — Nel 217 a C. dopo la disfatta al Trasimeno «inspectis fatalibus libris (Sybillinis)» si votò un tempio a Venere Ericina ed uno alla Mente: a quella votollo Q. Fabio dittatore, e a questa T. Otacilio pretore (Liv. XXII, 9 e 10). E un anno appresso «duumviri creati sunt Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus ædibus dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Erucinæ; utraque in Capitolio est, canali uno discretæ». (Livio XXIII. c. 31). Allegando questi due luoghi il Preller (p. 628) vorrebbe credere che la *Mens* fosse stata verosimilmente, piuttosto che un'astratta concezione, una forma accessoria di Venere Ericina: e ciò ei rafferma col considerare che, tra gli altri nomi, Venere ebbe anche quello di *Mimnernia* o *Meminia*. Ma attesochè e il voto fu distinto, e distinto il tempio che si fece alla Mente e a Venere Ericina, non crederei di dover fare della *Mente* una semplice forma accessoria della *Venus Erucina*. Il nome poi di *Mimnernia* o *Meminia* è stato dato a Venere, dice Servio (ad Æneid. I, 724) «quod meminerit omnium»: e la *Mente* al contrario era adorata come la dea del buon consiglio. E tanta diversità c'è tra l'un concetto e l'altro, che S. Agostino domanda perchè la *Mens* non comparisca tra le deità scelte (*deos selectos*) di Varrone: e vi si trovi poi Minerva (cui puerorum memoriam tribuerunt), quasi che alcuno egli dice, potesse dubitare «multo esse melius habere bonam mentem, quam memoriam quantumlibet ingentem» (De Civit. Dei VII, 3). Dalle quali parole anche puossi conchiudere che non avendo Varrone posto la Mente fra gli *deos selectos* e Venere sì, come appresso leggesi in Sant'Agostino nello stesso capo, la Mente e Venere devono essere state due dee del tutto distinte e diverse. Che se ne' principii sfortunatissimi della seconda guerra punica i libri sibillini vollero che si costituisse insieme un tempio a Venere Ericina e un altro alla Mente; ciò non credo che si debba spiegare secondo l'opinione del Preller. Questi di fatto credendo di trovare nel soprannome di Mimnernia o Meminia dato a Venere, il concetto di prudenza tanto necessaria in que' difficili incontri della repubblica (concetto che d'altra parte si trova compreso nella deità della mente); e' tien che l'unica ragione di militare e civile prudenza suggerisse l'idea di propiziarsi con voti e templi le due deità del consiglio, fra loro solo nominalmente distinte. Io al contrario direi che le ragioni d'invocare allora l'aiuto di Venere Ericina, fossero state diverse da quelle dell'invocar l'aiuto della dea Mente. Invocavano, io credo, Venere perchè riconoscevano in essa la divina madre del loro stipite, Enea; ed invocavano specialmente Venere Ericina perchè a lei, secondo la leggenda, Enea fondato aveva un tempio sul monte Erice, innanzi di venire dalla Sicilia in Italia (Eneide V. 759): poi perchè alla speciale protezione di lei doveano i Romani attribuire la conquista della Sicilia, dovuta rinunciar loro da quell'Amilcare Barca che avea saccheggiato il tempio della dea, e, fuso l'oro e l'argento, di cui era esso tanto ricco, l'avea distribuito a' suoi soldati (Elian, de Natura Animalium X, 50); e Amilcare era padre di quell'Annibale che li avea disfatti al Po e al Trasimeno. Ragioni che sono raccolte in quel luogo di Diodoro Siculo (IV, 32) dove si dice che i Romani superarono i Sicani e i Cartaginesi nel culto della Venere del monte Erice e perchè riconosceano da essa la origine loro e perchè aveano provato il favor nelle loro imprese: epperò si teneano obbligati di ricambiarla con ringraziamenti ed onori: «τὸ γὰρ γένος εἰς ταύτην ἀναπέμποντες, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς πραξεσιν ἐπιτυχεῖς ὄντες, τὴν αἰτίαν τῆς αὐξήσεως ἠμείβοντο ταῖς προσηκούσαις χάρισι καὶ τιμαῖς. (IV, 83 ed. Wesseling). La ragion poi di votare un tempio alla dea Mente era quella d'accennare il grande bisogno di prudenza che ci avea per rifarsi della tremenda disfatta patita al Trasimeno, colpa del console Flaminio ch'avea cimentate le forze romane con tanta imprudenza, quantunque attenuata appresso dalle parole del Dittatore. (Liv. XXII, 9) Del resto anche al tempo della guerra Cimbrica M. Emilio Scauro, come abbiam visto (De N. D. II, 23) dedicò o meglio restaurò insieme col tempio della dea Fede anche quello della dea Mente, quando per le arguzie de' sofisti e degli oratori queste astrazioni deificate faceva no furore: «ἤδη τότε λόγων καὶ σοφιστῶν καὶ στωμυλίας παρεισρυείσης εἰς τὴν πολιν

Digitized by Google

FIDEM; EARVMQVE LAVDVM DELVBRA SVNTO, NEC VLLA VITIORVM.

TÀ, FEDE; E A QUESTE LAUDABILI COSE SARANVI TEMPLI, NESSUNO A' VIZI.

ἦρχοντο σεμνύνειν τὰ τοιαῦτα». (Plutarco, De Fortuna Rom. ed. Reiske; delle Op. vol. VII. p. 318) La festa poi della dea *Mens* cadea agli 8 di Giugno, secondo que' versi d'Ovidio (Fast. V. 247-248): «Aspicit instantes mediis sex lucibus Idus — Illa dies, qua sunt vota soluta deæ (Menti)».

VIRTÙ. — Era questa la deificazione del valore militare, che a Roma alquanto tardi ebbe tempio e culto. I Romani in fatti, i quali, come osserva Plutarco, attribuivano più alla Fortuna che al valore «... Ῥωμαίους ὡς τῇ τύχῃ πλέον ἢ τῇ ἀρετῇ νέμοντας» (loc. cit.), aveano fin dal tempo de' primi re dedicati templi alla dea Fortuna: all'Onore soltanto dal tempo della guerra Ligustica (an. 521 di Roma); e ciò avea fatto Quinto Fabio Massimo (De N. D. II, 23). Appresso (an. 544) primo M. Marcello eresse un tempio alla dea Virtù alla Porta Capena, da lato a quello dell'Onore, tempio già votato a Clastidio e dedicato appresso dal figlio (Liv. XXVII, 25 e XXIX, 11 — Val. Massimo I, 1, 8). Più tardi Scipione Numantino costrusse un tempio alla Virtù (Plutarco l. c.): e ne fu pure edificato un altro all'Onore fuori alla Porta Collina per l'accidente che fu ivi trovata una lamina con sopravi scritto il nome di esso (De Leg. II, 23): in fine, durante la repubblica, C. Mario edificò all'Onore ed alla Virtù un tempio, di cui fu architetto il famoso C. Muzio (Vitruvio l. VII. Præfat.), e fu costrutto alquanto basso, perchè gli auguri non potessero dire ch'esso fosse impedimento a far bene gli auspici pubblici e che si dovea demolire: «Summissiorem aliis ædem Honoris et Virtutis C. Marius fecit, ne si forte officeret auspiciis publicis, Augures eam demoliri cogerent» (Festo v. Summissiorem p. 344 Müller): costruzione nella quale l'arte sovrana dell'architetto avrà certo vinta la dura necessità del rito auspicale: chè il dire, come fa il Müller a questo luogo: *quæ Festus narrat, certe non conveniunt architecto;* può valere soltanto per un architetto dappoco, non per uno al pari di Muzio eccellentissimo. Ma una questione si ha qui per altro a fare, cioè se il tempio dell'Onore fosse sempre congiunto a quello della Virtù. E a ciò bisogna rispondere che certamente prima di M. Marcello l'Onore avea un tempio suo particolare innanzi che la Virtù ne avesse alcuno: e che fu pensiero di M. Marcello di far loro un tempio comune. E veramente così scrive Livio (XXVII, 25): «Marcellum aliæ atque aliæ obiectæ animo religiones tenebant, in quibus quod, cum bello Gallico ad Clastidium ædem Honori et Virtuti vovisset, dedicatio eius a pontificibus impediebatur, quod negabant unam cellam duobus recte dedicari. quia. si de cælo tacta aut prodigii aliquid in ea factum esset, difficilis procuratio foret, quod utri deo res divina fieret, sciri non posset: neque enim duobus nisi certis deis rite una hostia fieri. ita addita Virtutis ædes approperato opere; neque tamen ab ipso ædes eæ dedicatæ sunt»: così suppergiù riferiscono Valerio Massimo (l. c.) e Plutarco (Vita di Marcello c. 21). Dunque solo dopo Marcello è molto probabile che i due templi fossero sempre o quasi sempre congiunti: giacchè, scrive Sant'Agostino (De Civit. Dei V, 123): «Via virtus est, qua nititur *(vir bonus)* tamquam ad possessionis finem, id est, ad gloriam, honorem, imperium. Hoc insitum habuisse Romanos, etiam deorum apud illos sedes indicant quas coniunctissimas constituerunt Virtutis et Honoris, pro diis habentes quæ dantur a Deo». In fine è da osservare che l'*ædes Honoris et Virtutis* deve essere stata anche un *templum*: giacchè se tutti gli altri autori sopraccitati la dicono *ædem*. e così la chiama anche Cicerone nel c. 23 di questo libro: ciò non pertanto in tre altri luoghi (De N. D. l. c. — Pro Sestio c. 56 — in questo lib. c. 11), Cicerone stesso la chiama *templum*. Dico questo perchè, come osserva Varrone, appresso A. Gellio (XIV, 7) «non omnis ædes sacra templa esse»; sebbene quelle sole *ædes* che sono, come i *templa*, consacrate ed inaugurate (V. Forcellini alla voce *ædes*). Nel Calendario Romano erano segnati i Ludi *Honoris et Virtutis* ai 29 di Maggio (V. Preller p. 799).

PIETÀ. — Sotto i consoli C. Quinzio e M. Attilio (dice Plinio H. N. VII, 36) fuvvi una figlia di bassa condizione che, ottenuto di visitar la madre condannata a morir di fame in carcere, volle alimentarla del suo latte. Risaputosi il fatto, per tanto esempio di pietà filiale la carcere fu mutata in un tempio dedicato alla Pietà: e quivi poi fu costrutto il teatro di Marcello. Così a un di

Digitized by Google

SACRA SOLEMNIA OBEVNTO. FERIIS IVRGIA MOVENTO EASQVE IN FAMVLIS OPERIBVS PATRATIS HABENTO: SACRIFIZI SOLENNI CELEBRERANNO. CESSERANNO I LITIGI NELLE FERIE E QUESTE A' SERVI CONCEDERANNO FI-

presso narra la pietosa leggenda Valerio Massimo (V, 4, 7) senza ivi parlare di tempio costrutto alla Pietà; e insieme riporta un esempio accaduto in Grecia d'un simile atto di pietà d'una figlia rispetto al suo genitore (V, 1 ext.): vedi anche Igino (fab. 254), Solino (I. 124-125) e Festo (v. Pietatis p. 209 Müller), che narrando il fatto raccontato da Plinio, ne mutano la madre in padre: intorno a che vedi Giraldi (op. cit. Syntagma I, p. 30). Questo tuttavia gli è certo che l'anno di Roma 571 fu dedicato nel foro Olitorio un tempio alla Pietà: «Eam ædem dedicavit, dice Livio, M'. Acilius Glabrio duumvir; statuamque auratam, quæ prima omnium in Italia statua aurata est, patris Glabrionis posuit. Is erat qui ipse eam ædem voverat, quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas depugnasset; locaveratque idem ex senatus consulto» (XL 34 — V. Max. II, 5, 1). Si ha poi da Giulio Ossequente (De Prodigiis, 114) che v'era un altro tempio dedicato alla dea Pietà nel circo Flaminio, alla quale si facevano sacrifici le calende di decembre.

FEDE. — È questa la personificazione divinizzata della fede, quella virtù dell'animo, che Cicerone negli Offici (I, 7) così definisce: «Fundamentum iustitiæ, id est dictorum conventorumque constantia et veritas». La Fede ebbe culto tra' Romani fino da Numa; ed essa è la più antica personificazione d'una virtù divinizzata che possa trovarsi in Roma; e, come vorrebbe il Preller (p. 622), una potenza morale astratta del culto di Giove, meglio che una Virtù personificata. Se si volesse credere ad Agatocle, citato da Festo (v. Romam appellatam p. 269 Müller) il culto della Fede sarebbe anteriore alla fondazione di Roma e andrebbe a perdersi nelle leggende più antiche. Dionigi d'Alicarnasso (II, 75) al contrario dice che Numa fu il primo di tutti i legislatori che inventasse il culto della Fede pubblica e che a lei per primo fondasse un tempio e prescrivesse sacrifici, come agli altri dei; giudicando che la maniera leale e costante usata in pubblico dalla città, dovesse rendere parimente tali i costumi de' privati cittadini: «ἔμελλε δὲ ἄρα σὺν χρόνῳ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ἦθος πιστὸν καὶ βέβαιον πρὸς ἀνθρώπους γενόμενον τοιούτους ἀπεργάσασθαι καὶ τοὺς τῶν ἰδιωτῶν τρόπους». Del resto osserva Dionisio come Numa non credeva esservi tra gli uomini sentimento più eccellente e più sacro della Fede: «Πίστιν δέ, ἧς οὔτε μεῖζον οὔτε ἱερώτερον πάθος ἐν ἀνθρώποις οὐδέν». Avea poi la dea *Fides* un tempio in Campidoglio sicuramente diverso dal santuario che le dedicò Numa; giacchè questo fu particolare santuario di lei, secondo quello che scrive Livio (I, 21): «Soli Fidei solemne instituit (Numa), ad quod sacrarium etc.»: laddove in Campidoglio i maggiori nostri vollero collocata la Fede, dice Catone, (appresso M. Tullio *de Off.*. III, 29) vicino a Giove. Rispetto al culto di questa dea T. Livio (I, 21) narra come doveano i flamini recarsi al sacrario di lei sur una biga arcuata e farle il sacrificio colla mano involta in un velo fino alle dita: ciò che indicava, dice Livio, che la Fede è da custodire e che essa vuole aver sacra sede ancor nelle destre. Tale rito è altrimenti spiegato da Servio (ad Æneid. I, 292): e in diverso modo ancora da Acrone e da Porfirione nel dichiarare che fanno quel d'Orazio (Od. II, 35, 21): «albo rara fides colit — velata panno». Vero è che il culto della Fede e quello del dio Termine erano a Roma le due colonne, come le dice il Preller (p. 224), di tutto l'ordinamento del diritto privato e pubblico, per ciò che spettava proprietà e commercio.

NEC VLLA. — Così colla volgata anche il Grutero. Il Vahlen seguendo il codice Heinsiano legge *ne uncula* e nota: «*sunto ne uncula* Heinsianus *sunto* neculla* (*o* et *cul* in rasura corr, fuit *sunt oneucula*) *A sunt |oneuc ulla* corr *sunto|* neuc ulla B* «*nucula* vetus scriptura est, quo forte modo veteres locuti sunt, cum ab iis etiam *ningulus* pro *nullus* dictum esse annotetur» Turnebus (confer Zeitschr. für österr. Gymn. 1860 p. 15). Il Bergk (in Philologi XIV, p. 186) lesse *nuncula* (i. e. *ningula*, *nulla*). Il Guglielmo (non il Davisio come dice il Goerenz) suggerì per primo *neve ulla*, tenuto pure dal Klotz, dal Baiter e dall'Halm.

FERIIS IVRGIA MOVENTO. — Ne' tre codici leidesi v'è *feceris* in vece di *feriis;* nell'Heinsiano per altro il Vahlen sospetta che ci fosse *ferieis.* Ho letto

Digitized by Google

ITAQVE VT ITA CADAT IN ANNVIS ANFRACTIBVS DESCRIPTVM ESTO. CERTASQVE FRVGES CERTASQVE BACAS SACERDOTES PVBLICE LIBANTO: HOC CERTIS SACRIFICIIS AC

NITI I LAVORI; E PERCHÈ COSÌ AVVENGA NEGLI ANNUI PERIODI VI SARANNO DÌ SEGNATI. E CERTE BIADE E CERTI FRUTTI I SACERDOTI A NOME DEL POPOLO LIBERANNO: E

poi *iurgia movento* com'è nel primo e secondo leidese invece dell'*amovento* di alcuni codici meno autorevoli e ch'è tenuto anche dal Vahlen: quantunque possa essere che l'*a* finale di *iurgia* e l'*a* iniziale di *amovento*, si sieno contratti per vizio di scrittura in un'*a* sola. Ad ogni modo è meglio tenere la lezione de' codici che metterci del nostro, e leggere *iurgia ne movento*, come han fatto il Bücheler ed il Mommsen, seguito poi dall'Halm e dal Baiter.

ITAQVE. — L'*itaque*, comune a' codici e agli editori, è dall'Halm, seguito dal Baiter, mutato in *idque*. Io per me non ci veggo giusto motivo di far ciò; per quanto l'Halm s'affaccendi di notare che nel codice leidese B «*a* sup. lin. est», che lascerebbevi sotto un primitivo *itque*, donde l'*idque* dell'Halm.

E CERTE BIADE.— Viene qui in acconcio quello che scrive Plinio nel lib. 18 c. 2. delle sue Storie del Mondo, e ch'io riporto quasi a commento di questo luogo nell'elegante versione del Domenichi: «Numa insegnò a riverire gli dei con le biade, e supplicar loro con una schiacciata salsa, e ancora, come dice Emina, abbrustolire il farro, perchè così abbrustolito era cibo più sano. E perchè ciò venisse in uso, fe' sapere non esser puro il sacrificio del farro, se non abbrustolito. Egli ordinò ancora le ferie della dea Fornace, nelle quali si abbronzava il farro, e altre ferie sacre al dio Termine, che presedeva a' confini dei campi. Perciocchè quegli antichi conoscevano allora principalmente questi per dei; e chiamavano Seia dal seminare, e Segesta dalle biade; le cui statue tuttavia si veggono nel circo. La terza dopo queste è sacrilegio il nominarla sotto il tetto, e non uscir piuttosto nel cortile. Ma essi non assaggiavano pure le nuove biade, nè i vini, se prima i sacerdoti non avevano sacrificato le primizie».

SACERDOTES PVBLICE. «Cum Bakio, nota l'Halm, ut glossema inclusimus, cuius notam v. p. 500. Buecheler suspicatur *publice* ex loco inferiore v. 5, ubi aptum locum ante *finiunto* habeat, huc errore illatum esse». Anche il Baiter segue il Bake: il Vahlen al contrario tiene senz'altro la lezione comune dei codici e degli editori.

LIBERANNO. — Sono qui accennate le varie maniere de' sacrifici sia cruenti sia incruenti soliti a farsi da' Romani. Però è bene dir qualche cosa sul valore della voce *sacrificio*, e delle altre altre voci affini della pagana liturgia. *Sacrificare* dunque in generale indica *sacra facere*, cioè compiere qualunque rito in onore della divinità, o anche far sacra ossia dedicata a Dio una qualunque cosa (Isid. Orig. VI, 19.): ma qui specialmente sacrificare è consumare, anche simbolicamente o misticamente, l'essere d'una cosa, specialmente sensibile, in onore della divinità, usando per mezzo ordinario il fuoco: onde il Giraldi (op. cit. Syntagma XVII p. 504 ed. Basileæ 1560) scrive: «*neque sine igne ullum sacrificium fieri licebat*». E lo Schoemann (Antichità Greche v. XII p. 103 ed. cit.) scrive pure: «Bruciavansi la carne della vittima e i pani, perchè quanto era destinato agli dei, doveva necessariamente sottrarsi all'uso dell'uomo, nè in miglior modo poteva ciò farsi che per mezzo del fuoco». Certo nel sentimento religioso di tutti i popoli il sacrificio era tenuto la cosa più eccellente che l'uomo potesse fare in onore di Dio, giacchè per esso si offeriva l'essere stesso delle cose a Lui, siccome a principio d'ogni essere creato. (Sul concetto de' sacrifici presso i pagani vedi lo stesso Schoemann op. e vol. cit. p. 101 e segg.). Rispetto poi alle parti del sacrificio presso i Romani non so se fissar si possano cose troppo precise. Vero è che il Giraldi vuol ridurle queste parti a quattro e scrive: «Primam sacrificii partem fuisse deis *libare*, secundam *immolare*, tertiam *reddere*. quartam *litare* (ib. p. 503)»: spieghiamo adunque la natura di questi atti. *Libare* che trova riscontro nel λείβω greco e nel tema sanscrito *lib* o *li* (v. il Meyer — Lessico delle Radici ecc. ed. cit. p. 59) etimologicamente suona fluire,

Digitized by Google

DIEBVS, ITEMQVE ALIOS AD DIES VBERTATEM LACTIS FE- QUESTO IN SACRIFIZI È DÌ FISSATI, E COSÌ PER ALTRI GIORNI SI TERRÀ IN PRONTO CO-

versare e simili. È veramente *libare* nel rito pagano era l'effondere in onore della divinità acqua, vino, latte o altro liquore sull'ara, sulla vittima, sulla terra ecc. Ma poichè innanzi all'effusione il libatore assaggiava egli per primo il sacro liquore, ne venne che *libare* volesse dire *far saggio:* e trasportando questa voce da' liquidi a' solidi, volle dire togliere o staccare parte di qualche cosa, per lo più mangereccia, e gettarla sul fuoco perchè si consumasse in onore della divinità: per estensione larghissima in fine tale voce indicò anche sacrificare in generale. (Sulle varie maniere di libazioni vedi ancora lo Schoemann l. c. p. 101 e segg. ed il Robinson, Antichità Greche trad. dal Monforte Tom. II p. 23-26, Napoli 1823). *Immolare* poi era l'aspergere della *mola salsa*, (una mistura di farro abbrustolito e sale) la fronte della vittima e il focolare e i cultri (Servio ad Æn. II, 133): appresso questa voce ebbe anche il significato d'uccider la vittima, sia perchè dopo l'immolazione seguiva l'uccisione, il che era detto *cædere* (Servio ibid. X, 541): sia anche per *eufemismo*, onde vuole lo stesso Servio (ibid. IV, 57) che sian pure spiegati *mactare* per uccidere e *adolere* per abbruciare la vittima, essendochè l'uno e l'altro nelle loro radici e valore primitivo direbbero *esaltare*, *accrescere* ecc. E venendo poi a spiegare il *reddere*, che è la terza parte che il Giraldi fissa nel sacrificio, diremo che *reddere* o meglio «*reddi* (per tenere le parole di Servio ad Georg. II, 194) dicebantur exta, cum prolata et elixa, aræ superponebantur»: per estensione venne anche detto del fare qualunque offerta agli dei, come in Tibullo (I, 3, 34) «reddereque antiquo menstrua tura Lari». Finalmente *litare* significa, come dice Marcello Nonio: «propitiare et votum impetrare». (voc. *sacrificare*): ossia anche placare gli dei non colle sole libazioni, come dice Servio (ad Æn. II, 118) che vuol anche trovare affinità tra *libo* e *lito;* ma con ogni sacrificio (Macrobio Satur. III, 5). Il Forbiger (ad Æneid. IV, 50) dice: «litare (a λυτῆ deducendum) quod respondet Græco καλλιερεῖν», proprie est faustis ominibus sacra facere, ita ut dii aliquo signo annuant precantibus et placatos se ostendant — apud poëtas maxime, omnino pro sacrificandi verbo usurpatur». Su queste voci vedi anche il Barrault op. cit. n. 525.

ITEMQVE ALIOS AD DIES. — Ne' codici invece di *ad dies*, correzione Turnebiana c'è *addes*. «Legendum est (dice il Wittembachio) cum Davisio: itemque alios dies ad ubertatem lactis fœturæque servanto» i. e: alios festos dies observent, quibus libent diis primitias fœturæ et lactis». Per me io non ci veggo ragione di questo trasportamento propriamente arbitrario dell'*ad*, e piacemi stare e spiegare il luogo col Turnebo: «ad alias ferias, in quibus lacte vel lactentibus hostiis opus est». E così spiega A. Manuzio che nota: «Ad alias ferias, ut scilicet rerum istarum copia suo tempore suppetat sacrificiis». Cicerone verrebbe a dire: si badi al tempo in cui v'è copia del latte onde si fan libazioni, e de' nati del gregge onde si fan sacrifici; e sieno segnate nel calendario le ferie a tal uopo: e con giusta intercalazione si provegga perchè s'abbia copia di tali cose, quando occorrano a'sacrifici. L'indeterminazione dell'*alios* è giustificata e voluta dal variare delle intercalazioni.

E COSÌ PER ALTRI GIORNI SI TERRÀ IN PRONTO COPIA DI LATTE E DI PICCOLI NATI. — Il latte misto al miele e al vino s'offriva a Cerere secondo quel di Virgilio (Georg. I. 344) «Cui (Cereri) tu lacte favos, et miti dilue Baccho». Sul qual verso così commenta Servio: «Id est: cui tu liba de lacte, melle et vino». E dalle offerte che faceano gli antichi alla dea Cibele, Ovidio (Fasti IV, 369) canta così: «Lacte mero veteres usi memorantur et herbis — Sponte sua si quas terra ferebat, ait — Candidus elisæ miscetur caseus herbæ — Cognoscat priscos ut dea prisca cibos». In quanto al *fœturæ*, ecco ciò che scrive il citato Servio su quel di Virgilio (Ecl. VII, 36) «..... At tu (Priape), — Si fœtura gregem suppleverit, aureus esto». — Si tot agnos habuero quot oves: hoc est enim gregem suppleri per *fœturam;* et *fœtura* est proventus: ipse *fœtus* vero, quod nascitur. — Cicerone stesso per altro spiega appresso (c. 12) questo *fœtura* con *fœtus pecorum.*

AD EAM REM RATIONEM CVRSVS ANNVOS. — Riporto la nota che il

Digitized by Google

TVRAEQVE SERVANTO; IDQVE NE COMMITTI POSSIT, AD EAM REM RATIONEM CVRSVS ANNVOS SACERDOTES FINIVNTO; QVAEQVE QVOIQVE DIVO DECORAE GRATAEQVE SINT HOSTIAE PROVIDENTO.

DIVISQVE ALIIS ALII SACERPIA DI LATTE E DI PICCOLI NATI; E PERCHÈ IN CIÒ NON SI MANCHI, I SACERDOTI A TAL UOPO STABILIRANNO L'ORDINE E LE RICORRENZE ANNUALI E QUELLE OSTIE PROVVEDERANNO CHE PER CIASCUN DIO SARANNO DEGNE E GRATE.

E PEI DIVERSI DII VI SARAN-

Goerenz fa a questo luogo, alla cui congettura molto io inclinerei: «Ambigo, ei scrive, de huius lectionis veritate. Non, quod copulativam desiderem; nam ita sæpe auctor: sed quod veram auctoris manum, *eam rerum rationem*, suspicor. Rerum i. e. *fruges, bacæ. lac, fœtura*. Prona vero in vitium, ex nota $\overline{rem}$ via fuit». Il Turnebo, seguito dal Moser dall'Halm dal Klotz dal Baiter, corresse *rationem* de' codici, con *ratione ; sed minus bene*, dice il Goerenz. L'Halm per altro nota a questo luogo: «ipse malim: *rationem* (i. e. computationem) *cursus annui*». Il Vahlen tiene col Grutero, col Davisio, col Goerenz *rem, rationem*, e nota: «*rem et rationem* editiones nonnullæ vetustiores».

PER CIASCUN DIO.... DEGNE E GRATE. — Plinio parlando de' tori scrive pure su tali osservanze. «Hinc victimæ optimæ, et lautissima deorum placatio. Huic tantum animali omnium, quibus procerior cauda, non statim nato consumatæ, ut ceteris, mensuræ: crescit uni donec ad vestigia ima perveniat. Quamobrem victimarum probatio in vitulo, ut articulum suffraginis contingat: breviore non litant. Hoc quoque notatum vitulos ad aras humeris hominis allatos non fere litare (*placare*) sicut nec claudicante, nec *aliena hostia deos placari*, nec trahente se ab aris». (H. N. VIII, 70). Si sa come Virgilio accennando a queste liturgiche prescrizioni cantò: «Sic fatus. meritos aris mactavit honores — Taurum Neptuno etc.» (Aen. III, 118). Sul qual luogo ragiona Servio e, tra l'altre, spiega il *meritos honores* = *unicuique aptos:* e poi dice: «Ratio enim victimarum fit pro qualitate numinum». Vedi anche Macrobio che nel l. III. c. 10 de' Saturnali giustifica questi versi di Virgilio.

DIVISQVE ALIIS ALII SACERDOTES — Il passo è veramente difficile a raggiustare, ed i tentativi fatti finora pare che non soddisfacciano appieno. È comune a' codici *divisque aliis sacerdotes etc.* ciò che non offre alcun senso. L'edizione Ascensiana, la Vittoriana e l'Aldina con moltissime altre, tra le quali quella del Grutero, leggono *divisque aliis alii.* Il Vahlen (v. Baiter not. Critic.) lesse dapprima un po' stranamente: «divisque alii sacerdotes omnibus, singulis alii singuli sunto»: ma nella sua edizione di Berlino 1871 segue l'Ascensciana anch' egli. Il Reifferscheid rifacendo Cicerone leggeva: «divisque sacerdotes, omnibus ploeres, singulis singuli sunto». Il Lange (Römische Alterthümer Vol. I p. 349, Berlin 1876) legge *divisque patriis*: ma tale correzione mi pare che sia meno felice dell'*aliis alii*, ch' e' rifiuta come per nulla soddisfacente. Il Turnebo propose *divisque ollis*, intorno alla quale lezione così scrive il Krause (p. 15): «Turnebi medicina lenissima est: *divisque ollis sacerdotes*, probata a Wagnero, spreta tamen a ceteris; sententia non incommoda hæc: diis, quorum modo mentionem feci (i. e. ollis sive illis), sacerdotes sunt». E continua dicendo: «Nec vero occurrit v. *alius*. neque in his de religione legibus, neque infra III, 3 et 4, nisi paulo ante in loco controverso *itemque alios ad dies*, ubi nonnulli Turnebo teste *ollos* legunt. Hoc certissimum est, voc. *alius* offendere debere in legibus. Itaque Boekhius olim, me audiente, in Demosthenis Midiana ed. Schaeffer p. 338. Τῇ δὲ Διώνῃ βοῦν καὶ ἄλλα ἱερεῖα καὶ τράπεζαν χαλκῆν pro ἄλλα scribi voluit ἄρνα, quæ quidem suspicio videtur præstantissima». Per altro tenendo l'antica emendazione *aliis alii*, il pronome *alius* non avrebbe più il valore che ha l'ἄλλα del luogo di Demostene da lui allegato. Che poi debba *offendere* la voce *alius* nelle leggi, e tanto falso, che la sola *Lex Iulia municipalis* usa questa voce ben quattro volte (v. il Garrucci op. cit. n. **1060**, 90, 95, 98, 100).

E PEI DIVERSI DII VI SARANNO SACERDOTI DIVERSI. — *Sacerdos*, è nome generico, che viene così dichiarato da Varrone (De L. L. V, 83) «Sacerdotes

Digitized by Google

DOTES, OMNIBVS PONTIFICES, SINGVLIS FLAMINIS SVNTO; NO SACERDOTI DIVERSI: I PONTEFICI PER TUTTI, PER OGNI SINGOLO UN FLAMINE: E LE

universi a sacris dicti». *Sacerdos* esprime dunque colui che ha la cura de' sacrifici, delle sacre cerimonie: così dice anche Paolo nel Digesto: «cuius (Dei) sacris vacare sacerdotes oportet» (fr. 22, § 4. De Receptis etc. IV, 8). Tale e nulla più dice questa voce quando è usata o senza altra determinazione, o in rapporto alle varie sue specie, come nel caso nostro: ove s'intendono p. e. i Salii, i Luperci, i Fratelli Arvali, i Tizii ed altri che non fossero stati nè Pontefici, nè Flamini. Corrisponde al ἱερεύς de' Greci, che, come scrive lo Schoemann (op. cit. v. III p. 314), è «il sacerdote in quanto compie sacrificii e cerimonie sacre in servigio degli dei»: ciò che consuona colle parole di Paolo.

I PONTEFICI PER TUTTI. — I Pontefici erano presso i Romani la più cospicua dignità sacerdotale; «Ποντίφικες ερίων οἱ διαφανέστατοι» sono chiamati da Dionisio (I, 38). Tito Livio narrando (I, 20) l'istituzione del Pontefice fatta da Numa così scrive: «Pontificem deinde Numam Marcium, Marci filium, ex Patribus legit, eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit; quibus hostiis, quibus diebus, ad quæ templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia publica privataque sacra Pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret; ne quid divini iuris, neglegendo patrios ritu, peregrinosque adsciscendo, turbaretur. Nec cælestes modo cæremonias, sed iusta quoque funebria placandosque Manes, ut idem Pontifex edoceret; quæque prodigia, fulminibus aliove visu missa, susciperentur atque curarentur». Aggiungasi, che se i pontefici si fossero accorti ch'altri non obbediva a'loro ordinamenti, lo potevano punire, nè del fatto loro eran tenuti di render ragione al senato od al popolo: «οὔτε βουλῇ λόγον ἀποδιδόντες οὔτε δήμῳ»: così Dionisio (II, 73): il quale soggiunge anche subito appresso che se alcuno di loro avesse lasciata la vita, altri in suo luogo era posto e questi scelto come più degno tra' cittadini non dal popolo, ma da' pontefici stessi (*cooptatio*). E chi fosse stato per tal modo eletto, entrava nel sacerdotale ministero, se fossero stati a lui favorevoli gli augelli del buon augurio: «παραλαμβάνει δὲ τὴν ἱερατείαν ὁ δοκιμασθείς, ἐὰν εὐόρνιθας αὐτῷ τύχωσιν οἰωνοὶ γενόμενοι» (ib.) Il loro collegio, che da principio fu di quattro (Liv. X, 6), era soggetto al Pontefice Massimo, il quale, come dice Paolo negli *Excerptis* di Festo: «Maximus Pontifex dicitur, quod maximus rerum, quæ ad sacra et religiones pertinent, iudex sit, vindexque contumaciæ privatorum, magistratuumque» (v. Maximus Pontifex p. 126 Müller): e Festo (v. Ordo p. 185 Müller) dice che il Pontefice Massimo «iudex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque»: e Dionisio (III, 36) parlando del sommo pontefice Papirio «τὴν ἁπάντων τῶν ἱερῶν ἡγεμονίαν ἔχοντος». Da Cicerone (de Rep. II, 14) son detti cinque i pontefici istituiti da Numa, perchè annovera, cred'io, insieme a' quattro pontefici anche il Pontefice Massimo. Il loro nome poi tanto Dionisio (II, 73) quanto Varrone (De L. L. V, 83) vogliono trarlo dall'aver fatto essi primi il ponte Sublicio e dall'averlo spesso ristorato; chè di qua e di là di tal ponte faceansi sacrifici con molto solenne rito. Plutarco (Numa c. 9) tiene con Quinto Scevola che *Pontefice* venisse dal loro grande *potere* (ciò è scartato nel l. c. da Varrone) e dice cosa ridicola (τὸ γελώμενον) la derivazione del nome Pontefice dalla voce *ponte*. Su questa etimologia discorre il Canal nel suo commento di V. Massimo l. I. c. 1 (p. 1598 e segg. edit. a Venezia da G. Antonelli nella Biblioteca degli Scrittori Latini col Testo a fronte), dove egli tratta ben a lungo e assai dottamente intorno ai Pontefici. Altri più recenti tengono la etimologia Varroniana; ma danno alla parola *pons* il valore più antico di *via*: vedi il Lange (op. cit. v. I. p. 370-371) ed il Mommsen (Storia Romana v. I p. 155 not. ed. cit.).

PER OGNI SINGOLO UN FLAMINE. — I Flamini erano propriamente i sacerdoti d'una speciale divinità; onde ricevevano speciale nome. «Horum (flaminum) singuli cognomina habent ab eo deo, quoi sacra faciunt.» (Varrone de L. L. V, 84): «flamines, qui quom omnes sunt a singulis deis cognominati» (Id. ib. VII. 45). Per altro c'erano anche i flamini d'ogni curia, (Paolo voc. *Curiales* p. 64 Müller): i quali doveano essere come assistenti a curioni, che avean

Digitized by Google

VIRGINESQVE VESTALIS IN VRBE CVSTODIVNTO IGNEM

VERGINI VESTALI NELLA CITTÀ VEGLIERANNO LA FIAMMA

da compiere i sacrifici nella curia (Varrone de L. L. V, 83). Ma anche a questi flamini curiali può convenire, almeno in parte, la definizione del flamine soprarrecata: e ciò perchè essendo stato ad ogni curia assegnato il culto di genii e divinità determinate (Walter op. cit. § 22), alle medesime sarebbero pure stati assegnati particolari sacerdoti, ciò erano i *flamines curiales*. I Flamini poi della prima maniera erano divisi in maggiori e minori: della quale divisione così scrive Paolo Diacono: «Maiores flamines appellabantur patricii generis, minores plebeii» (v. Maiores Flamines p. 151 Müller): tutti insieme i maggiori ed i minori erano quindici (Festo v. Maximæ dignationis p. 154 Müller). Del resto di soli nove tra' dodici minori c'è noto lo speciale appellativo (Varrone VII, 45 ibid. ed il Canal nel comm. a. q. l.). In quanto alla istituzione di questo sacerdozio Ennio, presso Varrone (De L. L. VII, 45), parla di Numa come istitutore di tutti i flamini, anche minori; Cicerone (De Rep. II, 14) e Dionisio (II, 64) dicono senz'altro che Numa fu loro istitutore: ma Livio (I, 20) particolareggia la cosa e dice che Numa prima creò il Flamine Diale, e poi aggiunse a questo quello di Marte e quello di Quirino. Secondo Plutarco in vece parrebbe che Numa avesse aggiunto (προσκατέστησεν) a due Flamini di Giove e di Marte, che c'erano (τοῖς οὖσιν), un terzo, cioè quel di Quirino (Numa c. 7). Il posto d'onore de'tre flamini maggiori era dopo il re sacrificolo e prima del pontefice Massimo; e di ciò rende ragione Festo alla voce *Ordo Sacerdotum* p. 185 Müller: intorno a ciò puossi anche vedere A. Gellio X. 15. Il Ministero poi de'flamini, che era detto *flaminium*, o anche *flamonium*, come troviamo sicuramente nelle iscrizioni (vedi il De-Vit a. q. v.), quantunque costituisse un particolare sacerdozio, non costituiva per altro un particolare collegio; chè i flamini erano ascritti al collegio de' Pontefici, coi quali, insieme al re sacrificolo, sedeano giudici nelle cause di religione (Cic. pro Domo sua c. 14 e Preller p. 109). Intorno all'elezione de' flamini i più degli antichi dicono che essi fossero eletti ne' comizi curiati calati e allegano all'uopo A. Gellio XV, 27: ma in questo luogo si dice soltanto: «Calata comitia esse, quæ pro collegio Pontificum habentur, aut Regis sacrorum, aut Flaminum *inaugurandorum* causa». Ma l'*inaugurare* non è l'eleggere, come puossi anche vedere dal l. c. di Dionisio (II, 73) nella nota sui Pontefici. A. Adam (Antiquités Romaines, Tom. 2. p. 57 ed. cit.) dice che erano i flamini nominati dal popolo e cita a proposito lo stesso luogo di Gellio: e quindi appresso soggiunge che pare e' fossero presentati tre candidati dal Sommo Pontefice e che la scelta fosse del popolo, e a raffermare questa opinione allega Tacito An. IV, 16: ma quivi Tacito scrive soltanto: «patricios confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus (flamen) legeretur vetusto more»: veramente mi sembra che bisogna molto stentare a tirar da questo luogo la conseguenza dell'Adam per rispetto al sommo pontefice che presenta i candidati. Il Walter (op. cit. § 145 not.) insegna che i flamini erano prima eletti nei comizi delle curie sulla proposizione del re, ma in appresso dai soli pontefici ed auguri e cita il l. XXVII c. 8 di Livio dove si legge che «flaminem Dialem invitum inaugurari coegit P. Licinius Pontifex maximus C. Valerium Flaccum», e appresso: «C. Flaccus flamen captus a P. Licinio». Qui certo si vede che l'opera anche efficace del Pontefice massimo nella creazione de' flamini la c'era; ma quale fosse la parte sua iniziativa, non credo si possa raccogliere sicuramente da questo luogo di Livio. Or qui voglionsi fare due osservazioni. E per primo si noti che Isidoro (Orig. VII, 12) chiama flamini i sacerdoti de' gentili in generale: « Sacerdotes gentilium flamines dicebantur». Da questo luogo dunque parrebbe potersi dedurre che *flamen* fosse appellativo per eccellenza del sacerdote pagano, e che quindi non vi avesse distinzione sostanziale tra i *sacerdotes* ed i *flamines:* oppure che v'avesse soltanto una distinzione di maggioranza de' flamini sui sacerdoti. Laonde credo che il Turnebo (Advers. III, 3) su quel di Tacito (I, 10): « quum se templis et effigie numinum per flamines et sacerdotes coli vellet» giustamente notasse: «Quod autem ait (Tacitus) *effigie numinum per flamines et sacerdotes coli voluit*, flaminum nomine principes sacerdotum et antistites intelligit, quibus sacerdotes parebant. Flamen enim erat

Digitized by Google

FOCI PVBLICI SEMPITERNVM. QVOQVE HAEC PRIVATIM ET PVBLICE MODO RITVQVE FIANT DISCVNTO IGNARI A PVBLICIS SACERDOTIBVS. EORVM

DEL PUBBLICO FOCOLARE PERPETUAMENTE. MA PER QUAL MODO QUESTE COSE IN PRIVATO E IN PUBBLICO E CON QUAL RITO SIENO A FARE, APPRENDERÀ, CHI

augustalis, cui sacerdotes augustales subiecti erant». E per ciò stesso credo molto arbitraria la distinzione fatta dal Valesio nel commento ad Amm. Marcellino (XXVIII, 6), ed approvata da Gotofredo (Comm. ad Cod. Theod. XII, 1, 21), per la quale tra *sacerdotium* e *flaminium* si metterebbe la differenza che passa tra ἱερωσύνη (sacerdozio) e ἀρχιερωσύνη (sommo sacerdozio): giacchè il luogo del codice Teodosiano (l. XII. tit. I. De Decurionibus leg. 112) del quale egli si vale, non fa all'uopo niente affatto; perchè là si dice soltanto parlando de' sacerdozi pagani: «In consequenda *Archierosyna* ille sit potior, qui patriæ plura præstiterit»: nè altro in proposito. La seconda cosa da osservare si è che lo stesso Turnebo (Advers. XI, 10) avverte coll'autorità, com'e' dice *non calcanda*, delle iscrizioni de' Municipi, che vi aveano pure i *flamines omnium deorum;* e questo certamente, almeno per rispetto a' municipi, farebbe contro al nostro *singulis (divis) flamines sunto;* o almeno darebbe alla voce *flamines* il più generale significato di *sacerdoti* soprannotato. In fine rispetto alla derivazione della voce *flamine* Varrone (de L. L. V, 84), Dionisio (II, 64), Paolo (v. Flamen p. 87 Müller) e Servio (Æneid. VIII, 664) vollero farla venire da *filamen*, e questo da *filum*, che qui sonerebbe quel *velame*, o *benda* o *infula* (Turnebo, Advers. XXIX, 31), onde i Flamini portavano coperta la testa (essendo loro illecito portar la testa scoperta) ne' giorni estivi; quando per altro non sacrificavano, chè in tal caso *ad ostendendam sacerdotii eminentiam* (Servio l. c.) recavano una speciale maniera di *pileo* detto *albogalerus*, alla cima del quale, ossia all'*apex*, era attaccato un ramoscello di ulivo con un filo di lana bianca, che diceasi pur *filum* (Guhl e Koner op. cit. p. 651). Dionisio (II, 64) e Plutarco (Numa c. 7) par che vogliano trar questo nome, più che da altro, dal *pileo* stesso. Il Vossio (Lexicon Etymolog. v. flamen) vuol derivata tale voce dal *flameo*, *hoc est*, *albogalero seu velamento capitis*, *quo utebantur (flamines);* altri derivano *flamen* da *flare*, soffiar nel fuoco e propriamente nel fuoco acceso pe' sacrifizi. Il Canal (Comm. in V. Mass. p. 1620) scartata con buonissime ragioni l'etimologia del *flamen* da *filamen*, scrivea: «Tutti, se vi avessero scoperto una qualche prossimità con l'altro senso di *flamen*, cioè *soffio*, non sarebbero andati fantasticando così lontano. Eppure i flamini erano quelli che accendevano, e tenevano viva la fiamma pei sacrifizii e soffiavano fors'anche ne' primi tempi, perchè il fumo de' farri o delle viscere bruciate salisse in alto agli dei, ed accompagnavano l'offerta con le necessarie preghiere». E da *flare* derivano pure il nome di *flamen* altri moderni: vedi Guhl e Koner l. cit.; altri in fine da *flamma*, vedi il Corssen (über Aussprache, Vokalismus und Betonung der Lat. Sprache ed. 2ª V. I. p. 146); ed il Lange op. cit. v. I. p. 264. Sulle particolari osservanze di questo sacerdozio puossi leggere il Canal l. c. p. 1624-25.

FLAMINIS. — Questa voce che si trovava così da principio nel 1.° e 2.° leidese, e che fu appresso corretto in *Flamines:* ed il *Vestalis* che verrà più sotto, che fu lasciato tale e quale nel 1° leidese, e corretto nel 2° in *Vestales;* sarebbero due forme di un antico nominativo plurale del terza declinazione, che ricorre pure nelle antiche iscrizioni. Vedi il Garrucci op. cit. p. 34 e segg. dove parla *de declinatione veterum Latinorum;* ed il Corssen op. cit. V. I. p. 746.

E LE VERGINI VESTALI. — Intorno alla istituzione delle Vestali così scrive Tito Livio: «Virginesque Vestæ legit (Numa), Alba oriundum sacerdotium, et genti conditoris haud alienum: iis, ut assiduæ templi antistites essent, stipendium de publico statuit; virginitate aliisque cæremoniis venerabiles ac sanctas fecit» (I, 20). Tuttavia Plutarco non sarebbe lontano dal credere che fosse stato Romolo il primo istitutore del culto del fuoco sacro e delle Vestali «Αἴγεται δὲ καὶ τὴν περὶ τὸ πῦρ ἁγιστείαν Ῥωμύλον καταστῆσαι πρῶτον, ἀποδείξαντα παρθένους ἱερὰς Ἑστιάδας προσαγορευομένας» (Romolo c. XXII). Ma la più antica tradizione

Digitized by Google

AVTEM GENERA SVNTO TRIA: VNVM, QVOD PRAESIT CAERIMONIIS ET SACRIS, ALTERVM, LO IGNORA, DA' PUBBLICI SACERDOTI. DI QUESTI POI SARANVI TRE SPECIE: GLI UNI ACCIOCCHÈ PRESIEDANO AL-

fa istitutore a Roma del culto di Vesta e delle Vestali Numa, e Dionisio (II, 65) riporta a questo re tale instituzione con molto buone ragioni; tra le quali c'è quella che Romolo non dovea fare una legale istituzione che, nel rigore della castità da osservare, potea riuscire di ignominia a sè stesso; secondo che sua madre, Vestale che era, avea perduto il decoro della sua virginità: «ἡ (μητρὶ) συνέβη θεραπευούση τὴν θεὸν τὴν παρθενίαν ἀποβαλεῖν». Il Preller non tiene conto delle ragioni di Dionisio, e crede probabile con altri confutati da questo storico, che Romolo cresciuto in mezzo al culto della Vesta Albana, abbia dato anche a Roma la sua Vesta speciale (p. 538). Il Mommsen (Storia Romana, v. I, p. 101 e not. ed. cit.) vuole l'ara di Vesta instituzione della Roma Serviana. Del resto si sa che il culto di Vesta era bene antico tra popoli Elleno-Italici e più antico anche di Romolo, come accenna pur Tito Livio nel luogo sopra allegato: ma questo poi non è un argomento perentorio contro la leggenda di Numa, come vorrebbe il Bertolini (Storia Romana, l. I c. 7, § 2 Firenze 1874) perchè la questione verte intorno a chi abbia costituito il culto di Vesta a Roma, non tra i popoli Elleno-Italici. Due prima e poi altre due furono le Vestali che consacrò Numa, alle quali Servio, secondo Plutarco (Numa c. 10) e Tarquinio Prisco, secondo Dionisio (III, 67) ne aggiunse due altre (vedi anche Niebuhr, Histoire Romaine tom. I ed. cit. p. 424, not. 772). Festo (v. *Sex Vestæ* p. 344 Müller) reca la ragione di tal numero scrivendo: «Sex Vestæ sacerdotes constitutæ sunt, ut populus pro sua quaque parte haberet ministram sacrorum, quia civitas Romana in sex est distributa partis. in primos secundosque Titienses, Ramnes, Luceres». Dionisio (II, 67) dice che il numero fu cresciuto da quattro a sei per la moltitudine de' sacrificii: «διὰ πλῆθος τῶν ἱερουργιῶν». Quando vacando un posto aveasi da nominare una nuova Vestale, il sommo pontefice eleggeva dapprima venti ragazzine tra' sei a' dieci anni, e tra queste il popolo traeva a sorte quella che appresso il Sommo Pontefice levata di mano a' parenti era tenuta siccome *bello capta* (A. Gellio I, 12). Più tardi eran esse offerte liberamente da' parenti; la quale offerta, quantunque accadesse assai raramente (Svetonio, Octav. c. 31), pure, chi la facea, era creduto benemerito della Republica. «egitque (Cæsar) grates Fonteio Agrippæ et Domitio Pollioni, quod offerendo filias de officio in rem publicam certarent» (Tacito Ann. II, 86). Pei trent'anni che venivano appresso la loro elezione, le Vestali doveano vivere in castità; ne' primi dieci di questi trent'anni esse erano discenti, nei dieci dappoi stavano nell'esercizio del ministero, negli ultimi dieci diventavano docenti. Da questo tempo in poi poteano uscire dal tempio e maritarsi; ma era creduto malaugurato il loro connubio (Dionisio, l. c.). Suprema loro cura era guardare e di e notte la sacra fiamma che ardea nel tempio di Vesta, lo spegnersi della quale era tenuta infausta cosa a Roma: e quella per colpa della quale ciò fosse avvenuto, era battuta dal Pontefice Massimo. Chi di loro poi fosse mancata all'osservanza della castità, dovea esser sepolta viva fuori alla porta Collina (Dionisio, ibid. e Plutarco Numa c. 10), e il di che v'avea simile supplicio, era tristissimo. Su tale avvenimento, scrive Plutarco, non v'è cosa a Roma più miseranda, nè l'aspetto della città è mai più triste che il giorno di tale supplicio: «οὐδὲ ἔστιν ἕτερον θέαμα φρικτότερον, οὐδ' ἡμέραν ἡ πόλις ἄλλην ἄγει στυγνοτέραν ἐκείνης» (ibid.). Godeano poi le Vestali molti e segnalati privilegi. Anche a sei anni erano esse libere dalla patria podestà, e poteano testare (A. Gellio l. c.); e Cesare Augusto diede loro a godere gli stessi privilegi delle madri, che avessero dati figli alla repubblica: «καὶ ταῖς ἀειπαρθένοις πανθ'ὅσαπερ αἱ τεκοῦσαι εἶχον, ἐχαρίσατο» (Dione Cassio LVI, 10): e Plutarco dice ch'esse ebbero da Numa stesso privilegi pari alle madri di tre figli «ὥσπερ αἱ τρίπαιδες» (Numa c. 10: Cf. Gaio § 145). Quando usciano dal luogo dove abitavano, precedeale un littore, al quale cedeva il posto perfino il console: e se per caso s'incontrava in alcuna di loro un condannato, per ciò solo gli era donata la vita. Erano esse stipendiate dal pubblico; aveano posto

Digitized by Google

QVOD INTERPRETETVR FATI- LE CEREMONIE ED AI SACRI-
DICORVM ET VATIVM ECFATA FIZI, GLI ALTRI ACCIOCCHÈ

d'onore nei giuochi e ne' banchetti pubblici, e la loro intercessione era di molto peso. Tanto era l'onore in cui si tenevano in Roma quelle vergini, che doveano essere il più splendido modello della muliebre castimonia, e insieme della più assidua attività privata e pubblica, espressa nel loro continuo vigilare la sacra fiamma! (Mommsen l. c. p. 246 — Vedi anche Giraldi op. cit. Syntagma IV — Giusto Lipsio, De Vesta — Il Preller p. 532 e segg. — Il Guhl e Koner op. cit. p. 653 e segg. — Il Canal nel Commento a Valerio Massimo l. I c. 6 e 7). L'indole per altro della loro elezione, perchè fatta quasi a modo d'una preda di guerra *(veluti bello captæ*, come si ha in Gellio I, 12), e in età da sei a' dieci al più, è dannata sicuramente dalla religione e dalla ragione: e l'imporre una condizione di vita simile a quella delle Vestali, senza libera elezione da parte delle elette, e lasciate queste esposte alle seduzioni del mondo, giacchè poteano persino assistere agli spettacoli troppo spesso inverecondi della scena, gli era una di quelle iniquità di cui fu spesso artefice maestra la ragion di stato, specie tra' pagani. Le Vestali poi aveano la lor dimora sul pendio del Palatino, e precisamente nel luogo dove la via Nuova dividevasi dalla via Sacra, subito dopo la casa del re Sacrificolo, al cosiddetto *Atrium Vestæ*. A questo era unito l'*Ædes Vestæ* che era una rotonda, non un tempio propriamente detto; ad essa notte tempo non si permettea l'accesso agli uomini: le venia appresso il bosco di Vesta e le sepolture delle Vestali (Cf. il Krahner, Antichità Romana ed. cit. p. 73-74; ed il Preller p. 538).

CÆRIMONIIS ET SACRIS. — Nessun codice nè alcuna edizione, per quanto io so, lesse qui *cæremoniis et sacris patriis:* primo il Lange (op. cit. v. I p. 350) volle leggere così. E questa lezione e' crede necessaria sia per rilevare l'apposizione coi Quindecimviri sia pe' luoghi analoghi del nostro dialogo 2, 12, 30 dove si dice «qui sacris præsint *sollemnibus*»: e di Tito Livio I, 20 ove si dice «ne quid divini iuris neglegendo *patrios ritus* peregrinosque adsciscendo turbaretur». Ma io direi che ciò non istà; chè allora soltanto potrebbesi discutere se fosse necessario leggere come vuole il Lange, quando ne' codici fosse equivoca o senza senso la lezione. Ma quando non c'è ombra della parola che si vuole inserire, e che non fu vista da nessuno necessaria, io dirò sempre, che è questo rifar di proprio arbitrio Cicerone, non fedelmente riprodurlo o citarlo. Senza poi dire che gli argomenti accennati a provare la necessità dell'aggiunta, non sono (come facilmente si può scorgere) troppo efficaci.

DI QUE' FATIDICI E VATI. — I *fatidici* son detti da Varrone (de L. L. VI, 52): «qui futura prædivinando soleant fari»: più strettamente son quelli che rivelano il fato, ossia la *vocem Iovis* (Servio ad Æn. X, 628); o quel che dicono *(fantur)* gli altri *dii* (Isidor. Orig. VIII, 11: (ved. il Preller p. 564). *Vates* poi significa l'uomo inspirato dalla divinità, e che è come portato fuori di sè nel suo parlare, onde *vaticinari* proprio de' *fatidici*, o, come dice lo stesso Varrone (l. c.), «dicti idem (fatidici) *vaticinari*, quod vesana mente faciunt». E così di nuovo Varrone presso Servio (Ad Æn. III, 443) vuol derivato *vates a vi mentis;* etimologia che vien ripetuta da Isidoro (Orig. VII, 12 e VIII, 7), e fu detta curiosa (*mirifica*) dal Vossio (Etymologicon v. vates). Vero è che se tale derivazione è nella sua ragione genetica tutt'altro che mirabile, nel suo significato racchiude sicuramente l'ispirazione de'vati «quorum furibunda mens videt ante multo quæ sint futura» (De Divinatione I, 50). Nelle quali parole è certo espressa la virtù profetica che si attribuiva ai vati, il cui nome potrebbe trovare per avventura nella radice sanscrita *va* (Meyer op. cit. p. 21), che indica *soffiare. spirare*, qualche ragione etimologica migliore della Varroniana. Del resto il *fatidicus* qui non è altro che, come direbbesi, un secondo momento del *vates* o meglio una sua spiegazione; giacchè giova ripetere col Kühner (ad Tuscul. II, 4, 12): «sæpe duo vocabula iungi, quorum alterum universam rei notionem significat, alterum ei accuratius explicandæ vel clarius illustrandæ inservit, sive hoc sive illo præcedente». Laonde il nostro solenne *fatidicorum et vatum* andrebbe inteso come, se fosse levato l'*et*, *fatidicorum vatium*. Non dissimile spiegazione, a mio avviso, dovrebbe darsi al *Vatis fatidicæ*, onde. Vir-

Digitized by Google

INCOGNITA, QVORVM SENATVS POPVLVSQVE ASCIVERIT:

INTERPRETINO DI QUE' FATIDICI E VATI, CHE AVRÀ IL SENATO ED IL POPOLO AMMESSI, I NON COMPRESI EFFATI.INOL-

gilio (Æn. VIII, 340) appella *Carmenta:* dizione che troppo superficialmente venne così spiegata da Servio: «bene addidit *fatidicæ;* nam *vatem* et *poetam* possumus intelligere». Nel nostro luogo e nel citato di Virgilio il *vates* è usato evidentemente nel primitivo e proprio suo valore di *uomo* o *donna ispirata*, e non nel traslato di *poeta*, venuto in uso molto tardi: intorno a che vedi il Müller, de *re Metrica* p. 65 e segg. ed il Barrault op. cit. p. 593-94: il quale ultimo scrive: «c'est *(vates)* une expression choisie et poétique dont Cicéron ne se sert jamais»: con quanta ragion ciò egli asserisca, lo dice, se non altro, questo nostro luogo. Colle voci poi *fatidicorum et vatum* ha inteso Cicerone di comprendere tutte le maniere di indovini o profetanti; che non vuol che crescano in infinito, com'e' dice nel § 30: «vatium, neque multorum, ne esset infinitum etc.». Sopra tutti poi gli *effati* de' vati e de' fatidici stanno quelli che son raccolti ne' tre libri degli oracoli sibillini; libri che Tarquinio Superbo comprò da incognita vecchia a caro prezzo, come dice la leggenda, narrataci tra gli altri con tanto garbo da A. Gellio (I, 19), che finisce dicendo: «Libri tres in sacrarium conditi, Sibyllini appellati. Ad eos quasi ad oraculum quindecim viri adeunt, cum dii immortales publice consulendi sunt». La tradizione attribuiva questi oracoli alla Sibilla Cumana: e conservati essi ne' sotterranei del tempio di Giove Capitolino, furono bruciati nell'incendio di questo santuario nell'Olimpiade 173, come narra Dionisio, il quale aggiunge: «que' che ora vi sono, vennero raccolti da molti luoghi, parte recatici dalle città d'Italia, parte da Eritrea dell'Asia, speditivi per decreto del Senato tre legati a pigliarne copia: parte in fine da altre città trascrittici anche da uomini privati. Fra questi si trovano alcuni intrusi ne' sibillini, e ci si rivelano tali da' così detti acrostici. Dico quello che Terenzio Varrone insegna nella sua opera teologica» (IV, 62): vedi anche Tacito (Ann. VI, 12). Per altro si cercò sempre che da tale leggendario deposito fosse tolta ogni labe di corruzione o di falsificazione, e che tale compito appartenesse specialmente al pontefice massimo, apparisce da Svetonio (Octav. 31), che parlando di Cesare Augusto scrive: «Postquam vero pontificatum maximum,..... suscepit, quidquid fatidicorum librorum Græci Latinique generis, nullis vel parum idoneis auctoribus, vulgo ferebatur, supra duo millia contracta undique cremavit: ac solum retinuit Sibyllinos; hos quoque delectu habito; condiditque duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis basi». Ciò nullameno credo che col celebre titolo de' libri Sibillini si intendesse ogni altro oracolo pei Romani venerabile. Di fatti Servio nota sul v. 72 del VI dell'Eneide: «Constat. regnante Tarquinio, quandam mulierem, nomine Amaltheam, obtulisse ei novem libros, in quibus erant fata et remedia Romana..... Qui libri in templo Apollinis servabantur; nec ipsi tantum sed et Martiorum et Begoes Nymphæ, quæ Artem scripserat Fulguritarum apud Tuscos». Gli *interpretes* poi de' fatidici e de' vati furono dapprima due e patrizi, detti *duumviri sacris faciundis;* appresso, nell'an. 387 di Roma, dieci, cinque patrizi e cinque plebei detti *decemviri s. f.:* ai tempi di Silla ne fu cresciuto il numero fino a quindici: e dopo questo tempo crebbero indeterminatamente, ritenendo per altro sempre il nome di *Quindecemviri* (Servio ad Aen. VI, 73). Essi oltre l'ufficio di custodire e consultare i libri sibillini, doveano, conforme esprime il loro nome, celebrare i sacrificii che comandavano questi libri consultati ne' tempi difficili della repubblica: e ciò facevano con rito greco: ved. il Preller p. 132. In Tito Livio (X, 8) vengon essi così designati: «decemviri sacris faciundis, carminum Sibyllæ ac fatorum populi huius interpretes, antistites iidem Apollinaris sacri cærimoniarumque aliarum». Vedi le belle e dotte cose che scrive il Canal sulle Sibille e sui libri sibillini nel cit. suo comm. di V. Massimo p. 1654-1667.

QVORVM SENATVS. — Lezione comune a' codici ed agli editori. Al Mommsen venne voglia di leggere *quæ eorum:* a me sembra una stentatura bella e buona questa, e messa nel testo senza necessità. L'Halm ed il Baiter la credettero una divinazione e l'accolsero nelle loro edizioni.

Digitized by Google

INTERPRETES AVTEM IOVIS OPTIMI MAXVMI, PVBLICI AVGVRES, SIGNIS ET AVSPICIIS POSTEA VIDENTO, DISCIPLI-
21 NAM TENENTO; SACERDOTES-

TRE GL' INTERPRETI DI GIOVE OTTIMO MASSIMO, I PUBBLICI AUGURI, AD AVVISARE NE' SEGNI E NEGLI AUSPIZI QUEL CHE DEVE SEGUIRE, LA LOR DISCIPLINA ATTENDE-

INOLTRE GL'INTERPRETI DI GIOVE OTTIMO MASSIMO, I PUBBLICI AUGURI. — Al § 43 del l. III Tullio fa una calda esortazione a questi, come ivi li dice, *Iovi optimo maximo consiliariis atque ministris datis*, perchè *maximis rei publicæ temporibus præsto sint*. Del resto il culto di Giove Ottimo Massimo incominciò sin da quando Tarquinio Prisco votò e cominciò a fare a lui un tempio, su quel monte Tarpeio che poi fu detto Capitolino; tempio che fu quasi condotto a termine da Tarquinio il Superbo e dedicato dal console Orazio un anno dopo la cacciata dei re (De Repub. II, 20, 24 — Tito Livio I, 38 e VII, 3). M. Tullio spiegando questo titolo di Ottimo Massimo dato a Giove, dice: « Te, Capitoline, quem propter beneficia populus romanus Optimum, propter vim Maximum nominavit» (Pro domo sua c. 57): e altrove: «Iupiter, idest *iuvans pater*, quem conversis casibus appellamus a iuvando Iovem, a poëtis *pater divumque hominumque* dicitur: a maioribus autem nostris *Optumus Maximus*, et quidem ante optumus, id est beneficentissimus quam maxumus, quia maius est certeque gratius prodesse omnibus, quam opes magnas habere» (De N. D. II, 25). Questo Giove fu detto da Cesare il solo re de' Romani: «Ζεὺς μόνος τῶν Ῥωμαίων βασιλεύς» (Dione Cassio XLIV, 11): egli era detto «ius sancire, ut omnia, quæ rei publicæ salubria essent, legitima et iusta haberentur» (Philipp. XI, 12). Il quale principio va inteso così che il *salubria* sia sinonimo o conseguenza del *iusta;* altrimenti la ragione dell'utile, e del partito turpemente divinizzato, terrebbe il luogo della giustizia e del diritto: e a ciò concorsero troppo spesso sia nel regno, sia nella repubblica, sia nell'impero gli auguri di Roma.

NE' SEGNI E NEGLI AUSPIZI. — *Signa* nella disciplina augurale erano in genere que' vani indizi di cose future, che si ricavavano da date osservanze. Paolo Diacono negli *Excerptis* di Festo (v. Quinque p. 260 Müller) ci dice che ve n'erano di cinque maniere: «Quinque genera signorum observant augures». Essi erano tratti dal cielo (ex cœlo) cioè da' fulmini e da' tuoni: dagli uccelli (ex avibus), cioè dal loro volo o dal loro canto, o dall'uno e l'altro insieme: da' cosiddetti *tripudii* (ex tripudiis), tolti propriamente dal cader di bocca al pollo più o meno del cibo che avea beccato: oppure si ricavavano dai quadrupedi (ex quadrupedibus), ciò che era detto *auspicia pedestria* (alla v. *pedestria auspicia* p. 244 Müller), e si aveano dalla volpe, dal lupo, dal serpente, dal cavallo o da altri animali quadrupedi: o finalmente si ricavavano da malaugurosi accidenti (ex diris), come era lo spazzare il terreno mentre altri si levava di tavola, lo starnutare un dato numero di volte, o dall'esser altri colpito dal mal caduco nel tempo de' comizi; ciò che gli stornava sul fatto, onde venne il nome di *morbus comitialis* a tale malore: e così via. Di ciò vedi il Pitisco (Lexicon Antiquitatum Romanarum v. *auspicium* — Il Robinson, Antichità Greche vol. II. l. I c. XVII). L'*auspicium* poi è definito da Servio (Æn. III, 374): « Volatus avium, qui indicat agendum, vel omittendum esse, quod quis cœperit; dictum *ab ave inspicienda*, quasi *avispicium*». Ma ci potrebbe altri domandare: perchè mai pose qui Tullio l'*auspicia* subito dopo *signa*, se in questi sono quelli compresi, come nel genere la specie? A ciò io risponderei così: M. Tullio volle qui porre ogni maniera di indizi divini delle future cose; ma volle con ispeciale interesse far rilevare quello che avea nel reggimento della repubblica una particolare importanza: essendochè ogni magistrato, quando era per compiere qualche fatto di grave momento, dovea prima d'ogni altra cosa prender l'*auspicium:* nel qual caso e' si chiamava *auspex* e l'augure che l'accompagnava, non dovea servirgli che di ministro in tale solenne rito (v. Barrault op. cit. p. 334-335). La differenza poi che passa tra l'*auspicium* e l'*augurium* secondo Servio sarebbe questa che l'*auspicium* è per tutte le cose, l'*augurium* per determinate: l'*auspicium* può trattarlo chicchessia anche in lontano paese, l'*augurium*, solo in patria: l'*augurium* era un *signum* tolto da determinati uccelli, l'*auspicium* un *signum* tolto da qualunque uccello: cercato l'*augu-*

Digitized by Google

QVE VINETA VIRGETAQVE ET SALVTEM POPVLI AVGVRANRANNO: E I SACERDOTI PEI VIGNETI E PEI VINCHETI E PER LA SALUTE DEL POPOLO IL RITO AUGURALE CELEBRE-

rium, l'*auspicium* esplorato: quantunque anche l'*auspicium* fosse una specie di augurio, perchè e' si faceva di regola coll'augure: «Auspicia omnium rerum; auguria certarum: auspicari enim cuivis, etiam peregre licet: augurium agere, nisi in patriis sedibus, non licet» (ad Aen. III, 20): «augurium et petitur et certis avibus ostenditur, auspicium qualilibet avi demonstratur et non petitur; quod ipsum tamen species augurii est». (ad Æn. I, 402).

POSTEA VIDENTO. — «Vocem, *postea*. quis non viderit aperte vitiosam?» dice il Goerenz. Eppure questa lezione non la credettero tanto scellerata il Turnebo, il Lambino (almeno nell'edizione di Parigi), il Grutero collo Scaligero, ed altri. Il *posita* per contrario suggerito dal Goerenz è per me strana cosa, suppergiù come l'*hostia aut posca* del Guglielmo; nè ci pare opportuno il *prodigia* del Wagner (chè *prodigia* è proprio degli aruspici, come ben nota il Goerenz, e non degli auguri): nè l'*ostenta* dell'Halm, del Baiter, del Klotz. Meno male sarebbe a mio avviso il *portenta* del Feldhuegel; e meglio ancora il *postera* suggerito dal Manuzio e dal Lambino e accolto volentieri dal Wahlen. Intorno alla quale lezione nota il Goerenz: «augures non tam *postera* curabant, quam modo agendis prospiciebant»: quasi che l'*agendis*, per quanto gli si premetta un *modo*, non contenga implicitamente il *postera*. Il Turnebo nell'edizione parigina del suo commentario, come accenna il Moser, alla voce *postea*, spiega *res futuras;* ma nelle posteriori edizioni spiega quella voce con *deinde*. Alla stessa voce Aldo Manuzio scrive: «Si *Postea* pro *Deinde* accipiamus: otiosum verbum videbitur in lege brevissime conscripta, itaque aliter interpretor: ut sit, Postea, pro, In futurum et quod postea eventurum est». Meglio si spiega questo luogo coll'altro di Tullio (De Divinat. I. 16) dove si ha: «dira, sicut et cetera auspicia ut omina, ut signa, non causas adferunt cur quid eveniat, sed nuntiant eventura, nisi provideris. Non igitur obnuntiatio Ateii causam finxit calamitatis, sed signo obiecto monuit Crassum, quid eventurum esset, nisi cavisset. Ita aut illa obnuntiatio nihil valuit, aut si, ut Appius iudicat, valuit, id valuit, ut peccatum hæreat non in eo, qui monuerit, sed in eo, qui non obtemperarit». Laonde opportunamente anche il Lange, recato il nostro luogo, nota che il *postera*, tenuto da lui, indica non propriamente il futuro senz'altro, ma ciò che sarebbe per accadere da un'azione ch'altri avesse a fare: «die Folgen einer Handlung, nicht die Zukunft». (op. cit. v. I p. 333).

21. — E I SACERDOTI E PER I VIGNETI ecc. — «Sententia est, (spiega il Turnebo) sacerdotes augurio capto divos exorent, ut novelleta et virgulta, vitesque fauste succrescant, a deisque salutem augurio precibusque populo impetrent». Il nostro luogo trova riscontro colla prece che andava detta all'occasione di purificare i campi, conservataci da Catone nel De R. R. c. 142, della quale eccone un tratto. «Mars pater, te precor quæsoque ut sies volens propitius mihi, domo, familiæque nostræ, quoius rei ergo agrum, terram, fundumque meum suovitaurilia circumagi iussi: ut tu morbos visos. invisosque, viduertatem, vastitudinemque, calamitates, intemperiasque prohibessis, defendas, averruncesque: utique tu fruges, frumenta, vineta, virgultaque grandire, beneque evenire sinas: pastores, pecuaque salva servassis, duisque bonam salutem valetudinemque mihi, domo familiæque nostræ»: ciò che si potrebbe tradurre così: «Padre Marte, te prego e scongiuro, che sii favorevole propizio a me, alla casa e alla famiglia nostra, per cui ragione volli che fossero condotti un porco, un agnello, un toro attorno al campo, alla terra, al fondo mio; sicchè tutti i morbi previsti e non previsti, i danni, le devastazioni, le calamità, e le intemperie tu voglia impedire, respingere ed allontanare: sicchè tu faccia crescer le biade, i frumenti, i vigneti, gli arboreti e lasci che tutto capiti bene: tu pastori e pascoli salva, conserva e dà buona salute e vigore alla casa, alla famiglia nostra».

SALVTEM POPVLI AVGVRANTO. — Gl'interpreti spiegano queste parole dell'*augurium salutis* e rettamente, dice il Goerenz. L'*augurium salutis* era poi una tal maniera di divinazione, per la quale si aveva una prova che la divinità lasciava pregare per la salute del popolo; quasi fosse empia cosa (osserva Dione Cassio l. XXXVII, 23 e 24, che ci conserva particolareggiata

Digitized by Google

TO; QVIQVE AGENT REM DVELLI QVIQVE POPVLAREM, AVSPICIVM PRAEMONENTO OLLIQVE OBTEMPERANTO; DIVORVMQVE IRAS PROVIDENTO SISQVE APPARENTO, CAELIQVE FVLGERA REGIONIBVS

RANNO: CHI FAZION DI GUERRA, CHI FAZIONE DI POPOLO ASSUMERÀ, CONSULTERÀ PRIMA L'AUSPIZIO E AD ESSO OTTEMPERERÀ; E L'IRE DE' DIVI PROVVEDERANNO E NE SARANNO OSSERVATORI: E LE FOLGORI IN CIELO PER ISTA-

memoria di questo rito), pregar per la salute senza ottenere coll'augurio il permesso de' numi: « Τὸ οἰώνισμα τὸ τῆς ὑγιείας ὠνομασμένον..... τοῦτο δὲ δὴ μαντείας τὶς τρόπος ἐστί, πίστιν τινὰ ἔχων εἰ ἐπιτρέπει σφισιν ὁ θεὸς ὑγίειαν τῷ δήμῳ αἰτῆσαι· ὡς οὐχ ὅσιον οὐδὲ αἰτησιν αὐτῆς, πρὶν συγχωρησθῆναι, γενέσθαι ». Per tale cerimonia doveasi stabilire ogni anno uno speciale dì, nel quale non fosse mai un esercito andato ad oste, nessun nemico avesse posto il campo o nessun fatto d'armi fossesi compiuto: non piccola bagattella questa pei Romani!

DVELLI. — In vece di *belli*, voce antica che troveremo usata nella tavola del secondo libro. Sul quale uso del *du* invece di *b* vedi il Nostro (Orator c. 45); Varrone (De L. L. VII, 26 e 49); Quintiliano (I, 4); Festo (v. duellum p. 60 Müller) e la nota ivi posta dal Müller. In una tavola levata dal sepolcro degli Scipioni, che è d'un'ortografia vetustissima, abbiamo *duonoro* (sic) per *bonorum* (v. Garrucci op. cit. n. 865, 2).

POPVLAREM. — Così l'Heinsiano. Il 1° leidese legge *propopularem*, donde A. G. Zumpt lesse, senza il minimo sospetto d'errare, *pro populo rem;* lezione pure che fu seguita dall'Halm e dal Baiter. La volgare *popularem* è tenuta dal Goerenz, Klotz e Vahlen.

AVSPICIVM PRAEMONENTO. — Nel cod. Heinsiano vi è *præmoneto*, che non piacque al Goerenz, che nota: « perperam vero est, quod Davis. ex ingenio *præmoneto*, corrigi iubet ». Se si volesse accettare questa lezione, bisognerebbe intendere innanzi del primo *quique* non *eis*, ma *eos;* e far soggetto del *præmoneto* l'*auspicium*. È osservabile che anche Dionisio parlando sullo stesso proposito fa che il nume accenni lui d'essere favorevole a' magistrati che vengono a consultarlo per gli auspicii; i quali magistrati non potevano accettare carica alcuna senza che prima la divinità avesse dato l'oracolo: « ἐὰν μὴ καὶ τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς ἐπιθεσπίσῃ » (II, 6). Ed è ancora poi osservabile che lo stesso Dionisio adopera quivi pure un verbo di origine affine al latino *moneo*, e quando vuol dire che gli auguri mostrano il tempo benaugurato, pone la frase — ἀστραπὴν αὐτοῖς μηνύειν —: invece del quale il Kiessling s'aspetterebbe, non so perchè, ἐπισημαίνειν. (Vol. I. Adn. Crit. p. XXVIII.).

SISQVE APPARENTO. — *Sisque:* così il codice Heinsiano, e così forse era scritto di prima mano nel codice leidese 1°: e così tenne anche il Vahlen. Festo alla voce *sos* (p. 301 Müller) reca quattro esempi di Ennio, ov'e' adopera, conforme l'uso antico, *sos* per *eos*: e così alla voce *sas* (p. 325) altri tre luoghi pure di Ennio, ove *sas*, almeno secondo Verrio, vale per *eas;* è così altri due luoghi dello stesso poeta ci offrono l'uso del *sum* per *eum* (v. *sum* p. 298): vedi ciò che nota su tale proposito il Müller alla voce *calim* negli *Excerptis* di Paolo p. 47. Su questa forma antica del pronome di terza persona così scrive lo Schoell (Legis XII Tabb. Reliqq. p. 61 not.) « Hanc pronominis (*sam* per *eam* Tab. VII, 7) formam Ennio usitatam non est quod vereamur legi tribuere: quemadmodum in Ciceronianis quoque legibus «*sisque*» pro «*iisque*» II 8, 21 servavit Leidensis H (in A rasura est) male spretum ab editoribus. Omnino gaudebat antiquior latinitas magna formarum varietate in tertia persona significanda». *Apparento* poi è forma più piena e, secondo il Turnebo, più antica del *parento*. T. Livio (II, 55) fa dire alla plebe che grida contro ai Padri: «... quattuor et viginti lictores apparere consulibus ». Anche Virgilio (Æn. XII, 849-50) parlando delle *Dire*, dice che: « Hæ Iovis ad solium sævique in limine regis — Apparent »: verbo che è da Servio così spiegato: « videntur, præsto sunt ob obsequium: unde etiam *apparitores* constat esse nominatos ».

FVLGERA. — Così era di prima mano nel 1° e 2° leidese, che fu corretto con *fulgora*, e dagli editori mutato in *fulgura*. Il Vahlen tiene *fulgera*, che

Digitized by Google

RATIS TEMPERANTO. VRBEMQVE ET AGROS ET TEMPLA LIBERATA ET EFATA HABEN- BILITE REGIONI DISTINGUERANNO, SULLA CITTÀ INSIEME E SULLE CAMPAGNE E

tengo anch'io, non foss'altro, perchè questa forma mi richiama al *Iovi fulgeratori* delle antiche iscrizioni (Vedi Preller p. 170).

E LE FOLGORI IN CIELO PER ISTABILITE REGIONI DISTINGUERANNO. — È qui decifrato l'ufficio del pubblico augure. In vero ogni magistrato avea diritto di valersi di lui per consultare gli auspicii; e questo diceasi *habere spectionem* (Varrone de L. L. VI, 82 — Cic. II Phil. c. 32). Fra le maniere poi del consultare gli auspicii principale era quella dell'osservare il cielo *(servare de cœlo)* per avere i lampi *(fulgera cœli)*, che accennassero il volere di Giove. Ed affinchè il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra, sia pure che ciò non fosse stato: «τῶν δὲ παρόντων τινὲς ὀρνιθοσκόπων μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φερόμενοι ἀστραπὴν αὐτοῖς μηνύειν ἐκ τῶν ἀριστερῶν φασι τὴν οὐ γενομένην». (Dionisio II, 6). Il lampo dovea poi farsi vedere da mano manca, perchè di là venir dovea ogni segno favorevole, onde sorse dapprima il mondo (v. Varrone ap. Festo alla voce *sinistræ aves* p. 339. Müll. — Plinio H. N. II. 54). Anche Giovanni Lorenzo Lido scrivea: «Πᾶσα δὲ βροντή, καὶ τούτων αἱ μετέωροι καὶ διηχέσταται μᾶλιστα, σημαίνουσί τι, καὶ διαφερόντως ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ κόσμου» (De Ostentis c. 22 ed. Wachsmuth). Solo è da osservare che egli, seguendo gli Egizii, tenea il mezzodì per la prima parte del creato mondo: «αἱ γὰρ πρὸς νότου εἰσὶ θειότεραι κατὰ τὸν ποιητήν». Il diritto della *spectio* o, con più determinata frase, quella del *servare de cœlo* era proprio dei magistrati; laddove gli auguri aveano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o disfavorevole augurio, ossia dar la *nuntiatio* o l'*obnuntiatio* (Vedi il Müller. nota in Festo alla v. *spectio* p. 332; il Walter op. cit. § 140; ed il Krahner. Antich. Rom. p. 262 e 273). Or quando si dovea prender gli auspicii venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte (A. Gellio III, 2) fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto *auguraculum* (Paolo a q. v. p. 18. Müll.) l'augure levando il suo *lituo*, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta *decumanus*, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta *cardo*. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto potea raggiungere colla sua visuale (Liv. I. 18); spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente conforme moveasi in alto il lituo era detto *templum*, con voce derivata da una radice italica affine al greco τέμνειν, che significa tagliar per mezzo. Il punto del *templum*, dove il *cardo* s'incontrava col *decumano*, era detto *decussis;* e sotto ad esso poneasi l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi l'augure volgeva lo sguardo o ad *oriente*, secondo Dionisio (II, 5), Plutarco (Quæst. Rom. 78); o a *mezzogiorno* secondo Varrone (de L. L. VII, 7); era per lui sinistro (*pars sinistra*) lo spazio di cielo che avea alla sua sinistra, destro (*pars dextra*) quello spazio che avea alla sua destra: dinanzi avea la *pars antica*, di dietro la *postica*. Eran queste le quattro determinate regioni (*ratæ regiones*) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, doveano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin. c. 18: «cælum in XVI partes diviserunt Etrusci. Facile id quidem fuit, *quattuor*, quas nos habemus, duplicare etc». Vedi anche il Guhl e Koner op. cit. p. 338.

SULLA CITTÀ INSIEME E SULLE CAMPAGNE ECC. — Gli *auspicia urbana*, distinti dai *militaria* o *bellica* (de Divin. II, 36), si teneano, come abbiam detto, sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio (Varrone de L. L. V, 143 e VI, 53 — A. Gellio XIII. 14: vedi quel che scrisse il Krahner su questi luoghi e su tale proposito op. cit. p. 263 e segg.). Ma poichè gli auguri doveano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto d'ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde poteano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così che M. Tullio scrive: «Ut, cum in arce augurium augures acturi essent iussissentque Ti. Claudium Centumalum, qui ædes in Cœlio monte habebat, demoliri ea, quorum altitudo officeret auspiciis, etc.» (De Officiis III, 16): e per questo io

Digitized by Google

TO; QVAEQVE AVGVR INIVSTA NEFASTA VITIOSA DIRA SUI TEMPLI LIBERATI ED EFFATI L'AUTORITÀ LORO S'ESTENDERÀ; E CIÒ CHE L'AUGURE AVRÀ DICHIARATO INGIUSTO, NEFASTO, VIZIOSO,

credo, che qui sia detto: *urbemque habento*. Le campagne poi *(et agros)* entravano anch'esse nella disciplina augurale e perciò dice Varrone (De L. L. V, 33): «Ut nostri Augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque, Romanus, Gabinus, Peregrinus, Hosticus, Incertus».

SUI TEMPLI LIBERATI ED EFFATI. — Ad intendere questa espressione bisogna prima avvertire che oltre il *templum*, sopra spiegato, che diceasi *templum natura. in cælo*, vi avea il *templum ab auspiciis, in terra* (Varrone de L. L. VII, 6): del quale così scrive Varrone (ibid. 8 e 9): «In terris dictum templum locus augurii aut auspicii causa quibusdam conceptis verbis finitus..... In hoc templo faciundo arbores constitui fines apparet et intra eas, regiones, qua oculi conspiciant»: ed al l. VI, 53: «*Effata* dicuntur quis augures finem auspiciorum cælestum extra urbem agris sunt effati ut esset. Hinc *effari templa* dicuntur; ab auguribus enim fantur qui in his fines sunt» (ed. Canal). Servio (ad Æn. VI, 197): «Proprie *effata* sunt augurum preces: unde ager post pomeria, ubi captantur auguria, dicebatur *effatus*»: e (ad Æneid. III, 463): «loca sacra, id est, ab auguribus inaugurata, *effata* dici». *Liberata* poi attribuito ai *templa* era sinonimo di *effata*. «Liberata ponebant pro effata, hoc est locuta», dice Paolo (v. *liberata* p. 121 Müller): e' tuttavia non ci reca di ciò la ragione. Ed anche Servio (ad Æneid. I, 450) dice soltanto: «antiqui ædes sacras, id est, templa, ita faciebant, ut prius per Augures lucus liberaretur, effareturque». Non so poi quanto giustamente lo Scaligero (nota al l. c. di Festo) dica, che *effata*, *liberata*, *defanata* siano la stessa cosa (idem): giacchè e' non pare che si possa conchiudere nè dal nostro luogo, nè da quello di Festo, nè da altro di Servio, che il *liberata* abbia l'identico valore dell'*effata:* solo potrassi raccogliere da questi luoghi che i *templa*, detti *liberata* (per una ragione che non sapremo forse che indovinare) sarebbero stati detti anche *effata*, per la ragione che ci è ben nota. Il *defanata* poi di Arnobio (Adv. Gent. IV, 18) messo a riscontro col *liberata* e coll'*effata*, nel contesto, dice proprio il rovescio dell'*effata;* giacchè ivi suona *profanata*. Del resto su queste faccende si va molto a tastoni; di vero non abbiam che frammenti donde ricostruire una teorica implicatissima, e gli autori di tali frammenti non vanno talora d'accordo neppur con sè stessi: come avvien di Servio, il quale, a cagion d'esempio, dopo di aver notato (ad Æn. VII, 187): «*lituus* est incurvum augurum baculum, quo utebantur ad designanda cæli spatia: nam manu non licebat»: ha poi (l. I, 96): «templum dicitur locus manu auguris designatus in aere, post quem factum illico captantur auguria».

INGIUSTO, NEFASTO, VIZIOSO, MALAUGURATO. — *Ingiusto* e *nefasto* appunto perchè *vizioso* e *malaugurato:* ciò che meglio sarà inteso dalla spiegazione d'ognuna di queste voci. *Iniusta*, *nefasta*, ciò sarebbe, io direi colla frase virgiliana (G. I, 269), tutto quello che non *fas et iura sinunt:* ossia come spiega Servio a questo luogo, ciò che «divina humanaque iura (non) permittunt: nam ad religionem *fas:* et *iura* pertinent ad homines». Spiegare questo *nefasta* col *nefastis diebus*, ossia *omine aliquo infamibus*, come fa il Turnebo, è metter Cicerone tra il volgo imperito, che dicea *nefasti* i giorni *atri* (A. Gellio V, 17). *Vitiosa* erano quelle cose che s'imprendevano con mancanza del *silentium* negli auspicii, ossia con auspicii sfavorevoli: giacchè quando il magistrato, giunto all'*auguracolo* per prendere gli auspicii, chiedea all'augure (De Divin. II, 34): *Dicito si silentium esse videbitur:* egli senza guardare in su o attorno, subito rispondea: *silentium esse videri:* ciò che il solo perito degli auguri *quid sit, intelligit: id enim* (dice Tullio ib.) *silentium dicimus in auspiciis quod omni vitio caret*». Nè ciò solo rende vizioso qualunque atto pubblico, ma ben anche la mancanza di altre formalità augurali, come sarebbe stata quella del dover il magistrato osservare un certo rito nel ritornare fuori del pomerio; quando, presi gli auspicii, fosse entrato in città per qualche altro fatto, come sarebbe per tenere il senato. Anche questo diceasi fissare la tenda o

Digitized by Google

DEFIXERIT, INRITA INFECTAQVE SVNTO, QVIQVE NON PARVERIT, CAPITAL ESTO.

MALAUGURATO, SARÀ IRRITO E COME NON FATTO, E S'ALTRI NON OBBEDIRÀ, SARÀ DELITTO CAPITALE.

IX. — FOEDERVM, PACIS, BEL-

IX. PEI TRATTATI, PER LA

prendere gli auspicii contro le regole, cioè *vitio tabernaculum captum* (De N. D. II, 4) o *parum recte tabernaculum capere* (Liv. IV, 7). Col *Dira* finalmente si voglion dire imprese compiute anche a dispetto di que' segni malaugurosi, che s'aveano dagli *auspiciis ex diris* di cui sopra dicemmo.

DEFIXERIT. — Il *defixerit* del testo è metafora tolta dall'uso romano: giacchè solendosi affiggere (*figere*) alle pareti del Campidoglio le leggi incise in tavole di bronzo: *refigere* o *defigere leges* significava levarle e traslatamente annullarle: onde quel di Virgilio (Æneid. VI, 622): «..... fixit leges pretio atque refixit». Invece del *difixerit* del 1° leidese, e *defixerit* del 2° leidese, il Lange (op. cit. vol. I p. 340), leggerebbe *refixerit*, voce che ricorre in questo senso nel nostro autore anche altrove (XIII Phil. c. 3 e ad Fam. XII, 1). Se non che è molto più efficace il *defixerit* de' manoscritti: tanto più perchè, come osserva il Turnebo, il *defixerit* è verbo *male ominosum dirumque*, e si può citare a proposito Seneca, de Benef. VI, 35; e Plinio, H. N. XXVIII, 2: ciò che nota a un di presso anche il Cuiaccio (Observ. XXVII, 17). Male, a mio credere, corresse *defixerit* in *deixerit* il Lipsio (Ep. quæst. IV, 11) dicendo che « *defigendi* verbum non videtur aptum ».

SARÀ IRRITO E COME NON FATTO — Per questo, non fuor di proposito, il collegio degli Auguri fu messo a riscontro co' nostri supremi tribunali di cassazione. Ciò non pertanto l'autorità di quel collegio non potea cassare gli atti compiuti da magistrati *vitio creati;* quantunque costoro, a non essere colpevoli di colpa nefasta, doveano in tal caso abdicare. Ciò raccogliesi da Varrone che dice (de L. L. VI, 30): « Quod si tum imprudens (prætor) id verbum (*do, dico, addico*) emisit ac quem manumisit, ille nihilo minus est liber, sed vitio; ut magistratus vitio creatus nihilo secius magistratus ».

DELITTO CAPITALE. — Questa severità della legge Tulliana si spiega coll'avvertire che mancare all'auspicio era delitto di stato: giacchè erano « egregia duo fundamenta reipublicæ auspicia et senatus ». (De Rep. II, 10). Per altro potrebbe spiegarsi questo parlare quale minaccia del severo castigo che gli dei avrebbero inflitto a chi tenuto avesse in non cale gli auspicii. In quanto poi alle leggi Elia e Fufia, che vollero ristorare la pubblica disciplina augurale, la cui autorità era venuta meno, vedi il Ferrari (Epist. III, 1); il Walter (op. cit. § 140) ed il Lange (op. cit. vol. I p. 341).

CAPITAL ESTO. — *Capital* felice correzione del Manuzio. Il 2° e il 3° leidese ha *caritalesto*, il 1° *caristolesto*. *Capital est* è modo ellittico ed ha sottinteso *facinus*, ed è così definito da Paolo (v. Capital p. 48 Müller): « Capital facinus, quod capitis pœna luitur ». Vero è che pena capitale non sempre significa nel Romano Diritto pena di morte; giacchè talora indica solo la perdita della cittadinanza, o l'essere ridotto allo stato di servitù (Digesto fr. 2 De pœnis XLVIII, 19); o in più largo senso pena che scemi la pubblica estimazione — omnis causa existimationis — (fr. 103 de Verb. sign. L, 16): pur tuttavia *capital esse* è frase usata dagli scrittori latini ad indicare più propriamente la pena di morte. Così abbiamo in Livio (XXIV, 37): « præsidio decedere apud Romanos capital esse, et nece liberorum etiam suorum eam noxam parentes sanxisse ». E in Giustino (II, 7) si legge rispetto alla pena, certamente di morte, inflitta a chi avesse proposto in Atene di rivendicare l'isola di Salamina: « Post multas clades capital esse apud Athenienses cœpit, si quis legem de vindicanda insula tulisset ». Così nel Digesto nel tit. 16 de Re Militari l. 49 fr. 6 § 6 abbiamo: « Si quis commilitonem vulneravit, si quidem lapide, militia reiicitur: si gladio, capital admittit ».

IX. - FOEDERVM PACIS. — Discorriamo sulla lezione molto incerta di questo luogo. Intanto cominciamo dal dire che *belli* appresso *pacis* non piacque ad alcuni e fu levato dal Reifferscheid, e messo tra parentesi quadre anche dal Baiter e dal Lange (op. cit. v. I. p. 322). L'*oratorum* che vien dopo *indutiarum*, non garbò, e fu tenuto *oratores*, che si trova in qualche codice di meno pregio, anche da molti moderni; tra i quali il Corssen (op. cit. v. I p. 422). Il Vahlen

Digitized by Google

che prima leggea *oratores* (v. Baiter Ann. Crit.) tiene nella sua edizione del 1871, *oratorum*, facendolo genitivo plurale di *orata* i. e. *acta, postulata:* e il Madvig alla sua volta avea letto *ratarum* « recte, ut videtur » nota l'Halm, che insieme col Baiter segna di croce l'*oratorum. Fetiales* è stato creduto una glossa: e dapprima chiuso tra parentesi quadre anche dal Vahlen; fu pur tenuto una glossa dal Lange (l. cit.), che, ad ogni modo farebbe il *fetiales* soggetto del discorso. Ma e non si potrebbe in tale caso fare del *fetiales* un attributo di *iudices?* E sì che tale apparisce questa voce nella comunissima frase *ius fetiale;* e nell'altre di *fetialis legatus* usata da Varrone (vedi più sotto) e da Livio (IX, 10 e 11): il quale stesso nell'ultimo de' citati luoghi usa anche *fetiales cœremoniæ.* Infine ne' codici leidesi c'è *non sunto* in vece del *nontii,* offerto dal Vahlen ed accolto anche dal Lange, e che tengo anch'io, non volendo porre nel testo un mio indovinamento, che accennerò più sotto. La forma *nontii* per *nuntii* potrebbe raffrontarsi col *nontiata esse* dell'antico senatusconsulto recato nella Sylloge del Garrucci al n. 1116: esempio registrato anche nel Lexicon Morcelliano. Il Vahlen sostiene la sua lezione con un luogo dell'Orazione in Vat. 15, 35 ove, parlandosi de' legati, è detto: « ut non nuntios pacis ac belli, non oratores, non interpretes... senatus deligere posset »: e qui il Vahlen allega anche il luogo Platonico: « πρεσβευτήν, ἡγουμένη (ἡ Ἦλις) δικαστὴν καὶ ἄγγελον ἱκανώτατον εἶναι τῶν λόγων » (Hipp. Ma. p. 281) Il Reifferscheid aggiunse *sunto* dopo il *fetiales* e lesse: *oratores fetiales sunto, iudices non sunto:* e ciò approva lo Schoell (Reliq. XII Tab. p. 94); ma il *giudicare* tolto con questa lezione a' Feciali, è loro dato da Varrone nel luogo che recheremo qui appresso. In un manoscritto di minor valore invece di *iudices non* v'è *iudicesve,* che tennero lo Scheffer ed il Goerenz; in altri codici v'è *ne* in vece di *non;* nel qual *non* « videtur numerus (XX?) latere »; nota l'Halm con segno dubitativo, e ciò non ci sembra fuor di proposito. Il Corssen (l. c.) nel *nō* de' mss. ci vede *numero* e credendo che sia andato perduto prima del *nō* il numero de' Feciali, ossia XX, legge il nostro luogo così — Fœderum, pacis, belli, induciarum oratores fetiales sunto. « *Iudices sunt duo* sic emendatum erat in codice Memmiano; sic et Turnebus legendum censet »: così il Lambino. Ma perchè *duo?* Perchè forse son due i feciali nel patto conchiuso cogli Albani (Liv. I. 24) e perchè se ne accennano pur due nel patto delle forche caudine (IX, 5)? Ma Varrone (nel l. II della vita del Pop. Rom. fram. 13 ed. Fed. Brunetti) dice che i Romani « priusquam indicerent bellum is quibus iniurias factas sciebant, fetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant »: poi lo stesso Varrone (op. cit. l. III. fr. 8) dice che i Romani « fetialesque viginti, qui de his rebus cognoscerent, iudicarent et statuerent, constituerunt ». Donde puossi raccogliere che il numero de' sacri legati nelle ambascerie era vario e diverso dal numero costante onde era composto il loro collegio ch'era di venti: e quindi il *duo* qui non regge. E non si potrebbe anche supporre, dico io, che, (volendosi tollerare il *non* invece del *ne* vietativo) tra *non* e *sunto* ci fosse stato *in bello*? Non farebbe questa giunta una continuazione di senso col *bella disceptanto* seguente? Tanto più che la parola *disceptanto* per poco non raccoglie il molteplice magistero prima assegnato a' feciali: senza dir poi che dai Romani era tenuto per fatale che un legato qualunque avesse usato l'armi in campo (Livio V, 36): e credeasi che questa violazione del diritto delle genti fosse punita così tremendamente dagli dei da essere « terrarum orbi documento » (Liv. V, 51): vedi anche Plutarco (Numa c. 12 e Camillo c. 18). Se non che da tutto questo variar di lezioni che si ha da conchiudere? Essere il luogo così dubbio da non poterlo allegare quale testo sicuramente autorevole, come fanno i trattatisti di antichità e di giure Romano. Che qui poi sia stato espresso tutto quello ch'era proprio de' fetiali romani, come si sa da altre fonti di certa lezione, ciò è un altro par di maniche.

FETIALES. – Qui si accenna al collegio de'Feciali - collegium Fetialium - (Livio XXXVI, 3). Il loro nome è d'incerta derivazione (v. il Mommsen Stor. Rom. l. I. c. 12). Altri in fatti fa venire questa voce da *fides,* altri da *fœdus,* altri da (*hostiam*) *ferire,* derivazioni tutte scartate dal Lange (l. c.), che la fa discen-

Digitized by Google

SVNTO: BELLA DISCEPTANTO. CIALI SARAN GIUDICI E NUNZI: LE RAGIONI DI GUERRA DISCUTERANNO.

dere dall' antiquato *fetis* affine di *fateri*, di *fari*, di *fas*. Lo Schoell (op. cit. p. 94) trae questa voce dal supposto antico verbo *fatiari*, scrivendo: « Atque in *fatiandi* quoque verbo prioris vicis notam servavit, *fetialis* haud dubie inde repetendum, non a fide aut fœdere etc». Tanto il Lange, quanto il Schoell danno poi per sostegno a questa etimologia l'infinito osco *fatium*, che si trova in una lamina di piombo scoperta recentemente a Capua dal Minervini, il quale *fatium* fu dal Corssen confrontato col *fateri* latino: e da ciò forse l'appellativo di *oratores* dato a' Feciali, da Varrone e da M. Tullio. Rispetto poi all'istituzione de' Feciali scrive Dionisio (II, 72) che Numa fu il primo a fondare in Roma questo sacro magistrato. «Νόμα τοῦ βασιλέως πρώτου καὶ τοῦτο Ῥωμαίοις τὸ ἱερὸν ἀρχεῖον καταστησαμένου»; e quantunque dica di non sapere se Numa abbia preso l'esempio di tale istituzione dagli Equicoli, come alcuni sosteneano, o dagli Ardeati, come scriveva Gellio; pure egli afferma che prima di Numa, essa non vi fu a Roma. Anche Plutarco (Numa c. 12) attribuisce a Numa la introduzione in Roma di tale magistero sacerdotale «τῆς (ἱερωσύνης) τῶν Φιτιαλέων». M. Tullio ci lasciò scritto nel c. 17 del l. II. della Repubblica che Tullo Ostilio « constituit ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum sanxit fetiali religione, ut omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset, id iniustum esse atque impium iudicaretur ». Dalle quali parole, prese nel loro stretto valore, sembrerebbe che M. Tullio supponesse esistente la religio *fetialis*, già prima di Tullo, e che questo re avesse soltanto assunto tale rito a consacrare quella speciale maniera, da lui inventata, d'intimare la guerra. Ciò per altro contraddirebbe a Dionisio; giacchè nell'istituzione de' Feciali che questi ascrive a Numa, è compresa l'intimazione di guerra. Dice in fatti Dionisio che Numa instituì i Feciali all' occasione appunto d'intimare la guerra a' Fidenati, s'e' non avessero voluto riparare pacificamente i danni recati a' Romani. Tito Livio al c. 22 del l. libro delle sue Storie narra come Tullo Ostilio domandasse per legati risarcimento agli Albani de' danni recati al suo popolo, com' e' sperasse di cogliere occasione dal loro rifiuto di *piamente intimar loro la guerra (pie bellum indici posse)*, e pone sotto questo re il primo caso d'un patto consacrato dai Romani col rito feciale (ib. c. 24). Appresso (I, 32) dice che Anco Marzio trascrisse dalla antica gente degli Equicoli quel *ius fetiale* che aveva, anche alla sua età, il collegio de' Feciali; e ciò in sostanza ripete Servio (ad Æneid. X, 14). Aurelio Vittore (de Viris illustribus U. R. c. V) ci dice anch'egli di Anco Marzio: « Ius Fetiale, quo legati ad res repetundas uterentur, ab Æquicolis transtulit: quod primus fertur Resus excogitasse ». Una iscrizione scoperta, non son molti anni, sul Palatino reca: « Fert. Erresius Rex Æqueicolus is preimus ius fetiale paravit inde P. R. disciplinam excepit » (il Garrucci op. cit. 1145 e il *Corpus Inscript.* v. I. p. 564): e in fine per rispetto a Resio re degli Equicoli dice l'autore *de Prœnomine* (dopo l'op. di V. Massimo ed. Bipont. § 1): « Sertorem Resium qui primus ius fetiale instituit». Dalla quale folla scordatissima di autorità si può, a mio credere, raccogliere che il *ius fetiale* fu pei Romani in formazione, per dir così, da Numa ad Anco Marzio: che per quanto esso fosse diffuso più o meno presso a' popoli italici, pure fra gli Equicoli dovette avere raggiunto il pregio d'un codice ben distinto e completo: e che di qui Roma finalmente l'abbia tolto o per completare o ben comporre il suo diritto di guerra, sia pure che ciò fosse anche quando gli Equicoli avessero perduto la loro importanza nel fatto dell' armi: ciò forse dà alla tradizione che deriva il codice de' feciali da Resio (o Erresio) degli Equicoli una importanza maggiore di quel che le voglia concedere il Lange (op. cit. v I. p. 328).

DISCEPTANTO. – Correzione sicurissima dello scorretto *disceptatio* de'manoscritti dove il Vahlen vorrebbe leggere « *bella a dis cœptanto* »: ma ciò male a proposito, a mio credere; giacchè Cicerone con questa frase *bella disceptanto* compendia, quasi in un sommo capo, tutte le cose che spettavano al collegio dei Feciali. Questa frase trova spiegazione nel seguente luogo degli Uffici (I, 11): « Atque in re publica maxime conservanda sunt iura belli. Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum, confugiendum est ad posteri us, si uti non licet superiore..... Ac belli quidem æquitas sanctissime fetialis populi Romani iure

Digitized by Google

perscripta est. Ex quo intelligi potest nullum bellum esse iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum». E veramente questi sacri magistrati colle formalità d'uno speciale codice rendeano sacra e pia la guerra, resa necessaria dalla contumacia de' nemici (Liv. I. 22). Plutarco (Numa c. 12) par che commenti il *bella disceptanto* di M. Tullio quando, avendo appropriato a' Feciali l'appellativo greco di «εἰρηνοφύλακες» — custodi della pace— soggiunge che i Greci chiamavano appunto εἰρήνην quel componimento pacifico, onde accomodavano differenze insorte fra loro non colla forza, ma colla ragione; «Ἕλληνες καλοῦσιν ὅταν λόγῳ, μὴ βίᾳ, πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι λύσωσι τὰς διαφορὰς». E questo ufficio di pace era tanto proprio de' Feciali che Dionisio (II, 72) li chiama εἰρηνοδίκας: vocabolo che traduce a capello il *pacis iudices* della nostra tavola. Ed anche per questo io ritengo il *iudices non sunto*, certa correzione del testo; essendochè *bella disceptare* è in sostanza *de bello suscipiendo, et gerendo, et deponendo iudicare.* ciò che trova riscontro nell'altro luogo del nostro dialogo (III, 3, 8): « Iuris disceptator, qui privata *iudicet* iudicarive iubeat, prætor esto ». Ciò stesso ci vien detto da Varrone (de L. L. V, 86) che scrive: «Feciales, quod fidei publicæ inter populos præerant»: e Plutarco stesso (Camillo c. 18) dice i Feciali arbitri e giudici delle ragioni di guerra. Dionisio (l. c.) poi esalta la pietà dei Romani per questa istituzione «τὴν Ῥωμαίων εὐσέβειαν»; e Plutarco (l. c.) la pietà di Numa fondatore, secondo lui, dei Feciali. Ciò nullameno gli stranieri non mancarono di rinfacciare a' Romani, talvolta pur con ragione, ch' e' prendessero a gabbo ne' loro fatti di guerra la religione, e che i loro riti diventassero talora « ludibria religionum » (Livio IX, 11) come dicea Ponzio Sannita a Postumio, che stavagli dinanzi col sacro legato di pace per trarne ragione di guerra contro a' Sanniti, percotendo la coscia del feciale col ginocchio (Id. IX, 10).

I PRODIGI, I PORTENTI. — È una delizia vedere come il più de' sinonimisti latini antichi e moderni (vedi tra gli altri il Barrault n. 530) si sbraccino a decifrare le differenze tra le voci *portentum, prodigium, monstrum, ostentum* e simili. Eppure a me sembra che queste voci abbiano negli scrittori latini, specie in M. Tullio, promiscuo e quindi tutt'altro che specifico valore. A tal uopo si potrebbe notare che il rosicchiar i sorci una qualche cosa, ch' e' non sogliono attaccar co'denti, è detto da Tullio (De Divin. II, 27) prima *monstrum*, e, due righe dopo, *portentum;* e che questo fatto è posto fra gli *ostenta* come si accenna al c. 24 antecedente col: «nunc ad ostenta veniamus». Nella Orazione sui responsi degli Aruspici (c. V) in un solo capoverso M. Tullio adopera in un identico valore prima *ostentum*, quindi *prodigium*, in fine *portentum.* E Livio (I, 56) dice prima *portentum* all'*anguis ex columna lignea elapsus*, che spaventò Tarquinio il Superbo; e appresso riferendosi ad esso soggiunge: «Itaque quum ad publica *prodigia* Etrusci tantum vates adhiberentur»: eppure il primo tratto di questo esempio di Livio è recato dal Barrault a provare la specifica significazione di *portentum.* Di nuovo M. Tullio l. IV in Verrem c. 49 parlando della Cerere di Enna dice: «multa sæpe *prodigia* vim eius numenque declarant»; ma poco appresso recando di ciò esempi soggiunge: «cum, Ti. Gracco occiso, magnorum periculorum metus ex ostentis portenderetur..... aditum est ad Sibyllinos: in quibus inventum est, *Cererem antiquissimam placari oportere*». Eppure la prima parte dell'arrecato luogo vale come esempio allo Schultz (Sinonimi Latini § 294) per provare lo specifico valore di *prodigium.* E lo straordinario crescere dell'acque nel lago Albano è posto da Tullio tra gli *ostenta* (De Divin. II, 32); da Livio (V, 15) e da Valerio Massimo (I, 6. 3) tra i *prodigia.* Anzi va osservato che Valerio Massimo stesso dopo d'aver dato al capo che or ora citammo, il titolo *de Prodigiis*, ne comincia la seconda parte dicendo: «Claudatur hoc exemplo talium ostentorum domestica relatio»: senza dire che nello stesso capo (n. 15 e n. 1 ext.) adopera la voce *monstrum* nella stessissima significazione di *prodigium.* Vero è che in queste voci la più generica è per Cicerone l'*ostentum* (De Divin. c. 24 e segg.), che raccoglie tutti quei fatti, onde l'aruspice dicea di vedere a sè rivelate (ostendi, monstrari, portendi, prædici) cose arcane da avvenire: onde M. Tullio dice nel l. II c. 3 *de Nat. Deorum*: «Prædictiones

Digitized by Google

et præsensiones rerum futurarum quid aliud declarant nisi hominibus ea ostendi, monstrari, portendi, prædici. Ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur». E il generico valore di *ostentum* lo si può raccogliere anche da Festo (p. 194 Müller), che a questa voce prima ci dice: « ostentum non solum pro portento poni solere, sed etiam participialiter (pro ostentato) etc»; e appresso: «*ostentum* quo nunc utimur interdum prodigii vice, quin participialiter quoque dici solitum sit, non dubium etc.» (p. 201 Müller). Sembra peraltro che il *prodigium* ed il *portentum* (e specialmente *prodigium*), fossero parole proprie dell'aruspicina; giacchè dice Cicerone nel de Divinat. (II, 27): «Ante Marsicum bellum quod clipeos Lanuvii, ut a te dictum est, mures rosissent, maximum id *portentum haruspices* esse dixerunt»; e Sallustio (Cat. c. 47): «quem (annum) sæpe ex *prodigiis* haruspices respondisse bello civili cruentum fore». E alla sua volta di nuovo Festo (v. Prodigiatores p. 229 Müller) scrive: «Prodigiatores harispices, prodigiorum interpretes». E queste due voci *prodigium* e *portentum* sono unite come qui ed altrove in M. Tullio; anche in Sallustio (Cat. c. 30): «alii portenta atque prodigia nuntiabant». Del resto la pochissima distanza che corre tra *prodigia*, *portenta*, *monstra* è stata pur fatta notare da Servio (ad Æneid. III. 366), che scrive: «*Prodigium*, *portentum* et *monstrum* modico fine discernuntur: sed confuse pro se plerumque ponuntur. Varro sane hæc ita definit: *Ostentum*, quod aliquid hominibus ostendit: *Portentum*, quod aliquid futurum portendit: *Prodigium*, quod porro dirigit: *Miraculum*, quod mirum est: *Monstrum*, quod monet». Se vuoi vedere quanto diversa ed arbitraria sia anche negli antichi la determinazione specifica del valore di queste voci, basta leggere di rincontro alle definizioni di Varrone queste di Festo (v. Portenta p. 245 Müller): « Portenta existimarunt quidam gravia esse, ostenta bona. Alii portenta quædam bona, ostenta quædam tristia appellari. Portenta, quæ quid porro tendatur, indicent; ostenta, quæ tantummodo ostendant: monstra, quæ præcipiant quoque remedia». E Paolo compendiando ciò che Festo dice alla voce *monstrum* (p. 138 Müller) scrive: «monstrum dictum velut monestrum quod moneat, aliquid futurum: prodiginm velut prædicium, quod prædicat: portentum quod portendat; ostentum quod ostendat» (p. 140 Müller). De' prodigi e de' portenti se ne trovano a iosa nelle storie di Tito Livio; e chi volesse averne in buon dato legga il libro di Giulio Ossequente che s'intitola *de Prodigiis:* vocabolo usato da questo autore altrettanto genericamente quanto da Cicerone *ostentum*. Un finimondo di prodigi lo abbiamo in Lucano (I, 526 e segg.) dov'e' ci narra quelli avvenuti innanzi la guerra civile tra Pompeo e Cesare: nel qual luogo poi c'è anche descritto il rito aruspicale con mirabile maestria e con ogni possibile particolarità.

AGLI ETRUSCHI ARUSPICI. — *Haruspex*, *aruspex*, *arrespex* (Garrucci n. 1747 e n. 1956) *harispex* è voce d'incerta origine. Alcuni tra' recenti non troppo persuasi dell'etimologia del Donato, la fecero venire o dall'etrusco *herus* = sacerdote o dal suo derivato *herias* = sacrificii: altri da ἱερεύς = sacerdote: altri da *a* intensivo e *ruspari*, = scrutare (v. il Forcellini ed. De-Vit v. haruspex). Pur tuttavia la etimologia di quell'antico grammatico (ad Ter. Phorm. IV, 4) parrebbe in fondo più accettabile delle tre sopraccennate. «Haruspex, ei dice, ab *haruga* nominatur: nam haruga dicitur hostia ab hara, in qua concluditur et servatur». E *haruga* può benissimo confrontarsi con *arviga*, specie di animale, le cui viscere nei sacrificii cocevansi in un'olla e non sullo spiedo: «hæc sunt quorum in sacrificiis exta in olla, non in veru coquuntur etc.» (De L. L. V, 98). E da Paolo abbiamo: «harviga dicebatur hostia, cuius adhærentia inspiciebantur exta». (v. harviga p. 100 Müller). E come *haruga*, così *harviga* ed *haruspex* o *harispex* sono state riportate alla radice sanscrita *hira* = interiora (Enciclopedia Indiana di A. De Gubernatis p. 613); onde pure l'*hira* latino d'un'identica significazione. Lo Schoell (Reliq. XII Tab. p. 93) scrive al nostro proposito: « vocabulum *hariolus*, in quo suam vim aspiratio retinet, nullo modo liceat separare ab *haruspex* sive *harispex* (cf. Orelli Inscr. 2294. 2298) quæ ad stirpem *hara*, *hira* (= χολάς, χόλιξ) i. e. intestina»: vedi anche il Corssen (über Aussprache ecc. v. I p. 509 e seg.) E in vero

Digitized by Google

ETRVRIAQVE PRINCIPIS DISCI- RIRANNO E L'ETRURIA AI MAGGIORENTI INSEGNERÀ LA DI-

specialissimo ufficio dell'*aruspice* era l'ispezione de'visceri della vittima, conforme a quel di Tullio: « Etrusci autem quod religione inbuti studiosius et crebrius hostias immolabant, extorum cognitione se maxume dediderunt » (De Divin. I, 42). E Tibullo (III, 4, 5 e 6): « Divi vera monent: venturæ nuntia sortis. — Vera monent Thuscis exta probata viris ». Anche Censorino parlando di Tagete inspirato maestro dell'aruspicio (di cui dice Giovanni Lorenzo Lido « Τάγης ἀρχηγὸς τοῦ πράγματος γέγονεν ». De Ostentis c. 2) scrive: « nec non in agro Tarquiniensi puer dicitur divinus exaratus nomine Tages, qui disciplinam cecinerit *extispicii*, quam lucumones tum Etruriæ potentes excripserunt » (De Die Natal. c. IV). E tanto era proprio dell'aruspice l'osservazione dei visceri, che Cicerone scrive: « extispicum divinatione sublata omnis haruspicina sublata est ». (De Divin. II, 18). Però il derivare l'*haruspex*, come fa Donato, da *haruga* = *victima;* ma non *haruga* da *hara* = *ovile* o simili, come fa lui, sibbene da *hira* sanscrito coll'accennato valore di *interiora*, è dare un'etimologia dell'*aruspice* che ne specifica l'ufficio e con ciò stesso ella riesce accettabilissima: le altre etimologie in vece, che fanno tale parola un composto di latino e greco o di etrusco, non danno dell'aruspice se non un'idea troppo generica e indefinita.

ETRVSCOS HARVSPICES... IVSSIT... ETRVRIAQUE.. DOCETO. — Così leggo col Klotz, coll'Halm e col Baiter, invece del *etruscos et aruspices*, che è nei leidesi mss.: giacchè questo *et* farebbe dire che Cicerone con *etruscos* o non volesse indicare gli *aruspici*, ciò che evidentemente apparisce falso dal contesto e dal § 34 o che ci fossero a questo tempo aruspici di professione a Roma, che non fossero etruschi; e ciò pure, se non fosse altro, nol concede il contesto. Non ho poi levato di peso l'*et* come fecero altri col Turnebo, ma ho letto nell'*et* il segno di aspirazione originalmente proprio della voce *haruspex*. Il *iussit* che viene appresso « est vetus futuri exacti forma » avverte l'Halm, e già il Turnebo collo Stefano avean detto che il *iussit* sta per *iusserit:* il Corssen (op. cit. v. II p. 556) tiene lo stesso e mette insieme con questo il *faxit iussitve* di Festo (v. publica pondera p. 246). Tuttavia niente vieta che questo *iussit* sia un vero perfetto; giacchè come nota lo Schoell (Op. cit. p. 96): « Lex (ossia lo stile delle leggi decemv.) perfecti usum minime respuit »: come abbiamo nella III, 6 delle Leggi Decemvirali: « si plus minusve secuerunt »: e nella XII, 4: « si vindiciam falsam tulit ». Lessi *Etruriaque* invece dell'*Etruriæque* dato di prima mano dal 1° come dal 2° leidese; corretto appresso in *Etruriæque* nel codice leidese 2°: e ciò dico atteso quel che vi lesse il Vahlen; giacchè il Baiter lesse nel 2° leidese *etruriæque* anche di prima mano. *Doceto* in fine è del 1° e 2° leidese; l'Heinsiano ha *docet;* la volgata ha *docento*, che avrebbe *Haruspices* per soggetto, come osserva il Goerenz.

SE IL SENATO ORDINERÀ. — Abbiamo recato il luogo del *de Divin.* I, 41 dal quale si conosce come per un decreto del Senato s'era proveduto perchè in Etruria fosse l'aruspicina mantenuta in fiore presso le principali famiglie del paese: qui s'accenna alla facoltà attribuita al senato di consultare gli aruspici ne' tristi presagi che fossero avvenuti in Roma. E che ciò si facesse per rispetto agli Etruschi, rilevasi dall' Orazione sui responsi degli Aruspici (c. 12) dove si dice: « si examen apum ludis in scena venisset, haruspices acciendos ex Etruria putaremus ». Il qual passo, se altri mai, rafferma, a mio avviso, quel che fu notato sopra, che dovean essere etruschi e non romani que' giovani di cui parla M. Tullio e Valerio Massimo, come mandati dal senato ai singoli popoli dell' Etruria per apprendere l' aruspicina. E in fatti, che bisogno sarebbevi stato di ricorrere fino all' Etruria per tali presagi, se stati fossero a Roma aruspici romani? Eguale ragionamento potrebbesi fare su quest' altro luogo (III. Cat. 8. 19): « Quo quidem tempore cum haruspices *ex tota Etruria* convenissent, cædes atque incendia etc. appropinquare dixerunt ». Anche Lucano (I, 584) canta: « ... placuit Tuscos de more vetusto — Acciri vates ». L'autorità poi del Senato su fatti religiosi era tanto grande che *iniussu Senatus* nè si potessero consultare i libri Sibillini (De Divin. II, 54); nè si potesse erigere un tempio o un'ara qualunque (Liv. IX, 46): nè, senza sua licenza, dedicare un tempio votato da un capitano (Tertulliano, Apologet. c. 5. — ad Nationes I, 10), anzi con un decreto del senato

Digitized by Google

PLINAM DOCETO. QVIBVS DI- SCIPLINA. A QUE' DIVI A CUI

stesso si toglievan le statue de' numi del Campidoglio, e si scacciavano le divinità fuori d'Italia (Tertulliano ult. l. c.). Inoltre, come abbiamo da Varrone presso A. Gellio (XIV, 7), i negozi religiosi eran primi ad essere trattati in Senato: « de rebus quoque divinis prius quam humanis ad Senatum referendum ». Questi negozi per altro si trattavano presenti i Pontefici: « quorum auctoritati, fidei, prudentiæ maiores nostri sacra religionesque et privatas et publicas commendarunt. » (Cic. de Haruspicum Responsis c. 7).

L'ETRURIA AI MAGGIORENTI INSEGNERÀ LA DISCIPLINA — Questo luogo trova riscontro nell'altro *de Divin.* (I, 41) dove è detto: « bene apud maiores nostros senatus tum, cum florebat imperium, decrevit ut de principum filiis sex singulis Etruriæ populis in disciplinam traderentur, ne ars tanta propter tenuitatem hominum a religionis auctoritate abduceretur ad mercedem atque quæstum ». Esaminando questo luogo si vede che al *principum filiis* si vuole sottindere (come bene avverte l'Orelli) *Etruscorum.* Giacchè se prima (De Divin. I, 2) fu detto: « omnem hanc (haruspicum) ex Etruria scientiam adhibebant (Romani) »: chiaro si vede che doveano i Romani provvedere efficacemente che questa disciplina fosse liberata da ogni sospetto di venalità; e ciò solo potevasi ottenere comandando agli Etruschi che educassero in essa i figli de' principali cittadini; i quali doveano per avventura essere meno esposti alla seduzione dell'oro. Così è pur da intendere il luogo di Valerio Massimo (I, 1) ove e' scrive: « Tantum autem studium antiquis non solum servandæ, sed etiam amplificandæ religionis fuit, ut, florentissima tum et opulentissima civitate, decem principum filii S. C. singulis Etruriæ populis, percipiendæ sacrorum disciplinæ gratia, traderentur »: il qual luogo, se togli il *decem* invece del *sex*, è del tutto conforme a quello di M. Tullio. E ciò poi che reca somma luce a questi luoghi è l'altro di Tacito, che parlando di Claudio nel l. XI c. 15 de'suoi Annali, scrive: « Rettulit deinde ad senatum super collegio haruspicum, ne vetustissima Italiæ disciplina per desidiam exolesceret: sæpe adversis rei publicæ temporibus accitos, quorum monitu redintegratas cærimonias et in posterum rectius habitas; *primoresque Etruriæ sponte, aut patrum Romanorum inpulsu, retinuisse scientiam et in familias propagasse* ». Il Goerenz nota molto bene sotto al luogo che commentiamo: « quod Cicero I. Divin. 41, 92 et Val. Max. I, 1 de *principum filiis* narrant, *Etruriæ populis in disciplinam datis*, id de Etruscorum, non, ut misere multi statuunt, de Romanorum filiis, capiendum est. Nusquam inde inter haruspices, quoquot nominantur, Romanum nomen deprehendes ». Lasciando per altro al Goerenz di confermare la verità della ragione che reca per provare il suo asserto, io soltanto dico che sarebbe stata molto efficace la conclusione del Goerenz, se fosse ricorso anche al luogo di Tacito sopraccitato. Il Creuzer a indebolire questa conclusione reca un luogo di Tito Livio (IX, 36): « habeo auctores vulgo tum (a. C. 310) Romanos pueros, sicut nunc Græcis, ita Etruscis litteris erudiri solitos. »: ma non fa all'uopo il passo Liviano, chè lettere Etrusche non vogliono per sè dire l'aruspicina etrusca. Alcun che di simile fa pur osservare anche il Guigniant nella sua traduzione, anzi rifusione in francese della Simbolica del Creuzer (Paris 1829 v. II p. I. pag. 402 not. 3): quantunque poi e'creda che i tre passi di Livio IX, 36, di Cicerone De Leg. II, 9 e di V. Massimo I, 1. concordati insieme (ces passages combinés) provino che i grandi di Roma mandassero i loro figliuoli nell'Etruria per farli elevare nella disciplina religiosa, che comprendeva, coll'arte dell'interpretare i fenomeni della natura, diversi altri mezzi di conoscer l'avvenire. A proposito il Walter (op. cit. § 142 not.) citando *De leg.* II, 9, *De divin.* I, 41 e quindi i luoghi di Valerio e poi quello di Tacito avverte: « Su questo punto conviene adottare, in contrario a Niebuhr, I. 137, 339, l'opinione di Ottofredo Müller, che cioè il secondo e terzo passo non parlano di giovani Romani, ma Tusci ». Pur tuttavia si cita ancora con tutta sicurezza il luogo de Divin. (I, 41) a provare, come fa il Vannucci (Storia dell' Italia Antica v. I p. 749) che: « per apprendere queste dottrine (dell' aruspicina) si mandavano i figli de' patrizi alle scuole di Etruria ecc ». Al nostro luogo il Turnebo fa una nota non so se più falsa o stiracchiata, ed è: « Vide Cic. de Divin. I. 41 et Val. Max. I, 1. Sensus est, ut quibus de rebus consulti fuerint Etrusci, ex disciplina sua doceant principes, id est, Senatum: ut libro primo *principum decreta dixit* ».

Digitized by Google

VIS CREVERINT, PROCVRAN- DECRETERANNO, SARÀ FATTO

CREVERINT. — Parola che nel senso di *giudicare, comandare, consigliare*, non è troppo usata, e trovasi piuttosto ne' poeti antichi e nelle leggi. Cicerone usa questa voce in tale significato altre quattro volte nella tavola del III libro e le da sempre *senatus* per soggetto (c. III. 6, 8, 9). Per rispetto agli Aruspici s'usa più frequentemente *iubere, monere, respondere, dicere, prædicere, portendere* e simili, come puossi vedere in M. Tullio qua e là, specialmente nel *de Divinatione* e nella Orazione sui responsi degli Aruspici, in Tito Livio *(passim)* e ne' Prodigi di Giulio Ossequente. Per altro troviamo nelle iscrizioni adoperata una dizione, che di regola s'usa quando trattasi dei decreti senatorii, anche pei decreti degli Aruspici: così per esempio è concepita un' iscrizione su tale proposito: DEO · FULGURATORI - ARAM - ET · LOCUM . HUNC - RELIG - EX · HARUSPIC · SENT - Q. PUBLICIUS · FRONT - POS - ET - D . D . (ap. Gruterum XXI, 4). Quanta poi fosse l'autorità che attribuiva Cicerone a' responsi dell'Aruspicina, viene così espresso nel l. de Divin. c. 12: « Ut ordiar ab haruspicina, quam ego reipublicæ causa communisque religionis colendam censeo etc. »: e nell'Orazione or ora citata sui responsi degli Aruspici c. 28: « ad quos (haruspices) aut referri nuntiata ostenta non convenit, aut eorum responsis commoveri necesse est ». E pur troppo la loro autorità fu tremenda: secondo quello che ci narra Giulio Ossequente, sotto i consoli L. Silla e Q. Pompeo (an. di R. 665) per comando degli Aruspici fu immolata una donzella alle Furie: « Cum aruspicum iussu virginem Furiis immolaret (Mithridates), e iugulo puellæ risus ortus turbavit sacrificium ».

PROCVRANTO. — *Procurare* è dizione liturgica (che si trova completa, tra gli altri, in quel di Livio XXX, 2: *ea prodigia maioribus hostiis procurata:* e in quel di A. Gellio XVI, 6, e di Macrobio Sat. VI, 9: *ostentum piaculis factis procurare*) esprime l'usare di que' riti, onde si distornano, o si ritardano, o si attenuano i mali prenunziati, secondo l'aruspicina, da' prodigi o da' portenti. Onde Seneca: « expiationes procurationesque prodigiorum, pericula avertunt » (Nat. Quæst. II, 38): e meglio nel c. 36 dello stesso libro: « procuranda existimant fulmina, et expiationes non dubitant prodesse, aliquando ad submovenda pericula, aliquando ad levanda, aliquando ad differenda ». E in un frammento di Festo (p. 245 Müller, e nelle altre ed. sotto la voce *pecunia)* abbiamo: « *Procurationes sacra* appellantur quæ fulguritis *locis quo fulmine con*iecta depellendorum ma*lorum et procurandorum* bonorum causa fiunt ». Laonde il prefisso *pro* deve qui suppergiù sonare *protezione, difesa* come in *propugno, protego etc.* M. Tullio anche nel l, 2 de Divin. parlando dell' uso antico che faceano i Romani dell'aruspicina, adopera questa frase scrivendo: « Cumque magna vis videretur esse et in impetrandis consulendisque rebus et in monstris interpretandis ac procurandis in haruspicum disciplina etc. »: e Tito Livio (XL, 2) narrando d'una furiosa tempesta che scoppiò su Roma la primavera dell' anno 570, che recò danni gravissimi a' luoghi sacri e profani, dice: « Itaque in prodigium versa ea tempestas, *procurarique* haruspices iusserunt. Simul *procuratum* est quod tripedem mulum Reate natum nuntiatum erat, et a Formiis ædem Apollinis ac Caietæ de cælo tactam. Ob ea prodigia viginti hostiis maioribus sacrificatum est et diem unum supplicatio fuit ». Gli aruspici poi indicavano gli dei a cui si dovea sacrificare nella *procuratione:* così Livio (XLI, 13) dice: « prodigium expiatum editis ab haruspicibus diis, quibus supplicaretur ». E Giulio Ossequente (§ 106) in quella che narra come, sotto i consoli M. Antonio e A. Postumio, (an. di Roma 654) per il prodigio di due corvi, che, mentre Sestio tribuno della plebe sostenea ferocemente la legge agraria, levati in aria si lacerarono coi rostri e colle unghie, soggiunge: « Aruspices sacra Apollinis litanda, et de lege, quæ ferebatur, supersedendum pronunciarunt » (ed. Schefferi, Amstelod. 1679). Presso A. Gellio (IV, 6) si trova per altro la formula d'un senatoconsulto onde era decretata una simile procurazione; nel quale, tra le altre, c' è: « De ea re ita censuerunt ut M. Antonius consul hostiis maioribus Jovi et Marti procuraret: quod et ceteris diis (quibus videretur) placandis, uti procurasset, satis habendum censuerunt ».

ED ESSI PURE LE FOLGORI ECC. — È qui accennato il terzo ufficio dell'aruspicina. L'aruspice in fatti era primamente *exstipex*, per l' ispezione de' visceri della vittima; quindi *prodigiator*, come interprete degli straordinari avvenimenti che segnassero il volere o le minacce de' numi; e per terzo *fulgurator* dalla ispezione delle folgori: onde quel di Tullio (De Divin. II, 22): « Sed quoniam

Digitized by Google

TO IDEMQVE FVLGVRA SACRIFIZIO, ED ESSI PURE LE

de exstis et fulguribus satis est disputatum, ostenta restant, ut tota haruspicina sit pertractata»: e l'altro (Ib. II, 53): «haruspices et fulguratores et interpretes ostentorum»: e quel di Nonio: «*fulguratores* ut extispices et haruspices (forse qui sinonimi di *prodigiatores*) ita hi fulgurum inspectores. Cato de moribus Claudii Neronis: Haruspicem fulguratorem si quis adducat»: e in fine l'iscrizione del Fabbreti (cap. X num. 171) T . ATIVS . L . F . STE . HARVSPE . FVLGVRIATOR (sic). Ora il *fulgurator*, oltre l'ispezione delle folgori, avea anche l'ufficio di espiare queste folgori stesse, ossia consecrare i luoghi e le cose colpite da esse, ciò che diceasi appunto *fulgurita* o anche *obstita*. Onde scrive Paolo (v. fulguritum p. 92 Müller): «Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui locus statim fieri putabatur religiosus quod eum deus sibi dicasse videretur»: e Festo alla voce *obstitum:* (p. 193 Müller): Obstitum Cloatius et Ælius Stilo esse aiunt violatum attactumque de cælo». L'aruspice *fulgurator* è con un sol verso così decifrato da Giovenale (VI, 586): «Atque aliquis senior, qui publica fulgura condit», e più graficamente ancora da Lucano (I, 606-608) «Arruns dispersos fulminis ignes – Colligit et terræ mœsto cum murmure condit». E veramente poichè un luogo era stato fulminato, si andava a raccoglierne quelle tracce che aveavi lasciato la folgore; componendo quasi un sepolcretto: onde la frase *fulgur condere*, ciò che era per lo più fatto dall' aruspice. Nè so veramente comprendere come il Forcellini (alla frase *fulgur condere*) attribuisca tale ufficio ai soli pontefici dicendo: «*fulgur condere* dicebatur pontifex quum ea, quæ fulmine icta essent, sub terra defoderet, quod etc.». Le due sole autorità ch'egli qui reca, sono i luoghi da noi soprallegati di Giovenale e di Lucano. Se non che nel secondo di questi due luoghi *Arrunte* è sicuramente un etrusco aruspice: ciò raccogliesi e da' versi dello stesso Lucano: «Hæc propter placuit Tuscos de more vetusto — Acciri vates. Quorum qui maximus ævo — Arruns incoluit desertæ mœnia Lunæ — Fulminis edoctus motus, venasque calentes — Fibrarum et monitus errantis in aere pinnæ» (I, 584-88); e insieme dal rivelarsi esso, in fine al rito aruspicale, siccome alunno del tosco Tagete (Ib. 637). Il seppellitore poi delle pubbliche folgori, il *senior* di Giovenale, che è messo in compagnia di que' due figuri del Frigio augure e del prezzolato Indo, a dar tutti e tre responsi in faccende non troppo decorose, mal si conviene che sia l'augusta persona di un pontefice. È vero che l'antico scoliaste di Giovenale nota a questo luogo: «Condi fulgura dicuntur quotiescumque Pontifex dispersos ignes in unum redigit et tacita ignorataque prece locum aggestione consecratum fit. Lucanus

.....et tacito cum murmure condit,
Datque locis nomen»:

ma io dico che, come evidentemente erra l'antico scoliaste nel fare un pontefice dell'Arrunte di Lucano, così non sarebbe fuor di proposito l'ammettere ch'e' non fosse troppo preciso nell'attribuire al solo pontefice il *condere fulgura*. E sebbene sia uopo confessare che anche Acrone (ad Horat. art. poet. in fine) scrive: «reliquias fulminis pontifices cum sacrificio sepeliebant»: ciò non di meno io credo che debba intendersi così che i pontefici intervenissero siccome presuli a tale rito, come erano soliti a fare per altre solenni ceremonie: come puoi vedere presso Liv. IX, 46 e XXXI, 9 e presso Sveton. Claud. c. 22. Tanto più che aveavi tra' ministri de' pontefici anche l'Aruspice che esplorava le viscere della vittima e che «vere legem sacrificiis dabat et Pontifici adhibebatur sacra facienti vocabaturque *Aruspex Pontificis*»: come dice il Gutero, che ne reca a prova una romana iscrizione (De Vet. Jur. Pontif. II, 13). Ma anche ammesso che di persona i pontefici operassero nel *procurare* o nel *piare* o nel *condere fulgura*, frasi che in sostanza suonano la stessa cosa; ciò non per tanto questo non potè essere loro proprio ed esclusivo ufficio. Ciò è provato e dal luogo di Tullio, che commentiamo, e da' passi di Lucano e di Giovenale soprarrecati e da' seguenti di Seneca, di Sidonio Apollinare e dell'antico scoliaste di Persio. Il primo scrive: «Ecquis regum erit tutus, cuius non membra aruspices colligant» (De Clement. I, 7): l'altro scrive nel Carm. V, v. 260-261: «Sidera Chaldæus, novit si gramina Colchus —, Fulgura si Thuscus»; e nel Carm. IX v. 189-190: «Ne quæ fulmine Thuscus expiato – Septum numina quærit ad bidental»: e in fine lo scoliaste di Persio scrive: «In usu fuit, ut augures vel aruspices adducti de Hetruria, certis temporibus fulmina transfigurata in lapides

Digitized by Google

ATQVE OBSTITA PIANTO. FOLGORI E LE FULMINATE COSE ESPIERANNO.

infra terram absconderent, cuius impetratione rei (*altri legge* in patratione rei) oves immolabantur » (ad Satyr. II, 26): e appresso (II, 27): « *Bidental* locus sacro percussus fulmine, qui bidente ab aruspicibus consecratur, quem calcare nefas » (ed. Amstel. 1684). Vedi anche su tale proposito il Dempstero (Etruria Regal. III, 4); il Gutero (De Vet. Jur. Pontif. I, 21); ed il Bulengero (De sortibus I, 5: De terræ motu et fulminibus V, 14). La tomba del fulmine poi era costrutta a foggia d'un pozzo, che riusciva alquanto su dalla terra, onde il nome che avea di *puteal;* sul quale s'inscrivea FVLGVR CONDITVM, come era scritto sul *puteal Libonis;* intorno al quale vedi le note dello Scaligero a Festo nelle voci *Navia* e *Sceleratus campus;* Guhl e Koner (op. cit. p. 658) ed il Rich (v. *puteal* 2). Così tra le altre l'iscrizione Palermitana reca: FVLGVR CONDITVM (Muratori, Nov. Thes. Vet. Inscr. tom. I. p. CXXIX n. 4); e quella di Nimes: FVLGVR CONDITVM DIVOM (Gutherus de Jure Manium I, 5); e l'altra d'Ivrea: DIVOM FVLGVR CONDITVM. (Corp. Inscr. Lat. vol. V. pars poster. n. 6778): vedi anche Festo alla voce *Scribonianum* p. 333 Müller. E questa pietosa sepoltura data alla folgore, o meglio, il pietoso rito d'immolare ivi una pecora di due anni (o di due denti più lunghi degli altri) rendea sacro quel luogo, nè alcuno avrebbe voluto, siccome tale, più frequentarlo: « οὐδεὶς ἐν αὐτοῖς (χωρίοις κεραυνωθεῖσι) ἐνδιατρίβειν ἔτι θέλει » (Artemidorus, de Somniis II, 8): anzi cotesto luogo non si potea neppur guardare: « contacta (fulmine) loca nec intueri nec calcari debere fulgurales pronuntiant libri » (Amm. Marcellinus XXIII, 5). Ad essere guardato poi da profano contatto era chiuso dentro ad un tempietto detto *bidental* dall' ostia bidente ivi sacrificata. « *Bidental* (così Paolo negli Excerptis p. 33 Müller) dicebant quoddam templum, quod in eo bidentibus hostiis sacrificaretur. *Bidentes* autem sunt oves duos dentes longiores ceteris habentes ». Nel qual luogo nota Müller: « *quoddam templum* recte hic (contro l'opinione dello Scaligero), nam bidental Etrusco ritu expiatum et consecratum templi religionem habebat ». Per questo il sacrificatore di tale ostia bidente era detto *bidentalis;* e perchè la cosa (o propriamente l'*arbor*) colpita dalla folgore era detta *fanatica* (Paolo a q. v. p. 92 Müller), tali sacerdoti erano anche detti *fanatici* (v. Gutero l. c). Tutto poi questo rito (raccolto per avventura nel libro dell' *artis fulguritorum* scritto dalla ninfa Begoes e conservato nel tempio d'Apollo (v. Servio ad Æneid. VI, 72) viene espresso nel *pianto* della nostra tavola; giacchè *piare fulmen* o *fulgur*, altro non esprimeva se non render propizia la divinità che pone nel fulmine il segno del tremendo poter suo: come assai chiaro ricavasi da quei versi di Ovidio (Fast. III, 289-96): « Cui dea: Ne nimium terrere! piabile fulmen — Est, ait, et sævi flectitur ira Jovis »: quantunque a dir vero in questo luogo Giove richiegga a Numa dei *piamina... fulguris* alquanto più crudi (*cæde caput*) che non fosse l'innocente *condere fulgur* degli aruspici. Del resto sulle svariatissime maniere e significanze delle folgori e de' fulmini veggansi Servio (ad Æneid. I, 46 — I, 234 — II, 649 — VIII, 429 e 524) Plinio (H. N. II, 52 e segg.) Seneca (Natur. Quæst. II, 31 e segg.) de' quali il primo ti espone con diligenza da grammatico la disciplina fulgurale; l'altro te la discute da filosofo; il terzo te la narra colla passione d'uno storico che raccoglie tutto pei futuri, anche quello su cui per avventura egli sorride per primo. Vedi anche Festo (v. manubiæ Jovis p. 129 Müller) dove discorre delle tre maniere dello scagliarsi delle folgori (iactus fulminum) che dagli Etruschi eran dette *manubiæ* (Servio, ad Æn. I, 46). Artemidoro poi nel cit. libro de' Sogni (II, 8) ragiona con tutta serietà sul presagio de' fulmini anche soltanto sognati, e considerando egli che la natura del fuoco, com' è quello del fulmine, è distruggitrice, afferma che fatale presagio è sognare fulmini per i potenti, felici pei miseri: chè a quelli tale sogno prenunzia la distruzione di loro potenza, a' questi della miseria loro. E qui appunto vuolsi osservare che per la Ragione di Stato, da cui questa tavola, come tutta la religione de' Romani era informata; i fulmini ai quali doveva attendere il pubblico aruspice, erano i *fulmina publica;* e tra questi, credo, specialmente i così detti *fulmina regalia* « quorum vi (come dice Seneca l. c. cap. 49) tangitur vel comitium vel principalia urbis liberæ loca; quorum significatio regnum civitati minatur ». E Giovanni Lorenzo Lido (seguendo per avventura solo in questo la teorica fulgurale degli Etrusci ved. Wachsmuth proleg. in Lydi lib. de Ostentis p. XXX) dice che il fulmine

Digitized by Google

NOCTVRNA MVLIERVM SACRIFICIA NE SVNTO PRAETER OLLA, QVAE PRO POPVLO RITE FIENT: NEVE QVEM INITIANTO NISI, VT ADSOLET, CERERI GRAECO SACRO.

NOTTE TEMPO DONNA NON FARÀ SACRIFICI, DA QUELLI IN FUORI CHE PER IL POPOLO SECONDO IL RITO FARANSI: NÈ ALCUNO INIZIERANNO NE' MISTERI, SE NON FOSSE, COME SI SUOLE, IN QUE' DI CERERE SECONDO IL GRECO RITO.

22 SACRVM COMMISSVM QVOD

SACRILEGA TRASGRESSIONE CHE NON SI POTRÀ ESPIA- 22

caduto sur un luogo della città o del comune prenunzia civili guerre e sollevazioni e la rovina dello Stato e che non solo travolge quel luogo sul quale prescelie di piombare, ma leva ogni fortuna che sotto quel tetto si accolga: « Ἐὰν δὲ ἐν πολιτικῷ ἢ δημοσίῳ κατενεχθείη τόπῳ, ἐμφυλίους τε πολέμους καὶ στάσεις καὶ τοῦ πολιτεύματος ἀνατροπὴν δηλοῖ· αὐτὸν δὲ τὸν τόπον, καθ' οὗ ἐξαιρέτως φέρεται, οὐκ ἀλλοιώσει μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν αὐτῷ τύχην παντελῶς ἀναβαλῇ ». (De Ostentis c. 47). Perciò Costantino Magno, non ancora sgombro l'anima della pagana superstizione, quantunque dapprima non togliesse del tutto l'aruspicina, pur ne volle richiamare a sè le osservazioni, per rendere in tal modo tale pratica meno pericolosa allo Stato; onde si legge: « Si quid de Palatio nostro aut ceteris operibus publicis degustatum fulgore esse constiterit, retento more veteris observantiæ, quid portendat ab Haruspicibus requiratur, et diligentissime scriptura collecta ad nostram scientiam referatur ». (Cod. Theod. l. XVI tit. X, 1).

NOTTETEMPO DONNA NON FARÀ SACRIFIZI, DA QUELLI IN FUORI ECC. — Tutto ciò viene distesamente dichiarato da Tullio ai §§ 35, 36, 37.

22. — SACRILEGA TRASGRESSIONE. — Ho così tradotto del *sacrum commissum;* chè e dal contesto di questo paragrafo e dal cenno dichiarativo del § 37 e da' luoghi simili che appresso recherò, sembrami che *commissum* qui significhi in generale una *trasgressione* od *omissione* (delictum), non *scelleratezza* (scelus) siccome interpreta il Forcellini (v. *commissum*): giacchè giova osservare che il *scelus* è sempre un' azione criminosa o reo frutto di mala volontà, laddove il *commissum* non è sempre tale, ma può essere anche un'omissione più o meno colpevole, od anche una semplice ed incolpevole inavvertenza. E ciò in parte lo proverebbe il passo riportato dallo stesso Forcellini del Pseudo-Asconio, che nel suo commentario della Azione II lib. II in Verrem (ed. Orelli p. 209) scrive: « commissa dicuntur, quæ contra testatoris voluntatem facta aut non facta ab herede mulcta aliqua pœnaque plectuntur ». Che qui poi *commissum* non esprima scelleratezza, puossi ben provare da questo luogo di M. Tullio, tolto dall'Orazione sui Responsi degli Aruspici (c. XI) dove sono annoverati i *commissa*, a cui qui per avventura alludesi; il qual luogo recato in volgare suona così: « Se l'istrione fermossi, o il flautista si tacque, se il fanciullo, a cui vive ancora il padre e la madre non toccò terra, il cocchio o la cinghia lasciò andare, o, se l'edile sgarrò nella formula o nel versare il simpulo, i ludi non son fatti conforme al rito, e questi, siccome errati, s'espiano (*eaque errata expiantur*) e gli animi degli dei immortali si placano colla rinnovazione dei ludi ecc. » Arnobio nel l. IV c. 16 delle sue *Disputationes adversus Gentes*, chiarisce questo tratto della citata Orazione così: « Si in cæremoniis vestris rebusque divinis *postulionibus* (ossia espiazioni richieste dagli dei) locus est et piaculi (altri *piacularis*) dicitur contracta esse *commissio*, si per imprudentiæ lapsum aut in verbo quispiam aut simpuvio deerrarit, aut si rursus in solemnibus ludis curriculisque divinis, *commissum* omnes statim in religiones clamatis sacras, si ludius constitit aut tibicen repente conticuit, aut si patrimus ille qui vocitatur puer *omiserit per ignorantiam* lorum aut tensam tenere non potuit; et audetis abnuere in *delictis* tam gravibus violari semper a vobis deos, cum in levioribus caussis irasci eos ipsi cum pernicie sæpius confiteamini in civitatis? ». Dall'arrecato luogo di Cicerone dunque e da quello di Arnobio che lo illustra, ben si ricava che il nostro *sacrum commissum* indica propriamente *tra-*

Digitized by Google

NEQUE EXPIARI POTERIT, IMPIE COMMISSVM ESTO: QVOD EXPIARI POTERIT, PVBLICI SACERDOTES EXPIANTO.

LOEDIS PVBLICIS, QVOD SIRE, RESTERÀ TRASGRESSIONE INESPIABILE: QUELLA CHE ESPIARE POTRASSI, I PUBBLICI SACERDOTI ESPIERANNO.

NE' LUDI PUBBLICI, IN QUAN-

sgressione, ed anche leggera, in cose sacre; e che esso non è da tradurre col Forcellini (ciò sia detto con tutto il rispetto dovuto al principe de' lessicisti latini) con *scelleratezza esecranda* (ed. patav. 1771 e quella del De-Vit). L'essere poi tale trasgressione espiabile o meno, proveniva dall'avvertenza colpabile od incolpabile che accompagnava il *commissum*; e ciò raccogliesi dal § 37 del nostro libro e dal seguente di Varrone: «Prætor qui tum fatus est (*do, dico, addico* ne' giorni nefasti), si imprudens (senza avvertenza) fecit, piaculari hostia facta piatur; si prudens (con avvertenza) dixit, Quintus Mucius ambigebat eum expiari, ut impium, non posse» (De L. L. VI, 30). E così Macrobio (Satur. I, 16) scrive «.....Præterea Regem sacrorum Flaminesque non licebat videre feriis opus fieri. Et ideo per præconem denuntiabant, nequid tale ageretur, et præcepti negligens mulctabatur. Præter mulctam vero affirmabant, eum qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, porco piaculum dare debere: prudentem expiare non posse Scævola pontifex asseverabat». I *sacra commissa* espiabili dicansi anche *piacula commissa*, giacchè Servio (ad Æneid. VI, 569) nota: «*piacula commissa:* propter quæ expiatio debetur». Que' delitti poi che non erano espiabili, parrebbe che avessero lasciato sempre vivo il corruccio de' numi contro il colpevole: ciò è significato dalla nostra tavola coll' *impie commissum esto:* che però io ho creduto tradurre col *rimarrà inespiato*. Dopo tutto era agevole placare per un *piaculo commisso* l'ira di Giove; un po' di ballo fatto da un vecchio ai ludi circensi bastò all'uopo. Di tanto c'informa Servio (ad Æn. III, 279): «Piaculum commissum fuerat.... et licet multa fuissent secuta sacrificia; intelligebatur tamen adhuc numen iratum, non desinentibus malis. Sciendum sane, moris fuisse, ut piaculo commisso ludi celebrarentur: nam cum Romani iracundia Matris deum laborarent et eam nec sacrificiis nec ludis placare possent: quidam senex, statutis ludis Circensibus, saltavit: quæ sola causa fuit placationis».

I PUBBLICI SACERDOTI ESPIERANNO. — Quinto Fabio (Livio XXIX, 19) nemico della politica di P. Scipione accogliendo le accuse fatte contro di lui da quei di Locri, proponeva fra le altre: «sacrum piaculare fieri, ita ut prius ad collegium pontificum referretur, quod sacri thesauri (Proserpinæ) moti violati essent, *quæ piacula quibus deis, quibus hostiis fieri placeret*».

LOEDIS. — *Loedus* derivato dal più antico *loidus* (Corssen — op. cit. vol. I, p. 704 e 708) passato quindi nel più recente *ludus:* e ciò tutto tra il sesto ed il settimo secolo della repubblica. (Garrucci op. cit. p. 26). In questo caso sarebbe nato un condensamento, (come direbbesi colla frase chimica de' moderni glottologi v. Schweizer-Sidler op. cit. p. 8) dei dittonghi *oi* ed *oe* in *u*. Nel codice 2° leidese v'è *loedis*, ma sopra all'*oe* v'è un *u;* nel 1.° v'è *ludis* in rasura: nell' Heinsiano *ludis*.

NE' LUDI PUBBLICI. — La voce *ludus*, lasciate le antiche derivazioni (v. il Forcellini a q. v.) che non soddisfanno punto, farebbesi meglio venire dalla radice sanscrita *lash* o *las* = *divertirsi* (De-Gubernatis, Piccola Enciclop. Indiana p. 546): oppure da *rid* = *ridere* come vorrebbe il Meyer (op. cit. p. 62): epperò la voce *ludi* etimologicamente sonerebbe divertimenti. Di ludi poi ce n'eran di varie maniere: e tra queste i ludi pubblici che erano per lo più fatti, dopo la prima guerra punica, a spese degli edili, e celebrati prima solo nel Circo, poi anche sulla scena: onde nel § 38 si dice: «ludi publici... cavea circoque divisi» (v. Walter op. cit. § 127 not. 64). I ludi facevan parte del culto pubblico, tanto che Varrone dedicò ad essi due de' suoi libri sulle Cose divine; il lib. IX che tratta *de ludis circensibus*, il X che tratta *de ludis scenicis* (S. August. de Civit. Dei VI, 3). Anche Lattanzio (Instit. Div. VI, 20) dice: «ludorum celebrationes Deorum festa sunt»: e prima Tertulliano (De Spectaculis c. 5): «In Hetruria inter ceteros ritus superstitionum suarum, specta-

Digitized by Google

NE CVRRICVLO ET SINE CERTATIONE CORPORVM FIAT, POPVLAREM LAETITIAM IN CANTV ET FIDIBVS ET TIBIIS MODERANTO EAMQVE CVM DIVVM HONORE IVNGVNTO.

EX PATRIIS RITIBVS OPTVMA COLVNTO.

PRAETER IDAEAE MATRIS

TO SI FANNO SENZA CORSE E SENZA LOTTE, AL CANTO E ALLE CETERE E ALLE TIBIE LA POPOLARE LETIZIA TEMPERERANNO, E QUESTA CONGIUNGERANNO COLL'ONOR DEGLI IDDII.

DE' PATRII RITI GLI OTTIMI SARAN PRATICATI.

TRANNE I FAMULI DELLA

cula quoque religionis nomine instituunt». Qui M. Tullio prescrive che la letizia popolare non sia disgiunta dall'onor degli dei: ma giustamente Sant'Agostino (De Civit. Dei II, 29) potea ripetere ai Romani: «nullo modo his artibus placatur divina maiestas, quibus humana dignitas inquinatur». Lasciate anche da parte le atroci ferocità del Circo, sappiamo, tra gli altri, da Lattanzio (l. c.) e da Tertulliano (lib. c.) quanto fossero inverecondi gli spettacoli della scena nell'impero romano. E dire che questi erano la voluttà del popolo di Quirino, e che v'assistea non già la sola plebe, la quale non altro bramava che pane e giuochi circensi: «duas tantum res anxius optat (populus): — Panem et Circenses» (Iuvenal. X, 80-81); ma i senatori e i collegi sacerdotali e sin le stesse vergini di Vesta. (Tacit. IV, 16; Svet. in Aug. vit. c. 44).

QVOD SINE CVRRICVLO ECC. — Questo luogo die' a pensare a molti valentuomini, che vollero talora ad ogni costo tirare al loro pensiero M. T. Cicerone. Il *sine-sine* de' mss. infatti è stato cambiato da P. Manuzio in *sive-sive;* e di qui per avventura *prima mali labes*. L'Halm per contrario nota: «videtur autem *sine--sine* ex *sive--sive* corruptum eoque mendo admisso locus interpolatione fœdatus esse». Quindi il Bake a correggere: «quod sive curriculo et certatione corporum sive cantu et fidibus et tibiis fiat, popularem lætitiam moderanto»: e il Reifferscheid «quod (*qui* Kayser) sive cantu et fidibus et tibiis sive curriculo et certatione corporum fiant, etc.». Ma il Goerenz, seguito pure dal Moser, nota alla sua volta molto a proposito: «Miror intt. qui in tam expedito loco hæserint. P. Manutius *quod sive-sive* corrigit, Davis *quom-fiant;* Ern. simpliciter locum corruptum pronunciat. Sed hi non viderunt ut recte Wagn. *quod*, pro *quantum*, *quoad*, hac in frequenti forma absolute poni (III. Off. 10, 42 — IV. ad Divv. ep. 2). Sens.: *quatenus in illis non cursu et pugilatu certatur*». E veramente qui vuol Cicerone prescrivere una regola per il teatro, dove propriamente si faceano i ludi *sine curriculo et sine certatione:* il toglier dunque *sine-sine* e porvi *sive-sive*, credo che renda il luogo molto più inintelligibile, che lasciato tutto com' è ne' codici: senza dire che io per me non ci vedrei modo di accordare il paragrafo della tavola colla spiegazione che ne segue nel § 38.

TRANNE I FAMULI DELLA MADRE IDEA ecc. — I sacerdoti della Madre Idea son qui detti *famuli* ossia persone che appartengono alla famiglia della Madre dei Numi. I *famuli* in fatti nel diritto romano s'avvicinavano in famiglia molto ai *liberi*, ed eran bene distinti dai *servi* (vedi il Lange op. cit. p. 150): onde Paolo (v. familia p. 86 Müller) «*Familia* antea in liberis hominibus dicebatur, quorum dux et princeps generis vocabatur pater et mater familiæ. Unde familia nobilium Pompiliorum (*quas autem Paulus familias dicit, Romæ sunt gentes* not. il Müller), Valeriorum, Corneliorum. Et familiares, ex eadem familia. Postea hoc nomine etiam famuli appellari cœperunt, permutata I cum V, littera». E alla voce *famuli* p. 87 Müller: «Famuli origo ab Oscis dependet, apud quos servus famel nominatur, unde et familia vocata». Che se *famulus* lo derivi (come porta la ragione etimologica) dal sanscrito, vedi pure in esso un egual concetto: in tal caso si riporterebbe al tema *dama* donde *domus*, e, per *dhâman* = *familia*, *famulus* (De-Gubernatis op. cit. p. 394). I *famuli* poi della Madre Idea erano oriundi della Frigia, dove la gran Madre de' numi era detta Cybele, Cybebe, Dindymene; e donde venuto un di costoro in Atene sotto Pericle, per lo scandalo de' suoi riti (se così si posson chiamare orgie nefande) venne gettato nel baratro: l'oracolo volle che si espiasse per tal fatto la Gran

Digitized by Google

FAMVLOS EOSQVE IVSTIS DIEBVS NE QVIS STIPEM COGITO. SACRVM SACROVE COMMEN-

MADRE IDEA E QUESTI PURE NE' DÌ PRESCRITTI, NESSUNO ACCATTERÀ DENARO. CHI COSA SACRA O IN SA-

Madre, e però fu ad essa eretto il Metroon. In Grecia questa gente avea il nome di Metragirti (**Μητραγύρται**) ossia accattoni della Madre o anche Menagirti (**Μηναγύρται**) sia perchè aveva la Dea anche il nome di **Μήνη**, sia perchè questuavano ad ogni mese: vedi lo Schoemann (Antichità Greche v. III pp. 43, 266, 433). Vero è che questo nome è poco lontano dall'avere il valore disprezzativo dell'*œruscator* latino, attribuito da A. Gellio (XIV, 1) a' Caldei o Genetliaci che «præstigiarum atque offuciarum genus commenti cibum quæstumque ex mendaciis captabant». Di questa gente venuta a Roma colla Madre Idea nell'anno a. C. 204, così parla Dionisio: «Ogni anno i consoli Romani celebrano conforme le leggi de' Romani, sacrifici e giuochi alla Dea dell'Ida, a cui son sacerdoti un uomo Frigio ed una donna Frigia, che la dea portano attorno alla città accattando in persona denaro (**μητραγυρτοῦντες**), com'è lor costume, dandosi de' pugni al petto, ed accompagnando col flauto, insieme con quelli che li seguono, i canti della Madre Idea (**τὰ μητρῷα μέλη**) e pulsando timpani. Ma de' Romani d'ingenuo sangue non v'ha alcuno fra questi accattoni; nè alcuno sonando il flauto gira la città con addosso una veste di vario colore (**ποικίλην ἐνδεδυκὼς στολήν**) nè si consacra alla dea coll'orgie Frigie per decreto o voto del Senato (II, 19)». Ciò non ostante Erodiano (I, 9) in quella che narra come i Romani celebravano ogni anno al cominciar di primavera in un determinato giorno una solenne processione in onore della Madre degli Dei, e che tutte le più ricche cose che si trovavano presso ciascun cittadino e le preziosità regali, meraviglia di materia e di arte, erano portate avanti la Dea; dice pure che per tutti c'era allora la più larga libertà di folleggiare in ogni modo, e di mettersi quella maschera che meglio piacesse: «**ἄνετός τε πάσι δέδοται ἐξουσία παντοδαπῆς παιδιᾶς. ἑκαστός τε, ὃ βούλεται, σχῆμα ὑποκρίνεται**». Del resto sui *famuli* della Gran Madre, che furono anche chiamati *Galli*, da un fiume della Frigia presso Pessinunte, dove esercitavano le loro orgie, vedi Erodiano (I, 10); Varrone (Satire Menippee n. 31 ed. F. Brunetti Venezia nella Bibl. de' Classici Lat. dell'Antonelli) ed il Preller (p. 450). Cicerone poi non vuole che dai ministri della Gran Madre in fuori venga alcuno a questuare; perchè ciò poteva far crescere in mezzo al popolo le superstizioni ed impoverire le famiglie (§ 40). Di fatto altri simili questuanti erano pure in Grecia insieme ai metragirti di Cibele de' quali scrive lo Schoemann (l. c. p. 266): «Tutta questa gente era posta dagli assennati nella classe dei cerretani e dei saltimbanchi: esercitavano in fatti il mestiere nel modo più sconcio e triviale, girando di casa in casa con un asino che portava le cose sacre, offrendo la loro arte e i loro farmaci a vil mercato e facendo processioni colle immagini dei loro dei, durante le quali presi da sacro furore danzavano, si flagellavano e si ferivano a sangue: infine raccoglievano le pie oblazioni degli spettatori». Ovidio, che nel IV libro de' Fasti (v. 179 e segg.) canta i ludi della Gran Madre, i quali si celebravano dai 4 ai 10 aprile, riporta l'origine della questua dei ministri di Cibele al tempo, in cui il popolo recava a Metello le sue offerte per fabbricare un tempio alla Dea: «Dic, inquam, parva cur stipe quærat opes? — Contulit æs populus, de quo delubra Metellus — Fecit, ait: dandæ mos stipis inde manet» (Ib. 350-352). Del resto *stips* è voce appropriata alle contribuzioni od offerte in denaro che non solo si recavano ne' tesori dei templi, come si ha in Varrone (de L. L. V, 182): «etiam nunc diis cum thesauris asses dant, stipem dicunt»: ma ben anche si diceva *stips* a quelle monete, che gettavano i superstiziosi pagani di tutti gli ordini ne' laghi o nelle correnti ad onore dei numi e per la salute de' principi (Svet. Aug. c. 57 — Plinio l. VIII ep. 8).

CHI UNA COSA SACRA ECC. — In questi due casi ove Tullio ponea il sacrilegio, sono compresi implicitamente i tre nei quali il diritto canonico riconosce il furto sacrilego: secondo la solenne formula di Giovanni Papa: «Similiter sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro» (Cap. Quisquis causs. 17 quæst. 4). In vero nel primo caso ove si parla del furto di cosa sacra, son già compresi due casi: che una cosa

Digitized by Google

DATVM QVI CLEPERIT RAPSITVE PARRICIDA ESTO.

CRO LUOGO DEPOSTA AVRÀ FURATA O RAPITA, SARÀ PARRICIDA.

sacra può esser furata in un luogo sacro o in un luogo privato. Cicerone alludeva pure a questo allorchè parlando nel *de Inventione* (I, 8) dell'importanza del definire i termini delle cause dicea: «definienda res erit verbis et breviter describenda, ut, si quis sacrum ex privato surripuerit, utrum fur an sacrilegus sit iudicandus»: e appresso (ibid. II, 18): «si res plures erunt definiendæ, ut, si quæratur, fur sit an sacrilegus, qui vasa ex privato sacra surripuerit, erit utendum pluribus definitionibus». Sul valore del *sacro commendatum* vedi la nota a questa frase nel XVI, 41.

CLEPERIT RAPSITQUE. — Così nei leidesi mss. Il Turnebo corresse *clepsit rapsitque:* il Lambino in vece *clepsit rapsitve:* in alcuni codici di minor conto *clepserit rapsitque.* Fra gli altri tenne la lezione de' codici migliori il Goerenz: il Grutero col Morcelli (vedi Lexicon Morcellianum alla voce *clepo*) lessero *clepserit;* e per accomodar le partite lessero appresso *rapseritque.* Seguono il Lambino il Klotz, il Baiter, l'Halm, il Vahlen col Madvig «qui (de fin. V, 25, 74) *cleperit* omnino pravam esse formam docuit»: nota il Vahlen: e l'Halm reca le parole onde il Madvig (de fin. p. 748) mostra la necessità di pareggiare i membri di questo enunciato, dicendo egli: «Quoniam nulla caussa excogitari potest, cur Cicero in altero verbo recentiore forma, in altero antiqua *(rapsit,* non *rapuerit)* uti voluerit, adparet rectissime Lambinum aliosque scripsisse *clepsit rapsitve* etc.»: anche il Corssen (op. cit. V. II. p. 556) legge *clepsit.* Ma per quanto riguarda alla forma, quali ragioni potrebbonsi recare a dirla depravata? Si può forse assolutamente affermare che d'un arcaico verbo non ci sia stato per avventura un arcaico perfetto? Fatto si è che questa forma è data da' codici; e ciò toglie ogni assurdità all'ipotesi della sua antica esistenza. Per rispetto poi all'impossibilità dell'unire il *cleperit* col *rapsit* in uno stesso enunciato, non so di nuovo persuadermi della ragione del Madvig; prima perchè tanto l'una quanto l'altra sono forme arcaiche; poi perchè se l'arcaico *cleperit* è più disteso dell'arcaico *clepsit,* ciò vuol dire che a M. Tullio può avere, nel costrutto della frase, sonata l'una forma meglio dell'altra. S'intende bene che il *cleperunt* inventato dal Davisio nel V. de Fin. 25, è piuttosto corruzione che correzione del *ceperunt* de' codici; perchè quivi è stata alterata senza ragione una sicura lezione de' mss., per quanto in contrario noti il Goerenz nel nostro luogo. Il Forcellini a q. v. nota: «Reperitur etiam præteritum *clepi:* ut in illo Cic. stilo XII. Tabular. loquentis, 2 Leg. 9 *Sacrum* etc»; qui per altro vuolsi osservare che ne' frammenti che abbiamo, delle dodici Tavole, non si trova nè alcuna forma di questo verbo, nè una forma simile, dove sia un perfetto soggiuntivo od un futuro passato con soppressione dell'*s,* che per ragione fonologica vi si fosse dovuto trovare. Del resto ritenni il *que* de' mss. dopo *rapsit,* giacchè per me io ci veggo nel *cleperit rapsitque* un concetto solo, costituito da due verbi, ossia il *sottrar di soppiatto:* ciò che è raccolto nel *surripuerit* di due luoghi *de Inventione,* recati nella nota antecedente, in similissimo argomento; e così l'idea di rubare, che è nel *cleperit,* verrebbe amplificata dal *rapsitque* seguente.

SARÀ PARRICIDA. — Per intendere tale sanzione legislativa uopo è avvertire che parricida o *parricidas* era tenuto presso i Romani non solo colui che avesse ucciso genitori o parenti vuoi cognati vuoi agnati, ovvero qualche altro magistrato della repubblica; ma ben anche qualunque uomo libero: come ha Festo alla voce *Parrici(di)* p. 221 Müller: «parricida non utique is, qui parentem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque hominem indemnatum. Ita fuisse indicat lex Numæ Pompilii regis, his composita verbis: - si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, parricidas esto -». Questo dice anche Plutarco nella vita di Romolo (c. 22): il quale Romolo considerava così esecrando ogni omicidio e tanto impossibile il delitto dell'uccisione del proprio padre da chiamare parricidio ogni omicidio: «πᾶσαν ἀνδροφονίαν πατροκτονίαν προσειπεῖν». Ma ciò non basta; fu anche detto parricida qualunque reo di delitto capitale, che veniva accusato presso i cosiddetti *quæstores parricidii* (V. Festo v. cit. — Digest. fr. 2 § 23 De Orig. Juris etc. l., 2 e Joan. Lydus de Magist. I, 26): fra i quali

Digitized by Google

PERIVRII POENA DIVINA EXITIVM, HVMANA DEDECVS.

DELLO SPERGIURO CASTIGO DIVINO LA MORTE, UMANO L'IGNOMINIA.

delinquenti era pure il ladro di cose sacre, come si ha dal nostro luogo e dal Digesto (fr. 4 § 2 ad Legem Jul. etc. XLVIII, 13: ib. fr. 6); e così pure colui che avesse pronunciate parole invereconde alla presenza di una donna; e più se n'avesse attentato l'onore: «*αἰσχρὸν δὲ μηδένα μηδὲν εἰπεῖν παρούσης γυναικός.... ἢ δίκην φεύγειν παρὰ τοῖς ἐπὶ τῶν φονικῶν καθεστῶσι*» (Plutarco, Romolo c. 20 — v. il Lange, Römische Alterthümer v. I p. 386 ed il Mommsen Stor. Rom. v. I p. 161 24. ed. cit.). Laonde *capital esto* o *parricida esto* in sostanza riescono allo stesso. Nè altrimenti è da dire del *sacer esto*: ciò che puossi provare dal luogo di Festo (v. *plorare* p. 231 Müller), ov'e' ci conserva una legge di Servio Tullio colla quale è dichiarato *sacer* il figlio che avesse percosso il genitore; e però *sacer* sarà stato a maggior ragione il reo di *parricidio*: ecco le parole della legge Serviana citate da Festo «si parentem puer verberit, ast olle plorassit, puer divis parentum sacer esto». Il *parricida* dovea esser dunque *sacer*, e *sacer esto* diceasi di quello la cui persona era sacra o votata a Giove: «caput Jovi sacrum» (Liv. III, 55) e le loro ~~anima~~ vite dovute agli dei «diis debitæ» (Macrob. Satur. III, 7): e chi avesse ucciso *hominem sacrum* non era reo d'omicidio. Laonde Dionisio (VI, 89) dopo aver recata la legge che esprime la inviolabilità della persona del Tribuno, soggiunge che se altri facesse altrimenti, sarebbe sacro (*ἐξάγιστος ἔστω*) i suoi beni sacri a Cerere, e chi l'avesse ucciso, puro dalla colpa d'omicidio: «*ὁκτείνας τινὰ τῶν ταυτ' εἰργασμένων φόνου καθαρὸς ἔστω*». (Vedi anche Festo v. *Sacer mons* e Macrob. l. c.) Nè con ciò vuolsi dire che fosse in balìa de' magistrati o de' privati cittadini eseguire la vendetta de' numi (v. Mommsen Stor. Rom. p. 161 ed. cit.): ma sì che la legge non facea caso d'omicidio l'uccisione d'un uomo colpito dal *sacer esto*. E giovi qui pure osservare col Mommsen (op. cit. p. 247) che «ogni condanna, almeno quando era una condanna capitale, conteneva prima di tutto l'anatema della Divinità offesa dal colpevole. Questo anatema non s'accompagnava solo alla sentenza dell'autorità civile, ma la rendeva compiuta».

DELLO SPERGIURO CASTIGO DIVINO LA MORTE, UMANO L'IGNOMINIA.— Questo paragrafo è quasi voltato a lettera dal luogo d'Aristotele (Rettorica ad Alessandro c. 17): «*οὐδεὶς ἂν ἐπιορκεῖν βούλοιτο, φοβούμενος τήν τε παρὰ τῶν θεῶν τιμωρίαν, καὶ τὴν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις αἰσχύνην· καὶ διεξιέναι, ὅτι τοὺς μὲν ἀνθρώπους λαθεῖν ἐστι, τοὺς δὲ θεοὺς οὐκ ἔστιν*». — Ossia — «nessuno vorrebbe spergiurare, se temesse dagli dei il supplicio, dagli uomini l'ignominia: e ciò tanto più perchè, se è possibile celarsi agli uomini, agli dei non è possibile». E già queste stesse parole esprimono la norma tenuta in questo fatto dalla legislazione greca. (Vedi lo Schoemann Op. cit. vol. III. p. 162). Vero è che il Diritto Romano fino ad Arcadio non ebbe pene certe per il semplice spergiuro. Il Cuiaccio (Observat. XIII, 21) scrive»: cuius (periuri) nullum legibus crimen proditum est, nulla accusatio, nulla pœna». E il Grutero (De veteri Iure Pontificio l. II. c. 3) scrive pure: «qui sciens iovem aut cæteros Deos iureiurando fefellisset, licet periurium fuisset approbatum, stari religioni debuit (p. 21 de Dolo malo IV, 3), et sufficiebat periuri poena (ibid. fr. 22), id est, ultio divina. Quod M. Tullius expressisse putatur: «Periuri, inquit, poena divina est». L'imperatore Alessandro (Cod. de reb. cred. II, 1, 2) scriveva: «Iurisiurandi contemta religio satis Deum ultorem habet». E Costantino Magno quando facea attestare con giuramento ad Ario se fosse vero ch'e' tenesse la fede ortodossa, diceagli: «Se niente altro fuor di questo tu hai nella mente, chiama la verità in testimonio; chè te spergiuro punirà il Signore»: — «*εἰ μηδὲν ἕτερον ἔχεις παρὰ ταῦτα ἐν τῇ διανοίᾳ, μάρτυρα τὴν ἀλήθειαν δός· ἀμύνεται γὰρ ἐπιορκήσαντά σε ὁ κύριος*». (Sant'Atanasio, Epistola ai Vescovi dell'Egitto e della Libia c. 18) Soltanto Arcadio colla sua Costituzione *Si quis maior* (Cod. Theod. II, 9, 8) fu il primo a stabilire leggi tisse contro lo spergiuro: «Hac Constitutione continetur ius plane Novum (dice il Gotofredo nel comm. al l. c.) quod Arcadius invexit, pactorum iuratorum ita fidem religionemque multiplici poena sancire volens». Fino a' tempi d'Arcadio dunque nel Diritto Romano pena umana dello spergiuro fu il solo marchio d'*ignominia* inflitto dal giudizio de' Censori (*nota, notio, notatio, animadversio*

Digitized by Google

INCESTVM PONTIFICES SVPREMO SVPPLICIO SANCIVNTO.

L'INCESTO PUNIRANNO I PONTEFICI COL SUPREMO SUPPLIZIO.

censoria v. Krahner op. cit. p. 354): i quali «nulla de re diligentius quam de iure iurando iudicabant». (De Officio III, 31). Il quale censorio giudicio quantunque almeno a' tempi di Cicerone sembri non avesse potuto recare altro danno, che disonore (dedecus), al nome dello spergiurante o anche solo rossore; onde la speciale denominazione dell'*ignominia* data alla pena di questo giudicio: «Censoris iudicium nihil fere damnato, nisi ruborem affert: itaque, ut omnis ea iudicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est» (De Repub. IV, 6): pur tuttavia al tempo della seconda guerra punica tanto valse contro ai prigionieri, i quali spergiurando non vollero tornare al campo di Annibale, che, ci narra T. Livio, «proxumis censoribus adeo omnibus notis ignominiisque confectos esse, ut quidam eorum mortem sibi ipsi extemplo consciverit, ceteri non foro solum omni deinde vita, sed prope luce ac publico caruerit» (l. XXII, 61). Gellio (VII, 18) alla narrazione di questo fatto premette, tra l'altre, queste parole: «Censores eos postea omnium notarum et damnis et ignominiis affecerunt: quoniam quod se facturos dictaverant, non fecissent». Con esempi sì fatti io credo si possa dire con Valerio Massimo (II, 9 princ.) che era, almeno in Roma, «probitas et continentia censorio supercilio examinata». Era dunque la minaccia del *dedecus* e dell'*ignominia*, che veniva dal censorio giudizio, terrifica del pari che il *sacer* od il *capital esto*.

L'INCESTO PUNIRANNO I PONTEFICI COL SUPREMO SUPPLIZIO. — Ciò intendesi specialmente d'una vestale che abbia mancato alla sua professione di virginità sopra cui molto severamente vigilavano i pontefici. E io credo che a questa colpa delle sacerdotesse di Vesta dessero i Romani il nome del misfatto più enorme nel genere suo, perchè fosse pari all'appellazione del delitto la pubblica esecrazione: appunto come l'onta patita dal loro virginale decoro era detta per antonomasia «probrum virginis Vestalis» (Festo a q. v. p. 24. Müller); ed il colpevole di tale oltraggio, era pur detto «incestus homo» (Acron ad Hor. art. poet. in fine), e veniva pur egli colpito colla pena capitale (Festo ibid.). Questa voce poi con questo speciale valore fu usata assai di frequente da' latini scrittori, e la scelleratezza che esprime, diè per avventura nome di scellerato al luogo dove erano per questo delitto sepolte vive le Vestali. Così abbiamo in Livio (VIII, 15): «Minucia Vestalis insimulata apud Pontifices.... facto iudicio viva sub terram ad portam Collinam iuxta viam stratam defossa scelerato campo: credo ab *incesto* id ei loco nomen factum»: ciò stesso dice Paolo alla voce *Sceleratus campus* (p. 332 Müller). Inoltre hanno così usato tale vocabolo il nostro autore nel d. N. D. III. 30; l'Epitome Liviana (l. XIV. et LXIII); Plinio (Epist. IV, 12); Seneca (Controver. I, 3) dov'è ci conserva il motto *incesta de saxo;* cioè, sia gittata dalla rupe tarpea; Asconio (in Milon. p. 46 ed. Orelli). Svetonio poi nella vita di Domiziano (c. 8.) usando in tale senso cotesta voce, determina anche le due maniere di condanna data in tale caso alle Vestali, cioè di una morte qualunque e dell'essere elleno sepolte vive come in antico: «Incesta Vestalium virginum, a patre quoque suo et fratre neglecta, varie ac severe coërcuit: priora, capitali supplicio: posteriora, more veteri». Il Diritto Romano diè pur questo particolare valore all'*incestum*, e Isidoro dice: «*Incesti iudicium* in virgines sacratas... constitutum est». Vedi anche il Walter op. cit. § 773, ed il Lange (op. cit. vol. II. p. 648), che parlano sulla *lege Peducæa de incestu virginum Vestalium*. Anzi lo stesso Diritto Canonico volle usare in tali orrendi casi frasi che riescono al medesimo, e nel Decreto di Graziano (c. 27 quæst. I. Distinct. Virg. Sacris) abbiamo: «post dicatum Deo propositum incesta fœdera sacrilegaque miscere». Anche il Valla (Elegant. L. L. VI, 45) col suo *sanctimonialium incestum*: ed il Popma (De Diff. Verb.) col *incestum in consanguineas et sacras*, hanno recato sino a' tempi moderni il valore antico di questo vocabolo, che in questo speciale significato dovrebbe, io credo, trovare un distinto posto nel Lessico Forcelliniano; ciò che non ho veduto fare neppur nelle più recenti edizioni di esso. Del resto anche per l'incesto in generale erano i pontefici che doveano infligger le pene stabilite da antichissime leggi e fare le espiazioni dovute per tanta sceleraggine; conforme a quel di Tacito: «Addit Claudius sa-

Digitized by Google

IMPIVS NE AVDETO PLACARE DONIS IRAM DEORVM.

CAVTE VOTA REDDVNTO: POENA VIOLATI IVRIS ESTO.

QVOCIRCA NE QVIS AGRVM CONSECRATO: AVRI, ARGENTI, EBORIS SACRANDI MODVS ESTO.

SACRA PRIVATA PERPETVA MANENTO.

DEORVM MANIVM IVRA SANCTA SVNTO. HOS LETO DATOS

L'EMPIO NON OSERÀ PLACARE COI DONI L'IRA DEGLI DEI.

CAUTAMENTE FARAN VOTI; CHI ALL'OBBLIGO FALLIRÀ, N'AVRÀ LA PENA.

E PERÒ NESSUNO CONSACRERÀ TERRENI: DEL CONSACRAR ORO ARGENTO AVORIO, CI SARÀ GIUSTA MISURA.

I SACRIFIZI PRIVATI PERPETUAMENTE SI MANTERRANNO.

DEGLI DEI MANI SARANNO SANTI I DIRITTI: COSTORO DAL

cra ex legibus Tulli regis piaculaque apud lucum Dianæ per pontifices danda inridentibus cunctis, quod poenæ procurationesque incesti id temporis exquirerentur» (Ann. XII, 8). Tali enormezze poi sono dette nell'editto di Diocleziano e Massimiano «contra Romani nominis decus sanctitatemque legum admissa» (Frammenti del Cod. Gregoriano l. V. *tit. de Nuptiis* ed. Ver. 1858).

L'EMPIO NON OSERÀ PLACARE COI DONI L'IRE DEGLI DEI. — Il Grutero (l. c.) scrive: «Lex Sacrorum erat: Impius non audeto etc. Quod intellige nisi piaculum hostia impietatem eluisset». A me sembra in vece che questa legge di M. Tullio dia all'*impius* non un valore così ristretto di un empio legale, come parrebbe volere il Grutero; ma sì quello generale di *improbo*, come raccogliesi dal § 41. Nè male starebbe il confrontare questo col luogo del c. 14 del l. lib. dove si dice: «scelerum in homines atque inpietatum nulla expiatio». Il senso dunque del nostro luogo dovrebbe esser questo: non creda l'empio di poter placare l'ire de' numi espiando le sue iniquità co' doni: la prima espiazione vuolsi fare nel cuore col richiamarlo alla giustizia ed alla pietà. Fa pure al proposito un paragrafo del proemio delle Leggi di Caronda il quale dice «non sarà alcuno impudente, ma ciascun sarà costumato, per rendersi in questo modo propizi gli dei e aver salute: giacchè nessun malvagio è a Dio caro» — «Μηδεὶς δ' ἔστω ἀναιδής, ἀλλὰ σωφρονείτω ἕκαστος, ὡς οὕτω τευξόμενος θεῶν ἵλεων καὶ σωτηρίας· οὐδεὶς γὰρ κακὸς θεοφιλής» (Stobeo, Serm. XL, 40): e prima sta quivi scritto «Bisogna astenersi dalle perverse azioni e ciò specialmente affin di stare in amicizia con Dio: chè Dio non vuol con alcun empio comunanza» — ἔτι δὲ φαύλων πράξεων ἀπέχεσθαι καὶ μάλιστα διὰ τὰν πρὸς τὸν θεὸν ζυμβουλίαν· οὐδενὸς γὰρ ἀδίκου θεὸν κοινωνεῖν. — Del resto per questo, e più specialmente per i seguenti ultimi paragrafi di questa tavola, troveransi spiegazioni più larghe nella dichiarazione che ne verrà facendo più innanzi lo stesso M. Tullio.

QUOCIRCA NE QUIS. — Si è creduto dal Puteano che si avesse da cancellare il *quocirca*, come fosse stato traslocato dall'interpretazione del luogo platonico tradotto nel 18, 45; e così R. Stefano lo tolse del tutto, ed il Vahlen lo pose tra parentesi quadra. Veramente in uno stile così rapido, come quello di questa tavola, riesce un poco strana una particella di così lento passaggio; ma via, non ci travagliamo ad accrescere le difficoltà, quando tali evidentemente non appaiono: tanto più che questa particella non è del tutto inusitata nelle leggi romane; e già la *Lex Julia municipalis* (v. il Garrucci op. cit. p. 307) la usò ben due volte. Il *quocirca* poi mette in relazione fra loro questo paragrafo coll'antecedente, rappiccandolo specialmente al *caute;* quasi si volesse dire: perchè è uopo usare cautela nel far voti alla divinità per non mancar poi ad essi; per simile ragione si vuol attendere a non consacrare sbadamente i campi alla divinità: ciò che viene meglio spiegato al c. 18 seguente.

DEGLI DEI MANI SARANNO SANTI I DIRITTI. — I *Manes*, come abbiam notato al § 19, erano in generale gli spiriti di trapassati che abitavano sotterra: ricovrati nella parte più profonda del *mundus* (Festo v. *mundus* p. 154 Müller), fossa che, secondo l'etrusco rito, si facea nel centro d'ogni città che s'avea a

Digitized by Google

DIVOS HABENTO: SVMPTVM IN OLLOS LVCTVMQUE MINVVNTO.

DÌ DELLA MORTE SARAN TENUTI PER DIVI: LE FUNEBRI SONTUOSITÀ ED I PIANTI FATTI PER LORO SI TEMPERERANNO.

fondare; ed il cui fondo, sede dei mani, era coperto da una pietra (*manalem lapidem* (Paolo p. 128 Müller) che si toglieva tre volte all'anno a dar libera entrata ed uscita a quegli spiriti: ciò era nel 24 agosto, nel 5 ottobre, e nell'8 novembre, giorni ne' quali per sacro rispetto a' morti cessava ogni faccenda pubblica e privata; come si ha da Varrone presso Macrobio (Sat. I, 16). Intorno alle varie opinioni sui Mani è da vedere Servio (ad Æn. III, 63): dove si discorre anche sulla varia origine di questa voce. Pare certo ch'essa venga da un tema che significa bontà o chiarezza. Paolo Diacono (alla v. Matrem Matutam p. 122 Müller) dice: «Matrem Matutam antiqui ob bonitatem appellabant: maturum idoneum usui; et mane principium diei, et inferi dii manes, ut suppliciter appellati bono essent: et in Carmine saliari Cerusmanus, intelligitur creator bonus». E così suppergiù ha Nonio Marcello alla voce *Manum*. (Vedi anche il Preller p. 73 ed il Corssen *Uber Aussprache, Vokalismus* ecc. ed. 2, vol. I, p. 431). Stando all'opinione particolare di Servio, sarebbero i *Manes* l'anime vagabonde che, uscite d'un corpo, non sono ancora passate in un altro: e queste, egli dice, «sunt noxiæ et dicuntur κατ' ἀντίφρασιν: nam *manum*, ut supra diximus, (ad Æn. I, 143 bonum est unde et mane dictum est» (l. c.). Ma fosse ciò per antifrasi, fosse in senso vero, pare certo che questo nome *Manes* esprima *Buoni Spiriti;* a' quali poi che si desse l'appellazione di *Dei* o *divi*, l'abbiamo da un gran numero d'iscrizioni antiche, che cominciano con *Diis Manibus* o *Dis Manibus sacrum:* (Vedi il Lexicon Morcellianum a q. v.). E come gli antichi adorassero veramente queste anime, lo sappiamo da Plinio: il quale volendo negata l'immortalità dell'anima per non avere, tra l'altre, l'incomodo di pensare oltre la tomba, pauroso di non essere totalmente distrutto; in mezzo ad una filatessa di corbellerie materialistiche, fa alla religione romana il rimprovero del «Manes colere, deumque facere qui iam etiam homo esse desierit» (H. N. VII, 55).

DEORVM MANIVM. — Tra *dei* o *dii* e *divi* v'è differenza? Se ascoltiamo Varrone, Atteio e Servio bisogna dire che sì: giacchè Servio nota *ad Æn. V*, 45: «*Divum* et *deorum* indifferenter plerumque Poeta: quamquam sit discretio, ut *deos* perpetuos dicamus; *divos* ex hominibus factos, quasi qui diem obierint: (molto felice etimologia!): unde *divos* etiam imperatores vocamus... Sed Varro et Atteius contra sentiunt, dicentes *divos* perpetuos; *deos* qui propter sui consecrationem timentur, ut sunt dii manes»: e *ad Æn. XII.* 139: «*Deos* æternos dicimus: *divos* vero qui ex hominibus fiunt». Una iscrizione degli ultimi tempi della repubblica darebbe ragione, in questo diverso parere, a Servio, giacchè essa dice: GENIO·DEIVI·IVLI — PARENTIS·PATRIÆ — QVEM·SENATVS — POPVLVSQVE·ROMANVS·IN — DEORVM·NVMERVM — RETTVLIT. (Garrucci n. 1078). E veramente Varrone crede di avvalorare la sua distinzione col derivare falsamente *Deus* da δέος greco, che indica timore; e però la sua distinzione tra *dei* e *divi* non ha troppa forza: come non avrebbe tale forza la distinzione di Servio se fosse solo sostenuta dall'amenissima etimologia ch'egli dà del *divus*. Io crederei invece, che fosse più vera la differenza segnata dallo stesso Varrone e raccolta da Servio nell'ultimo l. c. dove si dice anche: «Varro ad Ciceronem tertio: *Ita respondeat, cur dicant deos, cum omnes antiqui dixerint divos*»: di qui s'avrebbe che il *divi* è voce più antica del *dei*, ma di valore eguale. E così puossi ricavare dalla vera etimologia di *divus*, cioè dal tema sanscrito *div* che significa splendere (v. Meyer op. cit. p. 92.): donde più recentemente s'ebbe la forma *deus* (Corsen op. cit. V. I. p. 383). Il Forcellini scrivendo: «Revera idem omnino utraque vox significat, excepto quod *deus* frequentioris est usus Latini, quam divus»; viene a dire in sostanza lo stesso, ma non decifra la vera differenza tra' due vocaboli che è differenza tutta di tempo. In questo dialogo poi non c'è traccia di alcuna differenza tra l'una e l'altra voce: giacchè nella tavola stessa, dove crederemmo di trovare per ragion dello stile foggiato all'antica, sem-

Digitized by Google

23 X. — *Q.* Conclusa quidem est a te, frater, magna lex sane quam brevi, set, ut mihi quidem videtur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numæ nostrisque moribus.

X.—*Q.* Non v'ha dubbio che non 23 sia stata da te raccolta una gran legge in assai breve compendio; e, per quanto a me pare, non molto discorda cotesta costituzione religiosa dalle leggi di Numa e da'nostri costumi.

pre *divi* ed i suoi derivati; abbiamo le forme *divos* e *deos*. *divo*, *divis*, *deorum* usate in un modo molto libero: che anzi il *divos* stesso nella spiegazione è stato scambiato con *deos*. Or questa libertà la volli anch'io nella versione traducendo. *dei*, *dii*, *divi*, a costo anche di mostrarmi poco pieghevole al rigoroso impero dei grammatici. A buon conto se non ci fosse altri, il Varchi, grammatico certo di prima riga, nelle sue Lezioni, lette nientemeno che dinanzi all'Accademia Fiorentina, usò con tutta libertà *dei*, *dii*, *iddii:* e nella sua lezione sopra un sonetto di Michelangelo Buonarotti, spiegando la voce *diva*, dice che «questa voce.... significa propriamente quelli o quelle, i quali, nati uomini, hanno poi meritato per lo valore loro, e virtù d'essere stati fatti e chiamati dagli antichi poeti, dii: onde quello che noi diciamo toscanamente *santo*, si dice da' Latini *divus*». Laonde (lasciato che non è vero che noi diciamo santi coloro che i Latini dicevano *divi*, i quali per loro eran veramente *dei*) certo è che neppur al Varchi dispiacque tradurre *dii* del *divi* latino, come ho talora prescelto di fare anch'io.

HOS LETO DATOS. — *Datos* necessaria e molto sicura correzione fatta dal Turnebo al *dato* de' mss. Invece del *nos* onde comincia la frase, che danno i mss. leidesi, hanno *hos* i codici di minor pregio ed *hos* tiene pure l'antica edizione veneta del 1471. Il Davisio vi sostituì *suos* e in ciò fu seguito dall'Ernesti: altri in quel cambio lesse *sos*, che fu tenuto dal Goerenz, dal Baiter, dal Klotz, dall'Halm. Il Baiter dice nella sua *Adn. Crit.* che il Vahlen tiene *suos;* ma nella edizione di questo dialogo fatta dal Vahlen nel 1871, e che usiamo citare, tiene anche questi, coi mss. leidesi, *nos* e nota: «*suos* Davisius *sos* vir doctus in Miscell. observ. III. 1, 67 (teste Mosero); fuit cum coniicerem, *sunto. omnes* coll. Augustin. de civ. Dei VIII 26 *omitto, quod Varro dicit, omnes ab eis* (*paganis* scilicet) *mortuos existimari manes deos, et probat per ea sacra, quæ omnibus fere mortuis exhibentur.* confer infra 22, 55». Aldo Manuzio avea già letto *homines*, ma non fu seguito da altri. A me pare che il *nos*, per quanto la si tiri, non si colleghi col seguente *in ollos;* il *sos* mi sembra alquanto arbitrario; però tengo l'*hos*, dato almeno da qualche codice, non troppo lontano dal *nos* de' codici di Leida e ricevuto da solenni editori antichi e moderni. Rispetto poi alla frase *leto datos*, è da dire che essa è una formula usata da' Romani ne' mortorii intimati per via di banditore ossia *funeribus indictivis* (v. Paolo v. *indictivum funus*), dove si dicea: *Ollus leto datus est* per dire: *quegli è morto.* Onde Varrone scrive (De L. L. VII, 42): «.... in funeribus indictivis, quom dicitur: *Ollus leto dato est*, quod Græcus dicit λήθη, id est oblivioni»: e in Festo (v. Quiritis p. 254 M.): «*Quiris leto datus*».

X, 23. — «*A te, frater, magna lex sane quam brevi, set.* — Questo luogo ne'codici migliori, almeno di prima mano, è scritto così; *alter magna lex sane quam brevis est.* I codici di minor conto lessero *a te tam magna;* e così tennero l'edizioni antiche e moderne. Il Vahlen molto bene, a mio credere, corresse l'*alter* in *a te*, *frater*: e quindi l'*Atticus* onde comincia il periodo in *Quintus:* e *Quintus* lesse nell'altro periodo dove Quinto verrebbe a rispondere di nuovo al fratello Marco. Il *brevis et* fu corretto dal Turnebo in *brevi et;* dal Guglielmo in *brevi. sed*, che fu tenuto anche dal Klotz e dal Baiter. L'Halm ed il Vahlen hanno *set* in vece di *sed*, che sarebbe più conforme a' codici del nostro dialogo, ma meno proprio a rappresentare il *s et* che si vuol trarre dal *brevis et* de' mss.

dalle leggi di Numa e da' nostri costumi. — È certo che prima di Numa vi fu nel Lazio la costituzione religiosa di Fauno: il quale, come scrive Lattanzio (Instit. I, 22) «ante Pompilium (fuit) in Latio, qui et Saturno avo nefaria sacra constituit et Picum patrem inter deos honoravit et sororem suam»:

Digitized by Google

M. An censes, cum in illis de re publica libris persuadere videatur Africanus, omnium rerum publicarum nostram veterem illam fuisse optumam, non necesse esse optumæ

M. E che? Se pare che nei noti libri della repubblica l'Africano abbia provato, che di tutte quante sono le repubbliche, l'antica nostra fu l'ottima; non vorresti tu credere

il quale Fauno, come scrive Probo (Ad Virg. Georg. I, 10): «primus loca certis numinibus et aedificia quaedam lucosque sacravit». Certo è anche che, dopo Numa, l'elemento etrusco e greco, che nel periodo de' Tarquinii e anche dopo di loro venne a modificare la religione romana, introdusse de'numi e riti nuovi a Roma: ciò nullameno il legislatore per eccellenza, specie per quel che s'attiene alla religione, da' Romani fu sempre tenuto Numa «diuturna pax Numæ mater huic urbi iuris et religionis fuit»: è detto nel V della Repubblica c. 2. Per questo M. Tullio nominò qui espressamente le leggi di Numa, e l'altre, che non furono da lui nè inventate nè accolte nella sua legislazione, le comprese tutte nel *nostrisque moribus*. I quali costumi erano tanto rispettati da Tullio da preporli ad ogni dottrina religiosa de' savi della Grecia: «cum de religione agitur, (scrive egli nel *de* N. D. III, 2) Ti. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scævolam pontifices maximos, (e ciò come interpreti de'costumi e delle leggi religiose de' Romani) non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum sequor». Anzi pei Romani entrava nella stessa definizione dell'uomo religioso il seguire, nella scelta de' riti religiosi, il costume della città. Così abbiamo in Festo (v. Religiosi p. 288 Müller) ed in Servio (ad Georg. I. 269): «Religiosi dicuntur qui faciendarum praetermittendarumque rerum divinarum secundum morem civitatis delectum habent, nec se superstitionibus (cioè riti sacri non ricevuti dallo Stato, come benissimo spiega il Preller p. 113) implicant».

abbia provato l'Africano — Ecco le parole a cui certamente si riporta M. Tullio: «Sic enim decerno (è Scipione Emiliano che parla) sic sentio, sic affirmo, nullam omnium rerum publicarum aut constitutione aut descriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt» (De Rep. I, 46). E ciò perchè, conforme dice nel capo antecedente lo stesso Scipione, anche sopra al regio governo, che pure egli tiene migliore della democrazia e della oligarchia, crede ottimo quello «quod erit æquatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis». Tal era appunto lo Stato di Roma in cui, al dire di Polibio (VI. 11 ed. Didot 1839) era così temperato il governo che difficile sarebbe stato non solo ad altri, ma ben anche agli stessi Romani dir se lo Stato loro fosse o aristocratico o democratico, o monarchico (ὥστε μηδένα ποτ' ἂν εἰπεῖν δύνασθαι βεβαίως, μηδὲ τῶν ἐγχωρίων, πότερα ἀριστοκρατικὸν τὸ πολίτευμα σύμπαν, ἢ δημοκρατικόν, ἢ μοναρχικόν): giacchè ne' consoli appariva il potere regale, l'aristocratico nel senato, nella moltitudine il democratico. E con questo temperamento di governo il concorso delle parti, onde era composto, tanto si prestava per qualsiasi occasione, che non era possibile (dice di nuovo Polibio VI, 18) di avere uno Stato costituito in modo modo migliore di quello di Roma (πρὸς πάσας συμβαίνει τὰς περιστάσεις δεόντως ἔχειν τὴν ἁρμόττην αὐτῶν, ὥστε μὴ οἷόν τ' εἶναι ταύτης εὑρεῖν ἀμείνω πολιτείας σύστασιν». Vedi su ciò la dottissima nota del Card. Mai alle parole *moderatum et permixtum tribus* del l. cit. de Rep. I, 45: (nell'ed. del Mai c. 29) dove con Platone (Politico p. 302 e 303) e Archita Pittagorico (ap. Stobeo, Serm. XLI, 134) che tengono sicuramente sentenza eguale a Polibio e a M. Tullio, cita anche Aristotele (Politica II, 6 e 9 e IV, 9) e dice «id genus (rei publicæ) ceteris præferre videtur (Aristoteles)»: ma veramente Aristotele intavolando, nell'ultimo luogo citato dal Mai, la questione un po' diversamente, stabilisce ottima essere quella propriamente detta repubblica, ove gli uomini di media condizione sono in tal numero da fare equilibrio e co' ricchi assai e cogli assai poveri: «Δῆλον ἄρα, ὅτι καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτικὴ ἀρίστη ἡ διὰ τῶν μέσων· καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις, ἐν αἷς δὴ πολὺ τὸ μέσον καὶ κρεῖττον, μάλιστα μὲν ἀμφοῖν, εἰ δὲ μή, θατέρου μέρους». Vedi su tale argomento Bartolommeo Cavalcanti nell'undecimo de' suoi *Trattati sopra gli ottimi reggimenti delle Repubbliche antiche e moderne*, dove egli discorre sulle *Repubbliche Miste*.

Digitized by Google

rei publicæ leges dare consentaneas?

Q. Immo prorsus ita censeo.

M. Ergo adeo expectate leges, quæ genus illud optumum rei publicæ contineant, et, si quæ forte a me hodie rogabuntur, quæ non sint in nostra re publica nec fuerint, tache all'ottima delle repubbliche si avesse a dar consentanee leggi?

Q. Anzi tengo del tutto così anch'io.

M. Orsù dunque aspettatevi leggi, che reggano una maniera di repubblica, così perfetta: e se per avventura saranno oggi da me rogate leggi che non sieno nella nostra repubblica, nè ci sien state

dare consentanee leggi? — Questo è molto conforme a quel che dice Aristotele nel l. IV c. I della sua Politica, dov'e' scrive che conviene abbia il legislatore ben chiare dinanzi tutte quante le diverse maniere di Stati e per quanti modi si costituiscano: e con eguale pensiero conoscere le migliori tra le leggi e quelle che s'adattano meglio per ciascun governo: giacchè convien far leggi per gli Stati, e ciò tutti fanno, non già le città per le leggi: «ὥστε δεῖ τὰς διαφορὰς μὴ λανθάνειν τὰς τῶν πολιτειῶν πόσαι καὶ συντίθενται ποσαχῶς· μετὰ δὲ τῆς αὐτῆς φρονήσεως ταύτης καὶ νόμους τοὺς ἀρίστους ἰδεῖν, καὶ τοὺς ἑκάστη τῶν πολιτειῶν ἁρμόττοντας. Πρὸς γὰρ τὰς πολιτείας τοὺς νόμους δεῖ τίθεσθαι, καὶ τίθενται πάντες, ἀλλ' οὐ τὰς πολιτείας πρὸς τοὺς νόμους». E più brevemente Archita Pittagorico nel suo libro scritto *intorno alla legge e alla giustizia* (ap. Stobeo XLI 133) dice convenire che la legge badi al paese e al luogo; giacchè non ogni terra produce gli stessi frutti, nè ogni anima d'uomo è capace di egual virtù: «δεῖ δὲ καὶ ποτὶ τὰν χώραν καὶ ποτὶ τως τόπους ἀποβλέπειν τὸν νόμον· οὔτε γὰρ γᾶ τὼς αὐτὼς καρπὼς, οὔτε ψυχὰ ἀνθρώπων τὰν αὐτὰν ἀρετὰν παραδέξασθαι δύνανται». Colle parole di Tullio e quelle degli altri savi da noi citati e colle parole che vengono appresso nel testo, fanno, a mio credere, bellissimo riscontro queste del nostro Lottini: «Però niuno si meravigli udendo che le leggi, le quali sono il mantenimento del principato, non sieno parte essenziale di lui, perciocchè elle si fanno poichè il principato è in piedi. Conciossiachè le leggi, dice Aristotile, debbano essere accomodate alla repubblica e non la repubblica alle leggi. E da questo nasce, che quelle leggi che son buone in uno stato, non son buone in un altro, avendo ogni stato la sua spezie di giustizia molto diversa da quella degli altri stati, e ponendo ognuno di loro le sue leggi secondo il suo gusto» (Avvedimenti Politici § 42). E perchè ciò non faccia scandalo a nessuno, convien dire che questa, come la dice il Lottini, speciale *giustizia* non ha da essere che determinazione, accidentalmente variabile e non sostanzialmente, dalla giustizia universale che tutto abbraccia il genere umano. Certamente questa determinazione vuol esser conforme alla natura di quella società a cui presiede, poichè, a dirla colle parole dello stesso Lottini, «le leggi hanno ad esser poste per conservare e far migliore la natura della cosa per la quale si pongono (§ 36)»: ciò non pertanto ha da essere questa determinazione una specie della giustizia generale, non una snaturata sua foggia. Se fosse altrimenti, nè la giustizia nè la legge trarrebbero la loro forza da superiore principio, ma sarebbero chiamate a' servigi delle varie forme di governo; e varrebbe proprio in tal caso quella sentenza che è sì in Platone, ma non è già di Platone (come asserisce il Casaubono *ad Strabonem* p. 8 ed. Eustat. Vignon 1587), la quale dice, che le leggi non devono guardare alla universale virtù o o giustizia, ma che, costituito uno stato qualunque, debbono elleno acconciarsi all'utile di esso; affinchè e' si regga sempre in piè nè mai si disciolga; e con questo intendono di aver esposta assai mirabilmente la essenza del giusto: «.....οὔτε πρὸς ἀρετὴν ὅλην βλέπειν δεῖν φασὶ τοὺς νόμους, ἀλλ' ἥτις ἂν καθεστηκυῖα ἡ πολιτεία, ταύτῃ δεῖν τὸ ξυμφέρον, ὅπως ἄρξει τε ἀεὶ καὶ μὴ καταλυθήσεται, καὶ τὸν φύσει ὅρον τοῦ δικαίου λέγεσθαι καλλιστ' οὕτω» (De Legibus V p. 714 C.).

leggi che non sieno nella nostra repubblica nè ci sieno state mai — Pensano male dunque coloro che senz'altro tengono per leggi delle dodici tavole ogni paragrafo di questa tavola, e di quella del libro terzo. Così per citarne qualcheduno che mi torna alla mente, M. Ant. Ferrazzi, quell'uomo tanto intel-

Digitized by Google

men erunt fere in more maiorum, qui tum ut lex valebat.

mai; pur tuttavia elle si troveranno suppergiù nel costume de'maggiori, che allora valea siccome legge.

ligente delle cose latine, in una delle sue epistole (III, 2) scrive: « Legibus XII Tabularum cautum est: Quaeque augur iniusta, nefanda etc.»: ma ne' frammenti delle dodici tavole che ci restano, non abbiam niente di questo, che è solo dato nella nostra tavola. Così per recarne un altro esempio, il Crinito (De honesta disciplina II. 5) scrive: « in decemviralibus legibus ad hunc modum de procurandis atque expiandis fulminibus: «sacerdotes cæli fulgura regionibus ratis temperanto etc.»: ma ciò è solo in questa nostra tavola. E chi non sa che in capo a'Sepolcri d'Ugo Foscolo v'è il nostro *Deorum manium iura sancta sunto*, con sottovi *XII Tab.?* A tale proposito giova recare le seguenti parole dello Schoell (op. cit. p. 50): «Atque a Ciceronis fictis legibus quin plane abstinendum sit, jam nemo dubitat: quæ ne tum quidem ubi translatas esse de XII ipse Cicero affirmat — de L. III 4, 11 «*Privilegia ne inroganto: de capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto*» cf. 19. 44 — presse reddi existimandæ sunt: ut nimium ex hac legis forma concludendo effecerit Schweglerus H. R. III p. 40 sq.» E già prima dello Schoell avea scritto il nostro Gravina (De Jure Naturali, Gentium et XII Tab. c. XXIII): « quas e Ciceronis libris de legibus in XII tabul. retulerunt, non veras arbitramur, sed a Cicerone conflctas, exemplo legum Platonicarum: quamvis multas legum decemviralium sententias propter æquitatem, quam continebant, ex intima philosophia ductam Cicero suis legibus comprehenderit». Sulle quali parole del Gravina solo questo vorrebbesi osservare che stando alle parole di M. Tullio stesso, ciò ch'egli pose di suo in queste tavole, non venia gia dalle astratte leggi platoniche, sì bene o dalle leggi scritte da' Romani, o da costumi de' maggiori, ne' quali c'eran esse suppergiù come le espose M. Tullio: e ciò va bene osservato per dare a queste tavole il valore storico che veramente meritano.

elle si troveranno suppergiù nel costume de'maggiori. — Qui dove si tratta specialmente di costituzione religiosa, il *mos maiorum* viene molto bene spiegato dalla definizione del *mos*, che ci da Festo e che si trova in Paolo (a q. v. p. 156 Müller) ed in Macrobio (Sat. III. 8), ed è così espressa: « mos est institutum patrium, pertinens maxime ad religiones cærimoniasque deorum antiquorum». Or dal nostro luogo si cava che gli antichi Romani si reggeano più che a leggi, a' costumi (moribus); ciò che viene anche provato dalla Storia. Dionisio (V, 2) in fatti ci dice che, scacciati i re, molte cose il popolo osservò stando soltanto ai prisci costumi; « κατὰ τοὺς προτέρους ἐθισμούς»: e Pomponio nel Digesto (fr. 3. De Orig. Juris etc. I, 2) ci dice: «Exactis deinde regibus, lege tribunicia omnes leges hæ exoleverunt: iterumque cœpit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine ali, quam per legem latam». Il *costume* (mos) dunque o la *consuetudine*, che è seguace del costume « morem quem sequi debet consuetudo» (Varrone ap. Macrobio, Sat. III, 8), valse per legge agli antichi romani. Per questo è detto da M. Tullio che a' tempi antichi il « mos, ut lex valebat» e veramente il *mos maiorum* era *lex*, ma non *lata*, non posta in iscritto; il νόμος ἄγραφος de'Greci. Per altro che questo νόμος ἄγραφος, che significa *costume, consuetudine*, ed il *mos* latino, non vogliosi confondere coll'altro νόμος ἄγραφος, di cui parla Aristotele nell'ottavo libro della Morale a Nicomaco (c. XIII) dove e' dice: « Ἔοικε δὲ καθάπερ τὸ δικαιόν ἐστι διττόν, (τὸ μὲν γὰρ ἄγραφον, τὸ δὲ κατὰ νόμον):» distinzione non fatta dal Budeo (Annotationes in XXIIII Pandectarum libros ed. cit. p. 65) che, spiegando il *mores* de' Latini, cita male a proposito il sopra legato luogo di Aristotele. Il *mos* è il νόμος ἄγραφος nel senso spiegato da Suida (alla voce ἔθος) il quale dicea: «è legge non iscritta il costume (ἔθος), e questo non è ritrovato d'uomini, ma della vita e del tempo « τὸ ἔθος οὐκ ἐστι εὕρημα ἀνθρώπων ἀλλὰ βίου καὶ χρόνου»: che sarebbe come a dire una legge anonima, non escogitata e proposta da un uomo solo; ma lavoro di molte età. Se non che quando presso a' Romani si cominciò a mettere in iscritto le leggi, restarono molte delle costumanze solo vive nella consuetudine; onde il popolo di Roma, come qualsivoglia altro, si resse con entrambe queste norme: e di qui la frase onde Gaio avrebbe per avventura cominciate le sue Institu-

Digitized by Google

24 *Att.* Suade igitur, si placet, istam ipsam legem, ut ego «VTEI TV ROGAS» possim dicere.

M. Ain tandem, Attice, non es dicturus aliter?

Att. Prorsus maiorem quidem rem nullam sciscam aliter, in minoribus, si voles, remittam hoc tibi.

Q. Atque mea quidem sententia [ea] est.

Att. Raccomanda dunque, se ti 24
piace, cotesta tua legge, sicchè possa io dire «come tu roghi».

M. Dimmi dunque, o Attico: non saresti per dir ciò altrimenti?

Att. Davvero ch'io non approverò mai altrimenti cosa alcuna di qualche importanza: nelle cose di minor conto, se vorrai, mi rimetterò a te.

Q. E così appunto la sento anch'io.

zioni, frase che fu raccolta nelle Instituzioni Giustiniane (I, 21) e nel Digesto (fr. 9. De Iustitia et Iure I, 1): «Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur etc.» Il Digesto stesso ci reca poi le parole di Giuliano, colle quali ei ci prova come debba la consuetudine (ius moribus constitutum) aver forza di legge; ecco com'egli scrive: «Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur: (et hoc est ius quod dicitur *moribus constitutum*). Nam cum ipsæ leges nulla alia ex causa non teneant, quam quod iudicio populi receptæ sunt (giacchè presso i Romani senza *iussu populi* legge non c'era): merito et ea, quæ sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio (voto ne' comizi) populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur» (fr. 32 § 1. De legibus etc. I, 3).

24. — UTEI TU ROGAS. — Nella votazione segreta (o per tabelle e tessere) quando trattavasi di passare o scartare una legge, ciascun cittadino romano riceveva due tavolette. Sull'una di esse era segnato: *U R* ossia *Uti Rogas:* e con questa il popolo dava il voto affermativo: poichè esercitando egli ne' comizi la sua potestà legislativa, al magistrato che proponeva (rogabat) la sua legge col *velitis iubeatis, Quirites,* rispondea: sì vogliamo e comandiamo che la cosa proposta la passi siccome legge a quel modo che tu la chiedi. «*utei rogas*». Sull'altra tavoletta era segnato un'*A*, che significava *Antiqua;* e chi ponea questa tavoletta dava voto negativo, volendosi dire per essa: *antiqua (probo)*, cioè sto al l'antico e novità niente; ossia: la vostra legge ve la scarto. (Vedi il Grucchio, De Comitiis Rom. l. I. p. 118 ed. ven. 1558. — il Krahner, Antichità Rom. p. 276 - 277. — il Lange, op. cit. v. I. p. 562 e segg.). Cicerone poi mette qui in bocca ad Attico il linguaggio che si tenea ne'comizi; ed Attico non vuol dare il voto per il *sì*, se prima non abbia sentite le ragioni, che commendassero la legge; conforme era nell'uso de' Comizi ove in fatti si parlava pro e contra la legge da votare (*ad suadendum* o *ad dissuadendum*): come Attico vuol anche Quinto. Cicerone, nel c. VII *pro Flacco*, così bellamente descrive come si proponessero e votassero le leggi ne' romani comizi: «O morem præclarum, disciplinamque, quam a maioribus accepimus, si quidem teneremus: sed nescio quo pacto iam de manibus elabitur, nullam illi nostri sapientissimi et sanctissimi viri vim contionis esse voluerunt. Quæ sciscerent plebes, aut quæ populus iuberet, summota contione, distributis partibus, tributim et centuriatim descriptis ordinibus, classibus, ætatibus, auditis auctoribus, res multos dies promulgata et cognita, iuberi vetarique voluerunt». Questa formula poi è così letta ne' codici: «*ut et ut rogas*». Però io accolsi l'*utei*, invece del *ut et* de' mss., suggerito dal Grutero e poi tenuto in seguito da' seguenti editori: il Turnebo avea letto *uti*. Il Goerenz leva il *tu* de' mss. scrivendo: «Eiecimus pronomen, quod in hac solemni formula nusquam alia addi solet»: per simile ragione lo tolse anche il Vahlen. Il Klotz, l'Halm, il Baiter lo tennero, e questo ho fatto anch'io: giacchè, dico io, può essere che a M. Tullio sia piaciuto di porre in mezzo a questa formula, trasportandola da' comizi al suo dialogo tale pronome. Per altro io non mi sentirei troppo scrupolo neppur accogliendo nuda e cruda la lezione de' codici.

Digitized by Google

M. At, ne longum fiat, videte.

Att. Utinam quidem! quid enim agere malumus?

M. Caste iubet lex adire ad deos, animo videlicet, in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis, sed hoc oportet intellegi, cum multum animus corpori præstet observeturque, ut casta corpora adhibeantur, multo esse in animis id servandum magis; nam illud vel aspersione aquæ vel dierum numero tollitur; animi labes nec diuturnitate evanescere nec amnibus ullis elui potest. quod autem pietatem adhiberi,

M. Dunque, per non far preamboli, attendete.

Att. Ci par certo mill'anni che ti possiamo udire! E che altro vorremmo noi meglio fare?

M. Castamente comanda la legge che ci accostiamo agli dei, con casto animo, cioè a dire, nel quale tutto si accoglie: nè ciò esclude la castimonia del corpo, ma vuolsi con questo intendere, che se di molto è l'animo superiore al corpo, ed a serbar casti i corpi si mette pur assai cura, dovrassi assai meglio far questo per rispetto agli animi: chè macchia del corpo, vuoi coll'aspersione dell'acqua vuoi con un periodo di

sententia [*ea*] *est.* — Ne' codici manca qui affatto ogni pronome dimostrativo, che pare del tutto necessario. Il Lambino ed altri più recenti editori tennero tale e quale la lezione de' mss. Un codice di minor conto (Palat. 4) reca: *atque hæc mihi ea quidem sententia est:* ma il Goerenz la dice questa un'aperta depravazione del codice stesso, ed e' suggerisce *atque ea quidem mea sententia est.* Il Grutero alla sua volta vorrebbe: *atque idem mea sententia est.* Lo Scheffer correggerebbe tutto questo luogo così: *M. at tu, Quinte? Qu. eadem* (o *idem*) *mea sententia est.* Molte edizioni hanno posto un *hæc* dopo l'*atque*, e così pose anche il Goerenz nel testo. Il Madvig volle si ponesse *eadem* prima di *sententia*, e così tennero l'Halm, il Baiter ed il Vahlen. Io per me credetti meglio porre un *ea* dopo *sententia;* pensando e che qui, meglio che altrove, s'avesse potuto fognare un tale pronome, e che questo potesse qui dare maggiore efficacia al senso. Si potrebbe anche supporre un *item* perduto innanzi all'*atque*, ciò che avrebbe resa la frase più congiunta che non l'*idem* desiderato dal Grutero e dallo Scheffer.

castimonia corporis. — Questo luogo, se altro mai, fa vedere che se non è propria soltanto della purità del corpo la parola *castimonia*, del corpo essa certo può dirsi. E di purità corporea parla il luogo di Livio (XXXIX, 9) dove accennandosi alle condizioni necessarie per essere iniziati a' nefandi misteri di Bacco, è detto: «decem dierum castimonia opus esse». Or com'è che Daniele Ritter (Ausonii Popmæ De diff. Verb. ed. Aug. Taurin. 1865) nota: «Castitas corporis, castimonia animi»? Non era per avventura meglio dire il rovescio? Del resto molto avvertitamente nota il Turnebo: «Castimoniam corporis et animi lex requirit, sed in corpore potius observatur».

nam illud vel. — Così i migliori codici: e se il manoscritto di Carlo Stefano avea *incestum vel* invece di *illud vel*, è da credere che ciò sia provenuto da qualche correttore, come dice il Goerenz, non da M. Tullio. L'Hand nel *illud vel* lesse *illuvies vel*, che è veramente lontanetto da' codici: per me io credo che, se s'avesse da far mutazione, basterebbe cambiare *illud* in *illius*, sottintesovi *corporis* che farebbe riscontro coll'*animi* (labes) che viene appresso. Se non che dal Lambino in qua, tutte le migliori edizioni hanno *illud*, e così credo che s'abbia a leggere; dando a tale pronome quella vaga, ma pur efficace indefinitezza, che lascia alla mente di chi legge intendere la cosa, come si dice, per aria conformemente al contesto. A tradur poi una dizione siffatta in italiano con quella efficacia che ha nel testo, non ho visto modo migliore del voltare quasi come ci fosse stato *illius* (*corporis labes*).

coll'aspersione dell'acqua. — Qui s'allude senza dubbio alle *lustrazioni* usate dai gentili prima del sacrificio, non solo intorno alla vittima e ai sacri utensili, ma ben anche sulle persone che s'appressavano alla sacra ceremonia. Ciò

Digitized by Google

opes amoveri iubet, significat probitatem gratam esse deo, sumptum

alcuni dì, vien tolta; macchia dell'animo non può svanire coll'andar del tempo nè basterebbono torrenti

specialmente compieasi col lavarsi le mani all'acqua viva, coll'esserne spruzzato soltanto, o coll'immergervi il capo o tutto il corpo (ved. Natale Conti, Mythologiæ l. I. c. 14. e P. Merula, de Sacrificiis Rom. c. II § 3). L'*ablutio* e l'*aspersio* poi si distinguevano in questo, che l'una si premettea al sacrificio da farsi ai superni, l'altra a quello per gl'inferni dei: «Constat (scrive Macrobio, Satur. III, 1. commentando il linguaggio liturgico di Virgilio) diis superis sacra facturum corporis ablutione purgari. Cum vero inferis litandum est, satis actum videtur, si aspersio sola contingit. De sacris igitur superorum ait Æneas: «Donec me flumine vivo - Abluero» (Æn. II, 719). At Dido cum sacra diis inferis instituit. ait: «Annam chara mihi nutrix huc siste sororem: - Dic corpus properet fluviali spargere lympha» (Æn. IV, 635): vedi anche Servio a questo luogo. Esiodo non vuol che alla mattina si libi a Giove nè agli altri dei immortali il nero vino senza aversi lavate le mani; chè altrimenti non esaudiscono gli dei la prece. ma la rifiutano «Μηδὲ ποτὲς ἠοῦς Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον — Χερσὶν ἀνιπτοῖσιν μηδ' ἄλλοις ἀθανάτοισιν. — Οὐ γὰρ τοίγε κλύουσιν, ἀποπτύουσι δὲ τ' ἀράς» (I Giorni e le Opere v. 724-27). Del resto qui Cicerone usando evidentemente un linguaggio ironico adopera la voce *aspersione* quasi dicesse: nonchè lavarsi il corpo o il capo o le mani, basta anche spruzzarsi d'acqua per essere legalmente mondo da corporea immondezza.

con un periodo d'alcuni giorni. — Avanti il sacrificio doveasi vivere per un dato numero di giorni in continenza perfetta; a chi non fosse vissuto così, il rito dicea: «Discedat ab aris.... Casta placent superis» (Tibullo. II, 11-13). Tuttavolta Cicerone anche qui parlò, a mio credere, con ironia, non riputando che certe ceremonie potessero riparare a nefandezze che le prevenissero o le seguissero. Onde i versi del mordace Persio: «... Tyberino in gurgite mergis — Mane caput bis, terque, et noctem flumine purgas» (Sat. II. 15-16): giacchè M. Tullio volea sicuramente purificata l'anima meglio che il corpo. Tuttavia vuolsi badare di non tenere irrazionali e vane certe ceremonie, che a prima giunta sembrano tali: poichè queste, per esempio, della purificazione conteneano una significazione altamente morale, in quanto doveano diventar simbolo di quel lavacro onde l'anima appressandosi alla divinità si ha internamente a nettare. La vanità di tali ceremonie era in questo che superstiziosamente credeano i pagani elle fossero efficaci di per sè stesse soltanto. Per questo i primi cristiani n'aveano tanto orrore che Valentiniano, uno del seguito di Giuliano l'Apostata, e che più tardi ebbe l'impero, sotto gli occhi dell'istesso imperatore (βασιλέως ὁρῶντος) stracciossi e gettò via la parte della veste, sulla quale era stata spruzzata alquanto l'acqua, onde il sacerdote pagano avea asperso l'imperatore all'ingresso nel tempio (Sozomeno, Stor. Eccl. VI, 6).

nè a lavarla basterebbono ecc. — Lattanzio parlando su questo proposito scrivea: «flagitiis omnibus inquinati veniunt ad precandum; et se pie sacrificasse opinantur, si cutem laverint: tanquam libidines intra pectus inclusas ulli amnes abluant, aut ulla maria purificent. Quanto satius est mentem potius eluere, quæ malis cupiditatibus sordidatur, et uno virtutis ac fidei lavacro universa vitia depellere. Quod qui fecerit, quamlibet inquinatum ac sordidum corpus gerat, satis purus est» (Divin. Inst. V. 20).

25. — *significat probitatem etc.* — Parrebbe a prima giunta che questo *probitas* fosse tenuto da Cicerone come sinonimo del *pietas*, che è nella tavola della legge qui spiegata: ma, chi ben avvisa, intende facilmente che Cicerone viene a dire con questa parola come la *probità* dev'essere il fiore d'una pietà o d'una religiosità vera e non fittizia. «Apud nos (dicea un grande apologista dei primi tempi del Cristianesimo) religiosior est ille, qui iustior» (Minutius Felix c. XXXII.). Ogni pratica di religione è in abbominio a Dio, se non parte da un cuore giusto che abbia cordialmente espiate le sue colpe. In questo senso scrivea lo stesso Minuzio: «Litabilis hostia bonus animus et pura mens et sincera conscientia» (ibid.). E lo stesso Cicerone scrisse nel II de N. D. c. 61, che dalla cognizione degli Dei «oritur pietas, cui coniuncta iustitia est reliquæque virtutes»: ossia ciò che qui è detto *probitas*. E al l. l. c. 2. della stessa opera, quasi volesse

Digitized by Google

esse removendum: qui enim paupertatem cum divitiis etiam inter homines esse æqualem velimus, cur eam sumptu ad sacra addito deorum aditu arceamus? præsertim cum ipsi deo nihil minus gratum futurum sit quam non omnibus patere ad se placandum et colendum viam. quod autem non iudex, sed deus ipse vindex constituitur, præsentis pœnæ metu religio confirmari videtur.

a lavarla. Quel comandar poi che fa la legge, di praticar la pietà e di tòrre il fasto, significa che la probità è grata a Dio e che il dispendio è da rimuovere. E di vero, se vogliamo noi che la povertà, anche tra gli uomini, abbia pari diritti che le ricchezze, perchè la riteniam noi dall'appressarsi agli dei col far costose le cose sacre? Specialmente quando a Dio stesso niente vi ha di più disgustoso del non essere a tutti aperta la via a placarlo e ad onorarlo? Che si sia poi costituito, non dico giudice, ma vindice lo stesso Dio, questo accenna come si vogliono confermare e osservanze religiose col timor d'una pena non lontana.

commentare questo luogo, scrive: «Pietas.... sanctitas... religio... hæc omnia pure ac caste tribuenda deorum numini».

di tòrre il fasto. — Cicerone non vuol dir con questo che s'abbia a tòrre lo splendore del culto esterno, che sarebbe in contraddizione con tutto il contesto della sua legge e dei costumi romani a cui s'attiene; ma vuol condannare gli sfoggi degli opulenti, che veniano innanzi agli altari, come fossero uomini diversi dai meno abbienti, e quasi che questi fossero rifiuto dell'uman genere e a Dio non grati. Anche S. Paolo (nella sua I ai Corinti c. 11) rimprovera a certi opulenti cristiani di Corinto di fare arrossire nelle usate *agapi* que' fedeli poveretti, che non aveano da recarvi quel che poteva il ricco. Che il ricco renda del suo più splendido il culto religioso, è suo dovere; ma non ne ha da far pompa, nè credersi per questo da più del povero.

che..... la povertà.... abbia pari diritti. — Le lotte sostenute a Roma per tanti anni dai plebei contro i patrizi tendevano certamente a pareggiare ricchi e poveri dinanzi la Repubblica; ma per quanto queste lotte sieno state coronate da felici riuscimenti, per ciò che spetta alle leggi scritte, in effetto poi la pecunia fu troppo spesso arbitra di ogni cosa in Roma; ed è ben noto il detto Sallustiano: «Romæ omnia venalia esse» (Iugurth. c. VIII): e l'altro (ibid. c. 31): «domi militiæque Respublica venalis», donde quella terribile interrogazione di Petronio: «Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? — Aut ubi paupertas vincere nulla potest? — e due versi dopo: «Ergo iudicium nihil est nisi publica merces, — Atque eques, in causa qui sedet, empta probat» (Satyricon c. VI). Il *cum velimus* del nostro autore dice troppo bene nella sua forma, tutt'altro che assertiva, come l'eguaglianza tra ricchi e poveri a Roma, anche ai suoi tempi, era stata più un voto che un fatto.

di pena non lontana. — Il Rémusat nota qui che «*présent* est souvent pris dans un sens particulier, tant dans les langues anciennes que dans la nôtre, lorsqu'il s'applique aux dieux et à tout ce qui vient du ciel; une peine présent, c'est une peine menaçante, assurée, inévitable»: e ciò credo possa dirsi delle nostre frasi *non tarda pena, pena non lontana, pena presentissima.* Per altro non tengo col Rémusat quando egli scrive in fine di questa nota: «le nom de Dieu ne doit jamais être employé comme un supplément des peines terrestres: les législateurs n'ont pas le droit de le faire servir à leur utilité». A dir vero a me pare chiarissimo che Tullio qui non minaccia propriamente un gastigo divino, ciò che avrebbe fatto colla formula imperativa; ma l'annunzia soltanto. Or che male c'è, se un legislatore di un rito sacro afferma che Iddio punirà

Digitized by Google

Suosque deos aut novos aut alienigenas coli confusionem habet religionum et ignotas cærimonias no-

Del resto prestar culto a dei particolari o nuovi o stranieri importa confusione di riti e cerimonie

quelli che non adoreranno Dio come conviene? Anzi che ci sarebbe a dire, se un legislatore, dopo prescritte leggi piene di giustizia, v'aggiungesse che di queste come d'ogni giusta cosa profanata e violata, ne sarà Dio quandochessia tremendo vendicatore? Tutto quel bel proemio, che precede il libro, in fondo non riesce a questo?

Suosque deos. — Il *suos deos* non significa, come spiega il Wyttenbachio «(deos) proprios, non communes totius civitatis»; ma in voce dei non riconosciuti, anche come privati, dal magistero religioso; e così certo vuolsi interpretare il «separatim nemo habessit deos» della tavola: chè a Roma ci erano *dèi privati* quale cosa del tutto legittima, come legittima cosa erano i *sacra privata*. Anzi degli dei privati era lodato il culto. Così nell'orazione che Camillo tenne al popolo quando, dopo l'incendio de' Galli, i tribuni voleano che si lasciasse Roma per andare a Veio, e' dice: «Hos omnes deos publicos *privatosque*, Quirites, deserturi estis? Quam par vestrum factum est, quod in obsidione nuper in egregio adolescente C. Fabio, non minore hostium admiratione quam vestra conspectum est; quum inter Gallica tela degressus ex arce sollemne Fabiæ *gentis* in colle Quirinali obiit? An *gentilicia sacra* ne in bello quidem intermitti, publica sacra et Romanos deos etiam in pace deseri placet? (Livio V, 52). In Roma era poi anche illegittimo il culto di straniere divinità quando non fossero state riconosciute dal Senato pubblicamente (Walter op. cit. § 136). Di vero Postumio nella orazione sui Baccanali dice: «...quotiens hoc patrum avorumque ætate negotium est magistratibus datum, ut *sacra externa* fieri vetarent, sacrificulos, vatesque foro circo urbe prohiberent, vaticinios libros conquirerent comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi præterquam more Romano, abolerent?» (Liv. XXXIX, 16): e quindi soggiunge: «Iudicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique iuris nihil æque dissolvendæ religionis esse, quam ubi non *patrio* sed *externo* ritu sacrificaretur» (Id. ibid.). In quanto poi agli *dei peregrini*, accolti tra Romani per pubblica autorità, così parla Camillo nell'orazione citata: «At etiam, tamquam veterum religionum memores, et *peregrinos deos* transtulimus Romam et instituimus *novos*» (loc. cit. c. 52): e seguendo a parlare di questi dei nuovi e peregrini, dice ancora: «Capitolinos ludos sollemnibus aliis addidimus, collegiumque ad id novum, *auctore senatu*, condidimus» (ibid.). Ed i sacrifici di questi dei peregrini, riconosciuti pubblicamente, erano appunto detti *peregrina sacra;* intorno ai quali si ha in Festo (a q. v. pag. 257 Müller): «Peregrina sacra appellantur quæ aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt coacta (*alii* conlata) aut quæ ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnæ, ex Græcia Cereris, Epidauro Æsculapii: quæ coluntur eorum more, a quibus sunt accepta». Dai quali luoghi puossi raccogliere il duplice senso, che avea a Roma, il *deos novos: novos* come cosa propria e particolare (*suos* o *privatos*) nel significato più ristretto, ciò che intende qui Cicerone; e *novos* anche in senso più largo, cioè dei nuovi recati d'altronde (*peregrinos*), ma con autorità pubblica recentemente dichiarati de' Romani (o privati o pubblici non monta); cotesti non sono compresi nelle parole di M. Tullio. È per altro da osservare che se si crede a Cinzio, allegato da Arnobio (III, 17), i numi forestieri, che di nuovo eran recati a Roma, si diceano *novensiles* piuttosto che *novos*. Le sue parole (che danno anche qualche maggior lume a quel che abbiamo fin qui detto) sono queste: «Cincius numina peregrina novitate ex ipsa appellata pronuntiat. Nam solere Romanos religiones urbium superatarum partim *privatim per familias* spargere, partim *publice* consecrare: ac ne aliquid deorum multitudine aut ignorantia præteriretur, brevitatis et compendii caussa uno pariter nomine cunctos Novensiles invocari». Tertulliano discorrendo su non diverso argomento, distingue gli dei che i Romani aveano *communi* colle altre genti, e quelli che inventati da essi erano *dei* loro *propri:* e pare ch'e' raccolga gli uni e gli altri sotto il nome di *dei pubblici*, distinguendo anche questi dagli dei *avventicci*, come tali riconosciuti pubblicamente; giacchè essi aveano pubbliche are sul Celio nel san-

Digitized by Google

26 stris sacerdotibus. nam *a* patribus acceptos deos ita placet coli, si huic legi paruerint ipsi patres.

Delubra esse in urbibus censeo, nec sequor Magos Persarum, quibus auctoribus Xerses inflammasse

ignote a' nostri sacerdoti. L'onorar gli dèi accolti da' padri mi piace a patto che i padri stessi abbiano a cotesta legge obbedito. 26

Che delubri vi sieno nelle città, la credo buona cosa; nè io sto coi Magi de' Persiani, per consiglio dei

tuario della dea Carna. Ecco le precise parole di Tertulliano: «Nos bifariam Romanorum deos recognoscimus, *communes* et *proprios*, id est, quos cum omnibus habent, et quos ipsi sunt commenti. Et numquid hi sunt *publici* et *adventitii* dicti? hoc enim aræ docent Adventitiorum ad fanum Carnæ: Publicorum, in palatio» (ad Nat. II, 9). Minucio Felice nel suo Ottavio c. 6 parla sul quanto i Romani fossero vaghi di recare a Roma i numi stranieri. Però è da notare con Dionisio (II, 19), che il genio assimilatore della religione romana, almeno anticamente, era tale che trasformava le divinità straniere ed il loro culto conforme l'indole sua propria: sia pur che celebrassero con rito straniero sacrifici agli dei stranieri.

aut alienigenas. — Nel testo della legge c'è (*deos*) *advenas;* ma queste due voci *alienigenas* (deos) ed *advenas* esprimono in sostanza una stessa cosa; cioè dei non indigeni o paesani. Quella qualche differenza che potrebbe segnarsi tra l'uno e l'altro vocabolo avrebbesi a trarre dalla loro etimologia, per la quale *alienigena* vorrebbe dire nato altrove, e *advena* venuto d'altronde. Il Wyttenbachio al *sive novos, sive advenas* della tavola nota: «*novi* sunt ficti ab ipso colente, numquam ab hominibus antea dii crediti: *advenæ* sunt peregrini, sed tamen publice recepti». Ma alla spiegazione del *novi* che dà qui il Wyttenbachio, parrebbe ch'e' volesse dire che non vi erano a Roma *dei novi* riconosciuti dalla pubblica autorità; e a ciò s'oppone il luogo cit. di Livio (XXXIX, 52 «et peregrinos deos transtulimus Romam et instituimus *novos*»: alla spiegazione poi dell'*advenas* s'oppone il contesto. E in vero perchè sarebbe stato proibito di aver *deos advenas*, se già questi, quantunque peregrini, eran già dall'autorità pubblica ammessi? Il *novos* dunque, torniamolo a dire, e l'*advenas* o l'*alienigenas* hanno qui una indefinitezza di senso specifico che bene s'acconcia a *dei* che sbucano come fuori da non si sa dove, nè sono riconosciuti pubblicamente. Capisco che Servio (ad Æn. VIII, 269) dice sull'*advena*: «Apud maiores nostros raro *advenæ* suscipiebantur nisi haberent ius hospitii»; ma in questo caso si vede che que' poveri dei, che qui nomina M. Tullio, non lo doveano avere questo *ius hospitii.*

importa confusione di riti. — Veramente si avrebbe potuto trovar qualche altra ragione un po' più persuasiva. Di fatto non era buona ragione quella che l'ignoranza de' sacerdoti e la confusione dei riti dovesse togliere la facoltà di foggiarsi o accettare nuovi dei, chi ne volesse a suo modo, in tanta libidine di crear dei che v' era allora. Forse un po' più ragionevole, nel pensiero di quei tempi, era il senato consulto che abolì (l'anno di Roma 566) i baccanali, il quale era così concepito: «Ne qua Bacchanalia Romæ neve in Italia essent. Si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id dimittere posse apud prætorem urbanum profitetur, prætor senatum consuleret. Si ei permissum esset, quum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis, neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset» (Liv. XXXIX. 18). Ma in uno stato ove la religione era fattura del tutto civile le incoerenze ci avean da essere ad ogni fiato.

nostris sacerdotibus. — I codici Leidesi leggono *nos sacerdotibus;* quantunque il primo di essi, che ha *nossa sacerdotibus* (sic) con un *n* sopra, tra l'*o* e l'*s*, farebbe sospettare che ci fosse stato *non sacerdotibus.* Il Goerenz, seguendo due codici, lascia affatto il *nos* che egli crede venuto da *nosse,* ed aggiunto, secondo lui, da altri per soccorrere al contesto: ma così si saltano, non si tolgono le difficoltà. Ad ogni modo il togliere quel *nos* non mi par lecito; forse cambiarlo in *nostris*, come fecero il Davisio, l'Ernesti, l'Halm ed altri, non dispiace. Il Lambino, non altri, invece del *nos* pone *etiam.* Il Vahlen vor-

Digitized by Google

templa Græciæ dicitur, quod parie- quali si dice che Serse desse alle

rebbe che s'avesse a leggere « ignotas cæremonias nos [se molestum est] sacerdotibus »: ma la mi pare questa troppa roba.

26. — *nam a patribus* — Così lesse Aldo; nei codici leidesi *A* e *B* v' è *nā patrib*; ma il testo di legge, che reca *a patribus*, sembrami rendere necessaria la lezione aldina. In vece del *nam* il Mommsen lesse *iam;* e senz'altro lessero così anche il Baiter e l'Halm; ciò che non piacque al Vahlen, che giustamente dà al *nam* il valore di passaggio, che ha nel I, 2 — nam quid Macrum numerem — e in quel di Catullo 68, 33. « Nam, quod scriptorum non magna est copia apud me, — Hoc fit, quod Romæ vivimus etc. »: ciò significherebbe a un di presso: *del resto* ecc.

ipsi patres. — Così lesse il Wyttenbachio nel *patre* oppure *patrem* o *patrum* dei codici. L'Halm col Baiter credono il *patres* un glossema e vorrebberlo tolto; il Vahlen non sa trovare un motivo di questa cancellazione. Le più vecchie edizioni leggono *patrum*, unendo questa voce al *delubra*, che segue: così ha pure il Goerenz. Il Klotz cassò il *patres*, e cominciò il nuovo capoverso con *oportere delubra;* ma ciò, cred' io, nè con felice avviso nè con buon gusto.

coi Magi de' Persiani, per consiglio dei quali. — La parola persiana *magus* e la sanscrita *magha* verrebbero a dire *i grandi* (Lenormant, Manuel d' Histoire Ancienne de l'Orient tom. II p. 100 e segg.): ed era appunto detta magismo la religione, di cui i Grandi Persiani tenevano il sacerdozio. Questa religione poi non sarebbe stata il *mazdeismo* puro di Zoroastro; ma una variazione invalsa tra' Medi, fra i quali i Maghi formavano la prima casta di cittadini, ossia quella de' sacerdoti. I Medi in fatti non adoravano, come i Persiani, soltanto il principio del bene, Ormuzd; ma ben anche quello del male, Afrasciâb, detto Ahriman da' Persiani, per i quali ultimi era esso oggetto di maledizione. Per questo l'Oppert, citato ed approvato dal Lenormant, vede un resto del *magismo* degli antichi Medi nella religione de' Yézidis, i quali non adoravano che il principio del male; perchè, dicevano essi, il culto non ha altro oggetto che placare la potenza divina, nè il principio del bene ha bisogno, buono qual è, d'esser placato da uomini. Raffermerebbe la sovraccennata opinione il sapere che la magia, come arte di sortilegio e d'incanti, era interdetta espressamente dalla pura dottrina di Zoroastro (Lenormant op. cit. p. 104). L'arte magica poi, come abbiamo accennato e come indica anche la sua etimologia, significherebbe arte d'illusione e d'incanto. Di vero Màyà in sanscrito, donde la voce *magia*, suona *finzione, illusione, incanto:* e « le leggende indiane sono piene di questi incanti ed inganni ai quali giovava pure la credenza nella metempsicosi; finchè si arrivò a credere coi Buddhisti che tutto il mondo è una sola continua, compiuta e funesta illusione »: così il De-Gubernatis (op. cit. p. 508). E già l'indole ingannatrice della magia era stata per grafica maniera così descritta da Lattanzio (Divin. Instit. II, 15): « Magorum quoque ars omnis ac potentia horum aspirationibus constat, a quibus invocati (dæmones) visus hominum præstigiis obcæcantibus fallunt, ut non videant ea, quæ sunt, et videre se putent ea, quæ non sunt ». Bisogna per altro dire che questa voce di Maghi avesse anche un valore molto generico, e che equivalesse suppergiù a *sapienti*, se sono essi chiamati *sapienti ed amanti di Dio*: « Παρὰ Πέρσαις μάγοι οἱ φιλόσοφοι καὶ φιλοθέοι » (Suida a q. v.). Alla sua volta Diogene Laerzio (proem. § 6) dice che presso i Caldei sono i Maghi che attendono al culto degli dei e ch'essi loro offrono voti e sacrifici, quasi fossero i soli, che potessero essere esauditi: « τοὺς δὲ Μάγους περί τε θεραπείας θεῶν διατρίβειν καὶ θυσίας καὶ εὐχάς, ὡς αὐτοὺς μόνους ἀκουμένους ». Platone poi nell'Alcibiade Primo (p. 122 *A*) parlando dell'educazione del principe ereditario de' Persiani, dice che, tra gli altri scelti all'educazione di lui, vi aveva il *sapientissimo* (ὁ σοφώτατος): il quale gl'insegnava la magia di Zoroastro, figlio di Oromazo, ciò era il culto degli dei « ἔστι δὲ τοῦτο θεῶν θεραπεία » e insieme quello che s'appartiene a re: « διδάσκει δὲ καὶ τὰ βασιλικά ». Il quale Zoroastro è detto figlio di Oromazo, nome che è lo stesso di quello d' Ormuz, dio de' seguaci di Zoroastro. Nelle iscrizioni di Dario e di Serse si legge che tale divinità ha nome *Auramazda* e Dario ivi dice: « Per grazia di Auramazda, io sono re: Auramazda mi dette il regno » (vedi il Max Müller, Letture sopra la Scienza del Linguaggio v. I. p. 206): di qui il vincolo che dovea passare tra la religione de' magi e la ragione

Digitized by Google

tibus includerent deos, quibus omnia deberent esse patentia ac

fiamme i templi della Grecia, come quelli che racchiudeano entro a

politica dei Persiani; e la grande autorità de' Magi nel dar consigli a' re Persiani fu da M. Tullio appunto accennata col *quibus auctoribus*. Anche S. Girolamo (al c. 2 in Danielem) scrive: (Magi) philosophi Caldæorum: et ad artis huius scientiam reges quoque et principes eiusdem gentis omnia faciunt.

desse alle fiamme i templi della Grecia. — Cicerone nel *de Republica* (III, 9) ci dice: «Deinde Græciæ, sicut apud nos, delubra magnifica humanis consecrata simulacris, quæ Persæ nefaria putaverunt: eamque unam ob causam Xerses inflammari Atheniensium fana iussisse dicitur, quod deos, quorum domus esset omnis hic mundus, inclusus parietibus contineri nefas esse duceret». Veramente quell'*unam ob causam* non si potrebbe passare così di leggieri, se non ci fosse *fama dicitur:* atteso che Erodoto nella Terpsicore ci dice che l'andare in fiamme Sardi e con essa il sacrario della dea del paese, Cibele, servì di pretesto ai Persiani affin di appiccar poscia fuoco per rappresaglia a' templi de' Greci: «Καὶ Σάρδις μὲν ἐνεπρήσθησαν, ἐν δὲ αὐτῇσι καὶ ἱρὸν ἐπιχωρίης θεοῦ Κυβήβης· τὸ σκηπτόμενοι οἱ Πέρσαι ὕστερον ἀντενεπίμπρασαν τὰ ἐν Ἕλλησι ἱρά» (V, 102). Sul qual luogo il Mustoxidi facendo una sensatissima e dotta annotazione nega al Vasselingio che la causa per cui i Persiani bruciarono i templi in Grecia, fosse stata quella dell'abborrire essi il chiudere entro pareti deità, ch'e' non rappresentavano sotto umana forma: ma sì la «cupidigia di preda e furore spinsero i Persiani ad ardere i templi Greci e la colpa scusarono colla vendetta per l'incendio del tempio di Cibele; quantunque dai Greci arso accidentalmente». Almeno il Pseudo-Asconio a quelle parole di M. Tullio (I in C. Verrem c. 18) che dicono: «ut ne Persæ quidem, cum bellum toti Græciæ diis hominibusque indixissent etc.», osserva che quell'incendio si riferisce all'ira di feroci nemici insieme e alla loro credenza, scrivendo: «Quia non solum hostes erant, utpote barbari, verum etiam more gentis suæ multum dîs in terris templa condenda esse credenda, præsertim cum uni Soli, quem venerarentur, vix mundus ipse sufficeret. Erant ergo et ædium sacrarum et simulacrorum eversores» (ed. Orelli p. 170). Solino poi scrive: «Epheso decus templum Dianæ, Amazonum fabrica, adeo magnificum, ut Xerses, cum omnia Asiatica templa igni daret, huic uni pepercerit. Sed hæc Xersis clementia etc.» (c. 40, 2). E' fu proprio clemente quel Serse, cui Temistocle, parlando dinanzi gli Ateniesi, dicea empio e temerario insieme, uomo che le sacre e private cose in egual conto mostrò di tenere, quando rovesciò e diè alle fiamme i simulacri degli Dei; e tale da flagellare anche il mare e gettarvi entro de' ceppi: «(ἄνδρα) ἀνόσιόν τε καὶ ἀτάσθαλον· ὃς τὰ ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ καταβάλλων τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα· ὃς καὶ τὴν θάλασσαν ἀπεμαστίγωσε, πέδας τε κατῆκε» (Erodoto VIII, 109). I Greci poi, come scrive M. Tullio nella Repubblica (l. c.), non vollero ristorare nemmen i templi arsi; perchè stessero qual documento sempiterno della Persiana scelleratezza; e lo stesso Filippo, come appresso anche Alessandro (que' santi uomini che erano!) «cum Persis hanc bellandi causam inferebant, quod vellent Græciæ fana pœnire». Chi volesse più larga erudizione in proposito, consulti il Brissonio *de Regno Persarum* l. II cap. 28 e segg. Del resto il *templa* è in questo luogo evidentemente fatto sinonimo del *delubra* antecedente. Anzi giova notare che Cicerone parlando in altri tre luoghi dell'incendio de' templi Greci ordinato da Serse, adopera *fana* (De Republica III, 9), poi *templa* (De N. D. I, 41) e in fine *delubra* (De Republica ibid.): il che vuol dire ch'e' dava a queste voci non troppo dissimile valore. Avvertasi pure come qui *templum* significhi luogo chiuso, dedicato alla divinità, ciò che questa voce non significa nel suo primitivo valore: vedi le note alle pp. 210 e 211.

come quelli che racchiudono ecc. — Erodoto ci dice di sapere che per le leggi, che avevano i Persiani, non istimavano essi conforme a quelle erigere simulacri e templi ed are; anzi coloro, che ciò facevano, li rimproveravano di stoltezza: e questo, per quanto sembrava a lui, perchè non giudicavan, come faceano i Greci, essere gli dei d'umana forma. Teneano essi che si dovesse sacrificare salendo sulle più alte cime de' monti, e tutto quanto il giro del cielo diceano Giove: «Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοῖσδε χρεωμένους. ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ

Digitized by Google

libera quorumque hic mundus omnis templum esset et domus.

XI. Melius Grai atque nostri, qui ut augerent pietatem in deos, easdem illos urbis quas nos incolere voluerunt; adfert enim hæc opinio religionem utilem civitatibus: si quipareti gli Dei, a cui tutto dev'essere aperto e libero, e di cui il mondo tutto è tempio e palagio.

XI. Se non che meglio pensarono i Grai ed i maggiori nostri, che ad accrescere la pietà verso gli dei, vollero ch' essi abitassero quelle

δοκέει, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεούς, κατάπερ οἱ Ἕλληνες, εἶναι. οἱ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν οὀρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες » (I, 131). E qui si osservi che lo spirito della religione di Zoroastro era tutto contrario all'idolatria; ed il solo simulacro, come a dire, ammesso nel culto Zoroastrico, almeno nella sua primitiva purità, era la fiamma, in cui si rappresentava ed adorava Ormuzd (Lenormant op. cit. v. II p. 92). Se non che dal credere i Persiani che fossero una cosa stessa Giove e il cielo, stimavano stolti quelli che intendevano, secondo essi, racchiudere fra quattro muri questo immensurabile Nume. E sarebbe veramente stoltezza personificare in forma umana il Dio del cielo, dando a' simulacri sussistenza divina; credendo proprio degna una effigie d'essere onorata, e tenuta chiusa, come un dio vero, ne' delubri. Arnobio (VI, 2 e 3) e Minuzio Felice (c. 32) deridevano con frasi, che paion tolte di bocca a' Magi, i templi de' gentili, fatti per ricovrare divinità, che avevano corporea persona in vani simulacri. È notabile a questo proposito ciò che scrive Strabone, cioè che in Cappadocia, dov'era un gran numero di Magi, che si chiamavano Pireti, vi avea molti templi degli dei Persiani: e ciò egli pone tra *le cose da lui stesso vedute*: « πολλὰ δὲ καὶ τῶν **Περ**σικῶν θεῶν ἱερά ταῦτα μὲν οὖν ἡμεῖς ἑωράκαμεν » (l. XV p. 504 ed. Casaub. 1587). — Del rimanente nel sogno di Scipione (De Rep. VI, 15) scrive anche Tullio: « Deus is, cuius hoc templum est omne quod conspicis ». Sulle quali parole Macrobio nel suo commento (c. 14) così bellamente parla: « Bene autem universus mundus Dei templum vocatur; propter illos qui existimant, nihil esse aliud Deum nisi cælum ipsum, et cælestia ista quæ cernimus. Ideo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquam videri, quidquid humano subiicitur aspectui, templum eius vocavit, qui sola mente concipitur: ut qui hæc veneratur ut templa, cultum tamen debeat conditori; sciatque quisquis in usum templi huius inducitur, ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam publico præconio, tantam humano generi divinitatem inesse testatur, ut universos sidere animi cognatione nobilitet »: e ciò perchè agli uomini, dice Cicerone: « animus datus est ex illis sempiternis ignibus, quæ sidera et stellas vocatis » (De Repub. ibid). Questo per altro non toglie che sia conforme a ragione che v'abbiano luoghi, in cui raccoglierci ad adorare in comune carità Iddio; luoghi ne' quali il silenzio, lo splendore degli ornamenti, le sacre immagini (che non sono già dei, ma che de' celesti per forme umane ci parlano a' sensi) ci sollevino a Dio; luoghi nei quali a Dio stesso gradisca l'essere onorato, perchè a Lui solo dedicati. E che cercano in vero gli stessi Magi sulle vette de' monti, se non luoghi adatti alla venerazione di Dio? Il tempio non restringe per niente l'immensità di Dio, come non la restringono le volte pur finite, quantunque immense, del cielo.

XI. — *Grai.* — Il Vahlen ne' codici, che aveano di prima scrittura *grati*, lesse *Graii* « qua forma (ei dice) non sæpe sed aliquoties tamen utitur Cicero in hoc genere librorum » (De Div. I. 19, 37: II, 39, 82; de Nat. Deorum II. 36, 91: III. 21, 53): ne' quali luoghi, aggiungo io, si parla sempre di Greci messi a riscontro coi Romani e con altri popoli: nel qual caso la parola, usata di rado, offre naturalmente una solennità ed importanza maggiore. È solo il Vahlen che legge così; pur giova farsegli secondo. Si poteva anche citare sullo stesso proposito il lib. I. 24, 35 ed il II. 23, 69 *de Inv.*

vollero ch'essi abitassero ecc. — Parrebbe che si dovesse ciò intendere dei simulacri, che rappresentavano gli dei da venerare; simulacri che pei gentili aveano non solo un essere rappresentativo; ma per la consecrazione e dedicazione, acquistavano pur anche una divina sussistenza. Intorno a questa deificazione de' simulacri scrive Minuzio Felice: « Ecce funditur, fabricatur, scalpitur; nondum deus est: ecce plumbatur, construitur, erigitur; nec adhuc deus est:

Digitized by Google

dem et illud bene dictum est a Pythagora, doctissimo viro, tum maxume et pietatem et religionem versari in animis, cum rebus divinis operam daremus, et quod Thales,

città stesse che noi: essendochè tale opinione rechi seco un culto alle città vantaggioso. E veramente come è bello il pensiero di quel dottissimo uomo, che fu Pittagora, che dice allora aver soggiorno entro al nostro cuore la pietà e la religione, quando alle cose divine attendiamo: altrettanto è bello quel di Talete, tra i sette

ecce ornatur, consecratur, oratur, tunc postremo deus est, quum homo illum voluit et dedicavit » (Octav. c. 23). Vero è che ciò accadde dopo centosettant'anni dalla fondazione di Roma: giacchè Numa, come scrive Plutarco nella vita di lui (c. 8), non volle che vi fosse ne' templi immagine o dipinta o sculta, onde si foggiasse alla forma d'uomo o d'altro un Dio: « Οὐδ' ἦν παρ' αὐτοῖς (Ῥωμαίοις) οὔτε γραπτὸν οὔτε πλαστὸν εἶδος θεοῦ πρότερον, ἀλλ' ἐν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα τοῖς πρώτοις ἔτεσι ». Vedi anche Varrone presso S. Agostino *de C. D.* V, 31 — Tertulliano *de Idolol.* c. 3.

un culto alle città vantaggioso. — Per quanto si voglia esser buoni, non si può scusare Cicerone da quell'*utilitarismo*, che deriva da una mala ragione di Stato, onde politica e religione insieme si mescolano per semplice baratto d'utilità. Lo Stato se è tenuto a promuovere, per quanto è in sè, ogni verità, tanto meglio è tenuto a far questo per le verità, che riguardano Dio, di cui è suddita ogni Repubblica. E ciò non già badando all'utile che ne deriva, ma prima di tutto al merito della cosa stessa: chè l'utile ne discende poi naturalmente, essendo la verità religiosa in ogni evento sostegno dell'umano consorzio.

è bello il pensiero ecc. — Così questo pensiero è recato da Plutarco: « βελτίστους ἑαυτῶν γίνεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν πρὸς θεοὺς βαδίζωσιν » (*De Defectu Oraculorum* p. 413). E colle stesse parole lo riporta alla p. 169 *de Superstitione*. Nel primo luogo cita questa sentenza per dire più avanti com'essa sia smentita da quelli, che usano agli oracoli per indegne ragioni; nel secondo luogo, per dire come sia smentita da chi si appressa agli altari con una superstiziosa paura. E di ciò Plutarco ebbe certamente ragione: perchè e nell'uno e nell'altro caso non c'è che il falso adoratore, che viene a Dio con animo nè informato nè disposto a virtù nè ad un timore veramente filliale ed amoroso: credo per altro che nemmeno Pitagora e Cicerone avranno mai voluto riputar buona questa divina sentenza per gente di tale maniera. Seneca nell'epistola 94ª allega il detto di Pitagora così: « Pythagoras ait, alium animum fieri intrantibus templum, deorumque simulacra ex vicino cernentibus, et alicuius oraculi opperientibus vocem ».

quel di Talete, tra i sette il più savio. — Talete nato a Mileto (secondo Eusebio) nel 639 av. Cristo, e per antica stirpe oriundo dalla Fenicia « τὸ ἀνέκαθεν γένος ἐόντος Φοίνικος » (Erodoto I, 170), ridestando tra' Greci per primo lo spirito indagatore della natura, fondò la scuola ionica ed ebbe per primo il nome di sapiente: « Πρῶτος δὲ Θαλῆς τὸ τοῦ σοφοῦ ἔσχεν ὄνομα » (Suida alla v. Θαλῆς — Diog. Laer. I, 22): e fu tale non solo per ordine di tempo: « Thales, ut opinor, primus — philosophorum — » (nell'Ortensio ap. Lattanzio III, 16): ma eziandio per merito, come è detto anche nel nostro luogo. M. Tullio ci offre una qualche idea del sistema cosmogonico di Talete in quello De N. D. I, 10 che dice: « Thales enim Milesius, qui primus de talibus rebus (physicis) quæsivit, aquam dixit esse initium rerum, deum ante eam mentem, quæ ex aqua cuncta fingeret »: la causa materiale delle cose e' vuol dire che sia l'acqua, la efficiente Dio. Avendo poi Talete definito il divino per ciò che non ha nè principio nè fine: « τί τὸ θεῖον; τὸ μήτε ἀρχὴν ἔχον, μήτε τελευτήν » (Laerzio I, 36): e l'acqua essendo stata per lui un essere senza principio e senza fine, e' dovea tenere come cosa divina questo elemento (Sant'Ippolito: Refut. omnium hæres. L. I, 1: presso il Bertini. — La Filosofia Greca prima di Socrate p. 83): per altro s'egli credette l'acqua un elemento divino, e' non la disse Dio. Del resto Atena-

Digitized by Google

qui sapientissimus in septem fuit, homines existimare oportere omnia

il più savio, che dice, come gli uomini debbono stimare, tutte le vi-

gora (Legat. pro Christianis c. 23) dice che quelli, i quali lasciarono accurata memoria delle cose da Talete disputate, dissero che egli per primo distinguesse le sostanze intelligenti in Dio, in genii ed in eroi: e che reputasse che Dio fosse la mente del mondo: i demoni essenze animali: gli eroi le anime degli uomini separate dal corpo: « Πρῶτος Θαλῆς διαιρεῖ [οὐσίας τὰς λογικάς] (ὡς οἱ τὰ ἐκείνου διαιροῦντες, ἀκριβοῦντες μνημονεύουσιν) εἰς θεόν, εἰς δαίμονας, εἰς ἥρωας. ἀλλὰ θεὸν μὲν, τὸν νοῦν τοῦ κοσμου ἄγει, δαίμονας δὲ οὐσίας νοεῖ ψυχικὰς· καὶ ἥρωας, τὰς κεχωρισμένας ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων.....». Sembra che questo passo di Atenagora sia così concepito da non potersi mettere alla pari colle raccolte degli apoftegmi di Talete, alle quali non da su questo proposito troppo valore lo Zeller (Die philosophie der Griechen — Leipzig 1869, P. I, p. 174). E così ci parrebbe che almeno rispetto ad *uno spirito formatore del mondo*, sia troppo perentorio il dire con Adolfo Schwegler che « questo è senza dubbio un antistorico trasponimento di idee posteriori ad un punto di sviluppamento ancor poco avanzato in paragone » (Storia della Filosofia, trad. di S. Pizzi, Caserta 1874 p. 10). Cominciando da Talete la causa del mondo è distinta in quella efficiente (δραστική) e in quella materiale (ὑλική): come puossi anche ricavare da Sesto Empirico (Ipotesi Pirroniane III, 4, 30). Oltre le ricerche filosofiche e le varie sentenze che lasciò Talete, ottennero a lui per avventura il nome di *sapientissimo* altre cognizioni astronomiche e avvedimenti strategici e politici ricordati pure in Erodoto (I, 74, 75, 170): e la sua proposta di unificazione della Ionia con capitale Teo è lodata come egregia (χρηστή) dallo stesso Erodoto (I, 170): ed Eliano dice che egli con Biante giovarono assai al loro paese: « τὴν Ἰωνίαν πολλὰ ὤνησαν » (V. H. III, 17).

che dice, come gli uomini ecc. — La sentenza di Talete si trova così espressa in Aristotele (De Anima I, 5, 15): « Καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ τινες αὐτὴν (ψυχὴν) μέμιχθαι φασὶν. Ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς ᾠήθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι »: ossia: « Alcuni poi dicono che l'anima è commista a tutto l'universo: onde per avventura anche Talete opinò, ogni cosa fosse piena di dei ». Dal che apparisce come Aristotele credesse Talete aver voluto col suo detto accennare a quell'anima universale, che alcuni diceano esser commista a tutte le cose: e per ciò a tali parole di Aristotele fa S. Tommaso questo commento (In I De Anima Lect. XII): « Thales fortassis motus ab hac opinione, opinatus est omnia plena esse diis. Volebat enim quod totum universum esset animatum, et eius anima esset Deus. Unde sicut anima est in qualibet parte animalis, et tota, ita volebat quod in qualibet parte universi esset Deus, et sic omnia essent plena diis, et forte ex hoc provenit idololatria ». Diogene Laerzio raccogliendo i principii cosmologici di Talete dice com'e' tenesse che di tutte cose fosse principio l'acqua, e il mondo fosse animato e pieno di geni: « Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, καὶ τὸν κόσμον ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη » (I, 27). E dal vedere poi come Talete riputava che l'acqua fosse principio e fine di tutto, cioè un essere dotato di divini attributi, se ne può cavare come e' dovesse credere l'acqua o l'elemento umido in genere, essere quello che penetra per ogni dove siccome anima o principio varissimo di produzione e di moto: essendochè, per tenere la frase di Laerzio, egli, secondo Aristotele ed Ippia, dava l'anima anche alle cose inanimate: « Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Ἱππίας φασὶν αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς » (I, 24): vedi di nuovo Aristotele (ib. I, 2, 14). Il Bertini scrive a proposito (op. cit. p. 84): « Talete dovea considerare l'acqua come anima del mondo, non però distinta sostanzialmente da esso, ma commista alla materia, e divisa in molte anime, onde diceva tutto esser pieno di dei (Aristot. de an. I, 5). Per questa via la sua dottrina filosofica riusciva a trovarsi d'accordo col politeismo popolare. La natura sensibile era da lui concepita come una moltiplicità di cose esplicantisi da un principio, la cui potenza trovavasi divisa nelle singole forze della natura, nelle quali Talete riconosceva gli dei e i demoni adorati dal popolo. Sembra che nel politeismo e nella sua filosofia che lo confermava, egli ravvisasse un potente eccitamento all'osservanza della legge morale: « Thales sapientissimus ex septem fuit ecc. ». Bisogna per altro dire che il sistema filosofico di Talete non dovette essere stato da lui troppo chiaramente espresso, se Aristotele nell' interpretare il principio che dall'acqua sia nata la terra

Digitized by Google

quæ cernerent deorum esse plena; fore enim omnis castiores, veluti quum in fanis essent maxime religiosis; est enim quædam opinione species deorum in oculis,
27 non solum in mentibus. eandemque rationem luci habent in agris; neque ea, quae a maioribus pro-

sibili cose esser piene di dei; conciossiachè per tal maniera tutti vivrebbero più casti, non altrimenti che fossero ne' santuari più venerandi; e in verità con tale credenza ci vien l'aspetto degli dei dinanzi agli occhi, non dinanzi alla mente soltanto. Una stessa 27
ragione hanno i luchi nelle cam-

(Metaph. I, 3) e quello che tutto sia pieno di Dei (De Anima I, 5), si contentò di stare sul forse (ἴσως) e nulla più. Però credo molto bene detto ciò che su questo fatto scrisse il Grote (op. cit. VI p. 238): « les dieux, autant que nous pouvons prétendre suivre des opinions transmises d' une manière aussi vague, sont conçus comme des pouvoirs actifs et des causes de manifestations variables, attachés à la substance élémentaire (Aristot. de Anima I, 2-5: Cicéron, De Leg. II, 11; Diogen. Laert. I, 24); l' univers étant assimilé à un corps organisé ou système ». Se non che vuolsi osservare come la sentenza di Talete non fu qui troppo bene, secondo credo io, allegata nel discorso della convenienza ed utilità de' templi; giacchè l'esser le cose piene tutte di dei nel senso più o meno panteistico di Talete, sarebbe piuttosto contro che in pro dei templi; per certo ogni cosa sarebbe allora una sede, un tempio di un dio; ciò che accenna lo stesso M. Tullio in quel che dice appresso: « fore omnis castiores, veluti cum in fanis essent maxime religiosis ».

quæ cernerent. — Il *quæ* manca a' codici, che hanno solamente *cerneret* (sic): il *quæ* lo posero il Manuzio, il Turnebo, C. Stefano: lo tennero anche i più tra i moderni, come l' Halm, il Baiter, il Vahlen; ma come sospetto. L'Orelli tolse affatto il *cerneret:* il Grutero corresse *quæ cernerentur*, e così fu tenuto anche dal Klotz, che chiuse per altro le due parole tra parentesi quadra; e *quæ cernerentur*, vollero pure il Gebhard, l' Ernesti e il Rémusat: il Goerenz tenne pur egli questa lezione, ma sospettò un glossema e propose che si leggesse: *homines oportere omnia cernere, deorum esse plena*: non so quanto felicemente: più passabilmente il Lambino leggeva: « homines existimare oportere deos omnia cernere, deorum omnia esse plena ».

veluti quum in fanis essent maxime religiosis. — Leggono così il Moser, l' Halm, il Baiter il Vahlen,; se non che invece di *quum* l' Halm ed il Vahlen hanno *quom,* ridotto ne' codici a *quo;* in luogo del quale ha *cum* il Baiter. Ne' codici leidesi 1° e 2° v' è « quo infans esset maxime religiosos ». Il Turnebo lesse: « velutique in fanis essent, maxime religiosos »: il Grutero lesse: « veluti qui in fanis essent maxime religiosi », seguendo, ei disse, il Lambino, il quale, almeno nell' edizione Parigina, non ha *veluti qui*, come dice l' Halm: nè *veluti qui.....religiosis* come riporta il Vahlen: ma bensì legge come il Turnebo: e fece quindi molto bene ad aggiungere il Vahlen un *nescio ubi* alla riportata lezione del Lambino. Anche il Goerenz, tenendo *velut qui..... religiosis*, dice di seguir l'emendazione del Lambino, che secondo lui: « a Davisio inde vulgari cœpit »: al Goerenz stesso dispiace poi il *velutique* insieme ed il *religiosos* del Turnebo.

27 — *i luchi nelle campagne.* — Il *lucus* era propriamente un luogo diboscato e schiarito in mezzo alle foreste (Preller p. 98). Ciò sembrerebbe provato in parte da un luogo di Catone, che abbiamo in Prisciano (XIV p. 629 ed. Putsch) onde il *lucus* farebbe parte del *nemus;* o almeno soltanto nel *nemus* potrebbevi essere il *lucus:* il passo è questo: «Lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Læbius Tusculanus dedicavit dictator Latinus»: e la etimologia del vocabolo, che accenna a *luce*, compirebbe la data definizione del *lucus.* Servio in vece ne trae, certo in buona coscienza, l'etimologia per antifrasi *quod non luceat* (ad Æn. I, 445): altri, da Servio ivi stesso] non approvati, derivano questa voce da' lumi sospesi agli alberi della foresta per motivo di religione. Il Valla (Elegant. IV, 56) stabilendo la differenza tra *silva, lucus, saltus, nemus* così scrive: «Silva generalius nomen est: præterea solet esse

Digitized by Google

dita est cum dominis tum famulis, posita in fundi villæque conspectu religio Larum repudianda est. iam ritus familiæ patrumque servare id est, quoniam antiquitas proxume

pagne: nè ripudiar si deve la religione de' Lari, che da' maggiori tramandataci, tanto per i padroni quanto pe' servi ha suo posto di fronte al podere ed alla villa. Già

cædua. Lucus nequaquam cæduus est, quin potius manu consitus, religiosus; atque vel alicui deo vel alicuius hominis cineribus consecratus. Ideoque aut circa delubra numinum aut circa sepulchra virorum positus est». L'idea religiosa compresa nel *lucus* è così sicura che Servio non si stanca di ripetere con quasi le stesse parole in quattro luoghi (Ad Æneid. I, 314 — III, 302 — VII, 29 — IX, 4): «nunquam est lucus sine religione»: perchè, come osserva lo stesso Servio (ad Georg. III, 332) «omnis quercus Iovi est consecrata, et omnis lucus Dianae» e così: «..... lucos, qui Dianae sunt» (Ad Æneid. VI, 118): quantunque la *religiosità* de' luchi al luogo citato del III libro dell'Eneide la derivi da questo che ne' luchi « habitant manes piorum, qui Lares viales sunt»: ciò che commenta il nostro luogo: vedi anche il Preller op. cit. p. 99. E così il Salmasio (Exercitationes Plinianæ p. 411 e segg. tom. I) su quel di Plinio (l. XVII c. I): « Idem Cato arbores religiosas, lucosque succidi permisit sacrificio prius facto etc. » osserva: « Arbores dixit *religiosas*, quia non omnes sacræ; et qui lucus dicitur proprie sacra silva est». Quando Orazio, argomentando *a pari*, dice che come i soli alberi senza consacrazione non fanno il *luco*, così le parole senza fatti non costituiscono le virtù: «virtutem verba putas ut — *Lucum* ligna?» (Epist. I 31-32): mirabilmente afferma la religiosità de'luchi. Chi vuol leggere più a lungo su questo proposito vegga tutto il luogo citato del Salmasio: così pure sono da vedere le due antiche leggi *Lucerina* e *Spoletina de lucis* di recentissima pubblicazione, e riprodotte ultimamente dal Bruns (Fontes Iur. Rom. Antiq. — Tubingæ 1880 — p. 44-44).

cum dominis tum famulis. — Il Barrault (op. cit. n. 818) scrive: « L'opposé de *servus* est *dominus* et ces deux mots ont plutôt rapport à la vie publique: l'opposé de *famulus* est *herus*, et ces deux mots ont rapport à la vie privee (excepté toutefois dans les comédies)»: e così in sentenza lo Schultz (I Sinonimi Latini n. 283). Ma il nostro luogo pare un'eccezione troppo forte alla regola. Io direi che nell'idea campestre e religiosa, ove gli uomini si avvicinano di più ed il *servus* diviene quasi come membro della famiglia, di cui il *dominus* è sovrano; il *dominus* ed il *famulus* vanno molto bene messi in riscontro tra loro: questo luogo confermerebbe, credo, la mia osservazione. Del resto i *famuli* sarebbero la famiglia degli *agricoltori* dipendenti immediatamente dal castaldo (villicus) e mediatamente dal padrone di famiglia signore della villa (dominus). Vedi tra gli altri Catone (op. cit. c. V).

di fronte al podere ed alla villa. — Scrive Andrea Fulvio (Antichità della città di Roma ecc.: trad. da Paolo dal Rosso, Venezia 1543 p. 214): «Sono oggi per tutto nel contado romano cappellette antiche e rovinate, e antiche abitazioni di ville di meraviglioso artificio, ma d'opera rozza, assai belle a riguardare: e credesi cotali abitazioni essere state in onore degli Iddii Lari; il che si trae dalle parole di Cicerone nel secondo delle leggi quando e' dice « Debbono essere pel contado i boschi sacri e le residenze dei lari»; perciocchè i Romani abbondanti già di ricchezze, edificavano più suntuosamente in villa che nella città ecc.». E già M. Porcio Catone nel c. II de R. R. dicea: «paterfamilias ubi ad villam venit, ubi larem familiarem salutavit, fundum eodem die, si potest, circumeat» : e Tibullo (I, 1, 19): «Vos quoque, felicis quondam, nunc pauperis agri — Custodes, fertis munera vestra, Lares». Giovi qui aggiungere che *Larum sedes* è una frase molto generica per esprimere qualunque luogo ove si potessero collocare le quantunque rozze immagini de' Lari, specie per le campagne, ove fu dapprima professato il loro culto. *Lararia* o le cappellette de' Lari erano ne' grandi palazzi in luogo molto cospicuo (Rich a q. v.): e molto a proposito osserva il Giraldi che non sembra il *lararium* fosse cosa troppo antica: «in ædium enim descriptione a Vitruvio non reponitur» (De Deis Gentium, Syntagma XV).

fundi villæque. — Benissimo il citato Barrault (n. 834) cercando di stabilire la differenza tra *fundus* e *villa*, scrive tra l'altre: « L'idée de la maison

Digitized by Google

accedit ad deos, a dis quasi traditam religionem tueri.

Quod autem ex hominum genere consecratos, sicut Herculem et ceteros, coli lex iubet, indicat omnium quidem animos inmortalis esse, sed
28 fortium bonorumque divinos. bene vero, quod Mens, Pietas, Virtus, Fides consecratur manu, quarum om-

il conservare i riti della famiglia e de' padri è lo stesso che guardare la religione quasi dagli dei trasmessaci, chi pensi che agli dei l'antichità più da vicino s'accosta.

Il comandar poi che fa la legge, d'onorare coloro tra gli uomini, che furono deificati, come fu Ercole e gli altri già detti; vuol dire che l'anime di tutti sono immortali, ma quelle de' forti e buoni divine. Certamente è bene 28

se trouve spécialement dans *villa*, ou elle prédomine sur celle des terres qui peuvent en dépendre, et qui n'est pas nécessairement comprise dans ce dernier mot (*fundus*)». Ciò che si prova anche dal passo soprallegato (de R. R. c. II) di Catone e da quest'altro (c. III) dello stesso: «Ita ædifices, ne villa fundum quærat, neve fundus villam».

i riti della famiglia e de' padri ecc. — Il *patrumque* spiega il concetto di *familiæ* ed è come si dicesse: i riti della famiglia ossia quelli tramandatici da' padri, che la nostra famiglia fondarono. I riti de'quali padri riguardavano o le famiglie o le genti, ed erano detti *sacra privata*, secondo quel di Festo (v. publica sacra p. 245 Mül.): «At privata (sacra) quæ pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt». Vedi su questi riti il Walter op. cit. § 137.

agli dei l'antichità più da vicino s'accosta. – Un simile pensiero si trova nelle Tusculane (I, 12), dove, parlandosi intorno alla credenza dell'immortalità de'nostri animi, è detto così: «Auctoribus quidem ad istam sententiam, quam vis obtineri, uti optimis possumus: quod in omnibus causis et debet et solet valere plurimum; et primum quidem omni antiquitate, quæ quo propius aberat ab ortu et divina progenie, hoc melius ea fortasse, quæ erant vera, cernebat»: perchè, come spiega il Kühner, «quo propius aberat ab ortu et divina progenie, hoc minus corrupta erat et idcirco ad vera cernenda magis apta». Parrebbe dunque che al primitivo stato selvaggio non ci credesse Cicerone: quantunque nella sua più giovane età abbia descritto con tetri colori lo stato ferino degli uomini nel *De Inventione* (I, 2): quando non avesse egli creduto che questo stato, privo de' vantaggi della civiltà, fosse succeduto ad un primitivo più civile; e a ciò neppure la scienza moderna trova da contraddire (vedi il Secchi — Lezioni Elementari di Fisica Terrestre: Torino 1879 p. 173). Del rimanente è da vedere come Platone parli nel Politico (p. 171-175) sul primitivo stato degli uomini: per poco non crederesti quelle pagine una versione od una parafrasi del Genesi, quando tolto s'avesse il velo del mito, che le ricopre.

ma quelle de' forti e buoni. — Parmi così dovesse tradursi del *fortium, bonorumque:* attesochè la congiuntiva *que* è per sua natura estensiva dell'idea, che viene espressa dal vocabolo precedente a quello, a cui ella s'unisce siccome enclitica (v. il Madvig § 433). Di vero Cicerone dovette qui intendere che non l'anime de' forti soltanto, ma quelle de' forti e buoni insieme sono più che umane e partecipano del divino. Se si desse a questo luogo altra interpretazione, si uscirebbe dal pensiero filosofico, che domina in questo dialogo, e si divinizzerebbe la forza, anche separata dalla bontà. Anzi, concesso pur anche questo, per temperare e quasi moralizzare il concetto qui raccolto, bisogna intendere i *forti*, ch'ebbero usato a pro dell'umano diritto della fortezza loro: ciò che torna al già detto.

28. – *consecratur manu.* – Così i libri manoscritti e quasi tutte le migliori edizioni antiche e moderne, ma *sine sensu*, dice il Krause (Emend. p. 9). Il Bake legge *consecrantur* in vece di *consecratur:* il Feldhuegel ed il Krause danno *humana* in vece di *manu*; così tiene senza il minimo sospetto d'errore il Baiter. Il Goerenz difende il *manu* de' codici e scrive: «cum consecrandi

Digitized by Google

nium Romæ dedicata publice templa sunt, ut illa qui habeant, habent autem omnes boni, deos ipsos in animis suis conlocatos putent. nam illud vitiosum Athenis, quod, Cylonio sce-

che la mano consacri Mente, Pietà, Valore, Fede; alle quali tutte cose in Roma vi ha templi dedicati pubblicamente: perchè chi questi pregi possiede, e li possiedono tutti i buoni, ritenga che han dentro al suo petto tempio gli Dei. E fu perversa cosa quella che in Atene, dopo espiata la Cilonia scelleranza, per consiglio del

apud veteres rationes et ritus varimodi essent, nescio sane qua voce auctor brevius, distinctiusque *templa dedicandi* ritum exprimere potuisset»: ma ciò è detto *ridiculum* dal Krause (l. c.). Lo Schuetz levò il *manu* a dirittura; *facillima emendandi ratio*, ripete il Krause. L'Halm tenendo *manu*, lo segnò di croce: il Turnebo legge *manu* e nota: — vel quod in consecratione templorum postis tenebatur. Livius de dedicatione Capitolini templi, l. II, c. 8: postem iam tenenti consuli fœdum inter precationem deum nuntium incutiunt». Cicero *pro domo* cap. 46: «postem teneri oportere in dedicatione templi videor audisse»: vel quod templa manu, id est, opere manu facto ponebantur; quod verius puto; cuiusmodi illud Maronis est Georg. II, 156: «Tot congesta manu præruptis oppida saxis. — Ma in ciò negherei io la parità, come diceano i vecchi della Scuola. Il Vahlen tiene *manu* e nota: «id est hominis opere, signis et delubris, non solum mente et animo (Cf. de N. D. II, 60, 151: de Off. II, 3, 13; 4, 14) et de simulacris, delubris Fidei reliquarumque virtutum proprie cogitari, declarant et ipsa lex et ea quæ deinceps sequuntur». Sia: ma i passi che si allegano a riscontro, credo non valgano punto. Di vero in essi parlasi in genere delle infinite cose che ci presta l'opera delle mani; tra le quali naturalmente pongonsi anche i *delubra* (de N. D. II, 60, 150): ma chi prova troppo, prova niente, diceano pure i nostri vecchi. Il Brissonio (de Formulis I, 193) scrive spiegando questo modo latino: «Nec tamen verbis modo (pro *Domo sua* c. 47) sed et manu consecrationes fieri dicebantur»: e, oltre il luogo che qui commentiamo, allega anche l'altro di M. Tullio (pro *Dom. sua* c. 40) che reca: «cum dicat..... eam (domum) iisdem manibus consecrare»: e poi l'altro di Ovidio (Fast. I, 609): «augusta vocantur — Templa sacerdotum rite dicata manu». Ci pare che questi due luoghi sieno felicemente allegati. Farebbe forse al nostro proposito quel di Lattanzio (de Div. Inst. IV, 3) in cui egli dice, parlando della pagana religione: «Illa enim religio muta est, non tantum quia mutorum est, sed quia ritus eius in *manu* et *digitis* est, non in corde aut lingua, sicut nostra quæ vera est».

dopo espiata la Cilonia scelleranza. — Fu Cilone potente Ateniese, di chiarissimo sangue, già vincitore in Olimpia, genero di Teagene, tiranno di Megara. Invogliatosi egli della signoria d'Atene, con gente armata avuta dal suocero, insieme co' suoi amici, occupò la rocca in quel tempo che celebravansi in Olimpia i soliti giuochi: e ciò perchè l'oracolo di Delfo aveagli detto di occupare la rocca nella più grande festa di Giove, e tali credette egli i giuochi Olimpici. Gli Ateniesi venuti dal di fuori della città assediarono Cilone ed i suoi compagni. Cilone ed il fratello fuggono di là nascostamente; gli altri cruciati dalla fame si mettono supplichevoli presso l'ara della Dea Minerva: ma gli Ateniesi, toltili di là con promesse, li uccisero. Parte poi che s'erano seduti presso l'are delle dee venerande (ἐπὶ τῶν σεμνῶν θεῶν ἐν τοῖς βωμοῖς) ossia le Erinni o per eufemismo Eumenidi, furono ivi stesso trucidati. Così suppergiù racconta il fatto Tucidide (I, 126). Plutarco nella vita di Solone (c. 12) narra invece che persuasi dall'arconte Megacle, ch'era degli Alcmeonidi, uscirono dalla rocca, ma tenendosi uniti al simulacro di Minerva con un filo; rottosi il qual filo (τῆς κρόκης ῥαγείσης) al tempio delle Furie, quasi la dea avesse dato segno di rifiutare la loro supplice devozione (ὡς τῆς θεοῦ τὴν ἱκεσίαν ἀπολογομένης), furono da Megacle e dai colleghi uccisi. Quinci innanzi gli uccisori, specie gli Alcmeonidi (Erodoto V, 71) a cui si dava colpa del misfatto, ed i loro nepoti

Digitized by Google

lere expiato, Epimenide Crete suadente fecerunt Contumeliæ fanum

Cretese Epimenide fosse eretto alla Contumelia un tempio ed alla Im-

furono detti *inespiati* (ἐναγέες) e la loro scelleranza fu detta τὸ κυλώνειον ἄγος (Plutarco ibid.). Intorno al tempo dell'attentato di Cilone e intorno alla scelleranza Cilonia vedi il Curtius (Storia Greca v. I p. 326 not. ediz. citata).

del Cretese Epimenide. — Epimenide si volle oriundo di Gnosso e si disse il primo che espiasse i campi e le case, e che edificasse delubri: « λέγεται δὲ καὶ πρῶτος οἰκίας καὶ ἀγροὺς καθῆραι, καὶ ἱερὰ ἱδρύσασθαι » (Diog. Laert. I, 112). Fu chiamato ad Atene per purificare la città macchiata dalla Cilonia scelleranza, creduta cagione di una peste, che facea strage de' cittadini. Il rito di quella espiazione è così descritto dallo stesso Diogene Laerzio: « Prese Epimenide delle pecore bianche e delle pecore nere, e le condusse all'Areopago. Quinci lasciolle andare dove volessero, dopo aver ordinato a chi le seguia, che, dove ciascuna d'esse si fosse fermata, là fosse sacrificata al dio che conveniva (τῷ προσήκοντι θεῷ) e così cessò il malore. Ed è per ciò, continua a dire Diogene, che si può anche adesso trovare qua e là pe' demi degli Ateniesi, altari senza nome (βωμοὺς ἀνωνύμους), quale memoria dell'espiazione che allora si fece (I, 110).

alla Contumelia un tempio ed alla Impudenza. — Un simile rimprovero fa Clemente Alessandrino nel suo Protteticо (c. 7) a quelli, anche tra filosofi, che seguendo in ciò i poeti, fecero erigere simulacri agli affetti, che abbiamo in petto noi; quali sarian *timore, amore, gaudio, speranza:* siccome fece senza dubbio quell'antico Epimenide che in Atene eresse altari alla Contumelia e all'Impudenza: « ὥσπερ ἀμελεῖ καὶ Ἐπιμενίδης ὁ παλαιὸς, Ὕβρεως καὶ Ἀναιδείας Ἀθήνησιν ἀναστήσας βωμους ». Qui propriamente Clemente Alessandrino parla dell'are che furono erette alla Contumelia e all' Impudenza, e non del tempio accennato da M. Tullio. Pausania (L'Attica I, 28) parla delle due rozze pietre dell'Areopago, dette una della Contumelia (ἐπὶ τὸν τῆς ὕβρεως) e l'altra dell' Impudenza (ἐπὶ τὸν τῆς ἀναιδείας); sulla prima delle quali, quasi sopra uno sgabello, stava l'accusato, e sull'altra l'accusatore; ecco le sue parole: « Τοὺς δὲ ἀγροὺς λίθους, ἐφ' ὧν ἑστᾶσιν ὅσοι δίκας ὑπέχουσι, καὶ οἱ διώκοντες, τὸν μὲν ὕβρεως, τὸν δὲ ἀναιδείας, αὐτῶν ὀνομάζουσιν ». Pur tuttavia Pausania séguita dicendo che lì vicino è un tempio di certe dee, che gli Ateniesi chiamavano Semne (venerande) ed Esiodo nella Teogonia Erinni: « πλησίον δὲ ἱερὸν θεῶν ἐστιν, ἃς καλοῦσιν Ἀθηναῖοι Σεμνάς, Ἡσίοδος δὲ Ἐρινῦς ἐν Θεογονίᾳ ». Eschilo fu il primo, che disse avere queste Dee i serpenti intrecciati a' capelli; ma rispetto alle statue, nè queste hanno niente di terribile, nè tutte quelle che agl' iddii dell'inferno sono consacrate: « Πρῶτος δὲ σφισιν Αἰσχύλος δράκοντας ἐποίησεν ὁμοῦ ταῖς ἐν τῇ κεφαλῇ θριξὶν εἶναι. Τοῖς δὲ ἀγάλμασιν οὔτε τούτοις ἔπεστιν οὐδὲν φοβερόν ». Donde si vede che è da distinguere il tempio e le statue erette alle Erinni, dalle pietre della Contumelia e dell' Impudenza. Per altro e da ciò che dice Clemente Alessandrino e da quel che dice M. Tullio, parrebbe che non ci fosse alcun dubbio che a queste dee avesse Epimenide consecrato tempio ed are. Il Meursio (Areopagus c. II), allegato su questo proposito il passo di Clemente Alessandrino, soggiunge: « Mox, ut videtur, templum superstruxere Athenienses suadente illis Epimenide, qui iam aras dedicaverat »: e quindi reca il passo di Cicerone, che commentiamo. Il Grote nella sua Storia Greca (IV, 132, not.) scrive a questo proposito: « Cicéron (Leg. II, 11) assure qu' Epimenidês ordonna qu' un temple fût élevé à Athènes à Ὕβρις et à Ἀναιδεία (Violence et Impudence): Clément disait qu' il avait élevé des *autels* aux deux mêmes déesses (Protrepticon, p. 22): Théophraste avançait qu'il existait des *autels* à Athènes (san mentionner Epiménidês) en l'honneur de ces mêmes divinités (ap. Zenobium, Proverb. Cent. IV, 36). Ister parle d'un ἱερὸν Ἀναιδείας à Athènes (Istri Fragm. ed. Siebelis p. 62). Je doute que cette histoire ait d'autre fondet ment que le fait avancé par Pausanias, à savoir que les pierres qui furenplacées devant le tribunal de l'Aréopage, et où devaient se placer l'accusateur et l'accusé, étaient appelées ainsi Ὕβρεως, celle de l'accusé, Ἀναιδείας, celle de l'accusateur (I, 28, 5). La confusion entre pierres et autels n'est pas difficile à comprendre ». Sarà pure non difficile a comprender che fossero confuse pietre con altari: quello per altro che è difficile sicuramente a intendere si è, come ciò siasi potuto fare per la autorità di Pausania da chi era, come Cicerone e Teofrasto, anteriore a questo storico.

Digitized by Google

et Inpudentiæ; virtutes enim, non vitia consecrare decet. araque vetusta in Palatio Febris et altera Es-

pudenza: chè le virtù voglionsi deificare, non i vizi. E la vetusta ara, che sul Palatino è sacra alla

Contumeliæ.... Inpudentiæ. — Parrebbe una letterale versione dell' ὕβρεως e dell' ἀναιδείας di Clemente Alessandrino e di Pausania. Dallo Schoemann (op. cit. v. II p. 196) in vece sarebbe dato ad ὕβρεως il valore di *scelleraggine*, ad ἀναιδείας quello d'*implacabilità*. E' reca in nota: « *Frevelmuth* traduce il Forchhammer di ὕβρις: a lui siamo debitori della giusta interpretazione delle due parole. Vedi la sua Pref. all'*Index schol.* dell'Università di Kiel, 1° Sem. 1843-44 ».

le virtù voglionsi deificare, non i vizi. — A intender bene che significhi il *consecrare* in questo luogo, giova riportare ciò che scrisse su questo argomento il Gutero, il quale tra l'altre dice: « *Consecrationem* hic intelligo Idolorum ἐμψύχωσιν, qua rei inanimæ divinam infundi naturam potestatemque credebant.... Quæ (consecratio) Deorum fuit, illa in statuis et imaginibus perficiebatur, καθιδρυσις, ἐγκαινισμός. Ad res spectat mobilium, immobilium aut moventium dedicatio, καθιέρωσις... De consecrationis Idolorum ritu breviter annotamus, quæ ex Christianis auctoribus selegimus. Profani Sacramenti signum erat θεὸς ἐκ πέτρας (Jul. Firmic.: *De error. profan. rel.* c. 21). Lapidem enim vel lignum aliusque materiæ simulacrum ritu et sollemnibus verbis Deum fieri credebant. Itaque consecratum vulgus orare et publice colere non dubitabat, tanquam in ligno aut lapide præsentis numinis vis adesset. Simulacrum dum funditur, fabricatur, sculpitur nondum Deus est. Plumbatur, construitur, erigitur nec adhuc Deus est (Minut. Felix, Octav. c. 23). Ecce ornatur, consecratur, oratur et postremo Deus erat, cum homo voluisset aut dedicasset. Tria ergo in lapide requirebantur ut in Deum evaderet, ornatus, consecratio, oratio. Primum enim adornabant Idolum varia supellectile et pretiosa, quæ imperitæ multitudinis animos obumbraret: sic exornatum et depexum Idolum consecrabatur. Apud Rom. nil fuit tam sollemne quam dies consecrationis (Servius ad Æn. VIII, 601). Verba sollemnia cum Idolorum vanitate perierunt, si quæ fuerunt illa, quæ forte nulla, ut ex Principum consecratione colligi potest, in qua nulla verborum conceptio sollemnis » (De vet. iur. pontific. IV, 22 ed. Grævii in Thes. Antiq. Rom. vol. V). L'onore della consecrazione o della deificazione il paganesimo lo die' persino agli uomini ed alle cose più nefande: anzi anche i concetti astratti i più sozzi ebbero simulacri e culto divino. E solo in quest' ultimo caso ammetterebbesi la teorica dei *miti*, che da *concetti* o *nomi* passarono poi ad indicare credute e venerate sostanze divine; osservando per altro che ciò non avvenia nella rozza mente del volgo soltanto, o nella fervida immaginazione del poeta; ma bensì nel pensiero de' filosofi e legislatori : l'esempio l'abbiam qui sott'occhio. Vedi anche il luogo di Plutarco *de Fortuna Rom.* cit. alle pagg. 195-196. Intorno all'origine oscena o ridicola di certe divinità Romane, puoi vedere Lattanzio (Div. Inst. I, 20) dove egli fa in ispecie notare quante fosse fuor di ragione il culto idolatrico delle umane virtù, per quanto sien elleno per loro stesse laudabili.

virtutes enim. — Lattanzio (Div. Inst.) riferendosi certamente a questo luogo lasciò scritto: « Magnum Cicero audaxque consilium suscepisse Græciam dicit, quod Cupidinum et Amorum simulacra in gymnasiis consecrasset. Adulatus est videlicet Attico, et irrisit hominem familiarem. Non enim illud magnum aut omnino consilium dicendum fuit, sed impudicorum hominum perdita et deplorata nequitia qui liberos suos, quos erudire ad honesta debuerunt, prostituerunt libidini iuventutis » — e riesce infine a dire: « Et ideo huic sententiæ, tanquam Græcos prudentia vinceret, adiecit: Virtutes enim oportet, non vitia, consecrari ». Ciò dunque a cui allude Lattanzio, dovea congiungersi subitamente a quest'ultimo epifonema di M. Tullio; e non già trovarsi prima di questo periodo, ossia innanzi al *nam illud vitiosum Athenis*, come volle il Turnebo.

E la vetusta ara, che sul Palatino è sacra alla Febbre. — Plinio (H. N. II, 5, 7) scrive quasi nella stessa sentenza: « Itaque numina alia aliis gentibus et numina in iisdem innumerabilia reperimus: inferis quoque in genera descriptis morbisque et multis etiam pestibus, dum esse placatas trepido metu cupimus. Ideoque etiam publice Febris fanum in Palatio dicatum est, Orbonæ ad ædem Larium, et ara Malæ Fortunæ Exquiliis ». E Valerio Massimo (II, 5, 6) ci dice che non uno, ma tre furono i templi in Roma dedicati alla Febbre: « et ceteros

Digitized by Google

quiliis Malæ Fortunæ detestataque omnia eius modi repudianda sunt. quod si fingenda nomina, Vicæ Potæ potius vincendi atque potiundi,

Febre, e l'altra nelle Esquilie sacra alla Mala Fortuna, e tutte le cose di simil fatta, che noi detestiamo, hannosi da ripudiare. Che se si vuole dar persona a' nomi, sia quello piuttosto della Vica Pota

(deos) quidem ad benefaciendum venerabantur. Febrem autem ad minus nocendum, templis colebant: quorum adhuc unum in Palatio, alterum in area Marianorum monumentorum, tertium in summa parte Vici longi exstat. In eaque remedia, quæ corporibus ægrorum adnexa fuerant, deferebantur». È osservabile come M. Tullio nel l. III c. 25 de N. D. ci dica che la Febbre avea un tempio sul Palatino, e nell'Esquilie un'ara la *Mala Fortuna*: «Febris fanum in Palatio.... et aram Malæ Fortunæ Esquiliis consecratam videmus»: qui in vece non parla che di un'ara avuta da questa dea sul Palatino: ciò significa che sul Palatino la Febbre avrà avuto e l'uno e l'altra. Così ci dice espressamente Eliano (V. H. XII, 11): «Ῥωμαῖοι ὑπὸ τῷ λόφῳ τῷ παλλαντίῳ, Πυρετοῦ καὶ ναὸν καὶ βωμὸν ἱδρύσατο» Giunse poi a tale la pagana superstizione da porre votive iscrizioni alla Febbre coi titoli di *Diva*, di *Sancta*, di *Magna*. «Febri. Divæ. Febri — Sanctæ. Febri. Magnæ — Camillæ. Amatæ. Pro — Filio. Male. Affecto. P.» (apud Gruter. Inscript. p. XCVII, 1).

e l'altra nelle Esquilie sacra alla Mala Fortuna. — Nel culto antichissimo, che la gente italica prestava alla Fortuna, si considerò dapprima questa dea quale nume della Felicità; poi a mano a mano come quello de' volubili casi dell'umana vita, tanto in bene quanto in male (Preller op. cit. p. 552); la forza d'un prepotente destino, che tutto trascina o porta a suo modo: chè appunto portare o trascinare suona l'etimologia di questa voce (v. il Corssen op. cit. v. II p. 434). La filosofia, che qui parla colle parole di M. Tullio, a buona ragione mal comportava che si pensasse, la dea degli umani destini potesse essere qualche principio malo: ciò non pertanto questa filosofia non sapeva distruggere il deismo dualistico, che evidentemente dovea sorgere da' principii panteistici della pagana cosmogonia: la quale certo non sapea nè potea render ragione dell'origine del male, se non in un positivo principio ond' e' nascesse.

detestataque. — Lezione questa del Cod. di San Vittore e molto conforme ai codici, che hanno *detestatque* (il 1.° Leid. e l'Heins.) e *detesta . quæ* (il 2.° Leid.); non *detestaturque* come vi lesse il Baiter (v. il Vahlen nota a q. l.). *Detestataque* tennero il Goerenz, l'Orelli, il Vahlen dopo il Turnebo, che tenne così nel suo commento: sebbene nei suoi *Adversaria* (l. XIV, 6) egli legga: «quæ omnia eiusmodi detestanda atque repudianda sunt». Il Mureto (Var. Lect. X, 18) legge: «quæ detestata omnia eiusmodi repudianda sunt». Il Madvig avea proposto *detestandæ atque:* l'Halm lesse invece *detestanda atque;* e così pure il Baiter.

Vicæ Potæ potius vincendi etc. — Questo luogo pare che s'abbia a leggere così; nè credo che si debba porre tra parentesi il *vincendi, potiundi, standi*, come fece col Goerenz ed altri anche il Baiter. Nota a q. l. il Vahlen: «apte in hac de fingendis nominibus sententia nominum illorum origo declaratur (cf. Varro apud Donatum in Phorm. I, 1, 15, *initiari pueros Educæ et Poticæ et Cubæ divis edendi et potandi et cubandi;* Tertull. de anima c. 37 *superstitio Romana deum finxit Alemonem alendi in utero fœtus*) et orationis formam puto hoc modo expediri *si fingenda nomina, Vicæ Potæ potius fingatur nomen vincendi atque potiundi, Statæ standi*, in quibus duplicis genitivi ratio eadem fere est quæ II, 2, 5 *qua rei publicæ nomen universæ civitatis est* et in proximis *cognomina Statoris et Invicti Jovis* h. e. *cognomina Jovis, quæ sunt Stator et Invictus;* et quod ex protasi auditur verbum apodosis habet exemplum de Off. III, 30, 110 *nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum, immo vero esse non fieri* scil. *aiant:* de orat. I, 60, 254».

della Vica Pota. — Deità affine alla Dea Vittoria (Preller p. 609) e che avea un tempio a pie' del Velia, dov'era stata la casa di Valerio Poblicola. Ciò si trae da Livio (II, 7) che scrive: «Delata confestim materia (ædis P. Valerii) omnis infra Veliam, et ubi nunc Vicæ Potæ est, domus in infimo clivo ædifica-

Digitized by Google

Statæ standi, cognominaque Statoris et Invicti Iovis, rerumque extratto dal vincere e dal conquistaré; della Stata, dallo stare; ed i soprannomi di Giove Statore e

ta ». In questo luogo Liviano si leggea comunemente *Vicus Publicus* invece di *Vicæ Potæ:* Giusto Lipsio (Epist. Quæst. II, 11) sull'autorità d'un suo codice lesse primo così: e questa fu creduta appresso sicura lezione (v. Weissenborn, Discrepantia Scripturæ a q. l. di Livio). Lo stesso Giusto Lipsio volle pur correggere il luogo di Plutarco (vita Publicolæ c. 10) che parla della casa di Valerio ed ove prima si leggea Οὐΐκος Πόλικος o anche οὐκᾶς ποκᾶς, si prese e continuò a leggere Οὐΐκας Πότας (ed. Sintenis). Infine si ha pure in Asconio (in Pisonianam p. 13 or.) che la casa di Valerio era sotto il Velia « ubi nunc ædis Victoriæ est »: e quivi pure il Garatonio crede che un qualche interprete abbia posto *Victoriæ* per *Vicæpotæ*. Da Seneca questa dea è detta madre del dio della celeste luce, ossia *Diespiter*, ch'era il Giove Italico: « Diespiter Vicæ Potæ filius » (De Morte Claudii c. 9). Essa poi, anche per quanto ce ne dice la sua etimologia, significa la dea arbitra o signora della vittoria (v. il Corsen op. cit. V. I p. 455). Nicolao Fabro (al *De Morte Claudii* c. 9) spiega questo nome così: « *Vica Pota* igitur seu *Vica Poca*, vis est et numen vincendi potiundique, dicta, quemadmodum Anna Peranna vis et numen annandi et perannandi. Ut enim satis non est annare, nisi perannes: ita parum vincere, nisi victoria potiaris et fruaris ».

Statæ standi. — Ne' codici leidesi ed in altri v'è *stata sandi;* lo Scheffer ed il Gronovio lessero *Statæ standi*, accettato anche dal Goerenz e dai più recenti editori. La *Dea Stata*, detta anche *Stata Mater*, avea un simulacro nel Foro, secondo il luogo di Festo: « Statæ Matris simulacrum in Foro colebatur; postquam id Cotta stravit (così l'Huschk ed il Müller dal *collastravit* de' codd.) ne lapides igne corrumperentur, qui plurimi ibi fiebant nocturno tempore, magna pars populi in suos quique vicos rettulerunt eius deæ cultum » (Müller p. 317). Questa voce è una forma affine a Vesta (Preller p. 531 not. 1): ed il Meursio (Exercit. Crit. P. II l. II c. 4) assolutamente asserisce che la *Mater Stata* « eadem est cum Vesta »: e più sotto: « Stata ad verbum est Ἑστία Græcorum ». Con maggior riserbo il nostro Forcellini dice: « fortasse eadem cum Vesta: utramque enim a stando ducunt »: ma per la sola ragione di una tale etimologia non crederei che questa opinione avesse molto valore. Anche il Gori (Inscript. Antiq. — Florentiæ 1743 P. III append. post. p. 110) scrive: (Statam Matrem) suspicor eamdem esse ac Vestam » e ciò per la stessa ragione recata dal Forcellini e dal Meursio. Il Preller deriva questo nome da *stare* (arrestare, fermare) e mette in riscontro alla *Stata Mater* il *Iupiter Stator:* onde ella verrebbe a dire: *quæ sistit incendia* (l. c.): ciò sarebbe confermato dall'osservare come più tardi a Roma questa dea venisse associata col Dio Vulcano, che era invocato quale preservatore dagli incendi: ed hassi un' iscrizione dedicata « Volcano. Quieto. Augusto — Et. Statæ. Matri. Augustæ » (apud Gorium op. cit. append. III p. 111). Farebbe anche il Meursio (l. c.) derivare *Stata* da *sistere:* ma, strano a dirsi, perchè « sistere simulacra, ut fana, pro *consecrare* dicebant ». Il Marini (Atti de' Frat. Arval. p. 379) parlando di Vesta Madre, afferma come essa fosse pur detta *Stata Mater*. Un' iscrizione *antica* di Talium (Tor di Taglia) tra gli Equicoli dice: « Po. Ca. Pomposiies. Meddiss. Talii. State. M. DD »: presso il Garrucci (op. cit. n. 563) che nota: « Mater Stata seu Vesta, religiose ab Æquicolis culta est ». Questa dea, conforme le parole sopraccitate di Festo, ebbe culto per ogni vico: e così il Gori (l. c. p. 108) reca un'epigrafe che comincia: « Statæ Matri' Sac' — Z' — Coelius' Q' L' — Apollonides — Mag' Vici »: ed il Marini (op. cit. p. 614) ne reca un'altra che dice: « Statæ Matri. August — Magistri anni secundi etc. ».

Statoris et Invicti Iovis. — Sant'Agostino nel l. VII. c. 11 *De Civitate Dei*, trattando dei vari soprannomi di Giove, scrive così: « Dixerunt eum Victorem, Invictum, Opitulum, Impulsorem, Statorem, Centumpedam, Supinalem, Tigillum, Almum, Ruminum et alia quæ persequi longum est. Hæc autem cognomina imposuerunt uni deo propter causas potestatesque diversas, non tamen propter tot res etiam tot deos eum esse coegerunt: quod omnia vinceret, quod a nemine vinceretur, quod opem indigentibus ferret, quod haberet impelle ndi, statuendi, stabiliendi, resupinandi potestatem, quod tanquam tigillus mundum contineret,

Digitized by Google

petendarum nomina, Salutis, Honoris, Opis, Victoriæ; quoniamque exspectatione rerum bonarum erigitur animus, recte etiam Spes a

di Invitto, ed i nomi di cose, che l'uomo fortemente desidera; come quel di Salute, di Onore, di Opi, di Vittoria: e poichè all'aspettazione delle cose buone s'erge l'animo, per ciò fu giustamen-

ac sustineret, quod aleret omnia, quod ruma, idest mamma, aleret animalia ». Or tra questi epiteti quel di *Statoris* e quel d'*Invicti* sono espressi nel nostro luogo come concreta qualità, cred'io, dell'astratta virtù del poter vincere e dar costanza, espresso da *Vica Pota* e da *Stata*, che lo precedono. A Giove sotto il nome di Statore votò un tempio Romolo, quando per fermare la fuga de' suoi nel combattimento contro ai Sabini, implorò il suo soccorso: « At tu, pater Deum hominumque... deme terrorem Romanis fugamque fœdam siste. Hic ego tibi templum Statori Iovi, quod monumentum sit posteris, tua præsenti ope servatam urbem esse, voveo » (Liv. I, 12): ed il tempio fu fatto edificare presso la *Porta Mugonia* dove comincia la salita della via Sacra verso al Palatino (Dionisio II, 50). Più tardi nella guerra Sannitica il console M. Attilio (a. av. C. 294) votò un tempio a Giove Statore, se si fosse l'oste Romana ritenuta dal fuggire « si constitisset a fuga Romana acies » (Liv. X, 36): e presso Luceria l'anno stesso scrive Livio: « Iovi Statoris ædem votam, ut Romulus ante voverat; sed fanum tantum id est locus templo effatus [sacratus] fuerat. Ceterum hoc demum anno, ut ædem etiam fieri senatus iuberet, bis eiusdem voti damnata re publica in religionem venit » (ib. c. 37). Questo tempio era nel portico di Metello (Vitruvio III, 2) presso il Circo Flaminio (Macrobio, Saturn. III, 4). Giove Invitto avea una speciale festa agli idi di Giugno conforme quel di Ovidio (Fast. VI, 650): « Idibus Invicto sunt data templa Iovi »: ed un tempio, probabilmente non lontano da quello di Giove Statore, al Palatino (v. il Preller p. 177).

di Salute. — Sul Quirinale avea questa divinità un tempio, che, come scrive Tito Livio (X, 1) « (C. Iunius Bubulcus) consul voverat, censor locaverat, dictator dedicavit ». Le pareti di questo tempio furono dipinte da Fabio Pittore (Valerio Massimo VIII, 14, 6). Da questa dea, dice Paolo, prese nome la porta Salutare: « Salutaris porta appellata est ab æde Salutis, quæ ei proxima fuit » (v. *salutaris porta* p. 327 Müller). Era questa deità invocata sotto il nome di *Salus publica* o di *Salus publica Populi Romani*, ed anche con quel di *Salus Augusta* e con entrambi questi due nomi nell'*Augurium Salutis*, una delle più solenni cerimonie di Roma (Preller p. 601); quando gli Auguri, i Pontefici, i Magistrati andavano ad invocare sulla Repubblica la protezione di questa divinità. Di tale cerimonia abbiamo già parlato alle pp. 208-209.

di Onore. — Di questa divinità ne parlammo pure al c. 8 § 19 e ne riparleremo al c. 23 § 50 di questo libro.

di Opi. — Saturno e sua moglie Opi erano i due numi, che esprimevano la fecondità e l'ubertà della terra, ciò che è significato dal tema de' loro nomi; l'uno de' quali vale *seminagione*, l'altro *abbondanza* (Preller p. 409 e segg.). Varrone incominciando a parlare degli dei (de L. L. V, 51) così dice: « Principes dei Cælum et Terra. Hi dei idem qui Ægypti Serapis et Isis, etsi Arpocrates digito significat ut taceas eam. Idem principes in Latio Saturnus et Ops »: e segue quindi a parlare di questi due principii di tutte le cose secondo la pagana cosmogonia: e al numero 64 dello stesso libro dice: « quare, quod cælum principium, ab satu est dictus *Saturnus*, et quod ignis, Saturnalibus cerei superioribus mittuntur. Terra Ops, quod hic omne opus, et hac opus ad vivendum; et ideo dicitur *Ops Mater*, quod terra mater; hæc enim *terris genteis omnis peperit et resumit denuo — quæ dat cibaria*, ut ait Ennius ». La dea Opi ebbe un antico tempio avanti al Clivio Capitolino dalla parte del Foro insieme con Saturno, del qual tempio rimangono ancora otto colonne ioniche, reliquia di una riedificazione degli ultimi tempi imperiali: vedi quel che scrive in proposito il Canina (Foro Romano e sue adiacenze — Esposizione storica cap. III p. 69, II ed. — ed Espos. topografica cap. I p. 277 e seg.): vedi anche Pietro Selvatico (Le Arti del disegno in Italia, Storia e Critica; Milano p. 157).

di Vittoria. — Ebbe questa dea un tempio antiromuleo (Krahner op. cit.

Digitized by Google

Calatino consecrata est; Fortunaque sit vel Huiusce diei, nam valet

te da Calatino deificata la Speranza; così la Fortuna, la sia

p. 80) sopra il Palatino: più tardi Lucio Postumio (an. u. c. 460), console nella guerra del Sanio « ædem Victoriæ, quam ædilis curulis ex multaticia pecunia faciendam curaverat, dedicavit » (Liv. X, 33); e ciò probabilmente sul Campidoglio (Preller p. 609): e sul Campidoglio v'erano molte statue della Vittoria, tutte modellate alla foggia della Nice greca, che ebbero offerte i trionfatori Romani o i re stranieri (Preller ibid.). La Dea Vittoria era collocata ne' templi, nelle private case, nel Circo, negli accampamenti, e nel Senato v'avea per lei un'ara portatile, che recavasi ovunque si tenesse l'assemblea senatoria (v. il Dempstero: *Paralipomena* ad Antiquitatum Romanarum Joan. Rosinii l. II c. 10): avea la sua festa ai 12 d'Aprile, quando già ricominciavano le annuali marce (Stoll. p. 299).

la Speranza. — È la personificazione divinizzata del sentimento della speranza. A Roma soleasi effigiare in maniere non sempre eguali. L'effigie che ci reca la tavola riportata dal Grutero (Inscript. p. CII, 1) ci presenta una donna che sopra la stola porta un manto con grazioso garbo raccolto sul braccio sinistro, e la mano, che n' esce, si stende a mostrare cinque spighe e due papaveri, che sono sullo sbocciare: colla destra poggia in capo ad una colonnetta: in alto a destra sono sculte delle some legate insieme; sotto a sinistra un alveare, in vetta al quale vi sono quattro spighe, due rose ed un papavero da sbocciare. Questa dea ne' monumenti è talora associata ad altre dee; così nello stesso Grutero (ibid. n. 4) abbiamo una iscrizione che dice: « Spei. Virtuti. Victoriæ — D. D. D. — quarum. numini. prosperi — tas. et. honor. imp. cæs. — Traiani. successu. felici — aucta. sunt. Q. Axius. Æli — anus. Proc. numini. eius — L. D. D. D ». Il Theil (Dictionnaire de Biographie etc.) dice che il più antico tempio, che ebbe a Roma questa dea, fu quello fondato nel 345 a. C. dal console Attilio Calatino: in Tito Livio (II, 51) per altro si parla del tempio della Speranza (primum pugnatum est ad Spei) sin dai consoli C. Orazio e Tito Menenio, ch'ebbero tale magistrato nel 477 a. C.: laddove Atilio Calatino fu console la prima volta nel 258 av. C. Certo è che questa dea col titolo di *Vetus Spes* avea un tempio sull'Esquilino nella contrada di Porta Maggiore, contrada che avea preso nome dalla Speranza (Krahner op. cit. p. 80 — Preller p. 617 e seg.). La dea *Spes* ebbe più tardi anche un altro tempio nel Foro Olitorio; e la *Spes* di questo tempio avea la sua festa nelle calende d'Agosto.

la Fortuna. La Fortuna, l' *incerta res*, come la definisce Donato (ad Phorm. Act. V. Sc. VI), fu già sin dai tempi antichi divinizzata dai Romani siccome la dea della buona ventura: per divenire a poco a poco la dea della buona o mala ventura indifferentemente (Preller p. 552). Plutarco nel suo Opuscolo della Fortuna de' Romani asserisce che « ancorchè la Fortuna e la Virtù sempre abbiano avuto grande contrasto e contesa, è verisimile che alla fabbrica di tanto imperio e potenza abbiano fatta triegua, anzi pace per compiere e dar perfezione alla più bell'opera che giammai sia stata data al mondo » (vers. dell' Adriani). Ciò dice egli in principio, ma in seguito apparisce dar egli la prima parte nel promuovere la grandezza di Roma alla Fortuna, mostrando in quale onore ebbero i Romani questa dea, a cui eressero dalle età più remote numerosi e splendidi templi. Questa mobile Dea, dopo essersi tramutata d'una in altra nazione, sarebbe sopravvolata (per tenere il pensiero di Plutarco *ibid.)* al Tevere e fermatasi sul monte Palatino, e spogliatasi delle ali, delle scarpe alate, lasciata la volubile e malsicura sfera sopra la quale ella si muove, sarebbe entrata in Roma per restarvi in perpetuo. Intorno a moltissimi templi che ebbe la dea Fortuna a Roma, ed al suo culto ed ai vari suoi nomi, vedi il Giraldi (op. cit. Syntagma XVI) ed il Preller (p. 552 e segg.).

Fortunaque sit. — « *Fortunaque quæst* (vel *Fortuna quæst*) Buecheler cui *sit* falsum videtur, quod omnes illæ Fortunæ vere cultæ sint »: così in nota l'Halm, che tenne il *sit* de' mss. e delle edizioni. Il Baiter seguì il Buecheler; il Vahlen, no. Questi confronta il nostro soggiuntivo col *virginesque præsint* del c. seguente; ma qui il soggiuntivo esprime l' indifferenza del pensiero Tulliano di fermarsi sull'una o sull'altra fortuna; là c'è per ragion del precetto o dell'esortazione che esprime.

Digitized by Google

in omnes dies, vel Respiciens, ad opem ferendam, vel Fors, in quo incerti casus significantur magis, vel Primigenia, a gignendo comes.

o della Giornata, stante che essa vale per ogni giorno; o la Respiciente, che pronta è a dar soccorso; o la Fortuita, per cui meglio s'indicano gl'incerti eventi; o la Primigenia, che ci si fa sin dalla generazione compagna.

o della Giornata. — Fra' vari titoli, onde Cicerone nomina la Fortuna, e' pone primo quello della *Fortuna huiusce diei;* cioè della fortuna, che quotidianamente si muta a favorire cui vuole. Essa ebbe due templi, uno vicino al Circo Massimo, l'altro al Campo Marzio: ed avea ai 30 di luglio la sua festa, nella quale celebravansi pure i giuochi del Circo. Un frammento d'una tavola marmorea, che contiene alcuni tratti de' fasti civili (Grut. Insc. p. CXXXV, 2) parla della fortuna *huiusque* (sic) *diei;* e nota quivi il Grutero: «hæc inscriptio mirifice illustrat locum Plinii XXXIV 8, ubi male hactenus legitur Fortunæ huiusce deæ». Nel 1° leidese v'è *huius*, prescelto dall'Hahn e dal Baiter: ma di ciò fa loro rimprovero il Vahlen, che segue il 2° ed il 3° leidd., i quali hanno la volgata, *huiusce.* Anche P. Vittore (De Region. Urb. Rom.) ha nella X Reg.: «Vicus Huiusque diei fort aed.».

la Respiciente. — La *Fortuna Respiciens* è quella che mira con provvido sguardo il mortale, ch'ella vuol favorire; il qual titolo non dice cosa diversa da quello di *Fortuna Obsequens.* La *Fortuna Respiciens* era adorata sul Palatino ed alle Esquilie (Preller op. cit. p. 558).

la Fortuita. — *Fors Fortuna* ebbe un santuario lungo il Tevere fuori della città; santuario dedicatole dal re Servio Tullio, secondo quel di Varrone: «Dies *Fortis Fortunæ* appellatus ab Servio Tullio rege, quod is fanum Fortis Fortunæ secundum Tiberim extra urbem Romam dedicavit Junio mense» (de L. L. VI, 7). Donato (l. c.) scrive: «Aliud fortuna est, aliud fors fortuna: nam fors fortuna est cuius diem festum colunt, qui sine arte aliqua vivunt: huius ædes trans Tiberim est». Giova anche riportare i due ultimi distici de' sei onde Ovidio descrive bellamente ne' Fasti (VI, 773-784) la solennità della *Forte Fortuna,* che ricorrea nel 24 dì Giugno; dai quali versi si scorge la ragione per cui la *Fors Fortuna* era venerata specialmente dalla plebe e dagli schiavi: «Plebs colit hanc; quia qui posuit, de plebe fuisse — Fertur, et ex humili sceptra tulisse loco. - Convenit et servis; serva quia Tullius ortus - Constituit dubiæ templa propinqua deæ». Il console Carvilio fece fare un altro tempio alla Forte Fortuna, presso quello che aveale dedicato il re Servio Tullio, valendosi delle spoglie degli Etruschi sui quali avea riportata vittoria (Liv. X, 46). Osservisi poi che Cicerone non ci dà qui nella *Fors Fortuna* l'idea di felice evento, ma sì quella della dea *degli incerti casi;* cioè della Fortuna per eccellenza, se m'è lecito d'interpretare così il nostro luogo. Il Forcellini scrive: «Fors Fortuna est ipsa fors, seu fortuna»: ed appresso: «sæpe est bona fortuna vel eventus bonæ fortunæ». Il Barrault in vece (op. cit. n. 532) dice: «*Fors Fortuna* est toujours le bonheur: *fortuna fatalis* le malheur»: ma non so quanto lo suffraghi il nostro luogo da lui pure citato. Nel luogo poi *de Divinatione* II. 7 ove si dice: «quid est tandem, quod *casu* fieri aut *forte fortuna* putemus?»: lo stesso Barrault interpreta (ibid.) *forte fortuna* con *bonne fortune*: ma non bene, poichè quivi M. Tullio col suo correggersi viene a dire: il *caso*, ossia meglio, la *fortuita fortuna*, deificando il caso stesso. Nell'istessissimo valore del nostro luogo *fors fortuna* è usato infine all'Ottavio di Minuzio Felice da un antico scrittore che dice: «Eventum sit fortis fortunæ, mens tamen libera est» (c. 36): dove si vuole giustamente vendicare la libertà dell'arbitrio da quella onnipotente dea «Fortuna omnipotens» come la chiama Virgilio (Æneid. VIII, 334) e signora di tutte le umane cose «rerum humanarum domina» come la chiama Tullio (pro Marcello c. 2). Io credo che il Barrault, lo Schultz (I Sinonimi Lat. § 220) ed altri presso il Popma (op. cit.) sieno stati indotti a dare alla *Fors Fortuna* il solo e speciale valore di *buon evento* dal Donato: «fors fortuna eventus fortunæ bonus» (Phorm. V 6, 1): il quale se dal contesto viene giustificato a dare questo valore a *Fors Fortuna* nell'Eunuco (I, 2, 54) e nel Formione (V, 6, 1): io non crederei che

Digitized by Google

29 XII. Tum feriarum festorumque

XII. Or venendo all'osservanza delle ferie e de' festivi giorni, essa impor- 29

fosse egualmente giustificato a darle questo valore nel passo dell'Ecira dove si dice: «quaque fors fortuna est, inquit, nobis quæ te hodie obtulit — per eam te obsecramus ambæ si ius, si fas est etc» (III, 3, 26); giacchè l'indefinito *quæque fors fortuna* indica troppo bene il valore generico di *fors fortuna* usato in questo luogo. Tengasi dunque che se questa dizione ha pur qualche speciale significato, gli è in questo che essa si diversifica dal *fortuna*, che per essa è denotata la fortuna doppiamente incerta o cieca: quando non si voglia dire doppiamente arbitra, secondo il pagano concetto, delle umane vicende: e sotto questo rispetto troppo bene scrisse il Forcellini: «Eo vocabulo significatur magna vis fortunæ».

la Primigenia. — La Fortuna Primigenia, secondo la lezione del Turnebo, conforme anche a' migliori codici — *primigenia a gignendo comes* —, verrebbe ad essere, secondochè interpreta lo stesso Turnebo, *quæ nos a primo ortu comitatur*. Plutarco nella CVI delle Questioni Romane, domanda perchè i Romani dessero questo nome alla Fortuna, e pone tre risposte: o forse per ragion di Servio Tullio, che nato d'una schiava ebbe per fortuna il regno, che per nascita non gli sarebbe toccato: e questa era opinione di molti tra i Romani (οὕτω γὰρ οἱ πολλοὶ Ῥωμαῖοι ὑπελήφασιν): o forse perchè fu la fortuna che die' origine a Roma: o forse anche perchè era creduta la fortuna origine prima di tutte le cose. Il Preller (op. cit. p. 561) parlando della *Fortuna Primigenia* di Preneste (dove questa dea avea specialissimo culto) dice che il nome di questa divinità (Primigenia) volea significare come fu ella per prima creata; perchè i maggiori dei Giove e Giunone, stettero in grembo alla Fortuna (De Divin. II, 41). Ell'ebbe un tempio sul Campidoglio, fondatovi da Servio Tullio (Plutarco, della Fortuna dei Romani pag. 322). L'anno av. C. 194 scrive Tito Livio (XXXIV, 53) che: «ædem Fortunæ Primigeniæ in colle Quirinali dedicavit Q. Marcius Ralla, duumvir ad ipsum creatus. Voverat eam decem annis ante Punico bello P. Sempronius Sophus consul; locaverat idem censor». Sulla vanità di questa dea in generale così parla Lattanzio (Divin. Institut. III, 29): «Fortuna per se nihil est: nec sic habendum est tanquam sit in aliquo sensu: siquidem fortuna est accidentium rerum subitus atque inopinatus eventus». Vedi anche su questo proposito Sant'Agostino (de Civit. Dei IV, 18).

XII, 29. — *Tum feriarum.* — Il Goerenz, seguito tra gli altri dall'Halm e dal Baiter, comincia questo capo con *feriarum*, ponendo il *tum* in fine al capo antecedente, e vede appresso una lacuna. Ne' codici v'è *comestum* o *cum es/ū*, legandovisi il *tum* coll'*es* o col *comes* che lo precede. Il Turnebo credette che non ci fosse lacuna: e, posto il punto dopo il *comes*, riportò il *tum* al contesto seguente: così fe' pure il Vahlen, che nota: «Defectum orationis, quem plerique statuunt, nullum puto».

Or venendo all'osservanza delle ferie ecc. — Non v'ha dubbio che, qui almeno, *feriæ* e *dies festi* non suonino lo stesso: e però l'aggiunta di *festorumque* fatta al *feriarum*, che corrisponde al solo *feriis* 8, 19 della tavola, non è che puramente esplicativa. Il Turnebo nota qui: «Festi dies latius quam feriæ patent: cum ludi festi dies sint, non tamen feriæ. Itaque speciei genus adiunxit, cum de feriis tamen tantum intelligat, de quibus lex cavet». Ma se ciò fosse vero, o sarebbe il *festorum* fuor di proposito, perchè ci sarebbe nella spiegazione delle leggi ciò a cui le leggi non attendono; o se fosse in proposito, non sarebbe che aggiunta necessaria alla legge, e per ciò stesso si dovrebbe tenere la forma della legge imperfetta. Che se pur si volesse dare ad un de' vocaboli il concetto specifico, e all'altro generico, dovrebbesi dire genere le *feriæ* e non i *dies festi*; e spiegare: «per rispetto alle ferie e di conseguenza, per rispetto a' dì festivi in esse, come loro specie, compresi ecc.». E veramente lasciando di discutere il valore etimologico di *feriæ* e di *festus* (v. il Corssen op. cit. I, 141 e 143: e l'Huschke, Das alte römische Jahr und seine Täge, in Breslau 1869 p. 233 e segg.), certo è che qui e l'uno e l'altro vocabolo è preso sotto il rispetto unico di giorni, in cui non doveasi nè piatire in giudizio nè attendere a lavori servili. Or avendo posto nella tavola della legge *feriis* senza *festis*, segno è che a quella, non a questa voce dava M. Tullio, sotto l'accennato riguardo, il valore generico: giacchè lo speciale od il particolare, come esplicazione e conseguenza della legge, ha da essere nelle spiegazioni e non nella stretta forma della legge. Anzi il valore generico

Digitized by Google

dierum ratio in liberis requietem litium habet et iurgiorum, in servis

ta che dieno tregua gli uomini liberi alle liti ed alle questioni, i servi

della parola *feriæ* per rispetto al *festus dies* è da Paolo così esplicitamente decifrato (v. ferias p. 86 M.): « *Ferias* antiqui *fesias* (i buoni codd., la volgata ed il Lindemann leggono *festas*) vocabant; et aliæ erant sine festo, ut nundinæ; aliæ cum festo, ut Saturnalia, quibus adiungebantur epulationes ex proventu fetus pecorum frugumque ». Del resto anche il Walter (op. cit. § 154 not. 29) dice che: « *feriæ* e *festi* si usavano spesso come sinonimi »: e ciò asserisce fondato sul nostro luogo. Se si volesse poi fissare qualche differenza tra i *dies festi* e le *feriæ*, direbbesi che queste riguardano piuttosto il cessare da certi lavori servili e giudiziali, come è espressamente qui indicato, e come si ha da Servio (ad Georg. I, 268); e che si osservavano esse specialmente ad onor degli dei: « feriæ deorum causa instituuntur » (Serv. ib.): laddove i *dies festi* sono per lo più giorni dedicati agli dei: « festi diis dicati sunt » (Macrob. Saturn. I, 16); ma pur talora anche agli uomini: « festi dies hominum (causa) quoque » (Serv. ibid.). Che se anche le *feriæ* erano ne' *dies festi* o *sacræ celebritates*, secondo quel di Macrobio (l. c.): « Festis insunt sacrificia, epulæ, ludi, feriæ »; era perchè nei giorni festivi si cessava dal lavoro, ciò che specialmente costituiva la *feria:* vedi il Walter (op. cit. § 155).

dieno tregua gli uomini liberi ecc. — Ne' dì *profesti* poteasi attendere alle pubbliche e private bisogne: « profesti (dies) hominibus ob administrandam rem privatam publicamque concessi » (Macrobio, Saturn. I, 16): laonde *dies profestus* volea dire giorno *sine feriis* ossia senza proibizione del lavoro: « Itaque *diem profestum*, diem sine feriis esse » (Festus v. *Profestum est* p. 253 M.): giorno contrario al *festo:* « Profestum diem dicebant, qui festus non erat » (Paulus a q. v. p. 253 M.: e Nonio v. *profesti*). Nel *dies profestus* poteasi anche attendere alle contestazioni ed alle liti, sendo tra' *profesti* anche i giorni *fasti* (Macrob. ibid.): ciò che non poteasi fare nei giorni di festa e neanche nelle ferie; e sotto questo rispetto i dì eran detti *nefasti*, cioè giorni in cui il pretore non potea pronunziare (*fari*) le tre solenni parole: *do, dico, addico* (Varrone de L. L. VI 29. 30. Macrob. ibid.). Vero è che certi atti di volontaria giurisdizione, dove non ci potea esser contesa (*lis* o *iurgium*) stante la volontà conforme delle parti, com' erano per esempio la *manumissione* e l'*emancipazione*, poteano legalmente trattarsi nelle ferie (lege agebatur) (v. il Lange op. cit. vol. I p. 359). Ciò forse avrà voluto intendere il Padeletti, che nella sua Storia del Diritto Romano (Firenze 1878 p. 196) notava con una frase nè troppo elegante nè troppo precisa: « Solo in parte era interrotta la giustizia ne' giorni festivi », e cita appresso il nostro luogo e Macrobio I, 16. 28: però questo non si trae dal nostro luogo, ma sì dalla natura della cosa in sè e, per il caso citato, da quel di Paolo (Sent. II, 25. 3): « Emancipatio etiam die feriato fieri potest ». Nelle nundine poi, che furono anch'esse dette *feriæ*, si poterono compor le liti, perchè nella legge Ortensia furono dichiarate *fastæ:* « uti rustici qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent »: scrive Macrobio (Sat. I, 16). Del resto il fin qui detto è raccolto per gran parte in queste parole d'Isidoro d'Ispali: « Feriati dies, in quibus res divina fit et abstinere homines a litibus oportet. Profesti dies festis contrarii, id est sine religione; festi tantundem otii et religionis sunt » (De natura rerum p. 7 ed. Becker, Berolini 1857). Per rispetto poi alle faccende a cui poteasi provvedere nelle ferie (tolte le opere, che apparteneano alla religione) Scevola (Macrob. I, 16) diceva che potea farsi tutto ciò che *prætermissum noceret*, o, come dice Umbrone, ciò che *ad urgentem vitæ utilitatem respiceret* (ibid.). Sulle cose di campagna, che era lecito fare in questi dì, è da vedere Catone (de R. R. II, 5) il quale intuona agli agricoltori: « Feriæ serventur »: e Servio alle Georgiche (I, 268-270) e Columella (II, 22) che ne parla minutamente: e, tra l'altre, dice che Catone insegna, a Roma non aver festa alcuna i muli, i cavalli e gli asini: « M. Porcius Cato mulis, equis, asinis nullas esse ferias dixit ».

litium... et iurgiorum.—Nonio (v. iurgium p. 292) sull'autorità di Cicerone così stabilisce la differenza tra *iurgium* e *lis*: « *Jurgium* et *lis* hanc habent distantiam: iurgium levior res est, si quidem inter benivolos aut propinquos dissensio vel concertatio iurgium dicitur, inter inimicos dissensio lis appellatur. M. Tullius de Republica l. III: *admiror, nec rerum solum sed verborum etiam elegantiam: « si iurgant » inquit; benevolorum concertatio, non lis inimicorum iurgium dicitur.* Et in sequenti: *iurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare* ».

Digitized by Google

operum et laborum; quas conpositio anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum. quod tempus. ut sacrificiorum libamenta serventur fetusque pecorum,

ai lavori ed ai travagli: e queste ferie l'ordinamento dell'anno deve disporre per il meglio de' rustica-ni lavori. Per ciò che riguarda il tempo, affinchè s'abbiano in pron-

Tuttavolta questa differenza sempre non si trova, e talora l'una voce è sinonima o spiegativa dell'altra. come nel nostro luogo dove il *litium et iurgiorum* è amplificazione del solo *iurgia*, che è nella legge. Osservazione questa che viene in parte raffermata dal luogo di Varrone (De L. L. VII, 93): «Quod ait (Plautus) iurgio id est litibus; itaque quibus res erat in controversia, ea vocabatur *lis;* ideo in actionibus videmus dici: *Quam rem sive militem dicere oportet;* ex quo licet videre, iurgare esse ab iure dictum, quom quis iure litigaret; a quo obiurgat is qui id facit iuste». M. Tullio anche nel *De Divin.* (I, 45) congiunge, come qui, *lites* con *iurgia* dicendo che i maggiori comandavano «in feriis imperandis ut litibus et iurgiis se abstinerent»: e Ovidio nel I de' Fasti v. 73-74: «Lite vacent aures, insanaque protinus absint — Iurgia. Differ opus, livida turba, tuum». Macrobio ci reca poi un altro passo di Varrone che fa a proposito, «Vitabant veteres viros vocandos..... etiam feriis, sicut Varro in Augurum libris scribit in hæc verba: *viros vocare feriis non oportet; si vocavit, piaculum esto*» (I, 16). I quali luoghi ci possono fare interpretare il *litium* et *iurgiorum* con *legis actiones*, come fa l'Huschke (op. cit. p. 235 e not. 111). Anche più tardi il Diritto Romano esigeva rigorosamente l'osservanza delle ferie, e si ha nel Digesto: «Si feriatis diebus fuerit iudicatum, lege cautum est ne his diebus iudicium sit, nisi ex voluntate partium: et quod aliter adversus ea iudicatum erit, ne quis iudicatum facere neve solvere debeat, neve quis, ad quem de ea re in ius aditum erit, iudicatum cogat» (fr. 6 *de Feriis* etc. II, 12: vedi anche fr. 2 *Si quis in ius vocatus* II, 5).

operum et laborum. — Nella tavola della legge v'è solo *operibus:* anche qui dunque il *laborum* è semplice esplicativo dell'*operum*. Vuolsi poi avvertire che l'*opus*, o meglio il suo plurale *opera*, vale benissimo pei lavori di campagna tanto nell'atto compiuto, quanto nell'atto dell'esecuzione, nel qual caso più di frequente è usato il femminino *opera:* onde Calpurnio notava nell'*Heauton.* di Terenzio (I, 1, 20): «opera est actio et persona ipsa quæ opus peragit: opus finis est et fructus operæ. Nonnunquam opus pro opera videtur accipi». Che qui poi abbia l'*opus* il valore di *opera* ossia dell'atto esecutivo dell'*opus*, ci viene spiegato dal nome *requietem* a cui esso va congiunto, e dal *laborum* che è estensivo dell'*operum:* chè il *laborum* vale a dimostrare il gravoso che v'ha nell'*opus;* conforme la definizione data da Tullio del *labor* (qui) *est functio quædam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris*». (Tuscul. II, 15).

l'ordinamento dell'anno. — Questo luogo può venire schiarito da quel di Svetonio che nella vita di Cesare (c. 40) scrive: «(Cæsar) fastos correxit iam pridem vitio pontificum per intercalandi licentiam adeo turbatos, ut neque messium feriæ æstati, neque vindemiarum autumno competerent». Da ciò è facile dedurre quanto danno recasse alle opere de'campi l'irregolarità in tale bisogna: atteso che il condurre a termine i lavori campestri potea con iscapito grande essere impedito dall'osservanza del riposo, imposto dalle ferie male distribuite nel calendario. Così abbiamo in Solino (I, 43-44): «.... translata in sacerdotes intercalandi potestate. Qui plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine subtrahebant tempora, vel augebant. Cum hæc sic forent constituta, modusque intercalandi interdum cumulatior, interdum fieret imminutior, vel omnino dissimulatus præteriretur, nonnumquam accidebat, ut menses, qui fuerant transacti, modo in æstivum, modo in autumnale tempus inciderent».

quod tempus. — Così la comune de'codici, e così il Goerenz ed il Vahlen col Turnebo ed altri. Alcuni, sin dal tempo del Turnebo, leggeano *ad quod tempus;* lezione dal Turnebo stesso non approvata. Lo Scheffer volle porre *quo tempus et:* il Klotz *quod ad tempus*, e così lessero l'Halm ed il Baiter. Il Feldhuegel lesse *atque ad tempus ut*, e l'Halm nota come sua congettura *utque ad tempus.* Il Rathio spiegò il *quod tempus* come fosse *quod ad tempus attinet:* interpretazione già prima suppergiù suggerita dal Goerenz.

Digitized by Google

quæ dicta in lege sunt, diligenter habenda ratio intercalandi est; quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est. iam illud ex instito le cose, che si libano nei sacrifici ed i parti del bestiame, com'è prescritto nella legge; e' vuolsi attender bene alla ragione dell'intercalare; che, stabilita da Numa con giusto ordine, fu, per negligenza de' Pontefici venuti appresso, sconvolta. Nè quello s'ha da mutare, che per le istituzioni de' pontefici e degli aruspici è

sacrificiorum. — L'Halm seguito in ciò dal Baiter scrive: « *sacrificiorum* ut glossema cum Vahlenio (v. N. mus. rhen. XIII p. 303) inclusimus, qui præterea coniecit: *ut frugum libamenta* etc. ». Tuttavia il Vahlen nella sua edizione di Berlino (1871) tiene il *sacrificiorum*, come cosa di Cicerone, nè lo chiude fra parentesi.

s'abbiano in pronto le cose, che si libano. — Sostenea Anziate (ap. Macrob. I, 13) « Numam Pompilium *sacrorum causa* id (sc. intercalare) invenisse». È poi naturale che se le ferie, per mala disposizione del calendario, fossero cadute nelle stagioni, che non avessero offerto i frutti de' campi e degli armenti, per farne sacrificio secondo il prescritto della legge, la legge stessa sarebbe parsa vana o certo inopportuna. Come, per esempio, s'avrebbero potuto aver le fave fresche che si doveano offrire alla dea Carna nelle calende di Giugno, le quali perciò eran dette *calendæ fabariæ* (Macrob. I, 12); se queste calende fossero cadute in una stagione, in cui le fave non maturano?

alla ragione dell' intercalare.—Siccome i Romani, seguendo i Greci, computavano gli anni sul corso lunare, che loro dava ogni anno 354 giorni (al qual anno più tardi si diedero 355 giorni; v. il Walter § 150): così, a ridurre l'anno pari al corso solare si dovette aggiungere ogni biennio, tra il 23 e 24 del mese di febbraio, ultimo dell'anno, un mese detto Marchedonio; cercando che il numero de' suoi dì fosse così regolato per i vari periodi di anni da comporre, più giustamente ch'essi credeano, l'anno lunare col solare: ciò diceasi *fare intercalazioni* od *intercalare:* v. Macrobio (Saturn. I, 13) ed il Walter (l. c.). Chi fosse stato il primo ad intercalare, non è conosciuto: altri dicono Romolo, altri Numa, altri Servio Tullio, altri i decemviri, altri alcun altro personaggio (Macrobio ibid.). Del resto questo genere d' intercalare non essendo del tutto perfetto, quantunque lo dica Cicerone *institutum perite a Numa*, e d'altra parte non ci essendo regole fisse, anzi per la ragione di Stato concedendosi a chi presiedeva alla distribuzione de' giorni, cioè a' sacerdoti, il diritto d'intercalare, e questi valendosene conforme loro tornasse meglio, faceano nascere la confusione accennata dai soprallegati luoghi di Svetonio e di Solino; ai quali luoghi piace aggiungere quest'altro di Censorino: « Quod delictum (ossia la disuguaglianza fra l'anno solare e l'anno civile) ut corrigeretur, pontificibus datum negotium, eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemtor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quod depravarunt, adeo aberratum est ut G. Cæsar etc. » (De Die Natali c. 20). Il Manzi poi che ha tradotto *bisestare* di questo *intercalandi ratio*, non avvertì che l' intercalazione del *bisesto* è soltanto una speciale maniera d' intercalare indotta dalla correzione Giuliana, e qui l' intercalare è preso in generale, e specialmente si riferisce a' tempi anteriori a Cesare. Al quale proposito nota il Vahlen: « Hæc ante correctos a Cæsare fastos esse Mommsenus adnotat (Chronolog. p. 42) id quod ne Turnebum fugit».

che per le istituzioni de' pontefici e degli aruspici ecc. — Erano questi i due fonti principali, l'uno nazionale e l'altro straniero, di que' riti onde si regolavano le pubbliche osservanze religiose de' Romani. Valerio Massimo (I, 1) comincia la sua raccolta *Dictorum factorumque memorabilium*, collo scrivere: « Maiores nostri statas solemnesque cæremonias, Pontificum scientia; bene ge-

Digitized by Google

tutis pontificum et haruspicum non mutandum est, quibus hostiis immolandum cuique deo, cui maioribus, cui lactentibus, cui maribus, cui feminis. plures autem deorum omnium, singuli singulorum sacerdotes et respondendi iuris et confitendarum religionum facultatem adferunt. cumque Vesta quasi fo-

stabilito intorno alla qualità delle ostie da immolare a ciascun Dio: a chi le più mature, a chi le lattanti, a chi i maschi, a chi le femmine. Che v'abbia di molti sacerdoti per tutti gli dei, uno particolare per ciascheduno, agevola il rispondere alle questioni sorte intorno a' riti, e l'esatta osservanza loro. E poichè Vesta è col nome greco, onde fu appellata (e

rendarum rerum auctoritates, augurum observatione; Apollinis prædictiones, vatum libris; portentorum depulsiones, Hetrusca disciplina explicari voluerunt».

intorno alla qualità delle ostie ecc. — Su questo proposito è da vedere Eusebio (Præparatio Evangelii IV, 9), Macrobio (Saturn. III, 5), Lilio Gregorio Giraldi (De Deis gentium, syntagma XVII): sullo stesso argomento parla molto argutamente Arnobio nel l. VII delle sue Disputazioni contro i Gentili, specie al c. X. È qui poi da osservare come le *ostie maggiori* sieno opposte nel nostro luogo a *lactentibus*, così dette dall' età; e però come l'*hostiæ lactentes* sia in tal caso sinonimo dell'*hostiæ minores*. Anche in Tito Livio si ha (XII, 1): «decretum ut ea prodigia partim maioribus hostiis, partim lactentibus procurarentur». S'avverta pure che le vittime del genere femminino valeano di più che non quelle del genere mascolino, secondo le parole di Servio (ad Æneid. VIII, 641): «in omnibus sacris fœminei generis plus valent victimæ». Sulla ragione poi del variare la vittima secondo il dio a cui immolavasi, ecco ciò che ne scrive lo stesso Servio (ad Æneid. III, 118): « *Meritos honores*. Unicuique aptos..... Ratio enim victimarum fit pro qualitate numinum: nam aut hæ immolantur, quæ obsunt eorum muneribus, ut porcus Cereri; quia obest frugibus: hircus Libero; quia vitibus nocet. Aut certe ad similitudinem, ut inferis nigras pecudes; superis albas immolent; tempestati atras; candidas serenitati».

confitendarum religionum. — Lezione comune a' codici migliori. Il Vahlen, che ora tiene *confitendarum*, nota: «*conficiendarum* deteriorum unus et alter, quod Schefferus ita probat, ut *conficere religiones* id sit quod *sacra facere*, et hoc quidem sæpius legitur (ad fam. XIII. 11, 1 pro Balbo 24, 55) *conficere religiones* non memini, sed fortasse non satis attendi; *profitendarum* conieceram olim, in eandemque notionem posse *confitendarum* accipi J. M. Gesnerus in Thesauro adnotaverat». L'Halm ed il Baiter tengono *conficiendarum:* il Bake volea *continendarum;* il Wagner *concipiendarum;* il Davisio *conservandarum;* il Lipsio *cum fide tuendarum*. Il Goerenz tenendo il *confitendarum* avverte: «Iam dicuntur sæpe *susceptæ religiones* eæ, quæ *acceptæ sunt; confitendæ* igitur esse debent, quas *vita ritibus et reliquo cultu*, quasi *fatendas* i. e. *præstandas* habeo. Verbum enim, quod proprie ad dicta spectat, ad actionem h. l. et facta translatum est. Plus igitur est, quam *profiteri*, et idem fere quod *exercere* et § 30 *satisfacere*». Il Forcellini (v. *confiteor*) stabilendo la differenza tra *profiteor* e *confiteor* dice: «verum discrimen est, *confiteor* multo minus est quam *profiteor*». Nel nostro luogo parmi che meglio s'apponga il Goerenz; forse il nostro *confitendas* ha qui un valore molto simile a quello, che diedero a tale verbo i Cristiani scrittori, cioè *di manifestare e protestare le proprie credenze*. L'efficacia del verbo *confiteri* sarebbe spiegata anche dall'altro luogo di M. Tullio ov'e'dice: «Qui *confitetur*, atque ita libenter *confitetur*, ut non solum *fateri*, sed etiam *profiteri* videatur» (pro Cæcina c. 9).

Vesta è col nome greco, onde fu appellata. — Non è dall'*ἑστία* greco, dice il Preller (op. cit. p. 532), che derivi il nome Vesta; ma e l'**Εστία** greco e il *Vesta* romano vengono dalla radice sanscrita *vas*, che suona *abitare, dimorare;* e la relazione che ha Vesta col fuoco e col focolare, si spiega dicendo che Vesta si venerava come dea del focolare, principio e centro della domestica e

Digitized by Google

cum urbis, ut Græco nomine est appellata, quod nos prope idem Græcum interpretatum nomen tenemus, conplexa sit, ei colendæ virgines præsint, ut advigiletur facilius ad custodiam ignis et sen-

che noi nella nostra lingua riteniamo pressochè tale e quale), ha preso ad esprimere come quasi il focolare della città; per questo sieno al suo culto dedicate delle vergini; acciocchè più facilmente si invigili alla custodia della fiamma,

pubblica vita: essendochè lo Stato sia una grande famiglia, nella quale si accomunano gl'interessi delle famiglie particolari. Io aggiungerei per altro che la radice sanscrita *vas*, che suona *dimorare*, *abitare*, ha pure il valore di *risplendere* (v. il De Gubernatis, *Piccola Enciclopedia Indiana*): donde la relazione per avventura tra Vesta e la fiamma. Gli antichi poi da *stare* traevano la etimologia di Vesta: quantunque non troppo asseverantemente facessero derivare da un'identica radice anche l'Ἑστία de' Greci; onde Ovidio canta (Fast. VI 299-300): « Stat vi terra sua . vi stando Vesta vocatur: — Causaque par Grai nominis esse potest ». Più assolutamente Servio scrive (ad Æneid. II, 296): « *Vestam* Deam ignis, quæ, ut supra diximus, Terra est. Quæ in medio mundo librata, vi sua stet et ignem intra se habeat: alii de igne divino hoc volunt dictum: quod e vi sua stet, inde Vestam ». Certo è che i Romani vedeano nella loro Vesta il principio vivo insieme ed inestinguibile della loro salute e prosperità privata o pubblica. E che la fiamma di Vesta fosse figura della prosperità e vita della Romana repubblica, cel dice Ovidio, quando asserisce guardar Vesta la effigie di Pallade conservatrice della città, *quod assiduo lumine cuncta videt* (Fasti VI, 436): e Dionisio ci riporta la preghiera della Vestale Emilia, che comincia: « Vesta custode della Romana città — Ἑστία τῆς τῶν Ῥωμαίων πόλεως φύλαξ » (II, 68). Due luoghi questi compendiati nelle parole di Floro (I, 3): « In primis (Numa) focum Vestæ virginibus colendum dedit, ut ad simulacrum cælestium siderum, custos imperii flamma vigilaret ». Altrove M. Tullio così discorre: « Vestæ nomen a Græcis — ea est enim, quæ ab illis Ἑστία dicitur — vis autem eius ad aras et focos pertinet. Itaque in ea dea, quod est rerum custos intumarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est » (De N. D. II, 27). La fiamma era poi il simbolo, non l'effigie di questa dea: onde Ovidio parlando del tempio di Vesta, posto sulla parte del pendio del Palatino, che guarda il foro, canta: « Ignis inextinctus templo celatur in illo — Effigiem nullam Vesta nec ignis habet » (Fast. VI, 297 — 298). Macrobio mette Vesta tra' Penati, o almeno compagna di loro « adeo ut, *dice egli*, et consules et prætores seu dictatores cum ineunt magistratum Lavinii rem divinam faciant Penatibus pariter et Vestæ » (Saturn. III, 4). Di là in vero trasse la prima scintilla della Romana repubblica: « Oppidum quod primum conditum in Latio stirpis Romanæ, *Lavinium;* nam ibi dii Penates nostri » (Varrone de L. L. V, 144).

interpretatum nomen tenemus. — *Non interpretatum* leggerebbero volentieri il Klotz, l'Halm, il Baiter, il Vahlen sulla fede di codici di minore autorità: tuttavia a me sembra che si debba stare a' codici migliori, i quali non danno il *non*. Di vero l'*ἑστία* greco *prope interpretatum*, cioè tradotto quasi a verbo in latino, suona Vesta: che cosa v'ha di più semplice di questo dire? Altrimenti che significherebbe il correttivo *prope* vicino ad *idem græcum interpretatum nomen* (Ἑστίας)? Il leggere solo *interpretatum* parmi che dia un senso molto conforme al contesto; il *non interpretatum* lo crederei uno strano nesso da non ne cavare un buon costrutto. In tal caso meglio sarebbe torre a dirittura l'*interpretatum*, come volle fare il Goerenz: del resto gli antichi editori non si fecero troppa paura di questo naturalissimo *interpretatum*.

sieno.... dedicate delle vergini, acciocchè più facilmente si invigili ecc. — G. Lipsio commentando questo luogo dice: « Advigilent facilius, quare? Quia libera a viro, prole, aliis curis » (De Vesta et Vestalibus c. 5).

naturam feminarum omnem castitatem pati. — Ne' codici leidesi v'è *in naturam* (il 2.° corr. *natura*): l'*in* fu cassato dal Lipsio, seguito, tra gli altri, dal Goerenz, dal Klotz, dal Baiter, dall'Halm: ma fu tenuto dal Vahlen, che vi mise vicino un *illis:* ch'io volentieri muterei in *iis*, qui, cred'io, più vago

Digitized by Google

tiant mulieres naturam feminarum omnem castitatem pati.

Quod sequitur vero, non solum ad religionem pertinet, sed etiam ad civitatis statum, ut sine iis, qui sacris publice præsint, religioni privatæ satis facere non possint;

e veggano le donne come il femminil sesso possa contenersi in ogni castità.

Ciò che segue poi non soltanto alla religione s'attiene, ma ben anche alla conservazione dell'ordine civile: così che senza di quelli, che sopraintendano in nome del pubblico alle cose sacre, nessuno possa soddisfare a' riti privati: e per verità tien salda la repubblica quell'avere il popolo sempre

e non meno efficace. Il *pati* è tenuto dall'*Ascensiana*, dal Lipsio e dagli editori più o meno moderni. Il Turnebo, a cui non contraddice il Lambino, lesse *peti;* e così vollero tenere Aldo il Giovane, il Pearcio, l'Ernesti: il Davisio vorrebbe in *natura probari.* Ma il *pati* è verbo di efficacia sovrana in questo luogo: e' non vuole indicare ciò che si esige, ma ciò che si rinviene agevolmente nella muliebre natura, cioè il conservare intemerata castimonia in qualsiasi stato: ossia, come spiega il Turnebo: « naturam fæminarum non tantum castitatis matronalis, sed etiam virginalis, capacem esse ». Ed il Goerenz nota pure: « sensus est: *intelligant mulieres, eam esse naturam mulierum* (φύσιν θηλειῶν) *ut exercere possint omnis generis castitatem.* Et quidem non solum eam ad matrimonium usque, et in matrimonio ipso præstandam; sed etiam hanc perpetuæ virginitatis: nam rari exempli fuit, si Vestalis, post triginta sacerdotii annos (ante hoc enim legitimum tempus nefas excedere) nuberet ». Cf. I. Lips. de Vesta et Vestal. c. 7.

veggano le donne come il femminil sesso ecc. — Il collegio delle Vestali costituiva il modello della famiglia; perchè a quel modo che il focolare nel l'*atrium* formava in antico il punto centrale della casa, dove era il santuario de' penati e dei lari, e dove il padrefamiglia facea il sacrificio per tutta la casa, e le vergini ne manteneano la fiamma; così nell'*atrium* di Vesta, in cui ardeva il fuoco sempiterno, eravi il focolare dello Stato, colle vergini Vestali che ne guardavano la fiamma, e i pontefici, che tenean luogo de' padri di famiglia (Rich. op. cit. alla *v. Atrium.* — Guhl e Koner op. cit. p. 406 e 650). Ed è molto osservabile come lo Stato e la famiglia romana fondavano la loro perpetua salute nell'osservanza di ogni castimonia: e se ne dava un pubblico documento nello stato verginale delle sacerdotesse di Vesta; il cui mancare alla loro professione era tenuto enorme delitto, fatale allo Stato e di sommo scandalo alla muliebre onestà. Certo è che sempre, ed in ispecie in tempi corrotti, è per la società salutarissima lezione quella che le offre di per sè un libero ed incorrotto celibato. Per questo morale beneficio, che le sacerdotesse di Vesta prestavano allo Stato coll'esempio del virginale decoro, ell'erano, come gli imperatori, dotate di insigni privilegi: onde Servio dice: « Imperatores et virgines Vestæ, *quia legibus non tenentur*, in civitate habent sepulchra » (Ad Æneid. XI, 206). Vedi per altro quel che abbiamo notato alla p. 205.

30.—*Ciò che segue poi ecc.* — Come ben si vede, anche da queste stesse parole di Tullio, la sua tavola sulle cose religiose contiene due distinte parti: l'una delle quali tratta del culto in sè stesso considerato, l'altra del magistrato pubblicamente proposto allo stesso culto: sotto questo riguardo diviene essa una legge religiosa insieme e politica. Quinc'innanzi la ragione di Stato v'entra come signora ed arbitra, e così la religione diventa mutevole e appresso inefficace strumento dello Stato, meglio che suo incrollabile fondamento e sua vita perenne.

quell'avere il popolo sempre bisogno del consiglio e dell'autorità degli ottimati. — Cicerone accenna qui a quella oligarchia morale, che dà agli ottimati il poter sovrastare al popolo, non per ample ricchezze o per grande potenza, ma per saviezza di consiglio, maggioranza di meriti e buona condizione di famiglia. Questo impero morale, ossia questa autorità di consiglio, che le più

Digitized by Google

continet enim rem publicam consilio et auctoritate optimatium semper populum indigere. descriptioque sacerdotum nullum iustæ religionis

bisogno del consiglio e dell'autorità degli ottimati. Del resto l'ordinamento de' sacerdoti non lascia fuori alcuna maniera di una compiuta religione. E in fatti altri sono sta-

rispettabili persone devono esercitare nel governo di uno Stato, era riconosciuta a Roma anche sotto ai re; e dopo ucciso Tazio « multo etiam magis Romulus patrum auctoritate consilioque regnavit »: dice Tullio nella Repubblica (II, 8). Anzi continua egli a dire nel seguente capo: « Quo facto primum vidit iudicavitque idem, quod Spartæ Lycurgus paullo ante viderat, singulari imperio et potestate regia tum melius gubernari et regi civitates, si esset optimi cuiusque ad illam vim dominationis adiuncta auctoritas ». Perchè s'abbia poi una giusta idea di ciò che Cicerone intende per *Optimates*, è uopo riportare il seguente gravissimo luogo dell'Orazione *pro P. Sextio:* « Qui ea, quæ faciebant, quæque dicebant, multitudini iucunda esse volebant, populares: qui autem ita se gerebant, ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur. Quis ergo iste optimus quisque? de numero si quæris, innumerabiles. neque enim aliter stare possemus. sunt principes consilii publici: sunt, qui eorum sectam sequuntur: sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia: sunt municipales rusticique Romani: sunt negotia gerentes: sunt etiam libertini optimates. numerus, ut dixi, huius generis late et varie diffusus est: sed genus universum (ut tollatur error) brevi circumscribi et definiri potest. Omnes optimates sunt, qui neque nocentes sunt, nec natura improbi, nec furiosi, nec malis domesticis impediti. Esto igitur, ut hi sint, (quam tu nationem appellasti) quiqui integri sunt, et sani, et bene de rebus domesticis constituti. horum qui voluntati, commodis, opinioni in gubernanda republica serviunt, defensores optimatium, ipsique optimates gravissimi et clarissimi cives numerantur et principes civitatis. Quid est igitur propositum his reipublicæ gubernatoribus, quod intueri, et quo cursum suum dirigere debeant? id quod est præstantissimum maximeque optabile omnibus sanis, et bonis, et beatis, cum dignitate otium. Hoc qui volunt, omnes optimates: qui efficiunt, summi viri et conservatores civitatis putantur » (c. 45). Da questo luogo apparisce che *optimates*, nel senso Tulliano, son la gente più colta ed onesta, ciò che viene anche espresso dal *boni* latino (v. il Burnouf in Sall. Catilin. c. 37): e dalle dizioni οἱ ἄριστοι, οἱ καλοὶ κἀγαθοί, οἱ χαρίεντες, οἱ ἐπιεικεῖς. οἱ γνώριμοι de' Greci; le quali dizioni di per sè non accennano a privilegiato lignaggio, o a dovizia di famiglia; ma ad eccellenza di costumi, di coltura di mente (v. lo Schoemann op. cit. v. I p. 157): tanto è vero che il senato appella più tardi a titolo d'onore pe' meriti loro verso lo Stato, ottimi gl' imperatori: « ἡ βουλὴ καὶ ὄπτιμον (Τραιανόν), εἴτ' οὖν ἄριστον ἐπωνόμασεν »: scrive Sifilino nell'epitome di Dione Cassio (LXVIII, 23). Del rimanente non crederei che, almeno nel concetto Tulliano dell'*optimates*, non si avesse in questi se non un partito politico, e ch'*eglino distinguessersi dagli altri partiti solo pei loro principii politici*, come vogliono lo Schultz (I Sinon. Lat. n. 287) e prima il Barrault (op. cit. n. 796); e tanto meno terrei che si potesse dedur questo soltanto dall'allegato luogo dell'Orazione *pro Sextio*, come essi fanno: se non si voglia dire che gli uomini onesti ed i meno onesti non costituiscano che due politici partiti. Che poi gli *optimates* maneggiassero le cose religiose come istrumento politico, apparisce più che certo anche del nostro luogo. Ed in questo senso ha ragione di dire A. Granier de Cassagnac (Histoire des classes nobles etc. Paris 1840 tom. I p. 290) che la nobiltà pagana, nelle cui mani stette il sacerdozio, era fondata « sur la volonté des dieux, et dirigée par les oracles ou par les diverses révélations des auspices, entretenait les hommes dans cette idée noble et sainte, que la religion est le point départ et le but de tout ». Soltanto io credo d'osservare che la *noblesse* romana, ch'ebbe sempre in mano i negozi religiosi, vuolsi riportare certo a tempi migliori della Repubblica; sempre inteso per altro che questi ottimati, conforme il concetto Tulliano, esser poteano persin libertini, nonchè plebei. Laonde tengo pure che mal s'apponga il Cassagnac dicendo: « Les membres du clergé païen, unis par l'égalité de leur naissance, qui était illustre, par la communauté de leur richesse, qui était immense, devaient etc. » (op. cit. p. 232): chè, se non fosse altro, dopo la legge Ogulnia, i sacerdozii più non furono propri di privi-

Digitized by Google

genus prætermittit. nam sunt ad placandos deos alii constituti, qui sacris præsint sollemnibus, ad interpretanda alii prædicta vatium, neque multorum, ne esset infinitum, neque ut ea ipsa, quæ suscepta publice essent, quisquam extra
31 conlegium nosset. maximum autem et præstantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum. neque vero hoc, quia

biliti perchè presiedano alle sacre cerimonie, quando trattasi di placare gli Dei; altri perchè decifrino le cose predette da' vati; e questi non han da essere molti, sia perchè non si vada all'infinito, sia perchè le cose deliberate con pubblica autorità non le conosca chi è fuori del collegio. Grandissimo è poi 31
nella repubblica ed eccellentissimo il diritto degli auguri, diritto che

legiate famiglie, ma tali da poter essere partecipati da ogni cittadino romano di qualunque nascimento e' si fosse.

continet enim rempublicam ecc. — Tengono così i codici leidesi; soltanto in luogo di *continet* dato da codici d'inferior valore, essi hanno *continent*, evidentemente errato. Al Davisio pare inutile il *populum*, per chi legga prima il *rempublicam*, e però vorrebbe cassata quella parola. Il Goerenz con altri legge *rei publicæ consilio*, e ciò egli fa una sola cosa col Senato; al seguente *et* poi da il valore di *id est*: ma e certo che non è una stessa cosa il *consilium* e l'*auctoritas* del Senato. Il Wagner spiega il *populum* per i *privati:* gli assente il Goerenz ed anche il Moser: io meglio direi qui M. Tullio intender per popolo quella moltitudine, che può essere lusingata da chi vuol per ogni modo farsela sua e può essere illuminata e ben diretta dagli egregi ed ottimi cittadini, ossia dagli ottimati: e questa maniera di moltitudine non sono sempre i privati; come non sono sempre per sè gente pubblica gli ottimati, conforme ricavasi dal luogo soprallegato dall'Orazione *pro Sextio.*

neque multorum. — Qui nota il Wyttenbachio: «i. e. non multorum vatum, sed unius Sibyllæ, quorum oraculorum unicum exemplar erat, quod asservabatur a collegio decemvirorum, nec a quoquam, præter eos, cognoscebatur». Tutto va bene; ma che l'antitesi del *multorum* debba essere l'*unius Sibyllæ*, non mi va; chè il *multorum* parrebbe dover chiamare per opposto *paucorum.* E ciò è reso evidente dalla ragione che reca M. Tullio, il quale già volea che di costoro non ce ne fossero molti, per non andare all'infinito: con pochi questo pericolo non c'era (v. la nota 2ª della p. 205). Il Davisio dice: «Non equidem inficias eo, quin locus depravatus mihi videatur: haud enim de *vatibus* loquitur, ut Turnebus voluit, sed de *sacerdotibus* qui *fatidicorum et vatium ecfata incognita* declararent»: e quindi vorrebbe correggere: «*neque* multi tamen, *ne esset infinitum.* neve *ea ipsa... quisquam* etc.». Se non che, chi non voglia stiracchiare un senso di per sè abbastanza spiegato, par che bisogni dare per sottinteso al *multorum* il *vatium* e non il *sacerdotum.*

31. — *il diritto degli auguri.* — L'*augurato* era pei Romani uno de' collegi più venerandi, e veniva subito dopo quel de' Pontefici: e così nell'elezione di Manio Papirio a primo re de' sacrifici, gli auguri vengono dappresso ai pontefici (Dionisio V, 1). Cicerone scrivendo ad Appio Pulcro, chiama l'augurato «amplissimi sacerdotii collegium» (ad Fam. III, 10): e Plinio il Vecchio scrive: «Auguria artem fecere apud Romanos: et sacerdotum collegium vel maxime solemne est» (H. N. VIII, 28). La disciplina che gli auguri professavano dell'interpretare il volere de' numi per via di determinati segni, dava loro una solennissima autorità; giacchè il valore che attribuiva la costituzione politica di Roma agli atti del loro ministero, trasfondea in essi quel potere, che congiunto alla venerazione in cui erano, diveniva sovrano diritto e prestantissimo nelle pubbliche cose; onde le parole di Tullio: «maximum autem et præstantissimum in re publica, etc.». Si badi che M. Tullio parlando di Romolo nella Repubblica dice: «auspiciis plurimum obsequutus est Romulus. Nam et ipse, quod principium rei publicæ fuit, urbem condidit auspicato, et omnibus publicis rebus instituendis, qui sibi essent in auspiciis, ex singulis tribubus singulos cooptavit augures» (II. 9). Tito Livio invece fa dire a Canuleio: «pontifices, augures, Romulo regnante, nulli erant: ab Numa Pompilio creati sunt» (IV, 4). Per altro ossia che

Digitized by Google

sum ipse augur, ita sentio, sed quia coll'autorità va di conserva. Nè

fosse stato Romolo ossia Numa l'institutore dell'augurato a Roma, è certo che questo sacerdozio, per quanto ne dice Cicerone e Tito Livio, constava primitivamente di tre membri. M. Tullio afferma questo assai chiaramente nel l. c.: e Tito Livio al proposito della legge Ogulnia scrive così: « placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes adlegentur. quemadmodum ad quattuor augurum numerum, nisi morte duorum, id redigi collegium potuerit, non invenio, cum inter augures constet imparem numerum debere esse, ut tres antiquæ tribus, Ramnes Titientes Luceres, suum quæque augurem habeant, aut, si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent, sicut multiplicati sunt, cum ad quattuor quinque adiecti novem numerum, ut terni in singulas essent, expleverunt » (X, 6). Con queste parole adunque Livio ci dice che tre furono i primi membri dell'augurato Romano, e che dispari per legge n'avea ad essere costantemente il numero. Il Walter (op. cit. § 140) scrive: « Il numero degli auguri fu in origine di quattro, i quali corrispondevano due per due, ai primi due stipiti »: e cita a provar ciò Tito Livio (X, 9), dal quale quivi si narra che per effetto della rogazione Ogulnia furono creati cinque auguri della plebe e che quindi il numero di essi si levò a nove: « quinque augures (creantur) item de plebe... novem augurum numerus factus »: ma contro la conseguenza che trar si vorrebbe da questa citazione, sta l'altro luogo soprallegato di Livio, dov'e' mostra la sua maraviglia, come contro l'uso antico si fossero ridotti a quattro gli auguri prima della legge Ogulnia: e ciò non sa egli spiegare che colla morte di due auguri patrizii avvenuta prima della rogazione della legge. Cita pure il Walter *de Repub.* II, 14, dove si dice che: « Idemque Pompilius et auspiciis maioribus inventis ad pristinum numerum duo augures addidit »: ma qui non si parla che d'una giunta di due a tre di cui ebbe Tullio prima parlato (II, 9): neppur questo luogo dunque vale a provare che di quattro membri dovesse constare da principio il collegio degli auguri. Che se altri volesse dire che anche dal luogo citato di M. Tullio (De Repub. II, 9) si può ricavare che quattro dovettero essere gli auguri, poichè tra essi eravi anche compreso il re (v. il Lange op. cit. v. I, p. 335): io direi che altro è che i re, come Romolo e Numa, fossero stati cultori dell'arte augurale, altro è che entrassero come vera sua parte nel collegio degli auguri: quest'ultima cosa non può essere se non una semplicissima ipotesi, non confermata da documenti certi dell'antichità: quando anzi non si voglia dire che i luoghi che parlano in proposito, la rendessero poco ammissibile. Il Niebuhr (H. R. Tom. I, p. 425 ed. cit.) che, per quanto credo, è stato il primo a far questa supposizione, neppur egli le aggiusta troppa fede: quantunque (non so io poi con quanta esattezza) ei dica nel propor quest'ipotesi: « En accordant aux assertions de Cicéron autant d'exactitude que possible »! È rimproverato poi anche (Walter l. c.) a M. Tullio d'aver posto sotto Romolo tre auguri e tre auspici: ed uno stesso rimprovero (ibid.) si fa a Dionisio (II, 22) il quale scambierebbe in questo caso gli auguri cogli auspici. Anzi ove questi dice che per ogni tribù (φυλῆς) stabilì Romolo un indovino (μάντιν) a presiedere ai sacrifizi, che noi, e' dice, chiamiamo ispettori delle vittime (ἱεροσκόπους) ed i Romani tenendo un poco dell'antica appellazione dicono aruspici (Ῥωμαῖοι δὲ ὀλίγον τι τῆς ἀρχαίας φυλάττοντες ὀνομασίας ἀρούσπικα προσαγορεύουσιν): vorrebbe il Lange che si leggesse addirittura αὔσπικα per ἀρούσπικα (op. cit. v. I, p. 334). Ma io osservo, almeno in quanto a Dionisio, che questi scrisse pensatamente l'ἀρούσπικα, che fece equivalente al greco ἱεροσκόπος o ispettor delle vittime, ufficio tutto proprio dèll'*aruspex*: voce che Dionisio par che credesse una lieve modificazione del vocabolo greco ἱεροσκόπος, che e' gli fa corrispondere. Dionisio poi quando parla degli auguri romani (II, 64) dice che Numa stabilì un quarto sacerdozio, cioè di quelli che interpretavano i segni mandati dalla divinità, per discernere a quali delle private o pubbliche azioni essa accenni: e costoro da una specie delle osservazioni della loro arte i Romani li chiamano *auguri*, e noi li diremmo que' che s'occupano degli uccelli (οὓς ἀφ' ἑνὸς εἰδους τῶν θεωρημάτων τῆς τέχνης Ῥωμαῖοι καλοῦσιν αὐγόρας, ἡμεῖς δ' ἂν ἐποιμεν οἰωνοπόλους): giacchè son essi periti d'ogni maniera di divinazione, che i segni riguarda, segni che appaiono o in cielo o nell'aria o sulla terra (ἁπάσης τῆς μαντικῆς παρ' αὐτοῖς ὄντας ἐπιστήμονας τῆς τε περὶ τοῦ οὐράνια καὶ μετάρσια καὶ τὰ ἐπίγεια). Però è da dire che nel primo luogo Dionisio ha voluto propriamente

Digitized by Google

sic existimari nos est necesse. quid enim maius est, si de iure quærimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere

la sento così perchè sia augure anch'io, ma perchè è necessario che si faccia di noi tale estimazione. Qual cosa v'è per fermo di più grande, quando trattasi di diritto,

parlare di aruspici; e così accennerebbe solo sotto Numa l'istituzione degli auguri e confermerebbe il detto di Livio, che sotto Romolo non vi aveano auguri (l. c.) contro l'opinione citata di M. Tullio: al quale veramente io pure, insieme col Mai (al l. c. della Repub. II, 9), vorrei piuttosto assentire: quantunque non dissimuli le difficoltà che stanno contro. Del resto le ragioni dal Niebuhr trovate per negare che tre sieno stati i membri del primo augurato, sono certo in parte più rettoriche che critiche, e basterebbe solo questo a provarlo ch'egli nega a Tito Livio (X, 6) che sei dovean essere gli auguri plebei prima della rogazione Ogulnia e che solo per la morte di due doveano essere stati ridotti a quattro, e perchè? perchè « la loi ne pouvait avoir égard à une réduction fortuite, ni en faire un motif pour diminuer les droits de patriciens » (l. c.): quasi che i plebei non avessero potuto prendere occasione o pretesto da un fortuito accidente a deprimere il patriziato; se erano essi tanto audaci nel richiedere e potenti nell'ottenere, che scrive lo stesso Livio (ibid.): « (Patres) minus tetendere, assueti iam tali genere certaminum vinci: et cernebant, adversarios non id, quod olim vix speraverint, adfectantes, magnos honores sed omnia iam, in quorum spem dubiam erat certatum, adeptos ». Fatto è che sono pure storici (Liv. X, 9) i nomi dei cinque auguri plebei nominati oltre ai quattro patrizii; quantunque da ciò non derivi che in seguito sempre cinque su nove dovessero essere plebei. Del resto è certo che per la rogazione Ogulnia il numero degli auguri fu di nove, e Silla nella sua dittatura ve ne aggiunse altri sei (T. Livio epit. 89): più tardi crebbero come i pontefici a volontà degli imperatori (Svetonio Octav. c. 31). L'etimologia poi del loro nome è mal sicura: non è fuor di proposito trarla da *avis* e dalla radice sanscrita *ghush* (v. il Lange v. I, p. 332), che suona *pronunziare* od *annunziare:* e ciò esprimerebbe il loro ufficio, che era propriamente rivelare (*nunciatio*) se fosse volere degli dei una cosa o meno. Paolo (a q. v. p. 2 M.) la trae da « *avibus gerendoque, quia per eum avium gestus edicitur: sive ab avium garritu* »: derivazione quest'ultima che non ha del tutto perduto il suo valore (v. il de Gubernatis op. cit. p. 275). Si noti infine che l'augurato era un sacerdozio che non si perdeva « non adimitur viventi » (Plin. IV ep. 9) neppur per gravissimi delitti: « ἕως ζῇ (ὁ αὔγουρος) κἂν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι καταγνῶσι οὐκ ἀφαιροῦνται τὴν ἱερωσύνην »: così scrive Plutarco nella 97 delle sue questioni Romane, che versa intorno a questo privilegio.

perchè sia augure anch'io. — L'anno di Roma 701 e dell'età sua 54, e un anno prima che mettesse mano a questo Dialogo, M. Tullio fu fatto augure: successe al giovane M. Crasso, ucciso nella spedizione contro i Parti. Ebbe tale ministero, a richiesta di tutto il collegio, da Cneo Pompeio e da Quinto Ortensio (Phil. II. 2), che lo presentarono al popolo da cui per la legge del tribuno Domizio, ristabilita dal tribuno Labieno, doveano essere eletti i novelli membri de' vari sacerdozii (v. l'Orelli Onom. Tullian. Ind. Legg. *Lex Domitia de Sacerdotiis*). Fu Quinto Ortensio, che nel riceverlo tra gli auguri, fece il giuramento che M. Tullio era degno di tale onore, ed egli stesso lo iniziò a questo uffizio: onde Cicerone dice che dovea, conforme l'istituto augurale, tenere Ortensio in qualità di padre: « et cooptatum me ab eo (Q. Hortensio) in collegium recordabar, in quo iuratus iudicium dignitatis meæ fecerat et inauguratum ab eodem; ex quo augurum institutis in parentis eum loco colere debebam » (Brutus c. 1).

existimari nos. — Ne' mss. di Leida *existimari non*: in altri manoscritti *existimari nos:* e così tengo anch'io, persuaso col Goerenz che così si mantiene quella magniloquenza che campeggia in tutto il luogo: « toto in loco magniloquentia quædam inest, quæ vix quemquam lateat ». Per altro *existimare nos*, che hanno tra gli altri anche il Baiter, l'Halm, il Vahlen, ed è dato da' meno pregiati manoscritti non scema di troppo l'efficacia alla dizione.

comitiatus et concilia. — « Proprie differunt (*comitia et comitiatus*) vi terminationis, ut *comitia* sit conventus populi ad aliquid sciscendum: *comitiatus* tota actio comitiorum. Plerumque tamen promiscue dicuntur, velut, sic dixit

Digitized by Google

vel habita rescindere? quid gravius del poter disciogliere, se cominciati,

Messala apud Gellium, lib. XIII c. 15, ubi vid. Gronov. p. 599»: così il Moser: non so per altro se la distinzione del Moser possa provarsi con esempi non equivoci. Per me io credo che qui *comitiatus* abbia identico valore di *comitia*: soltanto vorrei vedere nel primo una voce più antica e solenne, onde la frase del *comitiatus Maximus* per assemblea di tutto il popolo raccolto ne' comizi centuriati; e però non dispiace la nota del Turnebo: «*comitiatus*, verbo prisco, *comitia*». Fra *comitia* poi o *comitiatus*, che qui certo sono evidentemente identici, e *concilia*, Lelio Felice avrebbe stabilita questa differenza: «Is, qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non comitia sed concilium edicere debet» (apud Gellium XV, 27). Il Gruchio (Præfat. in libb. de Comitiis Rom.) osserva: «Hoc discrimen comitiorum et concilii videtur Cicero observasse... Livius tamen non videtur hanc differentiam agnovisse, ut qui sæpe comitiorum et concilii nomine absque ullo discrimine in eadem re utitur». Per altro, quantunque sia pur da dire collo stesso Gruchio (ibid.) che con entrambe queste due voci (*comitia et concilia*) si esprime in generale: «omnes populi totius partisve cœtus et conventiones»; tuttavia io terrei che in questo luogo *comitiatus et concilia* esprimessero concetti specificamente diversi, e che il *concilia* accennasse alle assemblee della plebe, il *comitiatus* a quelle del popolo intero raccolto ne' comizi centuriati. Il *concilium* tiene poi il suo valore generico quando gli venga dietro il genitivo *populi* e *plebis*, che ne specifica il valore: ed in tal caso *concilia populi*, direbbe il Walter (§ 39 not. 9), «è l'espressione usata a significare i comizii curiati». Però avvertasi che con ciò egli vuol dire che in questi *curiati comizi* (*conciliis populi*) non si raccoglieano se non i *patrizii*, secondo l'opinione del Niebuhr, da' troppi abbracciata; contro la quale sta la espressa attestazione di Dionisio, che dice aver votato in essi tutto il popolo «ὁ δῆμος ἅπας... τὸ δημοτικὸν πλῆθος» (IV, 12): ne' quali e' di nuovo assicura che eran pari nel voto que' che possedevano pochissimo e quelli che aveano grandi sostanze: «(κατὰ τὰς φράτρας) καὶ ἦσαν οἱ τὰ ἐλάχιστα κεκτημένοι τοῖς τὰς μεγίστας ἔχουσιν οὐσίας ἰσόψηφοι» (IV, 20): e che in essi prevaleano per lo più i poveri, ch'erano il maggior numero: «οἱ πένητες ἐν ταῖς ψηφοφορίαις ἐπεκράτουν μακρῷ πλείους ὄντες ἐκείνων (τῶν πλουσίων)» (Ib.). Ciò che era stato tanto bene decifrato dal nostro Sigonio; il quale seguendo l'orme di Dionisio e quasi presago di quelle ipotesi tedesche, ond'ebbe non tenue scapito la verità della Romana storia, scrivea: «Nunc autem illud tantum intelligi volo, quia civis nemo erat, qui non tribum, non curiam, non centuriam obtineret, neque civem fuisse quenquam, qui suffragii iure exclusus esset; quamquam alia in aliis comitiis civium ipsorum inter se potestas, atque auctoritas esset. In curiatis enim etsi omnes pariter advocati sunt, tamen prævalente pauperum multitudine, pauperum etiam opes excelluere; at vero in centuriatis contra» (De Antiq. Jur. Civ. Rom. I, 17). Meno male che avendo cominciato intorno a questo fatto a ritrarre il passo lo stesso Mommsen, abbiamo cominciato anche noi italiani a tornare agli antichi nostri maestri: come fece ultimamente il Padeletti (op. cit. p. 36 e 37). Però fino a lui, anche in Italia, ligia troppo all'opinioni Niebuhriane, si asseriva con sicurezza da matematici: «Le curie, come ognun sa, erano costituite di soli patrizii» come fa il Bertolini (Storia Antica d'Italia — Milano Tip. Vallardi p. I p. 114): il quale più oltre (p. 136) scrive pure: «Secondo l'antica terminologia romana, sotto il nome di *populus* intendevansi i patrizii, ossia le curie. Noi siamo ancora lontani dal tempo in cui la plebe sarà compresa in questo nome: e comprendendovela ora, che non avea ancor conseguito egualità ne civile nè politica col patriziato, se ne falsa l'intera posizione giuridica». Il Padeletti (ib. p. 36) invece crede *un gran passo per una migliore e più larga intelligenza delle istituzioni di Roma*, il rifiutare che fa in parte il Mommsen l'opinione del Niebuhr e vorrebbe che si facesse *un altro passo più decisivo*, che sarebbe quello di ammettere i plebei anche ne' più *antichi comizi*. Ma, giusto cielo! c'erano costoro, e perchè li abbiamo colla sferza della tedesca critica cacciati via? Critica la quale continua in alcuni a rinnovare le già fatte prove, come puossi vedere nel Clason (Kristichen erörterungen über den römischen Staat-I p. 4 e segg. Rostock 1871).

discogliere se cominciati ecc. — Non si facendo niente di pubblico a Roma senza auspizi: «nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiæ gerebatur»

Digitized by Google

quam rem susceptam dirimi, si o annullare, se compiuti, i comizi
unus augur «alio die» dixerit? quid ed i concili, convocati da chi ha

(De Div. I, 2): l'auspicio in modo speciale valer dovea per i comizi, dov'era tutta quanta la vita della Repubblica: però scrive Tito Livio: «concilia populi, exercitus vocati, summa rerum, ubi aves non admisissent, dirimerentur» (I, 36). Ora gl'interpreti de' polli (*aves*) auspicali erano gli auguri: ed i comizi sarebbero stati inauspicati e quindi nulli, se l'augure assistente al magistrato, che prendeva l'auspicio, dopo che questi avea chiesto «dicito si silentium esse videtur»: non avesse risposto che tutto era silenzio «*silentium esse videtur*»: quindi appresso interrogato di nuovo col «dicito si pascuntur»; non avesse risposto «pascuntur» (De Div. II, 34). Il rispondere affermativo dell'augure s'avvicina alla frase *aves addicere* (v. T. Livio I, 55 - XXVII, 16: Festo v. Prætor p. 241 Müller); ed a ciò corrisponde anche l'altra frase *aves admittere* (Plauto, Asin. II, 1, 11: Liv. I, 36 - IV, 18: Festo ap. Paulum v. *admissæ aves:* vedi anche se ti piace, il Brissonio, *de Formulis et sollemnibus populi Romani verbis* I, 206). Così la stia (cavea) degli auspicali augelli era il sacro adito dell'oracolo Romano ed auspici dell'impero di Roma i polli: onde Plinio tra il serio ed il faceto afferma: «Horum (pullorum) sunt tripudia solistima (il cader di bocca a polli in terra il cibo, ciò che era felicissimo augurio). Hi magistratus nostros quotidie regunt, domosque ipsis suas claudunt aut reserant: hi fasces romanos impellunt aut retinent, iubent acies aut prohibent, victoriarum omnium toto orbe partarum auspices: hi maxime terrarum imperio imperant» (H. N. X, 21). Che se poi anche con felice auspicio si incominciavano i comizi, quando fosse occorso o si fosse affermato, che occorso era un di quei sinistri casi detti dal rito augurale *diræ*, fra i quali il folgorare, il tonare: «Jove tonante, fulgurante, comitia populi habere nefas» (De Divin. II, 18); il mal caduco, *morbus comitialis* (Festo v. *prohibere):* allora l'augure coll'annunziare il sinistro evento (*obnunciatio*), era cagione che si sciogliessero i comizi incominciati (instituta dimittere): e per quanto fosse grave il negozio e la trattazione di esso ne' comizi inoltrata, bastava il solo *ad altro dì* (*alio die* Phil. II, 33) intimato dall'augure, perche fosse tutto sospeso (rem susceptam dirimi): sia pur che non fosse stato visto alcun sinistro segno; onde l'interrogazione di M. Tullio (l. c.) contro Antonio: «O impudentiam singularem! quid videras? quid senseras? quid audieras?» E se finiti i comizi, fosse avvenuto nel consultare gli auspizi qualche difetto da parte dell'augure o del magistrato consulente, il collegio degli auguri, discussa la cosa, poteva, quando occorresse, annullare le deliberazioni sancite in questi comizi: e ciò è detto dalle parole del nostro luogo *habita rescindere*. A prova poi che la deliberazione dell'augure valesse a far abdicare i magistrati, se si fosse trovato ch'essi erano stati eletti con mali auspizi, basterebbe l'esempio di Tiberio Gracco. Questi in fatti, augure qual era, dichiarò per lettera al suo collegio che dopo letti i libri sacri, s'accorse come C. Figulo e Scipione Nasica erano stati eletti in comizi viziati; perchè nel prendere l'auspicio non era da lui stato preso il tabernacolo a dovere. Gli Auguri ciò riferirono in Senato, e per comando di questo i consoli abdicarono (De Divin. I, 17; II, 25: De N. D. II, 4; Valerio Massimo I, 1, 3). Simili esempi si hanno in Livio dove si trova che per la stessa ragione abdicarono i tribuni militari con podestà consolare (IV, 7): e i due dittatori C. Claudio Regillense (VIII, 15) e M. Claudio Marcello (VIII, 23) non poterono tenere i comizi per vizio o per sospetto di mal consultati auspizi; e Marcello creato console in luogo di L. Postumio, mentr'era per assumere la sua magistratura fattosi sentire il tuono, abdicò alla magistratura, perchè gli auguri, interrogati su ciò, dichiararono che pareva ch'egli fosse stato eletto con mali auspizi: «vitio creatum videri pronunciaverunt» (XXIII, 31): vedi il Brissonio op. cit. l. I c. 105. Nè l'autorità dell'augure s'estendea solo ai comizi curiati e centuriati, ma ben anche a' tributi: giacchè l'*obnunciatio* per le leggi Elia e Fufia s'estese ad ogni maniera di comizi (v. l'Orelli, Onom. Tull. Lex Ælia et Fufia — Walter op. cit. § 140 n. 85 -- Krahner op. cit. p. 289); e ciò è indicato dalle parole *quid religiosius* etc. Quel che v'è nel nostro luogo appresso a queste parole son cose che seguono naturalmente dalle prime; giacchè se la podestà degli auguri valea sui magistrati supremi e su' comizi da loro convocati, deve pure esser valuta sulle leggi, che da' comizi erano sancite.

alio die. — Ne' codici manca il *die*, che fu posto dal Turnebo, riscontran-

Digitized by Google

magnificentius quam posse decernere, ut magistratu se abdicent consules? quid religiosius quam cum populo, cum plebe agendi ius aut dare aut non dare? quid legem, si non

supremo impero e suprema potestà? Che v'ha di più assoluto dell'essere interrotto un incominciato negozio, se solo un augure abbia detto «a uu altro dì»? Che di più grandioso del poter decretare che abdichino alla loro magistratura i consoli? Che di più solenne del dare o non dare la facoltà di trattar col popolo o colla plebe? Quale poter non è mai quello di cassar leggi rogate non conforme al diritto, come avvenne della Tizia

dosi questo luogo coll'altro già citato (Phil. II, 33) che dice: «Si nihil est, cum auguriis verbis nuntiat, quibus nuntiasti: confiteri te, cum *alio die*, dixeris sobrium non fuisse». La lezione del Turnebo fu ed è tenuta comunemente: solo il Baiter ed il Vahlen scrivono il *die* in carattere corsivo. Per me io non ci avrei scrupolo a stare a' codici e levarlo via: giacchè l'elissi del *die*, che avrebbe qui fatta M. Tullio e che lascia così a mezz'aria la formula rituale degli auguri, non andrebbe forse male, cred'io; accennandosi per tal guisa con enfasi maggiore la intimazione dell'*obnunciatio*. Tullio verrebbe come a dire: «Che v'ha di più grave che l'interrompere un negozio cominciato a trattare con un *alio*, dall'augure pronunciato?».

Qual poter non è mai ecc. – È questa l'ultima interrogazione ondo M. Tullio viene qualificando l'eccellenza e l'autorità dell'augurato. Non v'ha maggior sovranità, perchè esso sta sopra ai comizi, centro della sovranità del popolo: non v'ha comando più assoluto, perchè tronca con un motto solo la trattazione de' più rilevanti negozi: non v'è più grande maestà, perchè impone d'abdicare ai maggiori magistrati: di esso non v'ha infine cosa da osservare più religiosamente, perchè quanto v'è nella vita pubblica, tutto è sottoposto ad esso.

cum populo, cum plebe agendi ius. — Il *ius cum populo agendi* era propriamente il diritto di raccogliere tutto il popolo a' comizi curiati, centuriati o tributi: ed il *ius cum plebe agendi*, quello di raccogliere ne' comizi tributi la plebe. I *tribuni plebis* ebbero il diritto di convocar la plebe per la legge, conservataci da Dionisio (VII, 17), del tribuno Spurio Icilio (i codd. leggono **Σικίνιος**, che fu mutato in **Ἰκίλιος** dal Sylburg ved. il Kiessling annot. crit. al c. 14 di q. lib.), ond'era proibito di contraddire o di interpellare, mentre parlava un tribuno alla plebe: «**Δημάρχου γνώμην ἀγορεύοντος ἐν δήμῳ μηδεὶς λεγέτω μηδὲν ἐναντίον, μηδὲ μεσολαβείτω τὸν λόγον**». E M. Tullio accenna a questo diritto col dire: «Num quem post urbem conditam scis tribunum plebis egisse cum plebe, cum constaret servatum esse de cœlo?» (in Vatinium c. 7). Questo distinto concetto del convocare il popolo e del convocar la plebe, fa riscontro col *comitiatus* e *concilia*, che sono poco innanzi usati; e rafferma per avventura la specifica distinzione di queste voci. Festo (ap. Paul. v. *cum populo agere*, p. 50 Müller) dice: «Cum populo agere hoc est populum ad concilium aut comitia vocare». Qui la frase *cum populo agere* ha il senso generico di convocare un'assemblea, e si specifica nel *concilium* (assemblea della plebe) e nel *comitia* (assemblee curiate o centuriate). Ma di ciò si discorrerà più a lungo nel l. III.

quid legem, si non iure rogata est, tollere. – Questa lezione tenuta dalla maggior parte degli antichi e moderni editori credo la sia più conforme a' codici leidesi, che hanno: «leges non iure rogata est (A. e B.) tollere». R. Stefano suggerì: «leges non iure rogata tollere»: e così tennero il Baiter ed il Vahlen. Per me io credo più facile che si fosse di *legem si* fatto *leges* soltanto, di quello che si fosse tralasciato l'*s* dopo il *rogata*, e tolto l'*est* che seguiva. Ad ogni modo anche altri codici, sien pure di minor valore, hanno tenuta la lezione del *legem, si non iure rogata est, tollere.*

Digitized by Google

iure rogata est, tollere, ut Titiam decreto conlegi, ut Livias consilio Philippi, consulis et auguris, nihil domi, nihil militiæ per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari?

32 XIII. *Att.* Age, iam ista video fateorque esse magna, sed est in conlegio vestro inter Marcellum et Appium, optimos augures, magna dissensio, nam eorum ego in libros incidi, quum alteri placeat auspi-

legge per decreto del collegio, e come delle Livie, per consiglio di Filippo console ed augure? il non potersi tener da chicchessia per approvata cos'alcuna fatta da' magistrati o in pace o in guerra senza l'autorità loro?

XIII. Sta bene, ed io già veggo e 32
confesso esser cose grandi coteste: eppure c'è nel vostro collegio fra Marcello ed Appio, ottimi auguri, grande dissensione (giacchè i loro libri li ebbi a leggere anch'io):

ut Titiam. — Ne'codici leidesi: *ut etiam.... levias* (nel 2.°) *levies* (nel 1°). Il Turnebo mutò *etiam* in *Titiam*: *levias* o *levies* in *Livias* il Vittorio. Rispetto alla legge Tizia fatta cassare dal collegio degli auguri, e rispetto alle Livie pur cassate per consiglio dell'augure e console Filippo, vedi le nostre note alle pp. 173-174.

o in guerra. — Abbiamo nelle memorie di Roma due fatti rilevantissimi in proposito: ma che valgono molto ad attenuare l'enfatiche parole del Nostro. Quel di Papirio, il quale consulta l'augure (pullarium), che conoscendo il desiderio della pugna, ch'era in tutto l'esercito, e scorgendo pure questo desiderio in volto a quelli che assistevano all'auspizio, dice mentendo, che i polli mangiano ingordamente, tanto da cader loro di bocca il cibo: « pullarius auspicium mentiri ausus tripudium solistimum consuli nuntiavit » (Liv. X, 40). Risaputasi dal console la menzogna, e'disse, bastare a lui che l'auspicio fosse stato annunziato favorevole: e mette intanto nelle prime file i *pullari*, un de' quali è ucciso da un giavellotto gettato a caso: e quindi il console soggiungeva: gli dei sono con noi, perchè il colpevole ebbe la pena meritata. In quel mentre davanti al console gracchia forte un corvo: « quo lætus augurio consul, adfirmans numquam humanis rebus magis præsentes interfuisse deos, signa canere et clamorem tolli iussit ». L'altro fatto è quello di P. Claudio, che nella prima guerra punica inteso dall'augure come non volevano i sacri polli mangiare: bevano, disse ridendo: « quia esse nolunt, bibant » (V. Max. I, 4, 3 — De N. D. II, 3). Ne' quali due fatti troviamo che quando voleasi pugnare, voglia o non voglia, l'augure dovea far mangiare i polli di buon grado, il che d'altra parte era molto facile ad ottenere (De Divin. II, 35). Dell'augure latino si può dire quel che del *manti* de' Greci dice Platone: — la legge è così fatta che ordina non l'indovino comandi al capitano, ma il capitano all'indovino: « ὁ νόμος οὕτω τάττει, μὴ τὸν μάντιν τοῦ στρατηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως » (nel Lachete p. 199 A.). E così a un dipresso dice M. Tullio nel c. 36 l. II *de Divin.*; dove dopo aver confessato che: « bellicam rem administrari maiores nostri nisi auspicato noluerunt », soggiunge: « Quam multi anni sunt, cum bella a proconsulibus et proprætoribus administrantur, qui auspicia non habent? » E in fine del capo dice: « Quid est aliud nolle moneri a Iove, nisi efficere, ut aut ne fieri possit auspicium, aut, si fiat, videri? »

XIII, 32. — *fra Marcello ed Appio.* — C. Claudio Marcello, proconsole in Sicilia (Verr. III. 91), collega nell'augurato di M. Tullio, dovette avere scritto un libro, il quale libro, come dal nostro luogo e dal l. II c. 35 *de Divin.*, si raccoglie, dovea provare come il giure degli auguri si fosse mantenuto in Roma, quale puntello dello Stato; sia pur che da principio fosse stato stabilito per sola religiosa persuasione. Appio Claudio Pulcro invece, uomo consolare ed augure e collega anch'egli di M. Tullio nell'augurato, avea scritto un libro sulla disciplina di questo sacerdozio, per lo stesso Tullio, che lo dice « scriptum suavissimum » (ad Fam. III, 4). In esso Appio sostenea un'opinione contraria a Marcello e tenea cosa tutta religiosa e sincera l'arte divinatrice: e nelle Tusculane si ha com'e' solesse con quest'arte scongiurare i morti: « meus unicus Appius νεκρομαντεῖα faciebat » (I, 16).

Digitized by Google

cia ista ad utilitatem esse rei publicæ composita, alteri disciplina vestra quasi divinare videatur posse: hac tu de re quæro quid sentias.

M. Egone? divinationem, quam Græci μαντικήν appellant, esse sentio et huius hanc ipsam partem, quæ est in avibus cæterisque signis disciplinæ nostræ. si enim deos

se è vero che il primo è d'avviso che si sieno inventati questi auspicii per la ragione di Stato; l'altro che quasi si possa colla vostra disciplina far divinazione: su questo fatto desidererei sapere come la senti tu.

M. Io eh? io per me dico che vi ha divinazione, ciò che i Greci appellano *mantichè*; e di essa tengo essere una parte questa che riguarda gli auguri, e gli altri presagi; ed è questo l'oggetto della nostra istituzione. Se infatti conce-

divinare videatur. — *Divinari* hanno il 1.° ed il 2.° leidd., quantunque il *ri* sia in rasura: *divinare* reca l'Heinsiano e così volle tenere il Vahlen. *Videantur*, hanno i tre mss. leidd.; ma nel primo l'*n* è scritto sopra, donde forse avvenne l'averlo altri messo nel corpo della parola: il Vahlen tiene *videantur*: la volgare lezione è *videatur*. *Prorsus*, dopo *videatur*, è solo di alcuni edd.

io per me dico che vi ha divinazione. — Questa asseverativa dichiarazione (censeo) di M. Tullio, ond'e' dice di tenere che veramente sussista la divinazione in genere, ed in ispecie quella degli auspici, è contraria del tutto all'altra, ch'egli fa nel II de Divin. c. 4; dove, dopo d'avere in breve fatto vedere che non vi può essere materia intorno a cui versi la divinazione, conchiude dicendo a Quinto, che vegga se esservi possa in nessuna maniera la divinazione: ecco le sue parole: «Quod si nec earum rerum, quæ subiectæ sensibus sunt, ulla divinatio est, nec earum, quæ artibus continentur, nec earum, quæ in re publica versantur; quarum rerum sit nihil prorsus intelligo. Nam aut omnium debet esse aut aliqua ei materia danda est, in qua versari possit; sed nec omnium divinatio est, ut ratio docuit, nec locus nec materia invenitur, cui divinationem præficere possimus: vide igitur, ne nulla sit divinatio». Otto anni dopo (chè i libri sulla Divinazione furono scritti nel 63 dell'età di Tullio) Cicerone canta la palinodia sul fatto dell'arte augurale: quantunque le asserzioni del nostro autore debbano essere sempre tenute per poco salde, e sì ch'egli nel cit. lib. de Divin. c. 3 confessa di non voler dir niente di sicuro in proposito: «Dicendum est mihi igitur ad ea quæ sunt a te dicta, sed ita, nihil ut affirmem, quæram omnia, dubitans plerumque, et mihi ipsi dissidens. Si enim aliquid certi haberem, quod dicerem, ego ipse divinarem, qui esse divinationem nego». Laonde avea ragione di dire intorno a lui S. Agostino appunto per questo fatto: «Cicero augur irridet auguria et reprehendit homines corvi et corniculæ vocibus vitæ consilia moderantes. Sed iste Academicus qui omnia esse contendit incerta, indignus est qui habeat ullam in his rebus auctoritatem» (De Civ. Dei IV, 30). Per altro è da dire, che M. Tullio mai non si ritrassse dal tenere utile alla costituzione della repubblica l'arte augurale: anzi nel l. II *de Divin.* c. 35 assente a C. Marcello che stimava «ius augurum, etsi divinationis opinione principio constitutum sit, tamen postea rei publicæ causa conservatum ac retentum». Le perfidie augurali del suo collega Antonio, che dovea poi torlo di vita, avranno forse scemato tanto fervore per la divinazione conceputo da M. Tullio quand'era ancor novellino in tale collegio.

che i Greci appellano mantichè. — Nel l. I de N. D. c. 20, M. Tullio scrive pure: «μαντική vestra, quæ latine divinatio dicitur: qua tanta imbueremur superstitione, si vos audire vellemus, ut haruspices, augures, harioli, vates et coniectores nobis essent colendi». E nel I de Divin. c. 1 dice: «.....divinationem quam Greci μαντικήν appellant, id est, præsensionem et scientiam rerum futurarum. Magnifica quædam res et salutaris, si modo est ulla, quaque proxime ad deorum vim natura mortalis possit accedere. Itaque ut alia nos melius multa quam Græci, si huic præstantissimæ rei nomen nostris a divis, Græci,

Digitized by Google

esse concedimus eorumque mente mundum regi et eorumdem [benignitatem]

diamo che dei vi sieno e dalla loro mente sia retto il mondo e la benignità de' medesimi alla umana famiglia provvegga e ch'eglino ci possano mostrar segni delle cose avvenire; io non veggo perchè deb-

ut Plato interpretatur, a furore duxerunt». Or da questi luoghi parrebbe che i Greci dessero alla voce μαντική tutta la comprensione, che davano i Latini alla loro *divinatio*. E veramente, se non ci fosse altro, il luogo de' Memorabili Socratici (I, 1, 3) dove è detto che quelli che credono alla mantica si danno pensiero degli uccelli, delle voci, dei segni, delle vittime «ὅσοι μαντικὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ συμβόλοις καὶ θυσίαις»: ci schiera innanzi gli augurii, i presagi, i tuoni, le folgori, i fulmini, le viscere esplorate ed altre sì fatte cose, che eran comprese nel concetto della *divinatio* latina: (ved. il Kühner not. al l. c. di Senofonte). Per altro è da osservare che Platone non dà, almeno nel luogo accennato da M. Tullio, alla voce μαντική tutta questa contenenza. E in vero l'etimologia della parola μαντική Platone ce la offre nel Fedro (p. 244 B, C.) dove e' dice: «quelli tra gli antichi, che imposero i nomi alle cose, non ritennero nè sconcia nè disonorante cosa il furore (μανίαν): altrimenti a quella eccellentissima arte, onde l'avvenire si discerne, non avrebbero attribuito questo nome, chiamandola furore (μανικήν); ma siccome è buona quella qualunque cosa, che per divina sorte accade, così tal nome a quella essi diedero: i recenti poi, male interponendo un τ, fecero μαντική. La ricerca in vece dell'avvenire, che fanno gli uomini di sana mente (ἔμφρονες) per via d'augelli e di altri segni, onde pel discorso del pensiero procacciano all'umana previdenza intendimento ed investigazione, la dissero scienza augurale (οἰονοιστικήν)». Dalle quali parole si raccoglie che Platone non disse furore ogni divinazione, cioè appellò furore la sola divinazione non acquistata per arte. Gli stoici in vece e con loro anche M. Tullio (De Divin. II, 11) diceano *mantica* tanto l'una quanto l'altra, onde abbiamo nel Pseudo-Plutarco (Vita d'Omero § 255): «Ταύτης (τῆς μαντικῆς) τὸ μὲν τεχνικόν φασιν εἶναι οἱ Στωϊκοί, οἷον ἱεροσκοπίαν (aruspicina) καὶ οἰωνοὺς (augurii) καὶ τὸ περὶ φήμας (oracoli) καὶ κληδόνας (sorti) καὶ σύμβολα (segni) ἅπερ συλλήβδην τεχνικὰ προσηγόρευσαν· τὸ δὲ ἄτεχνον καὶ ἀδίδακτον, τοῦτ' ἔστιν ἐνύπνια (sogni) ἐνθουσιασμούς (vaticinii)»: nella naturale v'era il furore o la μανία (De Divin. l. c.); nell'acquisita l'arte: quella e non questa è la μαντική di Platone. E meglio ciò apparisce dal Timeo dove è detto che «la mantica Dio la presta alla umana frenesia: chè nessuno, mentre è padrone della sua mente, partecipa della mantica divina e vera» — μαντικὴν ἀφροσύνη θεὸς ἀνθρωπίνῃ δέδωκεν· οὐδεὶς γὰρ ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς» (p. 71 E): e più innanzi è detto: «la legge vuole che una maniera di interpreti presieda, siccome giudici, a' vaticinii divini; i quali alcuni chiamano *manti*, affatto ignorando che son questi dichiaratori delle voci enigmatiche e delle visioni, e che essi non sono *manti*, ma voglionsi assai più giustamente dire interpreti di chi fa il *manti* (οὔ τι μάντεις, προφῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ' ἄν)» (p. 72 B). Non è dunque vero che Platone desse alla μαντική tutta la comprensione della *divinatio* latina; e che tutto quello che è in questa compreso, lo facesse derivare, per ragione anche etimologica da una mente, ci sia lecito di così dire, divinamente furibonda, come volea M. Tullio.

signis disciplinæ. — Il 1.° manoscritto di Leida dopo *signis* ha *quo*, ma coll'*o* in rasura: gli altri due hanno *quod*. Il Vahlen nota: «Scripturam quæ est in *A* si recte interpretor, mera repetitione *que* (vel *quæ*) particulæ peccatum videtur: certe nihil desiderari ad integritatem sententiæ et orationis manifestum puto». Ciò credo anch'io e lascio affatto il *quod*, che tennero anche il Baiter e l'Halm, ma segnandolo di croce. L'Halm nota: «fort. signis, convenire disciplinæ».

et eorumdem [*benignitatem*]. — Ne' codici migliori manca *benignitatem*. Il Davisio suggerisce di togliere il *benignitatem* e di leggere *eosdem* o *eamdem* in vece di *eorumdem*: tennero *eosdem* il Klotz ed il Vahlen, il quale nota: «*eorumdem* ex *eosdem* vicinia genitivi *hominum* procreavit et eandem orationis formam vide II 7, 15 *dominos esse omnium rerum ac moderatores deos eaque quæ gerantur, eorum geri indicio ac numine eosdemque optime de genere hominum mereri.* de Divin. I. 51, 117 *esse deos et eorum providentia*

Digitized by Google

hominum consulere generi et posse nobis signa rerum futurarum ostendere, non video cur esse divi-
33 nationem negem. sunt autem ea, quæ posui, ex quibus id, quod volumus, efficitur et cogitur. iam vero permultorum exemplorum et nostra est plena res publica et omnia regna omnesque populi cunctæque gentes, augurum prædictis

ba io negare la divinazione. Del 33
rimanente sono di tal maniera le cose che abbiamo fermate, che se ne possa inferire e conchiudere ciò che vogliam noi. E già d'infiniti esempi è piena la nostra repubblica e tutti i regni e tutti i popoli e tutte quante le genti, per i quali si vede che secondo le predizioni degli auguri molti fatti incredibili veramente accaddero. E certamente non sarebbe stato così celebre il nome nè di Poliido nè di Melam-

mundum administrari eosdemque consulere rebus humanis: ma, se non fosse questa un'acutezza, io direi che *eosdemque* mi piace, non *et eosdem*. Lo Schoemann, seguito dall'Halm e dal Baiter, propose *eorum numen hominum*. Io volli tenere l'*et eorumdem* de' codici, e per conseguenza il *benignitatem* delle antiche edizioni: lo posi per altro tra parentesi quadra, perchè, quantunque creda che qui debba essere stata una qualche parola da' copisti sciupata, pure non mi tengo certo del *benignitatem*. Il *numen* dello Schoemann non lo accetto, anche perchè non mi pare che torni opportuno unirlo col *consulere*, che ama piuttosto essere in relazione col *mente* che precede.

33. *Del rimanente sono di tal maniera le cose, che abbiamo fermate, che ecc.* — Veramente da queste premesse non si prova nè la necessità, nè la possibilità della divinazione. Infatti dall'esistere Iddio e dall'essere Egli provvidente non ne viene ch'e' debba usare questo o quell'altro mezzo ad attuare la sua provvidenza: è poi assolutamente impossibile che Iddio abbia voluto stabilire siccome strumenti rivelatori della sua volontà que' segni affatto incerti, anzi ridicoli e vani, onde tutta si compone la Divinazione. Anche M. Tullio nel l. II *de Divin.* c. 17, nega l'efficacia dell'argomento, che qui egli reca come validissimo: ma ivi egli parla con ispiritosa arguzia, meglio che con nerbo di logica.

e tutti i popoli e tutte quante le genti. — Nel concetto della divinazione c'è in fondo una verità: ossia la divinazione suppone, in chi la crede e la usa, che Dio possa per mezzi non comuni rivelare agli uomini la propria volontà: e quindi dall'uso, che la maggior parte de' popoli e delle genti fecero della divinazione, s'argomentò giustamente il credere di tutti i popoli nell'accennata verità. Ma il fissare un mezzo indovinatore della volontà divina, così svariato e diverso per le varie genti ed età del mondo, distrugge ogni forza della generalità dell'umano consentimento, la cui valevolissima autorità si vuol qui invocare. Del resto anche M. Tullio nel l. c. *de Divin.* c. 39 rifiuta questo argomento usato dagli Stoici a provare la divinazione: quantunque là egli dia tanto poca estensione alle genti ed ai popoli, che si dice usassero della divinazione, da metterli alla pari con quei *plerique*, che dicono *voluptatem esse summum bonum*. Rilevava poi M. Tullio il favoloso ne' vaticini de' vari racconti mitici e poetici, dicendo con molto garbo e con molta verità: «At multi sæpe vera vaticinati, ut Cassandra, — *Iamque mari magno* — eademque paullo post — *cheu videte* —. Num igitur me cogis etiam fabulis credere? quæ delectationis habeant quantum voles: verbis, sententiis, numeris, cantibus adiuventur: auctoritatem quidem nullam debemus nec fidem commenticiis rebus adiungere» (*De Divin.* II, 55).

augurum prædictis. — Fu da altri preposto all'*augurum* un *ex:* lo tennero il Rath ed il Baiter: ma quest'ultimo lo scrisse in corsivo.

di Poliido. - Nel *poliideipo* o *polyideip* de' codici il Turnebo per primo lesse *Polyidi;* altri innanzi avea letto *Polletis* il quale, secondo Suida, attendea all'*augurio viatorio* (ἐνόδιον οἰώνισμα). La correzione del Turnebo è stata seguita dagli editori, che vennero appresso. Poliido di Corinto poi era un famoso vate, che in Omero predice la morte al figlio Euchenore, inflitta a lui più tardi da Paride (Iliade, XIII, 663-672). Anche Cicerone scrive: «Quid? Polyidum Corinthium, nonne Homerus et aliis multa et filio ad Troiam profiscenti, mortem prædixisse com-

Digitized by Google

multa incredibiliter vera cecidisse; neque enim Polyidi neque Melampodis neque Mopsi neque Amphiarai neque Calchantis neque Heleni

po nè di Mopso nè di Anfiarao nè di Calcante nè di Eleno: nè coteste cose avrebbero tenute per vere sino ai nostri dì tante nazioni,

memorat?» (*de Divin.* I, 40). Veramente a far delle predizioni come quella che fece Poliido al figlio, ci vuol poco. In fatti narra Omero che

> ..... (Euchenore) appieno
> Del reo suo fato instrutto, avea di Troia
> Veleggiato alle rive. A lui sovente
> Detto aveva il buon veglio Poliide
> Che d'atro morbo nel paterno tetto,
> O di ferro troiano egli morrebbe
> Fra le argoliche navi..... (v. di V. Monti).

Il che volea dire che, s'e' non fosse morto a Troia, morte l'avrebbe inevitabilmente colto in patria, come commenta Eustazio: «Εὐχηνορι δέ, τὰ τοῦ θανάτου ἄφυκτα, κἂν οἴκοι ἔμεινεν»: quando poi, e di che morte, non si sa: il vate gli avea detto di grave morbo (νούσῳ ὑπ' ἀργαλέῃ l. c. v. 767). Sicuro: dovea essere mal di morte!

di Melampo — Di Melampo, figlio di Amiteone, Erodoto (II, 49) tra le altre sostiene ch' e' fosse uomo sapiente, che fosse instrutto nella mantica e che le molte altre cose, ch'egli apprese in Egitto, le avesse tradotte in Grecia, specie quelle che riguardano a Dioniso, cambiatene alquante: «Ἐγὼ μὲν νὺν φημι Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν μαντικήν τε ἑωυτῷ συστῆσαι καὶ πυθόμενον ἀπ' Αἰγύπτου ἄλλα τε πολλὰ ἐξηγήσασθαι Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ τὸν Διόνυσον, ὀλίγα αὐτῶν παραλλάξαντα». Servio (ad Georg. III, 550) lo dice di professione espiatore: «Melampus Amythaonis filius καθαρτής, id est, purgator: nam Proetidas ipse purgavit lustrationibus, quas invenerat». Nella Georgica (l. c.) da Virgilio, secondo Filargirio, è fatto comparire Melampo siccome uomo, che usava arti soprannaturali a medicare i morbi. Omero ne tratteggia con brevità la vita nell'Odissea (XV, 226-242).

di Mopso. — Mopso, figlio di Ampico, nel l. I c. 40 *de Divin.*, è detto re ed augure degli Argivi. Apollonio nell'Argonautica lo dice egregio a rivelare gli augurii, che apparivano, e a confortare i compagni: «ἅμα δὲ σφισιν εἵπετο Μόψος—Ἀμπυκίδης, ἐσθλὸς μὲν ἐπιπροφανέντας ἐνισπεῖν — οἰωνούς, ἐσθλὸς δὲ συνευφράσσασθαι ἰοῦσιν» (III, 915-917).

di Anfiarao. — Anfiarao, figlio di Melampide Oicleo, cui amava di cuore l'Egioco Giove e Apollo di tutto l'affetto, come dice Omero: «Ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεὺς τ' αἰγίοχος, καὶ Ἀπόλλων—Παντοίην φιλότητ'». (Odiss. XV, 245-246). Giove l'ama, commenta Eustazio, come regal personaggio e perciò come sua stirpe e come suo alunno; Apollo come vate: «Τὸν δὲ Ἀμφιάραον φιλεῖν ὁ Ζεὺς μὲν λέγεται, ὡς βασιλικὸν ἄνδρα καὶ διὰ τοῦτο διογένη καὶ διοτρεφῆ· Ἀπόλλων δέ, ὡς μάντιν». M. Tullio dice di lui e di Tiresia che «avibus et signis admoniti futura dicebant» (De Divin. I, 40): e appresso: «Amphiaraum autem sic honoravit fama Græciæ, deus ut haberetur, atque ut ab eo solo, in quo est humatus (Oropi), oracla peterentur».

di Calcante. — Calcante, figlio di Testore, il famoso vate de' Greci nella guerra Troiana: che, conforme narra la favola, morì all'incontrarsi, presso Colofone, con Mopso, nell'arte dei presagi a lui maggiore, ciò che gli avea predetto un oracolo. Dice di lui Omero ch'egli era, tra gli auguri, augure sovrano e ch' è' sapea e le presenti e le future e le passate cose, e com' è' fosse navigato fino ad Ilio guidando gli Achei per mezzo dell'arte del vaticinio, che data gli avea Febo Apollo: «Κάλχας Θεστορίδης οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος, ὃς ἤδη τὰ τ' ἐόντα, τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα,—καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω,—ἣν διὰ μαντοσύνην, τὴν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων» (Iliad. I, 69-72).

di Eleno. — Eleno, figlio di Priamo, anch'egli detto da Omero peritissimo nell'arte degli auguri: «Πριαμίδης Ἕλενος, οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος» (Iliad. VI, 76): si vede pugnar tra i più forti (Iliad. XII, 94 - XIII, 576) e divenuto prigione di Ulisse, lo si condusse seco in Epiro il figlio di Achille, Neottolemo (Virgilio Æn. III 295 e segg.). S'avverta poi che essendo poetico e favoloso quel che si racconta

Digitized by Google

tantum nomen fuisset, neque tot nationes id ad hoc tempus retinuissent, ut Phrygum, Lycaonum, Cilicum maximeque Pisidarum, nisi vetustas ea certa esse docuisset. nec vero Romulus noster auspicato urbem condidisset, neque Atti Na-

come sarebbero i Frigi, i Licaoni, i Cilici e massimamente i Pisidi, se il lungo loro durare non avesse fatto vedere che queste le son cose certe. Nè io credo che il nostro Romolo avrebbe auspicatamente fondata la città, nè del nome di Atto Navio sa-

sul valor augurale e profetico di questo, come degli altri vati, che qui si ricordano, ciò non potea avere nessun valore a provare l'esistenza della divinazione. Rispetto poi a' popoli che vengono appresso, è da dire, anche con più ragione, lo stesso: giacchè tra popoli, come i Frigi ed i Licaoni, che sono dallo stesso M. Tullio tenuti come grossissima gente (ad Fam. III, 10), poteansi trovare superstizioni a iosa; ned essi poteano far prova che la divinazione esistesse o fosse cosa seria.

i Frigi, i Licaoni, — Nell'Orazione di S. Gregorio Nazianzeno contro Giuliano (III, 104 e segg.) è fatto notare come ogni genere di vana e superstiziosa osservanza sia passata in Grecia da altre regioni, e principalmente dalle orientali; in ispecie l'arte dell'augurio la dice inventata da' Frigi, come quelli che primi osservarono con più cura il volo ed il moto degli uccelli: «τὴν οἰωνιστικὴν δὲ τίνων οὐκ ἀλλων ἢ Φρυγῶν, τῶν πρώτων περιεργασαμένων ὀρνίθων πτῆσίν τε καὶ κινήματα»: (ved. anche Elia Cretese nel comm. a q. l.). Gli studi storici più recenti confermano pure l'importanza, che attribuiva M. Tullio a questi popoli per rispetto all'arte divinatoria. Piacemi, in conferma di ciò, trascrivere queste parole di Ernesto Curtius: «Nella Cilicia, ei dice, erano le più antiche stanze dell'arte profetica; l'avo antico della stirpe dei Carii aveasi come inventore dell'arte augurale; ai confini della Caria e della Licia abitavano i Telmesii, i figli e le figlie dei quali possedevano come natural dono l'arte profetica; e di Licia era oriundo quell'Oleno, che fu il primo vate degli Elleni, e dai Pantilii era pervenuta ai Greci meravigliosa notizia di lor magiche arti; quindi non è possibile tracciare una linea, che separi il mondo morale dei popoli dell'Oriente da quello d'Occidente» (Storia Greca; vol. I p. 493 ed. cit.).

ut Phrygum... Pisidarum. — L'Halm non pone *ut* prima di *Phrygum*, notando: «Ante *Phrygum* est in *A apparigum* (prima *a* ex *d* corr.), in *B ad pary cum*, in H *adparigum; Arabum, Phrygum* O (id est *exemplum Orellianum*) ex coni. pridem vulgata. At probabilior videtur Mommsenii ratio quam nos secuti sumus, cui illud *apparigum* ex dittographia sive potius varia lectione (*PHRYGUM an parigum*) ortum videtur». Per contrario il Vahlen scrive: «*ut Phrygum* scripsi *adpary cum apparigum* sed *p* prior in rasura corr A (errat Halmius), *Arabum Phrygum* Victorius, quam scripturam vulgatam nullam fidem habere ex Vossianis intelligitur, neque magis Mommsenii ratio, quam Halmius dicit, probatur».

Nè io credo che il nostro Romolo ecc.—«(Romulus) urbem condidit auspicato»: ha Tullio nel *de Repub.* II, 9: e così nel *de Divin.* II, 33, dov'e' dice di se stesso che, quantunque egli non fosse un tal augure da prestar fede agli auspicii «non sumus ii nos augures, qui avium reliquorumve signorum observatione futura dicamus»: tuttavia egli era di opinione che Romolo ciò tenesse per vero: «tamen credo Romulum, qui urbem auspicato condidit, habuisse opinionem esse in providendis rebus augurandi scientiam». Del resto l'augurio, onde Romolo diede principio alla città, è detto *augusto* per eccellenza da Ennio: «Augusto augurio postquam inclita condita Roma est» (ap. Varron. de R. R. III, 1: et ap. Sveton. Octav. VII). In tale occasione poi Romolo usò doppio auspicio: prima per vedere chi tra lui ed il fratello Remo dovesse dare il nome alla nuova città ed averne l'impero (Liv. I, 6 e 7), e ancora innanzi di accettare il regno offertogli da' suoi; offerta che volle gli fosse raffermata dagli augelli di buon augurio — δὶ οἰωνῶν αἰσίων — (Dion. II, 4). E appunto da Romolo in qua durò, dice Dionisio (ibid. c. VI), siccome legge presso ai Romani, non solo finchè la città fu governata dai re, ma anche quando fu abolita la monarchia, il non dovere eleggere consoli o duci o altri magistrati senza auspicii.

Atto Navio. — È questi forse l'augure più famoso dell'antica Roma. Afferma Dionisio che questi fu il più illustre tra gli auguri, che vivevano al tempo di

Digitized by Google

vi nomen memoria floreret tam diu, nisi omnes ii multa ad veritatem admirabilia dixissent. sed dubium non est quin hæc disciplina et ars augurum evanuerit iam et vetustate et neglegentia: ita neque illi adsentior, qui hanc scientiam negat umquam in nostro col-

rebbe stata in fior la memoria per sì lunga stagione, se tutti que' vati non avessero detto molte cose in realtà mirabili. Ma dubbio non è che la disciplina e l'arte dell'augurio sia di già scomparsa vuoi per vetustà vuoi per noncuranza. Del resto nè io la sento con quel che nega esser esistita mai nel nostro collegio tale scienza; nè con quel che

Tarquinio Prisco: ch'egli, trasferiti gli altari, disegnò l'area del tempio di Giove sul Tarpeio, e che predisse al popolo molte cose per divino istinto, e che fu caro agli dei più di tutti quelli che attendevano all'arte dell'augure, per la quale sortito avea assai gran nome, facendo prove oltre ogni credere difficili nella scienza augurale: Ἄττιος, ὃς ἁπάντων θεοφιλέστατος ὁμολογεῖται γενέσθαι τῶν ἀκριβούντων τὴν τέχνην καὶ μεγίστου τυχεῖν δι' αὐτὴν ὀνόματος ἀπίστους τινὰς ὑπερβολὰς τῆς οἰωνομαντικῆς ἐπιστήμης ἐπιδειξάμενος» (III, 70). Figlio d'un mandriano di porci, esercitò fin da fanciullo l'augurio: e dal padre mandato ad essere istruito prima in Roma, poi in Etruria, divenne l'oracolo dell'arte sua. È pur narrato come egli s'opponesse a Tarquinio Prisco quand'e' voleva aggiungere alle tre centurie antiche dei cavalieri, altre tre centurie tolte dai plebei e dar loro il suo ed il nome degli amici (De Repub. II, 20; Liv. I, 36): ciò che dovea essere conseguenza di una mutazione nelle Tribù primitive; e di tribù in questo caso parlano esplicitamente, tra gli altri, Dionisio (III, 71 e 72) e Festo (v. Navia p. 169 M.). Avvenne allora che Tarquinio volle mettere a cimento l'arte dell'augure, dicendogli che consultati gli augelli, gli riferisse se fosse possibile quel che pensava. Ed avuto il re non guari dopo un'affermativa risposta, soggiungea com'e' pensasse di tagliare una cote con un rasoio; dicesi che, conforme alla risposta di Navio, il rasoio tagliato avesse la cote. Laonde Navio ottenne per ordine del re una statua, che vedeasi nel foro (ἐν ἀγορᾷ Dion. III, 71) o nel comizio (*in comitio*, Liv. I, 36) anche al tempo di Dioniso: e lì appresso era stato sepolto colla cote il rasoio: col racconto intorno a Navio si spiega l'onore grandissimo, in cui s'ebbero quinci innanzi gli auguri (Liv. ibid.). Nel II, *de Divin.* c. 38 è detto a Quinto: «omitte lituum Romuli, quem in maximo incendio negas potuisse comburi: contemne cotem Atti Navii: nihil debet esse in philosophia commenticiis fabellis loci». È da credere che il prodigio della cote tagliata dal rasoio fosse prima convenuto e preparato da Tarquinio e da Atto. Tarquinio in fatti volea pur accrescere la sua cavalleria con gente tolta da non patrizi: ma se ciò soddisfacea ai giusti desiderii della plebe ed al bisogno della guerra, dovea tornar grave assai a' patrizii: Tarquinio col divieto fatto dall'augure, salva l'onore dell'auspicio, cosa tutta patrizia, e provvede al bisogno coll'aggiungere alle centurie antiche il doppio di cavalieri, senza dar loro nome nuovo: e così col fatto di Navio s'avrebbe mostrato che il primo disegno, a cui s'oppose l'augure, offendea la religione degli auspicii; il secondo no. E veramente l'onore in cui era l'augurato e Navio in ispecie, vorrebbe far pensare che Tarquinio non avesse voluto mettere a rischio il suo trono, spregiando così evidentemente riti assai venerati e dai patrizii e dai plebei: tanto più che Tarquinio avea la moglie Tanaquilla degli auguri perita osservatrice (Liv. I, 34 e Dion. IV, 2): ed egli stesso avea fin qui tutt'altro che disprezzato gli auguri (Dionisio III, 69).

sia di già scomparsa ecc. — E nel *de Divin.* II, 33 scrive: «quam (in providendis rebus augurandi scientiam) vel usu iam vel doctrina, vel vetustate immutatam videmus»: e l. I c. 15 della stessa opera è detto: «multa auguria, multa auspicia, quod Cato ille sapiens queritur, neglegentia collegii amissa plane et deserta sunt».

XIV, 34 — *satis esse.* — Ne' codici 1° e 2° leidesi si trova *satisse illane*: nel primo per altro c' è sopra *illane*, con iscrittura molto recente, *supraque*, da cui per avventura s'ebbe il *superque*, comune alle edizioni più vecchie. Al Vahlen, come avverte l'Halm «*illane* glossa marginalis videtur admirantis librarii quod Cicero satis sibi dixisse videatur»: questa sua opinione il Vahlen rifiutò col fatto nell'ediz. che sogliamo citare, per tenere la corr. dell'Haupt

Digitized by Google

legio fuisse, neque illi, qui esse etiam nunc putat; quæ mihi videtur apud maiores fuisse duplex, ut ad rei publicæ tempus non numquam, ad agendi consilium sæpissime pertineret.

34 *Att.* Credo hercle ita esse istique rationi potissimum adsentior; sed redde cetera.

XIV. *M.* Reddam vero et id, si potero, brevi: sequitur enim de iure belli; in quo et suscipiendo et gerendo et deponendo ius ut plurimum valeret et fides eorumque ut publici interpretes essent, lege sanximus. iam de aruspicum religione, de expiationibus et procurationibus satis esse iam in ipsa lege dictum puto.

Att. Adsentior, quoniam omnis hæc in religione versatur oratio.

M. At vero quod sequitur quo modo aut tu adsentiare aut ego reprehendam sane quæro, Tite.

crede la vi esista ancora: scienza la quale a me pare valesse presso i maggiori in due casi; nelle distrette della repubblica talora, nel prender deliberazioni spessissimo.

Att. Credo, per Ercole, che la sia 31
così; e soprattutto questa maniera di vedere mi garba: ma tu chiarisci le cose che restano.

XIV. *M.* Certo chiarirò anche queste, e se 'l potrò, brevemente. Si passa dunque a parlare del diritto di guerra; nell'imprendere la quale, come nel condurla e nel sospenderla, abbiamo stabilito per legge che sopra ogni altra cosa la giustizia valga e la fede; e che per questo vi sieno de' ministri pubblici. Già intorno a' riti degli aruspici, intorno alle espiazioni ed alle purgazioni, io reputo che sia detto quanto basta nella legge come la è.

Att. Ne convengo io; chè già tutto questo discorso versa intorno alla religione.

M. Se non che, dimmi, o Tito, ciò che vien di seguito, lo vorrai tu per avventura accogliere o l'avrò da cassare io?

sat esse plane. L'Halm ed il Baiter, seguendo il Feldügel lessero *satis esse iam.* Il Klotz tenne solo *satis esse,* come ho tenuto anch'io; giacchè questo soltanto mi pare certo, il resto ha tutto l'aspetto d'una glossa, o, in qualunque modo, non ci offre una correzione troppo accettabile.

Ne convengo; io chè già tutto questo discorso versa intorno alla religione.— E' pare che Attico volesse sottintendere non esser questo il proposito d'instituire una questione sul valore, che, ragionando potrebbesi dare a simili pratiche: d'altra parte sarebbe stato per M. Tullio men proprio il qui discutere intorno a quanto ci fosse di razionalmente accettabile nelle osservanze, che la sua legge avea prescritte. Così intende anche il Goerenz col Turnebo, che nota: « *in religione;* cui parendum potius quam contradicendum est: quod alioqui ab Epicureo non admodum religioso dicitur ». Per me io credo che ciò valer potesse anche per quell'Accademico, che fu M. Tullio e che ha disteso il secondo libro *de Divin.* Il Wagner per contrario vorrebbe interpretare: « assentior, quia tota hæc disputationis pars in religione explicanda versatur, nec singulæ eius particulæ fusius explicandæ sunt etc. »: ma ciò non garbò punto al Goerenz e giustamente.

adsentiare aut. — È questa lezione comune agli editori: l'*aut* non si trova ne' codici, per altro non se ne può far di meno. Così pure l'*adsentire* de' codici, in vece di *adsentiare*, è sbaglio evidente.

35. — *specie perchè ne va eccettuato nella legge stessa ecc.*— Le parole onde la legge fa questa eccezione, sono: « præter olla, quæ pro populo rite fient »: ossia i riti della *Bona Dea.* Di tali riti così è scritto nella Orazione *De Harusp. Responsis* c. 17: « quod sacrificium tam vetustum est, quam hoc, quod a regibus æquale huic urbi accepimus? quod autem tam occultum, quam id, quod non

Digitized by Google

Att. Quid tandem id est?

M. De nocturnis sacrificiis mulierum.

Att. Ego vero adsentior, excepto præsertim in ipsa lege sollemni sacrificio ac publico.

M. Quid ergo aget Iacchus Eumolpidæque nostri et augusta illa

Att. Ma e a che miri con questo?

M. A' notturni sacrifici delle donne.

Att. Per mio conto io sono con te; specie perchè ne va eccettuato nella legge stessa il sacrifizio solenne e pubblico.

M. Ma e che farà Iacco ed i nostri Eumolpidi e i troppo augusti

solum curiosos oculos excludit, sed etiam errantes? quod non modo improbitas, sed ne imprudentia quidem possit intrare? quod quidem sacrificium nemo ante P. Clodium omni memoria violavit, nemo unquam adiit, nemo neglexit, nemo vir adspicere non horruit: quod fit per Virgines Vestales, fit pro populo Romano; fit in ea domo, quæ est in imperio: fit incredibili cæremonia: fit ei deæ, cuius ne nomen quidem viros scire fas est». Questo sacrificio si compiva appunto dalle Vestali in casa del console o del pretore: «παρά τε τοῖς ὑπάτοις καὶ παρὰ τοῖς στρατηγοῖς» (Dion. Cass. XXXVII, 45); onde la frase Tulliana *in domo quæ est in imperio*. In tale occasione il console o il pretore e tutti gli uomini, ch'erano nella loro casa, ne uscivano; e la moglie del magistrato allestiva la casa quanto meglio sapea; e la maggior parte de' sacrifici nottetempo si faceano fra suoni e canti: così dice Plutarco (vit. di Cesare c. 9): ed ivi stesso è detto che in questi sacrifici si credea che, tra le molte altre cose, le donne convenutevi, tenessero orfiche orgie: «αὐταὶ δὲ καθ' ἑαυτὰς αἱ γυναῖκες πολλὰ τοῖς Ὀρφικοῖς ὁμολογοῦντα δρᾶν λέγονται περὶ τὴν ἱερουργίαν». Paolo Diacono (v. Damium p. 68 M.) dice intorno a questo sacrificio: «damium sacrificium, quod flebat in operto in honorem Bonæ Deæ... dea quoque ipsa Damia et sacerdos eius Damiatrix». Questa dea poi si identificava con *Fauna Fatua*, moglie di Fauno (Arnobio I, 12). Cornelio Labeone (ap. Macrob. I, 12) ci lasciò detto: «eandem esse Bonam Deam et Terram ex ipso ritu occultiore sacrorum doceri posse confirmat. Hanc eandem Bonam Faunamque Opemque et Fatuam». Servio (VIII, 314) in quel cambio ci dà: «Faunus habuisse filiam dicitur *omnium castissimam* et disciplinis omnibus eruditam, quam quidam, quod nomine dici prohibitum fuerat, Bonam Deam appellatam volunt». Parrebbe che il semplice ed antico culto di Fauna, assumendo dai Greci le fogge del culto di Demetra (vedi lo Stoll. op. cit. p. 280), desse loro quell'arcano, ond'erano pur queste feste dette *mysteria* (ad Att. XV, 25). Anche il Mommsen (Stor. Rom. vol. I op. 164) riporta la festa della *Bona Dea*, (il *damium* che corrisponde al δάμιον o δημιον de' Greci) all'età, in cui si accolsero in Roma altre greche divinità. Una cosa vuolsi anche avvertire, cioè che questa festività è qui detta *sacrificium publicum*: onde non reggerebbe al proposito quel che dice Paolo (l. c.), col quale sta pure il Turnebo, che questa festa fosse così chiamata per antifrasi: «dictum a contrarietate, quod minime esset δαμόσιον, id est publicum». Così pure trova riscontro la damia latina colla δαμία o la Cerere degli Epidauri (Erod. V, 83) alla quale dea e insieme all'altra affine, detta Aussesia, sacrificò Pausania conforme il rito Eleusino (II, 30, 5). Il sacrificio della *Bona Dea* celebrato dalle Vestali e dalle altre donne nella casa del pretore o del console ricorreva nel principio di Decembre: ciò fu provato con fortissime ragioni dal nostro Silvestri (ad Juvenal. II, 27) e ciò tiene pure il Preller (op. cit. p. 334): altri sostennero che questo sacrificio ricorreva alle calende di Maggio: questo tengono fra gli altri anche lo Stoll (op. cit. p. 281) ed il Theil (op. cit. v. Bona Dea). Se non che ciò è confondere questa coll'altra festività, che si celebrava alla dea Maia, sotto il titolo di *Bona Dea* nelle calende di Maggio, come si ha in Macrobio (I, 12); in tal caso facea il sacrificio il *Flamen Vulcanalis* (ibid.), non le donne.

Iacco. — Divinità che più tardi, per opera degli orfici, fu, con Demetra e Persefone, venerata ne' misteri Eleusini. Egli è il frigio Bacco, figlio di Zeus e di Demetra, e che altri fanno figlio o fratello e sposo di Persefone: onde questa era detta Κόρη (fanciulla), l'altro Κόρος (fanciullo): vedi il Preller (Griechische Mythologie: p. I p. 646 ed. II) lo Stoll, (op. cit. p. 151) ed il Theil, (Dictionaire etc. a q. v.). Secondo lo scoliaste del Pluto di Aristofane (v. 845) a Cora

Digitized by Google

mysteria, si quidem sacra nocturna tollimus? non enim populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus.

misteri, se mai togliamo i notturni sacrifici? Poichè non al popolo Romano soltan to, ma a' tutti gl'inciviliti e ordinati popoli noi diam leggi.

furono sacri i piccoli misteri d'Eleusi, che erano come una preparazione ed una anticipazione ai grandi, dedicati a Demetra: e forse questi piccoli misteri erano dedicati anche a Jacco (v. lo Schoemann op. cit. v. III, p. 277). Per altro anche ne' misteri maggiori il portare la statua di Jacco dal Ceramico ad Eleusi era la prima cerimonia, che si celebrava. La portavano questa statua i sacerdoti, che dal suo nome eran detti Ἰακχάγωγοι i quali formavano nella solenne processione tanti cori coronati di mirto, che cantavano inni al nume. Aristofane nelle Rane (v. 320 e segg.) fa dire a Santia che gl'iniziati cantan di Jacco alla maniera di Diagora (detto ironicamente, nota lo scoliaste, giacchè Diagora non avea certo rispetto pei misteri Eleusini): «οἱ μεμυημένοι.. ᾄδουσι γοῦν τὸν Ἴακχον ὅπερ Διαγόρας»: il coro invoca rispettosamente Jacco e gli dice che venga a danzar sul sacro prato, a muovere lieve il piede alla danza sfrenata e degli scherzi amica, danza che ha l'onor che le dà il coro delle grazie, pei sacri iniziati pura e sacra danza: «Ἴακχ', ὦ Ἴακχε, — ἐλθὲ τόνδ' ἀνὰ λειμῶνα χορεύσων..... θρασεῖ δὲ ἐγκατακρούων — ποδὶ τὰν ἀκόλαστον — φιλοπαίγμονα τιμάν, — χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν — μέρος ἁγνάν, ἱεράν, — ὁσίοις μύσταις χορείαν»: desta, gli è detto, le ardenti fiaccole e con esse in mano vieni, vibrandole, o Iacco.... del notturno rito, o lucifero astro: «ἔγειρε· φλογέας λαμπάδας ἐν χερσὶ [τινάσσων] γὰρ ἥκει, — Ἴακχ', ὦ Ἴακχε».

I nostri Eumolpidi. — Gli Eumolpidi sono fatti discendere da quell'Eumolpo, figlio di Nettuno e di Chione (Apollod. III, 15, 4) che venne co' Traci ad invader l'Attica (Isocrate, III, 68; XII, 193: ed Alcidamante Ulisse, contro Palamede § 5): e dagli Eumolpidi nacque Museo, dal quale appresso un altro Eumolpo (fatto da altri discepolo di Museo), che fu detto non più Trace, ma Ateniese: «Μουσαῖος ὁ τῶν Εὐμολπίδων, Ἀθηναῖος» (Alcidamante ibid.). Museo poi è chiamato fondatore o inventore dei misteri Eleusini: onde i discendenti di Museo dal padre (o meglio per avventura da un antenato di lui: vedi gli scolii di Sofocle, Edip. Colon. v. 1052) sarebbero stati detti Eumolpidi. E lo scoliaste di Eschine dice: «Εὐμολπίδας] Εὐμόλπου ἀπογόνους. Ἐγένετο δὲ Εὔμολπος Μουσαίου υἱὸς ἢ μαθητὴς τοῦ τὰ μυστήρια, εὐρηκότος (III, 18): e Laerzio «ἀπὸ τοῦ πατρὸς δὲ τοῦ Μουσαίου καὶ Εὐμολπίδαι καλοῦνται παρ' Ἀθηναίοις» (Proem. §. 3). Nel citato luogo degli scolii a Sofocle è detto che Eumolpo, figlio di Museo, fu quegli che insegnò l'iniziazione: «τοῦ (Ἀντιφήμου) δὲ Μουσαίου τὸν ποιητήν· τοῦ δὲ, Εὔμολπον τὸν καταδείξαντα τὴν μύησιν καὶ ἱεροφάντην γεγονότα». Intorno a' varii Eumolpi discorre a lungo il Sainte-Croix (Recherches historiques et critiques sur le Mystères du Paganisme: II ed. rev. et corr. par M. le Baron Silvestre de Sacy: tom. I p. 113 e segg.). Gli Eumolpidi erano poi i perpetui iniziatori degli Eleusini Misteri: «ὃς (Εὔμολπος) ἐμύησε καὶ μυεῖ τοὺς Ἕλληνας (Plutarco, de Exil. tom. II Oper. p. 607): da loro si traeva il *daduco* o il portatore delle fiaccole nei misteri, ed il *gerofante* o chi ne manifestava, come indica il nome, i sacri misteri «ἐκ τούτων γίνεται δαδοῦχος, ἱεροφάντης» (l. c. degli Scol. ad Eschine): e gli Eumolpidi con i Cerici, discendenti da Cerico, dirigeano tutte le feste Eleusine: «οἱ δὲ Κήρικες καὶ αὐτοὶ (Εὐμολπίδαι) εἰσι τῶν περὶ τὰ μυστήρια» (ibid.): o più precisamente il gerofante era tratto dagli Eumolpidi, ed il *daduco* da' Cerici: «ἱεροφάνται μὲν τῆς Δήμητρος ἀπὸ Εὐμολπίδων, δαδοῦχοι δ' ἀπὸ Κηρύκων» (ibid.). Pausania dice che i sacrifici di Cerere e di Proserpina li celebravano Eumolpo e le figlie di Celeo: «Τὰ δὲ ἱερὰ τοῖν Θεοῖν Εὔμολπος καὶ αἱ θυγατέρες δρῶσι αἱ Κελεοῦ» (I, 37). Pare poi che gli Eumolpidi fossero gl'interpreti delle leggi, anche non inscritte quantunque autorevolissime, che riguardavano gli empi (περὶ τῶν ἀσεβούντων) ossia i profanatori de' misteri: conforme dice Lisia (?) nell'Orazione contro Andocide (§ 10): onde anche sono detti gli Eumolpidi «τρίτον εἶδος δικαστηρίου, ἱερὸν δὲ γένος οἱ Εὐμολπίδαι, ἱεράται δὲ ἐν Ἐλευσῖνι καὶ ἐπὶ τούτου πολλάκις, εἰώκαζοντο ἀσεβείας οἱ βουλόμενοι» (Scol. ad Demost. in Androt. p. 601, 26). Del resto il *nostri*, che segue ad *Eumolpidae*, indica come Attico e Tullio fossero iniziati ne' misteri di Eleusi: onde il *quibus ipsi initiati sumus*, che dirà appresso Attico. Vuolsi poi che M. Tullio sia stato iniziato ne' misteri di Eleusi la pri-

Digitized by Google

6 *Att.* Excipis, credo, illa, quibus ipsi initiati sumus.

M. Ego vero excipiam: nam mihi cum multa eximia divinaque videntur Athenæ tuæ peperisse atque in vita hominum attulisse, tum nihil melius illis mysteriis, quibus ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus, initiaque ut appellantur, ita re vera principia vitæ cognovimus; neque solum cum lætitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe me-

Att. Tu n'eccettui, io credo, i riti, 36 ai quali siamo iniziati noi.

M. Certo questa eccezione la debbo far io: conciossiachè tra le molte cose esimie e divine, che mostra aver prodotte la tua Atene e recate in mezzo all'umano consorzio, nulla v'ha di meglio sicuramente di que' misteri, pei quali da vita selvaggia e barbara condotti fummo ad umana coltura ed a miti costumi: e questi inizi, come s'appellano, noi gli riconosciamo, come son veramente, i principii del vivere; nè da essi apprendiamo soltanto la maniera di vivere lieta-

ma volta che fu in Atene, cioè l'anno di Roma 674 (vedi il Middleton, Stor. della vita di M. Tullio Cicerone tom. I p. 49 ed. cit.).

i troppo augusti misteri. — S'accenna a' misteri eleusini, che i Greci, come dice lo scoliaste di Eschine (II, 113) chiamavano misteri per eccellenza: «τὰ τῶν Ἐλευσινίων λέγει, ἅπερ ἐξαιρέτως μυστήρια ἐκάλουν»: cioè i misteri di Cora e di Demetra, che si celebravano ad Eleusi: «(τὰ μυστήρια) τὰ Κόρης καὶ Δήμητρος (Schol. in Demosth. Olynth. III, 29, 29). A questi misteri si davano i titoli più solenni: li diceano *venerandi misteri* «σεμνὰ μυστήρια» (Euripide, Ippolito v. 25): *santissimi misteri* «ἁγιώτατα μυστήρια» (Pretestato ap. Zosimo l. IV p. 202 ed. Oxon.): *misteri che sono la più veneranda tra le iniziazioni* «τὰ μυστήρια πασῶν τιμιωτάτη τελετή» (Aristot. Rettor. II, 24): qui son detti *augusta illa mysteria:* e più sotto è detto che questi misteri si avvantaggiavano sopra ogni esimia e divina cosa che Atene avesse prodotta. Ma quanto fossero degne di tali titoli le feste di Demetra, di Cora e di Jacco, puoi vederlo nel Sainte-Croix (op. cit. vol. I p. 370 e segg., vol. II p. 13 e segg.); e nella nota aggiunta in fine a questo libro, intorno a questi misteri.

36.—*in vita.*—Non trovo un giusto motivo di cambiare questa lezione de'codici per tenere, colla maggior parte degli antichi e moderni editori, *in vitam;* ciò che per primo fece il Lambino. Il Davisio legge anch'egli *in vitam* e nota: «Vulgo *in vita.* Sed ipsa latinitas nostram lectionem flagitat». Il Goerenz in vece: «Lamb. Davis. et Ern. *vitam correxere.* Perperam. Sed sæpius hi triumviri ablatt. temere mutatorum culpa tenentur»: *in vita* volle ritornare nel testo anche il Moser: tornarono all'*in vitam* lambiniano il Klotz, l'Halm, il Baiter ed il Vahlen.

nulla v'ha di meglio sicuramente di que' misteri — Erano i misteri sommo vanto degli Ateniesi. Aristide in principio dell'Orazione per l'incendio del tempio di Eleusi avvenuto sotto Marco Aurelio (an. di Cr. 162 afferma, con esagerazione sicuramente rettorica, che Eleusi era il santuario comune della terra (κοινόν τι τῆς γῆς τέμενος τὴν Ἐλευσῖνα), e, di quante divine cose hanno gli uomini, la più terrifica e splendida (φρικωδέστατόν τε καὶ φαιδρότατον). E Lisia, nell'Orazione contro l'empietà di Andocide, dice che la festa di Eleusi avea reso gli Ateniesi sopra ogni altro popolo onorabili: «τῆς ἑορτῆς, δι' ἣν ὑπὸ τῶν πολλῶν προυτιμήθητε» (§ 50). E Diodoro Siculo dice pure che questi misteri per la stragrande loro antichità e santità sono celebri presso tutti quanti i popoli: «τοῖς ἐν Ἐλευσῖνι μυστηρίοις ἃ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρχαιότητος καὶ ἁγνείας ἐγένοντο πᾶσιν ἀνθρώποις περιβόητα (V, 4): ed Isocrate in fine tra i grandi vanti di Atene pone primo questo dell'essere stati gli Attici instrutti ne' misteri da Cerere, come prediletti degli dei (Panegir. §. 29).

nè da essi apprendiamo soltanto ecc.—Il Sainte-Croix (op. cit. vol. I p. 404) dopo tradotto il luogo citato d'Isocrate (Paneg. §. 28) e tradotto pure il nostro luogo da *nihil melius* fino a *cum spe meliore moriendi,* ci vuole in essi tro-

Digitized by Google

liore moriendi. quid autem mihi displiceat in nocturnis, poetæ indicant comici; qua licentia Romæ data quidnam egisset ille, qui in sacrificium cogitatam libidinem intulit,

mente, ma ben anche di morire colle migliori speranze. Quello poi che spiacer mi debba ne' riti notturni, lo fan toccare con mano i poeti comici: data a Roma una simile licenza, che non avrebbe fatto

vare tre distinti oggetti o punti: « Le premier, *ei dice*, est que la civilisation introduite par l'agriculture a été un des objets de la doctrine mystique; le second et le troisieme sont, que la doctrine mystique ensegnoit et offroit aux hommes les moyens d'être heureux en ce monde, et qu'elle leur donnoit l'espoir d'un bonheur plus durable dans une autre vie ». Ma io credo che il *cum lætitia vivendi rationem* sia una stessa cosa col *quibus ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus;* giacchè qui evidentemente la letizia del vivere esprime la felice condizione del vivere civile; tanto più che il *neque solum*, che precede questo membro, richiama di per sé ad una cosa già prima indicata. Ciò meglio si conferma dall'allegato luogo d'Isocrate; luogo nel quale si dice che Demetra diede agli Ateniesi doppio dono (δωρεὰς διττάς) ossia la conoscenza del seminar le biade, per cui cessaronsi gli uomini dal viver ferino, ed i misteri: e pe' misteri, ei dice, si hanno soavi speranze pel fin di questa vita e per tutto il durare dell'altra: « τούς τε καρπούς, οἱ τοῦ μὴ θηριωδῶς ζῆν ἡμᾶς αἴτιοι γεγόνασι, καὶ τὴν τελετήν, ἧς οἱ μετασχόντες περί τε τῆς τοῦ βίου τελευτῆς καὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἡδίους τὰς ἐλπίδας ἔχουσιν ». Or da questo luogo apprendiamo che Isocrate mettea fuori de' misteri la scienza dell'agricoltura, tanto era lungi da far essa parte della mistica dottrina: poi che le speranze per la vita presente riguardavano solo il fine di questa vita, e non questa vita tutta quanta: neppur dunque il passo d'Isocrate prova quel che vuole il Sainte-Croix. Per gli altri luoghi che si potrebbero citare in proposito, e de'quali fu solo citato dal Sainte-Croix quel di Aristide (Eleus. p. 259), vedi la nota aggiunta in fine del libro.

ne' riti notturni. — Gli è chiaro che i riti più solenni nelle celebrità di Jacco e di Demetra, di cui erano sacerdoti gli Eumolpidi, aveansi a fare e di notte e col concorso di donne; chè questo vuole il contesto del nostro luogo. Il Sainte-Croix (op. cit. vol. I p. 329) avea scritto che l'immagine di Jacco si portava in processione nottetempo (pendant la nuit) allegando questo luogo delle leggi Tulliane: ma il De Sacy nota in contrario: « Les mots *sacra nocturna* se rapportant aux mystères en général, on ne peut pas conclure de ce passage que la procession ou pompe solennelle d'Jacchus se faisoit durant la nuit ». Il De Sacy ha ragione: solo per altro voleasi aggiungere che il *Jacchus* del nostro luogo dovea almeno entrarci qualche cosa nelle orgie, che celebravansi di notte entro il tempio d'Eleusi: ciò che pur ricavasi da nostro luogo.

in nocturnis. — La lezione di tutti i codici è *innocentes*. R. Stefano, il Lambino, il Vittorio e tutti i più recenti lessero *in nocturnis*. « Error natus videtur ex scriptura *innctnis* (sic) » scrive il Vahlen: così suppergiù avea scritto il Goerenz. Il Turnebo (Advers. XIV, 6) seguito dal Grutero, avea voluto giustificare la lezione *innocentes*, riferendo questa voce a' poeti comici, sotto il rispetto ch' e' talora, sferzando il vizio, si possono far maestri di virtù; soggiungendo per altro: « possunt tamen et e comicis alii nocentes, alii innocentes esse ». Se il senso sostenesse la mancanza dell'idea espressa dall'*in nocturnis*, vorrei io giustificare l'*innocentes* con una ragione quasi del tutto contraria a quella del Turnebo, e dire che l'*innocentes* è posto ironicamente e corrisponde al nostro: *quell'anime innocenti di comici!* i quali si sa come frughino, con quella malizia lor propria, ne' costumi degli uomini per correggerne (ciò fosse pur sempre) i vizi più o meno coverti. Ma le sono supposizioni; e ci rassegniamo anche noi all'*in nocturnis:* correzione, io credo, molto accettabile, dell'*innocentes* de' *mss.*

lo fan toccar con mano i poeti comici — Che accennano ai fatti accaduti ne' *sacrificiis nocturnis mulierum*, ove il costume era turpemente manomesso. È noto quel di Menandro (ap. Gellium II, 23) che dice: « Τὴν νύκτα τὴν πολλῶν κακῶν ἀρχηγόν »: Cioè a dire — Seco la notte molti mali adduce —. Vedi anche l'Aulularia di Plauto (Prol. v. 35).

Digitized by Google

quo ne inprudentiam quidem oculorum adici fas fuit?

colui, il quale pensatamente portò il suo turpe talento in quel sacrificio, entro al quale non è neppur lecito di gettare imprudente lo sguardo?

Att. Tu vero istam Romæ legem rogato: nobis nostras ne ademeris.

Att. Ebbene: tu cotesta legge la roga per Roma; a noi le nostre non tòrre.

37 XV. *M.* Ad nostra igitur revertor: quibus profecto diligentissime sanciendum est, ut mulierum famam multorum oculis lux clara custodiat, initienturque eo ritu Cereri quo Romæ initiantur; quo in genere

XV. *M.* Alle cose nostre io dunque 37 ritorno: e per nostro conto dobbiamo noi certamente con ogni cura stabilire, che il buon nome delle donne lo custodisca, sotto gli occhi di molti, la luce del dì, e che sien elleno iniziate ai misteri di Cerere

colui, il quale ecc. — Intendi Clodio, che vestito di muliebre indumento, avea sacrilegamente violati i misteri della Dea Bona: ciò che M. Tullio non cessò di rimproverare al suo implacabile nemico, in ogni punto delle sue Orazioni e delle sue opere, che gli offrisse l'occasione più o meno opportuna (Onomasticon Tull. alla v. P. Clodius Appii F. Pulcher): vedi la eruditissima nota, già citata, del Silvestri a Giovenale, ed Iginio Gentile (Clodio e Cicerone c. III. Milano 1876).

non è neppur lecito di gettare imprudente lo sguardo. — Lattanzio (Div. Instit. III. 20) scrive: « Romæ et in plerisque cordibus scimus esse quædam sacra, quæ aspici a viris nefas habeatur. Abstinent igitur aspectu, quibus contaminare illa non licet, et si forte vel errore vel casu quippiam vir aspexerit, primo pœna eius, deinde instauratione sacrificii scelus expiatur ». Del resto la lezione... *adici fas fuit* è tolta da' codici men buoni: i leidesi 1° e 2° hanno soltanto *adicias* ed il 3° *adatias*. Nella Oraz. *de Harusp. Respons.* c. 5 c'è solo, nello stesso proposito « *adspici fas est* ».

XV, 37 — *Ad nostra.* — L'Ernesti ed il Goerenz, lo Schutz, il Baiter lessero, come si trova in qualche codice non troppo valevole, *ad nostras* in vece dell'*ad nostra*, dato da' migliori codici. Il Moser conchiude una sua nota a questo luogo così: « Consulto, credo, scripsit Cicero *nostra*, i. e. ad nostra instituta, ad ea, quæ ad nos pertinent. *Nostras*, nisi me fallit opinio, magistrelli est, ad grammaticæ suæ normam Ciceronem castigantis ». Io non oserò dir tanto: dirò bensì che non ci veggo alcuna poderosa ragione la quale mostri necessaria una correzione de' mss. Se non erro, a me pare che qui M. Tullio voglia bellamente pungere Attico, che spasimante d'amore per le feste Eleusine appella con tanta efficacia di discorso *nostras* (leges) le istituzioni Ateniesi. È par quindi gli voglia dire: via, lasciam le cose forestiere, veniamo alle nostre; le quali ponno veramente, più che le Attiche, servire di modello ad una mondiale legislazione: chè già prima avea detto: « non populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus » (§ 35).

sien elleno iniziate ai misteri di Cerere. — Cerere è sicuramente italica deità: ma come osserva il Preller (p. 432), l'accompagnarsi di questa deità coll'altre due ancor esse italiche di Libero e di Libera, e costituire un gruppo che ha riscontro con quello greco de' misteri Eleusini cioè di Demetra, Dioniso e Persefone; trova sua ragione in quell'antichissimo greco culto, che esercitò molta efficacia anche in questo caso, su quello del popolo romano. Da' Greci in vero fu tradotto a Roma il rito delle feste di Cerere: onde scrive M. Tullio nell'Orazione *pro Balbo*: « sacra Cereris, iudices, summa maiores nostri religione confici cærimoniaque voluerunt: quæ cum essent assumpta de Græcia, et per Græcas semper curata sunt sacerdotes, et Græca omnia nominata: sed cum illam, quæ Græcum illud sacrum monstraret et faceret, ex Græcia deligerent: tamen sacra pro civibus civem facere voluerunt, ut deos immortales scientia peregrina et externa, mente domestica et civili

Digitized by Google

severitatem maiorum senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus et con-

con quel rito, onde a Roma s'iniziano: e in questo fatto la severità de' maggiori ben rivelano e l'antica autorità del senato sui Baccana-

precaretur. Has sacerdotes video fere aut Neapolitanas aut Velienses fuisse, fœderatarum sine dubio civitatum» (c. 24). Il tempio più antico che si ricordi in Roma dedicato a Cerere, a Libero e a Libera, è quello situato in fine del Circo Massimo e chiamato *Ædes Cereris, Liberi Liberæque* (Liv. III, 55); lo eresse nel 496 a. C. Aulo Postumio colle spoglie de' Latini vinti al lago Regillo, ed inaugurollo tre anni dopo Spurio Cassio: così ci è detto da Dionisio (VI, 17 e 94); nel primo de' quali luoghi e' ci rende anche ragione del voto, che fece A. Postumio, di edificare questo tempio: v. anche Tacito (Ann. II, 49). In questo tempio tutto era Greco (Preller p. 433) fino alle pitture ed ai lavori di plastica, onde l'ornarono Damofilo e Gorgaso, come abbiamo in Plinio H. N. XXXV, 12, 45): il quale quivi aggiunge che, conforme è detto da Varrone, innanzi a questo tempio tutte le decorazioni erano toscane: «Ante hanc ædem (Cereris) tuscanica omnia in ædibus fuisse, auctor est M. Varro». La festa principale e più antica (festa che durava dal 12 al 19 d'Aprile) che avesse questa dea a Roma, era detta (Liv. XXX, 39) *Ludi Cereris* o *Cereri*, e anche solo *Cerealia*: questa festa è da Ovidio (l IV, 393-620) celebrata ne' Fasti, ove canta i fatti della Cerere d'Enna nella Magna Grecia, donde tolsero i Romani a venerare grecamente questa dea. Il primo a celebrare i ludi di Cerere fu C. Memmio, secondo una molto antica moneta Romana, su cui è scritto: MEMMIUS ÆD. CEREALIA PREIMUS FECIT (v. il Garrucci op. cit. n. 356 — v. anche il Preller p. 434).

con quel rito, onde a Roma s'iniziano. — Ciò è spiegato da quel di Dionisio, il quale annovera tra i pregi della religione de' Romani, quello di non esservi stata appresso loro solennita alcuna dalle brune o lugubri vesti, o nella quale si facessero pianti e querimonie muliebri per iscomparse deità, come si facea presso i Greci a cagione della rapita Persefone, e per le sventure di Bacco, e tante altre di simil fatta. Nè potrebbe altri vedere appresso loro, ei dice, nemmeno con i costumi così guasti, nè trasporti di divino furore, nè frenesie da coribanti, nè congrèghe, nè baccanali, nè iniziazioni segrete, nè veglie notturne nei templi di uomini insieme e di donne, nè alcun altro di simili spettacoli; ogni fatto o parola, che gli dei riguardi, esser pieno di pietà, non come tra i Greci e tra i barbari: «ἑορτὴ τε οὐδεμία παρ' αὐτοῖς μελανείμων ἢ πένθιμος ἄγεται τυπετοὺς ἔχουσα καὶ θρήνους γυναικῶν ἐπὶ θεοῖς ἀφανιζομένοις, ὡς παρ' Ἕλλησιν ἐπιτελεῖται περὶ τε Περσεφόνης ἁρπαγὴν καὶ τὰ Διονύσου πάθη καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. οὐδ' ἂν ἴδοι τις παρ' αὐτοῖς, καίτοι διεφθαρμένων ἤδη τῶν ἐθῶν, οὐ θεοφορήσεις, οὐ κορυβαντιασμούς, οὐκ ἀγυρμούς, οὐ βακχείας καὶ τελετὰς ἀπορρήτους, οὐ διαπαννυχισμοὺς ἐν ἱεροῖς ἀνδρῶν σὺν γυναιξίν, οὐκ ἄλλο τῶν παραπλησίων τούτοις τερατευμάτων οὐδέν, ἀλλὰ εὐλαβῶς ἅπαντα πραττόμενά τε καὶ λεγόμενα τὰ περὶ τοὺς θεούς, ὡς οὔτε παρ' Ἕλλησιν οὔτε παρὰ βαρβάροις» (II, 19; ed. Kiessling). Questo luogo di Dionisio spiega adunque quello di M. Tullio, e mostra come a Roma dalle feste di Cerere, quantunque celebrate fossero con rito greco, era escluso tutto quello che rendea indecorosi ed immorali i misteri Eleusini. M. Tullio vuol mantenere nel culto della sua Roma l'antica castimonia così ben celebrata da Varrone nelle Satire Menippee dov'e' dice (XXXVI fr. 8 ed. Brunetti): «Ergo tum sacra religio castæque fuerunt — Res omnes».

l'antica autorità del senato sui Baccanali.. — Sotto i consoli Spurio Postumio Albino e Quinto Marcio Filippo l'anno a. C. 186 furono scoperte a Roma le notturne conventicole de' misteri di Bacco. Un greco di origine, di oscura famiglia, sacerdote e vate di professione, avea recato il culto di Bacco in Etruria. Di là era passato tale rito a Roma, dove uomini e donne d'ogni condizione teneano cinque volte al mese notturni convegni in onor di Bacco; e in essi gli iniziati, come dicea Ispala Fecenia (che fu costretta di svelare questi misteri d'iniquità al console Albino) «nihil nefas ducere, hanc summam inter eos religionem esse» (Liv. XXXIX, 13): e prima dicea la stessa Ispala ad Ebuzio che quei convegni erano «corruptelarum omnis generis officina» (Liv. ib. c. 10). Allo scoprirsi di tale setta, Roma e l'Italia fu compresa da orrore insieme e da sgomento: chè per quei misteri ogni onestà e diritto erano compromessi e minacciati. I consoli, consultato il senato, bandirono con solenne deliberazione

Digitized by Google

sulum exercitu adhibito quæstio, animadversio declarat. atque omnia nocturna, ne nos duriores forte videamur, in media Græcia Diagondas Thebanus lege perpetua sustulit; novos vero deos et in his colendis

li, e l'usare dell'esercito che fecero i consoli nel processo, nelle pene che inflissero. Già tutti i notturni riti, perchè non sembri che siamo noi i troppo duri, Diagonda Tebano nel mezzo della Grecia li abolì con legge irrevocabile: e i nuovi dei, e il vegliar le lunghe notti

da Roma e dall'Italia tanta turpitudine. Ci resta una copia di tale deliberazione, segnata sur una tavola di bronzo, scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria, e che si conserva nel Museo di Vienna: era essa stata spedita da Roma a que' dell'agro Teurano, federati de' Romani. La severità di questo, che volgarmente è detto *Senatus consultum de Bacchanalibus*. (intorno a ciò v. il Mommsen C. I. L. n. 196 tab. XVIII) è già espressa in quelle parole, onde si dice che se altri avesse fatto contro a tale deliberazione, sarebbe tenuto reo di capitale delitto: SEI . QVES . ESENT . QVEI . ARVORSVM . EAD . FECISENT . QVAM . SVPRAD — SCRIPTVM . EST . EEIS . REM . CAPVTALEM . FACIENDAM . CENSVERE (Garrucci op. cit. n. 879). Per altro è scritto in Livio (XXXIX, 18) che, se qualcuno avesse creduto gli fosse doveroso e necessario celebrare un tale rito, e' fosse venuto a Roma per consultare il pretore urbano, e questi gli avrebbe, conforme avesse decretato il senato, potuto permettere o no tale pratica con determinate condizioni: « Si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id dimittere posse, apud prætorem urbanum profiteretur, prætor senatum consuleret. Si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qui pecunia communis, neu qui magister sacrorum aut sacerdos esset ». Con ciò era tolto il pericolo che si formassero congrèghe numerose con interessi comuni o con autorità sacerdotale, che le consacrasse.

senatus vetus auctoritas. — Il decreto, che vietava severamente i Baccanali, è qui detto *senatus auctoritas:* in Livio al contrario *senatus consultum* (XXXIX, 18): parrebbe dunque essere l'una e l'altra formola d'un valore identico; pur non è così. Il *senatus auctoritas* era in generale la espressa volontà del senato posta in iscritto; onde la formula più completa che abbiamo nello stesso Cicerone: « senatus auctoritas.... perscripta » (ad famil. I, 2) e l'altra *scripta auctoritas* (Ib. ep. 7): e così nella ep. 8 del lib. VIII s'usa tre volte la frase « auctoritatem perscribere ». Questa in largo senso era pur detta *senatus consultum:* giacchè a costituire un vero senato consulto era necessario che non mancassero tutte le condizioni volute all'uopo dall'antico costume. I difetti di queste condizioni ci sono annoverati da Dione Cassio, che ha: — se in fretta si raccolga il senato in luogo non consueto, o in un giorno che non convenga, o senza regolare annunzio o se alcuno de' tribuni della plebe s'opponga, allora non si può avere un senato consulto; ma una deliberazione de' senatori era in tal caso un semplice non tener essi celata la loro volontà: « τὸ μὲν δόγμα οὐκ ἠδυνήθη γενέσθαι, τὴν δὲ δὴ γνώμην σφῶν οὐχ ὑπέμενον ἀποκρυφθῆναι, ἐνόμιζετο » (LV, 3): e'prima avea detto che per l'*auctoritas* si facea chiaro il voler del senato, ciò che esprimea la forza stessa del vocabolo «αὐκτώριτας ἐγίγνετο, ὅπως φανερὸν τὸ βουλημα αὐτῶν ἦ· τοιοῦτον γάρ τι ἡ δύναμις τοῦ ὀνόματος τούτου δηλοῖ » (Ib.). Si noti per altro che impedir potea che si facesse un vero senatoconsulto ogni legittima intercessione, non quella soltanto de' tribuni della plebe: Aala Servilio, tribuno dei militi, parlando specialmente de' colleghi dice: « si maneat in sententia senatus, dictatorem nocte proxima dicturum: ac, si quis intercedat senatusconsulto, auctoritate se fore contentum » (Liv. IV, 57). Marco Celio (ad fam. VIII, 8) cita tre deliberazioni senatorie, delle quali le due prime finiscono dicendo: « Si quis huic *senatus consulto* intercesserit, senatui placere, auctoritatem perscribi et de ea re ad senatum populumque referri »: e la terza: « Si quis huic S. C. intercessisset, auctoritas perscriberetur ». Donde puossi conchiudere, mettendo a riscontro queste due formule, che *senatus consultum* è una stessa cosa colla *senatus auctoritas*, se si consideri la parte iniziale di esso; perchè la volontà del senato anche appena espressa vien detta *senatus consultum:* ma *senatus auctoritas* è la sentenza o la volontà del senato

Digitized by Google

nocturnas pervigilationes sic Aristophanes, facetissimus poeta vete-

ne' riti loro, Aristofane, l'argutissimo poeta della vecchia comedia, così flagella, che appresso lui trovi

registrata senz'altro (γνώμη γραφεῖσα Dion. Cass. XLII, 23: v. anche il Sigonio *ad Liv.* IV, 57); ma se si consideri il *senatus consultum* nell'atto completo, ossia come volontà espressa del senato, accompagnata dalle condizioni che la levano dallo stato di accettata rogazione a quello di *iussus*, con forza vicina alla legge (pro Domo c. 19): allora va distinto dalla *senatus auctoritas*, che non è tale. Così per rispetto al nostro luogo diremo che, non si facendo motto in tutto il racconto sul processo de' Baccanali fatto da Livio (XXXIX, 8, 19), di *intercessione*, o di mancanza di legali formalità nella sentenza del senato, che li condannava; e d'altra parte attendendo alla gravità del provvedimento, che volea esser fatto in modo assoluto ed efficacissimo, si deve credere che nessuna essenziale formalità debba essere mancata a tale deliberazione senatoria e che essa sia stata un *senatus consultum* in tutto il rigore della parola. A M. Tullio sarà piaciuto poi chiamarlo con quella frase che esprimesse se non la compiuta legalità, certamente l'efficacia morale d'un senato consulto. Ciò è forse espresso da Tertulliano (Apol. c. 6) che dice: «Liberum Patrem cum mysteriis suis consules *senatus auctoritate* non modo urbe sed universa Italia eliminaverunt»: anche Giulio Firmico (de Err. Profan. Relig. c. 7) scrive che contro ai rei de' Baccanali «capitalis pœna de *senatus sententia* decreta est». Io credetti bene di tenere anche in italiano voce eguale alla latina, per non alterare troppo la formula legislativa, che con essa si componea.

exercitu adhibito. — Questa lezione certissima de' mss. l'ha voluta scartare il Davisio: e questo perchè non leggesi in nessun luogo che fosse stato usato l'esercito nell'esecuzione dell'accennato senatoconsulto; Livio soltanto dice: «multi ea nocte, quæ diem insecuta est, quo in contione res palam facta est, custodiis circa portas positis fugientes a triumviris comprehensi et reducti sunt (XXXIX, 17). Ma la critica del Davisio non tiene: un argomento negativo non vale in fatti a distruggere la certa lezione dell'*exercitu adhibito*. Il Moser col Wagner saviamente osserva: «quamquam Livius in ipsa rei narratione exercitus non meminerit, in quæstione extra Romam in Italia rite exercenda, exercitu opus fuisse per se credibile est».

animadversio. — Ne' codici v'è solo *animadversio:* tutte le edizioni hanno aggiunto il *que,* dalla recente ed. del Baiter in fuori; il quale ha posto anche tra parentesi quadra l'*animadversio*. E il Vahlen nota: «quem (Baiterum) sane miror propter desideratam particulam *que* potuisse vocabulum, *animadversio* et aptissimum et pæne necessarium obelo notare» Io per me, a costo di far meravigliare una seconda volta il Vahlen, lascio fuori non *animadversio*, ma il *que*, appiccicatogli dagli editori, con iscapito, se non isbaglio, di efficacia.

Diagondas Thebanus. — Il Meursio (Att. Lect. III, 23) dopo aver corretto con un luogo parallelo di Tucidide (IV, 91) un altro di Diodoro Siculo (XII, 69) dov'e' vuol leggere Παγόνδας in vece di Πανδώτας de' codici, soggiunge: «Restituendum quoque hoc nomen (Pagondas) apud Ciceronem de Leg. l. II». Il Davisio inclina a stare col Meursio recando per ragione che «nec facti, nec hominis ulla, quod sciam, restat memoria». Argomento del tutto negativo e, ripetiamolo, di niun peso. Se non si ha ricordanza nè del nome di Diagonda nè del fatto, che qui accenna Cicerone, nelle memorie che ci restano adesso; non sarà stato così a' tempi di M. Tullio. Quello che parrebbe da dire si è, che la legge di Diagonda deve essere stata provocata da disordini avvenuti nelle orgie notturne; e forse in quelle della Demetra Eleusina, che tale aggiunto era pur dato a Demetra anche in Beozia (Pausania IX, 4, 2 e 3). È da notare su questo proposito che quando Febida entrò per sorpresa nella rocca di Tebe (Senofonte, Stor. Ellen. V, 2, 29) le donne erano a celebrare le Tesmoforie nel caldo dell'estate in tempo di mezzodì: «Θέρους δὲ ὄντος καὶ μεσημβρίας». Mi piacque poi di tradurre *legge irrevocabile* di *lege perpetua*, che è nel testo: ciò mi pare più conforme all'indole della voce *perpetuus* di quello che sia l'*universale*, suggerito dal Wyttenbachio: e questo, considerati anche tutti i vari sensi, che ha tale voce presso il Brissonio (De Verbor. Sign. a q. v.), citato in proposito dallo stesso Wyttenbachio.

Digitized by Google

ris comœdiæ, vexat, ut apud eum Sabazius et quidam alii dei peregrini iudicati e civitate eiciantur.

un Sabazio e certi altri dei peregrini condannati ad essere dalla città espulsi.

Aristofane ecc. — Scrivea il Turnebo a questo luogo: « *Sabazius* Comœdia, in qua Aristophanes Sabazium eiecit, nunc non exstat ». Il Wyttenbachio notava pure: « Hic quidem Sabazius aliquoties memorat; sed hic locus, quia Cicerone significatur, fuit in deperdita comœdia, quæ inscribebatur Lemnii ». Sam. Petit (presso il De Sacy not. al Sainte-Croix op. cit. vol. II p. 93) congettura che qui Cicerone alludesse alla comedia di Aristofane intitolata Ὧραι.

Sabazio. — Così era chiamato il Dioniso de' Traci e de' Frigii: onde gli scolii ad Aristofane dicono: « Σαβάζιον τὸν Διόνυσον οἱ Θρᾷκες καλοῦσι (Vespae v. 10) e: « Φρύγες τὸν Σαβάζιον τιμῶσι (Aves v. 875): giacchè, per quanto si può argomentare, dicono gli stessi scolii, Dioniso e Sabazio sono un nume solo: « Διόνυσος καὶ Σαβάζιος εἷς ἐστι θεός » (l. ultim. cit.). Lo scoliaste di Demostene (De Corona p. 313, 26 ed. Didot.) fa derivare questa voce da Εὐοῖ σαβοῖ, bacchica invocazione (βακχικὸν τὸ ἐπίφθεγμα) del dialetto de' Frigi: e così con Arpocrazione anche Suida (alla v. Σαβοι): altri la derivano da σαβάζειν, che sonerebbe βακχεύειν, *agitarsi, come nelle feste di Bacco*: altri in fine da εὐάζειν, cioè entusiasticamente gridare l'*evoè* (Schol. ad Aristoph. Lysistr. v. 388 e Suida a q. v.). Ora questo nome si vorrebbe meglio discendere da un tema, comune alla lingua indiana (*Sabbâi*) ed alla greca (σέβομαι), che significa *venerare*, ond'ei sonerebbe *venerando, venerabile:* e Sabazio, che i Frigi dicevano pure del loro Giove, significava appunto questo (v. il Curtius, Storia Greca vers. cit. vol. I p. 71). Fra gli inni orfici ne abbiamo uno nel quale è distinto il padre Sabazio, figlio di Crono, inclito genio, felice signore di Frigia (πάτερ Κρόνου υἱὸς Σαβάζιε κύδιμε δαῖμον μάκαρ Φρυγίης μεδέων), da Bacco Dioniso, che ha il forte ruggito (Βάκχον Διόνυσον ἐρίβρομον). Intorno a Dioniso Sabazio scrive Diodoro: « È detto che stato vi fosse un Dioniso più antico assai di questo; cioè il figlio di Semele e Giove, nato da Giove e di Proserpina, e che vien chiamato da alcuni Sabazio. In onore del nascimento di lui si celebrano sacrifici ed altri riti notturni e secreti »: « Μυθολογοῦσι δέ τινες καὶ ἕτερον Διόνυσον γεγονέναι πολὺ τοῖς χρόνοις προτεροῦντα τούτου. Φασὶ γάρ ἐκ Διὸς καὶ Περσεφόνης Διόνυσον γενέσθαι τὸν ὑπό τινων Σαβάζιον ὀνομαζόμενον · οὗ τήν τε γένεσιν καὶ τὰς θυσίας καὶ τιμὰς νυκτερινὰς καὶ κρυφίους παρεισάγουσι » (IV, 4). Rispetto a' misteri di questo Sabazio puossi vedere Demostene (De Coron. p. 313): avvertendo che in tale luogo non c'entrano niente i misteri Eleusini; contrariamente a quello che è sfuggito di dire al Mariotti in una nota della sua versione di Demostene: chè i Misteri Sabazi sono altra cosa dagli Eleusini (v. lo Schoemann v. III p. 267 e segg.). Atene mostrò di non farsi troppo caso de' tristi riti del Dioniso Sabazio, per quanto grandi fossero le loro turpitudini (v. Diodoro l. c.: Clemente Alessandrino, Protrept. p. 14): erano per altro tenuti in quel dispregio che apparisce dal luogo citato di Demostene. L'anno di Roma 614, essendo consoli M. Papilio Lenate e Cn. Calpurnio Pisone, il pretore peregrino C. Cornelio Ispallo « qui Sabatii Jovis cultu simulato mores romanos inficere conati sunt, domos suas repetere coegit »: dice Val. Massimo (I, 3, 2: v. il comm. del prof. Canal a questo luogo). Ma questo Giove Sabazio o Sebazio, di cui parla Firmico (*Sebatium Jovem* op. cit. c. 12) e de' cui misteri (quibus (sacris) Sabadiis) tien parola Arnobio (V, 9), pare che non sia da confondere col Dioniso o Bacco Sabazio, come lo confonde il Sainte-Croix (op. cit. vol. II pag. 95 e segg.); senza che il suo revisore e correttore, il De Sacy, ne faccia motto in contrario: chè certo si vuole almeno assegnare un età più recente al Ζεὺς Σαβάζιος: vedi il Preller (Grieschische Myth. p. 577).

audaciam in admittendis religionibus fœdis.—Il Goerenz, leggendo colla comune nota: « Vulgata, quæ et ad contexta aptior est, et optimis codd. defenditur, verissima videtur ». Il Vahlen in vece dopo d'aver riferita questa lezione scrive: « ex deterioribus vulgatur, quod mihi quidem vanum esse videtur ». Il codice leidese primo reca: « audatiaminet inmitendas religionibus fœdas »: il secondo leidese: « audaciãinet inmittendis religionib; fœdas ». Su queste due lezioni nota di nuovo il Vahlen: « in Vossianorum scriptura suspicor tale quid delitescere: *audaciam ruentem in licentias religionibus fœdas*, quamquam ruentem (h. e. *ruẽtẽ*) longius quam vellem a codicum scriptura *inet*

Digitized by Google

Publicus autem sacerdos inprudentiam consilio expiatam metu liberet, audaciam in admittendis religionibus fœdis damnet atque impiam iudicet.

Il pubblico sacerdote poi l'inavvertita mancanza con giudizio espiata dichiari senza meno assoluta: ma l'audacia nell'ammettere turpi riti, danni e giudichi inespiabile.

discedit»: lo credo io! Egli per altro diede nuda e cruda la lezione del codice leidese primo. Io per me a non metter fuori un qualche cosa di strano, come la divinazione del Vahlen, pensai di non rifiutare ciò che danno i *deteriores aliquot*, come li disse l'Halm, e che al Goerenz piacque di dire *optimos codices*. Del resto per la spiegazione di questo luogo v. la nota alle pp. 222-223.

38. — *divisi sint corporum certationes..... pugillatione, luctatione.* — Ne' mss. v'è così: se non che nel 1.° e 2.° vossiani in vece delle due ultime di queste parole è scritto: *pugilla veluctatione*, ma dopo *pugilla* fu appresso scritto sopra un *tio* e il *ve* seguente cambiato in *ne* onde la lezione accolta da noi e tenuta da molti antichi e, tra i recenti, dal Goerenz, dall'Orelli, dal Madvig, dal Klotz: solo che questi due ultimi hanno aggiunto un *et* tra *pugillatione* e *luctatione* «non recte, scrive giustamente il Vahlen, nam tria sunt genera corporum certationis, quæ Græci dicunt δρόμον, πυκτικήν, παλαιστικήν: cf. Dionysius Halic. VII 73 p. 1499 οἱ τοῖς ἑαυτῶν σώμασιν ἀγωνιζόμενοι τότ'εἰσήεσαν, δρομεῖς τε καὶ πύκται καὶ παλαισταί. Aristot. Rhet. I 5, 1361 b. 24. Plaut. Bacch. (III 3, 124) 428 R. *cursu*, luctando, *hasta*, *disco*, pugillatu (pugillatu *libri*) *pila*, *Saliendo sese exercebant*». Al Vahlen per altro piacque stampare *pugillatu* non *pugillatione*. Egli stesso poi non volle il *divisi sint* de' mss. e stampò soltanto *divisis:* così a lui piacque di mutare *certationes* in *certatione* notando: «*certatione* vir doctus in Misc. Obss. IV 3 p. 334». L'Halm tralasciò il *sint* e lesse *ad corporum certationes*. Il Baiter seguendo il Feldhuegel stampò: *sit corporum certationi*: il Madvig, il Klotz, *sint corporum certationi*: il Goerenz *sint corporum certationis*. Povero luogo! Lasciarlo stare com'è nei codici anche di seconda scrittura, e ingegnarsi a raccoglierne quel senso che è possibile, è per mio credere il miglior consiglio del mondo: chè già quando non si levi il *luctatione*, la sostanza in ogni modo è sempre quella. Intorno a' pubblici ludi de'Romani parla a lungo Dionisio in fine del citato libro settimo delle Antichità Romane.

circo constitutis. — Anche qui svariatissime lezioni. Il Turnebo ed il Lambino lessero *circo costitutæ* riferendo questa voce a *certationes:* il Davisio lesse *constituti sint caveæ cantus:* il Wagner rifiuta *constitutis:* il Goerenz lo chiude fra parentesi quadra: il Klotz legge *constituti* e lo riferisce a *ludi pubblici:* il Feldhuegel *circus costitutus* e così il Baiter: l'Halm *circus costitutus sit:* e i codici migliori dire intanto: lasciatelo lì il **circo constitutis** e spiegatelo come potete meglio.

cavea cantu voce. — Così i mss.: ma il Klotz vuole *in cavea cantu*, il Goerenz *cavea cantus*: l'Orelli *caveæ cantus*. L'Halm *cavea ad cantum.*

voce ac.—Il 1.° leidese e di seconda scrittura anche il 2.°, hanno *vice ac*: nel 2.° leidese da principio fu scritto *vice ad:* nel 3.° *viceat:* donde trasse il suo *videat* il Vahlen, che nota: «*viceat* Heinsianus, unde *videat* effeci, ut *cavea* non de loco sed de spectatoribus intelligatur: certe nihili esse quod vulgatur *voce ac*, videtur ipsa lex ad quam hæc pertinent ostendere: et verbum quidem desiderari forma orationis persuadet, si quidem ablativum absolutum, qui dempta una littera integer exiit, codicum scriptura manifesto prodit, et sic demum et recte subiiciuntur ad solam musicam pertinentia *dum modo ea* cet. et legem legisque explanationem satis inter se concinere apparet». Benissimo: la legge batte qui, dove non ci sono nè corse nè lotte (*sine curriculo et sine certatione*): ma ciò può stare anche colla volgata *voce ac*, correzione ovvia e felice del *vice ac* de' codici. Era anche a me venuto in mente di leggere nel *vice ac* = *vigeat:* ma non faccio che accennare questa mia ipotesi senza metterci su nè sale nè olio. Vero è che qui, a mio credere, non dovrebbe mancare il *voce*, che fu letto nel *vice* de' codici: giacchè ben si vede che il *cantus* ha nel nostro luogo tutta la comprensione di valore di musica; della qual'arte la voce fu dagli antichi scrittori posta o come l'unico o certo come il principale elemento (v. Censorino de Die Natal c. 12): tanto che Plutarco (de Musica p.

Digitized by Google

38 Iam ludi publici quoniam sunt cavea circoque divisi, sint corporum certationes cursu et pugilatione, luctatione curriculisque equorum usque ad certam victoriam circo constitutis cavea cantu voce ac fidibus et tibiis, dum modo ea moderata sint, ut lege præscribitur. adsentior enim Platoni nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam varios canendi sonos, quorum dici vix potest quan-

38 E poichè i ludi pubblici sono tra il circo ed il teatro divisi, sienvi nel circo le prove del corpo al corso e al pugilato e alla lotta e colle corse de' cavalli sino a vittoria certa: in teatro si faccia sentir la musica coi canti e con la cetra e con le tibie; basta che sia tutto a modo, come è dalla legge prescritto. Io tengo in fatti con Platone che non vi sia cosa, che abbia tanto potere sugli animi teneri e molli,

1131) meglio non seppe definire la musica che col dirla *la scienza della voce* « πρέπουσα φωνῇ ἐπιστήμη οἶμαι δὲ ὅτι μουσική »: e prima Platone facea dire a Socrate (Alcibiade Mag. p. 108 D.) esser la musica l'arte insieme del sonare la cetra, del cantare e del danzare a modo: « τις ἡ τέχνη, ἧς τὸ κιθαρίζειν καὶ τὸ ᾄδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς; — μουσικήν μοι δοκεῖς λέγειν ». E già il nostro Tullio fa vedere la sua mente in questo fatto nel passo dell'Orazione, *pro R. Amerino* (c. 46) dove dice: « *cantu vocum* et nervorum et tibiarum »: e più spiegatamente nelle Tusculane (I, 2): « Summam eruditionem Græci sitam censebant in nervorum *vocumque cantibus* ». Cercare dunque nel *vice ac* de' codici altra cosa dal *voce* è, cred'io, uscir dal contesto e, se vuolsi anche, dal frasario Ciceroniano. Al dire poi, come fa il Vahlen: « certe nihil esse quod vulgatur *voce ac*, videtur ipsa lex ad quam hæc pertinent, ostendere »: rispondo, come la legge non parla che implicitamente de' ludi del circo e qui invece se ne parla esplicitamente e se ne divisa la specie: così anche qui si parla della musica, del teatro e se ne divisano le parti più esplicitamente che non si faccia nel disegno della legge. Nella legge non si pone *voce*, perchè a Cicerone premea comandar quella moderazione di suono nella lira e nel flauto, dove vedeano gli antichi legislatori e filosofi potersi trovare maggior pericolo di corruttela per l'educazione de' giovani e de' liberi uomini: perchè tenevano che il flauto, attraendo troppo con un suono flebile, sottile e lusinghiero, non impedisse per poco l'uso della ragione « κωλύει τῷ λόγῳ χρῆσθαι ἡ αὐλησις » (Aristot. Polit. VIII, 6). Per questo, continua a dire Aristotele, gli antichi ne vollero vietato l'uso a' giovani e a' liberi uomini, quantunque in antico l'uso ne fosse libero: « διὰ καλῶς ἀπεδοκίμασαν αὐτοῦ οἱ πρότερον τὴν χρῆσιν ἐκ τῶν νέων καὶ τῶν ἐλευθέρων καίπερ χρησάμενοι τὸ πρῶτον αὐτῷ »: e già prima avea detto lo stesso filosofo che non voglionsi usare nè flauti nè cetera nell'educazione, ma quegli strumenti che fan buoni gli ascoltatori: « ὅσα ποιήσει αὐτῶν ἀκροατὰς ἀγαθούς ». Commentando il qual passo l'Aquinate scrivea: « huiusmodi enim musica instrumenta magis animum movent ad delectationem, quam per ea formetur interius bona dispositio » (1^a $2^æ$ q. 91 a. 2 ad4).

Io tengo in fatti con Platone. — Parmi che qui M. Tullio accenni ad un luogo del l. III della Repubblica di Platone, ove il filosofo Ateniese vuol provare che tanto la ginnastica, quanto la musica sono state specialmente istituite per l'educazione dell'animo: « κινδυνεύουσιν, ἦν δ' ἐγὼ (Σωκράτης), ἀμφότερα (μουσικὴ καὶ γυμναστική) τῆς ψυχῆς ἕνεκα τὸ μέγιστον καθιστάναι » (p. 410 C.): perchè temperando colla musica la nativa crudezza dell'animo, e colla ginnastica dandosi vigore alla tenerezza dello spirito, si formi l'uomo dall'animo perfettamente composto o temperato a fortezza insieme ed a mansuetudine, ossia l'uomo, perfettamente e per ogni riguardo, musico ed armonico « τελέως μουσικώτατον καὶ εὐαρμοστότατον » (p. 412 A.). Platone assomigliando l'animo crudo al ferro, dice che altri coll'uso della tibia lo tempera o l'ammollisce, e buono a qualche cosa lo riduce, da duro che era ed inutile: « ὥσπερ σίδηρον ἐμάλαξε (τὴν ψυχήν) καὶ χρήσιμον ἐξ ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίησεν » (p. 411 B): ma poi continua a dire: se costui non si ristà, ma l'animo affascina, avvien che si liquefaccia e disperda lo spirito, finchè disciolto del tutto e reciso ogni nervo dell'anima, le si spunta il vigore: « ὅταν δ' ἐπέχων μὴ ἀνίῃ, ἀλλὰ κηλῇ, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη τήκει καὶ λείβει, ἕως ἂν ἐκτήξῃ τὸν θυμὸν καὶ ἐκτεμὴ ὥσπερ νεῦρα ἐκ τῆς ψυχῆς καὶ ποιήσῃ μαλθακὸν

Digitized by Google

ta sit vis in utramque partem: namque et incitat languentes et languefacit excitatos et tum remittit animos, tum contrahit, civitatumque hoc multarum in Græcia interfuit, antiquum vocum conser-

quanto la variazione dei suoni; di cui si può dire appena quanto grande sia la forza negli opposti effetti: poichè ora i languidi animi commuove, ora commossi gl'illanguidisce, e quando gli allarga e quando gli stringe. Già il conservare l'antica maniera di musica giovò a molte città della Grecia; delle quali città i costumi caduti nel molle, furono parimenti ritornati in meglio insieme coi canti; oppure, guastati dalla dolcezza e dalla

αἰχμητήν»: e più sotto dice ancora che quelli, che sortito avessero da natura animo pusillo, questi diverrebbero in tal caso irritabili e, più che d'animo forte, iracondi e mogi: «ἀχρόκολοι καὶ ὀργίλοι ἀντὶ θυμοειδοῦς γεγένηνται, δυσκολίας ἔμπλεοι»:

si può dire appena ecc. — Aristotele nella sua Politica (VIII, 5) insegna che ne' numeri e nelle melodie v'è moltissimo di simile alla vera natura dell'ira e della mansuetudine, come anche della fortezza e della temperanza e di tutti i loro contrari e d'ogni altra cosa che al costume s'attenga: e ciò, egli dice, è chiaro per chi osservi come noi, ascoltando della musica, mutiamo la disposizione dell'anima: «Ἔστι δὲ ὁμοιώματα μάλιστα παρὰ τὰς ἀληθινὰς φύσεις ἐν τοῖς ῥυθμοῖς καὶ τοῖς μέλεσιν ὀργῆς καὶ πραότητος, ἔτι δ' ἀνδρίας καὶ σωφροσύνης καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τούτοις καὶ τῶν ἄλλων ἠθικῶν. Δῆλον δὲ ἐκ τῶν ἔργων, μεταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τοιούτων». E Quintiliano (I, 10, 25): «organis, quibus sermo exprimi non potest, duci animos in *diversum habitum* sentimus». Sull'indole morale delle varie armonie discorre anche Ateneo (l. XIV. p. 623-624 ed. Casaub.).

teneri e molli. — Non dubito che il *teneros* di questo luogo accenni a quelle anime pargolette, la cui tempera è così tenue ancora, che assai agevolmente ricevono, qual molle cera, ogni impressione. Platone nel II delle sue Leggi (p. 671 B.) figurando di nuovo le anime al ferro, dice che se le sono riscaldate dal vino, addivengono «μαλθακώτεραι καὶ νεώτεραι: ossia, traducendo alla lettera, *assai molli e giovanili.* Ciò è proprio de' giovanetti: onde Sallustio ha nella Catilinaria: «(adolescentium) animi molles et ætate fluxi» (c. 14). La interpretazione di *dulces, iucundos,* data a questo *molles* da Nonio, (v. *molle*) non so proprio come quadri al contesto.

Già il conservare l'antica maniera di musica. — Da Censorino (*Frammenti* c. 11 ed. Hultsch) è definito il *modus:* «lex quædam et ordo vocalium intervallorum et differentia, vel, ut Aristoxenus finit, non utcumque compositum vocalium temporum intervallum»: il *carmen* è quindi dallo stesso definito: «modus vocibus iunctus»: e la musica: «peritia faciendorum et canendorum modorum». Dalle quali definizioni si vede che il *modus* è la legge o la forma della poesia e del canto e che costituisce l'oggetto della scienza musica: onde conservare o mutar *modos,* suona tenere o mutar l'indole della musica. L'indole poi dell'antica musica, la cui modulazione voleano i più saggi tra gli antichi gelosamente conservata, è appunto espressa in quelle parole di Plutarco, che dicono: gli antichi, a cui piaceva attendere soltanto a moderati movimenti dell'animo, tennero in grande onore la maestà e la semplicità della primitiva musica: «ἀτ' οὖν ἠθῶν μάλιστα φροντίδα πεποιημένοι οἱ παλαιοί, τὸ σεμνὸν καὶ ἀπερίεργον τῆς ἀρχαίας μουσικῆς προετίμων» (De Musica p. 1144). E in vero questo era il sentimento di Platone, che fa eleggere al suo Adimanto (della Repub. l. III p. 397 D) una musica d'un tipo tutto semplice e senza mistura di suoni e nato fatto ad imitare l'uomo a modo: «τὸν τοῦ ἐπιεικοῦς μιμητήν, τὸν ἄκρατον». Ciò che Socrate più avanti rincalza dicendo come non vogliansi tenere misure svariate, movimenti d'ogni genere, ma que' che si addicono ad una vita ordinata e forte: «ῥυθμοὺς μὴ ποικίλους αὐτοὺς διώκειν μηδὲ παντοδαπὰς βάσεις, ἀλλὰ βίου ῥυθμοὺς κοσμίου τε καὶ ἀνδρείου τινὲς εἰσιν» (p. 399 E). E però segue dicendo che sugli stru-

Digitized by Google

vare modum: quarum mores lapsi ad mollitias pariter sunt immutati cum cantibus, aut hac dulcedine corruptelaque depravati, ut quidam putant, aut, cum severitas eorum ob alia vitia cecidisset, tum fuit in auribus animisque mutatis etiam
39 huic mutationi locus. quam ob rem ille quidem sapientissimus Græciæ vir longeque doctissimus valde hanc labem veretur; negat enim mutari posse musicas leges sine mutatione legum publicarum. ego autem nec

corruttela di questi, come alcuni credono, o per altri vizi venendo a cadere la loro l'austerità col guastarsi degli orecchi e de' cuori, guastaronsi ancora i costumi. E 39 però quei che fu senza dubbio nella Grecia uomo dottissimo e savissimo sopra ogni altro, temè assai tale rovina; nè credette che si possano le leggi mutar della musica, senza che le leggi si mutino della repubblica. In quanto a me io non credo che sia

menti sovraneggiare dovesse l'umana voce, e non quelli su questa: « τὸν πόδα τῷ λόγῳ ἀναγκάζειν ἕπεσθαι καὶ τὸ μέλος, ἀλλὰ μὴ λόγον ποδί τε καὶ μέλει » (p. 400 A): vuole insomma una musica non già strepitosa e violenta, ma tale che imiti un uomo, che opera pacificamente e non violentemente; o anche una musica che imiti chi persuade o perora o fa voti a Dio, o insegna od ammonisce un altro, o chi ascolta altri che perora oppure insegna o persuade e che però tutto fa con ragione e non per vanità, ma con saviezza e misura, e che s'accontenta poi di quel che accade: « ἐν εἰρηνικῇ τε καὶ μὴ βιαίῳ, ἀλλ' ἐν ἑκουσίῳ πράξει ὄντος, ἢ τινά τι πειθόντός τε καὶ δεομένου, ἢ εὐχῇ θεὸν ἢ διδαχῇ καὶ νουθετήσει ἀνθρωπον, ἢ τοὐναντίον ἄλλῳ δεομένῳ ἢ διδάσκοντι ἢ μεταπείθοντι ἑαυτὸν ὑπέχοντα, καὶ ἐκ τούτων πράξαντα κατὰ νοῦν, καὶ μὴ ὑπερηφάνως ἔχοντα, ἀλλὰ σωφρόνως τε καὶ μετρίως ἐν πᾶσι τούτοις πράττοντά τε καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἀγαπῶντα » (ib. 399 B). Quest' era l'antica musica, che cercavano di conservare i savi della Grecia. Nè con ciò e' voleano disprezzati que' valenti musicisti, che sapessero dare ogni possibile movimento alle loro composizioni o carmi: li diceano anzi costoro ingegni sacri, mirabili, giocondi (ἱεροὺς καὶ θαυμαστοὺς καὶ ἡδεῖς): ma cinti la testa e incoronati di lana li voleano mandare ad altre città, come quelli che giovano ad educare un gran popolo (ib. 398 A e B)!

ad mollitias. — « ad ‹mollitiam› mollitis *scripsi* ad mollitas (sic) *B* ad mollitis *Heinsianus* ad mollitias • (ias *corr*) A »: così nota il Vahlen. Davvero che in questa correzione ci veggo poco di M. Tullio.

39. — *che si possano le leggi mutar della musica, senza ecc.* — Qui s'allude al luogo della Republica di Platone (IV p. 424 C) dove è detto: — che a recare in mezzo una nuova specie di musica è da temere non altrimenti che del mettersi in un grande rischio: conciossiachè non si mutano modi di musica senza che si mutino le più importanti leggi della repubblica, come dice Damone e tengo anch'io —: « εἶδος γάρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν ὅλῳ κινδυνεύοντα· οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νομων τῶν μεγίστων, ὥς φησί τε Δάμων καὶ ἐγὼ πείθομαι ». E tanto di ciò è persuaso Platone che fa dire al suo Socrate (ib.), che si vuole stabilire per l'arte musica un luogo da invigilare (φυλακτήριον ἐν μουσικῇ): specie perchè la corruzione delle leggi si insinua per questa via nascosamente (ἡ παρανομία ῥαδίως αὐτὴ λανθάνει παραδυομένη) quasi per giuoco e come fosse niente (ὡς ἐν παιδιᾶς γε μέρει καὶ ὡς κακὸν οὐδὲν ἐργαζομένη). E quindi appresso è detto che tale maniera di musica, a poco a poco divenuta familiare, non fa altro che insinuarsi ne' costumi e nelle istituzioni: indi più vigorosa passa alle società: e dalle società s'intromette nelle leggi e nelle costituzioni politiche con molta audacia, finchè giunge a manomettere ogni pubblica e privata cosa: « Οὐδὲ γὰρ ἐργάζεται, ἔφη, ἄλλο γε, ἢ κατὰ σμικρὸν εἰσοικισαμένη ἠρέμα ὑπορρεῖ πρὸς τὰ ἤθη τε καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα· ἐκ δὲ τούτων εἰς τὰ πρὸς ἀλλήλους ξυμβόλαια μείζων ἐκβαίνει ἐκ δὲ δὴ τῶν ξυμβολαίων ἔρχεται ἐπὶ τοὺς νόμους καὶ πολιτείας σὺν πολλῇ, ἀσελγείᾳ, ἕως ἂν τελευτῶσα παντα ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἀνατρέψῃ ».

In quanto a me io non credo che sia ciò ecc. — Questo per avventura lo potea dire M. Tullio per la sua Roma, dove certo nè la musica propriamente detta nè la musica presa in largo senso venne a costituire parte della educazione e della vita della città. In Grecia la cosa andava ben altrimenti. Quivi la musica è la formatrice dell'anima « τὰ τῆς φωνῆς μέγοι τῆς ψυχῆς πρὸς ἀρετῆς παιδείαν

Digitized by Google

tam valde id timendum nec plane contemnendum puto. illa quidem,

ciò nè troppo a temere nè a trascurare del tutto. Di vero quei teatri,

..... ὠνομάσαμεν μουσικήν » (Platone, le Leggi II p. 673 A): come la ginnastica è formatrice della virtù del corpo. Pei savi della Grecia la musica è data dalle Muse, non già perchè si cerchi per essa un piacere irrazionale « ἡδονὴν ἄλογον » (Plat. Timeo p. 47 D); ma per ricomporre quanti v'ha in noi d' incomposti rivolgimenti, e riporli ad unisono: « ἀλλὰ ἐπὶ τὴν γεγονυῖαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον ψυχῆς περίοδον εἰς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν ἑαυτῇ σύμμαχος (ibid). Per essi ancora la stessa filosofia è musica « ὡς φιλοσοφίας οὔσης μεγίστης μουσικῆς » (Fedone p. 61 A. e Strab. X, 717 B). Si discute, come su gravissimo negozio, quale tra la lidia, la dorica e la frigia armonia debbasi assegnare per le varie età e condizioni di uomini (Plat. della Rep. III p. 398-399: ed Aristot. della Polit. VIII, 7): e tanto potere esercita in Atene la musica nel teatro, che Platone ha uopo d'inventare un vocabolo nuovo per decifrare un nuovo impero, ch'egli appella la teatrocrazia: « ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ θεατροκρατίας τις πονηρὰ γέγονεν » (Le Leggi, III p. 701 A). Tutto ciò è molto bene espresso dal Guhl e Koner (La vita dei Greci e dei Romani p. 217 vers. cit.): « Il sentimento per la musica, dicono essi, che si eccitava nella gioventù (greca) fin dalla scuola, accompagnava poi il giovane nella sua vita in pubblico. Ne' lieti esercizi della palestra, negli agoni delle grandi feste elleniche, nella severità delle ceremonie religiose, nelle rappresentazioni sceniche, negli allegri banchetti e perfino nel furor della mischia la musica era l'elemento vivificante e rallegrante ». E però si vede quanto superficiale sia e troppo ristretta la sentenza del Montesquieu (Lo spirito delle Leggi l. II c. 8 ed. Flor. 1821) che fa della musica presso ai Greci soltanto « un mezzo fra gli esercizi del corpo, che rendono gli uomini duri, e le scienze speculative che li rendono selvaggi ». Com' è pur falso quello ond' e' afferma un po' prima, che i Greci dagli esercizi di ginnastica, di guerra e di musica in fuori, altri non ne avessero nella istituzione loro. Quattro, dice Aristotele, sono suppergiù le cose, che soglionsi insegnare ai giovani, lettere, ginnastica, musica ed alcuni dicono anche la pittura. « Ἔστι δὲ τέτταρα σχεδόν, ἃ παιδεύειν εἰώθασι, γράμματα καὶ γυμναστικὴν καὶ μουσικὴν καὶ τέταρτον ἔνιοι γραφικήν » (Polit. VIII 2). E in fine al soggiungere che fa il Montesquieu: « non potersi dire che la musica inspirasse la virtù: questo concepir non potrebbesi; ma impediva l'effetto della ferocità della istituzione », si risponde: che presso i Greci teneasi la musica siccome preparatrice dell'animo alla virtù: « τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος ἡ μουσικὴ παρασκευάζει » (Id. ib. c. 5): e ciò positivamente e non negativamente soltanto, come può vedersi in tutto quest'ultimo citato capo della Politica di Aristotele (ved. la nota di Matteo Ricci a q. b. nella sua versione). Senza poi dire che non di raro per musica intendeasi in largo senso ogni maniera di coltura dell'ingegno, come si vede in Platone, e, fra gli altri luoghi, in quello delle Leggi VI p. 764; (v. la nota ivi apposta dallo Stallbaum): presso Eliano (V. H. XII, 50) (v. la nota quivi apposta dal Perizonio): e nello Schoemann (op. cit. vol. II p. 238). Presso i Pittagorici la musica è un'arte altamente intellettuale e morale: e per loro il musico, prima ancora della dizione, dell'armonia e del ritmo, dovea attendere al pensiero: la musica era somigliata ad una medicina dell'anima: vedi il Chaignet (Pythagore tom. II. p. 137 e 139 e p. 206-209). E per questo rispetto stesso e' dicevano che tutto ciò, che è musico, è opera degli dei (πᾶν τὸ μουσικὸν θεῶν ἔργον): e che tutto quello, che corregge la mente, è cosa agli dei vicina (ὡς πᾶν τὸ ἐπανορθωτικὸν τοῦ νοῦ τοῖς θεοῖς ἐγγὺς ὄν).

illa quidem. — Nei tre mss. leidesi v'è *illud quidem*, a cui il Vahlen volle aggiungere del suo un *video*, per trarne un po' di senso; ma neppur col *video* il senso, a mio credere, va liscio e chiaro: pure qualcosa di simile più innanzi la suppongo anch' io; per esempio un *vide* o *videmus* prima del *ut eadem*. Nei codici di minore autorità v'è *illa quidem*, che fu tenuto dalla maggior parte delle edizioni. L'Halm segna l'*illa* con croce; come l'*illud* è pur segnato con croce dal Baiter. All'*illa quidem* il Wyttenbachio vuol aggiunto *sedilia;* il Wagner invece e lo Schultz, seguiti dal Moser, vogliono *theatra;* ciò che avea pur voluto il Wyttenbachio, il quale scrive: «Subaudiendum est *theatra*, i. e. spectatores, qui quondam solebant compleri, i. e. contenti esse iucunda severitate, quæ erat in modis Livianis et Nævianis i. e. in melodiis tragœdiarum Livii et Nævii ». Il Goerenz non la intende così e dice: « Accipit *illa* (Wagner) de theatris, quod ad

Digitized by Google

quae solebant quondam compleri severitate iucunda Livianis et Nævianis modis, nunc ut eadem exsultent et cervices oculosque pariter cum modorum flexionibus torqueant. graviter olim ista vindicabat vetus

che una volta empir solevansi di severità gioconda colle modulazioni di Livio e di Nevio, or ve' come son tutti tripudio e come, coll'inflettere delle cadenze, i colli e gli occhi fanno contorcere! Severe leggi un tem-

compleri bene cadit non, ut ipse vidit ad verbum *exsultare* quadrat. Rectius hæc ad fabulas scenicas ipsas, earumque modulationem referentur, ut *exsultant—torquent* idem sit, quod *exsultare* etc. *faciunt*». Nel codice leidese 2° in luogo dell'*id*, che precede al *timendum*, nel periodetto antecedente si legge di prima scrittura *hic*: e però al Reifferscheid (v. il Baiter Adnot. Crit.) piacque correggere: « nec tamen valde hic timendum nec plane contemnendum puto illud quidem. tibiæ enim, quæ».

nunc ut eadem exultent.... torqueant. — Ne' codici leidesi v'è *exultet.... torqueant;* alcuni altri codici, che furono dapprima seguiti dal Vittorio, hanno *exultent.* Ma *Exultant.... torquent* leggono il Klotz, il Baiter, l'Halm; il quale ultimo per altro pone un *et* dopo *exultant.* Il Vahlen legge *exultent et.... torqueant.* Invece poi del *nunc ut eadem*, tenuto dalla comune degli editori, il Reifferscheid legge *nunc ut eœdem*, riferendo l'*eœdem* alle sue *tibiæ.*

di severità gioconda colle modulazioni di Livio e di Nevio. — Livio Andronico Tarentino, liberto di M. Livio Salinatore, fu il primo che nell'anno di Roma 514 componesse (e rappresentasse insieme) in lingua latina un vero dramma; così che fossevi congiunto alla pantomima ed ai canti, accompagnati dal flauto, un dialogo (*diverbium*) che svolgesse un'azione (*fabula*), in modo da ottenere quell'unità di componimento, che non avea la satira drammatica: (v. T. Livio VII, 2. ed il Tamagni, Letteratura Romana p. 108 e 109). Ci narra lo stesso Livio che a questo drammatico, essendosi indebolita la voce pel frequente ripetere de' suoi drammi, chiesto ed ottenuto avesse che un garzone in sua vece cantasse al suono del flauto, e che libero dal cantare, avesse gestito con maggior vigoria: « dicitur (Livius) cum saepius revocatus vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibicinem quum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente motu, quia nihil vocis usu inpediebat» (l. c.). Compose Livio Andronico l'inno di ringraziamento, decretato dai Pontefici nella seconda guerra punica, alla dea Giunone (Livio XXVII, 37): e per questo e per gli altri suoi meriti letterari fu accordato anche agli altri poeti, per riguardo di lui, un pubblico convegno e un luogo nell'Aventino per esercitare un proprio loro culto nel tempio di Minerva (v. Festo v. Scribas p. 333 Müller). — Cneo Nevio, Campano, imitò Livio Andronico nella tragedia, ma con maggior libertà e valore: egli s'acquistò maggior fama specialmente nella comedia. Del resto la musica, che questi due poeti inventarono per accompagnare i loro componimenti, la dice M. Tullio d'una gioconda severità: a' suoi tempi invece e' ci fa vedere mutata questa severità nelle più strane fogge di canti e di suoni tanto da dover costringere e cantori e attori ad acconciamenti ridicoli. Anche Orazio nella Poetica, lodando la gravità della musica antica, la pone a riscontro a quella nuova e capricciosa ch'era in voga ai suoi tempi: e' sembra per altro che, lungi dall'imputare alla musica il mutarsi in peggio de' costumi di Roma, attribuisca al mutarsi in peggio di questi costumi la corruzione della musica stessa: e la riserva onde qui M. Tullio accenna alla sentenza di Platone, ci fa indovinare in lui un pensiero non molto dissimile. Giovi qui riportare i versi d'Orazio, che fanno bel riscontro, quasi per fin nella frase, col nostro luogo:

« Tibia non, ut nunc, orichalco vincta tubæque
Æmula, sed tenuis simplexque foramine pauco
Adspirare et adesse choris erat utilis atque
Nondum spissa nimis complere sedilia flatu:
Quo sane populus numerabilis, utpote parvus,
Et frugi castusque verecundusque coibat.
Postquam cœpit agros extendere victor, et urbes
Latior amplecti murus, vinoque diurno
Placari Genius festis inpune diebus;
Accessit numerisque modisque licentia maior »

Digitized by Google

illa Græcia, longe providens quam sensim pernicies inlapsa civium animos malis studiis malisque doctrinis repente totas civitates everteret, si quidem illa severa Lacedæmo nervos iussit, quo plures quam septem haberet, in Timothei fidibus incidi.

40 XVI. Deinceps in lege est, ut de ritibus patriis colantur optumi: de quo

po l'antica Grecia prescrivea per coteste cose, da lontano prevedendo come, a poco a poco messasi questa peste entro agli animi de' cittadini con male arti e male instituzioni, sarian presto le città andate in rovina; onde la severa Sparta dette ordine che si recidessero alcune corde sulla cetra di Timoteo, perchè e' ne volea aver più di sette.

XVI. Dappresso v'è nella legge 40 che dei riti patrii si pratichino gli

(202 — 211). Dovea esistere questa maniera di musica anche a' tempi di Quintiliano, se egli dopo avere celebrato magnificamente la vera musica soggiungea: «.... apertius tamen profitendum puto, non hanc a me præcipi, quæ nunc in scenis effeminata et impudicis modis fracta non ex parte minima, si quid virilis roboris manebat, excidit» (I, 10, 31).

inlapsa civium animos. — Così ne' codici: e così il Vahlen. Il Lambino amò di porre *inlapsa in civium:* il Davisio vorrebbe *illapsa civium animo.* Il Goerenz nota: «Scribe, *civium in animos* etc.»: ma egli pone nel testo *illapsa civium animos.* Anche il Klotz, l'Halm, il Baiter pongono *inlapsa civium in animos.*

quo plures. — Questa lezione de' mss. fu voluta cambiare dal Turnebo, dal Davisio, dal Wagner, dal Goerenz, dal Baiter in *quos plures;* prima si leggeva con alcuni codici *quod plures.* Io tengo molto volentieri col Madvig, col Klotz, coll'Halm e col Vahlen il *quo* de' codici migliori.

incidi. — I codici leidesi hanno *indi;* che il Manuzio molto felicemente corresse con *incidi,* tenuto dalla maggior parte degli editori. Altri codici hanno *demi,* che fu accolto dal Turnebo e dal Goerenz, quantunque questi suggerisca *scindi.* Il Grutero notava a q. l.: «Lambinus suo arbitratu finxit *fidibus incidi:* hoc est scilicet solvere nodum Gordianum».

sulla cetra di Timoteo. — Abbiamo in Ateneo (l. XIV p. 315 ed. Casaub.) ciò che scrisse, intorno a Timoteo, Artemone nel primo libro della Bacchica Intelligenza; cioè, com'e' fosse tenuto che il Milesio Timoteo avesse usato della magadide e che ne avesse accresciuto il numero delle corde (πολὺ χορδοτέρῳ συστήματι χρήσασθαι τῇ μαγάδιδι); e che per questo fosse stato accusato presso i Lacedemoni d'aver corrotta l'antica musica (ὡς παραφθείροι τὴν ἀρχαίαν μουσικήν): e mentre c'era uno lì per recidere quelle corde, che superavano il solito numero (μέλλοντός τινος ἐκτέμνειν αὐτοῦ τὰς περιττὰς τῶν χορδῶν), avesse Timoteo mostrato vicino a loro un piccolo Apollo, che avea in mano una lira di un egual numero di corde e poste nello stesso ordine (Ἀπόλλωνίσκον, πρὸς τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἰσόχορδον λύραν ἔχοντα), e che per questo fosse stato assolto. Boezio nel I de' suoi libri sulla Musica (c. 1) ci conservò il decreto (ψήφισμα) de' Laconi (decreto che è per noi un tesoro di forme doriche), che condannavano Timoteo per avere messo in non cale l'antico canto, quello togliendo che s'ottiene colle cetre dalle sette corde: e perchè insieme, in mezzo recando il canto dalle molte voci, guastasse l'udito de' giovani e creasse una modulazione tratta da molte corde varie invece d'una semplice, conforme era stabilito. Il decreto si conchiude dicendo che, tagliate delle undici le superflue si ritorni alle sette corde; acciocchè ognuno, vedendo la severità della repubblica, si guardi di recare a Sparta qualche cosa men bella, e così non si ponesse a pericolo il vanto delle lotte: «ἐπαναγκάξαι δὲ καὶ τὰν ἔνδεκα χορδᾶν ἐκταμόνταρ τὰρ περιττὰρ ὑπολιπομένωρ τὰρ ἑπτά· ὅπωρ ἑκαστορ τὸ τὰρ πολίορ βάρορ ὁρῶν, εὐλαίβηται ἐν τὰν Σπάρταν ἐπιφερέν τι τῶν μὴ καλῶν ἐόντων μή ποτε ταράρρεται κλέορ ἀγώνων» (ed. Godofr. Friedlein, Lipsiæ 1867).

XVI, 40. — *che dei riti patrii si pratichino gli ottimi.* — Questa osservanza dell'ottimo è bene espressa anche in quel di Platone (le Leggi, I p. 628 C.) che dice: E che? non istabilisce leggi ogni legislatore a conseguir l'ottimo? «Ἆρ' οὖν

Digitized by Google

cum consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraclum editum est «eas quæ essent in more maiorum». quo cum iterum venissent maiorumque morem dixissent sæpe esse mutatum quæsissentque, quem morem potissimum sequerentur e variis, respondit «optumum». et profecto ita

ottimi. Sul qual fatto consultando gli Ateniesi Apollo Pitio, quali religiose osservanze avessero da tenere, pronunciò l'oracolo: «quelle che fossero nel costume dei maggiori». Ritornativi, e detto avendo che il costume dei maggiori s'era parecchie volte mutato, e avendo chiesto quale costume, tra'così varii, doves-

οὐ τοῦ ἀρίστου ἕνεκα πάντα ἂν τὰ νόμιμα τιθείη πᾶς;». Isocrate dopo aver comandato al suo Nicocle di usar i riti, nel culto degli dei, conforme aveano insegnato i maggiori (τὰ μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς ποίει μὲν ὡς οἱ πρόγονοι κατέδειξαν) soggiunge: e quello tieni per più bel sacrificio e per sovrano rito, che ti rende ottimo e giustissimo: «ἡγοῦ δὲ θῦμα τοῦτο κάλλιστον εἶναι καὶ θεραπείαν μεγίστην ἂν ὡς βέλτιστον καὶ δικαιότατον σαυτὸν παρέχῃς» (ad Nicoclem § 20).

consultando gli Ateniesi Apollo Pitio. — L'oracolo di Delfo esercitava un sovrano magistero su tutto ciò che riguardava dottrine o questioni religiose (v. lo Schoemann op. cit. vol. III p. 8). Da Delfo, scrive Platone, occorre ricever leggi per ogni sacra cosa e preporre ad esse interpreti da usarne noi: «Ἐκ Δελφῶν δὲ χρὴ νόμους περὶ τὰ θεῖα πάντα κομισαμένους καὶ καταστήσαντας ἐπ' αὐτοῖς ἐξηγητὰς τούτοις χρῆσθαι» (le Leggi VI p. 759 C.). Per riguardo alla sua importanza politica sono pur solenni le parole d'Isocrate (Archidam. § 31), che dice questo esser l'oracolo, che tutti confessano per il più antico, più imparziale e più degno di fede: «τὸ μαντεῖον, ὃ πάντες ἂν ὁμολογήσειαν ἀρχαιότατον εἶναι καὶ κοινότατον καὶ πιστότατον»: (v. anche il Curtius, Storia della Grecia vol. I p. 501 e segg.). Se non che e' pare che M. Tullio non avesse troppa credenza all'oracolo di Delfo, che pur chiama nell'Orazione *pro Fonteio* (X, 20) «oraculum orbis terræ»: giacchè nel II *De Divin.* c. 56, se ne discorre così: «Sed iam ad te venio: *Sancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obsides — Unde superstitiosa primum sæva evasit vox fera.* Tuis enim oraculis Chrysippus totum volumen implevit, partim falsis, ut ego opinor, partim casu veris, ut fit in omni oratione sæpissime, partim flexiloquis et obscuris, ut interpres egeat interprete, et sors ipsa ad sortes referenda sit». E nel capo seguente (57): «Sed, quod caput est, cur isto modo iam oracla Delphis non eduntur, non modo nostra ætate, sed iam diu, iam ut nihil possit esse contemptius?».

pronunciò l'oracolo: «quelle che fossero nel costume dei maggiori». — Il Turnebo riporta questo luogo a quello de' Memorabili Socratici (IV, 3, 15 e 16), dove Eutidemo persuaso dalle parole di Socrate, che gli avea fatto toccare con mano la esistenza e la maestà di Dio nelle opere di Lui, ed i beneficii che l'uomo n'ebbe ricevuto, esce a dire: questo mi scoraggia, chè a me sembra non potere a' beneficii della divinità alcun degli uomini render grazie condegne: «ἐκεῖνο δὲ ἀθυμῶ, ὅτι μοι δοκεῖ τὰς τῶν θεῶν εὐεργεσίας οὐδ' ἂν εἷς ποτε ἀνθρώπων ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσθαι». E a lui Socrate: Oh non ti disanimi questo, o Eutidemo: chè il Dio che si venera in Delfo, quando altri lo interrogava del come si potesse farsi grati gli Dei, rispondea: stando alla legge della città: «Ἀλλὰ μὴ τοῦτο ἀθύμει, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε· ὁρᾷς γὰρ ὅτι ὁ ἐν Δελφοῖς θεός, ὅταν τις αὐτὸν ἐπερωτᾷ πῶς ἂν τοῖς θεοῖς χαρίζοιτο, ἀποκρίνεται· Νόμῳ πόλεως». E Senofonte ci dice come fosse noto che Socrate, quanto agli dei, operava e parlava conforme la Pitia rispondea a chi la consultasse sul modo di operare o per rispetto ai sacrifizi o al culto de' maggiori o ad altra cosa simile: imperocchè la Pitia pronunciava che, chi opera conforme alla legge della città, piamente opera: «ἥ τε γὰρ Πυθία νόμῳ πόλεως ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἂν ποιεῖν» (Memor. Socrat. I, 3, 1). Pur tuttavia è qui da osservare come nella scuola socratica primitiva non accade che alcuno interroghi l'oracolo delfico sulla scelta di que' patri riti, per i quali meglio onorar si potesse la divinità, come vien qui ricordato da Tullio. Donde vuolsi, a mio credere, inferire che tale bisogno dell'ottimo, fattosi appresso meglio sentire, spingesse più tardi ad interrogare su ciò la Pitia, la quale lasciava determinare il migliore ne' patrii riti alla saviezza dei consultanti; o meglio per avventura

Digitized by Google

est, ut id habendum sit antiquissimum et deo proximum, quod sit optumum.

sero specialmente seguire, rispose: «l'ottimo». E veramente così dev'essere che, si tenga per antichissimo e per vicinissimo a Dio, quello che è ottimo.

Stipem sustulimus nisi eam, quam ad paucos dies propriam Idææ Matris excepimus; implet enim superstitione animos et exhaurit domus.

Togliemmo via il limosinare da quello in fuori che per pochi giorni si fa in nome dell'Idea Madre: poichè ciò empie gli animi di superstizione e impoverisce le case.

Sacrilego pœna est, neque ei soli,

Contro al sacrilego è posta la sua pena: nè per quello soltanto che ru-

agli esegeti o interpreti degli oracoli: intorno ai quali v. lo Schoemann op. cit. vol. III p. 206. Una terza domanda pareva si fosse dovuta fare all'oracolo ed era: qual fosse la norma dell'ottimo ne' riti religiosi. A ciò risponde qui Tullio col « et profecto ita est, ut id habendum sit antiquissimum et Deo proximum, quod sit optimum ». Si badi infine che questa dottrina dello stare nelle cose di religione a' patrii riti, non era soltanto propria dell'oracolo di Delfo, ma di tutti quanti gli altri oracoli, secondo quel di Aristotele (la Rettorica ad Aless. II, 3): « *τὰ μαντεῖα πάντα τοῖς ἀνθρώποις προστάττει κατὰ τὰ πάτρια ποιεῖσθαι τὰς θυσίας* ». Aristotele stesso poi (ib. § 6) decifra assai precisamente qual rito, tra quei della patria, si tenesse per ottimo, dicendo: « Per far poi conoscere e stabilire i riti, che s'attengono all'ottimo de' sacrifizi, noi definiremo che cosa esso sia: è dunque ottimo fra tutti i sacrifizi quello, che sarà, per rispetto agli dei, pio e divino; e per rispetto alle spese, misurato; e nella guerra, utile; e negli spettacoli, splendido. Or sarà pio per rispetto agli dei, se i patrii costumi non si offendano: per rispetto alle spese misurato, se non si consumi tutto ciò che fu offerto: splendido negli spettacoli, se l'oro e l'altre cose, che non si consumano, magnificamente si usino: e per le guerre utile, se cavalieri ed opliti facciano esercizi, procedendo armati con bell'apparato: — *Ἵνα δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν κρατίστην θυσίαν δῶμεν εἰσηγεῖσθαι καὶ νομοθετεῖν, ὁρισόμεθα καὶ ταύτην· ἔστι γὰρ κρατίστη θυσία πασῶν, ἥτις ἂν ἔχῃ πρὸς μὲν τοὺς θεοὺς ὁσίως καὶ θείως, πρὸς δὲ τὰς δαπάνας μετρίως, πρὸς δὲ πόλεμον ὠφελίμως, πρὸς δὲ τὰς θεωρίας λαμπρῶς. Ἕξει δὲ πρὸς μὲν τοὺς θεοὺς ὁσίως, ἂν τὰ πάτρια μὴ καταλύηται· πρὸς δὲ τὰς δαπάνας μετρίως, ἐὰν μὴ πάντα τὰ περιπόμενα καταναλίσκηται· πρὸς δὲ τὰς θεωρίας λαμπρῶς, ἐὰν χρυσῷ καὶ τοῖς τοιούτοις, ἃ μὴ συναναλίσκεται, διαφιλῶς τις χρήσηται· πρὸς δὲ τοὺς πολέμους ὠφελίμως, ἐὰν ἱππεῖς καὶ ὁπλῖται διεσκευασμένοι συμπομπεύωσιν* ». Io credo che il Delfico Apollo, non che Cicerone, avrebbero desiderato un migliore esegeta, l'uno del suo oracolo, l'altro del suo paragrafo di legge.

stipem sustulimus etc. — Questo luogo è così recato da Servio (ad Aen. VI 611): « Cicero ait in libris legum: *Stipem prohibeo, nam auget superstitionem et exhaurit domos.* dignis igitur largiendum est ». Il Goerenz credette, non so come, che anche le quattro ultime parole di questo luogo le avesse tenute Servio come cosa di Cicerone e perciò scrive: « Videtur sane grammaticus, ut idem ille iudicat, ex infideli memoria ista excitasse: certe addita verba, *Dignis — est*, ad hæc contexta, pluribus de causis male conveniunt ». Ma per vedere che Servio la intendea altrimenti, basta avvertire alle parole, che precedono la citazione del nostro luogo, le quali dicono: « Hæc enim fuerat apud maiores donandi ratio; non profusa passim: nam hoc est velle inaniter perdere: unde Cicero etc. ». In somma vuol Servio che M. Tullio colle parole, che abbiamo nel nostro dialogo, esponga un precetto di savia distribuzione ne' doni e nelle offerte; l'altre parole sono aggiunte da lui e non fuor di proposito. Del resto è da vedere la nota alle pp. 224—225.

è posta la sua pena. — Sacrilegio era certamente tenuto da' Romani il sottrarre dal tempio una cosa sacra. Che fosse poi sacrilegio il semplice sottrarre una cosa privata da un tempio, questo fu controverso; onde Quintiliano (VI, 3, 10): « Sacrilegium est, rem sacram de templo surripere: an et privatam? ». Che

Digitized by Google

qui sacrum abstulerit, sed etiam ei, ba sacra cosa, ma ben anche per
41 qui sacro commendatum; quod et chi ruba cosa che a sacro luogo

se poi lo stesso Quintiliano (VII, 3, 24) dice: « est sacrilegium *surripere aliquid sacri*: sed dicit (accusator) parum plenam (definitionem) adiiciendum enim *aut ex sacro*»; gli è da osservare com' e' avesse prima detto: «Namque, in quibus non de culpa quæretur, sed de actione, etiamsi erunt contra nos themeta, confiteri nobis licebit: *Pecuniam de templo sustulit sed privatam, ideoque sacrilegus non est*» (IV, 2, 68): e lo stesso Tullio lascia la cosa in dubbio ne' luoghi *de Inventione* citt. alla p. 226 del nostro commento. Seneca poi assolutamente asserisce: « In his observari sacrilegium, quæ religio numini adscripsit » (De Beneficiis VII, 7). Quindi giustamente il Cuiaccio (Observ. XIII, 19) scrive: « Non inter rhetores tantum, sed etiam inter iuris consultos de illa quæstione controversia fuit, qui privatam pecuniam in æde sacra depositam abstulit, fur, an sacrilegus sit. Sed definita est constitutione Severi et Antonini l. 5 D. ad Legem Iuliam peculat. quæ furti actione teneri eum, non sacrilegii ait ». Certo qui Tullio vuol che si tenga sacrilego tanto chi ruba sacra cosa, quanto chi ruba cosa non sacra, ma guardata in sacro luogo: e' vuole poi che debba costui esser punito siccome parricida. Anche da Ulpiano (fr. 6 pr. Ad Legem Juliam Pecul. XLVIII, 12) è detto: « scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos: nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero furca suspendisse ». Per altro la pena ordinaria pe' sacrileghi fu più tardi la deportazione o la condanna alle miniere, per quanto lieve fosse la cosa sacrilegamente rubata: « ..... si vero per diem leve aliquid de templo abstulerint, vel deportantur honestiores, vel humiliores in metallum damnantur » (Paul. Sent. V, 19). Platone quando prese a stabilire pene contro i sacrileghi (*ἱερῶν περὶ συλήσεων*): dopo aver detto ch'e' non vuol credere che un cittadino allevato alla rettitudine possa essere offeso da labe sì fatta (le Leggi l. IX p. 853 D), ei condanna il servo ed il forastiere, colto a commettere un sacrilegio, ad avere improntata in fronte e nelle mani la sua disgrazia, e ad avere tante sferzate quante stabilissero i giudici, e quindi ad esser cacciato nudo fuor dei confini del paese: « *ὃ δ' ἂν ἱεροσυλῶν ληφθῇ, ἐὰν μὲν ᾖ δοῦλος ἢ ξένος, ἐν τῷ προσώπῳ καὶ ταῖς χερσὶ γραφεὶς τὴν συμφορὰν καὶ μαστιγωθεὶς ὁπόσας ἂν δόξῃ τοῖς δικασταῖς, ἐκτὸς τῶν ὅρων τῆς χώρας γυμνὸς ἐκβληθήτω* » (Ib. p. 854 D). Se per avventura poi un tale delitto avesse commesso un cittadino, e' sarebbe stato tenuto per un colpevole senza speranza di essere sanato (*ἀνίατος*), e quindi condannato a morte, il minimo male per lui; e fosse quindi di salutare esempio agli altri, l'essere, per questa condanna, il suo cadavere gettato senza onore fuor de' confini del paese: « *δίκη δὴ τούτῳ θάνατος, ἐλάχιστον κακῶν· τοὺς δὲ ἄλλους παράδειγμα ὀνήσει γενόμενος, ἀκλεὴς καὶ ὑπὲρ τοὺς τῆς χώρας ὅρους ἀφανισθείς* » (Ib. p. 855 A).

cosa che a sacro luogo è affidata. — Ciò era una qualunque cosa o pubblica o privata, ma per sè non sacra, depositata in un tempio, acciocchè dalla santità del luogo fosse più sicuramente guardata. Per rispetto poi al *commendatum* è da dire che il Diritto Romano non facea troppa distinzione tra esso e il *depositum:* onde quel di Ulpiano: «*Commendare* nihil aliud est quam *deponere*» (fr. 186 De Verb. Sign. L, 16): e in Cesare (De B. G. III, 33) il denaro messo a guardare nel tempio di Diana in Efeso è detto *depositæ pecuniæ*: « v. anche il § seg. Pur tuttavia nel *commendatum* ci si sente qualche cosa talora di più solenne e di più sacro che non v'abbia nel generico *depositum*. Se non bastasse questo luogo e l'altro del testo di legge (9, 22), potrebbonsi vedere, tra gli altri, quel di Scevola (fr. 26 Deposit. XVI, 3) dove si dice *commendare* al commettere, che fa una madre, cosa che dovea passare in eredità al figlio, s'ella fosse stata colta dalla morte prima di ritornar da un viaggio ch'era per fare: così anche il luogo di Paolo (I, 21, 4), dove è detto: « Qui corpus perpetuæ sepulturæ traditum vel ad tempus alicui loco *commendatum* nudaverit et solis radiis ostenderit, piaculum committit »: quantunque un po' più sotto (§ 8) ci sia « *in eo sarcophago vel solo ubi corpus depositum est* ». Le ragioni poi onde qui M. Tullio ed altri giureconsulti romani credeano dover essere punito, come di commesso sacrilegio, chi avesse tolto cosa privata, messa a guardare in un tempio, si trovano compendiate in queste parole del Cuiaccio (l. c.): « non deerant magnæ rationes, quibus adducerentur homines ad existimandum sacrilegii crimen esse, aut certe gravius sacrilegio, crimen, quo scilicet fit iniuria et privatis et Diis

Digitized by Google

nunc multis fit in fanis. Alexander in Cilicia deposuisse apud Solensis in delubro pecuniam dicitur; et Atheniensis Clisthenes Iunonis Samiae, civis egregius, cum rebus timeret suis, filiarum dotis credidit.

è affidata; ciò che s'usa fare, anche 41
al presente, in molti templi. Dicesi che Alessandro in Cilicia avesse deposto del danaro in un tempio, che v'era a Soli; e l'Ateniese Clistene, egregio cittadino, temendo delle sue fortune, affidò a Giunone Samia la dote delle figlie.

privatorum pecuniæ custodibus utique semper futuris infidis, nisi ab ea subripienda maiore supplicio fures coerceantur».

41. — *ciò che s'usa fare, anche al presente, in molti templi.* — Così, anche vivendo M. Tullio, nel tempio di Saturnio v'avea il pubblico erario: «Aedes quoque sub clivo Capitolino, in qua pecuniam conditam habebat (Saturnus), Aerarium Saturni hodieque dicitur» (A. Victor. de Orig. gent. Rom. c. 3 § 6). Anzi ivi si guardavano ancora gli Atti Civili: «templum Saturni, in quo et ærarium fuerat et ubi reponebantur Acta, quæ susceptis liberis faciebant parentes» (Servius ad Georg. II, 502). Si sa inoltre che ciascun cittadino recava, come in un pubblico tesoro, ciò che avea, nel tempio della Pace «ἕκαστος δὲ, ἃ εἶχεν ἐκεῖσε ἐθησαυρίζετο« (Erodiano I, 13): laonde avvenne che un notturno incendio, appresosi a questo tempio, imperante Commodo, ridusse poveri molti de' ricchi «τὸ πῦρ ἐκ τῆς νυκτός, πολλοὺς ἐκ πλουσίων πένητας ἐποίησεν» (ibid.). Scrive Cesare ne' Commentari della Guerra Civile che M. Varrone «pecuniam omnem omniaque ornamenta ex fano Herculis in oppidum Gades contulit» (II, 18): ed ancora lo stesso Cesare scrive: «Ephesi a fano Dianæ depositas antiquitus pecunias Scipio tolli iubebat» (III, 33): e che T. Ampio «conatus est tollere pecuniam Epheso ex fano Dianæ» (III, 105). Per rispetto poi a questo antichissimo uso si può vedere l'erudita nota a C. Nipote (Aristid. c. 3) dell'ed. Bardili, Stuttgart 1820: e lo Schœmann (op. cit. vol. I p. 362 e 396 e vol. III p. 89).

Dicesi che Alessandro in Cilicia ecc. — Alessandro, giunto a Soli e fattosene padrone, impostole una multa di ducento talenti d'argento, presidiò la città, fece sacrifizi e giuochi in onor di Esculapio e di Minerva; e, costituitovi il regno democratico, partì: tanto raccogliesi da Arriano (l. II p. 91–92 ed. Amstel. 1668) e da Curzio Rufo (III, 7): ma ivi e' non parlano del deposito sacro, a cui accenna Cicerone.

apud Solensis. — I codd. leidd. 1° e 2° hanno *solesit;* fu corretto nel primo *solèsit*: l'Heins. ha *sole sint:* alcune edd. hanno *Solos.* Il Turnebo con altri tenne quest'ultima lezione: l'Ursino ed il Guglielmo aveano letto *Solenses:* l'Halm, il Baiter ed il Vahlen hanno *Solensis,* forse più vicino a mss. Prima dell'*Alexander,* onde comincia il periodo, volle il Madvig porre un *et,* che non hanno i codici: ed ei fu seguito senza alcun sospetto dal Klotz e dall'Halm, ma con qualche peritanza dal Baiter e dal Vahlen, che stamparono l'*et* in corsivo. A buon conto io volli stare alle antiche edizioni, che non si presero questa, non troppo giustificata, libertà.

l'Ateniese Clistene. — Clistene Ateniese, nipote del Sicionio, fu il riformatore della costituzione Solonica ed il potente propugnatore della parte popolare. Andato egli volontariamente in esilio, Isagora e Cleomene usurparono il potere in Atene: richiamato in patria fu appresso, per sospetto ch'ei volesse avere in Atene l'assoluto potere, dannato per quell'ostracismo stesso, ch'egli avea stabilito contro i cittadini creduti pericolosi alla libertà (Erodoto V, 66 e segg. — Eliano, Var. Storie XIII, 24: Curtius, Stor. Grec. vol. I, p. 392 e segg.). Il Goerenz commentando q. l. vorrebbe credere che il fatto, accennato qui da M. Tullio, s'avesse da riportare al primo esilio di Clistene, nel quale e' sarebbesi per avventura recato per qualche tempo a Samo: ma il *quum rebus timeret suis,* farebbe meglio credere ch'egli avesse mandato, quasi sacro deposito nel tempio della Giunone di Samo, le doti delle figlie, quando era per esser dannato coll'ostracismo, nel processo per l'ambasceria ad Artaferne: v. il Curtius (l. c. p. 409 e segg.).

a Giunone Samia. — A Giunone aveano i Greci fabbricato un tempio, ch'era il più grande di quanti se ne conosceano ai tempi di Erodoto: n'era stato prin-

Digitized by Google

Sed iam de periuriis, de incesto nihil sane hoc quidem loco disputandum est.

Donis impii ne placare audeant deos, Platonem audiant, qui vetat dubitare, qua sit mente futurus deus, cum vir nemo bonus ab improbo se donari velit.

Del rimanente intorno agli spergiuri e intorno all'incesto, niente certo occorre di cui si debba, almeno in questo luogo, disputare.

Che con i doni non osino gli empi di placare gli Dei, basta che s' ascolti Platone, il quale non vuol che si dubiti qual sia la mente di Dio su questo fatto, se nessun uomo onesto, vorrebbe doni di uno scellerato.

cipale architetto il Samio Reco, figlio di File: « νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν ἡμεῖς ἴδμεν· τῶν ἀρχιτεκτόνων πρῶτος ἐγένετο Ῥοῖκος Φίλεω ἐπιχώριος » (Erod. III, 60). E presso Lattanzio (Div. Instit. I, 17): « Insulam Samum scribit Varro prius Partheniam nominatam, quod ibi Iuno adoleverit, ibique etiam Iovi nupserit: itaque nobilissimum et antiquissimum templum eius est Sami etc. ». E M. Tullio nella I delle Verrine (c. 19): « Illa expugnatio fani antiquissimi et nobilissimi Iunonis Samiæ, quam luctuosa Samiis fuit? ». Pausania (VII, 4, 4) dice anch'egli, che questo tempio era tra i più antichi (τὸ ἱερὸν τοῦτο ἐν τοῖς μάλιστα ἀρχαῖον): e' dice che si credea questo tempio eretto dagli Argonauti, che aveanvi portata la statua di Minerva da Argo (τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας εἰσὶν οἱ ἱδρύσασθαί φασι τοὺς ἐν τῇ Ἀργοῖ πλέοντας, ἀπάγεσθαι δὲ αὐτοὺς τὸ ἄγαλμα ἐξ Ἄργους).

credidit. Sed iam. — Il Madvig ha voluto correggere questa lezione comune a' codici e agli editori con *credidisse. Iam.* Così fu tenuto appresso dal Klotz, dall'Halm, dal Baiter e dal Vahlen. Io per me non ci veggo necessità di correggere i codici e volentieri sto con essi.

basta che s' ascolti Platone ecc. — Sicuramente qui si riporta M. Tullio al lib. IV delle Platoniche Leggi (716 C, D, E) dove il filosofo Ateniese discorre quale sia mai l'azione a Dio cara ed a Lui seguace « τίς πρᾶξις φίλη καὶ ἀκόλουθος θεῷ; ». Ivi egli dimostra che tale può essere soltanto quell'azione, che è piena di giustizia, perchè conforme a Lui, da noi riconosciuto siccome misura di tutte le cose « ὁ θεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ». E quindi appresso soggiunge, che, chi è buono, a Dio sacrifichi e si metta in comunione con gli dei con preghiere e con doni votivi e con ogni maniera di culto: ciò è bellissima e bonissima cosa, e al vivere civile giovevole assai e perciò anche assai conveniente: ma che questo sia fatto dal malvagio, è naturalmente deforme; imperciocchè impuro d'animo è il malvagio, puro il diverso da lui: e doni, che vengono da uno scellerato, nè un buon uomo nè un Dio può ragionevolmente accettare: per questo vano è il molto affaccendarsi degli empi intorno al culto degli dei, opportunissimo in vece per tutti quanti i giusti: « τῷ μὲν ἀγαθῷ θύειν καὶ προσομιλεῖν δὴ τοῖς θεοῖς εὐχαῖς καὶ ἀναθήμασι καὶ ξυμπάσῃ θεραπείᾳ θεῶν κάλλιστον καὶ ἄριστον καὶ ἀνυσιμώτατον πρὸς τὸν εὐδαίμονα βίον καὶ δὴ καὶ διαφερόντως πρέπον· τῷ δὲ κακῷ τούτων τἀναντία πεφυκεν. ἀκάθαρτος γὰρ τὴν ψυχὴν ὁ γε κακός, καθαρὸς δὲ ὁ ἐναντίος· παρὰ δὲ μιαροῦ δῶρα οὔτ' ἄνδρα ἀγαθὸν οὔτε θεὸν ἔστι ποτὲ τό γε ὀρθὸν δέχεσθαι. μάτην οὖν περὶ θεοὺς ὁ πολὺς ἐστι πόνος τοῖς ἀνοσίοις, τοῖσι δὲ ὁσίοις ἐγκαιρότατος ἅπασι ». Altri luoghi e di Platone e di altri scrittori antichi greci e latini si potrebbero allegare in proposito (v. lo Stallbaum not. al l. sopraccit.): per altro in tutti questi luoghi, non altrimenti che in questo di M. Tullio, se le parole si dovessero prendere nel crudo loro valore, metterebbero nel malvagio il disperato sentimento del non potere espiare, nella mortal vita, le sue colpe nè potersi avvicinare a Dio, neppur con un cuore pentito, per protestargli, anche con esterno culto, l'amor della giustizia, ricuperata col ravvedimento: ciò sarebbe dalla savia ragione molto lontano. Questa sentenza adunque, che parve a Platone sopra ogni altra bellissima e verissima « ἁπάντων κάλλιστον καὶ ἀληθέστατον λόγων » (ib. D.) va intesa così che sia indegna e stolta audacia quella dell'empio, che crede di ammansire lo sdegno di Dio contro i suoi misfatti, solo col promettere od offrire a Lui, quasi titolo d'impunità, doni e sacrifizi, durando ad essere scellerato ed empio.

Digitized by Google

† Diligentia votorum satis in lege dictum est ac votis sponsio, qua obligamur deo. pœna vero violatæ

Che pei voti, promessa onde ci obblighiamo a Dio, occorra esatta osservanza, nella legge fu detto quan-

† *Diligentiam votorum satis in lege dictum est ac votis sponsio, qua obligamur deo.* — Così hanno i codici leidesi: ma con questo non si raccapezza nulla. Però ci fu un vario tentare degli editori a correggere questo luogo: ma furono così disperate le prove, che ci fecero essi intorno, che il luogo restò monco e sformato sempre da non poterlo più riconoscere. Il Bake suggerì *de diligentia*, e così tennero l'Halm ed il Baiter, mettendo segno di mancanza o di scorrezione inemendabile dopo *dictum est*. Il Feldhuegel cancellò di colpo *ac votis sponsio, qua obligamur deo*: maniera d'emendazione molto agevole! Il Vahlen prima avea corretto *est autem voti sponsio, qua obligamur deo:* ma nell'ed. del 1871, stampò tale e quale la lezione leidese, ponendo due asterischi tra il *dictum est* e l'*ac votis*, e notò: « Defectum orationis significavi, quam integram talem fere fuisse suspicor *diligentiam votorum satis in lege dictum ‹servari oportere: gravissima enim ex omnibus promissis est› ac votis sponsio qua obligamur deo* (cf. *voto et promisso* ad Att. XII 18, 1)». Ma io vorrei osservare che in tale maniera il *satis dictum* è poco men che ozioso; senza poi dire che il *diligentiam votorum* significa per sè il *servari oportere,* che tornerebbe un'inutilissima ripetizione di concetto. La volgata, che si può raccogliere dalla veneta ed. del 1471 fino a quella del Klotz (questo editore pone una crocetta dinanzi a *diligentia*) è: « Diligentia votorum satis in lege dicta est ac voti sponsio ». Mi par chiaro che il Nostro sia stato servito dagli editori non troppo bene: però anch'io col Vahlen lascio la lezione dei codd. leidd. e la contrassegno come inemendabile.

promessa onde ci obblighiamo a Dio. — Per quanto sia guasto il testo in questo luogo, pure abbiamo tanto di certo da poterne dedurre una precisa e compiuta definizione del voto, e decifrarne la natura dell'obbligo, ch'esso induce: cioè a dire che il voto sia un obbligarsi con istretto vincolo di giustizia a compiere quello, che solennemente promettiamo a Dio. La *sponsio* in fatti, che qui è presa quale genere prossimo, come dicono, della definizione del *voto*, contiene sempre il concetto d'uno stretto obbligo, confermato dalla religione, ed insieme tale che quegli, a cui è fatto, acquisti diritto di richiederne l'adempimento dinanzi a' tribunali. Per il valore religioso della *sponsio* può specialmente valere l'autorità di Tito Livio nel lib. IX, 5 e segg. delle sue Storie, ov'ei parla de' patti, che i consoli e gli ufficiali maggiori delle legioni romane fecero con Ponzio Sannita alle Forche Caudine. Quivi *spondere* e *sponsio* sono ripetuti con religiosa esattezza, e vi è detto tra l'altre: « tam *sponsiones* quam fœdera *sancta esse apud eos homines apud quos iuxta divinas religiones fides humana colitur* » (lb. c. 9). E ciò perchè la *sponsio* è congiunta ad un giuramento esplicito od implicito, ossia ad una espressa o tacita invocazione della divinità: v. Festo (alla v. *spondere* ed alla v. *consponsor* e la nota dello Scaligero a questa ultima): vedi anche Dionisio (I, 40) che attesta, come i giuramenti ed i patti, che voleansi fermi, si faceano in antico all'Ara Massima ossia a quella di Ercole: « ὅρκοι τε ἐπ'αὐτῷ (βωμῷ Ἡρακλέους) καὶ συνθῆκαι τοῖς βουλομένοις βεβαίως τι διαπράττεσθαι ». Intorno al valore giuridico poi della *sponsio*, è da vedere A. Gellio IV, 4; ove egli parla dell'obbligazione indotta dagli *sponsali*, ch'ebbero nome dalla *sponsio*, fatta da chi promettea di dare ad altri una tale in moglie. Quando poi questa obbligazione era per promessa contratta con Dio, diceasi, con ispeciale vocabolo, *votum:* e chi si fosse stretto con tale promessa, era detto *reus voti:* onde Macrobio (III, 2) al *voti reus* di Virgilio (Aen. V, 237) dice: « hæc vox propria sacrorum est: ut reus vocetur qui, suscepto voto, se numinibus obligat ». Nonnio (v. *reos*) dice: « reos non solum crimini et culpæ obnoxios, sed etiam honesti vel voti debitores promissi auctoritas voluit. Virgil. l. V « Constituam ante aras, voti reus ». Chi poi ottenuta avesse la cosa, da lui con voto implorata, prima che al voto soddisfacesse, era detto *voti condemnatus* o *damnatus:* onde i versi di Virgilio: « Ut Baccho Cererique, tibi (Daphnidi) sic vota quot annis — Agricolæ facient; damnabis tu quoque votis » (Ecl. V, 79—80): e l'altro di Livio: « dictator (L. Furius)...

Digitized by Google

religionis iustam recusationem non habet. quid ego hic sceleratorum utar exemplis, quorum plenæ tra-

to basta. La pena della religione violata non ammette alcuna giusta eccezione. Del resto che devo io

inter ipsam dimicationem ædem Iunoni Monetæ vovit: cuius damnatus voti quum victor Romam revertisset etc.» (VII, 28): e simili. Onde si vede che i Romani davano al voto tutta l'indole dell'obbligazione legale; ed il votante venia a costituirsi debitore dinanzi a Dio nel caso che egli n'esaudisse la prece: giacchè con tale esaudimento Iddio stesso legava il votante col vincolo di stretta giustizia (v. Servio al l. c. della Bucolica).

Diligentia votorum. — Ciò fa riscontro col *caute reddunto* della tavola. Onde avviene che se al *caute* si dia il suo primo e più ovvio significato di *prudentemente, con circospezione* ecc., tale significato dovrà trovarsi compreso anche nel *diligentiam*. Cicerone univa il *diligenter* col *caute*, dando ad entrambi un simile valore, quando dicea: «Cum ad prætorem in ius adissemus, excogitat sane diligenter et caute, quid decernat» (in Verrem VI, 65). Ma altri, seguendo il Turnebo e spiegando in quella vece il *caute* con *diligentiam*, danno al *diligentiam* il suo primo e comune significato, e intendono che in queste due voci fossevi espressa la scrupolosa osservanza de' voti fatti; e tutti gl'interpreti di questi libri, per quanto io so, prima del Wagner e la più parte appresso, diedero alla frase *vota reddere* il senso di *adempiere i voti*, non quello di *far voti*. Ma intanto io direi che il contesto della legge e più della spiegazione, che qui ne è fatta, esige che si dia al *caute* il significato suo proprio, e similmente anche al *diligentiam*. E in vero nel seguito di questo luogo chiaro si vede che M. Tullio allude alla consacrazione della sua casa, fatta da Clodio; consacrazione, ch'egli mostra nel capo 48 e segg. dell'Orazione *pro Domo sua*, del tutto contraria al pubblico giure della dedicazione: essendo che i pontefici si conformavano in questo fatto non solo al giure pontificio, ma pur anche alle leggi del popolo «ius publicum dedicandi, quod ipsi pontifices semper non solum ad suas cæremonias, sed etiam ad populi iussa accommodaverunt» (l. c. § 136): e la legge Papiria vietava che le case si potessero consacrare senza una legge della plebe: «Lex Papiria vetat, ædes iniussu plebis consecrari» (ib. § 128). Or a tanto avendo mancato Clodio nel consacrare la casa di M. Tullio (§ 127), la sua consacrazione violava e il religioso ed il civile diritto (c. 49): ed è poi tanto chiaro il riscontro di questi luoghi col nostro, che Clodio è quivi accusato di avere offesa la religione con queste precise parole: «religione omni violata» (§ 137). Del resto è credibile che M. Tullio volesse legati i due membri della sua legge, cioè il *caute vota reddunto* col *pœna violati iuris esto:* e che però volesse inculcare come nel far voti era da andar cauti a non violare l'altrui diritto contro l'espresso divieto della legge (*violati iuris*) e contro la pratica de' pontefici (*violatæ religionis*). Resterebbe poi a dire se col *vota reddunto* si debba qui significare *far voti*, come spiega il Wagner seguito dal Mansi, dal Missirini, dal Rémusat e da altri; oppure di *adempiere voti* o *soddisfare ad essi*, come tengono i più, e come traducono anche il Winspeare e lo Scaramuzza. A vero dire questa frase non ha in altri classici il primo di questi due significati: chè in Virgilio (Ecl. V, 74—75) e in Ovidio (Trist. III, 12, 40) parrebbe avere il significato de' modi più frequentemente in proposito usati, di *vota solvere* o *persolvere* od *exsolvere:* e forse, più precisamente, quello di celebrare solenni feste o ringraziamenti alle divinità. Pur tuttavia dare al *vota reddunto*, per estensione, il significato di *far voti*, non ci sembra tanto fuor di proposito quanto crede il Goerenz: non fosse altro, la cautela ci sembra più a proposito assegnarla al *far voti*, che all'*eseguirli*.

non ammette alcuna giusta eccezione. — Tradussi così di *iustam recusationem non habet:* giacchè la *recusatio*, nel suo valore legale, ond'è messa da M. Tullio tra gli oggetti del genere giudiciale ed è opposta all'*accusatio*, vale propriamente *difesa* o anche *eccezione:* «iudiciale (genus) quod positum in iudicio habet in se accusationem et defensionem aut petitionem et recusationem» (De Invent. I, 5): onde Vittorino a questo luogo scrive: «Iudicialis (materia) est, inquit (Cicero), quæ in iudicio civili posita duo agit, aut *accusat* aut petit: contra, aut *defendit* aut negat» (ed. Orelli p. 24).

Digitized by Google

gœdiæ? quæ ante oculos sunt, ea potius adtingam. etsi hæc commemoratio vereor ne supra hominis fortunam esse videatur, tamen, quoniam sermo mihi est apud vos, nihil reticebo volamque hoc. quod loquar, diis inmortalibus gratum potius videri quam grave.

recar qui esempi di scellerati, se ne son piene le tragedie? Io le cose piuttosto, che ci sono dinanzi agli occhi, vorrò alquanto toccare. E quantunque io tema che il rammemorar tali cose appaia un vanto superiore a fortuna d'uomo; tuttavia poichè io ho da parlare in confidenza con voi, non tacerò niente; desiderando che il mio dire agli dei immortali suoni gratitudine, piuttosto che offesa.

42 XVII. Omnia tum perditorum ci- XVII. Fu un dì che per la scelle- 42

se ne sono piene le tragedie? — Il Turnebo ricorda qui i due Aiaci, l'Oileo, che per l'oltraggio fatto a Cassandra nel tempio della dea Pallade, fu da questa fulminato (Virgil. Aen. I, 39 e segg.): e l'Aiace Telamone, che sprezzando nelle sue imprese l'aiuto degli dei, è da Atena reso demente e finisce che s'uccide: ciò che è soggetto dell'Aiace di Sofocle.

quorum plenæ tragœdiæ? — Negli scorretti nessi de' codici (*plætracodiæ* 1° leid., *placet racœdiæ* 2° e 3° leid.), fu comunemente letto coll'Ascensiana *sunt plenæ tragœdiæ;* dal Vittorio fu letto soltanto *plenæ tragœdiæ*, ciò che tenne anche il Vahlen. L'Halm ed il Baiter lessero *plenæ sunt tragœdiæ:* il primo di questi sospettò *scatent tragœdiæ.*

apud vos. — Ne' codici migliori *apud eos*, evidente scorrezione, emendata dal Ranconeto in *apud vos.* Alcuni codici hanno *apud deos*, e ciò fu difeso dallo Scheffer e dal Goerenz; ma piacque a' più degli antichi e moderni editori di tenere la correzione Ranconetiana.

volamque. — Tenuto da' codici migliori non garbò al Lambino ed a molti altri: lo tennero col Turnebo e col Vittorio il Davisio e tra' recenti l'Halm, il Baiter ed il Vahlen. Il Goerenz nota: «*volam* contra linguæ rationem est et a scribis ad præcedens futurum intempestive accommodatum»: ma con ciò dovrebbesi dire o che ignorassero la natura della lingua latina il Turnebo, il Vittorio e gli altri, che tennero il *volam*, senza vedere in esso una sgrammaticatura o poco meno: o che la lingua latina la ignorasse Cicerone, se per poco si fosse lasciato andare a scrivere *volam*, in vece di *velim.*

suoni gratitudine, piuttosto che offesa. — Qui M. Tullio volendo far risaltare come nella divina punizione, ch'ebbero i suoi nemici, specie Clodio, e nelle glorie che a lui concessero gli dei, avesse ottenuta una sorte più che umana; chiede agli dei stessi che questo quasi vanto non glielo ascrivano a colpa, come troppo insolente: chè simile vanità credeano i pagani la punissero gli dei fortemente, quasi e' fossero invidiosi d'una troppo grande felicità di qualche mortale. Qui il Goerenz scrive: «Ceterum h. l. Wagn. de Nemesi mentionem iniecit, quamquam nusquam umquam, quod miror, elegantis huius mythi Græci Cicero meminit». Ma veramente tale pensiero era venuto in mente, prima che al Wagner, al Turnebo, che nel commento di questo luogo dice: «*gratum.* Deprecatur deorum invidiam, quæ insolentes sequi solet. Sic Græci deprecandæ causa invidiæ dicere solent, **Τὴν Ἀδράστειαν προσκυνῶ**· nam olim opinio erat deos infensos esse iis qui se efferrent, quique insolescerent: arrogantiæque vindex **Ἀδράστεια** et **Νέμεσις** censebatur».

XVII, 42 *grave. Omnia tum perditorum—servarat, circumspicite.* — Sulla corr. dal Madvig—*grave hominibus. Cum perditorum—servarat, Circumspicite*, molto a proposito, io credo, scrivea il Vahlen: «quæ vera esse, equidem mihi persuadere non potui, qui primum *omnia religionum iura* nolim mutari (cf. de eadem re pro Sestio 26, 56 *legem, quæ omnia iura religionum..... delevit*), deinde apte opponi putem *diis gratum potius quam grave*, si quidem ei verendum erat, ne nimiæ sui laudes, quibus deinceps utitur, non tam gratæ diis quam iisdem graves et molestæ (**ἐπαχθεῖς**) viderentur; porro *tum* et ex-

Digitized by Google

vium scelere discessu meo religionum iura polluta sunt, vexati noratezza di perduti cittadini, nella mia dipartita, i diritti delle sacre cose tut-

plicatur quodam modo additis *discessu meo* (confr. in Pison. *9*, *21 itaque discessu tum meo*) et habet etiam in præmissis quo referatur, quibus meo quidem sensu satis significatum est, de quibus et rebus et temporibus dicturus sit: denique fallor aut *circumspicite* quod ἀσυνδέτως adiungitur et rei et sententiæ vel maxime conveniens est». Ciò non ostante la corr. del Madvig fu tenuta dal Klotz, dal Baiter, dall'Halm, che notava: «*hominibus* corrigendum esse primus vidit Wyttenbach, nec tamen intellexit id in lectione *omnia* latere»: veramente ci vuole molta penetrazione a scovare un *hominibus*, nascosto in un *omnia!* Del *tum*, poi, che segue fecero caso molti interpreti e specialmente il Wagner, al quale rispondendo così scrive il Goerenz: «Particula vero *tum* Ciceroni, in narratione maxime, ita usitata est, ut nihil sit frequentius. Quare nec hoc loco, nec infra sæpius, Wagn. recte ea offenditur». Anche il Moser dicea: «*Tum* universa continuandæ narrationi inservit, eoque immerito offensus est Wagner».

nella mia dipartita. — Sestio Clodio, ottenuto che ebbe il tribunato, per vendicarsi della testimonianza costantemente contro lui sostenuta da M. Tullio nel processo sulla violazione de' misteri della dea Bona, propose una legge, che dannasse all'esilio colui, che avesse tolto di mezzo un cittadino senza condanna: «(P. Clodius) legem in tribunatu tulit, *qui civem Romanum indemnatum interemissent*, ei aqua et igni interdiceretur» (Velleio II, 45): e per colpire M. Tullio, che senza condanna avea fatto uccidere i complici della congiura di Catilina, died'egli a questa legge forza, come dicono, retroattiva; giacchè Dione Cassio dice ch'essa, nella sua forma, abbracciava tutti quelli che fossero per uccidere e quelli che avessero ucciso un qualche cittadino non condannato dal popolo: «ὁ δὲ νόμος, ὃν μετὰ ταῦτα ὁ Κλωδιος ἐσήνεγκεν, ἄλλως μὲν οὐκ ἐδόκει ἐπ' αὐτῷ (Κικέρωνι) τίθεσθαι, οὐδὲ γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἶχεν, ἀλλὰ κατὰ πάντων ἁπλῶς τῶν πολίτην τινα ἄνευ τῆς τοῦ δήμου καταγνώσεως ἀποκτενούντων ἢ καὶ ἀπεκτονότων συνεσήγετο, ἔργῳ δὲ ἐπ' αὐτόν (Κικέρωνα) ὅτι μάλιστα συνεγράφετο» (XXXVIII, 14 ed. Dindorf). Dopo la qual legge M. Tullio, vista per lui inutile e perniciosa alla patria ogni resistenza, si determinò d'andare in volontario esilio. Ciò tutto egli espose con i più squisiti colori dell'arte nell'Orazione *pro Sestio* (c. 19—23): e la sua volontaria dipartita da Roma, che egli si compiace di dire *discessus meus*, qui ed in altri luoghi (pro Sestio 22, 49 — 64, 133), e che pone tra le glorie sue, perchè ei si vanta di aver con essa salvato per la seconda volta la patria: «unus rem publicam bis servavi, semel gloria, iterum ærumna» (22, 49). Del resto più tardi fu proposta da Clodio nei comizi tributi una legge per esiliar nominatamente Cicerone e confiscarne per conseguenza i beni. Con questa avrebbe ei domandato: «Velitis iubeatis ut M. Tullio aqua et igni interdictum sit?» (Pro Dom. c. 18). M. Tullio la volle sempre appellare coll'odioso vocabolo di *proscrizione* (pro Sextio 64, 133): onde a quest'ultimo luogo lo Scoliaste Bobiense notava: «Vigilantissime Claudiam legem, quæ de exilio Ciceronis eiusdem lata fuerat, maluit proscriptionem nominare, quemadmodum multis locis fecit» (ed. Orelli p. 309 — v. anche l'Oraz. pro Dom. l. c.).

tutti furono contaminati. — Si vuol accennare all'indegna maniera onde Clodio consacrò alla dea Libertà la casa di M. Tullio. Sotto colore di religiosa osservanza, Clodio non fe' intervenire a tale atto, come toccava secondo il giure pontificio, tutto il collegio pontificale, ma il solo pontefice L. Pinario Natta, fratello di sua moglie e che doveva essere poco perito del trattare il giure de' pontefici, essendo di fresco entrato nel collegio. Ond'è che Tullio esclama in proposito: «Verbone, pontifices, putatis, si is (L. Pinarius) postem tenuerit, et aliquid dixerit domum uniuscuiusque consecrari posse? An istæ dedicationes et templorum et delubrorum religiones, ad honorem deorum immortalium, sine ulla civium calamitate a maioribus nostris constitutæ sunt?» (pro Dom. c. 45). Quale e quanta offesa, quale e quanta contaminazione d'ogni religioso diritto avesse commessa Clodio nel consacrare la casa di M. Tullio, questi l'avea già espresso anche prima (Ib. c. 41) dicendo: «Equidem sic accepi, pontifices, in religionibus suscipiendis, caput esse, interpretari, quæ voluntas deorum immortalium esse videatur: nec est ulla erga deos pietas, nisi honesta de numine eorum ac mente

Digitized by Google

stri Lares familiares, in eorum sedibus exædificatum templum Licen-

ti furono contaminati; tormentati i nostri Lari familiari, e nelle loro dimore inalzato il tempio della Li-

opinio, cum expeti nihil ab iis, quod sit iniustum atque inhonestum, arbitrere»: e più innanzi nello stesso capo: «Ex his igitur bonis, quorum nemo rem ullam attigit, qui non omnium iudicio haberetur, dii immortales domum meam concupiverunt? Ista tua pulcra Libertas deos penates et familiares meos Lares expulit, ut à te ipsa tamquam in captivis sedibus collocaret? Quid est sanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuscuiusque civium? hic aræ sunt, hic foci, hic dii penates, hic sacra, religiones, cæremoniæ continentur: hoc perfugium est ita sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit».

tormentati i nostri Lari familiari. — Mettendo in riscontro il luogo riportato nell'antecedente nota: «ista tua pulcra Libertas (la dea, a cui Clodio avea consacrata la casa di M. Tullio) deos Penates et familiares Lares meos expulit»: coll'altro (pro Domo c. 56) «illi dii penates ac familiares mei per vos in meam domum mecum erunt restituti»: si verrebbe a dedurre, se mal non m'appongo, che tanto i Penati quanto i Lari poteano essere scacciati dal luogo, donde la famiglia si partiva; contro quello che coll'autorità dello Stoll abbiamo sopra notato (p. 191): se mai non si voglia dire che anche i Lari famigliari lasciavano forzatamente la casa, quando, partita la famiglia, fosse stata la casa stessa distrutta ed il luogo consacrato al culto, come avvenne nel caso nostro. Del resto altri disse pure ch'era il *Lar familiaris* quello, che accompagnava la famiglia quando cambiava dimora: «*Lar familiaris* la (famille) suivait quand elle changeait de demeure» (Theil-Dictionnaire cit. v. *Lares*). E' sarebbe da osservare poi che l'offesa fatta alla dimora della famiglia toccava specialmente i Lari di essa, onde il *vexati nostri Lares familiares:* e così contro di essi, tenuti quali protettori della casa, diveniva sacrilego insultatore, chi ne violava iniquamente le sedi. S'avverta anche come i *Lares familiares* sono da distinguere dal *Lar familiaris*, detto anche *Lar Pater* o solo per eccellenza *Lar:* questi certo era considerato qual genio fondatore della famiglia (*genius generis*) e presedeva sugli altri Lari inferiori, ch'erano appunto i *Lares familiares*. A questo luogo nota il Turnebo: «Non erant autem Lares alii dii quam publici, sed simulacra erant, verbi gratia, Iovis et Saturni, aliorumque deorum, quæ domi venerabantur, ut ex Tertulliano apparet»: e ciò riferendosi al c. 13 dell'Apologia. Ma da questo luogo altro non si potrebbe dedurre se non che i Latini adorassero i simulacri de' varii dei siccome Lari, ossia protettori della casa loro: ciò che puossi argomentare per avventura da questo luogo di S. Girolamo: «.... nullusque fuerit locus, qui in idololatriæ sordibus inquinatus sit, in tantum ut post fores domorum idola ponerent, quos domesticos appellant Lares» (in Isaiæ 57, 7): e così io crederei non si dovesse tenere, come vuole il Turnebo, che fossero identiche divinità i *domestici lares* e *lares familiares*.

e nelle loro dimore inalzato il tempio della Licenza. — Veramente Clodio avea eretta nell'area della casa di M. Tullio la statua della Libertà; ciò che fu così espresso dallo stesso M. Tullio: «Libertatis simulacrum in ea domo collocabas (inveisce contro Clodio), quæ domus erat ipsa iudicio tui crudelissimi dominatus et miserrimæ populi Romani servitutis?» (pro Dom. c. 42). Ma poichè in tale statua poteasi vedere la sfrenato dispotismo, ch'esercitò Clodio a Roma nell'anno del suo tribunato (ib. c. 42 — 43); così M. Tullio la volle, anche nella citata Orazione, appellare statua della Licenza più che della Libertà; onde e' dice: «Tu cum ferro, cum metu, cum edictis, cum privilegiis, cum præsentibus copiis perditorum, absentis exercitus terrore et minis, consulum societate, et nefario fœdere, servitute oppressam civitatem teneres: Libertatis signum posuisti magis ad ludibrium impudentiæ, quam ad simulationem religionis. Ille in curia, quæ poterat, sine cuiusque incommodo, dedicabat: tu in civis optime de republica meriti cruore, ac pæne ossibus, simulacrum non libertatis publicæ, sed licentiæ collocasti» (c. 51). Aggiungasi che era detto, quella statua altro non fosse se non un busto di marmo d'una donna Tanagrea di perditissimi costumi (ib. c. 43): onde M. Tullio scrive ancora: «hæc (dea) ultrix afflictæ civitatis, reipublicæ spoliis ornabitur? hæc erit in eo monumento, quod positum est, ut esset iudicium oppressi senatus ad memoriam sempiternam turpitudinis?» (Ibid).

Digitized by Google

tiæ, pulsus a delubris is, qui illa servarat: circumspicite celeriter animo, nihil enim attinet quemquam nominari, qui sint rerum exitus consecuti: nos, qui illam custodem urbis omnibus ereptis nostris rebus ac perditis violari ab impiis passi non sumus eamque ex nostra domo in ipsius patris domum detulimus, iudicia senatus, Italiæ, gentium denique omnium conservatæ patriæ consecuti sumus; quo quid accidere potuit homini præclarius? quorum

cenza, repulso dai delubri colui, che li avea salvati. Date un'occhiata attorno col vostro pensiero (non importa in fatti che si nomini persona) e vedete ove riuscirono i fatti. Noi, i quali, dopochè furonci tolte a forza tutte le cose nostre e disperse, non abbiam patito che fosse dagli empi violata la custode della città, e lei dalla nostra casa abbiam trasferita alla casa dello stesso suo padre, noi ottennemmo dal senato, dall'Italia, dalle genti l'attestazione di

repulso dai delubri colui ecc. — Fanno a proposito con questo e con quel che segue, le parole della cit. Or. pro Dom. (c. 55): « Dii immortales suorum templorum custodem ac præsidem sceleratissime pulsum cum viderent, ex suis templis in eius ædes immigrare nolebant; itaque istius vecordissimi mentem cura metuque terrebant ».

circumspicite celeriter animo. — Questa lezione, in luogo della volgata « *circumspicit hæc celeriter animus* » la suggerì il Vittorio (Var. lect. l. 22 c. 19), e la ci pare conforme a' codici migliori. Il Wyttenbachio, con altri, vide nel *celeriter* di questo luogo qualche cosa di strano e scrisse: « nullus hic est locus celeritati mentis »: e quindi vorrebbe portar l'avverbio *celeriter* più innanzi dicendo: « qui sint rerum exitus celeriter consequuti »: ma, a vero dire, parmi che il *celeriter* debba indicare *una occhiata di passaggio, senza fermarsi ad alcun particolare;* ciò viene indicato dalla proposizione causale che segue « nihil enim attinet quemquam nominari »: e però il *celeriter* ci pare al suo luogo. Il Krause lesse: « *circumspicite hæc citeriora animis* »!

la custode della città ecc. — Intendi quella statua di Minerva, che M. Tullio tenea in casa sua da gran tempo e che sommamente venerava; la quale statua, innanzi di partire da Roma, recò in Campidoglio, ossia, come e' dice, nella magione del suo Genitore, Giove O. M. Sotto questa statua M. Tullio in tale occasione inscrisse: *A Minerva di Roma Custode:* 'Αθηνᾷ Ῥώμης Φύλακι » (Plutarco in vit. Cic. c. 31). Di questa statua scrive Giulio Ossequente c. 128: « Turbinis vi simulacrum, quod M. Cicero ante cellam Minervæ pridie quam [plebiscito] in exilium iret, posuerat, dissipatum membris pronum iacuit, fractis humeris, brachiis, capite, dirum ipsi Ciceroni portendit »: e così suppergiù dice Dione Cassio (XLV, 17). E Cicerone stesso scrive a Cornificio: « eo ipso die (quinquatribus) senatus decrevit ut Minerva nostra, custos urbis, quam turbo deiecerat, restitueretur » (Epist. ad Fam. XII, 25).

noi ottenemmo dal senato ecc. — M. Tullio scrive nella sua Oraz. *ad Quirites post Reditum* c. 6: « eodemque P. Lentulo auctore, et pariter referente collega, frequentissimus senatus, uno dissentiente, nullo intercedente, dignitatem meam quibus potuit verbis amplissimis ornavit: salutem vobis, municipiis coloniisque omnibus commendavit. Ita me nudum a propinquis, nulla cognatione munitum, consules, prætores, tribuni plebis, senatus, Italia cuncta, semper a vobis deprecata est: denique omnes, qui vestris maximis beneficiis honoribusque sunt ornati, producti ad vos ab eodem, non solum ad me conservandum vos cohortati sunt, sed etiam rerum mearum gestarum auctores, testes laudatoresque fuerunt ». E nella sua Oraz. contro Pisone scrive: « Ac meus (reditus) quidem is fuit, ut a Brundisio usque Romam agmen perpetuum totius Italiæ viderem, neque enim regio fuit ulla, neque municipium, neque præfectura, aut colonia, ex qua non publice ad me venerint gratulatum..... Unus ille dies mihi quidem immortalitatis instar fuit, quo in patriam redii, cum senatum egressum vidi populumque Romanum universum, cum mihi ipsa Roma prope convulsa sedibus suis, ad complectendum conservatorem suum procedere visa est, quæ me ita accepit, ut non modo omnium generum, ætatum, ordinum omnes viri ac mulieres, omnis fortunæ ac loci, sed etiam mœnia ipsa viderentur et tecta urbis

Digitized by Google

scelere religiones tum prostratæ adflictæque sunt, partim ex illis distracti ac dissipati iacent, qui vero ex iis et horum scelerum principes fuerant et præter ceteros in omni religione inpii, non solum vita cruciati atque dedecore, verum etiam sepultura et iustis exsequiarum caruerunt.

aver salvata la patria: or che mai sarebbe potuto toccare a un uomo di più glorioso? Coloro in vece per la cui scelleratezza le sacre cose furono allora abbattute e profanate, alcuni traggon la vita dispersi e banditi, e quei tra loro, che furono i primi artefici di coteste scelleratezze, e più degli altri sprezzatori d'ogni religione, non solo trovarono nella vita crucio ed infamia; ma della sepoltura mancarono e delle funebri onoranze.

ac templa lætari. Me consequentibus diebus in ea ipsa domo, qua tu me expuleras, quam expilaras, quam incenderas, pontifices, consules, patres conscripti collocaverunt mihique, quod ante me nemini, pecunia publica ædificandam domum censuerunt» (c. 12). Sulle quali ultime parole Asconio scrive: «..... Ciceroni domus, quæ fuerat ipsius, et diruta atque incensa erat et consecrata, publico sumptu ædificata sit: quod novum et huic primo et adhuc etiam soli contigit» (ed. Orelli p. 14). Ed in fine alla sua Oraz. *post Reditum in Senatum* M. Tullio dicea: «cum me vestra auctoritas arcesserit, populus Romanus revocarit, respublica implorarit, Italia cuncta pæne suis humeris reportarit etc.». E Plutarco dice che quest'ultima espressione di M. Tullio, ond'e' asserisce che l'Italia lo ebbe recato a Roma sopra i suoi omeri (ἔφη γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν Ἰταλίαν φέρουσαν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσενεγκεῖν), era minore del vero (τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κικέρωνος ὕστερον ἐνδεέστερον εἶναι τῆς ἀληθείας: in Vit. Cic. c. 33).

distracti ac dissipati. — Emendazione di Roberto Stefano fatta sul *distractæ ac dissipatæ* de' codd. evidentemente errati.

e quei tra loro, che furono primi artefici di coteste scelleratezze ecc. — Ciò evidentemente va riferito a Clodio, ed un luogo della Miloniana (c. 32) amplifica questo stesso concetto. Quivi in fatti è scritto: «Nec vero non eadem ira deorum hanc eius satellitibus iniecit amentiam, ut sine imaginibus, sine cantu atque ludis, sine exsequiis, sine lamentis, sine laudationibus, sine funere, oblitus cruore et luto, spoliatus illius supremi diei celebritate, cui cedere etiam inimici solent, amburceretur abiectus. non fuisse credo fas clarissimorum virorum formas illi tæterrimo parricidæ aliquid decoris afferre, neque ullo in loco potius mortem eius lacerari, quam in quo vita esset damnata»: cioè nella curia Ostilia, dove teneansi le sedute del Senato e dove il cadavere di Clodio fu dal popolo bruciato. E in tale occasione con la curia Ostilia fu arsa pure la basilica Porcia, che le era congiunta: «Populus, *scrive Asconio*, duce Sex. Clodio scriba corpus P. Clodii in curiam intulit, cremavitque subselliis et tribunalibus, et mensis, et codicibus librariorum. Quo igne et ipsa quoque curia flagravit, et idem Porcia basilica, quæ erat ei iuncta, ambusta est» (ed. Orelli p. 34). Al Sesto Clodio, nominato qui da Asconio, Cicerone avea fatto rimprovero di avere manomesso ed oltraggiato il cadavere del suo stesso patrono, dicendo: «Tu (Sexte) P. Clodii cruentum cadaver eiecisti domo, tu in publicum abiecisti: tu spoliatum imaginibus, exsequiis, pompa, laudatione, infelicissimis lignis semiustulatum, nocturnis canibus dilaniandum reliquisti; qua re etsi nefarie fecisti, tamen, quoniam in meo inimico crudelitatem exprompsisti tuam, laudare non possum, irasci certe non debeo» (pro Milon. c. 13).

vita cruciati atque dedecore. — Quest'è lezione comune a' codd: eppure a' più degli antichi e moderni non garbò. A correggere tale supposta rovina del testo, furono proposte emendazioni d'ogni maniera. Il Lambino, per esempio, volle correggere: «vita cum cruciatu atque dedecore privati sunt»: il Pearcio: «vitæ cruciati dedecore»: il Goerenz nella sua ed. minore: «vita, cruciati atque cum dedecore, etc.»: il Rath: «vitæ cruciati infamia atque dedecore sunt»: il Klotz immaginò di leggere: «vitæ iucunditate atque decore»: il Vahlen

Digitized by Google

43 *Q.* Equidem ista agnosco, frater, et meritas dis gratias ago, sed nimis sæpe secus aliquanto videmus evadere.

M. Non enim, Quinte, recte existimamus, quæ pœna, divina sit, sed opinionibus vulgi rapimur in errorem nec vera cernimus. morte aut dolore corporis aut luctu animi aut offensione iudicii hominum miserias ponderamus, quæ fateor humana esse et multis bonis viris accidisse: sceleris est pœna tristis et præter eos eventus, qui secuntur, per se ipsa maxima est. vidimus eos, qui, nisi odissent patriam, numquam ini-

Q. Ed io veramente non iscon- 43
fesso coteste cose, o fratello, e per mio conto le debite grazie ne rendo agli Dei: ma troppo spesso veggiamo alquanto diversamente andar le cose.

M. Ciò è perchè, o Quinto, non facciam noi giusta estimazione di quello che sia la divina giustizia; ma siam tratti dall'opinione del volgo in errore; e il vero non discerniamo. Valutiam noi le disgrazie degli uomini dalla morte o dal dolore del corpo, o dalla tristezza dell'animo, o dall'onta toccata per umano giudizio; e confesso anch'io che le son queste le vicende umane, e che le sogliono toccare anche a molti de' buoni. Se non che la punizione del delitto è piena di lutto: e, tolto anche quello che gli vien dietro, per sè stessa la è più che

avea proposto: « in vita sunt ignominia cruciati atque dedecore »: e nella ed. che sogliamo citare, e' proporrebbe: « vita ‹excesserunt conscientia› cruciati atque dedecore etc. »: l'Halm: « nullo in vita cruciatu atque dedecore » lo per me voglio ostinarmi a stare coi codd., e leggo anche col Turnebo e coll'ed. veneta antica: *vita cruciati atque dedecore*, dando alla parola *vita* il valore di costume o maniera di vivere. Quindi il luogo potrebb'essere amplificato così: «..... i quali non solo trovarono nel viver loro e nella loro infamia un continuo tormento, ma ben anche ecc.». Il Turnebo pur commentava: « quos sua vita suique mores cruciarint et ulti sint ».

43. — *sed opinionibus.* — Ne' mss. leidesi vi è *nec opinionibus:* cinque codici Goerenziani e la volgata recano *et opinionibus:* il Vittorio in margine della sua ed. segnava un *sed*, come e' l'avesse letto in un codice: per altro il Vittorio e con lui il Turnebo tennero *nos opinione:* ciò poco aggradisce al Grutero, che leva addirittura ogni particella dinanzi all'*opinionibus;* via questa molto comoda a tòrre di mezzo le difficoltà. L'Halm, il Baiter ed il Vahlen prescelgono il *sed opinionibus.*

siam tratti dall'opinione del volgo in errore. — Il Turnebo spiega: « *offensione = condemnatione.* Sic *offensio belli* pro lege Manilia c. 9 est *amissio victoriæ* »: o meglio, io direi, una toccata sconfitta. L'Ernesti spiega questa frase dicendo: « quum homines male de nobis iudicant et existimant. Alibi est: « offensio existimationis hominum ». Coll'Ernesti conviene il Goerenz, a cui non piace l'interpretazione del Wagner *de iudicii damnatione.* Il Beier sta col Wagner e nota (ad Cic. de Off. III, 8, 36) « *offensio iudicii*, quidquid obloquatur Goerenz, est *ignominia et calamitas ex condemnatione*, qualis accidit e. g. P. Rutilio Rufo »: a cui aggiunge il Moser « quo mihi nihil videtur certius ». A me parrebbe, badando al contesto, che qui l'*offensio iudicii* potesse significare qualche cosa di più intimo al paziente o, come direbbero, di più soggettivo. Anche M. Tullio (Tuscul. IV, 14) adopera *offensiones animorum* per morbi o perturbazioni dell'animo, che da ragion si diparte; e tra esse pone pure l'*ægritudo*, che non è troppo lontana dall'esprimere il precedente nostro *luctus animi.* Qualche cosa di affine a questo pensiero v'è nel l. c. *de Off.* ove si dice: « Emolumenta rerum *fallacibus iudiciis* vident (gli uomini malvagi) pœnam non dico legum, quam sæpe perrumpunt, sed ipsius turpitudinis, quæ acerbissima est, non vident ».

per sè stessa la è più che grande. — Ciò è detto in altre parole nella Milo-

Digitized by Google

mici nobis fuissent, ardentis tum cupiditate, tum metu, tum conscientia, quid agerent, modo timentis, vicissim contemnentis religiones, iudicia perrupta ab isdem corru-
44 ptela hominum, non deorum. reprimam iam me, et non insequar longius, eoque minus, quo plus pœnarum habeo quam petivi; tantum ponam brevi, duplicem pœnam esse divinam, quod constaret ex ve-

grande. Noi abbiam visti coloro, che se non avessero odiata la patria non sarebbero mai stati nostri nemici, diventar furenti e per cupidigia e per timore e per rimorso: e sul da farsi or peritosi, sprezzatori quindi delle sante cose; violentemente rotti i giudizi da simil gente colla corrutela degli uomini, non degli Dei. Ma già voglio io frenare 44
me stesso, nè andar più oltre: e ciò

niana (c. 23), dove abbiamo: « Magna vis est conscientiæ, iudices, et magnam in utramque partem: ut neque timeant qui nihil commiserint, et pœnam semper ante oculos versari putent qui peccarint ». E Seneca, toccando lo stesso argomento, e dopo d'avere pur egli parlato di Clodio, che ottenne impunità nella sua turpe scelleranza, dice: « prima et maxima peccantium est pœna, peccasse, nec ullum scelus, licet illud fortuna exornet muneribus suis, licet tueatur ac vindicet, impunitum est: quoniam sceleris, in scelere, supplicium est. Sed nihilominus et hæc, et illa, secundæ pœnæ premunt ac sequuntur: timere semper et expavescere, et securitati diffidere..... Hic consentiamus, mala facinora conscientia flagellari, et plurimum illi tormentorum esse, eo quod perpetua illam sollicitudo urget ac verberat, quod sponsoribus securitatis suæ non potest credere..... Nullos fortuna liberat pœna, metu neminem: quare? quia infixa nobis eius rei aversatio est, quam natura damnavit » (ep. 97). E Pitagora dicea patir assai più l'iniquo al tormento della coscienza, che non all'essere flagellato nel corpo: « Κακὰ μείζω πάσχει διὰ τοῦ συνειδότος ὁ ἀδικῶν βασανιζόμενος ἢ ὁ τῷ σώματι καὶ ταῖς πληγαῖς μαστιγούμενος » (ap. Stobæum: Serm. 24, 8). Così Plutarco dice esser simile ad un'ulcera della carne il rimorso, onde viene all'anima un pentimento, che insanguina sempre e che trafigge: « Τὸ γὰρ συνειδὸς οἷον ἕλκος ἐν σαρκὶ της ψυχῆς τὴν μεταμέλειαν αἱμάσσουσαν ἀεὶ καὶ νύσσουσαν ἐναπολείπει (Περὶ Εὐθυμίας p. 476 f. apud eundem).

quid agerent. — Lezione comune a' codd.: il Lambino lesse *quidquid*, che tennero l'Halm, il Baiter ed il Vahlen: ma questi due ultimi con un qual tale riserbo.

corruptela hominum. — Ne' codici v'è *corrupta hominum*, che ha pure la veneta ed. antica. Il Lambino suggerì *et corrupta*, accettato anche dal Klotz. L'Halm ed il Baiter mettono fra parentesi, come sospetto, questo *corrupta*. Il Turnebo, seguito dal Vahlen, volle leggere *corruptela*, ed il *corruptelam iudicii molientes* del VI Parad. c. 2, 46 può bene avvalorare tale lezione. Il Creuzer finisce la sua nota a questo luogo scrivendo: « Alia hic sunt, quæ emendationem desiderant, ut videre licet in Davisii notis. Quum Ciceronis libri de Legibus corruptissimi sint, maior concedi debet licentia coniecturis »: per avere tutt'altro che Cicerone, soggiungo io!

44. — *iam me, et non.* — Così leggo col Turnebo, col Vittorio, col Lambino, col Goerenz e coll'Halm, in vece del solo *iam et non* de' manoscritti, tenuto tale e quale dal Vahlen. Il Madvig propose *iam me, non*, che piacque pure al Klotz ed al Baiter: R. Stefano avea suggerito *iam me nec:* il Davisio *iam, iram*, che tiene poco men che del ridicolo, e con ragione il Goerenz dice: « in quod Davis. suadet probandum non est »: il Grutero volea *reprimam animum.*

ponam brevi. — Nel 1° leidese v'è *pœnā crebi:* nel 2° *pœnā merebi:* nel 3° *pœna merui.* « Vahlen, *nota l'Halm*, cum Wyttenbachio lectionem *merui* pro glossemate habet ad verbum *petivi* adscripto: at lectio codicum *A B* valde incertum reddit ita in archetypo scriptum fuisse »: ma più tardi stampò anche il Vahlen la correzione del Lambino *ponam brevi*: il Turnebo leggea *ponam erui.*

pœnam esse divinam. — Così ne' codici: l'Halm ed il Baiter vollero leggere *esse pœnam divinam.*

Digitized by Google

xandis vivorum animis et ea fama mortuorum, ut eorum exitium et iudicio vivorum et gaudio conprobetur.

tanto meno che di castighi ne vidi io più che non ne chiedessi: dirò sol questo che duplice è la punizione divina, e questa si ha e nel crucio dell'anima, finchè si vive, e in quel che ne parla la fama dopo la morte: onde la rovina de' perfidi e il giudizio l'approva e il gaudio di quelli che vivono.

45 XVIII. Agri autem ne consecrentur, Platoni prorsus adsentior, qui, si modo interpretari potuero, his fere verbis utitur: « terra igitur, ut focus domiciliorum, sacra deorum omnium est; quocirca ne quis iterum

XVIII. — In quanto poi a non 45 doversi consacrare i terreni, sto io del tutto con Platone; il quale, se per avventura posso io tradurre, dice press'a poco così: « La terra dunque, come il focolare domestico, è sacra a tutti gli dei; però altri di nuovo non la consacrerà. L'oro poi e l'argento, che v'è nel-

quod constaret ex. — Così i codici migliori: altri *constat et ex*: e quest'ultima lezione tennero il Davisio, il Goerenz ed il Klotz: un codice Goerenziano ha *constet ex:* l'Ernesti ed il Davisio tolsero l'*ex.* Il Madvig lesse: « divinam eamque constare et ex »; ma ciò è detto *iusto audacius* dal Vahlen, che ondeggia tra *constet* e *constaret:* onde stampò *const*[*ar*]*et.* Del resto l'Halm ed il Baiter seguirono il Madvig, che giustificò la sua lezione scrivendo: « Quum *eam* haustum esset ob præcedens *divinam* ex *que* factum est *quod*, ex *constare et* natum, quod est in codd. *constaret* ».

ea fama. — Così ne' mss. di Leida: il Lambino volle cambiare l'*ea* in *ex*, e fu seguito dall'Halm e dal Baiter. Il Goerenz nota in proposito: « Desideratur quidem eadem (ex) præpos. ante *ea:* sed forte consulto Cic. præter ipsius morem, sic scripsit, ne duplici loco *et ex* poneretur ».

XVIII, 45. — *ne consecrentur..... prorsus.* — Così il 1° leidese: il 2° ed il 3° recano *consecrantur.* Nota qui l'Halm: « litteras *secren* in A in ras. habet: ex his vestigiis conicias: *Agri autem ne consecrantor: Platoni enim prosus adsentior* etc. ». *Prorsus* poi è dato dal 2° leidese: il 1° ed il 3° hanno *prosus*, che è tenuto soltanto dall'Halm, per quanto io so.

dice press'a poco così. — È questo un luogo tolto e tradotto quasi a lettera dal l. XII delle Leggi Platoniche p. 955 E e p. 956 A, B. Io reco qui il luogo platonico seguendo l'ed. dell'Hermann: « γῆ μὲν οὖν ἑστία τε οἰκήσεως (focolare della casa) ἱερὰ πᾶσι πάντων θεῶν· μηδεὶς οὖν δευτέρως ἱερὰ καθιερούτω θεοῖς. χρυσὸς δὲ καὶ ἄργυρος ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἰδίᾳ τε καὶ ἐν ἱεροῖς ἐστὶν ἐπίφθονον κτῆμα, ἐλέφας δὲ ἀπὸ λελοιπότος ψυχὴν σώματος (tolto da un corpo, che lasciò l'anima) οὐκ εὐαγὲς ἀνάθημα, σίδηρος δὲ καὶ χαλκὸς πολέμων ὄργανα· ξύλον δὲ μονοξύλου ὅ τι ἂν ἐθέλῃ τις ἀνατιθέτω, καὶ λίθου ὡσαύτως, πρὸς τὰ κοινὰ ἱερά. ὑφὴν δὲ μὴ πλέον ἔργον γυναικὸς μιᾶς ἔμμηνον· χρώματα δὲ λευκὰ (tra' colori il bianco) πρέποντ' (piace) ἂν θεοῖς εἴη καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν ὑφῇ· βάμματα (tinte) δὲ μὴ προσφέρειν (non si mettano fuori) ἀλλ' ἢ πρὸς τὰ πολέμου κοσμήματα· θειότατα δὲ δῶρα ὀρνιθές τε καὶ ἀγάλματα, ὅσαπερ ἂν ἐν μιᾷ ζωγράφος ἡμέρα εἰς ἀπόλεστῃ· καὶ τἆλλα ἔστω κατὰ τὰ τοιαῦτα ἀναθήματα μεμιμημένα (ed altre cose saranvi sull'esempio di tali doni foggiate) ».

domiciliorum, sacra deorum omnium est. — « Hæc vitiosa esse nullus dubito. Sensus enim loci debet esse, *terra velut focus est domicilii deorum*, i. e. *mundi, atque ita diis omnibus sacra est.* Nec est unus focus plurium domiciliorum. Quid igitur plural. *domiciliorum?* Neque sic est in Platonis loco, unde hæc translata sunt, XII. Legg. p. 206. γῆ μὲν οὖν ἑστία τε οἰκήσεως, ἱερὰ πᾶσα (sic enim loco πᾶσι, ut etiam Wagn. vidit legendum) πάντων θεῶν. Corrigendum inde statuo, *domicilii, omnis sacra deor. omn. est* »: così il Goerenz, la cui congettura al Krause «*magnopere placet*». *Sacra* è correzione del Turnebo e del Manuzio: ne' codici v'è *sacro* (*A* e *H*) o *sacru* (*B*) di prima scrittura: in

Digitized by Google

idem consecrato. aurum autem et argentum in urbibus et privatim et in fanis invidiosa res est. tum ebur ex inani corpore extractum haud satis castum donum deo. iam æs atque ferrum duelli instrumenta, non fani. ligneum autem quodque voluerit uno e ligno dicato, itemque

le città, sia nelle private case sia ne' templi, è cosa che mette voglia d'averla: anche l'avorio, come quello che tratto è da corpi senz'anima, non è dono abbastanza mondo da fare a Dio. Già il bronzo e il ferro valgono a' bisogni della guerra, non del tempio. S'altri vorrà dedicare ne' comuni delu-

A ed in *B* appresso fu scritto *sacrum*. Il Davisio, sull'autorità d'un vecchio ms. dell'Ursino, invece di *domiciliorum* lesse *domicilii*, che certamente fa meglio riscontro coll'οἰκήσεως platonico. Io tengo la lezione de' mss. e mi valga per commento la versione. Del rimanente tra *focus domiciliorum*, come pur legge il Rémusat, e «*comme le foyer de l'univers*», che egli traduce, non ci veggo riscontro davvero. Il Krause spiega: «*omnis terra, ut focus domicilii deorum, sacra deorum omnium est*»; ma con ciò si fa dire a Platone e a M. Tullio quello che ci sogniamo noi.

è cosa che mette voglia d'averla. — Ciò vuol dire che l'oro e l'argento sia de' sacelli privati sia de' pubblici templi, possono lusingare la cupidigia di violenti predatori: e questo può specialmente avvenire, anche tra popoli civili, nel furore delle guerre o nella licenza sfrenata di cittadine sollevazioni. Molto a proposito il Turnebo cita qui un luogo di Strabone (l. IX p. 289 ed. Casaub.) dov'e' parlando dei tesori del tempio di Delfo dice, quasi colle stesse parole di Platone, che i tesori sono cosa piena d'invidia e difficile a custodire, fossero anche tesori sacri: «ἐπίφθονος δι' ὧν ὁ πλοῦτος δισφύλακτός ἐστι, κἂν ἱερὸς ᾖ».

inani. — Il Manuzio, sull'autorità di un antico manoscritto, volle leggere *inanimo*, ed in ciò fu seguito dal Lambino: e l'uno e l'altro credettero per avventura che questo fosse più conforme all'ἀπὸ λελειπότος (op. ἀπολελειπότος) ψυχὴν σώματος di Platone. Tuttavia e' parrebbe che meglio fosse espressa la frase platonica coll'*inani;* giacchè col lasciar uscire l'anima da sè, il corpo ne diventa vuoto o inane. E così par che intendessero i Latini che spesso usarono in poesia l'*inane corpus*, per corpo morto. Vedi i luoghi recati dal Davisio, specie quel d'Ovidio: «Portet ad exstructos corpus inane rogos» (Epist. Sapphus Phaoni v. 116).

non è dono abbastanza mondo. — Sarebbe la letterale versione del platonico οὐκ εὐαγὲς ἀνάθημα: lezione questa che abbiamo in Eusebio (Præp. Evang. III, 8) in Clemente Ales. (Strom. V, 11) ed in Teodoreto (Therap. p. 49 e segg. ed. Sylb.) ove si riporta questo luogo platonico. Ne' codd. per altro delle Leggi Platoniche abbiamo οὐκ εὐχερές: dizione che presceglie anche lo Stallbaum, il quale, per rispetto agli autori che trascrissero questo luogo Platonico, soggiunge: «Sed libri Platonis omnes εὐχερές, quod non temere reiiciendum videtur. Quippe locum qui exscripserunt, ii in locum illius substituerunt vocabulum intellectu facilius magisque perspicuum». Ma come mai questa cospirazione d'autori, che rimonterebbe sino al secolo di M. Tullio almeno? E poi, c'è compreso un identico concetto nell'uno e nell'altro vocabolo? E se no, che fedeltà di citazione sarebbe stata mai questa? Non sarebbe forse da supporre che di questa voce due lezioni ci fossero anche al tempo di Cicerone, e che quella dell'οὐκ εὐαγές fosse creduta meglio accettabile dell'οὐκ εὐχερές? Del resto, non occorrendo d'insistere di più su tale voce, s'avverta come il solo toccare d'un cadavere presso a' Greci e ad altri popoli dell'antichità fosse reputato un'immonda cosa, anche dinanzi alla divinità: e intorno a questo vedi lo Schoemann op. cit. v. III, p. 256.

quodque. — Così i mss. Il Turnebo lesse *quod qui;* e *quicquid* il Feldhuegel; *quod quis* il Lambino ed il Madvig; *quodcumque*, recato da' codici meno attendibili, E. Stefano e l'Halm; *quodcumque quis* il Bake, seguito dal Baiter. Il Goerenz tiene *quodque* e nota, credo opportunamente: «Ern. correxit *quod quis*, cum Davis. prius Turnebi auctoritate *quod qui* dedisset. Atque sane est apud Plat. ὅ, τι ἂν θέλοι τις. Sed cum omnes scripti, etiam mei, in *quodque* consentiant; neque raro *quis* omittatur; cumque *quis* paullo ante præcesserit, et denique simplex *quod* gr. ὅ, τι non plene exprimat: nihil mutandum esse iudico. Crat. *quodcumque:* sed *quodque* idem est, sæpe sic depravatum».

Digitized by Google

lapideum, in delubris communibus; textile ne operosius quam mulieris opus menstruum. color autem albus præcipue decorus deo est cum in cetero, tum maxime in textili; tincta vero absint nisi a bellicis insignibus. divinissima autem dona aves et formæ ab uno pictore uno absolu-

bri qualche cosa di legno, la sia di solo legno e medesimamente se è di pietra; se si consacri cosa fatta in sul telaio, non sia lavoro che costi ad una donna più di un mese. Sovra tutti poi il color bianco conviene alla divinità, se in altro, assai più ne' tessuti: nè vi sia cosa tinta dalle insegne di guerra in fuori. Doni son poi divinissimi gli augelli e gli ornamenti da un solo pittore forniti in un sol

di solo legno. — La greca voce, che corrisponde alla tulliana dell'*uno e ligno*, è μονόξυλον, che sembra significare, dice lo Stallbaum «*non ex uno ligno confectum*, ut interpretatur Cicero, sed *ex solo ligno factum*, quo significatur, omnem ornatum pretiosiorem ab eiusmodi donariis abesse oportere». Tuttavolta anche la frase di M. Tullio non credo rifiuti questo senso, che mi sembra pur conforme a verità. S'avverta che ne' tempi antichissimi i simboli più comuni della divinità furono rozze ed informi pietre (λίθοι ἀγροί); appresso rozzi tronchi di legno (ξόανα); di poi ebbero e queste pietre e questi legni forme a poco a poco più vicine all'umana, onde le statue e le immagini degli dei. Più tardi si fecero anche statue con busto di legno, testa, braccia e piedi di marmo: e collo scheletro ligneo vestito d'avorio e d'oro, come Fidia lavorò la sua Pallade Partenone ed il suo Giove d'Olimpia (v. lo Schoemann op. cit. v. III, p. 55 e segg.). Pare dunque che nelle statue di legno volesse Platone esclusa questa mistura, per dir così, del marmo con qualche metallo o coll'avorio.

ne operosius quam. — Il *quam* «*superscriptum manu antiqua*» nel 1° leid. dice il Vahlen: e l'Halm notò: «*quam* A. sup. lin., quod voc. haud scio an recte omittat manus prima, ut est apud Platonem: ὑφὴν δὲ μὴ πλέον ἔργον γυναικὸς μιᾶς ἔμμηνον».

il color bianco conviene alla divinità. — Ne' riti sacri per lo più usavansi vesti bianche (v. lo Schoemann ib. p. 106) onde i noti versi d'Ovidio: «Alba decent Cererem. vestis Cerialibus albas – Sumite. nunc pulli velleris usus abest» (Fast. IV, 619). Per contrario la stoffa delle bandiere di guerra (σημεῖα) era di color rosso (v. Robinson, Antichità Greche vol. II p. 249): e gli scudi soleansi dipingere di svariatissime figure (Id. ib. p. 221). Il color bianco è stato sempre considerato il più semplice e puro: onde avviene che i panni bianchi si credano contaminati, quasi direi, dalla mistura di studiate tinte. Vedi il Pitisco (Lexic. Antiquit. Roman. v. *color*).

in cetero. — Così nel 2° leidese di prima scrittura, e nel 1° di seconda scrittura, nel quale in addietro era stato scritto *in ceterum*, come nell'Heinsiano: in altri codici v'è *in ceteris*, che comunemente fu tenuto dagli editori, dal Iovenzonio che, lesse *cœteris*, come dipoi il Klotz, fino all'Halm ed al Baiter.

aves. — Ne' codici leidesi si trova *habens et*, in altri *habes et*, che molto felicemente il Vittorio corresse in *aves et:* in altri corrottissimi v'è *habent et:* evidentemente l'*aves* è l'ὄρνιθες platonico.

gli augelli e gli ornamenti. — Lo Stallbaum, al luogo corrispondente di Platone «ὄρνιθές τε καὶ ἀγάλματα» notava: «*aves et figuræ quæ grata specie sua oculos oblectant.* Verba sunt plena obscuritatis. Nec tamen diffitemur verisimillimam nobis videri sententiam *Henr. Haasii*, qui in libro: *Palæologus. kleine Schriften antiquarischen Inhalts* (Lipsiæ 1837, 8 edit.) p. 94 sqq. censet de eiusmodi pictis imaginibus cogitandum esse, quas hodie *arabescas* appellare solent. Quales figuras philosophus fortasse in itinere suo in Aegyptum suscepto viderat, nec vero, si *Haasium* audimus, ipsa Græcia ignorabat. Itaque ὄρνιθές τε καὶ ἀγάλματα sunt: *aves et figuræ ad exhilarandos spectantium animos additæ.* (Vögel u. Laubwerk). Vult autem philosophus tales picturas esse quam minime pretiosas, sed uno die a pictore confectas. Unde colligi licet, eas facili negotio potuisse ab artificibus componi atque elaborari».

Digitized by Google

tæ die; itemque cetera huius exempli dona sunto ». hæc illi placent. sed ego cetera non tam restricte præfinio, vel hominum vitiis vel subsidiis temporum victus: terræ cultum segniorem suspicor fore, si ad eam utendam ferroque subigendam superstitionis aliquid accesserit.

Att. Habeo ista: nunc de sacris perpetuis et de Manium iure restat.

giorno: e parimenti su questo esempio si faranno gli altri doni ». Questo è ciò che a lui piace. Del rimanente non voglio io le altre cose tanto strettamente prefinire; chè mel vietano come i vizi, così i vantaggi, che recano i tempi: per me io temo che andrebbe più lenta la coltura della terra, se nell'avvantaggiarsene e nel domarla col ferro, vi si tramettesse punto di superstizione.

Att. Ciò mi persuade: or resta a dire dei sacrifizi perpetui e del giure de' Mani.

Questo è ciò che a lui piace. — L'Ateniese filosofo per ragioni diverse tanto restrinse i confini delle cose, che dedicar si doveano, conforme e' pensava, alla divinità, che le furono ridotte a volgarissimi lavori di legno, di marmo o di lino, ed a pitture grottesche, ch'e' dice *divinissime* (θειότατα): M. Tullio non volle segnare in tal fatto così rigorosi confini, e di ragione n'ebbe d'avanzo. Chi attende in fatti il concetto del culto esterno dovuto a Dio, vede che se questo culto non è splendido quanto meglio è possibile, diventa una miserabile mostra di venerazione per un Essere, che deve esigere prove di riverenza, quanto più grandi l'uomo può a Lui tributare. Le ragioni poi recate da Platone per attenuare la magnificenza e la ricchezza del culto, e quelle onde M. Tullio dice di non volere far quanto avea fatto il filosofo d'Atene (*hominum vitia — subsidia temporum*), hanno un valore assoluto assai piccolo.

non voglio io le altre cose ecc. — Al Nostro preme, com'e' dice fin dal principio del capo, che non si consacrino i terreni: del resto e' non crede opportuno di prefinire in questo fatto ogni cosa col rigore platonico; e ciò sia per la corruttela de' tempi che voleva sfarzo in tutto e quindi pure nelle cose del culto: sia anche per le maggiori ricchezze, che c'erano, e per le quali non apparivano smodate certe spese, che ne' tempi delle scarse ricchezze sarebbero state rovinose. Onde il Turnebo spiegò il *temporum subsidiis* dicendo: « cum harum rerum hodie maior copia suppetat maiorque pecuniæ vis quam ætate Platonis, ut facilior sit comparatio ». La lezione del Madvig *insidiis* pel *subsidiis* de' codd., creduta probabile dall'Halm, non pare troppo conforme al contesto.

utendam..... subigendam. — Ne' codici leidesi v'è *tuendam* in vece di *utendam*, dato da alcuni pochi codici di minor valore. *Tuendam* fu tenuto da molti prima del Davisio, che col solo trasponimento d'una lettera fe' una correzione accettabilissima: *tuendam* l'approva il Goerenz: lo tengono il Klotz, l'Halm, il Baiter ed il Vahlen: il Guglielmo lesse *ruendam: bene*, soggiunge il Grutero: *male*, credo io: tutti i gusti son gusti. *Subigendam* poi fu dato dal Manuzio, in vece del *subiciendam* de' mss. Tanto l'*utendam* quanto il *subigendam* fu dal Davisio avvalorato con copiosi ed opportuni confronti.

or resta a dire dei sacrifizi perpetui. — Intende que' *privati sacrifizi*, che doveansi perpetuare successivamente nelle famiglie, come dice il testo di legge (§ 22) « *sacra privata perpetua manento* », e come più avanti è spiegato. Qui poi è ben ricordare come presso i Romani due sommi generi di sacrifizi distinguevansi: cioè quelli del *comune* o del *popolo*, e quelli de' *privati* o della *gente*: « διαιρούμενοί τε διχῇ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ μὲν αὐτῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικά, τὰ δὲ ἴδια καὶ συγγενικά » (Dion. II, 65). I *sacrifizi pubblici* faceansi a spese pubbliche o per tutto il popolo o per un principale del popolo, quale sarebbe stato un alto magistrato od un principe: i *privati* in vece a spese delle famiglie o delle genti per i particolari uomini, famiglie, genti come può ricavarsi da Festo: « Publica sacra, quæ publico sumptu pro populo fiunt, quæque pro montibus,

Digitized by Google

M. O miram memoriam, Pomponi, tuam. at mihi ista exciderant.

46 *Att.* Ita credo, sed tamen hoc magis eas res et memini et exspecto, quod et ad pontificium ius et ad civile pertinent.

M. Vero, et a peritissimis sunt istis de rebus et responsa et scripta multa, et ego in hoc omni sermone nostro, quod ad cumque legis genus

M. Oh la mirabil memoria, che è la tua, o Pomponio! Vedi, cotesto a me caduto era di mente.

Att. Lo credo io: eppure queste 46 cose tanto più le ricordo e le aspetto io, in quanto esse al diritto pontificio ed al civile s'attengono.

M. Vero è che su tali cose vi ha e risposte e scritti molti di peritissime persone; ed io per me in tutto questo discorso, a qualunque maniera di legge mi avrà da condurre la nostra disputa, tratterò, per quanto mi sarà dato, il no-

pagis, curis, sacellis. at privata, quæ pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt» (v. Publica sacra p. 245 ed. del Müller, del quale v. la nota a q. v.). Sono poi anche da ascrivere tra *privati sacrifizi* i così detti *popularia sacra*, che praticar dovea nello stesso giorno ogni padre di famiglia in sua casa ed a spese proprie come erano p. e. i Fornicali, i Parilii, i Larali: « Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quæ omnes cives faciunt, nec certis familiis adtributa sunt. Fornicalia, Parilia, Laralia, porca præcidanea » (Festo a q. v. p. 253 M. — vedi anche il Walter op. cit. § 137 e segg.). Sono anche detti questi riti « *feriæ propriæ familiarum* ut Claudiæ familiæ vel Aemiliæ: seu Iuliæ, sive Corneliæ: et si quas ferias proprias quæque familia ex usu domesticæ celebritatis observat ». (Macrob. Sat. I, 16). Il Walter dopo aver citato oltre q. l. di Macrobio, Festo (v. Aureliam familiam) e Servio (ad Aeneid. II, 166; V, 704; X, 316) dice: « Dietro tutte queste autorità si fa aperto l'errore del Savigny, che nega (*Zeitschrift* II, 383) l'esistenza dei *sacra pro familiis* ». È per altro da osservare che in questi luoghi, *familia* non ha sempre il rigoroso suo valore, giacchè nel l. c. di Macrobio *familia* vale *gens;* onde quella che è detta qui *familia Iulia*, (e così pur si dice nel Digesto fr. 195 de V. S. L, 16), in Servio (ad Aen. II, 166) è detta *Iulia gens:* come pure nei ll. cc. di Servio quella che prima (ad Aen. II, 166) è detta *gens Nautiorum*, appresso (V, 704) è detta *Nautiorum familia:* e soltanto Servio (ad Aen. X, 316) nomina i *sacra* della *familia Cæsarum*, dando al *familia* il rigoroso suo valore. Per la qual cosa, se mal non m'appongo, io direi che dovendo ogni *familia* osservare i *riti privati propri della sua gente*, le tante volte son detti *sacra familiæ* quei che sono *sacra gentis*: e così forse va spiegato il nostro luogo. Nè con questo voglio dire che a Roma non vi sieno stati i *sacra pro familiis* nello stretto senso della frase, chè ciò è attestato esplicitamente dal l. c. (*Publica sacra*) di Festo; ma voglio soltanto dire che le citazioni del Walter non hanno, a mio credere, quel valore, ch'egli attribuisce loro. Anche i Greci distinguevano i *sacri pubblici* dai *popolari* come ci vien detto da un frammento di Dinarco (XVII, fr. 64 ed. Didot. negli Orat. Attici v. II p. 460): « δεμοτελῆ καὶ δημοτικὰ ἱερὰ διέφερον ἀλλήλων ». Platone (De Legg. X p. 884 e 885) distingue tre maniere di sacrifizi: quei del popolo (δημόσια); quei comuni alle tribù o ad altre società (τὰ κατὰ μέρη κοινὰ φυλετῶν ἢ τινων ἄλλων τοιούτων κεκοινωνηκότων), e quei finalmente de' privati (ἴδια). È poi notabile che anche Platone qui congiunse, come M. Tullio, i *sacrifizi privati* con quelli de' sepolcri: « ἱερὰ δὲ ἴδια καὶ τάφους »: e ciò per lo stretto legame, onde son queste due maniere di sacrifizi legate, come vedremo più innanzi: confr. lo Stallbaum a q. l.

46. *a peritissimis.* — Ne' mss. leidesi v'è scritto di prima scrittura *apertissimi*, in vece di *apertissima*, corretto appresso nel 1° e 2°. Il Madvig emendò molto felicemente il testo proponendo *a peritissimis:* e in vero tanto *apertissimi* quanto *apertissima*, sia pel soggetto, di cui si tratta, pieno di ambagi, sia pel contesto del nostro stesso luogo, sono, come osserva lo stesso Madvig, fuor di proposito.

quod ad cumque. — Tmesi non rara in M. Tullio: v. *de Divin.* II, 2, 7 e II, 72, 149: *de N. D.* II, 30, 76: *de Fin.* IV, 25, 69: pro Sestio XXXI, 68.

Digitized by Google

me disputatio nostra deduxerit, tractabo quoad potero eius ipsius generis ius civile nostrum, sed ita, locus ut ipse notus sit, ex quo ducatur quæque pars iuris, ut non difficile sit, qui modo ingenio possit moveri, quæcumque nova causa consultatiove acciderit, eius tenere ius, cum scias a quo sit capite repetendum.

47 XIX. Sed iuris consulti, sive erroris obiciundi causa, quo plura et difficiliora scire videantur, sive, quod similius veri est, ignoratione docendi, nam non solum scire aliquid artis

stro giure civile, siccome parte, di questo genere di cose: ma per tal modo che noto sia il luogo appunto, onde si possa dedurre ogni singola parte del diritto; così che non riesca difficile, chi non sia di tardo ingegno, in qualsivoglia nuova causa o consultazione, che sorga valersi del rispettivo giure; quando già altri sappia a quale capo si debba ricorrere.

XIX. Ma i giureconsulti, sia a 47 porgere occasione d'errore, e mostrar con questo di sapere assai più cose e difficili di quel che non sanno; o anche, ciò che è più verissimile, per non conoscere il modo dell'insegnare, giacchè non solo per saper qualche cosa ci vuol arte, ma una tal qual'arte la ci vuol

noto sia il luogo appunto. — Quello di ricondurre gli studi a' supremi capi è proprio della scienza: la quale trova la sua unità, come la efficacia dimostrativa, in quelle prime ed altissime proposizioni, donde ogni altra, quasi rigagnolo da fonte, va derivando. A ricondur poi le questioni alle supreme verità ci vuole svegliato e pronto ingegno in chi apprende, e lezioni e libri fatti a modo: e guai se le lezioni ed i libri sono fatti da gente sconclusionata; neppure un'aquila d'ingegno saprebbe raccapezzarsi mai. Simile pensiero espone M. Tullio nel *de Oratore* (III, 30) dov'e' dice: «ut singularum causarum defensiones, quas solent magistri pueris tradere, relinquamus: aperiamus autem ea capita, unde omnis ad omnem et causam et orationem disputatio ducitur».

quæque pars iuris. — Lezione proposta da Aemaro Ranconeto, riportata dal Turnebo. I codici hanno *quæque rar siiuris* (1° leid.) *que q; arsiuiris* (2° leid.) *q; querar siuris* l'Heinsiano. Il Moser nota tra l'altre a questo luogo: «Servavimus emendationem Ranconeti, quia et paullo antecedit *locus*, qui significat argumentum universale, et paullo post agitur de partitione: quam posteriorem causam Sch. quoque ad defendendam hanc lectionem valere vult».

qui modo ingenio possit moveri. — *Qui modo* in vece del *qui domo* de' codd. è correzione del Turnebo. Invece dell'*ingenio possit moveri*, che è pur de' codd. ed è tenuto anche dal Vahlen, fu dal Davisio sostituito *ingenio sit mediocri;* che fu accolto dall'Halm e dal Baiter. Il nostro luogo così è spiegato dal Wyttenbachio: «quicumque non plane mente tardus et hebes sit. Sic *acute moveri* est ingenii celeritate valere in Epist. ad Div. 15, 21; Acad. I, 9».

scias. — L'Ernesti, il Wagner, il Goerenz, lo Scheffer ed il Moser, dopo il Davisio, lessero *sciat* invece del *scias* de' codd. migliori. Il Moser nota: «ratio ipsa flagitat tertiam personam, eamque habere videntur complures Gœrenzii libri, quum e duobus tantum enotaverit *scias*». Il Vahlen, che tiene il *scias*, ha in nota: «*scias* corr. ex *siias* A In *scias*, cuius loco nonnulli *sciat* poni voluerunt, ne quis hæreat, conf. de off. II 11, 39 *omnis ratio atque institutio vitae adiumenta hominum desiderat inprimisque ut* habeat, *quibuscum possit familiares conferre sermones: quod est difficile, nisi speciem prae te boni viri* feras, ibid. II 14, 50 *duri hominis videtur periculum capitis inferre multis: id cum periculosum* ipsi *est tum etiam sordidum ad famam committere ut accusator* nominere.

XIX, 47. — *ma una tal qual arte ecc.* — Bisogna pur confessare che v'ha di molti, i quali, almeno in pratica, non mostrano d'esser persuasi di questa verità. Ad imparare, a ragionare, ad inventare occorre senza dubbio me-

Digitized by Google

est, sed quædam ars etiam docendi, sæpe, quod positum est in una cognitione, id in infinita dispertiuntur: velut in hoc ipso genere, quam magnum illud Scævolæ faciunt, pontifices ambo et eidem iuris peritis-

pure ad insegnare; spesso, quello che in una sola idea si raccoglie, lo dispartiscono in infinito: e in ciò, per non uscire di proposito, mettono tutto il loro studio gli Scevola, Pontefici entrambi e insieme del giure

todo ed arte; ma ci vuole pur metodo ed arte ad insegnare; anzi ad insegnare ce ne vuol di più, atteso lo stato di svolgimento, talora poco noto, dell'altrui mente; laddove lo stato della nostra non è così difficile a conoscere, per chi abbia, se non altro, un po' di seria riflessione. Insomma ad insegnare, come a scrivere, che è in sostanza un magistero anche questo, come ci vuole una vocazione, ci vuol pur anche un addestramento opportuno: nè si dovrebbe credere subito capace ad insegnare od a scrivere ognuno che si vede di saper qualche cosa.

etiam. — Ne' mss. non abbiamo *est etiam*, ma *etiam* soltanto: il Lambino, seguito da altri, anche tra' moderni, ce lo volle porre. Eppure se M. Tullio avesse voluto fare questa eliss., fosse anche strana, che s'avrebbe a ridire?

id in infinita. — L'*in* manca ne' mss.; ma in questo caso ci pare necessario e lo poniamo colle antiche e moderne edd. L'Halm, seguito dal Baiter e dal Vahlen, vorrebbe *in infinitam:* la quale correzione parrebbe che non avesse dovuto far fortuna; giacchè, se non erro, ad *in una cognitione* dovrebbe in ogni caso far riscontro non *in infinitam*, ma *in infinitas.* Il neutro plurale *in infinita* può benissimo tener le veci del plurale *in infinitas* e parmi che si possa questo luogo confrontare col «quod est ad cognitionem disciplinæ satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri» del § 48.

lo dispartiscono in infinito. — Ciò è detto più in largo nel *De Oratore* (II, 33): «Perpetui iuris et universi generis quæstio non hominum nomina, sed rationem dicendi, et argumentorum fontes desiderat. In quo etiam isti nos iurisconsulti impediunt, a discendoque deterrent. Video enim in Catonis et Bruti libris nominatim fere referri, quid alicui de iure viro aut mulieri responderint: credo, ut putaremus, in hominibus, non in re, consultationis aut dubitationis causam aliquam fuisse; ut, quod homines essent innumerabiles, debilitati a iure cognoscendo, voluntatem discendi simul cum spe perdiscendi abiiceremus. Sed hæc Crassus aliquando nobis expediet, et exponet descripta generatim. Est enim, ne forte nescias, heri nobis ille hoc, Catule, pollicitus, se ius civile, quod nunc diffusum et disputatum est, incerta genera coacturum, et ad artem facile redacturum». E nel c. 34: «hoc instrumentum causarum, et generum universorum in forum deferre debemus, neque, ut quæque res delata ad nos erit, tum denique scrutari locos, ex quibus argumenta eruamus: quæ quidem omnibus, qui ea mediocriter modo considerarint, studio adhibito et usu, pertractata esse possunt: sed tamen animus referendus est ad ea capita, et ad illos, quos sæpe iam appellavi, locos, ex quibus omnia ad omnem orationem inventa ducuntur. Atque hoc totum est sive artis, sive animadversionis, sive consuetudinis nosse regiones, intra quas venere et pervestiges, quod quæras. Ubi cum locum omnem cogitatione sepseris, si modo usum rerum percalluerit, nihil te effugiet; atque omne, quod erit in re, occurret atque incidet». Il vanto d'aver dato indirizzo dialettico al giure, M. Tullio lo attribuisce, come abbiamo visto (l. I § 17 not.), a Servio Sulpicio Rufo.

gli Scevola. — Padre e figlio. Il primo è P. Mucio Scevola, che fu console nel 132 a. C. e successe nel Pontificato Massimo al fratello Muciano: l'altro è Quinto Mucio Scevola, che fu console nel 94 a. C. Il primo, insieme con Bruto Manilio, sono detti «qui fundaverunt ius civile» (fr. 2 § 39 De Orig. Iuris etc. I, 2): dell'altro (ib. § 41) è detto: «Quintus Mucius Publii filius, Pontifex Maximus Ius civile primus constituit, generatim in libros decem et octo redigendo». Quest'ultimo s'appella per eccellenza il Pontefice. Lo dice M. Tullio: «acutissimum et in iure paratissimum» (Brutus c. 39): e' fu ucciso da Mario il giovane, dinanzi al simulacro di Vesta (De N. D. III, 32). A costui passò M. Tullio per impratichirsi meglio nel giure, quando morì Q. Mucio Scevola, detto l'augure (Lael. I. 1), e che fu console nel 116 av. C.

eidem. — Nelle edd. abbiamo *iidem*, ne' codd. invece *fidem.* L'Halm volle

Digitized by Google

simi. « sæpe, inquit Publi filius, ex patre audivi pontificem bonum neminem esse nisi qui ius civile cognosset ». totumne? quid ita? quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum aut ullo omnino nisi eo, quod cum religione coniunctum est? id autem quantulum est. de sacris, credo, de votis, de feriis et de sepulchris et si quid eius modi est. cur igitur hæc tanta facimus, cum cetera perparva sint. de sacris autem, qui locus patet latius, hæc sit una sententia, ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur, et, ut in lege posui, perpetua
48 sint sacra. hoc posito hæc iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta, ad quos eiusdem morte pe-

peritissimi. « Sovente, dice il figlio di Publio, ho sentito dire dal padre ch'e' non è buon pontefice chi non sa bene il giure civile ». Tutto forse? e come mai? Che importa in fatti ad un Pontefice conoscere il diritto delle pareti, o delle acque, o di qualche altra cosa in generale, se non abbia che fare colla religione? E questo non è certo un gran che. Non si va più in là de' sacrifizi, cred' io, dei voti, delle ferie e de' sepolcri o se vi ha punto altro di simile. Perchè dunque abbiamo da crederle gran cose queste, se tutte quante le si estendono pochissimo, se pur ne togli i sacri: soggetto che molto s'allarga, ma intorno al quale tutto è finito col dire che si hanno essi da conservar sempre, e quindi da trasmettere di ma-

correggere *fidem* in *eidem*, ed avverte che, come spesso altrove, anche qui le lettere F ed E sono ne' mss. confuse.

peritissimi. « *sæpe, inquit etc.* » — Emendazione questa del Turnebo e che è pur tenuta anche da' moderni editori. Ne' mss. 1° e 3° leidesi abbiam *peritisimisæ inquit:* nel 1° *iuris peritissimi* * *inquit* « in rasura sed in margine ad hunc versum antiqua manu scriptum est *sae*, quod lituræ spatium facile capere potuit » dice il Vahlen.

aut ullo omnino nisi eo, quod. — Ne' buoni codd. sta scritto *omnino si ego quod.* Da un dotto uomo (Obss. Miscell. IV, 3 p. 334) fu letto: *omnino nisi quod:* dal Madvig *omnino nisi eo quod;* da altri, come per esempio dal Goerenz, *aut tali ullo omnino? ergo.* Parrebbe che la correzione del Madvig fosse la più accettabile; essa fu accolta dal Klotz, dall' Halm, dal Baiter e dal Vahlen.

sacra. — Il Lambino, e con lui il Davisio, credettero questo *sacra* ozioso, ed il Madvig lo credette interpolato: l' Halm ed il Baiter lo posero, come sospetto, fra parentesi. Ma il Goerenz nota giustamente: « *sacra* auctor suo more addidit, quo voces, quæ sententiæ vim complectuntur, repetere solet: inconcinnior etiam clausula fuerit, si vocem ademeris ».

48. — *hoc posito.* — Dalla lezione de' codd. leidesi 1° e 3° *hæc posite*, il Baiter corresse *exposite;* emendazione non so quanto Ciceroniana, ma che fu pur accolta, ed è molto, dal Vahlen, che prima avea proposto *hæc ponit* (scil. Cicero) *et.* Io tenni *hoc posito* col Goerenz e l' Orelli, seguendo il Lambino, che dice d'aver trovato *hoc posito* anche nel cod. Memmiano. Ch' io sia poi del tutto persuaso di questo *hoc posito*, direi una bugia se l' affermassi: ma credo che, fra le altre emendazioni tentate, questa sia la meno strana. Il Madvig volle vedere una interpolazione da *hæc posite* fino a *venerit:* e queste parole le vollero chiudere fra parentesi anche l' Halm ed il Baiter: anzi l' Halm segnò con croce *hæc posite* ed *est ea adiuncta.* Il Vahlen difende a ragione, io credo, l' autenticità di questo luogo.

iis essent ea adiuncta. — Correzione di Roberto Stefano. Ne' mss. c' è *esset* in vece di *essent*, ed in tal caso vorrebbesi questa voce riferire al *memoria*, non al *sacra*. Il Goerenz notava in proposito: « (esset) Recte: nam pron. *ea* non ad *iura*, sed ad *sacrorum memoriam* referendum est. *Sacrorum memoria* vero i. e. q. *sacra* simpliciter. Sæpius enim in seqq. dicitur *pecunia sacris coniungi* § 50. 52. Sensus autem est: *ne cum morte patris familias sacra eius*

Digitized by Google

cunia venerit. hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinæ satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri. quæruntur enim, qui astringantur sacris. heredum causa iustissima est; nulla est enim persona, quæ ad vicem eius, qui e vita emigrarit, prono in mano alle famiglie, ossia, come ho posto nella legge, che i sacri siano perpetui?

Ciò posto, questi diritti per l'au- 48
torità dei Pontefici ottennero che, neppure alla morte del padre di famiglia, venisse a cadere la memoria dei sacri; e che questi passassero a coloro, i quali ne avessero avuto per la morte di lui le sostanze. E posto sol questo, che è quanto basta, per trarne norme in proposito, ne nascono innumerabili casi, de' quali son pieni i libri dei giureconsulti. Si fa dunque la questione su chi sia obbligato ai sacri. Il titolo di eredi è troppo giusto; giacchè non v'ha persona, che più di loro sia tanto vicina a succedere nel luogo di chi passò di questa vita. Vien poscia chi per la morte o pel testamento di lui, tanto riceve quanto tutti gli

emorerentur, sed eorum memoria prodenda et servanda ab eo esset, ad quem pecuniæ (bonorum) *patris familias hæreditas venerit*».

quæruntur. — Così nel 2° e 3° leidese: nel 1° e' è *quærentur:* l'edizione Cratandriana lesse *quærunt.* Il Davisio, l'Ernesti, il Rath vollero si leggesse *quæritur*, accolto e difeso dal Madvig. Che il *quæritur* esprima meglio il mettere in campo la questione, che qui vien fatta, intorno a chi sia tenuto al sacrifizio ereditario, l'ammetto anch'io: per altro non credo che la cosa muti gran fatto nella sostanza anche col *quæruntur.* Anzi non dispiace di ritenere col Goerenz che un concetto più determinato vi sia nel *quæruntur:* di vero egli nota: «*quæruntur enim*) Intt. *quærunt*, vel *quæritur* scribi iubent. Equidem vulgatam his meliorem iudico, si cogitaris *personæ*, ut § 49. *Extrema — persona est:* non enim quæritur simpliciter, qui adstringantur sacris, sed distinctione facta, qui deinceps sacrorum iure obligentur». Il Vahlen, che tiene *quæruntur*, osserva: «quæritur *Davisius, quod Madvigius probavit, sed illud haud scio an possit exemplis defendi, quale illud est de orat.* II, 32, 137 quæ vero, cum de facto non ambigitur, quæruntur, qualia sint, ea innumerabilia *de leg.* I 1, 4 multa quæruntur fictane an vera sint. *de orat.* II 30, 132».

Il titolo di eredi è troppo giusto. — E veramente siccome l'erede «eiusdem potestatis, iurisque est cuius fuit defunctus» (fr. 59 de Diver. regul. iuris L, 17); così e' succede anche nei debiti del defunto, come gli avesse contratti egli stesso, anche se i debiti fossero stati superiori all'eredità: onde di nuovo è detto nel Digesto: «hæreditas quin obliget nos æri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est» (fr. 8 De adquir. vel omitt. hæred. XXIX, 2). E però i *sacri* familiari, che costituivano un debito perenne, legato al patrimonio del defunto, trasmetteano per legge nell'erede il dovere di mantenerli con iscrupolosa osservanza.

non v'ha persona, che più di loro ecc. — Tanto è vero che, conforme dicono le Istituzioni Giustinianee, gli antichi scambiarono tra loro le voci *heres* e *dominus:* «pro herede enim gerere est pro domino gerere: veteres enim heredes pro dominis appellabant» (II, 19, 7): e Festo (ap. Paul. p. 99 Müller) dice pure: «heres apud antiquos pro domino ponebatur»: donde la probabile etimologia di *heres* da *herus*: vedi il Forcellini v. *heres.*

chi per la morte o pel testamento di lui ecc. — Il Wyttenbachio vorrebbe spiegare suppergiù: *chi per donazione in causa di morte o per le-*

Digitized by Google

pius accedat. deinde, qui morte testamentove eius tantundem capiat quantum omnes heredes: id quoque ordine; est enim ad id, quod propositum est, adcommodatum. tertio

eredi: questo è pure conforme all'ordine; giacchè e' conviene a quan-

gato, che si ottiene per testamento ecc. Si può avere un adequato concetto della donazione per causa di morte da q. l. del Digesto: « Non videtur perfecta donatio mortis causa facta, antequam mors insequatur » (fr. 32 De mortis causa donat. XXXIX, 6): onde si spiegherebbe la frase qui usata del *morte capere*, per ricevere una donazione fatta da altri con previsione di morte imminente o anche pel semplice pensiero di sua mortalità (fr. 2 ibid.). Però troviamo in molti luoghi dello stesso titolo la frase compiuta *mortis causa capere* (fr. 8; fr. 9; fr. 12 etc.), non avere lo specifico valore che si vorrebbe qui dare; ma sì il generico di acquisti fatti *mortis causa*, per titoli non ispeciali di legati, fedecommessi o donazioni: v. il Doveri (Instit. di D. R. vol. II p. 688 ed. cit.). Ad ogni modo v'è sempre gran differenza tra la donazione per causa di morte ed il legato; chè questo dipende da testamento, la donazione no; onde questa ha effetto tosto ch'è seguita la morte del donante senza attendere l'adizione dell'eredità (v. l'Ortolan, Spiegaz. Stor. delle Istit. dell'Imp. Giustiniano l. II tit. VII § 1, ed il Serafini op. cit. p. II § 225); così è distinto con rigorosa proprietà nel nostro luogo il *morte capere* dal *testamento capere*. Che qui poi colla voce *testamento* si voglia dire legato, è reso chiaro dal contesto; e meglio ancora dall'evidente riferirsi che si fa alla legge Voconia (a. u. 585); la quale è così espressa da Gaio (Instit. II, 226 ed. Huschke, Lipsiæ 1878): « postea lata est lex Voconia, qua cautum est, *ne cui plus legatorum nomine mortisque causa capere liceret, quam heredes caperent* ». Al quale proposito osserva il Walter (op. cit. l. II, c. 22 not. 48) come con questo luogo di M. Tullio torni inconciliabile l'interpretazione, che dà Gaio alla stessa legge, ond'e' farebbeci intendere che « il singolare legatario non potesse più venire come erede, ma bene potesse l'eredità essere assorbita con molti legati, salva una piccola parte » (parole del Walter vers. cit.); giacchè scrive Gaio « ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere videbantur; set tamen fere vitium simile nascebatur: nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat (*testator*) adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi, huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere » (Ib.). Ma veramente qui M. Tullio non accenna colle sue parole a molti legatari, fra i quali potesse venire distribuito anche tutto il patrimonio: dice soltanto che se ve n'è uno che per legati ricevuti pareggi tutti gli altri eredi (ed è qui che si accenna alla legge suddetta), questi fosse tenuto ai *sacri* perpetui. Onde parmi che non dovesse per questo il Walter rimproverare a Gaio « *di non avere compreso a dovere il senso d'una legge da lunghissimo tempo abolita* ».

questo è pure conforme all'ordine. — Ossia conforme a rettitudine: simile frase ricorre nel Corpo del Diritto Romano; e così nel Digesto abbiamo: « Arbitrari Senatum recte atque ordine facturos etc. » (fr. 2 § 1 Ad S. C. Vell. XVI, 1). Anche la frase che segue — *est ad id, quod propositum est, accommodatum* — è del linguaggio legale: e significa appunto ciò che dal senso e dall'intendimento della legge si ricava, come ad essa conforme: puossi di nuovo vedere nel Digesto (fr. 48 de Rit. Nupt. XXIII, 2): « Filio patroni etc. idem iuris, quod ipsi patrono daretur, ex sententia legis accommodatur ». Che sia poi conforme alla legge proposta de' *sacri* perpetui ciò che qui è prescritto, gli è per se chiaro: giacchè se un qualunque erede, per quanto fosse stata piccola la quota dell'eredità, dovea compiere i *sacri* ereditari, ragion volea che tanto più fosse a questo obbligato quel legatario, che avesse avuto dell'asse intero, quanto tutti gli altri eredi.

quod propositum est. — *Propositum* è scritto espressamente nel 2° e 3° leidese: nel 1° *prositum* evidente scorrezione del *propositum*. Il Davisio volle leggere *positum*, che fu tenuto dall'Halm e dal Baiter. Il Goerenz ed il Vahlen tennero *propositum*, che giustificarono coll'uso del *proponere* per *antea ponere*, non raro in M. Tullio: ma ciò non vale, a mio credere, in questo luogo; perchè l'uso, ch'è fatto qui, del *proponere* è del rigoroso linguaggio della legge; e ben

Digitized by Google

loco, si nemo sit heres, is, qui de bonis, quæ eius fuerint, cum moritur, usu ceperit plurimum possidendo. quarto, qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus
49 eius plurimum servet. extrema illa

to prima fu posto. In terzo luogo, se nessun erede vi sia, seguirà que-

si sa come «legem vel edictum *in publico proponere*» o soltanto *proponere*, indicasse l'atto di promulgare o pubblicare un editto od una legge.

In terzo luogo ecc. — Si badi che l'erede in proprio senso nelle Leggi Romane è quegli che succede in tutti i diritti del defunto: «Nihil est aliud hereditas, quam successio in universum ius, quod defunctus habuit» (fr. 24 De Verb. Sign. L, 16): e questo o perchè è un solo l'erede o perchè, mancanti gli altri coeredi, succede uno solo nell'intiero diritto dell'asse ereditario: «qui semel aliqua ex parte heres exstiterit, deficientium partes etiam invitus excipit, id est tacite ei deficientium partes etiam invito accrescunt» (fr. 53 § 1 De acq. vel omitt. hered. XXIX, 2). Gli altri adunque che o in fatto o in virtù non aveano questo pieno diritto su tutto l'asse ereditario, non eran propriamente eredi: ciò erano i legatari e tutti quegli altri che per lascito testamentario del tutto determinato e particolare, acquistavano qualche cosa del defunto. Bisogna poi anche avvertire che nell'antico diritto, se nel tempo che si lasciava passare tra la morte del testatore e l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede, avesse altri, qualunque si fosse, preso possesso delle cose ereditarie, e le avesse possedute un anno intiero, questi per usucapione non solo divenia padrone delle cose usucapite, senza colpa di furto; ma anche entrava nel diritto di eredità: questo era detto *usucapio pro herede:* «..... si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis possiderit..... quæ species possessionis et usucapionis pro herede vocatur. Et in tantum hæc usucapio concessa est, ut et res, quæ solo continentur, anno usucapiantur» (Gaii Instit. I. C. II, 52 e 53 ed. Huschke 1878) «interdum alienas res occupare et usucapere concessum est, nec creditur furtum fieri, velut res hereditarias, quarum heres non (*dum*) est nactus possessionem, nisi necessarius heres exstet; nam necessario herede exstante placuit nihil pro herede usucapi posse» (Id. Ib. III, 201). Ciò avvenia, dice di nuovo Gaio, perchè colla pronta accettazione dell'eredità altri subito compisse i riti (*sacra*) privati, ed insieme i creditori avessero a cui ricorrere per essere pagati: «Quare autem omnino tam improba (annua) possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent, *qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit,* et ut creditores haberent, a quo suum consequerentur» (II, 55). Bisogna dunque spiegare il *si nemo sit heres*, degli eredi che entro un anno non avessero cercato di acquistare l'eredità, e, lasciato scorrere un anno di possesso nell'usucapiente, avessero cessato in diritto d'essere veramente eredi: oppure che non vi essendo di fatto alcun erede del defunto e l'eredità fosse passata al fisco, dopo un quadriennio di trascuranza da parte di questo, il possessore potesse diventar vero padrone (v. il Serafini — Istitt. di Diritto Rom. P. II § 226). In ogni modo quando il possessore avesse usucatto il più dell'asse ereditario, egli era obbligato ai sacri privati.

cum moritur, usu ceperit. — Correzione di Roberto Stefano e del Turnebo. Il cod. leid. 1° ha: *quom morituris* (vel *us*) *utcœperit:* gli altri due: *cū moriturus utceperit* (2° *coeperit*). Quelli poi che vollero levato il *possidendo*, che vien appresso, come tra gli altri fecero il Goerenz, lo Scheffer, Gottl. Schwartz, hanno dovuto dare a questo luogo un'interpretazione più o meno arbitraria.

qui, si nemo sit qui. — Così alcuni codici. I leidesi hanno *si qui:* il Goerenz si tenne giustamente ai codd., che emendarono la scorrezione del *si qui*, e così fecero i più tra' moderni: altri, colle edizioni più vecchie, posero il *qui* avanti al *plurimum* seguente.

de creditoribus. — Il Savigny (v. la not. del Creuzer a q. l.) volle levare (contro l'autorità de' codd. e delle edd.) il *de* dinanzi al *creditoribus*, per trarne quel senso, che a lui garbava. Egli in fatti vuole spiegare questo luogo così, che se altri ci fosse, il quale avesse dato a' creditori del defunto testatore un tanto per cento più d'ogni altro, a lui aggiudicandosi, conforme il diritto antico, le cose

Digitized by Google

persona est, ut, si is, qui ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit, neminique eam solverit, proinde habeatur quasi eam pecuniam ceperit.

gli che ebbe ottenuta per la ragione del possesso la parte maggiore de' beni, ch'erano propri del defunto. In quarto luogo, se persona vi sia che non abbia avuto niente, verrà quegli che, tra' suoi creditori, ebbe messa al sicuro una maggior somma. Per ultimo verrà colui che, non 49
avendo pagato a nessuno quel danaro, che doveva al defunto, lo si dovrà calcolare come chi avesse ricevuto così fatto danaro.

XX. Hæc nos a Scævola didicimus; non ita descripta ab antiquis. nam illi quidem his verbis docebant, tribus modis sacris adstringi: here-

XX. Queste cose noi da Scevola apprendemmo; ma non ci furono dagli antichi così decifrate. Imperciocchè essi propriamente insegna-

del testatore, a costui dovesse toccare l'onere del perpetuare i *sacri privati*. Ma ognun vede che lo stabilire l'interpretazione d'un luogo, mutilandolo prima ad arbitrio, non è dichiarare, ma falsar questo luogo. Più tardi, anche dopo che il Savigny dubitò di questa sua emendazione (v. il Creuzer l. c.), o meglio, direi io, di questa sua corruzione, il Walter (op. cit. § 635) credette di dire *molto probabile* l'interpretazione Savignyana; e in vece di farlo questo nostro un nuovo caso d'obbligazione a' *sacri*, l'unisce egli col terzo, e riduce i cinque casi di M. Tullio a quattro.

quegli che.... ebbe messa al sicuro ecc. — *Servare* per *ricuperare, esigere* ecc. è voce giuridica, come puossi vedere nel Digesto (fr. 49 De Furtis XLVII, 2): e ciò specialmente nella frase *servare ab aliquo:* come nel fr. 45 § 7 Mandati XVII, 1: e fr. 61 De auct. et cons. tut. XXVI, 7. Vedi anche il Brissonio *De Verborum Significatione* nella frase *servare ab aliquo:* dov'e' dice: «servari ab aliquo posse dicitur quod ex eius bonis redigi potest.... sic servare ab aliquo etc.»

49. — *Per ultimo verrà ecc.* — Questo passo è spiegato dal Savigny in tal guisa. Quando altri fosse morto senza erede alcuno, e solo lasciato avesse dei debitori; questi non essendo, alla morte di lui, più tenuti a pagare il debito loro a nessuno, s'avvantaggiavano indirettamente di quel del defunto, come ne fossero stati eredi, e quindi erano obbligati ai *sacri* familiari. Ciò per altro valer non potea dopo la legge *Iulia caducaria*, che facea erede il popolo di que' beni che, morto il padrone, restavano senza eredi, o se gli eredi, che vi fossero stati, non se ne avessero preso pensiero: «et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferentur ex lege Iulia caducaria» (Ulpian. tit. XXVIII, 7: ed. Huschke).

ut, si is, qui. — Lezione de' mss. Il Vahlen volle leggere *ut is, si qui* notando: «confer II 23, 58 *ut eos, si qui hoc;* II Verr. I 4, 9 *eos, si qui*: Acad. post. I 3, 11 *iis rebus, si quas;* unde videant, quo iure Acad. pr. II 41, 128 *earum rerum auctoritatem, si quæ mutaverint*». Ma taciuto che il Vahlen ha molta ragione di rimproverare que' che mutarono il *si quæ* de' codd. in quest'ultimo luogo e posero col Davisio un *se quæ* arbitrariamente; io dico che gli altri luoghi di M. Tullio non altro provano se non ch'egli ha voluto là un modo di collocazione, che qui per avventura (i codd. almeno in ciò ci sostengono) non gli sarà piaciuto di usare.

neminique. — Così le edizioni: i mss. hanno *nemini qui*, evidentemente errato. L'Halm tenne soltanto *nemini* ed il Baiter stette con lui.

XX. — *non ci furono dagli antichi così decifrate.* — Gli antichi stabilirono tre casi in cui altri è tenuto a perpetuare i *sacri* del defunto; cioè, se egli fosse erede in qualsiasi modo: se altri per legato avesse avuto la maggior parte dell'asse ereditario; in fine chi, avendo ottenuto per legato la maggior parte de'

Digitized by Google

ditate, aut si maiorem partem pecuniæ capiat, aut si maior pars pecuniæ legata est, si inde quippiam ceperit. sed pontificem sequamur. videtis igitur omnia pendere ex uno illo, quod pontifices cum pecunia sacra coniungi volunt isdemque fe-

vano che tre sono i modi per cui altri è obbligato ai sacri: per eredità, o per aver avuto la maggior parte de' beni, o anche, quando la maggior parte de' beni fosse stata legata, se altri avesse avuto punta cosa: ma giova seguire il Pontefice. Vedete dunque che il forte della questione sta tutto in ciò che i Pontefici voglion che si leghino all'asse patrimoniale i sacri, e insieme che a questi si debba ascrivere l'obbligo

beni, se n' avesse voluto tenere soltanto una piccola parte. Quest'ultimo caso viene spiegato da Gaio nel Digesto dov'e' dice: «Si cui res legata fuerit et omnino aliqua ex parte voluerit suam esse, totam acquirit» (fr. 58 De Legat. et Fideicom. XXXI, 2): ossia chi riconosce una parte, anche piccola, del legato, lo riconosce tutto, e con tutti quindi i pesi che gli sono congiunti: v. anche il Codice (c. 20 De Iure delib. VI, 30). Tale interpretazione dell'ultimo de' tre casi data dal Balduino ed accettata pure dal Goerenz, ci pare del tutto conforme al testo. Il Moser, seguendo il Savigny, spiega: «secundum doctrinam antiquiorem tres erant modi, secundum quos adstringebatur sacris defunctis servandis. Primum adstringebantur heredes omnes, deinde cum his legatarii quidam, denique, si nemo esset heres, is, qui rei familiaris defuncti plurimum usu ceperit». La spiegazione dell'ultimo caso mi pare del tutto arbitraria, e che esiga una fortissima alterazione di quell'ovvio senso, che danno le frasi latine.

si maior pars pecuniæ legata est. — Furono tutte queste parole prima del Christio e quindi dall'Halm e dal Baiter chiuse tra parentesi, siccome sospette: eppure sembra che il contesto le esiga inesorabilmente.

la maggior parte de' beni. — Nel testo v'è *maiorem partem pecuniæ*. E qui va bene osservato che la voce *pecunia*, sia nell'antichissimo diritto di Roma, sia nel meno antico, ebbe il valore di *asse patrimoniale* o anche di quel tanto di beni che altri godeva come suoi. Ne' frammenti delle Dodici Tavole noi troviamo tre luoghi (V, 3 e 7; X, 7), dove questo vocabolo tiene tale significazione. Varrone (De L. L, V, 95) dice pure che in antico ogni *pecunia*, cioè ogni avere, consisteva in bestiame: «in pecore pecunia tum consistebat pastoribus». Questa voce continuò nel diritto ad indicar *beni* o *averi* in generale: «Pecuniæ nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res, tam soli, quam mobiles, et tam corpora, quam iura» (fr. 222 De Verb. Signif. L, 16: S. Augustinus, De disciplina Christian. c. 6): o più precisamente l'*asse patrimoniale:* «quum pecuniæ significatio ad ea referatur, quæ in patrimonio sunt» (fr. 5 Ibid.): ed in fine anche Giustiniano (C. 2 De constit. pecunia IV, 18) usava più tardi questo vocabolo con tale valore, soggiungendo: «etiam veteres pecuniæ appellatione omnes res significari definiunt, et huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum et in alia antiqua prudentia manifestissime inventum est». Per ciò sembrerebbe che si dovesse porre ne' lessici questo per primo e proprio valore della voce *pecunia*, e non quello di ricchezze in danaro (*numerata pecunia*); chè solo per sineddoche il danaro è così chiamato.

pontificem sequamur. — Nota l'Halm: «malim *pontifices*, cum lectio librorum ex *pontifice sequamur* orta videatur». Il Vahlen di rincontro: «*pontificem*] Scævolam dicit, quem nominavit, cui ibidem *antiqui* opponuntur, erravit Halmius».

50. — *voglion che si leghino all'asse patrimoniale ecc.* — E ciò era creduto un peso tanto grave che ne venne il proverbio a Roma di appellare *sine sacris* quella eredità che fosse senza pesi: «[*Sine sacris hereditas*] in proverbio dici solet [*cum aliquid obvenerit*] sine ulla incommodi appendice; quod olim sacra non solum publica curiosissime administrabant, sed etiam privata, relictusque heres sicut pecuniæ, etiam sacrorum erat; ut ea diligentissime administrare esset necessarium» (Festo v. *sine sacris* p. 290 M.).

Digitized by Google

rias et cærimonias adscribendas putant. atque etiam dant hoc Scævolæ, quod est partitio, ut, si in

delle feric e delle cerimonie. Questo pure insegnano anche gli Scevola, e ciò non è se non la partizione. Laonde se la deduzione non è scritta, quelli che riceveran

cum pecunia sacra etc. — Felice correzione del Madvig, accettata dall'Halm, dal Baiter e dal Vahlen. Nel 1° leid. v'è *pontificū pecuniā sacra* con un *o* sopra l'*a* di *sacra*: nel 2° leid. v'è *pontificum pecuniā sacro* (corr. ex *sacro*)

ferias. — *Hereditates* volle correggere il Mommsen: forse per la molta somiglianza grafica che v'è tra *ferias* ed *hereditates!* Eppure il Baiter accettò *hereditates* senza sospetto alcuno di arbitraria congettura.

l'obbligo delle ferie e delle cerimonie. — Cioè i *sacri privati;* i quali pure, specie quei delle famiglie, furono chiamati, come abbiam già detto, *feriæ propriæ familiarum*: «et si quas ferias proprias quæque familia ex usu domesticæ celebritatis observat». (Macrob. Sat. I, 16): onde Festo (v. privatæ feriæ p. 242 M.) «privatæ feriæ vocantur sacrorum propriorum». Le *cerimoniæ* per avventura si distinguevano da' *sacri*, in quanto esse erano que' riti religiosi, che accompagnavano i sacrifizi (*sacra*): onde Cicerone (pro Balbo c. 24): «sacra Cereris summa maiores nostri religione confici ceremoniaque voluerunt».

quod est partitio. — Questa povera proposizione è stata il bersaglio delle più strane congetture. Il Bake, seguito dall'Halm e dal Baiter, la volle affatto tolta di mezzo, come glossema; e ciò «cum manifesto detrimento sententiæ», come giustamente osserva il Vahlen. Questi poi, seguendo il Davisio, volle leggere *quom* in vece del *quod*, che è ne' codd. Ma quantunque si debba confessare che il *quom* più chiaramente darebbeci spiegata la sentenza di M. Tullio, dal contesto suggerita: tuttavia il mutare arbitrariamente lezioni, senza assoluto bisogno, credo si debba aver sempre per isconveniente. Acmaro Ranconeto volea che si leggesse *partitionis caput:* e tennero pure questa lezione il Lambino, il Turnebo, Aldo il nipote, il Pearcio, il Gronovio: ma questo è detto dal Grutero, e giustamente, una *divinazione.*

e ciò non è se non la partizione. — La *partitio* era una specie di legato, per cui il testatore obbligava l'erede a spartire l'eredità con altri (onde il costui nome di *legatarius partiarius*), secondo assegnate proporzioni: se non si facea motto della quota, s'intendea che l'eredità dovesse partirsi in due quote uguali: «Sicut singulæ res legari possunt, ita universarum quoque summa, id est pars legari potest, quæ species partitio appellatur: ut puta (*hoc*) modo: *Heres meus cum Titio hereditatem meam partito, dividito;* quo casu dimidia pars bonorum *Titio* legata videtur: potest autem et alia pars, velut tertia vel quarta, legari» (Ulp. XXIV, 25 ed. Huschke). — (Gaii II, 254 — § 5 I. De Fideicom. hered. II, 23). Or si domanda: ha qui M. Tullio dato alla voce *partitio* questo rigoroso valore? Il Wyttenbachio col Goerenz restringe troppo il concetto della *partitio*, e definisce: «genus legati, quo legatarius tantum capit, quantum heres, si unus est heres: aut tantum, quantum omnes simul heredes, si plures sunt». Se non che a ciò contraddicono espressamente le parole di Ulpiano (fr. 164 § 1 De V. S. L. 16) che ha: «Partitionis nomen non semper dimidium significat, sed prout est adiectum: potest enim iuberi aliquis, et maximam partiri, posse et vicesimam, et tertiam et prout libuerit: sed si non fuerit portio adiecta, dimidia pars debetur». E, come il Wyttenbachio, avea così scritto il Goerenz: solo questi aggiungea: «*Partitio* ipsa ex lege Voconia ortum cepit». Ma quantunque la *partitio* fosse, come i legati, regolata in parte dalla legge Voconia, che non volea che si legasse oltre la metà dell'asse patrimoniale (v. il Walter § 641): tuttavia ella era cosa diversa da un semplice legato; poteasi dire un fedecommesso universale, piuttosto che legato nel senso stretto della parola (v. il Serafini op. cit. § 221 e segg.): chè il legato è determinata cosa che l'erede per volontà espressa del testatore deve dare ad altri: la *partitio legataria* è una parte più o meno grande di tutta l'eredità, che l'erede è tenuto a dare ad altri per la stessa volontà del testatore e quindi per essa si costituiva un quasi erede; solo che i creditori doveano ricorrere al vero erede e non al *legatario parziario* (v. il Walter § 642: e il Doveri op. cit. vol. II p. 679). E però è da dire che qui M. Tullio parla d'un caso riferibile alla partizione, anzi che della partizione presa

Digitized by Google

testamento deducta scripta non sit ipsique minus ceperint, quam omnibus heredibus relinquatur, sacris ne alligentur. in donatione hoc idem secus interpretantur, et quod pater familias in eius donatione, qui in ipsius potestate est, adprobavit, ratum est, quod eo insciente factum est, si id is non adprobat, ratum non
51 est. his propositis quæstiunculæ mul-

meno di quanto agli altri eredi sarà lasciato, non sieno obbligati ai sacri. Nella donazione questa cosa stessa spiegano costoro altrimenti; e quanto il padre di famiglia avrà approvato nella donazione di chi è sotto la sua potestà, è tenuto per valido; e quello che, lui ignaro, si fece, s'ei non l'approvi, valido non si crede.

in tutta la sua comprensione ed estensione, come farebbero credere le definizioni che ne diedero il Goerenz e il Wyttenbachio. Del resto se il legatario in genere, come abbiam visto, sia nell'antico giure pontificio sia nel più recente, era tenuto ai *sacri privati* del defunto quando avesse ottenuto metà dell'asse, tanto più dovea ciò aver luogo per i *legatari parziari*, che erano presso che eredi.

deducta. — Participio sostantivato per *deducta summa* (*centum nummorum*): onde se n'avrebbe il valore di *deductio*, come spiega il Vahlen, il quale nota: «(Turnebus) quod *remissam* pro *remissione* Cypriani (aggiungi anche Tertulliano adv. Marcion. IV, 18) usu affert, poterat et *offensam*, *repulsam* citare et melius *collectam* (de or. II 57, 233)». L'Engelbronner citando il Bachio (ad Brisson. de Formulis p. 118) vuole che si legga a dirittura *deductio*, che fu tenuto dall'Halm e dal Baiter. *Deducta*, come participio sostantivato, è accolto ne'lessici migliori.

Nella donazione ecc. — Il Wyttenbachio nota: «Cicero videtur non simpliciter *donationem testamento*, sed testamentum filii familias donationi filii familias opposuisse: nam his demum est repugnantia. Atque idem sequentes retinuerunt iureconsulti: nam, ut ait Gaius, Pandect. lib. XXVIII, tit. 1, *de filio familias*, qui in potestate patris est, testamenti faciendi ius non habet, adeo ut, quamvis pater ei permittat, testari non possit. Et tamen certis conditionibus, patre permittente donare potest secundum Iulianum et Ulpianum. Pandect. lib. XXXIX, tit. 5, *de donationibus*». Ma io intanto osservo che l'opposizione espressa dal *secus* deve, a rigore di grammatica e di logica, riferirsi al già prima detto, non ad un supposto sottinteso o alle cose che seguono. Prima si parlò de' legati in genere, dunque l'opposizione dev'essere tra' legati in genere, e le donazioni, che furono più in alto unite co' legati *morte testamentove*, ossia colle donazioni in causa di morte, secondo la spiegazione dello stesso Wyttenbachio. Le donazioni dei figli di famiglia sono qui un'aggiunta a ciò che venne espresso dall'*et* che segue all'*interpretantur;* il quale *et* non ha, io credo, niente affatto valore di *etenim*, come vorrebbe il Goerenz. Aggiungasi che se, conforme è detto da Gaio (fr. 6 *Qui testamenta* etc. XXVIII, 1) il figlio di famiglia non può testare, neppure permettendolo il padre, «adeo ut quamvis pater ei permittat, nihilominus tamen iure testari possit»: il porre di riscontro ad un testamento impossibile una donazione, sotto certe condizioni, possibile, sarebbe fuori del nostro caso. È certo poi che valea la donazione del figlio di famiglia quando «patris iussu eam promisit» (fr. 2 De donat. XXXIX, 5): o «patris iussu et voluntate donavit» (fr. 9 § 2 ib.): o anche quando il padre dava al figlio «liberam peculii administrationem»; se per altro non «ei specialiter donandi facultatem ademerit» (fr. 7 § 3 ib.): e ciò pure nelle donazioni per causa di morte, se a lui «specialiter etiam mortis causa donare fuerit permissum» (ibid. § 5). Questo è quanto vien qui detto da M. Tullio, il quale vuol comprendere anche il caso in cui il figlio avesse donato all'insaputa del padre; ma che fosse stata appresso la sua donazione approvata da lui. Onde in generale si dovrebbe dire, gli Scevola non ammettessero che nelle donazioni in causa di morte potesse il donatario accettare solo quel tanto della donazione che lo *disobbligasse* da' *sacri privati*, quando non fosse stata espressa la deduzione nel testamento: e per rispetto alle donazioni dei figli, chi le avesse da questi ottenute, dovea prima d'ogni altro vedere se il padre di famiglia avesse approvato ciò che fatto avesse il figlio: e se il padre non avesse approvato la deduzione scritta dal figlio nell'atto ond'e' avesse donato, non poteasi il legatario, stando allo scritto, disobbligare da' *sacri*.

Digitized by Google

tæ nascuntur, quas qui intellegat non, si ad caput referat, per se ipse facile perspiciat? veluti, si minus quis cepisset, ne sacris alligaretur, ac post de eius heredibus aliquis exegisset pro sua parte id, quod ab eo, cui ipse heres esset, prætermissum fuisset, eaque pecunia non minor esset facta cum superiore exactione, quam heredibus omnibus

Da quanto abbiamo premesso, nascono di molte questioncelle: le quali, chi ha mente, come non potrebbe di per sè, quando le riporti al loro capo, agevolmente risolvere? Così, per modo d'esempio, se taluno avesse preso tanto di meno da non essere obbligato ai sacri, e appresso qualcuno dei costui eredi esigesse per sua parte ciò che fosse stato ricusato da quello, del quale e' fosse erede; e tale avere non riuscisse 51

potestate est. — Nel cod. leid. primo v'è *potestas . eet*, e nel secondo *potestas e&*. Guglielmo Christ volea che si leggesse *potestate est*, non *potestate esset*, come ha la volgata; e, insieme co' più recenti, credo che così si abbia a leggere anch'io.

quas qui intellegat. — Ne' codd. dopo il *qui* v'è un *nascuntur* « quod librarii negligentia ex superiore repetivisse videtur » dice il Vahlen. E già il Goerenz avea notato come « nimis saepe fit, ut scribarum et oculi ad praegressa relabantur, et manus errorem indicare fastidiant ». Che dopo *perspiciat* si abbia poi da metter un punto interrogativo, come fece per primo il Goerenz, seguito da tutti gli edd. che vennero appresso, non torna troppo gradito al Vahlen, che vorrebbe si aggiungesse tra *quas* e *qui* un altro *quis*, notando: « copulata pronomina neminem offendent, qui talia Ciceronis comparaverit *qui quia quae* (ad fam. XII 2, 2) *quas quom quivis quamvis* (Tusc. V 16, 46) *quod quia quem ad modum* (de nat. deor. I 20, 53) alia ». Credo per altro che, se a nessuno capiterebbe in mente di credere disacconcio questo cumulo di pronomi, se anzi e' può annoverarsi fra l'eleganze latine; non pertanto altri forse potrebbe ritenere molto sconveniente aggiungere ai codd. quel ch'essi non hanno, senza evidente necessità. Il Goerenz avea detto che, tenuto il *nascuntur*, che ne' mss. vien dopo il *qui*, si avrebbe a leggere *quas, qui, cui nascuntur, intellegat:* e ciò non parrebbe fuor di proposito. L'Halm pone in mezzo tra *qui* ed *intellegat*, un *paulum* a tutto suo rischio e pericolo.

Così, per modo d'esempio, se taluno ecc. — Ecco come suppergiù spiegherebbe la cosa il Turnebo. Poni, che un padrefamiglia lasci morendo agli eredi un cinque dodicesimi dell'asse (*quincuncem*) e al legatario un sette dodicesimi (*septuncem*): poni ancora che il legatario, per non esser tenuto a' *sacri privati*, non accetti tutto il legato; ma, lasciatene tre dodicesimi (*quadrantem*), ne esiga sole quattro (*trientem*): poni in fine che questo legatario muoia ei pure dopo d'aver istituiti due eredi. Di questi uno esige per la sua parte una metà del legato rifiutata dal suo testatore, cioè un dodicesimo, e mezzo (*sescunciam*). Costui soltanto, e non il coerede, sarebbe tenuto a' *sacri*, atteso che avrebbe portato la quantità dell'asse legato a cinque tanti e mezzo. In vero il primo testatore avendo lasciato una quinta parte a tutti gli eredi, ed essendo stato in questo caso accettato il legato per una quinta parte e mezzo, il legatario avrebbe accettato di più che non tutti gli eredi; ciò che induce l'obbligo della soddisfazione a' sacri privati: e così spiegherebbesi quel che dice M. Tullio: *e tale avere non riuscisse, unito a quello già prima accettato, minore di quanto fosse stato lasciato a tutti gli eredi.* Tutto ciò, com'è facile a vedere, viene spiegato dal riferire la questione al principio (*ad caput*), onde si vuole che il dovere de' sacri tenga dietro all'asse patrimoniale.

ac post etc. — Tengono *ut post* i mss. leidd.: « ex *et*, ut videtur » dice l'Halm. Le edd. hanno *ac*. Io non crederei per altro che fosse assolutamente da rigettare l'*ut* de' codd.; quantunque, come chiaro apparisce, il senso ne verrebbe in parte notabilmente cambiato.

cui ipse. — Ne' codd. leid. in prima fu scritto *quoipse*, ove dal C. T. W. Müller fu letto *quoi ipse*, tenuto dal Vahlen, donde il Baiter *cui ipse*. Nel 1°

Digitized by Google

esset relicta, qui eam pecuniam exegisset, solum sine coheredibus sacris alligari. quin etiam cavent, ut, cui plus legatum sit, quam sine re-

unito a quello prima accettato, minore di quanto fosse stato lasciato a tutti gli eredi; solo quegli, che avesse avuta questa facoltà, non i coeredi, sarebbe tenuto a' sacri. Anzi proveggono pure, che quegli, a cui fosse stato legato più di quanto potrebbe ricevere senza obblighi religiosi, questi per via dell'asse e della libra, paghi gli eredi testamen-

e 2° leid. fu posto sopra *quoipse* un *cuius*, tenuto comunemente dagli edd. e dall'Halm mutato in *quoius*.

solum sine coheredibus. — Così R. Stefano ed il Turnebo lessero nel *nisi coheredibus* de' mss.: l'Halm v'indovina *solum eum sine.*

questi per via dell'asse e della libra ecc. — A spiegare questa gherminella forense, onde i giureconsulti romani recavano a nulla l'obbligazione de' *sacri* (pro Murena 12, 27), bisogna ricordare come fosse suggerito al legatario, che avesse dell'asse ereditario ricevuto quel tanto onde fosse obbligato a' *sacri*, di venderlo fintamente agli eredi, ch'eran tenuti a dare il legato, col patto che questi eredi stessi lo ritornassero tutto, non più a nome di legato, ma a nome dell'obbligo contratto nella vendita del legatario. Così avveniva che distrutto, nel riavere la somma, ogni concetto di legato, era con ciò distrutto ogni obbligo dell'osservanza de' riti privati in chi era stato già prima legatario. Ciò faceasi colla solenne mancipazione dell'asse e della libra (*per aes et libram*). Quest'era una delle maniere onde si trasmettea la proprietà delle così dette *res mancipi;* ossia quelle che, al contrario delle *res nec mancipi*, non venivano nel pieno diritto di altri per la semplice consegna (*ipsa traditione*, Ulpian. XIX, 3 e 7). La *mancipatio* era *una specie d'immaginaria vendita:* « Est mancipatio imaginaria quaedam venditio » (Gaio I, 119). Questa finta vendita si facea alla presenza di non meno che cinque cittadini Romani puberi, che per avventura rappresentavano le cinque classi tulliane; poi un altro uomo della stessa condizione, che tenea in mano una bilancia e diceasi *libripens*. Quei che era per acquistare la proprietà della cosa (*qui mancipio accipit*), tenendo in mano un pezzo di rame, e ne' tempi più recenti un asse, pronunciava una solenne formula, colla quale dichiarava suo di pieno diritto (*iure Quiritium*) la cosa che comprava per via di quel metallo o moneta e di quella bilancia (*aere aeneaque libra*): e quindi, percossa la bilancia col pezzo di rame o coll'asse, dava quest'asse quale prezzo della cosa, ch'egli ricevea in proprietà (Gaio. I, 119, Boezio in Top., Cic. c. 5, p. 322, ed. Baiter). Questa giuridica solennità, la quale fu detta *mancipium* o *nexum*, o anche *nexus* in antico e ne' tempi imperiali *mancipatio* (v. il Walter, § 532), e che diceasi fatta *per aes et libram*, fu il più comune dei tre modi usati a far testamento (Ulpian. XX, 2). Anche in questo caso il testatore usando de' cinque testimoni e del libripende, come sopra abbiam detto, dichiarava ad una persona chi volesse coll'ultima sua volontà istituire suo erede; e questi in tale forma giuridica figurava come compratore dell'eredità ed era detto *familiae emptor:* per quest'atto e per le sue modificazioni, vedi Gaio (II, 103 e segg.) ed Ulpiano (XX, 9): ma veniamo al nostro luogo. È detto qui dunque come gli Scevola insegnassero al legatario di usare di tale forma giuridica per vendere simulatamente il legato all'erede, e quindi riaverlo libero dall'onere dei *sacri.* Or qui s'avverta che la sola stipulazione o contratto del legatario coll'erede, dovea sciogliere (*solvere*) quest'ultimo dal dovere impostogli pel testamento di trasmettere il legato come tale al legatario: così che potesse ridarlo libero d'ogni peso. Ciò poi derivava dalla nuova obbligazione contratta dall'erede verso il legatario; e si sa che ogni nuova obbligazione sciogliea di per sè un'altra anteriormente contratta sulla stessa materia, e talora anche se la obbligazione posteriore era inutile: « novatione tollitur obligatio

Digitized by Google

ligione capere liceat, is per æs et libram heredes testamenti solvat, propterea quod eo loco res est ita soluta hereditate, quasi ea pecunia legata non esset.

52 XXI. Hoc ego loco multisque aliis quæro a vobis, Scævolæ, pontifices maximi et homines meo quidem iudicio acutissimi, quid sit quod ad ius pontificium civile appetatis; civilis enim iuris scientia pontificium quodam modo tollitis. nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt; itaque si vos tantum modo pontifices essetis, pontificalis maneret auctoritas, sed quod idem iuris civilis estis peritissimi, hac scientia illam eluditis. placuit

tari; essendochè per questo titolo la roba è così svincolata dall'eredità, quasi come sarebbe stata, se non fossesi fatto quel lascito.

XXI. Su questo e su molti altri 52
luoghi, io chieggo a voi, o Scevola, Pontefici Massimi ed uomini, anche a mio giudizio, acutissimi, quale sia la ragione onde voi al diritto pontificio congiungete il civile; tanto che per la scienza, che avete, del giure civile, togliete voi di mezzo in qualche modo il pontificio. Poichè i sacri per la vostra autorità di Pontefici, non per legge alcuna, vanno coll'asse ereditario congiunti: laonde, se voi foste soltanto pontefici, varrebbe la sola pontificale

..... adeo ut interdum, licet posterior stipulatio inutilis sit, tamen prima novationis iure tollatur » (Gaio III, 176). Giovi riportare il tratto, onde lo stesso Gaio descrive tale specie di immaginaria liberazione *per aes et libram*, da un obbligo prima contratto; ed in ispecie la liberazione dal legato, derivata da questa solennità e da un mutuo svincolamento delle parti: «(*Est*) etiam alia species imaginariae solutionis, per aes et libram; quod et ipsum genus certis in causis receptum est, veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit, sive quid ex iudicati causa debeatur. Adhibentur autem non minus quam quinque testes et libripens; deinde is, qui liberatur, ita oportet loquatur: QVOD EGO TIBI TOT MILIBVS CONDEMNATVS SVM, ME EO NOMINE A TE SOLVO LIBEROQVE HOC AERE AENEAQVE LIBRA, (*DVM*) HANC TIBI LIBRAM PRIMAM POSTREMAMQVE EXPENDO, (*SECVNDVM*) LEGEM PVBLICAM. deinde asse percutit libram eumque dat ei, a quo liberatur, veluti solvendi causa. Similiter legatarius heredem eodem modo liberat de legato, quod per damnationem relictum est, ut tamen scilicet sicut iudicatus condemnatum se esse significat, ita heres testamento se dare damnatum esse dicat » (III, 173 — 175, ed. Huschke).

heredes testamenti. — Ne' mss. leidd. *heredis:* nelle vecchie edd. *heredem:* R. Stefano lesse *heredes:* nè è vero che ciò abbia per primo suggerito il Davisio, conforme dice il Goerenz che nota: « Davis. ex pluribus scriptis *heredes* dedit. Cassel. Gud. 2. et Dr. 2. heredis. Male: nam § 53 eadem verba repetuntur ». Ma e non potrebbe esser piaciuto a M. Tullio di por qui *heredem*, indefinito singolare, per un indefinito plurale, che là piacque a lui d'usare?

XXI, 52. — *quod ad ius pontificium civile appetatis.* — « Quod ius pontificium civili appetatis » vuole il Mommsen: il suo gusto critico porta così. Ne' codd. v'è *pontificum* invece di *pontificium*, tenuto dalle edd. antiche e moderne: e così poco appresso v'è ne' mss. la stessa menda, che va corretta, per eguale ragione, allo stesso modo.

itaque si vos. — Così *R.* Stefano corresse felicemente i mss. che danno *itaq; usibus* (*usib;*): e tale correzione fu accolta dal Turnebo e dagli altri appresso.

estis peritissimi. — Nel 1° leid. v'è *est spernitis* « sed rnitis (osserva il Vahlen) in litura, quae *retissimi* facile comprehendere potuit »: nel 2° e 3° leid. v'è: *est speretissimi*; onde la egregia correzione dell'*estis peritissimi* di R. Stefano, il quale corresse pure l'*ac*, che segue ne' codd., in *hac*.

Digitized by Google

P. Scævolæ et Ti. Coruncanio, pontificibus maximis, itemque ceteris, eos, qui tantundem caperent, quantum omnes heredes, sacris alligari. habeo ius pontificium. quid huc accessit ex iure civili? partitionis caput scriptum caute, ut centum nummi deducerentur: inventa est ratio,

autorità; ma perchè siete anche del giure civile peritissimi, con questa scienza dall'altra voi vi schermite. Piacque a P. Scevola e a Ti. Coruncanio, pontefici massimi, e così agli altri, che coloro, i quali quel tanto avessero ottenuto che tutti gli eredi, e' fossero obbligati a' sacri. Qui ho il giure pontificio. E che vi s'aggiunse pel giure civile? Il capo della partizione fu scritto coll'intento di far levare i cento sesterzi: si è trovato modo di liberare

con questa scienza dall' altra vi schermite. — L' autorità de' Pontefici, onde il giure pontificio deriva, volle che all'asse ereditario fossero perennemente congiunti i sacri privati: la legge invece su ciò non parla. Ma gli Scevola non contenti del giure pontificio, valendosi de' sotterfugi, che ricavar poteano dalla loro scienza del giure civile, riducevano a nulla l'autorità de' pontefici stessi. Appresso si vede come in tre casi gli Scevola si fossero valuti a tal uopo del giure civile: per primo col suggerire al testatore che lasciasse scritto nel testamento che si levassero dalla somma da lui legata cento sesterzi, affine di scemare la quantità legata in modo, che, non pareggiando per avventura più quella degli altri eredi, fosse il legatario libero dall' obbligo de' sacri. Per secondo, se al testatore non fosse garbato d' imporre per iscritto che si levassero i cento sesterzi dalla somma legata, allora suggeriva il pontefice Muzio che il legatario, ad esser libero di tale peso, lasciasse tanto del legato da ridurlo ad un valore, che stesse di sotto alla somma avuta dagli eredi: e questo ingegno era pur cavato dalla scienza del giure civile. In fine era cavata dal giure civile la finta vendita *per l'asse e per la libra*, suggerita a liberare il legatario dall'obbligo de' sacri. Per altro, dico io, con tutti questi tre giuridici raggiri, con cui si liberava il legatario da' sacri, ne doveano restare onerati gli eredi; onde al giure pontificio non si facea gabbo se non in parte o meglio accidentalmente. È poi inutile di dire che questi sotterfugi non devono aver valuto a tòrre da' beni d'un privato l'onere de' sacri, tutte le volte che questo fosse passato nella sua totalità ad altri, per altra via, quale sarebbe stata la vendita, l'arrogazione o un quissimile; giacchè, come bene osserva il Savigny, in questo caso essendovi una tal quale specie di eredità, è presumibile che avesse da valere il principio che i sacri fossero congiunti all'asse patrimoniale.

illam eluditis. - Emendazione del Turnebo: di prima scrittura c'è nel 1° leid. *ille luditis*, ove appresso fu corretto *illa luditis* con un *e* sopra l'*a* di *illa: ille luditis* v'è pure nel 2°, e nel 3° *illa luditis.*

et Ti. Coruncanio. — Così fu dato dall'Orelli: il Lambino propose *et Coruncanio;* il 1° leid. ha *et coruncario,* ma *et coru* è in rasura, come dicono: il 2° *et hii coruncario;* il 3° *et toruncario.* Del resto questo Tiberio Coruncanio fu il primo Pontefice tolto dalla plebe (Liv. Epit. 18) e console nell'anno di Roma 474: era nato a Camerio (Tacit. Ann. XI, 24 e l'Orelli a q. v. nell'Onomast. Tull.). Egli è detto da M. Tullio *Pontifex peritissimus* (pro Domo, c. 54). Tiberio Coruncanio e P. Scevola, entrambi antichi pontefici, il primo dei quali tenne il pontificato massimo ben più d'un secolo prima del secondo; e questi lo tenne quasi mezzo secolo prima del figlio Quinto Muzio: sono qui chiamati insieme cogli altri e come autorità gravissime di quanto prescrivea il giure pontificio intorno alla successione de' *sacri;* e per mostrare come il voler recare in campo i principii del diritto civile in questo fatto venga a manomettere l'autorità del giure pontificio.

53. — *si è trovato modo di liberare ecc.* — Tradussi così del *pecunia*, giacchè è questa un'evidente abbreviazione del *pecunia legata*, che viene usata

Digitized by Google

cur pecunia sacrorum molestia liberaretur. quid? si hoc, qui testamentum faciebat, cavere noluisset, admonet iuris consultus hic quidem ipse Mucius, pontifex idem, ut minus capiat quam omnibus heredibus relinquatur. super dicebant, quicquid cepisset, adstringi: rursus sacris liberantur. hoc vero nihil ad pontificium ius, et e medio est iure civili, ut per æs et libram heredem testamenti solvant et eodem loco res sit, quasi ea pecunia legata non esset, si is, cui legatum est, stipulatus est id ipsum, quod legatum est, ut ea pecunia ex stipulatione
54 debeatur, sitque ea non * * * doctum hominem sane, cuius fuit Ac-

l'asse ereditario dal peso de' sacri. E come? se a ciò non avesse voluto provvedere, chi facea testamento, in tal caso, avverte il nostro Muzio, giureconsulto e pontefice, che altri prenda di meno di quanto è stato lasciato a tutti gli eredi. Prima dicevasi per quella qualunque parte ch'altri avesse a prendere, essere tenuto a' sacri: col nuovo trovato, l'obbligo de' sacri più non c'è. Ma questo non appartiene al giure

e prima e dopo nell'identico senso. E questo giova osservar bene: chè altrimenti potrebbe nascere l'equivoco del credere liberata dai sacri ogni somma, anche l'ereditaria. Del resto così scrive, in proposito della *pecunia*, Boezio (ad Topic. Cic. c. 6, p. 328, ed. Baiter) analizzando la definizione che dà M. Tullio dell'eredità: « *Hereditas est pecunia.* Commune hoc et multis aliis est conveniens, quae hereditates non sunt, ut donationibus vel furtis, vel quibuslibet aliis pecuniariis rebus, quae minime sunt hereditates.... Quid enim, si legata pecunia est, hereditas quidem dici non potest, capta tamen morte alicuius iure pecunia est. Nam testamenta iure fiunt, pecunia etiam iure legatur ».

Quid? si. — *Quid si* hanno il 1° e 3° leidd.; il 2° in vece ha *qui si.* Il R. Stefano lesse *quod si*, che fu comunemente accettato: il Vahlen pensò di stampare *quasi.* Al Goerenz non pareva cosa strana l'accogliere *quid si*, indicando un'interpunzione, che a me pare ragionevolissima: lui poi approvò il *quod si* dello Stefano, per una ragione d'analogia che la non mi va. Ecco le sue parole: «in verbis *quod si hoc*, cum, *quod ad id attinet, quod, si hoc*, notant, fere ubique scribarum inscitia peccat»: ciò varrebbe, io credo, se non si potesse sostenere in nessuna maniera il *quid si.*

super dicebant, quicquid. — Questa lezione de' codd. dal Turnebo fu mutata prima in *supra dicebant*, quindi in *superiores dicebant*, e quest'ultima fu tenuta e difesa dal Goerenz. Il *quicquid*, che viene appresso, fu mutato dal Manuzio in *qui quid*, e così fu tenuto anche dall'Halm: ma la prima lezione, che è comune a' codd. fu tenuta dal Vittorio, dal Lambino, dal Goerenz, dal Baiter e dal Vahlen.

ius, et. — L'Halm volle porre in quella vece *ius, set;* il Baiter *ius, sed.* Io credo per altro giusta l'osservazione fatta qui dal Goerenz: « Ne quis h. l. *sed* malit: ad omnes enim fere negandi particulas, *non, nec, numquam, ne — quidem, nullus*, etc. loco *sed* poni *et* solet. »

sitque ea non. — Ne' codd. dopo il *non* segue *doctum hominem* etc., con evidente rottura di contesto. Il Turnebo volle finire il periodo aggiungendo *legata:* oppure, racconciando a suo modo queste tre ultime parole *sitque ea non*, ed aggiungendovene altre, volle si leggesse *sitque ea sacris non astricta.* Dappresso il Lambino cercò di riempire quest'evidente lacuna affidato, come e' dice nell'ed. del 1565, ad un cod. *perantiquo et Plutarcho:* e nelle edd. posteriori: *partim ex codice perantiquo, ad cuius oram fere iisdem verbis adscripta erant, partim ex Plutarcho.* Ecco le parole da lui qui inscritte: « sitque eadem sacris non alligata. Venio ad manium iura, quae maiores nostri et sapientissime instituerunt, et religiosissime coluerunt. Februario autem mense, qui tum extremus anni mensis erat, mortuis parentari voluerunt. quod tamen

Digitized by Google

cius perfamiliaris, sed mensem, credo, extremum anni, ut veteres Fe-

pontificio; ed è cavato dal giure civile quel di pagare con asse e libra l'erede testamentario, così che la roba sia in tal condizione, come quella sostanza non fosse stata legata; dato che quegli, a cui si lasciò il legato, renda per istipulazione quel tanto, che fu legato; onde poi gli si debba in forza della stipulazione e l'eredità non * * * dotto uomo per 54 fermo, di cui era stato Accio familiarissimo; ma cred'io, che come gli antichi il Febbraio, così e'contava

Decimus Brutus Decembri facere solebat. Cuius ego rei causam cum mecum quaererem, Brutum reperiebam in hac re iccirco a more maiorum discessisse, nam Sisennam video causam, cur ille vetus institutum non servaret, ignorare, doctum hominem etc. ». Così egli nell'ed. parig. del 1565. Nelle posteriori pone in principio non *alligata* innanzi al *sacris:* dopo *Venio* ha un *nunc:* tra *D. Brutus* e *Decembri* pone — *ut scriptum a Sisenna est* — e tra *ignorare* e *doctum hominem* ci mette: *Brutum autem maiorum nostrorum institutum temere neglexisse, non fit mihi verisimile.* Donde si scorge quanto poca fede si debba avere al cod. *perantiquo* del Lambino, e quanto male a proposito il dottissimo Kirchmanno (De Funeribus Roman. l. IV, c. 1) riporti questo luogo dicendo: « De eodem mense (februario) testatur idipsum Cicero II, Legib.: Februario autem etc. ». Il Vahlen crede che qui M. Tullio, tra l'altre, trattasse sull'immortalità dell'anima, e scrive: « Ceterum mihi hic paulo plura, quam quae ad parentalium mensem pertinerent, intercidisse videntur; inprimisque opinor in hac de dis manibus disputatione locum habuisse ea, quae de immortalitate animorum in his libris exposita fuisse Lactantius testatur Inst. div. III 19, 2: — quam sententiam Cicero de legibus sic explicavit: ' gratulemurque nobis, quoniam mors aut meliorem quam qui est in vita aut certe non deteriorem adlatura est statum: nam sine corpore animo vigente divina vita est, sensu carente nihil profecto est mali' quam ad disputationem puto referri quae infra, c. 27, 68 leguntur: — deinceps dicit (*videlicet Plato*) eadem illa (*nimirum quae nos*) de immortalitate animorum —».

54. — * * * *dotto uomo per fermo*, ecc. — Il Turnebo nel 1538 diceva di non poter neppure indovinare (*divinare non possumus*) chi e' si fosse costui: congetturava per altro che potesse essere Sisenna. Ma ciò egli asseriva tenendo la mala lezione di *Accium* per *Macrum*, (I, 2, 7), del quale Sisenna è detto amico. Più tardi (an. 1552) asseriva che costui dev'essere stato Decimo Bruto, del quale si ha nella orazione *pro Archia:* « Decimus quidem Brutus, summus ille vir et imperator, Attii, amicissimi sui, carminibus templorum ac monumentorum aditus exornavit suorum » (c. 11): e nel Brutus: « Vester etiam D. Brutus, M. filius, ut ex familiari eius L. Attio poeta, sum audire solitus » (27, 107). Intorno a D. Bruto, che fu console con P. Scipione Nasica Serapione, e che fu detto *Gallaecus* o *Callaicus*, per le felici sue imprese in Ispagna contro i Galleci, v. l'Orelli (Onom. Tull. a q. v.). L. Accio *gravis et ingeniosus poeta* (pro Sest., 56, 120) come lo dice M. Tullio; *tragoediarum scriptor clarus*, come l'appella S. Girolamo (in Euseb. Chr. Ol. 160, 138 a. Cr.), dedicò un libro in versi saturnii a D. Bruto, moltissimi de' quali versi Bruto inscrisse sul vestibolo del tempio di Marte, conforme è detto dallo Scoliaste Bobiese (in Orat. pro A. L. Archia, p. 359, ed. Orelli): « Eius etiam nomini dicatus Accii poëtae tragici exstat liber, cuius plurimos versus, quos Saturnios appellaverunt, vestibulo templi Martis superscripsit Brutus (Gallaecus) ».

per ultimo mese dell'anno. — L'anno Romuleo, ch'era di dieci mesi (Macrob. Sat. I, 12), cominciava col Marzo: « Martis Romani festæ venere kalendæ, — Exoriens nostris hinc fuit annus avis » (Tibul. III, 1, 2), e finiva col De-

Digitized by Google

bruarium, sic hic Decembrem se- il Decembre per ultimo mese del-

cembre (Macrob. *Sat.* ib., e Servio *ad Georg.* I, 43). Ma Numa Pompilio più tardi aggiunse a dieci mesi Romulei altri due mesi, cioè Gennaio e Febbraio, e volle che il primo di questi fosse pure il primo dell'anno: «Romanis Januarium et Februarium Numa Pompilius addidit atque ita in XII menses annum distinxit» (Isidor. de Nat. Rer. c. IV): «de duobus priorem Januarium nuncupavit (Numa), primumque anni esse voluit» (Macrob. l. c. c. 13 e Plutarco, vit. di Numa c. 19). Se non che più tardi, quando si fecero le varie prove d'intercalazione e' pare che il Febbraio fosse tenuto come ultimo mese dell'anno, e perciò penultimo il Gennaio: «Omni autem intercalationi mensis Februarius deputatus est: quoniam is ultimus anni erat» (Id. Ib.) e così Ovidio: «Qui sequitur Janum veteris fuit ultimus anni» (Fasti II, 49): » e meglio ancora Varrone nelle *Epistolicae Quaestiones* (ap. Serv. l. c.): «Inter mensem Februarium, qui tunc esset extremus, et inter calendas Martias, quae tunc erant primae». Plutarco nella XXXV delle sue Questioni Romane afferma che il Decembre pe' Romani era l'ultimo mese dell'anno (ἔστι τῶν μηνῶν τελευταῖος ὁ δεκέμβριος); anzi da ciò trae egli ragione a mostrare come convenisse che morendo, quasi non dissi, l'anno nell'ultimo suo mese (τοῦ ἐνιαυτοῦ καταστρέφοντος ἐν τῷ τελευταίῳ μηνί) si prestasse onore in tale tempo ai morti (τιμᾶν τοὺς τεθνηκότας). Tuttavolta Ovidio asserisce pure: «Primus, ut est, Jani mensis et antefuit» (Ib. 48). Da tutto questo puossi conchiudere che il Decembre ed il Febbraio furono in diversi tempi tenuti per ultimo mese dell'anno: che tale fu il Decembre nell'anno Romuleo; e che quindi il *veteres* di M. Tullio, ed il *veteris anni* di Ovidio deve riferirsi ad un'antichità certo meno lontana di quella dell'età di Romolo: e che in fine, anche da chi volea risalire all'origine più alta di Roma, riteneasi il Decembre, non il Febbraio, per ultimo mese dell'anno: onde per avventura quella certa indefinitezza delle parole: «*mensem, credo, extremum anni, ut veteres februarium*» di M. Tullio; quasi egli ci volesse dire: so certo che Decimo Bruto tiene appunto per rispetto a' riti funebri de' parenti il Decembre siccome ultimo mese dell'anno; laddove ho ragione io di tenere (*credo*) che gli antichi fissato avessero a tale uopo il Febbraio; quantunque di ciò certo io non sia, potendosi sostenere che il Decembre fosse fissato per questi riti anche nella più antica età di Roma. Ciò stesso dice Plutarco, il quale dopo aver riferito (l. c.) come Cicerone affermasse che tutti i Romani faceano onoranze esequiali a' loro maggiori nel Febbraio, e che solo D. Bruto ciò facea nel Decembre: e non potrebbe esser falso, ei soggiunge, che solo Bruto in cotesto mese onorasse con riti solenni i morti, essendo che a Larenzia usavano anche tutti i Romani di prestar questo rito in Decembre e far libazioni al suo sepolcro? Per altro si potrebbe qui rispondere che i *Larentalia* erano un rito particolare, e qui si tratta di riti funebri universali, cioè prestati a tutti i morti delle singole famiglie.

esequiare i parenti. — Non seppi meglio tradurre il latino *parentare* che con *esequiare i parenti:* credendo di esprimer così l'idea fondamentale di questa dizione, data dalla stessa etimologia del vocabolo. Di vero la *parentatio* era, nel più stretto senso della voce, quel rito anniversario onde si offrivano e bruciavano offerte a placare l'ombre de' morti genitori o parenti in un dì, ch'era detto *Parentalia:* onde Ausonio nella prefazione de' suoi *Parentalia* dice: «*Parentalia.* Antiquae appellationis hic dies, et iam inde ab Numa cognatorum inferiis institutus.» La quale definizione criticando il Mommsen dice: «Imperite vero Ausonius (Parental. Praef.) Parentalium vocabulo abusus est tamquam sic vocaretur dies unus» (Corpus Inscript. Lat. I, 386). Non era uopo, io credo, di far questo rimprovero ad Ausonio: si potea in vece deciferare il valor delle parole sue, e così s'avrebbe forse trovato che la sua non era imperizia, ma piuttosto quella larga maniera di parlare, ch'e' sapea come fosse a' tempi suoi intesa pel suo verso, senza pensarsi che, dopo molte centinaia d'anni, egli sarebbe per questo citato dinanzi al tribunale della critica. Per me io credo che si debba spiegare la frase di Ausonio così che non s'intenda per essa tutti i giorni destinati ai Parentali, ma uno soltanto fra essi, nel quale, forse a libera scelta, si avranno praticati i riti parentali dalle diverse famiglie: con questa interpretazione l'*hic dies* dell'Ausonio può dare una più determinata idea dell'uso di questo rito. Abbiamo un modo simile in un'iscrizione

Digitized by Google

quebatur. hostia autem maxima pa- l'anno. Del rimanente esequiare i

Doniana (cl. 5, n. 189), dove si dice «Ex—cuius reditu quotannis—die. parentalium ne minus — homines XII. ad. rogum suum — vesceretur »: nel qual passo al *die parentalium* parmi si debba dare una non diversa spiegazione. Quando non si volesse dire che il *dies* e nell' uno e nell' altro luogo ha il significato di *tempo* in generale, come abbiamo nella Gruteriana (p. 753, 4), che ha « ..... praebeant. item - lectisternium. tempore parentalior ..... quodannis. pona - tur. (*non* praebeant, *come ha il Lessico Forcelliniano*) et. parentetur. item. coronae..... ponantur-etc.»: e così altrove (Corp. Inscript. Lat. vol. V, p. post. n. 5907). Si potrebbe anche dire che *hic dies* sing. fosse posto pel plur. *hi dies*, che abbiamo in altre iscrizioni, come: « item diebus. parentalio—rum » (C. I. L. ib. p. prior. n. 4489). In fine potrebbe significare l' *hic dies* dell' Ausonio quella *parentatio* usata talora fuor del tempo comune: uso che, al dire dello stesso Mommsen, non era escluso dal rito, che ricorrea per tutti in un dato mese dell'anno: « ceterum quod suis diebus parentatur defunctis omnibus, non excludit suo cuique mortis die a propinquis parentare » (l. c.). Ma è poco esatto dir senz' altro con Guhl e Koner (p. 729) che i *parentalia* offrivansi *nel giorno anniversario dalla morte o dalla nascita* d' un defunto; e che i *feralia* celebravansi *in ricordanza de' mani* ai 21 febbraio. Del resto io credo che *parentare* possa equivalere a *iusta peragere* o *facere* o simili; come afferma il Budeo (In Pandectas ad leg. 2, D. de In ius. voc.), ripreso per questo, non troppo a ragione, dal Guthero (De iure Man. II, 12). Basterebbe il l. c. di M. Tullio (pro Flacco c. 38) a provare il torto del Guthero; atteso che ivi prima è detto: «iusta Catilinae facta sunt »: e appresso in un senso evidentemente uguale: «*parentemus Cethego* ». Comunque sia, piuttosto che il Budeo, volea rimproverarsi S. Girolamo, il quale ben prima di lui dicea i *parentalia* aver avuto tal nome « eo quod parentibus iusta celebrentur » (In Ierem. l. III, c. 16). Le autorità poi che reca il Guthero a provare che i *iusta funerum* sono prescritti dalla legge o dal giure pontificio, il *parentare* no, mancano di valore. Ei cita in fatti due luoghi di Sifilino e uno di Plutarco che, come autori greci, non fosse altro, non hanno certo adoperato *parentare*. In Sifilino, tanto nella vita di Adriano (c. 11), quanto in quella di Severo (c. 13) dicesi di ognuno di questi imperatori ch' e' « τῷ Πωμπηίῳ ἐνήγισεν ». Nel l. cit. di Plutarco (vit. Alex., c. 15) si dice come questo imperatore, assaltato Ilio, *avesse sacrificato a Minerva e fatte libazioni agli Eroi* (ἔθυσε τῇ Ἀθηνᾷ καὶ τοῖς Ἥρωσιν ἔσπεισε): la quale ultima dizione, a cui vuol certo riferirsi il Guthero è sinonima di ἐναγίζειν (v. Etymol. Magn. a q. v.): ma ἐναγίζειν, come anche ἐναγισμός, si dice di qualunque funebre rito, foss' egli prescritto dalla legge, come quello de' Parentali (v. Plutarco nella Q. Rom. cit.); oppur anche di quello prestato nella morte di qualche amico (v. Plut. vit. Alex., c. 40); o in fine di qualunque altro arbitrario, come si vede ne' passi citati di Sifilino. Nel luogo poi di Svetonio (Calig. c. 3) citato dal Guthero, non c' è *parentare*, ma vi si dice: « sicubi clarorum virorum sepulcra cognosceret (Caligula) *inferias Manibus dabat* »: e sì che la questione è tutta sul valore d' una voce latina. E dire che le parole e le citazioni del Guthero sono state copiate alla lettera anche in recenti edd. delle *Differentiae verborum* di A. Popma. Giovi poi qui aggiungere che, oltre il rito dei *parentalia*, celebrato per avventura dalle diverse famiglie in diverso tempo, vi avea pure la festa pei morti, che era fatta in generale da ogni famiglia; e sotto questo aspetto poteasi dire pubblica, quantunque celebrandosi in casa e con ispese private fosse festa in sostanza privata (v. il Walter, op. cit. § 138). Questa festa, a cui si dà il nome per eccellenza di *Parentalia*, ricorreva nel Febbraio, mese che col suo stesso nome (*februare* = espiare) indica *espiazione* o *purificazione;* onde questo mese fu da Plutarco detto καθάρσιος (purificatore), anche rispetto a' riti espiatorii celebrati in esso pe' defunti (Numa c. 19). Il tempo di tale festa cominciava dal 13 di questo mese, di fronte al qual dì era segnato ne' Calendari: « parentatio tumulorum incipit » (Cal. Silv.) o altre parole simili: e finiva ai 21, dì in cui la festa prendeva lo speciale nome di *Feralia*, perchè essa era: « diis manibus sacrata festa, a ferendis epulis vel a feriendis pecudibus appellata » come si ha in Paolo (p. 85, Müll.); o, come dice Varrone (De L. L. VI, 13): « ab inferis et ferendo, quod ferunt tum epulas ad sepulcrum, quibus ius ibi parentare »; o in fine, come canta Ovidio (Fasti II, 569):

Digitized by Google

rentare, pietatis esse adiunctum putabat.

55 XXII. Iam tanta religio est sepulchrorum, ut extra sacra et gen-

parenti coll'ostia massima egli credea pietà squisita.

XXII. Già è sì grande la religion 55 de' sepolcri che e' non si vuol che sia lecito recare in uno stesso se-

« Hanc quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem — Ultima placandis manibus illa dies ». Stante quello che dice il Donato: « funere nonus dies, quo parentalia concluduntur » (ad Phorm. I, 1, 16); i *parentalia* del Febbraio sarebbero stati una rinnovazione anniversaria dei *parentali*, che chiudevano le ceremonie del mortorio.

coll'ostia massima. — Si osservi che oltre alle cose, che ne' Parentali si usavano offrire e consumare col fuoco chi avea maggior pietà immolava l'*hostia maxima*, ossia un'agnella, conforme quel di Paolo: « Maximam hostiam ovilli pecoris appellabatur, non ab amplitudine corporis, sed ab animo placidiore » (p. 126, Müll. — v. anche l'Huschke, op. cit. p. 281 not. 59). Al qual luogo nota tra l'altre lo Scaligero: « Victimae de maioribus animalibus ..... hostiae de minoribus. Inter victimas taurus praestabat; Virgilius (Georg. II, 146): « et maxima taurus — victima »: inter hostias ovis ..... in gregibus enim quis sues et capras praeferat ovibus? ergo maxima victima, taurus: maxima hostia, ovis..... Haec ratio, non quam adfert Verrius aut Festus ». Veramente Verrio o Festo non avrebbero contraddetto allo Scaligero; solo avrebbero detto una determinata ragione, onde è ne' greggi da prescegliere l'*agnella;* e lo Scaligero non ne ha detto alcuna di determinata.

pietatis esse adiunctum. — Così i mss. *Pietati adiunctum* fu corretto da Roberto Stefano, che fu seguito dal Davisio e dal Goerenz. Il Bake credette un glossema l'*adiunctum* e lo chiuse fra parentesi; e così fecero l'Halm ed il Baiter. Il Vahlen tiene *pietatis adiunctum* e riporta opportunamente la nota che il Turnebo fa a questo luogo: « *pietatis adiunctum:* quomodo attributa rerum et personarum dicere solemus, ita hoc loco *adiunctum pietatis* dixit, pro pietatis adiunctione vel adiectione. sed genus hoc dicendi sane quodam modo insolens est, verum eodem modo scribit Cicero (de Fin. IV, 24, 68) « illud, cuius id consequens sit, non posse esse verum ».

pietà squisita. — Così ho tradotto il *pietatis adiunctum*, seguendo l'interpretazione del Turnebo, che non è troppo lontana da quella del Facciolati, del Forcellini e di altri che traducono *officio di pietà*. Pare in fatti da questo luogo che il sacrifizio d'una pecora ne' *parentali* non fosse nè d'obbligo nè d'uso, ossia non entrasse nei *iusta funerum*; ma che fosse un'aggiunta fatta da chi sentia maggior pietà verso i parenti. S'avverta poi che, quantunque il rito de' *parentali* nella sua parte buona fosse significazione e sant'ufficio di filiale pietà; tuttavia, e per l'indole della pagana credenza, che, come abbiam visto, divinizzava i morti, come anche pei riti, che aveano tutta l'essenza di sacrifizi, divenne un culto riprovevole. S. Girolamo definendo in altro luogo i Parentali, li dice immolazioni fatte a' genitori. « *parentalia*..... ab eo quod parentibus immolentur » (in Oseam III, 19): il culto de' Mani fu detto da Tertulliano la sorgente dell'idolatria, fatta da lui una specie di *parentazione:* « idolatria parentationis est species » (De Spectaculis c. 12): e Gaudenzio (Tract. IV de lection. Exod.) scrive: « Partes idololatriae sunt veneficia, praesentationes etc..... parentalia, inquam, unde malum Idololatriae extulit caput erroris »: di ciò dà una valevole riprova il Nostro nel numero seguente. Tuttavia è da dire che altrove Philip. I, 6) e' tiene una ben diversa sentenza, perchè ivi scrive: « Adduci non possum, ut quemquam mortuum coniungerem cum immortalium religione: ut cuius (Iunii Bruti) sepulcrum usquam exstet ubi parentetur, ei publice supplicetur ».

XXII, 55. — *extra sacra et gentem inferri.* — Che questa, che direm *formula legale*, abbia della novità, non v'ha dubbio: ma che dovessero i commentatori stillarsi tanto il cervello per decifrarla, non credo. E in verità, dato all'*extra* il suo primo valore, si ha che per queste parole escludevasi dal sepolcro d'una gente qualunque fosse estraneo ai *sacri* ed alla *gente*, a cui quel sepolcro appartiene. D'altra parte che l'*inferri*, così elitticamente usato, abbia il valore di « essere seppellito » non credo si possa negare, chi badi che *infero*, tanto se l'oggetto *mortuum* (fr. 6 § 4 de Div. Rer. I, 8; e fr. 6 § 6 de

Digitized by Google

tem inferri fas negent esse, idque apud maiores nostros A. Torquatus in gente Popillia iudicavit. nec vero tam denicales, quæ a nece appellapolcro persone di sacri e gente diversa; come appunto giudicò a' tempi de'nostri maggiori Aulo Torquato in una causa della gente Popillia. E veramente tanto le denicali, che ebbero nome da *nece* (morte), perchè ne traggon requie i morti; quanto i giorni degli altri celesti, in cui non si lavora; non si chiamerebbero altrimenti ferie, se i maggiori

Comm. Divid. X, 3) fosse poco prima stato nominato, quanto no; nella lingua legale avea sicuramente tale significato. Ulpiano (fr. 3 § 3 De Sep. Viol. XLVII, 12) dice, senza aver mai espresso nessun oggetto prima: « Si quis in hereditarium sepulcrum *inferat*, quamvis heres, tamen potest sepulcri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris *intulit;* licet enim cavere testatori, ne quis eo *inferatur*, ut Rescripto Imperatoris Antonini cavetur; servari enim voluntatem eius oportere. Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum *inferret*, servabitur, ut solus *inferat* ». Si sarebbe tentati a credere che Ulpiano s'avesse messo in mente di ripetere, in tanto poche righe, cinque volte questo verbo usato assolutamente, a marcio dispetto di chi avrebbe criticato il nostro *inferri*, dicendo come il Goerenz: « inferri, nude positum, languet »; o a documento de' Lessicisti, che non hanno registrato il valore di questo verbo *nude positum*. Il Pearcio avea proposto *extera sacra et gentem inferri*, che fu accolto dal Goerenz, dallo Scheffer, approvato dall'Ernesti, dal Wyttenbachio e infine dal Moser. Il Goerenz poi scrive sotto questa lezione: « Constr. *extera sacra et exteram gentem in sepulcra inferri* »: ma chi non vede che languore di latino non vi sia mai e nella lezione Pearciana e nella Goerenziana interpretazione?

Aulo Torquato. — Chi fosse questo A. Torquato non è noto. L'Ernesti, seguito dal Goerenz e dall'Orelli (Onomast. Tull. v. *A. Manlius Torquatus*) crede che qui s'accenni al Torquato, che fu censore nel 507 e console nel 510 e 513 di Roma, e ch'ebbe il soprannome di *Atticus*. Ma bisognerebbe provare prima ch'egli fosse stato pontefice, giacchè solo a' pontefici si davano a decidere le questioni insorte circa qualche punto del giure funerario. In fatti più avanti al § 67 si ha: « Sed videamus Platonem, qui iusta funerum reicit ad interpretes religionum: quem nos morem tenemus ».

tam denicales. — Nel 1° e 3° leidd. vi è *tandelicalex;* nel 2° *tam delicta* (corr. *delifica*) *lex* e in due codd. consultati dal Goerenz (Vien. et Gud. 1) *tandelicales*. Il Ranconeto, come si ha dal Turnebo, lesse per primo *tam denicales:* lezione che diventò quind'innanzi comune: al Guthero per altro ne del tutto la piacque nè del tutto la dispiacque: « nec enim satis intelligo, *e' dicca*, quo modo *Denicales* feriæ a *nece* derivari possint.... Probabilius est Denicales ferias a denum dierum numero esse nuncupatas » (l. c.): strana opinione e senza solido fondamento.

quæ a nece appellatæ. — Così l'Heinsiano. Il primo leid. ha « *quea nec ea appellata* »: ed il 2° « *quæ an ea appellante* ».

le denicali. — I principali riti che si praticavano nel funerale Romano, erano: prima l'esposizione (*collocatio*) del morto al vestibolo della casa e dinanzi alla porta (v. Giusto Lipsio, *Elect.* I, 6); appresso venia l'esportazione del cadavere, ossia la funebre processione, che diceasi *exsequiæ* (Servius ad Aeneid. II, 539); quindi l'incenerimento quando il cadavere si bruciava (*incendebatur*); poi il seppellimento (*sepultura*); in fine la festa, che ad onore del morto si celebrava il giorno nono dalla morte (Porphyr. ad Horat. Epod. XVII, 48), e che era detta *sacrificium novendiale* o *feriæ denicales* (v. il Preller, Römische Myth. p. 482): giacchè, come dice di nuovo Servio (ad Aen. V. 64): « Apud maiores, ubicumque quis fuisset exstinctus, ad domum suam referebatur: unde est illud in VI. *Sedibus hunc refer ante suis, et conde sepulcro*, et illic septem erat diebus; octavo incendebatur; nono sepeliebatur: unde Horatius *novendiales dissipare pulveres* ». Le *feriæ denicales* erano poi così chiamate da *nece=morte:*

Digitized by Google

tæ sunt, quia residentur mortui, quam ceterorum cælestium quieti dies feriæ nominarentur, nisi maiores eos, qui ex hac vita migrassent, in deorum numero esse voluissent. eas in eos dies conferre

nostri non avessero voluto che nel novero degli dei coloro si tenessero, che son passati di questa vita. Queste ferie s'ha diritto di trasferirle in tali giorni, ove non occorrano nè le familiari nè le pubbliche ferie: l'intera costituzione di questo pon-

« Denicales feriæ colebantur, quum hominis mortui causa familia purgabatur, Græci enim νέκυν mortuum dicunt »: così Paolo (p. 70 M.). Se il *novendiale sacrificium* s'univa sempre colle *feriæ denicales*, (vedi il Preller op. cit. p. 482 e l'Huschke op. cit. p. 297); doveavi sicuramente essere in tale dì il sacrificio col banchetto funebre ed insieme, come accenna Paolo, la purgazione della famiglia coi soliti riti di aspersioni e di suffumigazioni accennate da Paolo alla v. *aqua et igni* (p. 2 M.: v. le nostre note p. 86: v. anche in proposito il Guthero op. cit. II, 7). Si noti che nelle feste *Denicali*, come in ogni altra feria, erano proibiti dal giure pontificio certi lavori: anzi era in queste sole proibito (strana cosa da vero) che si facessero tirar carri dai muli. « Nos apud pontifices legimus, *scrive Columella*, feriis tantum denicalibus mulos iungere non licere, cæteris licere » (De R. R. II, 22): quantunque i muli, come i cavalli e gli asini non avesser feste v. la not. della p. 258. Le feste denicali poi erano messe tra le private ferie, onde Festo: « Privatæ feriæ vocantur sacrorum propriorum, velut dies natales, operationes denecales » (p. 242 M.).

quia residentur mortui. — Questa lezione comune a' codd. fu sciupata in mille forme, secondo il vario talento degli edd. Il Salmasio (ad Plauti Epidic. III, 4, 53) ha letto *residentur mortuis*, sottintendendo *feriæ:* e ciò fu tenuto appresso dallo Schütz, dal Creuzer, dal Vahlen. *Qua* (sott. *nece*) *resident*, lessero il Davisio e l'Ernesti: e *quia resident mortui*, il Marquardt ed il Baiter: *residunt mortui* il Manuzio. *Quia residetur mortuis* volle leggere il Lambino, che nell'ed. di Parigi tenne la lezione dei codd: il Christ propose *quia neci dentur.* Il Goerenz notava molto opportunamente: « Sed has coniecturas omnes receptæ lectioni minime prætulerim. *Residentur* quidem Schellero, aliisque durius visum est: sed personæ tertiæ verborum neutrorum, passive flexæ, ubique leguntur. Equidem h. verbum, quod, ex Plauti usu, *feriari* explicant, simplici sensu, *quieti dantur*, acceperim: ista enim iusta mortuis solvenda, plurimum ad eorum quietem facere credebantur. Eodem etiam spectare videtur, quod parentantes *sedendo* sacra facere tenebantur, quodque sepulcra ipsa *sedes* dicebantur. Vide quæ collegit Demster. *ad Rosin.* p. 232 seqq. (o meglio *ad Rosin.* l. II c. 33). Sic optime proxima conveniunt. Iam enim *cælestium quieti dies* dicuntur, ut verbis, *residentur mortui*, respondeant: sin secus, inepte v. *quieti* positum recte putabis. Totus autem locus hoc sensu coit: *Neque sane maiores ano feriarum nomine et dies requieti datos mortuis, et dies quietos, diis cælestibus dicatos, comprehendissent, nisi mortuos in deorum numero haberi voluissent.* Nihil autem auctor voluit, quam hoc, feriæ dicuntur, et hi dies, quibus mortui *quieti redduntur*, et hi, quibus homines deorum causa *quiescunt: feriæ* enim sunt *quies*, et otium a negotiis liberum ». Il Kirchmann (De Funerib. Roman. l. IV c. 1) dopo aver recate le parole, che commentiamo, dice: « Has opinor Hesychius intellexit: Καθέδραι, inquiens, πένθους ἡμέραι ἐπὶ τετελευτηκόσιν ».

Queste ferie s' ha diritto di trasferirle ecc. — Da queste parole il Turnebo ed il Kirchmann conchiusero che le feste *denicali* non fossero fisse ad un giorno (*statæ*): anzi lo stesso Kirchmann scrive, evidentemente contro il Guthero: « Quæ verba manifesti erroris convincunt eos, qui decimo a morte die ferias hasce celebrari solitos, existimant, atque ideo a numero denario indigitatas Denicales contra Festum ac ipsum Ciceronem » (l. c.). Ma io osservo che il notare, che fa Cicerone, come fosse concesso dal giure pontificio di poter trasportare queste feste, fa almeno credere che avessero avuto un dì fisso, nell'ordine delle cerimonie funerarie, oltre il quale, solo per eccezione, poteansi trasferire. E in vero il purificar della famiglia compiuto in esse, e ch'era l'ultima funeraria cerimonia, mostra che esse cader dovessero in fine a tutti i riti funebri, siccome il *finis funestæ familiæ.*

Digitized by Google

ius, ut nec ipsius neque publicæ feriæ sint; totaque huius iuris conposito pontificalis magnam religionem cærimoniamque declarat; neque necesse est edisseri a nobis, quæ finis funestæ familiæ, quod genus sacrificii Lare verbecibus fiat, quem ad modum os reiectum terræ optegatificale diritto manifesta un gran culto ed una grande cerimonia. Non è poi necessario che da noi si discorra quale sia il termine del lutto di famiglia; nè qual maniera di sacrifizio sia quella che si

ut nec ipsius neque publicœ feriæ. — I mss. leidd. hanno *ut ne ipsius*: l'Ascensiana lesse *ut nec ipsius neque*, come fu tenuto dal Vahlen: molti codd. di minor merito *ut neque ipsius neque*. Il Goerenz, seguendo alcuni de' suoi mss., lesse: *ut ne ipsius neve*, «quod Madvigius de fin. I 26, 67 probare videtur» scrive il Vahlen. Al Mommsen parve ingombro *ne* oppure *nec* o *neque* dopo il primo *ut* e pensò di levarlo: l'hanno seguito religiosamente l'Halm ed il Baiter: e sì che per tal modo il senso è senza dubbio contradditorio a quel de' codd. L'*ipsius* è spiegato bene, io credo, dal Goerenz così: «*Ipsius* i. e. eius, qui suorum sacrorum ferias habendas curet. Sæpius enim *ipse*, absolute positum, ex contextu intelligendum est. cf. supra I, 21, 56». Anche il Vahlen notò: «De pronomine *ipsius*, quod non ad mortuum sed ad ferias agentem refertur, vide Madvigium l. c., Schoemannum (Redetheile p. 46)».

del lutto di famiglia. — Appena moriva qualcuno in una romana famiglia, che questa entrava nel lutto novendiale e se ne stimava polluta la casa: onde il nome dato ad essa di *familia* ossia *domus funesta*. Il primo segno del lutto di famiglia era di regola un ramo di cipresso posto dinanzi alla porta del defunto: «Moris Romani fuerat, ramum cupressi ante *domum funestam* poni, ne quisquam Pontifex per ignorantiam pollueretur ingressus» (Serv. ad Æn. III, 64): e Plinio: «cupressus..... Diti sacra et ideo funebri signo ad domos posita» (H. N. XVI, 33). Durava questo lutto, come abbiamo sopra accennato, sino al nono dì dalla morte; onde sappiamo da Dione Cassio che l'imperatore Adriano nove dì portò il bruno alla morte di Plotina moglie di Traiano, per la cui sollecitudine egli era stato adottato dall'imperatore: «ἐπὶ ἡμέρας ἐννέα μελανειμονῆσαι» (Xiphilini, epitome LXIX, 10). Nel nono giorno si celebravano il *sacrificium novemdiale*, i *ludi novemdiales* (Serv. ad Æn. V, 64); e coll'ultima purificazione funeraria (v. not. ant.) era tolta ogni immondezza alla famiglia, e con ciò stesso cessava ogni lutto rituale e la *domus* o *familia* non era più *funesta*. Il turbare in tutti i nove dì della *domus funesta* il lutto della famiglia era considerata indegna cosa; e per ciò M. Tullio rimprovera a S. Roscio, procuratore di Crisogono, che «hunc (Sex. Roscium Amerinum) miserum luctu perditum, qui nondum etiam omnia paterno funeri iusta solvisset, nudum eiicit domo, atque focis patriis, diisque penatibus præcipitem exturbavit» (Pro R. Amerin. VIII, 23). Di qui il non potersi citare in giudicio chiunque partecipasse al lutto domestico (v. fr. 2 et 3 De in ius voc. II, 4): anzi Giustiniano (Novella CXV c. 5 § 1) disse crudeltà (ὠμότητα) il molestare tali persone in qualsiasi maniera e dichiarò invalida ogni azione entro a' nove dì del lutto (ἐντὸς τῶν ἐννέα ἡμερῶν) mossa contro di loro (ταῦτα πάντα ἀνίσχυρα εἶναι βεσπίζομεν). Oltre poi al lutto della *funesta domus*, v'era un'altra maniera di lutto familiare, che sin da Numa (Plut. in vit. c. 12) avea avute le sue determinate leggi conforme l'età ed il tempo: «αὐτὸς (Νομᾶς) δὲ καὶ τὰ πένθη καθ' ἡλικίας καὶ χρόνους ἔταξεν»: ed era notato d'infamia chi in ciò mancava: «qui contra fecerit, infamium numero habetur» (Paul. Sent. I, 21 § 13).

Lare verbecibus. — Io tengo col Moser tale e quale questa lezione data da' mss., senza badare al Lambino, il quale corresse *Lari verbecibus* e che fu seguito da' più. Ciò feci perchè mi parve di veder qui una frase di una più antica età e che forse è stata tenuta dal Nostro senza alterazione. Certo è che la desinenza *e* nel dativo della terza declinazione fu in uso nell'antico latino (v. il Garrucci op. cit. p. 35: v. anche il Corsen op. cit. I, p. 727 e segg., che ne reca copiosi esempi). Lo stesso è da dire della forma antica *verbex* per *vervex*, che abbiamo nell'inscrizione degli Atti de' Fratelli Arvali: «Laribus verbeces duos Matri larum oves duas» (presso il Marini, II p. 373): iscrizione allegata

Digitized by Google

tur, quæque in porca contracta iura sint, quo tempore incipiat sepul-
56 chrum esse et religione teneatur. at

fa coi montoni al Lare, nè in qual modo si copra l'osso rimesso alla terra; o quali riti sien prescritti per chi contrasse il debito della porca; da qual momento cominci ad esservi

già dall'Orsini, dal Guthero (op. cit. I, 15) e dal Fabroti (notæ in Cod. Theod. XVI, 10, 12). Il Guthero, rimproverando al Turnebo l'aver corretto *Aræ verberibus*, perchè credea che M. Tullio alludesse all'*Exverræ*, onde la casa del defunto era purgata con una speciale maniera di scope (v. Paolo p. 77. Müll.) dice: «rectissima est vulgata lectio (Lare verbecibus)» (l. c.). Il Feldhuegel chiuse tra parentesi *verbecibus*, che fu creduta roba sospetta dal Davisio e dal Wagner: e così fece l'Halm ed il Baiter: ma il Vahlen cerca di toglier loro ogni scrupolo notando: «hærent in his et *vervecibus* tollunt, sed puto hæc sic intelligi oportere: *non necesse est edisseri, quod genus sacrificii sit illud, quod Lari vervecibus fiat*».

in qual modo si copra l'osso rimesso alla terra. — Quando si bruciava il cadavere, s'avea cura di levarne un dito, per sotterrarlo appresso; quasi a tener vivo l'antico e non mai dismesso rito dell'umazione. Abbiamo in Paolo (p. 148 M.) «Membrum abscidi mortuo dicebatur, quum digitus eius decidebatur, ad quod servatum iusta fierent reliquo corpore combusto». Anche Varrone (De L. L. V, 23 ed. Canal) ha pure: «Ab eo, quom Romanus combustus est, si in sepulcrum eius abiecta gleba non est: aut si os exceptum mortui ad familiam purgandam, donec in purgando humo est opertus (ut Pontifices dicunt, *quoad inhumatus sit*), familia funesta manet».

os reiectum terræ. — Quest'è lezione comune a' mss. *Exceptum terra* volle correggere il Turnebo; il quale, conforme dice il Lambino, tenne pur anche *reiectum terræ*, interpretando: «reiectum in terram et redditum terræ». La congettura Turnebiana *exceptum terra*, tenuta dal Davisio e dall'Halm, è fatta sulle citate parole di Varrone; ma, chi confronti i due luoghi, vede che là va bene *exceptum*, qui no. Il Patricio ne' Framm. Ciceroniani lesse *resectum terra:* e questa lezione fece fortuna presso i più degli antichi e moderni edd.

o quali riti sieno prescritti per chi contrasse il debito della porca. — A intender questo luogo è uopo notare che, prima del seppellimento d'un cadavere, per purificare la casa sacrificavasi a Cerere una troia, alla presenza dello stesso cadavere, onde il suo nome di *porca præsentanea:* «Præsentanea porca dicitur, ut ait Veranius, quæ familiæ purgandæ causa Cereri immolatur. quod pars quædam eius sacrificii fit in conspectu mortui eius, cuius funus instituitur». (Festo p. 250 Müll.). Così pure quando fosse stata omessa qualche cerimonia prescritta nella sepoltura d'un defunto, come sarebbe stato il non gettar la zolla sul cadavere, si dovea immolare a Cerere, o alla Terra ed a Cerere, una troia che venia chiamata *porca præcidanea;* così detta perchè s'immolava avanti le nuove messi: «porca, quæ Cereri mactabatur ab eo, qui mortuo iusta non fecisset, id est glebam non obiecisset: quia mos erat eis facere, priusquam novas fruges gustarent» (Id. p. 223 M.); così suppergiù A. Gellio (IV, 6): e Varrone più brevemente: «quod humatus non sit, heredi porca præcidanea suscipienda Telluri et Cereri: aliter familia non pura est» (De vita *populi Romani* l. III ap. Non. p. 163). Più conforme alle frasi del nostro luogo M. Vittorino (Ar. Gramm. II, p. 2470 ed. P.): «Non est, ut emendastis, porca præcidanea, sed præcidaria, quæ frugum caussa immolatur: qui iusta defuncto non fecerunt aut in faciendo peccaverunt, his porca contrahitur, quam omnibus annis immolari oporteat, antequam novam quasi dapem mereat de se capere: præcidaria dicta, quod ante cæditur quam frugem capiat: ad illa quæ et in re et in præsente mortuo quem conditurі sunt, immolatur: quia ex ea capere non possint ad quod iusta faciant, præsentanea vocatur». Il Goerenz spiega il *porcæ contractæ:* «Decurtatum dictum pro, *in porca, quæ, culpa piaculi commissi contracta, offerenda est*». Catone (De R. R. c. 135) ci descrive il rito onde doveasi sacrificare la *porca præcidanea*. Prima s'invocava, tra gl'incensi, Giano, Giove e Giunone: a questo sacrifizio precedeano offerte e preghiere a Giano ed a Giove: quindi s'immolava la *porca* e, toltene le interiora, si rinnovavano le preci e l'offerte a

Digitized by Google

mihi quidem antiquissimum sepulturæ genus illud fuisse videtur, quo

il sepolcro e questo sia dalla religione consacrato. Se non che a me pare 56
che delle sepolture sia l'ottima quel-

Giano ed a Giove. In fine si offrivano le interiora col vino a Cerere: « Postea Cereri exta et vinum dato ».

56. — *pare che delle sepolture sia l'ottima quella.* — Ho dato all' *antiquissimus* il valore di *ottimo*, contrariamente a tutte l'altre versioni italiane e alla francese del Rémusat: e mi giustifico così. La proposizione, che viene appresso a questa, si lega con un *enim*, che dall' *antiquissimus-illud* della prima ci è fatto aspettare. Or, per quanto tenue si voglia, un qualche rapporto ci ha da essere tra l'una e l'altra proposizione. Ma dato all'*antiquissimus* il valore, che comunemente gli si dà, di *antichissimo* o *il più antico*, che relazione vi sarebbe tra questo concetto e il pietoso ritornare del nostro corpo alla madre terra ed il pietoso ricoprirlo, che fa ella, col suo manto? Questo metonimico valore poi che si dà qui all' *antiquissimus*, è giustificato, come da tanti altri esempi, così specialmente dall' « *id habendum antiquissimum et deo proximum quod sit optimum*, del § 40. Anche il Goerenz, raffermando la lezione *illud* dato dai codd. invece dell' *id*, dato dalla volgata, scrive: « Sic *antiquissimum* foret idem quod *probatissimum*. Haud male et ad contexta convenienter ». Ma non così l'intesero tutti i commentatori, tanto che il Turnebo, che n'è il principe, dando all' *antiquissimum* il suo primo significato, deve poi dire: « humationem etiam Cicero ustioni anteponere *fere videtur* »; eppure il contesto chiarisce, io credo, a meraviglia il non incerto pensiero di M. Tullio. Del rimanente è ben sicuro come questa maniera di seppellimento fosse la più anticamente usata fra i popoli più civili. Ne' Sacri Libri troviamo quest'uso fin dalle più remote età: e Abramo, più che venti secoli avanti Cristo, dopo aver pianto alquanti dì presso al cadavere della moglie Sara, compra in Hebron una duplice spelonca, ove le da sepoltura (Genes. c. 23). Alcuni vorrebbero che il rito giudaico portasse che s'abbruciassero, almen le carni de' morti Re, perchè non le avesse guaste la corruzione nel tempo, non troppo corto, in cui apprestavasi la pompa funebre: vedi l'A Lapide ed il Calmet *Comm. ad* l *Reg.* XXXI, 12: per altro con validissima critica si prova che le frasi originali de' Sacri Libri, onde s'accennerebbe all'uso del cremare i corpi de' re ebrei, vogliono riferire agli aromi ch'eran bruciati sul loro corpo o vicino ad esso: vedi *Martinum Gejerum, Liber de Hebræorum luctu c.* VI §§. 2 *et seqq.* Anche Tacito (Histor. V, 5) pone tra' costumi de' Giudei quello di riporre, conforme agli Egizi, i cadaveri ne' sepolcri senza bruciarli: « corpora condere (Iudæos), quam cremare, e more Ægyptio ». In un inno del R'igveda (riportato dal De-Gubernatis in un libro, dove non si vorrebbero tante invenzioni maligne ed empie, ma in vece più dottrina ed una critica più positiva che *creatrice*, per tenere un linguaggio conforme alla sua prefazione) è detto: « o terra, levati; non offender(lo); sii a lui molle e soave; come la madre con la *sua* veste il figlio, o terra, involgilo » (Storia Popolare degli Usi Funebri Indo—Europei c. 7). Sul qual passo così ragiona lo stesso De Gubernatis nella Piccola Enciclopedia Indiana (p. 36): «L'uso del rogo non fu nell'India generale: e a giudicare da un bellissimo inno del *R'igveda*, nel quale si prega la terra a sollevarsi per essere più leggiera al morto e a coprirlo non a premerlo, a coprirlo come una madre coprirebbe la sua creatura, mi parrebbe (poichè l'inno ha per me carattere di remota antichità) non essere stato primitivo. A conferma di questo asserto giova pure l'appellativo di *anagnidagdhàh (non arso dal fuoco* riferendosi ad un cadavere) dato ad un ordine di *pitaras* o *patres* nelle leggi di Manu. Gli stessi *Mani* o *padri* sono pur chiamati con nome quasi equivalente *anagnishvàttàh* ». Nell'uso poi del rogo è associato, nello stretto senso del vocabolo, il sotterramento; giacchè l'ossa incenerite erano presso gli Aryiani raccolte in un'urna e l'urna tutta riempiuta fino al sommo di terra, e quest'urna si collocava in una tomba ove cader non potesse che l'acqua piovana, e vi si riponea dicendo: « Va alla tua madre, a questa terra » (De Gubernatis, Str. Pop. ecc. l. c.). Gli antichi Persiani e gli Egizi non bruciavano mai i cadaveri; i primi perchè tenevano il fuoco un Dio e quindi diceano non esser giusto che un Dio si pasca d'un cadavere umano: « θεῷ οὐ δίκαιον εἶναι λέγοντες νέμειν νεκρὸν ἀνθρώπου » (Erodoto III, 16): gli altri perchè teneano che il fuoco fosse una belva animata (τὸ πῦρ θηρίον

Digitized by Google

apud Xenophontem Cyrus utitur: redditur enim terræ corpus et ita locatum ac situm quasi operimento matris obducitur. eodemque ritu in

la che Ciro, come si ha in Senofonte, volle avere; chè per tal modo si ritorna il corpo alla terra e così collocato e riposto, quasi da materno

ἔμψυχον) e però la legge, dicean, non ci permette che si dia alle fiere un morto: « Θηρίοισι νόμος οὐδαμῶς σφί ἐστι τὸν νέκυν διδόναι » (Id. ibid.): l'una e l'altra delle quali ragioni, è una giustificazione filosofica dell'antico nazionale rito, piuttosto che l'espressione di una dottrina, donde fossesi originato tale rito. Da' canti Omerici s'argomenterebbe che l'età eroica abbruciasse in Grecia i cadaveri: certo è per altro che ne' tempi storici era ivi in uso tanto il sotterrare quanto il cremare i morti. « L'uso di sotterrarli (i cadaveri) dev'essere venuto dall'Asia (scrive lo Schoemann), e fu accettato particolarmente dai poveri, perchè meno dispendioso; ma era raccomandato anche da riguardi di pietà; il consegnare intatto al seno della terra il corpo delle persone care sembrava rispondervi meglio, che non bruciarlo. Non mai si bruciavano i cadaveri dei bambini prima della dentizione — Plinio VII. 15 —» (op. cit. vol. III p. 476). E Alfredo Maury scrive pure: «En Grèce, régnaient simultanément l'usage d'enterrer et celui de brûler les morts. Ces deux modes de sépulture ont même pu exister dans le même lieu, puisque l'on trouve dans l'ancienne Cyrénaïque, en une même nécropole, des traces de leur double emploi. A Athènes, l'usage primitif paraît avoir été d'enterrer les morts.... A Sparte l'usage de brûler les cadavres était incomme» (Histoire des Religions de la Grèce Antique tom. II p. 160 e 161). Ivi pure nota lo stesso autore: «Les plus anciens tombeaux trouvés en Attique, qui sont taillés dans le roc, indiquent par leurs dimensions que le cadavre du mort y était placé tout entier. (L. Ross, *Archäolog. Aufsätze*, S. I, p. 23». Anche per rispetto agli Italici popoli e specialmente pei Romani l'antico uso dell'umazione è attestato da' molti sarcofagi, che ancora ci restano (v. Guhl e Koner op. cit. p. 426 e seqq); onde s'avvalora quel di Plinio: « ipsum cremare non fuit veteris instituti: terra condebantur» (VII, 54): e solo quando, e' soggiunge, fu visto che i morti in lontane guerre erano dissotterrati, cominciossi a cremare i cadaveri: « At postquam longinquis bellis obrutos erui cognovere, tunc (cremare) institutum » (Ibid.). I cristiani, « exsecrantes rogos, et damnantes ignium sepulturas », conforme erano rimproverati da' pagani (M. Felix, Octav. c. 11), l'umazione riputavano giustamente « veterem et meliorem consuetudinem humandi» (Id. Ibid. c. 34): e Lattanzio dicea: « Non patiemur figuram et figmentum Dei feris ac volucribus in praedam iacere, sed reddemus id terræ unde ortum est» (VI. 12). E già in principio del quinto secolo dell'era nostra nel mondo romano cessava del tutto l'uso dell'incenerire i morti. Ciò dice espressamente Macrobio ne' suoi Saturnali, che furono scritti sul 400 dopo Cristo: « urendi corpora defunctorum usus nostro sæculo nullus est» (VII, 7).

che Ciro, come si ha in Senofonte, volle avere. — Senofonte nella Ciropedia mette in bocca al morente Ciro: « Quanto poi al corpo mio, o figli, quando io sarò morto, vi ordino che nol riponiate in oro nè argento nè in qualche altra cosa, ma piuttosto che l'affidiate il più presto possibile alla terra: quale havvi in fatti sorte più beata di mischiarsi colla terra, che ogni bella ed ogni buona cosa produce ed alimenta?: « Τὸ δ' ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε μήτε ἐν ἀργύρῳ μήτε ἐν ἄλλῳ μηδενί, ἀλλὰ τῇ γῇ ὡς τάχιστα ἀπόδοτε. Τί γὰρ τούτου μακαριώτερον τοῦ γῇ μιχθῆναι, ἥ πάντα μὲν τὰ καλά, πάντα δὲ τἀγαθὰ φύει καὶ τρέφει; » (VIII, 7, 25). Un'idea simile è stata espressa dal Socrate del Menesseno, ov'è detto, parlandosi del patrio suolo: « ..... ma dalla madre terra, nella quale abitarono i valorosi cittadini, che ora morti giacciono entro alle viscere di quella che li generò e nutrì ed accolse: « ἀλλ' ὑπὸ μητρὸς τῆς χώρας, ἐν ᾗ ᾤκουν, καὶ νῦν κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης καὶ θρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης » (p. 237 B e C). Il Socrate per altro del Fedone non è troppo sollecito che, lui morto, il suo corpo sia bruciato piuttosto che sotterrato: almeno e' dice a Critone: « Non ti prender pensiero, o Critone, a vedere se il mio corpo sia bruciato o posto sotterra: « Καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον ἀγανακτῇ » (p. 115 E.).

quasi da materno ammanto è ricoperto. — La frase è tutta greca. La generosa Pantea piuttosto di macchiare il suo decoro e la sua onestà, si augura

Digitized by Google

eo sepulchro, quod procul a Fontis ammanto è ricoperto. E' si ricorda

che la terra le distenda sopra il suo velo: «γῆν ἐπιέσασθαι» (Ciroped. VI, 4, 6). Plinio, ripetendo un simil concetto, «cognomen (terræ) indidimus maternæ venerationis»; dopo aver detto come la terra ci accolse dal nascere e quindi appresso ci nutrì e mantenne, soggiunge: in fine noi dal resto della natura reietti, ella ci accoglie in grembo ed allora appunto come madre ci ricopre: «novissime complexa gremio iam a reliqua natura abdicatos, tum maxime ut mater operiens» (II, 63). Plinio per altro, da quel crudo materialista che è, non dice se nessuna parte di noi sorvoli al sepolcro, che questa sua dea sottoceleste ci appresta nel suo seno, come bellamente è detto dal morente Ciro Senofonteo e come dicono questi efficacissimi versi di Moschione, che fanno molto al proposito: «Ἐάσατ' ἤδη γῆ καλυφθῆναι νεκρούς· — ὅθεν δ' ἕκαστον εἰς τὸ σῶμ' ἀφίκετο, — ἐνταῦθ' ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα — τὸ σῶμα δ' εἰς γῆν· οὔτε γὰρ κεκτήμεθα — ἡμέτερον αὐτὸ πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, — κἄπειτα τὴν θρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν» (ap. Stob. Serm. 123, 3): versi che io avrei tentato di tradurre, quanto meglio letteralmente ho potuto, con questa strofa:

«Lasciate che i morti la terra protegga:
«Ciascuno, onde al corpo veniva, ritorni;
«La salma alla terra, lo spirto rivegga
«Le stelle: di nostro noi nulla teniam:
«La vita, cui sempre la terra nutrisce,
«Pur questa alla terra noi ceder dobbiam».

che è distante dall'ara di Fonto. — *Fons* o *Fontus* figlio di Giano e di Giuturna (Arnobio III, 13) era il dio di tutte le sorgenti. La sua festa celebravasi in Roma ai 13 d'Ottobre, che era appunto dal suo nome detta *Fontanalia* o *Fontinalia:* nella qual festa si gittavan corone nelle fonti e s'inghirlandavano i pozzi: «*Fontanalia* a Fonte, quod is dies feriæ eius: ab eo tum et in fontes coronas iaciunt et puteos coronant» (Varrone de L. L. VI, 22): e Paolo: «Fontinalia fontium sacra» (p. 85 M.). Varrone stesso pone il dio Fonto tra quelli, che han nome foggiato non troppo diversamente dal linguaggio Sabino (Ib. V, 74). Marziano Capella lo pone insieme colle dee *Limphæ* e cogli dei *Novensiles* (l. I p. 11 ed. Basileæ 1577): e ne' titoli de' Fratelli Arvali (Marini, Vol. I p. 146) si trova: «*Virginibus Divis Oves II, Famulis Divis Verbeces II, Laribus Verbeces II, Fonti Verbeces II etc.* Come si raccoglie dal nostro luogo tale deità era venerata sul Gianicolo, giacchè la tomba di Numa, da cui l'ara di Fonto poco distava, dovette essere secondo la tradizione su questo colle. C. Papirio Maso nel 231 a. C., reduce dalla Corsica, avea dedicato un delubro al dio Fonto (De N. D. III, 20). Sul culto fontinale è da consultare il Marini (l. c.), che ne discorre con erudizione copiosissima.

in eo sepulchro, quod procul a Fontis ara est. — Il luogo ne' mss. leidd. è tale quale lo riproduciamo noi: soltanto in essi in vece di *ara est* v'è *aras;* menda che, con A. W. Zumpt, col Klotz, coll'Halm, col Baiter e col Vahlen, credo benissimo venuta dall'originale *arast* per *ara est.* Ciò non ostante è da dire che intorno a questo passo c'è un visibilio di ipotesi e di correzioni: ed il povero Ernesti, che, giunto a questo luogo, per non entrare in un pecoreccio da non poterne agevolmente uscire, tirò innanzi con tutta semplicità, sentì ripetersi dal Goerenz: «Ceterum miror, hoc in loco Ern. plane nihil hæsisse». Quel che fece in questo luogo molto caso agli edd., fu *in eo* dinanzi a *sepulcro*, e il *procul* dinanzi ad *a Fontis.* Per ciò che spetta ad *in eo*, il Madvig coll'Halm lo dichiararono una corruzione del testo senz'altro: e dopo che il Madvig avea divinato, come dice l'Halm, le voci *in eo* «orta esse ex adiectivo, quo significata erat materia sepulcri»; un amico dello stesso Madvig con una divinazione che fa strabiliare, trovò nell'*in eo* la materia del sepolcro, che secondo lui dovette essere di tufo, e nell'*in eo* lesse *tofino!* In quanto poi al *procul*, non gradendo al Grozio (in Mart. Capellæ l. I p. 16), che il sepolcro, dove Numa fu posto in carne ed ossa, fosse lontano dall'*ara di Fonto*, volle apporvi un *haud.* Ciò piacque alla maggior parte degli edd. che gli vennero appresso; soltanto che, non tutti sicuri essendo del fatto loro, stamparono questo *haud* quale cosa sospetta, come fecero il Baiter ed il Vahlen; il Klotz e l'Halm tennero che Cice-

Digitized by Google

ara est, regem nostrum Numam conditum accepimus gentemque Corneliam usque ad memoriam nostram

che con un medesimo rito in quel sepolcro, che è distante dall'ara di Fonto, il nostro re Numa fosse com-

rone sicuramente avesse scritto *haud procul*. Il Moser stette anch'egli per la particella negativa dinanzi al *procul*, e volle che si ponesse o *haud* coi più, o con alcuni *non*, o con altri *prope ad Fontis aras*. Al quale proposito è da osservare che il Preller (p. 157) disse doversi leggere coi migliori mss. *ad Fontis aras*: ma ciò è falso, perchè tutti e tre i leid. hanno *a Fontis ara*. Altri volle escludere a dirittura anche il *procul* e sostituirvi un *prope*, come propose il Moser, o tralasciare il *procul* senz'alcun'altra sostituzione, come desiderava di fare il Goerenz, che pose nel testo questa parola fra parentesi: e ciò dopo che il Davisio avea già tolto del tutto questo *procul*. Lo stesso Goerenz pensò alle XII are, dedicate a Giano sul Gianicolo e di cui parla P. Vittore, e congetturava che si potesse leggere *ad Iani aras*. Altri, riportato pure dal Goerenz, propose anche *procul a Fontis aris*. In fine il Turnebo non fu lontano dal leggere *ad fontes erat;* pensando coll'Ursino alla fonte delle Camene, che era alla porta Capena, dove Numa convenia a segreto colloquio con Egeria (Giovenal. Sat. III, 11). Laonde anche dopo tutte queste congetture, dubbi e varianti si ha ragione di dire col Goerenz: « At vel sic a loco certa lux abest ». E avea ragione di porci un *sic;* perchè la colpa di tante tenebre, credo la sia stata tutta quella voglia degli edd. di sconciare con aggiunte e con scalfiture questo sfortunatissimo luogo. Lasciando dunque tutto, quale e ne' codd., eccetto del cambiare *aras* in *ara est*, correzione evidentemente felice: io insisto sul *in eo sepulchro*, e credo che coll'*eo* si sia distinto questo sepolcro da un altro presso l'ara del dio Fonto, che dovea essere o doveasi tenere per sepolcro di Numa. Ritengo poi che l'*eo* indichi pure come questi due sepoleri doveano essere entrambi sul Gianicolo; altrimenti parrebbe che Cicerone avesse dovuto più positivamente indicare il luogo di questo secondo sepolcro, lontano dall'ara di Fonto. Del resto non mi pare strana la ipotesi di due creduti sepoleri di Numa. In vero si narra che fu scavata dallo scriba L. Petilio (Liv. XL, 29) nel suo podere alle falde del Gianicolo un'arca « sine ullo vestigio corporis humani aut ullius rei »: vicino ad un'altra contenente libri, che diceansi stati scritti da Numa. Ora la prima di quest'arche, scrive Livio, « titulum sepulti regis habebat ». Come dunque nessuna reliquia restava del re sepolto? Livio spiega questo col dire: « per tabem tot annorum omnibus absumptis etc. »: ma che in un'arca di marmo, chiusa e sigillata col piombo « opereulo plumbo devincto », che fosse in cinquecent'anni circa scomparso per sino ogni vestigio di un corpo ivi sepolto, è troppo difficile cosa a credere. Laonde io argomento e dico: se su quest'arca era scritto il nome del re sepolto e quindi era detta sepolcro di Numa e non era veramente tale: se il sepolcro di Numa dovea essere sul Gianicolo (Aur. Victor. de Vir. Ill. c. 3); un altro vuol esservene stato di realmente tale. Or chi mi dice che questo non fosse lungi dall'*ara di Fonto* e quell'altro, supposto, vicino? Cert'è che il preciso luogo del podere di Petilio non è detto: si sa che era *sub Ianiculo* e nulla più. Che se si vorrà, con ragioni per avventura non difficili a trovare, mandare all'aria la mia ipotesi, sarà poco male: se non altro, avrò tentato di spiegare i codd., non d'imbrogliarli o meglio contraffarli.

in quel sepolcro — il nostro re Numa fosse composto. — Abbiamo accennato come Livio parli della sepoltura, che dovette aver Numa sul Gianicolo. Plinio (H. N. XIII, 13) dice anch'egli come Cassio Emina, antichissimo scrittore, nel quarto libro delle sue storie narri che Gneo Terenzio, scrivano (L. Petilio in T. Livio l. c.) avesse scavato nel suo podere sul Gianicolo (*in Ianiculo*: Livio *sub Ianiculo*) un'arca « in qua Numa, qui Romæ regnavit, situs fuisset »: e che in quest'arca stessa (*eadem:* Livio *in altera*) avesse trovati i suoi libri, i quali, quantunque dopo il corso di cinquecento trentacinque anni (*anni DXXXV*), eransi mantenuti incorrotti sotterra. Emina ciò spiegava dicendo: « libros citratos fuisse: propterea arbitrarier lineas non tetigisse ». Nei racconti di Livio e di Plinio si trovano sì delle analogie; ma le diversità son tali da mostrare che una duplice tradizione sul sepolcro di Numa dev'esservi stata in Roma: e da ciò ne verrebbe qualche vantaggio all'ipotesi, che io ho messa innanzi nella nota antecedente. Che poi Numa fosse stato sepolto sul

Digitized by Google

hac sepultura scimus esse usam. C. Mari sitas reliquias apud Anienem dissipari iussit Sulla victor, acerbiore odio incitatus, quam si tam sapiens fuisset quam fuit vehemens. 57 quod haud scio an timens ne suo corpori posset accidere, primus e patriciis Corneliis igni voluit crepostо; e sappiamo che fino a' nostri tempi usò di tal sepoltura la gente Cornelia. Le spoglie di C. Mario, deposte presso l'Aniene, comandò Silla, già vincitore, che fossero disperse; vinto da un odio più crudo di quel che sentito avrebbe s'e' fosse stato più savio che violento. E non 57

Gianicolo, è detto pure da Dionisio: « (Ὁ Νόμας) κεῖται ἐν Ἰανίκλῳ » (II, 76): ed anche da Plutarco (Numa c. 22), il quale scrive come fosse tradizione che il cadavere di Numa non sia stato dato alle fiamme, perchè avea egli ciò proibito (πυρὶ οὖν οὐκ ἔδοσαν τὸν νεκρὸν αὐτοῦ κωλύσαντος, ὡς λέγεται); e che fatte due urne, lo avessero seppellito sotto il Gianicolo (ὑπὸ τὸ Ἰάνικλον); una delle quali urne contenea il corpo di lui e l'altra i sacri libri scritti da lui stesso (τὴν μὲν ἑτέραν ἔχουσαν τὸ σῶμα, τὴν δὲ ἑτέραν τὰς ἱερὰς βίβλους, ἃς ἐγράψατο μὲν αὐτός): e che trascorsi quattrocent'anni (τετρακοσίων δὲ που διαγενομένων ἐτῶν) essendo consoli P. Cornelio e M. Bebio, scavando le forti pioggie il terreno all'intorno del tumulo, la corrente avesse spinte fuori l'urne; scoperchiata l'una delle quali, fosse apparsa vuota del tutto, senza parte o reliquia di corpo (μέρος οὐδὲν οὐδὲ λείψανον ἔχουσα τοῦ σώματος) e che nell'altra si fossero trovati gli scritti sopraddetti ecc ». Anche qui si vede la leggenda modificata, quantunque nella sostanza sia conforme al racconto di Livio. Anche Lattanzio (Div. Inst. I, 22) è in ciò conformissimo a Livio. Malamente poi, io credo, sostituì il Müller (not. ad Festum v. *Numam* p. 173) « Ianicu*lo in monte* » al « Ianicu*lum montem habitasse* dell'Ursino e dello Scaligero: giacchè l'apposizione dell'*in monte* non è giustificata da' passi analoghi di Livio, di Plinio, di Plutarco, di Lattanzio, e di S. A. Vittore (de Vir. Illustr. Urb. Rom. c. 3).

esse usam. — Così felicemente alcuni codd. *deteriores* e l'Ascensiana. Nel 2° e 3° leidd. in prima era stato scritto *esse unam*: nel 2° appresso fu soprascritto *esse humatam*, che si trova senz'altra giunta nel 1°, ma in quest'ultimo in *rasura*, come dicono.

quam si tam sapiens. — Così in alcuni codd. Ne' leidd. *quam sapiens* soltanto, manifesta menda de' mss. Sulla lezione del *quam si tam* scrive l'Halm: « *quam si tam* edd. contra Latinitatem; *acerbo odio incitatus, cui paruisset nunquam si tam s. f.* Lambinus. In sententia manca tale aliquid videtur requiri: *quam fovisset, si tam sapiens fuisset quam fuit vehemens* ». Il Vahlen invece: « illud Halmius non recte opinor latinum esse negavit; formam Turnebus explicuit: nimirum plenius poterat dici *acerbiore odio incitatus quam fuisset si tam sapiens fuisset quam fuit vehemens;* confer. III 10, 23; ad fam. III 6, 2 ».

57. — *E non so io se, perchè e' temesse che simil cosa venisse a toccare al corpo suo.* — M. Tullio qui suppone soltanto, ciò che Plinio (H. N. VII, 54) asserisce come certo, dicendo: « idque voluisse (Sullam) veritum talionem, eruto C. Marii cadavere ». Per altro osservando col Creuzer che pur volendo contro l'uso de' Cornelii, che fosse il suo cadavere bruciato, e' non avrebbe con ciò provvisto che non si facesse da' suoi avversari onta alle sue ceneri; io dico, che se per poco non fu arrischiata l'ipotesi di Cicerone, fu assai inconsulta l'affermazione di Plinio, che evidentemente andò, come direbbesi, sulla falsariga di M. Tullio. Il Creuzer vuol credere che il più grave motivo, che indusse Silla a volere il suo cadavere bruciato, fosse stato il desiderio di avere un funerale pomposissimo in Campo Marzio, con un rogo erettogli con regio apparato: vedi Appiano (De Bell. Civil. l. I p. 417).

timens ne ..... posset. — Il *ne* manca ai codd.; ve lo pose per primo il Lambino. Il Davisio, il Goerenz, l'Orelli ed il Moser lessero *posse* dato dai quattro codd. goerenziani, in vece del *posset* de' leidd. ed omisero il *ne*. Il Davisio accumula passi sovra passi di poeti a provare che qui M. Tullio tiene una sintassi poetica, ciò in vece sembra inutile al Goerenz, che dà al *timens* il valore di *existimans;* ma il contesto può concedere che si spieghi così questo *timens?*

Digitized by Google

mari. declarat enim Ennius de Africano: « hic est ille situs ». vere; nam siti dicuntur ii, qui conditi sunt. nec tamen eorum ante sepulchrum est, quam iusta facta et porcus cæsus est. et quod nunc communiter in omnibus sepultis venit usu, ut humati dicantur, id erat proprium tum in iis, quos humus iniecta contexerat, eumque morem ius pontificale confirmat. nam prius quam in os iniecta gleba est, locus ille, ubi crematum est corpus, nihil habet religionis: iniecta gleba tumulus et humatus ex gleba vocatur,

so io se, perchè e' temesse che simil cosa venisse a toccare al corpo suo, primo egli tra' Cornelii patrizi, abbia voluto essere arso dalle fiamme. In fatti Ennio dice chiaramente dell'Africano: « Qui egli è sito ». Ottimamente; chè siti si dicono quelli, che furono posti sotterra. Ciò non per tanto il loro non è sepolcro, prima che non sieno state fatte l'esequie e scannato il porco. E quello che comunemente ora è in uso, di dire umati a tutti i sepolti, quest'era proprio una volta di quelli, ch'eran coperti dalla terra git-

hic est ille situs. · È opinione del Turnebo che questo emisticio si debba congiungere coll'altro, che si trova nell'epigramma fatto da Ennio in onore di Scipione Africano, conservatoci da Seneca nell'epist. 108.ª Il distico completo sarebbe questo: « Hic est ille situs, qui nemo civis neque hostis. — Quivit pro factis reddere opræ pretium ».

Ottimamente; chè siti si dicono quelli, che furono posti sotterra. — Da ciò possiamo agevolmente ricavare la differenza, che v'è tra *situs*, *conditus*, *sepultus*, *humatus*. *Situs* si dice di chi è nel luogo, dove pietosamente fu composto il suo corpo: del cadavere ricovrato o messo in appartato luogo si dice *conditus*: *sepultus* è detto quel morto (cremato o meno) che in qualunque modo fosse stato in qualche luogo riposto: *humatus* del cadavere che fosse stato senz'altro coperto di terra. Onde anche Plinio (H. N. VII, 54) scrive: « sepultus quoquo modo conditus, humatus vero humo contectus »: e prima Varrone (de L. L. V, 23): « *humatus* mortuus qui terra obrutus».

siti dicuntur, — Nell'Heinsiano v'è *sititi*: nel 1° leid. *siti*** e l'Halm nota: « *fort.* ex siti $\overline{ee}$ (*esse*) »: e il Vahlen: « propter Halmium moneo dubitari non debere quin idem in *A* ante rasuram fuerit quod est in Heinsiano ».

porcus cæsus est. — Ne' leidd. mss. v'è *corpus cæsus* (nel 1° cæsus): il Luebbert (Comment. pontif. p. 73) ed il Madvig diedero *porcus cæsus*, che fa riscontro colla *porca præsentanea*, già accennata. Nè deve far caso *porcus cæsus* invece di *porca cæsa*: chè poco appresso troviamo *porco femina piaculum pati*. Il Davisio seguito dal Goerenz, dallo Scheffer, dall'Orelli e dal Moser lesse *corpus ingestum est*; sulla quale lezione nota il Madvig: « Codd. *corpus cæsus est*. Hinc fictum *ingestum* et alia, prave etiam ad sententiam; nam corpus illatum iam significatur ipsa voce *conditi sunt*; hic aliquid dicitur post corporis conditurum accedere debere, ut *sepulcri* nomen iustum sit. Scribendum: *quam iusta facta et porcus cæsus sit* ». La volgata, seguita anche dal Klotz, legge: « corpus incensum »: ma « *incensum* stare nequit, quia de humandis corporibus sermo est», dice benissimo il Moser. Un dotto uomo (in Miscell. Obss. III, 1, p. 70) leggea *et corpus intectum est*, per *tectum est*: ma questa e simili altre lezioni hanno poco valore a confronto di quella del Luebbert e del Madvig.

venit usu, ut. — Così leggo col Moser, col Klotz, coll'Halm, col Baiter e col Vahlen: ne' codd. migliori v'è *penitus*; ove il Turnebo, seguito dal Lambino e dal Wyttenbachio, lesse *ponitur*: il Goerenz propose *venit ut*.

innanzi che si gitti la zolla sull' osso. — Questo luogo trova spiegazione in quel di Varrone (De L. L. V, 23) che dice: « Ab eo, quom Romanus combustus est, si in sepulcrum eius abiecta gleba non est; aut si os exceptum est mortui ad familiam purgandam, donec in purgando humo est opertus (ut Pontifices dicunt, *quoad inhumatus sit*), familia funesta manet ».

tumulus, et humatus ex gleba vocatur. — Nell'Heinsiano, riprodotto nel testo dal Vahlen, vi ha: « tum et illis humatus est et gleba vocatur »: nel 1°

Digitized by Google

ac tum denique multa religiosa iura conplectitur. itaque in eo, qui in nave necatus, deinde in mare proiectus esset, decrevit P. Mucius fa-

tatavi sopra; e il giure pontificale conferma questo costume. Di vero innanzi che si gitti la zolla sull'osso, il luogo, ove è stato bruciato il corpo, non ha niente di religioso: gittatavi su la zolla, il tumulo e l'umato così s'appellano per ragion della zolla; e allora finalmente un tal luogo gode di molti religiosi diritti. Che se

e 2° leid. « tumulis et humatus est et gleba vocatur ». Il Madvig, seguito dall'Halm, legge « tumulus, ubi humatus est, ex gleba vocatur ». Il Klotz legge « tumulus is, ubi humatus est, (ex gleba) vocatur »: ed il Baiter « tumulus (et humatus est ex gleba) vocatur ». Il Vahlen avea prima letto « iniecta gleba tumulus vocatur »; ma appresso scrive: « non dubitandum videtur, quin in utroque Vossiano ante lituras correctionesque eadem scriptura fuerit, quam habet Heinsianus: ergo ea niti oportet emendatione, quæ uti illo *tumulis et* omnino non debuit; conieci *iniecta gleba tum et illic* (cum deterioribus quibusdam vel *tum et ille* cum Turnebo) *humatus est, et gleba ‹tumulus› vocatur ac tum denique*. certe hæc duo, iniecta gleba et sepultum vere humatum esse et glebam i. e. humum qua contectum est corpus, tumulum sive sepulcrum vocari, sic ut est in scriptura librorum, puto recte et convenienter huic disputationi coniungi ». E l'Halm finisce una sua nota a questo luogo dicendo: « Ceterum, utcumque locum desperatum emendes, potius *humatum est* sc. *corpus* exspectes ». Per me io volli stare, quanto era possibile, al 1° leid.; dal quale parmi si possano cavare questi due concetti che qui si desiderano: cioè che il *tumulus* o *sepulchrum* è costituito dalla *gleba iniecta;* come pure l'*humatus* vien detto dopo la *gleba iniecta*. Su questo gettar della gleba il Meursio scrive: « Porro hoc etiam obiter monendum, errare viros doctos, qui hanc glebæ iniectionem, a terra in sepultis tumultuarie iniici solita, distinguere nesciunt » (De Funere c. 27): v. anche il Brissonio (*Select. ex Iur. Civ. Antiq.* II, 15).

allora finalmente un tal luogo gode ecc. — Quando è stata gettata la terra (*gleba*), onde il corpo si covre e protegge, allora il luogo, che accoglie il morto, è divenuto *sepulchrum*, nel più stretto significato pontificale e giuridico: e così, divenuto un luogo religioso, acquista tali diritti, che, chi li violi, commetta una colpa dinanzi alla religione e incorra nella pena stabilita dalla legge. E veramente quantunque sotto qualche rispetto (v. Festo v. *religiosus* p. 278 Müll. e v. *sanctum* p. 317) ogni *cosa sacra*, ossia a Dio consacrata, ed ogni *cosa santa*, ossia quella contro la cui ingiuria è sancita una pena, possa esser detta religiosa; pur tuttavia quest'ultimo concetto, strettamente parlando, si differenzia dagli altri due, e proprio: « Religiosum est quod homini ita facere non liceat, ut si id faciat, contra deorum voluntatem videatur facere » (Festo v. *religiosum*). E questa appellazione è tutta propria de' sepolcri, onde Gallo Elio (ib.), recando un esempio d'una qualche cosa religiosa, ci dice: « religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit »: e Marciano (fr. 6 § 4 De Divis. Rer. I, 8) dice pure: « Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum »: e disse in *locum suum*, perchè *in locum alienum* si potea solo seppellire *concedente domino;* ed allora tale luogo divenia *religioso*, anche se il padrone non avesse mantenuto tale permesso (Ib.): vedi in proposito il Digesto (fr. 6 § 1 De Relig. et sumpt. XI, 7) ed il Codice (fr. 2 De Rel. et Sumpt. III, 44). Era poi tale il rispetto religioso che cingea il sepolcro, che se si avesse voluto ristorarlo, occorrea la previa ispezione ed il permesso de' Pontefici: « si religiosus locus iam factus sit, Pontifices explorare debent, quatenus salva religione desiderio reficiendi operis medendum sit » (fr. 5 § 1 De mort. inf. etc. XI, 8). Del resto per conoscere in disteso tutti i diritti religiosi, che godeano i sepolcri, giovi consultare il Guthero (de Iure Manium l. III), ed il Brissonio (op. cit. II, 14).

Che se poi sia stato altri ucciso sur una nave ecc. — Son qui due casi

Digitized by Google

miliam puram, quod os supra terram non exstaret; porcam heredi esse contractam et habendas triduum ferias et porco femina piaculum pati; si in mari mortuus esset, eadem præter piaculum et ferias.

poi sia stato altri ucciso sur una nave e appresso gittato in mare, decretò Publio Mucio che la famiglia sarebbe senza macchia, perchè osso non restava sopra terra: l'erede per altro avea già contratto l'obbligo della porca, e il dover di celebrare tre giorni di ferie, e di sacrificare in espiazione un porco femmina: se poi fosse morto in mare, lo stesso; eccetto il sacrificio espiatorio e le ferie.

58 XXIII. *Att.* Video quæ sint in pontificio iure, sed quæro quidnam sit in legibus.

XXIII *Att.* Ho già visto quel che 58
v'è nel pontificio giure: or ricerco che vi sia mai nelle leggi.

distinti dal funerario giure, a cui il pontefice P. Mucio avea provvisto: cioè il caso d'un ucciso in nave e gettato quindi in mare: e l'altro d'un tale che fosse soltanto morto in mare puta per naufragio. Nell'un caso e nell'altro non rimanea sulla terra osso alcuno, il quale potesse in luogo di tutto il cadavere ottenere l'onore del sepolcro. Per questo la famiglia del defunto non contraea quella specie d'immondezza, a toglier la quale era tenuta a' soliti riti funerari: ciò che è significato dal *decrevit familiam puram*. Tuttavia per la pietà dovuta a' defunti si volea che l'erede nel primo caso immolasse ogni anno la *porca præcidanea*, stesse tre dì in lutto, e infine facesse un sacrificio espiatorio d'un'altra porca; nel secondo caso l'erede era tenuto a queste due ultime cose soltanto. Rispetto al valore di *purus* nel linguaggio sacro, v. il Brisson. *form.* I, 6—8.

quod os..... exstaret..... porcam..... contractam et. — Invece di *quod os*, tenuto dalle edd., v'è ne' codd. leidd. *quotos:* v'è pure *exstare* corretto con *exstaret* dal Turnebo: fu corretto felicemente *porcam* in vece del *portā* de' mss.: *contractam et* fu dato dal Mercerio (ad Nonium p. 163, 21); nel 1° e 2° leid. v'è *contracens et:* nel 3° *contracet.*

piaculum pati; si. — Molteplici correzioni si sono tentate su questa lezione comune a' buoni codici. Il Lambino lesse *piaculum dandum:* il Davisio *piandum: atqui si:* in vece *piaculum faciendum: si* volle leggere prima il Marini (Atti de' Fr. Arv. p. 216); e quindi l'Halm, che volle seguirlo, cambiò soltanto il *faciendum* in *faciundum:* il Madvig propose *piandum at: si*, e fu seguito dal Klotz: il Feldhuegel, dopo il Rath, levò via le parole da *et porco* fino a *pati;* e così volle fare il Baiter, che chiuse pure tra parentesi tali parole. Il Vahlen, cogli antichi edd., tenne la lezione de' codd. che è più efficace e chiara di qualunque delle proposte varianti. Aggiungo qui la correzione del Meursio (*de Fun.* c. 27) a tutto quel tratto che comincia da *decrevit* e va fino a *pontificio iure;* perchè si abbia un non molto recente saggio di quelle esagerazioni critiche d'oltremonte, che ebbero più tardi sì distese propaggini; ecco dunque le sue parole: «Corrigo. — Decrevit P. Mutius familiam puram quod os non supra terram, extera (per *extra* ed *extra* per *sine*) porcam heredi esse: contra censet habendas triduum ferias et porco femina piandum apte, si in mari mortuus esset. ATT. Equidem, præter piaculum et ferias, video, quæ sunt in pontificio iure etc. — Volo attentum Lectorem et illic fatebitur non parum operæ me contulisse nisi me amo». Domando io se si potea manomettere con maggiore impertinenza questo luogo di M. Tullio, per tirarne fuori un senso a proprio modo contro ogni critica fedeltà verso a' codici. Sull'uso poi del porco e specie del *porco femina*, nel rito *piaculare*, vedi il Marini l. c.

XXIII. 58. — *quidnam.* — Così nel leid. *A* fu scritto da prima: appresso vi si prepose un *et:* onde s'ebbe *et quidnam*, che si trova pure nel 2° e 3° leid. Aldo, nipote, lesse *ecquidnam*, che fu tenuto dal Klotz, dal Baiter e dal Vahlen.

Digitized by Google

M. Pauca sane, Tite, et, ut arbitror, non ignota vobis; sed ea non tam ad religionem spectant, quam ad ius sepulchrorum. HOMINEM MORTVVM, inquit lex in duodecim, IN VRBE NE SEPELITO NEVE VRITO. credo vel propter ignis periculum. quod autem addit

Poche cose davvero, o Tito, e, come ritengo, da voi non ignorate; sebbene queste cose non tanto alla religione s'attengano quanto al giure de' sepolcri. UOM MORTO, dice la legge nelle dodici tavole, IN CITTÀ NÈ SEPPELLIRAI NÈ BRUCERAI. Credo, tra l'altre, per il pericolo del fuoco. L'aggiunger poi NÈ

in duodecim. — Così nell'Heinsiano: nel 2° leid. v'è *in XII:* nel 1° *in duodecimmilia*, strana scorrezione: «*milia* ex littera quæ præcedit ortum, unde male editores in *XII tabulis*»: così lo Schoell (Legis Duodecim Tabb. reliquiæ p. 153). L'Halm in vece: «*in duodecim milia* A, in qua lectione M (i. e. *milia*) ex compendio scripturæ tabulas significante ortum videtur»: egli pure tiene *in XII tabulis*. Il Moser nota: «Vocem *tabulis* omittunt edd. Par. Comm. et Ald. Male reduxerunt Ern. Bip. Wag»: il Bruns (Fontes Iur. Rom. Antiq. p. 33) legge solo *in XII.*

IN VRBE NE SEPELITO NEVE VRITO. — Nel 1° leid. v'è *ne sepelitone*, che manca nel 2° e 3° ov'è solo *ne urito:* per altro anche nel 1° *ne sepelitone* è *in rasura.*

Credo, tra l'altre, per il pericolo del fuoco. — Ciò evidentemente si riferisce alla seconda parte della legge decemvirale *neve urito.* Le ragioni del divieto *hominem mortuum ne sepelito*, le abbiamo in fonti più recenti. Fu vietato il seppellimento in città, anzi propriamente nelle case particolari, com'era antico uso, ad impedire l'infezione de' viventi: scrive Sant'Isidoro: «Prius autem quisque in domo sua sepeliebatur. Postea vetitum est legibus ne fœtore ipso (*ipsa* legge lo Schoell. l. c.) corpora viventium contacta inficerentur» (Origin. XV, 11). A questa ragione un'altra, forse per rendere più efficace il divieto, ne fu aggiunta, che troviamo così espressa in Paolo (Sent. l. I tit. XXI § 2): «corpus in civitatem inferri non licet, ne funestentur sacra civitatis»: e ciò perchè ogni persona o cosa sacra credeasi contaminata al contatto o all'aspetto di qualche funeraria o mortuaria cosa. E questo è conforme a quel di Diocleziano e Massimiano nel Codice: «Mortuorum reliquias, ne sanctum municipiorum ius polluatur, intra civitatem condi, iampridem vetitum est» (c. 12 de Relig. et Sumpt. III, 44). Nel codice Teodosiano (l. IX tit. XVII § 6) si comanda di esportare i corpi chiusi in urne o sarcofagi fuori della città: «ut..... relinquant incolarum domicilio sanctitatem»: ossia, come spiega il Muratori (De Antiquis. Christian. sepulcris Disput. III): «Necessum igitur fuit extra Urbes Sepulcra compellere, ut ea in Civitatibus loca tantum essent sanctitate obstricta, quæ incolarum pietati, ac Templorum religioni consentanea videretur». L'imperatore Adriano rinnovò il divieto decemvirale con questa solenne sanzione: «Divus Hadrianus Rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos, qui in civitate speliunt, quam fisco inferri iussit; et in magistratus eadem, qui passi sunt: et locum publicari iussit, et corpus transferri. Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? Post rescripta Principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt Rescripta, et oportet imperialia statuta suam vim obtinere, et in omni loco valere» (fr. 3 § § 5 De Sepul. Viol. XLVII, 12). Diedero poi i decemviri la precedenza nel loro divieto all'umazione e perchè essa era più comune della cremazione, essendo usata dai poveri, che sono i più, i quali non avrebbero avuto modo di sostenere le spese dell'incenerimento; e perchè a mano a mano per essa sarebbesi empiuta la città di sepolcrali monumenti. Il non essere stata per altro proibita l'umazione fuor dell'abitato, rivela che i Romani non la credettero mai dannosa per sè: e che non sia tale per nessun conto, quando si conformi alle savie regole dell'igiene, è dimostrato con prove calzantissime e piene: vedi, tra gli altri, la Civiltà Cattolica (Serie IX vol. X p. 287 e segg. e p. 552 e segg.); che raccolse quanto di meglio in proposito fu detto in Italia e in Francia. Del resto nelle parole, con cui M. Tullio spiega

Digitized by Google

NEVE VRITO, indicat, non qui uratur sepeliri, sed qui humetur.

Att. Quid? qui post XII in urbe sepulti sunt clari viri?

M. Credo, Tite, fuisse aut eos, quibus hoc ante hanc legem virtutis causa tributum est, ut Poplicolæ, ut Tuberto, quod eorum posteri iure tenuerunt, aut eos, si qui hoc,

BRUCERAI, indica che si deve dir sepolto non chi si brucia, ma chi si sotterra.

Att. E che? E gl'illustri uomini, che, dopo le dodici tavole, in città sepolti furono?

M. Credo, o Tito, che sieno stati costoro tal maniera di gente a cui, prima di questa legge, ciò era concesso per ragion della loro virtù, come ad un Poplicola, come ad un

la legge «quod autem addit *neve urito*, indicat, non qui uratur sepeliri, sed qui humetur»: abbiamo decifrato il vero concetto del *sepelire*, onde s'esprimea il depor il non combusto cadavere, non già le reliquie della cremazione: ciò che in altre parole è pur detto innanzi al § 57.

prima di questa legge, ciò era concesso ecc. — Avanti la legge decemvirale era lecito seppellire i defunti nelle case private, come abbiam visto in Isidoro; e come si ha da Servio: « Apud maiores, omnes in suis domibus sepeliebantur: unde ortum est, ut lares colerentur in domibus»: (ad Æn. VI, 152). Se non che anche dopo la legge delle dodici tavole, alcuni s'arrogarono il diritto di farsi seppellire entro la città; finchè, sotto il console Duillio, un senatoconsulto proibì di ciò fare: per altro furono eccettuate le Vestali e più tardi gli Imperatori, come abbiam già detto. Servio a quel di Virgilio — *corpora partim ..... urbique remittunt* — commenta: « meminit antiquæ consuetudinis: nam ante etiam homines in civitate sepeliebantur, quod postea Duillio consule senatus prohibuit et lege cavit: ne quis in urbe sepeliretur: unde Imperatores et Virgines Vestæ, quia legibus non tenentur, in civitate habent sepulchra. Denique etiam nocentes Virgines Vestæ, quia legibus non tenentur, licet vivæ, tamen intra urbem in campo scelerato obruebantur » (ad Æn. XI, 206). Or si potrebbe domandare: dacchè prima delle dodici tavole non v'era legge proibente la sepoltura in città, che d'uopo v'era di segnalata virtù, perchè anche innanzi ad esse fosse concessa, qual privilegio, tale sepoltura come è appresso accennato? Ciò si spiega dicendo che non era nel costume di Roma il far questo; ed il costume degli avi valea per legge come dice il Nostro (§ 23 di q. lib.). E ciò vien confermato dal vedere che ci volle una deliberazione del popolo, perchè si decretasse il sepolcro in città a tali uomini; onde ne venne poi il diritto ne' discendenti loro. In fatti fu almeno così per rispetto a Valerio Poplicola che, come narra Dionisio, dopo aver così ben meritato della republica in pace ed in guerra, nè lasciato avendo alla sua morte tanto da poter avere in città onorata sepoltura, per proposta del Senato, fu votato dal popolo che si desse del pubblico erario quanto occorresse a prestargli le funebri onoranze, e che gli si assegnasse (onore che fino a me, dice Dionisio, non fu concesso a nessun altro illustre uomo) un luogo in città, vicino al foro sotto il Velia, dov'e' fosse bruciato e sepolto. E questo luogo, soggiunge Dionisio, sarebbe restato come quasi un sacrario da seppellirvi i discendenti; eredità ben più gloriosa d'ogni ricchezza o d'ogni regal dignità, chi misuri la sorte felice non alla stregua de' piaceri ignominiosi, ma a quella dell'onestà. « ἐκ τῶν δημοσίων ἐψηφίσατο χρημάτων ἐπιχορηγηθῆναι τὰς εἰς τὴν ταφὴν δαπάνας, καὶ χωρίον ἔνδα ἐκαύθη καὶ ἐτάφη μόνῳ τῶν μέχρις ἐμοῦ γενομένων ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ πόλει σύνεγγυς τῆς ἀγορᾶς ἀπέδειξεν ὑπ' Οὐελίας · καὶ ἔστιν ὥσπερ ἱερὸν τοῦτο τοῖς ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους ἐνδάπτεσθαι ἀνειμένον, παντὸς πλούτου καὶ πάσης βασιλείας κρεῖττον ἀγαθόν, εἴ τις μὴ ταῖς ἐπονειδίστοις ἡδοναῖς μᾶτρεῖ τὴν εὐδαιμονίαν ἀλλὰ τῷ καλῷ ». (V, 48). Così suppergiù dice Plutarco nella vita di Valerio Publicola (c. 23): soltanto egli aggiunge che nessuno della sua stirpe era al suo tempo ivi sepolto; giacchè i discendenti di lui, recati in quel luogo i loro defunti, tenendo ognuno in mano una face accesa, l'avvicinavano e quindi subito la ritraevano; e, contenti di avere mostrato il loro diritto col fatto, toglieano di là il cadavere: « Νῦν δὲ θάπτεται μὲν οὐδεὶς τῶν ἀπὸ γένους, κομίσαντες δὲ

Digitized by Google

ut C. Fabricius, virtutis causa soluti legibus consecuti sunt: sed in urbe sepeliri lex vetat. sic decretum a pontificum collegio, non esse ius in loco publico fieri sepulchrum. nostis extra portam Collinam ædem Honoris: aram in eo loco fuisse memoriæ proditum est; ad eam cum

Tuberto; diritto che a ragione mantennero i loro posteri: oppure, quando ciò sia avvenuto appresso, fu per quelli che, come un Caio Fabricio, in riguardo della loro virtù, ottennero d'essere sciolti dalla legge: ciò non pertanto la legge vieta che in città vi sieno sepolture. Così fu decretato dal collegio de' Pontefici, che nessuno ha diritto di co-

τὸν νεκρὸν ἐκεῖ κατατίθενται καὶ δᾷδά τις ἡμμένην λαβὼν ὅσον ὑπήνεγκεν, εἶτα ἀναιρεῖται, μαρτυρόμενος ἔργῳ τὸ ἐξεῖναι, φείδεσθαι δὲ τῆς τιμῆς, καὶ τὸν νεκρὸν οὕτως ἀποκομίζουσιν». Lo stesso onore afferma Plutarco nelle Questioni Romane (Q. 78) essere stato concesso a Fabrizio ed a' suoi discendenti, e che questi, come que' di Valerio, ne fecero simile uso decoroso e moderato insieme: diritto che vien indicato dal Nostro col «quod eorum posteri iure tenuerunt». Onde appare che Dionisio affermò troppo recisamente non avere altri ottenuto, da V. Poplicola fino al suo tempo, tale privilegio (l. c.). Che sia stato concesso questo privilegio a Postumio Tuberto, il quale fu console nell'anno di Roma 248 insieme con V. Publicola (Dionisio V, 37), e due anni appresso con Menenio Agrippa Lanato (Id. ib. 44); non ne parla che M. Tullio in questo luogo. Inoltre ci dice Paolo (v. *Cincia* p. 57 M.) che in Roma avea pure il sepolcro di famiglia la gente Cincia: «Cincia, locus Romæ, ubi Cinciorum monumentum fuit»: vedi anche Festo (v. *Romanam portam* 262 M.): Svetonio dice lo stesso della gente Claudia: «locum sibi (Attæ Claudio) ad sepulturam sub Capitolio publice accepit» (Tiberius Nero c. 1). Non era permesso poi di seppellire alcuno nemmeno nel Campo Marzio, quantunque esso non entrasse nel recinto della Città prima di Aureliano (ved. il Krahner op. cit. p. 64); perchè era considerato come luogo sacro. Onde sappiamo da Dione Cassio, che essendo stato M. Oppio portato nel Campo Marzio (ἐς τε τὸ Ἄρειον πεδίον) ed ivi bruciato e sepolto, ne furono levate le ossa per ordine del Senato, che vedea di mal occhio tanta sollecitudine della moltitudine per le ossa di lui; avendo detto i Pontefici che quello era luogo sacro: quantunque, soggiunga lo storico, molti altri e avanti e di poi fossero stati sepolti per decreto del Senato in quel luogo: «ἡ δὲ δὴ βουλὴ ἀγανακτήσασα τῇ πάσῃ τοῦ πλήθους περὶ αὐτὸν σπουδῇ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ, ὡς οὐχ ὁσίως ἐν τῷ ἱερῷ χωρίῳ κείμενα, ἀνείλετο, πεισθεῖσα τοῖς ποντίφιξι, καίπερ πολλοὺς ἄλλους ἐν αὐτῷ καὶ πρότερον καὶ μετὰ ταῦτα θάψασα». (XLVIII, 53). De' nove tribuni militari, che sarebbero stati sepolti nel Circo avanti la legge decemvirale v. Festo (v. *Novem trib.* p. 174 ed il *supplem.* del Müller alla not. a q. l. p. 389).

sed in urbe. — Dopo *sed* il Madvig, seguito dagli edd. che vennero appresso, volle aggiunto un *ut*, a cui riferire il *sic*, che vorrebbesi correlativo di questo *ut*, da' mss. omesso. Per me io non ci veggo bisogno di far questa giunta: nè mi dispiace quel che nota a tale luogo il Goerenz: «Sed h. l. est redeuntis ad argumentum, a quo sermo paulo degressus erat, et eodem modo ponitur, quo alias parentheses excipit. cf. Heusing. ad I, Off. 30, 3. Paucis interiectis idem *Sed* redit. *Sic* autem, quæ proxime sequitur, *Huic rei convenienter*, notat». Per altro nessuno vuol con questo negare che il discorso diventi più regolare coll'*ut* del Madvig.

Così fu decretato dal collegio de' Pontefici ecc. — Ciò fu pure proibito nella legislazione Giustinianea, dove Ulpiano scrive: «Si in locum publicis usibus destinatum intulerit quis mortuum, Prætor in eum iudicium dat, si dolo fecerit etc.» (fr. 8 § 2 De Relig. et Sumpt. etc. XI, 7). Qui poi va osservato come il diritto di stabilire le cose che riguardavano le sepolture, era, in via ordinaria, del collegio de' Pontefici, come è provato specialmente da questo frammento della Repubblica, conservatoci da Nonio (v. *sanctitudo* p. 174): «*M. Tullius de repub. lib.* IIII: Eosdem terminos hominum curæ atque vitæ; sic pontificio iure sanctitudo sepulturæ.....»: come anche da una lettera di Plinio (X, 73), il quale consulta Traiano in questo modo: «Petentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum, aut propter iniuriam vetustatis, aut propter fluminis incursum, aliaque his si-

Digitized by Google

lamina esset inventa et in ea scriptum lamina HONORIS, ea causa fuit ædis huius dedicandæ. sed cum multa in eo loco sepulchra fuissent, exarata sunt; statuit enim collegium

struire un sepolcro in luogo pubblico. Voi conoscete quel tempio dell'Onore, che è fuori alla porta Collina: è detto che là vi fosse un'ara: l'esservisi trovata una lamina con sopravi scritto ALL'ONORE, bastò perchè vi si dedicasse quel tempio. Ma poichè in quel luogo erano molti sepolcri, essi furono dissotterrati; stabilendo il collegio che un

milia quæcumque, secundum exemplum proconsulum, transferre permitterem, quia sciebam, in urbe nostra ex eiusmodi causis collegium pontificum adiri solere, te, Domine, Maximum Pontificem, consulendum putavi, quid observare me velis»: e Traiano in qualità di Pontefice Massimo, qual era consultato, dispensa da questo peso i provinciali. Vedi in proposito i vari luoghi, che raccolse il Bruns (Fontes Iur. Rom. Antiq. p. 239-244) dalle iscrizioni antiche. Tale autorità de' Pontefici si vede accennata anche nel Codice Teodosiano (l. IX tit. XVII § 2) e nel Diritto Giustinianeo fr. 5 § 1 De mortuo inferendo etc. XI, 8 et fr. 8 De Rel. et sumpt. XI, 7; nel qual ultimo luogo si dice: «Ossa, quæ ab alio illata sunt, vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere sine decreto Pontificum, seu iussu Principis, quæstionis est etc.»: così pure nel fr. 50 § 1 De hered. pet. V, 3, si ha: «Quamvis stricto iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciundum, tamen Principali, vel Pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremæ voluntatis (defuncti)». Dai quali due ultimi luoghi si vede come le sepolture, sotto gl'imperatori, fossero in Roma sottoposte ed alla pontificia ed alla civile giurisdizione, e ciò almeno sino alla seconda costituzione di Costante contro i violatori de' sepolcri (anno 349 d. C.): per le provincie poi nella citata costituzione è detto come questo spettasse a' Giudici de' luoghi: «Hoc in posterum observando, ut in Provinciis, locorum Iudices: in Urbe Roma, cum Pontificibus Tua Celsitudo (Limenio, prefetto di Roma) inspiciat, si per sarturas succurrendum sit alicui Monumento» (Cod. Theod. l. c.).

lamina HONORIS — *Domina honoris* v'è nel 1° leid.: nel 2° e 3° *mina honoris:* ma nel 2° fu appresso sovrapposto un *do* innanzi a *mina*. Il Turnebo ed il Lambino lessero *lamina*, facendo *honoris* genitivo specificativo di *lamina*. Ma il Moser riferì il *lamina* all'*ea* precedente e, posti due punti dopo *lamina*, cercò di dare maggior evidenza alla lezione del Turnebo: lezione che non piace all'Halm il quale stampa *domina* e la segna di croce. Il Moser fu seguito da Klotz e dal Vahlen, che, a giudicare questo genitivo, diremmo dedicativo, reca un luogo simile di M. Tullio (De N. D. III 34, 84) che dice: «in quibus (mensis) cum more veteris Græciæ inscriptum esset *Bonorum Deorum*»: il Vahlen per altro non punteggia come il Moser, ma tra *lamina* ed HONORIS non mette alcun segno d'interpunzione. Il Davisio suggerì *Numini Honoris:* il Rath *domus* s. *domui Honoris*: il Goerenz propose prima (ed. minor.) *dominai honoris:* appresso (ed. major.) inchiuse tra parentesi quadra il *domina*, come ha fatto il Baiter di *lamina*.

ædis huius dedicandæ. — «*Huius dedicandæ*» i codd. di minor pregio: i leidd. hanno: *ædis hæc dedicare* «quæ vereor, *nota il Vahlen.* ne non probe in deterioribus correcta sint: poterat *ea causa fuit* ‹*cur*› *ædis hæc dedicaret*».

essi furono dissotterrati. — I Lessici che citano questo luogo, non escluso il Forcellini, lo spiegano con *arando eruta*. Ma gli è evidente che qui *exarare* ha, per sineddoche, il generico significato di *scavare* o *dissotterrare:* quando non si voglia dire che il decreto del collegio fosse stato eseguito da un paio di buoi attaccati ad un aratro, e non da vanghe e picconi e braccia umane. Notiamo poi che non sempre, dov'erano luoghi destinati al pubblico uso, anche se vi avea de' sepolcri, eran questi disotterrati: forse si badava in tal caso alla frequenza della gente, che vi accorrea; chè in fatti nel senatoconsulto riferito da Giulio Frontino (de Aquaeduct. Urb. Rom. c. 127), pel quale si provve

Digitized by Google

locum publicum non potuisse privata religione obligari.

59 Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funeris, translata de Solonis fere legibus. HOC PLVS, inquit, NE FACITO: ROGVM ASCEA NE POLITO.

luogo pubblico non potea esser legato a private ceremonie.

Il resto poi, che v'è nelle dodici 59 tavole, onde si vuol diminuire le spese e le lamentazioni del funerale, è poco men che traslatato dalle leggi di Solone. PIÙ DI QUESTO NON FARAI, è detto; IL ROGO COLL'ASCIA NON POLIRAI.

dea ai corsi delle acque, che erano in Roma nel loro corso impedite da' monumenti, da edifizi, da alberi; non si comanda che le tombe sieno dissotterrate, ma che gli alberi sieno tagliati «ut arbores exciderentur»; e nulla più.

59. — *lamentationisque funeris.* — *Lamentationesque funeris* i codd. leidd.: in alcuni altri v'è *lamentationisque funeris;* il Davisio lesse *lamentationisque funebris,* tenuto anche da' recenti editori. Sul valore di questa maniera di gerundivo col *sum*, vedi il Madvig (Grammatica della L. L. § 417 Avv. 4).

è poco men che traslatato dalle leggi di Solone. — Si sa che Solone a togliere in Atene il lusso Asiatico nelle pompe funebri e quelle dimostrazioni esagerate di lutto, che s'usavano in Grecia fin dalle età eroiche, fece intorno a questo fatto severe prescrizioni, che, almeno in parte, ci furono conservate e dal Nostro in questo libro e da Plutarco nella vita dell'Ateniese legislatore (c. 21). Il luogo poi, che qui commentiamo, è un di quelli che fanno vedere esser le leggi decemvirali esemplate, almeno in alcuna parte, sulle leggi Attiche, per quanto dica in contrario il Vico. Il quale nel c. 35 della P. II *de Constantia Philologiae* (per tacere degli altri luoghi dove parla in questo senso, come sarebbero il c. 53 e 55 del II° lib. de' *Principj d'una Scienza Nuova*) comincia la discussione di questo punto col dire: «Cum igitur omnis Romana magnitudo ex Romana virtute orta etc.»; e segue cercando di dimostrare la totale nazionalità delle leggi delle dodici tavole; provandosi in fine di rifutare, con critica più sottile e sofistica che solida e concludente, le classiche autorità che si recano in contrario. Basti dire che allegando il § 64 del nostro libro, dove è detto: «quam legem (Solonis) eisdem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt»: soggiunge: «Sed hic locus nihil aliud conficit, quam Romanos non eundem, sed similem funerum morem, qualis Atheniensium erat, introduxisse; quod et Cicero ipse innuit: quare non mirum si *iisdem* non prorsus, sed *prope verbis*, quibus Solon, eum funerandi morem Decemviri vetuere: alioqui quae sapientia fuisset, funerum luxum docere vetando?» Ognun vede che l'*hanc legem* (Solonis) l'è un'espressione più che bastevole a provare l'identità tra la legge solonica e la decemvirale: l'esigere l'*iisdem verbis*, sarebbe un volere o l'articolo decemvirale scritto in greco o a modo greco, e ciò è troppo: e in fine il soggiungere: *alioqui quae sapientia etc.* è fuor di argomento, perchè si passa da una questione di fatto ad una questione di possibilità. E poi chi vorrebbe dire che una legge, che prevede e previene il male, non sia degna d'una savia legislazione? Sul soggetto di questa nota molto sapientemente discorre Emerico Amari (Critica di una scienza delle legislazioni comparate lib. I c. III § 43 e segg.).

IL ROGO COLL'ASCIA NON POLIRAI. — Cioè le legna, ond'era costrutto il rogo. Il *rogus* è definito da Servio (ad Æn. III, 22) «exstructio lignorum»: e' si chiama *pyra* quando vi sia sottoposto il fuoco, ossia quando il rogo arde: «subiectio ignis, pyra» (ib.). Definizione questa per avventura più buona dell'altra ch'egli dà nel XI v. 185 dicendo: «*Pyra* est lignorum congeries: *rogus*, cum iam ardere cœperit, dicitur». Credo che Servio volendo, in quest'ultimo luogo, spiegare il *constituere pyras* virgiliano, abbia mutato sentenza per non avvertir forse che il linguaggio spesso figurato de' poeti non è sempre quello che ci deve offrire il valore sicuro e specifico delle voci. Vuolsi in fatti credere che se si ha da distinguere la *pyra* dal *rogus*, l'idea del fuoco o della fiamma in quella piuttosto che in questo si debba trovare, atteso il tema greco (πῦρ) ond'essa deriva: senza dire che *pyra* è più della poesia che della prosa: ed è questa forse la sola differenza sinonimica che v'ha tra l'uno e l'altro vocabolo. Le legna poi del rogo

Digitized by Google

nostis quæ sequuntur; discebamus enim pueri XII, ut carmen necessarium, quas iam nemo discit. extenuato igitur sumptu tribus reci-

Voi sapete quel che segue; chè noi da fanciulli apprendevamo, quale carme necessario, le Dodici, che ora già nessuno apprende. Ridotte

non si doveano, per le leggi delle dodici tavole, polire coll'ascia, ma doveansi lasciare ruvide come venivano dal bosco: tuttavolta, coll'andare del tempo non solo queste legna furono digrossate coll'ascia, ma lisciate ancora colla pialla, e più tardi dipinte, come abbiamo in Plinio (H. N. XXXV, 7) che dice: « ne quis miretur et rogos pingi ».

ASCEA. — Ne' tre codd. di Leida v'è *ascea* invece di *ascia*, comune agli altri mss. ed alle edd. meno recenti. Il Vahlen sostiene questa lezione de' codici leidesi (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1860 p. 20); l'Halm e il Baiter l'accolgono pure nelle loro edd.: la tenne anche lo Schoell (l. c.) ed il Bruns (Fontes I. R. A. p. 33). Il Vahlen da questo frammento delle dodici tavole volle escludere l'*hoc*, che precede il *plus*, contro la comune degli editori.

quale carme necessario, le Dodici. — La legge decemvirale era pe' fanciulli il libro di prima lettura, sul quale aveano da apprendere le forme austere dell'antica lingua di Roma; essendochè queste leggi, anche a' tempi di A. Gellio, l'illustre giureconsulto Sesto Cecilio le giudicava scritte con brevità elegante e perfetta: « eleganti atque absoluta brevitate verborum scriptas (Leges) » (A. Gellio XX, 1): e Favorino, un altro insigne filosofo e giureconsulto dello stesso tempo, diceva com'egli leggesse quelle leggi con non minore gusto di quello, ch'e' trovava leggendo i famosi libri di Platone sulle Leggi: « non minus cupide tabulas istas duodecim legi, quam illos decem libros Platonis de Legibus » (Id. ib.): gusto pari a quello che Attico accenna d'aver provato nella lettura degli Annali Massimi, col « *quibus nihil potest esse iucundius* »; che fa opportuno riscontro col ***non minus cupide etc.*** di Favorino. Rispetto poi alla parola *carme*, onde son qui appellate le dodici tavole, è da dire ch' altri credettero ch'essa non si dovesse prendere se non in un largo senso: la maggior parte per altro degli interpreti di questo luogo le danno il primo e comune suo valore. E' dicono che periti nell'incendio de' Galli gli esemplari di bronzo della legge **decemvirale**, già sessant'anni prima esposti nel foro (an. di R. 305), e raccolte appresso le copie che ne restavano, sostennero continue mutazioni di forma (Macrob. Sat. III, 17); e non ultima fu quella dell'essere stata la legge ridotta a metro alquanto libero, come sarebbe il Saturnio: giacchè è troppo improbabile che ella avesse avuto primitivamente dai decemviri questa forma. Onde il Ritschl (in Poes. Saturn. spicileg. I p. 5 sq. apud Schoell op. cit. p. 5) tenterebbe di ridurre a forma metrica questo frammento con una lieve trasposizione di voci così: « Hoc plús ne fácito: né rogum — ásciá polito »: oppure: « ne ásci — á rogúm políto: » o in fine, ciò che più mi aggrada, tolto all'*hoc* di far parte di questo verso, tenendo tutto com'è in M. Tullio: « plus né facitó: rogum ásci — á né políto: ». Le dodici tavole adunque così ridotte, insieme coll'Odissea di Livio Andronico (Horat. Epist. II, 1, 69), durarono ad essere in Roma i carmi necessari della prima instituzione letteraria; finchè la passione delle grazie greche le fece cadere in tanto disamore, da non essere più studiate, già s'intende, come cosa letteraria: e per questo, come bene avvisa lo Schoell (p. 9), Cicerone parla qui tanto in largo sui funerali, intorno a cui c'erano savie prescrizioni nella legge decemvirale. Che poi anche fossero queste leggi cantate a Roma, com'erano cantate quelle di Caronda ad Atene « ᾠδοντο δὲ Ἀθήνησι καὶ οἱ Χαρώνδου νόμοι παρ' οἶνον ». (Athen. XIV p. 619), ciò che sembra voler credere il Creuzer nella nota a questo luogo; noi veramente non potremmo dire nè sì nè no, chè mancano le autorità in proposito.

extenuato igitur sumptu. — Lo Schoell, contrariamente all'Halm, che avea dichiarato questo luogo corrotto, così scrive: « Contra in eis quæ antecedunt 23 § 59 '*extenuato igitur sumptu tribus reciiis et vincla* (?) *purpuræ et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem*' iniquius puto Halmium corrupta verba *tribus — tibicinibus* ut vetus glossema plane a Cicerone abiudicasse. Talia enim interpolari non solent, et omnino corrupta proclivius est eiicere quam emendare. In XII autem quin reapse de his cautum fuerit, dubium non est ex c. 25

Digitized by Google

niis et vitta purpuræ et decem dunque le spese a tre recinii e a

§ 64 *'nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt'* etc. et Festo p. 274 sqq. 'Recinium — purpureo'. Cf. Ovidius Fast. VI 657. Nec sententiam legis recte cepit Halmius, cum diceret *'extenuato sumptu tribus reciniis'* ne latinum quidem esse pro *'ext. s. trium reciniorum'*: apparet enim non in ipso sumptu modum et numerum observari sed in legis extenuandi consilio: ut tria recinia et decem tibicines lege concessi fuerint, non sublati. Itaque et rei et verborum nexui aptius consultum iri puto scribendo: 'Extenuato igitur sumptu, tribus reciniis relictis et uno clavo purpuræ (*an* purpureo? cf. Fest.) et decem t'. (p. 56).

tribus reciniis etc. — Il *recinium* o *ricinium* era un piccolo pallio usato dalle donne in tempo di lutto. Spiega questo luogo quel di Varrone nel I *de Vita Populi Romani*, conservatoci da Nonio a q. v.: « Et (*ex* lo Schoell op. cit. p. 153) quod mulieres in adversis rebus ac luctibus cum omnem vestitum delicatiorem ac luxuriosum postea institutum, ponunt, ricinia sumunt ». La sua forma la possiamo argomentare dalle parole di Festo (p. 274 e 277 Müller) che scrive: « Recinium, omne vestimentum quadratum *ii* qui XII interpretati sunt, esse dixerunt vir toga (Verrius *togam qua* Lips.) mulieres utebantur, prætextam clavo purpureo » (p. 274 Müll.). Varrone poi (de L. L. V, 132) così discorre su questa maniera di veste muliebre: « Antiquissimis amictui *ricinium:* id, quod eo utebantur duplici, ab eo quod dimidiam partem retrorsum iaciebant, ab reiciendo recinium dictum »: eguale etimologia ne dà Isidoro (Orig. XIX, 25), e Servio (ad Æn. I, 282) dice: « togas etiam feminas habuisse, cycladum et recini usus ostendit ».

et vitta purpuræ. — La comune de' codd. legge *et vincla* (2° leid. *vimcta*), che fu corretto in *et tunicula* dal Turnebo, come fu poi tenuto dal Vahlen e dal Bruns (op. cit. p. 33). Altri lesse *et vinclis*, come ha il Goerenz: altri ancora *et vinculis*, come lesse il Ferrari (Analecta de R. Vestiaria c. 9): alcuni lessero *et clavis*, più tardi proposto dal Turnebo, il quale aggiunge: « hoc omnino verius puto »: ciò hanno accolto il Lambino, il Lipsio (Epist. Quæst. I 7): il Klotz lesse *cum clavis*, seguendo il Rubenio (De R. Vestiaria I, 6): lo Schoell (op. cit. p. 153) legge: « reciniis *relictis* et uno clavo purpuræ »: l'Ursino in fine lesse *rica*, che non sarebbe per avventura fuor di proposito. Le *ricæ* in fatti erano una specie di veste femminea, che poteasi dire un piccolo *ricinium:* « ricæ et riculæ parva ricinia ut palliola ad usum capitis facta » (Festo a q. v. p. 277): perchè con esse si coprivano il capo le donne per fare i sacrifizi (Varrone de L. L. V, 130): e questo piccolo velo listato di porpora « fimbriatum purpureum » come lo dice Paolo (v. *rica* p. 288 M.) ci sembra essere molto conforme al modesto vestito di lutto, onde, com'è qui detto, doveano per la legge delle dodici tavole essere accompagnati i mortorii. Ma poichè quest'è un luogo poco men che disperato, atteso che l'*et vincla* esige una correzione d'un ablativo femminino in *a* suppergiù conforme al *vincla* de' codd.: atteso che la *rica*, che meglio gli si avvicinerebbe, non sarebbe del tutto giustificabile, vicino qual è al *tribus reciniis:* io proporrei che si leggesse *et vitta purpuræ:* e se ciò non gradisce, la si mandi ad accrescere anche la mia il numero infinito delle varianti. Vero è che chi accompagnava i funerali, avea di bende (*vittis*)cinta la testa: onde Stazio, che vuol consolare Atedio Migliore, dolente per la morte del liberto Glaucio, dice che, dopo averne accompagnato *nigræ solemnia pompæ*, fatto or vate infausto, sciolto le bende che ornavano il crine suo, piangere volea: « Et nunc (heu) vittis et frontis honore soluto, — Infaustus vates, vexo mea pectora tecum » (Sylv. II, 1, 26): e altrove lo stesso poeta chiama la Pietà a venir colle bende al crine e coi nivei veli al capo ad assistere al mortorio di Claudio Etrusco: « Summa deûm Pietas... Huc vittata comam niveoque insignis amictu, — Mitibus exsequiis... ades » (Sylv. III, 3).

a tre recinii e a una benda di porpora. — Questo dovea essere il vestimento di lutto che anticamente recavano le donne romane, conforme in parte è detto da Varrone nel III *de Vita Pop. Rom.* (apud Nonium v. *pullus color*): e ciò almeno finchè il defunto era sopra terra: giacchè dice Varrone: « Ut dum supra terram esset, ricinis lugerent, funere ipso ut pullis pallis (*di manti oscuri*) amictæ ». Pare poi che questi tre recinii si dovessero gettare, com'era d'uso, sul rogo del defunto ad essere con esso arsi dalle fiamme: e furono dalle dodici ta-

Digitized by Google

tibicinibus tollit etiam lamentationem: MVLIERES GENAS NE RADVNTO NEVE LESSVM FVNERIS ERGO HABENTO. hoc vetat

una benda di porpora e a dieci tibicini, per togliere anche la lamentazione è detto: LE DONNE NON SI GRAFFIERANNO LE GUANCE, NÈ PER RAGIONE DI FUNEBRE ONORANZA INTONERANNO IL LESSO. Che sia ciò, gl'interpreti Sesto Elio, Lucio Acilio dissero di

vole ridotti a tre, perchè s'esagerava forse nel numero di queste vesti, che si gettavano sul rogo. Così spiega l'uso de' recinii funerari il Lipsio (Epist. Quæst. I, 7) seguito dal Rubenio (l. c.), contro quelli che intesero che con ciò fosse ridotto a tre il numero delle donne *riciniate* o vestite di *ricinio:* come han voluto il Guthero (de Iur. Man. I, 17) ed il Ferrari (l. c.). L'interpretazione Lipsiana, tenuta e lodata anche dal Kirchmann (De Funer. Rom. III, 5) trova riscontro nella legge Solonica, che vietava ne' funerali non solo che s'immolasse un toro, ma eziandio che si gettasse sul rogo più di tre pallii: «(Σόλων) ἐναγίζειν δὲ βοῦν οὐκ εἴασεν, οὐδὲ συντιθέναι πλέον ἱματίων τριῶν» (Solon c. 21): vedi il Petito (Legum Att. Sylloge l. VII tit. 8 nel v. II delle Opere del Meursio ed. Flor. 1741). Per ciò che spetta all'uso di gettare vesti, armi ed altre cose sul rogo del defunto vedi il Kirchmann (l. c.).

e a dieci tibicini.—Ne'funerali *indictivi*, ossia annunziati pel banditore, c'era il suono delle trombe: e, secondo l'opinione abbastanza probabile del Kirchmann, in tutti il suono delle tibie (op. cit. II, 4): chè, egli dice, in ogni mortorio c'eran le *neniae*, e le *neniæ* erano sempre accompagnate dal suono delle tibie. La legge decemvirale restrinse il numero de' tibicini, numero che ne' funerali si sarebbe per avventura di già troppo aumentato.

LE DONNE NON SI GRAFFIERANNO LE GUANCE. — Plinio definendo le *genæ* dicea: «Infra oculos malæ homini tantum; quas prisci genas vocabant, XII tabularum interdicto radi a feminis vetantes: pudoris hæc sedes. Ibi maxime ostenditur rubor» (H. N. XI, 37, 58). E Festo (v. *radere* p. 273 suppl. Müller) ha: «Radere g [*enas vetitum est in*] lege XII, idest unguibus [*lacerare malas*]. E Servio (ad Æn. XII, 606): «Moris fuit apud veteres ut ante rogos regum humanus sanguis effunderetur, vel captivorum vel gladiatorum: quorum si forte copia non fuisset, laniantes genas suum effundebant cruorem, ut rogis illa imago restitueretur. Tamen sciendum, cautum lege Duodecim tabularum, ne mulieres carperent faciem, his verbis: *Mulier faciem ne carpito*». Da quest'ultime parole chiaro apparisce che Servio volle foggiare a suo modo la legge delle dodici tavole: se non vogliam dire ch'egli avesse citato una versione di esse, che ne avrebbe per avventura svecchiata la lingua: del resto per la fede che Servio merita quand'e' riporta il testo delle dodici tavole, vedi lo Schoell (p. 15 e 49 e seg.). Anche questa legge poi che vietava di graffiarsi il volto ne' funerali è di Solone, come cel dice Plutarco (l. c.): «(Σόλων) ἀμυχὰς κοπτομένων ἀφεῖλεν». Contro questa e simili enormità e turpezze s'accende non di rado S. Giov. Crisostomo nelle sue Opere, e specialmente nell'Omelia LXII (ed. Montfaucon). Quivi egli con mano maestra ci dipinge il contegno delle piagnone, che nudan le braccia, si straccian le vesti, si strappano i capelli, si graffian le gote e, mettendo alti lamenti, menano la ridda, come altrettante furie (c. 4).

Sesto Elio. — Insigne interprete delle dodici tavole e che fu console nell'anno di Roma 556 insieme con Quinzio Flaminino. Di costui scrive Pomponio (fr. 2 § 38 De Orig. Iur. l. 2): «Deinde Sextus Ælius et frater eius Publius Ælius, et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Ælii etiam Consules fuerint. Atilius autem primus a populo sapiens appellatus est. Sextum Ælium etiam Ennius laudavit, et exstat illius liber, qui inscribitur Tripertita; qui liber veluti cunabula iuris continet. Tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum præposita iungitur interpretatio, dein subtexitur legis actio. Eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse. Hoc sectatus ad aliquid est Cato». Intorno all'interpretazione delle Dodici Tavole fatta da Sesto Elio vedi lo Schoell (p. 22 e segg.), che dottamente ne discorre.

Digitized by Google

teres interpretes Sex. Ælius, L. Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris, L. Ælius lessum quasi lugubrem eiulationem, ut vox ipsa significat; quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat. hæc laudabilia et locupletibus fere cum plebe

non troppo intendere, ma ch' e' per avventura in ciò vedeano una qualche maniera di funebre vestimento. Lucio Elio credea il lesso un quasi lugubre lamento, come suona la stessa voce; e questo tanto più vero il giudico, in quanto che la legge di Solone fa uno stesso divieto. Queste le sono laudabili cose, e presso a poco comuni a' facoltosi e a'

Lucio Acilio. — È quegli che è detto *P. Atilius* da Pomponio nel fr. sopraccitato. Intorno al quale scambio di nomi giova recare questa osservazione giustissima dello Schoell (p. 25): « Verum cum ab hoc auctore (Pomponio) in prænomine erratum esse nemo neget, ne nominis quidem formam recte existimo a plerisque et iuris scriptoribus et Ciceronis editoribus constanti duobus locis (de leg. II, 23, 59 — Læl. 2, 6) codicum Ciceronianorum memoriæ præferri ». Ma, cosa mirabile! piuttosto si corregge, come fa l'Orelli nel Lelio (Onomast. Tull. v. L. Acilius), Cicerone con Pomponio, che questi con quello. In Italia, adagio sì, ma speriamo che la daremo vinta quandochesia a' codd. ciceroniani. Nel 1862 il De Giorgi senz'altro scrive *Publius Atilius* (Elementi di Dir. Rom. P. I p. 318): nel 1866 il De-Vit (Onomast. v. Atilius p. 552 col. 2) è in forse di correggere il *Lucius* di Marco Tullio col *Publius* di Pomponio; ma presceglie di leggere ne' due luoghi tulliani *Atilio* invece di *Acilio*: ed il Padelletti nel 1878, dopo avere scritto (Storia del Dir. Rom. p. 76) pur egli *Publius Atilius*, gli fa venire appresso: « (L. Acilius? v. Cic. Læl. II, 6)»: avesse almeno tralasciato il segno dubitativo ed avesse citato anche questo nostro luogo! Nel Lelio (l. c.) abbiamo: «..... scimus L. Acilium apud patres nostros appellatum esse sapientem, sed uterque alio quodam modo: Acilius, quia prudens esse in iure civili putabatur, Cato, quia multarum rerum usum habebat».

L. Ælius. — Lezione del Turnebo: *Lælius* danno i codd. di Leida: il Lambino lesse soltanto *Ælius*. Di questo Elio scrive Cicerone nel *Bruto* (LVI, 205-206): « Cottæ pro se lege Varia quæ inscribitur, eam L. Ælius scribit Cottæ rogatu. Fuit is omnino vir egregius, et eques Romanus cum primis honestus, idemque eruditissimus et Græcis litteris et Latinis: antiquitatisque nostræ et in inventis rebus, et in actis, scriptorumque veterum litterate peritus. quam scientiam Varro noster acceptam ab illo, auctamque per sese, vir ingenio præstans, omnique doctrina, pluribus et illustrioribus litteris explicavit. Sed idem Ælius, Stoicus esse voluit, orator autem nec studuit umquam, nec fuit. scribebat tamen orationes, quas alii dicerent ». S'avverta che, come molto bene provò lo Schoell (p. 26 e segg.), tutte le volte che negli autori ricorre il semplice nome di *Ælius*, vuolsi sempre intendere significato questo grammatico insigne di Lanuvio.

credea il lesso. — *Lessum*, voce antica di cui s'era smarrito il sicuro significato, anche al tempo di M. Tullio; il quale ritenea con L. Elio, che essa volesse dire una specie di ululato muliebre, che a Roma sarà stato tale da far sentire quasi come il suono di *lessus*, quale lo avranno in antico quivi pronunciato: almeno tale dev'essere il senso delle parole tulliane « ut vox ipsa significat ». Nelle Tusculane (II, 23) M. Tullio ha pure: « ingemiscere non umquam viro concessum est idque raro, eiulatus ne mulieri quidem: et hic nimirum est fletus, quem XII tabulæ in funeribus adhiberi vetuerunt ». Il Mureto (Var. Lect. IX, 19) in questo passo corresse *fletus* in *lessus ex vetustis libris*, ei dice; e fu approvato dal Davisio, dall'Ernesti e dal Kühner: lo Schoell (l. c.) tiene anch'egli che vi dovea essere nell'originale *lessus* in vece di *flètus:* par che dubiti per altro che il Mureto l'avesse trovato in antichi esemplari. Del resto il Glossar. Labb. spiega *lessus* con θρῆνος: ed il θρηνεῖν (levar lamenti), come il κωκύειν (urlare) era proibito da Solone (Plutarco, Solon c. 21) a chi accompagnava i morti: « τὸ θρηνεῖν πεποιημένα καὶ τὸ κωκύειν..... ἀφεῖλεν ».

e questo tanto più vero il giudico, in quanto ecc. — Ciò vuol dire che M. Tullio non dubitava punto, almeno in ciò che le dodici tavole aveano prescritto

Digitized by Google

communia; quod quidem maxime e natura est, tolli fortunæ discrimen in morte.

60 XXIV. Cetera item funebria, quibus luctus augetur, XII sustulerunt. HOMINI, inquit, MORTVO NE OSSA LEGITO, QUO POS FVNVS FACIAT. excipit bellicam peregri-

plebei; e per verità è conforme a natura che sia tolta dinanzi alla morte ogni differenza di fortuna.

XXIV. Il resto che ne' funerali 60 accresce il lutto, le Dodici lo hanno tolto. DI CHI È MORTO, dicono, NON RACCOGLIERAI OSSA, PER FARNE POI UN FUNERALE:

intorno alle funerarie cose, che la legislazione Decemvirale la fosse una copia della Solonica. Egli dunque discorrendo dal noto all'ignoto, provava dalla certa cognizione, che avea, dell'origine delle dodici tavole e del valore delle parole nelle leggi di Solone su' funerali, che il *lessum* avea da significare un *lamentevole ululo femminile:* e in ciò era molto più logico di parecchi, che partendo da certi principii *a priori*, come dicono, vogliono che la Storia la sia come la pensano loro: e così le storie, se non sono romanzi storici, sono certo romanzi metafisici; delle quali due specie di romanzi non so quale più nuoca alla vera conoscenza de' fatti umani.

XXIV, 60. — POS FVNVS. — Così si legge nel 1° e 2° leid. di prima scrittura: poi fu corretto *post funus:* nell'Heinsiano v'è *possimus. Post* è la lezione comune agli edd. di questi libri e delle dodici tavole, compresi lo Schoell ed il Bruns. Il Vahlen tiene la forma antica *pos*, forma che pur si trova nelle scritture antiche, specie nelle iscrizioni; come puossi vedere in quella della Sylloge Garrucciana (n. 2179) che dice: « QVR PETIS ·POS TEMPVS· CONSILIVM — QVOD ROGAS· NON EST »: ove il Ritschl legge *post tempus:* e nell'altra del C. I. L. (vol. V p. prior n. 4056) dove è detto: « ..... IM MVR· POS TEMPLVM DIVI AVG AD MINERVAM ». Vedi in proposito di questa antica forma di *post* lo stesso Ritschl (Opp. II, 541), e il De-Vit (Lexicon Forcell. a q. v. § *e*).

DI CHI È MORTO NON, *dicono*, RACCOGLIERAI OSSA—Spiegai questo luogo, seguendo il Turnebo, che qui nota: «legat ut in urna condat, non ut alias exsequias paret »: e prima: « Id vetat (lex) ne duplicentur impensæ, si usto cadavere ossa legantur, deinde aliis exsequiis sepeliantur. Excipit tamen eos qui vel peregre, vel militiæ perierunt ac usti sunt: quorum reliquias maiorum sepulchris inferri pium est ». In ciò conviene pure il Goerenz, che nel suo *Excursus I*, tra l'altre, nota: « At in duodecim tabulis vetitum erat, ne *homini mortuo ossa legerentur*. At id non simpliciter vetitum, sed verbis additis his, *quo post funus fiat:* quæ intt. (non tutti) non recte ceperunt ». Che poi nell'*ossa* di questa legge decemvirale sia da vedere l'*os exceptum* di Varrone (De L. L. V, 23), o il *membrum abscissum* di Festo (v. *membrum* p. 148), di cui abbiam sopra discorso, io credo di no: chè *ossa* certo non è *os*, e ciò specialmente messo insieme col *legere = raccogliere*. Il Goerenz, a mostrar che in questo fatto son voci equivalenti *ossa* e *os*, scrive: « Quod autem de eodem ritu et *os excipere*, (Cic. supra § 55 *os resecare*) et *ossa legere mortuo*, dicitur, id, si ad *digitum* illum retuleris, æque bene convenire videtur; quippe ad quem, ut qui sit plurium articulorum, plurium numerus recte accommodari possit»: ma queste le sono freddure da grammatici: era meglio dire in tal caso *ossa id est digiti*, come fa il Merula (De Legg. Roman. c. IX § 9). Il Raevard, seguito dal Merula (l. c.) dal Davisio e dal Goerenz, segna una differenza notabile tra le due frasi *hominis ossa legere* ed *homini ossa legere*, scrivendo: « ossa hominis, quæ dispersa sunt et non cohærent, quum simul colliguntur, tunc *hominis ossa legi* dicuntur..... sed *homini mortuo leguntur ossa* quum eius cadaveri aliqua ossa adimuntur ..... *legere* siquidem pro adimere et auferri Veteres dixisse non est obscurum, si consideremus, eum dicendum esse sacrilegum, qui adimit, qui aufert res, Deo rite consecratas etc.» (ad LL. Tabb. c. 15). Ma a ciò risponde il Kirchmann (op. cit. l. III c. 7): « Acute quidem hæc, sed parum εὐστόχως. Aliud enim *digitum abscindere*, aliud *legere ossa*, etsi res sunt valde affines et ab eadem causa manantes. Utrumque factitatum augendo luctui, ut ait Cicero »: quantunque e' pure convenga che il costume, qui vietato, del raccogliere l'ossa alla sepoltura d' un defunto, per riportarle a casa, affin di rinnovare sovr'esse il rito fune-

Digitized by Google

namque mortem. hæc præterea sunt — eccetto il caso di chi muore in guerra e lontan dalla patria. Vi son poi nelle leggi altre prescrizioni: intorno all'unzione, la quale unzione, fatta da' servi non la si permette,

rario, fosse una cosa stessa che il rito indicato nel l. di Varrone e nell'altro del Nostro, ove nomina l'*os reiectum terræ*. Veramente ciò io non terrei, accennando l'*os reiectum* una speciale maniera dell'*homini ossa legere* e che ha da essere distinta dalla generale, di cui qui evidentemente si parla.

eccetto il caso di chi muore in guerra e lontan dalla patria. — Per rispetto a' caduti in guerra, non solo si concedeva in generale di raccoglierne l'ossa, ma usarono i Romani condurre in città, per render loro i supremi onori, i cadaveri de' consoli e de' principali cittadini uccisi nella pugna: almeno quando questa non fosse avvenuta troppo lontano. Se non che, atteso lo sbigottimento ed il lutto universale, che sorse in Roma nel principio della guerra sociale (an. 90 a. C.), al vedere il mortorio del console Rutilio e di molti principali cittadini uccisi sul Liri; fu per decreto del Senato stabilito, che d'allora in poi i morti in guerra fossero seppelliti là dov'eran caduti; acciocchè altri non fosse alla lor vista distolto dalla milizia: «καὶ ἀπὸ τοῦδε ἡ βουλὴ, τοὺς ἀποθνήσκοντας ἐν τοῖς πολέμοις ἔκρινεν, ἔνθαπερ ἂν ὦσι, θάπτεσθαι τοῦ μὴ τοὺς λοιποὺς ἐκ τῆς ὄψεως ἀποτρέπεσθαι τῶν στρατιωτῶν» (Appiano — Guerre Civili I, p. 377). Dopo questo decreto dunque restò in ogni caso soltanto permesso, per rispetto ai morti in guerra, quanto concedea la legge decemvirale: ossia quel di riporne in un'urna le ossa, raccolte dal rogo, perchè queste avessero, riportate in patria, le funebri onoranze. In generale ciò chiamavasi con pietosa espressione, *ossa* o *reliquias ferales sinu ferre*, quando prestava quest'ufficio una persona cara, come abbiamo in Tacito: dove parlandosi d'Agrippina, che reca l'ossa dello sposo Germanico a Roma (Ann. II, 75), si dice: «feralis reliquias sinu ferret».

in legibus: de unctura, quæ servilis unctura tollitur. — Così leggo col cod. leid. 1°. L'Halm ed il Baiter dicono che così pure v'è negli altri due leidd.: ma nel 2° il Vahlen in vece di *de unctura quæ*, lesse *de uncturaque*: ciò che cambia l'indirizzo delle ipotesi, che altri volesse fare nella correzione di questo luogo: il quale ha dato di molte brighe agli edd., specialmente a' più recenti, che n'han fatto ogni più tristo governo. L'Halm ed il Baiter tagliarono *de unctura, quæ;* e leggendo col Manuzio *tollitor* in vece di *tollitur*, tennero per frammento delle dodici tavole «servilis unctura tollitor omnisque circumpotatio»: ciò pure tenne il Klotz, lasciando per altro nel testo *de unctura*. Fra quelli poi che ne' mss. lessero *de uncturaque*, il Manuzio ed il Vahlen, videro qui tralasciata qualche cosa da' copisti; ed il primo lesse *de unctura circumpotationeque*, congiungendo queste parole coll'antecedente *in legibus*: il Vahlen congettura che vi fosse: «hæc præterea sunt in legibus: de unctura ‹cena› que servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio»: e, forse, non fuor di proposito, nota: «*de* præpositio præparandæ sententiæ inservit, quem ad modum, ut uno de multis utar exemplo, ad fam. II 17, 2 «de rationibus referendis non erat incommodum te nullas referre»; qui usus ab hoc loco, ubi præsertim generi species subiicitur, non esse alienus videtur». Altri in fine, seguendo il Lambino, lessero *in legibus de unctura; quibus servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio:* il Davisio lesse *in legibus, unctura tollitur omnisque* etc.; e così pure il Goerenz, soltanto ch'e' tenne il *servilis*, rifiutato dal Davisio dicendo: «v. *servilis*, non amovenda». Per me io ho accolto ciò che danno i migliori codd. ed ho segnato due punti dopo *in legibus:* credendo che in tutto questo luogo «*quæ servilis — prætereantur*», s'accennino delle leggi, non per intero allegate: e ciò tengono pure gli edd. più recenti delle dodici tavole, come sarebbero l'Ortolan, il De Giorgi, lo Schoell: il quale ultimo chiuse tra parentesi quadra *de unctura quæ:* il Bruns (Fontes Iur. Rom. Ant. p. 34) di tutto questo luogo crede che sieno parole delle dodici tavole: *servilis unctura tollitur ..... circumpotatio ..... respersio ..... longæ coronæ ..... acerræ.*

la quale unzione, fatta da servi ecc. — I cadaveri, prima che fossero renduti loro i funebri onori, soleansi lavare ed ungere: e tale ufficio in antico prestavano

Digitized by Google

in legibus: de unctura, quæ servilis — nè. ogni mandare in giro di coppe; e queste cose si vietano giustamente, nè si vieterebbero se le non

di regola pietose donne, conforme il verso di Ennio (Annalium l. III): « Tarquinii corpus bona femina lavit et unxit »; e le più prossime in parentela, che solean far questo, come la madre o le sorelle, le figlie, la moglie eran dette *funerœ* (Servius ad *Æn.* IX, 486). Anche in Grecia la moglie o le figlie o le nipoti prestavano a' loro morti parenti tale ufficio (Iseo VI, 41 — VIII, 22). Più tardi per altro le donne lavavano e ungeano il cadavere nelle sole famiglie de' poveri; i più ricchi romani pagavano a tal uopo i Libitinarii, così chiamati da Libitina, Dea ch'era fatta presedere a' santi riti funerarii: « Λιβίτιναν, ἐπίσκοπον τῶν περὶ τοὺς θνήσκοντας ὁσίων θέον οὖσαν » (Plutarco, *Numa* c. 12). I Libitinari aveano tra gli altri sotto di sè i Pollintori (fr. 5 § 8 De Inst. Act. XIV, 3): i quali eran quelli che propriamente *cadavera curabant* (Nonio a q. v.): voce che significa in tal caso *ungere;* onde abbiamo in Fulgenzio (De Prisco Sermone a q. v.): « Pollinctores, qui funera morientium accurant, dicti sunt..... Dicti autem pollinctores, quasi pollutorum *unctores*, id est, cadaverum *curatores* ». Ora venendo al caso nostro, alcuni intesero che sia qui proibita ogni *Pollintura;* cotali furono il Turnebo, l'Ursino ed altri. Ad essi risponde il Kirchmann (op. cit. I, 9) e tenendo una maniera di argomento eguale a quella di Tullio, dice che la sola untura de' servi era proibita; perchè questa e' la trova espressamente proibita in una delle leggi di Solone, e cita Plutarco (in Solon. vita primori) dove si ha: « Νόμον ἔγραψε ἀπογορεύοντα δοῦλον μὴ ξηραλοιφεῖν »: ciò significa che Solone scrisse una legge proibente d'ungere il servo di puro olio. Se non che l'argomento suo fallisce, chi consideri che nel nostro luogo si tratta di ungere i defunti e la ξηραλοιφία era l'unzione de' vivi e specialmente di chi si esercitava nella ginnastica: nel caso poi della legge di Solone era vietata l'unzione a' servi, perchè non si credevano degni di certe mollezze non espressamente vietate a' padroni: vedi Plutarco nell'Erotico (p. 751 B) ove è scritto: « Σόλων..... δούλοις μὲν ἐρᾶν ἀρρένων παίδων ἀπεῖπε καὶ ξηραλοιφεῖν ». La citazione della legge solonica fece gabbo a tutti quelli che, dopo il Kirchmann, l'allegarono nel nostro proposito: tra' quali c'è il Pitisco (Thes. Antl. v. *unctura servilis*), a cui vuol che si ricorra il Goerenz per credere quanto « misera sit sententia eorum, qui *servilem uncturam* de ea *pollinctorum* intelligi velint ». Nè meno vale all'uopo l'allegare, che fa il Goerenz, Ulpiano, ove parlando delle spese fatte nel funerale del servo (fr. 13 § 22 De Action. empti et venditi XIX, 1) die' egli: « si quid in funus mortui servi impensum sit etc. »: chè questo mostra soltanto come la legge non avea che ridire sulle spese del funerale d'uno schiavo, anzi ne gravava legalmente chi prima l'avesse comprato, quantunque fosse lo schiavo morto avanti la tradizione, e le spese fossero state fatte dal venditore, com'è il caso del l. c.; ove per nulla si parla di *unctione servorum* o *servili.* È dunque mal confermata la ragione onde il Kirchmann vorrebbe mostrare che nel nostro luogo s'accenni ad un divieto che fossero unti i cadaveri de' servi, e non che i cadaveri fossero unti da' servi: e intanto è avvalorata l'opinione Turnebiana dal sapere che l'unzione del pollintore era in fatto *unctura servilis*, attesochè esso fosse uno schiavo, come indica, tra gli altri, il frammento del Digesto, allegato in principio di questa nota, dov'è detto: « si libitinarius servum pollinctorem habuerit »; e questo luogo mostra insieme che l'uso della *pollinctura* era tutt'altro che vietato ne' tempi non troppo lontani da que' di Cicerone ed in appresso (v. il Kirchmann l. c.). Onde risulterebbe che M. Tullio volesse ritornare all'antica legislazione decemvirale, dinanzi alla quale che fossero i cadaveri di uomini liberi unti da schiavi dovea parere cosa più deforme e indecorosa, di quello che si lasciasse che il corpo d'uno schiavo fosse unto da un altro schiavo. Dopo tutto il Kirchmann espose la sua opinione in forma assai modesta dicendo: « propius mihi videtur Decemviros voluisse, ne servis honor iste tribueretur ». Se per altro s'avesse da dire che tale unzione del pollintore era dispendiosa, e che il prestarla anche agli schiavi potea parere fasto intollerabile alle leggi suntuarie dei decemviri, crederei che l'opinione del Kirchmann potrebbe per questo modo acquistare forse qualche grado maggiore di probabilità; chè il

Digitized by Google

unctura tollitur omnisque circumpotatio; quæ et recte tolluntur, neque tollerentur, nisi fuissent. NE SUMPTUOSA RESPERSIO, NE LONGAE CORONAE, NEC ACERRAE

fossero state in uso. Nè si passino

contesto nostro non rifiuterebbe per avventura tale interpretazione. Sol questo aggiungo, che se doveano i servi rimanere sopra terra un nove giorni, come era dell'uso, anche per loro occorrevano certamente unguenti ad impedire per qualche modo la corruzione: che se fosse vero che l'unzione de' servi non s'usava fare, doveano i loro cadaveri rimanere sopra terra uno spazio minore di tempo: il Gravina questo spazio di minor tempo lo afferma troppo, io credo, asseverantemente (De Iur. Nat. etc. c. 78).

circumpotatio. — Lezione de' buoni codd.: altri meno attendibili hanno *circumportatio;* due soli, seguiti dal Feldhuegel, lessero *circumputatio.* Il Goerenz difende il *circumportatio, et recte,* dice il De-Vit (Lexicon Forcell. a q. v.). Vero è che il Goerenz a difendere il suo *circumportatio,* per primo scarta la volgata *circumpotatio* perchè « nihil habet, quo recte defendi possit ». Ciò per altro non gli giova punto, giacchè dovrebbesi, in tal caso, al più dire che non sappiamo indicar noi che cosa fosse questa *circumpotatio:* ed il Goerenz col dirci: « intelligitur pompa funebris, in servilibus funeribus penitus interdicta »; pecca d'un cotal quale circolo vizioso, dando di questo luogo una spiegazione che suppone come certa la sua lezione e ciò è appunto da dimostrare contro ai codd. migliori e alla volgata. Il Turnebo almeno dopo avere esposta e scartata l'opinione di chi fa del *circumpotatio* una stessa cosa del *silicernium* (il περίδειπνον de' Greci) scrive: « Circumpotatio dicebatur fortasse, quod, antequam cadaver efferretur, ut ordo verborum Ciceronis indicat, in orbem biberetur, quod Graeci περισοβεῖν τὴν κύλικα dicebant ». Certo che qualche cosa di sconcio dev'esserci stato in questo uso, perchè e' fosse proibito; laddove nel *silicernium* i pagani non ci vedeano niente di sconvenevole. Del rimanente anche la voce stessa *circumpotatio* pute, a dir così, troppo del liquor di Bacco; ciò che è ben lontano dalla temperatissima libagione del rituale *silicernium,* indicato dal Virgiliano *inter pateras et levia pocula* etc. (Æn. V, 92). Il *silicernium* poi è detto dal Donato « cœna quæ inferebatur diis manibus, quod eam silentes ornant idest umbræ possideant, vel quod qui hæc inferant, cernant, neque degustent » (Ad Adelf. IIII, 2, 48). Vedi anche Servio (l. c.), Nonio e Fulgenzio (a q. v.): Paulo (p. 295 M.) ed il Preller (p. 481).

NE SVMPTVOSA RESPERSIO, NE LONGÆ CORONÆ, NEC ACERRÆ *prætereantur.* — Io tengo tale e quale questa lezione dataci da' codd. e credo sieno qui allegati tre paragrafi diversi, tutti e tre contenenti un divieto di un lusso eccessivo delle antiche ceremonie, che per sè non eran certo proibite: si proibiva non la *respersio,* ma la *sumptuosa respersio;* non le *coronæ,* ma le *longæ coronæ;* non le *acerræ,* ma le *acerræ* con quei dati aggiunti lussuriosi, che saranno stati dichiarati dopo queste voci, colle quali, cred'io, sarà incominciata la legge, di cui bastò a M. Tullio accennare il principio. Quindi non accetto niente affatto la correzione del Bakio, che vuol leggere *nec* anche nei due primi *ne;* come neppure correggo col Turnebo e col Vahlen l'ultimo *nec* in *ne* (dato da un cod. Parig. ed approvato dall'Hand *ad Tursel.* IV, 122): perchè la prima mutazione cambierebbbe la sentenza, nè d'altra parte la seconda mi sembra necessaria alla sentenza stessa: giacchè non veggo come non possa un solo capoverso di legge cominciare da un *nec*: laddove sarebbe molto strano che tre cominciassero da questa particella, almeno non troppo distanti l'un dall'altro, come per avventura sembra che dal nostro contesto si possa rilevare. Anzi aggiungerò che il *nec,* piuttosto che particella congiuntiva della legge, potrebbe essere congiuntiva delle parole di M. Tullio ed allora l'articolo della legge, ch'egli vuol qui accennare, comincerebbe da *Acerræ:* valore che io preferirei di dare a questo *nec.* In fine non tengo *præferantur* del Manuzio, che muterebbe il senso e farebbe la voce parte della legge, senza poterne poi ottenere un qualche costrutto, e che in ogni modo dovrebbe essere mutato in *præferuntor.* Legge *prætereuntur* il Bakio, che dovette porlo in luogo del *prætereantur* de' mss., dopochè egli suppose arbitrariamente i suoi tre *nec.*

Digitized by Google

prætereantur. illa iam significatio est, laudis ornamenta ad mortuos

sotto silenzio i capi: NON LIBAGIONE SUNTUOSA, NON LUN-

NON LIBAGIONE SUNTUOSA. — S'accenna al vino che si solea versare sopra il rogo. Abbiamo di fatti in Festo (p. 262), co' supplementi del Müller in parte tolti dall'*Excerptis* di Paolo: « *Resparsum vinum apud antiquos* significat *vinum rogo inspersum, quod in sacris novendialibus vino mortui sepulcrum* spargebatur *quæ sacra fiebant die nono* ». Qui ci calza pure l'altro di Festo dov'e' dice intorno alla *murrata potione:* « murrata potione usos antiquos indicio est, quod etiam nunc Aediles per supplicationes dis addunt pulvinaria et quod XII. tabulis cavetur, ne mortuo indatur, ut ait Varro in antiquitatum L. I » (a q. v. p. 158 M.). È forse da tenere che tale pozione avesse nome dalla mirra, che mesciuta al vino, gli dava soavissimo odore: onde Plinio (H. N. XIV, 13) dice: « lautissima apud priscos vina erant, myrrhæ odore condita, ut apparet in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur, quamquam in ea, et calamum addi iubet. Ideo quidam aromatite delectatos maxime credunt ». Con ciò sarebbe spiegato come potesse essere dispendiosa una libagione di vino. La qual maniera di libagione a' tempi di Numa, anche per la scarsezza del vino, costava tanto che quel re avea proibito, che la si spargesse sul rogo: « Numæ regis Postumia (*postumam* leg. Müller) lex est. — *Vino rogum ne spargito.* Quod sanxisse illum propter inopiam rei nemo dubitet » dice Plinio (lb. XIV, 12). Vedi a questo proposito anche il Merula (c. IX § 3 de Legg. Rom.).

NON LUNGHE CORONE. — Che fosse concesso anche dalle dodici tavole l'uso delle corone ne' funerali, ce lo dice M. Tullio subito appresso e cel dice Plinio, che io cito, scrivendo in corsivo le aggiunte proposte dallo Schoell, (op. cit. p. 80 e p. 155) quantunque non mi garbino del tutto. Il luogo di Plinio è questo: « Namque ad certamina in circum per ludos et ipsi descendebant et servos suos equosque mittebant. Inde illa XII tabularum lex. — Qui coronam parit ipse pecuniave eius *honoris* virtutisve ergo, *si* arduuitur ei *parentique eius, se fraude est* —. Quam servi equive meruissent, pecunia partam lege nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo parentibusque eius, dum intus positus esset forisve ferretur, sine fraude esset imposita » (H. N. XXI, 5). D'altra parte l'antico e sempre costante uso delle corone e dei fiori ne' funerali ci fa vedere che ciò per sè non dovea essere stato proibito da legge alcuna: (vedi su tale argomento la lunghissima ed eruditissima nota che fa l'Ozelio all'Ottavio di Minucio Felice p. 109 e segg. ed. Lugd. Batav. 1672): e però vuolsi dire che non altro se non se le *longæ coronæ* erano qui proibite dalle dodici tavole. Ma e che s'ha poi da intendere per queste *longæ coronæ*? Alcuni, presso il Turnebo, spiegano *longæ* per *lemniscatæ et tœnias habentes.* Ma questa maniera di corone, ch'erano a foglie d'argento ed oro, per primo le fe' vedere quel ricco di Crasso a' suoi giuochi; alle quali poi s'aggiunsero nastri (*lemnisci*), aurei pur essi: conforme scrive Plinio (XXI, 3, 4): « Crassus dives primus argento auroque folia imitatus, ludis coronas dedit. Accesseruntque et lemnisci, quos adiici ipsarum coronarum honos erat propter Etruscas, quibus iungi nisi aurei non debebant »: parrebbe adunque che al tempo dei decemviri non vi dovessero essere *lemniscatæ coronæ.* Il Turnebo del *longæ* spiega *magnæ et grandes*, come eran quelle *donaticæ*, delle quali scrive Festo (a q. v. p. 69 M.): « Donaticæ coronæ dictæ, quod his victores in ludis donabantur, quæ postea magnificentiæ causa institutæ sunt super modum aptarum capitibus, quali amplitudine fiunt quum Lares ornabantur »: e così terrebbe il Guthero (Iur. Man. I, 22). Certo è che di corone se ne facea grande sfoggio tra gli antichi, e Verre ci è descritto da Tullio con una corona in testa e un'altra al collo: « ipse autem coronam habebat unam in capite, alteram in collo » (In Verrem VII, 11): e nelle Tusculane (V, 21) vediamo Damocle coperto di corone, che gli vanno a mano a mano cadendo di dosso (iam ipsæ defluebant coronæ) al tremare, che facea, sgomentato per la spada che gli stava sospesa sul capo. Sulle varie maniere di corone e sul vario loro uso vedi Plinio ne' primi capi del l. 21 della sua Stor. Nat. Del rimanente a indovinare quali, fra tante maniere di corone, fossero le *longæ coronæ* qui accennate, nol credo agevole: per me io riterrei che con queste *longæ coronæ* s'indichino de' festoni intessuti di fiori, che doveano ornare e il letto e il rogo del defunto, fe-

Digitized by Google

pertinere, quod CORONAM VIRTVTE PARTAM et ei, qui peperisset, et eius parenti sine fraude GHE CORONE, NÈ ACERRE. E ben significa quanto si confacciano ai morti le onorifiche insegne, la prescrizione della legge che LA CORONA COL VALOR MERITATA la s'imponga senza pregiudi-

stoni pendenti a falde o ad altro disegno, come vediamo usato anche adesso negli addobbi de' nostri mortori: ciò tiene anche il Rich (a q. v. § 13) citando il nostro luogo e quel d'Ovidio (Fasti IV, 738) che dice: « Frondibus et fixis decorentur ovilia ramis — Et tegat ornatas longa corona fores ». Il Rich stesso reca un'illustrazione tolta da una scoltura in avorio della Galleria Fiorentina, che si suppone rappresenti M. Antonio in veste d'un seguace di Bacco, e a cui scende giù dal collo una lunga ghirlanda, che dovea giungergli fino al ginocchio. È certo poi che il contesto non permette affatto che qui si possa intendere per *longæ coronæ* un *magnum comitatum*, quale ha potuto, tra le altre, supporre quell'uomo, pur dottissimo, di Antonio Agostino nella spiegazione delle Dodici Tavole (p. 274 ed. cit.).

NÈ ACERRE. — L'*acerra* così è definita da Paolo (a q. v. p. 18 M.): « Acerra ara quæ ante mortuum poni solebat, in qua odores incendebant. Alii dicunt arculam esse thurariam, scilicet ubi thus reponebant ». Da Servio (ad Æn. V, 745) l'*acerra* è detta pure *arca thuralis* »: da Acrone (ad Horat. Od. III, 8, 2) *thuribulum*: e dal *Glossarium* è detta *Accepluaria*=λιβανωτρίς; come è per avventura da intendere nel « Nec quæ de parva pauper dis libat acerra — Tura minus, grandi quam data lance, valent » di Ovidio (Ep. ex Ponto IV, 8, 39). De' due significati assegnati a q. v. dal luogo di Festo, io crederei che fondamentale fosse quello di *arcula thuraria*, e che per estensione di vocabolo si dicesse *acerra* all'altare dove bruciava l'incenso, specie dinanzi al letto funerario per torre l'odore ammorbante del cadavere: v. in proposito il Rich (op. cit. a q. v. ed alla v. *ara turicrema*). Si badi che, chi volesse intendere in questo luogo un assoluto divieto dell'*acerra*, errerebbe sicuramente: giacchè dal l. sopraccennato di Paolo vediamo anzi ch'essa entrava come parte del funebre apparato: è da intendere piuttosto che fosse qui espressa una legge restrittiva contro l'abuso che si sarebbe fatto o s'avrebbe potuto fare de' profumi nei mortori. Del resto profumi e odorosi unguenti erano così propri de' funebri riti, che Plinio comprende tutte le spese dovute fare da Fundano pel funerale della figlia, in queste parole: « thus et unguenta et odores » (Epist. V, 16). Come è pure da osservare che presso gli antichi ne' funerali erano tanto in uso corone, unguenti, libagioni, che coll'idee più grossolane del gentilesimo un antico poeta (presso Stobeo, Serm. CXXI, 18 ed. Meineke) viene cantando:

« Οὐ γάρ ἄν ποτε οὕτως ἐστεφανωμένοι, — προὐκείμεθ', οὐδ' ἂν βακκάρει κεχριμένοι — εἰ μὴ καταβάντας εὐθέως πίνειν ἔδει » ; che così forse si potrebbe voltare:

Non giaceremmo sul funereo lino
Incoronati o di licore inunti,
Se dato non ci fosse all'Orco giunti
Le tazze ricolmar di lieto vino.

LA CORONA COL VALOR MERITATA. — È bello osservare come la legge decemvirale volesse che la corona meritata dal figlio decorasse pure il defunto genitore. Piace qui riportare le parole onde il Gravina (De Iur. Nat. et Gent. et XII Tab. c. 78) illustra questo e il luogo corrispondente di Plinio. « Sequitur, *ei dice*, exceptio alia superiorum legum, illiusque præcipue, quæ coronarum luxum profligavit. Etenim ut præmiis virtus excitaretur, Decemviri coronæ potestatem fecerunt ei, qui ludis et certaminibus publicis victor eam meruisset, sive per semet, sive per servos, equosve suos, quos pecuniæ nomine lex complectitur: nec victoris tantum cadaveri coronam eam imponere licuit, sed etiam parenti eius. Siquidem, ut mos fuit Græciæ, ubi summa cum celebritate certamina sunt instituta; qui publicis in ludis vicisset, non sibi tantum, sed et patri, et patriæ suæ gloriam pariebat et voce præconis cum ipse victor; tum patria eius, et pater appellabantur (Pindar. *ode* 5 ubi Scholiast.). Unde non mirum, si co-

Digitized by Google

esse lex impositam iubet. credoque, quod erat factitatum, ut uni plura fierent lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est. qua in lege cum esset NEVE AVRVM ADDITO, ut

zio sul capo non solo di chi se la meritò, ma su quello ancora del suo genitore. Del resto far di sovente ad un solo defunto più che non tocchi, ed il fornirgli più letti, questo pure, io credo, che la legge abbia stabilito che non si debba fare. Nella qual legge essendosi posto NÈ ORO AGGIUNGERAI; perchè altra legge facesse una molto

ronæ honorem Romanarum legum conditores etiam parenti tribuerint: post elatum enim filium, coronam eandem domum referebant, ut argumentum virtutis usque ad funus parentum in familia maneret. Sed novorum temporum luxuries, præcipue sub imperatoribus, hanc omnem disciplinam evertit, coronasque communes reddidit omnibus, (Iuven. *Sat.* 12. Minut. Felix. Tertull. *de coron. milit.*) exceptis Christianis, qui superstitiosum ritum abhorrebant». Nell'accennato luogo di Pindaro si dice come Psaumida di Camerina vincitore in Olimpia, oltre la gloria ch'e' portò alla sua patria, fe' che il nome del suo genitore Acrone fosse proclamato dal banditore «ὃν πατέρ' Ἄκρων' ἐκάρυξε» (Olymp. V, 18).

ut uni plura. — La maggior parte de' commentatori di questo luogo, il Turnebo per primo, quindi il Charonda, l'Hotomanno, l'Ursino, il Gothofredo ed altri, vogliono qui sottinteso un *funera* dopo il *plura*. L'Halm nota: «funera supplevit nescio quis»: ma prima notava il Turnebo: «vel funera plura fierent quam oporteret et ius sineret, sicut scriptum est. *Hoc plus ne facito*». Il Goerenz vorrebbe leggere *feretra* in vece di *fierent*, ciò che avea anche proposto il Lambino, secondo il parere di Sim. Bosio, ma aggiungendo a *feretra* un *inferrentur;* ciò che non vuole il Goerenz, credendo che basti riferire il *feretra* per zeugma al seguente *insternerentur*. Il Lambino tirò fuori dal codice Memmiano la lezione «*ut murrhatam iniicerent*» in vece di «*ut uni plura fierent*» dicendo: «cautum fuisse lege duodecim tabularum ne murrhata potio mortuo iniiciatur»: ma, per carità, che simiglianza v'è tra la lezione de' codici e la proposta da lui? Lo Schoemann (Opusc. III, 386 seg.) tiene che questo luogo non sia qui bene collocato; e trasportando tutte le parole da *credoque* a *lege sanctum est*, dopo *quo post funus faciat*, ricompone il testo così: «Cetera item funebria quibus luctus augetur XII sustulerunt: «Homini» inquit, «mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat»; credo, quod erat factitatum, ut uni plura fierent lectique plures sternerentur; id quod ne fieret, lege sanctum est. Excipit bellicam peregrinamque mortem» La mutazione del *credoque* de' mss. Leidd. in *credo*, offerto da alcuni codd. di minor valore, è stata suggerita dal Goerenz e poi accolta dal Madvig e dallo Schoemann. L'*id quod*, che fu stampato dallo Schoell e dal Vahlen, è di prima scrittura nel 1° leid; ove fu con antico carattere corretto *id quodque* (sic), e *id quodque*, senza il *d* puntato, nel 2° e 3° leidesi; ne' quali fu poi corretto *id quoque*, accolto dalla maggior parte degli editori, anche tra' moderni, fu pur tenuto dal Klotz, dall'Halm e dal Baiter: al Goerenz e allo Schoemann piacque di mutarlo in *idque*. Per mio conto tengo il *credoque*, il solo *plura* e l'*id quoque*, che danno una bastevole continuità di senso, quando almeno si voglia lasciare questo periodo dov'è. Del resto se io avessi da cambiargli luogo, presceglierei, seguendo il commento Turnebiano, di porlo, come una parentesi, tra *hoc plus*, inquit, *ne facito*, ed il seguente *rogum ascea ne polito:* solo che l'*uni*, precedente il *plura*, mi fa alquanto in ciò peritoso; perchè con esso si determina troppo l'idea de' molti funerali fatti ad un solo defunto, ciò che meglio è legato col *quo pos funus faciat*. Al *credoque quo* non do poi il valore del οἶμαι ὅτι, come vuole il Goerenz, interpretazione non giustificata dalle sue allegazioni del *Brutus* 93, 320 e del I *de Divin.* 5, 9, ove il *quod* parmi che sia casuale particella, laddove qui non è tale.

ed il fornirgli più letti. — Si era trascorso tant'oltre nel numero di questi *lecti* o *lectuli* funebri che Servio afferma: «ad funeris huius (sc. Marcelli) ho-

Digitized by Google

quam humane excipiat altera lex, præcipit altera lege: CVI AVRO DENTES IVNCTI ESSENT,

umana eccezione, per una seconda legge si ebbe: «MA CHI ABBIA DENTI LEGATI IN ORO, SE CON

norem Augustus sexcentos lectos intrare civitatem iussit: hoc enim apud maiores gloriosum fuerat: et dabatur pro qualitate fortunæ: nam Sylla sex millia habuit» (ad Æn. VI, 862). Su questi letti, che seguivano la pompa funebre dalla casa fino al luogo ov'era costrutto il rogo, vuolsi fossero collocate le immagini de' maggiori, formate in cera: v. il Kirchmann (op. cit. II, 7), ed il Guthero (de Iur. Man. I, 24).

ut quam humane etc. — *Videte* è stato aggiunto prima del *quam* dal Vahlen, che nota: «*videte* addidi: confer *et simul illud videtote;* formam sententiæ effeci similem illi ad fam. VII 5, 1 *sed postquam Pompeii commoratio diuturnior erat quam putaram..... vide quid mihi sumpserim, cœpi velle ea Trebatium exspectare a te, quæ sperasset a me:* confer etiam Philipp. II 14, 34 *ego autem, vide quam tecum agam non inimice, quod bene cogitasti aliquando, laudo*». Ne' codd. v'è: «quam humane excipiat altera lex (*ex* B H) præcipit (*præcepit* A) altera; lege». Il Manuzio lesse *excipit*, ed il Goerenz lodò i molti che tolsero la *glossa*, dice lui, del *præcipit altera lege ut.* L'Halm ha voluto leggere *excipitur altera* [*lege*] soltanto: così fu tenuto dal Baiter. Lo Schoell (p. 156), tiene l'*excipit* del Manuzio e include in parentesi *lex præcepit altera lege ut:* quest'*ut* dato da' codd. fu mutato dall'Ascensiana e dal Turnebo e dal Vahlen in *AT:* e, se si vuol farlo parte della legge, parmi accettabile più dell'*ut.* Per me io prescelgo l'*ut*, e del resto tengo tale e quale la lezione de' mss. ingegnandomi di darne una passabile interpretazione, avventurandomi di mettere l'*ut* prima del *quam humane*, e che il ciel gliela mandi buona.

MA CHI ABBIA DENTI ECC. — Gli sdentati, anche in antico, soleansi fornir la bocca di denti posticci, ch'eran talora legati in oro. Che ciò usassero i Greci l'abbiamo in Luciano, che nel Maestro di Rettorica (c. 24) parlando d'una vecchia settuagenaria dice che le eran restati quattro denti e questi pure legati in oro: «γυναικὸς ἑβδομηκοντούτιδος, τέτταρας ἔτι λοιποὺς ὀδόντας ἐχούσης, χρυσίῳ καὶ τούτους ἐνδεδεμένους»: ciò che con fina ironia significherebbe, io credo, che perduti tutti i denti ella n'avea quattro, ma posticci; e non già che quelli, ch'ella non avesse perduti, fossero legati con fil d'oro: come interpreterebbe il Talbot nella sua versione (ed. Paris 1857). Le dodici Tavole non volendo per avventura sconciar la faccia dei defunti levando loro la dentiera, che avessero avuta, anche se fosse legata in oro, fecero eccezione in ciò alla loro legge, che vietava che non fosse posto oro entro al sepolcro. Dell'uso poi dei denti posticci parlan pure que' due versi di Marziale (Epigr. I, 73): «Sic dentata sibi videtur Aegle — Emptis ossibus Indicoque cornu».

IUNCTI ESSENT. — *Essent* è lezione comune a' codd. tenuta dall'antica veneta, dal Turnebo, dall'Agostino e dal Lambino: il quale per altro nell'ed. principe (Parigi 1565) dopo avere messo *essent* nel testo, nelle annotazioni scrive con tuono d'oracolo: «reclamantibus libris omnibus, rationis et veritatis voce audita, legendum censeo: *Si quoi dentes vincti escunt:* ubi omnes libri habent *essent:* et ita edi iusseram. *escunt* autem, id est *erunt*». Il primo tuttavia che proponesse l'*escunt*, pare sia stato il Piteo (v. la not. del Vahlen). *Escunt* fu tenuto appresso dalla maggior parte degli edd. *Esunt* propose per primo il Raevardo: e così fu tenuto dal Klotz e dall'Halm. Il Grutero perdendo per avventura dinanzi alle varianti di questo frammento tutta la sua pazienza, scrive: «neque vacat occupari ipsorum (interpretum XII tabb.) coniecturis, cum quot eorum capita, tot sententiæ». Dunque, io conchiuderei, stiamo ai libb. mss. e leggiamo *essent.* Lo Schoell (p. 99 e seg.) difende a spada tratta l'*escunt:* e può farlo chi, specialmente in tal fatto, sa produrre tanta bella erudizione, come lui. Egli sostiene col Müller (in Paul. p. 77) che l'*escunt* è forma antica incoativa col valor del futuro; e lo pone in riscontro al luogo della tavola del terzo libro di questo dialogo, che dice: «ast quando duellum gravius, discordiæ civium escunt» (3, 9): tuttavia io vorrei dire che se l'incoativo di questa maniera là ci calza, qui parrebbe che no. Là in vero, dicendosi che al sovrastare o cominciare d'una grave guerra o di civili discordie si elegga subito il maestro del popolo, l'incoativo, sia col valore di futuro, ossia meglio col suo naturale

Digitized by Google

AST IM CVM ILLO SEPELIET VRETVE, SE FRAVDE ESTO. et simul illud videtote, aliud habi-
61 tum esse sepelire et urere. duæ sunt præterea leges de sepulchris, quarum altera privatorum ædifi-

QUESTO EGLI SI SEPPELLISCA O BRUCI, SARÀ SENZA PREGIUDIZIO». E qui anche osservate, che altra cosa era tenuta il seppellire, altra il bruciare. Due sono 61
inoltre le leggi pei sepolcri, delle

dell'azione incipiente, ci sta a meraviglia; qui in vece si fa una semplice ipotesi espressa con una proposizione relativa, che parrebbe volere più che altro un tempo del soggiuntivo. Ad ogni modo il confronto de' due luoghi potrebbe valere, io credo, se l'*at*, come parte della legge, fosse de' codici, cioè più certo di quel che non sia una arbitraria correzione degli editori. Allo stesso modo è da ragionare del *si furiosus esse incipit* delle Tusculane (III 5, 11): giacchè ivi potrebbesi per caso dubitare che ci fosse stato invece dell'*esse incipit* un *escit*, non isconvenendovi la ragione d'un incoativo: quantunque, se nei codd. v'è un *esse incipit*, io terrei l'*esse incipit*, non l'*escit* del Bonhier e di chi gli tenne dietro; ripetendo col Wesenberg: «Quod ad rationem attinet, in tali quidem re plus valet certa auctoritas, quam sine ulla auctoritate ratio» (ap. Halmium adnot. a q. l. Tuscul.): principio egregio per chi vuol riprodurre i classici sull'autorità de' codd. Rispetto all'*iuncti* precedente l'*essent*, che si trova tale e quale nell'Heinsiano e di cui il 2° leid. dà *u ncti* (sic), scrive il Vahlen: «in A utrum *iuncti* an *vincti* an denique *umcti* rectius legatur, ambiguum». L'antica ed. veneta legge *iuncti*, e così l'Halm, il Baiter ed il Vahlen: il Turnebo e gli altri editori comunemente leggono *vincti*.

AST IM. — L'*ast* (il valore della qual voce nelle forme decemvirali fu molto bene discusso e decifrato dallo Schoell p. 107 e segg.) qui evidentemente equivale a *si* od a *quum*. L'*im*, che segue, è antica forma del pronome *is* e suona *eum;* di questa forma pure è discorso dallo Schoell assai bene nella nota della p. 61.

SEPELIET VRETVE. — Così R. Stefano dal *sepelleturetve* de' codd.: correzione molto felice, tenuta dallo Schoell, il quale notando alla p. 155 «*sepeliet uretve se* scripsi», parrebbe accennasse d'averla inventata lui: del resto tenne questa lezione anche il Vahlen. *Sepelire urereve* lesse per *primo* il Vittorio, che fu poi seguito dal Turnebo: e così fu stampato da molti fino al Klotz inclusivo. Il Bucheler volle stampare *sepelirei ureive*, emendazione accolta dall'Halm e dal Baiter.

SE FRAVDE ESTO. — Frase tutta propria della romana legislazione. L'abbiamo ne' frammenti delle Dodici Tavole conservatici da Gellio al l. XX c. 1, e forse, come vuole lo Schoell, in quello già citato da Plinio (H. N. XXI, 3). Questa frase è spiegata da Servio (ad Æn. XI, 708) così: «*fraudem* veteres *pœnam* vocabant; ab eo, quod præcedit, id quod sequitur, ut: *Et scelus expendisse merentem Laocoonta ferunt.* Cicero in Cornelianis: *Ne fraudi sit ei qui populum ad contentionem vocarit.* Ut etiam in antiquo cognoscitur Iure. Sallustius in Catilinar.: *Diem statuit, ante quam sine fraude liceret ab armis discedere.* Est autem Hypallage, pro: cui fraus ferat gloriam». Per altro Ulpiano decifrando appuntino la *fraus* e la *pœna* così dicea: «Aliud *fraus* est, aliud *pœna;* fraus enim sine pœna esse potest, pœna sine fraude esse non potest. Pœna est noxæ vindicta, fraus et ipsa noxa dicitur, et quasi pœnæ quædam præparatio» (fr. 131 De Verb. Sign. L, 16). La forma poi di *se*, come anche *sed*, per *sine*, era in uso presso gli antichi: ved. la nota dello Scaligero alla v. *sed* in Paolo (p. 336 M.): ed è pure antichissima la forma *sed fraude* per *sine fraude*; come si può vedere ne' frammenti *Legis repetundarum etc.* (Garrucci op. cit. n. 914, 64), ove abbiamo *sed frude* (sic) e al n. stesso lin. 69 *sed fraude* per *sine fraude*. In un'altra tavola antica, (ap. eundem n. 920, 29) ricorre *sed Eraude* per errore in vece di *Fraude*; e nella stessa tav. (lin. 42) di nuovo *sed fraude*. *Se*, nel nostro luogo, è lezione de' codd. leidd.

sepelire et urere. — Così R. Stefano, il Vittorio ed il Turnebo. Ne' mss. c'è *sepeliretur œre* (A), *sepelietur œre* (B) e *sepelliretur ere* (H).

61. — *ipsis sepulchris.* — Il Vahlen stampa *ipsis sepulcris* e nota che il 2° leid. ha *sepulchris:* il che vuol dire ch'egli segue il leid. 1°. Io in vece m'at-

Digitized by Google

ciis, altera ipsis sepulchris cavet: nam quod ROGVM BVSTVM-

quali l'una agli edifizi dei privati provvede, l'altra agli stessi sepolcri. Di vero quando vieta la legge che ROGO O BUSTO NUOVO SI

tenni al 2°; giacchè, quantunque segua volentieri le varianze, diciamle così, del primo codice, che non di rado scrive le stesse parole con grafia diversa, pure non mi so persuadere di scrivere *sepulcris*, dopo un *sepulchris*, che lo precede sol d'una righetta, e dopo il quasi costante uso de' codici leidesi di scrivere *sepulchrum* coll'*h*, notando solo che in certi casi vi si trova la mancanza della prima *r*, come in *sepulchorum* per *sepulchrorum*. Del rimanente l'*h* in *sepulchrum* fu, non rare volte, scolta anche sulle pietre sin dal tempo della repubblica, ed il Corssen (op. cit. I, 46) ne riporta nove esempi; e ciò propriamente si prese a fare dal settimo secolo di Roma, nel quale si cominciò ad usare l'aspirazione nelle parole (v. il Garrucci op. cit. p. 19 e segg.). Abbiamo poi l'aspirazione in *sepulchrum* anche in altri luoghi delle Opere di M. Tullio, almeno per quanto ce ne possono assicurare ottimi codici: e puoi vederne esempi nelle Tusculane (I, 12, 27; 14, 31; e 44, 107 due volte; e tre volte V, 23, 64) dell'edizione del Baiter (Turici 1861): il quale Baiter non so per qual ragione non abbia nella sua edizione del *de Legibus* voluto accettare nemmeno un caso di *sepulchrum* coll'*h*: anzi abbia voluto trovare in tutti e tre i leidesi l'esclusione dell'*h* quando l'*h* c'è sicuramente; come nel § 56 dove egli dice che è comune a' leidd. *eo sepulcro* (v. *adnot. critica* p. XXXI) e in vece nel 1° v'è *eo sepulchro* (v. il Vahlen in not.).

ROGVM BVSTVMVE. — La affinità del *rogus* col *bustum* appare qui manifesta e dalla tenue disgiuntiva *vel* e dal contesto stesso, che richiama a vedere nel *rogus* e nel *bustum* le fiamme della pira. In Paolo (a q. v. p. 32 M.) abbiamo che: «Bustum proprie dicitur locus, in quo mortuus est combustus et sepultus, diciturque bustum, quasi bene ustum; ubi vero combustus quis tantummodo, alibi vero est sepultus, is locus ab urendo ustrina, vocatur: sed modo busta sepulcra appellamus»: e così si ricava da Servio (Ad Æn. XI, 201 — v. la not. del Müller al l. c. di Paolo). Che poi vi abbia nel *bustum* l'idea del luogo della sepultura, e meglio ancora quella del sepolcro stesso, rilevasi dalle parole seguenti, ond'è interdetto dalle dodici tavole usucapire il *bustum*, non meno che il *vestibulum sepulchri*. Ciò è ben decifrato in Festo (a q. v. suppl. M. p. 339): «*Sepul*chrum est, ut ait Gallus Aelius, *locus, in quo* mortuus sepultus est, quod anti*qui bustum appel*labant. hisque (*isque* M.) cippis, aut aliq*ua alia re mor*tui causa designatus est, intra *quos fines se*pultura est facta». E Cicerone stesso nelle Tusculane (V, 35, 101) usa alla distanza di tre righe *bustum* e *sepulcrum* nello stessissimo significato. L'uso di *bustum* in vece di *sepulcrum*, nell'accezione più comprensiva di tutto il luogo della sepoltura con tutte le sue costruzioni, lo troviamo bene espresso in quell'iscrizione della raccolta Muratoriana (p. 655, 1): «Tu. quicumque. mei. veheris. prope. limina. busti — Supprime. festivum. quæso. viator. iter»: uso che ritennero pure i codd. Teodosiano (l. IX tit. XVII, 5) e Giustinianeo (c. 5 De Sepulc. Viol. IX, 19); dove i sepolcri sono detti *busta diem functorum:* e nel primo di questi codd. la religione de' sepolcri è detta *religio bustorum*, ciò che fu corretto nel secondo da Triboniano con *religio defunctorum*. E qui si avverta che come poteavi essere sepolcro con luogo da bruciare i cadaveri, ciò che insieme costituiva il vero *bustum*, poteavi essere il sepolcro senza questo luogo, che per l'ufficio a cui serviva, era detto *ustrina* od *ustrinum:* così anche vi avea talora l'*ustrina* senza sepolcro. Ciò tutto puossi raccoglier pure dalle quattro iscrizioni Gruteriane (656, 3 — 755, 4 — 1044, 7 e 8) ove si legge: «Huic. monimento. (o *monumento*) ustrinum. applicari. non. licet»: oppure: «Ad. hoc. monimentum. ustrinum. aplicari. (o *applicari*) non. licet»: vedi anche il Rich (op. cit. a qq. vv.) ed il Guhl e Koner (op. cit. p. 436 e seg.). Aver poi un sepolcro coll'*ustrina* era cosa da signori assai: i meno ricchi o i poveri si devono esser valuti di *ustrine* comuni, come per avventura è quella descritta dal Piranesi al l. c. di Guhl e Koner: s'intende bene che ciò era per quelli che avessero scelto di far bruciare i loro defunti; non ci essendo legge, come bene osservano i due citati autori (p. 728), che prescrivesse o l'incenerimento o l'umazione, propriamente detta, per nessuno.

Digitized by Google

VE NOVVM vetat PROPIVS SEXAGINTA PEDES ADICI AEDES ALIENAS INVITO DOMINO, incendium veretur, acervum vetat: quod autem FORVM, id est ve-

ACCOSTI ALLE ALTRUI CASE PIÙ VICINO D'UN SESSANTA PIEDI NON CONSENZIENTE IL PADRONE, essa teme l'incendio, la catasta divieta. Col vietar poi che il foro, cioè il vestibolo del sepolcro, e il busto si possa usucapire, mette al sicuro il diritto de' se-

SEXAGINTA PEDES ADICI. — Nel 2° leid. v'è: « pedes adici ædes adici ædes »: nel primo v'è una rasura di otto o nove lettere (dice l'Halm) fra *pedes* e *adici:* il Vahlen mostra di credere che in tale spazio si dovesse essere ripetuto, come nel 2° leid., le parole *adici ædes*.

PIÙ VICINO D'UN SESSANTA PIEDI ECC. — Si vede che il padrone della casa vicina potea per avventura concedere una nuova costruzione sepolcrale, anche più vicino d'un sessanta piedi, col patto che non vi fosse unita l'*ustrina;* e ciò forse indicava la sopraccennata iscrizione, ond'era vietato l'esser congiunto al sepolcro il luogo da bruciare i cadaveri. Nell'articolo, che qui si cita, delle dodici tavole, era proibito che vi fosse, più vicino alle case d'un sessanta piedi, e il sepolcro coll'*ustrina*. ciò che è espresso nel *bustum*, e la semplice *ustrina*, ciò che è accennato dal *rogus*. La distanza poi d'un semplice sepolcro dall'altrui possedimento bastava che fosse tanta, quant'era la profondità del monumento, e ciò conforme alle leggi soloniche, come ha Gaio nel IV libro delle XII Tavole (fr. 13 Fin. Reg. X, 1). Non occorre poi avvertire che nell'*ædes alienas*, si deve riferire a quelle fuori di città; giacchè abbiamo l'altra legge che proibisce in città l'abbruciamento de' cadaveri: anzi parrebbe che questa legge o costume antico non permettesse d'appressarsi tanto alla città nel far roghi od ustrine; se è vero che a togliere un abuso di tal genere sotto Ap. Claudio e C. Norbano (an. di R. 716) fu proibito si bruciassero cadaveri più vicino di quindici stadi (quasi due miglia romane) da Roma: « Ἀππίου τε Κλαυδίου καὶ Γαΐου Νωρβανοῦ ὑπάτων..... ἐκωλύθη..... μήτε τὰς καύσεις τῶν νεκρῶν ἐντὸς πεντεκαίδεκα ἀπὸ τῆς πόλεως σταδίων γίγνεσθαι » (Dion. Cass. XLVIII, 43). Intorno al permesso del padrone di fabbricare un sepolcro molto vicino alla sua abitazione abbiamo nel Digesto (fr. 3 De Mort. Infer. etc. XI, 8): « Si propius ædes tuas quis ædificet (et) sepulcrum, opus novum tu nuntiare poteris; sed facto opere nullam habebis actionem, nisi Quod vi aut clam § 1. Si propius ædificium alienum intra legitimum modum mortuus illatus sit, postea eum prohibere non poterit ædificii dominus, quo minus alium mortuum eo inferat, vel monumentum ædificet, si ab initio domino sciente hoc fecerit ».

incendium veretur, acervum vetat. — In tutti e tre i codd. leidd. v'è di prima scrittura dopo *acerbum* un *vetat;* di cui così ragiona il Vahlen: « videtur scriptor a fine vocis *acerbum* (*acervum*) ad similem vocabuli *novum* exitum oculis aberrasse, ab eoque errore alterum *vetat* natum esse »: in *A* ed in *B* il *vetat* è puntato, non così nell'Heins.: levollo la maggior parte delle edd. Il Lambino avea proposto si leggesse *incendium videtur arcere*, e l'Halm, seguito dal Baiter, *incendium ut arcealur vetat.* Rispetto all'*acerbum* che il Turnebo spiega con *grave et calamitosum*, nota pure il Vahlen: « *acerbum* cur hoc a rogo oriundum incendium vocetur, videor equidem mihi ex vulgato eius vocabuli usu intelligere »: e di ciò sono persuaso anch'io, dato sempre che si voglia fare scomparire, come intruso, il seguente *vetat;* giacchè io credo che ben si possa tenere, ed io volentieri tengo tutto quello che danno i codd. e leggo *incendium veretur, acervum vetat:* ciò è a dire: « vieta la catasta, perchè teme d'incendio ». P. Manuzio non sa che valor dare ad *acerbum;* lui ha creduto di vedere ne' mss. un *œdium* o un *œdificiorum*, piccola bagatella di differenza! il Davisio dice: « forsan legi possit « incendium veretur ac eo rem vetat »: meno male che il *forsan* salvò alquanto il Davisio dalla taccia almeno di stranezza.

FORVM. — *Eorum* vi è ne' mss., scorrezione evidentissima: com'è probabilissima l'emendazione *forum* data dal Turnebo e comunemente tenuta dagli edd. Il Turnebo avvalora il suo emendamento con quel di Festo (apud Paulum), che distinguendo i varii significati della voce *forum*, scrive: « ..... quarto, quum

Digitized by Google

stibulum sepulchri, BVSTVMVE VSV CAPI vetat, tuetur ius sepulchrorum. hæc habemus in XII, sane secundum naturam, quæ norma legis est; reliqua sunt in mo-

polcri. Queste cose le abbiamo nelle dodici tavole, e certo conforme a natura, che della legge è la norma: il rimanente è nel costume; cioè che si bandisca il funerale, se

id forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum sepulcri dicari (*intellige de verbis solemnibus, quibus sepulcrum dedicatur* not. il Mül.) solet» (v. *forum* p. 84 M.). Curioso fatto! Il Turnebo riporta le parole soprallegate di Festo così: «*forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum dici solet*»: e peggio ancora il Meursio (de Funere c. 37: ed. Florent. cit.): Festus «*id forum antiqui adpellabant, quod nunc sepulcrum dici solet*». Se si attendesse a queste citazioni, ogni *vestibulum* od ogni *sepulcrum* poteasi in antico dire *forum:* eppure non è vero nè l'uno nè l'altro: solo il *vestibulum sepulcri* era anche detto *forum* e non altro.

e certo conforme a natura, che della legge è la norma: il rimanente è nel costume. — Ecco di nuovo indicati i due reggitori della Romana Repubblica, legge e costume: ma sopra loro sta la natura, come informatrice e norma, che a giustizia compone la legge, e per ciò anche il costume, che non è altro poi se non la legge ἄγραφος o non iscritta. Si trova poi che M. Tullio ed i giureconsulti romani (vedi G. Padeletti, Storia del D. R. p. 72) danno ai *mores* un valore pari a quello delle leggi scritte; onde abbiamo in Gaio (fr. 9 De Iust. et Iur. I, 1): «omnes populi qui legibus et moribus reguntur». Del rimanente che la norma di ogni cosa sia la natura, non c'è questione; ma che questo in fatto fosse sempre tale pei Romani, credo nessuno vorrebbe dirlo.

cioè che si bandisca il funerale. — Qui s'accenna all'*indictivum funus*, che viene da Festo presso Paolo definito: «funus ad quod per præconem evocabantur» (v. *Indictivum funus* p. 106 M.). A tali funerali di regola andavano uniti giuochi solenni, come abbiamo di nuovo in Festo alla voce *simpludiarea funera* (p. 334 M.): «Simpludiarea funera sunt, quibus adhibetur D. T. (dumtaxat) ludi (*ludii* Müller), corbitoresque (gl'istrioni e i saltatori) quidam ea dixerunt esse, quibus neutrum genus interesset ludorum. nam indictiva sunt, quibus adhibentur non ludii modo, sed etiam desultores, quæ sunt amplissima». L'origine de' funebri ludi vuolsi riferire alla barbara credenza che le anime de' trapassati fossero propiziate con sangue umano: onde dinanzi ai roghi od ai tumuli si sgozzavano prigioni o schiavi, dai quali non si potesse continuare ad aver buoni servigi «captivos vel mali status servos mercati in exequiis immolabant» dice Tertulliano (De Spectat. 12): più tardi, quasi paresse troppo crudele tal cosa, bastò il godere lo spettacolo di gladiatori che si uccideano tra loro: «postea placuit impietatem voluptate obumbrare»; come dice di nuovo Tertulliano: e di qui l'origine de' ludi funebri. Così ne parla in sostanza anche Servio (ad Æn. X, 519) che ci dice, come questi miseri gladiatori, che aveano da combattere fino all'ultimo sangue dinanzi al sepolcro d'un defunto, erano per ciò detti *bustuarii* «placuit gladiatores ante sepulcra dimicare, qui a *busti* cineribus *bustuarii* dicti». Questi ludi non erano da principio così frequenti, nè tali furono più tardi, e ciò il dice per avventura la stessa frase qui usata «si quid ludorum». I primi funebri ludi furono celebrati nel foro Boario da Marco e Decio Giunio Bruto ad onore del defunto loro padre, l'anno di R. 490, sotto i consoli Ap. Claudio e M. Fulvio (Val. Max. II, 4 e l'Epitom. Liv. XVI): intorno a ciò vedi il Kirchmann (op. cit. IV, 8). Anche tra' Greci invalse il barbaro costume d'immolare ai mani de' trapassati i prigionieri di guerra: ed Achille, dopo avere scannati dodici figli de' magnanimi Teucri e gettati sulla pira di Patroclo, chiamando con dolorosi gridi l'amico, esclama:

«. . . . . Addio, Patróclo, addio
Ne' regni anche di Pluto. Ecco adempite
Le mie promesse: dodici d'illustre
Sangue Troiani si consuman teco
In queste fiamme» (Vers. del Monti).

«Χαῖρεί μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι·
Πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω, τὰ πάροιθεν ὑπέστην·
Δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλούς
Τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει·» (Ibid. XXIII, 179-82):

Digitized by Google

re, funus ut indicatur, si quid ludorum, dominusque funeris utatur
62 accenso atque lictoribus, honoratorum virorum laudes in contione

v'abbia punto di ludi; che chi dispone il funerale, usi dell'accenso e del littore; e degli uomini, che con- 62

vedi anche Virgilio (Æn. X, 518 — XI, 81). Questo barbaro uso si vide rinnovato da Cesare Ottaviano; dal quale, come alcuni narrano, « Perusia capta..... trecentos ex dediticiis electos, utriusque ordinis, ad aram divo Iulio exstructam Idibus Martiis hostiarum more mactatos » (Svet. in vit. c. 15).

dominusque funeris. — È questa la lezione del Manuzio, approvata dal Turnebo e fatta già comune agli edd.: ne' codd. v'è *domusque funeris.* L'emendazione Manuziana si fonderebbe nel valore, che può avere la voce *dominus*, di uno che appresta ad altri qualche cosa: onde Nonio spiega *dominus* o *dominus convivii* per *convivii exhibitor* (alla v. *dominus*). E nell'Orazione di M. Tullio *in Vatinium* (c. 13), Q. Arrio, che avea imbandito un banchetto funebre nella morte d'un suo congiunto, è detto *epuli dominus*: e di qui con ragione sorse in mente al Manuzio il *dominus funeris.* Intanto a spiegare il senso che c'è offerto dal contesto, giovi osservare col Kirchmann (IV, 9) che coll'andar del tempo, non solo per la morte degli uomini pubblici e più chiari invalse in Roma l'uso de' funebri ludi; ma ancora per uomini privati e anche per donne: e si giunse a tale, che se altri, che fosse stato ricco di famiglia, non avesse per testamento provvisto alle spese a ciò necessarie, il popolo richiedeva questi ludi con clamori e quasi con diritto agli eredi: onde sotto Tiberio non ci volle meno di due coorti a domare il popolo di Pollenza tumultuante per simil ragione (Svet. in vit. Tib. c. 37). Or si noti che, chi offriva al popolo lo spettacolo de' giuochi funebri (*dominus funeris*), esercitava un ufficio quasi come di persona pubblica; potea soltanto lui vestire la bruna pretesta: « Praetexta pulla nulli alii licebat uti, quam ei qui funus faciebat. » (Paolo a q. v. p. 236 M.); valevasi del banditore (*præco*), il quale, per quel che si può raccogliere da Terenzio (Formione V, 9, 37) da Varrone (De L. L. V, 160 — VII, 42) e da Festo (v. Quirites p. 254 M.), stando più fedeli che sia possibile a queste autorità, ossia mettendoci il meno possibile del nostro, dovea gridare: « Ollus Quiris leto datus est. exsequias (L. Titio L. filio) quibus est commodum ire, eum tempus est. ex aedibus effertur ». Il *dominus funeris* aveva in oltre il *designator;* il quale dirigeva l'andamento della solennità (v. Donato ad Terent. Adelph. I, 2, 7), e che a mantenere l'ordine opportuno valeasi d'una pubblica guardia (*accenso*) e di littori, tolti dai *lictores populares denuntiatores* (v. il Lange vol. I p. 926), accennati pure da Orazio: « Mæcenas, veniam, dum ficus prima calorque — Dissignatorem decorat lictoribus atris » (Ep. I, 7, 5): versi ai quali il Kirchmann fa questo alquanto ridevole commento: « Internoscebatur autem Designator in Funeribus quidem signo ficus, *arboris funereæ*, ut patet ex Horatii dicto loco » (Op. cit. IV, 9). Potrebbe altri poi far del *dominus funeris* una persona sola col *designator*, come fa l'Adam. (Antiq. Rom. tom. II p. 317 ed. cit.); giacchè a lui, quale sovraintendente de' funebri ludi (« designatores dicti, qui ludis funeribus praesunt » Donat. l. c.), e quale *arbiter* di essi (*funerum arbiter*), come l'appella Tertulliano (De Spect. c. 10), non sarebbe fuor di proposito che fosse stato dato anche il nome di *dominus funeris*: quantunque tolto da gente vile, com'erano i libitinarii, conforme quel di Quintiliano: « inanis domi Libitina plangitur; derisus designator rediit; refertur rogus » (Declam. VI, 8). Ciò nullameno da quel di Seneca (De benef. VI, 38), ove i *designatores* e i *libitinarii* sono fatti comparire come gente, che desideri che altri muoia per guadagnare sulle funebri onoranze, onde soltanto traevano il vivere; parrebbe che il *designator* dovesse essere stato diverso dal *dominus* o *exhibitor* o anche *locator funeris*, come lo dice Plinio (H. N. VII, 52). Del rimanente se altri volesse ritenere la lezione *domusque funeris* data da' codd. e rifiutare la lezione Manuziana, potrebbe, a mio avviso, trarne un senso, quale il contesto e gl'interpreti esigono. In vero a scartare il *dominus funeris* potrebbesi dire che in costui si vede sempre un personaggio che è gran parte e parte attuale nel mortorio; laddove chi ordinava il funerale (*dominus* o *exhibitor funeris*) c'entrava più coi danari che con altro, almeno in ciò che riguardava i giuochi e gli spettacoli: *domus funeris* in quel cambio significherebbe la famiglia, che fa appre-

Digitized by Google

memorentur easque etiam cantus ad tibicinem prosequatur, cui no-

seguirono onori, le lodi si ricordino dinanzi al popolo e le segua eziandio il canto, accompagnato dal suono

stare la pompa funebre, nè maestrato di sorta sarebbe allora indicato in questa frase.

le lodi si ricordino ecc. — Le laudazioni funebri cominciarono a farsi a Roma fin dal principio della Repubblica. Il primo ad aver l'onore del funebre elogio pare sia stato Bruto, e glielo fece il collega Valerio Publicola da un luogo elevato dinanzi al popolo convocato a concione nel foro: «τὸ Βρούτου σῶμα προθεὶς ἐν ἀγορᾷ κεκοσμημένον ἐπὶ στρωμνῆς ἐκπρεποῦς συνεκάλει τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν, καὶ προελθὼν ἐπὶ τὸ βῆμα τὸν ἐπιταφιον ἐλεξεν ἐπ' αὐτῷ λόγον» (Dionis. V, 17). Lo stesso Dionisio afferma (ibid.) che furono primi i Romani a recitare funebri laudazioni; chè, secondo lui (ne dubita in fatti Plutarco sull'autorità del retore Anassimene: in vit. Poplicolæ c. 9), i Greci avrebbero preso a far ciò sedici anni (ἐκκαιδεκα ἔτεσι) appresso la morte di Bruto, dopo la pugna Maratonia; dicendo egli pure che i Romani con molto maggior saviezza de' Greci vollero lodare ogni chiaro personaggio defunto, sia che avesse compiute gloriose imprese di guerra, sia che avesse tenute altre pubbliche cariche e dato savi consigli o fatte vedere altre onorate azioni: «Ῥωμαῖοι δὲ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις ἀνδράσιν, ἐάν τε πολέμων ἡγεμονίας λαβοντες ἐάν τε πολιτικῶν ἔργων προστασίας συνετὰ βουλεύματα καὶ πράξεις ἀποδειξωνται καλὰς, ταύτην ἔταξαν εἶναι τιμήν»: non secondo il costume de' Greci, i quali ciò fecero per soli quelli, che avessero mostrato valore nel morir pugnando, anche se nell'anteriore loro vita fossero stati malvagi: «Ἀθηναῖοι μὲν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις μόνοις καταστήσασθαι τοὺς ἐπιταφίους ἀγορεύεσθαι λόγους δοκοῦσιν, ἐκ μιᾶς τῆς περὶ τὸν θάνατον ἀρετῆς κἂν τἆλλα φαῦλος γένηταί τις ἐξεταζειν οἰόμενοι δεῖν τοὺς ἀγαθούς» (ibid): costume, che rivive sempre ne' tempi, in cui le virtù civili, che son le più comuni, ma ancora le più necessarie, e quasi non dissi meglio umane, sono anteposte al coraggio militare, che spesso riesce ad un cieco furore e ad una cieca ebbrezza di sangue. Le funebri laudazioni poi s'usò tenerle nel foro dinanzi a' rostri, dove si posava il feretro del defunto nella funebre processione, e le recitava di regola uno de' più prossimi parenti: se non erano date a fare per senatoconsulto a qualche magistrato, come abbiamo da Quintiliano, che scrive: «et funebres laudationes pendent frequenter ex aliquo publico officio atque ex senatoconsulto magistratibus mandantur» (III, 7, 2). In tal caso era la patria stessa (per recare un bel pensiero dal Thomas) che montava sulla tribuna per esprimere la sua riconoscenza verso il benemerito defunto: «c'étoit, pour ainsi dire, alors la patrie elle-même qui montoit sur la tribune pour y exprimer sa reconnoissance» (Essai sur les éloges ch. X: Paris 1812). Dall'uso di leggere i parenti le lodi de' propri congiunti e dal restare queste come storiche memorie, venne grande danno alla storia: onde Tullio nel Bruto (c. 16) se ne lagna dicendo: «(mortuorum laudationes) exstant: ipsæ enim familiæ sua quasi ornamenta, ac monumenta servabant, et ad usum, si quis eiusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum, et ad illustrandam nobilitatem suam. quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior»: e così nell'ottavo lib. delle sue Storie T. Livio: «vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiæ ad se quæque famam rerum gestarum horumque fallenti mendacio trahunt» (c. 40). Nel nostro luogo M. Tullio mostra come, secondo il costume romano, si facessero funebri laudazioni agli uomini insigni (*honoratorum virorum*) pe' servigi prestati nelle cariche più cospicue della repubblica: e' non accenna che l'uso portasse anche così per le donne, le quali ebbero sin da tempi di Camillo il diritto d'aver funebre elogio, come si ha in T. Livio (V, 50), che dice: «matronis honos additur, ut earum sicut virorum post mortem sollemnis laudatio esset» (vedi anche Plutarco in vit. Camil. c. 8: e nel Trattato sulle Virtù delle donne in principio): ma solo tre secoli dopo d'avere ottenuto questo diritto, se ne valsero le donne; se è vero quel che dice M. Tullio rispetto a Popilia madre di Catulo, che ebbe da questo la funebre laudazione: «..... scio et me (Antonio) et omnes, qui affuerunt, delectatos esse vehementer, cum abs te (Catulo) est Popilia, mater vestra, laudata; cui primum mulieri hunc honorem in nostra civitate tributum puto» (De Or. II, 11, 14): vedi anche il Kirchmann (op. cit. II, 19).

Digitized by Google

men neniæ, quo vocabulo etiam *apud* Græcos cantus lugubres nominantur.

XXV. *Q.* Gaudeo nostra iura ad

delle tibie, ciò che ha il nome di nenia, vocabolo col quale anche presso i Greci, si nominano i funebri canti.

XXV. *Q.* Io godo che tutto il giure nostro alla natura si confor-

62.—*ciò che ha il nome di nenia.*— Era questo il lamentevole canto delle piagnone o donne prezzolate a far lamenti sul defunto e a celebrarne le lodi con tale miseria di canto, che appresso fu detta nenia qualunque insipida tantafera: le *neniæ* davano, come a dire, l'intonazione a' funebri canti: onde abbiamo in Festo (ap. Paulum v. *præficæ* p. 223 M.): « Præficæ dicuntur mulieres ad lamentandum mortuum conductæ, quæ dant ceteris modum plangendi, quasi in hoc ipsum præfectæ. Nævius: Hæc quidem mehercule, opinor, præfica est, quæ sic mortuum collaudat »: e più in largo Varrone (De L. L. VII, 70): « In Truculento: *Sine virtute argutum civem mihi habeam pro præfica:* Præfica dicta, ut Aurelius scribit, [mulier] ab loco, quæ conduceretur quæ ante domum mortui laudeis eius caneret. Hoc factitatum Aristoteles scribit in libro qui inscribitur νόμιμα βαρβαρικά. Quibus testimonium est quod Freto inest Nævii: *Hæc quidem hercle, opinor, præfica est; nam mortuum collaudat.* Claudius scribit: Quæ præficeretur ancillis quemadmodum lamentarentur, prælica est dicta. Utrumque ostendit a præfectione præficam dictam » (v. anche il Corssen *op. cit.* v. I p. 425): ed in Gellio (XVIII, 7): « qui collegisti et lectitasti res tetras et inanes et frivolas tamquam mulierum voces præficarum »: e Nonio pure chiama la *nænia:* «ineptum et inconditum carmen » (a q. v.). La *prefica* cantava poi la sua nenia al suono delle tibie e della cetera: ce lo dice lo stesso Varrone nel l. IV de vit. P. Rom. apud Non. alle vv. *nænia* e *præfica*: « Ibi a muliere, quæ optima voce esset, per quam laudari, dein næniam cantari solitam ad tibias et fides..... earum quæ laudis tritas cantitassent ». Che poi i Greci dessero a simili querele un egual nome (νηνία) l'afferma M. Tullio, non so come ne potesse dubitare il Turnebo. Dire che non c'è questa voce in greco, perchè non si trova usata o accennata in altri autori, è il solito argomento negativo: argomento che quando sta contro, come nel caso nostro, ad una positiva e valevolissima autorità, non ha forza alcuna. Del resto Giulio Polluce (Onomasticon IV, 10, 2) nomina il carme νηνιατον, da lui tenuto per frigio, e che ci richiama per avventura al sostantivo νηνία, da cui questo adiettivo sarebbe derivato. È veramente credesi che i Frigi, come dice lo stesso Polluce (Ib. IV, 10, 1) abbiano inventato la tibia lugubre (αυλὸν θρηνητικόν) che da loro passò a Cari: vedi Ottofredo Müller (Istoria della Letter. Grec. v. I p. 165 not. 1 ed. cit.). Il νηνίατον parrebbe avesse dovuto corrispondere al ἰήλεμος delle ἰηλεμίστριαι o piagnone de' Greci: (vedi I. Robinson Ant. Grec. vol. III p. 25 vers. cit.; ed il Vossio in Etymologico Lat. alla v. *nenia*). I Romani poi che divinizzarono, come abbiam visto, le più goffe e laide cose, non si ritennero dal collocare tra le divinità la *Nænia*, che ebbe culto cogli altri numi della morte e della sepoltura, quali erano il *Deus Viduus*, il *Deus Cœculus*, la *Dea Orbona*, la *Dea Mors* o *Morta* e la *Libitina*, e de' quali numi ella compiva la serie (Preller p. 587 e seg.): essa avea il suo tempio fuori alla porta Viminale, come abbiamo in Paolo (Excerp. Festi a q. v. p. 163 M.): « Næniæ deæ sacellum extra portam Viminalem fuerat dedicatum ». Sulle Prefiche vedi il Baruffaldi (Dissertatio de Præficis) che parla della *Nenia* nel c. 9 della c. Diss.

apud Græcos. — Tengo questa lezione di molti codd., seguita, tra gli altri, dal Manuzio, dal Gebhardo, dal Grutero e dal Goerenz. Il primo leid. ha *gracchos*, il 2° *graccus*, il 3° *grecos*, tutti e tre senza *apud*. Il Wesenberg ed il Feldhügel corressero *apud Græcos* (Graios), e così hanno l'Halm, il Baiter, il Vahlen: il Klotz volle legge *a Græcis:* e C. Stefano *a Graccho.*

Q. Gaudeo. — Il Vahlen per primo volle porre *Atticus* in vece di *Quintus* dato da' codd. e dalla volgata. Ciò parrebbe suggerito dal c. 23, 58, dove il discorso ripreso tra Attico e Marco, sembra che debba continuare tra loro due soltanto fino al c. 27, 67; giacchè ivi è detto: « Hæc igitur Athenienses tui »; non si potendo certamente queste parole riferire che ad Attico. E di prima

Digitized by Google

naturam accommodari, maiorumque sapientia admodum delector.

Att. Sed ego requiro, ut ceteri sumptus, sic etiam sepulchrorum modum.

M. Recte requiris: quos enim ad sumptus progressa iam ista res sit,

mi, e della sapienza de' maggiori assai mi compiaccio.

Att. Per mio conto insto io perchè, come d'ogni altra spesa, così per quella de' sepolcri vi sia una misura.

M. Istanza giusta la tua; di vero a quale eccesso di spese siam

giunta pare che la correzione del Vahlen la sia accettabile. Se non che io osservo che in tutto questo dialogo la persona di Quinto è quella di chi, per sentimento romanissimo, lasciatemi dir così, sostiene a spada tratta le antiche tradizioni di Roma, e insieme, come stoico, ama di trovarle queste istituzioni sempre conformi alla natura: tanto che abbiam visto al c. VI di q. l. come Quinto dica ch'e' non vorrebbe nè credere nè appellare legge nessun'altra da quella in fuori della natura: « nec vero iam aliam esse ullam legem puto non modo habendam, sed ne appellandam quidem ». Attico invece, chi bene osservi, in tutto il dialogo e specialmente in questo libro si presenta come un curioso, a cui preme di vedere svolte dall'amico M. Tullio certe dottrine intorno alla legge, senza poi darsi pensiero di questa conformità delle leggi colla natura; mostrandosi, per poco non dissi, più tenero di quelle degli Ateniesi, ch'e' non fosse delle Romane leggi: onde lo sentiamo dire al c. XIV di q. lib. § 36: « Tu vero istam Romæ legem rogato: nobis nostras ne ademeris ». Laonde e perchè le parole di questo periodetto tanto bene esprimono il carattere di Quinto e perchè così è ne' mss.; di qui io non voglio torre il fratello di M. Tullio, per mettervi in suo luogo l'amico Attico. Ma pure quell'*Athenienses tui* del § 67 ci fa assolutamente dire che dopo Quinto deve aver qui parlato anche Attico: come si risolverebbe dunque la questione? Io la risolverei così. Osserverei intanto che dopo Quinto dovette sicuramente parlare Marco; ma un M non si ritrova qui vicino ne' codd.: laonde il Turnebo lo pone del suo dopo *delector*, e in ciò fu seguito dal Vahlen, che scrive: « *modum. M. Recte requiris* Turnebus, qui etiam in superioribus vitium agnovit, sed in emendando aberravit ». Io in vece comincio a far parlare Attico subito dopo *delector*, e faccio che M. Tullio ravvii il suo discorso dopo *sepulchrorum modum*, come volle il Turnebo ed il Vahlen: così e si lascia a Quinto la sua parte, e s'introduce a parlare Attico, al quale subito appresso risponde M. Tullio. Si dirà: ma voi in tal modo ci avete posto una parola più degli altri; sia pure: ma i codd. io non gli ho alterati col mutar *Quintus* in *Aticus;* e alla fin fine, quando ad aggiustar bene un luogo ci occorrono parole, non s'ha, io credo, a badare se due le sieno queste parole o una.

Att. *Sed ego requiro.* — Non dubito punto accettare la felicissima emendazione del Vahlen: solamente che io. invece del solo *sed requiro* dato da lui, posi *sed ego requiro.* Nel cod. leid 1° e 3° v'è *delector. sedrecedoquiro:* nel 2° *delector. sed recedo phyro.* Il Baiter (Adnot. Crit.) dice « sed credo nos »: *sed recedo quiro* ex prava correctione $\left.\begin{matrix} quiro \\ recedo \end{matrix}\right\}$ »: nelle edd. comunemente v'è *delector. M. sed credo, Quinte.* Il Turnebo notava: « *Sed credo.* Veterum librorum scriptura valde inquinata est: ea est, « *sed recedo, quæro* ». Recepta tamen scriptura idoneum sensum habet meliorque mihi videtur ». E il Davisio dice: « *Sed credo, Quinte.* Ita pergit Marcus oratione continuata, quasi Quintus nihil dixerit; quod est in dialogis usitatum. Hoc monere volui, quia video nonnullos de mendo suspicari, offensos, ut puto, particula *sed* ». Io per me non dissimulo la spinosità del luogo: e mi meraviglio come il Davisio prendesse qui la cosa con tanta disinvoltura.

M. *Recte requiris.* — Abbiamo nel 1° leid. *modum recte requiri*, nel 2° *modum rectæ requiri.* La volgata ha *modum recte requiri,* senza alcuna interruzione dialogistica. Il Turnebo, come abbiam detto, corresse: *modum. M. Recte requiris;* correzione tenuta dal Vahlen e che tengo anch'io.

quos enim ad sumptos progressa iam ista res sit. — Ne' codd. leidd. c'è *quis enim*, errore evidente, in vece di *quos enim:* c'è *processa iam esta res*, altra evidente scorrezione invece del *progressa iam ista res* delle edd.

Digitized by Google

in C. Figuli sepulchro vidisse *te* credo. minimam olim istius rei fuisse cupiditatem, multa extant exempla maiorum. nostræ quidem legis interpretes, quo capite iubentur sumptus et luctum removere a deorum Manium iure, hoc intellegant in primis, sepulchrorum ma-
63 gnificentiam esse minuendam. nec hæc a sapientissimis legum scriptoribus neglecta sunt. nam et

giunti in cotesto fatto, l'avrai, cred'io, potuto veder tu nel sepolcro di Caio Figulo. Che una volta non ci fosse di ciò grande smania, ne restano ancora molti esempi dei nostri maggiori. E veramente gl'interpreti della legge nostra, al capo ove loro si ordina di levar le spese e il lutto dal rito degli dei Mani, dovrebbero vedere che si vuole specialmente scemare la magnificenza delle sepolture. Nè questo si neglesse da 63
savissimi scrittori di leggi: chè an-

nel sepolcro di Caio Figulo. — Intorno alla suntuosità del sepolcro di C. Figulo non c'è altra memoria da quella del Nostro in fuori. Questo C. Figulo poi vuol essere quel C. Marcio Figulo, che fu console con L. Giulio Cesare nell'an. di Roma 690: vedi l'Orelli (Onom. Tull. a q. v.).

vidisse te *credo.* — Nell'edd. fatte dopo il Manuzio, per la più parte, c'è *vides. Sed credo.* Ne' mss. c'è *vidisse credo:* un *te*, forse necessario, vi pose in mezzo il Madvig, che seguiamo coll'Halm, col Baiter e col Vahlen.

minimam olim.... extant exempla. — La prima di queste due lezioni ricavarono gli edd. da quell'accozzo di lettere de' mss., che non ha senso alcuno. Il 1° leid. ha *minima mollæm:* il 2° *minam ollem:* il 3° *minima mollem.* In vece dell'altra lezione troviamo ne' mss. *extarent ampla:* ma, come osserva il Vahlen, l'*nt* e l'*a* seguente sono in rasura: il Madvig corresse *extant exempla*, molto a proposito: e così leggono l'Halm, il Baiter ed il Vahlen. Fino al Klotz, lui compreso, fu letto: *alioquin mul'a extarent exempla;* l'*alioquin* non si trova ne' mss. *fide dignis*, dice il Madvig; e d'altra parte questa voce, conforme avverte il Baiter, non fu mai usata da Cicerone. I lessici latini, da Nizolio in qua, furono felici di citare questo passo di M. Tullio, onde apparirebbe Ciceroniana la voce *alioquin*, attribuita al Nostro senza l'autorità di valevoli codici.

sumptus et..... intellegant. — *Sumptus* dato da' mss. fu corretto in *sumptum* dal Vahlen, perchè *s et* sono in rasura, e perchè al 9, 22 e al 23, 59 abbiamo il singolare in vece del plurale: ma la correzione, a mio credere, è troppo arbitraria. *Intellegant* poi dato dai migliori codd. è preferibile all'*intelligunt*, che si trova in altri mss. e fu tenuto dagli edd. antichi o da altri non troppo recenti. Si badi che qui M. Tullio viene a fare un rimprovero agli interpreti delle dodici tavole, o meglio a chi avea da propor leggi suntuarie al popolo, mostrando loro che, stando allo spirito delle dodici tavole, e' non avrebbero dovuto tollerare quella suntuosità de' sepolcri già passata in uso: chi legge *intelligunt*, cangia in elogio il tacito rimprovero, che è accennato nell'*intellegant*. Il Moser a proposito si affaccenda, nella nota al *sepulchrorum magnificentiam*, per raccogliere formule epigrafiche a provare la modestia delle sepulture Romane (*sepulchrorum modum apud Romanos*): ma, a mio dire, tali formule non provan quello che vuole il Moser niente affatto. Queste formule per es. sarebbero: *pro paupertate sua, ex sua paupertate; e mediocritate sua; quod potuit..... fecit*, e simili. Or queste altro non potrebbero provare se non che anche a Roma c'era della gente non troppo facoltosa, e che, come tale, facea poveri i sepolcri de' suoi defunti. Bisognerebbe dimostrare in vece come molti ricchi Romani avessero fatto ai loro defunti sepolcri umilissimi; e a ciò fare, più che le formule, basterebbero le pietre o i frammenti su cui fossero scolti concetti di simil maniera. Per lo contrario, cosa davvero curiosa, cita il Moser quel luogo della collezione Murator. p. 1405, 5 dove è detto: «Oblitus mediocritatis suæ..... hoc monimentum instituit»: e ciò significa, la dica pure rara cosa questa il Marini (Atti dei Fratelli Arvali I p. 184 e seg.), che, nonchè i ricchi, talora anche i poveri faceano sfoggio di magnificenza ne' loro sepolcri.

Digitized by Google

Athenis iam ille mos a Cecrope, ut aiunt, permansit, hoc ius terra

che in Atene, già sin da Cecrope, per quanto si dice, invalse il bel costume, il rito di fornire la sepoltura

63. — *ille mos a Cecrope, ut aiunt, permansit, hoc ius.* — Non so perchè non si possa tenere tale e quale questa lezione data da' mss. leidd. e dal 1° di essi nel modo più chiaro; a giustificare la qual lezione basta sottintendere, con asindeto non ispregiabile, un *et* prima di *hoc ius*. A queste due ultime parole il Davisio sostituì *nos usque* dicendo che *hoc ius* nulla conchiude: il Goerenz lesse *ocius* «pro vulgata (che viene dal Turnebo) *hoc ius* quæ quocumque modo acceperis, nihil est, et tantas has turbas loco fecit»: e per confermare quest'*ocius* tira fuori gli interpreti di Polluce (VIII, 146 super voce τρίτα) e Platone XI Legg. 212 Bip., ond'è mostrato, che gli Ateniesi doveano seppellire i cadaveri al *terzo dì* dalla morte, «cum Romæ *die octavo* (mortui) efferrentur» dic'egli (dovea dire invece *die nono*). Ma pare a me che la sia opera perduta tentar di far passare una lezione, che si discosta da' codd., e stuona col contesto, per quanto scriva il Goerenz: «In hoc autem quod *ocius* — *humandi* dixit, satis auctor innuerat, sumtui et luctui minus loci fuisse». Il Vahlen tiene questa espressa lezione: «nam et Athenis iam illo mores a Cecrope, ut aiunt, permansit hoc ius terra humandi». Egli dal vedere che nel 2° leid. v'è di prima scrittura *illo mores*, e che nel 1° vi ha l'*s* di *Athenis*, il *j* di *jam* ed *e mos*, dopo *ill* in rasura; congetturò che la piaga sia nell'*illo mores*, che si trova pure nell'Heinsiano, e sospettò che il luogo fosse stato suppergiù così: «nam et Athenis, ‹nostis› iam illos mores, a Cecrope». Aggiungiamo che lo Stefano in cambio di *hoc ius* lesse *corpus*, ciò che tennero l'Halm ed il Baiter; nel luogo del quale *corpus* il Lambino lesse *corporis*, il Bake *ossa*, il Klotz *mortuum:* l'Orelli tenne l'*ocius* del Davisio e del Goerenz, e al Feldhuegel piacque leggervi un *ac ius*. Per me io credo che di simili varianti non sarebbe difficile inventarne una filza senza fine.

già sin da Cecrope, per quanto si dice, ecc. — Che Cecrope sia stato sotterrato in Atene e propriamente sull'acropoli, l'abbiamo in Clemente Alessandrino (Protrect. c. 8); la quale notizia egli la toglie dal nono delle storie di Antioco: «Ἀθήνησι δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλει, (τάφος ἐστὶ) Κέκροπος, ὡς φησιν Ἀντίοχος ἐν τῷ ἐνάτῳ τῶν ἱστοριῶν»: e quindi ciò ripete Eusebio (Præparat. Evangel. II, 6) ed altri (v. la not. a q. l. del Davisio) fra i quali S. Cirillo (in Iulian. X p. 342), Teodoreto (Therap. VIII p. 115) e Arnobio (VI, 4) che dice: «In historiarum Antiochus nono, Athenis in Minervio memorat Cecropem esse mandatum terræ». Che questo uso di sotterrare i cadaveri fosse durato fino a Solone, l'abbiam da Eliano, che ci narra dell'ingegno usato da questo legislatore per far valere i diritti degli Ateniesi su Salamina, mostrando, collo scoperchiare le tombe antiche d'Atene, che ivi i morti giaceano voltati, conforme al patrio costume, verso occaso: «ἀρχαίας γὰρ τήκας ὀνοίξας, ἀπέδειξε πάντας Ἀθηναίους πρὸς δύσιν κειμένους κατὰ τὸν πατρώιον αὐτοῖς ἔθος» (V. H. VII, 19). Lo stesso Clemente Alessandrino (l. c.), così pure Arnobio (l. c.) ci narrano delle varie famose sepolture, che v'erano in Grecia e specialmente ne' templi. Petronio poi (Satiricon c. 111) ci fa vedere come tra' Greci fosse perseverato a lungo il seppellimento dei cadaveri, nel racconto della matrona Efesina, che dura cinque dì al sepolcro del marito: «Matrona quædam Ephesi.... quum virum extulisset, non contenta, vulgari more, funus passis prosequi crinibus, aut nudatum pectus in conspectu frequentiæ plangere, *in conditorium* etiam prosequuta est defunctum, *positumque* in hypogæo, *Græco more* corpus custodire ac flere totis noctibus cœpit. Sic afflictantem se ac mortem inedia persequentem non parentes potuerunt abducere, non propinqui». Nel *Græco more* di Petronio veggo l'*ille mos* del Nostro; e che questo *mos* fosse legittimo, lo trovo in quel di Platone (Phædon. p. 115 E.) dove Socrate conforta Critone a seppellirlo non solo come a lui piacerà, ma specialmente con quel rito ch'ei avesse creduto *conforme alle leggi*: «θάπτειν οὕτως, ὅπως ἄν σοι φίλον ᾖ καὶ μάλιστ' ἂν ἡγῇ νόμιμον εἶναι». Ora non vuolsi credere che Socrate consigliar potesse a Critone un modo illegale di sepoltura, lasciandolo libero di bruciarlo o di sotterrarlo, se il sotterrarlo fosse stato illegale. Che poi ne' tempi storici fosse presso i Greci quasi esclusivamente usato il bruciare piuttosto che l'umare i cadaveri, parrebbe lo volesse affermare il

Digitized by Google

humandi: quam cum proxumi iecerant obductaque terra erat, frugibus obserebatur, ut sinus et gremium quasi matris mortuo tribueretur, solum autem frugibus ex-

entro alla terra; e quando l'avesser gittata sul morto i più vicini parenti questa terra, che ricopriva la sepoltura, e vi si fosse seminato sopra del grano, per offrire al defunto quasi come il seno ed il grembo materno, e ritornar così ai vivi il

Kirchmann (op. cit. I, 1) indotto specialmente da un luogo di Luciano e da un altro di Silio Italico: tanto l'uno quanto l'altro in fatti nell'accennare il modo di sepoltura diverso, secondo i popoli diversi, danno come proprio a' Greci l'incenerimento de' cadaveri. Il primo dice nel Dialogo sul Dolore (c. 21): Il Greco brucia (i cadaveri) il Persiano li sotterra: «ὁ μὲν Ἕλλην ἔκαυσεν· ὁ δὲ Πέρσης ἔθαψεν»: e l'altro: «Cecropidæ ob patriam Mavortis sorte peremtos — Decrevere simul communibus urere flammis» (Punic. XIII, 484 — 85). Ma ciò forse proverebbe troppo; ossia proverebbe, che non fosse stato presso i Greci nemmeno in uso il sotterrare i cadaveri, ma solo il bruciarli: eppure lo stesso Luciano nel cit. Dialogo (c. 18) parla scherzando del soffocarsi d'un morto nel sepolcro: «ἀποπνιγῶ καταχλεισθεὶς ἐν τῷ μνήματι»; parla di occhi putrefatti in opposizione ad occhi combusti «ὀφθαλμῶν διασαπέντων ἢ καὶ καέντων»: e quivi, fatto che parli un figlio al padre, che piangea sulla morte di lui, dice questo figlio, quasi che il padre o i parenti stessero in forse d'incenerire le sue membra: — se avete risoluto d'incenerirmi ecc. («εἴγε καῦσαί με διεγνώκατε»).

quam cum.—*Quam humationem cum fecerant* spiega lo Scheffer, approvato dal Vahlen, che tiene *fecerant* de' mss. e che confronta il n. l. col seguente del *De Orat.* II, 2, 5: «*bene dicere* autem, quod est scienter et perite et ornate dicere, non habet definitam aliquam regionem, cuius terminis *sæpta* teneatur»: ma forse il l. non ci calza troppo. Il Turnebo in vece di *quam* lesse *quod*, che fu accolto dal Davisio, dal Madvig, dall'Halm, dal Baiter: il Manuzio lesse *quam*, cambiando il seguente *fecerant* in *iniecerant:* lo stesso fu fatto dal Lambino e da altri fino all'Orelli ed al Klotz: il Turnebo avea proposto anch'egli, tenendo il *quam*, un *iecerant* «quod verius puto» ei dice: e *quam iecerant* tenne il Goerenz.

e vi si fosse seminato sopra del grano, per offrire ecc. — Ciò fu usato in antico anche in Roma, giacchè veggiamo come il luogo del foro ov'erasi aperta una voragine chiusasi, al dir della leggenda, al gettarvisi dentro di Curzio, fu sparso di semente: «Donaque ac *fruges* super eum (Curtium) a multitudine virorum ac mulierum congestas» (Liv. VII, 6): e V. Massimo: «super quem (Curtium) universi cives honoris gratia certatim fruges iniecerunt». Questo rito credeasi grato a' defunti forse perchè i grani sparsi doveano, germogliando, preparar loro un florito manto, che avrebbe coperte l'ossa del defunto: quando non si volesse vedere in questa specie di pia seminagione un richiamo alla fede nella palingenesia o rinascenza, che era pur congiunta a' riti di Cerere, la dea delle biade. S'attenda poi alla spiccata antitesi de' due concetti qui espressi, l'uno di pietà verso il defunto, l'altro di provvedimenti pe' superstiti: il defunto si depone in seno od in grembo della madre comune, ossia della terra: e si spargono sementi su questa terra ad iniziarne, con una specie di espiazione, la coltura a sostentamento de' superstiti. Guhl e Koner (p. 327 v. C. Giussani) scrivono su questo rito: «il tumulo che si accumulava sopra la fossa era seminato di grani; imperciocchè secondo la credenza degli antichi la terra altrice che copriva il morto e nei cui solchi si gettavan grani doveva placare il corpo che s'andava consumando». M. Tullio per verità ci rivela una credenza diversa: è la terra che si espia o si propizia con questo rito, non il defunto: e soltanto con questa specie di espiazione doveasi impetrare la licenza, dalla madre terra di avvantaggiarsene in usi profani.

quasi come il seno ed il grembo materno. — M. Tullio volle accogliere le due più tenere e soavi attitudini dell'amore materno: cioè quella del recarsi al seno, che fa la madre, l'infante ad allattarlo, e l'altra di raccogliersi tra le braccia e sulle ginocchia il suo bimbo o il suo ragazzino per accarezzarlo: onde ottimamente il Valla nel decifrare la differenza, che v'è, fra *sinus* e *gre-*

Digitized by Google

piatum ut vivis redderetur; sequebantur epulæ, quas inirent propinqui coronati, apud quos de mortui laude cum, si quid veri, erat prædicatum, nam mentiri nefas habe-
64 batur, ac iusta confecta erant. postea quam, ut scribit Phalereus,

suolo colla semente espiato; seguivano le imbandigioni, apprestate dai familiari incoronati; dinanzi ai quali, dopochè si fossero recitate le lodi del defunto, senza offendere la verità, chè il mentire era creduto nefanda cosa, le funebri ceremonie eran belle e finite. Ma dappoichè, 64
come scrive il Falereo, si comin-

mium, tra l'altre dicea: « quum lactantur infantes ad sinum admoventur; pueri vero iam facti a sedentibus matribus, utique quum illis blandiuntur, ad gremium accipi solent » (Elegantiar. l. IV c. 37).

seguivan le imbandigioni, apprestate dai familiari incoronati. — Si facevan queste imbandigioni (non traduco banchetto funebre perchè la voce latina è generica e d'altra parte specificata dal contesto) a consolare i più stretti parenti del defunto, cambiando in allegra festa il lutto del mortorio; ciò che verrebbe indicato dal nostro *incoronati*, donde l'idea del lutto è esclusa. Ciò poi è detto espressamente da Luciano (de Luctu § 24) « ἐπὶ πᾶσι τούτοις τὸ περίδειπνον καὶ πάρεισιν οἱ προσήκοντες καὶ τοὺς γονέας παραμυθοῦνται τοῦ τετελευτηκότος, καὶ πείθουσι γεύσασθαι »: ossia: « dopo tutto questo (cioè dopo l'ultima funebre ceremonia) vi è il banchetto e vi intervengono i familiari e consolano i genitori del morto, e li persuadono a cibarsi ». Demostene (De Corona p. 321) ci dice come questo banchetto dovea essere fatto in casa di chi era stato più familiare col morto « παρ' οἰκειοτάτῳ τῶν τετελευτηκότων ». Alla qual frase egli dà un senso molto più largo di quello che s'avrebbe dal γένει οἰκειότατος. E però egli spiega l'οἰκειοτάτῳ con (τῷ) ἐγγυτέρῳ ossia *col più vicino*, che corrisponderebbe, quasi a lettera, al nostro *propinqui*. Di vero, soggiunge Demostene, sia pure che ciascuno de' parenti sia a ciascun de' suoi morti per istirpe più familiare di me, di tutti quanti loro per altro nessuno più di me è loro vicino « γένει μὲν γὰρ ἕκαστος ἑκάστῳ μᾶλλον οἰκεῖος ἢ ἐμοῦ, κοινῇ δὲ πᾶσιν οὐδεὶς ἐγγυτέρω »: giacchè, egli segue a dire, più d'ogni altro dovea essere partecipe della tristezza dell'infelice loro riuscita colui, il quale si segnalava nel procurare la loro salvezza e la loro vittoria: « ᾧ γὰρ τὸ ἐκείνους σωθῆναι καὶ κατορθῶσαι μάλιστα διέφερεν, οὗτος καὶ παθόντων, ἃ μήποτ' ὤφελον, τῆς ὑπὲρ ἁπάντων λύπης πλεῖστον μετεῖχε » (p. 322). E questo riscontro riesce ad avvalorarmi la lezione di *propinqui*, data dai codd. leidd. e da altri, in vece del *parentes*, voluto dal Lambino e da parecchi altri, che lo seguirono: senza dire che *parentes*, in significato di *congiunti*, non è certo nè Ciceroniano nè dell'aurea latinità. Il *non parentes, non propinqui* poi del l. c. di Petronio « sic afflictantem se, ac mortem inedia persequentem, non parentes potuerunt abducere, non propinqui » (Sat. c. 111), che fa tutto al nostro proposito, io lo tradurrei « *non i genitori, non i familiari* »; piuttosto che col Lancetti « *nè i parenti, nè gli amici* » o col Cesari « *nè da' genitori, nè da' parenti* »: chè la prima versione traduce male il *parentes*, l'altra troppo ristrettamente il *propinqui*. Rispetto all'indefinito valore della voce *propinqui*, vedi anche Claudio Quadrigario (ap. Gellium II, 19); Vell. Patercolo (II, 14); Svetonio (Iulius c. I) ed il Lange (op. cit. vol. I, p. 237).

inirent. — Tengo coll'Halm e col Baiter questa lezione del 1° leid. e non la emendazione del Camerario, accettata da altri, quali furono il Goerenz, l'Orelli, il Klotz, il Vahlen. Nel 2° leid. v'è *inirant* con un *e* scritto sopra l'*a* da altra mano: nell'Heinsiano v'è *inirant* senz'altro.

cum, si quid veri. — Nel leid. 1° v'è *quomni quidveri:* e nel 2° *cū omni qui dveri:* e nel 3° *cumui quid veri:* il Turnebo diede *si quid veri*, tenuto dal Vahlen: l'Orelli lesse *quum quid veri:* altri han posto *cum si quid veri* o anche *cum quicquid veri*, come il Baiter: il Madvig *quom, si quid veri poterat*, che fu accolto dall'Halm.

ac iusta confecta. — Il Vahlen legge *ac iusta confecta* ponendo prima di queste voci due asterischi; volendo credere che all'*ac* precedesse *sepultura*, o che so io altro di simile. Il Davisio lesse *ita iusta confecta:* soltanto *iusta con-*

Digitized by Google

sumptuosa fieri funera et lamentabilia cœpissent, Solonis lege sublata sunt: quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt; nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt. de lamentis vero expressa verbis sunt: MVLIERES GENAS NE RADVNTO NEVE LESSVM FVNERIS ERGO HABENTO.

ciarono ad avere ne' funerali sontuosità e lamentazioni, furon esse vietate da una legge di Solone: legge che i nostri decemviri riportarono quasi colle stesse parole nella decima tavola; giacchè ciò che vi è detto dei tre recini, e molte altre cose simili, son di Solone. Quel che v'è intorno alle lamentazioni espresso a lettera suona: LE DONNE NON SI GRAFFIERANNO LE GOTE, NÈ AL MORTORIO FARANNO LUGUBRE LAMENTO.

XXVI. De sepulchris autem nihil est apud Solonem amplius quam

XXVI. Intorno ai sepolcri poi niente v'è appresso Solone oltre

fecta lessero il Manuzio ed il Lambino: e dopo loro, così fecero la maggior parte degli edd. Nel cod. leid. 1° v'è *adiusta* (coll'*s* mutata in *x*) *coniecta:* nel 2° *adiuxta coniecta*. Io per me prescelgo di porre una sola virgola dopo *habebatur* e di leggere *ac iusta confecta;* tenendo che la parola, creduta mancare dal Vahlen, torrebbe quella speditezza ed efficacia all'orazione, che qui si richiede.

64. — *il Falereo.* — Demetrio chiamato Falereo da Falero, demo dell'Attica. Egli, nato da povera gente, coll'ingegno sortito da natura, e colla buona volontà seppe ottenere le cariche più cospicue di Atene, e ne fu appresso creato governatore da Cassandro, re di Macedonia, nel 317 a C. Di questo grand'uomo di Stato, oratore, filosofo, poeta, tutt'altro che volgare, M. Tullio compendia i meriti in quel della Repubblica (II, 1) ove dice: «exsanguem (rempublicam Atheniensium) iam et iacentem doctus vir Phalereus sustentavit Demetrius». Fu uditore di Teofrasto e lasciò tanti scritti, che disse Diogene Laerzio, come per la moltitudine e pel numero de' versi e' superasse quasi tutti i Peripatetici del suo tempo, essendo egli e colto e perito sopra ogni altro mai: «ἐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ἑντινοῦν» (V, 80). Non è poi improbabile, che quel che si cita di lui in q. l., si trovasse ne' cinque libri sulla Legislazione Ateniese (τὰ περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας): l'opera posta prima d'ogni altra da Diogene nel novero de' suoi lavori. Demetrio è qui per antonomasia ricordato soltanto col soprannome di Falereo, come un'altra sola volta fece il Nostro nell'*Orator* XXVII, 94.

nostri decemviri..... expressa verbis. — I codd. hanno *nostris viri:* R. Stefano e il Turnebo ciò corressero con *nostri decemviri.* Il Davisio in vece di *expressa verbis* de' mss. volle leggere *expressa verba* e l'Orelli *expressa verba verbis.* Altri proporrebbe che il luogo fosse così corretto: «de lamentis vero lex expressa verbis his est» (v. il Baiter adnot. crit.). Le parole della legge, che seguono, il Davisio, il Goerenz, il Moser le tengono una ripetizione inutile e le credono una glossa: io ciò non credo, giacchè ripetere a lettera ciò che prima è stato detto, è tutto naturale al familiare discorso, com'è quello del dialogo. Inoltre va ben ricordato che a questi ultimi libri non diede l'ultima mano l'autore, e tante volte può egli aver poste certe cose in certi luoghi da correggere appresso o trasferire altrove o da levar del tutto nell'ultima revisione, che avrebbe data al lavoro.

XXVI.— *che altri non li distrugga nè vi rechi entro uno stranio.* — Qui sono accennate due maniere di violazioni de'sepolcri, vietate dalle leggi Soloniche: dalla prima maniera di violazioni era offeso l'essenziale od intrinseco, dall'altra l'accidentale del sepolcro o l'estrinseco. In vero sepolcro è solo il luogo dov'è stato altri sepolto, «omnem sepulturæ locum» come l'appella Ulpiano (fr. 3 § 2 De Sep. Viol. XLVII, 12). Lo rende tale il corpo, che già vi fu riposto, come in una sua per-

Digitized by Google

ne quis ea deleat neve alienum inferat, pœnaque est, si quis bu-

al prescriversi che altri non li distrugga, nè vi rechi entro uno stra-

petua sede « quasi æterna sede » (fr. 40 De Religiosis etc. XI, 7): altrimenti anche con il morto ivi deposto « manebit locus profanus » (Ibid.): anzi il sepolcro da religioso divien luogo profano, se le reliquie con legittimo permesso di là si trasferiscono (fr. 44 ibid.): nè il cenotafio o luogo, ove non si depongono le reliquie del defunto, è sepolcro (fr. 6 e fr. 42 ibid.). Dunque l'essenziale d'un sepolcro è l'essere un luogo dove, come in perpetua dimora, un defunto riposi: è però chi toglie violentemente di là le reliquie, distrugge (*delet*) il sepolcro, ed è detto *sepulchrorum dissolutor* (Cod. Theod. l. III tit. XVI § 1 de Repud. — *Cod. Iustin.* (fr. 8 § 2 De Repud. V, 17): e tanto che, al dire di Macro (fr. 8 de Sep. Viol. XLVII, 12): « qui sepulcrum violat, facit, quo quis minus sepultus sit ». Così pure attentava all'essenziale del sepolcro, chi vi avesse recato un estraneo alla famiglia, alla stirpe o alla corporazione del defunto; attesochè il defunto ivi sepolto acquisti sul luogo della sua sepoltura una tal quale proprietà, guarentita dalla religione e dalla legge: onde abbiamo in Ulpiano (fr. 4 ib.): « tunc locus fit religiosus quum defuncti est; naturaliter enim videtur ad mortuum pertinere locus, in quem infertur, præsertim si in eum locum inferatur, in quem ipse destinavit ». E tanto che se un sepolcro passava per vendita o per legato ad altri, quest'era considerato una turpe onta fatta alla religiosità del sepolcro; ciò che troviamo espressamente detto nel senatoconsulto riferito da Ulpiano (fr. 12 § 1 De Religios. etc. XI, 7): « Senatusconsulto cavetur, ne usus sepulcrorum permutationibus polluatur, id est, ne sepulcrum alienæ conversationis usum accipiat ». e per questo la compera del sepolcro non tenea (fr. 22 De contrahenda empt. XVIII, 1). In generale poi avrà dovuto dirsi estraneo (*alienus*) quegli, a cui nè per ragion di famiglia nè per ragione di eredità fosse stato trasmesso dal defunto il diritto di essere deposto nel suo sepolcro (fr. 3 § 3 Sepulcr. Violat. XLVII, 12); nè in fine per ragion di legato, perchè quantunque non poteasi legare il sepolcro, poteasi tuttavia legare il diritto di seppellire un estraneo in un sepolcro (Cod. fr. 14 De Legat. VI, 37). L'accidentale poi od estrinseco del sepolcro era quella qualunque costruzione fatta sopra il suolo ad onore d'un defunto ivi sepolto: come il *bustum* o tomba, il *monumentum*, come una lapide coll'iscrizione, le colonne (*columnæ*), le statue ecc. Dalle quali costruzioni, specie da quelle che cingevano o assiepavano (*sepiebant*) il luogo della sepoltura, ebbe nome il *sepulcrum;* quasi e' volesse dire locus *septus:* vedi il Corssen (op. cit. v. I p. 154): onde anche la definizione del *monumentum:* « monumentum sepulcri id esse, Divus Hadrianus rescripsit, quod monumenti, id est causa muniendi eius loci factum sit, in quo corpus impositum sit » (fr. 37 de Relig. et Sumpt. XI, 7.). La violazione de' sepolcri poi era punita, secondo l'entità della violazione o secondo la condizione del violante, colla relegazione, colla multa, colla condanna alle miniere, colla deportazione, coll'amputazione della mano, o colla morte: vedi il Kirchmann (op. cit. III, 26). Giovi qui riportare il luogo del Cod. (fr. 4 De Sep. Viol. X, 19) dove sono raccolte varie maniere di violazioni de' sepolcri e dove si decifra la gravità del delitto e si dice qual pena in antico ed ai tempi di Costanzo (an. C. 357) si desse a simili violatori: « Qui sepulcra violant, domos, ut ita dixerim, defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare; nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluunt fabricando. Si quis igitur de sepulcro abstulerit saxa, marmora vel columnas aliamve quamcumque materiam, fabricandi gratia, sive id fecerit venditurus, decem pondo auri cogatur fisco inferre, sive quis propria sepulcra defendens hanc in iudicium querelam detulerit sive quicumque alius accusaverit, vel officium (*al. mss.* officio) nuntiaverit. Quæ pœna priscæ severitati accedit; nihil enim derogatum est illi supplicio, quod sepulcra violantibus videtur impositum. Huic autem pœnæ subiacebunt, et qui corpora sepulta aut reliquias contrectaverint »: vedi anche Paolo l. 1 tit. XXI: il Cod. Theod. l. IX tit. XVII: il Paratitlon premesso a q. tit. nel comm. del Gothofredo. Il Bruns (Fontes Iur. Rom. Antiq. p. 238 e segg.) raccolse dalle antiche iscrizioni molte utili notizie intorno al *ius sepulcrorum*. Il primo (§ 1) de' luoghi da lui citati dice: « D(is) M(anibus). A. Larcius Adiutor fecit monumentum suis libertis libertabusque posterisque eorum. Hoc m(onumentum) veto veniri, veto donari »: in un altro (§ 1, 3) si vieta che esca il sepolcro de *nomine familiæ*: ap-

Digitized by Google

stum, nam id puto appellari τύμβον, aut monimentum, inquit, aut columnio; e una pena vi sia, ei dice, per chi un busto, chè così, cred'io, de-

presso (lb. n. 3) si vuole « ut usque ad unum ex domo eorum qui extiterit possideat ne at (*sic*) exterum perveniat»: quindi (lb. n. 5) concedeasi il sepolcro anche « lib(ertis) libertabusque ex familia uxoris »: ma si volea che « per genus ipsorum possessio decurreret vel per atnatos (*sic*) vel manumissos »: al § 2 n. 12 si ha un'iscrizione, che vieta « corpus alienum invehere »: e simili altre prescrizioni o divieti quivi si trovano. Dalle quali prescrizioni e divieti, incisi ne' monumenti, parmi che debbasi conchiudere, che leggi fisse e determinate intorno al diritto sepolcrale non vi fossero a' tempi di queste iscrizioni: chè le sarebbero state iscrizioni inutili quelle, che comandato avessero quel che per legge s'avrebbe già dovuto osservare: questi framm. son dunque espressione di ciò che i privati usavano richiedere intorno a' sepolcri da loro costituiti, piuttosto che indicazioni di un giure non ancora, per dir così, codificato.

un busto, chè così, cred'io, devesi tradurre tumbo — A questo luogo il Turnebo nota: « Bustum dicitur ubi corpus ustum et sepultum est. Ut autem *bustum* ab *urendo*, item τύμβος a τύφεσθαι, quod est uri, deducitur: quamquam utrumque etiam pro sepulchro simpliciter dicitur ut hic ». Quest'etimologia di τύμβος da τύφω (ardo) è sostenuta dal Pott (Etymologische Forsungen tom. V n. 2167 ed. Detmold 1873); il quale pure dà al tema ταφ, da cui θάπτω (*seppellisco*) il valore primitivo di bruciare, derivandolo dal tema sanscrito *dah*, che significa *ardere*. Altri deriverebbe τύμβος dal tema *tav* (*tu*), che suona *crescere, esser ripieno:* donde il *tumulus* latino (L. Meyer, *Lessic.* delle radici Indo-Italo-Greche ver. Pezzi p. 91): derivazione, che certo non ci darebbe la labiale troppo necessaria al tema di τύμβος; ma soltanto la nasale, aggiuntiva di poco momento nel nostro caso (v. il Pott l. c. p. 325). Ma che il τύμβος contenesse, almeno più tardi, il concetto generale di *tumulo*, ossia di ciò che si eleva sopra il sepolcro, specie la terra, che sul luogo della sepoltura si sovrappone, e non già quello di rogo, di pira, di bruciare ecc., lo possiam dedurre da quel passo d'Omero (Iliad. XXIII, 237 - 247) dove, dopo aver detto Achille che si estinguesse col negro vino la pira (πυρκαϊήν), e che fosser raccolte l'ossa di Patroclo e poste in aurea fiala, si ha:

« Τύμβον δ' οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα,
Ἀλλ' ἐπιεικέα τοῖον. ἔπειτα δὲ καὶ τὸν Ἀχαιοὶ
Εὐρὺν Σ' ὑψηλόν τε τιθέμεναι ..... »:

ciò che a lettera sonerebbe: « Un tumulo poi io bramo che si formi non troppo grande, ma quanto conviene: e di poi questo tumulo voi, o Achei, ampio il farete ed eccelso »: e quindi (250 - 257) si dice che venne fatto quanto Achille voluto avea: si ripete che dopo estinta la pira, accumularono terra sopra terra apprestando la sepoltura σῆμα; nella qual voce, che qui è fatta equivalere al τύμβος prima nominato, non c'è idea di fuoco, ma solo di un segno che la c'era un morto; segno quivi formato da un cumulo di terra.

o una lapide. — Il Turnebo vorrebbe credere che *monumentum* qui fosse equivalente a *sepulcrum:* io per altro nol crederei, fondato sul contesto, che distingue nel nostro luogo con tanta accuratezza il *sepulcrum* dalle sue parti, quali sarebbero il *bustum*, il *monumentum*, la *columna;* e più sotto la *columella*, la *mensa*, il *labellum:* e insieme valendomi della distinzione evidentissima, che lo stesso Cicerone fece talora tra l'uno e l'altro, come abbiamo nell'Or. *pro Sestio* (c. 67): « Unus in hac civitate, quem quidem ego possim dicere, præclare vir de republica meritus, L. Opimius, indignissime concidit: cuius monumentum celeberrimum in foro, sepulcrum desertissimum in litore Dyrrhachino relictum est ». Al qual proposito il Guthero (De Iur. Man. II, 18) nota: « Monumentum porro non pro cenotaphio solum ponitur, sed pro qualibet re, quæ ad nominis æternitatem paratur »: e dopo allegato il l. c. dell'Or. *pro Sestio*, soggiunge: « Quod pro cenotaphio accipi non potest: nec enim in foro aut in urbe sepulchrum aut cenotaphium extruere licebat »: e Cicerone nella 2ª lett. a Cesare (ap. Nonium p. 32, 16) dice che « *monimenti ratio... ad memoriam magis*

Digitized by Google

mnam violarit, iecerit, fregerit. sed post aliquanto propter has amvesi tradurre *tumbo*, o una lapide o una colonna abbia violata, rove-

spectare debet posteritatis etc.». Abbiamo anche una prova della differenza fondamentale tra *sepulcrum* e *monumentum* in Festo, che scrive: «*Monimentum* est quod et mortui causa ædificatum est et quidquid ob memoriam alicuius factum est, ut fana, porticus, scripta et carmina. Sed monimentum quamvis mortui causa sit factum, non tamen significat ibi sepultum» (p. 139 M.): vedi anche il luogo del Digesto (XI, 7, 37) cit. nella nota precedente. Che per altro il *monumentum* fosse anche preso nel valore di *sepulcrum*, l'abbiamo nel Digesto (fr. 42 de Religios. etc. XI, 7): «Monumentum generaliter res est memoriæ causa in posterum prodita: in qua si corpus vel reliquiæ inferantur, fiet sepulcrum, si vero nihil eorum inferatur, erit monumentum memoriæ causa factum, quod Græci κενοτάφιον [*inane sepulcrum*] appellant». Anche Varrone (de L. L. VI, 45) distingue il *monumentum* dal *sepulcrum*, facendo di quello una parte di questo: «(ab eodem *monere*) *monimenta* quæ in *sepulcris;* et ideo secundum viam, quo prætereuntis admoneant et se fuisse et illos esse mortalis»: dove evidentemente *monimenta* significa lapidi commemorative od iscrizioni, come benissimo traducea il Canal. E anch'io al nostro *monumentum* do il valore di lapide commemorativa, come fa pure il Robinson (Antichità Greche vers. del Monforte vol. I p. 162) raccogliendo questo luogo nelle Leggi Attiche. Onde io credo che molto arbitrariamente abbia notato a q. l. il Goerenz: «In verbis aut *monumentum — deiecerit*, *mon.* pro *statua* positum iudico, cum a *sepulcro* et *columna* dignoscatur: atque ita *monum.* κατ'ἐξοχήν dici, infinita veterum loca docent». Sarei molto desideroso di vedere otto o dieci di questi infiniti luoghi, dove i latini avrebbero usato *monimentum* propriamente e solamente per statua. Io soltanto dirò che Servio, facendo la distinzione tra *sepulcrum* e *monumentum* scrive: «Operis extructio, sepulcrum: nomen inscriptum, monumentum» (ad Æn. III, 22). E se si volesse poi un luogo classico ove si vede usata la parola *monumentum* a significar prima una qualunque costruzione commemorativa, e poi un *sepulcrum* in istretto senso, e dove insieme il *monumentum* è dalla *statua* espressamente distinto, s'avrebbe quel di Livio (XXXVIII, 56); ove parlandosi del sepolcro di P. Scipione, è detto: «Alii (dicunt) Romæ, alii Literni et mortuum et sepultum, utrobique *monumenta* ostenduntur et *statuæ:* nam et Literni *monumentum monumentoque statua* superimposita fuit, quam tempestate disiecta nuper vidimus ipsi; et Romæ extra portam Capenam in Scipionum *monumento* tres *statuæ* sunt, quarum duæ P. et L. Scipionum dicuntur esse, tertia poetæ Q. Ennii». Puossi anche citare in questo proposito *pro Milone* c. 38.

o una colonna. — «*Columna* greco στήλη respondet: *cippum* puta»: così il Goerenz. Ma c'era ben grande differenza tra il *cippus* e la *columna*: la quale certamente, per quanto piccola fosse, non facea l'umile ufficio de' cippi, che di regola segnavano i limiti del luogo divenuto religioso per esservi stato sepolto un cadavere: vedi intorno a questo argomento l'erudita nota del Silvestri alla satira I di Giovenale v. 171. È vero che talora il *cippus* era un sepolcretto (v. il Rich a q. v.); ma per ciò stesso allora cessava d'essere una colonna posta ad ornamento del sepolcro, come dal contesto apparisce esser questa. Si potrebbe, al più, concedere che la *columella*, che viene appresso, potesse essere non troppo diversa dal *cippus*, come tengono il Guthero (De Iur. Man. l. II c. 24), ed il Salmasio (Exercit. Plin. p. 859). Le colonne, come ornamento de' sepolcri, erano certo in uso negli antichissimi tempi della Grecia, e vediamo che dalla tomba di Aforeo svelle sacrilegamente il Messanio Ida una colonna, che v'era sopra: «ἦ γὰρ ὄγε στάλαν Ἀφαρῆιου ἐξανέχουσαν — Τύμβον ἀναῤῥήξας τάχεως Μεσσάνιος Ἴδας — Μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα» (Teocrito, Id. 22, 206). Così nell'Iliade (XI, 371) abbiamo che Alessandro tende l'arco contro il Tidide, appoggiato alla colonna del tumulo, ch'era stato eretto per Ilo Dardanide: «Στήλῃ κεκλιμένος, ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ — Ἴλου Δαρδανίδαο .....».

violarit, iecerit. — Nel 1° leidese c'è *violarit iacerit;* nel 2° *vocaret acerit:* nel 3° *violaritia cerit.* Il più delle edizione lesse *violarit, deiecerit* «quod verum esse aegre mihi persuadeo» dice il Vahlen, che legge il crudo *iacerit* del 1° leidese. Il Goereuz invece difende la volgata e la confronta con quel di Cornelio Nipote (*Alcib.* 3, 2) «*accedit, ut una nocte omnes hermæ — deiice-*

Digitized by Google

plitudines sepulchrorum, quas in Ceramico videmus, lege sanctum est, ne quis sepulchrum faceret operosius quam quod decem homi-
65 nes effecerint triduo; neque id opere tectorio exornari nec hermas hos quos vocant licebat inponi, nec

sciata, infranta. Ma poco appresso a cagione di quelle sontuose sepolture, che veggiamo nel Ceramico, fu stabilito per legge, che nessuno facesse un sepolcro, che costasse più di tre giorni di lavoro a dieci uomini. Nè lecito era adornarlo con 65
intonachi; nè porvi sopra quelle, che dicono erme; nè che si par-

rentur». Il Feldhuegel congetturò *violarit læserit:* io lessi *violarit, iecerit* seguendo tre codici, quantunque di minor conto, e quantunque bollati per questa lezione dal Goerenz con un *male.*

nel Ceramico. — Cioè sul Ceramico esterno alla città di Atene; giacchè, come ci dice Antifonte presso Arpocrazione (v. Κεραμεικός), due erano i Ceramici, l'uno dentro della città, l'altro fuori, dove gli Ateniesi seppellivano a spese pubbliche i periti in guerra e dove facevan loro funebre elogio: come insegna Callicrate o Menecle nel libro su Atene: «Ὅτι β εἰσὶ Κεραμεικοί ..... ὁ μὲν ἔνδον τῆς πόλεως, ὁ δὲ ἕτερος ἔξω, ἔνθα καὶ τοὺς ἐν πολέμῳ τελετήσαντας ἔθαπτον δημοσίᾳ καὶ τοὺς ἐπιταφίους ἔλεγον, δηλοῖ Καλλικρατης ἢ Μενεκλῆς ἐν τῷ περὶ Ἀθηνῶν». Vuolsi anche vedere Suida a q. v. e lo Scoliaste di Aristofane (Eq. 772).

65. — *con intonachi.* — Vitruvio (De Archit. VII, 3) parla sull'arte di fare e distendere l'intonaco sui muri (ciò che era detto *opus tectorium:* o solo *tectorium)* sul quale intonaco si faceano a fresco (*udo tectorio*) molto frequentemente pitture d'una eterna durata «colores perpetuo permanentes», come dice lo stesso Vitruvio: il quale ivi stesso parla del gran pregio degli intonachi Greci. Intorno all'*opus tectorium* onde s'ornavano anche i sepolcri romani, v. il Guthero (II, 28).

quelle, che dicon erme. — I Greci diceano erme a quella specie di statuette di pietra o di legno senza mani e senza piedi, e che di umano altro non aveano che la testa e talvolta il busto; il resto scendea giù a forma di colonnetta o pilastro quadrangolare, sulla cui parete inferiore di regola v'era qualche iscrizione: onde negli scoli di Demostene (XX, 491): «Ἑρμαὶ ξύλα ἢ λίθοι τετράγωνοι ἦσαν ἔχοντες ὄψιν Ἑρμοῦ ἐπάνω, κάτω δὲ ἐν τῷ πλάτει τὰ ἐπιγράμματα»: e appresso: «Οἱ Ἕλληνες οἷά τινας ἀνδριάντας ἐποίουν, μήτε χεῖρας μήτε πόδας ἔχοντας, οὓς ἐκάλουν ἑρμᾶς». Quantunque poi la maggior parte di queste statuette avessero la testa d'Ermete, tuttavia altre ve n'erano che avean congiunta alla testa d'Ermete quella d'un'altra divinità, come per esempio di Dioniso, di Atena, di Eracle, di Pane (Ad Att. I, 1 — I, 10 — Schoemann op. cit. v. III p. 58), o anche di qualche filosofo (Rich a q. v.): in fine eran dette erme anche se solo queste colonnette fossero state alquanto rotondate sopra, così da porgere la forma d'una mezza testa umana: e, di regola questa maniera di erme sorgea sopra il luogo dov'era stato altri sepolto (Guhl e Koner p. 436); cosa che era stata negata dal Turnebo (Comm. a q. l.). Il Guthero (op. cit. II, 28) vuol pure che s'intenda anche per erme quelle statue, che sosteneano il peso degli edifici in luogo di colonne e che rappresentavano barbari di varie maniere: delle quali le prime, onde furono espresse le schiave matrone di Caria, furono dette cariatidi, di cui parla Vitruvio (I, 1).

exornari nec hermas hos quos. — Lessi così con R. Stefano, seguito dai più. Il 1° leid. reca *exornari nechermasos*, coll'*or* di *exornari*, sovrapposto ad *exnari:* il 2° ha *exmarine cermas os:* il 3° *exnarine cernam hos.* C. Stefano ha letto *hermas quos*, che hanno pure l'Halm ed il Baiter, de' quali il primo nota: «In lectione *hermasos* adhæsit syllaba *os* ex lectione varia ab homine adscripta, qui terminationem *hermas* sequenti *quos* vitiosum putaret». Davvero che deve essere stato molto tondo quello scriba, che diede la terminazione *sos* all'acc. plur. di *herma!* Il Vahlen tiene l'*hos quos* e reca di riscontro quel dell'Orat. 39, 134 «χαρακτήρ ille qui dicitur»: si potea citare anche quell'altro del *de Nat. Deor.* (III, 37, 84) che dice: «Diagoras ἄθεος ille qui dicitur». E anch'io non sarei lontano dal credere che l'*os* dei due primi leidd. e meglio l'*hos* dell'Heins., sia una sconciatura d'un primitivo *illos*, che volentieri leggerei in vece di *hos.*

Digitized by Google

de mortui laude nisi in publicis sepulturis nec ab alio, nisi qui publice ad eam rem constitutus esset, dici licebat. sublata etiam erat

lasse in lode del morto se non nelle pubbliche sepolture, nè da altra persona da quella infuori, che si fosse dalla pubblica autorità a ciò

se non nelle pubbliche sepolture, nè da altra persona ecc. — A Roma, come in Atene, pubblico funerale, in istretto senso della parola, era quello decretato a fare con ispese del pubblico (Kirchmann op. cit. I, 4). In Roma per altro non v'era luogo assegnato alle pubbliche sepolture; ciò che v'era in Atene nel Ceramico pe' cittadini dichiarati meritevoli di tale onore: e tali non eran creduti di regola se non i morti in battaglia, pei quali soli destinato era dal pubblico un oratore, che ne celebrasse davanti alle loro tombe le glorie. Ecco come descrive Tucidide (II, 34) i funerali pubblici, che si fecero ai caduti nel primo anno della guerra peloponnesiaca: « Nello stesso inverno gli Ateniesi seguendo la patria legge (τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι) celebrarono nel modo seguente i pubblici funerali (δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο) dei primi morti in questa guerra. Tre giorni prima sotto ad un eretto padiglione sono deposte le ossa dei defunti, e ciascuno porta al suo morto le offerte che vuole. Giunta l'ora del funebre convoglio, arche di cipresso una per ogni tribù, vengono portate su carri, e dentrovi stanno le ossa secondo la tribù di ciascuno. Oltre alle arche un letto apprestato, ma vuoto, si porta per coloro, i cui cadaveri non furono ritrovati. Qualunque cittadino o forestiero accompagna il corteggio; anche le donne stanno presso al feretro de' loro parenti piangendo. Le ossa poi si depongono in un pubblico monumento sito nel più bel sobborgo della città; ivi sempre seppellirono i morti guerrieri, eccettuati quelli di Maratona, che per la loro esimia virtù furono interrati nello stesso campo della battaglia. Messe sotterra le ossa, un personaggio prescelto dalla città, per ingegno o per dignità cospicuo, pronunzia sopra essi un'apposita orazione: dopo la quale partono » (vers. di A. Peyron). Lo Schoemann (op. cit. v. III p. 478 n.) osserva che Tucidide non fece parola de' funebri banchetti, che ne' pubblici funerali pur si faceano a spese dello Stato, la cura de' quali era lasciata ai parenti più stretti dei defunti e de' quali abbiam visto parlare Demostene (De Coron. § 321): a me sembra per altro che si possa anche osservare che Tucidide, se descrive in generale il modo di dar sepoltura a spese pubbliche, secondo il costume d'Atene, a' defunti che morivano in guerra; si restringe tuttavia nel l. c. a dire quel che usarono fare gli Ateniesi specialmente nel corso della guerra peloponnesiaca, quando s' offerse loro l'occasione: ecco le sue parole: « καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε συμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ νόμῳ » (ibid.): se dunque tacque del banchetto Tucidide, potrebbesi arguire che tale rito nel periodo della guerra peloponnesiaca non si sarà compiuto. Del resto anche l'autore della funebre Orazione, attribuita a Lisia (§ 80) aggiunge che per questi che si seppellivano a spese pubbliche, si apprestavano mostre di forza, di sapienza e di ricchezza; quasi per poco degni fossero quei, che cadevano in guerra, d'essere decorati cogli stessi onori degl'immortali: « καὶ γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καὶ ἀγῶνες τίθενται ἐπ' αὐτοῖς ῥώμης καὶ σοφίας καὶ πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καὶ τοὺς ἀθανάτους τιμᾶσθαι »: ma di banchetti funebri quivi non si fa parola. È incerto poi chi abbia stabilito in Atene l'uso di onorare di funebre elogio i morti in battaglia: lo scoliaste di Tucidide (II, 35) commentando le parole di Pericle: « τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον (τὸν ἐπιτάφιον» afferma recisamente: « τὸν νομοθέτην, δηλονότι τὸν Σόλωνα » (ed. Bip. vol. V p. 381): ma Dionisio d'Alicarnasso (V, 17) non crede, come abbiam visto, che venisse ciò fatto la prima volta su quelli ch'erano morti ad Artemisio, a Salamina, a Platea, od alla pugna di Maratona: Diodoro Siculo (XI, 33) crede che ciò si prese a fare soltanto dopo la battaglia di Platea. Il Peyron nella nota, che fa al l. riportato di Tucidide, dov'e' discorre tanto dottamente sull'origine, natura e valore delle greche orazioni funebri, rifiuterebbe quel che dice lo scoliaste di Tucidide, cioè che sia stato Solone ch'abbia per primo istituito questa maniera di discorsi ne' pubblici funerali: e ciò perchè prima della guerra Medica non si trova menzione di alcun pubblico elogio funebre, come si ricava da Dionigi (l. c.). Se non che il non trovare una legge non attuata che tardi, non è buona ragione per negare la sua

Digitized by Google

celebritas virorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur; auget enim luctum concursus hominum.

destinata. Fu ancora impedito un grand'accompagnamento di uomini e di donne, per iscemar così le la-

antica esistenza. Lo stesso Peyron nega il valore dell'attestazione di Diodoro (l. c.), perchè nell'Orazione onde i Plateesi *enumerarono i varii onori* (Tucid. III, 58 — Plut. *Aristides* 21), che ogni anno ed anche ogni quinquennio rendeano ai morti nella battaglia di Platea, non fanno alcun cenno di funebre discorso: opposizione ch'era già stata messa in mezzo dal Roget nel suo *Essai sur le discours funèbre* (Genève 1825 p. 37). Ma, con tutto il rispetto dovuto a questi due dotti uomini, parrebbe che si potesse dire che il loro argomento val poco: prima perchè i Plateesi in questa orazione adoperano una frase molto comprensiva, dicendo che sono que' morti onorati con vesti e *cogli altri legittimi riti* « ἐσθήμασί τε καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις »: poi anche perchè il tacere d'un autore intorno un dato proposito non prova mai il contrario di quello che un altro asserisce: così, a non uscir d'argomento, l'autorità positiva di Demostene, che parla de' banchetti funebri generalmente usati ne' pubblici funerali, non viene infermata da Tucidide, che su tale proposito non fa che tacere.

auget. — In vece del *huc* o *hunc* o *huic* de' codd., e dell'*habet* delle edd., tenni l'*auget* venuto dall'Ursino, che nota: « *auget* est in vetere libro pro *habet:* sed nihilo meliore sententia »: l'Halm dubita della veracità dell'Ursino ed al suo *codex* fa seguire un punto interrogativo: ma poi accoglie la lezione dell'Ursino, e la stampa: il Vahlen non discrede all'*auget* ursiniano e lo tiene come sicuro. Ad ogni modo nè l'Ursiniano *auget* nè l'*habet* del Vittorio, tenuto e difeso anche dal Goerenz, offrono un senso a prima giunta molto vero, se non si dia al *celebritas* precedente un valore più espressivo, che non quello di una semplice moltitudine. Il Moser scarta l'*habet*, nè lo soddisfa il confronto dell'*habet* coll'ἔχει ταῦτα λύπην del Goerenz, non disapprovato dal Beïer nel l. degli Off. II, 6, 19 *fortuna casus rariores habet;* e ne reca per ragione questo, che l'*habere* qui dovrebbe significare « positum esse aliquid in natura alicuius rei, vel certe plerumque cum ea esse coniunctum; concursum vero hominum neque plerumque cum luctu esse coniunctum; multoque minus in natura eius positum esse luctum; sed, uti *augetur* lætitia in rebus lætis, quum est hominum concursus et frequentia, ita in re lugubri et tristi *augeri* etiam luctum concursu hominum ». Il Goerenz giustifica l'*habet* in questa maniera: « (habet) ex compendio *ht* puta. *t* enim et *c* ex formæ in scriptis similitudine ubique confunduntur. *Habet* i. e. efficit, excitat, parit, ratione ex Græcis imitata, ἔχει ταῦτα λύπην, ὀργήν, φόβον etc ».

un grand'accompagnamento di uomini e di donne. — Io ciò intendo de' privati mortori, non de' pubblici; giacchè non può esser probabile che si volesse diminuire il lutto, che faceasi per antico costume e per sacro precetto della patria legge. Lisia (?) in fatti finisce il suo citato ἐπιτάφιον τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς dicendo, che è necessità seguire gli antichi costumi e, venerando la patria legge, menar lamenti sopra i sepolti: « ὅμως δ' ἀνάγκη τοῖς ἀρχαίοις ἔθεσι χρῆσθαι, καὶ θεραπεύοντας τὸν πάτριον νόμον ὀλοφυρεσθαι τοὺς θαπτομένους ». E questo mi sembra che si debba ricavare e dal contesto e dal periodo seguente, ove si dice come Pittaco vietasse che altri, *dai familiari in fuori*, seguissero un mortorio. Nella voce *celebritas* poi io non intenderei indicare soltanto una confusa moltitudine; ma un numeroso concorso di persone congiunte col defunto o per parentela o per amicizia o per altri rapporti: ciò che forma propriamente l'onoranza e il decoro del funerale, e ch'io vedrei compreso nel *celebritas*. Fa a proposito quel che scrive il Valla in non dissimile argomento: « Propter quod in hanc ducor opinionem, ut locus celebris sit *honoratorum frequentia cultus:* non ita frequens neque frequentia: quo nomine qualiscumque hominum multitudo significatur: quod ex vocabulo hinc ducto probatur, quod est celebritas, quæ tum hominum cœtum honoratorum declarat, tum dignationem ipsam atque honorem » (Elegantt. IV, 96). E questo stesso è, io credo, provato pure da quello delle Tusculane: « mercatum eum, qui haberetur maximo ludorum apparatu totius Græciæ celebritate » (V, 3): al qual l. il Kühner, quantunque dica che « *celebritas*, *celeber*, *celebrare* proprie dicuntur de via vel loco, qui ab hominibus frequen-

Digitized by Google

66 quocirca Pittacus omnino accedere quemquam vetat in funus aliorum. sed ait rursus idem Demetrius increbruisse eam funerum sepulchrorumque magnificentiam, quæ nunc fere Romæ est; quam consuetudinem lege minuit ipse: fuit enim hic vir, ut scitis, non solum eruditissimus, sed etiam civis e re publica maxime tuendæque civitatis paratissimus. is igitur sumptum minuit non solum pœna, sed etiam

mentazioni; giacchè il lutto s'accresce coll'accorrer di molta gente. 66 Laonde Pittaco vieta del tutto che alcuno s'appressi al mortorio degli stranii. Eppure assicura di nuovo lo stesso Demetrio, che crebbe a mano a mano la magnificenza dei funerali e delle sepolture quasi al punto ch'or la troviamo a Roma: consuetudine, che con legge egli stesso alquanto corresse: chè questi, come sapete, fu uomo non solo eruditissimo, ma anche cittadino della repubblica benemerito e nel governo della città operosissimo. Egli dun-

tatur », e che esse anche si riferiscono all'*hominum ipsorum frequentiam*, recando a conferma di ciò il nostro l.; tuttavia anch'egli vede in queste voci una naturale *claritudinis significationem*.

66. — *Pittaco.* — Abbiamo due Pittaci legislatori, l'uno figlio di Irrado, Mitileneo; l'altro, che Diogene Laerzio (I, 79) non ci dice di chi fosse figlio e di dove oriundo. Pare che qui s'accenni al Mitileneo, a cui diedero i suoi cittadini il reggimento della loro repubblica, che tenne per dieci anni, ordinando la citta con savie leggi; reggimento che appresso spontaneamente depose. Scrisse versi elegiaci, e leggi in prosa pei suoi concittadini (καὶ ὑπὲρ νόμων καταλογάδην τοῖς πολίταις Diog. Laert. ibid.), dalle quali per avventura avrà M. Tullio tolto questo divieto intorno a' mortori. Il Vahlen confronta questa legge di Pittaco con quella di Solone (Plutarch. in vit. c. 21): « τὸ κωκύειν ἄλλον ἐν ταφαῖς ἑτέρων ἀφεῖλειν » ossia « tolse (Solone) ogni lamento al mortorio degli estranei ». Sono pure analoghe quell'altre parole dello stesso Plutarco (ib.): « οὐδ' (εἴασεν) ἐπ' ἀλλότρια μνήματα βαδίζειν χωρὶς ἐκκομιδῆς » ossia « nè permise (Solone) che altri accedesse ai monumenti degli estranei, dal giorno in fuori che fosse portato al sepolcro ».

aliorum. — Nota l'Halm: « *Alienorum* scripsi, ut Bake in comment. præcepit »: ed io con tutti gli edd., dal Bake, dall'Halm e dal Baiter in fuori «*aliorum* scripsi, ut codices præcipiunt ».

e re publica. — « Est hic *civis e rep.* perinde ac si diceretur vir politicus », dice il Turnebo; e cita a proposito quel dell'Orazione *pro Rabirio Postumio* (c. 9): « Demetrium et ex repub. Athenis, quam optime gesserat, et ex doctrina nobilem et clarum, qui Phalereus vocitatus est »: ma io credo che questo non si riscontri bene col nostro l. Il Davisio scrive a proposito della spiegazione, data dal Turnebo, di questa frase: «vim phraseos non expressit Turnebus, nam *civis e rep.* est civis reip. utilis: id enim *e rep.* dicitur esse, quod ei utilitatem parit »: e confronta il nostro col *de Orat.* II, 28 e *Philip.* p. III. 15. Colla interpretazione Turnebiana sarebbe qui distinto l'uomo benemerito della repubblica dall'uomo politico, che pur troppo non sono sempre tra loro sinonimi; per altro, chi bene osserva, questa distinzione non si trova nel nostro l., dove l'uomo utile alla repubblica è detto quel che sa ben guardarla incolume; ed il *que* del *tuendoque*, che unisce i due incisi, accenna che il secondo è dichiarativo del primo.

tuendæque civitatis paratissimus. — Così i codd. Il Davisio avrebbe voluto *tuendæque civitati paratissimus.* R. Stefano lesse *peritissimus*, e così fu tenuto dai più. Il Vahlen tiene la lezione de' codd., e la tengo volentieri anch'io, e se altri mi dicesse che la sintassi zoppica, io risponderei: chi sa che anche a M. Tullio sia piaciuta questa mattezza, come a tanti piacquero altre capestrerie di lingua! Il Goerenz poi levò di peso tutto questo passo, dicendo col Wagner che mal s'attagliano queste parole a Demetrio « quippe qui non tam ex *tuenda*, quam *constituenda* civitate laudem sibi repererit »: ma nè il Goerenz,

Digitized by Google

tempore; ante lucem enim iussit efferri. sepulchris autem novis finique scemò la suntuosità non solo colla pena, ma ancora col tempo; comandando che si recassero

nè il Wagner aveano potuto leggere la loro confutazione in quel *de Rep.* già prima cit. (II, 1, 2): «(rempublicam) *exsanguem iam et iacentem* doctus vir Phalereus sustentavit Demetrius»: ove abbiamo una perifrasi del nostro *reip. tuendæ*. Del rimanente al *tuendæ civitatis paratissimus* io vorrei dare il valore di *tuendæ civitatis peritissimus* e anche quel di più d'alacrità che v'è nel *paratissimus:* giacchè da' passi recati Cicerone, quando e' parla di Demetrio Falereo, ama qualificarlo come un uomo educato e pronto insieme a regger bene uno Stato.

non solo colla pena, ma ancora col tempo.— Intendi: collo stabilire pene per chi eccedeva quella misura, che alla pompa de' funerali era stata prescritta e dalle antiche leggi e dalle sue, e insieme col rinnovare l'antica prescrizione che non si recassero i defunti alla sepoltura se non prima dell'alba, egli toglieva l'esca alla vanità d'uno sfoggio funebre smodato. Ho detto rinnovando la prescrizione antica, perchè ciò era già stato prescritto da Solone, come abbiamo in Demostene (in Marcatatum p. 1071): il qual luogo giova qui tradurre per intiero, raccogliendovisi molte cose stabilite da Solone intorno a' funerali privati che non sono state accennate qui dal Nostro. «Legge. Il defunto sia esposto in casa com'egli destini: si porti a seppellire il defunto il giorno dopo che lo hanno esposto, prima che il sole si levi (ἐκφέρειν δὲ τὸν ἀποθανόντα τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ἂν προθῶνται, πρὶν ἥλιον ἐξέχειν). Del resto gli uomini camminino innanzi quando trasportano il defunto e le donne dietro: non è poi lecito che entri nella casa del morto, nè che accompagni il morto, quando si conduce al luogo delle sepolture, una donna sotto ai sessant'anni, da tutte quelle in fuori che sono tra le cugine, nè entri in casa del defunto quando fu già trasportato il cadavere, donna alcuna, da tutte quelle in fuori che son tra le cugine: non permette la legge che entri ove si trova il defunto, nessun'altra donna se non le congiunte fino al grado di cugine (οὐκ εἰᾶ εἰσιέναι, οὗ ἂν ᾖ ὁ τετελευτηκώς, οὐδεμίαν γυναῖκα ἄλλην, ἢ τὰς προσηκούσας μέχρι ἀνεψιότητος); queste stesse accompagnino il morto al sepolcro (καὶ πρὸς τὸ μνῆμα ἀκολουθεῖν τὰς αὐτὰς ταύτας)». A questo aggiungasi quell'altro l. di Platone (De Legg. XII p. 960 A) ove si accenna, oltre a codesta, ad altre leggi vigenti in Atene intorno ai funerali: «Che si pianga il defunto o meno, non è dicevole che l'ordini il legislatore: vieti in vece il menar lamenti e far sentir gridi fuori della casa: proibisca anche di trasportare il cadavere in pubblico per le vie, e che si mandino gemiti mentr'e' passa per quelle: esso poi prima del dì sia fuori della città: «δακρύειν μὲν τὸν τετελευτηκότα ἐπιτάττειν ἢ μὴ ἀμορφον, θρηνεῖν δὲ καὶ ἔξω τῆς οἰκίας φωνὴν ἐξαγγέλειν ἀπαγορεύειν, καὶ τὸν νεκρὸν εἰς τὸ φανερὸν προάγειν τῶν ὁδῶν κωλύειν καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς πορευόμενον φθέγγεσθαι, καὶ πρὸ ἡμέρας ἔξω τῆς πόλεως εἶναι». Quest'uso poi di trasportare il cadavere prima del levar del sole, rigorosamente prescritto in Atene, era pur tenuto altrove in Grecia per quelli che morivano nel fiore dell'età, parendo che l'occhio del sole non dovesse vedere morti così sfortunate: v. il Mureto (Variæ Lectiones l. XIII c. 2) ed il Robinson (op. cit. vol. III p. 18). Quanto poi a' Romani, è certo ch'e' in antico soleano tenere un uso conforme a quello d'Atene, onde Servio scrive: «apud Romanos moris fuit, ut noctu efferrentur ad funalia: unde etiam *funus* dictum est: quia in religiosa civitate cavebant, ne aut magistratibus occurrerent, aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari. Inde etiam qui funeri præerant, a vespera primum *vesperones*, deinde *vespillones* dicti videntur: et magis moris Romani, ut impuberes noctu efferrentur ad faces, ne funere immaturæ sobolis domus funestaretur: quod præcipue accidebat in eorum, qui in magistratu erant, filiis» (XI, 143). Ciò non pertanto bisogna dire che quest'uso fosse comune, perchè tenuto da' più; com'erano gli uomini volgari e poveri: se è vero quel che ci dice Dionisio (IV, 40) che la moglie di Tullio, figlia che era del re Tarquinio Prisco, con alquanti amici nottetempo trasportò il corpo (di Tarquinio padre) fuori della città come fosse quello d'un uomo volgare qualunque: «ἀλλ'ἡ γυνὴ τοῦ Τουλλίου σὺν ὀλίγοις τισὶ τῶν φίλων, Ταρκυνίου θυγάτηρ οὖσα τοῦ προτέρου βασιλέως, νυκτὸς ἐκκομίζει τὸ σῶμα

Digitized by Google

vit modum; nam super terræ tumulum noluit quid statui nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensam aut labellum, et

i morti a seppellire prima del dì. Fissò poi anche una misura pe' nuovi sepolcri: chè non volle s'innalzasse sopra terra tumulo alcuno, se non fosse una colonnetta non più alta di tre cubiti o una mensa od una vaschetta; e per tale

τῆς πόλεως, ὡς τῶν ἐπιτυχόντων τινός». Giuliano imperatore volle togliere ciò che era pur concesso ai suoi tempi, cioè il recare alla sepoltura i morti anche di giorno, chi l'avesse voluto. Allegava egli nella sua costituzione (Cod. Theod. l. IX tit. XVII § 5) che il trasporto d'un cadavere in mezzo a grande calca e a troppa moltitudine, di chi v'assiste «oculus hominum infaustis incestat aspectibus: qui enim dies est bene auspicatus a funere?» Veramente gli antichi Romani erano men paurosi de' morti di quel che fosse il superstizioso imperatore, se essi aveano sepolcri lungo le vie più frequentate come la Appia, la Aurelia, la Flaminia (v. Kirchmann op. cit. II, 22). Che poi il «dolor in exsequiis secretum amet», come dice ancora Giuliano (ib.), è un'asserzione gratuita, perchè l'esterne manifestazioni dell'amore, come del cordoglio, sono bisogno naturale del cuore umano: e che «diem functis nihil intersit, utrum per noctes, an per dies efferantur», come segue egli stesso a dire, la è più che altro un'amena ragione; giacchè ai morti dovrebbe allora esser pure indifferente anche qualunque segno più o meno esterno di dolore ne' parenti: in fine il dire che egli fa: «dolor esse in funeribus, non pompa exsequiarum, non ostentatio videatur», parrebbe l'avesse dovuto ripetere a' ricchi, pei quali tale pompa e tale ostentazione era possibile, ostentazione che a loro non era stata mai interdetta dalle antiche leggi: non già a quei tanti poveri, che nei funerali dei loro defunti voleano dare un'ultima e pubblica prova del loro affetto verso amate persone: nè una pubblica prova di amore e di pietà dovea sicuramente essere biasimata. Ma allo scristianito imperatore spiacea piuttosto che si desse pubblicamente tale prova d'affetto con i riti o con i segni di quella cristiana fede, ch'egli odiava a morte.

quid. — *Quod* è comune a' codici migliori. *Quid* hanno le vecchie edizioni e molte delle meno antiche: io tengo questa correzione, che veggo necessaria, e che trovo efficace insieme e non inelegante: la tiene anche il Vahlen. Il Lambino corresse *quicquam*, e *quidquam* lessero il Klotz, l'Halm ed il Baiter.

una colonnetta. — Ecco il cippo: almeno M. Tullio dice che la tomba di Archimede, rinvenuta da lui in Siracusa, era una «columella non multum a dumis eminens, in qua inerat sphæræ figura et cylindri» (Tuscul. V, 23): e ciò è senza dubbio una delle non rare forme del *cippus*. Questa *columella* è qui detta *super terræ tumulum..... statuta*, come di quella delle Tusculane è detto «in summo sepulchro sphæram esse positam cum cylindro»: onde pare che *tumulus* e *summum sepulchrum* sieno nel linguaggio Tulliano due frasi suppergiù equivalenti.

o una mensa. — Era questa una pietra piana e rettangolare collocata sul luogo, ove era altri sepolto, talora con un buco in mezzo per versare unguenti nella tomba, e con attorno scrittavi l'epigrafe mortuaria (Rich v. *mensa* § 14). Il Guthero (che per altro citando il nostro luogo mal riferisce questa prescrizione a Pittaco e non a Demetrio) scrive in proposito: «mensam ponere est lapidem, cippis aut terræ congestione subnixum, planum tollere in mensæ modum. Quod hodie apud nos fieri solet in Cœmeteriis nostris. Sic Plutarchus in Isocratis sepulchro dixit Τράπεζαν γενέσθαι, ut observat Turnebus (ad n. l.)..... Has mensas aut tabulas marmoreas ἀπὸ τοῦ τυμβοῦ vulgus Tombas vocat. Saxum brevius fuit, plerumque aut supra tumulum aut in cippis erectum» (Op. cit. II, 24 ed. Grævii in Thes. Antiq. Rom. v. XII p. 1223: cito quest'edizione, perchè anche in questa v'è lo sbaglio sopraccennato). Lo Scaligero nella spiegazione del frammento di Festo «Mensa in ædibus etc.», ove «præclaram ostendit doctrinam», come dice il Müller (not. p. 156), finisce dicendo: «Sic ad sepulcra res divina fiebat sacro parentali. quo nomine mensæ in sepulcris ponebantur et Græcanico et Romano ritu. Cicero in Legibus et scriptores Græci auctores»: v. anche il Kirchmann (op. cit. l. IV c. 2. Il luogo sopracit. di Festo non troppo bene

Digitized by Google

huic procurationi certum magistratum præfecerat.

67 XXVII. Hæc igitur Athenienses tui. sed videamus Platonem, qui iusta funerum reicit ad interpre-

provvedimento instituì un magistrato a parte.

XXVII. Ciò dunque è quanto ri- 67
guarda i tuoi Ateniesi. Ma consultiam noi Platone, che rimette le funebri cerimonie agli espositori de'

empiuto nelle lacune dall'Ursino e dallo Scaligero, che molto volentieri a lui s'attenne, fu dal Müller così racconciato: «*Mensæ* in ædibus ara*rum vicem obtinent, quia* legibus earum omnium *simul mensæ dedicantur*, ut velut (*vel* corr. Mül.) in ararum vel in *pulvinaris loco sint. pri*vati quoque in primis *salina et patellas apponunt*, ubi sacras habituri *sint mensas, in quibus* parentatio non sacrifici*um, fieri possit*..... magno cr..... tenebat aram.....» (p. 157).

o una vaschetta. — Così tradussi di *labellum*, chè, in q. l., dice il Rich (a q. v.), suona «vaso posto per ornamento sopra una tomba (*tumulus*)». E in modo più decifrato il Guthero: «labellum πύελον lapis in labri formam concavus quem Arcam, Arculam, Sarcophagum diximus, quamquam labellum a balneo aut vinatico labro tractum sit: unde cupæ, de quibus lapis Romæ: — D. M. — D. Apuleius. Ionicus — Fecit. Eutychiæ — Sorori. Suæ. Et. Eutycheti — Filio. Eius. In. Hac. Cupa — Mater. Et. Filius. Positi — Sunt» — (l. c.). Devono queste vaschette essere state simili a quelle usate nelle *inferiæ* greche χοαί, ossia in quelle libazioni di acqua o vino o mele o latte o sangue od unguenti, che si spargevano sulle libazioni che grecamente furono, tra l'altre, dette λουτρά (Sofocle; Elettra 84 e 434), ἀπονίμματα (Ateneo l. 9 in fine): v. anche il Kirchmann (op. cit. l. IV, c. 2). Questo *labellum* potrebbe per avventura corrispondere al χέρνιβον greco, che suona bacino o coppa da lavarsi le mani; ma che ebbe pure il largo significato di λέβης, come sappiamo anche dallo Scoliaste omerico (ad Iliad. XXIV, 304): il quale ultimo vocabolo ebbe pure presso i poeti (Sofocle ed Euripide), il valore di *urna cineraria*. Il Robinson (op. cit. vol. I p. 162) spiega così il nostro *labellum:* «*labello*, vaso proprio a contenere il nutrimento destinato agli dei Mani»: ci pare che la spiegazione non sia da rifiutare.

XXVII, 67. — *sed videamus Platonem.* — Il Davisio vuol che questo sia sbaglio de' copisti. Cicerone deve avere scritto, secondo lui, *audiamus Platonem*. Il Rath, che ha più libertà con M. Tullio, gli corregge il latino in bocca e vuol che dica: *sed veniamus ad Platonem quoque*. Il Goerenz bolla la correzione Davisiana con un *perperam* e scrive: «(videamus) Ita centies Cic. cum Græcis σκοπώμεθα, i. e. *consideremus Platonis locum*». Sia pure che Cicerone usi anche *millies* questo modo: certo è che i due luoghi, per grazia d'esempio da lui citati, non quadrano. Il primo dice: «Nunc ea videamus, quæ contra ab his disputari solent» (I Acad. XIII, 40): qui ognun capisce che si veggono le cose scritte o dette, non le persone che le dissero: l'altro dice: «videsne igitur Zenonem tuum cum Aristone verbis consistere etc.?» (De Fin. IV, 26, 72): anche qui è da fare una simile osservazione: giacchè non si vede Zenone, ma il convenir suo a parole con Aristone. L'ammirazione, diciamla così, del Davisio non rivela dunque in lui l'ignoranza dell'usare che fece M. Tullio il *videre* per *considerare:* ma il non esser egli persuaso dell'attribuire al *videre*, preso in tale significato, come oggetto diretto lo scrittore, piuttosto che la sentenza di lui. Il torto del Davisio è quello del non avere voluto accettare un uso di tale verbo, almeno in parte, certamente nuovo, ma pure assicurato dai mss.

ma consultiam noi Platone. — Accenna ad un l. del l. XII delle Leggi (p. 958 D e E), che io tradurrei così: «Quando v'abbia qualche morto, sia maschio o sia femmina, per rispetto a que' sacrifizi che la legge comanda di fare agli Dei, che sono sotterra o sopra, convien compiere quanto diranno quelli che son posti a decifrar queste cose (ὅσα προσήκει τελεῖσθαι, τοὺς ἐξηγητὰς γίγνεσθαι κυρίους φράζοντας). Avelli non si facciano in nessun luogo, ove sieno campi da lavoro, nè piccolo nè grande monumento: que' campi ove l'indole del terreno possa soltanto diventare sepoltura de' corpi dei defunti, senza aggravio dei viventi, questi riempiano (θήκας δ' εἶναι τῶν χωρίων, ὁπόσα μὲν ἐργάσιμα, μηδα-

Digitized by Google

tes religionum: quem nos morem tenemus. de sepulchris autem dicit hæc: vetat ex agro culto eove, qui coli possit, ullam partem sumi sepulchro; sed quæ natura agri tantum modo efficere possit, ut mortuorum corpora sine detrimento vivorum recipiat, ea potissimum ut conpleatur: quæ autem terra fruges ferre et ut mater cibos suppeditare possit, eam ne quis nobis minuat neve vivus neve mortuus.
68 extrui autem vetat sepulchrum altius quam quod *quinque homines* quinque diebus absolverint, nec e lapide excitari plus nec inponi quam quod capiat laudem mortui, incisam ne plus quattuor herois versibus, quos longos appellat Ennius. habemus igitur huius quoque auctoritatem de sepulchris summi viri, a quo item funerum sumptus præfinitur ex censibus a minis quin-

sacri riti; costume che pur noi altri teniamo. Intorno poi a' sepolcri egli ha questo: proibisce che d'un campo coltivato o che si possa coltivare, si prenda parte alcuna a farne un sepolcro: ma in que' campi, la cui natura è tale da ricevere i corpi de' morti senza detrimento de' vivi, si mettan pure quanti defunti si vuole: quella terra poi che potesse produr grano e quasi madre apprestarne cibi, non ce la sfrutti nessuno sia vivo sia morto. Vuol 68
poi che sepolcro non si costruisca più alto di quanto cinque uomini in cinque dì possano condurre a termine, e che non si eriga di pietra, nè che una pietra vi si soprapponga maggiore di quanto basti a incidervi su la lode del morto; e ciò non dev'essere più di quattro versi eroici ossia lunghi, come li dice Ennio. Abbiamo

μοῦ, μήτε τι σμικρὸν μνῆμα· ἃ δὲ ἡ χώρα πρὸς τοῦτ' αὐτὸ μόνον φύσιν ἔχει, τὰ τῶν τετελευτηκότων σώματα μάλιστα ἀλυπήτως τοῖς ζῶσι δεχομένη κρύπτειν, ταῦτα ἐκπληροῦν): ma di que' campi di cui la terra vuol porgerci il cibo, per cui ragione ella è madre, nè morto nè vivo vi sia che privi uno di noi, finchè viviamo (τοῖς δὲ ἀνθρώποις ὅσα τροφὴν μήτηρ οὖσα ἡ γῆ πρὸς ταῦτα πέφυκε βουλεσθαι φέρειν, μήτε ζῶν μήτε τις ἀποθανὼν στερείτω τὸν ζῶν θ' ἡμῶν). Nè sepoltura nè tumulo vi sia più alto di quanto farebbesi col lavoro di cinque uomini in cinque dì: nè facciano monumenti di pietra maggiori di quanto possa ricevere gli encomi della vita di chi è morto, nè d'una maggiore ampiezza di quattro versi eroici (χῶμα δὲ μὴ χοῦν ὑψηλότερον πέντε ἀνδρῶν ἔργον ἐν πέντ' ἡμέραις ἀποτελούμενον, λίθινα δὲ ἐπιστήματα μὴ μείζω ποιεῖν, ἢ ὅσα δέχεσθαι τῶν τοῦ τελευτηκότος ἐγκώμια βίου μὴ πλείω τεττάρων ἡρωϊκῶν στίχων)».

neve vivus neve mortuus. — Nel cod. leid. 1° abbiamo *vivos — mortuos*, che fu appresso corretto in *vivus — mortuus*: nel 2° abbiamo *vivo — mortuus*, e appresso corretto quest'ultimo in *mortuos*. Il Vahlen tiene il *vivos — mortuos*: ma la comune degli edd. tiene *vivus — mortuus;* solo l'Halm stampò *neve vivos neve mortuus* (sic).

68. — *quinque homines.* — Ne' codd. queste due voci mancano: ma ci devono essere state senza dubbio; chè qui evidentemente è tradotto il platonico: «πέντε ἀνδρῶν ἔργον, ἐν πέντ' ἡμέραις ἀποτελούμενον» (l. c. 958 E). Il Turnebo per primo qui le pose e le accolsero gli editori, che gli vennero appresso. Il Goerenz si pensò di porre *quini* soltanto, ciò che il Wyttembachio disse, con tanta ragione, «falsum et ne latinum quidem».

si determina la spesa ecc. — Ecco come dice il l. Platonico (Ib. p. 959 D): — Siavi dunque questa legge: chi avendo il massimo censo non consumasse nelle spese, che occorrono per tutta la sepoltura, più di cinque mine, chi ha il secondo censo, tre mine; due chi ha il terzo; una chi ha il quarto; terrebbe il giusto modo in queste spese: «Ἔστω δὴ νόμος οὗτος· Τῷ μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τιμήματος εἰς τὴν πᾶσαν ταφὴν ἀναλισκόμενα μὴ πλέον πέντε μνᾶν, τῷ δὲ τοῦ δευτέρου τρεῖς μναῖ καὶ δύο τῷ τοῦ τρίτου, μνᾶ δὲ τῷ τοῦ τετάρτου μέτρον ἂν ἔχοι τῶν ἀναλωμάτων». Intorno alle quattro classi onde erano, secondo il capitale d'imposta, divisi gli Ateniesi, v. lo Schoemann (op. cit. vol. II pp. 179, 180).

Digitized by Google

que usque ad minam. deinceps dicit eadem illa de inmortalitate animorum et reliqua post mortem tranquillitate bonorum, pœnis impiorum.

69 Habetis igitur explicatum omnem, ut arbitror, religionum locum.

dunque intorno a' sepolcri l'autorità di questo sommo uomo, dal quale pur si determina la spesa dei funerali secondo il vario censo da minę cinque a una mina. Di poi egli espone quelle sue belle cose sull'immortalità delle anime e sul felice stato de' buoni, che segue dopo la morte, e sulle pene degli empi. Voi vi avete dunque tutto chiarito, come io credo, l'argomento de' riti sacri.

deinceps dicit eadem — pœnis impiorum. — Tutte queste parole, dopo il Wagner, furono dal Goerenz, dal Moser, dall'Halm e dal Baiter tenute per interpolate: «hic locus veluti pannus visus est (dice il Goerenz) a viro parum latine docto assutus». Ma davvero ch'io non saprei unire tanta ignoranza di latino in costui, e tanta perizia delle cose platoniche; essendochè quello che è qui accennato, lo si trova veramente svolto, come vedremo, più sotto da Platone, nel l. a cui evidentemente allude M. Tullio. Io in vece argomenterei così: ne' codd. del nostro dialogo fu tralasciato il *quinque homines*, per certa ignoranza del luogo Platonico, ch'avrebbe fatto più attento il trascrittore a non lasciare il *quinque homines*, quand'e' l'avesse avuto presente: dunque, io dico, non è molto probabile che questo amanuense avesse avuto presente questo l. per dire che ivi si tratta dell'immortalità: e quindi le parole del Nostro e' deve averle trascritte, perchè le avea nell'esemplare che tenea dinanzi. Questa ragione tratta, come direbbesi, dalle viscere della causa, parmi più concludente di quella che, dopo il Goerenz, fu allegata dal Moser, dal Feldhuegel e dall'Halm, onde si dice, che, levato questo l., resterebbero cominciati «duo continua enunciata verbis iisdem; *habemus igitur*, et, *habetis igitur*»: onde l'Halm non istà in forse d'inchiudere come sospetto anche l'*igitur* dopo l'*habetis* col quale comincia il § 69, e così crede tutto aggiustato a meraviglia. Il Turnebo in vece spiega l'*eadem illa* «quæ etiam in Phædone et aliis locis disserit multis»: il Davisio vuol che si legga: «deinceps dicit ea divina de immortalitate animorum etc.»: il Wyttenbachio: «dicit divina illa». Io avrei voluto porre *dicit idem illa*, se per avventura *eadem illa* fosse cosa del tutto inammissibile: ciò che non pare. Il Vahlen tiene tutto quello, che danno i codici ed interpreta: «*eadem illa* quæ nos antea exposuimus, ut ad fam. I, 9, 18 *iubet idem ille Plato* h. e. quæ antea laudavi». Ciò egli riporta, al c. 21 § 54, nella lacuna del qual luogo egli crede, come abbiam visto, che M. Tullio trattasse di simile argomento. Sarà tutto questo pur vero; il l. per altro delle lettere *ad fam.* da lui cit., non so quale riscontro faccia al nostro, essendochè quel l. per intero suona così: «Id enim iubet idem ille Plato, quem ego vehementer auctorem sequor»: dove non c'è niente nè di ellittico, nè di nuovo nè di strano: il passo proverà al più l'unione de' pronomi *idem ille* nello stesso modo congiunti ne' due luoghi.

Di poi egli espone quelle sue belle cose sull'immortalità delle anime. — Platone comincia a discorrere (Ib. p. 959 A e B) su tale argomento dicendo, che uopo è prestar fede al legislatore, tra le altre, anche quando dice che l'anima è tutta diversa dal corpo, e che in questa vita quanto costituisce il nostro individuo nient'altro egli è se non l'anima; e il corpo una parvenza, che tien dietro a ciascun di noi (τὸ δὲ σῶμα ἑνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις ἕπεσθαι); e che bellamente son detti immagine dei defunti i corpi senza anima (καὶ τελευτησάντων λέγεσθαι καλῶς εἴδωλα εἶναι τὸ τῶν νεκρῶν σώματα), e ciò che veramente costituisce ciascun di noi, è quel che s'appella immortale spirito, che deve agli altri dei ritornare, per rendere una ragione, come la patria legge parla, tutta fiducia pel buono, pel malvagio assai spaventosa; e in fine che non si può dare al defunto un grande aiuto (τὸν δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκαστον ὄντως ἀθάνατον εἶναι ψυχὴν ἐπονομαζόμενον παρὰ θεοὺς ἄλλους ἀπιέναι δώσοντα λόγον, καθάπερ ὁ νόμος ἡ πάτριος λέγει, τῷ μὲν ἀγαθῷ θαρραλέον, τῷ δὲ κακῷ μάλα φοβερόν, βοηθείαν τε αὐτῷ μή τινα μεγάλην

Digitized by Google

Q. Nos vero, frater, et copiose quidem, sed perge cetera.

M. Pergam equidem, et quoniam libitum est vobis me ad hæc inpellere, hodierno sermone conficiam, spero, hoc præsertim die; video enim Platonem idem fecisse omnemque orationem eius de legibus peroratam esse uno æstivo die. sic igitur faciam et dicam de magistratibus; id enim est profecto, quod constituta religione rem publicam contineat maxime.

Att. Tu vero dic et istam rationem quam cœpisti tene.

Q. Sì davvero, o fratello, e assai bellamente. Or tu séguita a spiegare l'altre cose.

M. Seguiterò volentieri, e poichè a voi piace di spingermi innanzi nell'argomento, io spero che questo di appunto potrò venirne a capo: poichè veggo Platone aver fatto lo stesso, e tutto quanto il suo discorso intorno alle leggi averlo conchiuso egli in un sol giorno d'estate. E mi farò quindi a parlare sui magistrati: poichè insieme colla costituzione religiosa, son questi che lo Stato massimamente conservano.

Att. Parla dunque e tien pure quell'indirizzo, che tu hai seguito sin da principio.

εἶναι τετελευτηκότι); giacchè a lui, finchè era in vita, convenia che tutti i congiunti prestassero aiuto, perchè e' fosse giustissimo e molto piamente vivesse quand'era tra' viventi; e quindi morto, fosse libero dalle pene de' rei traviamenti, nella vita di là da questa (ζῶντι γὰρ ἔδει βοηθεῖν πάντας τοὺς προσήκοντας, ὅπως ὅτι δικαιότατος ὢν καὶ ὁσιώτατος ἔζη τε ζῶν καὶ τελευτήσας ἀτιμώρητος ἂν κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο τὸν μετὰ τὸν ἐνθάδε βίον». E così, continua Platone, non conviene mandare in rovina la casa, segnatamente chi reputa che quella massa di carne, che ha da esser riposta sotterra, è in suo potere; ma quel figlio o fratello o chi altri mai gli paia dover con doloroso desiderio seppellire, ritenga esser egli andato a finire e a compiere la sua sorte: par intanto esser bene di fare misurate spese per un inanimato altare dedicato agli dei sotterranei: «ἐκ δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων οὐδέποτε οἰκοφθορεῖν χρὴ διαφερόντως νομίζοντα τὸν αὑτοῦ τοῦτον εἶναι τὸν τῶν σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ' ἐκεῖνον τὸν υἱὸν ἢ ἀδελφὸν ἢ ὄντινά τις μαλιστ' ἡγεῖται ποθῶν θάπτειν, οἰχεσθαι περαίνοντα καὶ ἐμπιπλάντα τὴν αὑτοῦ μοῖραν, τὸ δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν τὰ μέτρια ἀναλίσκοντα ὡς εἰς ἄψυχον χθονίων βωμόν». Si osservi intanto su questo luogo, che qui Platone esige che si dia all'autorità legislativa una fede troppo cieca: chè tale autorità, quando non attinga un sicuro e provato lume da Dio, non ha per sè sola un valore nel fatto dell'immortalità dell'anima nostra. Ma, poichè la ineluttabile prova che a tal uopo si trae dell'incorporeità dell'anima razionale per scientifico modo, non era agevole a intendere ai più; così Platone s'appella ad un'autorità, che in tal caso gli apparisce giusta, quantunque la faccia parlare troppo assolutamente e solo in quant'era affidata al sistema da lui insegnato. S'osservi poi come nel Platonico sistema, che nega avere il corpo congiungimento personale coll'anima, è tolta ogni dignità del corpo stesso; e così resta ben poca ragione di onorare con pietosi riti e coi sepolcri quelle spoglie, che egli appella *una massa di carne*. Sicuramente per un carcame era follia mandare a male la casa (οἰκοφθορεῖν) com'e' dice: frase questa che, quantunque fortemente esagerata, pure mostra lo sperpero del patrimonio, che solea in que' tempi farsi in Atene nelle sepolture.

69. — *perge cetera.* — Così nel 1° e nel 3° leid.: appresso nel primo fu corretto *perge ad cetera.* Questa correzione non è meraviglia la facesse qualche copista, credendo la lezione del *perge cetera* meno latina, se tale la credette lo stesso Davisio.

æstivo die. sic etc. — Così hanno corretto gli edd.: il cod. leid. 1° legge *æstivo die:* il 2° ed il 3° *dies*: ma nel 3° fu appresso corretto *dies* con *die:* «Ex corrupta lectione *dies* apparet recte in codd. dett. *sic* additum esse, quod spreverunt editores postremi: intercidit enim syllaba *ic* ante *ig*»: così l'Halm.

Digitized by Google

DISSERTAZIONCELLA AGGIUNTA
al Libro II *De Legibus* di M. T. Cicerone
sull'efficacia attribuita ai Misteri Eleusini

« *nè da essi apprendiamo soltanto la maniera di vivere lietamente, ma ben anche di morire colle migliori speranze* » (II, 14, 36).

Quest'è un di que' luoghi, che accennano alla parte veramente arcana, io credo, de' Misteri Eleusini. Gioverà quindi farvi sopra una più larga commentazione, affin di trarne quel senso meno oscuro o meno incerto, che possono rivelarci tali parole; attese le frammentarie e non troppo chiarite notizie, che si hanno intorno alle feste di Demetra. E questo io farò tanto più volentieri, in quanto potrò all'occasione rifiutare alcune cose tutt'altro che giuste e vere, stampate recentemente intorno a' Misteri Eleusini, in un lavoro italiano [1]), che per onore de' nostri studi, dovea essere qualche cosa di meglio. E intavolando la questione: in che, si domanda, riponevano i Greci l'efficacia attribuita da loro a' riti di Eleusi?

Solo tentando di rispondere a tale quesito, parmi si possa dichiarare, quanto è possibile, il nostro luogo. E intanto gli è necessario di fissare nel culto di Demetra due parti: la parte che riguarda la sua origine e gli esterni suoi riti; ciò che era pure divulgato ne' libri o rituali o storici o poetici di tempi più o meno antichi del paganesimo: e la parte arcana, che non dovea conoscersi nè manifestarsi a nessuno, da quelli in fuori ch'erano stati ammessi a' segreti di quel culto [2]). Or per quanto riguarda l'origine delle feste Eleusine, fonte principalissimo è per noi l'inno omerico a Demetra (Hymn. Homer. V: ed. Baumeister; Lipsiæ 1874). Si canta in esso il rapimento di Persefone, fatto da Ade, ed il lungo e travaglioso errar di Demetra in cerca della rapita figliuola: il suo fermarsi, in costume di donna antica, in casa di Celeo e di Metanira in Eleusi; come quivi ricreata alquanto nel suo dolore dalle facezie di Iambe, fosse divenuta nutrice di Demofoonte, neonato di Celeo; e quindi com'ella si svelasse per una diva. Narratosi appresso come Celeo coll'aiuto di tutto il popolo innalzasse alla Dea un tempio, conforme avea ella comandato, si dice che quivi la Dea dimorò lontana dall'Olimpo, corrucciata con Giove, perchè avea questi concesso ad Ade di rapirle la figlia, e che intanto ella negava ai campi ogni suo dono: finchè Giove, a placarla, volle mandar nell'Erebo il dio Ermete, che in nome di Giove chiese ed ottenne da Ade la rapita Persefone, ch'e' ricondusse alla madre. Ma il granello di melagrana, che il nume inferno dato avea da mangiare alla figlia di Demetra, era fatale; così ella potè in avvenire star colla madre e cogli altri celesti soltanto due terzi dell'anno e l'altro terzo dovea ritornare nell'Erebo. Pure rasserenata la Dea nel riavere la figlia fece rifiorire i campi e li colmò de' suoi doni: insegnò quindi i suoi Misteri a Trittolemo, a

Digitized by Google

Diocle, ad Eumolpo ed a Celeo; in fine ritornò colla figlia all'Olimpo. Accennando a questa favola nel Protrettico (cap. 2) Clemente Alessandrino (più tardi quasi a lettera tradotto da Arnobio V, 11) reca sull'autorità di Orfeo una variante di questa favola, e narra che in Eleusi la Dea fu tratta dal suo cordoglio all'indecente costume di Baubone, come abbiamo pure in Psello (De Opin. Græcor. circa dæmon. fol. 23 ap. Sainte-Croix, Recherches histor. et crit. sur les Mystères du paganisme ed. 2ª Paris 1817 tom. I p. 374). Laonde, se nell'inno omerico Demetra apparisce corrucciosa e frivola, ne' canti orfici ti si mostra del tutto invereconda. Se si badi per altro alle frasi, onde l'*Etymologicon Magnum* (v. Ἰάμβη) disegna ciò che fece Iambe, la figlia, come l'è detta, di Eco e di Pane, per alleviare il cordoglio di Demetra, si vede che la vecchia [3]) fantesca di Metanira usò detti e fatti forse non meno sconci della Baubone de' canti Orfici; quivi in fatti si dice: « Ἰάμβη. τινὲς ὅτι Ἰάμβη, Ἠχοῦς καὶ Πανὸς θυγάτηρ. τὴν Δήμητραν δὲ λυπουμένην, παίζουσα καὶ ἀχρηστολογοῦσα καὶ σχήματα ἄχρηστα ποιοῦσα, ἐποίησε γελάσαι ». — Onde osserva benissimo A. Maury (l. cit. p. 375) che nella festa di Proserpina, festa che corrisponde alla stagione delle biade mature (Diodor. Sic., lib. V, § 4), il popolo siciliano ricordava con osceni frizzi, il piacere che in fine prese Demetra alle lusingherie di Iambe. «Le peuple siciliote rappelait alors, par ses propos obscènes, le plaisir que Déméter avait fini par prendre aux plaisanteries d'Iambe» [4]). Se non che, da quanto si raccoglie dall'inno omerico [5]), nelle feste di Eleusi non v'erano onorate da principio che Demetra e la sua figlia Persefone; e quindi solo più tardi deve essersi unito a queste dee il frigio Bacco ossia Iacco, che si trova aver parte nel culto della Demetra Eleusina. Ciò senza dubbio avvenne per opera degli Orfici; tanto è vero che ne' versi di Orfeo, recati da Clemente Alessandrino (l. c.) nella scena di Baubone intervenne anche Iacco: « παῖς δ' ἦεν Ἴακχος » [6]). Anche Aristofane nelle Rane fa comparire cori d'iniziati a' misteri, i quali dopo che hanno invocato Iacco e cantato le sue lodi (v. la nostra not. alla p. 280): « con generosa voce cantate, dicono, la salvatrice dea: « Τὴν Σώτειραν γενναίως — τῇ φωνῇ μολπάζων » (v. 378); e appresso si chiama Demetra la sovrana delle venerande orgie: « Δήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων — ἄνασσα » (v. 384). Son dunque due le distinte età del culto esterno di Eleusi, quella antica di Demetra e Persefone, e quella più recente nella quale s'aggiunge, come oggetto di quel culto, anche Iacco.

L'altra parte poi de' riti d'Eleusi, ossia l'interna od arcana, è quella che veramente costituisce l'essenziale di quelle feste, che appunto furono dette Misteri. Ma siccome alla partecipazione dei beni, che s'aspettavano i pagani da tale culto, occorreva la partecipazione piena di questi Misteri; così giova innanzi tutto vedere che propriamente significasse la voce *Mistero* nella prima sua accezione. Colla voce μυστήριον dunque e colle voci affini, in modo speciale quando si parla delle feste Eleusine, noi troviamo che primamente si accennava al silenzio imposto agli iniziati rispetto a' sacri riti, che tal culto esigeva: donde Giustino (V, 1): «mysteria Cereris initiorum, sacra nullo magis quam silentio solemni »; e l'esclusiva intimazione d'Orfeo: « *chiudete le porte a' profani* »: come, tra gli altri, ha Taziano: — Ὀρφεὺς ὁ « Θύρας δ' ἐπί-

Digitized by Google

θεσθε βεβήλοις » λέγων. (Oraz. contro i Greci c. 8: v. anche il Maury op. cit. tom. II p. 301 not.). Certo è che la più attendibile delle etimologie di questa voce è quella che la fa derivare dal tema sanscrito *mu* o *mus* (L. Meyer, Lessico delle Radici Indo-Italo-Greche p. 79), che esprime l'idea di *chiudere*, e da cui vuolsi pur derivato il latino *mutus*, che significherebbe originalmente chi tiene la bocca chiusa: vedi il De Gubernatis (Piccola Enciclop. Ind. p. 513), ed il Pott (Etymologische Forschungen n. 319 e 320). Già lo Scoliaste d'Aristofane (Le Rane v. 456) avea notato che i Misteri furono detti così dal dovere gli uditori chiuder la bocca rispetto ad essi, nè rivelarli a nessuno: ciò derivandosi da μύειν, che suona chiudere la bocca: « μυστήρια δὲ ἐκλήθη παρὰ τὸ τοὺς ἀκούοντας, μύειν τὸ στέμα, καὶ μηδενὶ ταῦτα ἐξηγεῖσθαι· μύειν δέ ἐστι τὸ κλείειν τὸ στόμα »: e così pure, quasi colle stesse parole dice Suida alla v. μυστήρια. E venendo dalla ragione etimologica alla ragione storica, noi troviamo che Aristide nel principio del suo Discorso sull'incendio del tempio di Demetra, pone ne' riti d'Eleusi la distinzione tra le cose, che s'aveano soltanto a vedere dagli iniziati, e quelle altre, che eran palesi e che furono celebrate da tutti, dic'egli, i poeti, oratori e storici (ἃ δ' εἰς τὸ μέσον ποιηταὶ καὶ λογεῖοι καὶ συγγραφεῖς πάντες ὑμνοῦσι). E in fine all'Orazione contro Andocide (§ 51), attribuita a Lisia, si dice: « costui (Andocide) imitando le sacre cerimonie, le fe' note ai non iniziati e disse ciò, di cui non si deve far parola: « μιμούμενος τὰ ἱερὰ ἐπεδείκνυε τοῖς ἀμυήτοις καὶ εἶπε τῇ φωνῇ τὰ ἀπόῤῥητα ». E parlando al nostro proposito Diodoro Siculo (V, 77) dice intorno a' Cretesi: « Queste son dunque le cose narrate dai Cretesi intorno agli dei, ch'essi vogliono nati nel paese loro. Ed a provar come e i sacrifizi e gli altri onori, che si rendono agli dei, e le iniziazioni de' misteri (τὰς περὶ τὰ μυστήρια τελετάς) si sono da loro diffuse per tutte l'altre genti; allegano, quale documento il più concludente e certo, questo, che la iniziazione usata in Eleusi presso gli Ateniesi, la più famosa quasi di tutte (ἐν Ἐλευσῖνι γινομένην τελετήν, ἐπιφανεστάτην σχεδὸν οὖσαν ἁπασῶν), come anche i misteri di Samotracia e quelli che in Tracia usansi dai Ciconii, donde era Orfeo, di essi istitutore; sono insegnati misticamente (μυστικῶς παραδίδονται): laddove in Creta, nella città di Gnosso, da antichissimo tempo fu stabilito, che si mostrassero pubblicamente (φανερῶς τὰς τελετὰς ταύτας πᾶσι παραδίδοσθαι) quelle cose, che dagli altri si praticano in secreto; e che ivi non si tenessero nascoste a nessuno, che desiderasse averne notizia (καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐν ἀπορῥήτῳ παραδιδόμενα, παρ' αὐτοῖς μηδένα κρύπτειν τῶν βουλομένων τοιαῦτα γιγνώσκειν). Da questi luoghi, specie dall'ultimo, parmi che chiaro apparisca come l'essenziale de' misteri Eleusini stesse nell'essere essi tenuti nascosti ai non iniziati, se è vero che le frasi « μυστικῶς παραδίδοντα..... ἀπορῥήτῳ παραδιδόμενα » sieno del tutto contrarie alle altre « φανερῶς πᾶσι παραδίδοσθαι..... μηδένα κρύπτειν κ. τ. λ ». E in fatti a Gnosso cessava, secondo questo passo di Diodoro, ogni mistero, e questo perchè, chiunque avesse voluto conoscere tutto appuntino, niente doveagli esser tenuto nascosto. E che l'essenziale di questi Misteri stesse nel solo dever essere nascosti ai non iniziati, viene affermato ancora da quello che dice Crisippo (*Etymologicon Magnum* in v. τελετή) cioè, che « l'animo dell'iniziato acquistava coll'iniziazione

Digitized by Google

fermezza e forza a tacere coi non iniziati (τῆς ψυχῆς ἐχούσης ἔρμα, καὶ κεκρατημένης καὶ πρὸς ἀμυήτους σιωπᾶν δυναμένης): perchè, e' soggiunge, la vuol esser gran lotta quella dello star forti a non dire ciò, che di retto s'ebbe ad ascoltare intorno agli dei (μέγα γὰρ εἶναι τὸ ἄξλον ὑπὲρ θεῶν ἀκοῦσαί τε ὀρθά, καὶ ἐγκρατεῖς γενέσθαι αὐτῶν) ». Sta dunque che il costitutivo de' Misteri Ellenici, specie degli Eleusini, era posto nel silenzio, che mantener doveano gl'iniziati sulle cose vedute o udite nelle secrete ceremonie; non già in sensi arcani, che alcuni filosofi tra gl'iniziati, che vennero più tardi, vollero vedere sotto quelle ceremonie velati: tanto è vero che per questo fatto dai documenti antichi non si possono avere che elastiche congetture, talvolta più che arbitrarie. Arnobio discorrendo lungamente sullo stesso proposito nel l. V delle sue Dispute contro i Gentili, dopo aversi fatto opporre da' pagani « Sed erras, inquit, et laberis, satisque te esse imperitum, indoctum ac rusticum, ipsa rerum insectatione demonstras. Nam istæ omnes historiæ, quæ tibi turpes videntur atque ad labem pertinere divinam, mysteria in se continent sancta, rationes miras atque altas, nec quas facile quivis possit ingenii vivacitate pernoscere. Neque enim quod scriptum est atque in prima est positum verborum fronte, id significatur et dicitur; sed allegoricis sensibus et subditivis intelliguntur omnia illa secretis » (c. 15); e' risponde: « Argutiæ sunt, ut apparet, atque acumina hæc omnia, quibus fulcire solemne est malas in iudiciis causas. Quin immo, ut verius dicam, sophisticarum disputationum colores, quibus non verum, sed imago et species veri semper atque umbra conquiritur ». E nel c. 18 con un argomento convincentissimo soggiunge: come? una volta era costume nelle allegorie adombrare con onestissime parole cose turpi, e ciò ch'era laido a pronunciare, coprir con decente velo: ora in vece si direbbero, secondo voi, con turpi frasi solenni cose, e ciò che è tutto castità si ricorderebbe con oscene voci: « antea mos fuerat in allegorica dictione honestissimis sensibus obumbrare res turpes et fœda prolatu honestorum convestirier dignitate. At vero vobis auctoribus per turpitudinem dicuntur res graves et castitate pollentia obscœnis commemorantur in vocibus ».

E già più che quattordici secoli appresso, il Lobeck nel suo *Aglaophamus*, in sostanza, non parla diversamente. Egli in fatti nell'atto che quasi pare si scusi del suo giudicare severamente l'esagerato simbolismo, voluto trovare da altri ne' riti pagani, dice: « Neque tamen hæc nostra disputatio eo pertinet, ut in deorum ceremoniis nihil significatum esse contendam..... Sed hoc concedere non possumus, ut quibuscumque ritibus sensiculi insinuentur extra rem petiti et commenticii » (p. 179). E venendo quindi a' Misteri afferma in generale di essi: « Hæc autem omnia, quæ initiati vel a sacerdotibus acceperunt, vel coniectura augurati sunt, qualia demum fuere, quam pusilla et puerilia! Vino libidinem incitari, mortales frugibus et fructibus victitare, veris initio agros efflorescere, autumno exacto deflorescere, hæccine sunt illa Pelasgicorum philosophorum sancta et augusta mysteria, quæ soli initiati scire deberent? Hiscine adstupere æquum est? » (p. 180 e seg.); e in fine parlando in particolare de' Misteri Eleusini soggiunge: « Ceterum de Eleusiniis nihil eiusmodi proditum legimus, unde suspicari liceat, Hierophantas ante vel post peracta solemnia cum adeuntibus de rebus sacris sermocinatos

Digitized by Google

esse, præter quod Pausanias de Orphei et Pamphi hymnis a Daducho quodam accepisse se dicit IX, 27. Ipsorum vero initiatorum coniecturæ et sermunculi de rituum sacrorum significationibus sine dubio perquam diversi fuere pro cuiusque ingenio et eruditione » (p. 181). Or che avrebbero detto Arnobio e Lobeck, se avessero letto quel che scrisse il Bernocco, cioè: « Non trovarsi altra religione che riceva dalla scienza la conferma dei suoi principii più di quella d'Eleusi? » (p. 97). E se avessero poi sentito tale scienza tenere questo mistico linguaggio: « I misteri Eleusini erano dunque rappresentazioni sceniche, allegoriche e coreografiche. Nacquero dall'espressione libera e spontanea dell'impressione che la classe d'uomini dediti alla religione diretta della natura riceve dal movimento intestino di essa; si svolse come l'arte culturale di tale classe così benemerita, e dall'evoluzione di entrambe, impressione e cultura, emanò il culto, e ne derivarono il sociale consorzio, i civici legami e l'organismo della vita nazionale affermantesi in tutte le forme esterne della vita popolare, dalla semplice esclamazione di meraviglia al veder sorgere un filo d'erba e formarsi una spica, fino ai più raffinati parti dell'ingegno riflessivo, ed allo stampo del genio nelle arti utili e belle » (p. 122 e seg.)? E se avessero quindi udito: « alla covatura delle feconde idee serbate in fondo al santuario di Eleusi, era sottentrata l'incubazione dei concetti germinanti in fondo alle catacombe » (p. 118)? Onde « potrebbesi quasi dire, dice il Bernocco, che la Chiesa è il culto d'Eleusi sormontato dall'emblema del Calvario » (p. 97): non avvertendo certo il Bernocco che non v'è più frivolo ragionare di chi da simiglianze accidentali [7]) e comunissime risale alla natura di cose tra loro comparate; laddove si sa che la natura degli esseri dagli specifici loro principii si deve sempre decifrare. Se non che per far ciò bisogna conoscere troppo bene le cose comparate, e non come si conoscono, anche da più profondi critici, i misteri d'Eleusi; e tanto meno come si conoscono dal Bernocco, il quale poi mostra una squisita ignoranza sui fatti storici e dogmatici del Cristianesimo.

Ma tornando al proposito e per meglio rincalzare quanto abbiam voluto provare fin qui, cioè che l'essenziale de' misteri pagani, e specialmente degli Eleusini, non consisteva in sensi reconditi e venerandi de' loro riti e de' loro insegnamenti, ma soltanto nel silenzio, che doveano tenere gli iniziati su quello ch'avesser veduto e udito nell'assistere a quelle ceremonie, osserviamo ancora come le cose praticate o viste ne' Misteri eran tali da intendersi da tutti. E in vero Pausania (I, 38) dopo d'aver detto come fosse stato proibito da un sogno di descrivere quello che v'è entro al tempio di Eleusi: « τὰ δὲ ἐντὸς τοῦ τείχους τοῦ ἱεροῦ, τότε ὄνειρον ἀπεῖπε γράφειν » soggiunge: è manifestissimo in fatti non potere i non iniziati ascoltare da altri tutte quelle cose dalla cui vista sono esclusi: « καὶ τοῖς οὐ τελεσθεῖσιν, ὁπόσων θέας εἴργονται, δῆλα δήπου μηδὲ πυθέσθαι μετεῖναί σφισιν »: ciò vuol dire che non occorreva altro, per esser comprese queste cose, se non che le fossero descritte o esposte. E già come si potessero mettere a nudo questi misteri l'abbiamo nel fatto di Numenio (Macrob. in Somn. Scip. I, 2) filosofo, che per questo fu pure in sogno rimproverato dalle dee Eleusine. Avvertasi poi, cosa strana in vero, che sebbene chiunque degli iniziati che avesse rivelato i misteri era dalla legge punito colla morte:

Digitized by Google

« *νόμος τὸν ἐξειπόντα τὰ μυστήρια τεθνάναι* » (Sopater in divin. Quæst. ap. Meursium, Eleusinia c. 20): ciò nullameno se altri non iniziato, risaputi questi misteri, li avesse esposti anche in pubblico protestando, se fosse stato accusato, ch'e' non era iniziato nè sapea che i Misteri eran così fatti, egli non era punito. Ciò avvenne, come narra Clemente Alessandrino, di Eschilo, che fu assolto dall'accusa d'avere esposti sulla scena i Misteri col mostrare com'e' non fosse iniziato: « *Αἴσχυλος, τὰ μυστήρια ἐπὶ σκηνῆς ἐξειπών, ἐν Ἀρείῳ πάγῳ κριθείς, οὕτως ἀφείθη, ἐπιδείξας αὐτὸν μὴ μεμυημένον* » (Stromat. II, 14): vedi anche Aristotele (Ethic. ad Nicom. III, 2).

Vero è che siam venuti fin qui decifrando e raffermando con autorità in che proprio consistesse il mistero pagano in generale, ed in particolare nel culto della Demetra Eleusina: e ciò facemmo perchè abbiamo da provare come nello scoprimento di tale arcano agli iniziati tutta si dovea trovare l'efficacia, di cui parla il passo del nostro autore. E prima s'attenda che d'iniziati ai misteri Eleusini ve n'avean di due maniere: gli appena tali, che diceansi *misti;* e gli altri che, almeno da un anno ascritti tra i misti, eran quindi ammessi a mirare e a contemplare gli arcani nascosi entro al tempio d'Eleusi: « *οἱ δὲ τὰ μυστήρια παραλαμβάνοντες μύσται καλοῦνται, οἱ δὲ παραλαβόντες αὐτὰ τῷ αὖθις ἐνιαυτῷ ἐφορῶσι τὰ μυστήρια καὶ ἐποπτεύουσιν* »: così lo Scoliaste di Aristofane (ad Ranas v. 456). E più brevemente Suida (alla voce *ἐπόπτης*) dice: « *οἱ τὰ μυστήρια παραλαμβάνοντες, λέγονται ἐν ἀρχῇ μὲν μύσται · μετ' ἐνιαυτὸν δέ, ἐπόπται καὶ ἔφοροι* ». I semplicemente iniziati aveano parte a' soli misteri piccoli, che si celebravano in Agra vicino all'Ilisso e si tenevano come una purificazione o mondamento preparatorio a' grandi misteri : « *καὶ ἔστι τὰ μυκρὰ (μυστήρια) ὥσπερ προκάθαρσις καὶ προάγνευσις τῶν μεγάλων* (Schol. ad Aristoph. Plut. 845): l'essere intromessi a' grandi Misteri era la perfetta iniziazione, la *τελετή* per eccellenza (v. il l. c. dell'*Etymologicon Magnum*). E a questi propriamente era concessa la vista o la contemplazione de' Misteri, come si ha in Iperide (fram. dell'Oraz. per Frine v. *Oratores Attici* ed. Didot v. III p. 426), che ci dice: l'esser iniziati in Eleusi alla seconda iniziazione volea dire esser contemplatori: « *οἱ μυηθέντες ἐν Ἐλευσῖνι ἐν τῇ δευτέρᾳ μυήσει ἐποπτεύειν λέγονται* ». E Clemente Alessandrino (Stromat. l. V. c. 11) dopo aver detto che i piccoli Misteri contengono come quasi il fondamento della dottrina e della preparazione a ciò che dovea seguire (*τῶν μελλόντων*) soggiunge: i grandi Misteri poi abbraccian tutto; non resta più altro da imparare, ma è da contemplare e comprendere la natura e i fatti: « *τὰ δὲ μεγάλα περὶ τῶν συνπάντων, οὐ μανθάνειν ἔτι ὑπολείπεται, ἐποπτεύειν δέ, καὶ περινοεῖν τήν τε φύσιν καὶ τὰ πράγματα* [8]). Nel quale ultimo luogo il Bernocco trasandando e lettera e senso, altera il concetto dell'*epoptia*, qui espresso, e traduce: « in questi (grandi misteri) non resta più nulla da insegnarsi ai misti, ai quali non rimane che di contemplare, *praticare* e comprendere ».

Or questo secondo grado di iniziazione era appunto quello che dovea mettere a parte di tutti i benefizi, che trar potea l'iniziato da' Misteri. E già fra questi benefizi il più costantemente ripetuto ne' luoghi, dove gli scrittori antichi parlano su tale argomento, è quello senza dubbio

Digitized by Google

che riguarda la felicità d'una vita futura. L'inno omerico a Demetra, dopo aver detto che tali Misteri non è lecito rivelare, nè investigare, nè farli sentire in publico: «τὰ τ' οὔπως ἐστὶ παρεξέμεν, οὔτε πυθέσθαι, — οὔτ' ἀχέειν· μέγα γάρ τι θεῶν ἄγος ἰσχάνει αὐδήν» (v. 477-78): esclama: felice tra i mortali colui che ebbe contemplati tali misteri: sorte eguale non avrà nel cupo Erebo al suo morire chi non ebbe iniziazione o parte a tali misteri: «ὄλβιος, ὃς τάδ' ἔπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων· — ὃς δ' ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ' ἄμμορος, οὔποθ' ὁμοίως [9]) — αἶσαν ἔχει φθιμένος περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι» (480-482). Sofocle, presso Plutarco (de Aud. poet. p. 21 ed. Reiske), ripete che son tre volte felici coloro tra' mortali, che, contemplati i Misteri, andran nell'Orco: a questi soli sarà dato di vivere colà veramente; gli altri avrannovi ogni sorta di mali: «ὡς τρισόλβιοι — Κεῖνοι βροτῶν, οἱ ταῦτα θεργθέντες τέλη, — Μέλωσ' ἐς ᾅδου τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ — Ζῆν ἔστι, τοῖς δ' ἄλλοισι πάντ' ἐκεῖ κακά». E beato, dice anche Pindaro, colui che, visti tali Misteri, discende sotto la cava terra: egli vide il fine della vita e il principio ne vide dato da Giove: «Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν ἐκεῖνα κοίλαν — εἶσιν ὑπὸ χθόνα· οἶδεν μὲν βιότου τελευτάν, — οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν» (Pindari Carmina — Θρῆνοι fr. 8 ed. Schneidewin). Ed Isocrate (Panegirico VI, 28), esponendo le lodi di Atene comincia a dire: — essendo giunta Demetra nel nostro paese, allorquando andò errando per la rapita figlia Cora, compresa ella da benevolenza verso a' nostri maggiori per que' benefizi, che non voglionsi udir se non da chi è iniziato: diede ella pure due, che per aventura si possono dire i più gran doni, che mai vi sieno; cioè i frutti della terra, onde potemmo vivere non a modo di fiere, e l'iniziazione; della quale, chi ha parte, nutre soavi speranze e per la fine della vita e per ogni tempo ancora: «Δήμητρος γὰρ ἀφικομένης εἰς τὴν χώραν, ὅτ' ἐπλανήθη τῆς Κόρης ἁρπασθείσης, καὶ πρὸς τοὺς προγόνους ἡμῶν εὐμενῶς διατεθείσης ἐκ τῶν εὐεργεσίων, ἃς οὐχ οἱόντ' ἄλλοις ἢ τοῖς μεμυημένοις ἀκούειν, καὶ δούσης δωρεὰς διττάς, αἵπερ μέγιστα τυγχάνουσιν οὖσαι, τούς τε καρπούς, οἳ τοῦ μὴ θηριωδῶς ζῆν ἡμᾶς αἴτιοι γεγόνασι, καὶ τὴν τελετήν, ἧς οἱ μετάσχοντες περί τε τῆς τοῦ βίου τελευτῆς καὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἡδίους τὰς ἐλπίδας ἔχουσιν [ed. Benseler] [10])». Se non che, quantunque fosse celebrato quale precipuo benefizio, offerto dalla contemplazione de' Misteri agl'iniziati, quello d'una felicità oltramondana; ciò non pertanto questa contemplazione fu creduta giovare ancora alla tranquillità della vita presente. Oltre il luogo del Nostro, che intorno a questo fatto parla chiarissimamente, n'abbiamo un altro, onde si rafferma la stessa cosa, in Aristide, che non troppo oltre al principio dell'Orazione sull'incendio del tempio d'Eleusi, dice, come i convegni Eleusini abbian per vantaggio non solo la presente tranquillità dell'anima e la liberazione ed allontanamento delle molestie della vita passata, ma pur anche le speranze di sorte migliore dopo la morte: «Ἀλλὰ μὲν τό τε κέρδος τῆς πανηγύρεως, οὐχ' ὅσον ἡ παροῦσα εὐθυμία, οὐδ' αἱ τῶν ἐκ τοῦ προτέρου χρόνου δυσκολιῶν λύσεις καὶ ἀπαλλαγαί· ἀλλὰ καὶ τὸ περὶ τῆς τελευτῆς ἡδίους ἔχειν τὰς ἐλπίδας, ὡς ἄμεινον διάξαντας». E Crinagora (Anthologia Græca l. I c. 28 epigr. 3) esortava un tale, non uso a muoversi mai da casa, che venisse almeno alla Cecropia città, per vedervi le gran notti de' riti di Demetra, onde chi vive ha l'animo tranquillo, più lieto chi va tra i più: «ἐρῶ ἐν ἐκείναις — Δήμητρος μεγάλας νύκτας

Digitized by Google

ἰδῆς ἱερῶν — Τῶν ἄπο κἀν ζωεῖσιν ἀκηδέα, κεὖτ' ἄν ἵκηαι — Ἐς πλεόνων, ἕξεις θυμὸν ἐλαφρότερον».

Talora anzi, tacendo de' beni, che oltre la tomba speravano gli iniziati, si parla solo di que' contenti giocondi, che qui in terra credeano essi di ottenere per la loro iniziazione: e così, per esempio, il Nostro nella V delle Verrine dice: «Ceres et Libera, quarum sacra, sicut opiniones hominum ac religiones ferunt, longe maximis atque occultissimis cæremoniis continentur, a quibus initia vitæ, atque victus, legum, morum, mansuetudinis, humanitatis exempla hominibus et civitatibus data ac dispertita esse dicuntur» (c. 72). Nel qual luogo M. Tullio cambiando il dogmatismo della Stoa, onde qui nelle Leggi espone i vantaggi recati da' misteri di Cerere, con le dubitose frasi di «sicut opiniones hominum ac religiones ferunt», e' chiude il periodo con un quasi scettico *dicuntur*. Non così parlava Pretestato (presso Zosimo l. IV p. 202 ed. Oxon 1679), proconsole in Grecia, a Valentiniano, il quale, proibendo con legge ogni sacrifizio notturno, venia con ciò a tòr di mezzo anche i notturni misteri d'Eleusi; questa legge, dicea il proconsole, ridurrebbe pei Greci *la vita a non esser più vita, quando per essa fossero proibiti que' misteri santissimi che tutto riuniscono l'uman genere:* «τοῦτον, ἔφη, τὸν νόμον ἀβίωτον τοῖς Ἕλλησι καταστήσειν τὸν βίον, εἰ μέλλοιεν κωλύεσθαι τὰ συνέχοντα τὸ ἀνθρώπειον γένος ἁγιώτατα μυστήρια».

Ma dopo messo innanzi quel tanto di storia e di documenti, che ci chiarisse alquanto l'origine e la natura de' Misteri Eleusini, per sciogliere il nodo della questione propostaci sull'efficacia ad essi attribuita, anche dal Nostro in q. l., dimandiamci di nuovo: di que' beni, che si promettevano gl'iniziati da' questi Misteri, e de' quali doveano avere piena partecipazione soltanto gli *epopti* o contemplatori, poteasi per avventura trovare negli oggetti ivi contemplati adeguata cagione, o almeno un motivo ragionevole di quella fiducia, che nutrivano gl'iniziati stessi di poter conseguire questi beni? Certamente no. In vero come si può pensare che l'assistere alla rappresentazione del fatto più o meno svolto dall'inno omerico a Demetra [11]), per quanto si voglia ch'esso fosse posto innanzi coll'apparato più spettacoloso e nuovo; e l'assistervi anche una volta o poche volte soltanto, come sarà intervenuto certo di coloro, che dopo l'ottenuta iniziazione non saranno ritornati più in Eleusi, fosse stato di per sè bastevole ad infondere tanta letizia e tanta virtù per aver gioconda la vita presente, e insieme felice la futura? Specialmente essendo fuor di dubbio l'immoralità di que' riti sia nelle rappresentazioni sia ne' detti procaci e turpi (*αἰσχρολογίαν* la dice Diodoro Siculo) [12]) usati in que' convegni promiscui d'uomini e donne, che passavano dalle tenebre e dal silenzio ad un subito splendore di faci, ai canti, ai suoni, alle frenetiche danze dell'orfiche orgie. Un luogo della Politica d'Aristotele (VII, 15), riportato molto a proposito anche dall'Ott. Müller (Storia della Lett. Greca vers. di G. Müller ed E. Ferrai — Firenze 1858 vol. I p. 210 not.) ci fa argomentare come nel tempio di Eleusi vi dovessero esser stati quadri indecenti, e come insieme nelle feste di Demetra vi fossero parlari troppo laidi. In fatti Aristotele nel l. c., dopo aver detto con saviezza da sommo legislatore e filosofo, che, chi presiede alle leggi, deve del tutto

Digitized by Google

sbandire dalla città ogni inverecondo parlare (ἔλως μὲν οὖν αἰσχρολογίαν ἐκ τῆς πόλεως ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τὸν νομοθέτην ἐξορίζειν) soggiunge: «E collo sbandire un sì fatto parlare è chiaro che noi vogliamo tolto lo stare spettatori di pitture indecenti o indecenti rappresentazioni. Sarà dunque cura de' magistrati che non vi sia nè statua nè pittura, che ritratti così fatte cose; salvo che ciò fosse per quelle certe divinità, per le quali la legge concede sin anco un procace parlare (εἰ μὴ παρά τισι θεοῖς τοιούτοις, οἷς καὶ τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν ὁ νόμος). Dinanzi a queste divinità lascia la legge che i più vecchi prestino onore agli dei e per sè e pei figli e per le mogli (πρὸς δὲ τούτοις ἀφίησιν ὁ νόμος καὶ ὑπὲρ αὐτῶν καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν τιμαλφεῖν τοὺς θεούς): a' più giovani vuolsi vietare per legge che assistano nè a iambi o a commedie ecc. (τοὺς δὲ νεωτέρους οὔτ' ἰάμβων οὔτε κωμῳδίας θεατὰς νομοθετητέον κ. τ. λ.). E però la voce *iambo* è stata legata alla leggenda della procace *Iambe*: vedi l'*Etymologicon Magnum* (v. Ἰάμβη); lo Scoliaste Euripideo (ad Orestem v. 965); e Fozio (Biblioth. p. 983 ed. Oliv. Paul. Steph. 1612). Da questo luogo di Aristotele, luogo che, se ad altri riti (v. M. Ricci not. a q. l. nella sua vers.), vuolsi anche e precipuamente riferire a' misteri d'Eleusi, ben si raccoglie come e statue e pitture e discorsi o lazzi inverecondi doveano essere il soggetto di que'Misteri, onde credeasi (e la legislazione greca insieme colla greca filosofia lasciavano credere) che si potessero onorare gli dei (Demetra, Persefone, Iacco) e per sè e pei figli e per le mogli: e ciò solo basterebbe a definire la nostra questione, fissando tutta la creduta efficacia di que' Misteri in una protezione, e per questo e per l'altro mondo, accattata da numi adoratisi nel famoso tempio d'Eleusi con indecenti viste e con indecenti parlari (v. il Sainte-Croix, tom. 1 p. 368 e segg.). E questa, come ben ci dice lo Schoemann (Op. cit. vol. III p. 290), *stolta confidenza nell'efficacia delle iniziazioni*, era, come abbiam visto, tenuta non solo da' volghi ignoranti, ma guardata anche e difesa da solenni legislazioni ed approvata da filosofi di primo ordine. Che se lo Schoemann (ib. p. 289) dice che la *indifferenza* e la *noncuranza* per queste iniziazioni si trovava non solo fra gli *uomini leggieri e gl'increduli, spregiatori della religione, come Alcibiade ed altri, ma anche fra i pii e religiosi* (e cita Luciano Demonac. c. 11, Diog. Laer.; VI, 39; e il Vyttenbach, Note a Plut., De Aud. poet., tomo I p. 161, ed. Lips.): egli è certo tuttavia, almen per le memorie che ci restano su questo fatto, che i *pii e religiosi*, che furono apertamente non curanti de' riti d'Eleusi, sono stati molto rara eccezione; senza poi dire che il cinico Diogene, di cui parlano i due ultimi luoghi citati, non so come possa mettersi fra gli uomini, non dico *pii e religiosi*, ma nemmen sempre autorevoli e gravi [13]). E s'avverta poi che talora dinanzi a' tribunali allegavasi, come argomento per dovere i giudici attenersi alla giustizia, l'essere eglino venuti di fresco dalla contemplazione de' Misteri; tanto che Andocide [14]) nella sua Orazione intorno a' Misteri, dopo d'avere messo sotto gli occhi a' giudici il dovere, contratto per giuramento, ch'e' sentenzierebbero conforme a giustizia ed equità, dice loro: — per giunta voi siete iniziati, avete contemplate le sacre cose delle due dee; però dovete punire gli empi e salvare quelli che non furono punto rei: «πρὸς δὲ τούτοις μεμύησθε καὶ ἑωράκατε τοῖν θεοῖν τὰ ἱερά, ἵνα τιμωρήσητε μὲν τοὺς

Digitized by Google

ἀσεβοῦντας, σώζητε δὲ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας» (§ 31). Vero è che fa compassione a pensare come in tanto pregio si tenessero questi Misteri e si attribuisse loro tanto valore ed efficacia dalla sapienza pagana; ma le prove sono così evidenti che nulla più, e il luogo citato del nostro autore è una prova senza eccezione. Del resto anche dato che s'insegnasse in questi Misteri tutto quel dottrinale, che volle il Creuzer (v. il Sacy not. all'op. cit. de Sainte-Croix tom. I p. 448) sulla cosmogonia [15]), sulle migrazioni e purificazioni dell'anima, sull'origine e sui progressi dell'agricoltura e dell'incivilimento della Grecia, e tutti quegli altri insegnamenti comunicabili solo agli *epopti*, cose tutte negate dal Lobeck nel suo *Aglaophamus*, senza che altri possa replicare forti ragioni in contrario, conforme dice lo Schoemann (op. cit. v. III p. 291): resterebbe sempre a dire che le rappresentazioni di quella maniera, lungi dal rendere più facili ad essere comprese dottrine così gravi, avrebbero distolto l'anima da tanta altezza; e ciò sarebbe avvenuto anche per le menti, che potuto avessero per avventura intendere un misticismo così strano e involto in simboli, tutt'altro che morali: giacchè «le immagini erano tanto triviali (dice lo Schoemann l. c. p. 290), le rappresentazioni alludevano a tanto bassi appetiti da fare che la moltitudine anzi che all'essenza ideale si attenesse al velo materiale [16])». Aggiungasi che da due luoghi di Teodoreto (Therap., lib. I, p. 412, t. IV, edit. Schultz — Serm. I, de De fide ap. Opera, t. IV p. 482), a cui il Maury dà molto valore (op. e l. cit. p. 347 e 348), e nei quali questo Padre mostra evidentemente d'aver letto que' libri liturgici, detti da lui infami, ove era stata raccolta la dottrina secreta ed esoterica, onde si dichiarava dal gerofante il senso delle ceremonie Eleusine; si vedrebbe che la spiegazione de' Misteri dovea riuscire più scandalosa degli stessi scandalosi riti, ch'eran compiuti nel tempio di Demetra. E però egli sembra che si debba conchiudere che l'efficacia di tali Misteri era tutta in una superstiziosa fidanza in pratiche e riti, che nella parte loro più sublime, qual era certo la *epoptia*, si riducevano a viste indegne ed immoralissime. Che se altri volesse dire ch'ella sembra troppo cruda questa conclusione, atteso il giudizio, che i savi del paganesimo recarono sull'eccellenza e sull'efficacia morale de' Misteri Eleusini: io risponderei che, stante le sicure testimonianze de' fatti, escludenti ogni possibile argomentazione in contrario, sì fatto giudizio proveniva da quella, dicasi pure, morale pagana, che, come tale, avea reso gli animi quasi per natura licenziosi e tutt'altro che casti. Il Maury dice molto bene parlando intorno alle turpezze e ai laidi simboli delle ceremonie Eleusine, ch'essi: «n'avaient au reste rien de choquant pour la morale plus libre et moins chaste du paganisme» (l. c. p. 347): quantunque l'è in vero un'ironia dir morale una teorica, che permette, non solo il guasto de' costumi per via di riti turpi e nefandi, ma ne commenda ancora la iniziazione.

Bisogna per altro dire che la nostra conclusione non avrebbe quasi alcun valore, se fosse vero quello che scrive il Bernocco nella seconda pagina del suo libro, dov'egli dice: «Le fonti principali per le quali in passato eranci quasi esclusivamente noti i Misteri Eleusini, sono i Padri della Chiesa latina, segnatamente gli apologisti, i quali, giudicandoli da lungi senza ben conoscerli, e traverso il prisma d'un'idea preconcetta,

Digitized by Google

confondendoli con altri infamati per le loro orgie degeneri, di cui aveano sotto gli occhi degli esempi in occidente, commisero un sofisma, che ne fa rigettare l'autorevole testimonianza della critica, e che indusse in errore altri scrittori posteriori, divenuti perciò testi poco attendibili». In questa meraviglia di periodo è raccolto, non dirò un *sofisma*, ma una menzogna di prima riga. In fatti le fonti principali usate dagli scrittori, che trattarono intorno a' Misteri Eleusini, prima di quelli che cita il Bernocco (p. 3) dal Kreuzer (?) fino al Decharme, non sono stati i Padri della Chiesa latina: chè, se ne togli Tertulliano, il quale accenna, più che altro [17]), alle turpitudini Eleusine per confrontar con esse i nefandi secreti de' Valentiniani (Adv. Valent. l. I. c. 1); e Minuzio Felice, che dà soltanto in due righette la sostanza della leggenda di Cerere (Octav. c. 21); e finalmente G. Firmico (De Errore Prof. Relig. c. 7), che offre il racconto della stessa favola con interpretazione evemerica, senza dir niente, neppur lui, sulle turpitudini de' Misteri; nel Meursio e nel Sainte-Croix, che hanno raccolte e discusse tante autorità in proposito, tu non troveresti se non la citazione di Arnobio, che ti potesse offrire qualche cosa di particolare sul turpe culto di Cerere. Ma chi volesse avere la pazienza di confrontare il luogo d'Arnobio coll'altro del Protrettico (l. c.) di Clemente Alessandrino, agevolmente vedrebbe che il primo non ha fatto, sia pure in libero modo, che tradurre il secondo. I Padri che parlano contro i Misteri di Demetra, e che citansi nel Meursio e nel Sainte-Croix, sono per la più parte Greci non Latini; e vicino ai Padri Greci sonvi citati autori pagani; i quali, per ciò che spetta al fatto delle infami cose de' Misteri, parlano all'unisono con quelli. Anzi lo stesso Clemente Alessandrino (l. c.), che è certo uno dei più autorevoli, trae, come abbiam visto, quel che narra sui Misteri, dagli Orfici Canti. È dunque falsissimo che quelli che hanno scritto dopo i Padri Latini su' Misteri d'Eleusi, si fossero valuti come di *fonti principali* di questi Padri. [18]). È poi una menzogna ancora più vergognosa per un uomo, che dovrebbe avere un'erudizione ed una critica passabile almeno, per la natura del suo lavoro, il dire, come fa il Bernocco (p. 46), che il «rispetto con cui i Padri Greci parlano d'Eleusi, era tale, che riflettevasi su tutta la Chiesa Orientale». A provar quanto ciò sia falso, non occorre altro se non riportar qui sotto le espresse parole, che i principali tra' Padri Greci usano nell'esecrare i Misteri Eleusini. Clemente Alessandrino (l. c.) per primo, dopo d'avere messo innanzi un racconto particolareggiato delle turpitudini Eleusine, conchiude: «spettacoli veramente belli e convenienti ad una dea! Misteri degni della notte e del fuoco! «καλά γε τὰ θεάματα καὶ θεᾷ πρέποντα· ἄξια μὲν οὖν νυκτὸς τὰ τελέσματα καὶ πυρός»: e questo passo è riferito da un altro Padre Greco, qual è Eusebio di Cesarea, che premette al passo di Clemente tali parole: «Queste cose le svela e pone a nudo nella sua Esortazione a' Greci quel mirabile uomo, che fu Clemente, il quale tutte queste cose sapea per esperienza (πάντων μὲν διὰ πείρας ἐλθὼν ἀνήρ), e che ben presto s'era convertito dall'errore, e in virtù della parola di salute e per mezzo dell'evangelica disciplina da que' mali era stato redento (τῶν κακῶν λελυτρωμένος)» (Præparat. Evangel. II, 2). E quel luminare fra' Padri Greci, che fu Gregorio Nazianzeno, nella sua prima Orazione contro Giuliano (III, § 90), parlando intorno

Digitized by Google

alle favole di Demetra, di Trittolemo, di Celeo e altre simili, non le dice anch'egli un turpe mistero e degno in verità della notte: «μυστήριον ὑμῖν αἰσχρὸν ταῦτα ἐπείσῆσε καὶ νυκτὸς ὄντως ἄξιον»? Lo stesso Padre comincia la sua Orazione trigesimanona per i Lumi Santi dicendo così: «Ecco di nuovo al mio Gesù, ecco di nuovo ad un mistero: mistero non già ingannevole ed indecoroso (μυστήριον οὐκ ἀπατηλὸν οὐδ' ἄκοσμον) nè proprio del greco errore e della greca ebrietà (οὐδὲ τῆς Ἑλληνικῆς πλάνης καὶ μέθης): così in fatti chiamo io, dice egli, le venerande cose de' Greci, e così credo le abbia a chiamare ciascuno fornito di sano intelletto (οὕτω γὰρ ἐγὼ καλῶ τὰ ἐκείνων σεμνά· οἶμαι δὲ καὶ τῶν εὐφρονούντων ἕκαστος): ma il mistero eccelso e divino offre uno splendore che vien dall'alto (ἀλλὰ μυστήριον ὑψηλόν τε καὶ θεῖον καὶ τῆς ἄνω λαμπρότητος πρόξενον)». E al numero terzo appella i misteri de' Greci tenebroso trovato di demòni, prodotto di mente malaugurata, cosa che attecchì pel favore del tempo e perchè coperta dal mito: «μυστήριον δαιμόνων εὕρημα σκοτεινὸν καὶ διανοίας ἀνάπλασμα κακοδαίμονος, χρόνῳ βοηθούμενον καὶ μύθῳ κλεπτόμενον»: e quindi annoverando questi misteri d'iniquità, quando giunge a' misteri di Demetra, di Trittolemo e di Celeo dice, tra l'altre, che arrossisce di mettere in chiaro il mistero della notte, anzi di dir mistero una turpitudine (αἰσχύνομαι γὰρ ἡμέρᾳ δοῦναι τὴν νυκτὸς τελετὴν καὶ ποιεῖν τὴν ἀσχημοσύνην μυστήριον): queste cose, egli dice, le conosce Eleusi e gli spettatori di quelle cose, che sono tenute in silenzio, di silenzio veramente degne: «οἶδεν Ἐλευσὶς ταῦτα καὶ οἱ τῶν σιωπωμένων καὶ σιωπῆς ὄντως ἀξίων ἐπόπται» (§ 6). Teodoreto dice poi che ne' convegni dei misteri s'osava commettere ogni maniera d'incontinenza: «ἐν δὲ ταύταις ταῖς ὁμηγύρεσι, πᾶν εἶδος ἀκολασίας ἀδεῶς ἐπολμᾶτο» (Therap. Serm. VII de Sacrificiis p. 583 tom. IV Oper.; Lutetiæ Parisiorum 1642); e segue esemplificando co' Misteri di Eleusi, di cui rivela le rituali nefandezze: vedi di questo Padre anche gli altri luoghi prima citati. Sant' Epifanio (Adversus Hæreses l. III § 11 p. 1093) dice cose da arrossirne intorno a' Misteri di Demetra e afferma che i penetrali Eleusini eran nido di turpitudini: «τῶν ἐκεῖσε αὐδύτων τὰ αἰσχρουργήματα». Nè certo Taziano parla con venerazione de' Misteri Eleusini, quando li chiama fonte d'inganni: Plutone, ei dice, rapì Persefone e i suoi fatti diventano misteri: piange Demetra la figlia ed alcuni sono per mezzo degli Ateniesi tratti in errore: «Ἀϊδωνεὺς ἁρπάζει τὴν Κόρην καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ γεγόνασι μυστήρια· κλαίει Δημήτηρ τὴν θυγατέρα καὶ τινες ἀπατῶνται διὰ τοὺς Ἀθηναίους» (Oraz. contro i Greci § 8). Dopo queste testimonianze testuali de' Padri Greci, che esplicitamente parlarono de' Misteri Eleusini, non n'avrebbe d'avanzo chi volesse provare, colle autorità di questi Padri, che furono turpissimi que' riti? E non è un'altra vergognosissima menzogna quella di dire, come fa il Bernocco, che *il rispetto con cui i Padri Greci parlavano d'Eleusi, era tale, che riflettevasi su tutta la Chiesa Orientale?* Come? e la legge di Valentiniano non volea forse tòr di mezzo, come dice anche il pagano Zosimo (l. c.), le nefandezze che si compivano ne' notturni misteri d'Eleusi: «τοῖς μυσαρῶς μὲν οὖν πραττομένοις ἐμπεδὼν διὰ τοῦ τοιοῦδε νόμου γενέσθαι βουλόμενος [19])? Ed Evagrio (Stor. Eccles. I, 11) non annovera tra le altre nefandità della pagana religione, anche i misteri che si celebravano in Eleusi, dicendo che per questo solo eran da lodare,

Digitized by Google

che il sole non li vedea ed eran condannati ad abitar nelle tenebre: *καὶ τὰ ἐν ἐλευσῖνι μυστήρια, καθ' ἓν μόνον ἐπαινετά, ὅτι γε ἥλιος οὐχ ἑρᾷ, ἀλλὰ τῷ σκότῳ συνοικεῖν κατεκρίθησαν?* » E quest'era forse la buona voce, che avrebbero avuta tra[1] Cristiani d'Oriente i Misteri d'Eleusi?

Che se poi si volesse cavare da questo luogo di M. Tullio, che illustriamo, e nel quale egli esalta cotesti Misteri, una prova, almeno negativa, dell'essere stati per avventura esagerati i disordini di que' Misteri stessi, io risponderei che se su questo punto M. Tullio tace, altri e molti parlano e molto chiaro. Anzi parla anch'egli stesso e molto eloquentemente intorno a tale proposito in questo stesso luogo, quand'e' dice che s'iniziino pure le donne a Cerere, ma con quel rito, onde suolsi iniziare a Roma: «initientur que eo ritu Cereri quo Roma initiantur». Ma e perchè non coll'augusto rito di Atene e di Eleusi, se non perchè vedea M. Tullio per questo rito il costume compromesso? Che anzi non accusa egli di licenza troppo chiaramente i riti notturni di Demetra? E che significherebbe altrimenti il «quid autem mihi displiceat in nocturnis, poëtæ indicant comici: qua licentia Romæ data etc.? » Da ciò non apparisce evidente che a M. Tullio dispiacea, non già che quei riti fosser notturni, ma che la loro indole fosse licenziosa o portasse licenza? E' certo li deve aver chiamati «*augusta illa mysteria*» sol per tener la frase ch'era in uso; dandole poi quel senso, che non potea essere sgradito nemmeno a quell'anima epicurea di Pomponio Attico, che de' Misteri Eleusini si fa qui il paladino.

NOTE

1) Dott. S. BERNOCCO, *I Misteri Eleusini:* Torino 1880.

2) Queste due parti si potrebbero suddividere ciascuna in altre diverse parti: e così alla prima apparterrebbe la *κάθαρσις* o purificazione, e la *σύστασις* ossia tutti quegli altri riti e sacrifizi, che formavano quasi il preludio de' Misteri: alla seconda parte apparterrebbero la *τελετή* insieme colla *μύησις*, che erano l'iniziazione propriamente detta colla consegna di oggetti misteriosi, ed il rivelamento delle parole ineffabili, e in fine l'*ἐποπτεία* o la contemplazione: vedi il Maury (Histoire des Réligions de la Gréce Antique tom. II p. 336).

3) Il Bernocco che, come vedremo anche più innanzi, consultò assai poco i fonti, dice (p. 34) di questa fantesca: « La sola giovinetta Giambe co' suoi briosi vezzi riesce a richiamare un sorriso sulle sue (di Demetra) labbra divine ecc. ». Ora, senza anche discutere se col *briosi vezzi*, sia tradotto il *παρασκώπτουσα* dell'Inno Omerico (v. 203) o il *γελοιώδεις λόγους καὶ σκώμματα*, che anche lo Scoliaste di Euripide attribuisce a Iambe (ad Orest. v. 965), e tanto meno le espressioni del l'*Etymologicon Magnum* da noi citate; è certo che il Bernocco fece d'una *vecchia* una *giovinetta:* giacchè, se tacesi dell'età di Iambe altrove, certo da Apollodoro (Biblioteca I, 5) ella è detta espressamente una vecchia (*γραῖα τις Ἰάμβη*). E questo devesi molto bene notare da chi fruga nel mito di Demetra; poichè l'età de' personaggi ne potrebbe per avventura far cambiare l'interpretazione.

4) Onde avvien di credere che Iambe e Baubone fossero un personaggio solo, che nel momento orfico, per dir così, abbia avuto l'ultimo di questi nomi: vedi Silv. de Sacy (not. al Sainte-Croix tom. II p. 14), ed il Preller (Griechische Mythologie v. I p. 648: Berlin 1872.

5) In esso si vuol per altro già penetrato coll'idee orfiche il *sincretismo* della favola: « sur cet hymne, qui est le dernier reflet de la période lyrique, mais où s'annonce déjà l'invasion des idées syncrétiques etc. » (Maury l. c. p. 318 not. 2).

Digitized by Google

6) Tengo la lezione de' codd., accolta dal Potter nella ed. delle Opere di Clemente Alessandrino, e dal Vergerio nella edizione di Eusebio (Præparat. Evangel. II. 3).

7) Non v'è per avventura altra cosa su cui meglio insistessero i Padri Greci quanto quella del rilevare un'essenziale distinzione tra la filosofia de' Greci e quella de' Cristiani, e fra i Misteri degli uni e quelli degli altri. « Gran bene è la filosofia, esclama S. Giovanni Grisostomo; e dicendo filosofia intendo la nostra, imperciocchè le dottrine della filosofia diversa dalla nostra, non son che parole e favole: «Μέγα ἀγαθὸν φιλοσοφία. φιλοσοφίαν δὲ λέγω, τὴν παρὰ ἡμῖν. τὰ γὰρ τῆς ἔξωθεν, ῥήματα καὶ μῦθοι μόνον εἰσίν» (In Ioan. Hom. LXII. 1). E lo stesso Padre nell'orazione che fa al ritorno del vescovo Flaviano, ch'era stato a placare Teodosio, sdegnato contro gli Antiocheni, nomina parecchie volte la parola filosofia: ma è ben chiaro di quale filosofia egli intenda parlare: parla di quella, che il Cristianesimo insegnò a Teodosio: «(ὁ χριστιανισμὸς) φιλοσοφεῖν ἐπαίδευσε φιλοσοφίαν» (Opera, tom. II. p. 220. C. ed. Montfaucon); e per la quale egli seppe perdonare agli Antiocheni. Questa, per confessione dello stesso Teodosio, fu quella che facea discendere in terra il Signore del mondo, che per noi s'era fatto servo, e, crocifisso da quelli che avea beneficati, pregò il Padre pe' suoi crocifissori dicendo: perdona a loro, chè non sanno quello che fanno: «ὅπου γε ὁ τῆς οἰκουμένης δεσπότης ἐπὶ γῆς ἐλθὼν καὶ δι' ἡμᾶς γενόμενος δοῦλος, καὶ παρὰ τῶν εὐεργετεθέντων σταυρωθεὶς ὑπὲρ τῶν σταυρωσάντων αὐτὸν παρακέκλει τὸν πατέρα λέγων, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (p. 223 B). Onde i Greci, soggiunge il Grisostomo, si confondano, o meglio s'istruiscano nell'apprender da un re cristiano e da un cristiano sacerdote la nostra filosofia: «ἀπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοῦ ἱερέως μαθόντες τὴν παρ' ἡμῖν φιλοσοφίαν» Or chi avrebbe creduto che anche di questo luogo la sofistica disinvoltura dell'Havet si sarebbe valuta a provare che il Cristianesimo deve in gran parte la sua origine alla greca filosofia (Le Christianisme et ses Origines tom. I, p. XIX): se anzi da questo luogo si prova che non v'era tra la cristiana e la greca filosofia di eguale se non il nome? E così per rispetto alla simiglianza de'misteri cristiani con que'dei gentili, sentasi, a non allegare altri Padri, che cosa scrive S. Gregorio Nazianzeno, citato dal Decharme come buon conoscitore de' Greci riti (Mythologie de la Grèce Antique p. 378): « Anche presso noi, dice, vi sono, non lo negherò, alcune dottrine coperte dal secreto, ma qual non è mai l'indole della duplice loro significazione, qual non ne è potenza? «εἰσὶ καὶ παρ' ἡμῖν κατ' ἐπίκρυφιν λογοι τινές, οὐκ ἀρνησομαι, ἀλλὰ τις ὁ τρόπος αὐτῶν τῆς διπλόης καὶ τίς ἡ δύναμις;» non indecoroso quel che appare, e ciò che si cela miracolo e sopra modo splendido per coloro, che entrano negli intimi nostri convegni: « οὔτε τὸ φαινόμενον ἀπρεπὲς καὶ τὸ κρυπτόμενον θαυμάσιον, καὶ ὑπὲρ λαμπρὸν τοῖς εἰς τὸ βάθος εἰσαγομένοις:» presso voi invece (parla ai gentili) ne quel che si propone a considerare, è degno di fede, e ciò che si mette innanzi agli occhi, è mortifero: «ὑμῖν δὲ οὔτε τὸ νοούμενον ἀξιόπιστον, καὶ τὸ προβεβλημένον ὀλέθριον» (Oraz. I contro Giuliano § 112). E per questo i misteri d'Eleusi non si fecero palesi e comuni neppure nel tempo in cui erano tenuti nel maggior onore da' cittadini e dallo Stato ateniese; laddove la disciplina de' Misteri cristiani (che era in pieno vigore sin dal sorgere del Cristianesimo, e non «*surtout a l'époque de costantin le Grand;*» cioè che dice il Creuzer (*Religions de l'Antiq. t. III. p. 774 trad. M.* Guigniaut) cessò da per tutto, non come asserisce il Fleury (allegato dall'Havet op. cit. tom. I p. 63) dopo «plusieurs siecles après la liberté de l'Eglise» (Mœurs des chrétiens § XV), ma subito dopo il secolo V della nostra era (vedi Em. a Schelstrate *De Disciplina arcani* c. VII art. 1). Se i primi cristiani poi tennero talora somiglianza di nome e di modi ne' loro riti, questi riti erano in fatto per infinita distanza di. versi. E quando in simil fatto v'ebbe parità di nome e di sostanza, trattavasi di ciò che, onesto in se, non era cosa propria del gentile, come tale, ma bensì dell'uomo, che v'era pure in ogni gentile: e questo perchè (come dice Origene nel rispondere a Celso che rimproverava a' Cristiani il tener certe dottrine comuni ai gentili filosofi) delle oneste cose Iddio ha fortemente impresso in tutti le comuni notizie «πάντων ἐχόντων κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας πρόληψιν ὑγιῆ περὶ τοῦ ἠθικοῦ τρόπου» (Contra Celsum I, 4). Ma quando per altro un costume de' gentili, per se innocente, contenea un'implicita professione di culto pagano, i Cristiani lo rifiutarono affatto: e così vediamo che l'uso di ornare di fiori i sepolcri da principio non fu tenuto da' Cristiani, siccome pra-

Digitized by Google

tica infetta d'idolatria: più tardi, scomparso il pericolo di gentile superstizione, sparsero anche i Cristiani i loro sepolcri di fiori (v. il Mamachi: *Orig. et Antiquit. Christian.* v. I p. 28 Romæ 1749). E se i fedeli non ebbero scrupolo di togliere dal linguaggio de' gentili la voce *mistero* fu appunto perchè niente scorgeano in essa di riprensibile, come quella che per sè esprimeva soltanto il prudente silenzio di chi tace le cose da non rivelarsi a profani (v. Origen. Ib. I, 7): anzi questa voce i Cristiani usarono anche nel significare altissimi dogmi, non dico, celati, ma predicati e conosciuti da quasi tutto il mondo: «σχεδὸν παντὸς τοῦ κόσμου ἐγνωκότος:» come afferma lo stesso Origene (Ib.). Certe pratiche poi d'iniziazione non dissimili ne' riti cristiani e negli eleusini, le erano cose così conformi alla natura de' fatti, che senz'altro le poteano venire in mente a chiunque si fosse, pagano e cristiano, che avesse avuto la comune umana prudenza: ed Cristiani d'altra parte, più che colle prescrizioni d'Eumolpo o di Neottolemo, usavano confrontar queste pratiche con quelle di Mosè (S. Basil. lib. de Spiritu Sancto c. 27). Del resto nella cristiana iniziazione non troviamo quegli spaventi, che il Maury dice analoghi alle prove degli inziandi alle logge massoniche: «épreuves analogues à celles auxquelles on est soumis pour les réceptions dans les loges maçonniques» (Op. e vol. citt. p. 334).

8) Il Decharme riporta e traduce anch'egli questo luogo; ma tralascia l'ultime parole — τήν τε φύσιν καὶ τὰ πράγματα — notando: «Nous ne traduisons pas les derniers mots de cette phrase, qui sont-très obscurs; mais cette omission ne peut altérer le pensée générale du texte» (Op. cit. p. 374). Benissimo: ma tradurle alla foggia del Bernocco, se non altera il pensiero generale del testo, aggiunge certamente al testo quel ch'esso non dice: e allora come, di grazia, si possono fare induzioni, recando testi tradotti con sì poca fedeltà; specie in un soggetto dove ogni frammento è un tesoro di luce, per chi vuol intendere qualche cosa in fatti che, per mancanza di maggiori documenti, sono tanto arcani?

9) Ὁμοίως lesse il Vossio: il cod. Laurent. ha ὁμοίων: alcuni leggono ὁμοίην, come il Maury (op. e l. cit. p. 342); e così lo Zeller (Die Philosophie der Griechen tom. I, p. 54).

10) Il Bernocco (p. 95) riportando, in parte anche a suo modo, questo luogo ne cava una curiosa conseguenza: «Col tempo dunque, egli scrive, la religione d'Eleusi assunse atteggiamento di monopolio della felicità eterna..... il che è indizio che essa era già in decadenza e che cercava di attirarsi accorrenti, vantando delle speciali prerogative.» Possibile una decadenza nella religione d'Eleusi «*il cui oggetto naturalistico della produzione culturale è sempre verificabile, mentre corrispondeva al bisogno morale della più rozza fase sociale. satisfaceva anche a quello del più forbito sviluppo civile:*» come dice due pagine dopo (p. 97) il Bernacco? È tutta quella quasi postuma celebrità de' Misteri l'ebbero dal secolo sesto in qua coll'*assumere la religione d'Eleusi atteggiamento di monopolio della felicità eterna;* se il più antico monumento, onde son celebrati i misteri Eleusini, l'inno Omerico a Demetra, composto due secoli almeno prima d'Isocrate, ce li fa congiunti a speranze oltramondane sin dalla loro istituzione? Eppure quest'inno è quello in cui «ci sta dinanzi, come dice il Müller, nella sua pura ed originaria forma l'antica e sacra tradizione degli Eleusini» (Istoria della Lett. Greca v. I p. 118 ed. fiorent.). Ma, anche senza questo, come pensare che fino al sesto secolo queste feste sieno state «*la sintesi della compiacenza di ogni coltivatore* ecc. (il Bernocco p. 81); e che poi nello stesso secolo, e forse anche prima, quando fu composto l'inno omerico (v. il Grote, op. cit. tom. I p. 48) sia stato bisogno di ripararne la decadenza col vantato monopolio della felicità eterna? Quanto inesplicabili antilogie!

11) «Ceres facibus accensis et serpente circumlata, errore subreptam et corruptam Liberam anxia et sollicita vestigat: hæc sunt Eleusinia» (Minut. Felic. Oct. c. 21): vedi anche il Maury l. c. p. 334 e segg.

12) Diodoro usa questa frase nel l. sopraccitato (V, 4) quando racconta le feste, che faceano a Demetra i Siculi, i quali volevano il primo vanto delle istituzioni della Dea. E' dice che tali feste si celebravano assai splendidamente e con ogni magnificenza d'apparato, e che in esse del resto s'imitavano gli usi della vita de' tempi antichi, mescendosi ne' trattenimenti di que' riti molto

Digitized by Google

turpi discorsi, nella supposizione che la Dea addolorata per la rapita figliuola fosse mossa a ridere da osceni motti: «ἔθος δ' ἐστὶν αὐτοῖς ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις αἰσχρολογεῖν κατὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίας, διὰ τὸ τὴν Θεὰν ἐπὶ τῇ Κόρης ἁρπαγῇ λυπουμένην γελᾶται διὰ τὴν αἰσχρολογίαν.» Donde chiaro si vede che neppure in origine dovettero i riti di Demetra essere stati troppo morali, come da altri (per es. dal Sainte-Croix e dal Maury) si vuol credere, e come forse credea Valentiniano; il quale solo dopo le cald istanze di Pretestato, permise i notturni misteri di Demetra Eleusina, non già *sans la moindre difficulté*, come afferma il Gibbon (Histoire de la décadence etc. trad. par M. Guizot tom. V p. 45); e a patto che fossero celebrati secondo quelle patrie consuetudini, con le quali da principio si celebrarono (Zosim. l. IV p. 203 ed. cit.).

13) Nel luogo citato di Luciano, oltre a Demonace, incolpato del non essersi iniziato a' Misteri Eleusini, s'accennerebbe per avventura anche a Socrate, e si porrebbe tra le accuse, che gli mossero contro i suoi nemici, anche quella ch'e' non fosse stato iniziato a que' Misteri: «Ce philosophe, dice il Maury, il est vrai, évita avec une certaine affectation de se faire initier aux mystères: mais il avait pu en connaître les enseignements et les rites, par l'effet de quelque indiscretion:» (p. 357) e in nota aggiunge: «Telle est notamment l'opinion qu'a soutenue, à l'aide d'une érudition toujurs ingenieuse, M. Charles Lenormant dans un Mémoire sur le *Cratyle* de Platon, lu à l'Institut, mais non encore publié.»

14) Io resto di sasso a leggere nel Bernocco (p. 96): «Ricavasi questo effetto morale (de' Misteri contemplati) *da Plutarco, il quale fa dire da Andocide* a' suoi giudici: «voi siete stati iniziati ed avete contemplato le sacre cerimonie delle due grandi dee.» Come? Non son forse queste le parole precise di una orazione di Andocide, di cui nessuno ha mai posto in forse l'autenticità? E come dunque poterle dire parole a lui messe in bocca da Plutarco? E sì che questa Orazione non è una rarità bibliografica, e il Crosara ne ha data di recente la prima versione all'Italia (Le Orazioni di Andocide e di Licurgo recate per la prima volta in italiano ed illustrate da Giuseppe Crosara: Torino 1879). Rispetto poi alla salutare influenza attribuita ai misteri di Demetra, di cui tra gli altri il Guigniaut (presso il Decharme op. cit. p. 381) discorre con tanta poesia, quell'uomo più positivo, che era lo Schoemann, scrivea: «Certo che consistendo l'istruzione religiosa specialmente in rappresentazioni simboliche, dipendeva dall'indole individuale di ciascheduno il concetto ch'egli si formava delle iniziazioni, e la predicata influenza salutare dei Misteri sulla morale e sulla religione indica il vantaggio che potevano ritrarre piuttosto le persone religiose che non la moltitudine degli iniziati in generale. I più li riguardavano come mezzi di grazia, e credevano bastare il semplice adempimento delle prescritte esteriorità per acquistare coll'iniziazione una specie di diritto e di arra della divina benevolenza: nè molto pensavano alle condizioni interiori. Quindi si spiega altresì l'indifferenza e la non curanza delle iniziazioni, non solo fra gli uomini leggieri e gl'increduli, spregiatori della religione, come Alcibiade ed altri, ma anche fra i pii e religiosi. A loro i misteri non offrivano niente di nuovo, e nella gran moltitudine non osservavano alcun effetto salutare almeno visibile: gl'iniziati si distinguevano dagli altri soltanto per una stolta confidenza nell'efficacia delle iniziazioni, non per una migliore condotta morale» (l. c. p. 289-290).

15) La più comune delle interpretazioni della leggenda di Demetra e di Persefone vuol vedere simboleggiata in queste dee la terra e la semente: la semente sta l'inverno sotto terra, come Persefone star dovea la terza parte dell'anno nell'Erebo: il lutto poi di Demetra per la rapita figlia accennerebbe la desolazione della natura nel tempo invernale, in cui sta nascosa sotto terra la semenza. Varrone dicea, che desolata un di la terra per grande sterilità, al rifiorir delle biade, consolati i mortali, in memoria di tanto beneficio, avrebbero istituite le grandi solennità di Cerere (ap. August. De Civ. Dei VII, 20). Al che aggiunge Varrone: «multa in mysteriis eius (Cereris) tradi, quæ nisi ad frugum inventionem non pertineant:» e quindi l'influenza sulla umana civiltà e sugli umani costumi attribuita a' riti eleusini, essendo stato all'agricoltura attribuita la prima origine del civile consorzio. Altri poi, fra cui lo Schoemann (op. cit. p. 290), non trovano troppa difficoltà di dare alla favola delle due dee un'interpretazione evemeristica, vedendo in esse raffigurate per-

Digitized by Google

sone e fatti, che veramente avrebbero avuto esistenza sulla terra: e' citano al proposito quel luogo delle Tusculane dove tra l'altre è detto: «Quid? totum prope cœlum, ne pluris persequar, nonne humano genere completum est?.... Quære quorum demonstrentur sepulchra in Græcia: reminiscere, quoniam es initiatus, quæ tradantur mysteriis: tum denique quam hoc late pateat intelleges» (I, 12 e 13). Certo è, per non uscir d'argomento, che quel Celeo e quella Metanira, che l'inno Omerico ci dà come due umane persone, dagli Ateniesi erano posti tra gli Dei: «Ἀθηναῖοι Κελεὸν καὶ Μετάνειραν ἵδρυνται θεούς» (Atenagora: Legazione in pro de' Cristiani c. 14). Altri in fine ne' misteri di Demetra vedrebbe figurata la rinascenza delle anime, che discese sotterra per la morte, riverrebbero a questo mondo al rinnovarsi della vita nel regno vegetale: vedi lo Zeller (Die Philosophie der Griechen tom. I p. 55). In ogni modo si può anche vedere ne' misteri d'Eleusi l'adorazione della terra e delle forze, che si nascondono nel profondo e tenebroso suo seno: culto istituito a propiziarne il nume per questa e per l'altra vita (v. il Decharme op. cit. p. 380).

16) Eppure il Bernocco scrive: «Il culto di Eleusi esercitava grande efficacia nel formare la mente e la coscienza greca, e per conseguenza nel produrre un Aristide, un Socrate, un Platone, un Aristotele, un Solone, senza parlar di quelli della restante Grecia e delle sue colonie» (p. 107).

17) Si badi che ne' tocchi, magistrali sì, ma brevissimi, onde Tertulliano tratteggia i Misteri Eleusini, e' ne parla come di cosa nota e come termine di confronto rispetto a' Misteri de' Valentiniani. Sarebbe stata cosa da testa molto piccola e tutt'altro che degna della mente d'un Tertulliano, comparare alle Valentiniane le turpitudini d'Eleusi, sulla semplice supposizione che queste fossero eguali a quelle.

18) Nè vuolsi qui passare sotto silenzio un'affermazione troppo arbitraria e falsa di Alfredo Maury, il quale, dopo aver convenuto col Sainte-Croix (op. cit. I p. 90) che «après avoir été purs dans le principe, ils (les mystères) finirent par être souvent un théâtre d'obscénités», soggiunge: «mais il ne faut point oublier que la plupart des accusations des Pères de l'Eglise, et notamment celles de Clément d'Alexandrie, de Tertullien et d'Arnobe, n'ont trait qu'aux mystères de l'Egypte et de la Phrygie». Curiosa! E non è Clemente Alessandrino, che nel l. c. del Protrettico discorre per due buone pagine contro a' Misteri d'Eleusi, detti da lui, come vedremo, *degni della notte e del fuoco*? E Arnobio non consuma tre lunghi capi del libro V delle *Disput. adversus Gentes* per far detestare le turpitudini di Eleusi? E Tertulliano nel lib. *adversus Valentinianos* (c. 1) non dice: «illa Eleusinia, hæresis et ipsa Atticæ superstitionis, quod tacent, pudor est?»

19) Dopo tutte queste testimonianze de' Padri Greci, veggansi con quanta cognizione di causa possa scrivere il Decharme: «Quelques Pères, nés en Orient, élevés à l'école de la Grèce, tels qu'Origène et Grégoire de Nazianze, firent exception, et se montrèrent souvent justes envers la religion hellénique *qu' ils connaissaient bien*. Les Pères de l'église latine, *qui la connaissaient mal*, qui d'ailleurs n'avaient sous les yeux, à Rome et dans la plupart des provinces de l'empire, que le spectacle des superstitions grossières et de la licence des cultes asiatiques, ne pouvaient être que violents. Révoltés de la crudité, de l'obscénité des symboles de la reproduction, qui avaient en effet leur place dans certains Mystères, ils enveloppèrent ceux d'Eleusis dans la sentence de réprobation dont ils frappaient tous les cultes de ce genre, et ils firent peser sur eux les mêmes accusations d'immoralité auxquelles étaient en butte les réunions et les cérémonies secrètes des chrétiens. Ils ne se demandèrent pas si les Mystères d'origine phrygienne, égyptienne ou syrienne, où se commettaient réellement de graves désordres, ne devaient pas être distingués des Mystères helléniques de Dèmèter et de Perséphone, et si le sanctuaire d'Éleusis n'était pas l'asile encore respectable de ce que les croyances grecques avaient de plus noble. L'institution des Mystères éleusiniens, dans le long cours de son développement, avait pu sans doute se modifier et recevoir des éléments qui lui étaient primitivement étrangers; mais rien ne nous permet de supposer que ces Mystères aient été à la fin envahis par l'immoralité dont ils étaient exempts aux époques les mieux connues de leur histoire» (op. cit. p. 378). Certo non occorrono prove più lampanti di quelle che abbiamo recate per mostrare, si direbbe quasi la mala fede del Decharme nel fatto di S. Gregorio Nazianzeno. Per rispetto poi ad Origene

Digitized by Google

basti solo riportarne questo luogo: « E che convien discorrere, dic'egli, delle assurde narrazioni che si fan da' Greci intorno agli dei, da doversene vergognare chi le consideri di per sè, anche pur involte nelle allegorie? » - « Καὶ τί με δεῖ καταλέγειν τὰς περὶ θεῶν ἀτόπους Ἑλλήνων ἱστορίας, αἰσχύνης αὐτόθεν ἀξίας καὶ ἀλληγορευμένας; » (Contra Celsum IV, 48). Del rimanente parrebbe un concordato tradimento della verità questo pervertire, sul fatto de' misteri Eleusini chi l'una chi l'altra delle testimonianze patristiche, per dar corpo ad ipotesi, le quali ci fanno sempre più scapitare nelle cognizioni, che abbiamo interno ad essi.

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI SULLA RELIGIONE CIVILE DE' ROMANI

aggiunte al libro II *De Legibus* di M. T. Cicerone

«poichè insieme colla costituzione religiosa, son questi (magistrati) che lo Stato massimamente conservano» (II, 27, 69).

Quantunque io sia persuaso che a rilevare lo spirito delle Leggi Religiose di Roma occorre la più larga e particolareggiata comprensione d'ogni memoria, anche frammentaria, delle credenze e de' riti romani; ciò non ostante io credo pure che lo studio di questo secondo libro delle Leggi Tulliane possa in un modo speciale e molto bene addestrare chiunque studii tale soggetto, ed offrirci della religione civile di Roma un concetto abbastanza preciso. M. Tullio in questo stesso libro ce ne persuade, quando e' fa dire a Quinto (10, 23) che queste leggi per poco non son quelle di Numa: alle quali parole Tullio rispondendo viene a dire che egli anzi non presenterà alcuna legge, che non abbia quando che sia esistito nella costituzione della repubblica, o almeno non esistesse nel costume de' maggiori, presso i quali esso valea siccome legge. Da ciò apparisce, che nella tavola di questo libro M. Tullio intese di raccogliere i capi del diritto sacro, senza tralasciarne alcuno, almeno di qualche rilievo, e di esprimere in essa tutto quello che s'era svolto nel diritto religioso di Roma dalle prime sue origini fino a lui. Quindi rifacendosi indietro fino a' tempi più remoti, egli formula in questo disegno il giure religioso raccolto nelle leggi o vive ancora o ricordate dalla tradizione, la quale, quanto più fosse stata antica, tanto più ei la credea veneranda; perchè vedeavi meglio allora, impressa l'impronta della divinità (11, 27): sentenza tenuta pure da' savi di Grecia.

Or volendo noi in fine di questo libro fare qualche osservazione su tale argomento, cominceremo dal fissare in che distinguasi la religione civile di Roma dall'altra sulla quale questa si fonda, e che, in riscontro con quella, potremmo dire *naturale*: chè la confusione in questo fatto recherebbe grave pregiudizio alle nostre considerazioni. La naturale religione di Roma si potrebbe definire collo stesso M. Tullio quella sapienza, onde mirando al provvido ordinamento divino, che regge e governa tutte le cose, l'uomo si sente legato dal vincolo della pietà verso Dio: e in questo solo, dice Tullio, noi superato abbiamo tutte le genti e tutte le nazioni: «pietate ac religione atque hac una sapientia, quod deorum immortalium numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gentes nationesque superavimus» (Orat. de Harusp. resp. IX, 19). E in questa definizione, cavata dall'efficacissimo luogo di M. Tullio, insieme

Digitized by Google

col concetto della religione, sarebbe ancora indicata la radice ed il fondamento della religione stessa. Conciossiachè intanto noi siamo portati ad offrire a Dio gli atti di religione, in quanto sappiamo ch'egli prende interesse delle cose nostre; e quindi vediamo possibile una comunicazione dell'anima nostra con Lui, e che a Lui pure questa comunicazione è accettevole. Fissato questo punto infinite altre considerazioni determineranno e svilupperanno il concetto della religione; ma senza questo la ragione del culto non sa dove poggiare. E M. Tullio l'affermava nel suo preambolo [1]) ai libri sulla natura degli dei con queste belle e calzanti parole: « Sunt enim philosophi et fuerunt, qui omnino nullam habere censerent rerum humanarum procurationem deos. Quorum si vera sententia est, quæ potest esse pietas, quæ sanctitas, quæ religio? Hæc enim omnia pure atque caste tribuenda deorum numini ita sunt, si animadvertuntur ab iis et si est aliquid a deis immortalibus hominum generi tributum. Sin autem dei neque possunt nos iuvare nec volunt nec omnino curant nec quid agamus animadvertunt, nec est quod ab iis ad hominum vitam permanare possit, quid est quod ullos deis immortalibus cultus, honores, preces adhibeamus» (De N. D. I, 2)? E l'importanza di questo principio e' la rivelava efficacemente, mostrando, che senza di essa, la pietà riuscirebbe una finta simulazione: e con ciò sarebbe tolta ogni religione, e quindi ogni giustizia. Segue egli in fatti dicendo: «In specie autem fictæ simulationis, sicut reliquæ virtutes, item pietas inesse non potest, cum qua simul sanctitatem et religionem tolli necesse est, quibus sublatis perturbatio vitæ sequitur et magna confusio. Atque haud scio an, pietate adversus deos sublata, fides etiam et societas generis humani et una excellentissima virtus, iustitia, tollatur» (Ib.). Or quanto più è lucida questa maniera di altissima sapienza, tanto più sarà forte il pietoso sentimento, che ci porterà a Dio; sentimento onde sorge appunto in noi quell'esigenza o vincolo morale, che con voce prettamente romana fu detto *Religio*. E tale è appunto il valore primigenio di questa parola; dal quale poi l'altro deriva di un'esattezza scrupolosa nell'eseguimento delle cose del culto; e quindi un terzo, cioè quello d'un pauroso e tutt'altro che filiale timore della divinità. Il Preller (Römische Mythologie pp. 2 e 22. Berlino 1865) ed il Marquardt (Römische Staatsverwaltung P. III p. 52 e seg. Lipsia 1878) danno a tal voce il secondo di questi significati: vuolsi per altro avvertire che la scrupolosità è effetto di un sentimento esagerato dell'obbligo di compiere le cose, che a Dio si riferiscono, e partecipa, falsandolo, del concetto di religione; ma il puro concetto di essa sta, come in radice, nella sentita obbligazione del culto. Ce lo dice l'etimologia del vocabolo, derivato dal tema *lag*, onde s'esprime l'idea del *ligare* o stringere (v. il Corssen op. cit. vol. I p. 444). M. Tullio dunque fissava il concetto della religione e della pietà verso gli dei in una maniera di sapienza: o meglio questi tre affetti tra loro congiunti, pietà, religione, sapienza, li trae, quasi come complemento l'uno dell'altro, a formar quel vincolo, che ci lega a Dio; e di qui traea pure M. Tullio il più gran vanto del popolo di Roma. Altrove, celebrando di nuovo questo vanto della sua Repubblica, M. Tullio fa sinonimo di *religione* il *cultus deorum*: « religione, id est cultu deorum» (De N. D. II, 3): e nel l. I c. 42 della stessa opera, determinando meglio quest'ultima

Digitized by Google

definizione, dice: « religionem, quæ deorum *cultu pio* continetur. » Anche Sallustio nella pietà ripone la qualifica della religione romana, quando scrive: « nostri maiores, religiosissumi mortales... delubra deorum pietate decorabant » (Cat. 12). M. Tullio poi nell'Orazione *pro Plancio* (c. 33) ci dice, che la santità e la religiosità è posta nella pratica gratitudine verso la divinità: « qui sancti, qui religionem colentes, nisi qui meritam diis immortalibus gratiam iustis honoribus et memori mente persolvunt? » Nelle *Partitiones Oratoriæ* (c. 22) la religione è detta giustizia verso gli dei « eaque (iustitia) erga deos religio: » e se negli altri luoghi si definisce la religione dal suo fondamento o dagli effetti suoi, qui è proprio la definizione formata coll'essenziale della cosa, ossia la definizione vera e rigorosa. Ora essendo la giustizia quella virtù o abito dell'animo, che ad ognuno rende quel che è degno « suam cuique tribuens dignitatem » (De Invent. II, 53): e questa giustizia essendo necessario che sia tanto più delicata e sollecita quanto è più grande la dignità dell'essere a cui si deve; M. Tullio, anche nel luogo ultimamente citato, fatta della religione una specie di giustizia, soggiunge: « religio est (iustitia), quæ superioris cuiusdam naturæ, quam divinam vocant, curam cæremoniamque affert: » col quale va spiegato l'altro luogo (de Invent. II, 22) dove abbiamo: « religionem eam, quæ in metu et cæremonia deorum sit, appellant. »

E qui si noti che dal concetto puro e naturale di religione era esclusa, anche presso i Romani, ogni idea di superstizione [2]): tanto è vero che mettendosi nel l. c. (de N. D. I, 42) a riscontro la superstizione e la religione, questa, come abbiam visto, si dice contenere un pio culto della divinità, quella invece un inane timore di essa: « Horum (Diagoræ, Theodori, Protagoræ) enim sententiæ omnium non modo superstitionem tollunt, in qua inest timor inanis deorum, sed etiam religionem, qnæ deorum cultu pio continetur. » E nel II de N. D. c. 28 abbiam raccolte tutte le qualifiche, onde i Romani distinguevano la religione dalla superstizione; qui in fatti si legge: « Cultus autem deorum est optimus idemque castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura, integra, incorrupta et mente et voce veneremur. Non enim philosophi solum, verum etiam maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. » Ciò non ostante è verissimo che la superstizione è vicina alla religione « superstitio, quæ religioni propinqua est » (De Invent., 54) II, e che quella imita questa « religionem imitatur superstitio » (Orator. Partit. c. 23): ma è pur vero che l'una essendo la corruzione dell'altra non debbonsi tra loro confondere. Per questo è uopo raccogliere, confrontare, interpretare a dovere quelle sentenze de' romani scrittori che toccano queste cose, e specialmente di chi ne parlò in tanti luoghi, come fece M. Tullio; dalle quali sentenze possiamo poi fissare il primo e puro concetto, che poterono avere i Romani della religione. Così tra gli altri non fece sicuramente Ernesto Havet, che dopo aver tradotta la definizione di M. Tullio, da noi sopra allegata (De Inven. II, 22) « religionem eam, quæ in metu et cœremonia deorum sit, appellant » con — la religion consiste dans la crainte des dieux et dans les devoirs qu'on leur rend — (Le Christianisme etc. tom. II p. 65 not.); soggiunge colla sua solita prosopopea: « C'est la définition romaine. » Ma che l'Havet abbia dato al luogo di M. Tullio uno

Digitized by Google

sbagliatissimo senso, traendolo a provare che « Rome se montre à nous, des les premiers moments de sa vie intellectuelle, plutôt superstitieuse que croyante; » è chiarito dal contesto del luogo stesso, dove noi troviamo come la religione sia rampollo della giustizia naturale; ciò che chiarissimamente è detto più avanti nello stesso libro, come abbiam sopraccennato. Quivi la religione è messa, quale specie della giustizia, tra le virtù o gli abiti alla natura ed alla ragione consentanei: « virtus est animi habitus naturæ modo atque rationi consentaneus » (De Invent. II, 53): senza dire che al c. 54 M. Tullio, opponendo alle virtù i vizi contrari da evitare, pone di riscontro alla *religione* la *superstizione*. L'Havet allega poi, a confermare il suo asserto, due luoghi di Polibio (III, 112 e VI, 56). Or per tacere del secondo, che spiegheremo più sotto, nel primo di questi è detto: «Ogni oracolo che tra loro (Romani) fosse diffuso, era a tutti in bocca, e di segni e prodigi ogni tempio ed ogni casa era piena; e per ciò voti e sacrifizi e agli dei supplicazioni e preghiere, che tenevano occupata la città: i Romani in fatti nelle sventure per placare dei ed uomini vanno agli eccessi; e non v'è cosa di quelle che compiono in tali frangenti, che giudichino disdicevole ed abietto (*δεινοὶ γὰρ ἐν ταῖς περιστάσεσι Ῥωμαῖοι καὶ θεοὺς ἐξιλάσασθαι καὶ ἀνθρώπους καὶ μηδὲν ἀπρεπὲς μηδ' ἀγεννὲς ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἡγεῖσθαι τῶν περὶ ταῦτα συνετελουμένων,*» Or come si fa a trovare nel fiero fanatismo, che invadeva i Romani in tempo di fortune disperate, accennato assai chiamente da Polibio, una riprova della definizione che M. Tullio ha data di un di quegli abiti, com'è la religione, che han da essere « naturæ modo atque rationi consentanei? »

Ma tornando di nuovo sulla definizione Tulliana « religio est, quæ superioris cuiusdam naturæ, quam divinam vocant, curam cœremoniamque adfert, » e analizzandola bene, noi vi troveremo la religione ne' due suoi stati: in quello di abito o disposizione costante dell'animo, e in quello degli atti, che ne fluiscono. Or l'uno stato è causa dell'altro; giacchè dicendosi essere la religione ciò che reca seco diligente osservanza del culto, che si deve alla divinità; chiaro apparisce che la religione è la ragione di questa osservanza e di questo culto, ossia che questo è naturale germoglio d'una più riposta radice, d'un abito morale che ci rivolge a Dio e che costituisce l'essenza della religione. Ma quest'abito a ben determinarsi e venire agli atti non può seguire che due scorte; cioè o il lume della ragione, o quello della rivelazione; ed è evidente che l'una e l'altra scorta deve insegnar credenze e riti, che alla divina e all'umana natura non sieno difformi: e quando in qualche cosa o in tutte diversamente accadesse, avremmo o un errore della ragione od una rivelazione non vera, e quindi non più divina: e in entrambi i casi si riesce a credenze false o a riti indegni, che costituiscono quello che in generale è detto superstizione. Però fa molto all'argomento quel dire di Tullio che nell'accogliere e metter mano a religiose ceremonie la parte capitale è il ben intendere qual sia la volontà degli immortali: « in religionibus suscipiendis, caput esse, interpretari quæ voluntas deorum immortalium esse videatur: nec est ulla erga deos pietas, nisi honesta de numine eorum ac mente opinio, cum expeti nihil ab iis, quod sit iniustum atque inhonestum, arbitrere » (Pro domo sua c. 41). La quale sentenza ci porta al molto felice e sicuro criterio che la cognizione ac-

Digitized by Google

certata della volontà, sempre santissima e giustissima, di Dio, costituisce il capo primo e principalissimo per ogni fatto di Religione. E per questo rispetto torna bella l'etimologia di religione, data da M. Tullio, ond'e' la deriva da *relegere*, dicendo: «qui autem omnia, quæ ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo» (De N. D. II, 28): essendo veramente una scelta quella che determina con criteri sicuri le verità ed i riti religiosi: e quindi non è fuor del nostro proposito il dire del Vico: «eaque (religio) non a *relegando*, sed a *relegendo*, accurate legendo dicta sit, ut monitum illud satis elegans probare videtur: *relegentem esse, non religiosum oportet*, hoc est pietati, non vanæ superstitioni operam dare» (De Uno universi iuris principio et fine uno, § 149 ed. del Ferrari). Questa derivazione per altro, che non credo troppo conforme alla ragione etimologica, non esclude l'altra più accettabile tolta da *religare* (v. Lactant. Instit. Div. IV, 28 — Augustin. Retract. I, 13 et *de Vera Religione* c. 113): anzi questa è principale e prima, secondaria l'altra e di complemento.

Or raccogliendo in breve il sin qui detto, possiam dire che il fondamento del concetto di religione è quella sovrana sapienza, che non fu già prodotta in noi dal parere o dal pensamento altrui, ma che è nativo germoglio di natura, per la quale noi siam persuasi che esiste un essere superiore alle cose visibili, perchè di esse causa prima, di esse sovrano reggitore e vindice: quindi il sentire la necessità morale di prestargli culto conforme alla sua natura e al suo volere, da cui s'origina quell'abito morale, che acquistando a mano a mano tutta la sua vigoria, stringe l'uomo permanentemente a rendere a Dio riverenza e culto. Ma quest'abito tende per suo intrinseco impulso a svolgersi nelle forme, onde Iddio vuol essere venerato, e nella cura di esattamente osservarle: la qual cura non va scompagnata dal timore che s'incorrerebbe nello sdegno della divinità e ne' suoi castighi, ove si mancasse in qualche cosa, che a Dio è dovuta. Di questo timore poi, appunto perchè tutto naturale, si fece, con trapasso troppo arbitrario, una cosa convertibile con la religione: onde lo spiegare che fa Servio quel di Virgilio «religione patrum» (Æn. II, 715) col suo — timore et est reciprocum — [3]).

Ma venendo alla religione civile di Roma, noi domanderemo: qual è poi quel momento in cui, nello svolgersi dell'abito della religione, può sorgere la religione civile? quand'è che storicamente parlando, ella sorse in Roma? quale ne fu l'indole e l'estensione? A queste tre domande dobbiam noi rispondere, per isvolgere bastevolmente il soggetto, sul quale si son prese a fare delle considerazioni. E intanto diremo che la religione dello Stato romano fu soltanto possibile nel momento in cui si cercò di conoscere e determinare il da farsi per lo Stato nel culto dovuto alla divinità: il qual momento, come abbiam visto in M. Tullio (Pro Dom. 41), è un momento capitale. Certo fondare uno Stato è costituire tale ordinamento tra' cittadini, che possa mantenere e promuovere stabilmente la comune prosperità: questa costituzione appunto perchè stabilita per esseri razionali, deve fondarsi sulla razionale necessità dell'impero e della subordinazione. Or, come bene osserva in proposito Giacomo Grimm, «nulla si può instituire di sacro, da cui

Digitized by Google

l'uomo debba pendere, se non è inaccessibile» (ap. il Jhering - Lo spirito del dir. rom. ecc. trad. di L. Bellavite p. 208, Milano 1855): e questo inaccessibile non può essere che la divinità, la quale provvedendo a tutte le umane cose, provvede pure al subordinamento de' cittadini, che solo rende possibile l'unità degli Stati: onde deriva che lo Stato è naturalmente teocratico, quando vuol essere secondo ragione. Ma quando, invece di questa teocrazia naturale, il fondatore o il capo d'uno Stato finge lui credenze e riti, simulando con arte, d'aver avuto per questo autorità da Dio, e con tale inganno compone una religione conforme allo Stato, ch'ei vuol fondare o sostenere; allora succede il falso diritto divino, la teocrazia umana, che è una contraddizione in termini: ed una teocrazia di questo modo con viste solo politiche dà origine alla religione civile o più propriamente alla civile superstizione. E così per rispetto a Roma scrive Livio: «qui (Numa) cum descendere ad animos sine aliquo commento miraculi non posset, simulat sibi cum dea Egeria congressus nocturnos esse, eius se monitu, quæ acceptissima diis essent, sacra instituere, sacerdotes suos cuique deorum præficere» (I, 19): luogo principalissimo questo, il quale ci mette anche sulla via di rispondere agli altri due quesiti, che ci siam fatti sulla religione civile di Roma. Intanto veggiam qui subito che il momento storico in cui si fissò la religione civile de' Romani, fu appunto quello di Numa: giacchè, quantunque sia vero quel che scrive il Nostro (De N. D. III, 2): «mihique ita persuasi, Romulum auspiciis, Numam sacris constitutis fundamenta iecisse nostræ civitatis;» e quantunque Dionisio (II, 23) dica che da Romolo furono sparsi i semi ed i principii del culto: tuttavia a Numa si deve una compiuta costituzione religiosa de' Romani. Ma, come nel passo di Livio troviamo espresso il bisogno che sentì Numa della religione a costituire fortemente lo Stato romano, così ci vediamo anche com'egli traesse tutta la sua autorità religiosa dall'impostura.

E pur troppo questo principio di rea politica fu tenuto dai più autorevoli personaggi di Roma. Per tacer di Polibio, del quale parleremo più sotto, il pontefice Quinto Scevola (console con L. Crasso dell'an. 659), a cui assente Terenzio Varrone, dice che giova ai popoli essere ingannati nel fatto della religione. Giova porre innanzi tutto il luogo di Sant'Agostino, dove ci fu conservato il pensiero di Varrone. «Relatum est in litteras, doctissimum pontificem Scævolam disputasse tria genera tradita deorum: unum a poetis, alterum a philosophis, tertium a principibus civitatis. Primum genus nugatorium dicit esse, quod multa de diis fingantur indigna; secundum non congruere civitatibus, quod habet aliqua supervacua, *aliqua etiam quæ obsit populis nosse.* De supervacuis non magna causa est; solet enim et a iurisperitis dici. Superflua non nocent. *Quæ sunt autem illa quæ prolata in multitudinem nocent? Hæc, inquit, non esse deos Herculem, Æsculapium, Castorem, Pollucem; proditur enim a doctis, quod homines fuerint et humana conditione defecerint. Quid aliud? quod eorum qui sint dii, non habeant civitatis vera simulacra, quod verus Deus nec sexum habeat, nec ætatem, nec definita corporis membra. Hæc pontifex nosse populos non vult: nam falsa esse non putat. Expedire igitur existimat, falli in religione civitates: quod dicere in libris rerum divinarum ipse Varro non dubitat*» (De Civ. Dei IV, 27). E

Digitized by Google

questo Varrone alla sua volta diceva: «de religionibus loquens, *multa esse vera, quæ non modo vulgo scire non sit utile, sed etiam tametsi falsa sunt, aliter existimare populum expediat,* et ideo Græcos teletas ac mysteria taciturnitate parietibusque clausisse» (Ib. 31). E lo stesso M. Tullio, quantunque sentisse quell'impulso di natura che ci spinge a giovare a quanti meglio possiamo, soprattutto coll'insegnare e col divulgare savi principii: «impellimur autem natura ut prodesse velimus quam plurimis in primisque docendo rationibusque prudentiæ tradendis» (De Fin. III, 20): e' non volea poi illuminare i suoi concittadini nelle falsità della loro religione, perchè le discussioni in proposito avrebbero estinta la religione dello Stato: «non esse illa (falsa) vulgo disputanda, ne susceptas publice religiones disputatio talis exstinguat» (ap. Lactant. Instit. Divin. II, 3). Certo non v'ebbe nulla in Roma di più contrario alla morale ed alla religione che l'impostura religiosa dello Stato. Nè si può leggere senza orrore e sdegno il ributtante encomio, che ne fa il Machiavelli [4]); il quale dopo aver lodata la religione gentile, la cui «*vita,* dice pur egli, *era fondata sopra i responsi delli oracoli, e sopra la setta delli arioli e delli aruspici;*» poco appresso soggiunge: «Debbono, adunque, i Principi d'una repubblica o d'un regno, i fondamenti della religione che loro tengono, mantenerli; e fatto questo, sarà loro facil cosa a mantenere la repubblica religiosa, e, per conseguente, buona ed unita. E debbono, tutte le cose che nascono in favore di quella, *come che le giudicassino false, favorirle ed accrescerle: e tanto più lo debbono fare, quanto più prudenti sono, e quanto più conoscitori delle cose naturali*» (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio l. I c. 12). Politica questa scellerata e tirannica, per la quale si abusa del sentimento umano più naturale e più sacro per avere l'impero sugli uomini, e ciò non già col tollerare, ma col favorire e promuovere la falsità e la superstizione; mettendo poi in un fascio ogni credenza sia vera sia falsa, ed ogni culto sia degno o indegno di Dio. Pur troppo veggono questi *conoscitori delle cose naturali,* che l'uomo sente in sè tanto alta libertà, da non potersi credere suddito che di Dio, o di chi per Lui comanda: intendono, come direbbe Alfredo Maury (Histoire des Religions de la Grèce Antique tom. II p. 434) che lo spirituale, allorchè si prende sul serio, domina tutte le cose temporali, e chi parla in nome del cielo gode la più alta autorità: «le spirituel, lors qu'il est pris au sérieux, domine tous les autres, et qu'à celui qui parle au nom du ciel, appartient la plus haute auctorité.»

La quale persuasione era nei Romani vivissima; e quindi il segnalarsi della loro costituzione civile su tutte l'altre nazioni nel raffermare l'autorità dell'imperante con riti religiosi specialissimi e tutti pieni di superstizioni. Ciò è provato in un ben noto luogo della Storia (VI, 56) di Polibio, in cui rilevando egli i meriti de' Romani sugli altri popoli, soggiunge: «ma dove meglio mi par che spicchi la differenza della Repubblica de' Romani di fronte agli altri popoli, è nel concetto che hanno essi degli dei. E a me pare che ciò, che appresso gli altri uomini è tenuto in dispregio, sia quello che dà maggior consistenza alle cose di Roma, voglio dire il timor degli dei. Imperciocchè questa parte è trattata con tale apparato da non poter dirlo a parole. E questo a molti potrebbe sembrare strana cosa: a me invece sembra che

Digitized by Google

ciò fosse stato stabilito in grazia della moltitudine. Giacchè se fosse possibile comporre una repubblica di uomini sapienti, non sarebbe per avventura necessario un tal modo. Ma poichè in generale la moltitudine è leggiera e piena di desiderii illegittimi, d'ira brutale, di violento furore, resta che le moltitudini si debbano contenere con occulti terrori e con sì fatti colpi di scena. Parmi quindi che gli antichi tali idee intorno agli dei, e tai concetti sulle pene dell'inferno abbiano introdotto nelle moltitudini non senza fondamento o a caso; e che per contrario senza fondamento e senza ragione li abbiano i recenti sbanditi. Per questo avviene che senza tener conto di altro, coloro tra' Greci, i quali tengono in mano la cosa pubblica, quando sia affidata loro anche la miseria d'un talento, abbiano pur anche un dieci revisori di conti o altrettanti sigilli o il doppio di testimoni, non sanno mantenersi incorrotti. I Romani al contrario mettono in mano de' magistrati e de' legati una grande quantità d'oro e per la sola fede, onde li stringe il giuramento, osservano il dovere. — « Μεγίστην δὲ μοι δοκεῖ διαφορὰν ἔχειν τὸ Ῥωμαίων πολίτευμα πρὸς τὸ βέλτιον ἐν τῇ περὶ θεῶν διαλήψει. καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἐνειδιζόμενον, τοῦτο συνέχειν τὰ Ῥωμαίων πράγματα, λέγω δὲ τὴν δεισιδαιμονίαν· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐκτετραγώδηται καὶ παρεισῆκται τοῦτο τὸ μέρος παρ' αὐτοῖς εἴς τε τοὺς κατ' ἰδίαν βίους καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ὥστε μὴ καταλιπεῖν ὑπερβολήν. ὃ καὶ δόξειεν ἂν πολλοῖς εἶναι θαυμάσιον. ἐμοί γε μὴν δοκοῦσι τοῦ πλήθους χάριν τοῦτο πεποιηκέναι. εἰ μὲν γὰρ ἦν σοφῶν ἀνδρῶν πολίτευμα συναγαγεῖν, ἴσως οὐδὲν ἦν ἀναγκαῖος ὁ τοιοῦτος τρόπος· ἐπεὶ δὲ πᾶν πλῆθός ἐστιν ἐλαφρὸν καὶ πλῆρες ἐπιθυμιῶν παρανόμων, ὀργῆς ἀλόγου, θυμοῦ βιαίου, λείπεται τοῖς ἀδήλοις φόβοις καὶ τῇ τοιαύτῃ τραγῳδίᾳ τὰ πλήθη συνέχειν. διόπερ οἱ παλαιοὶ δοκοῦσί μοι τὰς περὶ θεῶν ἐννοίας καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν ἐν ᾅδου διαλήψεις οὐκ εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν εἰς τὰ πλήθη παρεισαγαγεῖν, πολὺ δὲ μᾶλλον οἱ νῦν εἰκῇ καὶ ἀλόγως ἐκβάλλειν αὐτά. τοιγαροῦν χωρὶς τῶν ἄλλων οἱ τὰ κοινὰ χειρίζοντες παρὰ μὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἐὰν τάλαντου μόνον πιστευθῶσιν, ἀντιγραφεῖς ἔχοντες δέκα καὶ σφραγῖδας τοσαύτας καὶ μάρτυρας δισπλασίους οὐ δύνανται τηρεῖν τὴν πίστιν· παρὰ δὲ Ῥωμαίοις κατά τε τὰς ἀρχὰς καὶ πρεσβείας πολύ τι πλῆθος χρημάτων χειρίζοντες δι' αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ὅρκον πίστεως τηροῦσι τὸ καθῆκον » (ed. Dindorf). Se non che dando in questo luogo alla parola *δεισιδαιμονία* il significato di religione in generale, si volle dedurre che Polibio tenesse ogni religione nient'altro che congegno politico; e lo stesso nostro Vico (De Constantia Philosophiæ P. I. c. 4), dopo avere pur detto, che questo luogo di Polibio *impii in suam partem detorquent*, finisce col dire: «Ceterum Polybius more hominum fecit, qui falsas omnes religiones ex sua falsa æstimavit.» Ma veramente dal luogo allegato si ricava soltanto che Polibio credea non aver bisogno i sapienti degli apparati di una religione tutta spavento e terrore a mantenersi buoni cittadini; era il modo (*τρόπον*) tragico di presentare i riti religiosi, che egli toccava, non la religione in generale: egli dice bensì che quell'eccessivo timore degli dei, che avea Roma, era tenuto in dispregio dalle altre genti, ma non già il sentimento religioso ch'essa aveva: e quel modo di riti (*δεισιδαιμονίαν*), che insinuava una trepidante paura degli dei, e quindi superstiziosa; era ben lungi dalla *δεισιδαιμονία* conforme a ragione, che da' Greci me-

Digitized by Google

glio diceasi εὐσέβεια. Il timore religioso sorge naturalmente dal sentimento stesso della nostra necessaria sudditanza rispetto a Dio, e dell'impero insieme sovranamente potente di Dio su noi: ma tale timore non va disgiunto dal sentimento dell'amore, che ha Dio per noi e della necessità morale che abbiamo noi di riamarlo; insomma è timor da figli, non da schiavi; l'altro in vece nasce dal considerar Dio come nemico, non come padre; e per esso la religione degenera in superstizione. Quindi Terenzio Varrone (ap. S. Aug. de Civ. Dei VI, 9), tra l'uomo religioso ed il superstizioso pone per differenza, che da questo si temono gli dei, da quello si hanno in venerazione soltanto come parenti, non si temono come nemici: « A superstitioso dicit (Varro) timeri deos, a religioso autem tantum vereri ut parentes, non ut hostes timeri. » Antichissima distinzione, che fu viva, anche in mezzo a tante effettive superstizioni, presso i Romani: così troviamo in Dionisio che sin da Romolo si cercò di togliere dal culto quel che si tenea superstizioso; ed i riti osservati nel culto delle divinità e de' geni dal primo re di Roma sono chiamati da questo storico σεβασμοί (II, 18); voce che esprime l'idea della venerazione più che quella del timore, e meno ancora quella del terrore. Anzi lo stesso Dionisio, che, come abbiam visto, asserisce, che non v'era ne' riti de' Romani nulla di quello sformato entusiasmo e di quella frenesia, che aveano i riti greci (not. p. 284), dice espressamente ancora, che nel culto osservato da Romolo v'era solo del greco rito il meglio: « πάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως κατεστήσατο τοῖς κρατίστοις τῶν παρ' Ἕλλησι νομίμων » (Ib). E nel dire come a Roma i riti sacri si eseguivano *religiosamente*, e che la città era *religiosa*, adopra l'avverbio εὐλαβῶς (Ib); ciò che indica la sollecita avvertenza di scegliere e compier bene le cose. Dopo le quali osservazioni mi parrebbe che non dovesse corrispondere niente affatto alla δεισιδαιμονία polibiana, nè la voce romana *religio* assolutamente presa e meno ancora la voce *religione* usata da noi; e non potersi quindi asserire, come fa il Mommsen, che Polibio dicesse nel citato luogo, che «*la gente ragionevole non abbisogna della religione* » (Stor. Rom. II, 392 trad. cit.). E neppure io crederei col Mommsen (Ibid.) che Polibio si potesse riferire *più propriamente alla disciplina augurale;* giacchè dall'esempio del giuramento (dove l'augurio non avea che fare) arrecato da Polibio e dall'accenno a' terrori infernali, ivi pur fatto da lui, apparirebbe aver egli mirato in un modo speciale alle terrifiche imprecazioni, onde accompagnavasi il giuramento, e ad altre mostre spaventose; ciò che propriamente non vediamo nel rito augurale. Raccogliendo dunque potrem dire essere fuor di dubbio di qual parte della δεισιδαιμονία romana abbia Polibio inteso parlare nel luogo riportato [5]); cioè di quella parte di religione che si facea consistere tutta negli spaventi occulti e nella tragica forma di rappresentarli (τοῖς ἀδήλοις φόβοις καὶ τῇ τοιαύτῃ τραγῳδίᾳ); e in quel terrifico aspetto ond'erano in essa rappresentati gli dei (τὰς περὶ θεῶν ἐννοίας καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν ἐν ᾅδου διαλήψεις). E' parrebbe anzi che le pene stesse oltramondane non fossero qui prese in generale di mira da Polibio; ma quella speciale maniera di rappresentarle, che usava lo Stato di Roma, maniera da lui creduta utilissima per la moltitudine, ma non necessaria a' sapienti (σοφοῖς ἀνδράσι): frase che dal Mommsen e fatta corrispondere a quella di *gente ragionevole*, così che la moltitudine

Digitized by Google

(πᾶν πλῆθος) sarebbe in tal caso stata creduta da Polibio suppergiù un branco di bruti. In qualunque modo si potrebbe osservare sul pensamento, anche così ristretto di Polibio, che Socrate, il quale, almeno dall'oracolo di Delfo, fu chiamato *omnium sapientissimus* (Cato Maior 21, 78), e da M. Tullio quegli che *primus philosophiam evocavit e cælo* (Tusc V, 4), dopo aver detto che, se la morte distruggesse tutto l'uomo, n'avrebbero per essa gran vantaggio i malvagi: « εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανῶσι» (Fedone p. 107 C); e dopo avere con gli umani colori del mito (Ib. p. 110 e segg.) descritto egli le cose del Tartaro, correggendosi in fine conchiude dicendo, che siano certamente tali cose come le ho descritte io, nessun uomo di mente ammetterebbe: « οὕτως ἐχειν, ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί » (Id. p. 114 D.): ma che o queste o altre simili cose abbiano da avvenire circa le nostre anime e le loro abitazioni, giacchè immortale si mostra l'anima, e che v'abbia da essere una tal condizione, questo conviene ed è degno tenere anche con pericolo di sbagliare: « ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ' ἐστὶν ἢ τοιαῦτ' ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθάνατόν γ' ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν » (Ib.). Dal qual luogo, tolta quella languida ombra di dubbio, che accompagna troppo spesso l'umana ragione nel parlare senza infallibile scorta sulle cose oltremondane, apparisce come fosse tenuto dal più savio tra' gentili esser convenevole anche al sapiente di credere ai premi e alle pene dell'altro mondo [6]).

Ma raffermato anche col luogo di Polibio, comunemente allegato nel nostro proposito, ma troppo spesso anche male interpretato, come l'indole romana fosse religiosissima, e come se ne siano i fondatori dello Stato Romano valuto a rassodare le loro civili istituzioni, donde sorse in Roma la civile religione: vediamo adesso la speciale natura di questa religione stessa. La gentilità spinta dal naturale bisogno di volgersi a Dio, del quale avea smarrita la vera idea, credette di trovar questo Dio ne' celesti e ne' terrestri fenomeni, negli uomini segnalati delle primitive tradizioni, e nelle stesse virtù loro; a tutte le quali cose fu data persona e nome divino. E se questa universale divinizzazione de' fatti della natura e dell'uman genere, fu comune a tutte le nazioni gentili, fu specialissima de' Romani, presso ai quali, conforme abbiam da Varrone (ap. August. de Civ. Dei VI, 9), aveanvi dei per ogni istante della vita umana, dalla concezione alla morte: « a conceptione hominis.... usque ad decrepiti hominis mortem » e per ogni singolo atto umano: « singulis actibus proprios deos præesse » (Serv. ad Æn. II, 141): anzi per ogni cosa che all'uomo appartenesse, fosse anche il vitto, il vestito o qualunque altra necessaria cosa: « ad ea quæ sunt hominis, sicuti est victus, vestitus, et quæcumque alia, quæ huic vitæ sunt necessaria » (ap. Aug. l. c.); e per ogni minimo accidente della natura: vedi il Marquardt (op. cit. p. 7 e segg): e nella città dei quali non v'era luogo che non fosse pieno di riti e di dei, e più che i giorni, i luoghi erano segnati per i sacrifizi d'ogni dì: « nullus locus in ea (Urbe) non religionum deorumque est plenus, sacrificiis sollemnibus non dies magis stati quam loca sunt, in quibus fiant » (Liv. V, 52). Che, se è ardua cosa il determinare l'origine e la primitiva indole di questa divinizzazione tra i popoli, che più tardi concorrendo a formare il popolo romano, avrebbero in esso recato

Digitized by Google

o tutto o parte del loro culto; è tuttavia certo che Numa assecondando questa specialissima tendenza de' Romani e valendosene insieme a dar forma civile a Roma, prescrisse un'infinità di superstizioni: « Numa qui Romanos operosissimis superstitionibus oneravit » (Tertulliano, Apologet. c. 21): fondando su questi riti superstiziosi quella civile religione i cui semi e principii, e quasi i sommi capi, erano stati dati, come abbiam detto, da Romolo: «ὁ τὰ σπέρματα καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτοῖς παρασχὼν καὶ τὰ κυριώτατα καταστησάμενος τῶν περὶ τὰ θεῖα νομίμων Ῥωμύλος ἦν» (Dionis. II, 23). Or questa religione civile, quantunque come culto della divinizzata natura, contenesse i germi d'ogni errore e di ogni superstizione; tuttavia, come pratico derivamento, benchè fallacissimo, della persuasione naturale dell'esistenza di Dio e della sua provvidenza, potea mostrarsi fornita di un suggello divino, ed esercitare sul popolo la più alta autorità. Però come fondazione dello Stato ella si dovea acconciare al disegno ed allo scopo dello Stato stesso, ed imprimere autorità ad ogni movimento ed atto suo; non quale sovrana, bensì quale ministra, pronta a modificarsi più o meno secondo lo Stato esigeva. E veramente l'indole della civile Religione de' Romani sta tutto nel foggiare che fecero gli uomini politici di Roma e nel trasformare, a seconda delle condizioni e delle vicende della civile costituzione, il culto della natura divinizzata. Il Jhering (op. cit. p. 257) dopo aver detto « che lo spirito romano abbassò la religione a mezzo a' suoi fini; » poco appresso soggiunge: « la mia opinione non giunge al segno di pensare che i romani si pigliassero maliziosamente gioco delle cose più sante: ma più presto ch' egli era un bisogno, connaturato coll'essenza del carattere romano, quello di subordinare, per istinto ed inavvertitamente, tutte le cose a' suoi fini, di voltarle a quel lato che riusciva più profittevole alle sue intenzioni; » e nota poi in calce: « un tempo si ebbe in fatti quest' opinione; e Polibio (VI. 56) fu il primo a darne il tristo esempio. Egli ravvisa nella religione romana un semplice spediente, destinato a frenare la moltitudine col timore degli iddii, il quale fu, con questa intenzione, applicato e perfezionato dalla classe dominatrice. » Ma, lasciato di ripetere quello che abbiam detto sul luogo di Polibio, il qual luogo comprende quel tanto che nega qui il Jhering; io osservo che l'*istintivo* e l'*inavvertito* nell'usare, nell'inventare, nel trasformare, nel costruire insomma con ingegni così sottili e pratici tutta una macchina religiosa a guarentigia e puntello dello Stato, è cosa, che basta dirla, perchè la si riponga tra le impossibili: e la opinione di Polibio, non solo seguita ma insegnata, non fosse altro, da uno Scevola, da un Varrone e da un M. Tullio, ci fa vedere quant'essa fosse storicamente vera. Il dire poi che i romani legislatori con tal fatto non intendevano *di pigliarsi maliziosamente gioco delle cose più sante*, non verrebbe certo a scolparli di avere usato come strumento d'inganno politico l'idea religiosa: idea ch'era pure da loro intuita nel suo più alto valore provvidenziale; tanto più che questa idea vedevano attuata dal popolo e da loro stessi nel modo più goffo e irrazionale. E così pure io non so comprendere come lo stesso Jhering dica prima, non doversi supporre che nei Romani « ci fosse l'opinione, che le istituzioni religiose e gli iddii medesimi non dovessero essere che un ordigno nelle mani dello Stato romano » (p. 243): se queste istituzioni le inventavano o fog-

Digitized by Google

giavano conforme a' bisogni dello Stato, e gli stessi dei moltiplicavano conforme alle viste stesse della politica. Del resto quell'illustre maestro di Diritto Romano, parlando dell'abuso della religione fatto in Roma dalla politica, giustamente scrive: «Questo guasto indotto dall'intelletto in una materia, che non era di sua spettanza, questa finzione avvertita od inavvertita, che osserva le forme indifferenti, e rimove a sè dinanzi, a mezzo di bruttissimi sofismi, gli ostacoli effettivi che oppone la religione; questo misto di superstizione, di furberia e di arte applicata alle cose di religione, è il lato ributtante del carattere romano» (p. 265): eppure tutto questo, più o meno avvedutamente, si scorge attuato sin da' primordi dello Stato Romano; e così anche le parole del Jhering decifrano mirabilmente l'indole della civile religione di Roma e insieme riescono a condannarla inesorabilmente.

Ma passiamo infine all'ultima questione, che ci siam fatta, ossia al quanto cotale religione si estendesse. Come indica lo stesso suo nome, l'estendersi della religione civile de' Romani, può misurarsi dalla parte religiosa propriamente detta, e dalla parte sua politica. Per entrambi questi capi noi potremo trarre una precisa risposta nell'Orazione di Manlio, che abbiamo in Livio, dove tra l'altre si dice, che Roma è quella città «quæ ideo omnibus rebus incipiendis gerendisque deos adhibet, quia nullius calumniæ subiicit ea, quæ dii comprobaverunt» (XXXVIII, 48). Nella prima parte di questo luogo noi troviamo che l'intervento della Religione era esteso a qualunque disegno o impresa dello Stato; ed un magnifico quadro dell'attuazione di questo principio ce l'offre nella citata sua opera il Jhering (l. I. c XII). Quanto poi all'estensione della idea propriamente religiosa, noi la vediamo incarnata in tutti quei fatti, coll'osservanza de' quali credeansi per divina autorità resi incensurabili i molteplici atti dello Stato. Or questi li troviamo ridotti dallo stesso M. Tullio a tre capi: cioè ai sacri, agli auspizi e alle predizioni fatali, che ricavavano dai portenti e dai prodigi gl'interpreti de'libri Sibillini e gli aruspici: «cumque omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit, tertium adiunctum [7]) sit, si quid prædictionis causa ex portentis et monstris Sybillæ interpretes haruspicesque monuerunt» (De N. D. III, 2). Al capo dei sacri, di cui Numa instituì un'infinità «infinita Romæ sacra et templa constituit» (Eutropio I, 3), si vuol ridurre ogni maniera di solennità, di sacrifizi, di templi, di ludi e insieme le divinità, per le quali tutto questo era stabilito dallo Stato, e le varie maniere di sacerdoti, che attendevano a tutto questo, con a capo il collegio de' Pontefici: la cui suprema autorità, nei fatti della religione e della repubblica stessa, è provato da M. Tullio, dov'e' dice: «Cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil præclarius quam quod vos eosdem et religionibus deorum immortalium et summæ reipublicæ præesse voluerunt» (De dom. I, 1): e ciò pure è provato da quel che abbiamo intorno al pontefice massimo in Festo: «pontifex maximus .... iudex atque arbiter habebatur rerum divinarum humanarumque» (v. ordo Sacerdotum p. 185 M.): delle quali parole si può dire dottissimo commentario la dissertazione dello Schwede: *de Pontificum collegii Pontificisque Maximi in re publica potestate* (Lipsiæ 1875). Il sacerdozio poi, quantunque per natura sua avesse dovuto, come presso a tutti i popoli, considerarsi congiunto al pregio

Digitized by Google

della più squisita moralità; pure presso ai Romani non da questa ritraeva la sua civile importanza, ma dallo Stato, di cui era una istituzione: onde vediamo, come benissimo osserva il Jhering (op. cit. p. 258), che «non v'era in Roma nemmeno l'ombra di quella influenza morale, che i sacerdoti esercitano solitamente sul popolo:» tanto che fin dei dissoluti s'elessero (Liv. XXVII, 8) ad esercitare il sacerdozio del flamine Diale, così detto «quia universi mundi sacerdos» (Festus ibid.): e ciò tanto comunemente, che i flamini *ob indignitatem* (Liv. ibid.) aveano perduto qualsivoglia diritto di sedere in senato: e C. Flacco, che da perdutissimo giovane, fatto flamine, lui invito, era divenuto morigeratissimo, fuvvi ammesso «magis sanctitate vitæ quam sacerdotii iure» (Id. ibid.); ossia per rispetto della persona, non per rispetto al sacerdozio, che avea perduto ogni stima per l'immoralità de' suoi membri [8]). Ho voluto specialmente rilevare questo fatto, perchè si vegga anche da ciò la natura civile di questa religione e per sè tutta esteriore. Quanto poi agli altri due capi non potremo farne rilevare il valore politico meglio di quello che fece M. Tullio nel disegno di legge e nella spiegazione, che ne soggiunse appresso (§§ 20, 21, 31).

Qui per altro, come congiuntissima al nostro argomento, vuol esser trattata la questione del come lo Stato Romano si regolasse per rispetto ai culti stranieri. Parlando in generale, le menti più elevate di Grecia e di Roma convenivano nel principio che le prescrizioni religiose originalmente devono partire dalla divinità: e, come abbiam visto in questo libro, si tenea che migliori e più venerandi fossero que' riti che eran più antichi, appunto perchè alla divinità più vicini: onde le parole di Esiodo: come sacrificar debba la città, sarà legge ottima l'antica: «ὥς κε πόλις ῥέζῃσι, νόμος δ' ἀρχαῖος ἄριστος» (ap. Porphyr. de Abstinentia, II, 18). Ciò non ostante tanto in Grecia quanto in Roma voleano anche i più segnalati ingegni, che questa divinità fosse propria della loro patria, più che del genere umano universo. Per questo, se sono gelosi che il patrio culto si corrompa per forestiere divinità, non si dan poi grande pensiero della diffusione delle loro credenze, e accolgono piuttosto un po' alla volta quelle deità, che allo Stato credono convenire: e la loro tolleranza religiosa promuove, per viste meramente locali e politiche, le mostruosità del politeismo e ne moltiplica le superstizioni. Giovi al nostro proposito por di riscontro due efficacissimi luoghi di Platone. Nell'uno è detto, che si lasci al Delfico Apollo la parte sovrana e più sublime e principalissima della patria legislazione, qual'è la religiosa: «τῷ μέντοι Ἀπόλλωνι τῷ ἐν Δελφοῖς τά τε μέγιστα καὶ κάλλιστα καὶ πρῶτα τῶν νομοθετημάτων» (Repub. IV p. 427. B): e quindi che a lui si devono le fondazioni di templi e sacrifizi ed altre ceremonie, che riguardano dei o geni o eroi e le sepolture de' morti e quello che si deve offrire agli dei inferni per averli propizi; imperciocchè nel fondar uno Stato, per rispetto a tali fatti, se avrem senno, noi non crederemo ad altri nè ci varremo d'altro esegeta da quello in fuori, che abbiamo in questo dio; in fatti questo patrio esegeta a spiegar queste cose per tutti gli uomini s'asside sopra la pietra, che sta in mezzo della terra: «Ἱερῶν τε ἱδρύσεις καὶ θυσίαι καὶ ἄλλαι θεῶν τε καὶ δαιμόνων καὶ ἡρώων θεραπεῖαι τελευτασάντων τε αὖ θῆκαι καὶ ἅσα τοῖς ἐκεῖ δεῖ ὑπερητοῦντας ἵλεως αὐτοὺς ἔχειν· τὰ γὰρ δὴ τοιαῦτα οὔτ' ἐπιστάμεθα ἡμεῖς οἰκίζοντές τε πόλιν εὖ-

Digitized by Google

δεν᾽ ἄλλῳ πεισόμεθα, ἐὰν νοῦν ἔχωμεν, οὐδὲ χρησόμεθα ἐξηγητῇ ἀλλ᾽ ἢ τῷ πατρίῳ· οὗτος γὰρ δήπου ὁ Θεὸς περὶ τὰ τοιαῦτα πᾶσιν ἀνθρώποις πάτριος ἐξηγητὴς ἐν μέσῳ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ καθήμενος ἐξηγεῖται» (Id. Ib.). Altrove parrebbe ciò smentito dallo stesso Platone, che allarga la sua accoglienza alle forestiere deità quanto mai si può credere. « Se qualcuno, ei dice, volesse o costituire di nuovo uno Stato o restaurarne un antico andato in rovina, nel fatto degli dei e delle sacre cose, cioè per que'monumenti, che dovrannosi erigere a ciascuno degli dei in città, ed a quali tra gli dei o tra i geni dovransi dedicare, non vi sarà uomo di senno, che si provi di manomettere alcuna di quelle cose, che ci vennero dall'oracolo di Delfo o di Dodona od offerte da Ammone o ci suggerì qualcuna delle antiche tradizioni in qualsivoglia modo, o per visioni o per quella che diciamo ispirazione divina; e persuadendoci a stabilire sacrifizi ad iniziazioni congiunti, e questi o tolti dal loro stesso paese o da'Tirreni o da'Ciprii o da qualunque altro luogo; onde, poggiati gli antichi a simili tradizioni, ebbero stabiliti oracoli e statue ed altari e templi e sacri recinti, dedicati a ciascuna di tali divinità: di tutte queste cose neppur la minima si deve offendere, ma vuolsi dare a ciascuna parte un dio o un genio o un qualche eroe: e nella divisione de'campi innanzi tutto è da stabilire per loro de'recinti sacri, ed onorarli con i debiti riti; acciocchè, secondo le stagioni, i cittadini di ciascuna parte facciano convegni, e sia offerta ogni comodità a'diversi bisogni, perchè si diano segni d'amore gli uni agli altri con sacrifizi e contraggano famigliarità e conoscenza; giacchè non v'è maggior bene per la città quanto il farsi l'un dell'altro conoscenti. Quando in fatti non si veggono in palese tra loro quali siano i costumi degli uni e degli altri, ma ci sia buio; nessuno potrà conseguir con giustizia il debito onore o magistratura o giustizia, che gli conviene. E quindi bisogna che ogni cittadino, poste le cose le une alle altre di rincontro, s'adoperi in ciascuna città di non apparire ad alcuno meno sincero, ma semplice e verace sempre»: « οὔτ᾽ ἂν καινὴν ἐξ ἀρχῆς τις ποιῇ οὔτ᾽ ἂν παλαιὰν δειφθαρμένην ἐπισκευάζηται, περὶ Θεῶν γε καὶ ἱερῶν, ἅττα τε ἐν τῇ πόλει ἑκάστοις ἱδρῦσθαι δεῖ καὶ ὥντινων ἐπονομάζεσθαι Θεῶν ἢ δαιμόνων, οὐδεὶς ἐπιχειρήσει κινεῖν νοῦν ἔχων ὅσα ἐκ Δελφῶν ἢ Δωδώνης ἢ παρ᾽Ἄμμωνος ἢ τινες ἔπεισαν παλαιοὶ λόγοι ἐπηδή τινας [πείσαντες] φασμάτων γενομένων ἢ ἐπιπνοίας λεχθείσης Θεῶν, πείσαντες δὲ θυσίας τελεταῖς συμμίκτους κατεστήσαντο εἴτε αὐτόθεν ἐπιχωρίους εἴτ᾽οὖν Τυρρηνικὰς εἴτε Κυπρίας εἴτ᾽ἄλλοθεν ὁθενοῦν, καθιέρωσαν δὲ τοῖς τοιούτοις λόγοις φήμας τε καὶ ἀγάλματα καὶ βωμοὺς καὶ νεώς, τεμένη τε τούτων ἑκάστοις ἐτεμένισαν· τούτων νομοθέτη τὸ σμικρότατον ἁπάντων οὐδὲν κινητέον, τοῖς δὲ μέρεσιν ἑκάστοις Θεὸν ἢ δαίμονα ἢ καί τινα ἥρωα ἀποδοτέον, ἐν δὲ τῇ τῆς γῆς διανομῇ πρώτοις ἐξαίρετα τεμένη τε καὶ πάντα τὰ προσήκοντα ἀποδοτέον, ὅπως ἂν ξύλλογοι ἑκάστων τῶν μερῶν κατὰ χρόνους γιγνόμενοι τοὺς προσταχθέντας εἴς τε τὰς χρείας ἑκάστας εὐμάρειαν παρασκευάζωσι καὶ φιλοφρονῶνταί τε ἀλλήλους μετὰ θυσιῶν καὶ οἰκειῶνται καὶ γνωρίζωσιν, οὗ μεῖζον οὐδὲν πόλει ἀγαθὸν ἢ γνωρίμους αὐτοὺς αὐτοῖς εἶναι. ὅπου γὰρ μὴ φῶς ἀλλήλοις ἐστὶν ἀλλήλων ἐν τοῖς τρόποις ἀλλὰ σκότος, οὔτ᾽ ἂν τιμῆς τῆς ἀξίας οὔτ᾽ ἀρχῶν οὔτε δίκης ποτέ τις ἂν τῆς προσηκούσης ὀρθῶς τυγχάνοι· δεῖ δὴ πάντα ἄνδρα ἓν πρὸς ἓν τοῦτο σπεύδειν ἐν πάσαις πόλεσιν, ὅπως μήτε αὐτὸς κύβδηλός ποτε

Digitized by Google

φανεῖται ἐτῳοῦν, ἁπλοῦς δὲ καὶ ἀληθὴς ἀεί, μήτε ἄλλος τοιοῦτος ὢν αὐτὸν διαπατήσει» (Leggi, V p. 738 B, C, D, E). Or questo secondo luogo Platonico, che parrebbe contradditorio al primo, non è tale in realtà; perchè sono entrambi svolgimento dello stesso principio della religione nazionale: e questa tanta larghezza di Platone non fa che dare egual valore ad ogni credenza per riuscire ad un compromesso religioso con viste meramente politiche. Anzi a non far che Platone smaccatamente si contraddica, volendo questo luogo essere spiegato col primo, si deve dire che egli intendesse che la religione dello Stato avesse da rifiutare qualunque deità o culto straniero non approvato dall'esegeta di Delfo, che dovea sempre deciferare qualunque fatto del pubblico culto. D'una religione universale rifulge solo un lampo nel primo di questi luoghi, quando si accenna al Delfico nume, che si fa maestro di religione a tutti gli uomini: ma è ben poco seria la ragione che a tale fatto si assegna, se la si deriva dal luogo, ove sì fatto nume risiede, cioè nel supposto ombelico della terra.

Se non che questa indole gelosamente nazionale della religione dei gentili, assai più che altrove, si mostra spiccatissima in Roma; perchè in Roma la divinità stessa, come s'esprime Tertulliano, era nell'arbitrio degli uomini dello Stato: «Apud vos de humano arbitratu divinitas pensitatur» (Apologet. c. 5.); e appresso: «nam ut supra præstrinximus, status dei cuiusque in senatus æstimatione pendebat» (Ibid. c. 13); e più di tutti è testimonio efficacissimo Livio, che fa dire a Camillo (V, 52): «et peregrinos deos transtulimus Romam et instituimus novos.» Quella smania poi di andare in cerca di numi, quasi di altrettanti ospiti e farseli suoi: «undique hospites deos quærunt et suos faciunt» (Minuc. Felix, Octav. c. 5); era arte politica per tenersi stretti, col riceverne le deità, i popoli che i Romani univano al loro impero: «dum universarum gentium sacra suscipiunt, etiam regna meruerunt» (Ib.). E per quanto M. Tullio dicesse: «sua cuique civitati religio, nostra nobis» (pro Flacco, c. 28); certo è che la civile Religione de'Romani non solo avea tutte le deità e ceremonie della repubblica a' servigi dello Stato, ma avea pure sotto al suo diritto e al suo impero i culti delle città a Roma soggette; onde abbiamo in Tacito: «cunctasque cœremonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies iuris et imperii Romani esse» (Ann. III, 71). E questo perenne congiungere, che fa il genio politico di Roma, la Religione allo Stato, diventa tanto più necessario allo Stato stesso, quanto più vengono meno gli altri naturali suoi sostegni; quali sono, col rispetto delle civili libertà, il buon costume e l'obbedienza alle leggi: finchè si riesce a far tutto non solo sacro, ma divino; onde, al cadere del romano impero, i capi dello Stato, anche gli oltremodo tristi e feroci, sono politicamente deificati.

Ma questo iniquo e turpe abuso della religione rivela una grande verità, per la quale si spiega il valore, altrimenti poco meno che enigmatico, della Religione civile de'Romani, cumulo che era di superstizioni e di errori; cioè si spiega come la parte naturale della religione abbia tal forza, che le sue stesse contraffazioni valgono potentemente ad impedire, anche per alcuni secoli, le più necessarie e segnalate rovine degli Stati. Avviene nel fatto dell'idea religiosa quello che avviene delle idee di giustizia, di legge, di libertà, di diritto, che son sempre

Digitized by Google

tanto poderose, da potere, anche svisate orribilmente, dar origine e sostegno, almeno precario, a rivoluzioni e a Stati. Ma come è più che rea la politica, che contraffacendo le idee di giustizia, di legge, di diritto, di libertà, tradisce le repubbliche e i regni; così è sommamente rea quella politica, che valendosi delle idee religiose, avvelena gli Stati con religioni fittizie e civili. In tal caso il punto di partenza, che si eleva più d'ogni altro altissimo, è quello d'uno Stato, che si vuole stabilire o sostenere: la religione viene seguace e la vogliono conformata ad esso; tanto da dir religiosi primamente quelli che seguivano a puntino la religione dello Stato, e secondamente quelli che non s'impigliavano in superstizioni: «Religiosi dicuntur qui faciendarum, prætermittendarumque rerum divinarum secundum morem civitatis dilectum habent nec se superstitionibus implicant» (Festus a q. v. p. 288). Nè altrimenti la pensarono i più dotti uomini che ebbe Roma, tra i quali Varrone e M. Tullio. Quegli si scusava di trattare ne' suoi libri delle Antichità prima delle cose umane e poi delle divine, perchè queste divine furono instituite dagli uomini: «Varro propterea se prius de rebus humanis, de divinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint civitates, deinde ab eis hæc instituta sint.» (August. de Civ. Dei VI, 4, 1): e l'altro dice come, dopo aver costituita la miglior forma di Stato, occorreva darle acconce leggi: «necesse esse optumæ reipublicæ leges dare consentaneas» (De Leg. II, 10, 23); e per prima tra esse stabilisce quella sulla religione. E come M. Tullio sopra una religione del tutto conforme allo Stato, ossia sopra una data Religione civile, innanzi ancora che sulla costituzione de' magistrati, pone il fondamento primo della repubblica: «id (la legge sui magistrati) est profecto, quod *constituta religione* rem publicam contineat maxime» (lb. II, 27, 69): così Varrone si vanta di prestare alla sua città un immenso beneficio col ricordare, non solo quali dei abbiano i Romani da onorare, ma anche col dire quale special culto a ciascuno s'addica: «... quod pro ingenti beneficio Varro iactat præstare se civibus suis, quia non solum commemorat deos, quos coli oporteat a Romanis, verum etiam dicit quid ad quemquam pertineat» (August. de Civ. Dei IV, 22). Tuttavia questi due grandi uomini avrebbero dovuto vedere che non era già una costituzione religiosa in sostanza, anche per loro confessione, piena di falsità e di superstizioni, che avvantaggiava la repubblica; ma piuttosto l'altissimo valore de' due principii, onde abbiamo visto originarsi la virtù della religione, cioè che Dio esiste e che Dio governa l'umana società come reggitore e vindice, era questo che offriva un sostegno alla costituita repubblica. E in fatti la sapienza naturale, onde i Romani vedeansi obbligati da Dio a convivere con giustizia, facea sorgere il concetto di *religione* e insieme quel di *giustizia*, per cui lo Stato Romano tanto fortemente si costituì: l'espressioni delle quali idee germogliano da due radici (*lag* e *iug*), che hanno il primitivo e identico significato di *legame* e di *obbligazione* (v. il Corssen: op. cit. vol. I p. 444—446): onde la lode, che facea Possidonio del popolo Romano, dicendolo «d'una ammirabile pietà verso gli dei e di una giustizia, che curava di non mancare in niente verso agli uomini tutti: «εὐσέβεια θαυμαστὴ περὶ δαιμόνιον, δικαιοσύνη δὲ καὶ πολλὴ οὔτε πλημμελεῖν εὐλάβεια πρὸς πάντας ἀνθρώπους» (ap. Athen. p. 137 ed. Casauboni). De' quali principii

Digitized by Google

il popolo di Roma avea, se non più poetica, almeno molto più chiara e viva l'intuizione, di quello che n'avesse la Grecia; e n'abbiamo la prova nell'indole stessa delle deità Romane, più incorporee dell'elleniche: ciò che fu acutamente osservato dal Mommsen (Stor. Rom. I. p. 32 vers. cit.), il quale scrivea: «che però essi (cioè gli dei Romani) nella loro incorporeità, la quale sembra triviale solo alla gretta intelligenza, tenessero potentemente avvinti gli animi, e forse più potentemente che nol facessero gl'Iddii dell'Ellade creati ad immagine dell'uomo, lo proverebbe, quand'anche la storia tacesse, la nominazione romana della fede «*Religio*» cioè legamento, non ellenica nè per suono, nè per concetto.» E in verità quanto più gli uomini si levano a Dio, e si sentono a Lui strettamente legati, siccome a comun padre, tanto più si han da sentire stretti fra loro per una comunione indissolubile e per una quasi divina cognazione (v. lib. I, 7): ed è certo che quando gli Stati procurassero che la religione effettivamente fosse, per dirlo con M. Tullio, una giustizia verso Dio «iustitia in deum religio»; avrebbero anche procurato che la giustizia fosse una religione verso gli uomini; e potrebbero, invertendo la frase tulliana, scrivere sui codici: «religio erga homines iustitia.» E se ciò non fu visto compiersi tra i Romani in tutta quell'ampiezza, onde Possidonio ne dà loro lode, n'ebbe non piccola colpa quella maniera di civile religione, che recò tanto danno alla pietà nativa d'un popolo, a cui i suoi storici ed i suoi pubblicisti diedero il vanto della superiorità religiosa su tutte le altre nazioni.

NOTE

[1]) In questo Preambolo ai libri *de Natura Deorum* io credo che si trovino le parole più perentorie a deciferare, quanto meglio è possibile, il pensiero Tulliano sull'esistenza di Dio. È certo che il metodo dubitativo dell'Accademia presiede allo svolgimento di questo dialogo e ad esso è voluta dare l'ultima parola; ma è certo ancora che quest'ultima parola, più che dalla bocca degli interlocutori, la sentiamo pronunciare da Tullio stesso in principio dell'opera. Quivi in fatti è detto: «perdifficilis ... et obscura quæstio est de natura deorum, quæ ad agnitionem animi pulcherrima est et ad moderandam religionem necessaria.... in hac quæstione *plerique, quod maxime veri simile est et quo omnes duce natura venimus, deos esse dixerunt*» (I. 1). Or la esistenza della divinità da M. Tullio è qui asserita colle espressioni per lui più efficaci. E in vero con le ultime delle citate parole egli mostra d'aver avuto sull'esistenza di Dio la persuasione della natura «qua duce, egli dice, nobis omnis est disputatio explicanda .... et quidem ista duce errari nullo pacto potest» (De Leg. I, 6): e insieme al più alto grado quella della scienza, che era possibile, nello suo sistema, aversi dall'uomo. Giacchè essendo ufficio del metodo dell'Accademia, da lui seguito, il raggiungere, quanto meglio si può da vicino, il vero «in ommi disputatione, quid esset simillimum veri, quærere» (Tuscul. V 4): anche per questo rispetto egli fa vedere che, non solo dopo lo studio comparativo de'filosofi, ma dopo anche la discussione fatta intorno alle dottrine di questi filosofi dalla critica sottilissima dell'Accademia, egli tenea per sommamente vicino al vero l'esistenza della divinità: e confessa al fratello Quinto nel I de Divinat. c. 5, che Cotta, il quale rappresenta ne' libri *de Natura Deorum* l'Accademia, «sic disputat, ut Stoicorum magis argumenta confutet quam hominum deleat religionem.» E Cotta stesso dice di aver voluto mostrare che non erano del tutto

Digitized by Google

persuadenti le teoriche degli Stoici, specie in quanto inducevano a superstizione; ma che egli per suo conto avrebbe avuto cose da dire sulla natura degli dei, delle quali avea egli la sua persuasione: e ciò deve almeno aver riguardato la esistenza della divinità: «Febris enim fanum in Palatio et Orbonæ ad ædem Larum, et aram Malæ Fortunæ Exquiliis consecratam videmus. Omnis igitur talis a philosophia pellatur error, ut, cum de diis immortalibus disputemus, dicamus digna diis immortalibus; de quibus habeo ipse quid sentiam, non habeo autem quid tibi adsentiar» (De N. D. III., 25). La discussione insomma nei libri *de N. D.* dovea levare il culto superstizioso: «moderare religionem», non toglier la religione: onde Arnobio dice che in quest'opera M. Tullio mostrò grande pietà: «Tullius Romani disertissimus generis, nullam veritus impietatis invidiam, ingenue, constanter et libere, quid super tali opinatione sentiret, pietate cum maiore monstravit» (III, 4). Raccogliendo tutto in breve diremo, che Cotta nel dialogo *de Natura Deorum* è Cicerone, che cimenta la critica dell'Accademia contro il sistema epicureo e stoico: nel proemio Cicerone in persona propria afferma quel che tenea lui, persuaso dalla filosofia naturale e dalla critica. Vedi sul proposito di questa nota ciò che con tanto critico valore scrive il Kühner nella sua dissertazione sui meriti in filosofia di M. Tullio (M. Tullii Cic. in philoph. eiusque partes merita p. 164 et segg. Hamburgi 1825).

[2]) Il Puini (Saggi di Storia della Religione: Firenze 1882) dà alla parola superstizione un ameno significato, quando scrive (p. 106): «Adopero qui la parola *superstizione* in un significato, che non è forse quello, nel quale generalmente si usa; e parrà anzi a qualcuno, che io non l'adoperi sempre a proposito. Non mi distenderò ora a giustificare l'epiteto; mi basta solo avvertire che, senza annettere a questa parola nessun'idea dispregevole, come comunemente si annette, chiamo col nome di superstizione tutte le credenze, connesse in qualche modo a quelle appartenenti alla storia primitiva del pensiero umano, sopravvissute o risorte: reliquie superstiti d'un passato più o meno remoto.» Io credo che, anche senza aspettare *la giustificazione dell'epiteto*, che darebbe il Puini, si può con tutta legittimità di conseguenza dedurre dalla sua definizione, che dunque anche la credenza in Dio è superstizione; perchè senza dubbio essa appartiene, più che qualunque altra cosa, *alle credenze della storia primitiva del pensiero umano, e alle reliquie superstiti d'un passato più o meno remoto.* D'altra parte, considerato che il Puini viene anche a dire come *nelle reliquie delle credenze primitive* c'entra pure *la gran massa degli errori popolari* (p. 107), con eguale legittimità di discorso potremmo dedurre che d'oggi innanzi *dalla gran massa degli errori popolari* sarà da escludere col Puini ogni *idea dispregevole.* Del rimanente il significato della parola superstizione non patì mai *evoluzione*, per parlare coi criteri storico-religiosi del Puini (p. 22): e se è verissimo, come egli afferma, che «gli elementi della idea rellgiosa, fra tutti gli elementi del pensiero umano, sono quegli che hanno una maggior tenacità» (p. 107); è pur verissimo che tra questi elementi vi sono i concetti perenni di *religione* e di *superstizione*, e l'uno perennemente pregevole, l'altro perennemente *dispregevole;* l'un l'altro quindi inconvertibilmente opposti fra loro.

[3]) Il commento, che fa Servio a questo luogo di Virgilio, difetta di critica: chè la frase *religione patrum* (Æn. II, 715) significa evidentemente quel pietoso riguardo, che aveano gli antichi di non toccare gli alberi sacri alla divinità. Il luogo per disteso in fatti suona: «Est urbe egressis tumulus templumque vetustum — Desertæ Cereris, iuxtaque antiqua cupressus, — Religione patrum multos servata per annos.» Or, sia pur anche che si fossero astenuti gli antichi dal tagliar quel cipresso per timore che Cerere non li avesse puniti, è certo per altro che il primo sentimento, che ne li distogliea, era il rispetto per le cose dedicate alla divinità: e ciò è culto, non timore. E quel che è più curioso si è che Servio stesso quando commenta l'altro luogo (VII, 172), dove è usata quasi la stessa frase: «Horrendum silvis et religione parentum,» e dove l'interpretare *religione* con *timore* potea avere qualche apparenza di verità, sentiamo invece che Servio spiega: «*Horrendum*: venerandum, non quod horrori sit.» Nè vogliamo lasciar di osservare come sia pure senza critica la giunta, che fa a quel commento (II, 715) Servio dicendo: «connexa enim sunt *timor* et *religio*, ut Statius: *Primus in orbe deos fecit timor.*» Basta a persuadercene il pensare che le parole citate da Stazio (Theb. III, 661) sono dal poeta

Digitized by Google

messe in bocca a Capaneo, che inveisce contro gli dei e che dallo stesso poeta è detto: « superum contemptor et æqui — Impatiens » (Id. 1b. 602). Or chi vorrebbe togliere la definizione della religione da un empio, e ciò nell' atto ch'e' ci parla da furibondo contro la divinità? Eppure Servio, fattasi propria la follia di Capaneo, ripete al l. VII v. 60: «religione, quæ nascitur per timorem.» E se dice al XII, 181: «sane *religio* dicta, quod ea homines religantur ad cultum divinum:» dice ancora al l. VIII v. 349: «.... *religio*, id est, metus, ab eo, quod mentem *religet*, dicta *religio*.» E immemore della strana fortuna, che ebbe la parola *religio*, credette di trovare la idea di Capaneo da per tutto e fin anche nella religione del Clitifone Terenziano (Heautontim. II, 1, 16), il quale avea il delicato timore di confessarsi ad una cortigiana per uno spiantato: «nam, nihil esse, mihi religio est dicere:» vedi la sopraccitata nota di Servio *ad Æn.* II, 715. Del resto mi fa molta meraviglia che sull' autorità di questo commento il Forcellini abbia definita la parola *religio* «metus divini numinis:» e non abbia osservato che tal valore e tra gli ultimi, che va dato a questa parola; così che Roberto Stefano degli otto significati speciali, che egli trovò nella parola *religio*, pone ottavo quello di *timor*.

4) Il Villari crede di giustificare l'immoralità e l'empietà del Macchiavelli contro i costui critici, dicendo: « La loro critica è però sempre la stessa, accecata sempre dalle medesime passioni, e senza mai alcun valore. Tutto si riduce ad isolare le massime del Macchiaveili dalle condizioni in cui sono esposte, dallo scopo che hanno, considerando e giudicando come massime di morale quelle che sono di politica, ed alterandone così il significato per modo da non poterle più riconoscere. Certo si può discutere, si può combattere il valore delle parole d'uno scrittore, il quale dica: in politica, in diplomazia è lecito qualche volta mentire; in guerra merita lode colui che riesce ad ingannare l'avversario; in uno Stato disordinato si debbono usar la forza, la violenza, anche l'inganno, per rimetterlo in condizioni normali; il principe deve, se anche non ci crede, rispettare ed osservare la religione del suo popolo. Ma se invece di discutere queste sentenze, si fa in termini generali dire allo scrittore, che bisogna mentire, ingannare, esser crudele e fingere di credere ad una religione, che si disprezza; allora cessa la possibilità d'ogni discussione, e si ha subito facile vittoria contro un mostro, che esiste però solo nella immaginazione del critico. Questo è quello che fu fatto contro il Macchiavelli da più parti e non senza fortuna; giacchè si riuscì a farlo passare presso molti per nemico della morale, della religione e della giustizia » (Nicolò Macchiavelli e i suoi tempi v. II. p. 414 e 415). Ma se *il mentire, l' ingannare, l'esser crudele e il fingere di credere ad una religione che si disprezza;* anzi, aggiungo io col Macchiavelli, il favorirla cotal religione, son tutte cose relative ai fatti a cui si applicano, quali saranno le azioni umane da potersi dire assolutamente immorali? D' altra parte quando altri abbia insegnato che non è immorale ed empia nessuna di queste azioni nella scienza pratica più comprensiva, qual'è la politica, non ha egli più che insegnato che queste azioni, in sè considerate, non hanno immoralità ed empietà? E poi come, di grazia, uno scrittore potrà essere più nemico della morale, della religione e della giustizia se non col dare praticissimo valore per l'ingegno e l'arte sua a massime immorali, irreligiose, ingiuste? Che se Macchiavelli non si mostrò nemico della morale, della religione, della giustizia ne' *Discorsi* e nel *Principe*, crederem dunque che se ne sia quivi mostrato amico? Ma questa è cosa che a dirla fa ridere: quando non si voglia sostenere che possa uno scrittore essere creduto in uno stato neutro, a dir così, rispetto a morale, religione, giustizia, nell'atto che ei ne consiglia le più alte offese. Anzi mi par che si debba tenere più nemico e funesto alla morale, alla religione, alla giustizia chi ne insegna ex professo la violazione in quella maniera di fatti, colla importanza dei quali, com'e de' politici, potrebbesi coprire l'assoluta iniquità di tal violazione, più che quegli che nega a dirittura il valore assoluto d'ogni idea di morale, di religione e di giustizia; giacchè in quest'ultimo caso tale teorica, esposta così in tutta la sua nudità, riuscirebbe ributtante a chiunque serba ancora qualche senso d'onestà.

5) Il Puini ci dice: «Polibio afferma che *tuttaquanta* la dottrina degli Dei è favola, inventata per tenere a freno gli uomini, e dominarli meglio» (Op. cit. p. 296). Veramente Polibio non parla in tesi cotanto generale come ci farebbe credere il Puini; e chiunque abbia dato un'occhiata al luogo da noi riferito, vede subito come quello storico restringesse le sue osservazioni ai Roma-

Digitized by Google

ni; e tanto che dalla speciale maniera di concepire gli Dei, che avea quale popolo, e' ne rileva la preminenza politica sulle altre genti, che teneano in dispregio, ciò che a Roma era tenuto in venerazione. E se appresso generalizza il suo pensiero, egli per altro non ne allarga la contenenza, che non si distende più oltre al modo di rappresentare le pene dell'altro mondo, che aveano gli antichi. Ma forse non era il caso di dare importanza a simili sbagli in un libro, nel quale ne sono tanti altri di ben maggiore portata.

6) Anche Diodoro Siculo (I, 2) ritenea efficacissima ad eccitare gli uomini alla pietà e alla giustizia la mitica narrazione e le immaginate scene dell'Erebo (*εἰ γὰρ ἡ τῶν ἐν ᾅδου μυθολογία, τὴν ὑπόθεσιν πεπλασμένην ἔχουσα, πολλὰ συμβάλλεται τοῖς ἀνθρώποις πρὸς εὐσέβειαν καὶ δικαιοσύνην*): ma per altro era da tenere, dicea egli, che potesse vie più disporre i costumi alla onestà quella banditrice della verità, che è la storia, di tutto quanto il mondo della filosofia quasi città sovrana (*τὴν προφῆτιν τῆς ἀληθείας ἱστορίαν, τὴν ὅλης φιλοσοφίας οἱόνει μητρόπολιν*): ed affermato che noi un sol minuto viviamo dell'eternità (*ἀκαριαῖόν τι μέρος τοῦ παντὸς αἰῶνος*), cioè la vita di questo mondo: «io penso, dicea, che sia bello per gli uomini savi (*καλὸν εὖ φρονοῦσι*) scambiare le mortali fatiche (*θνητῶν πόνων*) con immortal gloria.» Ma i savi (*οἱ φρονοῦντες*) del Siculo Diodoro nell'accortezza della mente eran certo da meno di quegli uomini volgari, di cui prima avea parlato lo storico, i quali si affaticavano per la virtù in vista del premio che avrebbero proprio in persona eternamente goduto nell'altro mondo: giacchè questi savi dopo aver cercato di torsi la persuasione ingenita nel cuore umano d'una vita immortale, e pensando che alla morte piomberebbero nel nulla, il premio delle mortali loro fatiche avrebber lasciato in eredità o a quelle opere che, anche durando, nulla affatto avrebbero ritenuto della personale sussistenza di chi le compiva; oppure alle tre o quattro sillabe del loro nome, da celebrarsi in perpetuo per la bocca, diciamla anche con Diodoro, divinissima della storia «*τῷ θειοτάτῳ τῆς ἱστορίας στοματι.*»

7) Ciò che riguarda i Libri Sibillini e gli Aruspici si pone da M. Tullio come un'aggiunta alla religione propriamente romana: e veramente ciò tutto fu introdotto dai Tarquinii, ed era quindi di provenienza meramente etrusca: vedi il Preller (Röm. Mythолog. p. 130 e segg.). Or questo ha fatto M. Tullio per mostrare, io credo, come l'elemento latino sia sempre stato il fondamento della religione di Roma, e specialmente la disciplina augurale. Ed è curiosissimo quel che scrive il Pantaleoni nella sua *Storia Civile e Costituzionale di Roma* (v. I p. 658; Torino 1881): «Nè meraviglierassi quindi alcuno, che durante il regno etrusco o lucero non gli augurii, ma gli auspicii, come gli storici tutti affermano, le bisogne dello Stato regolassero, nè di auguri sia giammai parola.» Ma, senza dire della distinzione qui affatto inconcludente dell'augurio e dell'auspicio, a provare il contrario di quel che asserisce il Pantaleoni, basta allegare le parole di Livio; che dopo aver narrato il fatto di Navio (v. la nota p. 277) soggiunge: «auguriis certe sacerdotioque augurum tantus honos accessit, ut nihil belli domique *postea* (cioè dal cominciare del regno etrusco in appresso) nisi auspicato gereretur, concilia populi, exercitus vocati, summa rerum, ubi aves non admisissent» (I, 36). Di auguri usati sotto i Tarquinii, se ne parla da Livio (I, 55) e da Dionisio (III, 69): il quale ultimo, riferendosi allo stesso fatto della fondazione tempio di Giove, narrato da Livio, e dove gli Auguri ebbero parte solenne, dice che l'avevano così esposto tutti senza eccezione (*ἅπαντες*) gli scrittori di cose Romane: «*ἃ παραδεδώκασιν ἅπαντες οἱ τὰς ἐπιχωρίους συναγαγόντες ἱστορίας:*» volendo, quasi un duemila anni prima, avvisare il Pantaleoni che non dicesse che *gli storici tutti affermano* il contrario di quello ch'avea detto lui. Non è poi vero che gli Etruschi non avessero *fede nella scienza augurale*, e che Tanaquilla non fosse che *dell'aruspicina dottissima*, come ivi stesso afferma il Pantaleoni. Livio scrive in fatti come gli Etruschi «inaugurato consecrabant» i muri delle città che fabbricavano (I, 44): e Dionisio ci dice che quell'insigne augure, che fu Navio, ebbe appresa dagli Etruschi l'augural disciplina (*τὴν οἰωνοσκοπικὴν τέχνην*) (III, 70): e d'altra parte egli stesso chiama Tanaquilla nella divinazione non meno perita di qualunque Etrusco: «*τὴν Ταναχυλίδα.... τὰ μαντικὰ οὐδενὸς χεῖρον Τυρρηνῶν ἐπισταμένην*» (IV, 2): Livio ne parla come d'una che «accepit augurium læta» (I, 34); e da Aurelio Vittore è detta «auguriorum perita» (De Viris Illustr. c. 6). È proprio il caso di ripetere l'epifonema del Pantaleoni (p. 90), e che io accetto in tutta la sua comprensione ed estensione: «È tempo di riportare la storia alla verità!»

Digitized by Google

8) Questo luogo di Livio dall' Havet è citato a provare che anche nell' antica Roma un' idea di santità morale era «attachée comme chez nous au caractère de prêtre» (Op. cit. tom. II p. 60 not.): non seppe vedere l'Havet che, se c'è luogo dove si prova il contrario, è appunto questo; e in questo senso l'allega opportunamente anche il Jhering (l. c.). Come si fa in vero a provare che andava congiunto al carattere de'sacerdoti romani l'idea di santità morale, se un pontefice massimo, P. Licinio, eleggeva flamine Diale un C. Valerio Flacco, per castigare la sua giovinezza sbrigliata e dissoluta: «ob adolescentiam neglegentem luxuriosamque C. Flaccus flamen captus a P. Licinio pontifice maximo» (Liv. ib)? A chi mai, se non a chi cita a vanvera, avrebbe potuto venire in mente di scegliere quest' unico luogo a persuadere che il popolo Romano potea seriamente pensare congiunta la santità morale al carattere di que' sacerdoti, ch'erano eletti, anche non volendo loro, da un pontefice, perchè scostumati, ed eran quindi messi insieme con altri riconosciuti generalmente per iscostumati?

Digitized by Google

IL TERZO LIBRO

DI

M. T. CICERONE

INTORNO ALLE LEGGI

SINOSSI

Riprende la parola M. Tullio per dire ch'e' seguirà anche in questo libro quel divino, dalla cui ammirazione egli sommamente è preso: sorge quindi tra lui ed Attico quasi una gara nel lodar Platone. Dopo uno scambio di complimenti, Marco viene a fare il preambolo della Legge sul magistrato, che da lui è definito la legge parlante; onde la necessità che in lui risieda l'impero, che da Dio partendo, a tutto l'universo per gradi si stende. c. 1. — Si mostra come in qualsivoglia forma di Stato, sia che a re si governi, come ne' principii delle nazioni, o a popolo, come più innanzi accadde, sempre l'impero fu accolto e tenuto da' popoli: dicesi per altro che conviene a un popolo libero aver magistrati conforme alla sua costituzione: si parla dell'indole de' magistrati e de' sudditi in tale Stato; è raccomandato il rispetto e l'amore per chi comanda, ed i contumaci all'impero si paragonano ai Titani: si passa al disegno della legge. c. 2. — Fissate le facoltà in generale degl'imperi e i doveri de' sudditi, è segnato quando sia concessa e quando no la provocazione al popolo. Cominciasi a toccare delle varie maniere de' magistrati minori: s'accenna a' tribuni militari, a' questori, ai triumviri capitali, a' decemviri sulle liti da giudicare, agli edili, ai triumviri monetali, ai censori; quindi al pretore, ai consoli, al dittatore ed al maestro de' cavalieri. Appresso si parla degli auspizi, ch'erano in uso nel creare i magistrati; poi degli imperi, delle potestà, legazioni, guerre. Si passa a dire de' tribuni della plebe; quindi del senato e de' suoi decreti e della creazione de' magistrati. c. 3. — Si vien dopo ai curatori

Digitized by Google

e a chi può trattare col popolo: si dice che i tribuni posson trattare co' padri: si parla intorno alla maniera delle rogazioni: intorno ai doveri de' senatori: si vuol tolta la violenza contro il popolo: si proibisce di turbare i comizi: si tocca dell' intercessione, dell' obbedienza all' augure, della promulgazione delle leggi e del modo di farle: son vietati i privilegi: si parla delle pene capitali: sono proibiti i doni ai magistrati: si riguardano i censori come i custodi delle leggi, e si vogliono liberi da sindacato. c. 4. — Così finito il disegno di legge, a Quinto, che la legge del fratello Marco dice per poco eguale a quella che vigea allora in Roma, eccetto qualche giunta, che le si era fatta, M. Tullio mostra com' essa appunto fosse acconcia alla forma di Stato, che nella sua Repubblica fe' celebrare da P. Scipione. Venendo quindi alla spiegazione de' singoli capi e' prima vuol dir qualche cosa sui più famosi statisti greci. c. 5. — Parla di Panezio, di Platone, di Aristotele, di Dicearco e di Demetrio Falereo. c. 6. — Discorre dell' impero regale, quindi del consolare e del tribunizio; il quale ultimo dice nato ad impedire che si rinnovasse la corruttela tirannica del monarchico potere, che fu vista signoreggiare nell' ultimo re. c. 7. — C' è appresso una lacuna nel testo, onde fummo privati di ciò che qui doveasi discorrere sui capi della legge fino al governo delle provincie. Si deplora quindi l' ignominia delle libere legazioni, che tornarono tutte a comodo de' privati: le quali M. Tullio dice avrebbe già tolte, se non l' avesse impedito l' intercessione di un leggero tribuno: egli per altro otteneva che questa turpitudine fosse ridotta a un anno. Qui il fratello Quinto parla contro la tribunicia potestà e ne mostra l' origine sediziosa. c. 8. — Enumera le usurpazioni e i danni di quel potere: accenna al tribunato di C. Flaminio: discorre di quel di T. Gracco, di C. Curiato, di C. Gracco, di Saturnino, di Sulpicio: descrive graficamente i danni del tribunato di Clodio: loda Sulla perchè ridusse la potestà tribunizia al diritto dell' aiuto alla plebe: e di Pompeo, che favorì questo potere, dice che pei sovrani suoi meriti e' non vuol parlare, perchè non può nè lodarlo nè riprenderlo. c. 9. — Marco risponde al fratello dicendo che mal si ragiona col riprovare il tribunato per l' abuso, che se ne fece; l' argomento in tal caso potrebbe valere anche contro il consolato. Mostra quanto sia più terribile cosa la violenza popolare che non il tribunato, anche strapotente, e che esso tempera e regge l' impeto della plebe: mostra la sapienza de' maggiori, che per tale potestà imbrigliarono i furori sediziosi del popolo, provvidero ad una effettiva libertà della plebe, e ne agevolarono colle necessarie e temperate concessioni l' ossequio e l' obbedienza ai capi della repubblica. c. 10. — Afferma che delle sventure, che a lui toccarono, non fu colpa la tribunicia potestà, ma i furori d' un tribuno: quindi giustifica Pompeo, che, ristorando il poter tribunicio, fe' l' opera di avveduto e savio uomo di Stato. c. 11. — Già sentito il diverso parere del fratello e di Attico sulla sua difesa di Pompeo, viene M. Tullio a discorrere della provvidenza utilissima e necessaria degli auspizi: mostra come si debba tòrre la coo-

Digitized by Google

ptazione censoria, onde si voleano eletti i senatori senza suffragio popolare: vuol per altro che questo suffragio trovi un giusto temperamento ne' decreti del senato, che chiama consiglio del primo ordine de' cittadini. Venuto al capo, che vuole tolto dell'ordine senatorio ogni vizio, Quinto gliene dà lode, e Attico prende occasione a magnificare il consolato di Tullio; nel qual consolato avea egli assai provvisto al decoro ed al bene di quell'ordine; quindi piange acerbamente i vizi del senato d'allora. c. 12. — Dichiara quanto sia necessario che l'educazione, di cui accenna egli di voler altra volta trattare, prepari uomini che, formino senatori senza pecca. La necessità poi che l'ordine senatorio sia modello agli altri, la prova dall'esempio di Lucullo, che giustificandosi delle sontuosità della sua villa di Tuscolo colle magnificenze delle ville de' suoi vicini l'uno cavaliere l'altro libertino, gli si risponde come il suo mal esempio avea prodotto tale smodato lusso in gente, per nascita, di lui assai più bassa. c. 13. — Esce nella gravissima sentenza che il maggior male, che fanno i grandi quando mancano al dovere, è quello d'aver ben molti imitatori; che tali furono sempre le città, quali i loro capi: e che quindi la corruttela del loro esempio è nocumento assai maggiore del male che fanno. c. 14. — Comincia a toccar de' suffragi e parla contro la legge, che volea si votasse con tabelle, non a voce. c. 15. — Annoverando tutte le quattro leggi tabellarie, mostra come fossero state rogate da uomini tutt'altro che commendevoli, quali furono Gabinio, Cassio, Papirio, Celio: e dice come M. Cicerone, loro avo, avesse resistito, finchè visse, a M. Gratidio, che nel municipio di Arpino avea proposta una legge tabellaria. Marco riprova Scipione Emiliano d'aver favorita la rogazione tabellaria di Cassio: e dice che sarebbe pronto di accusar di colpa il fratello se sostenesse la legge tabellaria: finisce dicendo che gli sembra leggere nel volto di Attico lo stesso sentimento. c. 16. — Passa M. Tullio a giustificare l'articolo della sua legge, per il quale si vogliono scritti sulle tabelle i voti, affinchè sien più liberi; i quali voti d'altra parte per tal modo riescono più noti a' maggiorenti. Accenna alla legge Maria, che facendo più angusti i ponticelli, onde si passava a deporre il voto, togliea il modo ai potenti di compromettere il valore de' suffragi, e termina col dire che col suo articolo era provvisto alla libertà del popolo, all'autorità de' migliori e tolta ogni causa di contesa. c. 17. — Viene quindi a spiegar l'articolo, che prescrive come si abbia a condurre chi roga il popolo, chi tratta in senato: vuole che ogni senatore non manchi invitato, che parli interrogato e che sia breve: vuole inoltre che il senatore sappia bene quel che occorre nella repubblica. Chi presiede a' comizi, ha da provvedere perchè non vi sia violenza; se altrimenti avvenisse sarebbe di lui la colpa: egli per altro deve obbedire a chi intercede. c. 18. — Si parla del vantaggio, che reca chi intercede in rogazioni rovinose: si passa quindi a spiegare come s'abbiano da osservare gli auspizi ed obbedire all'augure, del quale mostra l'autorevolissma dignità. Appresso dice che si voglion tolti i privilegi: insegna come le pene capitali han-

Digitized by Google

nosi a trattare ne' centuriati comizi, non ne' tributi. c. 19. — Si accenna alle leggi sulle largizioni, sull'ambito e sulle pene varie secondo la varia colpa: parla de' custodi delle leggi; tale incarico, con ciò che ne consegue, è dato ai censori. Finito, che ebbe M. Tullio, di discorrere sui magistrati, Attico l'invita a trattare dei giudizi: Marco risponde che lo farà pure, e con tutta brevità, avendone già scritto a lungo e con molta cura M. Giunio.

Digitized by Google

1 I. *M.* Sequar igitur, ut institui, divinum illum virum, quem quadam admiratione commotus sæpius fortasse laudo quam necesse est.

Att. Platonem videlicet dicis.

M. Istum ipsum, Attice.

Att. Tu vero eum nec nimis valde umquam nec nimis sæpe lauda-

I. *M.* Seguirò dunque, come ho fatto sin da principio, quel divin uomo, che, vinto io da non so dir quanta ammirazione, lodo più spesso forse del necessario. 1

Att. Platone vuoi dire.

M. Lui appunto, o Attico.

Att. Oh credi pure che la lode, che tu darai a quest'uomo, non

I. — *Seguirò dunque, come ho fatto ecc.* — Cioè metterò innanzi a questa legge sui magistrati il suo proemio, come ho fatto per la legge sul culto, seguendo l'esempio del divino Platone. Il Turnebo nota qui bene a proposito «divinum autem dicere sæpe Latini solent, eximium virum et præstantem, et qui laudem humana maiorem meretur;» uso comune al greco e all'italiano. Tindare Lacedemonio (ap. Plut. Sympos. l. VIII, q. I) volea che si dicesse di Platone quel che nell'Iliade (XXIV, 258) dice Priamo di Ettore; cioè com'egli fosse un Dio tra gli uomini, e ch'e' non pareva nato da mortal uomo, ma da un Dio: «Ἕκτορά θ' ὃς θεὸς ἔσκε μετ' ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐῴκει — Ἀνδρὸς γε θνητοῦ παῖς ἔμμεναι, ἀλλὰ θεοῖτο.» Vedi anche la 2.ª nota al l. I § 15.

quem quadam admiratione commotus. — Il Goerenz nota: «offendor in his verbis, idque haud iniuria. Quid enim est, cur *quadam* addatur idque substantivo suo præpositum?» E' penserebbe invece che fosse caduto dalla penna de' copisti più recenti un *nimia* prima del *quadam*, abbreviato per avventura nei manoscritti antichi in *nīa*; e al *nimia* si legherebbe il *nimis umquam*, che viene appresso. Se non che il Goerenz non avvertì bene come anche il *nimis valde umquam etc.*, si rattacchi evidentemente non col *quadam admiratione*, ma col *sæpius fortasse laudo*. Il Goerenz soggiunge appresso: «Sic *quadam* durius dictum emolliendi particula fuerit, ut sæpissime.» Ma si potrebbe dire con eguale, e forse anche maggior ragione, che il pronome *quidam*, in molti casi simili a questo, ha valore piuttosto enfatico, che correttivo della frase. Chi direbbe in fatti che fosse un emolliente, mi si passi la metafora, il *quidam* in questi due esempi al nostro, specie se vi si ponesse il *nimia* innanzi, del tutto conformi: «Crassi quidem responsum excellentis cuiusdam est ingenii ac singularis» (de Orat. II, 74, 298): «sed ego non de præstanti quadam et eximia, sed proprie de vulgari et communi prudentia disputo» (Ib. § 299)? Non v'è qui nell'indeterminatezza stessa del pronome un ingrandimento dell'idea del nome, cui s'accompagna? Aggiungasi che il *quidam*, quale *particula emolliendi*, ha ragione d'esservi quando v'è qualche arditezza o esagerazione di linguaggio o di frase da temperare: ma che esagerazione o arditezza di parlare v'è mai nel dire, che fa M. Tullio, d'esser lui *admiratione commotus*, pensando a Platone? Guai se non levasse alquanto in alto il discorso l'enfatico *quadam!* la sarebbe una vera freddura. Vuolsi per altro osservare che il *quidam*, così solo e messo prima del sostantivo, enfaticamente usato, è cosa certo in M. Tullio singolare.

Platonem videlicet dicis. — La lezione *videlicet diligis*, offerta da' codici e tenuta dall'Halm, che confronta questo luogo col I § 15 e cita *Feldhuegelii comment.*, mi pare, dico il vero, del tutto errato; sia pur che il Moser, contrariamente al Davisio, non la voglia porre «*in librariorum deliriis*». I mss. meno pregiati hanno *dicis*, tenuto dalla comune degli editori antichi e moderni fino ad A. du Mesnil nella sua edizione del *de legibus* (Leipzig 1879). «*Dicis quem diligis*» volea lo Scheffer: *ieiune*, dice il *Goerenz;* a me invece parrebbe che si fosse dovuto dire *horride inculteque*, o un quissimile.

umquam nec nimis sæpe. — Nel primo leidese, dall'*u* in fuori, queste parole sono in *rasura*. Se non la potesse parere una pura minuzia grammaticale, io farei avvertire come il valore comparativo di *nimis* qui spicchi a meraviglia. Il *nimis* in fatti, come *magis*, sono due forme comparative in vece delle altre, pur comparative, di *nimius* e *magius;* l'uno dal tema negativo *na* cambiato in *ni*, l'altro dal tema *mag* (ved. A. Schleicher, Compendio di Gram. Compar. p. 265 Torino 1869 — il Corssen, über Ausprache, Vokalismus vol. II. p. 299 e 366). E come

Digitized by Google

veris; nam hoc mihi etiam nostri illi, qui neminem nisi suum laudari volunt, concedunt, ut eum arbitratu meo diligam.

M. Bene hercle faciunt. quid enim est elegantia tua dignius? cuius et vita et oratio consecuta mihi videtur difficillimam illam societatem gravitatis cum humanitate.

sarà mai nè troppo grande, nè troppo frequente: tant'è vero che anche i nostri, i quali pur non vogliono che si lodi altri dal loro maestro in fuori, mi concedono di avergli amore quanto a me piace.

M. E fan bene, per Ercole; che v'è in fatti di più degno della squisitezza tua, la cui vita e parola sembrami aver conseguito quel tanto difficile accordo della gravità colla gentilezza?

il *magis* esprime che una qualità c'è in grado più alto in una cosa che non in un'altra o in una quantità maggiore dell'ordinario; così per questo riguardo lo stesso vale il *nimis:* il primo per altro non contiene nessuna giunta di un certo biasimo, l'altro sì. E qui appunto troviamo il *nimis sæpe* in riscontro del *sæpius*, detto prima, nel senso d'un soverchio sempre biasimevole: e allo stesso modo va spiegato il *nimis valde* che avrebbe un riscontro con un *valdius*, nella prosa latina non ricevuto e che è compreso virtualmente soltanto nell'antecedente pensiero di M. Tullio.

altri dal loro maestro in fuori. — Epicuro, come interpreta il Turnebo: nè mi sembra che si potesse aver qualche dubbio sulla interpretazione Turnebiana, come farebbero credere le versioni italiane, che abbiamo di questo Dialogo, da quella del Winspeare in fuori, le quali traducono suppergiù: *alcuno, se non de' loro.* Il Goerenz si meraviglia come M. Tullio abbia fatto parlare « *Atticum, Epicureum, tantæque urbanitatis, et circumspecti iudicii*» per simile maniera sull'intolleranza della setta epicurea: e di questo scappuccio dà per ragione: « *At Cicero ipse hæc sæpissime isti sectæ eiusque auctori exprobrat. Hinc prona ad hoc in dialogisticam veritatem vitium via fuit.* » Ma questo, mi si permetta il dirlo, è non aver capito la finezza dell'arte dialogistica, magnificamente anche qui trattata da Tullio. In vero chi non sa che, quando parlano amici, come eran Tullio e Attico, è naturale far confessioni senza troppo riserbo; specie allorchè è solenne e calmo il parlare, e quando la forza del vero vince il pregiudizio della setta?

della squisitezza tua, la cui vita. — Così ho tradotto l'*elegantia* del testo, troppo diversamente, io credo, di quel che intendeva il Turnebo, che dice: « Elegantia cultus est vitæ et ornatus hoc loco bonis artibus et humanioribus literis informatæ. » Il Moser spiega invece: « Elegantia non tantum refertur ad pulchritudinem morum et orationem, verum etiam ad animi moderationem in usu aliorum hominum, quæ est virtus, quam hodierni barbare dicunt *discretionem.* » Che la sia barbara questa *discretio*, nessuno lo negherebbe; ma che Cicerone volesse dare alla sua *elegantia* il valore di questo barbarismo, è difficile persuaderlo; almeno a chi legga le parole, che vengono subito dopo *elegantia;* la quale con tal significato sarebbe per avventura in M. Tullio un ἅπαξ λεγόμενον molto strano. Ho tenuto poi nella versione l'efficacissimo idiotismo latino, per cui è posto il possessivo in vece del pronome personale: chè tale proprietà non è affatto esclusa dall'uso anche moderno della nostra lingua (v. il Fornaciari, Sintassi italiana dell'Uso Moderno p. 64; Firenze 1881); e d'altra parte, fraseggiando altrimenti, mi pareva che s'illanguidisse il discorso.

quel tanto difficile accordo ecc. — Un simile pensiero ci è dato dall'*Orator* (c. 10), ove sta scritto: « quid enim tam distans, quam a severitate comitas? quis tamen umquam te (Bruto) aut sanctior aut dulcior? » Dal confronto del nostro col luogo dell'*Orator*, potremmo dire che *severitas, sanctitas, gravitas*, quasi sinonimi tra loro, stanno in opposizione a *comitas, dulcitudo, humanitas*, tra loro pure sinonimi. E come nel nostro luogo è lo squisito gusto (*elegantia*), che concilia quelle disparatissime cose, non altrimenti nell'altro luogo è il buon giudizio, che le stesse cose congiunge: « quæ specie dispares, prudentia coniunguntur » (Ib.). Il buon giudizio ed il buon gusto son dunque compresi per M. Tullio in quella, di-

Digitized by Google

Att. Sane gaudeo, quod te interpellavi, quoniam quidem tam præclarum mihi dedisti iudicii tui testimonium; sed perge, ut cœperas.

2 *M.* Laudemus igitur prius legem ipsam veris et propriis generis sui laudibus.

Att. Sane quidem, sicut de religionum lege fecisti.

M. Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut præsit præscri-

Att. Davvero ch'io son contento di averti interrotto; chè così tu m'hai dato senza dubbio troppo chiaro argomento della stima in che mi tieni: ma seguita, come tu hai cominciato.

M. Prima dunque dobbiamo lo- 2 dar la legge in sè con lodi vere e proprie del genere suo.

Att. Appunto: non altrimenti che tu facesti per la legge sulle cose di religione.

M. Voi già vedete che la sostanza del magistrato sta nel presedere

remmo, facoltà, che accorda colla gravità la gentilezza. Ma quando lo studio prevalse all'ingegno ed al gusto, sentiam dire da Tacito che sono immortali i lavori pensatamente elaborati: « meditatio et labor in posterum valescit » (Ann. IV, 61).

quoniam quidem. — Nel 2⁰ e 3⁰ leidesi vi è *quoniam*, abbreviato in $\overline{qm}$; nel 1⁰ leidese vi è $qu\overline{m}$. Il Goerenz lesse *quandoquidem*, e nota: « nimis sæpe *quando* in *quoniam* depravatum est; vice versa, rarissime. » Ma chi dice al Goerenz che anche questo sia uno di que' casi di una supposta depravazione, che non essendo generale, non ci dà diritto d'accusarne senz'altro i codici? Tanto più che e' non vede nel *quoniam quidem* niente di contennendo, anzi ne riporta egli stesso un esempio tolto dalle lettere ad Attico (XII, 6): « Librum, si me amas, mitte, tuus est enim, *quoniam quidem* est missus a te: » e se ne potrebbero recare molti altri luoghi: *Adolfo* du *Mesnil* nel suo commento a questo luogo ne cita dodici.

2. *veris et propriis generis sui laudibus.* — Ne' codici abbiamo *veri sed*: è comune agli editori la correzione che abbiamo stampata del *veris et*. Quel *propriis generis sui laudibus* è spiegato dal Turnebo con « *quæ propriæ laudes sint legis huius* de magistratibus, non communes, quæque in alias leges non conveniant. »

la sostanza del magistrato sta ecc. — Ecco qui con mirabile brevità designata la natura o il valore del magistrato. Che egli debba stare sopra gli altri, e indicato dallo stesso suo nome, derivato dalla radice sanscrita *mah*, onde *magnus* e *magis*, avverbio comparativo: e quindi la forma nominale comparativa *magister* (più grande) e in fine il nome *magistratus:* vedi lo Schleicher (Compendio di grammatica comparativa ecc. p. 267 - 268 ed. cit.) ed il Corssen (op. cit. v. II. p. 215 e 216). Quindi Paolo (p. 126 M.) deriva *magister* e *magistratus* da *magisterare* dicendo: « *magisterare* moderari. unde magistri non solum doctores artium, sed etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicuntur, quia omnes hi magis ceteris possunt; unde et magistratus, qui per imperia potentiores sunt, quam privati. » Ed anche nelle italiane nostre Repubbliche eran tenuti sinonimi *maggioreggiare*, e *magistrare*, e così le parole derivate o affini di queste due voci: vedi Giulio Rezasco (Dizionario del Linguaggio Italiano storico ed amministrativo a qq. voci: Firenze 1881). Nel *maiestas*, voce che ha identica derivazione di *magister* e *magistratus* e che suona *maggioranza* « *maiestas* a magnitudine dicta » (Paolo p. 136 M.), troviamo poi comprese la dignità, la eccellenza, il potere della sovranità del popolo di Roma e de' suoi magistrati. Onde abbiamo nel *I de Inven.* 17, 53: « maiestatem minuere est de dignitate, aut amplitudine, aut potestate populi, aut eorum, quibus *populus* potestatem dedit, aliquid derogare. » Ma poichè questo soprastare sarebbe inefficace nella Repubblica, quando il magistrato non isvolgesse la sua sovranità col comando, segue benissimo a dire M. Tullio che esso deve « prescrivere quel che è giusto e utile e conforme alle leggi. » Anche Aristotele (Pol. IV, 12) affermava che propriamente parlando son da dire magistrati quei soli a cui è dato di deliberare e giudicare e ordinare: « **Μάλιστα δ' ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἀρχὰς λεκτέον ταύτας,**

Digitized by Google

batque recta et utilia et coniun- e prescrivere quel che è giusto e

ὅσαις ἀποδέδοται βουλεύσασθαί τε περὶ τινῶν καὶ κρῖναι καὶ ἐπιτάξαι:» ma il comandare è la cima dell'esser capo: «τὸ γὰρ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν.» La voce ἐπιτάττειν del resto la faceano corrispondere i Romani al loro *imperare*, come abbiamo da Giovanni Lido (De Magistratibus p. r. I, 4). Cicerone poi fissa l'oggetto di questo comando, nel procurare il giusto, l'utile e il conforme alle leggi. E in vero il magistrato, come rappresentante di esseri ragionevoli e morali, non può comandare ingiuste cose; e come uomo pubblico deve scegliere tra le giuste cose quelle che tornino vantaggiose ai soggetti: come depositario poi, custode ed esecutor delle leggi, deve scegliere tra le giuste e le utili cose quelle, che dalla legge non siano difformi. E così Platone scrivea: — coloro che soglionsi ora dire arconti o magistrati io chiamai delle leggi ministri, non già per desiderio di novità di nomi, ma perchè giudico che da ciò, più che da nessun'altra cosa, dipenda la salute della città ed il contrario; in quelle città in fatti dove la legge è suddita e non signora, quivi io scorgo essere non tarda la rovina; in quella per contrario dove la legge è padrona dei capi ed i capi servi della legge, veggo esservi florido stato e tutti quei beni, che alle città gli dei sogliono concedere: — «τοὺς δ'ἄρχοντας λεγομένους νῦν ὑπηρέτας τοῖς νόμοις ἐκάλεσα οὐ τι καινοτομίας ὀνομάτων ἕνεκα, ἀλλ'ἡγοῦμαι παντὸς μᾶλλον εἶναι παρὰ τοῦτο σωτηρίαν τε πόλει καὶ τοὐναντίον. ἐν ᾗ μὲν γὰρ ἂν ἀρχόμενος ἡ καὶ ἄκυρος νόμος, φθορὰν ὁρῶ τῇ τοιαύτῃ ἑτοίμην οὖσαν· ἐν ᾗ δὲ ἂν δεσπότης τῶν ἀρχόντων, οἱ δὲ ἄρχοντες δοῦλοι τοῦ νόμου, σωτηρίαν καὶ πάντα ὅσα θεοὶ πόλεσιν ἔδοσαν ἀγαθὰ γιγνόμενα καθορῶ» (Leggi IV p. 715 C. e D.). Bellamente, distinguendo il principe dal dispotico signore, Giovanni Lido (Op. e l. cit. c. 3) scrive: è dovere del principe non iscrollare malamente legge alcuna della città, ma il decoro della repubblica costantemente coll'impero suo mantenere, nè a libito far cosa difforme dalle leggi; ma ciò che piacque ai maggiorenti dello Stato, suggellare col proprio voto, mostrando verso ai sudditi l'amore di un padre insieme e di un duce, quale a noi Iddio e la benignità del tempo donò. Non così tratterà il dispotico principe coloro che gli sono soggetti; ma farà, per quanto gli è dato e senza ragione, quanto gli piaccia, non tenendosi in dovere di osservare le leggi nè volendo proporle insieme col senato, e ciò sotto l'impulso de' propri istinti: chè condotta d'un re è la legge, d'un tiranno è legge la sua condotta: «ἴδιον δὲ βασιλέως ἐστὶ τὸ μηδένα καθάπαξ τῶν τοῦ πολιτεύματος νόμων σαλεύειν, ἀλλ'ἐγκρατῶς τὴν ὄψιν τῆς ἑαυτοῦ πολιτείας βασιλείαν διατηρεῖν, καὶ μηδὲν μὲν κατ' αὐθεντίαν ἔξω τῶν νόμων πράττειν, τὸ δὲ τοῖς ἀρίστοις τοῦ πολιτεύματος συναρέσκον ψηφοις οἰκείαις ἐπισφραγίζειν, πατρὸς ἅμα καὶ ἡγεμόνος στοργὴν περὶ τοὺς ὑπηκόους ἐνδεικνύμενον, ὁποῖον ἡμῖν θεὸς καὶ καιροῦ δεξιότης ἐχαρίσατο. ἀλλ'οὐχ οὕτως ὁ τύραννος τοὺς ὑπ'αὐτῷ πεσόντας διαθήσεται, πράξει δὲ κατ'ἐξουσίαν ἀλόγως εἴ τι καὶ βουλεται, μηδὲ νόμους τιμᾶν ἀξιῶν, μηδὲ γράφειν μετὰ βουλῆς ἀνεχόμενος, ταῖς δὲ οἰκείαις ὁρμαῖς ἐξαγόμενος. ἔστι γὰρ βασιλέως μὲν τρόπος ὁ νόμος, τυράννου δὲ νόμος ὁ τρόπος.» Che se la legge era pel magistrato romano scorta sovrana, niente di meno praticamente si riconosceva in lui quasi come una facoltà legislativa; onde il Mommsen con molta verità, dopo aver detto che il re stesso in Roma era alla legge soggetto, soggiunge: «Questo fu altresì il tempo (cioè dopo la cacciata dei Tarquinii) in cui si separarono le due forme del comando, la legge e il decreto. Quest'antitesi, a dir vero, è fondata sull'intimo e originario carattere dello Stato Romano, perchè presso i Romani anche la podestà regale era soggetta e non superiore alla legge. Ma la profonda e pratica venerazione, che i Romani, come tutti i popoli forniti di senso politico, professavano al principio dell'autorità, generò quella memoranda tesi del diritto romano pubblico e privato, che qualsiasi comando del Magistrato, ancorchè non fondato sulla legge, dovesse essere valido, almeno finchè il Magistrato durava nell'esercizio della sua carica, quantunque dovesse cessare d'aver vigore quando l'autore di esso fosse uscito d'ufficio. Egli è chiaro che sino a che i Magistrati furono eletti a vita, la differenza tra la legge e il decreto dovesse effettivamente essere quasi nulla, e però l'attività legislativa dell'assemblea comunale non potesse trovare alcuno svolgimento» (Storia Romana, vers. cit. v. I p. 271). Non toglie per altro che, come abbiam visto nel luogo di Giov. Lido, il magistrato, il quale non fondava il suo comando sulla legge, fosse tenuto meno tirannico.

e prescrivere quel che è giusto e utile e conforme alle leggi. — Con queste parole M. Tullio mostra chiaramente come il magistrato romano non avesse

Digitized by Google

cta cum legibus: ut enim magistratibus leges, ita populo præsunt magistratus, vereque dici potest magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum.
3 nihil porro tam aptum est ad ius

utile e conforme alle leggi: giacchè come ai magistrati le leggi, così al popolo soprastanno i magistrati; e con verità si può dire che il magistrato è la legge parlante, e la legge il muto magistra-

dovuto essere favoritore od esecutore di ogni legge anche iniqua: il giusto (*recta*) e l'utile (*utilia*) era quello a cui volea M. Tullio che primamente attendesse il magistrato. Nè so capacitarmi come Arturo Desjardins (Les Devoirs, Essai sur la morale de Cicéron, chap. VI pag. 240, Paris 1865), abbia potuto scrivere: « Le magistrat doit encore veiller a l'exécution des lois (De Off. I, 34): qu'elles lui plaisent ou non, peu importe; il n'est pas chargé de faire un choix entre elles, mais de les appliquer sans murmure. A vrai dire, cette obligation n'est guère compatible avec le système professé par le moraliste au second livre des *Lois* (De Legibus, II, 6).» Il luogo del *De officiis*, sul quale si fonda il Desjardins e che trova in contraddizione col c. 6 del lib. II *de Legg.*, suona così: « Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura describere, ea fidei suæ commissa meminisse. » Or dove, chieggo io, si parla qui di leggi, che non potessero piacere al magistrato perchè ingiuste, se anzi queste erano anche da Cicerone considerate come non leggi, ciò che espressamente vien significato nel libro secondo *de Legibus*, al capo allegato dal Desjardins? La conclusione sarebbe più larga delle premesse, direbbero i logici; tanto più che egli riesce ad esagerarla tanto da dire: « Magistrat, il sera l'esclave de la loi, quelles que soient les imperfections de la loi» (p. 241). Se il Desjardins avesse invece del lib. II c. 6 *de Leg.*, citato ed analizzato questo luogo, che commentiamo, avrebbe certo temperate le sue troppo esagerate conclusioni. Del resto non v'è ombra di contraddizione neppure tra il luogo citato del *de Off.* e l'altro *de Legibus* II, 6: giacchè le Tizie e le Apuleie non essendo da M. Tullio tenute per vere leggi, non fosse altro, per la violenza e la mancanza d'auspizi onde le furone rogate, non doveano esser poste da lui tra quelle ch'avea il magistrato da osservare, quali son quelle di cui si parla nel passo degli Uffizi. Per contrario potea il magistrato contrastare nel modo più legittimo ad inique leggi, come ci dice Asconio aver fatto il console Filippo (vedi la nota 1ª della p. 174): tanto è lontano dal vero che, come afferma il Desjardins (ibid), il magistrato romano dovesse, per opporsi ad inique leggi, rinunciare al suo posto e così, come semplice cittadino, « arracher au bon sens populaire l'abrogation de l'iniquité consacrée par le vote populaire » (Ib.).

il magistrato è la legge parlante, e la legge il muto magistrato. — Il Turnebo notava a proposito: « Imitatum esse prope censeas Ciceronem Simonidis sententiam de poësi, quam Plutarchus his verbis refert, πλὴν ὁ Σιμωνίδης τὴν μὲν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπῶσαν προσηγόρευε, τὴν δὲ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοῦσαν, id est, Veruntamen Simonides picturam poësin mutam appellabat, poësin picturam loquentem: » luogo che è nel libro di Plutarco, che ha per titolo — *Se gli Ateniesi siano stati più gloriosi in guerra o in pace* — (p. 346). E altrove Plutarco stesso, senza attribuire questa sentenza a Simonide o a qualche altro autore scrive: « καὶ μὴ μόνον ἐκεῖνο τὸ θρυλλούμενον ἀκηκοιὸς ἔστω, ζωγραφίαν, μὲν εἶναι φθεγγομένην τὴν ποίησιν, ποίησιν δὲ σιγῶσαν τὴν ζωγραφίαν (De Aud. poet. p. 17): che vuol dire: « nè avere egli ascoltato quel detto ben noto che la pittura sia una poesia che parla, e poesia tacita la pittura. » Il Vyttenbachio dicea poi: « videtur expressum esse ex Aristotelis dicto de poetica et pictura, picturam esse poesin tacitam, poesin autem picturam loquentem (Arist. de Art. poet. XXXVI, 1, p. 71, Hermann): ma nell'arte poetica di Aristotele io non trovo questo passo e neppure il nostro Vettori l'ebbe certo trovato, perchè nel l. XXII c. 23 delle sue *Varr. Lectionum*, dov'e' scrive: « Cum M. Cicero in III libro de legibus, inquit: *Vereque — magistratum*, videtur imitatus vocem illam pervagatam Simonidis melici, qui de poësi picturaque loquens, illo modo lusit, dixitque picturam esse tacitam poësin, poësin autem picturam loquentem; » cita soltanto i due luoghi di Plutarco da noi recati. Il momento poi, a dir così, nel quale M. Tullio trova la legge ed il magistrato simili tra loro, evidentemente

Digitized by Google

condicionemque naturæ, quod cum dico, legem a me dici intellegi volo, quam imperium, sine quo nec

to. Niente poi è tanto conforme al diritto e alla condizione della natura (e così dicendo vorrei che 3

è quello dell'impero, che tanto l'una quanto l'altro esercitano sui soggetti; la legge col muto editto, il magistrato col vivo comando: soltanto che il magistrato di fronte alla legge, veramente tale, è suddito pur lui, e il suo impero è dalla legge a lui trasmesso e guarantito.

3. — *conforme al diritto e alla condizione della natura.* — Chi secco secco dicesse col Goerenz: «Conditio h. l. nihil fere a *iure* differt;» distorrebbe altri dal por mente a quell'efficacissimo uso di M. Tullio di spiegare anche le sfumature delle sue idee con vocaboli distinti, analizzando quasi dinanzi al lettore, il contenuto del suo pensiero: ciò che da altri fu malamente creduto difetto di chiarezza nell'intuizione del suo concetto. Il Turnebo commentava: «quod humanæ leges ex quadam pactione et conditione inter homines primum videntur natæ; ideirco naturæ legem, naturæ conditionem appellat. Est autem *conditio* pactio et conventio, id est, συνθήκη. Cicero in Topicis (cap. 21): «Ut si quæratur a naturane ius profectum sit, an ab aliqua quasi conditione hominum et pactione.» Secondo questa non ispregevole spiegazione verrebbesi a dire che la natura ci mostra fattibili e ferme la società domestica e la civile, a questo sol patto che vi sia chi imperi. Se non che questo patto non è di quelli che si accettano o meno, conforme l'arbitrio dei patteggianti, ma la natura lo impone, perch'è del suo diritto fissar le norme, che fondano e conservano quelle società, le quali sono nativo suo prodotto: di qui, credo, il nostro *ius condicionemque naturæ*. Il Turnebo potea al suo proposito citare la definizione, che Donato (in Terent. Andr. I, 1, 79) dava della *condicio*, dicendola: «*pactio certam legem in se continens*:» vedi anche il Calfurnio (ad Terent. Heautontimor. II, 3, 326). Del rimanente questo pensiero, che commentiamo, lo troviam pure nella Politica d'Aristotele. Quivi in fatti è scritto: — il comandare e l'obbedire non solo son tra le cose necessarie, ma anche tra le giovevoli; e già sin dal nascimento le cose son per diverso modo disposte, cioè alcune ad obbedire, altre a comandare, e vi sono specie molte di esse, in cui altre comandano ed altre obbediscono: «Τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, οὐ μόνον τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ καὶ τῶν συμφερόντων ἐστί· καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε, τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι, τὰ δ'ἐπὶ τὸ ἄρχειν, καὶ εἴδη πολλὰ καὶ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων ἐστί.» (I, 2, 8). E più sotto dice che in tutti quanti sono gli esseri, che son composti di più cose tendenti ad un fine comune, sian esse congiunte siano disgiunte; in tutti apparisce il comandare e l'obbedire: e questo, più che in ogni altra parte della natura, si trova unito negli esseri animati: «Ὅσα γὰρ ἐκ πλειόνων συνέστηκε καὶ γενέται ἓν τι κοινόν, εἴτε ἐν συνεχῶν εἴτε ἐκ διηρημένων, ἐν ἅπασιν ἐμφαίνεται τὸ ἄρχον καὶ τὸ ἀρχόμενον· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς ἐμψύχοις» (Ib. 2, 9). Anche Polibio, parlando sullo svolgimento delle forme di governo, distinguendo i due momenti del governare d'un solo, dice: — da principio dunque *senza nessun' arte per forza di natura* sorge la monarchia: a questa poi tien dietro e da lei sorge, per istituzioni e per riforme, il regno: — «πρώτη μὲν οὖν ἀκατασκεύως καὶ φυσικῶς συνίσταται μοναρχία, ταύτη δ'ἕπεται καὶ ἐκ ταύτης γεννᾶται μετὰ κατασκευῆς καὶ διορθώσεως βασιλεία» (VI, 4 ed. Dindorf.)

dici intelligi volo. — Così è letto nei codici leidesi. Soltanto che in margine dell'Heinsiano è scritto: «*nihil aliud intelligi.*» Nel codice Memmiano «duæ voces, *nihil aliud*, deletæ sunt» dice il Lambino. «*Nihilque aliud intelligi*» ha il Palatino quarto, nota il Gebhard. «*Nihil aliud*» è stato tolto nelle edizioni fatte prima del Vittorio, e fu pur tolto dal Vittorio stesso: appresso lo tolsero il Turnebo, Aldo Nipote ed altri e l'avrebbe levato anche il Goerenz, ma nol fece «quod isti inff. passivi, iunctim positi duriuscule sonare nobis videbantur.» Le son baie: i codici di Leida condannano l'orecchio del Goerenz, certo meno delicato di quello di M. Tullio. L'Halm legge «*dici intellegi*:» ma vedrebbe un glossema nell'*intellegi:* il Moser invece avea voluto trovare il glossema nel *dici.* Per il Vahlen levare *dici* oppure *intelleri* sarebbe *depravare orationem:* e appresso e' soggiunge: «*ceterum si recte dicitur* intellego te putare (I 1, 5) ego te accipio dicere (II 2, 5) *et similia, non video, quid in illis displiceat; de fin*: V 11, 33 hoc intellegant, si quando naturam hominis dicam, hominem dicere me: *hoc converte in passivam formam, habebis* hoc intellegi volo si quando na-

Digitized by Google

domus ulla nec civitas nec gens nec hominum universum genus stare nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest; nam et hic deo paret et huic obœdiunt maria

s'intendesse significar io la legge), quanto l'impero; senza del quale nè famiglia, nè città, nè gente, nè l'intero uman genere, nè specie alcuna di cose, nè il mondo stesso potrebbe mai stare: conciossiachè

turam hominis dicam, hominem a me dici.» È poi falso che nel primo leid. leggasi sempre *intellegi*, come afferma l'Halm, e che quindi la forma *intelligi*, qui offerta dal codice, dia maggior sospetto di glossa; giacchè, come osserva il Vahlen, anche nel primo lib. (X, 28 e XII, 34) abbiamo nel 1° codice leidese espressamente *intellegi*, e nello stesso libro (II, 5) abbiamo nel 1° leid. *intelligo*, che v'era innanzi, corretto con *intellego*. Però in questi luoghi legge *intellegi* o *intellego* anche il Vahlen, cui ora mi pento d'aver seguito.

domus ulla. — Così fu corretto nell' Heinsiano, nel quale prima v'era, com'è nel 1° e 2° leidesi, *illa;* evidente menda de' copisti.

senza del quale nè famiglia ecc. — Il Turnebo cita qui molto a proposito il luogo di Sofocle (Antigone vv. 672-676) dove Creonte, parlando al figlio Emone, dice: «ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν· — αὕτη πόλεις ὀλλυσιν, ἥδ' ἀναστάτους — οἴκους τίθησιν· ἥδε συν μάχῃ δορὸς — τροπὰς καταρρήγυσι· τῶν δ' ὀρθουμένων — σώζει τὰ πολλὰ σώματ' ἡ πειθαρχία (ed. Dindorf): che vuol dire: «Licenza il primo e d'ogni mal: sossopra — l'on case, città strugge, armate squadre — Rompe in campo e scompiglia: ubbidienza — Le migliaja ne salva» (Vers. del Bellotti). Se non che il Turnebo non avvertiva che questo pensiero, in sè così bello e giusto, è messo in bocca a Creonte, che sei versi prima dicea: «αλλ' ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν — καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία:» cioè: «.. Uom, cui suo capo elesse — Un'intera città, sempre ubbidirlo — In tutte cose, eque o non eque, e d'uopo.» Donde si vede che pel Creonte Sofocleo l'essere eletto a legittimo principe era diventare legittimamente tiranno, cioè poter fare leggi anche inique ed esigerne l'osservanza ad ogni costo; accusando poi di anarchia coloro, che non s'acconciassero a mandare ad effetto i suoi iniqui comandi. E pur troppo questo mostruoso concetto effettivamente è in voga anche in tempi, ne' quali libertà e giustizia tutti le hanno in bocca ogni momento.

paret .... obœdiunt .... obtemperat. — Questi tre verbi sono evidentemente qui usati come termine di relazione dell'*imperium*, che procede e che domina tutto il pensiero: e però nel loro generico senso indicano operare d'un inferiore conforme ad un comando d'un superiore. Ma quale specifico valore avrebbero essi almeno nel nostro luogo? Ecco. Il mondo è dinanzi a Dio in attitudine di chi sta pronto a' cenni d'un suo padrone; e il mondo eseguisce continuamente le leggi impostegli da Dio, e di conseguenza è naturato a sospenderne lo svolgimento, quando Iddio voglia altrimenti. Nel *parere* dunque io vedrei propensione continua dell'attuare i comandi di chi impera; e quindi allargandosi tanto questo concetto quanto è largo l'ambito dell'*imperare*, che gli sta di riscontro, il *parere* è per diametro opposto ad esso: donde l'essere messi nella legge questi due verbi l'uno in opposizione coll'altro, e donde anche la simiglianza di etimologia, che fu vista tra queste due voci: intorno a cui v. il Lange (Op. cit. I p. 302). I mari poi e la terra colle loro vicissitudini ti si fanno vedere come servi d'occasione, che, all'udire (l'etimologia del vocabolo *ob-audire* cel dice) il comando del loro signore si mettono ad effettuare ciò che ad essi è imposto: e quindi il non assiduo, ma l'intermittente operare del servo, gli è espresso, io credo, nell'*obœdire*. In fine la vita dell'uomo nel potere essendo dalla libertà di lui, anche nella parte fisica, per quanto almeno la volontà ci può qualcosa; a noi si presenta tale dinanzi alle leggi di natura, che l'uomo le possa violare, quando il voglia, sia pur con suo danno. Ora il piegarsi e l'accomodarsi al volere di chi comanda, quand'anche fosse grave il farlo, parrebbe espresso dall'*obtemperare;* e questo conformarsi, questo prender il voler umano quella tempera, quasi dissi, che gli vuol dare il comando del superiore, è condizione prima dell'umano obbedire e ne costituisce il valore. E in vero se nell'uomo è determinazione di libertà l'obbedire, questo è pure atto sovrano esercitato dalla libertà sovra sè stessa: di qui l'essere

Digitized by Google

terræque et hominum vita iussis supremæ legis obtemperat.

questo a Dio serve, ed a lui con i mari le terre obbediscono, e degli uomini la vita alle prescrizioni della suprema legge si attempera.

usato più sotto *obœdire*, come seguace di *obtemperare* « ut obtemperent obœdiantque magistratibus.» Che se dal concetto di *parere* è esclusa l'idea di schiavitù, conforme a quel di Tacito « iam domiti (Britanni) ut *pareant*, nondum ut *serviant*» (Agricola c. 13); tanto meglio si esclude l'idea di schiavitù dall'*obœdire*, che segue all'*obtemperare* della nostra libera volontà. Per questo forse M. Tullio cambiò dizione quando parlò dell'obbedire umano e lo disse *obtemperare*, ponendolo quale termine di relazione del *iussis supremæ legis;* frase che col *iussis* esprime l'obbligazione morale, col *supremæ legis*, usato in vece di *Dei*, indica il modo onde Dio impera sugli uomini; cioè non per determinazione fatale, ma per determinazione lasciata libera, quantunque non indipendente dal suo sovrano volere: ciò che corrisponde al *iussis supremæ legis obtemperat.* S' avverta per altro che anche l'*obœdire* dell'uomo mancherebbe per M. Tullio della sua perfezione, quando fosse un materiale eseguimento di quel che ci è stato detto di fare, senza attendere il valor di ciò che si contiene nel comando e senza conformarvicisi a puntino con intelligenza e propensione di volontà; onde altrove dice lo stesso Tullio: « Imperium domesticum nullum erit, si servulis hoc nostris concesserimus, ut ad verba nobis *obœdiant*, non ad id quod ex verbis intellegi possit, *obtemperent* (Pro Cecina c. 18): il che fa contro al valore che da lo Schultz (Sin. Lat. n. 38) all'*obœdire*, quasi esso esprimesse esecuzione della semplice parola; ciò che pur ripete nella nota a q. l. il Mesnil. Chi volesse poi, come fa il Barrault (op. cit. p. 669), attendendo al luogo dell'Orazione *de Imperio Gnei Pompei*, che dice: « ut eius (Pompei) semper voluntatibus non modo cives assenserint, socii *obtemperarint*, hostes *obedierint*, sed etiam venti tempestatesque *obsecundarint*» (XVI, 48); chi volesse porre sotto una stessa classazione generica *con parere*, *obœdire*, *obtemperare*, anche *obsecundare*, dovrebbe avvertire che l'*obsecundare* è per sè riferibile ad un potente e ad un eguale, che s'accomoda a un meno potente o ad un suo pari; ciò che toglie l'idea dell'essere inferiore in chi *obsecundat*, idea comune a' tre primi verbi sopraddetti: quando non si voglia fare di Pompeo un *nimborumque .... tempestatumque potentem* (Æn. I, 80) o anche solo *tempestatum potentem*, come da Virgilio è fatto Cesare Ottaviano (Georg. I, 27). Ma con ciò se l'avrebbe deificato: per contrario l'*assenserint*, che esprime un atto di condiscendenza del popolo sovrano al volere di Pompeo, ci dice che Pompeo non era considerato da M. Tullio come un nume oltrepossente, ma soltanto come un fortunato mortale. Il Bloch, presso l'Halm nel comment. al l. cit. dell' Orazione *De Imp. Cn. Pompei* (Lipsiæ 1848 p. 182), scrive: « Verba *assenserint*, *obtemperarint*, *obedierint*, *obsecundarint* eiusdem generatim sunt significationis, sed eleganti se excipiunt gradatione, et suo quodque subiecto (*civibus*, *sociis*, *hostibus*, *ventis*) cum dilectu tribuentur.» Benissimo: ma a patto che il generico concetto di questi verbi sia quello di far la volontà altrui senz'altro, e non quello di farla chi è per qualche ragione ad altri soggetto, ciò che è compreso nell'*obtemperarint* e nell'*obœdierint*. Del rimanente M. Tullio volle con queste tre voci affini, come spesso altre volte con altri vocaboli, provvedere alla varietà, che è pur elemento essenziale del bello; piuttosto che ad un rigoroso valor de' sinonimi. Un esempio segnalato, e che è anche nel pensiero conforme al nostro, di questo cercare che fa M. Tullio la varietà nelle voci affini, lo troviamo nel I. de Officiis c. 39, dov'egli scrive: «In omni autem actione suscipienda tria sunt tenenda: primum, ut *appetitus rationi pareat* etc. horum tamen trium præstantissimum est appetitum *obtemperare rationi*:» e prima (c. 36) avea scritto: « *appetitum rationi oboedientem* præbeamus:» dove apparisce chiaramente che *obœdire*, *parere*, *obtemperare*, sono messi piuttosto per variare la dizione, che per variare il concetto: varietà la quale avrebbero dovuta far sentire a mio credere i volgarizzatori di questo luogo, meglio di quel che non s'è fatto anche dai più recenti. Fuori di proposito e affatto arbitrariamente, lo Schultz ne' Sinonimi Latini (n. 38 vers. cit.) scrive: «Appetitus rationi OBOEDIT, in quanto l'appetito segue gli (sic) *iussa rationis*, ma *rationi PARET* in quanto segue l'*imperium rationis*, e rationi OBTEMPERAT, in quanto segue i *præcepta*

Digitized by Google

II. Atque ut ad hæc citeriora veniam et notiora nobis, omnes antiquæ gentes regibus quondam paruerunt: quod genus imperii primum ad homines iustissimos et sa-

II. Ma per venire a queste più vicine e a noi più note cose, tutte le antiche genti furono una volta soggette a' re: la qual maniera d'impero si dava in principio agli

rationis Cic. Off. I, 36 e 39. » Cicerone in questi luoghi, come abbiamo visto dal loro confronto, non dà il minimo appicco a farvici tale commento: le sono fantasie.

ed a lui. — Cioè a Dio. Il Wagner col Davisio vollero riferito anche l'*huic* al *mundus:* ciò che non regge nè per ragione di contesto nè per ragione di grammatica. Ottimamente il Goerenz nota: « Sed nihil certius est, *hic* ad *mundum*, *huic* ad *Deum* referri. Nam ut auctor antea per gradationem ascenderat, sic h. l. per eandem ab universo ad partes, et partes partium, descendit. Describit enim his triplicem dei providentiam ab universali, ad eam, quam vocant, specialissimam. Tertio vero loco cum auctor scribere debuisset, *et hominum vita iussis supremi dei oblemperat*, eius loco, *iussis supremæ legis*, dixit. Neque pronominis ratio hanc ad diversa relationem respuit, cum *hic*, sua natura, proxima ubique spectet. » In questo felicissimo *chiasmo* è poi da osservare la varietà della seconda parte di riscontro colla prima; verità che corrisponde alla natura del pensiero, che si vuol qui esprimere ed all'effetto stilistico, che si cerca. Il *mundus* è rappresentato dall'*hic*, pronome che rende più rapido ed evidente il legame tra' due nembri: la *rerum natura omnis* è rappresentata dal *maria terræque*, che esprime concetto più concreto e più pieno, se non più esteso, e quindi meglio conveniente, all'*obœdiunt* di cui è soggetto: in fine l'*hominum vita* è una dizione che contiene, per dir così, più di attività dell'altra del primo membro, dalla quale è raccolta, *domus .... civitas .... gens .... hominum universum genus;* essendochè le relazioni, che mantengono in piè la famiglia, la città, la nazione, l'uman genere, sono altrettanti cenni vivificatori, onde Iddio anima e regge le società, più o meno larghe, degli uomini.

II, 4 — *ad hæc.* — I codici leidesi tutti e tre hanno *ad hæc* soltanto: « in *A hæc* rasura et mutata littera *c* in *d* correctum est: » così l'Halm. Nel margine dell'Heinsiano v'è *ut ad hæc*, lezione comune agli editori antichi e moderni.

Ma per venire a queste più vicine e a noi più note cose. — Questo luogo è dichiarato da quello de N. D. II, *47:* « Age ut a cælestibus rebus ad terrestres veniamus: » e dall'altro de Repub. lib. I, 21, conservatoci da Nonio (v. cituma p. 85 et v. *deductum* p. 289) che dice: « quare si placet, deduc orationem tuam de cælo ad hæc citeriora: » nelle quali due citazioni Noniane i codici hanno *citeriora* in vece del *cituma* delle edizione Tulliane (vedi l'Halm a q. l.); e nel primo (p. 85) in vece del *de cælo* hanno gli stessi codici *de eo loco.* Altri due luoghi, ove è usato il *citimus* in simile argomento, abbiamo in M. Tullio; l'uno nella stessa Repub. (VI, 16): « ex quibus erat ea (*la luna*) minima, quæ ultima a cælo, citima terris, luce lucebat aliena: » l'altro nelle Tusculane (V, 25): « Hæc ille intuens atque suspiciens vel potius omnis partis orasque circumspiciens quanta rursus animi tranquillitate humana et citeriora considerat. »

tutte le antiche genti ecc. — Questo luogo è tradotto quasi a lettera dal lib. I. c. 1 della Politica d'Aristotele; ove si dice che da principio erano da re governate le città, come sono ancora i popoli: imperciocchè da genti soggette a re si costituirono: «τὸ πρῶτον ἐβασιλεύοντο αἱ πόλεις καὶ νῦν ἔτι τὰ ἔθνη· ἐκ βασιλευομένων γὰρ συνῆλθον. » Sallustio dice pure: « initio reges (nam in terris nomen imperi id primum fuit) divorsi pars ingenium etc » (Cat. c. 2). E Pompeo Trogo nell'epitome di Giustino (I, 1): « Principio rerum gentium nationumque imperium penes reges erat, quos ad fastigium huius maiestatis non ambitio popularis, sed spectata inter bonos moderatio provehebat. »

si dava in principio agli uomini più giusti e savi. — Polibio fa nascere il regno insensibilmente dal passare che fanno i popoli dal monarca, che li campa e col valore del suo consiglio e del suo braccio dalla ferocia e dall'ingiustizia, al principato della ragione: « καὶ δὴ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ βασιλεὺς ἐκ μοναρχου λανθάνει γενόμενος, ὅταν παρὰ τοῦ θύμου καὶ τῆς ἰσχύος μεταλάβῃ τὴν ἡγεμονίαν ὁ λογισμός » (VI, 6). Così pure con Erodoto (I, 96 e segg.) tiene anche il Nostro

Digitized by Google

pientissimos deferebatur, idque ut in re publica nostra maxime va-

uomini più giusti e savi: e questo nella nostra repubblica sopra ogni altro invalse, finchè tenne il governo la regale potestà: più tardi ancora di mano in mano ai discendenti si tramandava, e ciò anche presso a quelli rimane che a' no-

negli Offizi (II, 12), dove dice tra l'altre: « Ergo hoc quidem perspicuum est, eos ad imperandum deligi solitos, quorum de iustitia magna esset opinio multitudinis. » Il Rémusat nota a questo nostro luogo: « Cette histoire abrégée de la royauté n'est pas très exacte. On peut accorder que toutes les sociétés historiques ont commencé par la monarchie; mais il n'est pas vrai, par exemple, que, dans les premiers temps de Rome, la couronne se déférât au plus juste. Les seuls exemples à citer sont Numa, Tullus et Ancus. » Ma senza dire che qui il Rémusat restringe troppo il pensiero più largo di M. Tullio, riferendo a' soli i re di Roma quel ch'e' dice de' re di tutti gli antichi popoli, osserviamo che le parole di lui perdono tutto il loro valore, quando si badi che il *deferebatur* di Tullio non dice che ciò sempre si fosse fatto, ma quel che d'ordinario si facea: tanto più che il *primum* ci porta a tempi molto più lontani della Roma di Numa, ossia ai patriarcali: nei quali tempi si trovano molto più vere le parole del Nostro. Sicuro che nei re della storia non si trova tanto spesso l'ideale della giustizia e della saviezza, e pur troppo non di rado l'adulazione e l'interesse ci ha personificata e l'una e l'altra di quelle virtù in re perduti e crudeli; ma ciò non toglie che l'elezione almeno de' principalissimi re non sia caduta su uomini, che aveano date segnalate prove di senno e di bontà. E rispetto a' Romani, oltre al nostro luogo, abbiamo l'altro similissimo della Repubblica (II, 12) che dice: « nostri *illi* etiam tum agrestes viderunt virtutem et sapientiam regalem, non progeniem quæri oportere: » vedi anche Livio (IV, 3) ed Appiano (Bell. Civ. I, 98). Del rimanente si può vedere presso Stobeo (Serm. XLVIII) quale fosse l'ideale, che del re s'eran fatto i savi dell'antichità, specialmente i Pittagorici: tra i quali Diotogene dicea che per certo il re o è una legge vivente o un legittimo principe e quindi per eccellenza il giusto ed il legittimo: « ὁ δὲ βασιλεὺς ἤτοι νόμος ἔμψυχος ἐντι ἢ νόμιμος ἄρχων· διὰ ταῦτ' ὢν ὁ δικαιότατος καὶ νομιμώτατος » (l. c. § 61). E un altro della stessa scuola, Stenide di Locri, scrivea che il re vuol essere un sapiente, e così egli sarà imitatore ed emulatore del primo Iddio. Questi in fatti gli è per natura e primo re e principe, quegli in vece per discendenza e per imitazione: Iddio su tutto e intero il mondo, l'altro sulla terra ecc.: « χρὴ τὸν βασιλέα σοφὸν ἦμεν· οὕτω γὰρ ἐσεῖται ἀντίμιμος καὶ ζαλωτὰς τῶ πράτω θεῶ. οὗτος γὰρ καὶ φύσει ἐντὶ καὶ πρᾶτος βασιλεύς τε καὶ δυνάστας, ὁ δὲ γενέσει καὶ μιμάσει, καὶ ὁ μὲν ἐν τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ, ὁ δὲ ἐπὶ γᾶς . . . . » (l. c. § 63).

idque ut. — Così il 2° e 5° leidese; nel primo v'è *idque*** Il Davisio suggerì *idque et*, come lesse poi l'Halm; il Goerenz suggerisce *idque vel*, accolto dal Baiter: del resto il Goerenz legge *idque*, lezione più comune agli editori. Il Bakio stampa *id quod:* il Vahlen *idque* [*ut*]. Io per me credo che, se l'*idque ut* in questo luogo è dizione rara, non la sia per altro così goffa da farle lo sgarbo di non riceverla tale e quale nel testo. Anzi, se non erro, parmi che sia tolto, cancellandosi l'*ut*, il concetto voluto qui esprimere da M. Tullio, almeno per quanto si può desumere dalle parole, che seguono subito appresso. In questo periodo in fatti il Nostro avrebbe detto che gli antichi soleano dare la potestà regia a' più giusti e a' più sapienti, che v'eran tra loro, e ciò in quel modo che specialmente invalse nella costituzione di Roma, finchè furonvi re; ossia per via di elezione, non per modo ereditario; quel che nel concetto degli antichi rasentava la tirannide. Nella tremenda requisitoria, diciamla così, di Bruto contro Tarquinio, fra i capi d'accusa troviam quello di essersi fatto re non secondo le costumanze e le leggi patrie (κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς καὶ νόμους): tra le quali principalissima era quella che, scelti gli interrè, fosse del loro consiglio riconoscere chi tra' degni del principato fosse il più atto; ciò che dovea essere poi suggellato dal popolare suffragio, conforme al quale volea la legge che fossero stabilite le cose di

Digitized by Google

luit, quoad et regalis potestas præfuit, deinde etiam deinceps posteris prodebatur, quod et in iis etiam qui nunc regnant, manet; quistri tempi tengono il regno. Coloro poi a cui non piacque la regia potestà, non essi a veruno, ma

maggiore importanza: «ἔπειτα μεσοβασιλέων αἱρεθέντων, οἷς ἐπιτρέπει τὸ συνέδριον ἐκ τῶν ἀξίων τῆς ἀρχῆς διαγνῶναι τὸν ἐπιτηδειότατον· μετὰ ταῦτα ψῆφον ἐπενέγκαντος ἐν ἀρχαιρεσίαις τοῦ δήμου, μέθ' ἧς ἅπαντα ἐπικυροῦσθαι βούλεται τὰ μέγιστα ὁ νόμος» (Dion. IV, 80).

quoad et. — Così ci danno i tre leidesi; soltanto che nel margine dell'Heinsiano v'è *ei* in vece di *et*. La volgata legge *ei*, tenuto pure da' più recenti, compresovi il Mesnil. Per mio conto l'*et* lo credo io efficacissimo.

deinde etiam deinceps. — Il valore di *deinceps* viene qui spiccatamente indicato; e ci fa caso che lo Schultz nel segnare la differenza fra *deinde* e *deinceps* (Sin. Lat. n. 440) non abbia tra gli altri recato questo esempio; e che, contro l'autorità de' codici, abbia poi levato coll'Orelli *deinde*, che precede il *deinceps*, in quest'altro esempio (*de Divinat.* I, 30): «Rhodium quendam morientem sex æquales nominasse et dixisse, qui primus eorum, qui secundus, qui deinde deinceps moriturus esset.» La differenza tra questi due avverbi e gli affini *dehinc* e *dein*, è così decifrata dal Papias (apud Hildbr. ad Gloss. Lat. p. 9574 cit. dal De Vit. *Lexicon Lat.* not. alla voce *dein*): «Dehinc et *dein*, et deinde et *deinceps* adverbia sunt temporis vel ordinis; sed *dehinc* proprie de præsenti tempore vel ordine accipitur, ut post hoc, ex hoc; *deinde* vero de quolibet alio tempore vel longinquo, ut postmodum; *dein* communiter, aut de futuro, *deinceps* autem ab hodie in antea vel denuo vel alia vice quam hoc fecisti. Unde etiam numeri esse videtur.» Anche da Paolo si può ricavare la distinzione tra *deinceps* e *deinde*, scrivendo egli (a q. v. p. 71 M) «*deinceps* qui deinde cœpit; ut *princeps*, qui primum cœpit:» e più innanzi (p. 75): «Deincipem antiqui dicebant proxime quemque captum, ut principem primum captum:» dove troviamo, oltre l'idea del proceder del tempo, anche quella d'un' immediata successione di un fatto ad un altro, e questa non v'è nel *deinde*: intorno al quale egli dice: «*Deinde* compositum est ex præpositione et loci significatione, ut *exinde*, *perinde*, *proinde*, *subinde*, quæ item tempus significant» (Ib.).

di mano in mano ai discendenti si tramandava. — Polibio, recando la ragione del trasmettersi da un ottimo re ai figli ed a' nepoti il regno, dice: «οὐ γὰρ μόνον αὐτοῖς (βασιλεῦσι), ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ τούτων ἐπὶ πολὺ διαφιλάττουσι τὰς ἀρχάς, πεπεισμένοι τοὺς ἐκ τοιούτων γεγονότας καὶ τραφέντας ὑπὸ τοιούτοις παραπλησίως ἕξειν καὶ τὰς προαιρέσεις» (VI, 7): ossia: «in fatti i popoli non solo a loro (cioè ai primi re), ma a quelli pure, che da loro nascono, mantengono per lungo tempo l'impero, persuasi che quelli che furono generati da tali uomini e da tali uomini allevati, saran per avere principii certo non dissimili».

quod et in iis etiam. — Lezione del 1° leidese. Nel secondo in vece di *iis etiam* v'è *ii sed etiam:* nell'Heinsiano in vece di *iis* troviamo *his*. L'Halm nota: «*et* ut suspectum cum Orellio inclusimus, nisi malis ita scribere *et in his, qui etiam nunc regnant.*» Dal Baiter l'*et* fu tolto affatto. Io lo tengo perchè di regola i codici mi sono meno sospetti dei critici, e perchè lo possiamo cogli esempi giustificare quanto si vuole, come benissimo ha fatto di recente il Mesnil.

la regia potestà. — Qualche riga innanzi invece di regia potestà v'è *regalis potestas*. Se si cercasse nel nostro contesto il valore diverso di *regalis* e di *regius*, si verrebbe forse a dire che nel *regius* v'è qualche cosa di odioso, essendo qui *regius* congiunto col *non placuit:* ciò non troveremmo in *regalis*, accompagnato da *præsit*, che è pel suo modo in opposizione a *non placuit*. Se non che nel l. II *de Republica* abbiamo *regia potestas* (c. 9) e *regium consilium* (c. 8), ove *regium* non ha nessun significato odioso: ciò che ha in vece il *regale* del c. 30 dello stesso libro: «tantum odium populum Romanum regalis nominis tenuit etc:» ed ivi stesso, nel capo 32, è detto che i consoli hanno una potestà regia (*potestatem regiam*), data loro come tutela alla violenza regia (*contra vim regiam*). Potrebbe anche dirsi che il *regia potestas* nel nostro luogo è presa nel suo puro concetto, e vorrebbe significare la *potestà d'un re*; e in vece *regalis potestas* l'attuazione di tal potestà, e quindi *la potestà di quel*

Digitized by Google

bus autem regia potestas non placuit, non ii nemini, sed non semper uni parere voluerunt. nos autem, quoniam leges damus liberis populis, quæque de optima re publica

star soggetti non vollero sempre ad un solo. Noi intanto che vogliamo dar leggi a liberi popoli, avendo

che regna. La differenza data da Frontone (De different. vocabul. in M. Corn. Frontonis reliq. ed. Niebuhr; Berol. 1816 p. 282) tra *regalis* e *regius* « Regium quod regis: Regale quod rege dignum est: » definizione che il De-Vit (alla v. regalis *not.*) attribuisce ad Isidoro Ispalense, ed il Barrault al Dumesnil, che veramente visse una fila di secoli dopo Frontone, parmi si possa bene accomodare, (contro quello che dice il Mesnil comm. a q. l.) anche al nostro luogo. Di vero qui è detto che non piacque una potesta di re, ossia la potestà politica raccolta in un solo; ma non si dice che non piacesse una potestà solenne e paterna, qual si conviene a chi si affida tutta la politica potestà: anzi questa potestà, finchè fu tale, fu cara ai Romani; onde sentiremo più avanti (c. 7) dir M. Tullio: « regale civitatis genus, probatum quondam, postea non tam regni quam regis vitii repudiatum est. » Del resto che non sia sempre vera la distinzione di Frontone, oltre a' luoghi soprallegati, che, almeno in parte, mostrerebbero nel *regius* qualche cosa degna d'un re, ed in *regalis* qualche cosa di esso men degna; potrem provarlo con quel luogo di Sallustio, dove, parlando egli dei re di Roma, dice: « imperium legitimum, nomen imperii regium habebant » (Cat. 6): chè qui l'*imperium legitimum* ci mostra nel *nomen imperii regium* una cosa degna d'un re. Ciò è tanto vero che subito appresso è detto come l'*imperium regium* era valuto da principio a conservare e ad avvantaggiar il pubblico bene: « regium imperium, quod initio conservandæ libertatis atque augendæ reipublicæ fuerat.» Per me io credo che la differenza la sia più stilistica che di concetto, e che la sonorità del *regalis* potè procacciare, ove fu uopo, un'efficacia maggiore alla frase, che non fosse quella del tenue suono di *regius*.

ma star soggetti non vollero sempre ad un solo. — Abbiano nel *de Repub.* (II, 28): « ut etiam Romulum patribus lectis fecisse diximus; tamen excellit atque eminet vis, potestas nomenque regium. Imperti etiam populo potestatis aliquid, ut et Lycurgus et Romulus: non satiaris eum libertate, sed incenderis cupiditate libertatis, cum tantum modo potestatem gustandi feceris. Ille quidem semper impendebit timor ne rex, quod plerumque evenit, existat iniustus. Est igitur fragilis ea fortuna populi, quæ posita est in unius, ut dixi antea, voluntate vel moribus. » Donde si dedurrebbe che il pericolo d'un re iniquo, non il re per se stesso, e insieme il desiderio di maggior potestà nella cosa pubblica, facea, secondo la mente di M. Tullio, che il popolo Romano non prescegliesse il governo di un solo.

che vogliamo dar leggi a liberi popoli. — Abbiano nel I di questo dialogo (13, 37): « ad res publicas firmandas et ad stabiliendas vires, sanandos populos omnis nostra pergit oratio: » nel II, 14, 35 « non enim populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus: » e finalmente qui: « leges damus liberis populis. » Questi tre luoghi raccoglierebbero il triplice intento, che si propose di conseguire M. Tullio in questo dialogo. Colla filosofia volea educare alla giustizia i popoli: colla religione mantenere la civiltà e la costituzione de' popoli stessi: e colla legge sui magistrati prescrivere forme d'impero, che dovessero conservare e difendere la loro libertà. Per liberi popoli qui poi s'intendono quelli che non erano soggetti ad un re assoluto, diremmo ora, il quale da' Romani *dominus* era chiamato, piuttosto che *rex;* conforme a quel *de Repub.* II, 23: « Desunt omnino ei populo multa, *qui* sub rege est, in primisque libertas, quæ non in eo est, ut iusto utamur domino, set ut nullo.» E quindi Sallustio scrivea, come abbiam visto essere stato da principio stabilito il regale impero a conservazione della libertà: « ubi regium imperium, quod initio conservandæ libertatis atque augendæ rei publicæ fuerat etc. » (Cat. 6). La quale libertà consisteva poi nel pieno possesso e uso della vita civile conforme le leggi; onde a mano a mano che le leggi ampliarono i diritti de' cittadini, vie più sempre si allargò l'ambito di questa libertà. Laonde bene, a mio credere, definiva la *libertas* de' Romani, l'Ernesto (Clavis Cicer. a q. v.) dicendo: « quando de civis Rom. libertate sermo est, eo uno verbo continentur o-

Digitized by Google

blica sentiremus, in sex libris ante diximus, accommodabimus hoc tempore leges ad illum, quem probamus, civitatis statum. magistratibus igitur opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse civitas non potest, quorumque descriptione omnis rei publicæ moderatio

detto in sei libri, scritti innanzi, ciò che pensavamo intorno all'ottima forma d'una repubblica, verremo ora stabilendo leggi convenienti a

mnia iura, quæ cives Romani habent, suffragiorum ferendorum, honorum omnium petendorum, provocandi et quicquid ius civile universum et leges tribunitiæ et consulares sanxerunt, pro populi commodis, tamquam Valeriæ, Porcia, Publilia, Horatia, tabellariæ etc.» E il nostro Sigonio scrivea: « Dico igitur libertatis Romanæ ius quinque partitum fuisse; ita enim cives Romanos fuisse liberos: ut nec dominorum potestati; nec tyrannorum imperio; nec magistratum potentiæ; nec creditorum libidini; nec civium suorum gratiæ essent obnoxii» (De Antiq. Iur. Civ. Rom. I, 6). A raffermare poi la distinzione, che i Romani poneano tra *dominus* e *rex*, considerati in rapporto alla libertà, giova recare queste parole di Giovanni Lido: « μισητὸν γὰρ καὶ Ῥωμαϊκῆς ἐλευθερίας ἀλλότριον δεσπότας, ἀλλὰ μὴ βασιλέας τοὺς κρατοῦντας ὀνομάζειν, καθότι δεσποτης ὄνομα κοινόν ἐστιν αὐτοῖς καὶ τοῖς ἕνα δραπέτην κεκτημενοις, τὸ δὲ βασιλέων αὐτῶν καὶ μόνων. καὶ δῆλον ἀντικρὺς ὅτι Ῥωμαίοις ἔθος dominos τοὺς τυραννήσαντας ἀποκαλεῖν, ὡς δὴ Συλλαν καὶ Μάριον, καὶ δομινατίονα τὴν τυραννίδα » (De Magistratibus P. R. I, 6): ciò significa: « Imperocche e cosa odievole e alla romana libertà contraria, chiamar signori, piuttosto che re coloro che comandano, perciò che il nome di signore e comune a loro e a quegli ancora che posseggono un solo schiavo; il nome di re non è proprio se non di loro soli: ed è troppo chiaro che era costume de' Romani di chiamare *dominos* coloro che facean da tiranni, come Silla e Mario, e la dominazione una tirannide»: vedi anche il luogo *de Repub.* I, 45, riportato nella seguente nota. Che poi divenisse odiato anche il nome di re e che spesso corrispondesse al τύραννος de' Greci, ne fu cagione non già il regno per se, ma il regno di Tarquinio, il quale lo tenne da despota e da tiranno; onde i Romani n'ebbero fino il nome in abominio. Piace qui anche riportare un luogo molto a proposito dello stesso M. Tullio tolto dalla Repubblica (II, 26) ove, parlando della cacciata de' Tarquini, ne dice: « Videtisne igitur, ut de rege dominus exstiterit, uniusque vitio genus reipublicæ ex bono in deterrumum conversum sit? Hic est enim dominus populi, quem Græci tyrannum vocant: nam regem illum volunt esse, qui consulit ut parens populo conservatque eos, quibus est præpositus, quam optima in condicione vivendi:» parole che commenterebbero mirabilmente quelle sopralegate di Sallustio, onde è detto che i re furono da principio instituiti a conservare la libertà. E più tardi cantava Claudiano (De consulatu Stiliconis III, v. 113 - 119: « Fallitur, egregio quisquis sub principe credit — Servitium: numquam libertas gratior exstat — Quam sub rege pio: quos præficit ipse regendis — Rebus, ad arbitrium plebis Patrumque reducit; — Conceditque libens, mentis seu præmia poscant, — Seu punire velint: posito iam purpura fastu — De se iudicium non indignatur haberi.»

ciò che pensavamo intorno all'ottima forma d'una repubblica. — Accenna a' sei libri *de Repubblica*, nel primo de' quali M. Tullio parlando nella persona di Scipione così compendia quello ch'e' tenea sull'ottima forma d'una repubblica: « Quod ita cum sit, *ex* tribus primis generibus (*sc.* rerum publicarum), longe præstat mea sententia regium, regio autem ipsi præstabit id, quod erit æquatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis; placet enim esse quiddam in re publica præstans et regale, esse aliud auctoritati principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis. hæc constitutio primum habet æquabilitatem quandam magnam, qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem. quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut exsistat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio, quodque ipsa genera generibus sæpe conmutantur novis, hoc in hac iuncta moderateque permixta conformatione rei publicæ non ferme sine magnis principum vitiis evenit; non est enim causa conversionis, ubi in suo quis-

Digitized by Google

continetur; neque solum iis præscribendus est imperandi, sed etiam civibus obtemperandi modus: nam et qui bene imperat paruerit aliquando necesse est, et qui modeste paret videtur qui aliquando imperet dignus esse. itaque oportet

quella maniera di governo, che ci par la migliore. Sono necessari dunque i magistrati, tolta la cui provvidenza e sollecitudine, città non può sussistere, e dal cui ordinamento tutto dipende il governo della pubblica cosa; nè soltanto si ha da prescrivere a loro come e' debbano imperare, ma eziandio a' cittadini com'e' debbano ottemperare: conciossiachè come colui, che usa bene l'impero, è necessario che quando che sia diventi soggetto; così quegli che volentieri si assoggetta, è degno che quando che

que est gradu firmiter conlocatus et non subest quo præcipitet ac decidat» (I, 45). Ma questa conclusione la non può essere tanto assoluta quanto M. Tullio la vuole: almeno se si badi ai fatti. Cornelio Tacito in proposito scrive: «Cunctas nationes et urbes populus (*democrazia*) aut primores (*aristocrazia*) aut singuli (*monarchia*) regunt: delecta ex his et consociata rei publicæ forma laudari facilius quam evenire; vel, si evenit, haud diuturna esse potest» (Ann. IV, 33). Su questo argomento vedi la nostra nota alla p. 232.

5. — *Sono necessari dunque i magistrati.* — Platone cominciando a parlare nel VI delle sue Leggi intorno a' magistrati: son necessari, dice, per primo gli ordini de' magistrati e di chi dovrà presedere; ed è necessario fissare quanti debbon essere e per qual modo costituiti; ciò fatto prescrivere le leggi per ciascun magistrato e di queste quante e quali a ciascuno convenga: «πρῶτον μὲν καταστάσεις ἀρχῶν τε καὶ ἀρξόντων, ὅσας τε αὐτὰς εἶναι δεῖ καὶ τρόπον ὄντινα καθισταμένας, ἔπειτα οὕτω δὴ τοὺς νόμους ταῖς ἀρχαῖς ἑκάσταις ἀποδοτέον, οὑστινάς τε αὖ καὶ ὅσους καὶ οἵους προσῆκον ἂν ἑκάσταις εἴη» (p. 751 A): e quindi appresso: è chiaro, soggiunge, ad ognuno che, quantunque sia una gran cosa la legislazione, pure, che una repubblica bene costituita preponga de' capi non acconci alle stabilite leggi, non solo rende inutili le leggi bene stabilite, ed è cosa molto ridevole; ma quasi quasi ne sorgono danni e rovine alle città molto maggiori: «παντὶ που δῆλον τὸ τοιοῦτον, ὅτι μεγάλου τῆς νομοθεσίας ὄντος ἔργου τοῦ πλὴν εἰ παρεσκευασμένην ἀρχὰς ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς εὖ κειμένοις νομοις οὐ μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τεθέντων, οὐδ' ὅτι γέλως ἂν πάμπολυς ξυμβαίνοι, σχεδὸν δὲ βλαβὴ καὶ λώβη πολὺ μέγισται ταῖς πόλεσι γίγνοιτ' ἂ ἐξ αὐτῶν» (p. 751 B). Ed Aristotele: non è possibile, afferma, che una città sussista senza i necessari magistrati; nè è possibile ch'ella sia ben governata senza ch'ess' invigilino alla disciplina e all'ordine: «τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χωρὶς ἀδύνατον εἶναι πολιν τῶν δὲ πρὸς εὐταξίαν καὶ κόσμον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς» (Polit. VI, 5).

nè soltanto si ha da prescrivere a loro ecc. — Un simile pensiero c'è nella Ciropedia di Senofonte (I, 6, 20), dove Ciro parlando al padre sull'obbedienza dice: «Certo a me pare che la maggior parte delle leggi queste due cose specialmente insegnino, a far da capi e a star soggetti ai capi: «καὶ οἱ νόμοι δέ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι.»

come colui, che usa bene l'impero ecc. — Solone dicea: comincia per primo dall'imparare a star soggetto a chi comanda: chè chi ebbe appreso a star soggetto ai capi, saprà far da capo: «Ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι· ἄρχεσθαι γὰρ μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσῃ». (Stobeo, Serm. XLVI, 22 ed. Meineke). E Platone (Leggi VI p. 762 E) dice che ogni uomo deve pensare che nessun de' mortali, quando e' non abbia servito, non potrà diventar signore degno di lode; e che dell'aver bene comandato è maggior vanto l'aver bene servito; prima alle leggi, ciò che è servire agli dei, quindi i giovani a' più vecchi e a coloro, i quali son vissuti onoratamente: «δεῖ δὴ πάντ' ἄνδρα διανοεῖσθαι περὶ ἁπάντων ἀνθρώπων, ὡς ὁ μὴ δουλεύσας ἀνὸ' ἂν

Digitized by Google

et eum, qui paret, sperare se aliquo tempore imperaturum, et illum, qui imperat, cogitare brevi tempore sibi esse parendum. nec vero solum ut optemperent obœdiantque magistratibus, sed etiam ut eos colant diligantque præscribimus, ut Charondas in suis facit legibus; noster vero Plato Titanum e genere statuit eos, qui ut

sia abbia l'impero. Quindi importa che chi è soggetto speri di avere in alcun tempo l'impero anche lui; chi tiene l'impero, avvisi che dovrà fra breve diventar soggetto. Nè soltanto che si ottemperi e si obbedisca a' magistrati, ma eziandio ch'e' si venerino ed amino, noi prescriviamo; come fa Caronda nelle sue leggi. Il nostro Platone poi affermò che han natura da Titani quelli che, come

δεσπότης γένοιτο ἄξιος ἐπαίνου, καὶ καλλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλᾶς δουλεῦσαι μᾶλλον, ἢ καλῶς ἄρξαι, πρῶτον μὲν τοῖς νόμοις, ὡς ταύτην τοῖς θεοῖς οὖσαν δουλείαν, ἔπειτα τοῖς πρεσβυτέροις τε καὶ ἐντίμως βεβιωκόσι τοὺς νέους. » Aristotele poi riporta come sentenza comune il detto che chi vuol bene comandare, deve prima obbedire: « τὸν τε γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ἀρχθῆναί φασι δεῖν πρῶτον» (Polit. VII, 13): e già prima (Ibid III, 2) avea detto: « Ἀλλὰ μὲν ἐπαινεῖται γε τὸ δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι, καὶ πολίτου δοκίμου ἡ ἀρετὴ εἶναι τὸ δύνασθαι καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι καλῶς: » ossia: « Certo è lodato l'esser buono a comandare e a obbedire, ed è virtù d'onorato cittadino l'esser buono a comandare e ad obbedire bellamente ».

chi tiene l'impero, avvisi ecc. — Agatone, dopo aver detto che, chi comanda, deve ricordarsi ch'e' comanda ad uomini e comanda regolato dalle leggi, soggiunge: doversi egli ricordar pure com'e' non avrà sempre il comando: — Ἀγάθων ἔφη « τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆσθαι· πρῶτον μὲν ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει, δεύτερον ὅτι κατὰ νόμους ἄρχει, τρίτον ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει » (Stobeo, Ibid. § 24).

optemperent. — Lezione comune a' leidesi: soltanto che nel 2° v'è *optemperat*. Più in su abbiamo invece *obtemperandi*. (nel 2° *obtemperandi*). Questa strana varietà di grafia in così piccola distanza l'ho voluta coll'Halm, col Vahlen e col Mesnil tenere anch'io.

come fa Caronda nelle sue leggi. — Abbiamo questo precetto di Caronda nel proemio alle sue leggi, conservatoci da Stobeo (Sermone XLIV, 40), ove troviamo: « χρὴ δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας εὐνοιαν διαφυλάττειν καθάπερ πατράσιν εὐπειθοῦντας καὶ σεβομένους· ὡς ὁ μὴ διανοούμενος οὕτω τίσει δίκην κακῆς βουλῆς δαίμοσι ἑστιούχοις. ἄρχοντες γὰρ ἑστιοῦχοι πόλεως καὶ πολιτῶν σωτῆρίας. » Cioè: è necessario poi che verso a chi comanda, si serbi amore, non altrimenti che a' genitori, obbedendo volentieri a loro e venerandoli: chi non fosse di tal sentimento, pagherebbe la pena d'una malvagia mente agli dei, che custodiscono il paese: essi in fatti come principi custodiscono la città e la salute de' cittadini.

il nostro Platone poi affermò che han natura da Titani ecc. — M. Tullio allude al luogo delle leggi Platoniche (III p. 701 C), dove il filosofo Ateniese, dopo aver parlato della corruttela della musica e della conseguente sfrenata libertà di giudicare contro il parere dei meglio pensanti, e quindi del mal talento di chi ricusa obbedienza a' magistrati, al padre, alla madre, a' più vecchi, e appresso della violazione e dello spregio delle leggi, de' giuramenti, della fede, del culto degli dei, dice come coloro che peccano sì fattamente, rivelano ed imitano Titanica natura e che però sono destinati a durare una vita piena di mali, che non avran mai tregua: « τὴν λεγομένην παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν ἐπιδεικνῦσι καὶ μιμουμένοις, ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐκεῖνα ἀφικομένους, χαλεπὸν αἰῶνα διάγοντας μὴ λῆξαί ποτε κακῶν: » (vedi per l'interpretazione dell'ultima parte di questo luogo lo Stallbaum nella nota alle parole: ἐπὶ τὰ αὐτὰ πάλιν ἐκεῖνα). Il nostro Vettori confrontando questo passo di M. Tullio con quello di Platone, che abbiamo allegato, trova che « Non illos, qui adversentur magistratibus e Titanum genere statuit Plato, sed qui fidem omnem, maxime autem testibus diis datam violent, ac flocci denique faciant deos immortales, ingenium sævum immaneque, quale in Titanibus extitit, præ se ferre vult. unde necessario in eadem mala, in quæ illi, incidere debeant, ac sempiternis malis cruciatibusque, torqueri atque affligi » (Variar. Lection. XIII, 9). Ma se que-

Digitized by Google

illi cælestibus, sic hi adversentur magistratibus. quæ cum ita sint, ad ipsas iam leges veniamus, si placet.

Att. Mihi vero et istud et ordo iste rerum placet.

6 III. *M.* IVSTA IMPERIA SVNTO, ISQVE CIVIS MODESTE AC

loro a' celesti, così e' s'oppongono ai magistrati. E però stando così le cose, veniam finalmente ai capi di questa legge, se a voi piace.

Att. A me certo e l'argomento in sè, e l'ordine piace, che tu dai alle cose.

III. GIUSTI IMPERI SARANVI, 6 E A QUESTI I CITTADINI CON

sto insigne uomo avesse voluto ritornare alquanto indietro, avrebbe veduto che il contesto, che è proprio quello di parlare della necessità dell' obbedire all' impero de' magistrati, mostra quanto bene a proposito abbia qui M. Tullio riportata la sentenza di Platone. Questi in fatti comincia il suo ragionamento col dire come non era sotto le vecchie leggi il popolo arbitro di alcuna cosa, ma quasi per istinto serviva alle leggi: « οὐκ ἦ, ὦ φίλοι, ἡμῖν, ἐπὶ τῶν παλαιῶν νόμων ὁ δῆμός τινων κύριος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἑκὼν εἰδουλευε τοῖς νόμοις (Ibid. p. 700 A): e poi segue dicendo che appresso, per mal talento di voler giudicare senza il necessario senno, d'una in altra disobbedienza si venne fino all'estrema dello spregiare ogni giuramento ed ogni fede, e al non curare affatto gli dei: « πρὸς αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει ὅρκων καὶ πίστεων καὶ τὸ παράπαν θεῶν μὴ φροντίζειν, τὴν λεγομένην παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν κ. τ. λ. » (p. 701 C.). Nel mito dei Titani, come in quello de' Giganti, che non è per avventura se non una riproduzione del primo (v. il Grote, op. cit. tom. I, p. 10 not.) vedevano i savi antichi una lotta della parte irragionevole, che v'è in noi, e disordinata e violenta, non divina, colla parte più celeste che patisce il castigo d'una ribellione: « τὸ γὰρ ἐν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἄτακτον καὶ βίαιον, οὐ θεῖον, ἀλλὰ δαιμονικόν, οἱ παλαιοὶ Τιτᾶνας ὠνόμασαν, καὶ τοῦτό ἐστι κολαζομένου καὶ δίκην διδόντος: » così Plutarco (De Esu Carn. Orat. I p. 996 ed. Lipsiæ 1778 vol. X). E Dione Crisostomo (Orat. XXX), contemporaneo di Plutarco, nel discorso che mette in bocca al morente Caridemo, dice che noi tutti uomini siamo del sangue de' Titani, come nemici degli dei e lottanti con loro, dai quali in questo carcere del mondo siam puniti con mille supplizi: « τοῦ τῶν Τιτάνων αἵματος ἐσμὲν ἡμεῖς ἅπαντες οἱ ἄνθρωποι· ὡς οὖν ἐκείνων ἐχθρῶν ὄντων τοῖς θεοῖς καὶ πολεμησάντων, οὐδὲ ἡμεῖς φίλοι ἐσμέν, ἀλλὰ κολαζόμεθά τε ὑπ' αὐτῶν καὶ ἐπὶ τιμωρίᾳ ἐν φρουρᾷ γεγόναμεν. » E quindi s'intende come Platone e M. Tullio vedessero nella lotta de' Titani simboleggiata la ribellione de' sudditi contro a' magistrati, che sono l'imagine di Dio, ordinatore dell'universo, come ben lo dicea Plutarco: « ἄρχων δὲ εἰκὼν θεοῦ τοῦ πάντα κοσμοῦντος » (ad Principem inerudit. p. 780 E). Del rimanente intorno alla pugna de' Titani vedi Esiodo (Theog. v. 660 et segg); Apollodoro (Biblioth. I, 2), il Preller (Griechische Mytholog. 3ª ed. Berolin. 1872 p. 36 e segg.), e il Decharme (Mythologie de la Grèce Antique p. 8 - 10 e 38 e 39). I mitologisti moderni veggono nella lotta di Giove coi Titani e col gigante Tifeo, fulminati e cacciati nel regno delle tenebre, la terza ed ultima lotta cosmogonica; nella quale le violente e indomite forze del cielo e della terra sarebbero state ridotte ad obbedire a Giove, sovrano degli dei. In questo Giove vedrebbesi deificato il cielo, onde i suoi nomi di *Zeus* (sanscrito *Dyaus* = cielo) e di *Jupiter* (sanscrito *Dyaushpitar* = il padre cielo): lui suprema intelligenza, lui reggitore del mondo, legislatore, vindice d'ogni ordine fisico e morale: vedi tra' recentissimi il Decharme nei ll. citt. Anche con questa interpretazione (del resto molto dubitabile) si potrebbe vedere nel mito de' Titani la vinta e punita superbia di creature ribelli a Dio, che le Sacre Carte c'insegnano, e che la tradizione più antica, passata per le bocche de' volghi e de' sapienti, ci ripete di generazione in generazione; senza poi dire ch' egli sembra molto più naturale personificare tradizioni e credenze negli ammirati fenomeni del cielo, di quello che sia crear tradizioni e credenze su questi ammirati fenomeni. Ed in vero se gli uomini poterono recare sulle ali del mito le loro lotte nei campi delle nubi, perchè non vi avrebbero potuto recare la lotta tra Dio e gli spiriti mali, insegnataci dalla sacra tradizione e da' Libri sacri?

III, 6. — IVSTA IMPERIA. — « Iusta sunt imperia magistratuum quæ coniuncta sunt cum legibus. Contrarium est illud Sallustii, « Sunt qui ita dicunt,

Digitized by Google

SINE RECVSATIONE PARENTO: MAGISTRATVS NEC OBOEDIENTEM ET INNOXIVM CI-

SOMMESSIONE E SENZA CONTRASTO STARAN SOGGETTI: IL CITTADINO NON OBBEDIENTE E INCOLPATO CON LE MUL-

imperia eius iniusta, superba, crudelia barbaros nequivisse pati:» così il Turnebo, e in sentenza così pure commentò A. Manuzio. Di recente il Mesnil, intendendo l'*imperia* nel senso, come direbbesi, oggettivo, anch'egli spiega *iusta imperia* = *coniuncta cum legibus*. Ma io credo in vece che qui al *iusta imperia* debbasi dare un valore differente, e che con ciò s'intendano i magistrati investiti de' sommi poteri dal popolo con la legge curiata, detta volgarmente *lex curiata de imperio* (vedi il Mommsen, Römisches Staatsrecht, 2ª ed. vol. I p. 588 e segg.): poteri assunti dopo le altre formalità, che occorrevano pure a render *iustum* l'*imperium*. Abbiamo in A. Gellio: «minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus, sed *iustus curiata datur lege*» (XIII, 15): e Gneo Servilio (Liv. XXII, 1) rimproverando C. Flaminio di non avere assunto il suo consolato colle dovute formalità, non volle chiamarlo console e ne soggiunge quindi il perchè dicendo: «quod enim illi *iustum imperium?*» Il nostro Sigonio, definendo il *iustum imperium* scrive: «Etenim cum illud requirebatur, ut imperium a populo acciperetur, tum vero, ut iustis comitiis acciperetur; sic enim *iustum* quoque fore *imperium* arbitrabantur .... est ergo iustum imperium quod a populo curiatis comitiis est transmissum» (De Antiquit. Iur. Prov. II, 1). Ma anche non badando all'uso di questa frase, noi troveremo per la stessa ragione ermeneutica più rigorosa escluso il valore qui datole dal Turnebo. In vero se *iusta* valesse *coniuncta cum legibus*, si verrebbe a ripetere quel che già è stato detto nel proemio sui doveri in generale del magistrato, desunti dalla ragione filosofica, non dalla civile. Or chi non vede che in tal caso il proemio perderebbe il suo valore, che è quello di preparare gli animi alla legge, non di formular la legge? Nè altrimenti avverrebbe della legge stessa, che deve prescrivere cose bensì analoghe a quelle del proemio, ma nuove per rispetto al loro speciale contenuto. E di più: la sommessione e la prontezza de'soggetti nell'obbedire, espresse nel *modeste ac sine recusatione parento;* me li fan vedere questi soggetti dinanzi ai magistrati, che tenean l'imperio, piuttosto che dinanzi a'comandi loro: e questo veggo pure nel *modestissume parendo* di Giugurta, rispetto a Scipione «qui tum Romanis imperator erat» (Sall. Iug. 7). Aggiungerò anche che parlandosi qui della facoltà coercitiva de'magistrati, questa non competeva che al magistrato *cum imperio*, secondo quello di Ulpiano (fr. 2. De in ius voc. II, 4): «In ius vocari non oportet neque Consulem, neque Præfectum, neque Prætorem, neque Proconsulem, neque ceteros *Magistratus, qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt.*» Or il *iusta imperia*, che precede deve quasi imprimere sul *magistratus*, che segue, il titolo della facoltà coercitiva, che gli si attribuisce. Laonde mi pare che questo luogo possa essere confrontato con quel *de Repub:* «ferunt (liberi omnes) enim suffragia, *mandant imperia magistratus*, ambiuntur, rogantur» (I, 31): dove *imperia* suona sommi poteri, non comandi banditi da chi avea l'*imperium*. In fine se il *iusta imperia* avesse il valore oggettivo, e quindi fosse legato il *modeste et sine recusatione parere* alla giustizia del comando, più che alla parola di chi era stato per giusta forma investito del potere; ciò avrebbe tolto all'*imperium* quella assolutezza, che ebbe sempre in sostanza; quantunque più ristretta nella sua estensione negli altri magistrati, dal dittatore in fuori, nel quale, come nel re, l'*imperium* diventava «un'autorità incircoscritta,» come benissimo dice il Jhering (Lo Spirito del Diritto Romano p. 200 vers. cit.). La quale assolutezza incircoscritta si conservò sempre in guerra: onde quel di Paolo nel Digesto (fr. 4. § 15 De Re Milit. XLIX, 16): «In bello qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur, etiamsi res bene gesserit.»

ET INNOXIVM. — Così i codici: «quorum consensus hoc loco (o meglio *omni loco*) parvi pendendus non est», dice il Goerenz: ciò che tutti non vollero intendere, compreso lui, il quale col Vittorio e tanti altri fino agli ultimi editori han letto *et noxium*, tenuto pure dal Mommsen (Römisches Staatsrecht v. I p. 134. ed. 2ª): e che il Lange (Römische Alterthümer v. I p. 684 not ed. 3ª) dice più corretto dell'*innoxium* de'codd.; ma che io terrò sempre più scorretto, finchè mi

Digitized by Google

si mostri che i codici hanno evidentemente errato: ciò che non dovrebbe essere neppur pel Lange, giacchè quando si disputa del più o meno retto, non si può certo dichiarare evidentemente errata l'una e l'altra lezione. Il Gebhard volea che si tornasse all'*et innoxium* o almeno che si leggesse *et in noxia*, lezione questa che piaceva molto anche al Goerenz. Il Davisio credea che si dovesse leggere *nec innoxium:* lo Scheffer tenne *et innoxium* e spiegò *valde noxium*, come, dic'egli, *incanus* suona *valde canus*; ma si sa quanto poco buon servigio alla verità faccia alle volte il discorrere per così larga analogia. Io tengo colla veneta antica e col Vahlen l'*et innoxium*, e riferisco il *nec* tanto all'*obœdientem* quanto all'*innoxium*.

E INCOLPATO. — Ho tradotto l'*innoxium* col vocabolo generico d'*incolpato;* come la *noxia*, onde quella voce si forma, s'interpreta colle generiche voci di *culpa*, *peccatum*, *delictum*, *vitium*. Così Servio dice: « noxia culpa est, id est peccatum » (ad Æn. I, 41): e Gaio (fr. 238 § 3 De V. Sign. L, 16): « noxiæ (cod. florent. *noxæ* vulg.) appellatione omne delictum continetur: » e Festo: «*noxia*, ut Ser. Sulpicius Ru*fus ait*, *damnum significat*, apud poetas autem, et oratores ponitur pro culpa» (p. 174 M.). M. Tullio commentando più innanzi *noxiæ pœna par esto*, dice: « in suo *vitio* quisque plectatur, *vis* capite, *avaritia* multa, *honoris cupiditas* ignominia » (§ 46). È quindi anche era detta *noxia*, la mancanza d'obbedienza a' magistrati supremi: e ciò si proverebbe, non fosse altro, con i due seguenti luoghi di Livio. In uno (III, 42) è detto: « alia omnis penes milites noxia erat, qui, ne quid ductu atque auspicio decemvirorum prospere usquam gereretur, vinci se per suum atque illorum dedecus patiebantur: » il *noxia* evidentemente e primamente ha qui il valore di colpa in chi manca all'obbedienza de' magistrati supremi, com'erano i decemviri. Nell'altro (VIII, 30 e segg.) si parla di Fabio Rulliano, che, com'è noto, in qualità di maestro de' cavalieri, combatte nel Sannio contro il divieto del dittatore Papirio. Or questi, dopo aver veduto che era per avventura troppo pericoloso punire la disobbedienza di Fabio colle verghe e colla scure (virgas et secures expediri *iussit* c. 23): soggiunge: « non *noxæ eximitur* Quintus Fabius, qui *contra edictum imperatoris* pugnavit, sed *noxæ damnatus* donatur populo Romano, donatur tribuniciæ potestati, precarium, non iustum auxilium ferenti » (c. 35). E qui pure evidentemente è adoperato il *noxa* (forse ne' fonti Liviani c'era *noxia* v. Schoell *Legis XII tabul. reliq.* p. 66) in senso di mancanza al comando del magistrato, mancanza che era punita dalla potestà coercitiva. Onde parrebbe da doversi dare al (*nec*) *et innoxium* un valore completivo del *nec obœdientem*, cioè a dire l'*inobbediente*, che giunge fino alla *noxia* o colpa punibile colla coercizione: significato, che, date poche eccezioni, comprenderebbe tutti i casi della coercizione, presa nel suo più stretto valore.

CON LE MULTE. — Varrone (De L. L. V, 177) definisce la multa una quantità di denaro, che si può esigere per intimazione del magistrato in pena d'una colpa: « Multa pecunia quæ a magistratu dicta ut exigi posset ob peccatum: » e appresso Festo: « Multam Osce dici putant pœnam quidam. M. Varro ait pœnam esse, sed pecuniariam, de qua subtiliter in l. l. quæstionum Epist. refert » (p. 142 M.). E se in quest'ultimo luogo la dice voce Osca, nel l. XIX, *Rerum Humanarum* (ap. A. Gell. XI, 1, 5) la dice voce Sabina: intorno a che vedi la nota del Canal al luogo recato *de L. L.* Primitivamente la multa non era pena pecuniaria, e ciò è pur detto da Varrone (De L. L. V, 95): « ... primo tum cum pecore diceretur multa. » Il sommo della multa fu dalla legge Aternia Tarpeia (a. 454 av. Cr.) fissato a due pecore e a tre bovi: ciò era detto *suprema multa* (Dionis. X. 50: Aul. Gellio XI, 1). Per la stessa legge Aternia Tarpeia (Festo v. peculatus p. 237: A. Gellio XI, 1), calcolata una pecora del valore di dieci assi ed un bove di cento, si fissò in denaro la suprema multa in tremila venti assi: « maximam multam dixerunt trium millium et viginti assium, quia non licebat quondam pluribus triginta bobus et duabus ovibus quemquam multari, æstimabaturque bos centussibus, ovis decussibus » (Paolo: v. maximam. p. 144. M.). La multa poi è la prima maniera di coercizione e la più indeterminata di tutte; giacchè la multa era punizione inflitta ad una qualunque colpa, per la quale non ci fosse stata determinata pena. Ulpiano in fatti dice: « Inter multam autem et pœnam multum interest, quum pœna generale sit nomen,

Digitized by Google

omnium delictorum coërcitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est..... et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dicit: pœna non irrogatur, nisi quæ quaque lege, vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est; quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis pœna non est imposita» (fr. 131. § 1. De Verb. Signific. L, 16). Se crediamo a M. Tullio, era essa non solo la più antica maniera di coercizione, ma la solo usata dal primo re di Roma: «multæque dictione ovium et boum..... non vi et suppliciis coercebat (Romulus)» De R. P. II, 9.

CON LE CATENE. — Ho pensato che *catene* esprima bastevolmente il latino *vincula*, il quale indicherebbe in ispecial modo il mezzo, onde il potere coercitivo esercitava il ius *prensionis*, ordinando la cattura di chi mancava a' suoi comandi, facendolo condurre alle pubbliche carceri, stretto in catene: «solum relictum est (consulibus), ut coërcere possent et in vincula publica duci iuberent» (fr. 2 § 16 De Orig. iur. etc. I, 2). Certo si potea anche tradurre il *vinculis* con *carcere*, essendo di identico valore *in carcerem duci* e *in vincula duci* (v. il Brisson, de formulis V, 197); ma con *catene* pareami tradurre anche materialmente meglio la frase: senza dire che *in catenas iniici* o simili non son frasi usate nello stesso proposito (Cic. in Verr. V, 41: Cœsar de B. G. I, 47: Val. Max. VI, 2, 8). Credo poi che la frase qui debba esser presa nel suo più stretto significato, cioè in quello del carcerare altri incatenato; onde è detto da Ulpiano (fr. 216 de Ver. Sig. L, 16) «verum est, eum, qui in carcere clusus (sic) est, non videri neque vinctum, neque in vinculis esse, nisi corpori eius vincula sint adhibita.» Quantunque in *vinculis esse* possa significare anche la pena del carcere semplicemente (fr. 9 Ex quibus causis etc. IV, 6): anzi anche quella qualunque detenzione, donde altri non può presentarsi in pubblico senza mancare al decoro di sua persona: «In vinculis autem etiam eos accipimus, qui ita alligati sunt, ut sine dedecore in publico parere non possint.» (fr. 10, Ib.). Per la comprensione della voce *vincula* vedi il Sigonio (De Iudiciis II, 3).

CON LE VERGHE. — L'altra maniera di coercizione era quella delle battiture: il *verbera* latino non solo significa gl'istrumenti da battere, ma anche le percosse che ne son l'effetto: onde il *verberare* che abbraccia ogni maniera di battiture (v. il Barrault op. cit. p. 529 e 531). Triplice poi era lo strumento usato in tal caso dalla facoltà coercitiva: le verghe (virgæ) o i vimini della betulla (Plinio H. N. XVI, 18 (30), onde per lo più si componevano i fasci de' littori, dai quali si mandava ad effetto l'imperio coercitivo del magistrato: e queste verghe sono i *verbera* propriamente detti, onde *verberare* e *virgis cædere* sono due frasi che hanno egual valore (Liv. X, 9). L'altre due maniere di battiture eran la *fustigazione* e la *flagellazione*, secondo ch'erano inflitte con bastoni (*fustibus*) o con flagelli (*flagris*): due maniere di battiture usate in campo (Polibio VI, 37): la flagellazione per altro deve essere stata più ignominiosa della bastonatura: fuori del campo la flagellazione era propria degli schiavi (fr. 10 De Pœnis XLVIII, 19). Alla fustigazione poi non erano soggetti quelli di condizione più onorata (fr. 28 § 2 ib.), nè i veterani (fr. 1 et 3 de Veteranis XLIX, 18). Chi dunque volesse fare una cosa sola della *fustigazione* e della *verberazione* propriamente detta, ossia quella delle *verghe*, e così volesse attribuire alle leggi Porcie l'abolizione della *fustigazione*, come fa il Padeletti (Storia del Dir. Rom. p. 96), renderebbe impossibile la intelligenza di quelle leggi: essendochè esse tendeano a frenare il diritto coercitivo delle verghe colla provocazione, non già ad abolire la fustigazione, che non fu mai tolta, (n'è prova il luogo di M. Tullio, che dice: «nam, si ille consul, fustuarium meruerunt legiones, quæ consulem reliquerunt» Philip. III, 6): nè fu mai ristretta da provocazione, perchè propriamente usata nella milizia, dove dalla potestà coercitiva «provocatio nec esto:» come ci dice qui appresso il Nostro: vedi anche il Walter (Stor. del D. R. lib. I, c. 14 § 95). Del rimanente le tre leggi Porcie (v. il Lange op. cit. v. II, p. 520-521) furono quelle, che con grave sanzione guarentirono la dignità del cittadino Romano; al quale bastava il semplice grido *civis Romanus sum*, per distornare dal suo dorso le battiture delle verghe: onde M. Tullio nella quinta delle Verrine (c. 62) inveendo contro Verre, che avea fatto in Messina percuotere colle verghe P. Gavio, ci dice: «cædebatur

Digitized by Google

PAR MAIORVE POTESTAS PO- RANNO AL DOVERE, SE PARI

virgis in medio foro Messanæ civis Romanus, iudices, cum interea nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri, inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur, nisi hæc: *Civis Romanus sum*. Hac se commemoratione civitatis omnia verbera depulsurum, cruciatumque a corpore deiecturum arbitrabatur: » e appresso (c. 63) egli esclama: « O nomen dulce libertatis! o ius eximium nostræ civitatis! o lex Porcia etc. » Il valore di questo grido avea certo la sua radice nel diritto di *provocazione* portato dalle leggi Valerie, e specialmente dall'ultima (an. 300. av. C.), la quale vietava: « eum, qui provocasset, virgis cædi securique necari » (Liv. X, 9): diritto che fu pure affermato (v. Orelli, Onomastic. Tullian. Lex Porcia de Provocatione) e sancito nella prima delle leggi Porcie con grave pena: « Porcia lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi pœna si quis verberasset necassetque Civem Romanum, sanxit » (Liv. ibid): e non col semplice *inprobe factum*, per chi lo violasse, come avea detto la riportata legge Valeria. E qui giovi osservare che, se nel luogo citato di Livio la legge Porcia è stata espressa in una formula disgiuntiva e la Valeria corrispondente con formula congiuntiva, in M. Tullio l'una e l'altra sono espresse in quest'ultima maniera: « Idemque (P. Valerius)... legem ad populum tulit eam, quæ centuriatis comitiis prima lata est, ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem *necaret neve verberaret* (De Repub. II, 31: v. anche V. Mass. IV, 1): « de civibus Romanis contra legem Porciam *verberatis aut necatis* » (pro Rabir. perd. reo III, 8). La quale osservazione mostrerebbe non troppo preciso il dire del Padeletti (l. c.) che il *merito principale delle Leggi Porcie* (messe in riscontro colle Valerie, come fa egli) *è stato certo quello di aver abolita per i cittadini romani la pena della fustigazione* (sic), *fosse seguita o no dalla decapitazione*: e tanto più ha torto in quanto che egli cita le parole di Livio (X, 9), che contengono la *Lex Porcia*, con frase congiuntiva « verberasset, necassetque. » Come anche falla di molto il Padeletti (ib.) nel citare il Dig. XLVIII, 19, 8, 3 (dove è detto: « nec ea quidem pœna damnari quem oportet, ut verberibus necetur, vel virgis interimatur ») per provare che la fustigazione *non fu più introdotta di nuovo*: giacchè qui si proibiscono le battiture fino alla morte del paziente e non, come dice lui, *la fustigazione in genere*: conveniva piuttosto citare l'altro luogo del Digesto (fr. 7. Ad legem Iuliam de vi publica XLVIII, 6) dove è detto: « Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, quum imperium potestatemque haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, insseritve quid fieri etc: » la qual legge, specie per la estensione delle sue ultime parole, diventa un luogo affatto simile al nostro: e potrebbe per avventura abbracciare anche la fustigazione. Sulla flagellazione v. anche gli *Act. Apostol.* XXII, 25.

VERBERIBVSVE COHERCETO. — *Coherceto* vi è nel 1.° e 2.° leidd.; nel 3.° vi è *coerceto*, che per lo più è tenuto da' meno recenti editori. Il *verberibusve* antecedente è dato per correzione dal cod. Heinsiano; gli altri due, come l'Heinsiano di prima scrittura, hanno *verberibus necoherceto*.

RIDURRANNO AL DOVERE. — Anche se l'uso della lingua italiana ci permettesse di tradurre il *coherceto* del testo con una voce derivata tale e quale dal latino, questa voce, cred'io, riuscirebbe per noi languida e lontana le mille miglia dall'esprimere l'imperioso e il terribile, che è compreso nel nostro *coherceto*. *Coercitio* in fatti per la sua etimologia, pel soggetto in cui essa risiede, mostra un potere punitivo per eccellenza sovrano. L'*arceo* (greco ἀρκέω), uno de' componenti di questa voce, indica di per sè la resistenza che domina e frena: aggiunge intensità all'idea il prefisso *con*, detto dal Barrault « le préfixe intensif par excellence » (Op. cit. p. 276). Il soggetto poi in cui risiede la *coercitio*, è il magistrato *cum imperio*; quali erano i dittatori, i consoli, i pretori. E tanto era legata la *coercitio* all'*imperium*, che i Romani argomentavano dall'esservi in altri una qualche facoltà coercitiva, l'esservi pure l'*imperium*; fosse anche quale necessaria conseguenza d'una demandata giurisdizione: quantunque non sempre l'*imperium merum*, che comprendea il diritto di vita e di morte: « Mandata iurisdictione privato, etiam imperium quod non est merum, videtur mandari, quia iurisdictio sine modica coërcitione nulla est » (fr. 5 § 1. De Off. eius cui mand. est iurisdict. I, 21). Diverse poi erano le cause onde il magistrato esercitava il diritto della coercizione (v. Aug. Eigenbrodt, *De Magistratuum Romanorum iu-*

Digitized by Google

PVLOSVE PROHIBESSIT, AD O MAGGIOR POTESTÀ O IL PO·

ribus, quibus pro pari et pro maiore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunum plebis potestate: Lipsiæ 1875 p. 57): che sono tutte in compendio accennate nel nostro *nec obedientem vel innoxium*, e tra esse specialissima si mostrava il disobbedire al magistrato, o non aver il dovuto rispetto alla sua dignità, fosse pure un senatore che in ciò mancava.

SE PARI O MAGGIOR POTESTÀ, O IL POPOLO ECC. — Il vocabolo latino *prohibere* dovrebbe in tal luogo significare propriamente l'attuazione, più che del *ius vetandi* in universale, del *ius intercedendi* in ispecie: giacchè quantunque, come osserva l'Eigenbrodt (Op. cit. p. 110), *vetare*, *prohibere*, *impedire*, *fieri non pati*, *intercedere* suonino spesso ad un modo, e quantunque il *ius vetandi* stesse al *ius intercedendi* come il contenente al contenuto; pure il *ius intercedendi* riguardava propriamente una determinata maniera di proibizione. Sentasi in proposito lo stesso Eigenbrodt: « De hoc potestatis majoris jure vetandi — sic enim appellare licebit, quoniam ad vetandos potissimum magistratus minores majores jure imperandi usi esse videntur — pauca addenda hoc loco sunt. — Major magistratus magistratum minorem, quidquid volebat, vetare poterat; poterat certa condicione vetare, poterat sine condicione; poterat singulas res interdicere, poterat omne jus pro magistratu rei gerendæ simpliciter adimere. Quod potestatis majoris jus vetandi ab intercessione ea re maxime diversum erat, quod intercessio ad unam certamque actionem, quam quis susceperat, pertinebat nec fieri nisi in ea ipsa actione poterat, jus autem vetandi his finibus circumscriptum non erat» (p. 109). Rispetto poi alla pari o maggiore potestà riporto pure ciò che, tra l'altre, ha scritto in proposito lo stesso Eigenbrodt: «Major potestas non dicitur, nisi cum cujus potestas *genere eadem*, sed *vi major* est, quam alius. Ita se res habet apud consulem et prætorem, apud consulem prætoremque et magistratus minores. Nam eorum potestas pars est pristinæ regiæ potestatis quodque ii pro potestate facere possunt, idem jure possunt consules et prætores. — Censoriam potestatem, etsi ipsa quoque initio regis erat, tamen, quia posterioribus temporibus ejus juri accessit, Romani non ita arcte et necessario cum imperio conjunctam statuebant, quam exercitus evocationem et jurisdictionem. Itaque jus censorium a consulari imperio ita secreverunt, ut nec consulibus census habendi nec censoribus ullius rei præter censum potestas esset, aliter quam prætores ad jus dicendum constituti iidem exercitum imperare, consules jus dicere non minus, quam prætores, poterant. Sic censoria potestas a consulari genere prorsus diversa erat. Censoribus autem Romani in potestate exercenda idem arbitrium libertatemque, quo consules utebantur, itidemque majoris magistratus auctoritatem tribuebant; ceterum multis in rebus eorum magistratus a consulatus institutis differebat» (p. 5, not. 4). La proibizione poi di cui si fa qui parola, non valea a cassare un decreto, che il magistrato avesse fatto nell' esercitare la sua potestà coercitiva; giacchè per tale esercizio non si facea propriamente nessun formale decreto (*iustum decretum*), onde sì dichiarasse la reità di chi era punito e la legittimità della pena; ma l' intimo giudizio del magistrato e la parola, che lo esprimeva senza determinate formalità, bastava ad infliggere le pene della coercizione. E quindi l' *intercedere* in tal caso impediva che l' eseguimento di queste pene avvenisse, oppure non continuasse (Id. Ib. p. 57 e segg.).

POPVLOSVE. — Lezione comune a' codici. Nell' Heins. per altro fu corretto più tardi *populusve*, comune agli editori. Il Vahlen, che prima volea fosse accolta l'antica forma di nominativo in *os*, nella sua ediz. *de Legibus* an. 1871, stampa *populusve*. Io però amo di seguire il Vahlen nella sua prima opinione, piuttosto che nel suo ulteriore pentimento, e stampo *populosve:* e se mi si opponesse il *senatus populusque* del l. II, 8, 20, io direi: là i codd. mi danno *populusque*, qui *populosve*, ed io li seguo tanto là quanto qui. Fra i casi possibili non potrebbe esser piaciuto all'orecchio finissimo di M. Tullio in queste forme epigrafiche *populosve* più che *populusve*, e *populusque* più che *populosque?* Rispetto poi al nominativo della 2.ª declin. in *os* vedi il Corssen (II, p. 103); dove è riportato un altro caso di *populos* in nominativo, tolto da una iscrizione (Or. H. 5171).

PROHIBESSIT. — Intorno a questa e simili forme arcaiche in *sim.* ved. la nota a *faxit* p. 188.

Digitized by Google

QVOS PROVOCATIO ESTO. CVM POLO NOL PROIBISCA; AI QUALI LECITA SARÀ LA PROVOCAZIONE.

AI QUALI LECITA SARÀ LA PROVOCAZIONE. — Il ricorso, che un reo in generale interponeva fra la condanna inflittagli da un magistrato e la sua esecuzione, presso ad altri di pari o di maggiore potestà, oppure al popolo raccolto ne' comizi, intendendo d'essere rigiudicato con maggiore equità, tale ricorso costituiva ciò che nel diritto Romano era detto *provocatio*, o anche *appellatio:* «appellatio provocatioque adversus iniuriam magistratuum» (Liv. III, 56). La formula di quest'atto era *Provoco* oppure *Appello* (Brisson, *De formul.* V, 177): onde abbiamo in Livio (VIII, 33) M. Fabio esclamare in pro del figlio: «tribunos plebis *appello* et *provoco* ad populum.» Dalle quali parole puossi argomentare che s'usava per i tribuni della plebe *appello* in luogo di *provoco*, tenuto negli altri casi. Lo Schultz (I Sin. Lat. n. 42) vuole che *appello* dirigasi *solo a persone con cariche*, in quel cambio *provoco* al popolo o, *come vocabolo comune, a persone, che non rivestono uffizi.* Ma fa contro lo Schultz il nostro luogo, dove tanto per persone con cariche, quanto per il popolo s'usa *provoco.* L'uso della provocazione comincia coi re (Liv. I, 26): ma lo svolgimento del *ius provocationis* avviene sotto il reggimento consolare. Le leggi Valerie (ann. di Rom. 245 e 454) e le Valerie e Orazie (an. 305) sulla provocazione, furono dette l'unico presidio della libertà: «Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum præsidium libertatis, decemvirali potestate eversam non restituunt (L. Valerius M. Horatius) modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, *ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet*; *qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea cædes capitalis noxæ haberetur*» (Liv. III, 55). Il Padeletti (Stor. del Dir. Rom. p. 94) fra i casi in cui il diritto di provocazione non ha luogo, pone quello della *coercizione*, scrivendo: «finalmente la provocazione era esclusa da quella parte delle attribuzioni penali del magistrato *cum imperio*, che si può distinguere col nome di *coercizione* e che consisteva nel diritto di reprimere in varii modi la disobbedienza del cittadino agli ordini dei magistrati:» eppure nel nostro luogo M. Tullio parla evidentemente di *provocazione* dalla coercitiva potestà.

CUM MAGISTRATUS. — All'Halm non garberebbe il *cum* e suggerirebbe *quoi;* il Bake avea creduto che si potesse leggere *quam* o *quorum* o *quæ:* era meglio ch'ei recasse tutta per disteso la declinazione del pronome relativo!

IVDICASSIT INROGASSITVE. . . . . MVLTAE POENAE. — È molto comune interpretazione, offerta e tenuta come più vera dal Turnebo, quella che riporta *pœnæ* a *iudicassit*, e *multæ* ad *inrogassit*, avvisando qui una felice costruzione chiastica: onde il porre, che fecero molti editori, la virgola tra *multæ* e *pœnæ*. E questa interpretazione avrebbe, io credo, molto più valore quando s'indovinasse nel *pœ ve* (sic) del cod. leid. B, un *pœnæve;* tanto più che l'*n* del *pœnæ* nel cod. leid. *A* è di seconda scrittura, ed io, a vero dire, non sarei troppo peritoso di rimettere nel testo un *pœnæve*, in vece di *pœnæ*. Per altro anche il Turnebo non crede del tutto improbabile che il *multæ pœnæ*, possa essere una formula antica, ove il *pœnæ* sarebbe apposizione di *multæ;* e quindi l'uno e l'altro si riferirebbero tanto al *iudicassint*, quanto all'*inrogassit*. Che questi due verbi possano riferirsi entrambi a *multæ*, si potrebbe provare, non fosse altro, da quel di Tullio (pro Dom. c. 17) «multam irroget aut iudicet:» vedi anche Livio (XXVI, 3). Il Goerenz rifiuta l'interpretazione del Wagner, che volea riferito tanto *multæ* quanto *pœnæ* ad *inrogassit*, e scrive: «tum *que*, non *ve*, legendum fuerit.» Ma la ragione è tutt'altro che calzante; imperciocchè essendo il *iudicare* e l'*irrogare*, rispetto a multa, due atti distinti, e quindi successivamente non incompossibili, non si sa come non possano, almeno successivamente, riferirsi l'uno e l'altro al solo *multæ*. Che *pœnæ* possa esser qui apposizione di *multæ*, lo persuaderebbe forse il detto di Paolo, che afferma per la multa, non per la sola *pœna* esservi provocazione: «de pœna provocatio non est:» (fr. 244 De Verb. Signif. L, 16): e poi seguendo dice nel nostro proposito: «simul atque enim victus quis est eius maleficii, cuius pœna est statuta, statim ea debetur; at multæ provocatio est, nec ante debetur, quam aut non

Digitized by Google

MAGISTRATVS IVDICASSIT INROGASSITVE, PER POPVLVM MVLTAE POENAE CERTATIO ESTO. MILITIAE AB EO QVI IM-

QUANDO GIUDICHI OD IRROGHI IL MAGISTRATO, SULLA PENA SULLA MULTA SARÀ LECITO TENERE, GIUDICE IL POPOLO, DIBATTIMENTO. NELLA MILIZIA DA CHI ESERCITI

est provocatum, aut provocator victus est» (Ibid): se non facesse contro a Paolo, tra l'altre, quel di Tullio (Repub. II, 31,54) che estende ad ogni maniera di giudizio e di pena la provocazione: «*itemque ab omni iudicio pœnaque provocari* licere indicant XII tabulæ conpluribus legibus.» Del rimanente è pure distinta la *multæ certatio* dal *rei capitalis diem dicere* (ciò che dovrebbe corrispondere al nostro *pœnæ certatio*) nella causa del pubblicano Marco Postumio di Pirge; che avendo coi suoi partigiani messo in iscompiglio il comizio, nel quale avveniva per suo riguardo la *multæ certatio*, i tribuni della plebe senz'altro l'accusarono di capitale delitto, lasciata la contesa per la multa, a cui era stato condannato: «Carvilii, tribuni plebis, omissa multæ certatione, rei capitalis diem Postumio dixerunt» (Liv. XXV, 4). Ho poi tradotto *iudicassit inrogassitve)*, l'uno con *giudichi* nel senso di *condannare*; l'altro con *irroghi* nel senso di *multare;* perchè quelle due voci italiane nel linguaggio delle leggi hanno pure tal significato: vedi il Tommaseo (Dizionario della Lingua Italiana vv. *giudicare* § 8, *irrogare* § 1). Lo stesso dicasi del *vendicheranno*, che ho usato più sotto col valore di *condannare:* vedi ancora il Tommaseo (Ib. v. *vendicare* § 3).

SULLA PENA SULLA MULTA SARÀ LECITO TENERE, GIUDICE IL POPOLO, DIBATTIMENTO. — Nella procedura Romana la sentenza definitiva era pronunciata o dal magistrato, che godea della giurisdizione, nel suo ufficio, diremo noi, ossia *in iure;* o dal popolo raccolto ne' comizi, specie centuriati (*apud populum*): più tardi dinanzi a corti criminali permanenti (*quæstiones perpetuæ*) ossia *in iudicio*: ciò tutto è compreso in quel del Menemmo plautino: «iuris ubi dicitur dies.... aut ad—populum, aut in iure, aut ad iudicem res est» (Menæch. IV, 2, 16—19). Qui Cicerone si riferisce alla seconda di queste maniere di procedura. Essa si avea quando l'accusato (*reus*) non confesso, (perchè altrimenti valea l'adagio «confessus pro iudicato est»; fr. 1 De Confessis XLII, 2), o non manifestamente colpevole, (ciò che ponea il reo nella stessa condizione del confesso: «de confessis, *sicut de manifestis rerum capitalium*) *more maiorum supplicium sumendum*» Sallust. Catil. c. 52); ricusava la sentenza del magistrato e provocava a' comizi (*ad populum*). In tal caso il reo ed il magistrato si metteano in lotta, giudice il popolo: e chi di loro fosse stato favorito dal suffragio popolare, diceasi vincitore (Liv. I, 26 — Paulus fr. 244 De Verb. Signif. L, 16); onde la condanna o l'assoluzione del reo. Il magistrato poi che accettava questa lotta (*certatio*), dovea indire lui i comizi (*diem dicere*) per tre mercati avanti la lotta (*trinundinum*); e, fatto egli svolgere alla sua presenza tutto di nuovo il processo, si riusciva al suffragio, che confermava o meno l'anteriore suo giudizio sulla colpabilità dell'accusato, e sulla equità della pena o della multa da lui inflitta. Notisi per altro che dalla multa non poteasi appellare al popolo se non allora che si fosse passato il termine della *multa suprema*; altrimenti, come in ogni altro caso, la sentenza del magistrato dovea essere inappellabile (v. Eigenbrodt op. cit. p. 63). Il Sigonio spiegando quel luogo di Livio (XXV, 3), che dice: «*Tribuni plebis etc. ducentum millium æris multam M. Postumio dixerunt, cuius certandæ cum dies advenisset;*» e citando anche il nostro luogo scrive: «Magistratus multare quemquam non poterat, sed multam pronunciare, quem deinde populus aut iuberet, aut remitteret. Illud erat multam dicere, hoc multam certare» (Schol. in T. Liv. l. cit.): ma dal luogo di Livio, ove la meta suprema della multa, ossia i tre mila e venti assi, era d'assai trapassata, non si può argomentare, che da ogni multa si potesse provocare al popolo; ma soltanto quand'era oltre all'estremo fine fissato alla coercizione pecuniaria.

NELLA MILIZIA DA CHI ESERCITI L'IMPERIO NON VI SARÀ PROVOCAZIONE. — Alla provocazione non furono soggetti nè in pace nè in guerra il dittatore:

Digitized by Google

PERABIT PROVOCATIO NEC ESTO, QVODQVE IS, QVI BELLVM GERET, IMPERASSIT, IVS RATVMQVE ESTO.

L'IMPERIO NON VI SARÀ PROVOCAZIONE; E QUANTO, CHI CONDUCE LA GUERRA, AVRÀ IMPERATO, SI TERRÀ PER GIUSTO E FERMO.

«.... sine provocatione dictaturam esse» (Liv. III, 20); nè i decemviri: «placet creari decemviros sine provocatione» (Id. III, 32): il Becker (v. il Krahner, Antichità Romane vers. cit. p. 350) dimostrò come neppure dal giudizio del censore vi fosse provocazione. Soltanto nella milizia (*militiæ* o *belli* de Rep. II, 32, anche senza contrapposizione con *domi*) non v'era provocazione da nessun magistrato coll'impero (Console, Pretore, Proconsole): onde il nostro bellamente dice nel I *de Rep.* c. 40: «Set ut ille, qui navigat, cum subito mare cœpit horrescere, et ille æger ingravescente morbo unius opem implorat; sic noster populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus minatur, recusat, appellat, provocat; in bello sic paret ut regi; valet enim salus plusquam libido.» I magistrati poi coll'impero erano esenti dalla provocazione soltanto dopo un miglio fuori della città, oltre il quale anche i tribuni della plebe erano soggetti a consoli, come il volgo de' Quiriti: «neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum, et tribunos, si eo veniant, in illa turba Quiritium subiectos fore consulari imperio» (Liv. III, 20).

PROVOCATIO NEC ESTO. — Ne' codici leidesi v'è *provocatione cesto;* donde l'Halm ha cavata la lezione, che insieme al Vahlen tengo anch'io, ossia *provocatio nec esto.* Le edizioni hanno d'ordinario *provocatio ne esto;* ciò offrirebbe uno sgraziatissimo iato. Il Bücheler ha voluto leggere *nei esto.*

GERET. — *Gerat* leggesi nel l.° leidese. Sulla qual lezione scrive il Goerenz: «Vulgo scribitur *gerat*: del Brux. Gud. uterq. Cassel editi vett. plures cum Victor. Turn. *geret.* Quod etiam Oliv. et Oxon. sequuntur. Verissime. Nam auctor in his legibus futuro non subiunct. utitur.» Anche lo Schoell (Leg. XII Tabull. reliq. p. 80) parlando delle dodici Tavole osserva che «repudiat lex coniunctivum:» e più spiegatamente alla p. 92: «confidenter addimus *omnino coniunctivum etiam a condicionalibus enunciatis harum legum prorsus alienum esse;* qui sicubi in legem infertur, aut error subest aut correctoris licentia.» Per queste ragioni dunque di analogia, e più perchè il *gerat* è nel solo leid. l.° tengo il *geret*, che accolgono pure, oltre a quelli citati dal Goerenz, anche il Klotz, l'Halm, il Baiter, ed il Vahlen.

IVS RATVMQVE ESTO. — «Ius ratumque esto» frase delle Dodici Tavole: «interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis legem esse, ut, quodcumque postremum populus iussisset id *ius ratumque esset*» (Liv. VII, 17; e così XXXVIII, 8): così troviamo altre dizioni affini: «*ratum* habere, iussum *ratum* atque firmum, stabile, fixum *ratum*, certum *ratum* firmum fixum (Corssen, *Uber Aussprache etc.* v. I, p. 477). Nella frase *ius ratumque* abbiamo la legittimità e la giustizia del comando espressa col *ius;* la validità ed irrevocabilità del comando col *ratum;* voce, che esprime originariamente (dal sanscrito *rtas*=vero: ved. il Corssen l. c.) la verità e la certezza del giudizio in genere e quindi anche quella in specie del giudizio criminale. Festo scrive: «Ratus sum, significat putavi, sed alioqui pro firmo, certo ponitur ratus et ratum» (a q. v. p. 274 M.). È bello notare come *ratio* e *res* siano derivati dalla origine stessa di *ratus* (v. il Corssen ib.), che suona *verità*: così che congiungendo i tre concetti potremmo vedere la *verità* in generale nella conformità della *ragione* colla *realtà*: venendo al proposito nostro, la conformità del magistrato colla legge (*ratio*) e colla *realtà* del fatto, sarebbe ciò che costituisce la verità o la legittimità del giudizio criminale. Atéo Capitone (ap. Gellium XIII, 12) fa il *ratum* affine a *pensum*, ossia, diremmo noi, *cosa di giusto peso;* ed entrambi poi (*ratum pensumque*) come conseguenti al *iustum sanctumque in Romanis antiquitatibus*: «ratum tamen pensumque nihil haberet (Divus Augustus) nisi quod iustum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset.» Onde se il *ratum* va qui spiegato con *fermo, irrevocabile*, perchè in riscontro alla *provocatio*, che e' non pativa; per sè non dice che *cosa raffermata da giusta ed inviolabile consuetudine o da legge.*

Digitized by Google

MINORIS MAGISTRATVS PARTITI IVRIS PLVRES IMPLOERA

MINORI MAGISTRATI SARANVI CON ISPARTITO GIURE, DIVERSI IN DIVERSI UFFIZI. NEL-

MINORIS MAGISTRATVS. — *Minoris* invece di *minores* dice l'Halm che è tenuto dal *B.* ed *H.* (1.° e 3.° leidd.) ed il Vahlen dall'*A.* e *B.* (1.° e 2.° leidd.); dunque io conchiudo da tutti e tre i leidesi; e quindi tengo anch'io col Vahlen e con A. du Mesnil *minoris* invece di *minores*, stampato fin qui dalla comune. Alla fin dei conti la forma *is* nel nominativo plurale della terza trovasi usata nelle iscrizioni antiche: vedi il Garrucci (Syllog. I. L. p. 35) ed il Corssen (op. cit. vol. I, p. 747). E questo sia detto anche del *Censoris* al § 7, offerto dai codd. leidd. e tenuto anche dal Vahlen in luogo della correzione volgata *Censores*. Anche qui l'Halm dice che hanno *censoris* il 2° e 3° leidd.; ed in vece il Vahlen il 1° e 2°.

PLVRES IMPLOERA. — Così v'è ne' due primi leidesi: se non che nel 1.° si trova *pluresim imploera* (sic); nel quale codice il *ploera* sembra fosse stato da prima *ploira*, dalla cui correzione venne *ploera*. Il terzo leidese ha *plures impera*. Il Vahlen suggeriva prima che si leggesse *ploeres* (v. il Baiter, Adnot. crit. p. XXXIII); ma appresso accettò anch'egli il *plures* de' codici; e tenne coi codd. stessi *ploera;* il Klotz legge *plures in ploera*: l'Halm ed il Baiter hanno *ploeres in ploera*: la volgata legge *plera:* il Lambino, il Davisio, il Goerenz, il Vyttenbachio, lo Schütz lessero *pluria*, antica forma del più recente *plura:* vedi Aulo Gellio (V, 21) ed il Corssen (op. cit. v. I, p. 702 e 709). Il *pluria* derivarono quegli editori dal *proelia* di alcuni codici; ed il Goerenz da un suo codice, che leggea *pluralia*. Del resto oltre le forme *ploeres* e *ploera* troviamo anche nel *carmen arvale* la forma *pleres* e *pleoris* (v. il Garrucci op. cit. v. 473) e anche *ploirume* per *plurume* nella prima linea d'una tavola levata dal sepolcro de' Scipioni (Id. Ib. n. 865). L'uso poi così vicino di due grafie diverse (*plures-ploera*) d'una simile voce, non permetterà che ci maravigliamo troppo per il *populusque* ed il *populosque*, di cui abbiamo discorso alquanto innanzi: senza dire che queste due parole sono l'una dall'altra distanti un libro. Della forma *im* per *in* troviamo un esempio simile ne' frammenti d'una legge agraria (vedi il Garrucci n. 920, 27), dove è scritto: « AGER · EX · PRIVATO... ex PVBLICO · IMPRIVATVM (sic) · COMMVTATVS · EST ; » e quattro linee più in su nello stesso numero era stato detto: « EX · PRIVATO · IN · PVBLICVM. » Dal confronto poi del primo di questi due luoghi col nostro io dedurrei che l'*im* debba qui essere, come è veramente ne' codici, congiunto col *ploera* e dir quindi *imploera;* a quel modo che là fu scritto *imprivatum*, non *im privatum*. Intorno all'età dell'assimilazione dell'*in* in *im* dinanzi al *p*, vedi il Garrucci (op. cit. pag. 21).

MINORI MAGISTRATI SARANVI CON ISPARTITO GIURE *ECC.* — Da un frammento del libro primo dell'opera di M. Messala, augure, sugli Auspizi, riportato da A. Gellio, si ricava che maggiori erano que' Magistrati, che aveano i massimi auspizi, minori quelli che aveano gli auspizi minori. I massimi auspizi li aveano i consoli, i pretori, i censori: e per conseguenza anche i dittatori e i decemviri eletti a comporre le leggi, i quali aveano maggior potestà de' consoli (per i *tribuni militum consulari potestate* vedi il Lange op. cit. v. I, p. 659); gli altri magistrati aveano gli auspizi minori: « maxima (auspicia) sunt consulum, prætorum, censorum... reliquorum magistratuum minora sunt auspicia: ideo illi minores, hi maiores magistratus appellantur » (XIII, 15). Maggiori auspizi poi sono, dice A. Gellio, quelli che hanno maggior valore degli altri: « Maiora autem dicuntur auspicia habere, quia eorum (magistratuum) auspicia magis rata sunt quam aliorum » (Ibid.). E ciò va ben detto per rispetto alla maggioranza politica: nè la crediam questa una semplice congettura di A. Gellio; come troviamo detto nel Krahner (op. cit. 332): nel rito augurale per altro i maggiori auspizi devono avere avuto un grado superiore a quello de' minori, e di qui originalmente la loro qualifica. Ciò pure accenna Servio (ad Æn. III, 374) scrivendo: « auspicia maiora dicuntur, quibus augurium avium aliarumque rerum eripitur: ut puta si parra vel picus, auspicium; et deinde contrarium aquila dederit, auspicium aquilæ prævalet. Ergo quia notum est esse apud augures auspiciorum gradus plures et augur loquitur auguriorum peritia, ideo *maio-*

Digitized by Google

SVNTO. MILITIAE, QVIBVS IVSSI ERVNT, IMPERANTO EORVMQVE TRIBVNI SVNTO: DO-

LA MILIZIA AVRANNO SU QUEGLI IMPERIO, SU GUI SARÀ COMANDATO LORO D'AVERE, E

ribus auspiciis dixit.» Ma ciò non invalida, diciamolo pure, la congettura di A. Gellio, che torna molto acconcia al proposito del frammento di M. Messala, che parla de' *massimi*, de' *maggiori* e de' *minori* auspizi, considerati nel rispetto del maggiore o minore potere ne' magistrati. Ciò ne pare anche confermato dal giudizio di Calatino, riportato da V. Massimo (II, 8,2), onde si nega al pretore Valerio il diritto d'avere il trionfo insieme con Lutazio console, e perchè era questi maggiore nell'impero, ed anche perchè, nel caso di diversi auspizi avuti da Valerio e da Lutazio, que' di Lutazio sarebbero prevaluti, siccome maggiori. «Si diversa auspicia accepissetis (chiedea Calatino) cuius magis auspicio staretur?» e il pretore Valerio risponde: «*consulis.*» Noterò ancora che A. Gellio fa eguali *maxima auspicia* e i *maiora auspicia;* e nella valutazione politica ciò è conseguente: ma a tutto rigore del linguaggio augurale *maxima* erano detti quegli auspizi, che venian dal cielo: «Hoc autem auspicium cum de cœlo sit, verbo Augurum *maximum* appellatur (Serv. ad Æn. II, 693). Or siccome tanto il console, quanto il pretore aveano, secondo che dice M. Messala, gli *auspicia maxima*, ma il console per altro avea gli *auspicia maiora*, a confronto di quelli del pretore, come afferma Calatino; così ritualmente i *maxima auspicia* erano, rispetto alla maggiore o minore potestà, divisi in *maiora* e *minora auspicia.* Altra diversità tra i maggiori e minori magistrati, assegnata da M. Messala, era che a questi si dava la magistratura ne' comizi tributi, a quelli ne' centuriati: «minoribus creatis magistratibus tributis comitiis magistratus.... datur.... maiores centuriatis comitiis fiunt» (Ibid.). I maggiori magistrati poi aveano diritti di cui mancavano i minori, come quello di convocare i comizi, di consultare il senato, di citare e di arrestare; su ciò puossi consultare il Lange (op. cit. vol. I p. 696 e segg.). Qui M. Tullio assegna per distintivo de' magistrati minori l'avere essi spartitamente quella potestà, che piena raccoglievasi ne' maggiori: e inoltre l'esser tutti obbligati ad obbedire a qualunque cenno del senato: «*quodcumque senatus creverit agunto.*» Tutti poi i minori magistrati ordinari, dati qui da Cicerone sono i *tribuni militum*, i *quæstores urbani*, e i così detti *viginlisexviri*, ossia i *III viri capitales*, i *III viri ære argento auro flando, feriundo*, i $\overline{X}$ *viri litibus iudicandis:* gli altri dieci dei *viginlisexviri*, che erano pure nel novero de' minori magistrati, non son qui nominati da Cicerone: essi erano i *IIII viri viis in urbe purgandis*: i *II viri viis extra urbem purgandis*, ed i *IIII viri præfecti iure dicundo Capuam Cumas.* Più tardi toltine i sei ultimi, furono ridotti ai *viginti viri:* ved. Dione Cassio (LIV, 26). M. Tullio avrà per avventura lasciati e quelli che doveano attendere a mondare le vie, perchè gli giovava di raccogliere tutta questa cura ne' censori; e que' da mandare a Capua e a Cuma, perchè forse egli intendea di parlare de' soli magistrati minori, che esercitavano in città (*domi*) il proprio ofilcio.

MILITIAE.... ERVNT.... IMPERANTO EORVMQVE. — Nel 1.° leidese in vece di *militiae* v'è *meliciae*: è comune a' codd. leidd. *erant* per *erunt:* in luogo dell'*imperanto* dell'Heinsiano nel 1.° leid. v'è *imperanti*, e nel 2.° v'è *imperato*: fu strana idea del Wagner il pensar qui *obtemperanto.* In cambio di *eorumque*, correzione di seconda mano nell'Heinsiano, abbiamo comune ne' leidesi *eorum qui.* La lezione tenuta da noi per queste quattro dizioni è comune agli editori.

E NE SARANNO TRIBUNI. — Intende i *Tribuni militum*, in principio eletti da Romolo per tribù, onde il loro nome: «Tribunus vocatur a tribu, tribuendoque iure; quia præest militibus, quos ex tribu primus Romulus legit» (Veget. II, 7): «Tribuni militum, quod terni tribubus Ramnium, Lucerum, Titium olim ad exercitum mittebantur» (Varro de L. L. V. 81): dopo cacciati i re li nominarono i capi dell'esercito: appresso, fin dall'anno 392 dalla fondazione di Roma cominciarono ad essere eletti dal popolo ne' comizi: «cum eo anno primum placuisset tribunos militum ad legiones suffragio fieri, nam et antea sicut nunc, quos Rufulos vocant, imperatores ipsi faciebant» (Liv. VII, 5). Gli eletti ne' comizi eran detti *comitiati:* «Tribunorum militarium duo genera: primum eorum, qui Rufuli dicuntur: hi in exercitu creari solent: alii sunt *comitiati*: qui Romæ comitiis de-

Digitized by Google

MI PECVNIAM PVBLICAM CV- NE SARANNO TRIBUNI: IN CIT-

signantur» (Pseudo-Asconius in Act. I in C. Verrem p. 142 Or.). E sedici se ne crearono ogni anno dal popolo per la legge Atilia «ut tribuni militum seni deni in quattuor legiones a populo crearentur.... tulere eam rogationem (an. di R. 443) tribuni plebei L. Atilius C. Marcius» (Liv. IX, 30). Scrive Polibio (VI, 19) che quando aveano i Romani nominati i consoli, creavano i tribuni militari, sedici tra quelli che già da cinque anni sono nella milizia, e dieci altri ne aggiungeano tolti tra quelli, i quali militavano da dieci anni: «Ἐπειδὰν ἀποδείξωσι τοὺς ὑπάτους, μετὰ ταῦτα χιλιάρχους καθιστᾶσι, τετταρασκαίδεκα μὲν ἐκ τῶν πέντε ἐνιαυσίους ἐχόντων ἤδη στρατείας, δέκα δ' ἄλλους σὺν τούτοις ἐκ τῶν δέκα.» Gli altri otto tribuni, che venivano, dopo i sedici, creati dal popolo, erano scelti da' consoli. Lo stesso Polibio poi, quando c' indica la distribuzione de' tribuni per le legioni, dice che: «si dividono i più giovani di loro secondo che erano stati eletti o dal popolo o da' capitani (διεῖλον σφᾶς αὐτοὺς οἱ νεώτεροι τῶν χιλιάρχων, καθάπερ ἂν ὑπὸ τοῦ δήμου κατασταθᾶσιν ἢ τῶν στρατηγῶν), in quattro parti, conforme la più generale e prima divisione, che fanno delle loro forze, in quattro legioni (εἰς τέτταρα μέρη διὰ τὰ τέτταρα παρ' αὐτοῖς, στρατόπεδα τὴν ὁλοσχερῆ καὶ πρώτην διαίρεσιν τῶν δυνάμεων ποιεῖσθαι). Ed i quattro creati per primi assegnano a quella da loro chiamata prima legione; e i tre appresso alla seconda; e i quattro, che a questo seguono alla terza; ed i tre ultimi alla quarta. De' più vecchi poi i due primi collocano nella prima, i tre secondi nella seconda legione, e i due seguenti nella terza, e i tre ultimi nella quarta» (l. c.): e quindi ogni legione ne avea sei. I tribuni nelle milizie romane hanno il secondo posto nel comando: chè, come s' esprime Polibio, gli è uopo che i militi obbediscano a' tribuni e questi a' consoli: «δεῖ δὲ προσέχειν τοὺς μὲν στρατιώτας τοῖς χιλιάρχοις, τούτους δ' ἔτι τοῖς ὑπάτοις» (VI, 37). Essi divisi a due a due (κατὰ δύο) hanno il comando due mesi a vicenda nello spazio di sei mesi, e quelli designati dalla sorte presiedono a tutta la cura del campo: «κατὰ δύο γὰρ σφᾶς αὐτοὺς διελόντες ἀνὰ μέρος τῆς ἐκμηνίου τὴν δίμηνον ἄρχουσι, καὶ πάσης οἱ λαχόντες τῆς ἐν τοῖς ὑπαίθροις προίστανται χρείας» (VI, 34). E la stessa maniera di comando hanno i prefetti per rispetto gli alleati: «ὁ δ' αὐτὸς τρόπος τῆς ἀρχῆς ἐστι καὶ τῶν πραιφέκτων περὶ τοὺς συμμάχους» (Ib.). E i cavalieri ed i centurioni tutti allo spuntar del giorno sogliono presentarsi alla tenda dei tribuni, ed i tribuni al console: «οἱ δ' ἱππεῖς καὶ ταξίαρχοι πάντες ἅμα τῷ φωτὶ παραγίγνονται πρὸς τὰς τῶν χιλιάρχων σκηνάς, οἱ δὲ χιλίαρχοι πρὸς τοῦ ὑπάτου» (Ib.): e questi poi ordinano sempre ciò che occorre ai tribuni, ed i tribuni ai cavalieri ed ai centurioni, e questi alla moltitudine, quando viene il tempo per ciascuna cosa (Ib.) Così pure era nel poter del tribuno l' infligger multe, il tòr pegni ed il battere collo staffile (κύριος δ' ἐστὶ καὶ ζημιῶν ὁ χιλίαρχος καὶ ἐνεχυράζων καὶ μαστιγῶν (VI, 37). Del resto che i *tribuni militum* fossero magistrati, non si può dubitare: Sallustio dice di C. Mario: «ubi primum tribunatum militarem a populo petiit... Deinde ab eo *magistratu* alium post alium sibi peperit» (Jug. 63): e Livio fa dire a Valerio (VII, 32): «*semper ego plebem Romanam militiæ domique, privatus in magistratibus parvis magnisque, æque tribunus et consul* etc.»; dove chiaramente apparisce che a' *magistratibus parvis* si ha da riferire *tribunus*: ed a' *magnis* il *consul*. S'avverta poi che i *tribuni militum* aveano l'*imperium*, non come cosa nativa ed assoluta, ma per l' assegnazione de' soggetti fatta dal console, come abbiam qui in M. Tullio: e così va spiegato l'*imperium*, che si attribuisce loro da Livio (XXVIII, 27): «quid populus Romanus cum imperium ablatum ab tribunis suffragio populi creatis ad homines privatos detulistis?» Ma che fossero tenuti per magistrati soltanto quelli tra loro ch'erano eletti dal popolo, nol si potrebbe raccogliere da Polibio, dove si parla de' ventiquattro tribuni, senza che si noti qualche speciale autorità per quelli del popolo a preferenza di quelli del console. Certo è per altro che quantunque talvolta de' tribuni di otto legioni ne eleggessero parte eguale il popolo ed i consoli (Liv. XLIV, 21), pure gli eletti dal popolo erano considerati come primi, presedendo essi alle prime quattro legioni: «primis quattuor legionibus populus tribunos creavit, in ceteras consules miserunt» (Liv. XXVII, 36): e nel c. 16 della *Lex Acilia repetundarum* (C. I. L. 1,49 n. 198) si nominano specialmente i *trib. mil. l. IIII. primis*. Così nella *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, com'è riportata da M. Tullio (pro Cluentio c. 54) abbiamo: «*qui tribunus militum legionibus IIII primis*,

Digitized by Google

quive quæstor, tribunus plebis: deinceps (soggiunge M. T.) omnes magistratus nominavit:» donde parrebbe che gli altri tribuni, che non erano delle prime quattro tribù, non fossero stati tenuti per veri magistrati. La inferiore condizione de' tribuni eletti dal console la possiamo indovinare dal frammento di Festo, che parla de' *Rufuli Tribuni*, e che nel Müller (p. 261) troviamo così compiuto: «Rufuli Tribuni mi*litum appellabantur*, *quos* Consul faciebat, *non populus*, *de quorum iure quod* Rutilius Rufus le*gem tulerat*, *qua eis cavebatur multis* modis (sic enim eleva*verant eos*, *ut præponderabant* hi qui populi suffr*agiis creabantur*), *Rufi a* cognomine Rutili ac *post Rufuli appellati sunt.*» Del resto troveremmo esclusi dal novero de' magistrati minori i tribuni, eletti da' consoli, per le parole di M. Messala, che facea i magistrati minori eletti ne' comizi, (XIII, 15), e quindi non da' magistrati.

IN CITTÀ LA PECUNIA PUBBLICA CUSTODIRANNO. — Ciò facevano i *Quæstores Urbani*, o *Quæstores Ærarii*. sotto il governo repubblicano: giacchè Augusto diede questo incarico a' pretori o a quelli ch'eran stati pretori: «auctor fuit (Augustus).... ut cura ærarii a quæstoribus urbanis ad prætorios prætoresve transiret» (Sveton. *August.* c. 36). Plutarco novera tra i meriti civili di V. Poplicola la istituzione de' questori tesorieri, dicendo: «Gli è ancora lodato per la legge sulla custodia delle pubbliche entrate (διὰ τὸν ταμιευτικὸν νόμον). Imperciocchè uopo essendo che i cittadini delle loro sostanze contribuissero denari per la guerra, e non volendo nè occuparsi egli di questa amministrazione, nè lasciarla agli amici e meno ancora che in casa di un privato venissero le pubbliche entrate, dopo avere stabilito per tesoreria il tempio di Saturno, che continua a servire anche adesso a tale uso (ταμεῖον μὲν ἀπέδειξε τὸν τοῦ Κρόνου ναόν, ᾧ μέχρι νῦν χρώμενοι διατελοῦσι), volle che il popolo eleggesse tra' giovani due tesorieri (ταμίας δὲ τῷ δήμῳ δύο τῶν νέων ἔδωκεν ἀποδεῖξαι): e furono eletti per primi Publio Veturio e Marco Minuccio» (*Poplicola* c. 12). E nella XLI delle Questioni Romane dice che Poplicola stabilì a tal uso il tempio di Saturno, perchè lo vedea un luogo fortificato, alla vista di tutti, e sicuro dalle insidie (εὐερκῆ καὶ καταφανῆ καὶ δυσεπιβούλευτον). Anche Zonara sulla scorta di Dione Cassio, assegna pure a V. Poplicola la istituzione de' tesorieri o de' questori (κοαιστώρας δ' ἐκάλουν αὐτούς VII, 13): e questo storico dice pure che i questori da prima giudicavano le cause capitali (οἳ πρῶτον μὲν τὰς θανασίμους δίκας ἐδίκαζον); e che ultimamente ottennero l'amministrazione dei pubblici tesori e furono nominati tesorieri (ὕστερον δὲ καὶ τὴν τῶν κοινῶν χρημάτων διοίκησιν ἔλαχον καὶ ταμίαι προσωνομάσθησαν). Tanto è falso quel che scrive il Bertolini (Storia d'Italia Antica p. I. p. 112 Milano, ed. Villardi) cioè che «mentre Plutarco dichiara che la questura finanziaria era ufficio speciale ed autonomo; Zonara vuole, invece, *ch'essa fosse dapprima fusa insieme colla questura criminale, e solo più tardi costituita in un ufficio a sè.* Già questo disaccordo (e' continua) nel definire la condizione della magistratura dei due unici scrittori i quali siansi occupati delle origini di essa, dimostra come gli antichi stessi poco o nulla sapessero di questa materia.» Veramente se Zonara dice che i questori ebbero più tardi la custodia del tesoro pubblico, vuol dire che prima non l'aveano, ossia che la *questura finanziaria* non era *da prima fusa insieme colla questura criminale.* È poi anche falso che Plutarco e Zonara *affermino concordemente* la questura essere stata istituita per infrenare il potere dei consoli (l. c.); giacchè Plutarco di ciò non fa motto; ed è soltanto Zonara, che afferma aver il Poplicola ciò fatto perchè i consoli, avendo in mano tante ricchezze, non trasmodassero nel potere: «ἵνα μὴ τούτων ἐγκρατεῖς ὄντες οἱ ὑπατεύοντες μέγα δύνωνται» (l. c.). Non è poi neanco vero che Plutarco e Zonara sieno *i due unici scrittori, che si sieno occupati dell'origine della questura finanziaria.* Giovanni Lido (de Magist. Pop. Rom. I, 26) riporta, forse per isbaglio, attribuendolo al giureconsulto Gaio *ad legem 12 tabularum*, ciò che dice sicuramente Pomponio (fr. 2 §§ 22 et 23 de Orig. Iuris etc. I, 2): «§ 22. Deinde quum ærarium populi auctius esse cœpisset, ut essent, qui illi præessent, constituti sunt Quæstores, qui pecuniæ præessent; dicti ab eo, (quod) inquirendæ et conservandæ pecuniæ causa creati erant. § 23. Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum Consulibus ius dicere, propterea Quæstores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus præessent; hi

Digitized by Google

TIVM SERVANTO, CAPITALIA CUSTODIRANNO: MANTERRAN-

appellabantur Quæstores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum.» E anche qui abbiamo le due maniere di questori, decisamente separate, soltanto che è posta la istituzione de' *quæstores parricidii*, dopo quella de' *quæstores ærarii;* ciò che parrebbe confermato, almeno per rispetto alla priorità logica, da quel di Varrone (De L. L. V. 81): «quæstores a quærendo, qui conquirerent publicas pecunias et maleficia.» Ulpiano (fr. 1. de Offic. Quæstoris I, 13) fa risalire con Graccano Giunio i Questori allo stesso Romolo, e li dice anche allora *populi suffragio creati.* Per altro soggiunge: «Sane crebrior apud veteres opinio est, Tullum Hostilium primum in Rempublicam induxisse Quæstores, § 1. Et a genere quærendi Quæstores initio dictos et Junius, et Trebatius et Fenestella scribunt.» Del rimanente per la questione sulla identità personale o meno de' *quæstores parricidii*, e di questi coi *decemviri perduellionis* da altri, forse con non troppa ragione ammessa e da altri negata, vedi il Walter (Storia del Diritto Rom. l. I, § 21 not. 28 e 29), ed il Mommsen (Röm. Staatsrecht v. II, p. 511 e segg. e p. 598 e segg.). A noi basta dire che il *quæstor ærarii* nel linguaggio delle leggi era detto quello a cui «ærarium provincia obvenerit» (fragmenta legis repetundarum c. 68 ap. Garrucci n. 914); oppure «quei ærarium provinciam obtinebit (Lex Cornelia de viginti quæstoribus § 1: apud eumdem n. 988) ciò che abbiamo già visto tradotto dal Zonara con «τὴν τῶν κοινῶν χρημάτων διοικήσιν ἔλαχον.» L'ambito poi delle particolari cure de' Questori urbani, raccolte nella frase di Tullio —*pecuniam custodiunto* —, s'estendea alle contribuzioni de' cittadini per la guerra, come abbiamo nel luogo surriferito di Plutarco (Poplicola c. 12); nel raccogliere i denari che venivano dalle appaltate gabelle (*vectigalia*); il tanto che era imposto alle provincie e agli stati tributari (*stipendia*); le rendite che si traevano dalle prede di guerra. Nell'Orazione di Decio ai Quiriti (Dion. VII, 63) abbiamo: voi tutti ben sapete che quanti sono i bottini, che ci accade di fare pel nostro valore tra' nemici, la legge vuol che sieno del pubblico, e che non ne possa diventar padrone nessun privato, e neppure lo stesso duce supremo dell'esercito: la legge vuol che li prenda e li venda il tesoriere (questore) e ne riponga nel pubblico tesoro il ricavato: «ὁ δὲ ταμίας αὐτὰ παραλαβὼν ἀπεμπολεῖ καὶ εἰς τὸ δημόσιον ἀναφέρει τὰ χρήματα.» Le prede vendute eran dette *manubiæ:* «manubiæ enim sunt, sicut iam dixi, non prædæ, sed pecunia per quæstorem populi Romani ex præda vendita contracta» (A. Gellio XIII, 24). E inoltre apparteneva al *quæstor ærarii* il vendere i beni de' condannati e riporne nell'erario stesso il ricavato: «iubere itaque quæstores vendere ea (Spurii Mœlii) bona atque in publicum redigere» (Liv. IV, 15: v. anche XXXVIII, 60). La custodia poi della pecunia pubblica importava che i Questori non potessero dar fuori niente dall'erario senza un decreto del senato od un eccezionale ordine del console. Ecco le efficacissime parole di Polibio su questo proposito: Ed il senato primieramente ha la signoria del tesoro, essendo nella facoltà sua ogni entrata e del pari ogni uscita, imperciocchè non possono i tesorieri (i questori) fare alcuna spesa per qualsivoglia particolare bisogno senza un decreto del senato, se non fosse per rispetto ai consoli. «Καὶ μὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον μὲν ἔχει τὴν τοῦ ταμιείου χυρείαν. καὶ γὰρ τῆς εἰσόδου πάσης αὕτη κρατεῖ καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως. οὔτε γὰρ εἰς τὰς κατὰ μέρος χρείας οὐδεμίαν ποιεῖν ἔξοδον οἱ ταμίαι δύνανται χωρὶς τῶν τῆς συγκλήτου δογμάτων πλὴν τὴν εἰς τοὺς ὑπάτους» (VI, 13). La quale ultima cosa è spiegata dall'altro luogo di Polibio, che dice come i consoli avessero facoltà di spendere quanto loro piacesse de' pubblici fondi, accompagnandoli il Questore pronto a fare tutto quanto fosse da loro ordinato: «ἐξουσίαν δ' ἔχουσι καὶ δαπανᾶν τῶν δημοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεπομένου ταμίου καὶ πᾶν τὸ προστάχθὲν ἑτοίμως ποιοῦντος» (VI, 12). Se non che i Questori a guarentigia della propria amministrazione registravano tutte le entrate e le uscite dell'erario nelle pubbliche tavole: «Quæstores ærarium curabant eiusque pecunias expensas et acceptas in tabulas publicas referre consueverant.» (Ps. Ascon. in Act. II in C. Verrem l. I, p. 158 Orell.). In quanto poi agli ordini, che i consoli davano in proposito a' Questori, e' ciò faceano d'ordinario per eseguire l'espresso desiderio del senato, come si rileva da M. Tullio (Philipp. IX, 7, 16): «Senatui placere..... utique C. Pansa A. Hirtius consules, alter ambove, si eis videbitur, quæstoribus imperent ut.... tantam pecuniam redemptori solvendam attribuendamque curent:» vedi anche la *Philipp.* XIV, 14, 38. E specialmente avveniva

Digitized by Google

VINDICANTO, AES ARGENTVM NO I COLPEVOLI IN CATENE; I CAPITALI DELITTI VENDICHE-

che i consoli dessero tali ordini, seguendo più o meno il consiglio del senato, ne' casi urgenti, in cui era uopo metter mano anche a' fondi riservati nella parte più secreta dell'erario, che era detta *sanctius ærarium:* «Cetera expedientibus quæ ad bellum opus erant consulibus aurum vicesimarium, quod in sanctiore ærario ad ultimos casus servabatur, poni placuit» (Liv. XXVII, 10). Del quale *sanctius ærarium* che avesser le chiavi i soli consoli, non so come altri possa sostenerlo (Krahner: Op. cit. p. 307) per le sole parole di Dione Cassio, che narra come ne' tempi della guerra civile, ove il diritto era da ogni parte manomesso, i consoli nella fuga di Pompeo aveano recato seco le chiavi del riservato tesoro (*sanctius ærarium*; Cæs. de B. C. I, 14: Cic. ep. ad Attic. VII, 21): «τὴν γὰρ κλεῖν οἱ ὕπατοι εἶχον» (XLI, 17). Polibio (XXIV, 9. Exc. Vat. p. 417 ci fa vedere che i Questori teneano le chiavi anche di questo tesoro; almeno parlando d'un pressante bisogno di aprirlo: (εἴς τινα κατεπείγουσαν οἰκονομίαν) ciò che non puossi riferire che al *sanctius ærarium;* e' ci narra come P. Scipione (forse quand'era console la seconda volta nell'anno di Roma 560, secondo che opina il Mommsen (*R. Staatsr.* v. II, p. 124 n. 3), rifiutandosi il Questore di schiudere il tesoro quel dì contro il divieto d'una certa legge (τοῦ δὲ ταμίου διά τινα νόμον οὐ φάσκοντος ἀνοίξειν τὸ ταμεῖον κατ' ἐκείνην τὴν ἡμέραν) protestava ch'e' gliele avrebbe tolte di mano le chiavi e aperto il tesoro lui: «αὐτὸς, ἔφη, λαβὼν τὰς κλεῖς ἀνοιξειν:» ciò che narra pur Livio: «ab eadem animi fiducia cum quæstores pecuniam ex ærario contra legem promere non auderent, poposcisse (P. Scipionem) *clavis*, et se aperturum ærarium dixisse, qui ut clauderetur effecisset» (XXXVIII, 55). È poi curioso ciò che nota il Bertolini intorno al *Sanctius ærarium.* «Come è noto, ei dice, quel tesoro non poteva essere toccato che in caso di una invasione di Galli» (Op. cit. p. 438 n. a). In vece è notissimo che in questo tesoro si teneva il danaro da usare negli estremi bisogni della repubblica in generale: «ad ultimos casus servabatur (Liv. l. c.): nè di ciò che asserisce il Bertolini, si fa motto da altri che accennino al *sanctius ærarium;* quali furono Cicerone (ad Att. VII, 21), Dione Cassio (XLI, 17), Plutarco (Cæsar c. 35) Lucano (Pharsalia III, 114 e segg.): al quale ultimo autore, nelle parlate, che mette in bocca a Metello e a Cotta, e nella risposta di Cesare a Metello e nella enumerazione delle fonti, onde s'arricchì quell'erario, avrebbe fatto buon giuoco questa notizia, se la fosse stata accettabile anche alla critica larga d'un poeta. Non dev'essere che Appiano, a cui il Bertolini aggiusti fede; il quale Appiano per altro ecco come parla: «(Cesare) infranse i serrami de' pubblici tesori, e a Metello, che solo tra i tribuni s' opponea, minacciava la morte. E' trasse fuori dagli intangibili tesori quelli, dicono, che al tempo de' Galli già in antico erano stati ivi deposti, con pubblica imprecazione contro chi li avesse toccati per alcun altro motivo da quello d'un' invasione gallica in fuori: «τὰ δὲ κλεῖθρα τῶν δημοσίων ταμιείων ἐξέκοπτε, καὶ τῶν δημάρχων ἐνὶ Μετέλλῳ κωλύοντι θάνατον ἠπείλει. τῶν τε ἀψαύστων ἐκκίνει χρημάτων, ἃ φασὶν ἐπὶ Κελτοῖς πάλαι σὺν ἀρᾷ δημοσίᾳ τεθῆναι, μὴ σαλεύειν ἐς μηδέν, εἰ μὴ Κελτικὸς πόλεμος ἐπίοι» (De B. C. II, p. 453). Ma chi non vede che qui si parla d'una parte speciale del tesoro secreto; e tra tutte la più inviolabile? Eppure anche il Vannucci coteste parole di Appiano ha estese a tutto l'erario (Op. cit. v. III, p. 490 e segg.): senza poi dire che il Vannucci stesso afferma che Cesare domandò le chiavi del tesoro a Lucio Metello, che rifiutava di dargliele; in quel cambio Dione (l. c.) dice soltanto che la chiave l'aveano i consoli; Plutarco (l. c.) e Zonara (IX, 8) che le chiavi non si sapea dove fossero: «μὴ φαινομένων κλειδῶν:» si parla del tribuno che resiste perchè Cesare non penetri nell'erario, ma non si dice che neghi le chiavi a lui.

MANTERRANNO I COLPEVOLI IN CATENE; I CAPITALI DELITTI VENDICHERANNO. — Intendi i *Tres viri capitales* detti anche *Tres viri nocturni.* E' furono ab antico appellati con questo nome dal vegliare che faceano la notte per i pericoli degli incendi: «apud vetustiores incendiis arcendis Triumviri præerant, qui ab eo, quod excubias agebant, nocturni dicti sunt» (fr. 1. De Offic. Præf. Vigil. I, 15). Lido li fa instituire nell'occasione della cacciata de' Galli giù dal Campidoglio nella prima invasione di questi barbari (ann. u. c. 364): «τούτων οὕτως τότε γενομένων νόμος ἐτέθη ὁ προάγων τοὺς φύλακας τῶν νυκτῶν» (de Magist. P. R. I, 50): il quale Lido dice anche com'e' non soleansi (forse al suo tempo) annoverare tra' magistrati e ch'eran piuttosto un collegio ed un corpo

Digitized by Google

AVRVMVE PVBLICE SIGNAN- RANNO: RAME, ARGENTO OD ORO CON PUBBLICO TITOLO

trovato a prestar servigi: «σύστημα δὲ καὶ σῶμα τυγχάνει λειτουργίας χάριν ἐπινοηθεν.» La loro vigilanza notturna poi avea triplice scopo; ossia non solo doveano eglino guardare la città illesa da incursione e clandestina entrata de' nemici e insieme libera dal domestico danno delle sollevazioni, ma ancora soccorrere ne' danni degli incendi: «οὐ γὰρ μόνον τὴν πόλιν ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ λανθανούσης ἐφέδου πολεμίων ἀπήμαντον καὶ ἀστασίαστον ἐμφυλίου βλάβης φυλάττουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἐμπρησμῶν βλαπτομένοις ἀμύνουσι» (Lid. Ib.). E troviamo ricordato com'e' compissero queste funzioni, come facessero arresti nottetempo, come fossero accusati se fossero stati meno diligenti nel loro uffizio (v. Liv. XXXIX, 14 e 17 e V. Max. VIII, 1, damn. 5). Più tardi poi (forse nel 463; secondo il Mommsen *R. Staatst. II, 580*, verisimilmente due anni dopo) furono destinati ad essere inquirenti intorno a' fatti criminali; onde il loro nome di *tres viri capitales*: e questa creazione è accennata da Liv. XI: «triumviri capitales tunc primum creati sunt:» e Varrone dà loro questo nuovo ufficio, quando dice: «quæstores a quærendo, qui conquirerent publicas pecunias et *maleficia*, *quæ triumviri capitales nunc conquirunt*» (V, 81). Avvertasi che dopo la loro preliminare inchiesta sui reati, che non riuscì mai per avventura ad una vera giurisdizione criminale (vedi il Walter op. cit. l. I c. 17 n. 125), i *tres viri capitales* doveano provvedere all'esecuzione delle pene inflitte da' superiori magistrati: «triumviri capitales qui carceris custodiam haberent, ut, cum animadverti oporteret, interventu eorum fieret» (Dig. fr. 2 § 30 de Orig. iur. l, 1): «consul.... triumviros quæ [ad] supplicium postulabat parare iubet.... postquam demissus est Lentulus, *vindices rerum capitalium*, quibus præceptum erat, laqueo gulam fregere» (Sall. Cat. 55). Nel qual luogo di Sallustio abbiam tenuto (seguendo i buoni codici, le antiche edizioni, e le recenti del Gerlach, an. 1856: e del Jordanus, an. 1866) le parole *vindices rerum capitalium*, che commentano il *capitalia vendicanto* del Nostro: quantunque, dopo il Corzio, molti, e tra essi il Dietsch, le abbian levate perchè «*supervacanea ac pene absurda*», come le dice il Dietsch stesso (Gai Sallusti Crispi quæ supersunt ed. Lipsiæ 1859. Commentationum c. IV p. 71). Il luogo poi dove teneano processi i *tres viri capitales* e dove punivano i rei più volgari, era nel Foro alla colonna Menia; presso la quale trovavasi anche per que' rei una specie di avvocati difensori di molto poco valore, detti *moratores*; o, come dire, avvocati da rompere il tempo: «*Reos vestra defensione condignos:* velut fures et servos nequam, qui apud triumviros capitales apud columnam Mæniam puniri solent. Aderant autem his reis moratores apti talibus negotiis» (Pseud. Ascon in Divinat. p. 121 Orell.). Il carcere, che doveano tenere guardato «*vincula sontium servanto*;» era il *Tulliano* (Sall. Cat. 55); che con nome greco appellavasi anche *lautumiæ:* «triumviri carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere iussi» (Liv. XXXII, 26).

RAME, ARGENTO OD ORO CON PUBBLICO TITOLO CONIERANNO. — Vuol dire i *triumviri monetales*, o con titolo più pieno i *tres viri ære argento auro flando feriundo*: nelle iscrizioni III. VIRI MONETALES A. A. A. F. F.: e talora A. A. A. F. F. F., cioè: *auro argento ære flando feriundo formando* (vedi il Mommsen, *Röm. Staatsr.* v. II p. 587 not. 4ª). Nel Digesto (fr. 2, § 30 de Orig. iur. I, 2) s'appellano «triumviri monetales æris argenti auri flatores:» e Dione Cassio (L, 26) li chiama i tre, che attendono al conio della moneta «οἱ τρεῖς οἱ τὸ τοῦ νομίσματος κόμμα μεταχειριζόμενοι.» La moneta coniata (*æs signatum*) cioè con forma e valore speciale, fu sostituita alla non segnata (*æs rude*) da Servio Tullio, che vi fece imprimere sopra l'impronta d'una pecora o d'un bove (pecus), donde *pecunia*: «Servius rex, ovium boumque effigie primum æs signavit» (Plin. H. N. XVIII, 3): «quod æs antiquissimum, quod est flatum, pecore est notatum» (Varro de R. R. II, 1). A Roma si coniò da prima il rame, o meglio una lega di rame e stagno (Rich v. *as*), nel 485 fu coniato l'argento: e in fine nel 547 l'oro. Il luogo dell'ufficio dei *triumviri monetales* era la Zecca (*moneta*) posta sulla cima orientale della rocca, unita al tempio di Giunone Moneta, dedicato nel 344 av. Cr. (Liv. VII, 28).

SERVANTO — VINDICANTO — AVRVMVE SIGNANTO. — Così la comune degli editori. In luogo di *servanto*, che è nel margine dell'Heinsiano, si trova

Digitized by Google

nei leidesi *spervanto*, corretto nel 1.° in *spernanto*. In vece di *vindicanto* il 2.° leidese ha *vindicato*, e l'Heins. *iudicanto*. In luogo di *aurumve* nel 1.° leid. v'è *aurum vel*; il Lambino lesse *aurumque*: soltanto *aurum* volea leggere l'Orelli: l'Halm dubita che l'*aurumve* sia un' interpolazione. In luogo di *signanto* il 1.° leid. ha *signato*: l'Heins. *signantibus*, senza il *litis* seguente, che nel 2.° leid. è *lites*. Al proposito della qual voce fa questa nota il Goerenz: «*Stlitis* autem prisce pro *lites* dedimus: nam Brux. *si litis*, Gud. 1. *se litis*, et Gud. 2. simpliciter *litis*.»

GIUDICHERANNO. — Cioè i *iudices decemviri* (Liv. III, 55): o i *decemviri sl* (itibus) *iudik* (andis) come abbiamo nella tavola del sepolcro di Cneo Cornelio (apud Garruccium n. 886): o anche *decemviri stlitibus iudicandis*, molto frequente nelle iscrizioni antiche: o in fine *decemviri in* (*in* omesso nell'ed. Haloandrina) *litibus iudicandis* (Dig. fr. 2 §. 29 de Orig. iur. etc. I, 2). Sembra che da prima questi decemviri fossero una terza maniera di carica ottenuta dalla plebe nella secessione sul monte sacro, insieme col tribunato e l'edilità. Ciò si desume dal vedere come i *iudices decemviri*, coll'altre due cariche, al cessar de' decemviri delle dodici tavole, siano stati dichiarati inviolabili: «ut qui tribunis plebis, ædilibus, iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esse» (Liv. l. c.). Rispetto poi alla loro competenza, come si può rilevare da' due luoghi citati nella nota antecedente (pro Cœcin. c. 33: pro Domo c. 29), si restringeva alle cause di libertà; erano anche destinati a presedere al centumvirato, tribunale permanente di molto larga competenza: onde li troviamo detti da Dione Cassio: *i dieci presidenti de' giudizi, che toccavano per sorte a cento*: «οἱ δέκα οἱ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων τῶν εἰς τοὺς ἑκατὸν ἄνδρας κληρουμένων ἀποδεικνύμενοι» (LIV, 26). Ciò fu per avventura solo dopo Ottaviano: «(Augustus) auctor... fuit..... ut centumviralem hastam quam quæsturam functi consueverant cogere, decemviri cogerent:» quantunque, badando a Pomponio, (a cui volentieri assente anche il Niebuhr, *Histoire Rom.* trad. par M. de Golbéry vol. VI p. 319) parrebbe ch'e' avessero avuto quest'ufficio sin da principio della loro istituzione, contemporanea (an. di R. 465) a quella di quasi tutti gli altri magistrati minori: «Deinde quum esset necessarius magistratus, qui hastæ præesset, Decemviri in litibus iudicandis sunt constituti. Eodem tempore et Quatuorviri, qui curam viarum gererent, et Triumviri monetales.... Triumviri capitales etc.» (fr. 2 §§ 29 et 30. De Orig. Juris I, 2). Il Forcellini (a q. v.) molto inesattamente definisce i *decemviri litibus iudicandis* «præsides quæstionum privatarum, qui creabantur, cum prætor urbanus ad bellum exiret, ut esset pro prætore in jurisdictione exercenda.» Plinio (Epist. V, 21) parla del «prætor qui centumviralibus præsidet:» e a' centumviri presedevano sin dalla loro istituzione, almeno secondo Pomponio, i decemviri: giacchè *hastæ præesse*, significa appunto presedere a' giudizi de' centumviri, che dinanzi al loro tribunale ponevano l'*hasta* simbolo del dominio quiritario «signum quoddam iusti dominii... unde centumviralibus iudiciis hasta præponitur» (Gai. IV, 16): onde per metonimia il *centumviralem* hastam.... cogere di Svetonio (Aug. 36) in senso di *centumviros cogere*, e l'*hastæ iudicium* di Valerio Massimo (VII, 8, 1, 4) per *decemvirum iudicium*. Come può essere dunque che i *decemviri* surrogassero il pretore urbano, quando era uscito di città, se d'ordinario presedeva lui e ai decemviri e ai centurioni? Del resto vedi l'Heineccio (Antiquit. Roman. Iurisp. Illustrant. Syntagma IV, 6, 9): ed il Mommsen (Röm. Staatsrecht v. II p. 215): il quale ultimo con felice congettura pensò che il *prætor hastarius* della iscrizione antica (Orelli n. 2379) fosse lo stesso *prætor urbanus* nella sua qualità di presidente de' decemviri e de' centumviri ne' giudizi di quest'ultimi (Ibid. p. 214 not. 1.ª ed il Lange op. cit. p. 790). Il Siccama (de centumvirali Iudicio I, 6 ap. Grævium Thes. Aut. Rom. vol. II) così bellamente definisce i giudizi centumvirali: «Centumviralia iudicia decreta seu sententias quæ centumviri ex XXXV P. R. tribubus a decemviris litibus iudicandis sortiti et coacti, inque diversis tribunalibus divisi, hasta posita et prætore solenniter præsidente, in basilicis, certisque sessionum diebus, de controversiis privatis, præcipue vero de hereditatis petitionibus faciebant.» Che M. Tullio poi accenni qui soltanto a' *decemviri* e non a' *centumviri*, lo desumiamo da questo che i *centumviri* non erano *ma-*

Digitized by Google

gistratus. E così Pomponio (fr. 2 de Orig. Jur. I, 2) non pone tra' magistrati *i centumviri* (v. l'Ortolan, Stor. della Legislazione Rom. § 169), ed esplicitamente dice *magistratus* i decemviri: ai quali non so perchè altri, anche modernamente, come fa il *De Giorgi* (Elementi di diritto Rom. p. I § 100) neghi questa appellazione.

LE CONTESTATE LITI. — Così ho tradotto il *contractas lites iudicanto*. In generale *contrahere* con un oggetto, che indica *lite*, *contrasto* e simili, significa l'effetto della provocazione alla contesa da una parte e il rispondere dell'altra parte con egual animo del provocatore. Così abbiamo in Plauto un luogo affine al nostro, dove è detto: «nam ego *aliquid contrahere* cupio *litigii* inter eos duos» (Casin. III, 2, 31): in Livio (XXVIII, 6) *contractum certamen*; in Velleio (II. 47) *contracta rixa:*» passi che si trovano allegati ne' lessicisti: il nostro *contractas lites* in vece non ve lo troviamo almeno con ispeciale significazione; se ne eccettui il *Lexicon Epigraphicum Morcellianum;* il quale cita questo luogo così: «Minores Magistratus... Lites Contractas Iudicanto:» quasi volendo giustificare col riscontro del *minores magistratus—contractas lites* la sua interpretazione di *piccole liti*, data allo stesso *contractas lites*: interpretazione veramente imperdonabile ad uno Schiassi e a un Ferrucci, compositori di quel Lessico. Ma chi non contento di quel generico valore volesse dichiarare lo special valore, che ha la nostra frase in questo luogo, e' bisognerebbe, io credo, ragionar così. Le cause, che si trattavano dai *Decemviri l. i*, ai quali qui s'allude, erano, per quanto sappiamo, quelle dello *status libertatis* (*causæ liberales*, *liberalia iudicia*, *liberales lites*), le quali si movevano colla *legis actio sacramenti*. Il *sacramentum* (Varro, *de L. L.* V, 180) era poi quella somma, varia per legge secondo i casi, che presso un ponte (forse il *sublicius*, il ponte per eccellenza, sul quale dai Pontefici si facevano «sacra et uls et cis Tiberim non medioeri ritu» Varro. *de L. L.* V, 83) deponeva tanto que' che chiamava in giudizio, quanto chi era chiamato, perchè disconoscesse il diritto del citante: chi di loro poi avesse vinto in giudizio, ritirava la sua somma, e la somma del vinto passava in vece all'erario ed era consumata nelle spese del culto. «Ea pecunia quæ in iudicium venit in litibus, *sacramentum* a sacro. Qui petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus utrique quingentos æris ad pontem (i più vogliono leggere coll'Agostino *ad Pontificem*, vedi per altro le note del Müller e del Canal a questo luogo) deponebant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum: qui iudicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad ærarium redibat» (Varro de L. L. V, 180). Festo (a q. v. p. 344 M.) dice che il *sacramentum æs significat, quod pœnæ nomine penditur, sive eo quis interrogatur, sive contenditur;* e che esso è chiamato con tal nome *quod et propter ærari inopiam, et sacrorum publicorum multitudinem, consumebatur id in rebus divinis.*» Il giudicar poi chi avesse ragione o meno, era ufficio de' *decemviri lit. iudic.*, giudizio ch'era detto: «Sacramentum iustum (vel iniustum) iudicare» (Pro Cœcina c. 33: pro Dom. c. 29): «sacramenta pronunciare non iusta» (Arnobio IV, 8). Ora per promuovere una tale azione, l'attore suppergiù avrebbe detto: «*quando negas, sacramento quingenario te provoco:*» e quindi l'avversario dicea pure: «*quando ais egoque abs te ea re captus sum, similiter ego te sacramento quingenario provoco*» (Gai. IV, 15; secondo i supplementi dell'Huschke, Lipsia 1878). Con tale mutua provocazione per via del *sacramentum* era già cominciato il *contrahere litem;* ciò che compivasi colla *litis contestatio*, onde le parti invitavano i testimoni a confermare l'istruzione fattà *in iure:* «contestari lites dicuntur duo aut plures adversarii, quod ordinato iudicio utraque pars dicere solet: Testes estote» (Festo p. 57). Questo è il momento nel processo civile donde comincia il giudizio; secondo quel di Gaio: «ante litem contestatam dare debitorem oportere: post litem contestatam *condemnari* oportere; post condemnationem *iudicatum facere* oportere III, 180). La *litis contestatio*, anche se non fosse un vero contratto, reca seco tutte le conseguenze del contratto; argomento certo non ispregevole onde il Jhering (Lo Spirito del Diritto Romano vers. cit. p. 127) proverebbe assurdo che la *litis contestatio* non fosse per ciò un formale contratto. Per la contestazione della lite le parti si obbligavano a ricevere la sentenza, che sarebbe pronunciata dal giudice; onde le frasi sinonime *iudicium*

Digitized by Google

TVS CREVERIT AGVNTO. QUANTO IL SENATO AVRÀ STABILITO ESEGUIRANNO.

7 SVNTOQVE AEDILES CVRA- E VI SARANNO EDILI, CURA- 7

acceptum e *iudicium contestatum* (Walter op. cit. l. IV. c. 5 n. 1[a]): ma «ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet (fr. 30. De Iudic. et Ubi quisque etc. V, 1). Dalla natura dunque di contratto, che ha la *litis contestatio*; dall'essere essa seguita da un necessario giudizio, parmi che si possa derivare che il nostro *lites contractas iudicanto* sia equivalente a *lites contestatas iudicanto*. Lo spiegare poi questa dizione con «*giudichino de' compromessi*», come fa il Manzi; o con «*giudichino le liti ridotte a compromesso*», come fa il Missirini; mostra com'e' non s'avea avvertito che il *compromissum* non è un vero giudizio, qual era quello dei *decemviri litibus iudicandis;* ma. come dice Paolo (fr. 1 De recepti, qui arbitrium etc. IV, 8): «compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur, et ad finiendas lites pertinet.»

QVODCVMQVE SENATVS — AGVNTO. — Comune a' codd. leidd. è *quoquodcumque*, nell'Heins. corretto in *quodcumque*. Sulla geminazione del *quod* scrive l'Halm: «*quodque* coni. Bake; at si quid tribuendum est geminato *quod*. potius conicias *quodque cumque*.» Il Bücheler corresse *quodquomque* «sed eodem errore *quoquomodocumque* est in *B E*. de *fin*. V, 11, 30:» nota il Vahlen. In vece poi di *senatus* delle edizioni, il 1.° e 2.° leidd. hanno *natus*, nell'Heins. questa voce è affatto omessa. I tre leidesi hanno poi *acuncto* in luogo dell'*agunto* degli editori.

E VI SARANNO EDILI. — Paolo Diacono così definisce l'edile. «Ædilis initio dictus est magistratus, qui ædium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat. Postea hoc nomen et ad magistratus translatum est» (p. 13 M.). Lo Scaligero per primo notò l'Incompatibilità dell'*et ad magistratus translatum est*, e pensò di levare il *magistratus*, che è prima. Il Müller (not. a. q. v.) vide la menda nel secondo *magistratus* e leggerebbe *ad magistratus curules:* notando: «excidisse videtur: *curules*, nam curules ædiles ex imitatione plebeiorum ædilium institutos esse constat:» ma questa ragione sarebbe valida quando nel primo luogo vi fosse stato *magistratus plebeius;* altrimenti perchè l'antitetico *curules* nel secondo luogo? Io per me credo che l'emendamento dello Scaligero sia il solo possibile, necessario a fare; e tale lo credono anche modernamente il Mommsen (*R. S.* II. p. 470 not. 2 ed il Bruns (Fontes Iuris Rom. Antiq. p. 262 ed. 4). Dalla definizione di Festo, come dallo Scaligero fu emendata, si ricaverebbe che primitivamente l'edile era una professione, non un magistrato, e che divenne tale soltanto allora che per suffragio de' comizii plebei (Festo v. *Plebei Ædiles*. p. 230 M.) assenzienti i padri (Dionis. VI, 90) ebbe il pubblico onore della cura de' templi e delle case private: «Incipiam ab *honore publico*..... Ædilis qui ædes sacras et privatas procuraret» (Varro, de L. L. V, 80-81). Se non che, secondo Dionisio (l. c.), la cura dei templi e delle case private (ἱερῶν τε καὶ δημοσίων τόπων) non era la precipua ragione della prima istituzion loro; ma essi furono da gente plebea creati ad essere ministri in ogni occorrenza de' triluni (τοὺς ὑπηρετήσοντας τοῖς δημάρχοις ὅσων ἂν δέωνται): e quindi li chiamarono da prima ministri de' triluni, colleghi del magistrato plebeo e giudici (οὓς ὑπηρέτας τῶν δημάρχων καὶ συναρχοντας καὶ δικαστὰς ἐκάλουν): ora, dice Dionisio, sono chiamati nella patria lingua da una sola delle loro cure, cioè da quella de' sacri luoghi; ma quando non durano ad avere ancora, e' soggiunse, l'ufficio di ministri di altri, come prima: «νῦν μέντοι κατὰ τὴν ἐπιχώριον γλῶτταν, ἀφ' ἑνὸς ὧν πράττουσιν ἔργων ἱερῶν τόπων ἐπιμεληταὶ καλοῦνται, καὶ τὴν ἐξουσίαν οὐκεθ' ὑπηρετικὴν ἑτέρων ἔχουσιν, ὡς πρότερον» (Ib.) E la ragione dello speciale loro nome ce la dà Pomponio dicendo: «Itemque ut essent qui ædibus præessent, in quibus omnia scita sua plebs deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam ædiles appellati sunt» (fr. 2 § 21 de Orig. Iur. I, 2). Anzi Zanora allarga di più questa idea e ce li fa due ministri de' triluni per ciò che riguardava pubbliche scritture: giacchè, ei dice, quanto o per suffraggio della plebe, o per suffraggio del popolo o del senato è stato messo in iscritto essi raccogliendo, acciochè niente sia loro non conosciuto di ciò che s'è fatto, lo custodiscono; e per questo dunque e per giudicare furono da principio creati. Più tardi poi, tra l'altre, commisero ad essi anche la piazza delle cose venderecce: onde da quelli che parlano greco furon detti *Agaronomi:* «Οἳς (δημάρχοις)

Digitized by Google

καὶ ἀγορανόμους δύο προσείλοντο, οἷον ὑπηρέτας σφίσιν ἐσομένους πρὸς γράμματα· πάντα γὰρ τά τε παρὰ τῷ κλήθει καὶ τὰ παρὰ τῷ δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ γραφόμενα λαμβάνοντες, ὥστε μηδὲν σφᾶς τῶν πραττομένων λανθάνειν ἐφύλασσον· τὸ μὲν οὖν ἀρχαῖον ἐπὶ τούτῳ ἠροῦντο καὶ ἐπὶ τῷ δικάζειν, ὕστερον δὲ καὶ ἄλλα τε καὶ τὴν τῶν ὠνίων ἀγορὰν ἐπετράπησαν, ὅθεν καὶ Ἀγορανόμοι τοῖς ἑλληνίζουσιν ὠνομάσθησαν» (VII, 15). L'ufficio dunque degli edili, fu dalla prima loro istituzione quali magistrati, politico più che edilizio od amministrativo: e come politica devesi considerare la cura loro affidata sin da principio. Tito Livio ci dice: «institutum etiam ab isdem consulibus (L. Valerio M. Horatio) ut senatus consulta in ædem Cereris ad ædiles plebis deferretur, quæ antea arbitrio consulum supprimebantur, vitiabanturque» (III, 55). E al tempio di Cerere appunto sull'Aventino aveano il loro uffizio (Krahner op. cit. p. 388). L'edilità poi che da principio fu magistratura plebea, perchè traeva i suoi membri da' plebei, giacchè «plebeium magistratum neminem capere licet, nisi qui ex plebe est» (Paolo p. 231); nell'anno di R. 387, divenne in parte magistratura patrizia e curule, poichè in quest'anno un senatoconsulto stabilì «ut duoviros ædiles ex patribus dictator populum rogaret, patres auctores omnibus eius anni comitiis fierent» (VI, 42). Del resto M. Tullio aggiunse qui tale magistrato separatamente dagli altri magistrati minori: perchè, quantunque da principio esso non fosse neppure magistratura e più tardi divenisse magistrato plebeo, appresso tuttavia fu magistrato curule; e benchè minore, fu il più vicino ai maggiori.

CURATORI DELLA CITTÀ. — Appellazione questa assai comprensiva. Primamente gli edili per tale cura dovevano provvedere alle strade, a' templi, alle pubbliche fabbriche e anche alle private, per quanto s'attenea alla sicurezza pubblica. Nella cura del purgar le strade erano aiutati dai *III viri capitales*, dai *IIII viri viis in urbem purgandis*, e dai *II viri viis extra propiusque urbem Romam purgandis:* e a meglio attuare il loro incarico, gli edili curuli ed i plebei insieme distribuivano per sorteggio le quattro parti in cui aveano prima divisa la città. Giova recare il seguente tratto della *Lex Iulia Municipalis* (ap. Bruns. *Fontes Iur. Rom. p. 96*), dove s'accenna a tale cura. «Quæ viae in urbem Rom (am), propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) M, ubei continente habitabitur, sunt erunt, quoius ante aedificium earum quae via erit [corr. *viae erunt*] is eam viam arbitratu eius aed(ilis), quoi ea pars urbis h. l. ob venerit, tueatur; isque aed(ilis) curato, uti, quorum ante aedificium erit, quamque viam h. l. quemque tueri oportebit, ei omnes eam viam arbitratu eius tueantur, neve eo loco aqua [corr. *ao*] consistat, quo minus commode populus ea via utatur. — Æd(iles) cur(ules) aed(iles) pl(ebei), quei nunc sunt, queiquomque post h. l. r(ogatam) factei createi erunt eumve mag(istratum) inierint, iei in diebus V proxumeis, quibus eo mag(istratu) designatei erunt eumve mag(istratum) inierint, inter se paranto aut sortiunto, qua in partei urbis quisque eorum vias publicas in urbem Romam [corr. *Roma*], propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) M, reficiundas sternendas curet, eiusque rei procurationem habeat. Quae pars quoique aed(ilei) ita h. l. ob venerit, eius aed(ilis) in eis loceis, quae in ea partei erunt, viarum reficiendarum tuemdarum procuratio esto, utei h. l. oportebit. — Quae via inter [corr. *viam per*] aedem sacram et aedificium locumve publicum et inter aedificium privatum est erit, eius viae partem dimidiam is aed(ilis), quoi ea pars urbis ob venerit, in qua parte ea aedis sacra erit seive aedificium publicum seive locus publicus, tuemdam locato. — Quemquomque ante suum aedificium viam publicam h. l. tueri oportebit, quei eorum eam viam arbitratu eius aed(ilis), quoius oportuerit, non tuebitur, eam viam aed(ilis), quoius arbitratu eam tuerei oportuerit, tuemdam locato» (20-34). Oltre alla vigilanza sul materiale della città, dovevano gli edili invigilare sull'osservanza delle leggi suntuarie; dovevano impedire ogni innovazione ne' riti patrii; cercare che vi fosse la mondezza e la decenza ne' pubblici bagni: onde quel di Seneca: «hoc quoque nobilissimi ædiles fungebantur officio, intrandi ea loca quæ populum receptabant exigendique munditias et utilem ac salubrem temperaturam» (Ep. 86): e l'altro *de Vita Beata*, che mostrando dove abiti la voluttà, la troverai vi si dice «circa balnea ac sudatoria ac loca ædilem metuentia» (c. 7): e così a tante altre cose gli edili aveano l'occhio, spettanti al buon costume (vedi il Walter op. cit. § 127: ed il Mommsen *R. S.* II, 494 e segg.), anche con potenza coercitiva (Liv. X, 31);

Digitized by Google

che fu molto ristretta sotto l'impero di Nerone: «cohibita artius et ædilium potestas, statutumque quantum curules, quantum plebei pignoris caperent vel pœnæ irrogarent» (Tacit. Ann. XIII, 28): in fine anche le sepolture (Cic. Phil. IX, 7) e le prescrizioni funerarie non erano estranee alla *cura urbis* degli edili. La larga comprensione della qual *cura* mi farebbe credere che non fosse giusto quanto al nostro luogo notava il Rémusat: «Les attributions des édiles peuvent se rendre par un seul mot en français; ils étaient chargés de la police.»

DELL' ANNONA. — Cogli antichi rusticani costumi, dice Plinio, a così buon mercato erano i viveri da non si credere: «his moribus non modo sufficiebant fruges, nulla provinciarum pascente Italiam, verum etiam annonæ vilitas incredibilis erat gaudente terra vomere laureato et triumphali aratore» (H. N. XVIII, 3). Ma più tardi, cambiati i costumi, il provvedere alla bontà e al tenue prezzo dell'annona fu un bisogno; e gli edili, a cui fu affidato tale incarico, si meritavano le statue col cessarne la carezza: come narra Plinio stesso di Trebio, che diede il grano a un asse al moggio: «Trebius in ædilitate assibus populo frumento præstitit; quam ob causam et ei statuæ in Capitolio ac Palatio dicatæ sunt: ipse supremo die populi humeris portatus in rogum est» (ib.). E veramente apparteneva agli edili l'invigilare sui mercati, onde il nome di ἀγορανόμοι, che, come abbiam visto, diedero loro gli scrittori Greci: e anche in questa cura esercitavano essi una potestà coercitiva (Liv. XXXVIII, 35). Più tardi la cura del frumento fu data da Caio Giulio Cesare a due nuovi edili; il cui numero così fu portato a sei, cioè due plebei, due curuli, due Cereali; i quali ultimi ebbero lo speciale nome di *Aediles Cereales:* onde Pomponio: «Deinde Caius Julius Caesar duos Prætores et *duos Aediles*, qui frumento præessent, et a Cerere Cereales constituit. Ita duodecim Prætores, *sex Aediles* sunt creati» (fr. e § 32 De Orig. Jur. I, 2).

E DE' LUDI SOLENNI. — Cioè quelli che ricorrevano ogni anno: «solemne, quod omnibus annis præstari debet» (Festo v. *Sollo* p. 298 M.): o meglio solenni erano que' ludi, che aveano determinate ricorrenze, talora anche non annuali: onde di nuovo Festo: «Solemnia sacra dicuntur, quæ certis temporibus annisque fiunt» (p. 344): e Livio con dire: «sollemnes deinde annui mansere ludi; Romani magnique varie appellati» (I, 25); fa vedere che non tutti i solenni ludi erano annuali: quantunque d'ordinario sien tali i *ludi sollemnes*. Ci narra Dionisio che prima delle guerre puniche erano stanziate ogni anno nell'erario per le spese, che occorrevano nei *ludi magni*, cinquecento mine, pari suppergiù a 46500 delle nostre lire: «ἀναλοῦσθαι δ' ἔταξε καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς τε τὰς θυσίας καὶ τοὺς ἀγῶνας ἀργυρίου πεντεκοσίας μνᾶς· καὶ μέχρι τοῦ Φοινικικοῦ πολέμου τουτ' ἐδαπάνων εἰς τὴν ἑορτήν» (VII, 71). Dopo l'istituzione degli edili doveano questi sostenere parte almeno delle spese occorrenti per i ludi; le quali spese divennero così gravose che l'anno di Roma 387, composte le discordie ch'eran sorte per le leggi Licinie, e volendosi fare i Ludi Massimi coll'aggiunta di un quarto giorno sui tre, che soleano durare; ricusando gli edili plebei di sostenere tanto aggravio «conclamatum a patriciis est iuvenibus se id honoris deum inmortalium causa libenter facturos, ut ædiles fierent» (Liv. VI, 42): e quindi furono eletti altri due edili, tolti da' patrizi (Liv. ib.), che costituirono l'edilità curule, colle insegne proprie de' magistrati curuli, cioè colla *sella curulis*, colla *toga prætexta* e col *iure imaginum*. Un anno appresso (an. 388) querelandosi i tribuni che i padri, per un posto conceduto nel consolato a plebei, avessero acquistato tre posti nelle magistrature curuli, un pretore e due edili; «verecundia inde inposita est senatui ex patribus iubendi ædiles curules creari primo, ut alternis annis ex plebe fierent, convenerat; postea promiscuum fuit» (Liv. VII, 1). Del rimanente quantunque in molti casi avessero tanto i curuli edili quanto i plebei degli uffizi comuni; tuttavia erano i curuli, che procuravano i *Ludi Romani*, celebrati tra i 4 e i 19 Settembre (Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* v. II. p. 559); come erano i plebei, che procuravano i *Ludi Plebeii*, che si celebravano dal 4 al 17 Novembre (Marquardt, Ib. p. 561). I quali *Megalenses* celebrati dal 4 al 10 Aprile in onore della *Mater Magna*, erano procurati dagli edili curuli: «Megalesia ludos scenicos A. Attilius Serranus L. Scribonius Libo ædiles curules primi fecerunt» (Liv. XXXIV, 54) —; e anche dai plebei,

Digitized by Google

LISQVE AD HONORIS AMPLIO. E SARÀ QUESTO PER LORO ASCENDERE LA PRIMA VOLTA

almeno questi ultimi per un senatoconsulto: «οἱ ἀγορανόμοι οἱ ἐκ τοῦ πλήθους τὰ Μεγαλήσια κατὰ δόγμα ἐποίησαν» (Dio Cass. XLIII, 48): per altro intorno a ciò vedi il Mommsen (*Röm. Staatsr.* v. II p. 509 not. 1ª). I ludi di Cerere, celebrati il 19 Aprile, li prepararono gli edili plebei (Liv. X, 23), ed anche i curuli (Cic. *in Verr.* V, 14: vedi il Preller, *Röm. Mythol.* p. 434 ed il Mommsen l. c. not. 3ª e 4ª). In fine gl'inverecondi (Preller p. 378 e segg.) ludi della dea Flora, i *Floralia*, che ricorrevano nel 28 aprile e duravano fino al 3 Maggio (V. il Marquardt op. cit. p. 363 e 552) erano in obbligo d'apprestarli gli edili curuli (Cic. *in Verr.* V, 14). Il dispendio poi che gli edili doveano sostenere ne' ludi solenni, che duravano parecchi giorni con pompa e addobbi suntuosissimi (Svet. *Caesar* c. 10: Plinio *H. N.* XXXV, 15; XXXVI, 15) specialmente i Circensi, era compensato dal favore popolare, che per questa via si otteneva: dagli stessi uomini più rispettabili questa magnificenza non si tenea uno scialacquo (De Off. II, 16). E qui giovi recare il notissimo luogo di M. Tullio, ov'e' raccoglie tutti gli uffizi dell'edile curule, sostenuti da lui nell'anno 69 av. Cr.; e insieme i privilegi di questo magistrato: «Nunc sum designatus ædilis: habeo rationem, quid a populo Romano acceperim: mihi ludos sanctissimos maxima cum cærimonia Cereri, Libero, Liberæque faciundos: mihi Floram matrem populo plebique Romanæ ludorum celebritate placandam: mihi ludos antiquissimos, qui primi Romani sunt nominati, maxima cum dignitate ac religione Jovi, Junoni, Minervæque esse faciundos: mihi sacrarum ædium procurationem, mihi totam urbem tuendam esse commissam: ob earum rerum laborem et sollicitudinem fructus illos datos, antiquiorem in senatu sententiæ dicendæ locum, togam prætextam, sellam curulem, ius imaginis ad memoriam posteritatemque prodendæ» (In Verrem V, 14).

E SARÀ QUESTO PER LORO ASCENDERE LA PRIMA VOLTA ECC. — A intendere bene questo luogo bisogna avvertire che nell'ottenere le magistrature Romane c'era un determinato ordine: «quorum (magistratuum) certus ordo» (De leg. agr. II, 9); «gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed certus ordo huic rei adhibitus est; nam neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab omni ætate, neque continuare quisque honores potest» (fr. 14 § 5 De muneribus et honoribus L, 4). Tacendo dell'ordine nel tempo, di cui parleremo più oltre, non poteva altri essere eletto console, se non avesse prima ottenuta la pretura, nè pretore se non fosse prima stato questore. Ciò era stato confermato dalla legge Cornelia sui magistrati: «στρατηγεῖν ἀπεῖπε (Σύλλας) πρὶν τιμεῦσαι καὶ ὑπατεύειν πρὶν στρατηγῆσαι» (Appian. Bell. Civ. I, 100). Rispetto l'edilità in generale, cioè senza distinguere la plebea dalla curule, se badiamo al luogo che essa tiene in questa tavola, noi la troveremo tra la pretura e la censura: ma poichè la censura non era nel *certus ordo magistratuum*, e d'ordinario era ottenuta da un uomo consolare, così non si può da qui derivare argomento nè anche probabile per determinare il posto che l'edilità dovea tenere in quest'*ordo*. È sostenuto che nel tempo della repubblica fosse nell'uso, e più tardi nella prescrizione della legge, che l'edilità curule s'avesse dopo la questura e prima della pretura (v. il Mommsen *R. St.* I, 525; e II, 472). Quel che è certo si è che il primo grado alle alte magistrature dello Stato romano era la questura: «quæstura, primus gradus honoris» (in Verr. I, 4): e parlando di Lucio Lucullo dice M. Tullio «in Asiam quæstor profectus... deinde absens factus ædilis, continuo prætor.... inde ad consulatum» (II. Acad. I, 1: Dio Cass. LII, 20): l'ultimo grado poi il consolato: «honorum populi finis est consulatus» (Pro Plancio c. 25): ed Ulpiano: «(quæstura) ingressus est et quasi primordium gerendorum officiorum sententiæque in senatu dicendæ» (fr. 1 § 3 de offic. quæsturæ I, 13). Or se la questura è il primo gradino alle magistrature Romane in generale, una tra le più splendide (*amplioris honoris*) afferma qui Cicerone essere l'edilità: e l'edilità stessa è detta da Polibio quasi *il più cospiscuo* magistrato, a cui può aspirare un giovane a Roma: «πρὸς τὴν ἀγορανομίαν, ἣν σχεδὸν ἐπιφανεστάτην ἀρχὴν εἶναι συμβαίνει τῶν νέων παρὰ Ῥωμαίοις» (X, 4). Si avverta inoltre che *gradus honoris* è lo stesso che *honores;* considerati questi nell'esser l'uno più alto dell'altro, e l'inferiore come condizione per ottenere il superiore, che

Digitized by Google

RIS GRADVM IS PRIMVS A- IL GRADINO DI PIÙ COSPICUO
SCENSVS ESTO. ONORE.
CENSORIS POPVLI AEVITA- I CENSORI CON L'ETÀ DE'

gli viene appresso: « eosdem sumus honorum gradus, quos illi, assecuti » (Pro Plancio c. 25): « tenere consularis dignitatis gradum » (De off. III, 26): « suum cuique honorem et gradum redditum gaudeo » (pro R. Amerino. c. 47): « ad summam amplitudinem pervenisset adscendens gradibus magistratuum » (Brutus c. 81). Inoltre l'*ascensus ad honoris gradum* significa il conseguimento d'un magistrato, ma coll'idea annessa di chi s'avvantaggia nella scala della magistratura; onde abbiamo: « ut altiorem gradum ascendant » (Off. I, 18): « sit his gradibus ascensus etiam ad civitatem » (pro Corn. Balbo c. 17). Da ciò dunque consegue che si deve intendere nel *primus ascensus ad amplioris honoris gradum* il primo conseguimento d'un più amplo magistrato. Ma l'*amplioris* accenna ai *magistratus maiores* oppure ai *magistratus curules*? Ai primi no, giacchè il primo *gradus honoris* ad essi era senza dubbio la questura, la quale apriva l'adito alla *pretura* e al *consolato*, ch'eran certo *magistratus maiores;* e due *primi gradus* è impossibile che ci fossero stati: dunque sta che l'*amplioris* accenna alla magistratura curule, alla quale per gli ornamenti e per la nobiltà, che recava seco, anche nell'infimo grado qual era l'edilità, ben s'addicea il titolo di *amplior gradus honoris*. Donde anche ne segue che male interpretano coloro i quali fanno qui l'edilità non *amplior honor*, ma una scala ad esso: come tra gli altri il Davisio, che commenta « ædilitas honor fuit curulis, et *ex ea ad præturam maioresque magistratus via:* » e così tutti e quattro i volgarizzatori italiani di questo dialogo; tra i quali il Missirini, per tema che non si capisse bene il suo pensiero, ci diede questa slabrata versione: « e sia questa la prima loro salita, per un avanzamento ai gradi maggiori. » Anche il Rémusat traduce: « et que ce soit le premier degré pour monter à de plus grands honneurs: » e sì che il Turnebo mostrò bene come si dovesse intender questo luogo col solo notare: « nam ædilitas *primus* erat *curulis* magistratus et patricius. » Non voglio per altro dissimulare che il risultato della mia analisi non mi pare senza ombra di dubbio: mi fa caso l'*ollis*, onde si verrebbe a dire che per gli edili, come tali, cioè *costituiti in posto*, il loro ufficio è una salita verso ad un grado superiore di magistratura; e non dissimulo che ciò mi fa dubitare che qui l'edilità sia posta come di riscontro alla *pretura* ed al *consolato*, non come compresa con questi onori nell'ordine delle magistrature curuli: contro quello che ci siamo provati di dimostrare e che veggo anche tenuto recentemente dal Mesnil. Non so per altro come questi abbia potuto accennare al *tergeminis honoribus* d'Orazio (Carm. I, 1, 8): giacchè, lasciata anche la troppa incertezza d'interpretazione, che ebbe questo luogo, cominciando da Acrone e da Porfirione, certo è che collo spiegare, come fa pur lui, l'*ascensus* Tulliano nel senso di conseguimento, il luogo di Orazio è fuor di proposito. In fatti come può valere il *tergeminis honoribus* delle curuli magistrature, se le ordinarie tra esse sono quattro: edilità, censura, pretura, consolato, siccome le abbiam qui l'una dopo l'altra? Potrebbe valere il *tergeminis honoribus* per quelli che intendono la edilità curule strada a' tre magistrati maggiori Censura, Pretura e Consolato: ma ciò farebbe contro lui.

I CENSORI. — I censori, lasciate da parte per ora le etimologie di Festo e di Varrone, furono così appellati perchè « censui agendo præficiebantur » (Liv. IV, 9). Ne troviamo dichiarato il concetto da Livio stesso, quando per narrarci come del censo fosse stato fondatore Servio Tullio, ci dice: « Servium conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque, quibus inter gradus dignitatis fortunæque aliquid interlucet, posteri fama ferrent. Censum enim instituit, rem saluberrimam tanto futuro imperio, ex quo belli pacisque munia non viritim ut ante, sed pro habitu pecuniarum fierent. Tum classes centuriasque et hunc ordinem ex censu descripsit vel paci decorum vel bello » (Liv. I, 42). La potestà censoria da prima raccolta, con tutte le altre magistrature, ne' re, passò quindi a' consoli, e solo nell'an. di Roma 311, spiccata dal consolato divenne una magistratura da sè (Liv. IV, 9: Zonara VII, 19). Da prima i censori furono tutti e due patrizi (ll. cc.); nell'anno di R. 402 ne fu creato uno plebeo (Liv. VII, 22); e nel 622 entrambi furono plebei (Liv. ep. LIX). Eletti ne' comizi centu-

Digitized by Google

riati, con auspizi diversi dai consolari (Messala ap. Gell. XIII, 15). Morto un censore, l'altro abdicava: ciò avveniva per superstiziosa osservanza; giacchè in quel lustro stesso, in cui era stato eletto un censore in luogo del morto (an. 363) Caio Giulio, Roma fu presa da' Galli (Liv. V, 31: VI, 27): come anche non era dell'uso che altri fosse eletto più d'una volta a censore: « Iterum Censor fieri noluit (Q. Fabius Rutilius) dicens: non esse ex usu Reipublicæ eosdem censores sæpius fieri » (Aur. Victor. de Vir. Illustr. c. 32). Questa magistratura sprezzata da principio « a primoribus civitatis spretus honor » (Liv. IV, 8) tanto crebbe « ut morum disciplinæque Romanæ penes eam regimen, senatus equitumque centuriæ, decorisque discrimen sub dicione eius magistratus, publicorum ius privatorumque locorum vectigalia populi Romani sub metu atque arbitrio essent » (Id. Ib.). Cicerone (pro Sest. c. 25); Dionisio (IV, 22); e Plutarco (Paull. 38) dicono la censura *sanctissimus magistratus* — ἱερωτάτη ἀρχή: e Giov. Lido la dice una tra le più grandi magistrature: « ἀρχὴ δὲ ἡ αὕτη τῶν μεγίστων » (De Mag. P. R. I, 43): e ancora Plutarco l'apice d'ogni magistratura, ed in certo modo, la perfezione del governo: « κορυφή τις τιμῆς ἁπάσης καὶ τρόπον τινὰ τῆς πολιτείας ἐπιτελείωσις » (Cat. Maior c. 16). E quantunque i censori non avessero l'*imperium*, pure non erano soggetti all'imperio di alcuno, nè alla potestà tribunizia, nè all'appello del popolo, onde la censura è detta da V. Massimo: « honor omnis iudicii metu vacuus » (VII, 2, 6): e Dionisio dice i Censori (οἱ τιμηταί) quelli che tengono una magistratura non soggetta a sindacato alcuno: « οἱ τὴν ἀνυπεύθυνον ἔχοντες ἀρχήν, οὓς ἡμεῖς τιμητὰς καλοῦμεν » (XIX, 16).

POPVLI AEVITATES, SVBOLES. — Della voce *populi* ho tradotto — *de' cittadini* —; giacchè evidentemente *populus* ha qui il valore datogli da Capitone (ap. Gellium X, 20), che dice: quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines continetur: » e meglio ancora abbiamo nelle Istituzioni: « appellatione populi universi cives significantur: » (§ 4 de iur. natur. etc. II, 2): onde il *populi partes*, che troveremo più sotto, riesce a dire *universi cives*. — *Ævitates* è voce antica per *ætates*, usata anche nelle dodici Tavole: « si morbus ævitasve » (Gell. XX, 1): e da Varrone nella satira περὶ γήρως (ap. Non. 193, 9): « qua voluptate aevitatis extimam attigit metam. » Abbiamo in Gellio (l. X cap. 28, che s'intitola *de ætatum finibus etc.*): « C. Tubero in historiarum primo scripsit Servium Tullium regem populi Romani; quum illas quinque classes, iuniorum *census faciendi gratia*, instituerat, pueros esse existimasse, qui minores essent annis septemdecim: atque inde ab anno septimodecimo, quo idoneos iam esse reipublicæ arbitraretur, milites scripsisse: eosque ad annum quadragesimum sextum *iuniores*, supraque eum annum *seniores* appellasse: » v. Dion. IV, 16 — *Suboles*, che troviamo appresso, indica i figli, come propagini de' padri: « propaganda soboles » (pro Marcello c. 8). *Suboles* e *proles* sono voci d'una stessa radice insieme con *olesco*, *adolesco*, *adolescens*, ove è espressa l'idea del *crescere* (Paulus p. 308 M.), e tutte e due voci poetiche (De Orat. III, 38). Che abbiano poi qualche cosa di solenne antichità, non fosse altro, ce lo mostra qui M. Tullio, usandole egli in un saggio d'imitazione delle antiche forme legislative. Gellio le usa come sinonime: « a munere officioque prolis edendæ appellati sunt (proletarii) . . . . . subolis tamen gignendæ copia civitatem frequentarent » (XVI, 10): lo Schultz per contrario scrive: « trovasi uno speciale rapporto in *proles* alla *propagazione* del genere, in *suboles* alla *conservazione* dello stesso » (I Sinonimi Latini n. 279); ed il Barrault: « *proles*, nouvelle race, destinée à exister avec l'ancienne, *soboles*, race nouvelle destinée à remplacer la génération qui s'éteint » (Op. cit. n. 811): sarà, ma Gellio non le conosceva queste differenze.

I BENI DI FAMIGLIA. — Non dubito punto che questo sia il senso da dare al *familias pecuniasque* del testo, e non quello, che comunemente gli si attribuisce di *schiavi ed averi*. Abbiamo un luogo in A. Gellio che, essendo nello stesso stessissimo proposito, dà piena sicurezza alla nostra interpretazione. Parlando egli de' *proletarii* e de' *capite censi* dice: « *familia pecuniaque his aut tenuis aut nulla* » (XVI, 10); e più sotto nello stesso senso: « quum *re familiari parva* minus possem rempublicam iuvare: » e prima avea detto: « *sed quoniam res pecuniaque familiaris obsidis vicem pignorisque esse apud rempublicam videbatur etc:* » dove l'Oiselio volea leggere, e credo anch'io col Gronovio senza ragione, *res, pecunia atque familia;* ma poi c'nota opportunamente: « Pecu-

Digitized by Google

CVNIASQVE CENSENTO, VRBIS DI FAMIGLIA PORRANNO NEL CENSO: I TEMPLI DELLA CIT-

nia enim familiaque iunctim posita pro tota hominum substantia sæpius apud Auctores occurrit.» Anche il solo *familia*, nel senso di beni domestici l'abbiamo nelle troppo conosciute frasi *familiæ emptor* e *familiam emere.* (v. il Lange op. cit. I, 180): onde la formula di Gaio (II, 104): «*Familiam pecuniamque tuam endo mandatela, tutela custodelaque mea.*» Si paragonino questi tre modi, che si riferiscono alle *leges sacratæ*, e che suonano lo stesso: «de sacrando *cum bonis capite* eius etc.» (Liv. II, 8): «eius *caput* Iovi sacrum esset, *familia* ad ædem Cereris, Liberi Liberæque venum iret» (Id. III, 55): «*qui* quid adversus eas (sacratas leges) fecerit, sacer alicui deorum sit cum (Urs. et Müll. *sicut* i mss.) *familia pecuniaque*» (Fest. p. 318). Certo *familia* vuol anche dire gli schiavi, che avea un padrone in casa; come in quel di M. Tullio: «.... familiam intelligamus, quæ constet ex servis pluribus» (pro Cæcina. c. 19): ma nella formula *familia pecuniaque* questa voce non ha da avere questo significato; tanto è vero che *pecunia* nel linguaggio della legge comprende ogni possedimento, non esclusi gli schiavi: «Totum quidquid homines possident in terra, *servus* sit, vas, ager, arbor, pecus, quidquid horum est, *pecunia* dicitur» (Augustin. *De Disciplina Christiana.* c. 6; vedi anche la nota 2ª alla p. 321). E che *pecunia* indichi il valore in contanti de' fondi, che si notificavano ai censori, l'abbiamo pure in quel di P. Africano (ap. Gellium VII, 11): «sed tu in uno scorto maiorem pecuniam absumsisti, quam quanti omne instrumentum fundi Sabini in censum dedicasti ni hoc ita est: qui spondet mille nummum? sed tu plus tertia parte *pecuniæ paternæ* (patrimonio) perdidisti atque absumsisti in flagitiis.» E che i servi poi fossero compresi nella *pecunia*, possiam dedurlo anche da ciò, che erano essi calcolati a contanti nella notificazione censoria: «.... item mancipia minora annis viginti, quæ post proximum lustrum *decem milibus aeris aut eo pluris* venissent, ut ea quoque *deciens tanto pluris quam quanti essent æstimarentur, et his rebus omnibus terni in milia aeris attribuerentur*» (Liv. XXXIX, 44). Al proposito del qual luogo si osservi come la valutazione (*æstimatio censoria*: Festo v. *Rodus* p. 265) non è fissata a norme precise, ma secondo quelle che erano prescritte dal censore; onde le parole della *lex Iulia Municipalis* (p. 145, 3): «quisque eorum habet et rationem pecuniæ, ex formula census, quæ Romæ ab eo, qui tum censum populi acturus erit, proposita erit» (ap. Garruccium op. cit. n. 1060): quindi la, quasi d'ssi, paradossale definizione dei censori data da Paolo: «Censores dicti, qui rem suam quisque tanti æstimare solitus sit quanti illi censuerint» (p. 58): e l'altra di Varrone: «censor ad quoius censionem, id est arbitrium, censetur populus» (de L. L. V, 81). Ciò valeva specialmente per le cose tenute da loro di smodato lusso: e però nel luogo sopraccitato di Livio (XXXIX, 44) abbiamo anche: «ornamenta et vestem muliebrem et vehicula, quæ pluris quam quindecim milium æris essent *deciens pluris* in censum referre iuratores (stimatori giurati) iussit:» vedi anche Plutarco (Cato Mai. c. 18): e per altre particolarità del censo vedi il Walter (Stor. del D. R. § 164 e seg:) ed il Krahner (op. cit. p. 351 e segg.). Solo non passi inosservato che la formula *familia pecuniaque*, raccoglieva ogni cosa posseduta dal censito per diritto quiritario, fosse *res mancipi* o *res nec mancipi* (v. Alessandro de Giorgi, *Elementi di D. R.* p. III sez. I c. 3. 285: Padova 1857). Le *tabulæ censoriæ* erano poi custodite nell'*Æde Nympharum*: «qui ædem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam, exstingueret» (pro Milone c. 27).

PORRANNO NEL CENSO. — Il *census* da Servio Tullio in avanti si fece ogni cinque anni in Campo Marzio; prima da' re, poi da' consoli e in fine dai censori: nel 319 si prese a fare nella *villa pubblica:* «eo anno C. Furius Pacilus et M. Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt; ibique primum census populi est actus» (Liv. IV, 22). Era esso una universale iscrizione sulle tavole pubbliche delle persone e de' beni dei cittadini Romani. S'iniziava con auspizi e solenne bando (Varro, de *L. L.* VI, 86). Ad esso doveano i censori chiamare ogni cittadino; «ἅπαντας Ῥωμαίους» dice Dionisio (IV, 15); e Varrone più spiegatamente: «omnes Quirites, pedites, armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis per se sive per alterum rationem dari

Digitized by Google

volet» (l. c.). Ognuno con ispeciale giuramento (Dion. l. c.: Liv. XLIII, 14) dovea fare iscrivere il suo nome, quello del padre e dell'avo, la sua età, la moglie, i figli, il suo domicilio, i beni mobili ed immobili, con valutazione in denaro (v. il Walter op. cit. § 164): chi si rifiutava, per legge serviana era privato della libertà e venduto come schiavo: «Censu perfecto, quem maturaverat (Servius) metu legis de incensis latæ cum vinculorum minis mortisque» (Liv. I, 44): legge, che durò molto presso i Romani «μέχρι πολλοῦ διέμεινε παρὰ Ῥωμαίοις οὗτος ὁ νόμος» (Dion. l. c.). Il censo era d'ordinario (Censorin. *de Die Nat. c. 18*) chiuso con una solenne lustrazione, ciò che diceasi *lustrum condere* (Liv. ib.): donde il nome di lustro al tempo, che passava tra un censo e l'altro: «Lustrum est quinquennii tempus apud Romanos, dictum autem quia census per quinquennium in republica agebatur, deinde post peractum censum sacrificio factum urbs Roma lustrabatur» (Isidori Hisp. *De Natura Rerum c. 6*: ed. Becker).

VRBIS TEMPLA — AQVAS — AERARIVM. — Ne' tre leidd. di prima scrittura v'è: *urbista templa*: nell'Heins. fu appresso corretto *urbis templa*, lezione questa molto comune. Per altro l'Halm, il Baiter ed il Vahlen, seguendo il Bake, lessero *urbis tecta templa*. A me piace la omissione del correttore Heinsiano, tenuta anche dal Mommsen *(Röm. Staatsrecht* II, 444) e dal Lange (I, 800), più che l'aggiunta del Bake. L'*aquas* che segue dopo *vias* è correzione marginale dell'Heinsiano molto accettabile in luogo del *quas*, comune a' tre leidd. Parmi poi che *aerarium* sia felicissima correzione dell'*erarium* del cod. leid. 1° e dell'*errarium* dell'Heins. Il Mommsen (l. c.) legge in vece *erari*, e nota che i manoscritti danno *aerarium:* ma è certo che, come abbiamo indicato, questo *aerarium* nè il 1° nè il 3° leid. lo danno tale e quale. Non tengo poi *erari vectigalia* del Mommsen, seguito dal Lange (l. c.), perchè, anche senza questa alterazione de' mss., per una facile endiade riuscirebbe ad aver questo stesso concetto, s'e' fosse veramente da desiderare.

I TEMPLI DELLA CITTÀ, LE VIE, LE ACQUE. — Abbiam visto come M. Tullio nella V delle Verrine (c. 14) esprima quasi uno stesso concetto, parlando della sua edilità curule, col dire: «mihi sacrarum ædium procurationem, mihi totam urbem tuendam esse commissam.» Ma sappiamo dal Pseudo-Asconio, che il provvedere al restauro de' templi toccava propriamente a' censori: giacchè avendo detto M. Tullio (Act. II in Verrem 4, 131) come «L. Octavius C. Aurelius consules, ædes sacras locavissent, neque potuissent omnia sarta tecta exigere, neque ii prætores, quibus erat negotium datum etc.:» egli nota: «Harum rerum cura propria censoribus datur, id est, sartorum tectorum. Verum hæc cum cæteris inire (mss. *inite*) aut ædilium cura est annua. Prætores, nisi senatus decreverit, de hac re minus laborant» (p. 194 Orell.). Dal qual luogo, quantunque in parte scorretto, puossi tuttavia dedurre che era nativa funzione de' censori la cura de' templi: gli edili non sarebbero stati che ispettori de' lavori; sostituivano anche i censori, ma di per sè essi non potevano col denaro pubblico edificar nuovi templi o provvedere al restauro degli antichi. La frase poi *sarta tecta exigere* è spiegata da quel di Paolo: «*Sarte* ponebant pro integre. Ob quam causam opera publica, quæ locantur, ut integra præstentur, *sarta tecta* vocantur. Etenim *sarcire* est integrum facere» (p. 323 M.): e Carisio (ap. Pusch. p. 195) dice: «hinc *sarta tecta uti sint* opera publica publice locantur.» Però è detto che «*sarta tecta acriter et cum summa fide exegerunt* (censores); viam e foro Bovario et ad Veneris circa foros publicos et *ædem matris magnæ* in Palatio *faciendam* locaverunt» (Liv. XXIX, 37): col qual passo (per tacer di altri, che parlano della stessa cosa) è anche provato come a' censori toccasse l'appaltare la costruzione delle pubbliche vie. Essi poi, come si vede nello stesso Livio, si astenevano da tali appalti, quand'era povero l'erario; onde abbiamo: «censores vacui ab operum locandorum cura propter inopiam ærarii» (XXIV, 18): e più innanzi nello stesso capo: «Cum censores ob inopiam ærarii se iam locationibus abstinerent ædium sacrarum tuendarum.» Un altro luogo di Livio (XXXIX, 44) ci mette innanzi più largamente enumerate quelle opere a cui qui s'accenna: «Aquam publicam omnem in privatum ædificium aut agrum fluentem ademerunt (M. Porcius et L. Valerius); et quæ in loca publica inædificata immolitave privati habebant, intra dies triginta demoliti sunt. opera deinde facienda ex decreta in eam rem pecunia, lacus sternendos lapide, detergendasque, qua opus esset, cloa-

Digitized by Google

RIVM VECTIGALIA TVENTO, RIO, LE GABELLE AVRANNO IN

cas in Aventino et in aliis partibus, qua nondum erant, faciendas locaverunt. et separatim Flaccus molem ad Neptunias aquas, ut iter populo esset, et viam per Formianum montem, Cato atria duo Mænium et Titium in lautumiis et quattuor tabernas in publicum emit, basilicamque ibi fecit, quæ Porcia appellata est.» Frontino, che nel suo commentario *De Aquæductibus Urbis Romæ*, ci fa la storia delle acque condotte nella Città, dell'acqua Appia, fatta venire dal censore Appio Claudio, quello stesso che nella sua censura «viam Appiam a porta Capena usque ad urbem Capuam muniendam curavit» (c. 5); parlando più avanti «quod ius ducendæ tuendæque sit aquæ» (c. 94): e quindi «ad quem magistratum ius tuendæ vendendæve aquæ pertinuerit» scrive: «in iis ipsis legibus variatur. Interdum enim ab ædilibus, interdum a censoribus permissum invenio; sed apparet quoties in republica censores erant, ab illis potissimum petitum; cum ii non erant, ædilium eam potestatem fuisse. Ex quo manifestum est, quanto potior cura maioribus communium utilitatum, quam privatarum voluptatum fuerit; cum etiam ea aqua, quam privati ducebant, ad usum publicum pertineret» (c. 95): e in fine: «tutelam autem singularum aquarum locari solitam invenio .... eorumque operum (circa ductus) probandorum curam fuisse penes censores aliquando et ædiles; interdum etiam quæstoribus eam provinciam obvenisse» (c. 96). Dai quali due ultimi luoghi si vede che la cura e l'appalto degli acquedotti era cosa propria de' Censori, e solo per eccezione degli Edili: non così l'ispezione de' lavori stessi. Giovanni Lido, dopo la sorveglianza sul costume de' cittadini, pone solo quest'altr' uffizio, come particolare dei Censori, cioè quello di ornare la città di pubblici lavori: «κύριοι δὲ ἦσαν οἱ κήνσωρες καὶ ἔργοις καινοῖς κατακοσμεῖν τὴν πολιν» (De Magist. I, 43).

L'ERARIO, LE GABELLE. — Per *ærarium* intendo qui la ricchezza pubblica, che nelle sue molteplici sorgenti era d'ordinario trattata da' Censori; e l'imposizione prediale principalissima tra esse era tutta fondata sul catasto, che, come abbiam visto, era la primitiva e principale opera del censore. Inoltre le locazioni censorie, dette in largo senso vendizioni delle terre pubbliche, era di spettanza de' censori «venditiones dicebantur olim Censorum locationes; quod velut fructus publicorum locorum venibant» (Fest. p. 376 M.): erano essi che appaltavano le saline: «vectigal etiam novum ex salaria annona statuerunt (censores M. Luvius et C. Claudius)» (Liv. XXIX, 37): essi che imponevano le varie maniere di pedaggi e di gabelle all'uopo de' lavori, ch' e' volean compiere: vedi tra gli altri Livio nel l. XL c. 51, dove, dopo esposto l'opere, che i censori (ann. di R. 573) s'eran prefisse di fare, dice: «portoria quoque et vectigalia iidem multa instituerunt:» in fine era loro ufficio l'appalto d'infinite spese pubbliche (vedi il Walter op. cit. § 168) e specialmente degli *ultrotributa*, che si davano in accollo insieme coi *vectigalia*: «Lacus Lucrinus in vectigalibus publicis locatur eruendus ominis boni gratia, ut in dilectu censuve primi nominantur Valerius, Salvius, Statorius» (Festo p. 121: vedi anche la nota ivi apposta dal Müller). Gli *ultrotributa* eran detti i lavori pubblici (come i templi, le vie, gli acquedotti) che si aggiudicavano a chi s'offriva d'eseguirli a minor prezzo; le pubbliche entrate (*vectigalia*) al contrario si aggiudicavano a chi s'offriva di dare allo Stato prezzo maggiore: «et vectigalia summis pretiis, ultrotributa infimis locaverunt» (Liv. XXXIX, 44). Varrone definendo il lustro dice: «Lustrum nominatum tempus quinquennale luendo, id est solvendo; quod quinto quoque anno *vectigalia et ultro tributa* per censores persolvebantur» (De L. L. VI, 11): così anche nella *lex Iulia Municip.* (p. 73) abbiamo: «Quibus loceis ex lege locationis, quam censor aliusve quis mag(istratus) publiceis vectigalibus *ultrove tributeis* fruendeis tuendeis ve dixit dixerit, eis, quei ea fruenda tuendave conducta habebunt, ut utei fruei liceat aut utei ea ab eis custodiantur, cautum est.» Il Niebuhr argomentando specialmente da questo luogo dice: «On appelait les produits des adjudications au rabais *Ultro-tributa*» (Aristocratie n. 1. *La censure*, Histoire Rom. trad. cit. tom. VII p. 175.). Il nome di *ultrotributa* il Lange con molta verisimiglianza lo deriverebbe dalla spontaneità degli appaltatori, che assumevano tale impresa, di riscontro all'*imperatum tributum* de' cittadini iscritti nelle classi (op. cit. I, 815): il Mommsen dalla spontanea concessione del senato (R. St. II, 439). Quantunque per altro non ci sembra da tenere la derivazione Mommseniana, tuttavia è certo che tutti gli

Digitized by Google

POPVLIQVE PARTIS IN TRIBVS CURA: LE PARTI DEL POPOLO NELLE TRIBÙ DESCRIVERAN-

appalti aggiudicati da' Censori erano nell'arbitrio del senato. Polibio (VI, 17) in fatti, dopo aver detto che il senato temea la moltitudine e teneva la mente rivolta al popolo — δείδιε τοὺς πολλοὺς καὶ προσέχει τὸν νοῦν τῷ δήμῳ ἢ σύγκλητος — soggiunge: « Tanti essendo i lavori appaltati dai censori in tutta Italia per ciò che spetta i restauri e le costruzioni de' pubblici edifizii, che altri non potrebbe facilmente enumerare, e intorno a molti fiumi, porti, ville, miniere, campagne, in breve per tutto quanto cade sotto la signoria de' Romani; avviene che tutte queste cose siano in mano della moltitudine, e tutti, per dir così, sono legati negli appalti e nei vantaggi, che ne vengono. Alcuni in vero prendono in appalto dai censori le imprese, altri fanno società con loro, altri prestano malleveria per gli appaltatori, altri impegnano per essi le loro sostanze col pubblico. Ma di tutte queste cose ha l'arbitrio il senato; chè egli può conceder tempo; e, avvenendo qualche sinistro, può alleggerire o del tutto disobbligare da un impegno reso impossibile: — ἔχει δὲ περὶ πάντων τῶν προειρημένων τὴν κυρείαν τὸ συνέδριον καὶ γὰρ χρόνον δοῦναι καὶ συμπτώματος γενομένου κουφίσαι καὶ παράπαν ἀδυνάτου τινὸς συμβάντος ἀπολῦσαι τῆς ἐργωνίας —. »

LE PARTI DEL POPOLO NELLE TRIBÙ DESCRIVERANNO. — Qui si accenna alla riforma della costituzione Serviana. Nella costituzione di Servio Tullio il popolo era stato diviso in cinque classi. Furono iscritti nella prima chi di beni immobili possedeva un capitale di centomila assi (si parla di assi sestantarii, che corrispondono alla sesta parte d'un asse librale dell'età di Servio: vedi il Krahner op. cit. p. 248): nella seconda classe chi ne possedea settantacinquemila: nella terza chi n'avea cinquantamila; chi venticinquemila nella quarta; e nella quinta chi aveane undicimila, secondo Livio (I, 43), dodicimila e cinquecento secondo Dionisio (IV, 17), diecimila secondo la conghiettura del Böckh: vedi il Walter op. cit. § 27. Gli ascritti alle classi erano detti *classici, assidui, locupletes:* quelli che non aveano tal censo da potervi entrare, eran detti *infra classem*, sulle suddivisioni de' quali vedi il Walter l. c. § 28; ed il Krahner p. 248. Nel rispetto militare ogni classe era divisa in centurie: la prima n'avea ottanta, la seconda la terza e la quarta venti, la quinta trenta; e queste di fanti, metà *iuniori*, dai diciassette ai quarantacinque anni compiti, militi che avean l'obbligo d'uscire al campo; l'altra metà di *seniori*, cioè di quelli ch'eran tra quarantacinque e sessant'anni, a cui era dato il presidio della città. Alla prima classe poi appartenevano diciotto centurie di cavalieri, di stirpe patrizia e col censo, almeno così troviamo più tardi, di quattrocentomila assi. Conforme a questo ordinamento s'instituirono i nuovi comizi detti centuriati; ne' quali la votazione s'effettuava successivamente per centurie, cominciando dalle diciotto de' cavalieri, dette per questo *centuriæ prærogativæ*; seguivano le ottanta della quinta classe, e così giù giù fino a quelle della quinta: tutte le volte, già s'intende, che la prima classe fosse discorde; giacchè votando ella concorde avea subito la maggioranza. Ma una riforma di questa costituzione con indirizzo più democratico accadeva più tardi, e forse con pieno effetto soltanto quando le tribù, in cui Servio avea diviso il territorio di Roma, giunsero a trentacinque (vedi il Lange II, 467). Primo a tentare una spiegazione di tale riforma, di cui non abbiamo che frammentarie notizie, fu il servita bresciano Ottavio Bacato (n. a Brescia an. 1494; m. a Roma an. 1567), che s'era, secondo portava la moda tra' letterati de' suoi tempi, cambiato il nome in quello di *Pantagathus*. La opinione di lui la mise in iscritto Antonio Agostino, e fu stampata dall'Ursino nel suo commento al c. 43 del primo lib. di Livio, luogo che accenna a questa riforma: (vedi il vol. VII p. 381 delle op. di Ant. Agostino; Lucca 1772). L'opinione adunque del Pantagathus, nella sostanza tenuta anche modernamente come la più probabile (v. il Padeletti: Storia del D. R. p. 41 e 42) sarebbe questa. Senza che si fosse introdotta alterazione nel numero delle classi e del censo necessario per essere inscritti in esse, e senza levar dalla prima le diciotto centurie de'cavalieri, ognuna delle trentacinque tribù sarebbe stata divisa, secondo il numero delle classi, in cinque centurie di iuniori e in cinque di seniori: onde la classe prima avrebbe avuto ottantotto centurie, l'altre settanta. La votazione cominciando dalla prima classe scendeva successivamente fino alle più basse: e

Digitized by Google

DISCRIBVNTO : EXIN PECV- NO: E QUINDI PER BENI, PER ETÀ, PER ORDINI LE PARTI-

quantunque da principio fossero prime a votare le diciotto de' cavalieri, più tardi si diede alla sorte il decidere quale, tra tutte le centurie della prima classe, dovesse essere la prima a votare (vedi il Lange; op. cit. vol. II § 125, e il Padeletti l. c.). L'Agostino nel raccogliere il succo della teorica del Pantagathus, dice: « vides hac ratione, tribus ad comitia centuriata posterioris temporis pertinuisse, ad prioris non pertinuisse, ut Livius ait. Hac etiam de causa sæpe centuriæ tribus appellantur utpote tribus, ut diximus, partes. » Egli stesso commentando poi il nostro luogo scrive (p. 383): « Hoc etiam Censoribus dat (M. Tullius) in efficta lege: Populi partes in tribus describunto: exin pecunias, ætates, ordines partiunto. Censu enim, sive pecunia distinguuntur Classes, item Senatorum, equitum, et peditum census, ut etiam ordinibus, quamvis in centuriatis comitiis non legi senatores ab aliis distinctos, equites a peditibus distingui certum est: ætatibus seniores; hoc est maiores XLV annis a junioribus, hoc est minoribus, item puberes ab impuberibus. »

POPVLIQVE PARTIS IN TRIBVS DISCRIBVNTO. — Il Mommsen vorrebbe leggere *partes seu tribus*, oppure *partitim tribus* (Röm. Staatsr. II, 385 not. 3ª). Al Lange (I p. 502 not. 1ª, e p. 800) non aggradisce l'interpretazione Mommseniana e vede nel *partes populi* i *patrizi* ed i *plebei*. Adolfo du Mesnil spiega *populi partes distribunto* con *in tribus discribentes partiunto*. Io traduco alla lettera, non parendomi uopo di staccarsene. Il senso in fatti dev'esser questo: le parti del popolo formate pel censo siano inscritte nelle tribù: ma ciò non pare spiccatamente espresso nella prima interpretazione del Mommsen; e meno ancora in quella del Lange, giacchè non veggo quale importanza debba avere la partizione in patrizi e plebei nel sistema Serviano, anche riformato. Nel *describunto* del testo s'esprime la funzione censoria del confermare i cittadini in una tribù o di trascriverli da una tribù ad un'altra. È noto in fatti il variare di tribù che i Censori fecero fare a' libertini, iscritti prima nelle urbane, e quindi sparsi dal censore Appio Claudio (an. 442) per tutte le altre tribù; e di nuovo ristretti dal censore Fabio alle tribù urbane « in quas transferri ignominia » (Plin. H. N. XVIII, 3). E veramente talora la nota censoria toglieva alcuni cittadini dalla tribù rustica, nella quale erano inscritti, e li facea passare in una tribù urbana. E questo soltanto vuolsi da altri che significasse il *tribu movere;* giacchè, dicea il censore Claudio: « neque enim, si *tribu movere* posset (censor) quod sit nihil aliud quam *mutare iubere tribum,* ideo omnibus quinque et triginta tribubus emovere posse » (Liv. XLV, 15): quando per avventura ciò non fosse stato una particolare interpretazione, data da Claudio alla frase *tribu movere* (v. il Walter § 97, not. 35.). In fatti Zonara dice come fosse proprio del Censore l'inscrivere altri nelle tribù « εἰς τὰς φυλὰς.... ἐγγράφειν » e cancellare chi non vivea bene da ogni posto di cittadini « οὐκ εὖ βιοῦντας ἁπανταχόθεν ἀπαλείφειν » (VII, 19): d'altra parte l'*hæc inter ipsos disceptata,* soggiunto da Livio alle parole di Claudio, mostrerebbe, in parte almeno, discutibile la cosa. Del resto poteano i Censori fare ancora « ut plebeius (soltanto?) in Cæritum tabulas referretur et ærarius fieret, ac per hoc esset in albo centuriæ suæ, sed ad hoc non esset civis, tantummodo ut pro capite suo tributi nomine æra præberet » (Pseudo-Ascon. in Divinat. p. 103): ciò che riusciva al *suffragiis privari* (Gell. XVI. 13). Per questi modi escludendo i Censori dalle tribù alcuni cittadini, ad altri facendo cambiare tribù, venivano a partire di nuovo il popolo già partito pel censo in classi, in giovani e vecchi, in padrifamiglia e in figlifamiglia: e solo in questo senso di nuova partizione potrebbero essere accettate la lezione o la prima interpretazione del Mommsen e quella di Adolfo du Mesnil. Che poi nel nostro caso il *partes populi* indichi *tribù*, come accenna il *populi partes seu tribus* della seconda lezione Mommseniana, mi sembra, che non sia sostenibile, anche per questo che abbiamo in Livio (I, 43) esplicitamente dette le tribus *partes urbis* non *partes populi*: « quadrifariam enim urbe divisa regionibusque et collibus, qui habitabantur, partes eas tribus appellavit (Servius Tullius). » Anche Lido nomina *quattro parti del popolo* distinguendole *dalle trentacinque tribù*, come suddivisione di quelle quattro prime parti: « τοῦ δὲ δήμου εἰς μέρη μὲν τέσσαρα εἰς πέντε δὲ καὶ τριάκοντα φυλὰς διηρημένου » (De Magistr. I, 38). Più innanzi tro-

Digitized by Google

NIAS, AEVITATIS, ORDINIS PARTIVNTO, EQVITVM PEDITVM- RANNO: DESCRIVERANNO DEGLI EQUITI E DE' PEDITI LA

veremo (§ 11) «per comitiatum maximum ollosque, quos censores in partibus populi locassint:» dove *in partes populi* richiamerà alle *partes populi* dette prima, cioè a quelle varie maniere di cittadini che, non esclusi per altre ragioni dalle tribù, doveano pel sufficiente loro censo, per l'età, essere inscritti nelle tribù stesse, e quindi nelle classi, nelle centurie o de' iuniori o de' seniori, onde sarebbe stato costituito il *comitiatum maximum*. Così, io credo, si vede tutto disteso il processo delle funzioni censorie, che costituivano il Serviano comizio dopo la riforma; come lo troviamo qui espresso nelle parole di M. Tullio: «*partes populi* (partizioni censuarie) *in tribus describunto* (inscrizione nelle tribù): *exin pecunias* (divisioni in classi conforme gli averi) *ævitates* (divisioni in iuniori e seniori), *ordines partiunto* (partizioni in centurie, ond'erano gli ordinamenti dell'antico sistema Serviano). » Del resto dipendea pur dai censori l'aumentare all'uopo il numero delle tribù, conforme a quel di Livio: «Eodem anno (u. c. 423) census actus novique cives censi. tribus propter eos additæ Mæcia et Scapha. censores addiderunt Q. Publilius Philo Sp. Postumius» (VIII, 17).

EXIN. — Lezione comune a' codici ed agli editori, ma che per altro non aggradì al Bücheler nè all'Halm; il quale nota: «*exin* vitiosum esse intellexit Buecheler, scribendum esse coniciens: *in pecunias -- partiunto*, sc. populi partes:» ma e' non furono seguiti nè dal Baiter nè dal Vahlen. Anzi, cosa che mi parrebbe da doversi notare in proposito e della quale l'Halm non fa parola, il Vahlen scrive, che dopo *describunto*, che seguirà a *prolem*, nel 2.° leid. si ripete, senza pentimento: «exin pecunias ævitatis ordinis partiso equitū peditqū; prolem describuno (*sic*).» Il seguente *partiunto*, dato da' codd. di minor pregio, è scritto nei leidesi «parti sunto;» il Mommsen dice più verisimile che Cicerone avesse scritto «*partiundo*» (R. St. II, p. 386 not. 3.), che il Lange accolse volentieri (I, 800).

AEVITATIS, ORDINIS. — Abbiamo così tenuto coi codd. Anche il Goerenz nota a queste due voci: «accusandi autem casus in *îs*, qui his aut præcedunt, aut sequuntur, omnes scriptorum plurium pauciorum ope reposuimus:» mi pare che si dovea tenere l'*is* ac. plur., seguendo non i pochi o i molti, ma i migliori tra i codici.

DEGLI EQUITI E DE'PEDITI LA PROLE. — Il nostro *prolem* dal Klotz è spiegata per *iuventus*, ed è recato da lui (*in Lex.*), come esempio di simile uso di questa voce, il virgiliano «Sternitur Arcadiæ proles» (Æn. X, 429): così interpreta pure il Mesnil, ma scartando l'esempio virgiliano, affermando che il nostro è l'unico esempio (*Hapaxlegomenon*) di tal uso. Se non che, fosse anche per una volta sola, quest'uso si troverebbe per avventura conforme alla lingua antica de' comizi Serviani, onde si diceva *improlus* o *improlis*, chi non era ancora inscritto tra' cittadini: «improlus vel improlis, qui nondum esset adscriptus in civitate» (Paulus p. 108); perchè non era in età da aver figli, secondo la spiegazione di Mario Vittorino (p. 2465 ed. Putsch): «improles enim est, qui nondum vir est,» ossia *impuber*, e secondo il Glossar. Labb., che spiega *improles* con ἄγονος, ἄτεκνος, ἄνεβος (ἄνηβος) ἀφῆλιξ, μήπω πολιτευόμενος. L'*improlus* non è inscritto tra'cittadini, il pubere di diciassette anni sì: e, se non era padre di famiglia, era inscritto col padre; onde questi era detto *duicensus*: «duicensus dicebatur cum altero, id est cum filio census» (Paul. a q. v. p. 66). Da ciò vorrebbero dedurre il valore, qui del tutto speciale, di *prolem*, cioè de' figli puberi, inscritti co' padri tra' cittadini. Io per me non vedrei necessaria questa alquanto stiracchiata spiegazione, e lascerei volentieri al *proles equitum peditumque* il suo primo e naturale significato di rampollo, o figlifamiglia de' padri inscritti tra gli equiti e e tra i pediti. Ciò in fatti importava non poco, ed era «contra maiorum instituta .....*in alia tribu patrem, in alia filium suffragium ferre*» (A. Gell. V. 19): e d'altra parte doveasi sapere se o meno fossero padri di figli que'cittadini inscritti nelle tribù, stante il divieto dell'esser celibi; al quale divieto, chi non avesse badato, era punito colla nota censoria. Il Forcellini, dopo il Faciolati (Lexic. Cic. a. q. v. § 2) disse che la *proles* è usata in questo luogo per sineddoche nel senso di *manus*, *copiæ*. Questa spiegazione potrebbe altri credere non destituita d'ogni probabilità, attesochè la importante divisione degli

Digitized by Google

QVE PROLEM DESCRIBVNTO, PROLE: CHE VI SIEN CELIBI CAELIBES ESSE PROHIBENTO, PROIBIRANNO: DARANNO RE-

equiti e de' pediti non è in questo articolo nominata esplicitamente; quando non si voglia trovarli espressi nell'*ordinis*, a cui però è necessario dare, io credo, il significato di *centurie*: tuttavia il *cœlibes esse prohibento* è troppo legato al *proles*, per non dare a questo il valore suo proprio di figliolanza. Un luogo del Catone Maggiore di Plutarco (c. 16) mi pare che debba tòrre ogni dubbio sulla interpretazione del nostro *prolem*. Parlando egli delle cure de' Censori dice che i Romani non credeano dover essere senza sindacato ed esame *nè connubio d'alcuno, nè procreazione di figli* «οὔτε γὰρ γάμον οὔτε παιδοποιίαν τινὸς....ᾠοντο δεῖν ἄκριτον καὶ ἀνεξέταστον:» la conformità de' due luoghi è chiarissima. Il Goerenz nota molto opportunamente all'*equitum peditumque prolem describunto* — Hæc a V. V. D. D.: explicantur obscurius: intelliguntur ii qui, decimum sextum ætatis annum egressi, ad annos militares pervenerant. Hi, equitum filii, equitibus, peditum, peditibus adscribebantur, idque tabulis censoriis iis, ex quibus consules quotannis delectum instituebant.» Si badi poi alla diversa lezione a così breve distanza d'una stessa parola, *discribunto* e *describunto*.

CAELIBES ESSE. — *Cœlibes esse* è correzione dell'Heinsiano; che prima avea *cœlibes sed*, come gli altri due leidd.

CHE VI SIEN CELIBI PROIBIRANNO. — *Cœlebs* di origine molto probabilmente greca (v. lo Scaligero not. a q. v. in Festo: il Vossio, *Etymolog. Lat.*; e il Forcellini a. q. v.), che significherebbe chi trascura il talamo (dalle radici κει e λιπ), nella legislazione romana indicava quella qualunque persona, uomo o donna che fosse o non maritata o vedova o divorziata. I Censori Romani vietavano il celibato, perchè senza le nozze non s'avrebbe proveduto alla vita della umana specie, nè alla perpetuità della loro repubblica. Ecco le parole, che Metello Numidico pronunciava in un'orazione da lui tenuta, quand'era censore (an. di R. 651) per esortare i cittadini a contrar matrimonio (Gell. I, 6): «Si sine uxore, Quirites, possemus esse, omnes ea molestia careremus: sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit; saluti perpetuæ potius, quam brevi voluptati consulendum:» parole commentate appresso e giustificate da Tito Castricio con quest'altre: «De molestia igitur cunctis hominibus notissima confessus, eaque confessione fidem sedulitatis veritatisque commeritus; tum denique facile et procliviter, quod fuit rerum omnium validissimum atque verissimum, persuasit, civitatem salvam esse sine matrimoniorum frequentatione non posse» (lb.). I Censori punivano i celibi, o coll'impor loro la speciale tassa dell'*uxorium* (*æs*), come abbiamo in Paolo: «uxorium pependisse dicitur, qui quod uxorem non habuerit, res populo dedit:» (p. 379: vedi anche Valerio Massimo II, 9, 1: e Plutarco, *Camill.* c. 2, che dice questa delle nozze segnalata cura di Camillo «καλὸν ἔργον»), o col toglierli dal numero de' senatori (V. Max. II, 9, 2.). Tuttavia il celibato non era per sè tenuto da' Romani in dispregio: tanto è vero, come osserva pure lo storico e causidico bizantino Sozomeno che gli stessi antichi Romani davano tanti privilegi alle Vergini di Vesta, fino a permetter loro di testare ne' sei anni: «ἐπεὶ τούτου χάριν καὶ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι, ἀδεῶς διατίθεσθαι τὰς ἑστιακὰς παρθένους καὶ ἐξαστεῖς οὔσας, ἐνομοθέτησαν» (I, 9). Anche tra i Greci, i quali pure aveano la pena contro il celibato — δίκη ἀγαμίου — era prescritto il perpetuo celibato al sacerdozio, che durasse per tutta la vita, e che avesse la cura quotidiana del culto (Schoemann, *Antichità Greche*. vol. III, p. 323 vers. cit.). Anche la troppo improbabile etimologia data da Gavio (Quintil. I, 6) di *cœlibes*, quasi volesse dire *cœlites* «*quod onere* gravissimo vacent:» tenuta in sostanza da Paolo: «cœlibem dictum existimant, quod dignam cœlo vitam agat» (p. 44), da Donato (in Adelph. I, 1, 19), dal Prisciano (p. 547 ed. Putsch); ci mostra in qual concetto era per sè tenuto da' Romani il celibato. I rigori che più tardi usarono la legge Giulia *de maritandis ordinibus* (Svet. *Octav.* c. 34) nell'anno 4 dell'era nostra, e la Papia Poppea dell'anno 9, contro i *cœlibes* e contro gli *orbi* o privi di figli, per provvedere al mal costume, che allagava e che avea fatto andare in dispregio le giuste nozze; furono tali che Costantino, nel scemarli, chiamolli: «*imminentes* legum terrores,» e anche: «*cervicibus imposita iuris imperia*» (Cod. Theod. VIII, 16: vedi il comment. del Gottofredo a q. l.): senza dire che la vista d'accrescer l'erario fu quella, se non è maligno Tacito, che fe' al vecchio Augusto rogare e

Digitized by Google

sancire la legge Papia Poppea: «incitandis cœlibum pœnis et augendo ærario» (III, 25); e se non è maligno il Davanzati che nota: «quest'era l'intenzione principale e l'anima della legge.» Onorio, Teodosio e poi Giustiniano tolsero ogni effetto alle sopraddette leggi (Cod. 1 et 2 de iur. liberor. VIII, 59).

DARANNO REGOLA AI COSTUMI DEL POPOLO. — La facoltà di provvedere all'osservanza delle leggi e delle patrie costumanze e del giure naturale e civile, che da prima aveano i re di Roma: «νόμων τε καὶ πατρίων ἐθισμιῶν φυλακὴν ποιεῖσθαι καὶ παντὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ συνθήκας δικαίου προνοεῖν» (Dion. II, 14), ereditata da' consoli, passò in fine ai Censori. Sono quasi terrifiche le note colle quali Dionisio (XX, 3 ed. Mai. XX, 13 ed. Kiessling) ci tratteggiò il severo sindacato, che esercitavano i Censori a Roma. I Romani, ei dice, sin dentro ai penetrali della famiglia spingevano la potestà de' loro Censori (Ῥωμαῖοι .... καὶ μέχρι τοῦ δωματίου τὴν ἀρχὴν τιμητῶν προαγαγόντες): era notata ogni crudezza del padrone verso gli schiavi, la troppo severità o mollezza nell'educazione de' figli, ogni ingiusto fatto nella convivenza colla moglie, il mancar d'ossequio de' figli a' padri vecchi, il trattarsi male tra fratelli germani, i banchetti e le orgie notturne, la dissolutezza e la corruzione della gioventù, la trascuranza dei templi e de' sepolcri aviti, ogni altra cosa insomma che fosse contro il dovere e il vantaggio della città (ἄλλο τῶν παρὰ τὸ καθῆκον ἢ συμφέρον τῇ πόλει πραττομένων). Il lusso smodato (Val. Max. II, 9, 4: e Zonara VIII, 6): il far grandi debiti (Ascon. p. 84 Orell.): il divorzio capriccioso (V. Max. II, 9, 2); e per fino la trascuratezza nella cultura de' propri campi (Gell. IV, 12; Plin. H. N. XVIII, 3) era da' Censori notata: in modo speciale poi lo spergiuro (ved. la not. alla pag. 227—228) ed il celibato, intorno a cui abbiamo parlato or ora. Dinanzi a tanta severità parve, dice M. Tullio, che inorridisse da principio la città: «Horum (censorum) enim severitatem dicitur inhorruisse primum civitas» (Cic. de Repub. IV, 6): ma più tardi la città stessa scelse Catone per suo censore, quantunque e' pubblicamente dicesse, quanta sarebbe stata la severità sua nell'esercitare quella magistratura (Plut. *Cat. Mai.* c. 16). Per queste ed altre simili ragioni, (il Mommsen ne annovera venti, *Röm. Staatsr.* II, 364-368) i Censori segnavano i colpevoli con nota d'infamia (v. not. p. 227), cacciavano i senatori dal senato, toglievano il cavallo a' cavalieri, poneano tra gli erarii e privavano del voto nelle tribù; ciò tutto è raccolto in questo luogo di Livio: «omnes, quos senatu moverunt quibusque equos ademerunt, ærarios fecerunt et tribu moverunt» (Liv. XLII, 10): pene tutte per altro che non erano perpetue e spesso erano tolte dal censore del seguente lustro: «Eorum notam successores plerumque solvebant» (Ascon. p. 103 Orell.), e talora anche dall'altro censore nello stesso lustro: «tres eiecti de senatu; retinuit quosdam Lepidus (censor) a collega præteritos» (Liv. XL, 51). Si osservi per altro che i Censori indicavano nella nota di condanna la causa di essa: «Tum censor eum, quod intempestive lascivisset (un tale, che avea data una risposta piccante al censore, che l'interrogava) in ærarios retulit; *causamque hanc ioci scurrilis apud se dicti subscripsit*» (Gell. IV, 20). Giovi poi dire come i Censori entrando in posto giuravano che non tratterebbero cosa alcuna con parzialità, oppure con odio verso qualcheduno; ma che con rettitudine d'intenzione farebbero ciò che avessero visto giovevole alla repubblica: «πίστεις δ' ἑνόρκους ἐφ' ἑκάστῳ πεποίηντο, ὡς οὔτε πρὸς χάριν, οὔτε πρὸς ἔχθραν τι ποιοῦσιν, ἀλλ' ἐξ ὀρθῆς γνώμης τὰ συμφέροντα τῷ κοινῷ καὶ σκοποῦσι καὶ πράττουσι» (Zonara, VII, 19).

LA IGNOMINIA IN SENATO NON LASCERANNO. — In antico i senatori eran scelti da' re, poi da' consoli, o da' tribuni militari con potestà consolare, e più tardi, per la legge Ovinia, da' Censori: e' duravano in carica un lustro. Il semplice essere posto o meno nell'albo senatorio formato da' Censori portava con sè l'essere o non essere senatore: e se altri, essendo stato senatore nell'antecedente lustro, era lasciato fuori dell'albo dal censore, che eleggeva i senatori del lustro seguente, andava coperto d'ignominia: «Præteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant; donec Ovinia Tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent. quo factum est, ut qui præteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi» (Fe-

Digitized by Google

BRVM IN SENATV NE RELIN- LO: LA IGNOMINIA IN SENATO
QVVNTO: BINI SVNTO, MAGI- NON LASCERANNO: SARAN-

st. v. præteriti p. 246: vedi anche Liv. XXVII, 11). Fu poi necessario, se non in principio, almeno più tardi, che i Censori scrivessero anche nel caso de' senatori le ragioni, onde per la loro particolare *animadversione* cancellavano altri dalla lista de' senatori. Livio parlando della censura di Porcio Catone (an. di R. 568) scrive: «patrum memoria institutum fertur, ut censores motis senatu adscriberent notas» (XXXIX, 42): ed Asconio (In Orat. in toga candida p. 84): «Hunc Antonium Gellius et Lentulus censores sexennio, quo hæc dicerentur, senatu moverunt, causasque subscripserunt, quod socios diripuerint, quod iudicium recusarit, quod propter æris alieni magnitudinem prædia manciparit, bonaque sua in potestate non haberet.» Anche Zonara, dopo aver detto come fosse proprio de' censori osservare e sindacare la vita e i costumi de' cittadini, e quindi porne i degni nelle tribù, nell'ordine equestre e nel senatorio, conforme il loro giudicio sui meriti di ciascuno: «καὶ τὸν βίον τῶν πολιτῶν ἐπισκοπεῖν τε καὶ ἐξετάζειν καὶ τοὺς μὲν ἀξίους ἐπαίνου ἐς τὰς φυλὰς καὶ ἐς τὴν ἱππάδα καὶ τὴν γερουσίαν ἐγγράφειν, καθὼς ἑκάστοις προσήκειν ἐνομίζετο;» soggiunge: e quelli che non vivevano bene, era similmente loro uffizio di cancellarli da ogni lista: ciò ch'era ben più di quanto si concedeva ai consoli: «τοὺς δὲ οὐκ εὖ βιοῦντας ἁπανταχόθεν ὁμοίως ἀπαλείφειν. ὁ μεῖζον πάντων ἦν τῶν τοῖς ὑπάτοις καταλειφθέντων» (VII, 19). Del resto la voce *probrum* esprimeva appunto il titolo infamante, onde i Censori levavano dal senato qualche indegno membro: «Sed in ea coniuratione fuit Q. Curius, natus haud obscuro loco, flagitiis atque facinoribus coopertus, quem censores senatu *probri gratia* moverant» (Sallust. Cat. 23). In genere tale era detta qualunque cosa degna di nota censoria (*opus censorium*): Gellio (IV, 12) dice *opus censorium* la trascuranza de' campi: e ciò stesso Plinio dice *censorium probrum* (H. N. XVIII, 3). Qui per metonimia è segnata con molta efficacia l'infamia, ond'era altri macchiato, per l'infame stesso.

RELIQVVNTO: BINI. — Così nel 1.° leid.: nel 2.° v'è *relinquoto* «(*ex* reliquonto» nota 1. Halm): nel 3.° *reliquuntur*. Il Vahlen fa qui questa nota: «*Bini* Heinsianus *binis* A B. semel moneo frequentissimum in his legibus imperativorum exitum *o* sæpe a suo vocabulo seiunctum proximo præfigi in *B* veluti.... *li regunt oprobrū insenatu nerelinquot obinis sunt omagistra*:» il Lange (op. cit. I, 800) legge *relinquonto*.

SARANNO IN DUE. — Due furono nella loro istituzione (Liv. IV, 8: Zonara, VII, 19), e due in via ordinaria continuarono ad essere fino agli ultimi, eletti da Augusto nel 732 di R. con potestà più nominale che reale, cioè Paolo Emilio Lepido e Lucio Munazio Planco: «ἔσχατοι οὗτοι τὴν τιμητείαν ἰδιώται ἅμα ἔσχον» (Dio Cass. LIV, 2). Che si creasse un solo censore, non era affatto permesso: «qui solus censor creari non possis» (Liv. IX, 34): «nec censoriam vim uni permissam» (Id. XXIII, 23). In loro poi c'era eminentemente incarnato il concetto de' *collegæ*: giacchè ed erano eletti sempre tutti due in una volta, onde vuole derivato Varrone la voce *collegæ*: «collegæ qui una lecti» (de L. L. VI, 66); e tanto che non era ammesso nella loro magistratura il *censor suffectus*, come abbiam visto: e se ne' comizi, in cui e' si creavano, uno solo riusciva eletto, non se ne leggea il nome, ma si aspettava a leggerlo insieme coll'altro, che fosse creato ne' futuri comizii: «cum ita comparatum a maioribus sit, ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia differantur» (Liv. IX, 34). Inoltre essi erano tra loro di pari potestà: «*collegarum* appellatione hi continentur, qui sunt eiusdem potestatis» (fr. 173 de Verb. Signis. L, 16); e per questo quando non convenivano essi tra loro, l'uno potea levare l'*animadversio* inflitta dall'altro: «atque etiam ipsi inter se censores sua iudicia tanti esse arbitrantur, ut alter alterius iudicium non modo non reprehendat, sed etiam rescindat, ut alter de senatu movere velit, alter retineat, et ordine amplissimo dignum existimet: ut alter in ærarios referri, aut tribu moveri iubeat, alter vetet» (pro Cluentio c. 43). E del censore Quinto Cecilio Metello, che volea levar dal senato Glaucia ed Apulio Saturnino per l'indegnità del loro vivere (αἰσχρῶς βιοῦντας), Appiano dice ch'e' non potè, perchè non gliel concesse il collega: «οὐ μὴν ἐδυνήθη· ὁ γὰρ οἱ συνάρ-

Digitized by Google

STRATVM QVINQVENNIVM HABENTO: RELIQVI MAGISTRATVS ANNVI SVNTO: EAQVE POTESTAS SEMPER ESTO.

NO IN DUE: TERRANNO IL MAGISTRATO PER UN QUINQENNIO: ANNUALI SARANNO GLI ALTRI MAGISTRATI: E TALE POTESTÀ NON CESSERÀ MAI.

χων οὐ συνέθετο» (de B. C. I, 28 p. 367). Tuttavolta questa discordia del collegio censorio era altamente disapprovata: «pravum certamen notarum inter censores» (Liv. XXIX, 37): e lodata in vece, come sommamente utile alla stabilità della repubblica, la concordia de' due Censori: onde Fabio: «*censura* duobusque consulatibus simul gestis expertum se nihil concordi *collegio* firmius ad rem publicam tuendam esse» (Liv. X, 22).

TERRANNO IL MAGISTRATO PER UN QUINQUENNIO ECC. — Ciò era contro la legge del dittatore Mamerco Emilio (an. U. C. 321). Egli proponea la sua legge al popolo dicendo: «se, quod intra muros agendum esset, libertati populi Romani consulturum. maximam autem eius custodiam esse, si magna imperia diuturna non essent, et temporis modus imponeretur, quibus iuris imponi non posset, alios magistratus annuos esse, quinquennalem censuram. grave esse iisdem per tot annos magna parte vitæ obnoxios vivere. se legem laturum, ne plus quam annua ac semenstris censura esset» (Liv. IV, 24): donde avveniva che tre anni e mezzo per ogni lustro nessuno esercitasse la magistratura. Fu per questo che i Censori di quello stesso lustro C. Furio Pacilo e M. Geganio Macerino, deposto ch'ebbe il dittatore la sua carica, a lui tolsero il voto nelle tribù e lo aggravarono d'un censo otto volte tanto in pena d'aver indebolita una magistratura romana: «censores ægre passi Mamercum, quod magistratum populi Romani minuisset, tribu moverunt, octuplicatoque censu ærarium fecerunt» (Ib). Ma è certo che per oltre un cent'anni la legge Emilia ebbe vigore: onde P. Sempronio tribuno della plebe (a. di R. 444) rispondendo ad Appio, che passati i diciotto mesi e dopo aver anche il collega C. Plauzio abdicato per obbedire alla legge stessa, non volle deporre la magistratura, dicea: «tenuit Æmilia lex violentos illos censores C. Furium et M. Geganium.... tenuit deinceps omnis censores *intra centum annorum spatium*: tenet C. Plautium collegam tuum iisdem auspiciis, eodem iure creatum» (Liv. IX, 34). Appio tuttavia favorito da tre tribuni, contro il decreto della legge Emilia, tenne per cinque anni e solo la censura, ciò che fu visto assai di mal occhio da tutti gli ordini (Ib.). Qui M. Tullio prescrivendo la censura quinquennale, accenna al ristoramento avvenuto nella lunghezza primitiva del tempo per questa magistratura: ma non sappiamo con che legge nuova sia ciò avvenuto, giacchè secondo il principio legislativo romano, ripetuto da Sempronio nella sua orazione contro il censore Appio «semper antiquæ abrogat (lex) nova» (Liv. IX, 34). Zonara ci dice soltanto che la censura da principio e in fine durò un quinquennio, e, nel tempo corso fra mezzo, tre semestri «(οἱ τιμηταί) ἦρχον δὲ τὰ μὲν πρῶτα καὶ τὰ τελευταῖα ἐπὶ πενταετίαν· ἐν δὲ τῷ μέσῳ χρόνῳ ἐπὶ τρεῖς ἑξαμήνους» (VII, 19).

E TALE POTESTÀ NON CESSERÀ MAI. — Ciò ripete più avanti (§ 47), quando vuole affidata a' Censori la custodia delle leggi, che per ogni lustro a mano a mano si facevano: «hæc detur cura censoribus, quando quidem eos in re publica semper volumus esse.» M. Tullio non volea che mancasse mai questa, come e' chiama, «*vetus illa magistra pudoris et modestiæ, censura*» (in Pison c. IV): o questa «*pacis magistra custosque*» come l'appella Valerio Massimo (II, 9): il quale ivi stesso dice in commendazione della censura: «Opus effectu par bellicis laudibus. Quid enim prodest foris esse strenuum, si domi male vivitur? Expugnentur licet urbes, corripiantur gentes, regnis iniiciatur manus, nisi foro et curiæ officium ac verecundia sua constiterit, partarum rerum æquatus cœlo cumulus sedem stabilem non habebit.» Del resto i Censori durarono in fiore sino a Silla dittatore (an. 671); che per quanto ne dice lo Scoliaste Gronoviano, (p. 384 ed. Orell. li ebbe tolti insieme a' tribuni: «Decem tribuni eligebantur antea, qui quasi tuerentur populi Romani maiestatem; et censores qui mores senatorum censebant et quosdam a senatu propter morum vitia pellebant non in perpetuum, sed ad certum tempus. Hos omnes pro nobilitate faciens sustulit Sulla, qui hodie a populo propter infamiam iudicum,

Digitized by Google

8 IVRIS DISCEPTATOR, QVI PRIVATA IVDICET IVDICARIVE IVBEAT, PRAETOR ESTO: IS IV- 8

A DECIFERATORE DEL GIURE, PERCHÈ GIUDICHI E FACCIA GIUDICARE LE PRIVATE CAUSE, SARAVVI IL PRETO-

qui sunt de ordine senatorio, requiruntur.» Certo la si vede in tutto il suo pieno vigore la potestà censoria, sotto, i Consoli L. Pisone ed A. Gabinio (an. 695), quando era tribuno Clodio, tra le cui leggi troviamo anche questa contro la censura: «ne quem censores in senatu legendo præterirent, neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset» (Ascon. in Pison. p. 9 Orel.): ciò che era toglier di mezzo la severità censoria: «ab eodem homine (Clodio) censura sublata est» (in Pison. l. c.). Q. Cecilio Metello Scipione console con Pompeo l'anno 701 tolse questa legge Clodiana: «ὁ δὲ Σκιπίων.... τὰ πρὸς τοῦ Κλοδίου περὶ τῶν τιμητῶν γραφέντα κατέλυσε» (Dio Cass. XL, 57). Poco appresso vacò questa carica, e non fu vista più risorgere, come abbiam detto, se non di nome negli ultimi censori Paolo Emilio Lepido e L. Munazio Planco. L'imperatorio principato, cominciando da Cesare (Svet. *Cæsar.* c. 76) in sè la raccolse col titolo di *præfectura morum:* e solo Domiziano, volendo per avventura dare maggior solennità alla correzione de' costumi da lui intrapresa «suscepta morum correctione» (Svet. *Domitian* c. 8), frase che ricorda il nostro *mores populi regunto:* prese la censura per tutta la vita «τὴν τιμητείαν.... ἔλαβε... Δομετιανὸς διὰ βίου» (Dio LIII, 18): primo e solo de' privati e degli imperatori «τιμητὴς δὲ διὰ βίου πρῶτος δὴ καὶ μόνος καὶ ἰδιωτῶν καὶ αὐτοκρατόρων ἐχειροτονήθη» (Id. LXVII, 4).

8. — A DECIFRATORE DEL GIURE — SARAVVI IL PRETORE. — *Iuris disceptator*: l'è questa una espressione, che tutta accoglie e compendia la competenza del romano pretore. Quantunque nel concetto della voce *disceptator* e de' suoi affini si comprendano in generale quelle discussioni, che si fanno pro e contro anche in astratto; tuttavia in un altro senso più ristretto e proprio s'usano queste voci quando si parla di contese, che esigono d'essere praticamente risolute: onde abbiamo p. e. «*bella disceptanto*» (De Leg. II, 9): «disceptatorem ait se sumptum inter patrem et filium, cura reconciliandi eos» (Liv. I, 50): «qui inter populum Carthaginiensem et regem in re præsenti disceptarent .... unus Scipio vel notitia rei vel auctoritate.... finire nutu disceptationem potuisset» (Liv. XXXIV, 62). In senso speciale poi queste voci indicano il dibattersi in qualunque fatto criminale o civile, la difesa del reo (*ratio*) ed il punto d'accusa (*firmamentum*), dinanzi a chi colla sua sentenza o col suo voto deve decidere per chi stia la ragione o il torto in una controversia giuridica, sia nel fatto, sia nel giure. Io raccolgo questo dal c. 30 delle *Oratoriæ Partitiones*, dove è detto: «Ex rationis autem et ex firmamenti conflictione et quasi concursu quæstio exoritur quædam, quam *disceptationem* voco; in qua quid veniat in iudicium et de quo *disceptetur*, quæri solet. Nam prima adversariorum contentio diffusam habet quæstionem, ut in coniectura: *Ceperitne pecunia Decius;* in definitione: *Minueritne maiestatem Norbanus;* in æquitate: *Iurene occiderit Opimius Gracchum.* Hæc, quæ primam contentionem habent ex arguendo et resistendo, lata, ut dixi, et fusa sunt. *Rationum*, et *firmamentorum contentio* adducit in angustum *disceptationem.* Ea in coniectura nulla est. Nemo enim eius quod negat factum, rationem aut potest aut debet aut solet reddere. Itaque in his causis eadem et *prima quæstio* et *disceptatio est extrema.....* exsistit illa *disceptatio*: *Minueritne maiestatem, qui voluntate populi Romani rem gratam et æquam per vim egerit....* oritur illa *disceptatio*: *Potueritne recte salutis rei publicæ causa civem eversorem civitatis indemnatum necare?* Ita *disceptationes* eæ, quæ in his controversiis oriuntur, quæ sunt certis personis et temporibus notatæ, fiunt rursus *infinitæ* detractisque temporibus et personis rursum ad consultationis formam rationemque revocantur.» E prima avea detto: «nam omnia, quæ *de iure civili* aut *de æquo et bono disceptantur*, cadunt in eam formam, in qua *quale quid sit* ambigitur, de qua dicturi sumus, quæ *in æquitate et iure* maxime consistit» (c. 28). Chi legge poi e compie questo processo, è pur detto *disceptator:* onde M. Tullio dice ancora nella citata opera (c. 3): «nam aut auscultator modo est qui audit aut *disceptator*, id est, *rei sententiæque moderator*; ita aut, ut delectetur, au-

Digitized by Google

dit, aut ut statuat aliquid.» In uno specialissimo senso *disceptator* indica l'arbitro scelto a deciferare questioni soltanto private: quindi abbiamo (*de Rep.* V, 2): «nec vero quisquam privatus erat disceptator aut arbiter litis, sed omnia conficiebantur iudiciis regiis.» Quintiliano ha pure: «nec eodem sono publica iudicia et *arbitrorum disceptationes* aguntur: nam ut orantem pro capite sollicitudo deceat et cura et omnes ad amplificandam orationem quasi machinæ: ita in parvis rebus iudicibusque vana sint eadem» (XI, 1): ed Ulpiano «eum (qui in se receperit *arbitrium*) quasi *virum bonum, disceptatorem* inter se elegerunt» (fr. 3 § 1 de Recept. qui arbitrium etc. IV. 8). Ora i due primi sensi di questa voce non s'addicono al pretore che per la loro generalissima estensione; e solo il terzo di questi dev'essere qui dato al nostro *disceptator*; cioè esso deve significare la persona a cui tocca di determinare le questioni civili siano di giure siano di fatto; iniziando, regolando, compiendo una lite (v. il Keller, Il Processo Civile Rom. v. ital. del Filamosi Guelfi §§ 17 e 23): ciò che io ho inteso di esprimere in volgare, traducendo il *disceptator=deciferatore del giure*. Per ciò che spetta alle determinazioni e modificazioni del diritto, i pretori erano *disceptatores iuris* in un modo specialissimo pel loro *edictum*, di cui diremo più sotto.

PERCHÈ GIUDICHI E FACCIA GIUDICARE LE PRIVATE CAUSE. — Il pretore dovea trattare i negozi del giure privato (*privata*); ossia quelle cose che eran dell'utilità de' singoli privati. Nel Digesto abbiam così distinto il pubblico diritto dal privato «Publicum ius est, quod ad statum rei Romanæ spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem; sunt enim quædam publice utilia, quædam privatim» (fr. 1 § 2 de Just. et Iur. I, 1). Quindi è che il pretore per sè deve provvedere a' diritti che legano i cittadini tra loro, non a quelli che li legano collo Stato: onde nella *Lex agraria* dell'anno 643 si dice del pretore «arb(itratu) pr(aetoris), quei inter ceives tum Romae ious deicet, satis supsignato» (lin. 73, ap. Bruns, *Font. I. R. A.*): e così è pur detto da Festo (v. *sacramentum* p. 347). E di qui la *iurisdictio* o facoltà giudiziale, considerata quasi esclusivamente propria del Pretore; l'ambito della quale fu per tal maniera definito da Ulpiano: «ius dicentis officium latissimum est: nam et bonorum possessionem dare potest, et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, iudices litigantibus dare» (fr. 1 de iurisdict. II, 1). La competenza del Pretore era poi raccolta nelle tre famose voci *do* (*iudicem, vindicias*), *dico* (*ius*), *addico* (*litem, rem, iudicium*), onde aveano nome i giorni *fasti* e *nefasti*: «*dies nefasti* per quos dies nefas fari prætorem *do, dico, addico*: itaque non potest agi, necesse enim aliquo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur» (Varro, *de L. L.* VI, 30). Se il pretore regolava certi fatti giuridici de'privati, intorno ai quali non c'eran contrasti, come nella *iurisdictio voluntaria* (v. il Keller §§ 3 e 24), ove trattavasi, per esempio, di manomissioni, adozioni (fr. 2, de offic. procons. I, 16), cosa non sua esclusivamente, ma in generale di chi avea l'*imperium* (Gai I, 98: Ulpian. I, 7), d'ordinario esercitava il pretore la sua giurisdizione valendosi dell'*iudex*, o degli *arbitri*, o dei *recuperatores*; o in fine de' collegi dei *decemviri stlitibus iudicandis* e dei *centumviri*. Il *iudex* è un cittadino privato scelto a conoscere una causa e ad esporre la sua sentenza; ed era per lo più scelto tra' senatori, specialmente quando trattavasi di gravi accuse, mosse per liti pecuniarie sì pubbliche che private: «τὸ δὲ μίγιστον, ἐκ ταύτης (συγκλήτου) ἀποδίδονται κριταὶ τῶν πλείστων καὶ τῶν δημοσίων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν συναλλαγμάτων, ὅσα μέγεθος ἔχει τῶν ἐγκλημάτων» (Polyb. VI, 17). La scelta è fatta dalle parti se sono d'accordo; se no, è tratto a sorte: chi per altro dà il *iudex* a'litiganti, è il pretore, conforme la formula usata *in legis actionibus* e conservataci da Val. Probo: «T·PR·I·A·V·P·V·D·» ossia: «te *prætor* iudicem arbitrumve postulo uti des» (ed. Momms. ap. Keil. *Grammat. Lat.* IV. *p.* 274: v. il Keller § 17 n. 230). Il *iudex* è sempre uno solo: «idemque iuris est et si Romæ apud recuperatores agamus, vel *apud unum iudicem*..... si ex ea causa, ex qua nobis edicto prætoris datur actio, Romæ *sub uno iudice* inter omnes cives Romanos accipiatur iudicium, legitimum est» (Gai IV, 109). L'*arbiter*, o gli *arbitri*, erano una maniera di giudici, che doveano dare la loro sentenza, stando più all'equità naturale che al rigore della legge: onde Seneca (de Benef. III, 7): «melior videtur conditio caussæ bonæ, si ad iudicem, quam si ad arbitrum mittitur: quia illum formula includit, et certos, quos non excedat, terminos ponit; huius libera, et nullis adstricta vinculis religio, et detrahere

Digitized by Google

POTESTATI PARI QVODCVM- LE SARÀ CUSTODE: CON PO-

aliquid potest, et adiicere, et sententiam suam non prout lex aut iustitia suadet, sed prout humanitas et misericordia impulit, regere.» I *recuperatores* (Liv. XXVI, 48: Gai IV, 46, 105 e 109) son quella specie di giudici, a cui si commetteano lì su due piedi (in recuperatoriis iudiciis..... repente adprensi... iudices» Plin. ep. III, 20) sentenze, da doversi pronunziare molto lestamente: «recuperatores dare, ut *quam primum res iudicaretur*» (pro Tullio c. 2): «quibusdam recuperatoribus suppositis, id est, ut qui non steterit, is *protinus* a recuperatoribus in summam vadimonii *condemnetur*» (Gai IV, 185). Alludendo dunque a queste tre maniere di giudici (sui quali più larghe cose si hanno nel Walter op. cit. §§ 660 — 661: nel Keller §§ 4—11: e nel Padeletti Stor. del D. R. p. 188 190, 198); a' *decemviri stl. iudic.* ed a' *centumviri*, il Nostro disse: «*iudicarive iubeat.*» Il Keller (§ 2, n. 25), dimenticato questo luogo, illustra questa frase con tre citazioni (L. 3. *De iurid.*: L. 3 *De off. P. V.*: L. 12 *De off. procons.*), che non si riferiscono espressamente al pretore. Se per la certezza sia del possesso sia dell'offeso diritto, non fossevi stato luogo a litigio, il pretore compiva di per sè tutta l'azione giuridica; onde il «*qui privata iudicet.*»

QUESTI DEL GIURE CIVILE SARÀ CUSTODE. — Confrontando la definizione del *ius civile*, che dà M. Tullio nella Topica (c. 2), e la partizione che ivi pure ne fa (c. 5), coll'allegata definizione che dà Ulpiano del *ius privatum* e insieme colla partizione che questi ne fa (fr. 1 § 2 de Iustit. et Iur. I, 1); e' parrebbe che queste due maniere di diritto si identificassero anche al tempo di M. Tullio, avendo anche allora quella più larga comprensione che ebbero più tardi. In vero Ulpiano dice: «Publicum ius est, quod ad statum rei Romanæ spectat, *privatum, quod ad singulorum utilitatem:*» e M. Tullio, nel primo de' citati luoghi, dice: «ius civile est æquitas constituta iis, qui eiusdem civitatis sunt, *ad res suas obtinendas.*» Appresso continua Ulpiano: «privatum ius tripertitum est; collectum etenim est *ex naturalibus præceptis, aut gentium, aut civilibus*» (Ib.): e M. Tullio, nel secondo de' citati luoghi, dice: «partitionum, cum res ea, quæ proposita est, quasi in membra discerpitur; ut si quis ius civile dicat id esse, quod *in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, æquitate consistat*:» partizione di egual contenuto, ma più analitica di quella di Ulpiano. La partizione Tulliana fu poi così dichiarata da Boezio: «Lex igitur est, quam populus centuriatis comitiis sciverit. Senatus consulta sunt, quæ fuerint senatus auctoritate decreta. Res iudicatæ sunt, quæ inter eos, qui super aliqua re ambigunt, sententia iudicum fuerint constitutæ, quarum exemplo ceteræ quoque iudicantur. Iurisperitorum auctoritas est eorum, qui ex duodecim tabulis vel ex edictis magistratuum ius civile interpretati sunt, probatæ civium iudiciis creditæque sententiæ. Edicta magistratuum sunt, quæ prætores urbani vel peregrini vel ædiles curules iura dixere. Mos est, quod in civitate solitum est fieri. Æquitas est, quod naturalis ratio persuasit» (Comment. in Cic. Topic. l. III p. 321 ed. Orell.). Or questa quasi identità di comprensione del *ius civile* e del *ius privatum* sarebbe dal nostro forse raffermata, in quanto che prima c'è che il pretore debba giudicare *le cause private*, e appresso ch'e'sia osservatore *del giure civile;* e il Brissonio (De Verb. Significatione) dice al nostro proposito: «privata iudicia a latinis dicuntur, quæ ad rem familiarem cuiusque pertinentia per arbitros, iudicesque datos expediuntur.» Tuttavia bisogna attendere che la partizione del *ius civile* data nella Topica di M. Tullio è in un libro, diremmo così, didascalico, dove pare che meglio risalti il pensiero scientifico, che il fatto storico: e quindi noi non troviamo qui per avventura la comprensione del giure civile, qual'era di fatto in Roma, ma quella che la filosofia e la giurisprudenza voleano che gli si desse. Per contrario se si badi a Cicerone, quando egli parla del giure civile, qual era in fatti, lui vivente, a Roma, sentiremo com' e' dica: «quamquam hoc si minus civili iure præscriptum est, lege tamen naturæ, communi iure gentium sancitum est» (De Harusp. Resp. c. 14): nel qual luogo non troviamo certo comprendere il *ius civile* la *lex naturæ*, che con frasi equivalenti si vede compresa nella partizione del *ius privatum* di Ulpiano e in quella del *ius civile*, offerta dal Nostro: nè Gaio (I, 1, 2), nè Papiniano (fr. 7 de iustit. et iure I, 1) tra le parti del *ius civile* pongono espressamente alcun elemento del *ius naturale*, o del *ius gentium*: del quale, come *ius commune* che era, una parte fu accolta nel *ius proprium* o *civile* de' Romani (fr. 6 de iustit. et iur. I, 1). E nella lunga

Digitized by Google

disputa che, c'è in fine del primo libro *de Oratore* sul merito del *ius civile*, apparisce come questo *ius* sia ben distinto da ciò, che per la comune conoscenza degli uomini e della ragion naturale puossi ottenere (c. 58); e nel c. 38, dove si annoverano le varie maniere di giudizi e di cause private, specie quelle trattate da' centumviri, vi si vede quale fosse l'ambito proprio del giure civile; ciò che meglio ci si fa conoscere, allorchè accennandosi all'*omni iure civili* (c. 43), si parla della *verborum prisca venustas*, onde esso era scritto: dal che si scorge che per *omne ius civile* era quivi da M. Tullio inteso il giure scritto di Roma, e non il resto, che c'è nella partizione della Topica. E poi non si ha nel primo libro di questo dialogo (§ 17): « tum hæc tractanda quæ composita sunt et descripta iura et iussa populorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quæ vocantur iura civilia? » Nel citato libro del *De Oratore* (c. 46) noi troviamo poi il *ius civile* ristretto alle cause private. E in fatti c'è quivi: « Nam ut in rerum privatarum causis, atque iudiciis depromenda sæpe oratio est ex iure civili, et idcirco, ut ante diximus, oratori iuris civilis scientia necessaria est; sic in causis publicis iudiciorum, concionum, senatus, omnia hæc et antiquitatis memoria, et publici iuris auctoritas, et regendæ reipublicæ ratio ac scientia, tanquam aliqua materies, iis orationibus, qui versantur in republica, esse debent. » Ond'io conchiudo che il *ius civile* non ebbe tra' Romani da principio e finchè non si cercò di elevare il giure a scienza, la comprensione, che più tardi i filosofi ed i giurisprudenti gli diedero, includendovi anche parte del naturale diritto; e che anche al tempo di M. Tullio nella più comune accezione fu detto così quella parte di diritto che per legge o per costume de' maggiori era osservata nel trattare le cause de'privati cittadini: e in questo senso è qui detto il pretore *iuris civilis custos*. La quale ultima frase non altro indicando se non chi diligentemente ha cura di qualche cosa, giacchè *custos* deriva dalla stessa radice di *curia* e di *cura* (vedi il Corssen, Op. cit. I, 353, ed. 2ª); non esclude, anzi suppone tutte quelle interpretazioni, cautele, savi scaltrimenti, onde i pretori per la potestà, che loro concedea il giure pubblico, svolgevano coi loro *Edicta* il *ius civile*, recando in esso quel tanto di universale e scientifico diritto da giustificare la comprensione, che gli diedero e il Nostro e la posteriore giurisprudenza. In generale poi erano detti *Editti* da' Romani, come abbiamo in Dionisio, ogni ordinamento e prescrizione sul giusto e l'ingiusto: « τὰ γὰρ ἐπιτάγματα καὶ τὰς διαγραφὰς τῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων, ἠδίκτα οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν » (V, 73): il quale Dionisio prima aggiungea, nello stesso proposito, al τὰ δίκαια anche τὰ καλά, che l'equità naturale meglio esprime. E ciò riguarda gli editti che faceano i dittatori, i consoli, i censori, gli edili, ma specialmente que' dei pretori: onde Gaio parlando del giure sull'eredità, quale contro natura era stato prescritto dalle leggi decemvirali, dicea: « sed hæc iuris (*stricti* lo dice poco prima) iniquitates edicto prætoris emendatæ sunt » (III, 25). Si sa che i pretori entrando in carica pubblicavano nel foro su tavole di legno imbiancate (*album prætoris*) quel particolare indirizzo, che avrebbero seguito nell'amministrare il giure per tutto l'anno, ch'essi avrebber tenuta la pretura; a cui però diedesi il nome di *edictum perpetuum* o editto permanente o anche quello di *lex annua* (in Verrem I, 42). Questi editti costituirono il *ius honorarium:* « eodem tempore et magistratus iura reddebant, et ut scirent cives, quod ius de quaque re quisque dicturus esset, seque præmuniret, edicta proponebant: quæ edicta Prætorum ius honorarium constituerunt. Honorarium dicitur quod ab *honore* Prætoris venerat » (fr. 2 § 10 de Orig. iur. etc. I, 2), ossia *a magistratu*, come spiegano le Istituzioni (I, 1, 7). L'intento speciale poi dell'*edictum prætorium* è così decifrato nello stesso Digesto: « ius prætorium est, quod prætores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia, propter utilitatem publicam » (fr. 7 § 1 de Iust. et Iur. I, 1). Che se occorreva un editto straordinario tra l'anno, quest'era detto *edictum repentinum*, contro l'abuso del quale provvede la *lex Cornelia* (Ascon. *in Cornel.* p. 58 Orell.: vedi anche il Padeletti op. cit. p. 252: e l'Ortolan, Storia della legislaz. Rom. § 287 e not.). Sull'importanza speciale del qual editto scrive Gaio: « ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum prætorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem præsides earum habent » (I, 6): e Marciano lo disse: « viva vox iuris civilis » (fr. 8 de Iust. et Iur. I, 1): onde co-

Digitized by Google

PVLVSVE IVSSERIT, TOT SVNTO. TI NE DECRETERÀ IL SENATO O VOTERÀ IL POPOLO, TANTI SARANNO.

gli editti degli altri magistrati esso è fatto nella Topica (l. c.) parte del giure civile: quantunque poi M. Tullio evidentemente lo distingua da esso nel lib. I *de Offic. c. 10*: «quæ quidem pleraque *iure prætorio* liberantur, nonnulla *legibus:*» e nell'Orazione *pro Cœcina* (*c. 12*): «quid agas mecum ex *iure civili* ac *prætorio*, non habes:» due luoghi che poteano essere aggiunti dal Brissonio a quelli del Digesto, che egli raccoglie nella sua opera de *Significatione Verborum*, nel §. *Plerumque vero Ius civile Prætorio opponitur*: come pure e' potea porre tra gli altri esempi da lui citati a provare che «interdum civile (ius) naturali opponitur,» quelli di M. Tullio da noi soprallegati e che mostrano la stessa opposizione. Del rimanente la opportunità anche perenne di alcuni editti pretorii facea sì ch'essi fossero accettati a mano a mano da' seguenti pretori, e in tal caso eran chiamati *edicta tralaticia*. La quantità di tanti editti pubblicati da' pretori, mantenuti in vigore nelle leggi, fu ordinata dal pretore Salvio Giuliano, sotto l'imperatore Adriano (Eutropius VIII, 17, 19): vedine i frammenti raccolti ed illustrati dal Rudorff. (Lipsiæ 1869), e riprodotti colle citazioni de' fonti dal Bruns (Fontes Iuris Rom. Ant. p. 165-185). Che questo editto pretorio anche ne' tempi di M. Tullio avesse acquistata una autorità superiore a quella delle Dodici Tavole, e che non fosse condotto sempre alla stregua del razionale discorso, si sa da questo dialogo stesso, ove è detto (I, 5): «non ergo a prætoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas.»

CON POTESTÀ PARI A QUESTA ECC. — Intende dire che il numero de' pretori si aumenti quanto il giudizio del senato e il suffragio del popolo mostrasse necessario; e ch'essi abbian potestà pari a quella del *prætor urbanus*, primo ad essere costituito, cessate le lunghe contese per le leggi Sestie Licinie (an. di Roma 387) nella persona di Spurio Furio, figlio di M. Camillo: «per dictatorem condicionibus sedatæ discordiæ sunt, concessumque a nobilitate plebi de consule plebeio, a plebe nobilitati de prætore uno, qui ius in urbe diceret, ex patribus creando» (Liv. VI, 42). Pomponio (fr. 2§ 27 de orig. Iur. etc. I, 2) vuole che il *prætor urbanus* fosse creato «quum Consules avocarentur bellis finitimis, neque esset, qui in civitate ius reddere posset:» onde si vedrebbe come il pretore urbano avesse avuta quella parte del poter consolare, che riguardava l'amministrazione della giustizia. E' fu creato cogli stessi auspizi de' consoli, ne fu detto collega, ma con minore impero, e ne tenne le veci: «prætor collega consulis est... imperium minus... habet» (Messala ap. Gell. XIII, 15): «prætores isdem auspiciis quibus consules creati» (Liv. VIII, 32): «iure imperii prætor cum consule collatus» (Liv. XLV, 43). Ma dopo alquanti anni (an. di Roma 512, secondo il Mommsen, Röm. Staatsr. II. p. 187 not. 5) per la gran folla de' forestieri che veniva a Roma, essendovi bisogno di chi giudicasse le liti insorte tra loro, o tra loro e i Romani fu istituito un secondo pretore, detto de' peregrini: «post aliquot deinde annos, non sufficiente eo Prætore (urbano) quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius Prætor, qui Peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat:» così Pomponio (fr. 2 § 28 De Orig. Iur. I, 2). Di qui ebbero principio a Roma le due giurisdizioni: «urbanaque et inter cives et peregrinos iurisdictio esset» (Liv. XXXV, 41): le due *provinciæ urbana et peregrina* (XXV, 2): le due *sortes in iuris dictione*: «Prætores Q. Fulvius Flaccus.... urbanam, M. Valerius Lævinus peregrinam sortem in iuris dictione habuit» (Liv. XXIII, 30). Dopo la conquista della Sicilia e della Sardegna, circa l'anno di R. 527: «prætorum numerus ampliatus est, ut essent quattuor» (Liv. ep. 20): «Primo, quod utraque insula in Romanam potestatem redacta, iisdem temporibus provincia facta est; tum eodem anno Sardiniam M. Valerius, alteram C. Flavianus prætor sortiti sunt» (Solin. c. 5). In fine l'anno 556 di R. furono creati sei pretori: «sex prætores illo anno primum creati, crescentibus iam provinciis et latius patescente imperio» (Liv. XXXII, 27): e sei quindi innanzi furono sempre i pretori sino a Silla (Velleius II, 16); eccetto che nell'anno 573, in cui ne furono creati quattro per la legge Bebia (an. 561), la quale volea che si creasse ogni secondo anno, non sei, ma quattro pretori: «prætores quattuor post multos annos lege Bæbia creati, quæ alternis quaternos iubebat creari» (Liv.

Digitized by Google

REGIO IMPERIO DVO SVNTO, DUE SARANNO CON REGIO

XL, 44). Dopo Silla ne abbiamo otto fino a Cesare Augusto: e cominciando da lui, sotto gl'imperatori, essi crebbero di numero fino a diciotto (Dig. fr. 2 § 32 de Orig. Iur. I, 2.). Questo opportuno ampliamento del numero de' pretori è indicato dal Nostro col dire appunto: «quotcumque senatus creverit populusque iusserit, tot sunto.» Oltre al bisogno di dare de' presidî alle cause de' pellegrini e a quelle delle provincie, anche le *quæstiones perpetuæ*, che richiedevano pure de' pubblici presidi, furono causa che si allargasse il numero de' pretori. Le *quæstiones perpetuæ* in fatti, incominciando dall'anno di Roma 604, nel quale fu proposta da L. Calpurnio Pisone la *quæstio repetundarum*, furono anch'esse, come le *quæstiones extraordinariæ*, presiedute da' pretori: soltanto che quelle aveano fissata nella legge, che le sanciva, una speciale procedura, queste no (v. l'Ortolan, op. cit. § 268 e segg.: ed il Mommsen *R. St.* II, 191 e segg.). Il *par potestas*, data dal Nostro a tutti i pretori, si vuol riferire alla pari loro competenza giudiziale, non alla dignità onde fu sempre tenuto per maggiore l'urbano rispetto a quello de' peregrini, e tanto più rispetto agli altri. Dalle parole di Festo: «maiorem consulem L. Cæsar putat dici, vel eum, penes quem fasces sint, vel eum, qui prior factus sit. Prætorem autem maiorem, Urbanum: minores ceteros» (p. 161 M.); si può arguire che solo l'urbano avesse i littori. E veramente il plebiscito Pletorio, recatoci da Censorino, dice: « *Prætor urbanus qui nunc est quique posthac fuat* (il Jahn: i mss. *fiat*, il Mommsen *fiet*) *duo lictores apud se habeto usque* (il Modio e il Lachmann: *iusque* lo Schoell, *isque* i mss.) *supremam ad solem occasum iusque inter cives dicito*» (De die nat. c. 24: v. lo Schoell *Legis XII tabul. rel. p. 3 et seq.*). In guerra poi l'urbano pretore n'avea sei de' littori; onde il suo nome di στρατηγὸς ἑξαπέλεκυς, datogli da Polibio e da altri (v. il Mommsen *Röm. Staatsr.* I, 368), che tradurrebbesi con *prætor sexfascalis*. Sul potere che designava le provincie, e sulla proposizione quindi del numero dei pretori, attribuito qui dal Nostro al Senato, vedi il Mommsen stesso (Ib. II, 193).

POTESTATI PARI QVODCVMQVE. — Tengo questa lezione de' codici, quantunque sia comunemente accolta la correzione di R. Stefano che è: *Potestate pari quotcumque*. Lo scambio intanto dell'*i* per *e* nell'ablativo singolare della terza declinazione non è rarità nello stile delle iscrizioni e delle leggi antiche: vedi il Garrucci (op. cit. p. 35) ed il Corssen (op. cit. I. p. 735 e seg.). Il *quod* poi adoperato per *quot*, lo trovo pure in un'antica iscrizione appresso lo stesso Garrucci (n. 1334) ove si dice: « QVOIVS · CORPORIS · RELIQVIAE — QVOD · SVPERANT · SVNT · IN — HOC · PANARIO: » vedi anche il Corssen (op. cit. I. p. 193.....). Chi del resto volesse stare collo Stefano piuttosto che coi mss. e più probabilmente con M. Tullio, faccia pure come meglio gli pare e piace.

DUE SARANNO CON REGIO IMPERIO. — Per commentar questo passo parmi non si possa far di meglio del tradurre un luogo di Dionisio, che parla del poter regale in Roma, e un altro di Polibio, che parla del consolare; il quale, per esplicito avviso di Polibio, fa pienissimo riscontro col regale. Dionisio adunque, dopo aver parlato sulle divisioni del popolo sì civili che militari, fatte da Romolo, soggiunge: — Stabilite queste cose egli divisò gli onori e i poteri, che volea avesse ciascuno. Al re quindi furono dati questi nobilissimi incarichi. Prima di tutto ch' e' dovesse avere la sopraintendenza de' sacrifizi e delle vittime; che tutte per esso si compissero le cose stabilite ad onor degli dei; poscia ch'e' tenesse la custodia delle leggi e insieme de' patrii costumi, e provvedesse ad ogni diritto posto o nella natura o ne' patti, e le maggiori colpe le giudicasse lui, le minori le trasmettesse ai senatori, provvedendo che non avvenisse alcun difetto ne' giudizi; che radunasse il senato e convocasse il popolo; ch'e' cominciasse a dire la sua opinione e mandasse ad esecuzione il voto della maggioranza. Questi nobilissimi incarichi diede al re; e sopra tutto volle che egli avesse impero assoluto nella guerra. Al consiglio del senato diede poi anche tale onore e potestà: ch'egli potesse fare decreti su tutte quelle cose, che a lui il re avesse rimesse, e, dato il suo voto, la maggioranza vincesse — « Καταστησάμενος δὲ ταῦτα διέκρινε τὰς τιμὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἃς ἑκάστους ἐβούλετο ἔχειν. βασιλεῖ μὲν οὖν ἐξήρητο τάδε τὰ γέρα · πρῶτον μὲν ἱερῶν καὶ θυσιῶν ἡγεμονίαν ἔχειν καὶ πάντα δι' ἐκείνου πράττεσθαι τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ὅσια, ἔπειτα νόμων τε καὶ πατρίων ἐθισμῶν φυλακὴν ποιεῖσθαι καὶ παντὸς τοῦ κατὰ φύσιν ἢ κατὰ συνθήκας δικαίου προνοεῖν τῶν τε ἀδικημάτων τὰ μέγιστα μὲν αὐτὸν δικάζειν, τὰ ὀλάττονα τοῖς βουλευταῖς ἐπιτρέπειν προνοουμένον

Digitized by Google

IIQVE PRAEEVNDO, IVDICAN- IMPERIO; E QUESTI DALL'AN-

ἵνα μηδὲν γίγνηται περὶ τὰς δίκας πλημμελές, βουλήν τε συνάγειν καὶ δῆμον συγκαλεῖν καὶ γνώμης ἄρχειν καὶ τὰ δόξαντα τοῖς πλείοσιν ἐπιτελεῖν· ταῦτα μὲν ἀπέδωκε βασιλεῖ τὰ γέρα, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἡγεμονίαν ἔχειν αὐτοκράτορα ἐν πολέμῳ· τῷ δὲ συνεδρίῳ τῆς βουλῆς τιμὴν καὶ δυναστείαν ἀνεθήκε τοιάνδε· περὶ παντὸς ὅτου ἂν εἰσηγῆται βασιλεύς διαγινωσκειν τε καὶ ψῆφον ἐπιφέρειν, καὶ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι τοῦτο νικᾶν» (II, 14). Polibio, dopo aver detto che, chi ben guarda, la potestà de' consoli apparisce del tutto *monarchica e regale*: «εἰς τὴν τῶν ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελέως μοναρχικὴν ἐφαίνετ' εἶναι καὶ βασιλικήν» (VI, 11), soggiunge: I consoli, quando non conducono ad oste l'esercito, stando in Roma, hanno in mano tutte le pubbliche faccende. In fatti tutti gli altri magistrati sono subordinati ed obbediscono a' comandi loro, da' tribuni della plebe in fuori. Introducono essi nel senato le ambascerie: mettono innanzi le deliberazioni più urgenti a prendere: tengono il pieno maneggio dei decreti, e di tutte quante quelle cose che occorre si compiano per mezzo del popolo, o tutto quello che riguarda i pubblici negozi: a loro tocca intimare e raccogliere le assemblee, a loro esporre le rogazioni, a loro determinare il voto della maggioranza. Intorno agli apparecchi di guerra e di tutte quante le occorrenze del campo essi hanno quasi assoluto impero. Era in fatti loro permesso di ordinare agli alleati quanto paresse; e stabilire i tribuni; e inscrivere le milizie; e tenere quelli che fossero atti alle armi: inoltre son padroni di punire de' militi in campo chiunque vogliono. Hanno pure facoltà di spendere del pubblico denaro quanto loro piaccia, accompagnandoli un questore, pronto a fare tutto quanto sia da loro ordinato. Laonde puossi giustamente dire, se si badi alla parte che essi tengono nella repubblica, esser la *loro magistratura monarchica, nello stretto senso della parola, e regia*: «Οἱ μὲν γὰρ ὕπατοι πρὸ τοῦ μὲν ἐξάγειν τὰ στρατόπεδα παρόντες ἐν Ῥώμῃ πασῶν εἰσι κύριοι τῶν δημοσίων πράξεων· οἵ τε γὰρ ἄρχοντες οἱ λοιποὶ πάντες ὑποτάττονται καὶ πειθαρχοῦσι τούτοις πλὴν τῶν δημάρχων, εἰς τε τὴν σύγκλητον οὗτοι τὰς πρεσβείας ἄγουσι· πρὸς δὲ τοῖς προειρημένοις οὗτοι τὰ κατεπείγοντα τῶν διαβουλίων ἀναδιδοασιν, οὗτοι τὸν ὅλον χειρισμὸν τῶν δογμάτων ἐπιτελοῦσι· καὶ μὴν ὅσα δεῖ διὰ τοῦ δήμου συντελεῖσθαι τῶν πρὸς τὰς κοινὰς πράξεις ἀνηκόντων, τούτοις καθήκει φροντίζειν καὶ συνάγειν τὰς ἐκκλησίας, τουτοις εἰσφέρειν τὰ δόγματα, τούτοις βραβεύειν τὰ δοκοῦντα τοῖς πλείοισι, καὶ μὲν περὶ πολέμου κατασκευης καὶ καθόλου τῆς ἐν ὑπαίθροις οἰκονομίας σχεδὸν αὐτοκράτορα τὴν ἐξουσίαν ἔχουσι· καὶ γὰρ ἐπιτάττειν τοῖς συμμαχικοῖς τὸ δοκοῦν καὶ τοὺς χιλιάρχους καθιστάναι καὶ διαγράφειν τοὺς στρατιώτας καὶ διαλέγειν τοὺς ἐπιτηδείους τούτοις ἔξεστι, πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις ζημιῶσαι τῶν ὑποταττομένων ἐν τοῖς ὑπαίθροις ὃν ἂν βουληθῶσι κύριοι καθεστᾶσιν· ἐξουσίαν δ' ἔχουσι καὶ δαπανᾶν τῶν δημοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεπομένου ταμίου καὶ πᾶν τὸ προσταχθὲν ἑτοίμως ποιοῦντος· ὥστ' εἰκότως εἰπεῖν ἄν, ὅτε τις εἰς ταύτην ἀποβλέψειε τὴν μερίδα, διότι μοναρχικὸν ἁπλῶς καὶ βασιλικόν ἐστι τὸ πολίτευμα» (VI, 12). Anche per rispetto alle insegne i consoli ereditarono quasi tutto lo splendore degli ornamenti regali. Col volere del senato e del popolo «ἐπειδὴ πᾶσι (τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ) βουλομένοις ἦν» Tarquinio, come ci dice Dionisio (III, 62), stabilì che il re porterebbe per tutto il tempo del viver suo una corona d'oro, indosserebbe una veste di porpora variopinta, e, con in mano uno scettro d'avorio, s'assiederebbe sovra un eburneo trono, e che dodici littori con le accette entro alle verghe starebbero a lui da lato, quando rendesse ragione, e lo precederebbero per via. *Questo regale ornamento rimase per tutti che tennero più tardi il regale impero, e dopo la cacciata dei re lo ebbero i consoli, eletti ogni anno, eccetto la corona e la veste variopinta: ciò solo non fu loro concesso, sembrando superba cosa e odiosa*: «τότε προσεδέξατο καὶ πάντα τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον ἕως εἰς τὸ χρεὼν μετέστη στέφανόν τε χρύσεον ἐφόρει καὶ πορφυρᾶν ἐσθῆτα ποικίλην ἡμπίσχετο καὶ σκῆπτρον ἐλεφάντινον ἔχων ἐπὶ θρόνου ἐκαθέζετο ἐλεφαντίνου καὶ οἱ δώδεκα ῥαβδοῦχοι τοὺς πελέκεις φέροντες ἅμα ταῖς ῥάβδοις δικάζοντί τε αὐτῷ παρίσταντο καὶ πορευομένου προηγοῦντο· οὗτος ὁ κόσμος ἅπασι καὶ τοῖς μετ' ἐκεῖνον τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν ἔχουσι παρεμεινε καὶ μετὰ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων τοῖς κατ' ἐνιαυτὸν ὑπάτοις ἔξω τοῦ στεφάνου καὶ τῆς ποικίλης ἐσθῆτος· ταῦτα δ' αὐτῶν ἀφῃρέθη μονα τὰ φορτικὰ δέξαντα εἶναι καὶ ἐπίφθονα» (Ibid.): vedi anche Giov. Lido (De Magist. I, 32). M. Tullio dice pure nella *Repub.* III, 32: «ubi consules potestatem haberent tempore dum taxat annuam, genere ipso ac iure regiam:» e Livio: «Libertatis autem originem inde magis, quia annuum imperium factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate.

Digitized by Google

DO, CONSVLENDO PRAETORES, DARE INNANZI, DAL GIUDICARE, DAL CONSIGLIARE, PRE-

numeres: omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere; id modo cautum est, ne si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur» (II, 1): e più in breve Sallustio: «Romani..... immutato more, annua imperia binosque imperatores sibi fecere» (Cat. 6). Il quale ultimo luogo ci dà la doppia guarentigia che il popolo romano volle avere nel trasmettere ai consoli un potere in sostanza regio, perchè non riuscisse tirannico, come quello dell'ultimo re. Anche la limitazione del potere consolare, avvenuta per la legge *de provocatione*, tendea, come afferma Pomponio (fr. 2, § 16 de Orig. Iur. I, 2), a scemare l'assoluto impero de' consoli: «ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent (consules) lege lata factum est, ut ab iis provocatio esset, neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi:» e del pari concorse a scemare il pericolo del regio imperio ne' consoli la intercessione, che potea l'un di loro esercitare sull'altro, onde Eutropio: «Hinc consules cœpere pro uno rege duo hac causa creari, ut si unus malus esse voluisset, *alter eum habens potestatem similem, coërceret*. Et placuit, ne imperium longius, quam annuum haberent, ne per diuturnitatem potestatis insolentiores redderentur, sed civiles semper essent, qui se post annum scirent futuros esse *privatos*» (I, 9): e più in breve Floro: «imperium..... ex perpetuo annuum placuit, ex singulari duplex, ne potestas solitudine vel mora corrumperetur» (I, 9). Ampelio (Lib. Memorialis c. 50) parlando dell'antica costituzione di Roma, ripete: «regiam potestatem consules habent;» ma a' suoi tempi, cioè sotto il governo imperiale, la regia potestà de' consoli era divenuta una reminiscenza.

E QUESTI DALL'ANDARE INNANZI, DAL GIUDICARE ECC. — Quelli che più tardi d'ordinario si dissero *consules*, da prima furono detti *prætores*: «prætoria porta in castris appellatur, qua exercitus in prœlium educitur, quia initio *prætores* erant, qui nunc *consules*, et hi bella administrabant, quorum tabernaculum quoque dicebatur *prætorium*» (Festo p. 223: vedi anche il Pseudo-Asconio in Act. II in C. Verrem l. I p. 168 Orell.). Essi furon così chiamati dall'andare innanzi nell'esercito: «in re militari prætor dictus, qui præiret exercitui» (Varro de L. L. V. 87): o in generale perchè andavano innanzi agli altri del popolo: «quod idem dicebantur consules et prætores, quod præirent populo, prætores, quod consulerent senatui, consules» (Varro ap. Nonium v. consulum p. 23). I Greci tradussero *consul* con στρατηγὸς ὕπατος, che propriamente corrisponde al *prætor maximus*, ond'erano da prima appellati i consoli (Liv. VII, 3); o con στρατηγός soltanto o soltanto con ὕπατος (v. il Mommsen, *Röm. Staatsr.* II, 73). Più tardi dev'essere invalsa l'altra appellazione di *iudices*, se Livio dice: «quod his temporibus (an. di R. 305) nondum consulem *iudicem*, sed prætorem appellari mos fuerat» (III, 55). Dal quale luogo si deriverebbe per queste voci lo stesso ordine cronologico, che loro è dato dal Nostro: i *consules* sarebbero stati detti nel linguaggio giuridico prima *prætores*, poi *iudices*, e in fine *consules*. Anche Varrone scrive: «in commentariis consularibus scriptum sic inveni. *Qui exercitum imperaturus erit, accenso dicit hoc: Calpurni, voca inlicium* (convoca all'assemblea) *omnes Quirites huc ad me. Accensus dicit sic: Omnes Quirites, inlicium visite huc ad Iudices. C. Calpurni, Cos. dicit, voca ad conventionem* (adunanza) *omnes Quirites huc ad me. Accensus dicit sic: Omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad Iudices. Deinde consul eloquitur ad exercitum: Impero qua convenit ad comitia centuriata*» (De L. L. VI, 88). Dal che evidentemente apparisce che *qui exercitum imperaturus erit*, è fatto una persona stessa con *Cos.* (*consul*) e con *Iudices*: con questo per altro che *Iudices* accenna d'esser più antico di *Cos.*; perchè usato qui non, come l'altre due frasi, nella narrazione, ma in una formula solenne. *Consul*, ultima di queste tre appellazioni de' due supremi magistrati Romani, vuolsi dai moderni derivata dal tema *sal*, *sul* (Corssen op. cit. II, 70 e 71), onde si compone anche *præsul*, *exul*, *insula;* ed esprimerebbe letteralmente *due che saltano insieme*, ciò che offre il concetto di *collegæ*, che si ha pure ne' consoli (v. il Lange op. cit. I, 573: ed il Mommsen op. cit. II, 74). Gli antichi peccando, almeno etimologicamente, dell'*idem per idem*, derivarono *consul* da *consulere*, e per lo più nel significato di *provvedere*: onde abbiamo in M. Tullio: «Si ex vocabulo, ut Carbo: si Consul est, *qui consulit patriæ*, qui

Digitized by Google

IVDICES, CONSVLES APPELLAMINO: MILITIAE SVMMVM IVS HABENTO, NEMINI PARENTO: | TORI, GIUDICI, CONSOLI SARANNO APPELLATI: NELLA MILIZIA DEL SOMMO GIURE USERANNO, A NESSUNO SA-

fecit Opimius» (de Orat. II, 39): e in Varrone (De L. L. V, 80): «Accius ait in Bruto: «qui recte consulat, consul cluat (così il Palmieri: *ciat* i mss. v. il Canal a q. l.):» vedi anche Floro (I, 9), e Pomponio (fr. 2, § 16 De Orig. Jur. I, 2). Dionisio (IV, 76) ci dice appunto che que' duci, che da' Romani nella loro lingua vernacola eran detti *consules*, nella greca poteano essere detti σύμβουλοι o consiglieri o anche πρόβουλοι o primi a consigliare: giacchè, egli dice, *consilia* chiamano i Romani quel che noi τὰς συμβουλάς: «τοὺς δ' ἄρχοντας τούτους ἔταξαν καλεῖσθαι κατὰ τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον κωνσούλας· τοῦτο μεθερμηνευόμενον εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶτταν τοὔνομα συμβούλους ἢ προβούλους δύναται δηλοῦν, κωνσίλια οἱ Ῥωμαῖοι τὰς συμβουλὰς καλοῦσιν.» E stante l'antico valore, ch'ebbe *consulere* di *iudicare* (Paul. v. *consulas* p. 41 e Quintilian. II, 6, 32), onde la formula: *rogat boni consulas* per *bonum iudices*, come spiega lo stesso Quintiliano; ben si vede quanto fosse proprio del console il *iudicare*.

APPELLAMINO. — La comune degli editori fino al Klotz inclusivo, dà *appellantor*. Nel 2.° e 3.° leid. abbiamo *appellamino*: nel 1.° *appellanto*, ma col *to*, dicono l'Halm ed il Baiter, col *nto*, dice il Vahlen, *in rasura*. Questo contrasto di revisione è molto notabile: perchè se fosse sicura la revisione dei due primi editori sarebbe resa molto più sospetta la lezione del 2.° e del 3.° cod., i quali, dopo l'*a*, hanno non *n* ma *m*. E tenendo più sicura la revisione del Vahlen, noi crederemmo molto più accettabile l'*appellamino*, di cui forse è stata rasa la finale *mino* nel 1.° Leid., perchè paruta inesplicabile a qualche non troppo dotto revisore o lettore di quel codice. La flessione di questa voce sarebbe un'antica desinenza riflessivo-passiva della seconda e terza persona singolare dell'imperativo fut. pass. (ved. lo Schweizer-Sidler, Teorica dei Suoni ecc. § 125 not. 2) ed il Corssen (op. cit. II. p. 95, 96): e, data qui come sicura la lezione *appellamino*, questa desinenza sarebbe comune anche alla 3.ª plurale. Il Bergk proponeva la lezione *appellaminoe*, che per quanto io so, non venne ancora accettata da alcun editore. L'Halm fa a tale proposito questa bonissima nota: «*appellaminoe* Bergk (Philol. XIV, 186) cui formæ *appellamino*, quæ in secunda et in tertia persona numeri singularis in usu erat (v. Madvigii Opusc. II, 240) in utraque persona numeri plur. forma *appellamini* sive prisca scriptura *appellaminoe* videtur respondisse. Nos in re prorsus incerta librorum optimorum scripturam intactam reliquimus, præsertim cum fieri potuerit ut in his formis antiquis numerorum usus promiscuus esset.» Oltre l'Halm hanno pure *appellamino* il Baiter ed il Vahlen; lo Schoell (op. cit. p. 76 not.) citando fra gli altri esempi di questa forma il nostro luogo, pone un punto interrogativo dopo *appellamino*: ed il Corssen, che allega in due luoghi della cit. op. (I, 285: II, 96) gli esempi della forma in *mino* nell'imperativo, e che la dice un'uscita participiale analoga al μενο greco, non accolse l'esempio del nostro luogo.

MILITIAE SVMMVM IVS HABENTO, NEMINI PARENTO: OLLIS SALVS POPVLI SVPREMA LEX ESTO. — Comunemente dopo il *parento* si pone una forte interpunzione, ed una tenue dopo *habento*. Il Lange volle fare il rovescio, mettendo due punti dopo *habento* ed una virgola dopo *parento*. Con quest'ultima interpunzione s'avrebbe che i consoli non doveano obbedire a nessuno, perchè sarebbe stata suprema legge del loro magistrato il provvedere alla salvezza della repubblica. Ma io credo molto più giusta la interpunzione comune, onde s'avrebbe che il supremo comando de' consoli non dovea nell'esercito aver limite; neppure quello della provocazione, che pur s'avea in città (*domi*). Il porre in una stessa relazione con *militiæ summum ius habento* tanto *nemini parento* quanto l'*ollis salus populi suprema lex esto*, come fa il Mesnil, il quale per ciò ha messa soltanto una virgola dopo *habento* e dopo *parento*, non ci sembra accettabile; essendochè al console non solo in guerra, ma anche in città od in pace, dovea essere suprema legge la salvezza del popolo. E per questo non crederei poi tanto strano, come altri ha creduto, che qui s'alluda, secondo l'opinione del Turnebo, alla somma potestà, data ai consoli in certi casi, coll'intimazione di provvedere essi

Digitized by Google

OLLIS SALVS POPVLI SVPREMA LEX ESTO.

9 EVMDEM MAGISTRATVM, NI INTERFVERINT DECEM ANNI, NE QVIS CAPITO: AEVITATEM ANNALI LEGE SERVANTO.

RAN SOGGETTI: PER LORO LA SALUTE DEL POPOLO SUPREMA LEGGE SARÀ.

LO STESSO MAGISTRATO, SE 9 NON DOPO TRASCORSI DIECI ANNI, ALTRI NON PRENDERÀ; LA ETÀ SECONDO LA LEGGE ANNALE OSSERVERANNO.

«ne quid res publica detrimenti caperet» (Pro Milon. c. 26: vedi anche Sallustio *Cat. 29*: Cesare *de B. C. I, 5*: Livio *III*, 4): e il Nostro (pro Rabirio perduell. reo c. 7) dice nello stesso proposito: «operam darent (consules) ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur.» Il *suprema lex* troverebbe dunque riscontro nella frase di Cesare, che parlando di simile provvedimento del senato, dice: «*Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum* ..... dent operam consules ne quid etc.» (l. c.): e nell'altra (l. c.) di Livio: «tantumque terrorem incussere (Hernici) patribus, ut, *quæ forma senatus consulti ultimæ semper necessitatis habita est*, Postumio, alteri consulum, negotium daretur, videret ne quid res publica etc.» Per tale intimazione «ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiæque imperium atque iudicium summum habere: aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est» (Sallust. l. c.): ossia, compendiando tutto colla frase Tulliana, s'impone a' consoli che abbiano per «suprema lex» la «salus populi.»

OLLIS .... POPVLI. — *Ollis* è correzione di R. Stefano. L'Halm nota: «oius *B*, ** *us* (vel iis). A[1] (desunt in ras. quattuor ductus) *ius A*[2] *H; his* Bake.» Ed il Vahlen: «oius B * ius (*v.* erasa) *A* (Halmius errat).» La lezione *populi* è data dagli editori: nei codd. leidd. v'è *populo*, ove lesse il Feldhuegel *populoi* «quod vix probabile est» scrive il Vahlen; e neppur troppo accettabile sembra il *populoe* del Beucheler.

9. — EVMDEM .... LEGE. — *Eumdem* è nel 1.° leid.; nel 2.° *eum de magistratum*, nel 3.° *eum de*. In vece di *lege* abbiamo in tutti e tre i leidd. *leges;* nell'Heinsiano fu appresso corretto *leges* con *lege*. — *servanto. Ast quando*: così è dato dall'Heinsiano: *servant a si*, v'è nel 2.° leid.; nel 1.° abbiamo «*servanto* ** *et quando* (*o* et *qu* e corr. sed et manu pr.)» come scrive il Vahlen: l'Halm nota: «servanto ** et (in ras. vestigium lit. s) A.»

LO STESSO MAGISTRATO ECC. — Abbiamo in Livio (VII, 42) com'e' avesse trovato appresso alcuni (apud quosdam) che nel tribunato di L. Genucio «plebi scitis cautum est, ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet.» In certi casi per altro il popolo credeasi in diritto di sciogliere un candidato da tale legge, come avvenne, tra gli altri, per Q. Fabio Massimo; il quale, perchè non volea essere rifatto console nell'anno di R. 456 per la quarta volta, non essendo quello l'anno dopo i dieci anni, dacchè avea ottenuto l'ultimo consolato (an. di R. 445); facea recitare la legge: «qua intra decem annos eundem consulem refici non liceret.» (X, 13): ma per quanto e' ripetesse che doveano i Romani esser retti dalle leggi, non essi regger le leggi «iam regi leges, non regere;» rieletto, riaccettò il consolato. Fu rinnovata la legge annale da L. Silla: «καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐκώλυσε πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι» (Appian. Bell. Civ. I. 100).

LA ETÀ SECONDO LA LEGGE ANNALE OSSERVERANNO. — S'intende la *lex Villia annalis*, rogata nel 180 di Roma dal tribuno L. Villio; legge, che stabiliva l'anno d'età ch'aver doveva un candidato, secondo la magistratura, ch'e' domandava: «Eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio tribuno plebis, quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque: inde cognomen familiæ inditum, ut Annales appellarentur» (Liv. XL, 44). Questa legge fu anche detta *annaria*: «annaria lex dicebatur ab antiquis ea, qua finiuntur anni magistratus capiendi.» (Fest. p. 27). Prima della legge Villia v'era nell'uso, quantunque non a puntino definita, un'età, prima della quale non si credea il cittadino maturo agli onori dello Stato, detta per questo la *legitima ætas*. Onde quando Scipione chiese l'edilità, i tribuni della plebe diceano ch'e'

Digitized by Google

AST QVANDO DVELLVM CHE SE GUERRA GRAVE AS-

non era da pensare a lui « quod nondum ad petendum (ædilitatem) legitima ætas esset » (Liv. XXV, 2): e Polibio dice che quegli era affatto giovane « ἦν κομιδῇ νέος » (X, 4). Non essendo poi restata la formula della rogazione Villia (e neppure quella della legge Pinaria annale, accennata da Cicerone nel II de Orat. c. 65) non possiamo sapere precisamente l'età da quella legge fissata per le singole magistrature. Soltanto possiamo congetturarla dall'esempio di M. Tullio, che dice nel *de Officiis* (II, 17, 59) com'e' avesse ottenute le magistrature nell'anno che toccava, ossia nel prescritto dalla legge annale: « quos (honores) cunctis suffragiis adepti sumus *nostro quidem anno.* » M. Tullio ottenne la questura nell'anno 31 dell'età sua, l'edilità nel 37, la pretura nel 40, il consolato nel 43 (v. Memorabilia vitæ Ciceronis per an. digesta nella P. I. dell'*Onomast. Tullian.* dell'Orelli): parrebbe dunque che l'età prescritta dalla legge Villia per le singole magistrature fosse quella, in cui le ottenne a mano a mano Cicerone. Che poi ad essere console fosse necessario avere almeno 43 anni, si ricava anche da un altro luogo (Philipp. V, 17,), dove M. Tullio, parlando d'Alessandro, dopo aver detto ch'egli moriva di 33 anni, soggiunge: « quæ est ætas nostris legibus decem annis minor quam consularis. » Un'altra cosa certissima su tale proposito si è che nessuno potea ottenere una qualunque carica nello Stato, fosse anche il più basso de' minori magistrati, se non avea militato per dieci interi anni, ossia se non dopo compiuti i ventisett'anni; cominciando per ogni cittadino l'obbligo della milizia dall'anno 17 di sua età: « πολιτικὴν δὲ λαβεῖν ἀρχὴν οὐκ ἔξεστιν οὐδενὶ πρότερον, ἐὰν μὴ δέκα στρατείας ἐνιαυσίους ἢ τετελεκὼς » (Polyb. VI, 19). Piace qui notare come Cicerone, che in questo articolo di legge inculca l'osservanza della legge annale, nel l. c. della V Filippica, dove caldeggia la candidatura del giovane Ottaviano, argomentando da singolari esempi, nei quali si vede il popolo avere sciolto il candidato, insigne per meriti, dal vincolo della legge annale, egli, troppo rettoricamente risalendo al generale, soggiungea: « Itaque maiores nostri, veteres illi, admodum antiqui leges annales non habebant; quas multis post annis attulit ambitio ut gradus essent petitionis inter æquales: » e quindi: « ita sæpe magna indoles virtutis, prius quam reipublicæ prodesse potuisset, exstincta est: » vedi anche Tacito (Annal. XI, 22). In generale è da dire che le leggi annali erano opportunissime; perchè l'età procaccia all'uomo quella maturità di consigli, che è tanto necessaria a chi governa la repubblica: ma la ragione e l'esperienza additano i casi, ne' quali a non istare a queste leggi è consigliato dalla legge nel politico ordine *suprema*, cioè dalla *salus populi*. Però non mi parrebbe troppo giusto il dire come trovo in Plutarco (Mario c. 12) che in tal caso cede all'utilità la legge: « εἴξειν τῷ συμφέροντι τὸν νόμον: » dovrebbesi piuttosto dire che una legge provvida è qui per cedere ad un'altra d'una provvidenza più larga ed a cui è la prima subordinata. Però questa, diremmo, violazione della legge è da ritenerla anche con Plutarco tutt'altro che irragionevole: « οὔτε ἀλοχωτέραν εἶναι.... αὐτίαν » (Ibid.).

ANNALI LEGE. — Non credo che l'ablativo *annali lege* debba essere spiegato come volesse dire per *una legge annale da comporre*, e non per le già composte da Villio e da Pinario: giacchè io non capirei come M. Tullio in una tavola legislativa avesse comandata l'osservanza d'una legge da fare e non l'avesse, come tant'altre, proposta lui questa legge, conforme la consuetudine o le leggi scritte e allora in vigore. Che se alla critica ciò pare alquanto irragionevole, rassegniamoci allora ad una forma sintattica, almeno per noi, strana, piuttosto che offrirne un'interpretazione stranissima. Quantunque, a vero dire, non veggo del tutto fuori di probabilità che questo costrutto *annali lege*, sia spiegato in un modo analogo al *permissu*, all'*iniussu* e simili; vicino ai quali il Madvig § 256 pone quest'esempio di Cornelio Nipote, dal nostro luogo non troppo discordante: « neque (Cimon) legibus Atheniensium emitti poterat » (Cim. c. 1). Così, anche senza sottintendere l'*ex*, che il Mesnil crederebbe, nel senso che diamo alla frase, da non potersi tralasciare, la cosa può andar liscia istessamente.

CHE SE GUERRA GRAVE ASSAI, DISCORDIE INSORGERANNO ECC. — Qui sono accennate le due principali cause, onde voleasi creare il dittatore. Nell'orazione da Claudio tenuta in senato sul dover dare ai Galli il *ius honorum*, conservataci nella tavola Lionese, è detto: « Quid nunc commemorem

Digitized by Google

GRAVIVS, DISCORDIAE CIVIVM ESCVNT, † ONES NE AMPLIVS

SAI, DISCORDIE INSORGERANNO TRA' CITTADINI, UNO SOLO

dictaturae, hoc ipso consulari i[*mp*]erium valentius refertum apud maiores nostros, quo in [*as*]perioribus bellis aut civili motu difficiliore uterentu[*r*]?» (I, 28 ap. Bruns, *Fontes Iur. Rom. Antiq.* p. 157). Queste due ragioni sono le più frequentemente accennate ne' *Fasti Consulares*, colla nota formula « *Dict. rei gerundæ caussa*:» (v. ann. di Rom. 295), che corrisponde all'altra *belli gerundi causa* (Liv. VIII, 40): e colla formula « *Dict. seditionis sedandæ c.* » (vedi an. di R. 386). Anche per altre cause poi erano eletti i dittatori, secondo che troviamo nei Fasti Consolari stessi e negli scrittori di cose Romane: come quando si doveano indire i comizi (*comitiorum habendorum causa*) in difficili tempi, come avveniva ne' contrasti civili: « Dictatorem quoque hic annus (di R. 404) M. Fabium nullo terrore belli, sed ne Licinia lex comitiis consularibus observaretur » (Liv. VII, 22); o anche solo quando i consoli erano impediti dal tenere questi comizi (Liv. VII, 24): o quando e' doveano infiggere il chiodo (*clavi figendi causa*) nel destro lato del tempio di Giove Ottimo Massimo a segnare, conforme l'uso etrusco, gli anni (Liv. VII, 3), chiodo che fu detto il *clavus annalis* (Paul. p. 56). « Clavus annalis appellabatur, qui figebatur in parietibus sacrarum ædium per annos singulos, ut per eos numerus colligeretur annorum;» ciò che si usò poi fare anche per superstiziosa credenza, che tale ceremonia, fatta da un dittatore, o cessasse una pestilenza (Liv. VII, 3) o sedasse i tumulti cittadini (Liv. VIII, 18): si eleggeva anche il dittatore per istabilire ferie (*feriarum constituendarum causa*) in casi tenuti malaugurosi (Livio VII, 28): per evitare l'interregno (*interegni causa Fast. Cons.* an. di R. 536); e simili: vedi il Lange (I, 760) ed il Mommsen (R. St. II, 148). Il primo dittatore l'abbiamo l'anno di Roma 253, nella persona di Tito Larzio (*Dict. rei gerundæ causa*): e nell'anno di Rom. 537 abbiamo l'ultimo dittatore nella persona di M. Giunio Pera (*Dict. rei gerundæ caussa*).

DUELLVM.... ESCVNT. — Per queste due voci vedi la 1ª nota della p. 209 e la 3ª della p. 361.

DISCORDIAE CIVIVM. — Così ne' codici. Il Turnebo suggerì *aut discordiae*: il Lambino *discordiaeve*, che trovasi pure in codd. di minor conto: il Mommsen (Röm. Staatsr. tom. II, p. 148) ha letto « [gravioresve] discordiæ civium escunt:» e il Padeletti (Storia del Diritto Romano p. 22), modificando l'arbitraria aggiunta del Mommsen, non meno arbitrariamente lesse: « duellum gravius (gravioresque) discordiæ:» ciò che farebbe credere che non fosse bastato a far creare il dittatore il *grave duellum*, ma che ci fossero volute anche delle gravi discordie; e questo è fuori d'ogni storica verità.

† ONES. — Parrà strano che tornando indietro un quattro secoli, e senza farmi caso delle ulteriori correzioni di questa malnaturata voce, io la ristampi tale e quale la si trova negli ottimi codici, come la stampava al suo tempo il Turnebo. Ma piuttosto che altri, forse anche per mia colpa, fosse nel pericolo di far passare per vocabolo Ciceroniano, una semplice, sia pur, se vuoi, anche probabile correzione d'altri o mia; parmi meglio fatto lasciarlo lì, com'è ne' mss, quell'*ones*; al più al più segnandolo della nota di sospetta autenticità. Primo, per quanto io so, che abbia tentato una correzione di questa voce, ma che riuscì troppo infelice, fu il Turnebo: il quale leggendo *escuntones* ne' codici, unico lui scrisse: « Veteres libri, *Civium escuntones ne*, puto legendum esse, *Et seditiones*, vel potius, *Et conciones.* » Il Lambino poi (ed. di Parigi 1565) lesse: « *escunt, unus* — sic legendum esse pervincunt libri veteres. *escunt* autem idest erunt: » e l'edizione colle varianti del Lambino, fatta da Pietro Santandreano (an. 1577), reca in margine coll'iniziale *L*: « *escunt, œnus.* » E questa emendazione la dicono del Lambino, tra gli altri, l'Halm ed il Baiter. Il Goerenz in vece la dice del Davisio: ed il Gebehard nota: « *escunt, œnus*, nescio a quo primum eruta sit isthæc lectio, Gifanione an Lambino. accedit certe ei plane vetus scriptura codicis Turneb. in quo *civium escuntones ne amplius.* » E dopo queste varianti, non della lezione *œnus*, ma di chi sull'*ones* de' mss. ha proposto *œnus*; si cita, senza il minimo dubbio, questa voce siccome usata in antico, coll'esempio solo soletto di questo luogo; come abbiamo, tra gli altri, anche nel Corssen (op. cit. tom. I p.703 e 708). E il De-Vit (T. L. Lexicon voc. *unus*) ha pure: «*œnus* pro *unus* Veteres scripsisse testatur Lex ap. Cic. 3 Leg. 3. § 9. » Credo che se altri avesse voluto dire che dagli antichi fu scritto *ones* in vece di *unus*, e avesse citato il nostro luogo,

Digitized by Google

SEX MENSES, SI SENATVS CRE- NON OLTRE A SEI MESI, QUAN-

avrebbe avuto per avventura una qualche ragione di farlo; giacchè anche se gli fosse mancato il sostegno d' altri casi dell' antico e sicuro scambio dell'*e* e dell'*o* coll'*u*, avrebbe potuto dire: almeno qui dicon così gli ottimi codici. Del rimanente qualche sostegno nell' analogia dello scambio antico dell'*u* e dell'*o*, anche dinanzi alla *n*, c' è pure in alcun esempio (vedi il Garrucci op. cit. p. 24): ed un codice Goerenziano ci offre la lezione di *escunt onus*. Anzi qualche esempio si potrebbe recare anche dell'*e* mutato in *u*, come puossi vedere nello stesso Garrucci (nn. 532, 1636 e 919, 13): nel quale ultimo luogo abbiamo *Edem* per *Edum* « AD · FLOVIVM · EDEM. » Ma io non voglio mettermi a pericolo di provar troppo; e bastami d' aver avvertito che, chi vorrà citare un esempio di *œnus* per *unus*, dovrà ricorrere ad altro luogo, se per avventura lo trovasse, ma non a questo qui. Chi volesse poi citare il pensiero di M. Tullio, scriva *œnus*, come per es. ha fatto tra' moderni il Mommsen (*Röm. Staatsr.* vol. II p. 147 not. 3); oppure *unus*, come per es. tra' moderni ha fatto il Krahner (Ant. Rom. vers. cit. p. 364): oppure *oinus*, forma che troverebbe esempi nelle antiche iscrizioni (Garrucci op. cit. nn. 865 e 920, 21); non importerà gran fatto. Per altro osservo che essendo usato *unum* nella tavola del II libro § 20, a scrivere *unus* in vece di *œnus* avremmo la ragione d'una fortissima analogia; l'*œnus* nessun riscontro avrebbe in nessun luogo della latinità: almeno nè lessicisti, nè grammatici del semplice *œnus* non citano alcun altro esempio da questo in fuori.

UNO SOLO NON OLTRE A SEI MESI. — Col raccogliersi nelle mani di un solo l'impero s'impediva che ne' turbamenti della repubblica, durante i quali non era giovevole la dominazione di molti, i Romani fossero lacerati, come è deto da G. Lido (De Mag. P. R. I, 36), da molte e non concordi magistrature: « Ῥωμαίοις παραττομένων τῶν πραγμάτων..... οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη πολλοῖς καὶ μὴ συμφωνοῦσιν ἄρχουσι διασπαδιζόμενοι (οἱ Ῥωμαῖοι). » Col medesimo intento c' è in Dionisio) le città greche, quantunque non più suddite a' re, ciò pure usavano fare in pericolosissimi tempi, fossero anche i troppo felici e quindi troppo facili a produr rovine ne' pubblici ordinamenti: « κἀν ταῖς ὑπερβαλλούσαις τὸ μέτριον εὐτυχίαις, διαφθειρομένων δι' αὑτὰς τῶν πολιτικῶν κόσμων » (V, 74): in questi casi esse credeano necessario di far ricomparire i poteri regii ed assoluti, velati con isplendidi nomi: « ἠναγκάζοντο παράγειν πάλιν τὰς βασιλικὰς καὶ τυραννικὰς ἐξουσίας εἰς μέσον, ὀνόμασι περικαλύπτοντες αὐτὰς εὐπρεπεστέροις » (Ib.). M. Tullio nel *de Rep.* I, 40, dice de' dittatori: « gravioribus vero bellis etiam sine collega omne imperium penes singulos: » e Polibio (V, 86 e 87) appella il dittatore un assoluto capitano: « αὐτοκράτωρ στρατηγός. » Zonara (VII, 13) così parla sull' istituzione e sull' autorità del Dittatore: « Riaccesasi la guerra da parte dei Latini contro di Roma, la plebe (οἱ πολλοί) non volea prender le armi, chiedendo che si venisse all' estinzione de' suoi debiti (ἀποκοτὴν τῶν χρεῶν ἀξιοῦντες γενέσθαι): perciò un nuovo magistrato sovra entrambi gli ordini fu stabilito per la prima volta dai maggiorenti (οἱ δυνατοί), che si credette bene di chiamare dittatore. Egli era nel potere alla pari coi re. E se da una parte aveano i Romani in odio il nome di re per la ricordanza de' Tarquinii; dall' altra volendo essi avvantaggiarsi del governo di un solo, così potente nelle guerre e ne' tumulti cittadini, tal governo accolsero, ma cambiatone il nome (ἠδύνατο δὲ ἐξ ἴσου πάντα τοῖς βασιλεῦσι· τὴν μὲν γὰρ τοῦ βασιλέως ἐπωνυμίαν διὰ τοὺς Ταρκυνίους ἐμίσησαν. Τὴν δ' ἐκ τῆς μοναρχίας ὠφέλειαν θέλοντες, ὡς πολὺ ἰσχυούσης ἐς τὰς τῶν πολέμων καὶ τῶν στάσεων περιστάσεις, ἐν ἄλλῳ ταύτην ὀνόματι εἵλοντο). Era dunque, come abbiam detto la magistratura dittatoriale nella sostanza d' eguale valore di quella del re, eccetto che non potea il dittatore montare a cavallo se non se quand'era per uscire in campo; senza per altro che gli fosse lecito spendere del pubblico denaro, se non dopo un voto popolare, che gliene desse facoltà (οὔτε ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων ἀναλῶσαί τι ἐξὴν αὐτῷ, εἰ μὴ ἐψηφίσθη). Del rimanente e' potea giudicare e condannare a morte e in città e in campo (δικάζειν δὲ καὶ ἀποκτείνειν καὶ οἴκοι καὶ ἐν στρατείαις ἠδύνατο): e non già i soli del popolo, ma anche quelli dell' ordine equestre e dell' ordine senatorio stesso (καὶ οὐ τοὺς τοῦ δήμου μόνους, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἱππέων καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς βουλῆς). Nè alcuno avea autorità di domandargli ragione, o di opporsi a lui in alcuna cosa, nemmeno i tribuni della plebe; nè dal dittatore v'era legittima provocazione (καὶ οὐτ' ἐγκαλέσαι τις αὐτῷ οὐτ' ἐναντίοντι διαπράξασθαι ἴσχυεν, οὐδὲ οἱ Δήμαρχοι, οὔτε δίκη ἐφέσιμος ἐγένετο ἀπ' αὐτοῦ). Non si estendeva poi il governo dei dittatori più oltre i sei mesi,

Digitized by Google

VERIT, IDEM IVRIS QVOD DVO DO DECRETI IL SENATO, TER· CONSVLES TENETO, ISQVE RÀ IL GIURE STESSO CHE I

acciocchè qualcuno di loro, durando in tal maggioranza e potere assoluto, non montasse in superbia e fosse trascinato alla cupidigia del regno (οὐκ ἐπὶ πλέον δὲ τῶν ἓξ μηνῶν ἡ τῆς Δικτατωρίας ἀρχὴ παρετείνατο, ἵνα μή τις αὐτῶν ἐν τοσούτῳ κράτει καὶ ἐξουσίᾳ ἀκράτῳ χρονίσας, ὑπερφρονήσει, καὶ πρὸς ἔρωτα μοναρχίας ἐκκυλισθῇ).» Nella guerra Annibalica s'ebbe il primo esempio di due dittatori in una volta, Fabio Massimo e Marco Minuzio «δὴ δύο δικτάτωρες ἐγεγόνεσαν ἐπὶ τὰς αὐτὰς πράξεις, ὃ πρότερον οὐδέποτε συνεβεβήκει παρὰ Ῥωμαίοις» (Polyb. III, 103): quantunque la proposta di tal fatto sia detta da Livio: «non modicam rogationem..... de æquando magistri equitum (M. Minuci) et dictatoris (Q. Fabi) iure» (XXII, 25). A levare poi da questo magistrato ogni sospetto, ch' e' divenisse potestà regale, era d'ordinario circoscritta, come è detto anche nel luogo recato del Zonara, entro allo spazio di soli sei mesi la durata del magistrato dittatoriale: « ἓξ καὶ μόνοις μησὶ τοῦ κράτους αὐτῷ περιγραφομένου» (Polyb. l. c.): «Quinctius sexto decimo die dictatura *in sex menses accepta* se abdicavit» (Liv. III, 29). La quale misura di tempo fu stabilita dal senato con sospensione della potestà consolare, che rivivea subito spirato questo tempo: «χρόνου δὲ εἶναι μέτρον τῇ νεᾷ ἀρχῇ μῆνας ἓξ, μετὰ δὲ τὴν ἑξάμηνον αὖθις ἄρχειν τοὺς ὑπάτους» (Dion. V, 70). Quando il dittatore era eletto per un fatto di brevissima durata, egli deponea la sua carica tosto che l'avesse compiuto: «Qui (Cn. Quintilius dictator, L. Valerius magister equitum) fixo clavo magistratu se abdicaverunt» (Liv. VIII, 18). Ma era anche somma lode deporre la dittatura, quando altri l'avesse ottenuta per lo spazio usato de' sei mesi, subito compiuta la fazione per la quale era stato eletto: ciò che abbiam visto più sopra accennato da Livio per rispetto a Quinzio. Anzi Lido dice espressamente che, quando il dittatore avea sanata quella data parte della repubblica, a sanar la quale era stato eletto, e' depor soleva l'impero «ἅμα γὰρ τὰ πεπονηκότα ἐθεράπευσεν ὁ Δικτάτωρ, ἅμα τῆς ἀρχῆς ἀπεπαύσατο» (De Mag. I, 36).

TENETO. — *Teneto* è dato per primo dal Manuzio, dice l'Halm; dal Turnebo, dice al contrario il Vahlen. Certo è che ne' codici abbiamo «tenunt o. *B* tenunto * sed *o* e corr. A (fuit *tenunt o*).»

QUANDO DECRETI IL SENATO. — Ne' bisogni straordinari era il senato che proponea l'elezione del dittatore; com'era pure il senato quello che dava a' consoli in simili occasioni un potere dittatoriale colla formula solenne: « videant consules ne quid res publica detrimenti capiat:» ciò che si usò fare più tardi in tutti que' pericoli pe' quali prima era eletto il dittatore. Il senato formava il decreto o il senatoconsulto, perchè fosse eletto il dittatore, e ne proponea il nome (Liv. IX, 38); era legge che fosse scelto un uomo consolare: «consulares legere: ita lex iubebat de dictatore creando lata» (Id. II, 18): spettava poi al console il diritto di nominarlo, ciò che diceasi, *dictatorem facere, legere, nominare, creare;* ma specialmente *dicere dictatorem*, onde Varrone trae l'etimologia di questa voce: «dictator, quod a consule dicebatur. quoi dicto audientes omnes essent» (De L. L. V, 82) «*dictator*, magister populi, quod is a consule debet dici» (Ib. VI, 61). Solo quando mancavano i consoli da Roma, il popolo eleggea lui il dittatore: che in tal caso era piuttosto detto *pro dictatore*: «omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Cœlius etiam cum primum a populo creatum dictatorem scribit. sed et Cœlium et ceteros fugit *uni consuli* Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia expectare territa iam clade civitas non poterat, eo decursum est, ut a populo crearetur, qui pro dictatore esset» (Liv. XXII, 31).

TERRÀ IL GIURE STESSO CHE I DUE CONSOLI. — Per questo troviamo detto che il dittatore avea doppio principato, e che era tenuto un doppio consolo: « δικτάτωρ ὁ διπλασίαν τὴν ἀρχὴν ἔχων, ὃς παρὰ Ῥωμαίοις καὶ δισύπατος καλεῖται» (Suida a q. v.). Nello stabilire in che differisca la podestà de' consoli e quella del dittatore, scrivea Polibio, che in questo e' son diversi, che ciascun di costoro sono seguiti da dodici littori, il dittatore da ventiquattro; che quelli in molte cose hanno bisogno del senato per compiere certe imprese, l'altro in vece è capo assoluto; e, lui eletto, tosto avvien che si sciolga ogni magistratura in Roma, eccetto quella del tribuno: «ὁ δὲ δικτάτωρ ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν τῶν ὑπάτων·

Digitized by Google

AVE SINISTRA DICTVS POPVLI MAGISTER ESTO: EQVITATVMQVE QVI REGAT HABETO PARI DUE CONSOLI: E QUESTI NOMINATO ALL'APPARIR DELL'AUGELLO DI SINISTRA, SARÀ IL MAESTRO DEL POPOLO:

τῶν μὲν γὰρ ὑπάτων ἑκατέρων δώδεκα πελέκεις ἀκολουθοῦσι, τούτῳ δ' εἴκοσι καὶ τέτταρες, κἀκεῖνοι μὲν ἐν πολλοῖς προσδέονται τῆς συγκλήτου πρὸς τὸ συντελεῖν τὰς ἐπιβολάς, οὗτος δ' ἔστιν αὐτοκράτωρ στρατηγός, οὗ καταστάντος παραχρῆμα διαλύεσθαι συμβαίνει πάσας τὰς ἀρχὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ πλὴν τῶν δημάρχων» (III, 87). L'autocrazia poi del dittatore in ciò specialmente consisteva ch' e' non fosse soggetto nè a provocazione nè a sindacato, dopo che avess'egli deposta la carica, nè che si potesse invocare la protezione de' tribuni contro di lui. Quest'autocrazia ch' egli mostrava coll'avere anche in città i littori colle scuri (Dion. V, 75), era segno del diritto, che avea, di vita e di morte (Pomponio fr. 2 § 18 De Orig Iur. I, 2): e quindi scrive Livio: «creato dictatore primum Romæ postquam præferri secures viderunt, magnus plebem metus incessit, ut intentiores essent ad dicto parendum. neque enim ut in consulibus, qui pari potestate essent, alterius auxilium, neque provocatio, neque ullum usquam nisi in cura parendi auxilium» (II, 18). Quando fu negata al dittatore la esenzione dall'appello al popolo, nella legge, ond' era creato, levossene la formola - *ut optima lege* -: «post quam vero provocatio ab eo magistratu (magistri populi) ad populum data (*dicta* mss.) est, quæ ante non erat, desitum est adici 'ut optima lege', utpote imminuto iure priorum Magistrorum» (Fest. v. *Optima lex* p. 198).

E QUESTI NOMINATO ALL'APPARIR DELL'AUGELLO DI SINISTRA. — A Roma, come abbiam visto (p. 268 n.), ogni pubblico fatto s'iniziava cogli auspizi; i quali, perchè fossero propizi, doveano offrire segni venuti dalla parte sinistra del cielo (v. la nota 1ª p. 210; ed il Marquardt (*Röm. Staatsverwaltung*, *III* Band, Das Sacralwesen p. 386 e segg.). Festo (p. 339) dice: «Sinistræ aves sinistrumque sive (Müll. *est* mss.) sinistimum auspicium, i. quod sinat fieri. Varro l. V epistolicarum quæstionum ait: 'A deorum sede cum in meridiem spectes, *quod* ad sinistra*m* sunt partes mundi exorientes, ad dexteram occidentes; factum arbitror, ut sinistra meliora auspicia, quam dextera existimentur.' idem fere sentiunt Sinnius Capito et Cincius:» ed alla p. 351: «Sinistrum in auspicando significare ait Ateius Capito lætum et prosperum auspicium, at (Ursin. et Müll. *aut* mss.) silentium, ubi (Augustin et M. *dubi* mss.) duntaxat vacat vitio. igitur silentio surgere cum dicitur significat non interpellari, quo minus rem gerat. at (Augustin. et M. *ad* mss.) sinistrum, hortari quoque auspicia ad agendum, quod animo quis proposuerit.» E Varrone (de L. L. VII, 97): «quæ sinistra sunt, bona auspicia existimantur; a quo, fieri tum comitia aliudve quod sinit, dicitur avis sinistra quæ bona est:» vedi anche il Nostro (de Div. II, 35). Del rimanente abbiamo in Livio (VIII, 23) come dovesse farsi l'elezione del dittatore perchè non fosse viziata: «litteræ missæ, ut dictatorem comitiorum causa diceret (L. Cornelius, consul an. 426) dixit M. Claudium Marcellum; ab eo magister equitum dictus Sp. Postumius, nec tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia, vitione creatus esset, in disquisitionem venit, consulti augures, vitiosum videri dictatorem pronuntiaverunt. eam rem tribuni suspectam, infamemque crimiuando fecerunt; nam neque facile fuisse id vitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret dictatorem, neque ab consule cuiquam publice privatimve de ea re scriptum esse, nec quemquam mortalium extare, qui se vidisse aut audisse quid dicat, quod auspicium dirimeret, neque augures divinare Romæ sedentes potuisse, quid in castris consuli vitii obvenisset. cui non apparere, quod plebeius dictator sit, id vitium auguribus visum?» Il *consul oriens*, qui usato da Livio, è chiarito dalla frase equivalente *surgere*, che abbiamo nel l. c. di Festo v. *sinistrum auspicium* (p. 351): e più ancora da quel di Velio Longo: «oriri apud antiquos surgere frequenter significabat, ut apparet in eo quod dicitur: *Oriens consul magistratum populi dicat;* quod est surgens» (p. 2234 Putsch).

SARÀ IL MAESTRO DEL POPOLO. — *Magister populi* è spiegato altrove (De Finib. III, 22) dal Nostro con *dictator*: «magister populi, is enim est dictator.» L'antichità di questo nome, a confronto del più recente *dictator*, ci viene indicata dallo stesso: «Nam *dictator* quidem ab eo appellatur, quia dicitur; sed in nostris libris (cioè gli augurali) vides eum, Læli, *magistrum populi* appellari» (De Repub. I, 40). Seneca (op cit. 108) esemplificando con questo luogo *de Rep.* il

Digitized by Google

IVRE CVM EO, QVICVMQVE ERIT IVRIS DISCEPTATOR.

CHI REGGA LA CAVALLERIA AVRÀ SECO, PARI NEL GIURE A QUALSISIA DECIFERATORE DEL GIURE.

principio da lui prima enunziato, « ex eadem materia suis quemque studiis optata colligere » dice che il filologo, tra l'altre, qui « notat eum, quem nos dictatorem dicimus et in historiis ita nominari legimus, apud antiquos magistrum populi vocatum: hodieque id extat in auguralibus libris; et testimonium est, quod, qui ab illo nominatur, magister equitum est: » vedi anche i soprallegati luoghi di Varrone (De L. L. V, 82. VI, 61) e di Festo (v. Optima lex p. 198). Suida (v. Δικτάτωρ) dice che, volendo interpretare in lingua greca il nome *dictator*, potrebbesi dire εἰσηγητὴς τῶν λυσιτελῶν, cioè proponitore di utili provvedimenti.

EQVITATVMQVE QVI REGAT. — Ne' tre leidd. abbiamo *œquitatem cumque qui regat*: la correzione del codice Heinsiano, tenuta anche dalla antica edizione veneta, ci dà *equitatem quicumque regat*. Il Turnebo ha letto *equitemque qui regat* e così l'Ernesti: il Lambino *equitatum quicumque regat*. Il Turnebo seguito dal Goerenz, dallo Scheffer e dal Moser, lesse *equitem cumque qui regat;* e il Goerenz nota: « iungi possent vv. *equitemcumque*, ut sit prisce iunctum pro *equitatum quemque*, cuius loco, lingua exculta, *omniscumque* copulatur: » il Grevio lesse *equitatum qui regat:* l'Orelli in fine lesse *equitatumque qui regat:* e così tennero il Klotz, il Baiter, l'Halm, il Vahlen. Io ho prescelta tra le varianti questa, che parmi la più felice.

CHI REGGA LA CAVALLERIA AVRÀ SECO. — Il dittatore dovea essere immediato capitano de' soldati a piedi, ne' quali era il nerbo delle romane legioni. E per ciò forse v'era una legge, che a lui vietava di usare del cavallo in campo (παρὰ στρατείας, Plut. *Fab.* 4): ragione recata pure da Plutarco (l. c.) per ispiegare tale divieto, quand'e' narra come Fabio otteneva che il senato derogasse per lui a questa legge, tosto che fu fatto dittatore: vedi anche Livio (XXIII, 14) e la nota del Dukero a q. l., dove mostra egli come non tenga la ragione supposta da Plutarco, e crede che il divieto valesse solo quando il dittatore fosse in città. Zonara (VII, 13), come abbiamo veduto, dice che questo era stato stabilito per tòrre al dittatore qualche cosa di quello che aveano avuto i re; ch'è l'altra delle ragioni recate da Plutarco nel l. c.; e quindi, secondo Zonara, sembrerebbe ch'e' avesse potuto in marcia montare a cavallo: « μὴ ἐφ' ἵππον ἀναβῆναι ὁ δικτάτωρ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἐκ στρατεύεσθαι ἔμελλεν. » Zonara volea dire che in città era a lui proibito l'uso del cavallo, non in guerra. Chi dovea per altro guidare in guerra la cavalleria era appunto il *magister equitum*, senza del quale il dittatore non dovea stare; onde M. Fabio, avendolo nominato il console C. Terenzio « ex senatus consulto sine magistro equitum dictatorem in sex menses » (Liv. XXIII, 22), dichiara, tra l'altre, di non approvare d'essere dittatore senza il maestro de' cavalieri: « dictatorem se sine magistro equitum » (Ib. c. 23). Il quale *magister equitum* era nominato dallo stesso dittatore, e di qui la frase del dittatore « sibi magistrum equitum dicit » (Liv. VII, 19), o simili. Il maestro de' cavalieri era pareggiato nella potestà al pretore, ossia a chi trattava il giure, onde le parole che seguono « pari iure cum eo, quicumque erit iuris disceptator. » Giovanni Lido scrive che il maestro de' cavalieri presedeva a tutti i magistrati dello Stato, nè era lecito dopo il suo giudicio venire all'appellazione: « πασῶν δὲ ἀρχῶν τῆς πολιτείας ὁ ἵππαρχος ἐκράτει, καὶ οὐκ ἦν ἐφιτόν τινι αὐτοῦ δικάζοντος ἐπὶ ἔφεσιν χωρεῖν » (De Magistr. I, 37). Polibio (III, 90), che chiama il maestro de' cavalieri συνάρχων, ossia collega del dittatore, e lo dice a questo soggetto, dice pure ch'e' diveniva quasi suo successore nel comando, se l'altro fosse stato impedito: « οὗτος (il maestro de' cavalieri, l'ἵππαρχος) δὲ τέτακται μὲν ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα, γίγνεται δ' οἷον εἰ διάδοχος τῆς ἀρχῆς ἐν τοῖς ἐκείνου περισπασμοῖς » (III, 87). Il maestro de' cavalieri vestiva la pretesta ed avea sei littori, e sedea sulla sedia curule (v. il Mommsen *R. St.* II, 168).

CONSVLIS MAGISTERVE POPVLI NEC ERVNT. — Così l'Heinsiano seguito dal Vahlen: gli altri due leidd. hanno: *consulis est magistratusve. consules magisterve p.* lesse il Madvig, e fu seguito dal Klotz, dall'Halm e dal Baiter, dall'Huschke. Comunemente prima di loro si divideа in due la parola *consulis* e si leggea *consul is* e poi per la più comoda propose di levarlo col Goerenz, lo Scheffer, il Vyttenbachio, l'Ernesti: il Moser levò soltanto *consul*. Tralascio di notare

Digitized by Google

AST QVANDO CONSVLIS MAGISTERVE POPVLI NEC ERVNT, RELIQVI MAGISTRATVS NE SVNTO, AVSPICIA PATRVM

MA QUANDO NON VI SARANNO NÈ CONSOLI, NÈ MAESTRO DEL POPOLO, NON SARANVI NEPPURE GLI ALTRI MAGISTRATI; DEI PADRI SARANNO

altre varianti di questo luogo, che non mi paiono neppure spiritose invenzioni. Basta dire che Paolo Manuzio, il vecchio, volle credere che M. Tullio avesse scritto: « Ast quando consul isset: » e spiega l'*isset* per *periisset*: e ne reca per ragione: « primum quod uti leniore verbo, ominis causa, Cicero voluerit; deinde quod ab usu latinæ linguæ non recesserit: » lezione e ragioni tutte tuttissime *a priori*. Il *nec erunt* che segue è felice emendazione dell'Halm, fatta sul *nec runt* de' codd. leidd.: correzione accolta anche dal Vahlen: *non escunt* lesse il Feldhuegel ed il Klotz: *nec escunt* ha letto il Baiter. L'*auspicia patrum sunto*, che viene appresso al *ne sunto*, fu messo in margine dell'Heinsiano. Nel 1° leid. in vece di *auspicia* v'è *aspicias*: e nel 2.° *aspias*. Il Mommsen (op. cit. I, p. 629) ha foggiato questo luogo così: « ast quando consulari potestate magistratus magisterve. »

MA QUANDO NON VI SARANNO NÈ CONSOLI, NÈ MAESTRO DEL POPOLO ECC. — Dionisio, narrando il contrasto, che sorse tra' patrizi e plebei per l'elezione de' consoli dell'anno di R. 271, dice come, raccoltosi il senato a consultare, la parte dei più prepotenti proponesse che si eleggesse il dittatore per la creazione de' magistrati ne' comizii, e per castigare i rivoltosi; — e come la parte più mite consigliasse che si eleggessero per interrè personaggi tra' più vecchi e più onorati; la cura de' quali fosse di provvedere che si facessero magistrature superiori ad ogni eccezione, a quel modo che s'era fatto scacciati i re. A questa sentenza aderendo i più, si crea da loro per interrè Aulo Sempronio Atratino. Intanto gli altri magistrati furono sciolti. Egli poi avendo governata la repubblica senza sedizioni tanti giorni quanti era sta concesso, nominò un altro, conforme il loro costume, nella persona di Spurio Largio. Questi, raccolti i comizi centuriati, fece dare i voti secondo il censo, e con buona pace delle due parti nominò per consoli Gaio Giulio, soprannominato Giulo tra gli amici de' popolari, e Q. Fabio figlio di Cesone, console per la seconda volta del partito degli ottimati — : « ἡ δὲ (γνώμη) ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι τοὺς πρεσβυτάτους τε καὶ τιμιωτάτους ἄνδρας, οἷς ἐπιμελὲς ἔσται τὰ περὶ τὰς ἀρχὰς ὅπως κρατίσται γενήσονται προνοηθῆναι, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὲρ ἐπὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐκλιπόντων ἐγίνοντο· ταύτῃ προσθεμένων τῇ γνώμῃ τῶν πλειόνων, ἀποδείκνυται πρὸς αὐτῶν μεσοβασιλεὺς Αὖλος Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος· αἱ δὲ ἄλλαι κατελύθησαν ἀρχαί· οὗτος ἐπιτροπεύσας τὴν πόλιν ἀστασίαστον ὅσαι ἐξὸν ἡμέρας, ἕτερον ἀπεδείκνυσιν ὥσπερ αὐτοῖς ἔθος ἦν Σπόριον Λάρκιον· κακεῖνος συγκαλέσας τὴν λοχῖτιν ἐκκλησίαν καὶ τὰς ψήφους κατὰ τὰ τιμήματα ἀναδούς, ἐκ τῆς ἀμφοτέρων εὐδοκήσεως ἀποδείκνυσιν ὑπάτους, Γάϊον Ἰούλιον τὸν ἐπικαλούμενον Ἴουλον ἐκ τῶν φιλοδημοτικῶν, καὶ Κοΐντον Φάβιον Καίσωνος υἱὸν τὸν δεύτερον ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν » (VIII, 90) Ciò è un'esemplificazione opportunissima del nostro luogo.

RELIQVI MAGISTRATVS NE SVNTO. — L'Huschke, che stampò il *de Legibus* la prima volta nella quarta edizione del *Iurisprudentiae Anteiustinianae quae supersunt* (p. 19 — 84), attenendosi per lo più al Vahlen, pose il *reliqui magistratus ne sunto* dopo *quicumque erit iuris disceptator*. Così, anche senza dire che ciò è fare troppo a fidanza coi mss., il senso riesce ben diverso, e si fa dire a M. Tullio quel che si vuol noi, non quel che volle lui.

DEI PADRI SARANNO GLI AUSPIZI. — La necessità che mancasse ogni magistratura perchè si potesse eleggere l'interrè, è così affermata dal Pseudo-Cicerone, che scrive a Bruto (I, 5): « dum unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt. » Quando non c'è curule magistrato allora i padri si raccolgono e creano l'interrè: « patricii, cum sine curuli magistratu res publica esset, coiere et interregem creavere » (Livio IV, 7). Il nostro luogo poi è un di quelli, che raffermano il vanto, che aveano i patrizi di possedere loro gli auspizi, onde si tenea ogni atto della repubblica quasi dal cielo solennemente sancito. Il possesso degli auspizi, fatto passare da' padri per la *lex curiata*, trasmettente l'*imperium*, agli alti magistrati dello Stato; a' padri ritornava tosto che non restasse nessuno di questi magistrati, che qui da M.

Digitized by Google

Tullio sono ridotti a' consoli e al dittatore. Fatti forti del possedere essi l'auspizio, i patrizi, come abbiam nel l. c. di Dionisio, eleggevano un primo interrè, che ne eleggeva un secondo: il quale, raccolti i comizi, facea da questi creare gli ordinari magistrati. Onde il fiero Appio dice presso Livio (VI, 41): «quid de religionibus aut auspiciis, quæ propria deorum immortalium contemptio atque iniuria est, loquar? auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi militiæque omnia geri, quis est qui ignoret? penes quos igitur sunt auspicia more maiorum? nempe penes patres. nam plebeius quidem magistratus nullo auspicato creatur: nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus, et privatim auspicia habeamus, quæ isti ne in magistratibus quidem habent.» Che poi l'interrè si dovesse eleggere da' patrizi, come qui ci dice l'*ex se*, l'abbiamo anche in quell'altro dell'Orazione *pro Domo* (XIV, 38): «... auspiciaque populi Romani magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est, cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patricio prodi necesse est:» nel qual luogo il Mommsen (Op. cit. II, 630) corregge il *patricii* o *patricio* de' codici con *patriciis;* non troppo bene, io credo, giacchè qui s'accenna al primo interrè, che dovea nominare il secondo, come sopra abbiam detto. Nel *de Rep.* II, 12, parlando dell'elezione dell'interrè, M. Tullio dice: «prudenter illi (patres) principes novam et inauditam ceteris gentibus interregni ineundi rationem excogitaverunt, ut, quoad certus rex declaratus esset, nec sine rege civitas nec diuturno rege esset uno nec committeretur, ut quisquam inveterata potestate aut ad deponendum imperium tardior esset aut ad obtinendum munitior.» Gl'intervalli dell'impero, che teneasi dagl'interrè nella prima loro instituzione, gli abbiamo così decifrati da Livio: «Ita rem inter se centum patres decem decuriis factis, singulisque in singulas decurias creatis, qui summæ rerum præessent, consociant. decem imperitabant, unus cum insignibus imperii et lictoribus erat; quinum dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in orbe ibat; annumque intervallum regni fuit. id ab re, quod nunc quoque tenet nomen, interregnum appellatum» (I, 17). Che poi per *patres* in questo luogo s'intenda il solo senato, come vuol tra gli altri il Wyttenbachio ed il Padeletti (op. cit. p. 20); o la sola parte patrizia del senato, come notò Paolo Manuzio, il vecchio, a questo luogo ed il Mommsen (*Röm. Forch.* 233 segg. ap. il Padeletti op. cit. p. 31: e intorno al quale senato patrizio v. il Clason, Kritische Erörterunen über den. *Röm. Staat* I p. 40 e segg. Rostock. 1871); o l'ordine patrizio in generale, come intesero molti altri dal Turnebo sino al Mesnil: sarebbe questione che, a discuterla a modo, s'andrebbe troppo in lungo. Io dico per altro esser certo che anche M. Tullio talora dà alla parola *patres* l'ultimo di questi valori, basti citare il § 24 di questo libro, dov'è detto: «Concessa (tribunis) plebei ista a patribus potestate (intercedendi) arma ceciderunt:» l'altro *de Rep.* II, 37 dove abbiamo: «comitia hæc illi (decemviri) ut ne plebi et patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt:» e l'altro ancora del *Brutus*: «qui (L. Valerius) post decemviralem invidiam, plebem in patres incitatam legibus et concionibus suis mitigaverit» (c. 14). In oltre M. Tullio ha nel l. c. *pro Domo* (c. IV) che l'*interrex* dovea essere *patricius*: ma perchè qui è detto che l'*interrex* sarà da' *patres* eletto *ex se*, ne viene che *patres* e *patricii* nel proposito dell'*interrex*, specialmente da M. Tullio, son fatti una stessa cosa; per quanto siano essi distinti fra loro nel *de Rep.* II, 12 dove, parlando del senato «qui constabat ex optimatibus» è detto: «ut eos patres vellet (Romulus) nominari, *patriciosque eorum liberos:*» ciò che ripete quasi colle stesse frasi Livio (I, 8): vedi anche Dionisio (II, 8). Se è certo che le voci *patres* e *patricii* hanno qui egual valore, a me non consta poi che mai M. Tullio abbia usata la voce *patricii* per *senatores*, siccome han fatto spesso gli autori greci di cose Romane come Plutarco (Numa c. 2) e Zonara: «ἑκατὸν ἀπέδειξε (Ῥωμύλος) βουλευτὰς πατρικίους ὀνομάσας αὐτούς» (VII. 3): e Lido (De Mag. P. R. I, 16) dice che Romolo nominò cento senatori, *padri* chiamati da Romolo, *patrizi* dagli Itali: «οὓς αὐτὸς μὲν πατέρας, Ἰταλοὶ δὲ πατρικίους, ἐκάλεσαν:» e quindi nel c. seguente: «τοῖς πατράσι ἤτοι πατρικίοις» (Ib. I, 17).

Digitized by Google

DVNTO, QVI COMITIATV CREARE CONSVLES RITE POSSINT.

MINERANNO UNO DI LORO, CHE NE' COMIZI I CONSOLI CONFORME IL COSTUME POSSA CREARE.

IMPERIA, POTESTATES, LEGATIONES, CVM SENATVS CRE-

IMPERI, POTESTÀ, LEGAZIONI DOPO IL DECRETO DEL SENATO O DEL POPOLO USCI-

Dal confronto de' passi di Cicerone, che abbiamo allegati, ci sembra certo da concludere che qui M. Tullio intendesse per *patres* tutto l'ordine patrizio.

EX SE. — Il Vahlen, seguito dal Buecheler, dal Baiter, dall'Halm e da C. F. W. Müller, lesse *ec se*. Il 1.° leid. ha *hœc se* il 2.° *ex se*; il 3.° *exe*: queste due ultime varianti mi persuadono che si debba leggere *ex se* colla volgata, piuttosto dell'*ec se* col Vahlen.

COMITIATV — POSSINT. — Comune lezione dei leidd. è *comitatu*, corretto felicemente dal Turnebo e da Roberto Stefano con *comitiatu*. In vece di *possit*, che è in fine del periodo, abbiamo nel 1° leid. *possint*, correzione (v. il Vahlen in not.) di *possim;* e *possim* v'è nel 2° e 3°, corretto appresso nel 3° con *possint*. Il Turnebo ed il Manuzio diedero *possit*, e furono seguiti da molti altri; tra i quali furono il Klotz ed il Vahlen. Ha errato il Moser dicendo congettura del Goerenz *possit* per *possint*. Il Buecheler corresse *possiet*, e ciò tennero l'Halm ed il Baiter. Io lessi *possint*, giacchè parmi questa la più ovvia correzione del primitivo *possim* de' mss. L'indole del contesto certo non rifiuta il plurale. Anche l'Huschke e C. F. W. Müller hanno *possint*.

IMPERI, POTESTÀ, LEGAZIONI, DOPO IL DECRETO DEL SENATO ECC. — In questo articolo di legge con mirabile rapidità e bellezza M. Tullio stabilisce chi dovea uscire in campo, e come ciascuno dovea diportarsi coi soci per accrescere la gloria del nome Romano e ritornare in patria con lode. Usando l'astratto pel concreto, e' dice che devono uscire gl'*imperia*, ossia chi tiene l'imperio; quali erano i dittatori, i consoli, i pretori, i proconsoli e i propretori: le *potestates*, cioè gli altri magistrati, che non aveano impero; e specialmente il questore, che tenea la cassa dell'esercito e quasi la custodia del console, essendo partecipe d'ogni cosa o consiglio: « cum quæstor ad exercitum missus sis, custos non solum pecuniæ, sed etiam consulis, particeps omnium rerum consiliorumque fueris etc. » (in Verrem lib. I, 15). Si osservi poi come qui l'*imperia* sia decisamente distinto dal *potestates;* e sarebbe troppo difficile a persuadersi che queste due voci concorressero ad esprimere la somma dei diritti, che raccoglievasi in mano de' supremi magistrati Romani; ciò che in quella vece credo debbasi dire per gli altri due luoghi di questo dialogo « imperiis et potestatibus » (I § 23): « a summis imperiis et summis potestatibus » (II § 31) ed in altri simili luoghi; come *in Verrem* I, 13: « erit tunc consul Hortensio cum summo imperio et potestate »: e *ad Q. Fratrem* I, 1, 10: « in istis urbibus cum summo imperio et potestate versaris »: dove il senso e la particella che congiunge le due parole, fondono in un concetto solo ciò che in questi luoghi si trova solamente distinto nell'etimologia diversa delle due voci. Tanto è vero che nell'ultimo luogo qui citato M. Tullio, dopo aver chiamato il proconsolato del fratello in Asia « tanta potestas » (c. 7) lo dice quindi « imperium » (c. 8), per dirlo poscia insieme: « summum imperium et potestas » (c. 10). Vedi su queste due voci il Mommsen (R. St. I, 22 e segg.); il Lange (op. cit. I, 302 e seg.), e la nostra nota *imperiis et potestatibus* alla p. 58.

LEGAZIONI. — Anche questa voce credo che qui abbia un larghissimo significato, ed esprima insieme e specialmente i *Feziali*, che eran pur detti *legati* (Varrone presso Nonio p. 529; v. le nostre note alla p. 212 e segg.): poi quelli che, come luogotenenti *(legati militares)* eran da prima dati dal senato al supremo magistrato, che partia per la guerra; e che più tardi lo stesso capitano ottenne dal popolo di eleggersi, con l'approvazione per altro del senato: onde quel di Tullio (de Imper. Cn. Pompei c. 19) « utrum ille (Pompeius) qui postulat ad tantum bellum legatum, quem (Gabinium) velit, idoneus non est qui impetret, cum ceteri ad expilandos socios diripiendasque provincias, quos voluerunt, legatos eduxerint » (v. ciò che nota l'Halm a q. l.): forse anche i dieci legati

Digitized by Google

VERIT POPVLVSVE IVSSERIT. EX VRBE EXEVNTO, DVELLA IVSTA IVSTE GERVNTO, SOCIIS PARCVNTO, SE ET SERVOS CONTINENTO, POPVLI SVI

RANNO DELLA CITTÀ; GIUSTE GUERRE CON GIUSTIZIA CONDURRANNO; A' SOCI NON RECHERAN MOLESTIA; CONTERRANNO SÈ STESSI E I SERVI:

ch'eran mandati dal senato al capitano, che avea condotta a buon fine una fazione di guerra, perchè insieme con lui stabilissero i patti della pace e prendessero que' provvedimenti, che sul luogo vedessero necessari: «ad aedem Bellonae senatus datus: ibi haud multa verba facta, cum Macedones, quodcumque senatus censuisset, id regem facturum esse dicerent. decem legati more maiorum, quorum ex consilio T. Quinctius imperator leges pacis Philippo daret, decreti, adiunctumque, ut in eo numero legatorum P. Sulpicius et P. Villius essent, qui consules provinciam in Macedonia obtinuissent» (Liv. XXXIII, 24).

CREVERIT — SOCIIS — SE ET SERVOS. — *Creverit* è correzione fatta in margine nell'Heinsiano: in questo e nel 1° leid. v'è scritto *creavit*; nel 2° *creaverit*. — Abbiamo poi *sociis* nel 1° leid. e nel 2° v'è *socius*: ma anche nel 1°, dice il Vahlen, v'era da prima *gerunt osocius* ossia *gerunto socius*. — *se et servos* è lezione del 1° e 3° leid.: il 2° legge *servus*. Il Turnebo, dopo aver letto e commentato *et servos*, aggiunge: «Hic quidam legendum censent *se et suos*.» Questa variante fu accolta specialmente da' moderni: e l'hanno, tra gli altri, l'Halm, il Baiter ed il Vahlen. Il Goerenz rifiutandola notava: «Quod vero quidam legunt *se et suos*, id, cum nimis vaga dictio sit, neque scripti adnuant (ciò che più monta), non probo.» Alle quali parole facendo eco il Moser dice: «quod reprobat Goerentius quorumdam editorum lectionem *suos* pro *servos*, id merito facit, nam et libri in vulgata consentiunt, et ad *servos* esse *libertos* referendos recte cum eodem statuas: quia hi praecipue dominorum favore in provincialium fraudem abutebantur.» Il Buecheler lesse *souos*, forma antica per *suos*: essa non è rara nelle iscrizioni (vedi il Corssen I, 670), ma questo non fa che i codici abbiano quel che non hanno. Contro la ragione arrecata dal Moser io citerei un luogo molto analogo della prima lettera di M. Tullio al fratello Quinto, dov'è detto nello stesso proposito: «nam esse abstinentem, continere omnes cupiditates, *suos* coercere etc. (c. XI).

GIUSTE GUERRE CON GIUSTIZIA CONDURRANNO. — Il diritto di guerra, sancito dalla religione feziale, come dice Tullio, prescriveva che si dovesse denunziare ed intimare la guerra, perchè non la fosse ingiusta ed empia (de Rep. II, 17): e stava nel consiglio de' Feziali a decifrare le questioni, che sorgeano in proposito (v. le n. note alla p. 213 e segg. e Livio XXXI, 8; XXXVI, 3). E come dovea esser giusta la guerra nel suo principio, così voleasi condurre con giustizia pari alla fortezza, ond'era sostenuta. Camillo dicea: «sunt et belli sicut pacis iura; iusteque ea non minus quam fortiter didicimus gerere» (Liv. V. 27): e Scipione (Liv. XLV, 22) ai trenta legati Cartaginesi, che chiedeano la pace: «venisse ea spe in Africam se, ait, et spem suam prospero belli eventu auctam, victoriam se, non pacem, domum reportaturum esse: tamen, cum victoriam prope in manibus habeat, pacem non abnuere. ut omnes gentes sciant populum Romanum et suscipere iuste bella et finire.» E *iustus hostis* chiamavasi appunto quello al quale per ragione di offesi diritti, che non si voleano da esso riparare, era in solenne maniera intimata la guerra: tanto che si concedea l'ovazione e non il trionfo a chi non avesse combattendo ciò osservato: «ovandi ac non triumphandi causa est, quum aut bella non rite indicta neque cum iusto hoste gesta sunt» (A. Gell. V. 6).

A' SOCI NON RECHERAN MOLESTIA; CONTERRANNO SÈ STESSI E I SERVI — Abbiamo più sopra recato l'efficacissimo luogo della Orazione *de Imper. Cn. Pompei* (c. 19), dove è detto, come i legati, che tanti magistrati Romani si conducevano seco nella guerra o nelle provincie, servissero «ad expilandos socios diripiendasque provincias.» Nella sopraccitata lettera di Tullio al fratello Quinto (I, 1) si potrebbe trovare un perpetuo commentario per questo articolo di legge. Quivi, tra l'altre, è detto: «Praeclarum est enim summo cum imperio fuisse in Asia triennium, sic ut nullum te signum, nulla pictura, nullum vas, nulla vestis, nullum mancipium, nulla

Digitized by Google

GLORIAM AVGENTO, DOMVM CVM LAVDE REDEVNTO. REI SVAE ERGO NE QVIS LEGATVS ESTO.

PLEBES QVOS PRO SE CONTRA VIM AVXILII ERGO DE-

LA GLORIA ACCRESCERANNO DEL LORO POPOLO: IN PATRIA CON LAUDE RITORNERANNO. PER NEGOZI PRIVATI NESSUNO AVRÀ LEGAZIONE.

QUE' DIECI CHE LA PLEBE SI SARÀ CREATI PER RAGION

forma cuiuspiam, nulla conditio pecuniæ (quibus rebus abundat ista provincia) ab summa integritate continentiaque deduxerit. Quid autem reperiri tam eximium, aut tam expetendum potest, quam istam virtutem, moderationem animi, temperantiam, non latere in tenebris, neque esse abditam, sed in luce Asiæ, in oculis clarissimæ provinciæ, atque in auribus omnium gentium ac nationum esse positam? non in itineribus tuis perterreri homines? non sumptu exhauriri? non adventu commoveri? esse, quocumque veneris, et publice, et privatim maximam lætitiam; cum urbs custodem, non tyrannum; domus hospitem, non expilatorem, recepisse videatur» (c. 2). E quindi segue nel terzo capo: «His autem in rebus iam te usus ipse profecto erudivit, nequaquam satis esse, ipsum has habere virtutes, sed esse circumspiciendum diligenter, ut in hac custodia provinciæ non te unum, sed omnes ministros imperii tui, sociis, et civibus, et reipublicæ præstare videare.» Appresso parla della condotta de' suoi legati, del questore e di quelli «quos tibi comites et adiutores negotiorum publicorum dedit ipsa respublica.» E più innanzi rispetto ai littori dice: «Sit lictor non suæ sed tuæ lenitatis apparitor: maioraque præferant fasces illi, ac secures dignitatis insignia, quam potestatis. Toti denique sit provinciæ cognitum tibi omnium, quibus præsis, salutem, liberos, famam, fortunas esse carissimas» (c. 4). Poi venendo a' servi scrive: «iam qui in eiusmodi rebus, in quibus vereor etiam ne durior sim, cautus esse velim ac diligens: quo me animo in servos esse censes? quos quidem cum omnibus in locis, tum præcipue in provinciis regere debemus: quo de genere multa præcipi possunt. sed hoc et brevissimum est, et facillime teneri potest, ut ita se gerant in istis Asiaticis itineribus, ut si iter Appia via faceres: neve interesse quidquam putent, utrum Tralles an Formias venerint» (c. 6). E dopo aver accennato di nuovo all' «esse abstinentem, continere omnes cupiditates, suos coercere etc.» (c. 11), discorrendo della rovina, ch'erano per le provincie i pubblicani, dice: «quare non ignoro, quid sociis accidat in ultimis terris, quum audierim in Italia querelas civium. Hic te ita versari, ut et publicanis satisfacias (perchè non disconoscea il bene ch' e' poteano fare, ed il legame, onde egli ed il fratello erano ad essi congiunti) praesertim publicis male redemptis et socios perire non sinas, divinæ cuiusdam virtutis esse videtur, id est, tuæ» (Ib.). Per conto poi della lode che nel luogo che illustriamo, è accennata e vuol che acquisti chi va alla guerra o alle provincie, ivi è detto: «Ac iam hoc loco non hortatione, neque præceptis, sed precibus tecum fraternis ago; totum ut animum, curam cogitationemque tuam ponas in omnium laude undique colligenda» (c. 14): e, ponendo l'indole e la misura di questa lode, soggiunge: «Ea nostra ratio est, ut omnes boni cum faveant, tum etiam a nobis omnem diligentiam virtutemque et postulent, et expectent: omnes autem improbi (quod cum iis bellum suscepimus sempiternum) vel minima re ad reprehendendum contenti esse videantur» (Ib.)

POPVLI SVI GLORIAM AVGENTO, DOMVM ETC. — Il *populi sui* è dato dall'Heinsiano, ed eravi anche nel 1° leid.: ma, come osserva il Vahlen, vi fu corretto *uli* finale in *illi;* e veramente nel 2° leid. v'è *pupillis ui.* All'*augento. domum* il Vahlen fa questa assai considerevole nota: «*augent odomū* B *augento* domū* (*o* ante rasuram *e* corr.) A, fuit *augent adomū;* atque eodem modo sæpe hoc genus errorum, quod in B fere intactum est, in A corrigitur, quod semel moneo, ne quis in his lituris aliquid latere opinetur.»

IN PATRIA CON LAUDE RITORNERANNO. — Da questo articolo cominciasi ad avere la spiegazione che M. Tullio fece a tutto questo disegno di legge pei magistrati; e quindi per tutte le cose, che là sono dichiarate, noi rimandiamo il lettore ai luoghi corrispondenti: vedi § 18 e segg.

QUE' DIECI CHE LA PLEBE SI SARÀ CREATI ECC. — Quando (an. di R.

Digitized by Google

CEM CREASSIT, EI TRIBVNI EIVS SVNTO, QVODQVE II PROHIBESSINT QVODQVE PLEBEM ROGASSINT, RATVM ESTO: D'AUSILIO CONTRO LA VIOLENZA, QUESTI SUOI TRIBUNI SARANNO; E QUANTO ESSI PROIBIRANNO, QUANTO OTTERRAN DAL SUFFRAGIO

262) per le istanze de' patrizi la plebe, che s'era ritirata di là dell'Aniene sul monte, poi detto Sacro, si ridusse a patteggiar con loro per ritornare in città ed ivi ottenere quello, per cui avea con fiero sdegno lasciata la città; si stabilì un accordo, che per la sanzione avuta fu detto *sacrata lex*. Un articolo d'essa legge concedeva de' magistrati puramente plebei chiamati *tribuni plebei*. Sulla creazione dei tribuni ecco come parla Livio: « Agi deinde de concordia coeptum, concessumque in condiciones, ut plebi sui magistratus essent sacrosancti, quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum capere eum magistratum liceret. ita tribuni plebei creati duo, C. Licinius et L. Albinus. ii tres collegas sibi creaverunt. » (II, 33). E ne' frammenti della *Corneliana* (p. 75 Orell.) abbiamo: « Tanta igitur in illis virtus fuit, ut anno XVI post reges exactos propter nimiam dominationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem, qui hodie Mons Sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae memoriae causa consecrarent. » Dall'uno e dall'altro luogo insieme raccogliesi che i tribuni della plebe non aveano da principio che il *ius auxilii* contro la prepotenza dei consoli e la inviolabilità della loro persona; e che ne furono creati due, i quali per cooptazione s'elessero tre colleghi: altri dicono che ne furono subito creati cinque: « caeterum quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum esse, singulos ex singulis classibus » (Ascon. in Cornel. p. 76 Orell.). Trentasei anni dopo la prima creazione dei tribuni, dicendosi dalla plebe che cinque di loro era poca difesa per essa « parvumque id plebi praesidium » (Liv. III, 30), ella ne volle raddoppiato il numero e l'ottenne: « tricesimo sexto anno a primis tribuni plebis decem creati sunt, bini ex singulis classibus, itaque cautum est ut postea crearentur » (Ib.). È probabile che in principio i tribuni della plebe fossero creati dal popolo ne' comizi centuriati; ma è poi certo che per la legge Publilia dell'an. di R. 283, si cominciò a crearli ne' comizi tributi: « Tum primum tributis comitiis creati tribuni sunt » (Liv. II, 58).

QUANTO ESSI PROIBIRANNO, QUANTO OTTERRAN ECC. — Ecco i due momenti più spiccati del tribunato, che nella Romana legislazione erano espressi colle formule *ius auxilii* e *ius agendi cum plebe*. La prima formula esprime ciò che era di per sè il tribuno; l'altra ciò ch'era il tribuno come capo della plebe. Di per se il tribuno non ebbe che potestà negativa o meglio proibitiva di quanto l'impero de' magistrati curuli ordinari potea entro al pomerio comandare con offesa ai diritti della plebe. Ciò ha bene chiarito nella ottantesima prima delle Questioni Romane Plutarco; dove egli, chiestosi perchè il solo tribuno della plebe non portasse la porpora, come gli altri magistrati, la prima delle due ragioni ch'ei reca, è quella che il tribuno non fosse veramente magistrato (τὸ παράπαν οὐδέ ἐστιν ἄρχων); perchè, come gli altri magistrati, nè avea littori, nè seggio onde render ragione, nè entrava nell'ufizio al cominciar dell'anno, ne cessava la sua autorità al crearsi del Dittatore, anzi, ei dice, quando questi in sè raccoglie ogni potestà, rimangono i soli tribuni della plebe; come quelli che hanno una superiorità diversa da quella d'un magistrato: « ἑτέραν τινὰ τάξιν. » E come alcuni oratori, egli continua, non vogliono che l'eccezione sia azione (τὴν παραγραφὴν οὐ βούλονται δίκην εἶναι), operando essa il contrario dell'azione; chè questa reca in mezzo e forma il giudizio, quella lo leva e lo scioglie: per tal modo reputano che il tribunato della plebe sia un impedimento del magistrato, e piuttosto un contrordine al magistrato, che un magistrato (τὸν αὐτὸν τρόπον οἴονται τὴν δημαρχίαν κώλυσιν ἀρχῆς μᾶλλον εἶναι καὶ πρὸς ἀρχὴν ἀντίταξιν ἢ ἀρχήν): che lo star di fronte alla potenza d'un magistrato e raffrenare la troppa sua potestà, quest'è la facoltà ed il potere del tribunato (τὸ γὰρ ἐνστῆναι πρὸς δύναμιν ἄρχοντος καὶ τὴν ἄγαν ἐξουσίαν ἀφελεῖν ἐξουσία καὶ δύναμίς ἐστιν αὐτῆς). E tanto era poi il valore di questo proibitivo potere de' tribuni da essere stabilito nelle leggi che chiunque o in fatto o in parola contrastasse a loro, fosse

Digitized by Google

SANCTIQVE SVNTO, NEVE PLEBEM ORBAM TRIBVNIS RELINQVVNTO.

DELLA PLEBE, SARÀ FERMO: SANTI SARANNO; NÈ LA PLEBE ORBA DI TRIBUNI SI LASCERÀ.

privato o magistrato, sarebbe sacro e soggetto all'espiazione: « καὶ γὰρ καὶ νόμους εἰςήγαγον, ἵν' ὅστις αὐτοῖς ἔργῳ ἢ λόγῳ προσκρούσῃ, κἂν ἰδιώτης εἴη κἂν ἄρχων, ἱερός τε ἦ καὶ τῷ ἄγει ἐνέχηται » (Zonara VII, 15). E perchè non fossevi ora del dì in cui non potesse il tribuno esercitare il tremendo *ius auxilii*, la porta del tribuno dovea essere aperta notte e giorno come porto e rifugio di chi n'avea bisogno: « ἔθεν οὐκ οἰκίας αὐτοῦ κλείεσθαι νενόμισται θύρην, ἀλλὰ καὶ νύκτωρ ἀνέῳγε καὶ μεθ' ἡμέραν ὥσπερ λιμὴν καὶ καταφυγὴ τοῖς δεομένοις » (Plutarco l. c.). Del resto l'esercizio del troppo indefinito *ius auxilii*, ne rese facili i tanti abusi, di cui sarà discorso più innanzi (§ 19 e segg.). Il *ius agendi cum plebe* e il *ius concionis*, per il quale il tribuno potea convocare a suo piacimento la plebe, portò seco più tardi che le loro rogazioni, suffragate dal voto della plebe, potessero obbligare come vere leggi tutto il popolo: e quindi scrive Livio (III, 55): « L. Valerius M. Horatius..... omnium primum (an. di R. 306) cum velut in controverso iure esset, tenenturne patres plebi scitis, legem centuriatis comitiis tulere, ut quod tributim plebs iussisset, populum teneret. qua lege tribuniciis rogationibus telum acerrimum datum est. » E il console Publilio Filone (an. di R. 415) fatto dittatore, nella prima delle sue tre leggi, che Livio appella « secundissimas plebei adversas nobilitati » (VIII, 12), fece passare ne' comizi « ut plebi scita omnes Quirites tenerent » (Id. Ib.): ciò che fu raffermato dalla legge del dittatore Ortensio (an. di Roma 466); così, tra gli altri, espressa da Gaio: « sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent » (I, 1, 3). Il *plebiscitum* per altro fu sempre tenuto cosa tutto propria della plebe; a condizione che il rogante fosse il tribuno o l'edile della plebe: « scita plebei appellantur ea, quae plebs suo suffragio sine patribus iussit, plebeio magistratu rogante » (Fest. p. 293): « ne leges quidem proprie, sed plebiscita appellantur, quae tribunis plebis ferentibus coepta sunt » (Laelius Felix ap. Gell. XV, 27): intorno a ciò vedi il Berns — *De Comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine — Dissertatio inauguralis* (p. 40 e segg. Wetzlariae, 1875).

SANTI SARANNO; NÈ LA PLEBE ORBA DI TRIBUNI SI LASCERÀ. — *Sancti*, ossia tali da non potersi violare senza incorrere la pena di morte. È bene per altro notare che qui tale voce suona come *sacrosancti*, ond' erano più comunemente chiamati i tribuni e gli edili della plebe: « Sacrosanctum dicitur, quod iure iurando interposito est institutum, si quis id violasset, ut morte poenas penderet. cuius generis sunt TR. PL. Aedilesque eiusdem ordinis » (Fest. p. 318): e Plutarco (Quæst. Rom. 81) unisce i due concetti, l'uno conseguente dall' altro, di sacrosanto e di inviolabile, dicendo che i Romani faceano il tribuno: « ἱερὸν καὶ ἅγιον καὶ ἄσυλον. » Quel che facea poi il *sanctus* era la legge, il *sacer* la religione: onde Livio parlando de' tribuni, dopo averli detti *sacrosancti*, scrive: « et cum religione inviolatos eos tum lege etiam fecerunt sanciendo » (III, 55): e Festo: « siquidem quod sacrum est, idem lege, aut instituto maiorum sanctum esse putat, ut (Augustin. et Müller: *putant* i mss.) violari id sine poena non possit » (v. religiosum p. 278). Anche Zonara (VII, 15) fa pari in questo caso il *sacrosanto* col *santo* (ἅγιος) dicendo: e i suoi tribuni la plebe nominolli *sacrosanti*, quasi fossero sacre mura a presidio di quelli, che avessero implorato il loro aiuto: « Καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς δημάρχους τὸ πλῆθος σακροσάγκτους ὠνόμασαν, οἷον τείχη ἅγια εἰς φρουρὰν τῶν σφᾶς ἐπικαλουμένων τυγχάνοντας. » Dionisio (VI, 89), parlando dell' inviolabilità de' tribuni, scrive che Lucio Giunio Bruto, avendo raccolta l' assemblea, persuase i plebei che sacro ed inviolabile dichiarassero il tribunato (ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι τὴν ἀρχήν): e che con legge e con giuramento gliene raffermassero la sicurezza (νόμῳ τε καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντας αὐτῇ τὸ ἀσφαλές): e così fu scritta alla sua ed alla presenza de' colleghi questa legge: nessuno costringerà un tribuno, come fosse un della moltitudine, a far contro voglia nessuna cosa; nè lo sferzerà nè ordinerà ad altri che lo sferzi: nè l'ucciderà nè ordinerà che sia ucciso (δήμαρχον ἄκοντα, ὥσπερ ἕνα τῶν πολλῶν, μηδεὶς μηδὲν ἀναγκαζέτω δρᾶν μηδὲ μαστιγούτω μηδ' ἐπιταττέτω μαστιγοῦν ἑτέρῳ μηδ' ἀποκτιννύτω μηδ' ἀποκτείνειν κελευέτω): che se

Digitized by Google

10 OMNES MAGISTRATVS AVSPICIVM IVDICIVMQVE HABENTO, EXQVE IS SENATVS

TUTTI I MAGISTRATI AVRANNO AUSPIZIO E GIUDIZIO, E DI LORO SARÀ COMPOSTO IL SENATO, I SUOI DE- 10

altri farà punto diversamente, sarà consacrato (*ἐξάγιστος*) e le sue cose saranno sacre (*ἱερά*) a Cerere; e chi l'avesse a uccidere sarebbe puro dalla colpa d'omicidio (v. la nota ult. p. 226). Acciocchè poi nell'avvenire non restasse facoltà al popolo di abrogare questa legge, e perchè essa dovesse per sempre ed immobilmente durare (*ἵνα ... εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον ἀκίνητος διαμένῃ*) fu ordinato che tutti i Romani giurassero per le sacre cose (*ὀμόσαι καθ' ἱερῶν*) che terrebbero viva tal legge ed essi e i loro posteri per ogni età (*τὸν ἀεὶ χρόνον*): e fu aggiunto con giuramento che a quelli, che ciò mantenessero, fossero propizi gli dei del cielo ed i geni di sotterra, e chi ciò trasgredisse, avesse contrarie le cose, che vengono dagli dei e dai geni, come degno di gravissimo supplizio. Quindi passò nel costume Romano che i corpi de' tribuni fossero sacri e del tutto santi, ciò che dura, ei dice, sino al tempo nostro (*ἐκ τούτων κατέστη τοῖς Ῥωμαίοις ἔθος τὰ τῶν δημάρχων σώματα ἱερὰ εἶναι καὶ παναγῆ, καὶ μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου διαμένει*). Il plebiscito Duilio (an. di R. 305) stabilì una sanzione capitale contro a chi eleggesse un magistrato senza provocazione, e contro chi lasciasse la plebe senza tribuni: « M. Duillius deinde tribunus plebis plebem rogavit plebesque scivit, qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistratum sine provocatione creasset, tergo ac capite puniretur » (Liv. III, 55).

TUTTI I MAGISTRATI AVRANNO AUSPIZIO E GIUDIZIO. — L'*auspicium* è in questo caso il diritto di prender l'auspizio; diritto che aveano i magistrati quasi all'intento di sapere per segni rituali l'approvazione o meno degli dei per un fatto pubblico, che avessero avuto da compiere; specialmente per ciò che riguarda ai comizi, come più innanzi (§ 27) ci spiega M. Tullio. Questo diritto poi come la *potestas* e l'*imperium* ne' magistrati con competenza di uno stesso genere, o era alla pari tra loro, se pari era il grado della magistratura; o dell'uno sopra dell'altro, se il grado n'era diverso: e nel giure era per ciò stabilito che uno tra' pari, come il maggiore sopra il più basso, potesse rendere vani o ritenere gli auspizi dell'altro. Ciò che non accadeva mai quando l'*imperium* o la *potestas* avea una competenza di genere diverso: onde M. Messala (ap. Gellium XIII, 15) dice: « ideoque neque consules aut praetores censoribus neque censores consulibus aut praetoribus turbant aut retinent auspicia. at censores inter se; rursus praetores consulesque inter se vitiant et obtinent. » Per *iudicium* poi è intesa la più larga facoltà di far ragione ne' litigi; ciò che spiegheremo un po' più a lungo al § 27.

E DI LORO SARÀ COMPOSTO IL SENATO. — Abbiam visto come per la legge Ovinia (Fest. p. 246) non era più lasciato all'arbitrio del censore la scelta de' senatori, com'era, prima di questa legge, per rispetto ai re, ai consoli, ai tribuni militari: ma che doveansi eleggere d'ogni ordine, curia per curia, le più ragguardevoli e degne persone: « ... donec Ovinia Tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut Censores ex omni ordine optimum quemque curiatim (Ursin. et Müll. *centuriatim* Huschk, che poi lesse *curiatim*, il Bergk *viritim*, il Meyer *iurati*) in senatum (Müller: i mss. *senatu*) legerent. » E siccome molto buon criterio nella scelta dell'*optimum quemque* era quello d'aver altri ottenuto i voti de' cittadini per una magistratura; così passò nel costume Romano che fossero eletti a senatori gli usciti delle magistrature maggiori o minori fino alla questura inclusivamente: « quaestores ... tribuni militum, consulares quidam praetoriique et aedilicii ... senatores aut qui *eos magistratus* gessissent, unde in senatum legi deberent » (Liv. XXII, 49): « recitato vetere senatu (confermati tutti i senatori che c'erano) inde primos in demortuorum locum legit (M. Fabius dictator), qui post L. Aemilium C. Flaminium censores *curulem magistratum cepissent* necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum [senatus] primus creatus erat; tum legit qui *aediles, tribuni plebis quæstoresve* fuerant; tum ex iis, qui magistratus minores cepissent » (Id. XXIII, 23): « memor (Q. Fabius) triennio ante *Quaestorem* factum (P. Crassum) ignarusque nondum a Censoribus in ordinem senatorium allectum » (V. Max. II, 21). E nell'anno 693 di R. ci narra Dione che i Censori inscrissero nel senato tutti quelli ch'erano

Digitized by Google

ESTO, EIVS DECRETA RATA SVNTO: AST POTESTAS PAR MAIORVE PROHIBESSIT, PERSCRIPTA SERVANTO. IS ORDO

CRETI SARAN FERMI. CHE SE POTESTÀ PARI O MAGGIORE S'OPPONGA, MESSI IN ISCRITTO SI CONSERVERANNO. IN

stati nelle magistrature, e sopra il numero consueto: « ἐν δὲ δὴ τῷ ἔτει ἐκείνῳ οἵ τε τιμηταὶ πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς γενομένους ἐς τὸ βουλευτικὸν καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν ἐσεγραψαν » (XXXVII, 46). L'importanza che dà M. Tullio a questo articolo di legge la si può bene intendere dal c. 65 dell'Orazione *pro Sextio*: « nosse descriptionem civitatis maioribus nostris sapientissime constitutam, qui quem regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret. Senatum rei publicae custodem, praesidem, propugnatorem collocaverunt: huius ordinis auctoritate uti magistratus et quasi ministros gravissimi consilii esse voluerunt: senatum autem ipsum proximorum ordinum splendorem confirmare, plebis libertatem et commoda tueri atque augere voluerunt. »

I SUOI DECRETI SARAN FERMI. CHE SE ECC. — I senatori raccolti per l'invito d'un magistrato (che potea essere il dittatore o il console, il pretore urbano, i tribuni della plebe, l'interrè o il prefetto della città) dopo la relazione fatta dallo stesso che raccoglievali e avutone il permesso, esprimevano il loro parere sul fatto discusso. Dopo questo o avveniva intercessione da parte d'un magistrato pari in potestà o maggiore di quello che avea fatto l'invito e tenea la presidenza, e in tal caso si scrivea la sentenza o di tutto il senato o della maggioranza; e questo costituiva il *senatus auctoritas* (v. la nota alla p. 285); o non c'era intercessione, e in tal caso il magistrato presidente insieme con alcuni de' più ragguardevoli tra quelli, la cui sentenza avea prevaluto, facea dagli scribi distendere con tutte le formalità la sentenza del senato: e ciò diceasi *facere senatus consultum*. La parola *decreta*, qui usata, ha, come evidentemente apparisce, e il valore di *senatus auctoritas* e quello di *senatus consultum*. L'intercessione, che il *prohibent* accenna, potea esser fatta soltanto dalla relazione del magistrato presidente fino al manifestare che faceano i senatori la loro sentenza: ma dopo formato il *senatus consultum*, la intercessione non potea aver più luogo; nè quindi potea mai avvenire che essa potesse aver la forza di cassare un senatoconsulto propriamente detto: come, contro il Mommsen, dimostra con tanto valore di prove l'Eigenbrodt (De Magistratuum Romanorum iuribus etc. p. 32 e segg.: Lipsiae 1875). Le sentenze del senato, passate ai voti senza intercessione, erano dette *decreta rata:* ed erano il più spesso incise in lastre di rame, poste a conservare nel tempio di Cerere sotto la custodia dei tribuni: più tardi si posero nell'Erario, sotto la custodia de' questori; e col solo cercare che non si recassero essi all'Erario, si toglieva ai senatoconsulti o ai decreti il loro effetto: onde quel di Tacito: « Igitur factum senatus consultum, ne decreta patrum ante diem decimum ad aerarium deferrentur, idque vitae spatium damnatis prorogaretur. Sed non senatui libertas ad poenitendum erat, neque Tiberius interiectu temporis mitigabatur » (Ann. III, 51): vedi anche Svetonio (Octav. 94).

AST POTESTAS PAR MAIORVE PROHIBESSIT, PERSCRIPTA SERVANTO. — Lo Schoell (Legis XII Tabull. Reliq. p. 109 not. 1) scrive: « omittendum fuit § 10 (Cic. leg. III 3, 9) '*ast potestas par maiorve prohibessit, perscripta servanto*' quod huius loci non esse recte statuit Buechelerus in Halmii edit. cf. § 28. » E lo stesso Halm s'attenne alle osservazioni del Buecheler e notò: « nos haec, cum huc non videantur pertinere, Buechelero auctore inclusimus: » ma con questo criterio gli autori andrebbero chi sa quanto decimati. Il Vahlen nota in vece: « Buecheleri rationes, qui haec *ast potestas ..... servanto* deleri iussit, non satis intelligo; nam quod haec in suasione legis praetermittuntur (12, 28), quam causam a Schoellio Leg. XII Tab. rel. p. 109 afferri video, omisit Cicero in ea enarratione, qua ne voluit quidem omnia pertractare (II, 10, 24), etiam alia, velut ea quae 4, 10 de curatore praecipiuntur. » Io per me, quando non c'è un controsenso, come due e due fan cinque, m'atterrei sempre a' codd. migliori, e tenterei di levare alla meglio le difficoltà che insorgono. Il Mommsen (Röm.

Digitized by Google

VITIO VACATO, CETERIS SPECIMEN ESTO.

CREATIO MAGISTRATVVM, IVDICIA POPVLI, IVSSA VETITA CVM SVFFRAGIO COSCISCENTVR, OPTVMATIBVS NOTA, PLEBI LIBERA SVNTO.

QUEST'ORDINE VIZIO NON VI SARÀ, A TUTTI GLI ALTRI SARÀ SPECCHIO.

LA CREAZIONE DE'MAGISTRATI, I GIUDIZI DEL POPOLO, I COMANDI, I DIVIETI, QUANDO SIAN FATTI PER SUFFRAGIO, NOTI AGLI OTTIMATI, ALLA PLEBE LIBERI SARANNO.

Staatsrecht I p. 268 nota 3) citando il nostro luogo tale e quale, si meraviglia che vi si sia potuta pensare una qualche giunta. Del resto *prohibessit*, correzione evidentemente sicura del *prohibet se*, comune a' codd. leidd., fu suggerita da Manuzio. Siccome poi in alcuni codd. deteriori in luogo di *se* v'era *s. c.* o *S. C.*, così R. Stefano lesse *prohibessit S. C.*, e l'Orelli *prohibessit senatus consulta*.

IN QUEST'ORDINE VIZIO NON VI SARA, A TUTTI GLI ALTRI SARÀ SPECCHIO. — La prima parte di quest'articolo è come la condizione della seconda. M. Tullio intende dire: sia così intemerata la vita di chi appartiene all'ordine senatorio, che i cittadini d'ogni altr'ordine debbano specchiarsi nel Senato per vivere onoratissimamente. Se qui *vitio* non fosse voce troppo tecnica, come a dire, io l'avrei tradotto volentieri con *macchia;* chè così si esprimerebbe, io credo, mirabilmente il concetto accolto nella voce latina. Lo stesso M. Tullio in non diverso argomento accenna a *maculosi senatores* (ad Attic. I, 16): e l'opportunità della voce *macchia* s'addirebbe, credo, alla voce *specchio* (nel significato di *esempio da imitare*) onde ho tradotto lo *specimen* del testo. Germano Serafini nella sua versione de' Sinonimi Latini dello Schultz (n. 317) nota: « *Specimen* direbbesi in italiano anche *esemplare*, ma propriamente *specchio*, essendo questo secondo vocabolo più atto a rappresentare un essere proposto all'*ammirazione*, senza fare alcun cenno dell'*imitabilità* dello stesso. » Per vedere quanto ciò sia meno vero per rispetto al nostrale *specchio* nel suo morale significato, vedi le vv. *specchio* e *specchiati* nel Tommaseo (Dizionario della Lingua Italiana): per rispetto poi allo *specimen* latino s'avverta, non fosse altro, che anche nel testo del medesimo numero dice lo Schultz: «Rutilio stesso Pis. 39 vien detto da Cic. SPECIMEN *innocentiae*, in quanto era degno d'essere imitato: » ciò che del tutto contraddice alla nota del Serafini: come e pure contrario ad essa il valore che qui si deve dare allo *specimen*, cioè di cosa degna d'imitazione, come si può raccogliere dalla spiegazione di quest'articolo ai §§ 30 e 31.

LA CREAZIONE DE' MAGISTRATI, I GIUDIZI DEL POPOLO ecc. — Abbiamo qui raccolte tutte le maniere di cose, che eran trattate ne' comizi: elezioni di magistrati, giudizi penali, specie quelli di vita e di morte; sanzioni o rifiuti di proposte leggi: ciò che al § 33 si esprime con « suffragia in magistratu mandando ac de reo iudicando atque in lege aut rogatione. » Anche la frase qui usata *suffragio cosciscentur*, è dichiarata dall'altra del § 39: « quæri in suffragiis quid optimi viri sentiant. »

CVM SVFFRAGIO COSCISCENTVR. — Nel 1.° leid. *coscincentur*; nel 2.° *cosciscenturor;* nel 3.° *eos cingentur*. L'Ursino nota: « *cum sciscentur*. Vetus liber, *quam sciscetur:* ex quo male alii *cosciscentur*: » e *quum suffragio consciscentur* è dato da due Goerenziani; *et recte*, dice il Moser. « *Quum suffragio consciscentur*. Sic libri veteres... legendum autem existimo *Cum suffragia consciscentur optimatibus:* » così il Turnebo. Non è dunque del Turnebo il *cum suffragio consciscentur*, come afferma il Vahlen, ma de' mss. antichi da lui veduti. Il Vahlen stesso aggiunge: « idem (Turnebus) *cum consciscentur, suffragia:* » così non c'è nell'edizione delle opere del Turnebo, che abbiamo sotto gli occhi (*Argentorati* an. 1600); dove il *suffragia* è prima del *consciscentur*. Lo Stefano, il Manuzio, il Lambino leggeano: « cum conscinscentur suffragia optimatibus. » l'Halm dice: « *cosciscentur* nos »; lezione che ci pare più conforme ai mss. leidd. ed è pur tenuto dal Vahlen, dall'Huschke e da C. F. W. Müller.

ALLA PLEBE LIBERI SARANNO. — Qui *plebs* indica la moltitudine in generale, e quindi il *populus*, che abbracciava patrizi e plebei: tant'è vero che al

Digitized by Google

IV.— AST QVID ERIT, QVOD EXTRA MAGISTRATVS COERARI OESVS SIT, QVI COERET, POPVLVS CREATO EIQVE IVS COERANDI DATO.

IV. — MA SE VI SARÀ COSA, CHE FUORI DELLE MAGISTRATURE SIA UOPO CURARE, CREERÀ IL POPOLO CHI LA CURI, E GLI DARÀ DI CURARLA IL DIRITTO.

§ 33, dove si dichiara quest'articolo, si sostituisce a questa frase l'altra — *populo libera* (*suffragia*) —: e in questo e ne' seguenti paragrafi, che discorrono dello stesso soggetto, si usa la voce *populus* in vece di *plebs*, che è solamente ritenuta nel ripetere la formula del disegno di legge. Il Berns (Dissert. cit. p. 19) nota in vece: « si quando Cicero in plebei magistratus rogatione *populi* nomen posuit — id quod saepius usu venisse concedo —, non ex publici iuris ratione eum locutum esse apparet. Nam populum cum appellavit, plebem tamen intellexisse eum ut demonstrem, unum illum ascribo locum qui est in *legum* tertio libro: » creatio magistratuum, iudicia populi, iussa vetita cum suffragio consciscentur, optimatibus nota, plebi libera sunto «. In quae cum commentatur deinde [ut his in libris assolet], his utitur verbis: » proximum autem est de suffragiis, quae iubeo nota esse optimatibus, *populo* libera. « Videlicet *plebem* auctor dicere vult, *populum* nominat. » Ma se è vero che quando si spiega un vocabolo con un altro, il secondo che si usa, per chiarire il primo, ha da indicare ciò che col primo s'ha voluto dire; deve il *populo libera* del § 33 indicare ciò che significa la formula primamente usata *plebi libera;* ossia deve M. Tullio aver voluto nel *plebi*, usato prima, intendere *populo* che dice dopo, e non viceversa. Però invertendo la conclusione del Berns dovrebbesi dire: « videlicet *populum* auctor dicere vult, *plebem* nominat. » Questo scambio di *plebs* con *populus* lo trovo pure in Livio (I, 57 e 58): il quale parlando del malcontento del popolo di Roma per l'interregno, succeduto alla morte di Romolo, prima dice « fremere deinde *plebs* » poi « summa potestate *populo* permissa: » quindi « priusquam *populus* suffragium ineat » in fine « id gratum plebi fuit: » scambio fatto pure da Dionisio (II, 58), che nell'istessissimo argomento dice « ἔδοξε τῷ δήμῳ; » poi « εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος: » e appresso « ὁ γε δῆμος » ed in fine « τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν. » Merita per altro la Dissertazione del Berns d'essere consultata sul valore di *populus* e di *plebs*, voci illustrate quivi con copiosa ed opportuna erudizione.

IV. — AST QVID. — Così il Manuzio. I mss. leidd. hanno *aut quid*, corretto nel 1.° con *ut quid*. Il Wyttenbachio avrebbe letto *ast si quid*.

MA SE VI SARÀ COSA, CHE FUORI DELLE MAGISTRATURE ECC. — Si accenna a tutte quelle specie di magistrature od uffici straordinari (*extra magistratus*) che si eleggevano dal popolo, per lo più raccolto ne' comizi tributi in caso di qualche straordinario bisogno. È commento a quest'articolo quel luogo della seconda Orazione per la Legge Agraria: « toties legibus agrariis curatores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, decemviri: quaero a populari tribuno plebeio, ecquando, nisi per XXXV tribus creati sint. Etenim cum omnes potestates, imperia, *curationes*, ab universo populo Romano proficisci convenit, tum eas profecto maxime, quae constituuntur ad populi fructum aliquem et commodum; in quo et universi deligant, quem populo Romano maxime consulturum putent, et unusquisque studio et suffragio suo viam sibi ad beneficium impetrandum munire possit » (c. 7). Le principali maniere di *curatores* sarebbero i « duumviri aedi dedicandae » (Liv. II, 42): « illi qui rei frumentariae agrisve dividendis praepositi sunt » (Fest. p. 48 e Liv. III, 1): « duumviri navales classis ornandae reficiendaeque causa » (Liv. IX, 30); ed altri: vedi il Lange (I, 915 e segg.) ed il Krahner (op. cit. p. 404). La legge poi essendo di per sè chiara, e d'altra parte ne' suoi particolari tanto molteplice, M. Tullio non ha creduto di farne nella sua spiegazione nemmeno parola.

MAGISTRATVS COERARI OESVS. — Lezione dataci dal Taurellio: « teste Victorio apud Moserum » dice il Vahlen. Il Turnebo propose: « *magistratus coeratore oesus*: » ma la prima è lezione più accettabile perchè conforme a' migliori codd. Il 1.° leid. legge: « magistratus quo herario esus: » il 2.° « magistri tusco herario esus » e *coherario esus* dà pure il 3.° leid. L'uso dell'*oe* per *u* è proprio del latino antico; v. nel Garrucci (op. cit.) tra gli altri il numero 1106,

Digitized by Google

CVM POPVLO PATRIBVSQVE AGENDI IVS ESTO CONSVLI, PRAETORI, MAGISTRO POPVLI EQVITVMQVE EIQVE, QVEM PATRES PRODVNT CONSVLVM ROGANDORVM ERGO; TRIBVNISQVE, QVOS SIBI PLEBES	IL DIRITTO DI TRATTAR COL POPOLO E COI PADRI L'AVRÀ IL CONSOLE, IL PRETORE, IL MAESTRO DEL POPOLO E DE' CAVALIERI, E COLUI CHE I PADRI NOMINANO PER LA CREAZIONE DE' CONSOLI; E I

dove sono usate due voci del verbo *coerare:* e qui già ne abbiamo cinque esempi.

IL DIRITTO DI TRATTAR COL POPOLO E COI PADRI ecc. — Il *ius agendi cum populo* è il diritto di convocare il popolo ne' comizi, specie nei centuriati, e insieme di propor leggi alle sue deliberazioni: « *cum populo agere*, hoc est populum ad concilium aut comitia vocare » (Fest. p. 50): e Gellio, commentando le parole onde M. Messala discorre sugli auspizi, dice: « cum populo agere est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet » (XIII, 15). Tale facoltà la vuol data Cicerone al console, al pretore. al dittatore, al maestro de' cavalieri e all'interrè. Varrone dà il diritto di chiamare il popolo a' comizi centuriati (*exercitum urbanum*) al censore, al console, al dittatore, all'interrè: « sed ad comitia tum vocatur populus ideo quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare: censor, consul, dictator, interrex » (de L. L. VI, 93). E qui si osservi che il censore avea in generale il diritto di convocare il popolo, non ogni volta che volea, bensì ogni cinque anni per ragion del censo, come osserva nello stesso luogo Varrone: « quod censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, quem lustrare et in urbem ad vexillum ducere debet. » Che poi il maestro de' cavalieri non sia qui nominato da Varrone, non mi fa caso; giacchè avrà egli considerato che il maestro de' cavalieri non avea, siccome nativo, questo diritto, ma in qualità d'un *alter ego* del dittatore: giacchè quando il dittatore fosse stato impedito in altri negozi, il maestro de' cavalieri, come abbiam visto, diventava un quasi successore di lui: « οὗτος (ἱππάρχης) δὲ τέταχται μὲν ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα, γίγνεται δ' οἷον εἰ διάδοχος τῆς ἀρχῆς ἐν τοῖς ἐκείνου περισπασμοῖς » (Polib. III, 87). A Cicerone in vece piacque di notare come quasi nativo nel maestro de' cavalieri il diritto *agendi cum populo*, quando e' sostituisce il dittatore impedito in altre cose. Laonde non mi fa caso pure che questo sia l'unico passo che esplicitamente accenna tale diritto per il maestro de' cavalieri; nè è bisogno di cavar questa facoltà per analogia dal dare, che fece M. Tullio, al maestro de' cavalieri quelli stessi diritti, che avea il pretore; al quale M. Tullio fa pari, per rispetto a' giudizi, il maestro de' cavalieri: ciò vorrebbe per avventura il Mommsen (Röm. Staatr. I, 188 not. 5). Il *ius agendi cum patribus* era poi il diritto di convocare il senato (*senatum vocare, convocare, cogere*) e di presederlo (*senatum habere*) facendo ad esso relazione di ciò che aveasi a trattare (*referre ad senatum*) e consultarlo (*consulere*) per formare col voto della maggioranza un senatoconsulto (v. l'Hübner, *De senatus populique Romani actis*; Lipsiæ 1860 p. 22 e segg.: ed il Lange op. cit. II, 361). Un luogo di Varrone, ricordatoci da Gellio (XIV, 7) del εἰσαγωγικόν o commentario *senatus habendi consulendique* scritto per Gneo Pompeo, ci mostra chi potesse convocare e tenere, come magistrato ordinario, il senato: « primum ibi ponit (Varro) qui fuerint, per quos more maiorum senatus haberi soleret; eosque nominat *Dictatorem, Consulem, Praetores, Tribunos plebis, Interregem, Praefectum urbi*: neque alii, praeter hos, ius fuisse dixit facere senatusconsultum .... addit deinde, extraordinario iure *Tribunos* quoque *militares*, qui pro *consulibus* fuissent, item *Decemviros*, quibus imperium consulare tum esset, item *Triumviros reipublicae constituendae* causa creatos, ius consulendi senatum habuisse. » E neppur qui rispetto al *ius cum patribus agendi* si nomina il *maestro de' cavalieri* per la ragione stessa, io credo, che abbiamo sopralleggata.

PRODVNT. — Così i codd. Il Moser vuol che si legga *prodent*, e confronta questo luogo coll'altro più sotto ove si corregge *agetur* (per lui, secondo il cod. Cr., *aguntur*) con *agentur*. Ma ammesso anche che i codici avessero *aguntur*, negherebbesi la parità, direbbero gli scolastici. In vero qui *produnt*

Digitized by Google

ROGASSIT, IVS ESTO CVM PATRIBVS AGENDI: IDEM AD PLEBEM QVOD OESVS ERIT FERVNTO.

TRIBUNI, CHE LA PLEBE SI CREERÀ, AVRAN DIRITTO DI TRATTARE COI PADRI: ED ESSI PURE ALLA PLEBE QUANTO SARÀ UOPO PROPORRANNO.

significa ciò che avviene ogni volta che si elegge il dittatore e accenna a un uso; l'*agentur* in vece accenna alle cose che si sarebbero trattate eventualmente e accenna a un fatto nel futuro. Egual risposta potrebbesi dare a C. F. W. Müller, che accoglie il *prodent* del Moser e nota: «*produnt* codd., vulg. nihilo magis tolerabile mea sententia quam, quod aspernati sunt edd., *agantur* 18, 4.»

E I TRIBUNI, CHE LA PLEBE SI CREERÀ. — Secondo quello che ci dice Varrone, presso Gellio (XIV, 8), i tribuni, quantunque non fossero prima del plebiscito Atinio senatori, aveano il diritto di presedere le consulte del senato: «nam et tribunis plebis senatus habendi ius erat, quamquam senatores non essent, ante Atinium plebiscitum.» La prima volta, sotto i consoli M. Valerio e Sp. Virginio (an. di R. 297) l'audace ed eloquente tribuno Icilio convocò il senato e con una apposita orazione seppe difendere questo suo fatto. — Prima di questo tempo, dice Dionisio, i tribuni poteano soltanto convocar la plebe, nè era loro concesso di raccogliere il senato e dire il loro parere (*agere cum patribus*); chè quest'era soltanto onore de' consoli. Furono i tribuni di questo tempo che per i primi si volsero a chiamare a consulta il senato, suggerendone la prova Icilio, il quale era capo del loro collegio ed insieme uomo attivissimo, e, come Romano, nel parlare non dappoco: «τὸν μὲν γὰρ ἔμπροσθεν χρόνον ἐκκλησίας μόνον ἦσαν οἱ δήμαρχοι κύριοι, βουλὴν δὲ συνάγειν ἢ γνώμην ἀγορεύειν οὐκ ἐξὴν αὐτοῖς, ἀλλ' ἡ τῶν ὑπάτων τοῦτο τὸ γέρας. οἱ δὲ τότε δήμαρχοι πρῶτοι συγκαλεῖν ἐπεβάλοντο τὴν βουλήν, Ἰκιλλίου τὴν πεῖραν εἰσηγησαμένου, ὃς ἡγεῖτο μὲν τοῦ ἀρχείου, δραστήριος δέ τις ἦν ἀνὴρ καὶ ὡς Ῥωμαῖος εἰπεῖν οὐκ ἀδύνατος» (X, 31): e lo stesso Dionisio soggiunge più sotto che Icilio, rispondendo all'accusa che gli faceano d'aver contro il costume raccolto il senato, egli dimostrava di non aver con ciò fatto niente fuor di luogo e a persuaderli avea messe innanzi ragioni molte e diverse: «καὶ περὶ τὸν συγκαλεῖν τὴν βουλὴν ἐδίδασκεν, ὡς οὐδὲν εἴη πεποιηκὼς ἄτοπον, πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς εἰς τοῦτο παρασκευασάμενος λόγους» (X, 32): e tanto da poter lui pensare d'aver ribattute le accuse fattegli: «ὡς δ' ἀπελύσατο ταύτας τὰς κατηγορίας» (Ib.). Onde pare che il fatto d'Icilio non sia stato meno un colpo di violenza, che un provvedimento suggeritogli dalla necessità de' tempi e delle circostanze.

ROGASSIT. — Il Bake vuol qui leggere *creassit* e così lessero anche il Baiter, l'Huschke e C. F. W. Müller; ma ciò è arbitrario ed inutile, attesochè, come notava il Turnebo, *rogassit* qui suona evidentemente *creaverit*. Molto a proposito il Vahlen nota: «*creassit* Bakius, quod dubito num necessarium sit, si quidem *creare*, *rogare* tam nullo discrimine nonnumquam usurpatur (confer ad Att. IX 9, 3), ut hoc, quod proprie est magistratus, non populi vel plebis, videatur etiam de plebe potuisse dici.» L'esempio citato dal Vahlen è opportunissimo: ivi in fatti M. Tullio scrive ad Attico: «id assequitur, si per praetorem consules *creantur*. nos autem in libris habemus, non modo non consules a praetore, sed ne praetores quidem *creari* ius esse, idque factum esse numquam. Consules, eo non esse ius, quod maius imperium a minore *rogari* non sit ius: praetores autem cum ita *rogentur*, ut collegae consulum sint, quorum est maius imperium.»

ESSI PURE ALLA PLEBE QUANTO SARÀ UOPO PROPORRANNO. — Ciò era nei *concilia plebis*, ove la plebe sola e soltanto da' propri magistrati (tribuni, edili) convocata, emetteva i suoi *plebiscita:* vedi il Berns (Dissert. cit. p. 40 e segg.) Che poi l'*agere cum plebe* fosse propriamente nei *concilia plebis*, l'abbiamo espresso in questo luogo dell'Orazione *in Vat. c. 7*: «ecquando dubitaris contra eas leges cum plebe agere et concilium convocare?» Del resto il *ferre ad plebem* è modo elittico che non di rado si trova completo negli autori; modo che corrisponde al *rogare*, o *rogationem ferre*, come vedrebbe, non fosse altro in questi tre luoghi di Livio, chi li confrontasse tra loro: «ut M. Antistius, tribunus plebis, prius *rogationem ferret*, scisceretque plebs.... ius esset» (XXVI, 33):

Digitized by Google

QVAE CVM POPVLO QVAEQVE IN PATRIBVS AGENTVR, MODICA SVNTO.

11 SENATORI, QVI NEC ADERIT, AVT CAVSA AVT CVLPA ESTO: LOCO SENATOR ET MO-

QUANTO COL POPOLO, QUANTO SI TRATTERÀ COI PADRI SARÀ CON MISURA.

SENATORE, CHE NON SARÀ 11 PRESENTE, O SCUSA O COLPA AVRÀ: AL SUO LUOGO IL SE-

« ut cum tribunis agerent (consules) uti *ad plebem ferrent*.... tribuni ad plebem tulerunt, plebesque scivit » (XXXI, 50): « tribuni plebis *rogarunt plebesque scivit* » (XXVII, 5). L'uso poi di questa frase è comune tanto per le rogazioni fatte alla plebe, quanto per quelle fatte a tutto il popolo; onde il Nostro: « si quid ea re ad populum ad plebemve lato opus esset, ut Serv. Sulpicius M. Marcellus coss. praetores tribunique plebis, quibus eorum videretur, ad populum plebemve ferrent » (ad Fam. VIII, 8): « nihil omnino unquam de iste foedere *ad populum*, nihil *ad plebem latum* esse dico » (pro Balbo c. 14). E veramente *rogare* e *rogatio* è, come dice Gellio, il capo, l'origine e quasi la fonte d'ogni proposta fatta al popolo e alla plebe: « sed totius huius rei (quid sit *rogatio*, quid *lex*, quid *plebiscitum*, quid *privilegium*) iurisque, sive quum populus, sive quum plebes rogatur, sive quod ad universos pertinet, *caput ipsum et origo et quasi fons rogatio est* » (X, 20). E la ragione è perchè il magistrato in Roma per rispetto alla legge non ne era che un proponitore, un *legis lator*, nel significato etimologico del vocabolo, un che domandava la legge al popolo o alla plebe, i quali veramente *consciscebant*, *iubebant*, *sanciebant* ciò che chiedeva il magistrato, e che così diveniva un *iussum*, una *lex* od un *plebiscitum* con valore di legge. E Gellio stesso dopo le soprallegate parole, soggiunge: « nam, nisi populus aut plebes rogetur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest: » vedi la 2ª nota della pag. 93.

QUANTO COL POPOLO, QUANTO SI TRATTERÀ COI PADRI ecc. — Di ciò vedi il § 40. Qui si osservi soltanto che la vaga formula *in patribus* (*rem*) *agere*, può essere spiegata coll'altra *in senatu agere*, più comune e regolare: « haec in senatu minore apparatu agenda sunt » (de Orat. II, 82).

AGENTUR. — La volgata legge *agentur* ed è lezione comune agli editori antichi e moderni. I mss. leidd. per altro hanno *agetur*. La *n* nell'uso antico talvolta si sopprimea, specie dinanzi alle dentali: vedi la nota fatta dal Garrucci al n. 557 della sua *Sylloge*. Se altri dunque volesse leggere secondo i suddetti mss., credo che non contravverrebbe tanto alla ragione della lingua epigrafica, ond'è dettata questa tavola.

11. — QUI NEC ADERIT. — L'uso del *nec* per *non* è qui spiccatamente adoperato tale e quale ce l'indica Festo (v. *nec* p. 162): « Nec coniunctionem Grammatici fere dicunt esse disiunctivam, ut nec legit, nec scribit, cum si diligentius inspiciatur, ut fecit Sinnius Capito, intellegi possit, eam positam esse ab antiquis pro *non*, ut et in XII. est: 'ast ei custos nec escit.' item: 'si adorat furto, quod nec manifestum erit.' et apud Plautum in Fasmate: 'nec, recte si illi dixeris.' et Turpilium in Demetrio: 'nec recte dici mihi, quod iam dudum audio.' » Gli altri esempi che abbiamo in questo dialogo nel « quod neque expiari » (II, § 22) « nec oboedientem » (III, § 6): « nec esto » (Ib.): « nec erunt » (III, § 9), non crederei che si dovessero mettere, come fa il Mesnil (I, 21, 56), insieme con questo luogo qui: appunto perchè in essi il *nec* non ha il semplice valore di *non*, ma quello di *non* intensivo, specialmente nelle formule proibitive; onde il Forbiger (nota al « quod nec vertat bene » *Bucol.* IX, 6) dice: « *nec* maxime in prohibendi formulis pro simplici *non* usurpatur, ita tamen, ut fortius neget. » Tanto meno vorrei mettere insieme a questo nostro: « declinabam nec invitus » (I, 22, 57); giacchè quivi il *nec* non ha il valore soltanto del *non* intensivo, ma anche di particella aggiuntiva, indicando: *e veramente non*. Avvertiamo in oltre che abbiamo ivi un esempio dell'usare, che faceano i Latini, per ragione stilistica una negativa dinanzi una voce con senso pur negativo, per aggraziare, a dir così, il positivo, che sarebbe paruto men vago o modesto, come *non indoctus*, *non ignavus* e simili: e ciò appunto toglieva al *declinabam nec invitus* quel po' di scandalo, che ne avrebbe forse potuto prendere più tardi il Mesnil.

SENATORE, CHE NON SARÀ PRESENTE, O SCUSA O COLPA AVRÀ. — Chi volesse definire la *culpa*, valendosi di questo luogo, potrebbe dirla *una trasgres-*

Digitized by Google

DO ORATO, CAVSAS POPVLI TENETO. NATORE PERORERÀ E CON MISURA; E LE CONDIZIONI DEL POPOLO CONOSCERÀ.

VIS IN POPVLO ABESTO. LA VIOLENZA DI LÀ, OV'È IL POPOLO, SARÀ LUNGI. PO-

sione senza scusa, o meglio quella *ragione d' imputabilità che dura sull' azione finchè la scusa non la possa levare;* giacchè *imputare* è per diametro opposto ad *iscusare*. Lo scusarsi poi è levar da sè questa imputazione e caricarne chicchessia: «suam quisque culpam actores (al. *auctores*) ad negotia transferunt» (Sall. *Jug.* c. 1). E il levar colla scusa questa imputazione i Latini diceano appunto *culpa liberare:* «ego et librarios tuos culpa libero, neque te accuso» (Att. XIII, 22). Il trascorso, la mancanza senza imputabilità non è *culpa*, ma *erratum*, quindi lo stesso M. Tullio dice: «Cum a te non solum liberationem culpae, sed etiam errati veniam impetravissent» (pro Ligar. 1): e quando altri in un fatto non c'entrava per niente «extra culpam causamque ponebatur» (Timaeus, c. 13). La colpa, essendo la condizione di chi ha prevaricato o trapassato la linea fissata dalle leggi alle azioni umane: «si quidem est peccare tamquam transire lineas; quod cum feceris, culpa commissa est» (Paradox. III, 1); la colpa, in chi risiede, si considera sempre accompagnata dal rimorso; dinanzi a chi si manca, è considerata sempre come seguita dalla pena. Catilina si credea innocente e quindi dicea di non sentire rimorso di nessuna colpa: «nulla conscientia de culpa» (Sall. Cat. c. 35): e M. Tullio scrive al suo Tirone: «Verberavi te cogitationis tacito dumtaxat convicio, quod fasciculus alter ad me iam sine tuis litteris perlatus est. Non potes effugere huius culpae poenam. De patrono Marcus est adhibendus: isque diu et multis lucubrationibus commentata oratione vide ut probare possit, te non peccasse» (ad Famil. XVI, 26). Ogni senatore dunque che mancava all'invito, era subito tenuto in colpa e multato: e intanto o che si scusasse o pagasse, non iscusandosi, la multa inflitta; altrimenti se ne esigeva il pegno per mezzo degli apparitori. Di ciò abbiamo un esempio al tempo dei Decemviri; i quali avendo invitati i senatori a consulta per il banditore e non comparendo questi per odio che aveano contro coloro: «audita vox in foro est praeconis patres in curiam ad decemviros vocantis..... curiam inde ac solitudinem circa decemviros intueri, cum et ipsi consensu invisum imperium..... postquam *citati non conveniebant, dimissi circa domos adparitores simul ad pignera capienda sciscitandumque, num consulto detrectarent*, referunt senatum in agris esse» (Liv. III, 38: vedi anche Gellio XIV, 7). Tanto era poi in antico calcolata l'osservanza dell'esser pronti all'invito alla curia, che, come narra V. Massimo: «antea senatus assiduam stationem eo loci peragebat, qui hodieque Senaculum appellatur; nec exspectabat, ut edicto contraheretur, sed inde citatus protinus in curiam veniebat» (II, 2, 6). Ne' pericoli di guerra era impedito ai senatori, ed a chi avesse voce in Senato, di allontanarsi dalla città tanto da non poterne tornare il di stesso della partenza; e talora soltanto ad un numero di senatori minore di cinque si dava licenza di stare dalla città più lontano: «adeoque in apparatum curamque eius belli civitas intenta fuit, ut P. Cornelius consul ediceret, *qui senatores essent, quibusque in senatu sententiam dicere liceret, quinque minores magistratus essent, nequis eorum longius ab urbe Roma abiret quam unde eo die redire posset; neve uno tempore quinque senatores ab urbe Roma abessent*» (Liv. XXXVI, 3). Fra le scuse poi che si allegavano per giustificare la mancanza alle consulte del senato, senza parlare dell'età oltre i sessanta (v. Seneca *de Brevit. Vit.* c. 20) o i sessantacinque anni (v. *Senec. Controv.* I, 8), c'erano le malattie o l'attendere a' giudizi. Però Augusto, affinchè non restasse scusa a' senatori del non essere stati presenti alle consulte, ordinò che ne' giorni stabiliti pel senato non vi fossero giudizi o altro di simile: «καὶ ὥπως γε μηδ' ἄλλη μηδεμία σκῆψις τῆς ἀπουσίας αὐτοῖς ὑπάρχῃ, προσέταξε μήτε δικαστήριον μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν προσηκόντων σφίσιν ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ γίγνεσθαι» (Dio Cass. LV, 3).

VIS IN POPVLO ABESTO. — Ne' codd. leidd. v'è *adesto* in vece di *abesto* come hanno i deteriori. Ma l'*abesto* è qui accertato, oltre che dalla evidente necessità del contesto, dal § 42; dove, spiegandosi questo membretto della legge, si trova, anche ne' codd. leidd., *vis abesto*.

LA VIOLENZA DI LÀ, OV'È IL POPOLO, SARÀ LUNGI. POTESTÀ PARI

Digitized by Google

PAR MAIORVE POTESTAS PLVS VALETO. AST QVID TVRBASSITVR IN AGENDO, FRAVS ACTORIS ESTO. INTERCESSOR REI MALAE SALVTARIS CIVIS ESTO.

TESTÀ PARI O MAGGIORE PREVARRÀ. CHE SE DURANTE I COMIZI AVVERRÀ TURBAMENTO, SARANNE CHIAMATO IN COLPA CHI LI TIENE. CHI FARÀ INTERCESSIONE CONTRO MALVAGIA PROPOSTA, SI FARÀ CAUSA DI SALUTE ALLA CITTÀ.

QVI AGENT, AVSPICIA SERVANTO, AVGVRI PVBLICO PARENTO, PROMVLGATA, PRO-

QUEI, CHE TRATTERAN COL POPOLO, OSSERVERANNO GLI AUSPIZI, OBBEDIRANNO AL-

ECC. — In questo articolo si provvede all'andamento de' comizi: e come si vuole esclusa da essi ogni violenza, si vuole pure che altri di pari o maggior potestà di quello, che li raccoglie e ad essi presiede, possa sospendere coll'*obnuntiatio*. la continuazione di essi, e coll'*intercessio* una deliberazione, che vi si è per prendere. Anzi vuolsi tutta dare la colpa de' turbamenti, che sarebbero potuti accadere ne' comizi, al presidente; il quale avrebbe potuto sciogliere l'assemblea, quando e' s'avvedesse che s'avrebbe interceduto o turbato il comizio con pericolo dell'ordine o delle istituzioni, direbbero adesso. D'altra parte quando la intercessione era fatta per opporsi ad una rea o malaugurata deliberazione, chi s'opponeva, doveasi tenere per cittadino sollecito della salute della repubblica. Nel *rei malae* il Mesnil, badando alle simpatie di Cicerone, scorge una cosa opposta all'interesse della nobiltà. Io non credo che lo spirito di quest'articolo di legge, pieno d'amore per la pubblica cosa, possa giustificare un'interpretazione sì fatta: il *salutaris civis*, che s'oppone a *malae rei*, mostra un uomo, che, pel solo amore in generale di far del bene alla sua città pericolante, s'oppone ad inconsulte o ree deliberazioni, suggerite da qualsivoglia perduto uomo.

MAIORVE ..... ACTORIS. — Ne' codd. leidd. c'è *maiorque ..... auctoris*. La correzione del *que* in *ve* l'è evidentemente necessaria, quando non si voglia dare al *que* de' codd. il valore disgiuntivo: e veramente, come nota il Forbiger (ad Aen. II, 37) «satis constat, simplicem copulam *haud raro* habere vim disiunctivam particulae *vel*»: vedi anche la nota ad Georg. I, 442. Per altro consiglierebbe forse a tener la correzione *ve*, fatta nell'Heinsiano, il confronto col § 10, dove è usata col *ve* questa identica formula. Anche la correzione che diede R. Stefano dell'*actoris*, è molto accettabile e quasi certa, attesochè nella dichiarazione di questa legge fatta al § 42, troviamo: «quod vero actoris iubeo esse fraudem.»

TVRBASSITVR. — Forma antica d'un futuro passato passivo. Esempi di tale forma ne troviamo in Livio (XXII, 10) come *faxitur*: in Catone (de R. R. c. 14) come *iussitur*; nella *Lex agraria* (ap. Garr. n. 920, 71) come *mercassitur*. Vedi il Corssen (op. cit. II, 565) e lo Schoell (op. cit. p. 88).

QUEI, CHE TRATTERAN COL POPOLO, OSSERVERANNO GLI AUSPIZI. — Qui si ripete in sostanza quel che è detto nel lib. II § 21: «qui agent rem duelli quique popularem, auspicium praemonento illique obtemperanto.» Là per altro si parla del cominciamento, che si deve dare da un magistrato ad un atto pubblico o in pace o in guerra in generale; qui per rispetto ai soli comizi. Nè ciò è ozioso, come non è ozioso che in leggi, per altri titoli diverse e che si pubblicano a parte, ripetansi le cose, che queste leggi hanno pure tra loro comuni, sotto quello speciale rispetto, che ad ogni singola di esse conviene. Si vuole che il magistrato attenda fedelmente l'*annuntiatio* dell'augure pubblico; la quale se riferiva un segno malauguroso, dicea *obnunciare:* «qui malam rem nuntiat, obnuntiat; qui bonam, adnuntiat: nam proprie obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid mali ominis scaevumque viderint» (Donat. *Ad Terent. Adelph.* IV, 2, 9). I magistrati aveano non solo la *nuntiatio* o in bene o in male, come gli auguri, ma anche la *spectio*: «nos (augures) nuntiationem solum habemus; consules et reliqui magistratus etiam spectionem» (Philipp. II, 32): ossia il di-

Digitized by Google

POSITA, IN AERARIO COGNITA AGVNTO NEC PLVS QVAM L'AUGURE PUBBLICO: COSE PROMULGATE, ESPOSTE, NELL'ERARIO CONOSCIUTE TRATTERANNO: NÈ PIÙ D'UNA CO-

ritto di osservare da sè (de Div. II, 35, 74) o di fare osservare all'augure pubblico gli auspizi: e le nostre note alla p. 265 e segg.

PROPOSITA, IN AERARIO COGNITA. — Lezione non dubbia de' migliori codd. Scrive il Goërenz «locum hunc corruptum esse W. DD. omnes consentiunt.» Falso, falsissimo; come falsamente scrivea già molto prima per via d'interrogatione P. Manuzio: «quis putet *in aerario* mendosum non esse?» Questa lezione in fatti non ritennero nè corrotta nè mendosa il Turnebo, nè l'Agostino (De Legg. et Senatus C. C. c. 10): nè il Gruchio (De Comitiis Romanorum l. I c. 4); che citandola senz'altro vi fan su i commenti che riporteremo nella seguente nota; e in fine neppure il Lambino. Col Manuzio specialmente si cominciò a non far buona cera a questa lezione: il qual Manuzio propose di leggere: «proposita in foro, cognita agunto» oppure «promulgata in foro, cognita agunto.» Il Wagner ed il Rath accettarono *in foro* per l'*in ærario*; quantunque il primo proponesse di levar quell'incommodo *in aerario* a dirittura. Il Grutero, lo Scheffer, il Goërenz avrebbero voluto leggere «*promulgata, proposita in ære, cognita agunto.*» Il Puteano in vece «promulgata, cognita agunto, in ærario servantor:» il Davisio *minore licentia*, dice lui, avrebbe scritto: «promulgata, populo placita, in ærario condita sunto:» e *condita* prima proponea il Turnebo ed il Grutero. Nè questo povero luogo pati soltanto vessazioni nelle parole; ma i più benigni lasciandolo materialmente tale e quale, ne variarono a loro modo l'interpunzione: così Carlo Stefano, il Lambino; il Gruchio, ed altri tra gli antichi, seguiti poi dal Goërenz, dal Mommsen, dall'Halm, dal Baiter, scrissero «proposita, in ærario cognita:» altri legano l'*in aerario* con *proposita* e stampano: «proposita in ærario, cognita.» Così fecero l'Agostino, il Turnebo e, tra recenti, il Klotz. Io m'attenni alla prima di queste interpunzioni, persuaso da ciò che ho posto nella nota che segue. C. F. W. Müller, seguito dal Mesnil, stampa senza alcuna interpunzione: *proposita in aerario cognita.*

COSE PROMULGATE, ESPOSTE, NELL'ERARIO CONOSCIUTE TRATTERANNO. — Qualunque sia l'interpunzione che si voglia dare a queste parole, quando si tenga tale e quale la lezione de' codd. (chè altrimenti commenteremmo il pensiero degli edd. e non quello di M. Tullio), questo articolo di legge due condizioni certamente richiede per ciò, che deveasi proporre da chi convocava e presiedea a' comizi; cioè le proposte fossero promulgate e che le fossero o esposte nell'erario o all'erario presentate e là riviste. Almeno, se le parole del testo hanno senso, non ne possono avere ragionevolmente altro. Naturalmente si può domandare se il *proposita* debba essere unito all'*aerario*, e comporre così un concetto insieme con esso; oppure se debba esso formarne uno da sè; o anche se debba essere unito col *promulgata*, come quasi sua spiegazione. Io inclinerei a dare al *proposita* il valore che esige quest'ultima ipotesi. In vero lo Scoliaste Bobiense della Orazione *pro Sextio*, spiegando le parole: «Legum cumctarum, quæ latæ sunt, tum vero quæ promulgatæ fuerunt» (c. 25), scrive: «sæpe hanc ostendi promulgatæ legis et latæ differentiam: nam trinundino proponebantur (cod. *proponebatur*), ut in notitiam populi pervenirent; quo exacto tempore ferebantur in iuris (cod. *is* pro *in iuris*) validi firmitatem» (p. 300). Donde si vede che l'essenziale della promulgazione consisteva nella proposizione od esposizione della legge da rogare ne' comizi. Chi volesse trovare una differenza tra *promulgari* e *proponi*, potrebbe dire che il primo indica il semplice mettersi fuori una legge da rogare: «promulgari leges dicuntur, quum primum in vulgus eduntur, quasi pro vulgari» (Fest. p. 224): il *proponi* in vece, conforme le parole dello Scoliaste Bobiense, indica quel lasciare esposte tanto a lungo le leggi da rogare, quanto occorresse, perchè, come cognite, fossero legittimamente recate innanzi al popolo, affinchè sovra loro e' desse il suo voto. Soltanto è da dire che il *proponi*, non indica già il primo parlare che si fa d'una legge in una concione popolare, ma il primo esser esposta pubblicamente colle formalità volute dal giure: quello in vece puossi dire del *pro-*

Digitized by Google

mulgari, onde M. Tullio nella *II in Rull. c. 5:* «lex initio nulla proponitur. concionem in primis advocari iubet (P. Rullus)..... *aliquando tandem*..... *in publicum proponitur.* concurrunt iussu meo plures uno tempore librarii. descriptam legem ad me offerunt.» Prendendo alla lettera le parole di Rutilio (apud Macrob. I, 16,) sulle nundine, parrebbe che la proposizione della legge da rogare si facesse partitamente nel solo giorno di tre nundine o mercati successivi; e non già per tutti i diciassette giorni (v. Huschke, Das Alte Römische Jahr p. 299), entro i quali cadevano le tre successive nundine: «Rutilius scribit, Romanos instituisse nundinas, ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, nono autem die, intermisso rure, ad mercatum legesque accipiendas Romam venirent. et ut scita atque consulta frequentiore populo referrentur. *quæ trinundino die proposita a singulis atque universis facile noscebantur;* unde etiam mos tractus, ut leges trinundino die promulgarentur. ea re etiam candidatis usus fuit in comitium *nundinis* venire et in colle consistere, unde coram possent ab universis videri. sed hæc omnia negligentius haberi cœpta et post abolita, postquam *internundino* etiam ob multitudinem plebis frequentes adesse cœperunt.» Ma con questo si deve forse intendere che ogni nove dì, venendo il popolo dalle campagne in Roma, vi trovava esposte quelle leggi che si sarebbero rogate ne' prossimi comizi, ch'erano indetti con un pubblico bando (Liv. IV, 6): e così forse vanno anche spiegate le parole di Quintiliano (II, 4, 35): «sive non trino forte nundino promulgata (*rogatio*).» La *promulgatio trinundinum* o *trium nundinum,* cioè per lo spazio di diciassette dì, ci è attestata esplicitamente dal Nostro (Philipp. V, 3: pro Domo c. 16): ma quello che fece e fa molto caso a' commentatori di questo nostro luogo è che qui si voglia che le leggi siano o esposte nell'erario, o presentate alla ricognizione de' prefetti dell'erario stesso, prima della loro rogazione ne' comizi. Questo necessario ed unico possibile significato da dare a questo luogo era stato notato dal Turnebo (l'Halm nota: «*nos Mommsenium seculi* in ærario ad cognita *traximus:*» dovea almeno dire *Turnebum et Mommsenium*), e qui e nel cit. l. dell'Oraz. contro Rullo, dove scrive quell'insigne commentatore: «Lex promulgabatur et proponebatur: exspectabam antequam cum populo ageretur, ut ius et mos maiorum postulat. Proinde in legibus scripsit: *Promulgata et proposita, in ærario cognita agunto.* Nam in ærario legum omnium capita proponebantur, ut populo potestas esset cognoscendi» (de Leg. Agrar. II, 5). Questa interpretazione la è esplicitamente tenuta dal Vahlen che nota nella 2.ª ed. di questi libri (Berlino an. 1883): «*condita sunt* Iordanus nuper, sed prave me iudice mutatur *agunto;* id enim vetatur, agi nisi quod promulgatum propositum fuerit ante (cf. Philipp. 5, 3, 7 et 8) et in aerario cognitum, si quidem non solum leges latae et acceptae in aerarium condebantur (Serv. ad Æn. 8, 322. Sueton. Caes. 28) sed etiam ferendae leges ad aerarium deferri h. e. in aerario cognosci debebant.» A raffermare questa interpretazione parrebbemi molto valevole l'altro luogo del commentatore Bobiense che dice: «Cæciliam autem et Didiam, quæ iubebat in promulgandis legibus trinundinum tempus observari. Licinia vero et Iunia consulibus auctoribus Licinio Murena et Iunio Silano perlata illud cavebat, ne clam (cod. *clac*) ærario legem ferri liceret, quoniam leges in ærario condebantur» (p. 310). Oltre l'indicazione del *trinundinum* voluto dalla legge Cecilia e Didia, abbiamo anche qui il contenuto della legge Licinia e Giunia, che volea che fossero note e proposte all'erario le leggi che s'aveano da presentare al popolo, affinchè appresso le fossero giuridicamente valide. Il *clam ærario ferri legem* è stato d'ordinario spiegato così che non si potesse recar legge approvata dal popolo all'erario; giacchè «acceptæ a populo leges in ærario claudebantur» (Serv. ad Æn. VIII, 322): senza che ci fossero testimoni del fatto: così han detto il Walter (op. cit. § 116), il Pauly (Reall. *Lex Iunia Licin.*), il Lange (II, 608); e s' è giovata tale interpretazione del cambiamento di *ferri* in *inferri* proposto dall'Halm: cambiamento che se non mutasse di punto in bianco il testo, farebbe poco men che sicura l'accennata interpretazione. Ma io dico che (anche tacendo della sostanziale alterazione del testo fatta dell'Halm) questa interpretazione non regge, quando la si metta in riscontro al nostro luogo, come è pure fatto dal Lange (III, 266); giacchè qui trattasi evidentemente d' un fatto che dovea venire innanzi alla rogazione,

Digitized by Google

non dopo, com'era quello di recare all'erario le leggi sancite dal suffragio de' comizi. Ad ogni modo il mettere insieme questo nostro luogo con quelli che parlano della custodia, che s'avea delle leggi, già passate, presso l'Erario, se è giustificato dalle ultime parole della legge Licinia e Giunia (v. il Mommsen St. R. II, 533 n. 1ª), non chiarisce questo luogo stesso, ma lo rende poco men che paradossale; senza dire che il *nec clam ærario legem ferri liceret* della sovraccennata legge, non dà, ma trova una spiegazione, almeno probabile, nel nostro luogo. Il Manuzio disse errata la lezione *in ærario*: «nam neque, si quid agendum cum populo esset, proponebatur in ærario neque cognoscebatur. Proponebatur autem in foro, ut populus cognosceret: deinde agebatur; et populus de re iam cognita suffragium ferebat.» Ma quantunque ciò sia vero per le leggi decemvirali, che certo furono esposte nel foro: «καὶ νόμους συγγράψαντες εἰς τὴν ἀγορὰν ἐξέθηκαν» (Zonara VII, 18): tuttavia ciò non esclude che oltre all'essere esposte nel foro le leggi da rogare, almeno più tardi, non se ne desse anche copia a' prefetti dell'Erario, nel quale è certo che doveano essere depositate e custodite, ottenuta che avessero la sanzione de' comizi. D'altra parte se vediamo che quest'ultimo costume non si è detto che fosse stato osservato per le leggi decemvirali, incise su colonne di bronzo ed esposte perpetuamente nel più cospicuo luogo del foro: «στήλαις χαλκαῖς ἐγχαράξαντες αὐτοὺς (νόμους) ἐξεξῆς ἔθεσαν ἐν ἀγορᾷ, τὸν ἐπιφανέστατον ἐκλεξάμενοι τόπον» (Dionys. X, 57): può anch'essere che neppure in quel caso si abbia badato alla revisione de' prefetti dell'Erario, tanto più che allora non v'era forse una legge simile alla legge Licinia e Giunia che ciò comandasse. Anche posto dunque l'uso dell'esporre le leggi nel Foro, ciò non escluderebbe per niente la copia che ne sarebbe stata presentata all'Erario: tanto più ch'e' parrebbe molto verisimile che le proposizioni di leggi, anche non passate a'comizi, si fossero presso pubblici ufficiali conservate: e questi, meglio che altri, avrebbero dovuti essere i presidi dell'Erario. Giovi in ultimo osservare che se da principio in Roma *promulgare* non significò altro che il far nota una legge per poterla proporre legittimamente al popolo che col suo voto la rendeva obbligatoria; sotto gl'imperatori *promulgare* comprese anche l'espressa volontà del principe che bandiva come obbligatoria una legge. Così i pubblici momenti che in antico avea avuti la legge, come quello dell'essere fatta conoscere (*promulgata*): dell'essere proposta alla sanzione de' comizi (*rogata*); dell'essere approvata e imposta ne' comizi stessi (*iussa*); si raccolsero nella sola promulgazione: giacchè le consulte che faceano i principi previamente alle leggi, e il consenso de' dignitari, de' dotti, del senato, erano suoi momenti privati; la sola promulgazione era il momento pubblico e costitutivo della legge. C'è nel Codice: «quum omnes (proceres palatii... patres conscripti) consenserint, tunc demum in sacro nostri numinis consistorio recitari, ut universorum consensus *nostræ serenitatis auctoritate firmetur*. Scitote... non aliter in posterum *legem a nostra clementia promulgandam*» (fr. 8 de Leg. et constit. I, 14): e nelle Novelle: «*hæc... manifesta omnibus.... constituere, qualenus per omnia valeat lex* = ὥστε κατὰ πάντων κρατῆσαι τὸν νόμον» (Nov. 58): e più tardi Graziano: «leges instituuntur cum promulgantur» (in Decret. p. I Distint. IV c. 5). Anzi, poichè la notizia della legge è della sua essenza, che essendo ella fatta per essere osservata, non si può pensare, che divenga tale senza che si mostri e come norma e come impero dell'azione: così si dovette attribuire la promulgazione alla stessa legge naturale, in quanto Iddio, regolatore e sovrano d'ogni creatura, impresse nella nostra ragione i principii dell'umano operare e insieme il suo impero che c'impone di seguirla: e questo con cifre così scolpite ed assolute, che ognuno che abbia il pieno uso della ragione, le intende e ne prova il valore: (v. S. Tommaso, *Sum. Theolog.* 1ª 2æ q. XC. ad 1um: il Suarez. de Legibus lib. II c. 6 § 14: ed il Franzelin. *De Deo Uno, Thes. III*). Del resto anche nelle moderne costituzioni colla promulgazione, che il capo dello Stato fa della legge, non diventa egli un mero esecutore di ciò che fu discusso ed approvato dai corpi legislativi, ma coll'intimare la legge al popolo e' la rende imperativa ed obbligatoria, ossia la costituisce nel suo vero essere di legge (v. il Del Giudice, *Enciclopedia Giuridica* § § 16 e 96).

NE' PIÙ D'UNA COSA ALLA VOLTA PORRANNO A DISCUTERE. — Si vuole

Digitized by Google

DOCENTO, DOCERI A MAGISTRATIBVS PRIVATISQVE PATIVNTO.

PRIVILEGIA NE INROGANTO.

IL POPOLO INTORNO ALLA LEGGE, E LASCERANNO CHE ESSO DA' MAGISTRATI E DA' PRIVATI ISTRUTTO SIA.

NON SI VOTERANNO PRIVI-

osservata la legge Cecilia e Didia di cui si ha nella *Orat. pro Domo* c. 20: « Quæ est quasi alia vis, quæ sententia Cæciliæ legis et Didiæ, nisi hæc, ne populo necesse sit in coniunctis rebus compluribus, aut id, quod nolit, accipere: aut id, quod velit, repudiare? » Non si volea un pasticcio, o, come dicevasi in Roma, una *satura:* onde Festo (p. 314) dice: « Satura, et cibi genus ex variis rebus conditum est, et lex (*mul*)tis aliis legibus conferta; itaque in sanctione legum adscribitur: 'neve per Saturam abrogato aut derogato.' T. Annius Lusius in ea, quam dixit adversus Ti. Gracchum: 'Imperium, quod plebes per Saturam dederat, id abrogatum est.' »

SEMEL. — Lezione de' codd. migliori. Questo *semel* fu tolto nelle edd. del Vittorio, del Turnebo, del Manuzio, del Lambino: e volle pur torlo anche il Feldhuegel: ma c'è in altre antiche come nella veneta, in quella del Camerario, come pure l'hanno l'Agostino (op. cit. c. 12) ed il Gruchio (op. cit.). Il Goerenz, dopo aver detto: « sens. *si populum consulunt*, i. e. *rogant, ne pluribus simul cons.;* » soggiunge: « si vero *semel* admittitur omnia turbantur. » Il Grutero cambiò il *semel* in *simul:* ma anche di questo *simul* il Goerenz dichiara che se ne può far di meno: « sed facile hac voce supersederi potest: » gli è un uomo di facile contentatura. In quel cambio l'Halm ed il Baiter tennero il *simul* del Grutero, soltanto che lo ridussero, han detto, « ad veterem formam *semul.* » Così potrassi vedere un nuovo esempio di forme antiche, ricavato dato da M. Tullio, ma che in verità non è che dell'Halm. Se non isbaglio potrebbesi, giacchè si parla d'ipotesi, mutare il *semel* in *semol* forma antica anch'essa (v. il Garrucci n. 1537). Il Klotz ed il Vahlen tennero *semel;* anzi quest'ultimo notò con molto giudizio: « *simul* Gruterus, quod vereor, ne incaute arripuerint novissimi (nell'ed. del 1883 in vece di *novissimi* v'è *Halmius et Baiterus*) »

CONSVLVNTO — DOCENTO. — Ne' codd. leidd. invece di *consulunto* v'è *consulento.* È osservabile che in sole poche righe di questa tavola troviamo ne' codd. lo scambio dell'*u* in *e:* in *ones* per *unus;* in *aequitatem* per *aequitatum:* forse in *semel* per *semul;* in *consulento* per *consulunto;* e più sotto in *legem* forse per *legum.* In tutti e tre i leidd. abbiamo *ducento* per *docento,* corretto appresso nell'Heinsiano con *docento.*

ISTRUIRANNO IL POPOLO INTORNO ALLA LEGGE ECC. — Io intendo che qui ci siano espresse tre distinte cose. Chi reca la legge, ossia il convocatore ed il preside de' comizi, deve prima chiarire la legge spiegando, direi così, la lettera e mostrandone il contenuto: appresso egli ha da concedere che altri parli a persuadere o dissuadere la legge, prima ai magistrati e poi a' privati; almeno ciò si deduce dalle parole, prese tali e quali son nel testo. Dione Cassio al contrario dice che in tal caso primi a parlare erano i privati, e poi i magistrati, scrivendo egli: ne' convegni del popolo, ne' quali si prendono delle deliberazioni, è concessa la parola a tutti i privati prima di quelli che tengono una magistratura; acciocchè nessuno di loro, preoccupato dalla sentenza d'uno tra' principali cittadini, si ristia dal dire punta cosa di quelle, ch'e' penserebbe; ma con tutta libertà dica ciò che gli pare: « ἐν γάρ τοι ταῖς συνοδοις ταῖς τοῦ δήμου, ἐν αἷς γε καὶ ἐβουλεύοντο, πάσαις τοῖς ἰδιώταις πρὸ τῶν τὰς ἀρχὰς ἐχόντων ὁ λόγος ἐδίδοτο, τοῦ μηδένα αὐτῶν, ὡς ἔοικε, τῇ τοῦ κρείττονος γνώμῃ προκαταλαμβανόμενον ὑποστέλλεσθαί τι ὧν φρονοίη, ἀλλ' ἐπὶ πάσης παρρησίας τὰ δοκοῦντα αὐτῷ λέγειν » (XXXIX, 35). Questo disaccordo tra il nostro luogo e quel di Dione potrebbe tenerlo soltanto apparente chi badi che il Nostro avrà per avventura messo prima *magistratibus* e poi *privatis* per dare maggiore rilievo al pensiero, ponendo i più degni innanzi de' meno degni: forse anche l'intendimento che le sentenze de' primi dello Stato dessero indirizzo al pensiero politico della comune de' cittadini, ciò ch'era l'idea predominante di M. Tullio, potrebbe avere suggerito a lui questa modificazione del costume invalso a Roma. Certo è poi che ci volea la concessione del presidente de' comizi per potervi tener discorsi; onde Livio: « cum in Capitolio rogationem

Digitized by Google

TO: DE CAPITE CIVIS NISI PER MAXIMVM COMITIATVM OLLOSQVE, QVOS CENSORES IN PARTIBVS POPVLI LOCASSINT, NE FERVNTO.

LEGI, E SULLA TESTA D'UN CITTADINO NON SI PRONUNZIERÀ SENTENZA, SE NON PER VIA DEL COMIZIATO MASSIMO: CIOÈ DA QUELLI CHE I CENSORI AVRAN COLLOCATI FRA LE PARTI DEL POPOLO.

eam Ti. Sempronius tribunus plebis ferret, et privatis de lege dicendi locus esset, ad suadendum ut in re minime dubia aut quisquam procederet, Ser. Galba repente processit et a tribunis postulavit, ut etc.» (XLV, 36): e tal concessione è detta *data contio* (ld. XLV, 40). Un simile esempio del nostro *docere* lo troviamo in quel di Livio: «Cum Verginius maxime tribunis de lege ageret, duum mensum spatium consulibus datum est ad inspiciendam legem, ut, cum edocuisset populum, quid fraudis occultae ferretur, sineret deinde suffragium inire» (III, 25).

SULLA TESTA D'UN CITTADINO NON SI PRONUNZIERÀ SENTENZA, SE NON PER VIA DEL COMIZIATO MASSIMO. — *Maximum comitiatum* era l'assemblea delle centurie; espressione spiegata dall'altro luogo di Tullio: «..... comitiis centuriatis, quae *maxime maiores comitia iusta* dici haberique voluerunt» (Pro red. in Senatum c. 11). Qui c'era, come dice pure il Nostro, il vero popolo: «cedo nunc eiusdem illius inimici mei de me eodem ad *verum populum* in campo Martio concionem» (pro Sextio c. 50): qui la vera accolta de' Quiriti, guardati dal presidio del Gianicolo, assembrati in armi e venuti a dare i loro voti e pronti a difendere la libertà e l'onore della repubblica, la ἐκκλησία per eccellenza (Dion. Cass. XXXVII, 28): questi i comizi inaugurati col rito auspicale e trattanti delle principali necessità della repubblica, quali erano le elezioni de' maggiori magistrati, la sanzione delle leggi, il dichiarare la guerra o l'imporle fine: «ἀρχὰς ἀποδεῖξαι καὶ νόμους ψηφίσαι καὶ πόλεμον ἐξενεγκεῖν ἢ τὸν συνεστῶτα καταλῦσασθαι τουτων δὲ τῶν τριῶν τὸν δῆμον ἐχειν τὴν ἐξουσιαν ψῆφον ἐπιφέροντα» (Dionys. VI, 66): qui pure eran tenuti i giudizi criminali: «quod quidem institutum reipublicae causa est, ut comitiorum vel *in iudiciis populi* vel in iure legum vel in creandis magistratibus principes civitatis essent interpretes auspicii» (De Divinat. II, 35). E in questi comizi ove il popolo (pur tanto spesso cattivo estimatore del merito) pensando talora, dice Tullio, meglio che ne' comizi più leggieri della tribù, scegliendo i suoi magistrati provvede alla sua salute: «Quid tu (Laterensis)? an dignitatis iudicem putas esse populum? Fortasse nonnunquam est. Utinam vero semper esset! sed est perraro, et si quando est, in iis magistratibus est mandandis, quibus salutem suam committi putat: his *locupletioribus comitiis* (tributis), diligentia et gratia petitorum honos paritur, non iis ornamentis, quae esse in te videmus. Nam, quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquus iudex est, qui aut invidet aut favet» (pro Planc. c. 3). Il divieto poi di non condannare a morte un cittadino se non ne' comizi centuriati era in una (IX) delle dodici tavole: «Cur, cum de capite civis, non disputo cuiusmodi civis, et de bonis proscriptio ferretur, cum et sacratis legibus et XII tabulis sancitum esset, ut neque privilegium irrogari liceret neque *de capite nisi comitiis centuriatis* rogari, nulla vox audita est consulum (pro Sextio c. 30): «quod se legem illam praeclaram neglecturum negaret, quae *de capite* civis Romani, nisi comitiis centuriatis, statui vetaret (C. Iulius)» (de Repub. II, 36).

COMITIATVM — LOCASSINT. — *Comitiatum* fu letto da R. Stefano in vece del *comitatum*, dato da' codd. — *Locassint* c'è nel 2° leid. in cambio di *locasint*, tenuto dal Vahlen e dato dal 1° leid., in vece di *locarint* che v'era, che è posteriore correzione. Il Vahlen qui nota: «correctio quae est in A fidem facit *locasint*, non *locassint*, in archetypo fuisse, ex eodem *inrogasitve* (III, 3, 6) ductum scripturae probant.» Nel luogo qui ultimamente accennato soltanto l'Hemsiano ha *inrogassitve*, gli altri due leidd. *inrogasitve*. Chi volesse tenere *locasint* del Vahlen avrebbe in Festo (p. 26) *astasint* = *steterint*, in vece di *astassint*, congettura dello Scaligero. Del resto continuò l'uso di non geminare le consonanti fino a mezzo il secolo settimo: vedi il Müller (ad Paulum p. 6 v. *annus*) ed il Garrucci (p. 17).

Digitized by Google

DONVM NE CAPIVNTO NEVE DANTO NEVE PETENDA NEVE GERENDA NEVE GESTA POTESTATE.

DONO NÈ ACCETTERANNO NÈ DARANNO, NÈ PER CHIEDERE NÈ PER AMMINISTRARE NÈ PER AVERE AMMINISTRATA UNA POTESTÀ.

DONO NÈ ACCETTERANNO, NÈ DARANNO, NÈ PER CHIEDERE. — Si prende qui di mira il broglio o l'*ambitus*, ossia il procacciarsi per mezzi illeciti le magistrature o gli uffici dello Stato. Sono i tribuni che per primi muovono accuse intorno ai compri onori: «de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum (a. u. c. 396) ad populum latum est, eaque rogatione novorum maxime hominum ambitionem qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant» (Livio VII, 15). Polibio nel confrontare i costumi de' Romani con quelli de' Cartaginesi, rilevando la somma venalità di questi, dice che non v'ha cosa fra Romani più turpe del ricever doni, dell'esser corrotto per doni e dell'arricchire con illeciti lucri: quanto in fatti stimavano bella cosa l'arricchire onestamente, tanto ritenevano turpe cosa l'aumentar le ricchezze per vie illecite: n'è prova questo, che se presso i Cartaginesi chi vuole ottener magistrati dà palesemente regali, presso i Romani ciò è punito colla morte: «παρ' οἷς (Καρχηδονίοις) μὲν γὰρ οὐδὲν αἰσχρὸν τῶν ἀνηκόντων πρὸς κέρδος, παρ' οἷς (Ῥωμαίοις) δὲ οὐδὲν αἴσχιον τοῦ δωροδοκεῖσθαι καὶ τοῦ πλεονεκτεῖν ἀπὸ τῶν μὴ καθηκόντων· καθ' ὅσον γὰρ ἐν καλῷ τίθενται τὸν ἀπὸ τοῦ κρατίστου χρηματισμόν, κατὰ τοσοῦτον πάλιν ἐν ὀνείδεσι ποιοῦνται τὴν ἐκ τῶν ἀπειρημένων πλεονεξίαν. σημεῖον δὲ τούτου· παρὰ μὲν Καρχηδονίοις δῶρα φανερῶς διδόντες λαμβάνουσι τὰς ἀρχάς, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις θάνατός ἐστι περὶ τοῦτο προστιμον» (VI, 56). Le leggi contro l'*ambitus*, cominciando dalla Cornelia Bebia fino alla Tullia, le sono raccolte in questo tratto dello Scoliaste Bobiense (in Orat. pro Sylla p. 361): «Nec moverit nos, quod ita loquatur de Sylla Cicero, quasi damnatus crimine ambitus habuerit Romæ demorandi facultatem. Habuit enim secundum legem Calpurniam. Nam superioribus *temporibus* damnati lege Cornelia hoc genus pœnæ ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent. Aliquanto postea severior lex Calpurnia et pecunia multavit (Garatonius: *multa fuit* cod.) et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos. Habebant tamen licentiam Romæ morandi. Postea, iam damnatis Sylla et Antonio, pœnam de ambitu graviorem consules C. Antonius et Cicero sanxerunt, ut præter hæc veteribus legibus constituta enim exsilio multaretur.» Intorno alla *lex Tullia de ambitu* ed alla *Pompeia* dello stesso titolo vedi l'Orelli (Onom. Tull. a queste leggi). Anche in Grecia v'erano leggi molto forti contro la corruzione: «Severissime erano le leggi, scrive lo Schoemann, contro l'ambito: tanto chi dava quanto chi riceveva denaro, era soggetto ad accusa criminale: γραφὴ δεκασμοῦ e γραφὴ δώρων o δωροδοκίας: la pena pel reo convinto era più o men grave secondo il caso e consisteva in ammende pecuniarie, confiscazione de' beni e sinanche nella condanna capitale» (Antichità Greche v. II p. 99 vers. cit.).

NÈ PER AMMINISTRARE NÈ PER AVERE AMMINISTRATA UNA POTESTÀ. — È qui intesa l'estorsione e il crimine *de repetundis*, che incorreva «qui, quum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum decernendumve acceperit» (Macer in Digesto fr. 3 de leg. Iul. repetund. XLVIII, 11): e più in largo Marciano: «Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione vel quo alio officio, munere ministeriove publico cepit, vel quum ex cohorte cuius eorum est» (Ib. fr. 1). Ecco quali erano al tempo della legislazione giustinianea le pene, onde si punivano i rei di tal colpa: «extra ordinem puniuntur, et plerumque vel exsilio puniuntur, vel etiam durius prout admiserint, quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint, vel licet non acceperint, *calore tamen inducti interfecerint * vel innocentem, vel quem punire non debuerant? Capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt» (Ib. fr. 7 § 3). La legge *Cincia muneralis* proibì pure ch'altri prendesse doni per la difesa d'una causa: «Consurgunt patres, legemque Cinciam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis, ob causam orandam, pecuniam donumve accipiat» (Tacit. Ann. XI, 5). Platone nelle sue Leggi dice che chi presta l'opera sua alla patria, la deve pre-

Digitized by Google

QVOD QVIS EARVM RERVM MIGRASSIT, NOXIAE POENA PAR ESTO. CESORIS FIDEM LEGEM CV-

SE IN QUALCUNA DI QUESTE COSE ALTRI MANCHERÀ, SARÀ LA PENA PARI ALLA COLPA. I CENSORI L'AUTENTICITÀ DELLE LEGGI GUARDERANNO; CHI RIDIVIEN PRIVATO REN-

stare senza punto ricever doni, e che non vale alcun pretesto nè il lodare quel detto, che nelle oneste cose conviene accettar doni e per le meno oneste no. Imperciocchè il conoscer questo e conosciutolo contenersi non è agevole, ed è più sicuro ascoltar obbedienti la legge, che dice di non funger per doni il proprio ministero: e chi non obbedisce semplicemente, convinto di colpa, morrà: « Τοὺς τῇ πατρίδι διακονοῦντάς τι δώρων χωρὶς χρὴ διακονεῖν, πρόφασιν δ' εἶναι μηδεμίαν μηδὲ λόγον ἐπαινούμενον, ὡς ἐπ' ἀγαθοῖς μὲν δεῖ δέχεσθαι δῶρα, ἐπὶ δὲ φλαύροις οὔ· τὸ γὰρ γνῶναι καὶ γνόντα καρτερεῖν οὐκ εὐπετές, ἀκούοντα δὲ ἀσφαλέστατον πείθεσθαι τῷ νόμῳ, μηδὲν ἐπὶ δώροισι διακονεῖν. ὁ δὲ μὴ πειθόμενος ἁπλῶς τεθνάτω ἁλοὺς τῇ δίκῃ » (XII p. 955 C e D). E ciò non era che l'eco delle antiche leggi della Grecia, che condannavano i rei di δωροδοκία, cioè della colpa d'avere amministrati i pubblici uffizi venalmente, o alla morte, perchè con tal supplizio il colpevole di venalità fosse ad altri d'esempio; o ad una multa decupla del dono ricevuto, perchè utile non fosse a chi avea osato di ciò fare: « οἱ νόμοι..... περὶ δὲ τῶν δωροκούντων δύο μόνον τιμήματα πεποίκασιν, ἢ θάνατον, ἵνα ταύτης τυχὼν τῆς ζημίας ὁ λαβὼν παράδειγμα γίνηται τοῖς ἄλλοις, ἢ δεκαπλοῦν τοῦ ἐξ ἀρχῆς λήμματος τὸ τίμημα τῶν δώρων, ἵνα μὴ λυσιτελὲς ἦν τοῖς τοῦτο τολμῶσι ποιεῖν » (Dinarco Or. contro Demost. § 60). Una legge simile alla *Cincia muneralis* è pure indicata da Dinarco (Or. contro Aristogitone §§ 16 e 17); il quale soggiunge come gli antichi legislatori di Grecia giudicassero che, chi pagato parlava dinanzi al popolo, non a pro del popolo, ma a pro di chi gli dava mercede egli parlava: « οἱ πρῶτοι νομοθέται ..... τὸν τιμὴν λαμβάνοντα τῶν ἐν τῷ δήμῳ ῥηθήσεσθαι μελλόντων λόγων, τοῦτον οὐχ ὑπὲρ τῶν τοῦ δήμου βελτίστων ἀλλ' ὑπὲρ τῶν τοῖς δοῦσι συμφερόντων δημηγορεῖν. »

MIGRASSIT. — Traslato felice, e usato da Tullio altre volte per indicare il trascorrere fuor della legge. Nel *de Divinat.* (I, 5) abbiamo: « dicitur quidem istuc ..... credo ne communia iura migrare videatur. » E nel *de Finibus* (III, 26): « quoniamque ea natura esset hominis, ut ei cum genere humano quasi civile ius intercederet, qui id conservaret, eum iustum, qui migraret, iniustum fore: » e nel *De Officiis* (I, 10): « ea migrare interdum et non servare fit iustum. »

CESORIS FIDEM LEGEM. — Abbiamo tenuto col Buechelero col Vahlen e coll'Huschke *cesoris*: derivato dal 1° e 2° leid., che hanno *caesoris*: l'Heinsiano ha *caesaris;* corretto in margine con *censoris*. Il Vahlen nota: « semel moneo, me *cesoris* et nonnulla alia eius generis in his legibus a Vossianis tradita tenuisse Buechelero auctore (in ann. Fleckeiseni a. 1863 p. 786), quamquam qui Vossianos codices pertractaverit, concedet, opinor, non ita magnam esse eorum in his rebus velut in terminatione *is* auctoritatem. » Del rimanente il *cesoris* non lo veggo improbabile forma, perchè la mancanza della *n* in questa voce la troviamo anche nelle antiche iscrizioni (ved. il Garrucci nn. 864-1050-1520). Comunemente, anche da' recentissimi, si legge *Censores*. — *Fidem legem*, che trovo ne' codd. lo tengo tale e quale: errerò, ma io qui ci veggo una specie di endiadi, che corrisponde appunto al *fidem legum* o *legis*, che il contesto desidera. Il Lambino (ed. Parig. 1565) nel cod. Memmiano trovava corretto *censores fidem legis cust.:* ed egli leggea così, perchè e' tenea che così fosse questo luogo rettamente (*recte*) emendato. Il Turnebo lesse *fide legem* e notò: « Scripti libri, *Censoris fide* habent. legendum censeam *Censorum fide*, ut legum custodia censorum fidei commissa sit: id est, ut leges a censoribus custodiantur, qui etiam sensus erit, si *Censoris fide* legas. » Comune ai codici, almeno di prima mano, è *fidem legem*. In vece di *fidem* han voluto leggere *fide* (dando a questa voce il valore di *fideliter*) il Vittorio, l'Aldo, il Goerenz, il Moser. *Fidem legis* lesse il Lambino (ed. cit. di Parigi); per quanto dica l'Halm ch'e' leggeva *fide leges*. Il Madvig lesse *fidem legum*, che tennero il Klotz, il Mommsen, l'Halm, il Baiter, il Vahlen ed il Mesnil. Gli uni vogliono dunque correggere il *fidem*, altri il *legem:* e sarà poi un delitto se io lascio e

Digitized by Google

STODIVNTO: PRIVATI AD EOS ACTA REFERVNTO NEC EO MAGIS LEGE LIBERI SVNTO.

Lex recitata est: discedere et tabellam iubebo dari.

12 V. — *Q.* Quam brevi, frater, in conspectu posita est a te omnium

DERÀ LORO CONTO DE' SUOI ATTI, NÈ PER CIÒ SARÀ DALLA LEGGE MEGLIO FRANCATO.

La legge è recitata: ordinerò che si parta e si dia la tavoletta.

V. — *Q.* Quanto in breve ci hai 12 tu, o fratello, posto innanzi il di-

l'una e l'altra parola tale e quale, e ne cavo per endiadi un valore eguale a quello che gli editori qui esigono?

PRIVATI AD EOS ACTA REFERVNTO ECC. — L'Huschke premette *gesta potestate* a *privati*, e nota: «*gesta potestate* addidi:» che si accomodi pure. E' sembra per altro impossibile che un Romanista di sì gran valore, non abbia sentito, che questa giunta sarebbe un latino più da grammatica che da un componimento epigrafico di tanta perfezione. Non meno strana ci pare la interpretazione, che ha data il *Dureau de la Malle* agli *acta* di questo luogo, cioè di libri di entrata ed uscita: ciò che tenne anche l'Hübner (de Senatus Populique Romani actis: Lipsiæ 1860 p. 7), il quale scrive: «in Ciceronis de legibus III 4, 11 verbis quæ nuper Mommsenus (in dissertatione 'sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatuconsulti' inserta annalibus instituti archeologici anni 1858 p. 182 adn. 6) ita legenda proposuit: *censores fidem legum* (pro *fide legem*) *custodiunto, privati ad eos acta deferunto* (pro *referunto*) *nec magistratus ea lege* (pro *nec eo magis lege*) *liberi sunto*, non iudiciorum acta sed codices *excepti* et *expensi* qui vulgo dicuntur commemorari iam Dureau de la Molle (oeconomiæ Romanorum politicæ I p. 162 adn. 2) perspexit.» Questo supposto significato del nostro *acta*, parmi sia del tutto contraddetto dalla spiegazione, che nell'ultimo capo di questo libro ne dà il Nostro. Quivi infatti (§ 47) si dice: «apud eosdem (censores), qui magistratu abierint, edant et exponant, quid in magistratu gesserint deque iis censores præiudicent.» Nè questa contraddizione verrebbe tolta neppure dalla troppo libera lezione del Mommsen, nella quale almeno la sentenza del nostro luogo si riferirebbe a libri privati dell'entrata e dell'uscita, e a libri di ciò, che i magistrati aveano operato nel fungere la loro magistratura. Osservo poi che se M. Tullio avesse voluto parlare d'un ufizio specialissimo del censore, il luogo di farne parola era quello dove sono annoverati tutti quanti gli altri ufizi de' Censori, da quello in fuori di custodire il testo delle leggi, diremo così, e di ricevere e sindacare gli atti de' magistrati. La chiusa poi di questa tavola nella sua semplicità è grandiosa. Con efficacissimo e conciso risalimento al principio — *iusta imperia sunto* —, mostrasi come in Roma ogni magistrato dovea, conforme alle leggi essere eletto; e lasciando la magistratura dovea mostrare dinanzi all'inesorabile sindacato de' censori, che gli atti suoi furono pure alle leggi conformi, ossia *iusta*.

La legge è recitata: ordinerò che si parta e si dia la tavoletta. — Appena che s'erano aperti i comizi il banditore ad alta voce leggeva la rogazione o la legge da votare, tenutagli davanti dallo scriba: «Is (P. Servilius Globulus tribunus plebis), ubi legis ferundae dies venit et præco subiiciente scriba verba legis recitare populo cœpit, et scribam subiicere et præconem pronuntiare passus non est. Tum Cornelius ipse codicem recitavit.» (Ascon. in Cornelian. argument. p. 58 Orell.): «qui ubi tribus ad suffragium ineundum citari a Licinio Sextioque viderunt, stipati patrum præsidiis nec *recitari rogationes* ne sollemne quidquam aliud ad scisccndum plebi fieri passi sunt» (Liv. VI, 35). E dopo che s'era sulla legge discorso pro e contro, il presidente de' comizi ordinava che i votanti partissero a dare i voti nelle loro tribù; ciò era comandato col «si vobis videtur, discedite, Quirites» (Liv. II, 56: III, 11). Dionisio (X, 41), disegnando il momento della votazione ne' comizi, dice come essendo per partire i plebei a raccogliersi nelle loro tribù, i più giovani de' patrizi loro impedivano l'andare a dare il voto: «οἱ νεώτατοι τῶν πατρικίων διέστασθαί τε βουλομένοις κατὰ φυλας τοῖς δημοτάτοις ἐμποδὼν ἐγίνοντο.» E così va spiegato quel di Asconio: «iubet enim is, qui fert legem, *discedere* (*dicere* Orell.): quod verbum non hoc significat, quod in communi consuetudine erat, in eo loco, ubi lex fertur: sed in suam quisque tribum *discedat* (*descendat* Orell.), in qua est suffragium laturus» (p. 70).

Digitized by Google

magistratuum descriptio, sed ea pæne nostræ civitatis, etsi a te paulum adlatum est novi.

M. Rectissime, Quinte, animadvertis; hæc est enim, quam Scipio laudat in *illis* libris et quam maxime probat temperationem rei publicæ, quæ effici non potuisset nisi tali descriptione magistratuum. nam sic habetote, magistratibus iisque, qui præsint, contineri rem publicam et ex eorum compositione, quod cuiusque rei publicæ genus sit, intelligi. quæ res quum sapientissime moderatissimeque constituta esset a maioribus nostris, nihil habui sane, non multum, quod putassegno di tutta la magistratura, che è pur quello a un di presso della nostra città, quantunque tu v'abbia messo qualcosa di nuovo.

M. Ottima osservazione la tua, o Quinto: quest'è in fatti la temperata costituzione di repubblica, che Scipione loda ne' ben noti libri, e ch'ei sopra ogni altra approva; nè questa si potrebbe ottenere se non per sì fatto disegno della magistratura. Imperciocchè voi dovete pur ritenere che lo Stato si sostien tutto sui magistrati e su quei che governano; e che dall'ordinamento loro si capisce qual sia la natura di ciascun reggimento. E poichè i nostri maggiori hanno ciò stabilito con tanta sapienza e discrezione,

Appresso si comandava che i *diribitores* (distributori e custodi delle tavole: v. il Krahner op. cit. p. 277-78) dessero le tabelle da scrivervi su il loro voto: ciò che è detto dal Nostro: «tabellam iubebo dari.» Il Gruchio (De Comitiis Rom. c. 3) dai due luoghi «quando illa dignitate rogatores, diribitores custodesque vidistis?» (post Red. in Sen. c. 11):— «vos rogatores, vos distributores (*diribitores* altri mss.) vos custodes fuisse tabularum» (in Pison. c. 15); mostra come fossero date a' comizi le tavolette pel suffragio: e non già che queste le si recassero da casa, come l'Abram sostiene nell'ultimo de' cc. ll. Il Grevio nella nota a questo stesso luogo dice che non v'è cosa più vera della sentenza del Gruchio: «cuius sententia nihil verius:» ciò è provato evidentemente dal nostro luogo.

magistratuum descriptio. — Ne' tre codici Leidesi v'è così. L'Halm, il Baiter ed il Müller hanno *magistratuum inscriptio*: come pure hanno essi *discriptio* in altri due luoghi, in cui qui sotto è usata questa voce; nel primo dei quali luoghi il 1° leid. ha *discriptio*, ed il 2° *discriptio* con un *e* di correzione sopra l'*i*; nel secondo luogo *A B* hanno *descriptio*. Il Vahlen per ciò accusa di arbitrio tutti e tre i sopraccitati editori, e chiama il Müller «cupidissimum *discribendi, discriptionis* sectatorem:» e in fine della sua nota dice di loro: «*describendi verbum* fere exulare ex latinitate iubent.» Per altro c'è anche nel Vahlen un po' di troppa parzialità per *descriptio*, che vuole nel l. I, 7. 23 sostituire al *discriptio* dato dal 1° leidese: e muove dubbi sull'*in tribus discribunto* del l. III, 3. 7, trovandolo troppo disonante dal *protem describunto*, che gli viene poco appresso.

in illis libris. — *Illis* è stato posto dopo *libris* dal Turnebo e dal Lambino: lo tennero, ma ponendolo tra *in* e *libris*, l'Orelli, il Klotz, l'Halm, il Baiter, il Vahlen, C. F. W. Müller, il Mesnil: soltanto che il Klotz e il Mesnil non lo stamparono in carattere corsivo; gli altri sì. L'Huschke in vece di *illis* vi aggiunse *nostris*: ma l'ha scritto in corsivo, e posto anche in parentesi. Io credo che anche senza *illis*, il solo *in libris*, specialmente nel nostro contesto, abbia quell'enfatico che gli si vuol dare col pronome, per quanto dica il Goerenz: «pronomen h. l. abesse non potest.» Tuttavia che sia un delitto a porlo in corsivo, non credo: certo nell'Italiano piace sentire *libri* accompagnato con un pronome dimostrativo. Del resto il pensiero è eguale a quello del lib. II, 10, 23 «*in illis—optumam.*»

non multum. — Lezione comune a' codd. leidd.: i codd. men buoni hanno *non modo multum*, come hanno molti edd., tra i quali il Goerenz, il Klotz, il

Digitized by Google

rem novandum in legibus.

13 *Att.* Reddes igitur nobis, ut in religionis lege fecisti admonitu et rogatu meo, sic de magistratibus, ut disputes, quibus de causis maxime placeat ista descriptio.

M. Faciam, Attice, ut vis, et locum istum totum, ut a doctissimis Græciæ quæsitum et disputatum est, explicabo et, ut institui, nostra iura attingam.

Att. Istud maxime expecto disserendi genus.

M. Atqui pleraque sunt dicta in non ebbi io a trovare, nonchè molto, nulla affatto che mi paresse da innovar nelle leggi.

Att. Come dunque tu hai fatto, 13 all'esortarti e pregarti io, per la legge sulla religione, così discorrendo sui magistrati, tu ne dirai le ragioni, per le quali cotesto ordinamento piace oltremodo.

M. Io farò il volere tuo, o Attico, ed esporrò tutto cotesto argomento, come e' fu studiato e discusso dai più dotti della Grecia; e, com'io ho preso a fare, verrò le nostre leggi toccando.

Att. Quest'è appunto la maniera di trattar le cose, che io ricerco.

M. È vero: molto fu parlato, ne' già detti libri (ciò che si dovea fare) quando si venne a discorrere intorno all'ottimo de' governi: ci

Baiter, C. F. W. Müller: di questi i due ultimi stampano *modo* in corsivo. L'Huschke stampò « *habui, saltem non multum:* » notando: « *sana* A B edd. » Il Goerenz spiega il *non modo* per *nedum* e cita *I de Div. 9* ed *VIII Att. ep. 12:* e più sotto scrive: « sensus est: Tantum abest, ut multum haberem quod putarem novandum, ut nihil fere sit quod addere potuerim: » senso che chiaramente è offerto anche dal solo *non multum.* Il Madvig lesse *aut non multum*, e fu seguito dall'Halm, il quale per altro suggerisce: « nihil habui, saltem non multum: » troppo! Il Vahlen supporrebbe dopo il *non* un *paulum*, e nota nell'ed. del 1883: « prave *sane* aut mutatur aut a *nihil* seiungitur: » egli poi tiene il solo *non*, ed io assai volentieri me gli fo compagno. Ferma questa lezione, qui s'avrebbe un altro esempio del *non* con evidente significato di *nedum*, da aggiungere a quello solo recato, anche molto riguardosamente, dal Forcellini: « Vix, mehercule, servis hoc eum suis, non vobis, omnium gentium dominis, probaturum arbitror » (De Leg. Agrar. II, 9).

non ebbi io a trovar, nonchè molto, nulla affatto che mi paresse da innovar nelle leggi. — Cioè nelle leggi scritte o vigenti in Roma o statevi in antico. E' v'aggiunge una forma mezzana tra la dizione antica e la moderna: le cose che non son leggi, ma piuttosto massime morali e politiche in generale: e in fine le speciali incombenze, che aveano i censori, del custodire le leggi, del ricevere la relazione degli atti de' magistrati: aggiungi la perpetuità che vuol che si desse a costoro, e che già era stata, se non altro, nell'indole della loro antica costituzione.

13. — *Reddes ..... sic de magistratibus ut disputes.* — Il Vahlen fa a tale luogo questa nota, in parte riportata anche dal Mesnil: « ut *disputes* Rathio Halmioque glossa visa est, inclusitque Baiterus; sed iis deletis vix melior fit aut venustior oratio: debebat enim *redde nobis causas, quibus maxime placeat ista descriptio;* at interiectis illis *ut in religionis lege fecisti* continuavit orationem quasi non *redde nobis* sed *facies* posuisset, quem ad modum etiam Marcus non reddam sed *faciam* respondet, quod illis sublatis minus aptum videtur. » Il contesto credo che esiga che all'*ut* si dia il valore dell'*ita ut*, come pensò il Goerenz, che notava: « *Reddes-ut disputes* i. e. *expone-sic ut doceas. Reddere* sic supra II, 13, 34. *Sed redde cetera. M. Reddam vero.* Utroque vero loco ad legem recitatam respicitur, quæ *redditur* singula eius capita interpre-

Digitized by Google

illis libris, quod faciendum fuit, quum de optuma re publica quæreretur; sed huius loci de magistratibus sunt propria quædam, a Theophrasto primum, deinde a Dione Stoico quæsita subtilius.

14 VI. — *Att.* Ain tandem? etiam a Stoicis ista tractata sunt?

M. Non sane nisi ab eo, quem modo nominavi, et postea a magno homine et in primis erudito, Panætio. nam veteres verbo tenus

son qui per altro alcune cose particolari intorno a' magistrati, che prima da Teofrasto, poi da Dione Stoico le furono ricercate quanto mai sottilmente.

VI. — *Att.* Di' tu davvero? Anche dagli Stoici coteste cose furono trattate? 14

M. Veramente no, da quello in fuori cui or ora ho nominato; e appresso da quel grande e letteratissimo uomo di Panezio. Gli antichi in

tando et explicando.' *Ut*, pro *ita ut* sæpissime; et *disputare*, rationibus additis docere, vel ubique notat. Nihil igitur hoc in loco inest, in quo iure Wagn. hæreat. » Sarebbe ancora più naturale il dare all'*ut* il suo primo significato di *acciocchè*, ponendo tra due virgole tutto il « *sic de magistratibus ut disputes* : » almeno, neppure così facendo non sarà, credo, tenuta la lezione per una sformata cosa.

quod faciendum fuit. — Ciò il Grutero, seguendo alcuni codd. meno autorevoli, tolse via: il Baiter lo chiuse tra parentesi quadrata. Il *de magistratibus*, che vien più sotto lo credette un *glossema* l'Halm, come anche il Baiter: « et tamen apte post illa *cum de optuma re p. quæreretur* addi videtur, et si est mera abundantia, ne hæc quidem intolerabilis aut singularis, confer de oratore I, 16, 68, 69: » nota giustamente il Vahlen. L'Huschke stampa: « quod faciendum fuit in illis libris. » E così si rifà il latino a Cicerone.

prima da Teofrasto, poi da Dione Stoico. — Teofrasto (di cui vedi la 2ª nota della p. 177) ha scritto, tra le tante sue opere (Diog. Laerz. V, 42 e segg.), un libro che tratta del — *Come si può meglio governare una città* — « Πῶς ἄριστ' ἂν πόλις οἰκοῖτο : » è forse questo libro, meglio che il περὶ νόμων, come vorrebbe il Mesnil, trattava l'argomento de' magistrati, di cui si discorre qui. Egli ha poi scritto ben molti altri libri di soggetti politici, che sono annoverati da Diogene nel l. cit.: e per questo dice M. Tullio nel *de Fin.* (V, 4) « Cumque uterque (Aristoteles et Theophrastus) eorum docuisset qualem in re publica principem esse conveniret, pluribus præterea conscripsisset, qui esset optimus rei publicæ status, hoc amplius Theophrastus quæ essent in re publica rerum inclinationes et momenta temporum, quibus esset moderandum, utcumque res postularet. » Colle quali ultime parole s'accenna a' quattro suoi libri che han per titolo Πολιτικὸν πρὸς καιρούς; pei quali forse un *opportunista* moderno vorrebbe salutare in lui il suo maestro e il suo autore. — Di Dione Stoico non s'ha memoria alcuna; quando non si voglia vederlo, come vuole il Davisio, nel Dione accennato appena da Diogene Laerzio nel l. VII § 190. Certo è che qui i mss. ci danno *Dione;* tenuto dal Lambino, dal Goerenz, dal Davisio, dall'Halm, dal Vahlen. Il Turnebo volle si leggesse *Diogene Stoico*, « qui Babylonius vocatus est: » lezione tenuta da parecchi. Nell'*Onomasticon Tullianum* dell'Orelli v'è: « Dio Stoicus de magistratibus subtiliter. de Legg. 3, 5, 14. — Ante Panætium scripsit, ut ex hoc loco colligitur. ERN. » e più sotto: « Diogenes Babylonius, Stoicus multa de magistratibus quæsivit subtiliter. de Legg. 3, 5, 14. — »: ciò vuol dire: toglietevi quel che vi piace, chè non è da darsene gran pena. Ateneo cita il primo libro τῶν νόμων di Diogene Babilonio (XII, p. 526 D. ed. Casaub.).

VI, 14. — *da quel grande e letteratissimo uomo di Panezio.* — Nel pensiero di M. Tullio era tanto lontano che altri, perchè *eruditus*, fosse un *magnus homo* o *magnus vir*, che il *doctus atque eruditus* potea pur convenire, secondo lui « alicui Græculo otioso et loquaci » (De Orat. I, 22). E in vero *eruditus* è per Cicerone chi è colto nelle belle arti e nelle belle lettere: « politus iis artibus, quas qui tenent eruditi appellantur » (De Fin. I, 7): « nullos puto te litteris aut

Digitized by Google

acute illi quidem, sed non ad hunc usum popularem atque civilem, de re publica disserebant. ab hac fa-

vero, quanto a discorrere sullo Stato, l'han fatto loro ben acutamente, ma non conforme al bisogno del popolo e della città; e meglio furon di tal guisa le dot-

musicis eruditos exspectare» (ad Att. 4, 16). Per contrario M. Tullio nel *de N. D.* (II, 66) dicea: «nemo vir magnus sine aliquo adflatu divino umquam fuit.» E di Panezio e' non dice soltanto «homo in primis ingenuus et gravis, dignus illa familiaritate Scipionis et Lælii» (de Fin. IV, 9): ma lo chiama anche «*pæne divinum*» (pro Mur. c. 31). Fra le discipline coltivate da Panezio, pone l'astronomia, dicendo ch' egli «cum cetera, tum hæc cœlestia vel studiosissime solet quærere» (De R. P. I, 10): e celebra anche la sua molta conoscenza de' grandi scrittori e filosofi di Grecia: «semperque habuit in ore Platonem, Aristotelem, Xenocratem, Theophrastum, Dicæarchum, ut ipsius scripta declarant» (De Fin. IV, 28). Di lui M. Tullio fa dire nel *de R. P.*: «memineram persæpe te cum Panætio disserere solitum coram Polybio, duobus Græcis vel peritissimis rerum civilium, multaque colligere ac docere, optimum longe statum civitatis esse eum, quem maiores nostri nobis reliquissent» (I, 21). Chi ricorresse alla definizione, che dà M. Tullio, delle cose grandi (*magna*), direbbe che l'uomo grande, nel senso vero e buono, è: «qui videtur prodesse vehementius» (Orat. Particul. XVI, 56): e più spiegatamente uomini grandi son coloro che hanno carità verso Dio, i genitori, la patria: amore a' fratelli, alla moglie, ai figli, a' famigliari: onestà di vita, specialmente in quelle virtù che giovano all' umana società, e promuovono la beneficenza verso gli uomini: «usu (magna), quæ videntur hominibus aut prodesse aut obesse vehementius: quorum sunt genera ad amplificandum tria. Nam aut caritate moventur homines, ut deorum, ut patriæ, ut parentum: aut amore, ut fratrum, ut coniugum, ut liberorum, ut familiarum: aut honestate; ut virtutum, maximeque earum, quæ ad communionem hominum et liberalitatem valent» (l. c.). Del resto Panezio, che fu maestro di Posidonio e discepolo di Antipatro e fiorì in principio del settimo secolo di Roma, scrisse, fra gli altri, tre libri sugli uffizi ricordati e seguiti da Tullio ne' suoi libri dello stesso nome: «Τὰ περὶ τοῦ καθήκοντος, quatenus Panætius, absolvi duobus; illius tres sunt» (ad Att. XVI, 11): «Panætius igitur, qui sine controversia de officiis accuratissime disputavit quemque nos correctione quadam adhibita potissimum secuti sumus» (de Off. III, 2). Quale per altro sia l'opera di politica, a cui M. Tullio qui allude, non c'è possibile sapere.

Gli antichi in vero, quanto a discorrere sullo Stato, ecc. — Plutarco in principio del suo libro *Sulle repugnanze degli Stoici*, dice che intorno allo Stato, e sullo star soggetti e sul tener la gente soggetta e sul giudicare e perorare le cause, son molte le cose che ne' loro libri hanno per avventura scritte gli Stoici; molte Zenone per primo e molte Cleante, moltissime poi Crisippo: ma nella vita di loro, altri certo non troverebbe nè che facessero mai da capitani, nè da legislatori, nè che entrassero in Senato, nè che facessero una difesa innanzi a' giudici, nè che andassero a oste per la patria, nè che sostenessero una legazione o fossero pubblicamente benefici; ma in lontani paesi, quasi dall'odore del loto, assonnati dall'ozio, tutta la non breve ma piuttosto troppo lunga lor vita, passarono in dispute, in libri, in passeggi; e però nessuno dubita ch'essi siano vissuti meglio secondo gli scritti e i detti altrui, che secondo gl'insegnamenti loro, e che abbian piuttosto consumata la vita nella quiete lodata da Epicuro e da Jeronimo: «πολλὰ μὲν ὡς ἐν λόγοις, αὐτῷ Ζήνωνι, πολλὰ δὲ Κλεάνθει, πλεῖστα δὲ Χρυσίππῳ γεγραμμένα τυγχάνει περὶ πολιτείας καὶ τοῦ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν, καὶ δικάζειν καὶ ῥητορεύειν· ἐν δὲ τοῖς βίοις οὐδενός ἐστιν εὑρεῖν, οὐ στρατηγίαν, οὐ νομοθεσίαν, οὐ παρόδον εἰς βουλήν, οὐ συνηγορίαν ἐπὶ δικαστῶν, οὐ στρατείαν ὑπὲρ πατρίδος, οὐ πρεσβείαν, οὐκ ἐπίδοσιν· ἀλλ' ἐπὶ ξένης, ὥσπερ τινὲς λωτοῦ, γευσάμενοι σχολῆς, τὸν πάντα βίον οὐ βραχύν, ἀλλὰ παμμήκη γενόμενον, διηγαγον ἐν λόγοις καὶ βιβλίοις, καὶ περιπάτοις, οὐκ ἀόηλον ὅτι τοῖς ὑφ' ἑτέρων γραφομένοις καὶ λεγομένοις, μᾶλλον ἢ τοῖς ὑφ' αὐτῶν, ὁμολογούμενοι ἔζησαν, ἣν Ἐπίκουρος ἡσυχίαν ἐπαινεῖ καὶ Ἱερώνυμος, ἐν ταύτῃ τὸ παράπαν καταβιώσαντες.» Marco Tullio ci dice tutto questo parlando de' vecchi Stoici nel *IV de Finibus*: «..... philosophiæ veteris ..... quæ omnino aditum habere nul-

Digitized by Google

milia magis ista manarunt, Platone trine, che uscirono da questa famiglia, con a capo Platone; di poi

lum potest in urbem, in forum, in curiam» (9, 21): e poi: «quæ est igitur ista philosophia, quæ communi more in foro loquitur, in libellis suo?» (Ib. § 22). Da questa vecchia filosofia stoica si distaccava Panezio, intanto ch'egli non ammetteva que' paradossi che rendevano indifferenti gli uomini nell'uso della vita: come, tra gli altri, quello del *non esse malum dolorem* (Ibid.). Per questa ragione Panezio diveniva dinanzi agli operosi Quiriti uno stoico di nuova pasta e da poter entrare *in urbem, in forum, in curiam.*

da questa famiglia. — Ossia dalla scuola di Platone, che si divise negli Accademici e ne' Peripatetici «qui rebus congruentes nominibus differebant» (Acad. I, 4, 17: ved. anche I, 21, 55 di questo Dialogo). La lezione dei codd. leidd. *ab hanc familia* evidentemente è da correggere con *ab hac familia;* lezione tenuta dalla comune degli editori. L'Huschke, ridestando un'antica congettura e senza accennare al minimo dubbio che la sua lezione sia arbitraria, stampa «*ab academia*:» sta con lui anche l'Haupt. La emendazione per altro, se fosse necessaria, non sarebbe nè strana nè infelice: ma il pronome *hanc* riferisce la dizione a quello, di cui prima parlò M. Tullio, cioè a Teofrasto, che rappresentava nel suo pensiero la famiglia degli Accademici; dalla quale famiglia, con una breve digressione, si passò a dire di quella degli Stoici. Il Vahlen dice che la correzione Huschkiana non è nè «*probabilis.....nec aptam orationem efficit insequentibus verbis* Platone principe:» ragione questa che, a dir vero, non mi soddisfa; chè per me la proverebbe quasi il contrario di quel che intende il Vahlen.

con a capo Platone. — Platone fu il primo a largamente filosofare sulla natura dello Stato e delle Leggi. Una magnifica sintesi delle sue idee su questo argomento, che furono poi svolte con tanta ampiezza ne' dieci libri della Repubblica e ne' dodici sulle Leggi, l'abbiamo nel Politico. In questo dialogo ei ricerca l'indirizzo che occorre per reggere uno Stato; e, trovatolo, vuole imprimergli un tale suggello che lo distingua da ogni altra scienza: «τὴν οὖν πολιτικὴν ἁτραπόν πῃ τις ἀνευρήσει; δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰδέαν αὐτῆ μίαν ἐπισφραγίσασθαι» (p. 258 C.). E' fissa in questo dialogo essere per eccellenza retta quella sola maniera di Stato nel quale altri possa ritrovar magistrati che con vera, e non soltanto apparente sapienza, comandino sia colle leggi alla mano, sia senza leggi, tanto a chi s'assoggetta quanto a chi meno; trattisi di poveri o di ricchi; chè ciò non vuolsi per niente calcolare in nessuna maniera di retto operare.... È quando costoro col tòr la vita ad alcuno, con mandar altri in esiglio purghino bene la città; o sia che facciano più piccolo il numero de' cittadini col mandar altrove colonie, quasi sciami d'api, sia che facendo venire dal di fuori altri, che saran poi cittadini, aumentino la città: basta ch'e', valendosi di sapienza e di giustizia, conservino e insieme con ogni loro possa da men buona rendano la città migliore: così definita, egli dice, noi vogliam tenere la sola e retta maniera di Stato: «Ἀναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειῶν, ὡς ἔοικε, ταύτην ὀρθὴν διαφερόντως εἶναι καὶ μόνην πολιτείαν, ἐν ᾗ τις ἂν εὑρίσκοι τοὺς ἄρχοντας ἀληθῶς ἐπιστήμονας καὶ οὐ δοκοῦντας μόνον, ἐάν τε κατὰ νόμους ἐάν τ' ἄνευ νόμων ἄρχωσι, καὶ ἑκόντων ἢ ἀκόντων, ἢ πενόμενοι ἢ πλουτοῦντες, τουτων ὑπολογιστέον οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι κατ' οὐδεμίαν ὀρθότητα....Κἂν τέ γ' ἀποκτεινύντες τινὰς ἢ καὶ ἐκβάλλοντες καθαίρωσιν ἐπ' ἀγαθῷ τὴν πολιν, εἴτε καὶ ἀποικίας οἷον σμήνη μελιττῶν ἐκπέμποντες ποι σμικροτέραν ποιῶσιν, ἢ τινας ἐπεισαγόμενοι πόθεν ἄλλους ἐξωθεν, πολίτας ποιοῦντες αὐτὴν αὔξωσιν, ἐωσπερ ἂν ἐπιστήμη καὶ τῷ δικαίῳ προχρώμενοι, σώζοντες, ἐκ χειρονος βελτίω ποιῶσι κατὰ δύναμιν, ταύτην τοτε καὶ κατὰ τοὺς τοιουτους ὅρους ἡμῖν μόνην ὀρθὴν πολιτείαν εἶναι ῥητέον» (p. 293 C. e D.). Sulla fine del dialogo riesce a dire che nell'Ottimo Stato si deve concordare e comporre l'indole e la condizione diversa de' cittadini, e con questo, come ei lo chiama, ben connesso intreccio l'uomo politico tiene l'impero e la sovranità; non tralasciando, per quanto è in lui, punto cosa che renda lo Stato felice: «συνέχῃ τούτῳ πλέγματι. καὶ καθ' ὅσον εὐδαίμονι προσήκει γίγνεσθαι πόλει, τούτου μηδαμῆ μηδὲν ἐλλείπουσα ἀρχῆ τε καὶ ἐπιστατῆ. —» (p. 311 C.). Platone componendo le idee sulla virtù e sulla giustizia, che avea sentite con mirabile efficacia svolte da Socrate, alla costituzione di Licurgo, coll'intento di formarne un modello di Stato nella sua Repubblica, mostrata, secondo lui, attuabile ne' libri sulle Leggi; e' fa vedere

Digitized by Google

principe; post Aristoteles inlustravit omnem hunc civilem in dispu- Aristotele filosofando diede luce a tutte quante le dottrine politiche,

quanta distanza separasse in lui il filosofo dallo statista. Con molta verità scrive il prof. Zoncada nel proposito di Platone (Corso di Letteratura Greca vol. IV p. 397-98): « Quante sublimi verità maravigliose per quei tempi, quanti, quasi dissi, presentimenti di quell' ordine di cose più perfetto che solo il cristianesimo poteva iniziare! E per contrario quante cose immorali, quante orribili ed abbominose! Strano a dirsi! tutte le leggi della giustizia veggonsi violate in quel libro medesimo nel quale si vogliono stabilire dal filosofo. Se non che scema lo stupore dove si consideri che in Platone sono, per così dire, due uomini, due maniere di pensare, e quindi due sistemi che fanno prova di fondersi insieme, ma invano. V'è in Platone il greco che imbevuto delle idee di Licurgo col rigore logico che è proprio delle intelligenze forti ne trae fuori le ultime conseguenze, e questo è immorale, ingiusto, disumano; v'è l'uomo della ragione universale che, fedele all'antica dottrina positiva e tradizionale del genere umano, sente profondamente i principii del vero e del giusto che sono il palladio della civiltà, il fondamento della vita morale de' popoli, e questo è virtuoso, è sublime; v'è l'uomo del suo secolo e l'uomo di tutti i secoli, continuatore l'uno dell'opera di Minosse e Licurgo, quasi precursore l'altro dell'era novella che si preparava. » I quali danni veramente radicali dello Stato di Platone, derivano dall' aver egli negati i principii costitutivi dello Stato stesso, cioè famiglia e proprietà: ciò è provato colla logica più trionfante dallo Stagirita ne' tre primi capi del libro secondo della sua Politica.

di poi Aristotele filosofando ecc. — Ho tradotto così dell'*in disputando*, che abbiamo nel testo. Il Moser notava: « *in disputando*, quod est philosophi, opponitur dictioni *in dicendo*, quod est oratoris. » Del rimanente io non dubito punto che qui M. Tullio specialmente accenni agli otto libri della Politica d'Aristotele; dove questi muove dal confermare i primi costitutivi dello Stato, famiglia e proprietà; e facendo appresso la rassegna critica delle costituzioni o ideali soltanto, come quella di Platone, o realmente esistenti; discorre poi sullo Stato, sulla sovranità, sulle varie forme di governo e sull' educazione de' cittadini, e riesce in fine alla sua teorica dell'Ottimo Stato, che pur troppo non abbiamo compiuta, non ci restando che monchi gli ultimi due libri, ove distesamente se ne tenne discorso. La teorica sullo stato torna per Aristotele un effettivo svolgimento de' principii dell'Etica; soltanto è da lamentare ch'egli pur troppo se ne discosti talora, specialmente nel risolvere la questione della schiavitù, ciò che riguarda tanta parte della questione sociale. Veramente nella Politica di Aristotele la personalità umana dello schiavo è scomparsa e per lui sarebbe una ragione di tenere in uno Stato, tutt' altro che da uomini, persone il cui più alto perfezionamento l'han da trovare nel prestare a' padroni l'appagamento di tutti i loro voleri, fosse anche di fabbricar le moli egizie, che costarono il sacrifizio di migliaia e migliaia di schiavi. Eppure anche a' nostri di lo Spencer ed il Boccardo passano per bonissima questa giustificazione inumana: vedi in proposito la bella Dissertazione del Talamo — Il Concetto della schiavitù secondo Aristotele e S. Tommaso. — Il Filomusi Guelfi, che tanto bene raccolse, specie dall'Etica e dalla Politica di Aristotele, la teorica del grande Stagirita intorno allo Stato (La dottrina dello Stato nell'Antichità Greca nei suoi rapporti con l'Etica: §§ 31 e segg. Napoli 1873); rispondendo a Barthélemy Saint-Hilaire, che sostiene (Politique d'Aristote ed. II, p. LXIX) non essere stata ingiusta la posterità nell'immortalare la Repubblica di Platone e lasciar quella di Aristotele in oblio, nota: « Egli è un fatto, che l'antichità greca e romana fece poco conto non del solo Stato modello di Aristotile, ma di tutta la sua Politica, trovandosi la prima testimonianza di essa (e non priva di dubbii) in Cicerone. Ciò pruova che la Politica di Aristotile rimase incompresa, e che, di fronte alla bellezza estetica dello Stato di Platone, l'esposizione difficile e politica di Aristotile rimase trascurata » (p. 131). Veramente a provare quasi tutto il contrario delle parole del Filomusi altro non sarebbe necessario che riportare il luogo, dove M. Tullio celebra il merito de' libri politici d'Aristotile e del suo discepolo Teofrasto dicendo: « Cum autem tertia pars bene vivendi præcepta quæreret, ea quoque est ab isdem non solum ad privatæ vitæ rationem, sed etiam ad rerum publicarum rectionem relata.

Digitized by Google

tando locum Heraclidesque Ponticus profectus ab eodem Platone; Theophrastus vero, institutus ab Aristotele, habitavit, ut scitis, in eo genere rerum, ab eodemque Aristotele doctus Dicæarchus huic ratio-

e così il Pontico Eraclide, venuto dalla scuola del medesimo Platone; quindi Teofrasto, istituito da Aristotele, dimorò, come sapete, in così fatti studi: e Dicearco, istruito dal medesimo Aristotele,

Omnium fere cïvitatum non Græciæ solum, sed etiam barbariæ ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theophrasto leges etiam cognovimus. Cumque uterque eorum docuisset, qualem in re publica principem [esse] conveniret, pluribus præterea conscripsisset, qui esset optimus rei publicæ status» (*De Fin.* V. 4). Nel *de Divinatione* M. Tullio, collocando Aristotele vicino a Platone, scrive: «Magnus locus (de re publica) philosophiæque proprius a Platone, Aristotele, Theophrasto totaque Peripateticorum familia tractatus uberrime» (II, 1). Non mi so poi persuadere come di fronte al modo dialogistico e a mille divisioni e digressioni de' libri politici di Platone, debba essere stata per gli antichi più difficile l'esposizione della Politica di Aristotele, condotta colla limpidezza e semplicità del trattato, e con distinzioni tutt'altro che minutissime, quali piuttosto abbiamo in altre opere dello Stagirita, e per le quali a ragione scrivea Tullio nell'Ortensio: «magna etiam animi contentio adhibenda est in explicando Aristotele, si leges» (ap. *Non.* v. *contendere* p. 264): laddove nella Politica si può dire di Aristotele, come in generale dice di lui M. Tullio: «quo profecto nihil est acutius, nihil politius» (Acad. II, 46): che egli fu tra gli «eloquentes et in dicendo suaves et ornatos» (de Orat. I, 11). D'altra parte l'ideale della Repubblica di Platone era tutt'altro che l'ideale di quella di M. Tullio: ved. *de Repub.* II, 1: II, 11: II, 29 e 30: IV, 4 e 5.

e così il Pontico Eraclide. — Era costui un ricco uomo, venuto dal Ponto in Atene, fu discepolo di Speusippo, poi uditore de' Pitagorici e imitatore quanto mai di Platone; in fine udì anche Aristotele (Diog. Laerz. V § 86). Egli è scrittore, dice il citato Laerzio, in ogni cosa vario ed eletto «ἐν ἅπασι ποικίλος τε καὶ διηρημένος τὴν λέξιν» (Ib.). Egli ha scritto, tra gli altri, un libro sul magistrato (περὶ τῆς ἀρχῆς), un altro sulle Leggi (περὶ Νόμων). M. Tullio s'era messo a farsene emulo nello scrivere di Politica, e tanto lo stimava ch'egli un libro egregiamente scritto intorno alla cosa pubblica parecchie volte l'appella un Ἡρακλείδειον (ad Att. XV, 13: XV, 27: XVI, 2: XVI, 11). E altrove troviamo che discorrendo de' libri di politica, a comporre i quali egli attendea, Cicerone si vanta di star sopra ad Eraclide, scrivendo: «hi libri cum in Tusculano mihi legerentur, audiente Sallustio, admonitus sum ab illo, multo maiore auctoritate illis de rebus dici posse, si ipse loquerer de republica, præsertim cum essem non Heraclides Ponticus, sed consularis, et is, qui in maximis versatus in republica rebus essem» (ad Quintum Fr. III, 5). L'opera a cui allude M. Tullio avea per avventura il titolo τὰ περὶ πολιτειῶν, di cui forse non è che frammenti l'operetta con eguale titolo, che ci rimane col suo nome.

dimorò, come sapete, in così fatti studi. — *Habitavit* del testo ha il valore di *versari;* non estranio all'uso Tulliano, come potrebbesi vedere da questi luoghi tra loro comparati. In un luogo si dice «deinde versatus in utrisque subselliis» (ad Famil. XXIII, 10): cioè, come spiega il Manuzio, *in publicis privatisque causis, id est, in maioribus et minoribus:* e in un altro con simile valore: «qui habitaret in subselliis» (de Orat. I, 62). Altrove si dice anche «ii quidem habitant in rostris» (Brut. c. 89): «qui in foro habitarunt» (Pro Murena c. 9): e anche: «Annos iam triginta in foro versaris» (pro Flacco c. 29).

Dicearco. — Dicearco fu Siciliano di Messina e filosofo Peripatetico. E' preponeva la vita pratica alla contemplativa, contro Teofrasto che volea altrimenti: «nunc prorsus hoc statui, ut quoniam tanta controversia est Dicæarcho, familiari tuo, cum Theophrasto, amico meo, ut ille tuus τὸν πρακτικὸν βίον longe omnibus anteponat, hic autem θεωρητικόν, utrique a me mos gestus esse videatur» (ad Att. II, 16). E scrivendo allo stesso Attico il Nostro dice anche: «Dicæarchum recte amas, luculentus homo est, et civis haud paullo melior, quam illi nostri ἀδικαίαρχοι» (II, 12); ed allo stesso altrove: «Πελληναίων (πολιτείαν) in manibus tenebam, et hercule magnum acervum Dicæarchi mihi ante pedes exstru-

Digitized by Google

ni studioque non defuit: post a Theophrasto Phalereus ille Demetrius, de quo feci supra mentionem, mirabiliter doctrinam ex umbraculis eruditorum otioque non modo in solem atque in pulverem, sed in ipsum discrimen aciemque produxit: nam et mediocriter doctos magnos in re publica viros et doctis-

non mancò di darsi a questa maniera di studi. Dappresso quell'allievo di Teofrasto, che fu Demetrio Falereo, del quale ho fatto sopra menzione, in modo mirabile dalle ombrate e tranquille stanze de' letterati fe' venire la scienza non solo in piena luce e sui polverosi campi, ma eziandio nelle tenzoni e nelle mischie. Del resto potrei ricordare molti uomini anche mezzanamente dotti, che grandi furono nelle pubbli-

xeram. O magnum hominem a quo multo plura didiceris, quam de Proclio. Κορινθίων et Ἀθηναίων puto me Romæ habere, mihi crede, leges; hæc doceo; mirabilis vir est» (II, 2). In un'altra lettera ad Attico (XIII, 32) nomina i due sermoni περὶ ψυχῆς, il περὶ τῆς καταβάσεως, e il τροπολιτικόν (che dovea trattare sulle repubbliche de' Corinti, degli Ateniesi e de' Pellenei) colla Lettera di lui ad Aristosseno: libri ch'e' credeva opportuni a' suoi studi «tres hos libros, maxime nunc vellem, apti essent ad id quod cogito.»

dalle ombrate e tranquille stanze de' letterati fe' venire la scienza ecc. — Il Budeo (Annot. in Pandectas, ex l. Athletas) spiegando la σκιαμαχία o l'*umbratilis pugna*, pensa che essa potesse appellarsi così anche perchè «huiusmodi pugnæ simulacra sub tecto fieri solita erant, non ut *vera pugna in sole et pulvere.*» E dopo aver recato per disteso il nostro luogo, e' soggiunge: «Demetrius, inquit Cicero, non modo contentiones illas disputatrices et philosophicas in *scholis et sub tecto quasi umbratili prælio exercuit*, sed etiam in verum, iustum prœlium descendit armis illis philosophici studii instructus, id est, ad concertationes contentionesque administrandæ reipublicæ, cuiusmodi multæ in democratia maxime exsistere solent, qualis erat Atheniensis respublica ubi Phalereus vitam egit.... Sed nihil minus aptum arbitramur, cum arma, cum castra, denique cornua, tubas, sudorem, pulverem, soles cogitamus: id est, cum ea meditamur quæ in Senatu et in luce forensi dicenda nobis sunt.» Il Turnebo vorrebbe che la dizione *ex umbraculis* fosse derivata «a gymnasiorum ambulationibus, quæ arborum umbraculis erant opaciæ, ut in Academia et Lyceo:» onde spiega *in solem — aciemque* con «in concertationes forenses et reipublicae gerendæ contentiones.» Con quest'ultime parole, se non molto spiccatamente, pur e' fa discernere abbastanza le due cose che van distinte nelle due proposizioni congiunte dal *non modo.... sed;* distinzione che certo non apparisce ne' due luoghi che si pongono di riscontro a questo, cioè: «educenda deinde dictio est ex hac domestica exercitatione et umbraculis, medium in agmen, in pulverem, in clamorem, in castra atque in aciem forensem» (de Orat. I, 34): «Phalereus eruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tam armis institutus quam palæstra. Itaque delectabat magis Athenienses, quam inflammabat: processerat enim in solem et pulverem, non ut e militari tabernaculo, sed ut e Theophrasti, doctissimi hominis, umbraculis» (Brut. c. 9). Mi pare che M. Tullio abbia voluto distinguere le due maniere, onde Demetrio usò della sua dottrina e delle sue lettere nella pratica del vivere civile: volendo dire che e' se ne valse e a parlare al popolo nelle assemblee in tempi di pacifiche deliberazioni, che erano pure, di fronte agli ozi solinghi della scuola, un campo aperto alla luce e all'operosità cittadina (*in solem et pulverem*); e a scrivere libri utili alla repubblica (Diog. Laert. V, 80); quali furono: uno sulle leggi «περὶ νόμων;» due sul condurre il popolo «περὶ δημαγογίας:» altri due sulla politica «περὶ πολιτικῆς:» altri due ancora intorno ai cittadini di Atene «περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτῶν:» e cinque sulla legislazione Ateniese «περὶ τῆς Ἀθήνησι νομεθησίας» (Diog. Laerz. Ib.): e se ne valse ancora nelle vivissime ed ardenti lotte politiche, per le quali si può dir quello che per il governo d'uno Stato solea egli ripetere, cioè che in esso può tanto la parola quanto il ferro in guerra «ὅσον ἐν πολέμῳ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείαις

Digitized by Google

simos homines non nimis in re publica versatos multos commemorare possumus; qui vero utraque re excelleret, ut et doctrinæ studiis et regenda civitate princeps esset, quis facile præter hunc inveniri potest?

Att. Puto posse et quidem aliquem de tribus nobis: sed perge, ut cœperas.

15 VII. — *M.* Quæsitum igitur ab illis est placeret*ne* unum in civitate esse magistratum cui reliqui parerent, quod exactis regibus intelligo placuisse *et* nostris maioribus; sed quoniam regale civitatis genus, pro-

che cose, e molti uomini dottissimi che non ci furono molto addentro; ma un uomo che per l'uno e l'altro capo riuscisse eccellente, tanto da essere e nella teorica e nella pratica del governo in cima a tutti, qual mai si potrebbe trovare da quest'uno in fuori?

Att. Io per me non ci veggo difficoltà; egli potrebb'essere per avventura uno di noi tre: ma seguita, com'hai cominciato.

VII. — *M.* Si ricercò adunque da 15 loro se stesse bene che in una nazione vi avésse un magistrato solo, a cui tutti gli altri fossero soggetti; ciò che veggo, scacciati già i re, essere piaciuto anche a' nostri mag-

ἰσχύειν λόγον» (Id. ib. 82). Di qui forse la ragione, onde il suo stile, d'indole filosofica, era congiunto ad una tensione e veemenza oratoria: «χαρακτὴρ δὲ φιλόσοφος εἰτονία ῥητορικῇ καὶ δυνάμει κεκραμένος» (Ib.). Nè si vuol credere che egli non avesse neppur trascurato di valersi del suo ingegno a scrivere della guerra; ond'e' ci lasciò pure due libri intorno alle cose militari «στρατηγικῶν» (Ib. § 80). Cf. not. 1ª p. 374.

non nimis. — I codici hanno *non minus*, che qui starebbe a contro senso: il Vittorio ha corretto *non nimis*; da accogliersi a chiusi occhi. Senza dire che è frase molto usata questa da M. Tullio: vedi il *Lexicon Ciceronianum*.

egli potrebb'essere per avventura uno di noi tre. — Non troppa modestia veramente: ma la vanità, come il venir meno ai casi avversi, furono le pecche più notabili della vita pubblica di M. Tullio. Nel *de Officiis* I, 1. evidentemente, quantunque con bel garbo, si mette alla pari, anzi sopra agli scrittori e filosofi greci, e per sino sopra allo stesso Demetrio Falereo, per ciò che spetta all'attitudine dello scrivere orazioni ed insieme cose di filosofia. Nello stesso libro c. 22 si vanta d'aver pareggiato, anzi superato nel governo della repubblica i più bravi campioni di Roma. Nel *Brutus* e' dice che «post Hortensii clarissimi oratoris mortem orbæ eloquentiæ quasi tutores relicti sumus» (c. 96): e prima (c. 93) cominciando dal *nihil de me dicam*, dice appresso tutto ciò che fa il perfetto oratore, con evidente intenzione che ciò si riferisca a lui. Dione Cassio (XXXVIII, 12) dice, tra l'altre, su Tullio com'e' facesse ogni possibile per aver fama di chi sa pensare e dire quel che nessun altro: e che egli si vantava superiore a ogni altro, nè altri reputava pari a sè: ne' suoi discorsi egualmente che nel suo vivere disprezzava tutti, nè credea degno farsi pari nel vivere a nessuno, onde il suo riuscir pesante e molesto: «τὴν δόξαν τοῦ δύνασθαι συνεῖναί τε καὶ εἰπεῖν ἃ μηδεὶς ἄλλος, καὶ πρὸ τοῦ χρηστὸς εἶναι δοκεῖν, θηρώμενος. ἔκ τε οὖν τούτου, καὶ διότι μέγιστόν τε ἀνθρώπων ἠύχει καὶ οὐδένα ἐξ ἴσου ἑαυτῷ ἡγεν, ἀλλὰ ἔν τε τοῖς λόγοις ὁμοίως καὶ ἐν τῷ βίῳ πάντας τε ὑπερφρονεῖ καὶ ἰσοδίαιτος οὐδενὶ ἠξίου εἶναι, φορτικός τε καὶ ἐπαχθὴς ἦν.»

VII, 15. — *placeretne... parerent... intelligo placuisse et.* — Nei mss. c'è *placeret*; l'aggiungervi un *ne* parve necessario affatto, e la comune degli edd. ha letto *placeretne:* — *parerent* è correzione comunemente accettata in vece del *placerent* de' mss.; e quel che c'è più sotto: «ut ei reliqui magistratus omnes *pareant*,» la giustifica quanto mai. — *intelligo*, dato dal 1° leid. lo prescelgo in luogo dell'*intellego* dato dagli altri e tenuto dall'Halm, dal Baiter e dal Mesnil: *placuisse et* ho letto in vece del *placuissent*, che da il 2° leid. e in vece del *placuisse*** che dà il 1° di essi. Molto a proposito, io credo, notò qui l'Halm: «*placuissent* B, ex *placuisse et* (vel *etiam*), ut videtur.»

Digitized by Google

batum quondam, postea non tam regni quam regis vitiis repudiatum est, nomen tantum videbitur regis repudiatum, res manebit, si unus omnibus reliquis magistratibus im-
16 perabit. qua re nec ephori Lace-

giori. Se non che la regale maniera di governo, tenuta per buona in antico, essendo di poi ripudiata, colpa non tanto del regio governo quanto d'un re, e' parrà il nome di re soltanto ripudiato, la sostanza resterà, se una solo imperera sovra tutte le altre magistrature. E 16
per questo gli Efori in Isparta non

non tam regni quam regis vitiis. — *Regis vitiis* è comune lezione. In luogo di *regis* v'è *regi* is* nel 1° leid. forse per *regieis*, come crede l'Halm: il 2° leid. ha *regnis*. Dall'Halm il *regis* fu mutato in *regiis*: ma nota il Vahlen «*regni* quā regi * is *A* fuit *regnis* ante rasuram, ut hinc non recte Halmius *regiis* pro *regis* quod vulgatur effecerit; sed sententiam non puto huic disputationi convenire nisi *non tam regis quam regni vitiis* posueris.» Per me io la penso colla comune degli edd. e stampo *regis vitiis*.

essendo di poi ripudiata, colpa non tanto del regio potere quanto d'un re. — Trova questo concetto un più largo svolgimento nel *de Repub.*, ove si dice: «vitam, honorem, decus sibi datum esse iustitia regis existimabant. Manssisset eadem voluntas in eorum posteris, si regum similitudo permansisset, sed vides unius iniustitia concidisse genus illud totum reipublicæ:» (I, 41) «cum rex iniustus esse cœperit, perit illud illico genus, et est idem ille tyrannus, deterrimum genus et finitimum optimo.» (Ib. c. 42). Soltanto giova osservare che il *repudiatum* del nostro luogo mostra come la cacciata dei Tarquinii fosse determinata dalle infamie e dalle vergogne patite sotto il loro regno da' Quiriti: «repudium Verius ait dictum, quod fit ob rem pudendam» (Fest. p. 281 M.). E tanto, che se prima, cioè alla morte di Romolo, non volendo vivere senza re «populus.... regem flagitare non destitit» (De Rep. II, 12), più tardi egli accolse la legge scritta da P. Valerio, la quale condannava alla morte senza processo chi volea farsi re; e chi tal uomo avesse ucciso e' lo tenea puro dalla colpa d'omicidio, se desse testimonii della tentata iniquità: «ἔγραψε γὰρ νόμον ἄνευ κρίσεως κτεῖναι διδόντα τὸν βουλόμενον τυραννεῖν· κτείναντα δὲ φόνου καθαρὸν ἐποίησεν, εἰ παράσχοιτο τοῦ ἀδικήματος τοὺς ἐλέγκους.» (Plut. *Popl.* c. 12). Chi volesse leggere, come penserebbe il Vahlen, «regale civitatis genus.... non tam regis quam regni vitiis repudiatum est;» dovrebbe pensare che fosse diventata odiosa la regale potestà in sè considerata e non per colpa dell'ultimo re: o almeno dovrebbe dire che la regia podestà si fosse ben presto guastata per germe naturale di corruzione; ciò che è lontano sicuramente dal pensiero Tulliano.

16. — *gli Efori in Isparta non senza ragione furono da Teopompo opposti ai re.* — Per questo luogo e per quello della Repubblica che dice: «etiam Spartæ regnante Theopompo sunt item quinque, quos illi ephoros appellant.... ut contra consulare imperium tribuni pl., sic illi contra vim regiam constituit» (II, 33); anche de' moderni e insigni autori, come lo Stallbaum (ad Plat. Legg. III p. 692 A), il Grote (Histoire de la Grèce trad. de Sadous tom. III p. 273), lo Schoemann (Ant. Grec. I, 293 vers. cit.), collocarono M. Tullio tra quelli, che affermano gli Efori in Isparta essere stati istituiti da Teopompo, e non da Licurgo: ciò che primo lasciò scritto Erodoto: «τοὺς ἐφόρους..... ἔστησε Λυκοῦργος» (I, 65); poi Senofonte (Rep. Lac. VIII, 3); l'autore dell'Epistole attribuite a Platone (ep. VIII p. 354 B) e Satiro (ap. Diog. Laert. § 68). Ma chi bada al modo onde s'esprime Cicerone in questi due luoghi, a tutto rigore altro non potrà dedurre se non ch'egli ritenesse che da Teopompo fosse stata rivolta l'ispezione degli efori (chè *ispezione* suona il loro nome: v. Suida a q. v. ἔφοροι) sui re; sopra i quali essi esercitarono appresso il più tremendo sindacato. Nè a dir vero altro si potrebbe raccogliere dal luogo di Platone (Leggi, III p. 692) che si cita nello stesso proposito; e dove, parlandosi del temperamento che fu dato in Isparta al regio potere, si dice che il terzo conservatore dello Stato lacedemone — «ὁ δὲ τρίτος σωτήρ,» che vorrebbe dire conservatore per eccellenza (v. lo Stallbaum a q. l.) — accortosi come si fosse fatto intemperante e audace il go-

Digitized by Google

dæmone sine causa a Theopompo senza ragione furono da Teopompo

verno de' re, già pur temperato dal consiglio dei geronti, e' gli opponeva, come freno, la potenza degli efori: « ὁ δὲ τρίτος σωτὴρ ὑμῖν ἔτι σπαργῶσαν καὶ θυμουμένην τὴν ἀρχὴν ἑρῶν οἷον ψάλων ἐνέβαλεν αὐτῇ τὴν τῶν ἐφόρων δύναμιν. » Le quali parole, anche tenuto per certo che ὁ τρίτος σωτὴρ accenni a Teopompo, potrebbero soltanto voler dire, che la già esistente potenza degli Efori s'era opposta ai re, non già che la si fosse creata per opporla subito a loro. Per me io non credo che le parole di Platone dieno diritto d'affermare con tutta certezza, come fa lo Stallbaum (ad h. l.) « cum his manifesto .... facit (Plato qui) a Theopompo (ephoros) institutos esse narrat: » il quale Stallbaum poi, a conciliare più sotto le due opposte sentenze, soggiunge « quod vero Theopompus narratur eos (ephoros) publice constituisse, verisimile iudicamus, per hunc ita factum esse, ut iis multo maior, quam antehac concederetur potentia. » Conclusione questa che parmi si possa anche dedurre da Aristotele stesso (Polit. V, 9, 1), che è pur citato come gravissima autorità (v. il Grote op. cit. III p. 269) tra quelli che sosterrebbero gli Efori essere stati istituiti da Teopompo. Aristotele in fatti dice che tra gli altri temperamenti fatti alla monarchia da quel re, fu fatto anche quello di *opporle il magistrato degli Efori.* « πάλιν Θεοπόμπου μετριάσαντος τοῖς τε ἄλλοις καὶ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσαντος. » Or queste parole di Aristotele non impediscono per niente di pensare che fosse stato esistente, anche prima di Teopompo, quel magistrato ch'egli mettea in opposizione sistematica, come direbbero, al regio potere. Aggiungasi che il medesimo Aristotele (Politic. II. 6, 4) ci dice che la potenza degli Efori era divenuta poco men che tirannica e da esserne costretti anche i re ad adulare il popolo: onde fu scossa la costituzione spartana, che da aristocratica si tramutava in democratica: « Καί, διὰ τὸ τὴν ἀρχὴν εἶναι λίαν μεγαλην καὶ ἰσοτύραννον, δημαγογεῖν αὐτοὺς καὶ οἱ βασιλεῖς· ὥστε καὶ ταύτη συνεπιβλάπτεσθαι τὴν πολιτειαν· δημοκρατία γὰρ ἐξ ἀριστοκρατίας συνέβαινε. » Ebbene, questo momento in cui furono costretti i re a far concessioni agli Efori, che via via crescevano in potenza, dev'essere stato sotto il re Teopompo, com'è ricordato da Aristotele nel cit. luogo. Laonde degli autori più autorevoli comunemente citati a sostenere che gli Efori furono istituiti di pianta da Teopompo, non resterebbero che Valerio Massimo, Dione Crisostomo e Plutarco. In Valerio Massimo (IV, 1, 8. ext.) abbiamo: « Atque ut Theopompo quoque, Spartanorum regi, moderationis testimonium reddamus, *cum primus instituisset, ut Ephori Lacedæmone crearentur ita futuri regiæ potestati oppositi, quemadmodum Romæ consulari imperio tribuni plebis sunt obiecti.* » Anche Dione Crisostomo dice che, regnante Teopompo, furono istituiti gli efori, magistrati annuali, non meno potenti dei re: « κατέστη τοῦτο τὸ ἀρχεῖον τῶν ἐφόρων ἐν Σπάρτῃ, Θεοπόμπου βασιλεύοντος πρὸς ἐνιαυτὸν οὐκ ἧττον ἐκράτουν τῶν βασιλέων » (Orat. LVI, 6). E Plutarco in fine, dopo aver recato il luogo di Platone, che sopra allegammo, dice che per primo eforo fu creato Elato, centotrent'anni, e forse più, dopo Licurgo, regnante Teopompo: « ἔτεσί που μάλιστα τριάκοντα καὶ ἑκατὸν μετὰ Λυκοῦργον πρώτων τῶν περὶ Ἔλατον ἐφόρων καταστάντων ἐπὶ Θεοπόμπου βασιλεύοντος » (*Lycurgus* c. 7). Or questa opinione, che senz'altro afferma come gli Efori fossero stati la prima volta istituiti da Teopompo, presa nella sua crudezza non potrebbesi certo conciliare colla più antica, che li fa istituiti da Licurgo; e tanto meno con una di valenti moderni, quali sarebbero O. Müller ed Ernesto Curtius (Storia Greca I, 199 e segg. vers. cit.), che li farebbe più antichi di questo legislatore. Ma giovi notare che nel discorso del re Cleomene (Plut. Cleom. c. 10), che si giustifica dinanzi al popolo dell'aver egli abbattuta l'eforia, questo re sostiene che gli Efori non furono altrimenti istituiti da Licurgo, ma dai re che vennero appresso, e precisamente al tempo delle guerre Messeniche; ed essi erano alcuni amici de' re che tenean le veci loro, quando eran questi occupati in guerra: « αἱρεῖσθαι (τοὺς βασιλεῖς) τινας ἐκ τῶν φίλων καὶ ἀπολείπειν τοῖς πολίταις ἀνθ' ἑαυτῶν: » e che durarono molto tempo come ministri de' re ed ebbero a mano a mano usurpata quell'autorità, che aveano a que' tempi, e che quasi di soppiatto s'erano fatto un magistrato a parte « καὶ διατελεῖν τε τούτους τὸ πρῶτον ὑπερέτας τῶν βασιλέων ὄντας, εἶτα κατὰ μικρὸν εἰς ἑαυτοὺς τὴν ἐξουσίαν ἐπιστρέφοντας, καὶ οὕτως λαθεῖν ἴδιον ἀρχεῖον κατεσκευασμένους. » Se dunque non si vuol credere che Cleomene abbia voluto far ridere dicendo a sua giustificazione ciò che avrebbe trovata una smentita nelle memorie, poco meno che sicure, del governo Spartano; si ha certamente

Digitized by Google

oppositi regibus nec apud nos consulibus tribuni. nam illud quidem ipsum, quod in iure positum est, habet consul, ut ei reliqui magistratus omnes pareant, excepto tri-

opposti ai re, nè presso noi a' consoli i tribuni. In fatti il console gode quel tanto di autorità, che è scritto nel giure; cioè che a lui tutti gli altri magistrati stieno soggetti, eccetto il tribuno, che si creò da poi, affinchè ciò ch'era stato, non

da ritenere che prima che gli Efori fossero opposti a' re, furono loro amici e ministri. Or se egli afferma che la prima istituzione loro, come tali, accadde al tempo delle guerre messeniche, e se è certo che Teopompo regnò dopo la prima guerra messenica, devesi arguire che furono istituiti al principio della guerra stessa, e che dopo, sotto Teopompo, ottennero la severa ispezione sui re: ciò che riesce in parte contrario alla sentenza del Grote (op. e vol. cit. p. 273) che scrive: « Il est probable qu' ils furent établis pour la première fois à l'époque de la guerre messenienne, *et cela coincide* avec le récit qui rapporte que le roi Théopompe était une des parties consentantes à la mesure. » Bisogna per altro aggiungere che il κατὰ μικρόν di Cleomene risentirebbe un po' dell'artifizio rettorico, essendo nel caso nostro troppo vicina la origine degli Efori e Teopompo da potersi supporre che a poco a poco si svolgesse la trasformazione della loro autorità, convertita così presto in assoluta: o almeno bisogna dire che sotto Teopompo ella non fosse tale quale fu più tardi. Concludiamo dunque dicendo, che ci pare non doversi coi due luoghi di M. Tullio rafforzare la sentenza di chi dice Teopompo primo istitutore degli Efori, perchè e l'espressioni ivi usate, e l'autorità più forti in contrario, ce ne dissuadono: e queste ci persuadono in vece essere tutt'altro che vero quel che dice il Grote, che è più forte l'opinione di chi sostiene l'istituzione degli Efori, posteriore a Licurgo: « mais l'autorité d'Aristotele aussi bien que la probabilité intrinsèque du fait sanctionne l'opinion qu' ils ont été ajoutés postérieurement » (op. cit. tom. III p. 269).

nè presso a noi a' consoli i tribuni. — Si noti che la comparazione tra gli Efori ed i Tribuni non regge che nella parte generale, onde gli Efori sono opposti al magistrato regio e agli altri minori magistrati; senza dire che, almeno dopo Teopompo, un diritto coercitivo così potente, come quello degli Efori, non l'ebbero mai i tribuni. Se ne può trarre una prova da Senofonte (Reip. Lacæd. c. 8); il quale parlando degli Efori dice che fu loro data tanta potestà perchè i maggiorenti (οἱ κράτιστοι) aveano conosciuto che nè in guerra, nè in città, nè in famiglia non v'è cosa più grande dell'obbedire (ἔγνωσαν τὸ πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι καὶ ἐν πολεμῳ καὶ ἐν στρατιᾷ καὶ ἐν οἴκῳ): e che d'altra parte quant'era maggiore la potestà del magistrato, tanto e' potea meglio imporre obbedienza a' cittadini (ὅσῳ γὰρ μείζω δύναμιν ἔχει ἡ ἀρχή, τοσούτῳ μᾶλλον ἡγήσαντο αὐτὴν καὶ καταπλήξειν τοὺς πολίτας τοῦ ὑπακούειν). E però gli Efori sono tali che possono castigare chiunque vogliano (ἐν ἂν βουλωνται) e far giudizi sommari, e far cessare a mezzo del corso della loro carica i magistrati, e imprigionarli e formare contro di loro giudizi di vita e di morte. E con tale potere che hanno, non lasciasi, come fan le altre costituzioni, che i magistrati, dopo eletti, comandino come vogliano per tutto l'anno, a guisa di principi assoluti, e come i presidi de' ginnici combattimenti: se veggasi che altri trapassi il suo dovere, non si esita punto a punirlo: « τοσαύτην δὲ ἔχοντες δύναμιν, οὐχ ὥσπερ αἱ ἄλλαι πόλεις ἐῶσι τοὺς αἱρεθέντας ἀεὶ ἄρχειν τὸ ἔτος ὅπως ἂν βουλωνται, ἀλλ' ὥσπερ οἱ τύραννοι καὶ οἱ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἐπιστάται ἢ τινα αἰσθάνωνται παρανομοῦντά τι, εὐθὺς παραχρῆμα κολάζουσι. » Per altro anche la loro potestà coercitiva gli Efori non la potevano esercitare, se non a patto che tre di loro (cioè la maggioranza, perchè erano cinque) non si fossero opposti (Senofonte, Le storie Elleniche II, 3, 34: v. anche lo Schoemann, Ant. Grec. I, 303): ed a ciò facea riscontro l'intercessione che anche un solo tribuno potea fare a tutti gli altri. Del resto la competenza larghissima dell'Eforia, almeno ne' tempi meno remoti della repubblica Lacedemone, è così compendiata dal Cragio. « Denique ut in pauca hæc conferam, præcipua quæque reipub. Ephororum curæ subiecta. Illi concionem populi regebant, bellum sciscebant, pacem rogabant, commeatum præbebant, præmiis et pœnis dignos afficiebant, τά τε ἄλλα διοικοῦσι σπουδῆς μάλιστα

Digitized by Google

buno, qui post exstitit, ne id, quod fuerit, esset. hoc enim primum minuit consulare ius, quod exstitit ipse qui eo non teneretur, deinde quod attulit auxilium reliquis non modo magistratibus, sed etiam privatis consuli non parentibus.

17 *Q.* Magnum dicis malum; nam ista potestate nata gravitas optimatium cecidit convaluitque vis multitudinis.

M. Non est, Quinte, ita. non ius enim illud solum superbius populo et violentius videri necesse erat quo, postea quam modica et

tornasse. E questo scemò certamente il consolar diritto, prima perchè cominciò ad avervi chi non era legato da esso; poi perchè venne a recare difesa a tutti gli altri non solo magistrati, ma sì ancora privati, che a' consoli non s'assoggettassero.

Q. Tu accenni a un gran male; 17
giacchè al sorgere di cotesto potere, scadde la maestà degli ottimati e crebbe troppo l'ardire della moltitudine.

M. Non è, Quinto, così. In verità non dovea quel diritto da solo sembrare al popolo più superbo, e più violento di quello, che, avuto un moderato e savio

ἄξια, ait Pausanias (III, 11, 2), id est omnia administrabant *in quibus aliquid momenti erat*» (De Repub. Lacedæm. II, 4 in Gronovii Thes. Græc. Antiq. vol. V. p. 2567). Che poi gli Efori sieno stati sempre una buona guarentigia contro la possibile prepotenza regale non so troppo persuadermelo: a tale magistratura infatti fu levata spesso della povera gente: gente che per la grande sua miseria era facile a lasciarsi comprare: «ὥστε πολλάκις ἐμπίπτουσιν ἄνθρωποι σφόδρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον, οἱ διὰ τὴν ἀπορίαν ὤνιοι ἦσαν» (Aristot. *Polit.* II, 6, 14): gente che *ex professo* eludeva le rigide leggi degli Spartani ed era tutta data a' piaceri corporei «λάθρα τὸν νόμον ἀποδιδράσκοντας ἀπολαύειν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν» (Ib. n. 16).

fuerit. — Così v'è ne' mss. *Fuerat* hanno tenuto il Turnebo, il Manuzio, e così di seguito fino al Vahlen, che stampa il *fuerit*, dato da' mss. «sine exceptione,» dice il Goerenz; il quale poi nota: «hi (Lambinus et P. Manutius) quidem *fuerat* correxerunt, secutique sunt Davis. Ern. reliqui. Atque sic quidem nos quoque dedimus. Nam contexta hunc sensum flagitant: *ut consulare imperium tribunicia potestate circumscriberetur*. Possis forte etiam *fuit* legere: sed receptum tempus magis placet, cum auctæ tribuniciæ potestatis tempora in proxime sequentibus dignoscantur.» Dopo tutto non mi pare che il *fuerit* sia qui a controsenso.

prima perchè cominciò ad avervi ecc. — I due tanti, onde fu scemato il poter consolare, fissano, quasi come suo conseguente, la competenza del potere tribunizio. E in fatti il tribuno non era tenuto ad obbedire agli ordini del console; e inoltre poteva impedire pel *ius auxilii* ogni atto coercitivo del console: onde in esso a Roma c'era in fatto il potere più indipendente ed il più valido insieme. L'indipendenza poi del tribuno trova la sua guarentigia nell'inviolabilità, che lo toglieva ad ogni consolare coercizione, pena la vita al console che ne avesse violata comechessia la persona: la sua potenza è guarentita dalla facoltà che avea di sottrarre a qualunque pena inflitta dal console ogni magistrato o privato cittadino, che fosse a lui ricorso. Ma, come ognun vede, tutto ciò costituisce un giure negativo, piuttosto che positivo: il tribuno, almeno in origine, non potea fare alcun ordinamento, dal quale fossero obbligati i cittadini come a veri magistrati della Repubblica. E però il suo potere, non che *maius imperium*, non voleasi neppur dire *maior potestas:* esprimendo questa un giure veramente positivo. Che se il giure negativo, che aveano i tribuni li pareggiava, nell'effetto della loro intercessione, a chi avea la *par* o *maior potestas*, non li pareggiava nel resto, che era compreso nella pari o maggiore potestà. Ciò è svolto e provato contro il Mommsen dall'Eigenbrodt in tutto il suo libro *de Magistratuum Romanorum iuribus etc.*, già citato.

Digitized by Google

sapiens temperatio accessit, convertenda lex in omnis est?

18 VIII. — DOMVM CVM LAVDE REDEVNTO: nihil enim præter laudem bonis atque innocentibus neque ex hostibus neque a sociis re-

temperamento, vuole la legge rivolta contro chiunque?

VIII. — A CASA CON LAUDE 18 RITORNERANNO: nient'altro in fatti oltre la lode nè da' vinti nemici nè da' soci hanno da riporta-

17. — *convertenda lex in omnis est?* — 1 codd. leidd. hanno *convertem lex in omnis est;* in sei codd. Goerenziani e in molti altri v'è *convertenda lex:* a cui si avvicina l'ediz. veneta del 1471, che legge *vertenda lex.* La volgata ha *conversa lex,* che non è in nessun codice. Dinanzi a questo luogo il Davisio, dopo aver proposto una correzione, che in vece di racconciare il testo lo corrompe, cioè «confecta pax inter ordines est,» esclama: «Præstat tamen, ut opinor, locum conclamatum fateri, quam coniecturis eum vexare.» Il Goerenz tenne «*conversa lex in omnis est*» e spiega: «lege sic temperata consules quoque tenentur, iure nimio eorum limitato:» ciò che avea detto molto prima il Turnebo con qualche riga di più. Fra più recenti il Klotz tenne *conversa lex;* l'Halm, il Baiter, il Mesnil hanno «*convertem lex*» tale e quale. L'Halm notava poi «Eius sanandi conatu iam ob eam causam abstinendum est, quod ne illud quidem in promptu est, quo loco puncta defectum orationis indicantia ponenda sint, utrum post verba depravata «*convertem lex in omnis est*» an ante illa; possunt enim æque bene clausula esse loci, qui aliquot foliis archetypi deperditis intercidit.» Il Vahlen in fine è quegli che tentò di raggiustare questo luogo o meglio questo frammento, prima o dopo del quale v'è certo una notabile lacuna, onde ci fu tolto il commento, che M. Tullio deve aver qui fatto alla sua legge, cominciando dal principio fino al *domum cum laude redeunto.* Egli intanto ha messo un punto interrogativo dopo *necesse erat,* e punto fermo dopo *accessit*: e quindi, avendo posto il segno della lacuna, legge: «*converte, lex in omnis est;*» ciò unendo immediatamente con *domum cum laude redeunto.* Appresso egli compie, aggiungendo alcun che del suo, questo luogo così: «[hoc ad cæteros] converte, lex in omnis est:» intendendo d'esprimere coll'*hoc* il «*quod imperiis et potestatibus præcipitur, ut se et suos contineant, populi gloriam augeant.*» E' giustifica poi il *converte* con quel di Tullio *pro Cluent.* 55, 150: «converte nunc ad equestrem ordinem atque in cæteros ordines easdem vitæ condiciones, non perferent;» soggiungendo anche «*lex in omnis* dicitur ut infra 19, 44 *scitum et iussum in omnes.*» Ingegnosa correzione questa, ma forse troppo libera: il levar via ogni traccia di *m* al *convertem,* mi fa dubitare di essa; se non altro vista la cosa dalla sola parte della grafia. Per me io volli stare a' codd., sieno pure *secundæ notæ,* che leggono *convertenda lex:* credendo io non troppo difficile che l'*m* del *convertem* sia restato quasi come una traccia d'un *nda* primitivo; invece di supporre che fossevi stato a casaccio aggiunto la *m* al *converte,* come mostrerebbe di credere il Vahlen. Congiungo poi *convertenda lex in omnis est* con *temperatio accessit,* supponendo la lacuna dopo *in omnis est.* Per altro dinanzi alle difficoltà, che sorgono anche per tal correzione, si sente il bisogno di ripetere col Davisio «locus conclamatus est.» Credo poi che sia più che certo che in questa lacuna, come dice il Vahlen, si debba mettere un frammento del *III de Legibus* «qui poterit socios tueri, si dilectum rerum utilium et inutilium non habebit» conservato in Macrobio (de diff. et soc. gr. lat. q. verbi 17, 6) e nell'autore incerto *de verbo* 5,6 (Gramm. latin. Keil. u. 5,720,8 et 644,9). Le quali parole che voglionsi troppo evidentemente riferite al *sociis parcunto* III, 3, 9, mostrano che non è poi vero, come vorrebbe provare il Reifferscheid, che lo svolgimento o la comentazione della legge fin a questo luogo non fosse stata mai fatta da M. Tullio.

VIII, 18. — DOMVM CVM LAVDE REDEVNTO. — Una stranissima correzione de'mss. 1° e 2° leidd. ci dà — *cum laude pede uno* — come dice il Vahlen —: «*cum laude pene* (sic) *uno*» — come dice l'Halm. Il Vahlen nota anche: «cum laude redeunto *Victorius*:» e l'Halm «cum l. redeunto edd. vett.» Il Goerenz poi nota con troppa semplicità: «Tres mei, *cum laudem pede uno*: duo recentiores *repedandum;* quod Davis. recte (meno male!) glossema vulgatæ statuit, quam Brux. et Vien. præbent. Nam licet quidem hoc verbum ex prisco ævo

Digitized by Google

portandum. iam illud apertum est profecto, nihil esse turpius quam est quemquam legari nisi rei publicæ

re i buoni ed inoffensivi cittadini. Già la è cosa troppo chiara che non vi sia niente di più disonorante dell'essere fatto legato senza il motivo del pubblico vantaggio. Non parlo del come si diportino e si siano diportati coloro, che in una legazione van dietro alle eredità e

sit; tamen meliori ætate cum obsolevisset, renovatum, ut plura, serius, apud Ammian. Marcell. Ambros. aliosque legitur.»

i buoni ed inoffensivi cittadini. — La differenza sinonimica del *boni* e dell'*innocentes* sta in questo, che il *bonus* riguarda primamente la *virtù*, che perfeziona il cuore del soggetto operante; e secondamente il *bene*, che arreca a quelli con cui il *bonus* tratta. Il concetto d'*innocentes* in vece primamente e quasi esclusivamente riguarda la bontà rispetto al non recare altrui danno. Le definizioni che possiamo desumere dallo stesso M. Tullio del *bonus* e dell'*innocens*, ci fan vedere più chiaramente la diversità di queste voci. Son detti buoni da lui quelli che amano l'onestà, l'equità, il diritto; quelli che altrui recano vantaggio. «Omnes *viri boni* ipsam *æquitatem* et *ius* ipsum amant.» (de Leg. I, 18) «ipso *honesto* movemur ut *boni viri* simus» (Ib. I, 14) «iustus *vir* ac *bonus* etiam conloquetur, *iuvabit* etc.» (Ib.). L'*innocens* è quegli che è dotato della virtù, che dispone a non recar danno a nessuno. «innocentia affectio talis animi, qua noceat nemini.» (Tuscul. IV, 8): e più innanzi: «innocens is dicitur, non qui leviter nocet, sed qui nihil nocet (Tuscul. V, 14).

profecto, nihil esse turpius quam est quemquam. — Dopo *profecto* in *B* si ha *ē;* in *A* in vece di *ē* v'è una cancellatura di tre lettere. In *B* per *ēe*, che troviamo in *A* dopo *nihil*, abbiamo *est*. In un codice dunque, non ne' codici, come afferma C. F. W. Müller «pro *esse* scriptum est *est*.» L'*est*, dopo il *quam*, comune a' codici, fu da molti lasciato. Il Vahlen e l'Huschke lo tengono: C. F. W. Müller lo pone in parentesi quadra.

che non vi sia niente di più disonorante ecc. — Eppure la lettera di M. Tullio a Cornificio (ad Famil. XII, 21) è tutta nel raccomandare Caio Anicio, famigliare di Cicerone, «vir omnibus rebus ornatus, *negotiorum suorum causa legatus*, in Africam legatione libera:» e Tullio lo raccomanda a Cornificio, perchè lo aiuti a procurare con ogni agio i suoi negozi: «ut quam commodissime sua negotia conficiat:» e specialmente perchè gli sia guardata la sua dignità, anche co' littori a fianco, ciò che M. Tullio usò di far in simili casi, quand'era nella sua provincia, anche non domandato; ciò che avea altra volta ottenuto lui e che avea visto fare spesso da uomini egregi: «in primisque, quod ei carissimum est, dignitatem eius tibi commendo: idque a te peto, quod ipse in provincia facere sum solitus, non rogatus, ut omnibus senatoribus lictores darem: quod idem acceperam et cognoveram a summis viris factitatum.» E nell'Orazione *pro Flacco* dice: «An legationes sumere liberas, exigendi causa, sicut et tu ipse (M. Lurco) nuper et multi viri boni sæpe fecerunt, rectum est: *quod ego non reprehendo:* socios video queri: prætorem etc.?» (c. 34). E le piacevano anche a M. Tullio, nel fatto almeno, queste libere legazioni senza ragione di pubblico interesse; e piacevano a lui anche quelle votive, ciò che è peggio, ossia quelle che si davano, perchè altri sciogliesse un voto a qualche deità in provincia, anche se il voto fosse stato simulato: ond'egli scrive ad Attico «scripsi ... legatione mihi opus esse: honestior est votiva: sed licet uti utraque.» (XV, 8). L'*honestior* copriva col velo d'una finta pietà i fini della sua andata nelle provincie, in chi volea o dovea uscir di Roma. E Plutarco ci dice che Mario (in vit. c. 31) a non veder Metello a Roma, finse di voler andar a far sacrifizio alla Madre degli Dei, quantunque avesse altra intenzione di peregrinare in Oriente, la quale volea egli tener celata al popolo.

coloro, che in una legazione van dietro alle eredità e alle singrafe loro — D'ordinario le legazioni libere si chiedevano o per coonestare una dipartita, su cui potea cadere qualche sospetto, come abbiamo visto di Mario, e come ab-

Digitized by Google

causa. omitto quem ad modum isti se gerant atque gesserint, qui legatione hereditatis aut syngraphas

alle singrafe loro: questa, chi ne dubiterebbe? è la pecca dell'uomo;

biamo in queste parole di D. Bruto: «cum in his angustiis versarer, placitum est mihi, ut postularem legationem liberam mihi reliquisque nostris, ut aliqua causa proficiscendi honesta quæreretur» (ad Famil. XI, 1): o a non voler vedere e assistere a qualche cosa in città (l. c. di Plutarco e Svet. *Tib.* 31): o per iscioglière qualche voto, come abbiamo già accennato: o per adire un'eredità: o infine a riscuotere crediti guarentiti con obbligazioni scritte o singrafe, come è qui accennato. La *singrapha* era poi un contratto letterale, ossia espresso in iscritto; una *litterarum obligatio*, come la diceano i Romani. Era propria dei Greci, dai quali i Romani n'aveau tolto e il nome e la forma, usandola essi prima nelle loro relazioni coi Greci e cogli altri peregrini, quindi anche fra loro. Con questa differenza per altro che presso i Romani non ebbe essa il valore, che avea la trascrizione de' nomi dei creditori e dei debitori (*nomina transcripticia*) nel libro dell'entrata e dell'uscita, che si tenea in ogni famiglia (*codex accepti et expensi*); trascrizione che generalmente costituiva la *litterarum obligatio* (Gai. III, 12, 8): giacchè la *syngrapha* non era che una prova scritta della obbligazione letterale: (v. il Serafini, Istituzione di D. R. § 130: il Padeletti, Stor. del D. R. p. 364). Per i peregrini in vece sembra che avesse il valore della stessa *litterarum obligatio*: «Præterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat: quod genus obligationis proprium peregrinorum est.» (Gai. III, 134 ed. Huschke). Dalle quali parole il De-Vit (Tot. Lat. Lex. v. *chirographum*, nota) conchiude: «ex quibus patet chirographum esse id quod itali *la ricevuta*, syngrapham quod *la cambiale*, vel *il pagherò* appellant.» Io non so se questa conseguenza da quelle parole *pateat* veramente: giacchè il *debere* ed il *daturum*, non sono che due momenti, diremo così, della obbligazione: il primo nel caso concreto è una confessione di ciò che si deve dare, l'altro la promessa di dar quanto dobbiamo; nè credo che *la ricevuta* di per sè dica debito; *la cambiale* d'altra parte confessa implicitamente il debito (v. il Del Giudice, Enciclopedia Giuridica § 61) — *debere se* — nell'atto che esprime il *pagherò* del sottoscritto (daturum se scribat). Per Asconio (in Verr. II, 1. p. 184 Orell.) la *syngrapha* è una specie di chirografo o scrittura di proprio pugno: ma così per altro che in ogni altro chirografo «tantum quæ gesta sunt, scribi solent, in syngraphis etiam contra fidem veritatis pactio venit; et non numerata quoque pecunia, aut non integre numerata pro temporaria voluntate hominum scribi solent more institutoque Græcorum: et ceteræ tabulæ ab una parte servari solent: syngraphen utrisque manu [signatam] utrique parti servandam tradunt». L'Heimbach (von *Creditum* p. 520) riporta la spiegazione del chirografo e della singrafe, che è data da un glossario del XIII secolo, che dice: «Graphium etc..... Noto quod chirographus et syngraphus sæpe accipitur indifferenter. Differunt tamen proprietate quod chirographus dicitur conscriptio manuum seu cautio, quæ fit propria manu creditoris et committitur creditori; syngraphus dicitur conscriptio in duorum scilicet scripto. Antiquitus enim creditor et debitor insimul in ligno vel in charta scribebant et nomen debitoris et nomen creditoris et testes et summam pecuniæ; et in medio hoc sibi syngraphum capitalibus locis et per medium dividebant. Postea si creditor plus exigeret quam deberet, vel si debitor denegaret depositum, uterque afferebat partem, quam habebat, ut duæ partes convenirent, et id propterea syngraphum dictum est. (ap. Padeletti op. cit. p. 363-364). Gli è molto curioso che ciò che dice questo glossario della singrafa, lo dica invece il Tommaseo del chirografo (Dizionario della lingua Italiana a q. v.). Del rimanente il valore del primo dei due citati luoghi è contestato da Gneist (v. il Walter op. cit. § 573): e il Padeletti (l. c.) dopo aver detto collo stesso Gneist (Formell. Verträge p. 113 segg.) che nè il luogo d'Asconio, nè quello dell'antico glossario *non offrono nè per l'età, nè per il contenuto alcuna garanzia di verità*, soggiunge: «Il fatto è che συγγραφη non indicò *mai* nelle provincie grecoloquenti un contratto letterale rivestito di forma speciale, sì bene, come συνθήκη, συμβόλαιον etc., un semplice documento di debito.» Eppure io trovo che Demostene nella sua Orazione

Digitized by Google

suas persecuntur, in hominibus est hoc fortasse vitium, sed quæro, quid reapse sit turpius quam sine

ma, chieggo io, vi è egli in verità

contro Dionisodoro obbligato con una συγγραφή a patti, a cui egli era mancato, usò più di trenta volte la voce συγγραφή e mai συνθήκη o συμβόλαιον, in sostituzione di essa. Anzi distinguendo egli la parte formale dalla materiale del contratto, intorno cui versava l'azione, ei dice: — con questi patti prendono da noi a nolo per andata e ritorno la nave per tremila dramme, e di ciò distesero una singrafe: e ne' patti ci fu inscritto anche il nostro Pantilo: «καὶ ἐπὶ ταύταις ταῖς ὁμολογίαις δανείζονται παρ' ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ τρισχιλίας ὁραχμὰς ἀμφοτερόπλουν, καὶ συγγραφὴν ἐγράψαντο ὑπὲρ τούτων· ἐν μὲν οὖν ταῖς συνθήκαις διανεστὴς ἔγραφη Πάμφιλος οὑτοσί.... (p. 1284 ed. Lipsiæ 1822). Qui è chiaramente distinta la συγγραφή dagli articoli convenuti (ταῖς ὁμολογίαις e ταῖς συνθήκαις): come sono più innanzi distinti i diritti da una parte e il debito dall'altra, che ne sorgeano (τοῖς ἐκ τῆς συγγραφῆς δικαίοις p. 1286 — τὸ τῆς συγγραφῆς δίον p. 1295). E poi, se non fosse stata mai la συγγραφή una forma speciale di letterale contratto, perchè pose Gaio tra le speciali maniere della *litterarum obligatio* il chirografo e la singrafa, e ne diede una speciale definizione? E anche se fosse vero quel che dice il Padeletti, il chirografo e la singrafa avrebbero una differenza, almeno accidentale, e quindi da segnarsi, per quanto ciò fosse richiesto dalla proprietà del linguaggio legale. Che poi i Romani usureggiassero, guarentiti dalle singrafe, coi provinciali, n'abbiamo una fortissima prova nella *Lex Gabinia* dell'anno 687, che vietava e che si facessero prestiti ai provinciali, e che potesse il pretore d'una provincia sostenere colla sua sentenza un creditore Romano, che presentasse la singrafa del credito: «Salaminii cum Romae versuram facere vellent, non poterant quod lex Gabinia vetabat.... fit gratia Bruti senatus consultum *ut ne ve Salaminiis, ne ve qui eis dedisset, fraudi esset*, pecuniam numerarunt: et postea venit in mentem fœneratoribus nihil se iuvare Senatus consultum, quod ex syngrapha ius dici lex Gabinia vetaret.» (Ad Att. V, 21). La usura in tali casi più tollerabile era del dodici per cento, ossia un centesimo al mese (*centesimis*): ma non c'era scrupolo neppur nel senato di favorire con un decreto le *quaternas centesimas*, il quattro per cento al mese; cioè il quarantotto per cento all'anno (Ad Att. V, 21; VI, 1 e 2). Ciò poi faceasi specialmente per le ambascerie degli stranieri, che voleano coi denari, tolti con tale usura dai Romani, largheggiare in Roma: «Retulerat ad Senatum (e Cornelio Gabinio autore della legge) ut, quoniam exterarum gentium legatis pecunia magna daretur usura, turpia et famosa ex eo lucra fierent, ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret» (Ascon. in *Argum. Cornelian.* p. 56 e 57 Orell.)

in hominibus est hoc. — Nel primo leidese v'è *hominibus et hoc:* negli altri due leidd. *omnibus et hoc.* Tengo l'*hominibus*, quantunque sia di seconda mano, e l'*est* dato dai deteriori mss. in vece dell'*et* de' leidd., parendomi che solo questa lezione sia conforme al contesto: l'*hominibus est* è della comune. Il Moser in vece legge *omnibus*, e nota: — Equidem crediderim omnibus ferri posse, si ita locum intelligas: «in omnibus etiam si nullius plane essent dignitatis in republica, hoc fortasse esset reprehendendum; sed in senatore romano tali actione nihil est turpius, quia populi romani maiestas apud exteros vel in provinciis deminuitur. E prima avea detto «Vulgatam ille (Goerenz) sic defendit et explicat: « hominibus est hoc vitium commune, ut privata sua commoda, quacumque ratione possint, persequantur. Sed per se quidem ista ratio turpissima est.» Sed quid tum facies verbo *fortasse*. tu dices esse pro *videtur esse*? Quo quid esset jejunius?» Certo la spiegazione Goerenziana non persuade: il senso dev'essere: non voglio discorrere di quelli, che, quantunque abbiano legazioni non libere, ossia per la Repubblica, offendono la loro pubblica dignità col curare i loro privati interessi, essendo ciò per avventura colpa dell'uomo, non della qualità della legazione; laddove nelle libere legazioni il male è nella carica stessa, che per questo punto la è essenzialmente mala. Rispetto a *fortasse* il Moser non avvertì com'esso talvolta serva ad afforzare l'idea, piuttosto che metterla in dubbio, e corrisponde all'ἴσως de' Greci nel senso

Digitized by Google

procuratione senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei publicæ munere? Quod quidem genus legationis ego consul, quamquam ad commodum senatus pertinere videbatur, tamen adprobante senatu frequen-

più disonorata cosa d'un senatore legato senza negozi, senza commissioni, senza incarichi datigli dalla repubblica? Certo questo genere di legazione, quando era io console, quantunque si vedea essere vantaggioso al senato, pur col voto di un senato numerosissimo, se non si fosse opposto un frivolo tribuno

di *sine dubio* de' Latini; vedi l'Heindorf (ad Horat. Sat. I, 6, 98), presso il Barrault (op. cit. p. 339).

reapse. — Nel leid. 1° *re hac* «sed hac in ras. maiore m. recent.» nota l'Halm: il 2° e 3° hanno *re ab se.* Così pure v'è ne' codici del *de Rep.* II, 39: come v'è *res ab se* o *re ab se* ne' codici migliori del *de Divinat.* I, 37: e così pure v'ha in due buoni codici del *de Fin.* V, 10. Anzi anche nel codice Farnesiano di Festo (p. 279. M.)», dove l'Ursino legge «reapse est reipsa» abbiam *re abse.* Che *reapse* fosse per caso una sconciatura di *re ab se*, più tosto che un mutamento di *reipsa* in *reapse*, come col Festo notava pure Seneca (ep. 108)? in tal caso *reapse* sonerebbe — *per il fatto in sè stesso considerato* — e tal valore forse converrebbe, più o meno, a' citati luoghi, ove questo modo fu usato da M. Tullio. Ma qui m'è uopo chieder perdono ai moderni glottologi di tanto ardire, e credano pure che voglio tener anch'io con loro che *reapse* venga da *re eapse* (*in realtà*), in vece di *re eapte* (Schweizer-Sidler, Teorica dei suoni ecc. vers. del Pezzi § 115, 3).

d'un senatore legato senza negozi senza commissioni, ecc. — Il *senator legatus* ci dice che la *libera legatio* era concessione data a' senatori, e, già si intende per via d'un senatoconsulto; onde esclama Tullio contro Vatinio: «legatos unquam audivit sine senatusconsulto» (in Vat. c. 15). Nella citata Orazione abbiamo anche accennate le ragioni di pubblica utilità, per cui altri si eleggeva a legato: «adeo adflictus senatus, adeo misera et prostrata respublica, ut non nuntios pacis ac belli, non curatores, non interpretes, non bellici consilii auctores, non ministros muneris provincialis senatus more maiorum deligere posset?» (Ib.) Con questi pubblici incarichi la legazione era detta *reipublicae legatio* (Dig. fr. 4. de legation. L. 7): chi andava cogli agi e gli onori del legato della repubblica, ma libero da pubbliche cure, avea in vece una *libera legatio.* Onde Ulpiano (fr. 14. tit. cit.) «qui libera legatione abest, non videtur Reipublicæ causa abesse: hic enim non publici commodi causa sed sui abest:» ed era legge per contrario che mentre altri era legato del pubblico non dovesse curare nè i suoi nè i negozi d'altro privato: «Qui legationi officio fungitur.... suum negotium curare non potest» (fr. 11 § 1. Ib.): «Paulus respondit eum, qui legatione fungitur, neque alienis neque propriis negotiis se interponere debere» (fr. 8 § 2. Ib.): «Legatus antequam officio legationis functus sit, in rem suam nihil agere potest, exceptis his, quæ ad iniuriam eius vel ad damnum parata sunt» (fr. 10. Ib.). Si badi poi come nel nostro periodetto cresca il valor del pensiero coll'importanza crescente delle parole *sine procuratione, sine mandatis, sine ullo reipublicæ munere.*

se non mi si fosse opposto un frivolo tribuno della plebe. — Sin dal Turnebo s'è tentato d'indovinare chi fosse stato mai questo *levis tribunus*; e tutti quelli che gli vennero appresso, fecero a un di presso questa conclusione: o questi che ho detti, o un altro: «Metellus, ut opinor; aut Bestia, *aut alius tribunus*:» manco male! Se nei *leius* del 1° leid. o nel *levis* del 2° leid. o in qualche variante d'altro codice o di qualche edizione si potesse leggere *Labienus*, come lesse il Moser, e come opina anche l'Halm, la questione sarebbe bella e finita: ma il Moser «hæret in quisquiliis editionum» dice il Vahlen; o d'altra parte per quanto non piaccia all'Halm, ed al Baiter, il solo e l'indeterminato *levis* è de' buoni codici. Laonde sul *levis* si deve insistere per fissare qualche cosa: ma anche sul valore del *levis* c'è diversità di parere, giacchè per il Davisio questo *levis* non significa «*inconstantem, sed vilem, nulloque ho-*

Digitized by Google

tissimo, nisi mihi levis tribunus plebis tum intercessisset, sustulissem. minui tamen tempus et, quod erat infinitum, annuum feci. ita turdella plebe, l'avrei io tolto di mezzo. Ciò nondimeno n'ho limitato il tempo, e quel ch'era senza termini ridussi a un anno. Così la vergogna

nore dignum:» e reca a provar ciò il luogo di Livio (III, 35) «extollere candidatorum levissimum quemque humillimumque:» che non prova niente, perchè quando non vi sia una spiccata simiglianza di argomento, può una voce in un luogo avere un valore, e in un altro luogo un diverso. Comunemente danno al *levis* il valore più ovvio di leggiero; ma forse alcuni ciò intendono con troppo rigore; giacchè con questa voce vogliono decifrata tutta l'indole d'un uomo, non un suo atto, o senza limitazione al tempo del tribunato ch'egli avesse tenuto. Quindi scrive il Goerenz: «ceterum causa nulla est, cur Ern. Metellum Nepotem intelligat.... In Metelli mores vix levitatis nota quadravit.» Per me io credo che non si debba dare al *levis* il senso di *vilis*, ma di leggiero o sconsiderato; conciliabile forse anche con una certa bontà; onde al § 24 hassi: «reperies perniciosos tribunos; leves etiam non bonos fortasse, plures» E insieme io ritengo pure che non si abbia il diritto di estenderlo più oltre all'atto d'intercessione, di cui parla qui Cicerone, o al più all'anno, in cui l'accennato tribuno fu in posto. Fra i tribuni che osteggiarono Cicerone nel suo consolato, più leggiero di tutti comparisce Labieno; ce n'è d'avanzo a provarlo con quel che ci resta dell'Oraz. *pro Rabirio perduellionis reo*, dove M. Tullio trattò con Labieno come coll'uomo più frivolo del mondo: ma in quell'Orazione Labieno non fa certo per alcun modo la figura di *vir bonus*. L'altro tribuno che può esser qui inteso, sarebbe Servilio Rullo, contro il quale Cicerone recitò le tre orazioni *de lege Agraria;* ma l'indole del suo trattare nel tribunato era certo qualche cosa di più di *levis:* «truculentius se gerebat, quam ceteri (tribuni)» (de lege Agraria II, 5). Il catilinario Calpurnio Bestia si sa in che concetto l'avesse tenuto sempre Cicerone; e non sarebbe certo stato il caso ch'e' parlando di lui lo dicesse soltanto *levis tribunus*. Altri dice che nel *levis tribunus* si ha da vedere Cecilio Metello Nepote, che entrò nel tribunato il quarto dì avanti gli Idi di Decembre l'anno 690, venti giorni innanzi che M. Tullio finisse il suo consolato, e impedì a M. Tullio di parlare al popolo al suo uscir di carica nelle calende di Gennaio. Ma anche costui nel suo tribunato apparisce sedizioso più che leggero (pro Murena 38, 81 e lo Scoliaste Bobiense *pro Sestio* p. 302 e 308 Orell.): senza dire che M. Tullio non avrebbe lanciata questa parola offensiva contro Metello, dopo che questi s'era con lui riconciliato, e dopo che Metello stesso sin dal principio del suo consolato (an. 696) favorì il ritorno di lui dall'esilio. Dopo questo processo d'eliminazione, come dicono, nessun altro resterebbe di quelli che d'ordinario si vogliono vedere nel *levis tribunus*. Con ciò poi non si riesce già all'*aut alius* della comune degl'interpreti, ma ad un *alius* diverso da' supposti nel *levis tribunus*. Non faccio parola del *Levinus* e del *Livius*, che s'ha voluto leggere nel *levus* o *levis*: che saria un «hærere in quisquiliis editionum» come direbbe il Vahlen, senza un costrutto al mondo.

quel ch'era senza termini ridussi a un anno. — Giova porre in riscontro questo luogo coll'altro delle lettere ad Attico: «Sed heus tu, ne forte sis nescius, Dolabella me sibi legavit a. d. IV nonas April. id mihi heri vesperi nuntiatum est. votiva ne tibi quidem placebat. etenim erat absurdum, quæ, si stetisset respublica; vovissem ea me, eversa illa, vota dissolvere: et habent, opinor, liberæ legationes definitum tempus, lege Iulia, nec facile addi potest ad hoc genus legationis, ut, cum velis, introire, exire liceat: quod nunc mihi additum est. Bella est autem huius iuris quinquennii licentia» (ad Att. XV, 11). L'Agostino (De legg. et Senatus consultis: *ad Iuliam de legationibus*) volle dedurre da questo luogo che Giulio Cesare abbia esteso ad un quinquennio il tempo delle legazioni libere; ciò con altri (p. e. il Marquardt, *Röm. Staatsverwal.* I, 560) tiene anche l'Ernesti, il quale crede pure che le *legationes liberae* sieno state dette così dalla facoltà, che si avrebbe data a chi le otteneva, di uscire e ritornare in città quando volesse Clav. Cic. Ma il Popma mostrava che il quinquennio di cui si fa qui parola, vuolsi riferito alla legazione provinciale, che Cicerone avea ottenuta dal console Dolabella, quando questi partiva per la Siria: per la qual legazione e' potea per

Digitized by Google

pitudo manet diuturnitate sublata. sed iam, si placet, de provinciis decedatur in urbemque redeatur.

Att. Nobis vero placet, sed his, qui in provinciis sunt, minime placet.

19 *M.* At vero, Tite, si parebunt his legibus, nihil erit iis urbe, nihil domo sua dulcius, nec laboriosius molestiusque provincia. sed sequitur lex, quæ sancit eam tribunorum plebis potestatem, quae in re publica nostra: de qua disseri nihil necesse est.

dura, pure è tolto che duri a lungo. Ma intanto, se vi piace, dalle provincie dipartiamci e ritorniamo alla città.

Att. A noi, come noi, cotesto piace; ma a coloro, che sono nelle provincie, non piace punto.

M. Eppure, o Tito, s'e' terranno 19 le nostre leggi non vi sarà per essi cosa più dolce della città e della casa loro, e niente di più travaglioso e molesto d'una provincia. Or segue la legge, che stabilisce nella plebe una potestà tribunizia tal qual'è nella nostra repubblica; intorno a cui non v'è punto da disputare.

cinque anni uscire di Roma e ritornarvi a sua posta, ciò che non era facilmente concesso nelle libere legazioni: e quindi il tempo definito da Cesare alle libere legazioni è incerto. Il Mommsen (Röm. Staatsr. II, 672, 2ª) lo crederebbe verisimilmente eguale a quello stabilito dalla *lex Tullia*. Parmi per altro che la sovraccitata lettera ad Attico accenni uno spazio di tempo maggiore, giacchè in essa si vede dal *nec facile addi potest*, che Tullio desiderava una legazione più lunga che si fosse potuto. Or se la *lex Iulia* non fissava maggiore spazio della *Tullia*, tant'era a dire alla mia legge d'un anno, non si può aggiungere tempo d'avvantaggio; nè sarebbe stato uopo, pare almeno, di citar qui la *Lex Iulia*. Il quando poi fosse stata stabilita la *lex Iulia de liberis legationibus*, non è certo neppur questo: potrebbe averla rogata Giulio Cesare nel suo consolato dell'anno 695, come crede per avventura il Lange (op. cit. II, 612); oppure, come credea il Popma e tiene pure il Momnsen (op. cit. p. 672) nel tempo della sua Dittatura. Il Lange la farebbe un articolo della *Lex Iulia de repetundis:* certo l'ambito di questa legge dev'essere stato assai esteso, se Celio (ad Fam. VIII, 8) ne cita il capo centesimo primo: del resto il contenuto di essa era tale, da non esserci difficoltà a credere che v'avesse avuto luogo un articolo sulle legazioni libere.

ma a coloro, che sono nelle provincie, non piace punto.— S'intende a coloro a cui metteva conto a star nelle provincie, non garbava partirne: i provinciali in vece non avrebbero veduto l'ora d'andarne liberi. Nella cit. Oraz. *pro Flacco c. 34*, M. Tullio parlando delle legazioni libere dice «ego non reprehendo, *socios video queri:*» e nella *II contra Rullum c. 17:* «legatos nostros, homines auctoritate tenui, qui rerum privatarum causa legationes liberas obeunt, tamen *exteræ nationes ferre vix possunt*: *grave est enim nomen imperii, atque id etiam in levi persona pertimescitur, propterea quod vestro, non suo nomine, cum hinc egressi sunt, abutuntur.*» In generale poi i proconsoli ed i pretori soleano succhiare il sangue de' provinciali per modo che poteansi molti di loro appellare avoltoi delle provincie «*vulturii provinciarum*» come Tullio chiama Pisone (In Pison. c. 16). Però le provincie oppresse dal corrotto governo della Romana repubblica non videro di cattiv'occhio la sua caduta e il sorgere del governo imperiale «neque provinciæ illum rerum statum abnuebant, suspecto senatu populique imperio ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio, quæ vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur» (Tacit. *Annal.* I, 2).

• 19. — *sed..... quæ in republica nostra.* — «*Sed* Backio delendum videtur» dice l'Halm; ed egli e il Baiter lo pongono in una parentesi quadra: «Sed B.ckio delendum videbatur: perperam secuti sunt Halmius et Baiterus; præcidit enim ampliorem de provinciis disputationem, ut ad aliam iam transeat legem: cf. de re publica II, 21, 27:» nota il Vahlen. E il Goerenz: «*quæ in*

Digitized by Google

Q. At me hercule ego, frater, quæro, de ista potestate quid sentias; nam mihi quidem pestifera videtur, quippe quæ in seditione et ad seditionem nata sit: cuius primum ortum si recordari volumus, inter arma civium et occupatis et obsessis urbis locis procreatum vidimus; deinde cum esset cito lega-

Q. Ma qui, s'Ercole m'aiuti, io domanderei, o fratello, come tu la senta intorno a cotesta potestà; dacchè io la tengo certamente micidiale, come quella che tra sedizioni e a produr sedizioni è nata. Già noi la vedemmo nascere la prima volta, chi voglia ricordarlo, tra l'armi de' cittadini e con i luoghi della città invasi e tenuti in assedio: quindi appresso reietto, non

republica nostra, desideratur *est* quod abesse ab constructione nullo modo potest (e perchè non ve l'ha posto lui nel testo?). Quod idem cum Victore et Turn. vidissent: *nostra est* ediderunt. Sed rectius *quæ est in rep. n.*» I più recenti, come il Klotz, l'Halm, il Baiter, l'Huschke, il Mesnil han letto *quæ est* col Goerenz. Per me io starei più volentieri col Turnebo e metterei non dopo *quæ*, ma dopo *nostra*, l'*est*, se lo credessi assolutamente necessario. Il Vahlen sta a' codici e non pone l'*est* nè dove vuole il Turnebo nè dove vuole il Goerenz.

Vidimus — *Vidimus* hanno i due primi leidesi, e l'hanno il Vittorio, l'Ernesti, l'Halm ed il Baiter. Codici men buoni hanno *videmus*, che piacque alla maggior parte degli editori antichi e moderni. Il Vahlen nota: «*videmus* deteriores *vidimus* A B, Victorius, quam ab Ernesto ut dicit ante inventam librorum scripturam probat Halmius, iniuria: hoc enim Cicero dicit: si ad historiæ memoriam recurrere volumus, videmus h. e. nostro sermone 'finden wir'; quem usum verbi *videre* attigit et exemplis nonnullis illustravit Tischerus ad Tusc. 3, 25, 59; ad eandemque rationem dicendi pertinet, quod infra 14, 31 scribitur *licet videre*, *si velis replicare memoriam temporum.*» Buone ragioni, ma non tali, credo, che inducano a dar torto a' buoni codici. A me pare si accenni troppo ad una reminiscenza storica col *vidimus*, perchè non si sia costretti di dargli il valore di *troviamo*, *scorgiamo* e simili; valore che evidentemente ha nel luogo citato delle Tusculane (3, 25, 59), e nel 14, 31 di questo libro. D'altra parte il prestabilire il valore al *vidimus*, non è, parmi, decisivo argomento del dover correggerlo con *videmus*.

legatus. — Così trovasi ne' codd.: perchè cambiarlo? Perchè sarebbe, dicono, un ἅπαξ λεγόμενον usato esso nel significato del *bambino esposto*. E sia: vorrà dire che l'era questa una dizione antica e usata dalle dodici tavole, e poi andata in disuso. Gli editori in vece di accettarla v'hanno fabbricato su un buon numero di varianti. La più facile a venire in mente è quella del Puteano e del Gronovio che lessero *necatus*. E veramente *necare*, come scrive il Brissonio (de Verb. signif. II a q. v.) «videtur non tantum is qui partum perfocat, sed et is qui abiicit et qui alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiæ causa exponit, quam ipse non habet, 74. D. l. 4 D. de agnosc. et alend. *Si quis hominem fame necaverit* etc.» *Necatus* è tenuto dal Goerenz, dal Klotz, dal Baiter, dal Vahlen, dall'Huschke, dal Mesnil senza che accennino essi a dubbio alcuno per questa loro lezione. La più strana di tutte, se eccettui l'*orco legatus* del Guglielmo, è quella che venne in mente al Turnebo, il quale «sedulo rimanti, animumque varie versanti» sulla variante d'un codice che legge *octo legatus*, suggerì *Stolo Caius*. Troppo ridicola è quella dello Scheffer che, persuadendosi che dalle dodici Tavole s'avesse voluto che con fasce e funi si fossero raddrizzate le storpiature deformi de' bambini, lesse nell'*octo legatus* di alcuni codici *torto ligatus*. Arbitraria affatto il *lethatus* del Grutero, tenuto anche dal Goerenz e dallo Zell (questi hanno propriamente *letatus*) mutato dall'Orelli in *leto datus*. L'Aurato finalmente lesse *allegatus*, il Cantero *ablegatus*; lezione già prima pensata dal Brissonio e tenuta come «*plane divina coniectura*» dal Lambino: ed *ablegatus* lessero il Davisio, l'Ernesti, l'Halm e lo Schoell. Ma io dico che se è *divina* congettura *ablegatus*, sarà *divinissima* quella che tiene il *legatus* de' codici col valore, che l'Aurato diede al-

Digitized by Google

tus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tem-

altrimenti che nelle dodici tavole l'infante per deformità segnalato,

l'*ablegatus*, cioè di un *bambino esposto*. E lo stesso Lambino scrive: «Si quis tamen *legatus* retinere volet, hac lege, ut pro eo quod est *ablegatus* accipiatur, non luctabor.» E però anche con buona pace del Lambino si potrà tenere il *legatus* de' mss. Perchè poi e' sia un ἅπαξ λεγόμενον, non se ne facciano caso i Lessicisti, chè di questa maniera di parole n' hanno in buon dato, talora senza la guarantigia di nessun codice. Così potranno darsi tregua i pescatori di varianti, memori di quel che notava con più o meno ragione o con frase più o meno retta Gebhard: «locus igitur depositus, quem coniectura sanare velle, est rete iaculo piscari in aere; quamquam mihi neque Gulielm. neque Gruteri coniectura displiceat.» Il Bruns (Fontes T. R. A. p. 20) legge *legatus*, ma in parentesi aggiunge «*letatus? necatus? leto datus?*» la serie poteasi continuare!

non altrimenti che nelle dodici tavole l'infante per deformità ecc. — S'allude ad una legge di Romolo, riportata dai Decemviri nella quarta delle loro tavole, ove trattavasi della *patria potestas*. Comandò Romolo (Dionys. II, 15) che gli abitanti della nuova città educassero tutta la prole de' maschi e delle femmine primogenite, e volle che non avessero potestà d'uccidere (ἀποκτιννύναι) nessuno de' figli più giovani di tre anni, *eccetto se fosse nato un bambino storpio o un qualche spavento o prodigio sin dal primo nascere* (πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον, ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς). Romolo non proibì poi che i genitori esponessero (ἐκτιθέναι) i loro infanti; basta che prima li avessero mostrati a cinque persone del vicinato, le quali giudicassero, se ciò fosse da fare: « ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἐγγιστα οἰκοῦσιν ἐὰν κἀκείνους συνδοκῇ.» Da tutto il qual passo si desume che l'ἀποκτιννύναι (far morire in generale) è spiegato dal ἐκτιθέναι, far morire i bambini coll'esporli: e che Romolo non comandava già che i genitori esponessero i loro bambini mostruosi, ma piuttosto ciò permetteva: anzi volea che il crudo talento de' genitori fosse soggetto al sindacato di cinque persone del vicinato. Onde non possiamo propriamente asserire ciò che asserisce il Davisio, ed avea già prima detto in altre parole il Turnebo, e ciò che fu riportato pure dal Mesnil: «Lex qua Romani monstruosos partus occidere *iubebantur*, a Romulo primo lata.» Dal nostro luogo siamo solo accertati che una legge, che comandava o soltanto permetteva quest'atto crudele, fu stabilita dai Decemviri. Seneca parlando come si vogliano senz'ira e odio (sine odio) tor di mezzo gl'incorreggibili « tollantur a cetu mortalium, facturi peiora; » soggiunge pure: « portentosos fetus exstinguimus, liberos quoque si debiles monstrosique sunt, mergimus (altri codd. *abigimus:* il Lipsio *abiicimus*):... non ira, sed ratio est a sanis inutilia secernere» (de Ira I, 15): ossia il Filosofo morale non trovava niente da dire sul trattare i bambini deformi o fiacchi, come le mele malandate o men belle, che si buttan via. Quell'*insignis ad deformitatem* non credo poi che si debba spiegare, come tra gli altri fecero il Turnebo ed il Gravina (De Iur. Natur. etc. c. 31.) con quel di Plauto, che fa dire al suo Periplettomene (Miles Glor. I, 1) come fosse per lui un gran cruccio il solo pensiero di poter aver figli segnati, cioè colle gambe aperte, o storte, o curve in dentro, o losco o coi denti in fuori « Metuerem.... Tum ne uxor mihi insignitos pueros pariat postea, — Aut varum aut valgum aut compernem, aut pætum aut brochum filium.» In tal caso a Roma la sarebbe stata una carneficina quasi continua di bambini. Devono essere stati quanto mai storpi o mostruosi o di forma disumana i figli che volean le dodici Tavole che fosser tolti di mezzo; e che erano anche detti *prodigia* o *monstra*: vedi il Digesto (fr. 14. De stat. hom. I, 5: fr. 38 de v. s. L, 16 fr. 135 eod. tit.). Tibullo comanda al mite (!) Apollo di soffocare ne' flutti sì fatta prole: «sed tu, iam mitis, Apollo. — Prodigia indomitis merge sub æquoribus» (II, 5, 79 e 80): vedi anche Macrobio (Sat. II, 16). Del rimanente il levar di mezzo i bambini storpi e deboli era da' legislatori e da' filosofi greci o comandato o certo creduto tutt'altro che male. Nelle leggi di Licurgo (Plutar. in vita c. 16) non riconosce ne' padri il diritto di allevare un loro bambino, prima che non fosse portato al luogo detto Lesche dove stavan seduti i più vecchi delle tribù per esaminare il neonato, e s'era forte e robusto, comandavano che fosse nutrito assegnandogli una delle novemila sorti: che se era invece malfatto e deforme, lo mandavano alle così dette

Digitized by Google

pore nescio quo pacto recreatus multoque tætrior et fœdior natus est.

a corto andar, non so a qual patto, il tribunato si fe' rivivere; e ci nacque molto più orrendo e schifoso.

Apotète, luogo che ha figura di baratro e che è presso il Taigeto (τὸ παιδάριον... εἰ δ' ἀγγενὲς καὶ ἄμορφον, ἀπέπεμπον εἰς τὰς λεγομένας Ἀποθέτας, παρὰ Ταΰγετον· βαραθρώδη τόπον): tenendosi, dice Plutarco, che il vivere non fosse miglior cosa nè per lui, nè per la città, in chi non avea avuto sin dal principio buona complessione e forza (ὡς οὔτε αὐτῷ ζῆν ἄμεινον οὔτε τῇ πόλει τὸ μὴ καλῶς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς εὐεξίαν καὶ ῥώμην πεφυκώς). Nè meno terribile è Aristotile, il quale scrive che bisogna stabilire una legge sull'esposizione e sull'allevamento de' neonati, perchè non sia nutrito uno storpio: «περὶ δὲ ἀποθέσεως καὶ τροφῆς τῶν γινομένων, ἔστω νόμος, μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν» (Polit. VII, 14, 10). E Platone è ancora più disumano e ordina che ad ogni figlio nato d'incesto sia negato l'alimento: «οὕτω τιθέναι, ὡς οὐκ οὔσης τροφῆς τῷ τοιούτῳ» (Rep. V. p. 461. C.). Ci par molto strano come lo Stallbaum (Rep. V p. 460. C) voglia dare un senso meno fiero a queste parole, fondandosi sul luogo del Timeo (p. 19 *A*.) dove si dice che i figli dei cattivi non si devono educare, cioè non si devono educare a pubbliche cose, ma vogliono distribuire di nascosto nel resto della città, cioè nella terza parte di essa ossia nell'ordine degli artisti e degli agricoli: «τὰ δὲ τῶν κακῶν εἰς τὴν ἄλλην λάθρα διαδοτέον πολιν:» giacchè la collazione de' due luoghi è tutt'altro che alla pari. E se ne accorge egli stesso; chè, a provare il valore della sua interpretazione, cerca una ragione *a priori* dicendo: «neque enim credibile est Platonem istiusmodi custodum filios, qui vel mutili vel contra leges procreati essent, continuo tanta inhumanitate ad summam miseriam detrudi voluisse.» Ma ciò non vale a nulla, giacchè, anche taciute le altre cose indegnissime d'un filosofo, come lui, dette in questo V libro, gli è certo che anche nello stesso luogo, di cui discorriamo, è suggerito d'impedire che vegga la luce il figlio nasciturο «μηδ' εἰς φῶς ἐκφέρειν κύημα.» Del rimanente lo stesso Stallbaum accusa Platone, anche come l'intende lui, d'oscurità in luogo pur di tanto rilievo.

a corto andare, non so a qual patto, ecc. — Tito Livio parlando delle istituzioni dei Decemviri ci dice: «anno trecentesimo altero quam condita Roma erat, iterum mutatur forma civitatis ab consulibus ad Decemviros, quem ad modum ab regibus ante ad consules venerat, translato imperio minus insignis, *quia non diuturna*, mutatio fuit» (III. 33): e prima (C. 32) avea detto: «placet creari Decemviros sine provocatione et ne quis *eo anno* magistratus esset, admiscerenturne plebei, controversia aliquandiu fuit, postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino *atiaque sacratæ leges* abrogarentur:» dunque il patto c'era che avesse da rivivere dopo un anno il tribunato, il cui stabilimento era stato una delle condizioni della concordia tra patrizi e plebei nella prima secessione della plebe (anno 261) «concessumque in condiciones, ut plebi sui magistratus esset sacrosancti.... ita tribuni plebei creati» (Lib. II, 33). E nella seconda secessione della plebe sul Monte Sacro (anno 304) a ristabilire la stessa concordia i plebei «potestatem tribuniciam provocationemque repetebant, quæ ante decemviros creatos (anno 302) auxilia plebis fuerant. (Liv. III, 53). E a questa dimanda de' plebei Valerio e Orazio, spediti alla plebe come legati di pace, rispondeva «quæ consilii fuerunt *adeo æqua postulastis, ut ultro vobis deferenda fuerint*: libertati enim ea præsidia gentis, non licentiæ ad impugnandos alios» (Ib.): dunque il patto di far rivivere il tribunato ci fu anche al cessar dei Decemviri e riconosciuto di un'equità senza eccezione. Però l'è esagerazione maligna di Quinto il *nescio quo pacto* (nel 1 leid. *in marg. manu antiqua*), inteso a tutto rigor di voci. Il *cito legatus* accenna al subito scomparire del tribunato col crearsi i decemviri, non al tempo che era durato dalla sua prima istituzione, giacchè il *cito* mal si comporrebbe con quasi quarant'anni ch'era durato.

Recreatus... natus. — *Recreatus* è offerto (*ut videtur*, dice l'Halm) dal leid. 2°: nel 1° v'è *creatus*. Il Vahlen nota: «*temporecreatus* sed in margine manu antiqua *nescio quopacto* A: apparet unde error natus sit scilicet ab ultima syllaba vocis *tempore* ad primam vocabuli *recreatus* aberravit librarius;

Digitized by Google

IX. — Quem enim ille non edidit? IX. — Qual malvagio in fatti e' non mise fuori? Egli che, come de-

Halmii testimonium non satis accuratum.» — *Natus* hanno i codici: *renatus* fu dato dal Lambino ed ebbe qualche fortuna; esso fu accolto anche dallo Schoell, dall'Halm e dal Mesnil, come genuina lezione; come dubbia dal Baiter, dall'Huschke e dal Vahlen. Credo che anche qui, come per l'*ablegatus*, non si sia badato che le forme semplici per la loro brevità riescono talora più efficaci delle composte; ciò che lo stile delle formule legislative antiche cercava. Senza poi dire che il *recreatus* precedente, rende inutile il *renatus* che farebbe il pensiero troppo analitico e quindi meno efficace. Aggiungi che i comparativi *taetrior e foedior* uniti al *natus* presentano di per sè l'idea d'un secondo momento d'un fatto, e quindi del rinascimento del tribunato.

più orrendo e schifoso. — Ne' manoscritti leidd. abbiamo *tetrior* invece di *tætrior*, *fedior* invece di *fœdior;* la forma *tætrior* è tenuta da' più recenti degli editori; quantunque *tetrior* si trovi in non pochi altri e de' più antichi; *fedior* non è tenuto da nessuno. La differenza fra *tæter* e *fœdus* (etimologicamente indicanti cosa di cattivo odore v. il Corssen op. cit. I, 372, e seg.) ed i loro affini per significato *deformis, turpis*, è così decifrata dal Barrault: «Ce qui est *tetrum*, affecte désagréablement la sensibilité physique en général, vice, ouïe, goût, odorat; ce qui est *fœdum* et *deforme*, offense le sens esthétique, *deforme*, le sens cultivé, *fœdum*, le sens naturel; ce qui est turpe, la raison et le jugement. Le *tetrum* produit le dégoût, *fœdum* l'horreur, *deforme* le déplaisir, *turpe* le mépris ou l'improbation» (op. cit. p. 623 e seg., vedi anche lo Schültz, Sin. Lat. n. 315). Il *tetrior et fœdior* deve riferirsi alla natura scompigliatrice ed eccitatrice di divisioni, che è attribuita al tribunato colle parole «*quæ* (potestas) *in seditione et ad seditionem nata sit.*» La definizione data da M. Tullio della *seditio* nel VI *de Rep. in princ.*, ci fu conservata da Nonio (v. p. 25; v. anche Servio ad Æn. I, 149): «*Seditionis proprietas a M. Tullio manifesta est in lib. de re publica VI:* ea quæ dissensio civium, quod seorsum sunt alii ad alios, seditio dicitur.» È poi osservabile che ciò che è qui detto del tribunato, il dice con eguali frasi Scipione del regno tirannico di Tarquinio: «Simul atque enim se inflexit, hic rex in dominatum iniustiorem, fit continuo tyrannus, *quo neque tætrius* neque *fœdius*, nec diis hominibusque invisius animal ullum cogitari potest: qui, quamquam figura est hominis, morum tamen immanitate vastissimas vincit beluas» (De Rep. II, 26).

IX. — *quem enim ille non edidit?* — In vece di *quem* dato da' leidesi, tenuto dal Turnebo, dal Lambino e, tra' moderni, dal Vahlen ed. dell'anno 1871; alcuni codici meno pregiati hanno *quae*, accolto dal Davisio, dal Wittenbachio, dal Goerenz, dal Moser, dal Klotz, dall' Huschke (che dice il *quae* congettura del Davisio) e dal Vahlen ed. dell'an. 1883. Il Madvig lesse *quid* notando: «quum in hac interrogationis forma necessario in unam notionem confluentur *non edidit* intentata omisit (in admiratione, quam multa tribunatus ediderit, *non* omittendum erat) rectius singulari numero interrogatur: *Quid enim ille non edidit?* (*nihil.....non*).» E *quid* han letto l'Halm ed il Baiter; persuasi, si vede, dalle parole veramente non troppo persuadenti, del Madvig. Il *quem* dato da buoni codici, si connette benissimo, io credo, coll'enumerazione de' più violenti tribuni, che segue dopo il periodo, nel quale si compendiano i tristi effetti, tristissimi secondo Quinto, della rogazione Canuleia e della Licinia. Il Lambino spiegherebbe la lezione *quem enim* ecc. con «quem enim tribunum improbum non edidit primus ille tribuniciæ potestatis ortus?» come non ci fosse prima *legatus.... recreatus.... natus* che voglionsi evidentemente accordare con *tribunatus* sottinteso, non con *ortus* e troppo lontano e fuor di proposito. Egli stesso appresso soggiunge sul merito della lezione: «quidam legi volunt, *Quæ enim non edidit* etc. Sed fortasse legendum potius est, *Quem enim ille edidit?* negationis particula deleta.» Il Vahlen nell'ed. del 1883 aggiunge in nota: «*quæ* quod nunc recepi, cur verum habeam, alibi rationes exposui.»

Egli che, come degno era ecc. — S'intende il tribunato di Canuleio e Licinio Stolone, non già Canuleio o, come vuole il Turnebo, Licinio Stolone. Nelle parole onde Livio discorre della rogazione Canuleia (an. 309) troviamo un opportuno commento al nostro luogo. «Anni principio et de connubio patrum et

Digitized by Google

qui primum, ut impio dignum fuit, patribus omnem honorem eripuit, omnia infima summis paria fecit, turbavit, miscuit; cum adflixisset principum gravitatem, numquam tamen conquievit. namque ut C. Flaminium atque ea, quæ iam prisca videntur

gno era per chi la pietà disconosce, cominciò dal tòrre violentemente ogni onore ai padri, per metter poi ogni più bassa cosa alla pari colle somme; egli che tutto turbò, tutto confuse: e neppur quando ebbe svilita la maestà de' maggiorenti ei si die' tregua. E in fatti, per tacere di Caio Flaminio e di quelle cose, che per grande spazio di

plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit, *qua contaminari sanguinem suum patres confundique iura gentium* (case patrizie) *rebantur*, et mentio primo sensim inlata a tribunis, ut alterum ex plebe consulem liceret fieri, eo processit deinde, ut rogationem novem tribuni promulgarent, ut populo potestas esset seu de plebe seu de patribus vellet consules faciendi» (IV, 1): e più sotto riportando Livio le querele de' padri dice: «quas quantasque res C. Canuleium adgressum! *contuviem gentium, perturbationem auspiciorum publicorum privatorumque adferre, ne quid sinceri, ne quid incontaminati sit, ut discrimine omni sublato nec se quisquam nec suos noverit.... parum id videri, quod omnia divina humanaque turbentur: iam ad consulatum vulgi turbatores accingi.*» (Ib. c. 2). E introducendosi a parlare delle rogazioni *Licinie e Sestie* (an. 377) dice Livio tra l'altre: «conando agendoque iam eo gradum fecisse plebeios, unde, si porro adnitentur, *pervenire ad summa et patribus æquari iam honore quam virtute possent.*» (VI, 35): e più sotto (c. 37) recando le ragioni, ond'era caldeggiata la rogazione Licinia, ei dice: «quæstores quoque sicut tribunos militum paucis ante annis ex plebe cœptos creari, nec ullius eorum populum Romanum poenituisse consulatum superesse plebeis; eam esse arcem libertatis, id columen si cum perventum sit, tum populum Romanum vere exactos ex urbe reges et stabilem libertatem suam existimaturum: quippe ex illa die in plebem ventura omnia, quibus patricii excellant, imperium atque honorem, gloriam belli, *genus, nobilitatem*, magna ipsis fruenda, maiora liberis relinquenda.» Nella lotta del pareggiamento dei ceti era tenuta da patrizi cosa nefanda che i plebei s'attentassero d'avere i loro auspizi: «plebes ad id maxime indignatione exarsit, quod auspicari tamquam invisi diis immortalibus negarentur posse» (IV, 6): ed empio il voler negare alla prole delle antiche genti l'onore che a' padri conveniasi: onde il nostro «ut impio dignum fuit.» I Romani collocando nelle genti antiche la ragione d'ogni civile paternità, legavano ogni romano cittadino a quelle genti col vincolo della pietà civile, che nel diritto avea maggior valore della naturale, ch'era per altro anche dai Romani ritenuta prima legge di natura: «diligere parentes prima naturæ lex (Val. Max. V, 4, 7).

omnia infima summis paria fecit, turbavit. — Il Davisio, (e n'ebbe l'approvazione del Wagner) volle, con critica non so se più strana o ardita, leggere: «infima summis paria fecit omnia turbavit.» Il Mesnil vuol fare dell'*infima summis* un'*apposizionale Epesegesi* dell'*omnia*. Ma non è più ovvio l'ammettere sottinteso l'*omnia* dinnanzi al *turbavit* ed al *miscuit*? Il Goerenz vuol che si osservi «verborum ipsorum turbulentiori profluxu auctorem turbas istas, quas commemorat, ut assolet, imitatum esse» e perchè no? Quel che mi fa più caso si è che il Mesnil direbbe più esatto il porre *summa infimis p. f.* Come? Era l'infima plebe ch'era levata in alto e fatta avvicinare alle cime del patriziato, non già che queste cime le fossero state abbassate fino alla bassa plebe. Tanto più che il Mesnil spiega l'*infima summis p. f.* con *exæquavit*, e va bene. Ma l'*exæquavit* inchiude l'idea d'eguaglianza di cose, di cui le più piccole si elevano in alto (v. il valore di *ex* ne' prefissi presso il Barrault op. cit. p. 170). Un esempio molto analogo l'abbiamo in G. Cesare che dice: «Ipse Pompeius, ab inimicis Cæsaris incitatus et quod neminem secum dignitate exæquari volebat, etc.» (I, 4): e questo *exæquari volebat* trova una frase equivalente nel *parem ferre* di Velleio, che scrivendo dello stesso Pompeo e nello stesso

Digitized by Google

propter vetustatem, relinquam, quid — tempo ci appariscono lontane; che lasciò mai del loro diritto agli uomini dabbene il tribunato di Ti-

proposito, dice: «neque Pompeius.... quemquam æquo animo parem tulit, et in quibus rebus primus esse debebat, solus esse cupiebat» (II, 33).

20. — *per tacere di Caio Flaminio.* — Tribuno della plebe nel 525: poi console la prima volta nel 530, e la seconda volta nell'anno 536, in cui fu ucciso nella battaglia del Trasimeno. Quinto allude certo alla rogazione *de agro Gallico et Piceno viritim dividendo* (Brut. c. 14), cui egli propose per guadagnarsi il favore della plebe (Polyb. II, 21). I turbamenti demagogici di Caio Flaminio furono detti dallo stesso Polibio principio della rovina del popolo di Roma: «Γαΐου Φλαμινίου ταύτην τὴν δημαγωγίαν εἰσηγησαμένου καὶ πολιτείαν, ἣν δὴ καὶ Ῥωμαίοις, ὡς ἔπος εἰπεῖν, φατέον ἀρχηγὸν μὲν γενέσθαι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τοῦ δήμου διαστροφῆς.» La maniera sediziosa di questa rogazione, accennata anche altrove da M. Tullio (de Invent. II, 17), la vediamo graficamente espressa in questo luogo di Valerio Massimo, nel quale d'altra parte Flaminio è recato come modello di pietà filiale: «Apud C. quoque Flaminium auctoritas patria æque potens fuit. Nam cum tribunus plebis legem de Gallico agro viritim dividendo, *invito et repugnante senatu* promulgasset, *precibus minisque eius acerrime resistens, ac ne exercitu quidem adversus se conscripto*, si in eadem sententia *perseveraret, absterritus*, postquam pro rostris ei legem iam referenti pater manum iniecit, privato fractus imperio, descendit e rostris, ne minimo quidem murmure destitutæ concionis reprehensus» (V, 4, 5).

e di quelle cose, che per grande spazio di tempo ci appariscono lontane. — Voglionsi intendere quei commovimenti popolari ridestati dalle continue rogazioni tribunizie nella lotta per il pareggiamento degli ordini; lotta che, cominciata colla legge Canuleia finì coll'Ortensia. Bene a proposito il Goerenz confronta il «*quæ iam prisca videntur, propter vetustatem etc.*» con quel *de Invent. I, 1* «res ab nostra memoria, propter vetustatem, remotas etc.»

che lasciò mai del loro diritto agli uomini dabbene il tribunato di Tiberio Gracco? — Quelli che eran contrari alle rogazioni sediziose de' tribuni, son qui detti uomini dabbene — *viri boni;* — frase detta anche nella Sestiana (c. 49) di chi avversava i Gracchi e gli altri meno temperati tribuni: frase che di ordinario si usa coll'ellissi del *vir* o dell'*homo,* come abbiamo più innanzi (§ 35 e 38). Anche Velleio (II, 2) chiama *desciscere a bonis* lo staccarsi di T. Gracco dal partito savio e temperato degli ottimati. Lo stesso storico, dopo avere tessuto l'elogio di T. Gracco, dicendolo di tante doti ornato «quantas perfecta natura et industria mortalis condicio recipit;» così parla delle sue sediziose rogazioni: «(Tiberius Gracchus) descivit a bonis: pollicitusque toti Italiæ civitatem, simul etiam promulgatis agrariis legibus, omnium statum concutientibus, summa imis miscuit et in præruptum atque anceps periculum adduxit rempublicam; Octavioque collegæ pro bono publico stanti imperium abrogavit.» (II, 3 ed. Haase). La terribile inchiesta di Quinto «quid iuris bonis viris etc.?» può essere spiegata con un luogo di Appiano. Questi dopo aver detto (de B. C. I, 9) come Tiberio Gracco ottenuto aveva che fosse rinnovata la legge agraria, onde nessuno dovea possedere più di cinquecento iugeri di agro pubblico, coll'aggiunta per altro alla vecchia legge, che fosse permesso ad ogni figlio di famiglia d'aver una metà di questo tanto; e che poi, quanto restasse dell'agro pubblico, si dividesse a' poveri da tre personaggi a ciò nominati e da cambiarsi ogni anno: «ἀνεκαίνιζε τὸν νόμον μηδένα τῶν πεντακοσίων πλέθρων πλέον ἔχειν· παισὶ δ' αὐτῶν ὑπὲρ τὸν παλαιὸν νόμον προστίθει τὰ ἡμίσεα τούτων· καὶ τὴν λοιπὴν τρεῖς αἱρετοὺς ἄνδρας, ἐναλλασσομένους κατ' ἔτος, διαμένειν τοῖς πένησιν:» segue dicendo: «Ciò era poi tale da angustiare fortemente i ricchi, che più non poteano, come aveano fatto per lo innanzi, tenere in piccol conto la legge, stante il timore de' triumviri stabiliti a spartire i terreni, nè potean comperare le porzioni toccate agli altri; avendo Gracco provveduto anche a questo ed avendo impedito che tali porzioni le si mettessero in vendita. Però *faceano capannelli e si querelavano e mettevano innanzi a' poveri gli antichi propri lavori e le loro piantagioni e le case che aveano fabbricate: chiedevano se insieme colla terra avrebbero da perdere il prezzo dato a' vicini; i sepolcri de'*

Digitized by Google

iuris bonis viris Tiberi Gracchi tribunatus reliquit? etsi quinquennio ante Decimum Brutum et P. Scipionem consules, quos et quantos viros, homo omnium infimus et sordidissimus, tribunus pl. C. Curia-

berio Gracco? E sì che cinqu'anni prima Decimo Bruto e Publio Scipione consoli, uomini oh quali e quanto grandi! da un uomo d'ogni altro il più basso e sordido, cioè dal tribuno della plebe Caio Curia-

padri, che alcuni avevano nel loro podere, e i confini segnati nelle loro porzioni, che costituivano poderi patrimoniali. Altri ricordavano le doti delle mogli, impegnate in queste compere; altri la terra data come dote a' figli: i creditori ricordavano i denari dati ed assicurati sui fondi; era insomma tutto confusione, querimonie, sdegni: «συνιστάμενοι δὴ κατὰ μέρος ὠλοφύροντο, καὶ προυφέρον τοῖς πένησιν ἀρχαῖά τε ἔργα ἑαυτῶν καὶ φυτὰ καὶ οἰκοδομίας, καὶ τιμὴν ἔνιοι δεδομένην γείτοσιν, εἰ καὶ τὴν δὲ κατὰ τῆς γῆς ἀπολοῦσι, ταφους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ γῇ καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις, οἳ δὲ καὶ προῖκας γυναικῶν ἐς ταὐτὰ ἀναλωμένας, ἢ τὴν γῆν παισὶν ἐμπροίκιον δεδομένην· δανεισταί τε χρεα καὶ ταύτης ἐπεδείκνυον, καὶ ἄκοσμος ἦν ἅλως οἰμωγῇ καὶ ἀγανάκτησις.» (Ib. 10). Queste erano le ingiustizie che gli ottimati lamentavano derivare dall'attuazione della legge Sempronia, per la quale vedea Quinto offeso fin l'ultimo loro diritto.

cinqu' anni prima ecc. — Cinqu'anni avanti il tribunato di Tiberio Gracco, cioè nel 616, come troviamo nell'Epitome di Livio (ep. 55), «tribuni plebis quia non impetrarent, ut sibi denos, quos vellent, milites eximere liceret, consules (P. Cornelium Nasicam D. Iunium Brutum) in carcerem duci iusserunt.» Ciò stesso avvenne tredici anni innanzi, ossia nell'anno 603; nel qual anno, dice la stessa Epitome (ep. 48), «L. Licinius Lucullus A. Postumius Albinus consules cum dilectum severe agerent, nec quemquam gratia dimitterent, ab tribunis plebis, qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant, in carcerem coniecti sunt.» Ora che questo, come asserisce Quinto, non si fosse fatto innanzi, parve al Manuzio detto oratoriamente (*oratorie*): dal Mesnil a dirittura è detto uno sbaglio (*ein Irrthum*): ma io crederei che non fosse nè l'uno nè l'altro. In verità, non si può credere che in quest'atto d'accusa contro al tribunato, messo in bocca al fratello Quinto, M. Tullio abbia voluto commetter per artifizio oratorio un fallo di storia troppo vergognoso. Chi in fatti vorrà dire che in cose per il partito degli ottimati tanto importanti non ne avesse saputo Tullio più che il Manuzio e noi, i quali non abbiamo se non la magra epitome Liviana alla mano per giudicarne; laddove egli aveva innanzi tante memorie vivissime della storia di Roma? Ma come si fa, dirassi, a togliere il contrasto patente che c'è tra Cicerone e Livio? In qualunque altro modo, io direi, che con quello di dare dell'ignorante della patria storia a M. Tullio. Se si dia all'*in vincula coniecit* un valore letteralissimo, come sarebbe quello di — *mettere in prigione incatenato* —, diremo che Livio accenna al primo caso di consoli *messi in prigione*, avvenuto nel 603; diremo che Cicerone accenna il primo caso di consoli *messi in prigione incatenati*, avvenuto nel 616: così la contraddizione sarebbe tolta. In qualunque modo come tante volte si credono glossemi cose, che non offrono che poca ragione di dirli tali; potremmo con più forte ragione porre tra'glossemi queste parole, il cui significato di prima giunta ci farebbe riuscire ad uno sconcio storico gravissimo. Il tòrre questo sconcio leggendo «et quod *ante factum non erat C. Gracchus* etc.», come suggerisce il Wagner, è sempre, io credo, un rifare Cicerone; chè, anche soltanto l'*et* aggiunto e il *vero* levato fa cambiare di pianta il contesto. Lo Zonara pone la cattura de' consoli da parte de' Tribuni tra le molte cose che fecero sconvenientissime: «ἑδρων οὖν πολλὰ ἄτοπα· καὶ γὰρ καὶ ὑπάτους ἔβαλλον εἰς τὸ δεσμωτήριον» (VII. 15).

Decimo Bruto e Publio Scipione consoli, uomini oh quali e quanto grandi! ecc. — Intorno a Decimo Bruto vedi la nota 1ª della p. 329. L'altro console è P. Cornelio Scipione Nasica, che dal tribuno C. Curiazio, fu per dileggio chiamato Serapione «P. Cornelio Nasica, cui cognomen Serapio fuit ab irridente Curiatio tribuno plebis impositum» (Liv. Epit. 55), dal nome di un certo Serapione «suarii negotiatoris vile mancipium» (Plin. VII, 12): donde ap-

Digitized by Google

tius, in vincula coniecit, quod ante factum non erat. C. vero Gracchus ruinis et iis sicis, quas ipse se proiecisse in forum dixit, quibus diglazio, furono messi in catene; ciò che per l'innanzi fatto non s'era. Caio Gracco poi con quelle rovine e que' pugnali, ch'e' pur disse d'aver gittati in mezzo al foro, perchè i cittadini dessero di sè gladiatorio

parisce quanto malcreato uomo Curiazio dovea essere. P. Cornelio Scipione Nasica fu poi uno de' più celebrati uomini che ebbe Roma: fu console con D. Bruto nel 616: e quantunque non rivestito di pubblica magistratura, ma solo essendo pontefice Massimo, si mise alla testa (V. Max. III, 2, 17) di quelli che voleano salva la repubblica, ridotta a mal partito dalle tumultuose rogazioni di T. Gracco; benchè e' ne fosse cugino «patriam cognationi præferens et quicquid publice salutare non esset:» dice Velleio Patercolo (II, 3). Di esso è detto nell'Orazione *pro Plancio* (c. 21) «quo cive neminem ego statuo in hac republica fortiorem.» Valerio Massimo, dal quale è chiamato Scipione Nasica «togatæ potentiæ clarissimum lumen» (VII, 5, 2), ci narra come questi, opponendosi al tribuno C. Curiazio, il quale avea proposto che si comperasse frumento e che per ciò si mandassero legati, avesse detto alla plebe, che di ciò strepitava, «tacete, quæso, Quirites; plus enim ego, quam vos, quid reipublicæ expediat, intelligo:» e poi soggiunge: «omnes pleno venerationis silentio, maiorem eius auctoritatis, quam suorum alimentorum respectum egerunt» (III, 7, 4). Giova anche ricordare quant'ei credesse che i teatri valessero a snervare i forti uomini di Roma: «Eodem tempore censores theatrum lapideum in Urbe construi censuerunt: quod ne tunc fieret, Scipio Nasica gravissima oratione obstitit, dicens, inimicissimum hoc fore bellatori populo ad nutriendam desidiam lasciviæque commentum: adeoque movit senatum, ut non solum vendi omnia theatro comparata iusserit, sed etiam subsellia ludis poni prohibuerit» (Orosius IV, 21).

C. vero Gracchus ruinis et iis sicis .... permutavit? — Così legge il Vahlen, seguito dall'Huschke e da C. F. W. Müller, e così sta nel codice leid. 2°; soltanto che in luogo di *iis sicis*, correzione Turnebiana, ivi abbiamo *iis siciis:* nel leid. 1° c'è *et inscitiis;* ma dall'*et* in fuori tutte l'altre lettere sono *in rasura*. Gli editori ci han date anche qui varianti fondate sur un dovrebbevi essere o simili. L'Halm stampa: «*Gracchi tribunatus iis sicis* scripsi;» ma appresso soggiunge: «nec tamen ex nostra coniectura, quamquam *Gracchi tribunatus* certa emendatio videtur, locus plane restitutus est, cum aliud nomen eius loco quod scripsit Turnebus «*sicis*, hic exspectetur.» La comune col Turnebo in vece di *Gracchi* legge *Gracchus*. In luogo di *ruinis* legge il Goerenz *runis* e nota: «De *runis* consentio, quod VV. DD. ex *ruinis* correxerunt quomodo codd. cum meis omnes, sed nullo sensu, præbent.» Ma il primo tra questi *viros doctos*, perchè inventore della variante *runis*, cioè il Turnebo, pentito d'aver proposto *runis*, scrisse poi: «fortasse legendum *ruinis et iis sicis*. Intelligi autem leges agrarias et frumentarias C. Gracchi, ex quibus contentiones et pugnæ inter plebem et optimates natæ sunt.» Anche il Müller (v. *runa* p. 263) crede che il — *runa* genus teli significat — del Festo trovi riscontro col nostro luogo, e nota: «*runis et sicis* in C. Gracchi oratione quadam fuisse memorat Cic. de legg. III, 9 a Turnebo emendatus.» L'*emissitiis* poi dato da molti manoscritti d'inferior merito in vece del *iis sicis*, ha invaghito il Goerenz, che l'ha creduta una forma ellittica, sottintendendovisi *telis*, e l'ha stampato tale e quale. Il *permutavit*, dato da' leidesi, è molto più felice e sicuro del *perturbavit*, che ci offre il solo *Oxoniensis* E. del Gôerenz, e che fu accolto dal Madvig (Opp. I, 472). Osservo che le violente rogazioni Sempronie non perturbarono soltanto lo stato, ma ne cangiarono l'indole e lo tramutarono da conservatore, diremmo adesso, in radicale; per riuscire poi in tirannico sotto l'Impero. Son gravissime le parole che anche al proposito della fazione di T. Gracco ci lasciò scritte il Velleio: «Hoc initium in urbe Roma civilis sanguinis gladiorumque impunitatis fuit: inde ius vi obrutum potentiorque habitus prior discordiæque civium antea condicionibus sanari solitæ ferro diiudicatæ bellaque non causis inita sed prout eorum merces fuit. Quod haud mirum est; non enim ibi consistunt exempla, unde cœperunt, sed quamlibet in tenuem recepta tramitem latissime evagandi sibi viam faciunt

Digitized by Google

diarentur inter se cives, nonne o- spettacolo, non isconvolse egli da sommo a imo tutta quanta la costituzione della repubblica? Che

et ubi semel recto deerratum est, in præceps pervenitur nec quisquam sibi putat turpe, quod alii fuit fructuosum» (II, 3). Del rimanente mi par giusta l'osservazione fatta sul valore di *permutare* dal Barrault, che scrive (op. cit. p. 255): «lorsque ce mot (*permutare*), dans Cicéron du moins, signifie simplement changer, il veut toujours dire *échanger une chose contre une autre.*»

con quelle rovine ecc.... non isconvolse da somno a imo ecc. — Tra le principali leggi organiche, diciamle così, che C. Gracco, fatto tribuno della plebe, dieci anni dopo del fratello (123 av. Cr.), propose, v'era la *lex frumentaria*, onde il frumento dovea essere dato a' cittadini, abitanti in Roma, per sei assi e un terzo («*in singulos modios senos œris et trientes pretii nomine:*» Schol. Bob. p. 300): l'*agraria* del fratello Tiberio riproposta: la *iudiciaria* colla quale erano tolti all'ordine senatorio i giudizi ed affidati all'ordine equestre (*iudicia a senatu transferebat ad equites*. Vellei. II, 6). Inoltre egli cercò che si fondassero nuove colonie in Italia e fuori (*effecit ut complures coloniæ in Italia deducerentur*: Liv. ep. 60: *novis coloniis replebat provincias.* Vellei. lb.): in fine propose la legge, per la quale si proibiva che alcuno potesse recar sentenza capitale senza il voto del popolo (*C. Gracchus legem tulit, ne de capite civium Romanorum iniussu vestro* (Quirites) *iudicaretur*: pro Rabirio p. r. 4): intorno alle Sempronie leggi vedi l'Orelli (Onomast. Tull.) il Lange (op. cit. III, 1-57) e il Padeletti (Stor. del Dir. Rom. pp. 219 e 274): e la nostra nota alla p. 173. Rispetto ai pugnali (*sicis*), di cui parla nel nostro luogo Quinto, abbiamo in Appiano (De B. C. I, 24 ed. Mendelssohn), che Gracco e Fulvio inveleniti, perchè s'era detto che alcuni lupi aveano smossi i confini, posti da loro sul luogo della demolita Cartagine a farvi stanziare una colonia, e che quindi gli auguri ciò aveano interpretato qual segno malauguroso, si diressero al Campidoglio, accorrendo a loro chi tra la plebe era più audace con i pugnali branditi: «οἵ τε θρασύτατοι τῶν δημοτῶν αὐτοῖς (τῷ Γράκχῳ καὶ τῷ Φουλβίῳ) συνελαμβανον, ἐγχειρίδια φέροντες ἐς τὸ Καπιτώλιον.» Anzi lo stesso Appiano ci mostra Gracco che sta in agguato contro gli avversari in un portico vicino al foro (ἐφεδρεύων τοῖς ἐσομένοις c. 25), e ci dice che in quell' attitudine sediziosa lo riprendea Attilio plebeo, che con pietà di cittadino lo pregava a risparmiare l'estrema ruina alla patria «ἠξίου φείσασθαι τῆς πατρίδος» (Ibid.): e che Attilio da un di quelli che seguia Gracco fu sul fatto con un pugnale trafitto: «τὸ ἐγχειρίδιον ἐπισπάσας διαχρῆται τὸν Ἀντύλλον.» La quasi mutazione organica della repubblica Plutarco in un modo speciale la vede quasi iniziata dal cessare, che fece per primo C. Gracco parlamentando in pubblico, di volgersi verso al senato ed al comizio, siccome era usanza, e dal suo voltarsi in vece verso al foro: e certo, aggiunge Plutarco — con questo poco inclinarsi e volgersi della persona C. Gracco accagionava una grande mutazione e trasmutava in certo modo l'ordinamento politico da aristocratico in popolare, quasi dovesse, quindi innanzi, chi parlava nel foro, rivolgersi non al senato, ma alla plebe — «μικρᾷ παρεγκλίσει καὶ μεταθέσει χρήματος μέγα πράγμα κινήσας, καὶ μετενεγκὼν τρόπον τινὰ τὴν πολιτείαν ἐκ τῆς ἀριστοκρατίας εἰς τὴν δημοκρατίαν· ὡς τῶν πολλῶν δέον, οὐ τῆς βουλῆς, στοχάζεσθαι τοὺς λέγοντας» (in vit. C. Gracchi. c. 5). Anche Velleio finisce il suo cenno intorno alle leggi di C. Gracco dicendo: «nihil immotum, nihil tranquillum, nihil quietum, nihil denique in eodem statu relinquebat» (II, 6). — E dopo aver narrata la morte di Caio soggiunge: «Hunc Ti. Gracchi liberi, P. Scipionis Africani nepotes, viva adhuc matre Cornelia, Africani filia, viri optimis ingeniis male usi, vitæ mortisque habuere exitum: qui si civilem dignitatis concupissent modum, quicquid tumultuando adipisci gestierunt, quietis obtulisset respublica» (lb.).

De Saturnino, Sulpicio, reliquis. — Ne' codici v'è *Saturnini supplicio reliquisque*, invece di *Saturnino, Sulpicio, reliquis*, emendazione Goerenziana, comunemente accettata e resa certissima specialmente dal *quos*, che segue; il quale vuolsi regolarmente riferito ad un plurale di persona, ciò che non si potrebbe fare col *reliquisque* de' codici e delle più antiche edizioni.

Digitized by Google

mnem rei publicæ statum permutavit? Quid iam de Saturnino, Sulpicio, reliquis dicam? quos ne depellere quidem a se sine ferro potuit res
21 publica. Cur autem aut vetera aut aliena proferam potius quam et nostra et recentia? quis umquam tam audax, tam nobis inimicus fuisset,

dir poi di Saturnino, di Sulpizio, d'altri loro pari, cui non ebbe da sè potuto respinger se non col ferro la repubblica? Ma e per- 21
chè dovrei io mettere innanzi fatti antichi e di altri, piuttosto che i nostri e recenti? Chi mai sarebbe stato così audace e a noi tanto nemico, da pensar mai di rovinare

Che dir poi di Saturnino, di Sulpizio, d'altri loro pari? Il secondo tribunato (an. 654) d'Appuleio Saturnino è così descritto nell'*Epitome Liviana* (LXIX): «L. Appuleius Saturninus adiuvante C. Mario, et per milites occiso A. Nonio competitore, tribunus plebis per vim creatus, non minus violenter tribunatum, quem petierat, gessit; et cum legem agrariam per vim tulisset. Metello Numidico, eo quod in eam non iuraverat, diem dixit..... profecto C. Marius, seditionis auctor, qui sextum consulatum per tribus sparsa pecunia emerat, aqua et igni interdixit (Metellum Numidicum). Idem Appuleius Saturninus tribunus plebis C. Memmium candidatum consulatus, quem adversarium actionibus suis timebat, occidit. quibus rebus concitato senatu, in cuius causam et C. Marius, homo varii et mutabilis ingenii consiliique semper secundum fortunam, transierat, cum eum tueri minime posset, oppressus armis cum Glaucia prætore et aliis eius furoris bello quodam interfectus est». Anche il tribunato di P. Sulpizio (an. 666) è così compendiato dalla stessa *Epitome* (LXXVII): «Cum P. Sulpicius tribunus plebis, auctore C. Mario, perniciosas leges promulgasset, ut exsules revocarentur et novi cives libertinique in tribus distribuerentur, et ut C. Marius adversus Mithridatem Ponti regem dux crearetur, et adversantibus consulibus Q. Pompeio et L. Sullæ vim intulisset, occiso Q. Pompeio consulis filio, genero Sullæ, L. Sulla consul cum exercitu in urbem venit, et adversus factionem Sulpicii et Marii in ipsa urbe pugnavit, eamque expulit; ex qua duodecim a senatu hostes, inter quos C. Marius pater et filius, iudicati sunt. P. Sulpicius cum in quadam villa lateret, indicio servi sui retractus et occisus est.» Velleio scrive di lui: «P. Sulpicius tribunus plebis disertus, acer, opibus, gratia, amicitiis, vigore ingeni atque animi celeberrimus.... subito pravus et præceps C. Mario post septuagesimum annum omnia imperia et omnis provincias concupiscenti addixit legemque ad populum tulit, qua Sullæ imperium abrogaretur, C. Mario bellum decerneretur Mithridaticum, aliasque leges perniciosas et exitiabiles neque tolerandas liberæ civitati tulit.... Sulpicium etiam adsecuti equites (Sullæ) in Laurentinis paludibus iugulavere, caputque eius erectum et ostentatum pro rostris velut omen imminentis proscriptionis fuit, (II, 18-19). Tra quelli poi che sono accennati nel *reliquis*, parrebbemi che fosse da porre Sesto Tizio tribuno della plebe nel 655: «quod habuit imaginem L. Saturnini domi suæ condemnatus» (pro C. Rabirio perd. r. c. 9): e inoltre Livio Druso, di cui Asconio (in Cornel. p. 68 Orell.) dice: «M. Livius Drusus, tribunus.... cum senatus partes tuendas suscepisset et leges pro optimatibus tulisset, postea eo licentiæ est progressus, ut nullum in his morem servaret:» —«in atrio domus suæ incerto quo percussore confossus est» (Schol. Bob. pro Milon. p. 282: Vellei. II, 13—14).

21. — *Proferam..... quis umquam.* — Rispetto al *proferam* l'Halm notava: «suspicor *profero*, quæ est legitima forma in tali interrogatione rhetorica:» del quale sospetto stilistico non fecero troppo caso gli editori che gli vennero appresso. Come pure, se ne eccettui l'Huschke, nessuno accolse il Goerenziano *quis, inquam*, invece del *quis umquam* de' manoscritti. Anzi il Goerenz stesso tenne *umquam* e solo pose *inquam*, come ipotesi, per chi, come l'Ernesti, si fosse fatto ombra di due *umquam* ripetuti così da vicino: ed egli dice d'aver suggerito *inquam* perchè ignora esempi di così fatta ripetizione. Il Vahlen ne riporta uno, tolto dall'Orazione *pro Sestio*, (13, 30) «hic si umquam vos eos qui nunc estis, in re p. fore putasset.... umquam ausus esset senatum de re p. tollere?» e ne cita un altro tolto dalle Lettere ad Attico (X, 8, 9) che

Digitized by Google

ut cogitaret umquam de statu nostro labefactando, nisi mucronem

lo stato nostro, s'e' tribunizio pugnale non avesse affilato contro di

dice: «etsi nihil umquam tam fuit scribendum quam nihil mihi umquam ex plurimis tuis iucunditatibus gratius accidisse.»

s'e' tribunizio pugnale non avesse affilato contro di noi? — S'allude senza dubbio con queste parole, e nel tratto che segue, a Clodio. La costui inimicizia contro M. Tullio ebbe origine dalla testimonianza, che questi avea fatta contro Clodio nel processo, che dovette egli sostenere quand'ebbe violati i misteri della Dea Bona (v. il Gentile, *Clodio e Cicerone* cap. III): nel qual processo Clodio interponea l'eccezion dell'*alibi*, prodotta colla testimonianza di C. Cassinio Scola (pro Milone c. 17: Ascon. in Milonian. p. 49 Orelli), che lo dicea stato a Terni il dì dell'accaduto misfatto; laddove M. Tullio attestava come quel dì Clodio fosse stato in casa sua (Plut. in vit. Cic. 29), e propriamente tre ore innanzi che fosse stato fatto il sacrilegio (ad Att. II, 1). Per questo e per l'iroso alterco, accesosi in senato tra loro due (ad Att. I, 16), Clodio divenne acerbissimo ed implacabile nemico di Cicerone: e fu in cima de' pensieri di lui il cercare la rovina dell'odiato avversario. Onde eletto tribuno della plebe, (Plut. Ib. c. 30), non istette in forse ad avventarsi subito contro Cicerone, ogni fatto insieme ed ogni uomo facendo cospirare e tumultuare contra lui: «καὶ δήμαρχος αἱρεθείς, εὐθὺς εἶχετο τοῦ Κικέρωνος, πανθ' ὁμοῦ πράγματα καὶ πάντας ἀνθρώπους συναίρων καὶ ταράττων ἐπ' αὐτόν.» Ma ad ottener Clodio il tribunato, gli convenne cominciare dal chiedere l'adozione d'una famiglia plebea, «quoniam patriciis non licebat tribunatum pl. accipere, idcirco se Clodius denuntiaverat in plebeiam familiam transiturum, ut adeptus hanc potestatem de suis inimicis vindicaretur» (Schol. Bob. in Orat. in Clod. et Ciceron. p. 333 Orell.). Nelle gravissime difficoltà che, conforme il giure, gli erano d'impedimento ad ottenere la necessaria adozione, provvide in un modo speciale Cesare, allora console; al quale, come a Pontefice Massimo, spettava di esaminare queste ragioni impedienti. Cesare poi favorì Clodio per guadagnarlo a sè e vendicarsi insieme di M. Tullio, che nell'orazione in favor d'Antonio avea dette contro Cesare acerbissime parole. Certo il clemente Cesare non assecondava il talento della subita vendetta, ma, come dice Dione Cassio, coglieva il tempo opportuno, e molti colpiva quando meno se l'aspettavano: «θυμῷ μὲν δὴ οὐδὲν ἐχαρίζετο, τοῦ δὲ δὴ καιροῦ διεσκόπει, καὶ τοὺς γε πλείους οὐδὲ αἰσθανομένους μετῄει» (XXXVIII, 11). E del pari nel fatto di Cicerone, quando vide che era venuto il tempo della vendetta, indettò a modo e di nascosto Clodio contro Cicerone e lo fe' passare in una famiglia plebea: «— παρεσκεύασε κρύφα κατὰ Κικέρωνος, καὶ πρῶτον μὲν εἰς τὰ τοῦ πλήθους δικαιώματα αὐθὶς αὐτόν» (Ib. 12). Cicerone così varieggiante ne' giudizi che dà intorno a Cesare, vide anche lui, che colla promozione di Clodio a tribuno piombavagli addosso la vendetta di Cesare, del quale pure ricusato avea di essere legato, e scrive: «Traduxit (Caesar) ad plebem inimicum meum: sive iratus mihi, quod me secum ne beneficiis quidem videbat posse coniungi: sive exoratus» (De Provinc. Consul. c. 17). Onde io raccoglierei che dunque in quel nemico che, come qui asserisce M. Tullio, non avrebbe neppur potuto pensare di rovinarlo senza avere affilato prima il pugnale d'un tribuno, dovette essere accennato Caio Cesare. Che poi M. Tullio, quando Cesare gli fece quel brutto tiro, fosse a Roma in tale considerazione da non potersi togliergli troppo facilmente il posto, ch'e' tenea nel suo partito, ce lo dice lo stesso Cassio: il quale parlando di Clodio scrive, com'e' vedesse difficile cosa abbattere un uomo, che per la forza della sua eloquenza potea molto nel governo delle cose pubbliche: «μὴ ἐδόκει οἱ ῥᾴδιον εἶναι ἄνδρα πάμπολυ ἐν τῇ πολιτείᾳ διὰ τὴν τῶν λόγων δεινότητα δυνάμενον καταλῦσαι» (XXXVIII, 12). Però anche Cesare dovea vedere che non avrebbe neppur egli potuto disfarsi di Cicerone, se prima non si avesse assicurato che un tribuno l'avrebbe servito a suo modo. E per questo io credo che l'*exacuisset* debba essere stato nel pensiero di Tullio prima del *cogitaret*: ciò che da altri non fu creduto. Cesare, par che dica M. Tullio, prima ancora di pensare che fosse possibile il rovinarmi, ha dovuto pensare di appuntarmi contro il pugnale della tribunizia potestà. Questo fulmineo colpo della vendetta Cesarea c'è troppo bene messo innanzi da queste parole di Svetonio: «Cicerone in iudicio quodam deplorante temporum statum, P. Clodium,

Digitized by Google

aliquem tribunicium exacuisset in nos? quem cum homines scelerati ac perditi non modo ulla in domo, sed nulla in gente reperirent, gentes sibi in tenebris rei publicæ perturbandas putaverunt. quod nobis quidem egregium et ad inmortalitatem memoriæ gloriosum, neminem in nos mercede ulla tribunum

noi? cui, uomini scellerati e perduti non avendo potuto trovare, non dirò in nessuna famiglia, ma in nessuna gente, le genti e' si pensarono di rimestare in mezzo a ciechi torbidi della repubblica. Quello poi che vanto è per noi e d'una gloria che resterà immortale si è, che non s'abbia contro di noi a

inimicum eius, frustra iam pridem a patribus ad plebem transire nitentem, eodem die, horaque nona transduxit» (*Cæsar* c. 20): e lo stesso Svetonio (*Tib.* c. 2) ci dice che l'unico motivo, ch'avea Cesare, di far passare Clodio a' plebei, era quello di poter mandare in bando Cicerone: «qui (Clodius) ob expellendum urbe Ciceronem, plebeio homini atque etiam natu minori in adoptionem se dedit.»

uomini scellerati e perduti.... le genti si pensarono di rimestare in mezzo ai ciechi torbidi della repubblica. — S'allude al passare che fece Clodio per arrogazione dall'antica gente Claudia alla famiglia plebea di P. Fonteio. Si badi che per gli uomini scellerati e perduti, a cui qui s'accenna, non voglionsi pensare primamente e direttamente i triumviri. Anche M. Tullio nella Sestiana (c. 17) vuol far vedere che nè Crasso, nè Pompeo, nè Cesare erano veramente stati i fabbri della sua rovina, bensì Clodio, che, al dire di Tullio, si vantava d'avere battuto Cicerone coll'aiuto de' triumviri: «illa furia.... his se tribus auctoribus (Cn. Pompeio, M. Crasso, C. Cæsare) in consiliis capiendis, adiutoribus in re gerenda (contra salutem meam) esse usurum dicebat». Nè M. Tullio cerca d'incolpare primieramente Cesare del fatto illegalissimo dell'adozione di Clodio (*pro Domo* c. 15). Di ogni suo danno vuol addossare la colpa sui Clodiani di professione, e parlando nella Sestiana intorno al fratello Quinto, che era venuto ai rostri per perorare la causa di lui, scrive de' Clodiani: «Subiit tamen *vim illam nefariam consceleratorum latronum*, et quum ad fratris salutem a populo deprecandam venisset, pulsus e rostris in comitio iacuit etc» (c. 35). Tra i partigiani di Clodio voglionsi in especial modo porre L. Calpurnio Pisone e A. Gabinio, i quali nel loro consolato (an. 696) concorsero con Clodio a far esiliare M. Tullio (Dio Cass. 38, 16): e il primo di questi è detto da M. Tullio *Clodianus canis* (in Pison. c. 10). De' Clodiani in generale scrive ancora ad Attico (I, 14) «barbatuli, iuvenes, totus ille grex Catilinæ, duce filiola Curionis:» costui era C. Curione, nominato così da Tullio per gli effeminati suoi costumi: altrove i Clodiani son detti pure «Catilinæ gregales» (*pro Domo* c. 28). Dice poi il Nostro *non modo ulla in domo, sed nulla in gente*, per far vedere che nè in una famiglia plebea, parte d'una gente plebea, nè in tutta una gente, ossia in tutte le famiglie in cui si diramava una gente plebea, s'ebbe potuto trovare un tribunizio sicario da rovinar la famiglia di Cicerone; e che fu quindi uopo innestare in una gente plebea quel reissimo rampollo della Claudia gente. Accennando M. Tullio nell'Orazione *de Provinciis Consularibus* (c. 18) al tempo, in cui ebbe Clodio tanta balia nelle cose pubbliche, scrive: «ecce illa tempestas, caligo bonorum et subita atque improvisa formido, tenebræ reipublicæ etc.»: ove il *caligo bonorum* e il *tenebræ rei publicæ* fan perfetto riscontro al nostro *in tenebris rei publicæ*. In queste tenebre avvenne la adozione di Clodio, o veramente arrogazione, perchè questi era già uomo *iuris sui* o fuori della patria *potestas* (Gell. V. 19: Gai I, 98 e 99). Questa arrogazione fu fatta per una legge curiata, ma a tamburo battente, direbbero adesso. Ecco come lo stesso Tullio ne parla nell'Oraz. *pro Domo*: «hora fortasse sexta diei questus sum in iudicio, cum C. Antonium, collegam meum, defenderem, quædam de republica, quæ mihi visa sunt ad illius miseri causam pertinere. Hæc homines improbi (qualcheduno forse tra i nostri *scelerati et perditi*) ad quosdam viros fortes (a Cesare, a cui con maggior gravità e avvedutezza è accennato col numero plurale v. il Wolf a q. l.) longe aliter atque a me dicta erant, detulerunt. Hora nona, illo ipso die, tu (Clodi) es adoptatus» (c. 16). M. Tullio discute sull'illegalità dell'adozione di Clodio nella stessa Ora-

Digitized by Google

potuisse reperiri, nisi cui ne esse
22 quidem licuisset tribuno. sed ille
quas strages edidit! eas videlicet,
quas sine ratione ac sine ulla spe
bona furor edere potuit inpuræ be-
luæ multorum inflammatus furo-
ribus. quam ob rem in ista qui-

nessuna mercede potuto ritrovare
alcun tribuno, da uno in fuori che
non avrebbe certo potuto esser tri-
buno. Ma costui quali stragi non ci 22
fe' vedere! stragi, voglio dire, che
senza ragione e senza speranza di
qualche buon esito, potè mostrare
il furor d'impura belva dal furor
di molti inflammato. Per la qual
cosa io certo in cotesto fatto lodo

zione (c. 13 e segg.) dal lato sia del giure pontificio, sia dell'augurale, sia del civile. Per primo l'adottante dovea essere di età maggiore dell'adottato, ciò che non era il ventenne Fonteio, che potea esser figlio di Clodio: poi occorreva che l'adottante non avesse o non potesse aver prole, e Fonteio ammogliato avea figli (suscepit etiam filios c. 13: meglio alcuni mss. leggono *suscipiet*): inoltre dovea l'adottato cambiar nome, essere erede del padre, entrare a parte de' sacri dell'adottante: ma Clodio emancipossi subito dalla potestà dell'adottante. Onde Tullio dice contro di lui: «Tu neque Fonteius es, qui esse debebas, neque patris heres, neque, amissis sacris paternis, in hæc adoptiva venisti. Ita perturbatis sacris, contaminatis gentibus et quam deseruisti et quam polluisti, iure Quiritium legitimo tutelarum et hæreditatum reiecto, factus es eius filius contra fas, cuius per ætatem pater esse potuisti.» (ibid.). La *perturbatiogentium* è spiegata appresso (c. 14) dicendo Tullio che l'adozione dovea avvenire così: «ut nequid aut de dignitate generum, aut de sacrorum religione minuatur.» Inoltre l'adozione s'era fatta per una *lex curiata;* e questa non si potea sancire quando da' magistrati s'avesse detto che si avrebbe in tanto esplorato il cielo; e il console Bibulo in quello stesso giorno esplorò il cielo: «hunc consulem ipso die contendo (dice M. Tullio) servasse de coelo» (c. 15). In fine ogni legge dovea essere promulgata per tre nundine: «in ceteris legibus trinum nundinum esse oportet» (c. 16): e nella adozione di Clodio non occorsero, dice Tullio, se non tre ore: «id in adoptione satis est trium esse horarum (Ib.).» Onde conchiude Tullio: «Iam intelligis omni genere iuris, quod in sacris, quod in auspiciis, quod in legibus sit, te tribunum plebis non fuisse?» (Ib.). Come ben si vede, queste ultime parole fanno riscontro con quelle che abbiam nel nostro dialogo, che dicono: *cui ne esse quidem licuisset tribuno*. Giovi poi notare che il *gentes..... perturbandas* l'ho creduto abbastanza efficacemente espresso *col rimestare le genti;* giacchè anche nel nostro *rimestarè* c'è pur l'idea di torbido e d'illegale, che è racchiusa nel prefisso *per* del *permutare* stesso.

22. — *sine ratione ac sine ulla spe bona furor edere..... multorum inflammatus furoribus.* — Intorno alla frase *spe bona* nota il Goerenz: «*Spes* autem h. l. consilium notat, quo peragendo, boni quid inde redundaturum speramus. Hac enim *spe* homines, ratione præditi, ad agendum impelluntur.» Bene: forse doveasi anche notare come l'operare sine *ratione ac sine ulla spe bona* sia una delle qualifiche più forti del *furor*. La lezione poi del *furor edere* la derivarono l'Aldo ed il Vittorio dal *futura reddere* de' mss.: ciò par che non regga. Nel *multorum* il Goerenz vede anche Giulio Cesare e Pompeo e cita Plutarco (vit. Cic. c. 30 segg.) e l'Epist. ad *Att. l. IV passim:* ma io non so persuadermi che l'opera, ch'ebbero questi due personaggi contro Cicerone, potesse, neppur per esagerazione, dirsi *furor*. Il *furor* lo veggo in quella mano di facinorosi e audaci uomini, dei quali parla Plutarco nel citato luogo (in vit. Cic. c. 30), insieme ai quali già Clodio cercava d'incontrarsi con M. Tullio, che in isquallida veste si mostrava a supplicare il popolo, perchè lo togliesse dal pericolo che gli sovrastava; gente che colla più grande sfacciataggine insultando la miserevole attitudine di Cicerone, di spesso gli gettava contro fango e pietre, facendosi giuoco di lui supplichevole: «παντα χοῦ δ' ὁ Κλώδιος ἀπήντα κατὰ τοὺς στενωποὺς, ἀνδρώπους ἔχων ὑβρυστὰς περὶ αὐτὸν καὶ θρασεῖς, οἱ πολλὰ μὲν χλευάζοντες ἀκολάστως εἰς τὴν μεταβολὴν καὶ τὸ σχῆμα τοῦ Κικέρωνος, πολλαχοῦ δὲ πηλῷ καὶ λίθοις βάλλοντες, ἐνίσταντο ταῖς ἱκεσίαις (Ibid.).

Digitized by Google

dem re vehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriæ faciendæ potestatem ademe-

oltremodo Sulla per aver egli tolto ai tribuni della plebe colla sua legge il potere di far ingiuria, lasciando loro quello di recar l'au-

23. — *lodo oltremodo Sulla per aver egli tolto ai tribuni della plebe colla sua legge il potere di far ingiuria, lasciando loro quello di recar l'ausilio.* — La legge Cornelia (an. 672) da un ottimate spietato, qual era Quinto, naturalmente è qui esposta con i colori più belli: e così con delicata frase dice in proposito Svetonio (Caesar. c. 5): «..... tribuniciæ potestatis, cuius vim Sulla diminuerat.» Eppure Appiano dice che Silla ebbe quasi spenta la potestà tribunizia, così la rese debole: «τὴν δὲ τῶν δημάρχων ἀρχὴν ἴσα καὶ ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνας» (I, 100): «τὴν δημαρχίαν, ἐς ἀσθενέστατον ὑπὸ Σύλλα καθῃρημένην» (II, 29): tanto più che Silla avea proibito con legge che altri potesse, dopo essere stato tribuno, ottenere qualche altra magistratura: «νόμῳ κωλύσας μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήμαρχον ἀρχὴν ἔτι ἄρχειν» (Appian. ib. I, 100: v. Ascon. in Cornelian. p. 78). Onde avveniva, soggiunge lo stesso storico (I, 100), che tutti quelli, che aspiravano a dar gloria e nobiltà alla famiglia per l'avvenire, da questa carica rifuggivano: «διὸ καὶ πάντες οἱ δόξης ἢ γένους ἀντιποιούμενοι τὴν ἀρχὴν ἐς τὸ μέλλον ἐξετρέποντο.» Dionisio dice che Sulla ridusse la potestà tribunizia al meno possibile «τὸ τῆς δημαρχίας κράτος εἰς ἐλάχιστον συνέστειλε» (V. 77): e Velleio: «Pompeius tribuniciam potestatem restituit, cuius Sulla imaginem sine re reliquerat» (II, 30): e lo stesso Tullio (§ 26) ci fa vedere che la potestà tribunizia qual l'avea ridotta Sulla, era come non fosse. Certo il confine, entro al quale il tribunato potea essere ricondotto, era quello che i tribuni aveano avuto fin dalla loro prima istituzione, cioè d'essere, senza restrizione alcuna, eletti dalla plebe, e potere effettivamente essere ausiliatori e difensori di essa «βοηθοί τε καὶ τιμωροί» (Zonara VII, 15): e che dall'ottenere il tribunato non avesse scapito il diritto d'essere eletti ad altri onori. Ma intanto senza il potere coercitivo, esercitato in generale coll'acquistato *ius prensionis*, il *ius auxilii* restava troppo inefficace: l'essere privato, chi era stato tribuno, delle altre cariche ch'e' potea in seguito ottenere, distoglieva d'ordinario dall'aspirare al tribunato le persone più cospicue: in fine, se fosse vero che Sulla avesse trasferito dalla plebe a' membri del senato il diritto d'avere il tribunato, ciò che non era chiarito neanco a' tempi di Appiano: «καὶ οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν εἰ Σύλλας αὐτήν, καθὰ νῦν ἐστιν, ἐς τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήμου μετηνέγκεν» (Ib. I, 100): si sarebbe reso d'indole aristocratica, ciò che era per istituzione e per officio eminentemente democratico. Del rimanente colla legge Sullana erano stati tolti a' tribuni i diritti ch'essi a mano a mano s'erano arrogati: cioè il diritto di parlare al pubblico (*ius concionis*): quello di consultare il senato (*ius senatum consulendi*): quello di fare editti (*ius edicendi*) e con altri (v. Lange op. cit. I, 832 e segg.) specialmente quello dell'*agere cum populo* e dell'*agere cum plebe;* e con questo si toglieva loro ogni iniziativa nel fare leggi: ciò che troviamo espressamente detto nell'*Epitome Liviana* (ep. 89): «Sulla dictator factus.... tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit: v. anche Appian. B. C. I, 59. Che fosse poi da Sulla stata lasciata piena la potestà dell'intercessione a' tribuni, l'abbiamo in Cesare: «Sullam, nudata omnibus rebus tribunicia potestate, tamen intercessionem liberam reliquisse: etc.» (De B. C. I, 7: v. anche I, 5) E fa meraviglia che il nostro Ferrazio (Epistol. II, 10) scriva: «præmittere necesse est id quod nemo eruditus *ignorat;* lege Cornelia Sullæ Dictatoris ademptum fuisse tribunis pl. ius vetandi, intercedendi, agendi cum Populo et reliquos Magistratus capessendi:» giacchè il passo di Cesare evidentemente dice che la legge Cornelia lasciò libera facoltà del veto o dell'intercessione a' tribuni della plebe: l'Ernesti (Clavis Cic. Leg. Cornel.) notò questo fallo anche nel Manuzio. Il luogo di M. Tullio «Qui (Q. Opimius) adductus est in iudicium, verbo quod, cum esset tribunus plebis, intercessisset contra legem Corneliam, re vera quod in tribunatu dixisset contra alicuius hominis nobilis voluntatem» (In C. Verrem Act. II, l. I, c. 60): credo sia stato benissimo interpretato dal Pseudo-Asconio, che nota: «Ut tribuni plebis aliorum quoque magistratuum capessendorum potesta-

Digitized by Google

rit, auxilii ferendi reliquerit, Pompeiumque nostrum ceteris rebus omnibus semper amplissimis summisque ecfero laudibus, de tribunicia potestate taceo; nec enim reprehendere libet nec laudare possum.

23 X. *M.* Vitia quidem tribunatus præclare, Quinte, perspicis, sed est iniqua in omni re accusanda prætermissis bonis malorum enumeratio vitiorumque selectio: nam isto quidem modo vel consulatus vituperabilis est, si consulum, quos

silio: al nostro Pompeo in vece, per tutto il resto io tributo amplissime e solenni lodi, della tribunizia podestà non fo motto: chè non ci par bello fargliene censura, nè lodarlo poss'io.

X. *M.* I vizi propri del tribuna- 23
to troppo bene, o Quinto, tu avvisi: ma gli è iniquo modo quello, che, nell'attaccar qualche cosa, tacendone i beni, fa de' mali, ch'essa reca, il novero, mettendone i vizi in rilievo: chè certo in tal caso anche il consolato sarebbe da vi-

tem haberent, persuasisse dicitur hanc legem Opimius.» Ponendo dopo *haberent* soltanto virgola e non punto fermo, come si fa comunemente, rileverebbesi da questo luogo come Opimio si sarebbe valuto della intercessione tribunizia fuori, almeno in apparenza, dei limiti imposti da Sulla. E forse avrebbe egli usata l'intercessione contro qualcuno della nobiltà, che cercava di restringere ancora più la legge Cornelia, per rendere sempre più difficile la parziale ristorazione del tribunato, tentata dalla legge Aurelia, abrogante il divieto Sullano di aspirare, un che fosse stato tribuno, ad altri onori; legge per cui perorò Opimio (v. Ascon. in Cornel. p. 66 e 78: ed il Kritzio ad Sallustii *Histor. fragm.* II, 51). Esempio d'intercessione tribunizia, anche nel tempo, che era in vigore la legge Cornelia, è quello di C. Erennio che esercitò tale intercessione ne' comizi contro una proposta dello stesso Sulla (Gell. X, 20: il Kritzio ad Sall. *Histor. fragm.* II, 62: ed il Mommsen *Staatsr.* II, 297 n. 2°); e l'altro di Lentulo Spintere che intercesse in senato contro un decreto favorevole a' Cretesi (ἄκυρον δὲ τὸ δόγμα ἐποίησε Λέντουλος ὁ ἐπικαλούμενος Σπινθήρ: *Diod. Sic.* XL, 1; ed il Willems, *de Sénat R.* I, 445).

al nostro Pompeo ecc. — La *lex Cornelia tribunicia* tentò in vano di farla abrogare M. Lepido (an. 675), e due anni dopo L. Sicinio: quindi L. Quinzio (ann. 679), e appresso, dopo alcuni altri e con veemenza sediziosa, Licinio Macro (ann. 680): vedi il Kritzio (ad Sallust. Hist. fragm. III, 82). Solo Pompeo (an. 683) restituì al popolo il poter tribunizio in tutta la sua ampiezza (Cicer. in Verr. I, 15: Pseudo-Ascon. ad h. l. p. 147 Orell. — Vellei. II, 30).

ceteris rebus omnibus. — Questa lezione non garbò al Turnebo nè all'Ernesti, che vollero premettervi un *in*. Ma, come bene osserva il Goerenz, — notus ille ablativorum usus est ex omisso *propter* (meglio *ex* nel caso nostro) natus, et Ciceroni admodum frequentatus cf. supra I, 15, 43: quas (ceremonias) non metu, *sed ea coniunctione*, quæ est homini cum Deo, conservandas puto.» Et III, 7, 15: «regale civitatis genus — non tam regni, quam regis vitiis repudiandum etc.» Cf. Korte ad Sallust. Cat. 31, 3. — Per altro su questo ablativo, che esprime il motivo meglio che la causa impulsiva, espressa dal [illegible] o *propter*, vedi il Madvig. Gram. della L. L. vers. citata.

X, 23. — *ma gli è iniquo modo quello, che, nell'attaccar qualche cosa, ecc.* — Sentenza d'oro e da ogni partito ripetuta all'uopo, ma le mille volte in pratica troppo trascurata. La ragion di cotesto fatto la si troverebbe nella favola delle due bisacce. A vedere i difetti di ciò che non ci aggrada, abbiamo una *chiaroveggenza* forte quanto mai, *præclare perspicimus* direbbe Tullio; ma per i difetti nostri o delle cose nostre ci vediam come le nottole a mezzogiorno. Del resto, scrive al nostro proposito il Card. Hergenroether: «non v'è nulla che non si possa porre in discredito, quando si riguardi soltanto *da un lato;* poichè ogni cosa così considerata è falsa, o almeno non più la stessa.» (La Chiesa Cattolica e lo Stato Cristiano. — *Introd.* § 10, Parma 1877).

vituperabilis est. — *Vitupetest* c'è nel 2° leidese: *vituperabilis est* nel 1°, ma «antiqua manu nihil nisi *vitupet....est* scriptum est, reliqua sunt recentiora:» nota l'Halm. Il Feldhuegel ha letto *vituperari potest* e così è tenuto dal

Digitized by Google

enumerare nolo, peccata collegeris; ego enim fateor in ista ipsa potestate inesse quiddam mali, sed bonum, quod est quæsitum in ea, sine isto malo non haberemus. 'nimia potestas est tribunorum plebis' quis negat? sed vis populi multo sævior multoque vehementior, quæ, ducem quod habet, interdum lenior est, quam si nullum haberet; dux enim suo periculo progredi cogitat, populi impetus periculi rationem sui non habet. 'at aliquando incentuperare, quando ti mettessi a raccogliere le azioni tutt'altro che buone di consoli, che m'astengo dal noverare. Sicuramente, io stesso il confesso, in cotesta potestà c'è pure qualche cosa di male: ma quel bene che si cercò d'aver per essa, senza di questo male, noi non avremmo. «È troppa la potestà che hanno i tribuni della plebe.» E ch'il niega? Ma l'indole violenta del popolo è molto più fiera ed impetuosa: e quando essa abbia un capo, è talora più trattabile, che se alcuno non ne avesse; giacchè un capo pensa che fare un

Klotz, dal *Baiter*, dall'*Halm* e da tutti gli altri più recenti. *Vituperabilis est* de' codici deteriori e delle antiche edizioni, è accolto anche dal Moser, che lo confronta con un altro luogo di Tullio: «*quod enim vituperabile est per se ipsum, id in eo ipso vitium nominatum puto, vel etiam a vitio dictum vituperari* (De Fin. III, 12). Io tengo il *vituperabilis est*, perchè c'è ne' codici, sieno anche di minore valore, ed anche perchè lo sento più efficace e vivo, e lascio molto volentieri al Goerenz il suo *vituperetur*.

in ista ipsa potestate. — Opportunamente nota qui il Turnebo: «*potestate* tribunitia: aliud autem est tribunatus, aliud tribunitia potestas. Tribunatum Sulla reliquerat, tribunitiam potestatem sustulerat: et imperatores postea Romani tribunitiam potestatem sumpserunt, tribunatum non sumpserunt.» E veramente la questione qui versa sulla maggiore o minore ampiezza del poter tribunizio, non sull'esistenza del tribunato; che, almeno in qualche modo, fu lasciato vivere da Sulla.

senza di questo male, noi non avremmo. — È norma per qualunque savio legislatore quella di non volere impedire tutti i mali, ma soltanto quelli «sine quorum prohibitione societas humana conservari non posset» come dice S. Tommaso d'Aquino (1ª 2æ q. XCVI. a. 2). E più largamente il Suarez (De Legibus III, 12, 16): «Illa vetanda sunt per civilem legem, quæ communitati humanæ noxia sunt, et cum morali utilitate reipublicæ prohiberi possint et puniri. Quando autem vitia non sunt noxia communitati vel ex rigorosa punitione illorum maiora mala timentur, permittenda potius sunt, quam cohibenda per leges civiles.» Coll'istituzione del tribunato si cercò d'ottenere la concordia degli ordini plebeo e patrizio: ma se per impedire gli abusi del tribunato ed il troppo largo potere, che si arrogava più tardi, si avesse voluto ridurlo a termini a cui lo volle ridotto Sulla; questa concordia, che per allora bastevolmente si mantenea, sarebbesi tolta, secondo Tullio, sicuramente. Resta a veder poi se il tribunato coll'ampiezza di potere che s'avea acquistata, non fosse stato quinc'innanzi di per sè continuo fomite d'una discordia maggiore di quella, a tòr la quale s'era istituito. M. Tullio per altro dice: in ogni modo è meglio che domini la plebe, corretta da uno strapotente tribunato, di quello che essa infurii sfrenata ed anarchica.

suo periculo. — «*Se* Moser et duo Ambrosiani: om. A. B.» nota l'Halm: «*suo se deteriores pauci:*» nota il Vahlen: «in proxime præcedentibus legerim *dux enim, se suo periculo progredi, cogitat*: hoc enim pron. deesse videtur, et auctor scribit libenter, *me meo, te tuo* etc.:» notava già prima il Goerenz. I più recenti hanno il *se* in carattere corsivo: io non lo pongo in nessun modo, perchè certamente non c'è ne' migliori codici, nè evidentemente è necessario; quando anzi non si voglia dire che con esso la frase perde di spigliatezza, e, nel nostro contesto, anche di forza.

Digitized by Google

24 ditur.' et quidem sæpe sedatur. Quod enim est tam desperatum collegium, in quo nemo e decem sana mente sit? quin per ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus, sed etiam sublatus intercessor fuerat;

passo di più tornerebbe a suo rischio; l'ardenza del popolo a rischi non ci bada. «Ma talvolta mette fiamme.» E spesso pure dà giù. Qual'è mai in fatti quel collegio da disperarne tanto che in esso non si trovi fra dieci nessuno di sana mente? Anzi dallo stesso Tiberio Gracco si dovette non solo negli- 24

24. — *tanto che in esso non si trovi fra dieci nessuno di sana mente?* — Se anche un solo tra' dieci tribuni avesse interposto il suo veto contro ciò che voleano i colleghi, questo solo bastava perchè non potessero i nove ottenere il loro intento: «εἰ δὲ καὶ εἷς σφῶν (δημάρχων) ἀντεῖπε, τὰς τῶν ἄλλων διαγνώσεις ἀπράκτους ἀπέφαινε» (Zonara VII, 15): e Appio Claudio dice appresso Livio: «tribunos ad auxilium consulum paratos fore, et unum vel adversus omnes satis esse» (III, 44). In generale era principio de' Romani che nelle pubbliche come nelle private cose, vincesse sempre, quand'eran pari i diritti e la potestà, chi interponea un divieto: onde quel d'Appiano: «ὧν ἀεὶ παρὰ Ῥωμαίοις ὁ κωλύων δυνατώτερος» (de B. C. I, 12): più spiegatamente de' magistrati lo stesso dice: «ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄρχουσι ὁ κωλύων ἀεὶ δυνατώτερος» (Ib. III, 50): e anche Papiniano dice: «in re pari potiorem causam esse prohibentis, constat» (fr. 28. Ad exhibend. X, 4). E veramente quando c'è una questione, che s'agita tra chi è pari nel diritto, ed uno vuole ciò che l'altro non vuole, il diritto del negare non avrebbe ragion d'esistere, s'esso non dovesse prevalere: tanto più che quest'è concesso nell'ipotesi che l'opposizione sorga da più matura e più provvida considerazione ad evitare le perniciose deliberazioni. In particolare de' tribuni era detto essere più potente chi s'opponea: «ex tribunis potentior est qui intercedit» (Seneca, *Controvers.* I, 5), e Plutarco (in Cat. Min. c. 20) dice che il forte del tribunato stava nell'impedire meglio, che nel fare «τὸ γὰρ ἰσχυρὸν ἡ ἀρχὴ (δημαρχία) πρὸς τὸ κωλύειν ἔχει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ πράττειν.» E se anche tutti gli altri, da uno in fuori, dato avessero un voto, se quest'uno nè avesse voluto nè permesso, era sua la vittoria: «κἂν πάντες οἱ λοιποὶ παρ' ἕνα ψηφίσωνται, τοῦ μὴ θέλοντος μηδ' ἐῶντος, τὸ κράτος ἐστί:» vedi anche *in vit. Tib. Gracch. c. 10.* Altri meno semplice di M. Tullio nel cresciuto numero de' tribuni vide, pel partito avverso al popolare, più facile modo di subornare chi, tra dieci, avrebbe resa la tribunizia intercessione per il popolo affatto inutile (Zonara l. c.).

quin per ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus, sed etiam sublatus intercessor fuerat. — Lo Scheffer comincia la sua nota a questo luogo dicendo: «locus desperatus in quo propterea licebit impune divinare.» Ma concesso pure la disperata lezione di questo luogo, sarà permesso di farvi su l'indovino impunemente, a patto che le nostre divinazioni non le teniamo come cosa propria di M. Tullio; e stando più fedeli a' codici, non diviniamo che il puramente necessario. Un senso abbastanza conforme al testo l'avremmo quando, tenuto tutto quel che danno i codici leidesi, aggiungessimo con uno dei codici deteriori, col *Vittorio*, col Turnebo un *per* dopo *quin*. Per tal modo questo sarebbe il sentimento di M. Tullio. «Tu soggiungi, ei dice al fratello Quinto, che il tribunato talvolta mette fiamme. Sia, ei risponde, ma è pur vero che queste fiamme si fanno dar giù coll'esercitare l'intercessione, onde anche un solo tribuno può mandare senza effetto una rogazione proposta e caldeggiata, vuoi anche da nove tribuni. È possibile, ei dice, che ci sia un così disperato collegio, in cui non v'abbia uno su dieci con sana mente? E sì che anche contro lo stesso Tiberio Gracco uno se n'è trovato, che s'oppose alle rogazioni di lui, e dovette Tiberio, a riuscire nel suo intento, non solo soffocare la parola in bocca al tribuno Ottavio, che intercedeva contro di lui, ma dovette affatto farlo tòrre dal novero de' tribuni: senza di ciò nessun s'avrebbe pensato che la sua legge agraria fosse potuta passare ai voti. — All'alquanto strano *neclus*, che v'è ne'codici, in vece del *neglectus* dato dal Manuzio, e che abbiam con tanti altri, specie recenti, stampato; il Turnebo dava il valore di *peremptus* et *prohibitus*, giacchè Grac-

Digitized by Google

quid enim illum aliud perculit nisi quod potestatem intercedendi colle-

gere, ma togliere violentemente chi interponea il veto: e non è stato

co col suo non obbedire alla tribunizia potestà, *peremit*, com' e' dice, *intercessionem*. In questo *nectus* potrebbesi vedere quel rendere che fece Tiberio Gracco frustranea l'intercession del tribuno Ottavio, riproponendo in tre giorni consecutivi la legge, la cui rogazione vietava Ottavio che fosse letta dallo scrivano (Appian. de B. C. 12). Però io credo che, chi col *Manuzio* leggesse *neglectus* invece di *nectus* o di *nexus*, dato dal *Lambino*, correggerebbe molto ragionevolmente una menda, quasi certa de' mss. In alcuni codici invece di *nectus* c'è *vetitus* tenuto dal Davisio, dal Goerenz, dal Wittenbachio. Il *fuerat* comune a' codici leidesi, e a quasi tutti gli altri, non potrebbesi tollerare, quando non si leggesse *per Ti. Gracchum*, ma solo *Ti. Gracchum*. E quindi in vece del *fuerat* il Goerenz, seguito dal Klotz, propose *straverat*, pensato da lui nel *serverat* del cod. *Brux.* e nel *servaverat* che danno il *Vien. cum Palat. 4*. Il Davisio lesse *perculerat*: il Bentley da *fregerat*: invece *stravit* il Feldhuegel: e in fine il Vahlen diede *evertit*, tenuto anche dal Baiter, dall'Halm, dall'Huschke, da C. F. W. Müller e dal Mesnil, come certissima correzione. Il Vahlen nel proporre la sua variante, nota: «Confer pro Milone 21, 56 *sæpe spoliantem iam et exsultantem evertit et perculit:* scilicet quæ illic coniunguntur verba, eisdem hic variatur oratio.» Ma io moverei a questa lezione alcune difficoltà. E prima di tutto direi che il testo de' luoghi comparati non è ne identico, nè simile, giacchè il luogo della Milonıana accenna a Marte, che talvolta rovescia e percuote per mezzo d'un nemico *abbattuto* (nel testo dopo *perculit* c'è *ab abiecto*) chi, sicuro del nemico prostrato, sta per ispogliarlo e mena già trionfo del vinto (nel citato luogo coll'*ab abiecto* s'accenna a Milone, collo *spoliantem et exsultantem* a Clodio). Direi pure che nell'*evertit* non ci veggo nemmen l'ombra della forma *fuerat*. Ond'io, anche per quest'ultima considerazione, fra le varianti accennate, nel caso che non prescegliessi di premettere *per* a *Gracchum*, accetterei più volentieri il *fregerat* del Bentley. Anche una terza difficolta io crederei di poter cavare dal contesto, che contrasterebbe alla lezione del Vahlen; ciò sarebbe il dover pensare che Tullio, parlando della guarentigia, che reca seco il tribunato nella intercessione, avea da far credere com'essa non mancò di valere anche dinanzi allo stesso Tiberio Gracco; il quale, per rendere possibile l'abuso della sua tribunizia potestà, dovette render nullo il diritto dell'intercessione tribunizia. Si tratta dunque del come fu possibile l'abuso del tribunato, non del come per l'abuso di esso sia stato rovinato Tiberio Gracco. Molto felice invece io credo l'avvicinare che fa lo stesso Vahlen, la correzione Manuziana *neglectus* all'altro luogo di Tullio (Philipp. II, 22, 53), dove si dice: «*intercessio neglecta, ius tribunicium sublatum*».

potestatem intercedendi collegæ abrogavit. — Così ne' codici. Il Madvig corregge *intercedendi* notando: «Non intercedendi potestatem Gracchus Octavio abrogavit, ut illa dempta tribunus maneret, nec abrogatur una aliqua certæ rei potestas, sed ipse magistratus.» Il Madvig potea confrontare questo luogo coll'altro parallelo dell'epitome Liviana (ep. LVIII) dove è detto: «Ti. Sempronius Gracchus... in eum furorem exarsit, ut M. Octavio collegæ causam diversæ partis *defendenti* potestatem lege lata abrogaret:» e coll'altro di Velleio (II, 2): «Tiberius Gracchus.... Octavio collegæ pro bono publico *stanti* imperium abrogavit:» e coll'altro ancora di Sesto Aurelio Vittore (de Viris illustr. c. 64): «Tiberius Gracchus.... Octavio collega intercedente (forse si avea *collegæ intercedenti*) novo exemplo magistratum abrogavit.» Ma nè la ragione del Madvig, nè quella de' luoghi paralleli parmi possa valere contro la certa lezione de' mss, e la esigenza del contesto. Il contesto versa tutto sulla potestà, che avea ogni tribuno d'intercedere anche contro a tutti gli altri tribuni, d'opinione a lui diversa: potestà che Tullio ritenea più che sufficiente guarentigia che non si sarebbe abusato della strapotente autorità tribunizia. Quindi Tiberio Gracco ad ottenere per ogni modo l'effetto della sua rogazione, dovette render nulla questa potestà in Ottavio, facendolo col voto de' comizi dichiarare scaduto dalla sua carica di tribuno. M. Tullio mirando ciò che faceva al suo proposito, piuttosto di dire che Tiberio toglieva ad Ottavio il tribunato, dice che gli toglieva la potestà d'intercedere. Laonde l'e-

Digitized by Google

gæ abrogavit? sed tu sapientiam maiorum in illo vide: concessa plebei ista a patribus potestate arma ceciderunt, restincta seditio est, inventum est temperamentum, quo tenuiores cum principibus æquari

in fatti l'aver tolto al collega la potestà dell'interporre il veto, ciò che lo colpì? Tu dunque ammira in questo la sapienza de' maggiori: concessa che fu alla plebe dai padri tal potestà, l'armi caddero, la sedizione fu estinta, si ebbe trovato il giusto mezzo, onde credettero quelli della più bassa condizione d'essere eguali a'maggiorenti;

mendazione del Madvig non solo non è necessaria, come giustamente osservava il Mesnil, ma è anzi meno conforme al contesto, contraria a' codici e quindi arbitraria. Al Baiter, all'Halm, al Vahlen, all'Huschke, a C. F. W. Müller parve giustissima e necessaria l'emendazione del Madvig e l'han posta, senza alcun sospetto, nelle loro edizioni.

la potestà dell'interporre il veto. — Così narra il fatto Appiano (de B. C. I, 11-12, ed. cit.). Dopo aver egli riferita la somma del discorso che tenne Tiberio Gracco a persuadere la sua legge ne' comizi, soggiunge: « Avendo Gracco parlato molto in questo senso, riscaldati i poveri e quanti altri attendevano più la ragione che l'interesse, ordinò allo scrivano di recitare la legge (ἐκέλευε τῷ γραμματεῖ τὸν νόμον ἀναγνῶναι). Se non che Marco Ottavio, un altro de' tribuni, era stato subornato da' ricchi ad interporre il suo veto (ὑπὸ τῶν κτηματικῶν διακωλύειν παρεσκευασμένος); ed essendo presso i Romani più potente chi fa opposizione, comandò questi allo scriba di non parlare. Allora Gracco, fattogliene molto rimprovero, trasportò l'assemblea al dimani.... E collocato un sufficiente presidio a far impressione su Ottavio se avesse continuato a resistere, comandava con minacce allo scrivano che recitasse la legge alla moltitudine, ed egli cominciava a leggere: (φυλακήν τε παραστησάμενος Ὀκτάουιον, ἐκέλευε σὺν ἀπειλῇ τῷ γραμματεῖ τὸν νόμον ἐς τὸ πλῆθος ἀναγινώσκειν καὶ ἀναγιγνώσκειν). Ma ciò vietando Ottavio, e' stette silenzioso (καὶ Ὀκταουίου κωλύοντος, ἐσιώπα). E facendosi l'un l'altro i due tribuni de' rimproveri, nè potendosi fare una legge così tumultuariamente, i maggiorenti pregarono i tribuni di voler rimettere al senato le loro differenze. E Gracco afferrando la proposta, credendo egli che già a tutti i ben pensanti la legge sarebbe piaciuta (ὡς δὴ πᾶσι τοῖς εὖ φρονοῦσι ἀρέσκοντος τοῦ νόμου), andò di volo al senato. Ma quivi, come tra pochi, ingiuriato da' ricchi, di nuovo corse al foro, disse ch'egli avrebbe proposta una rogazione nel dì vegnente e per la sua legge e per la magistratura tenuta da Ottavio; affinchè stabilisse se conveniva che un tribuno il quale facea contro i vantaggi del popolo, dovesse tenere il tribunato (ἔφη διαψηφίσειν προθήσειν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν περί τε τοῦ νόμου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Ὀκταουίου, εἰ χρὴ δήμαρχον ἀντιπράττοντα τῷ δήμῳ τὴν ἀρχὴν ἐπέχειν). E così fece. Ma poichè Ottavio per niente spaventato di nuovo pose il veto, diede egli il voto contro lui. E avendo la prima tribù votato perchè si togliesse la carica ad Ottavio, voltosi Gracco verso di lui, lo pregava a cambiar consiglio. Ma poichè egli non cedeva, fe' che le altre tribù dessero il voto. Ed essendo allora trentacinque le tribù e già le prime diciassette essendosi per dispetto accordate nello stesso voto, era per dare il decisivo suffragio la diciottesima. Allora di nuovo Gracco alla vista del popolo instava fortemente su Ottavio, perchè non durasse in sì grave pericolo, e perchè non impedisse l'effetto d'una cosa tanto santa e tanto utile a tutta Italia (μὴ ἔργον ὁσιώτατον καὶ χρησιμώτατον Ἰταλίᾳ πάσῃ συγχέαι), non s'opponesse a tanta impresa del popolo, ai desideri del quale, tribuno qual era, gli conveniva cedere; nè volesse considerare poco il perdere per condanna la sua carica (μηδὲ σπουδὴν τοῦ δήμου τοσήνδε ἀνατρέψαι, ᾧ τι καὶ παρενδοῦναι προθυμουμένῳ δήμαρχον ὄντα ἤρμοζε, καὶ μὴ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἀφαιρουμένην περιοδεῖν ἐπὶ καταγνώσει). Così parlato, chiamava gli dei in testimonio che contro volontà avrebbe fatto sfregio al collega. Ma non piegandosi Ottavio, e' tornava alla votazione. Laonde Ottavio divenuto a un tratto uomo privato, tutto di nascosto di là si tolse (καὶ ὁ μὲν Ὀκτάουιος αὐτίκα ἰδιώτης γενόμενος, διαλαθὼν ἀπεδίδρασκε). » Con alcuni partico-

Digitized by Google

se putarent, in quo uno fuit civitatis salus. 'at duo Gracchi fuerunt.' et præter eos quamvis enumeres multos licet, cum deni creantur, non nullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos, leves etiam, non bonos, fortasse plures:

e solo con questo s'ebbe salva la città. « Ma furonvi i due Gracchi. » Anzi oltre a questi, quantunque tu ne possa numerare molti a tuo piacimento, giacchè dieci all'anno se ne creano, a memoria d'uomini ne troverai alcuni soli di perniciosi; di leggieri, se vuoi, di non buoni, per avventura, più assai: ma intanto l'ordine che sovrasta agli altri, non è guardato biecamente; la

lari di non troppa importanza Plutarco (in vit. *Ti. Gracch.* c. 10-11) fa a un di presso lo stesso racconto: soltanto ei dice che per tutto il contendere che fecero Ottavio e Tiberio, non uscì loro di bocca alcuna villania: e che all'apparitore, ch'era andato per ordine di Gracco a far discendere Ottavio dal suo posto, e ciò avea fatto con modi troppo aspri, furono cavati gli occhi. L'indole poi ambiziosa di Ottavio, quantunque amico di Tiberio, la troviamo ben notata in un frammento di Dione Cassio (fr. 83, ed. Dindorf.).

sapientiam maiorum in illo vide: *concessa plebei ista a patribus potestate.* — Il *sapientiam* in *A* ha l'*m* puntato: invece del *maiorum in illo*, correzione del Turnebo e del Manuzio, v'è in A e B *maiorinihilo:* in luogo di *plebei ista*, felice correzione dell'Halm, tenuta dal Vahlen, dall'Huschke, da C. F. W. Müller e dal Mesnil, v'è nei leidesi *plebe ista.* Invece di *ista a patribus* v'è nel 1° leidese *ista patribus;* nel 2° manca *patribus;* ma l'*a* dinanzi a *patribus*, dato anche dalla comune delle edizioni, mi pare che debba tenersi senza alcun sospetto: il Vahlen lo stampa in corsivo. Ne' codici dopo *patribus* v'è un altro *ista*, che il Vahlen chiude in parentesi quadra; l'Halm tiene quest'ultimo *ista* e leva quello che c'è dinanzi al *patribus;* e così hanno le altre edizioni antiche e moderne; il Mesnil tiene l'*ista* che è dinanzi a *patribus* e leva affatto l'*ista* dopo. Strana cosa! L'Huschke aggiunge di suo un *cum* in corsivo prima del *concessa*, ciò che toglie al periodo quella tanto maggiore efficacia che ha senza la particella dell'Huschke.

quamvis enumeres multos licet, cum deni creantur. — Il Goerenz, seguito dal Kühner (ad Tusc. IV, 24, 53) costruisce: « licet (ut) enumeres quamvis (*quantumvis*) multos. » Confronta questo luogo coll'accennato delle Tusculane: « quamvis licet insectemur istos; » che vale, come spiega lo stesso Kühner « quam vehementer vis, licet insectemur istos; » e coll'altro di simile valore: « *Quamvis* licet Menti delubra et Virtuti et Fidei consecremus, tamen hæc in nobis ipsis sita videmus » (De N. D. III, 36). Al *quamvis*, come si vede si può dar qui il suo valore etimologico di *quam vis.* Lo Schultz (Lateinische Sprachlehre, § 35 num. 2) osserva come in Cicerone il *licet* ritenga la sua verbale natura: e come sia idiotismo Ciceroniano l'unire il *quamvis* al *licet.* — *Cum deni creantur* c'è ne' manoscritti leidesi e nella maggior parte delle edizioni più vecchie. In qualche codice deteriore v'è *creentur*, suggerito anche dal Turnebo, e tenuto da tutti i più recenti, dal Mesnil in fuori. Il Goerenz opportunamente nota: « olim *crearentur* edebatur, ut etiam bini meorum præbent. Sed scribæ non videbant, *creantur*, pro *creari solent*, esse positum atque inde sua sponte, ut sæpe mutarunt. »

non nullos. — Stante l'*in omni memoria*, e l'*et*, onde comincia la risposta di Marco; del *non*, taciuto da' codici dinanzi al *nullos* e aggiunto dal Turnebo e dal Lambino, e quindi da quasi tutti gli editori antichi e moderni, credo non si possa fare a meno. Per non supporlo tralasciato da' copisti, bisognerebbe dire che tra tanti tribuni (se ne creavano dieci per anno) solo i Gracchi fossero stati i *perniciosi*, ciò che non regge dinanzi alla storia. Anche per il maggior capo d'accusa onde qui si condanna un de' Gracchi, cioè dall'avere contro ogni diritto tolta la carica al tribuno che usava dell'intercessione, v'ha un altro esempio nel tribuno Gabinio, che era per praticare la stessa violenza con-

Digitized by Google

invidia quidem summus ordo caret, plebes de suo iure periculosas contentiones nullas facit. quam ob rem aut exigendi reges non fuerunt aut plebi re, non verbo danda libertas: quæ tamen sic data est, ut multis præclarissimis addiceretur, ut auctoritati principum cederet.

plebe, ad avere il suo diritto, non viene a nessuna delle sue pericolose contese. Conchiudiamo: o non si doveano scacciare i re, o alla plebe in fatto, non in parole, dar si dovea la libertà: e questa, a dir vero, la si diede per forma che la si affidasse ad un dato numero di uomini preclarissimi, e che alla autorità de' maggiorenti cedesse.

tro il tribuno Trebellio, opponentesi alla rogazione, che dava la guerra contro i pirati a Pompeo. Soltanto perchè Trebellio non persistette, come Ottavio, non si rinnovò il caso della rogazione Tiberia (Ascon. in Cornel. p. 71 e 72 Orell. — vedi anche Dione Cassio XXXVI, 31 [13]). Tanto meno si può dire poi che neppure i Gracchi sien qui detti perniciosi, come sostiene il Manuzio e il Goerenz, anzi anche lo stesso Turnebo, quando volea, come gli altri, persuadersi che del *non* si potea far di meno; e come pure in sostanza viene a sostenere allo stesso intento il Guglielmo col Grutero, che lo segue: i quali a racconciar tutto, pongono il punto interrogativo dopo *tribunos*. L'*etiam* che vien dopo il *leves*, esclude, io credo, ogni probabilità del potersi lasciar qui il solo *nullos*: tuttavia non essendovi ne' codici il *non*, io lo scrivo col Vahlen, coll'Huschke, con C. F. W. Müller in corsivo. Il *quam*, messo dall'Halm e dal Baiter dinanzi al *bonos* in luogo del *non* dei *mss.*, non lo veggo giustificato per nessun modo.

multis præclarissimis addiceretur. — Questo luogo diede da pensare a gran parte degli editori e de' commentatori: ma le difficoltà principali le si sono create quegli stessi che, seguendo il Guglielmo, lessero coi codici deteriori *adduceretur* invece di *addiceretur* de' migliori mss. Naturalmente accresciute le difficoltà riusciva il passo meno agevole a spiegare. Onde il Klotz ed il Baiter pensarono di leggere: «*multis præclaris institutis adduceretur;*» e «*præclaris institutis*» suggerirono il Bake et Feldhuegel: l'Halm desiderava «*multis præclaris vinclis adduceretur*:» il Vahlen leggerebbe «*multis institutis præclarissimis:*» e così pure leggono C. F. W. Müller ed il Mesnil: l'Huschke «*ut multis meritis præclarissimis adduceretur.*» Dell'*adduceretur* poi si dovrebbe in tal caso far soggetto, come nota il Mesnil, *plebs* sottinteso. Ma anche tacendo di questa strana e pur necessaria *plebs*, che la ci viene perchè la si vuol tirar qui; non si sa vedere quali sieno le leggi, gl'instituti e i meriti ond'era indotta la plebe, o meglio il tribunato, a cedere all'autorità de' maggiorenti: se anzi il suo voto era tremendo mezzo di resistenza a loro. Più comodo sarebbe sottintendere con M. Seyffert (in *Schol. Latinis* 1, 164 ap. Halm) il generalissimo *rebus*, oppur *commodis* col Goerenz, che legge per altro *addiceretur*. Anche il Lambino tiene *addiceretur* e sottintende *legibus*. Per me io credo che si debba lasciare il luogo tale quale è dato da mss. leidesi, e intenderlo conforme alla seconda delle due spiegazioni, che gli dà il Turnebo, il quale nota: «multis est obnoxius maximis tribunatus, ut pareat senatui.... Vel potius dicit tribunatum honestissimis et præclarissimis viris plerumque mandari solitum, et senatus bonorumque studiosis, auctoritatique principum parentibus.... posterior sententia vera est:» il Grutero ed il Rémusat tengono l'interpretazione Turnebiana. L' *ut SCtis præclarissimis* del Davisio, che piacque tanto al Moser, la ci pare una nemmeno ingegnosa invenzione.

25. — *Chiudiamo: o non si doveano ecc.* — Con questo quasi riepilogo M. Tullio finisce la difesa del Tribunato riuscendo a dire com'esso fosse sorto per necessaria conseguenza della cacciata de' re: tolti i quali, doveano i patrizi dare alla plebe una effettiva libertà, pari a quella ottenuta da loro dopo cacciati i Tarquinii. Col tribunato si è fondata, egli dice, l'eguaglianza de' patrizi e de' plebei, che dovea essere l'unica salvezza della città, travagliata dalle lotte di due partiti; l'uno de' quali, cioè la plebe, avea la maggioranza del numero, l'altro cioè i patrizi, la maggioranza dell'origine, delle ricchezze, del consiglio. La lotta

Digitized by Google

XI. Nostra autem causa, quæ, optume et dulcissume frater, incidit in tribuniciam potestatem, nihil habuit contentionis cum tribunatu; non enim plebes incitata nostris rebus invidit, sed vincula soluta sunt et servitia incitata, adiuncto terrore etiam militari. ne-

XI. — Del rimanente la nostra causa, la quale, ottimo e dolcissimo fratello mio, cadde nella balia de' tribuni, non ebbe nulla di contrasto col tribunato. In verità non fu la istigata plebe, che mostrossi invida delle nostre fortune: ma ci si aprirono dinanzi le carceri, gli schiavi furon levati a tumulto,

non era cessata coll'istituzione del tribunato: ma s'era fatta più regolare e meno rovinosa; giacchè il furore del popolo, che non ha guida, d'ordinario riesce rovinosissimo. D'altra parte la legge dell'intercessione rendea moralmente certa la città, che la tribunizia magistratura avrebbe trovato nel suo seno un ostacolo a trasmodare. Del resto la storia mostrava che questi rovinosi tribuni non furon tanti; e che anzi ci fu sempre fra tribuni gente assennatissima. Ad ogni modo anche il consolato per questo rispetto sarebbe stato tutt'altro che esente da notevoli pecche. Il capo finisce con un sapientissimo principio, cioè che la libertà politica si vuol conciliare coll'osservanza dell'autorità de' maggiorenti, supposti come i più savi. E in fatti se è dell'essenza della libertà il determinarsi nel vivere come si vuole: «(libertatis) proprium est sic vivere, ut velis» (de Offic. I, 20); il piegarsi all'autorevole giudizio de' savi, lungi da cozzare colla libertà, ne è anzi l'uso più onesto ed utile.

XI. — *incidit in tribuniciam.* — In luogo di *incidit*, dato dalle edizioni, abbiamo nel 1° leid. *incendit* colla *n* punteggiata; nel 2° leid. *incendit*. Nel 1° leid. v'è *tribunitiam*, non *tribuniciam*, tenuto comunemente.

plebes incitata.... servitia incitata. — Al Goerenz non garbava punto la ripetizione così vicina d'*incitata*, e subodorava che fosse viziata la lezione. Volea che il primo *incitata* fosse venuto, come glossema, dal secondo, che segue: il quale pure non gli piacea, perchè non quadrava, secondo lui, nè al *servitia* nè al *vincula soluta;* e però mutollo in *concitata*. L'Halm ed il Baiter badarono al Goerenz, e posero il primo *incitata* in parentesi quadra: il Vahlen, l'Huschke, il Müller, il Mesnil tennero il Goerenziano *concitata* (che era già prima piaciuto allo Schütz e al Moser) senza alcun dubbio nel secondo luogo, lasciarono *incitata* nel primo. Io, coi codici e coll'edizioni antiche, tengo nel primo e nel secondo luogo *incitata*, stampati pur tutti e due anche nella Goerenziana edizione. I passi recati dal Vahlen a giustificare la mutazione dell'*incitata* in *concitata* (*non modo nationes sed etiam servitia concitaturum:* ad fam. 10, 33, 4; *opifices et tabernarios atque illam omnem fœcem civitatum quid est negotii concitare;* pro Flacco 8, 18: *quo enim spectat illud, cum artificia tolli quereris a nobis, nisi ut opifices concitentur? qui si undique omnes convenerint, facile contra vos incitabuntur;* Acad. pr. 2, 47, 144; *servitio concitato;* pro Sestio 24, 53) : provano soltanto che in parecchi luoghi e in non dissimile proposito piacque a Marco Tullio usar *concitare:* ma poi a lui parve qui più vivo ed efficace l'*incitata*, anche a piccola distanza ripetuto. Del rimanente così scrive Marco Tullio nell'identico argomento e nel cit. luogo (pro Sestio c. 24): « Gabinio et Pisoni provincia rogata est. Pro dii immortales, custodes et conservatores huius urbis atque imperii! quænam illa in republica monstra, quæ scelera vidistis? civis erat expulsus is, qui rempublicam ex senatus auctoritate cum omnibus bonis defenderat, et expulsus non alio aliquo sed eo ipso crimine. erat autem expulsus sine iudicio, vi, lapidibus, ferro, servitio denique concitato; lex erat lata vastato ac relicto foro et sicariis servisque tradito et ea lex, quæ ut ne ferretur, senatus fuerat veste mutata. »

non fu la istigata plebe, che mostrossi invida ecc. — In una lettera ad Attico (III, 9) scrive Tullio in modo che farebbe credere il contrario; giacchè quivi afferma egli d'essere stato perduto, più che dalla scelleraggine de' suoi nemici, da quella degli invidi: « tantum dico, quod scire te puto: nos non inimici, sed invidi perdiderunt: » e nella lettera settima dello stesso libro avea scritto: « non faciam, ut enumerem miserias omnes, in quas incidi per summam iniuriam et scelus non tam inimicorum meorum, quam invidorum, etc. »

Digitized by Google

que nobis cum illa tum peste certamen fuit, sed cum gravissimo rei publicae tempore, cui *nisi* cessissem, non diuturnum beneficii mei patria fructum tulisset. atque hæc rerum exitus indicavit: quis enim non modo liber, sed servus libertate dignus, fuit, cui nostra salus
26 cara non esset? quod si is casus fuisset rerum, quas pro salute rei

insieme al terrore militare, che vi s'aggiunse. Nè avemmo noi da affrontar quella peste d'uomo, bensì quella fortunosa condizione della repubblica; a cui se io non avessi ceduto, la patria non avrebbe riportato della benefica opera mia durevole frutto. E questo il mostrò l'esito de' fatti; giacchè, qual fu mai, non dirò libero uomo, ma servo meritevole di libertà, a cui

insieme al terrore militare, che vi si aggiunse. — « Erat alius ad portas cum imperio in multos annos, magnoque exercitu: quem inimicum mihi fuisse non dico; tacuisse, cum diceretur esse inimicus, scio: » dice Tullio nell'Orazione *post reditum in senatu* (c. 13). E nella Orazione *de Harusp. Responsis* (c. 22) spiegando l'*erat alius*, dice: « nisi exercitum C. Cæsaris, in quo fallebat, sed eum nemo redarguebat, nisi eum, inquam, exercitum signis infestis in curiam se immissurus minitaretur, etc. »

cum illa tum peste etc. — Il Goerenz nota qui molto opportunamente: « I. Catil. 9, 22. tanquam ista præsagiisent: *quanta tempestas invidiæ nobis — impendeat.* de provv. 8, 18. *omnem enim illam tempestatem, cui cesserim, Cæsare impulsore atque adiutore esse excitatam.* Distinguitur etiam a *tempore*, ut h. l. cf. VII. Philipp. 2, 7. *Huius magnitudini animi, gravitati, sapientiæ tempestas est oblata formidolosissimi temporis.* Sed *pestis* æque bene dicitur. Sest. 25, 55. *ut a mea causa iam discedam, reliquas illius anni pestes recordamini.* cf. I. Orat. 1, 3 etc. Ex priori loco simul patet, pestem a *gravissimo reip. tempore* sic distingui, ut in hoc plures *pestes* simul cogitari possint. Denique *pestis atque exilium* iunguntur pro C. Rabir. 9, 25. ad quod etiam hoc loco vox ista spectat. *Tempus* autem *gravissimum* dicit, quippe quo ad Cæsaris Pompeiique nutum omnia gererentur. »

nisi cessissem. — Ne' codici manca *ni*, suggerito dal Goerenz e tenuto dal Vahlen, dall'Huschke e dal Mesnil: o *nisi*, suggerito dall'Halm e tenuto dal Baiter e dal Müller: eppure o l'uno o l'altro è certo necessario: tenni *nisi* che mi parve qui più elegante. Nel 1° leid. è stato posto da una seconda mano *si cessissem*: la volgata legge *si non cessissem.*

E questo il mostrò l'esito de' fatti. — In tutto il terzo libro delle lettere ad Attico si vede che Marco Tullio credeasi tradito e gettato in esiglio dal consiglio di quelli che, come Catone, Ortensio, Attico, lo persuasero a cedere e ad allontanarsi volontariamente da Roma, prima che fosse rogata la legge Clodiana, onde sarebbe presto colpito. Ciò specialmente egli esprime quando scrive: « te oro et obsecro, T. Pomponi, si me omnibus amplissimis, carissimis, iucundissimisque rebus perfidia hominum spoliatum, *si me a meis consiliariis proditum et proiectum vides; si intelligis me coactum, ut ipse me et meos perderem*, ut me tua misericordia iuves » (ad Att. III, 19). Egli si pentiva o di non essersi tolta la vita: « quod me ad vitam vocas, unum efficis, ut a me manus abstineam » (Ib. ep. 7): oppure di non aver cercata la morte con una resistenza onorata: « hoc affirmo, neminem unquam tanta calamitate esse affectum, nemini mortem magis optandam fuisse: cuius oppetundæ tempus honestissimum prætermissum est » (Ib.). Credea che la deliberazione d'andare in volontario esiglio fosse stata una colpa (Ib. ep. 8); e sperava in un felice mutarsi degli eventi la correzione del grave sbaglio: « scio nos nostris multis peccatis in hanc ærumnam incidisse. ea si qui casus aliqua ex parte correxerint, minus moleste feremus nos vixisse et adhuc vivere » (Ib. ep. 14). Della sua querula debolezza lo rimproverava lo stesso Attico (ad Att. III, 13). E' non è credibile quanto poca fortezza d'animo avesse mostrata Tullio nel non saper sostenere con tolleranza dignitosa l'esiglio; e si che lo sentiamo esclamare: « potius vita, quam patria, carebo » (Ib. 26).

rerum exitus..... sed servus. — *Rerum exitus* è lezione del Vahlen che

Digitized by Google

publicæ gessimus, ut non omnibus gratus esset, et si nos multitudinis furentis inflammata invidia pepulisset tribuniciaque vis in me popu-

non fosse cara la mia salute? Che se l'evento di quelle cose che per la repubblica abbiamo o- 26
perate, non fosse stato tale da riuscir grato a tutti; e se l'acceso odio di furente moltitudine noi avesse di patria scacciati, e la tribunicia violenza contro me avesse

nota: « rer exitus *B* rej * exitus *A sed e corr, fuit ut videtur* re rexitus; *unde* rerum (rer̄) *malui quam quod vulgatur* rei *ponere.* » *Rerum* è tenuto dall'Huschke, dal Müller, dal Mesnil. — *sed servus:* così si ha in un codice Goerenziano; ne' deteriori *sed etiam servus:* il *sed* manca nei leidesi. Non so poi perchè si scriva dai moderni in corsivo una particella necessaria e che pur si trova ne' codici, per quanto siano meno autorevoli; quando per contrario le tante volte si metta nel testo, come affatto sicuro, ciò che si suppone (sia pur con ingegnose ragioni), senza una vera necessità o senza il puntello di qualche codice.

26. — *gratus esset.* — Questa lezione evidentissima de' mss. fu voluta pervertire dal Wagner o coll'ingrata sillessi di *gratæ essent* o con un freddo *gratus essem.* Ciò farebbe credere, come avverte il Vahlen, che il Wagner non avesse inteso il valore che ha *casum* in questo luogo: « *Sensus est,* dicea il Goerenz: — si res, quas pro salute patriæ gessi, non eum eventum, habuissent, quem omnes grata mente agnoscerent: » o meglio, come spiega il Vahlen: « si res quas pro salute rei p. gessimus, non omnibus gratæ cecidissent. » Il Vahlen stesso nell'ultima sua edizione afferma che, a dire il contrario, è uopo perdersi in inezie, che non mette conto rilevare: « *ineptorum* στωμύλματα, son le sue parole, *qui ut aliquid dixisse videantur, aliorum sententias pervertunt, non moror.* » Del resto non vi può essere più strana cosa di dare col Wyttenbachio al *casus rerum* o *rei* il valore di *lapsus, ruina rerum mearum*: con questa interpretazione certo che il *non* sarebbe da levare « ut sensui contraria. » Qui *casus* evidentemente ha il valore di evento non isperato, improvviso; e quantunque con tal valore s'usi d'ordinario ad indicare sventure o simili, tuttavia anche in tal caso tiene talora buona significazione. M. Tullio scrive nella Orazione *pro Sylla*: « aliquid *casu* magis et *felicitate* ab aliquo, quam virtute et consilio gestum est » (c. 30).

che se l'evento di quelle cose ecc. — Molto volentieri, seguendo il Vahlen, confronterei anch'io il nostro luogo con l'altro di Tullio: « Si factum vobis non probaretur, (quamquam qui poterat salus sua cuiquam non probari?) sed tamen si minus fortissimi viri virtus civibus grata cecidisset: magno animo constantique cederet ex ingrata civitate. Nam quid esset ingratius, quam lætari cæteros, lugere eum solum, propter quem ceteri lætarentur?..... Proposita invidia, morte, pœna, qui nihilo segnius rem publicam defendit, is vir vere putandus est. Populi grati est, præmiis afficere bene meritos de re publica cives: viri fortis ne supplicüis quidem moveri, ut fortiter fecisse pœniteat. Quamobrem uteretur eadem confessione T. Annius, qua Ahala, qua Nasica, qua Opimius, qua Marius, qua nosmet ipsi; et, si grata res publica esset, lætaretur; si ingrata, tamen, in gravi fortuna, conscientia sua niteretur» (pro Milone c. 30). Tutto questo per altro fa molto brutto riscontro con l'eterne querele del libro III delle epistole ad Attico sul suo esiglio. Come in vero si può conciliare la filosofica rassegnazione del nostro « *ferremus, o Quinte frater:* » col dire, che facea, di voler ritornare in patria a costo anche della vita: « et potius vita quam patria carebo » (ad Att. III, 26)? Perchè non ripetere nell'esiglio queste magistrali espressioni e quelle de' suoi stoici: « Quanti vero ista civitas æstimanda est, ex qua boni sapientesque pelluntur » (Tuscul. V, 37)?

et si nos.... pepulisset tribuniciaque vis. — La volgata legge: « etsi nos multitudinis vis furentis inflammata invidia pepulisset, si tribunus aliquis in me pop. » Il codice leidese primo ha: « pepulis—set tribunitia quis: » il secondo; « pepulis tribunicia (forse *tribunitia*) quis. » Il Goerenz ha corretto come abbiam posto nel testo. Su questa correzione per altro scrive l'Halm: « Emendatio Goerenzii plerisque probata parum probabilis est; nam, ut alia taceam, supra *invidia* non nomina-

Digitized by Google

lum, sicut Gracchus in Lænatem, Saturninus in Metellum, incitasset, ferremus, o Quinte frater, consolarenturque nos non tam philosophi, qui Athenis fuerunt, qui hoc facere debent, quam clarissimi viri, qui illa urbe pulsi carere in-

il popolo sollevato, siccome fe' Gracco contro Lenate, e Saturnino contro Metello; noi, o fratel Quinto, l'avremmo sostenuto, e ci avrebbero consolato non tanto i filosofi che furono in Atene, chè questo è della profession loro; quanto i chiarissimi personaggi i quali, discacciati da quella metropoli, amarono meglio vedersi lontani da una città ingrata, che resistere ad una mal-

tivus, sed ablativus videtur. Potius hoc fere exspectatur: *et si nos multitudinis furentis vis inflammata invidia pepulisset, et tribunus aliquis in me populum incitasset.* » L'emendazione Goerenziana è ora comunemente accettata, e anche dall'Halm, quantunque la vegga *parum probabilis.*

siccome fe' Gracco contro Lenate, e Saturnino contro Metello. — P. Popillio Lenate fu console con P. Rupilio l'anno seguente alla morte di Tiberio Gracco (an. 621); di cui avea fatto bandire gli amici, inveendo contro Tiberio con acerrime orazioni. Caio Gracco, fatto tribuno dieci anni appresso, perorò contro di lui così fortemente per farlo esigliare (pro Dom. 31), che Popillio, prevenendo il giudizio del popolo, uscì volontariamente della città (*C. Graccho cesserat* Schol. Bobiens. p. 252); fu appresso richiamato (an. 642) per una rogazione del console L. Bestia (Brut. c. 34). — *Quinto Cecilio Metello*, detto Numidico per le vittorie riportate su Giugurta, re della Numidia, avendo solo fra tutti i senatori, resistito al tribuno Lucio Appuleio Saturnino (an. 653), quando e' propose di dividere l'agro de' Galli, per favorire C. Mario; e ricusando lui solo di giurare in favore della legge, per non diventar causa di civili tumulti, abbandonò volontariamente la città (pro Sestio c. 47): quantunque fosse stato sicuro che dalla contesa e dalle armi e' sarebbe riuscito superiore (pro Plancio c. 36). Di questi due personaggi scrive Tullio nell'Oraz. *pro Dom.* c. 32: « Fortis et constans in optima ratione civis, P. Popillius, semper fuit. tamen eius in omni vita nihil est ad laudem illustrius, quam calamitas ipsa. quis enim iam meminisset, eum bene de republica meritum, nisi et ab improbis expulsus esset, et per bonos restitutus? Q. Metelli præclarum imperium in re militari fuit, egregia censura, omnis vita plena gravitatis: tamen huius viri laudem ad sempiternam memoriam temporis calamitas propagavit. » E gli Scholii Bobiensi (p. 347): « C. Gracchi et Saturnini exempla intulerat, quorum alter in Aventino interfectus est, alter in Capitolio deductus cum Glaucia prætore iugulatus. Post quorum necem restitutos in civitatem significat P. Popillium, qui Graccho cesserat, et Q. Metellum Numidicum, qui ut violentiam L. Appuleii subterfugeret, exsulaverat. »

qui hoc facere debent. — Nota l'Halm: « verba *qui hoc facere debent*, iam ob præsens tempus suspecta, ut ineptum glossa exclusimus, profectum illud ab homine insulso, qui monendum putaret commune philosophorum officium esse alios consolari. » Prima dell'Halm ciò tenne il Rath e quindi il Baiter. Per verità l'inciso apparisce e per la forma e per il posto alquanto strano: ma chi vieta che s'intenda, anche senza stiracchiature di senso — e questi, come filosofi, ciò debbono pur fare; ossia confortarci coi loro insegnamenti mostrandoci come alla fin fine le pene dell'esiglio sieno sopportabili? Sull'equanimità nelle sventure abbiamo in Platone (de Rep. X p. 604 *B* e *C*): — dice la legge che bellissima cosa è mantenere tranquillità, quanto meglio si può, nelle disgrazie e non angustiarsi; giacchè non è troppo chiaro qual sia bene o male in tali cose; nè si fa un passo innanzi col sostenerle affannosamente; nè è degno l'avere grande sollecitudine delle cose umane, e ciò che in esse ci può più tosto giovare, l'impedisce la tristezza — « Λέγει που ὁ νόμος, ὅτι καλλιστον ὅτι μαλιστα ἡσυχίαν ἄγειν ἐν ταῖς ξυμφοραῖς καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, ὡς οὔτε δῆλου ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων, οὔτε εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὔτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ἄξιον ὂν μεγάλης σπουδῆς, ὅτε δεῖ ἐν αὐτοῖς ὅτι τάχιστα παραγίγνεσθαι ἡμῖν, τούτῳ ἐμποδὼν

Digitized by Google

grata civitate quam manere inprobam maluerunt. Pompeium vero quod una ista in re non ita valde probas, vix satis mihi illud videris attendere, non solum ei quid esset optimum videndum fuisse, sed etiam quid necessarium: sensit enim deberi non posse huic civitati illam potestatem; quippe quam tanto opere populus noster ignotam expetisset, qui posset carere cognita? sapientis autem civis fuit cauvagia. Il non approvar tu poi tanto, come sei solito, Pompeo, egli avviene perchè, a quanto parmi, tu non attendi abbastanza ch'egli dovea badare non solo a quel che fosse ottimo, ma piuttosto a quel che fosse necessario. E' s'accorse in fatti che non si potea d'un tal potere non esser debitori a questa città; giacchè se il popolo tanto l'ebbe richiesto non conoscendolo ancora, come, conosciutolo, avrebbe patito di re-

γιγνόμενον τὸ λυπεῖσθαι. » Quante belle cose poi avessero dette i filosofi ed i savi greci sul dover sostenere generosamente l'esilio, basta leggere il Sermone XL di Stobeo; l'opuscolo di Plutarco sull'Esilio: Seneca (Consolatio ad Helvidiam c. 6 e segg.) ed il Nostro (Tuscul. V, 37): e sopra tutto il lungo e savio discorso narratoci da Cassio (XXXVIII. 18-29), come tenuto, a confortare M. Tullio esule in Macedonia, da un certo Filisco, suo compagno in Atene: nel quale discorso Filisco dice tra le altre, come Tullio dovesse confortarsi, perchè, com'e' udiva, la sua dipartita da Roma era stata volontaria e per odio della vita di coloro, cui Tullio non potendo far migliori nè volendo con loro perire, fuggia non la patria, ma chi congiurava alla rovina di essa.: « ἐθέλοντὴς ἐμίσησας τὸν μετ' αὐτῶν βίον, ἅτε μήτε βελτίους σφᾶς ποιῆσαι δυνάμενος μήτε συναπολέσθαι ῥᾳδίοις ὑπομένων, καὶ ἔφυγες οὐ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ τοὺς ἐπιβουλεύοντας αὐτῇ » (Ib. c. 26). Del rimanente non v'ha dubbio che se si ponesse, come vuole il Vahlen, *iubent* in vece di *debent*, ci tornerebbe l'inciso più naturale e più latino. Ma e se Cicerone avesse creduto migliore il *debent*? In tal caso egli avrebbe inteso ch'era dovere de' filosofi, per la professione loro, il sostenere i disagi dell'esilio; e però non dal loro esempio gli sarebbe derivata la forza a sostenere con serenità tale disgrazia, sì piuttosto dall'esempio de' grandi cittadini d'Atene, colpiti talora coll'ostracismo, per essere, come Aristide, troppo giusti. Parmi poi assai strana la correzione dell'Huschke, che ha stampato *quamvis hoc facere debent*, senza scrupolo al mondo; egli che fu tanto scrupoloso a porre nel testo un *sed*, necessario innanzi a *servus*, tanto da chiuderlo in parentesi, quantunque scritto in corsivo.

manere inprobam. — Così hanno i codici leidesi, e così mi persuade di tener il contesto. In vero quelli che erano stati scacciati (*pulsi*) da Atene, non vi sarebbero potuto rimanere che resistendo all'improbità di chi li volea esigliati: e il *manere in inproba* della volgata suona, da parte di chi vi stava, uno stato, se non tranquillo, certo del tutto passivo. Lasciare, come vogliono i codici, al *manere* la reggenza dell'accusativo può soltanto, io credo, metter questo verbo in conformità del contesto. Il Vahlen, seguito dall'Huschke, tiene il *manere inprobam* e nota: «in inproba vulgatur, quod vereor ne specie veri fefellerit.» Che se, come occorre, si riporta questa voce al contegno di Cicerone ch'era spontaneamente esulato, ci si avvalora di più la ragione, che ci farebbe accettare il *manere inprobam*. Egli dice nell'Oraz. *ad Quirites post reditum*: « armis decertare pro mea salute nolui, quod potui, quoniam et vincere et vinci luctuosum reipublicæ fore putavi » (c. 5): lo stesso in sostanza dice nell'Oraz. *pro Plancio* (c. 36); in quella *in L. Pisonem* (c. 9) e così nell'Oraz. *pro Sestio* (c. 22). E rispondendo a Vatinio (in Vatin. c. 3), che gli rimproverava la sua fuga da Roma, risponde: « scelus et furorem vestrum *cedendo maluisse* frangere quam *resistendo*. » Così generosamente non parla nella lettera ad Attico (l. III): dove il non aver lui resistito, e di conseguenza il non aver tentato di *manere inprobam civitatem*, era la spina che più acerbamente l'affliggea nell'assai breve suo esiglio. Qui poi si noti che, tra' consiglieri ch'ebbe Marco Tullio d'abbandonare la città per sua ragione agitata, e far per tal modo cosa alla repubblica salutare, vi fu anche il console Pisone. Plutarco in fatti narra come incalzato dalla violenza di Clodio, Tullio ricorresse, tra gli altri, a' consoli, e come tro-

Digitized by Google

sam nec perniciosam et ita popularem, ut non posset obsisti, perniciose populari civi non relinquere. scis solere, frater, in huius modi sermone, ut transiri alio possit, dici 'admodum' aut 'prorsus ita est'.

Q. Haud equidem adsentior, tu tamen ad reliqua pergas velim.

M. Perseveras tu quidem et in tua vetere sententia permanes?

Q. Nunc me hercule.

Att. Ego sane a Quinto nostro dissentio, sed ea quæ restant audiamus.

starne privo? Fu dunque da cittadino sapiente una causa non dannosa, e così popolare da non le poter resistere, non lasciarla dannosamente in mano ad un cittadino popolare. Sai, o fratello, che si suole in così fatto discorso, avanti di passare innanzi, dire «a modo» o anche «proprio, l'è così.»

Q. Veramente io non la sento con te; tu del resto muovi innanzi, te ne prego.

M. E chè? perseveri tu e stai fermo nel tuo antico parere?

Q. Ora come ora io sì, per Ercole.

A. Io per mio conto tengo parere diverso dal nostro Quinto: ma sentiam quel che resta.

vasse Gabinio sempre severo, e Pisone invece avesse con lui discorso più benignamente *persuadendolo d'uscir di città e cedere alla violenza di Clodio, di sostenere la perturbazione de' tempi e diventar di nuovo conservatore della patria, ch'era per sua cagione in tempesta ed in travagli* — «καὶ Γαβίνιος μὲν ἦν χαλεπὸς ἀεί· Πείσων δὲ διελέχθη πραότερον, αὐτὸν παραινῶν ἐκστῆναι, καὶ ὑποχωρῆσαι τῇ τοῦ Κλωδίου ῥύμῃ, καὶ τὴν μεταβολὴν τῶν καιρῶν ἐνεγκεῖν, καὶ γενέσθαι πάλιν σωτῆρα τῆς πατριδος ἐν στάσεσι καὶ κακοῖς δι' ἐκεῖνον οὔσης» (in vit. Cic. c. 31).

Fu dunque da cittadino sapiente ecc. — Riporto qui l'opportunissima nota del Goerenz: «Totius vero loci sententia hæc est. *Imo potius egit sapienter Pompeius, quod rem, quæ civitati perniciosa non esset, a populo vero ita desideraretur, ut huic eius desiderio resisti vix posset, non agendam et perferendam ei permitteret, qui, cum popularis videri vellet, de reipublicæ pernicie cogitaret.* Pungi his lul. Cæsarem, quisque, horum temporum non ignarus, ipse videt.»

admodum.... prorsus ita est. — Sono due formule che ne' dialoghi, esprimendo l'assentimento di chi è interrogato ed ascolta, danno modo all'altro che parla, di passar oltre ed entrare in altri ragionamenti. Nel Formione di Terenzio abbiamo: «*Ph.* Itane patris ais conspectum veritum hinc abisse. *Ge. Admodum*» (II, 2, 1): dove Donato nota: «admodum annuendi vim habet:» e nell'Hecyra (III, 5, 8) si chiede: *Advenis modo?* e con una pronta alliterazione si risponde: *Admodum.* Si può anche vedere Plauto (Bacch. V, 1, 24; Rud. IV, 4, 37). Marco Tullio dà altrove un esempio dell'*admodum* con valore di assentimento a passare in altro argomento: «*C. F.* Cognita igitur omni distributione propositorum, causarum genera restant. *C. P.* Admodum» (Partit. Orat. c. 20). Rispetto al *prorsus ita est*, nelle Tusculane (II, 5) ad una interrogazione di M. Tullio, risponde Attico: «Ita prorsus existimo.» Nel *Brutus* (c. 43) si ha: «Ita prorsus, ait Brutus.» In questo dialogo troviamo due volte: «prorsus adsentior» (II, 5, 13 e 17).

Q. Nunc me hercule. Att. Ego sane. — Così leggeasi dagli antichi e da' meno recenti: ora col Madvig si legge *nec* invece di *nunc* e si attribuiscono tutte queste parole ad Attico. Fra' moderni il solo Huschke tiene la più vecchia lezione: ma io non dubito punto d'imitarlo e di seguitare i vecchi; giacchè, come i codici, così anche il contesto parmi lo esigano. Se ad altri sembra strano il *nunc*, a me pare più strano rifare i codici e distribuire le parti d'un dialogo conforme una presunta e non necessaria emendazione; anzi sostituendo nel testo al *si* un *no*. In vero se si fa parlare Attico dall'*Ego sane*, egli dissente da Quinto ed

Digitized by Google

27 XII. *M.* Deinceps igitur omnibus magistratibus auspicia et iudicia dantur: iudicia, ut esset populi potestas, ad quam provocaretur; auspicia, ut multos inutiles comitiatus probabiles inpedirent moræ; sæpe enim populi impetum iniustum auspiciis di immortales re-

XII. — *M.* Appresso dà la legge a tutti i magistrati auspizi e giudizi: giudizi perchè vi fosse una potestà nel popolo, presso la quale si potesse chieder ragione; auspizi, perchè comizi molti, tutt'altro che utili, siano impediti da commendabili indugi: chè spesso l'im- 27

è persuaso del discorso di Marco: se facciamo che cominci dal parlare dal *nunc* mutato nel *nec*, lo facciamo consenziente a Quinto e tutt'altro che persuaso delle parole di Marco. Ma in vero che sarebbe stato uomo a sangue freddo, per così dire, Marco Tullio, se non avesse detta neppure una parola di rincrescimento, nè di meraviglia, sentendo come il suo discorso non avea valuto un ètte nè su Quinto nè su Attico.

XII, 27. — *giudizi, perchè vi fosse una potestà nel popolo, presso cui si potesse chieder ragione.* — Non so come s'abbia neppur voluto ricordare dai commentatori di questo luogo il valore, che il nostro Sigonio (De antiq. iur. provinc. III, 5) dà alla frase *ad quam provocaretur*, di chieder ragione ad un pubblico magistrato. Nella sua famosa diatriba con Niccolò Gruchio *de Lege Curiata*, difendeva egli questo significato più ovvio (e qui più legato al contesto) d'una frase, che dal Gruchio era spiegata così: « iudicium illo loco significat potestatem exercendi ad populum iudicii, disceptatoreque ac iudice populo damnandi pro ea, quam quisque magistratus haberet, potestate; habuerunt enim omnes magistratus eam cum populo agendi, reumque ad populum faciendi potestatem quam nemo privatus habeat. » Il Sigonio mostra, che con questo verrebbesi a dire ch'ogni magistrato avesse *ius agendi cum populo*, ciò che sicuramente non era: che si ripeterebbe ciò che prima s'era già detto nella legge col «*ad quos provocatio esto*» (§ 6): che dare il *iudicium* in vista della provocazione propriamente detta sarebbe stato « nihil aliud, quam sancire, ut magistratus civibus vulnus inferre possint, quo a populo sanari queat. » Aggiungeva anche: « magistratus omnes habere iudicia eodem modo, quo habent auspicia; at habent auspicia ita ut auspicando de cælo impediant inutilia comitia, idest prosint Reipublicæ; sic etiam habent iudicia, ut suis iudiciis sublevent eos, qui ad se provocarint, id est accusationem ad populum, ut civibus nocere possint. Ut autem auspicia impediunt inutilia comitia, sic iudicia propulsare civium iniurias debent: » e finisce dicendo che se fosse vero il senso voluto dal Gruchio, l'autore avrebbe detto, com'era dell'uso, *ad quem* (*populum*) *provocaretur*, non *ad quam* (*potestatem*) *provocaretur*. Tutte queste le sono ragioni non frivole: e, se non altro, così si remeggia con molta valentia a non fracassarsi in uno scoglio, al quale il Gruchio avea visto « multos alios naufragium fecisse: » certo meglio che non facea il Gruchio colla sua interpretazione, onde s'argomentava egli di provare come fin qui lui solo « salvum evasisse. » Del resto si vede che qui uno scoglio fu avvertito da tutti fino al Lange (op. cit. I, 687) ed al Mommsen (Röm. Staatsr. I, 159 nota 2). L'uso poi di *provocare* nel senso di chiedere ragione è tutt'altro che nuovo nel giure. Nel Digesto abbiamo: « sed magis placuit, eum videri actorem, qui ad iudicium provocasset » (fr. 13 de iudiciis etc. V, 1): ciò è ripetuto nel fr. 2 § 1 de comm. divid. X, 3: e ancora: « sed quum ambo ad iudicium provocant, forte res discerni solet » (fr. 4 de iudiciis etc. V, 1). Non è in sostanza diversa da quella del Gruchio la spiegazione del Turnebo, che dice: « ad populum provocat magistratus cum ad populi iudicium aliquem vocat, ut ad summum iudicem: cum ad populum diem dicit quo hic sensu Provocare accipiendum censeo: » e così egli pure spiega l'articolo della legge (§ 10). Il Goerenz rifiuta questa spiegazione dicendo che in tal caso l'autore avrebbe detto *provocarent*, come appresso dice *impedirent*: non badando che *impedirent* ha per soggetto *probabiles moræ* e non *magistratus;* nè so perchè questo *magistratus* non possa essere sottinteso come agente del passivo *provocaretur*. Osserva anche il Goerenz, che non è lo stesso (e qui ha ragione) « diem alicui dicere ad populum » e « provocare ad populum: » e quindi egli spiega: « iudicia magistratui sua cuique

Digitized by Google

presserunt. ex iis autem, qui magistratum ceperunt, quod senatus efficitur, populare sane neminem in summum locum nisi per populum venire sublata cooptatione censoria. sed praesto est huius viti temperatio, quod senatus lege nostra confirmatur auctoritas; sequi-
28 tur enim: EIVS DECRETA RATA

peto ingiusto del popolo sogliono gli dei immortali reprimere per gli auspizi. Che poi si componga il senato di coloro ch'ebbero tenuta una magistratura, è in favore del popolo; perchè nessun può venire al più alto posto, se non per il popolo, tolta la coottazione censoria. Ma c'è pronto per tale in-

ita data sunt, ut ad populum ab his provocatio esset, tamquam supremnm iudicem.» Ma, se non fosse altro, all'*ut* dovrebbesi dare il significato di *ita tamen ut:* e ciò sarebbe una forte stonatura col valore dell'*ut*, che segue, e si riuscirebbe ad un equivoco: senza dire poi che si cadrebbe negli stessi inconvenienti notati dal Sigonio nella interpretazione Gruchiana. Il Mesnil non troverebbe chiaro questo luogo, quando non si desse col Goerenz all'*ut* il valore di *ita ut:* eppure nota anch'egli lo sconcio della diversità di valore nell'*ut* usato in questi due membri paralleli. Io per me credo che con istrane ipotesi i sensi, più che schiarirsi, si oscurino. Il Padeletti (Storia del Diritto Rom. p. 105) dice che questo è un di quei diversi passi (e non cita che i tre di questo dialogo § 6, § 10, § 27) onde *rilevasi che il vero e proprio giudizio importante e definitivo era considerato quello dell'assemblea*, alla quale il reo avrebbe potuto appellare. Ciò io non credo troppo preciso, anche dato al *provocare* il suo più rigoroso valore; giacchè in tal caso non ne verrebbe già questa conseguenza, ma piuttosto (e ciò non è improbabile) che nel concetto di Cicerone e della legislazione Romana al *iudicium* era necessariamente legata la possibilità nel reo di ricorrere colla provocazione al popolo, per essere ultimamente giudicato: se il reo per altro non appellava, il *iudicium* del magistrato era per sè *e vero e proprio giudizio importante e definitivo*. Per conto mio io tengo tra tutte l'interpretazioni quella del Sigonio più ovvia e chiara; quantunque non la creda senza eccezione.

ex iis autem — sublata cooptatione censoria. — Il Davisio ci trova qui delle tenebre palpabili — *in hisce tenebris mihi palpanti.* — La esagerazione Davisiana è evidente; tuttavia non è da dire che qui ci sia luce d'avanzo, specialmente se altri si fa molto caso del *popularem*, evidente scorrezione del testo: forma ripetuta ne' mss. al principio del capo diciassette per *populare*. Il Turnebo legge *populare est;* il Goerenz dice che non è necessario porlo l'*est*, perchè spesso in tali costrutti si sottintende. Il Klotz, l'Halm, il Baiter, il Müller, l'Huschke rimisero l'*est*, che l'Halm pensò di trovare in *populare* ossia *popularem* quasi fossevi ne'mss. *populare ē;* il Vahlen giustamente torna a ripetere che l'*est* non occorre, e che non si ha da cercarlo nella finale di *populare*.

tolta la coottazione censoria. — L'esser d'ordinario eletti a senatori quelli che aveano occupata una magistratura sino alla questura inclusiva (Liv. XXIII, 23), rese la elezione censoria in effetto quasi nulla: giacchè dipendendo dal popolo la scelta de' magistrati, dipendea anche da esso la scelta de' senatori. Onde abbiamo nella Sestiana: «nosse descriptionem civitatis a maioribus nostris sapientissime constitutam. qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut consilium senatus reipublicæ proponerent sempiternum: diligenter autem in id consilium ab universo populo» (c. 65): e altrove: «Rex denique ecquis est, qui senatorem populi Romani tecto ac domo non invitet? qui honos non homini solum habetur, sed primum populo Romano, cuius beneficio nos in hunc ordinem venimus» (in Verrem IV, 11). Giovi qui riportare un piccolo tratto, onde il nostro Ferrazio raccoglie le sue conclusioni dedotte dallo studio di alcuni luoghi di M. Tullio: «Universus nimirum Populus dabat Magistratus petentibus candidatis, eosque omnium Ordinum homines consequi poterant; qui autem Magistratus petendo adeptus fuerat, continuo a Censoribus legebatur in Senatum, et post Syllam Dictatorem, Senator erat, qui fuisset Quæstor. Quapropter Senatorium gradum petere videbatur, qui Magistratus petebat; idemque Populus, qui Magistratus crearet, deligere Senatores dicebatur. pate-

Digitized by Google

SVNTO. nam ita se res habet, ut, si senatus dominus sit publici consilii quodque is creverit defendant omnes, et, si ordines reliqui principis ordinis consilio rem publicam gubernari velint, possit ex temperatione iuris, cum potestas in populo, auctoritas in senatu sit, teneri ille moderatus et concors civitatis status, præsertim si proximæ legi parebitur; nam proxi-

conveniente un temperamento; giacchè è raffermata colla legge nostra l'autorità del senato: infatti segue: I SUOI DECRETI SARAN 28
FERMI. Perciocchè la cosa è sì fatta che quando il senato sia signore del pubblico consiglio, e ciò ch'ei abbia decretato, sia da tutti difeso; e, quando tutti gli altri ordini vorranno che la repubblica sia

bat etiam aditus in Curiam omnibus Civibus, cum liceret omnibus post legem Liciniam Sextiam, quod tempus eo loco notatur, capere Magistratus. Optime Cicero idem Verrina 4. *Qui honos non homini solum habetur, sed primum Populo R. cuius beneficio nos in hunc Ordinem venimus;* ab universo Populo simul et Quæstor creatus, et delectus fuerat Senator» (Epistol. II, 1). La voce poi *cooptatio* per *lectio* credo sia qui forse usata a indicare come i censori potessero considerare il Senato, quando era libero di sceglier chi voleano, siccome un loro collegio. essendo tale voce usata specialmente per l'elezioni che si faceano da' membri d'un collegio, quando ne fosse vacante un posto. Del resto «senatum novum cooptare» è detto da Livio, per ricomporlo del tutto: «..... ut et veterem senatum tollatis et novum cooptetis» (XXIII, 3). E nelle Verrine (II, 49) si adopera *cooptare senatores* in senso d'elezione, senza suffragi e senza gli altri riguardi ad età, a stirpi e simili. E nel libro II *de Divin.* c. 9, parlando Tullio de' senatori eletti da Cesare dice: « quid vero, Cæsarem putamus, si divinasset fore ut in eo senatu, *quem maiore ex parte ipse cooptasset*, etc.» Per maggiore schiarimento di questo parmi molto utile riportare le parole, onde il Willems (Le Sénat de la République Romaine tom. I p. 172: Louvain, 1878) conchiude la sua bellissima analisi del *plebiscitum Ovinium*. «Le *plebiscitum Ovinium*, en transférant la *lectio senatus* des consuls aux censeurs, restreignit considérablement la liberté des magistrats, chargés de reviser la liste sénatoriale. Il désigna des catégories de citoyens sur lesquelles le choix des censeurs devait se porter de préférence; et ces catégories comprenaient un nombre de candidats assez considérable pour que, en temps ordinaires, le censeurs n'eussent pas l'occasion de nommer des sénateurs en dehors d'elles. Ces candidats c'étaient les anciens magistrats, c'est-à-dire ceux que le vote du peuple avait élevés aux honneurs. Dès lors le vrai électeur du Sénat c'est le peuple, le peuple des assemblées centuriates et tributes. Cic., p. Cluent., 55 § 150: 56 § 153). Le rôle des censeurs se borne à contrôler le choix populaire, à peser la valeur morale des élus, et à écarter du Sénat les indignes. Les censeurs remplissaient les fonctions d'électeurs de second degré qui refusaient un certain nombre de candidats, désignés par le scrutin populaire, mais qui avaient rarement l'occasion d'accorder la dignité sénatoriale à des citoyens qui ne s'étaient pas soumis aux chances du vote populaire. Depuis le *plebiscitum Ovinium* jusqu'aux derniers siècles de l'Empire le Sénat romain fut essentiellement une assemblée d'anciens magistrats. Il fallait des circonstances extraordinaires pour qu'on y admît en un nombre tant soit peu considérable des *privati* qui n'avaient pas géré d'honneurs. Ce fut le cas par exemple lorsqu'en 216, après la bataille de Cannes, il y eut au Sénat 177 vacatures. (Liv. XXIII, 23). Ce fut encore le cas lorsque Sulla augmenta le Sénat de 300 membres nouveaux, et quand sous la dictature de César le nombre des sénateurs s'accrut jusqu'à 900. (Dio Cass., XLIII, 47). Mais, fait digne de remarque, aucune de ces *lectiones* extraordinaires ne fut faite par des censeurs. Elles furent toutes déléguées à des dictateurs.» E' nota poi alle sopraccitate parole *du vote populaire:* « Cicéron, dans son projet d'organisation idéale de la République, va plus loin encore. Tout en laissant aux censeurs le droit d'exclure des sénateurs pour cause d'indignité (de leg., III, 3 § 7), il veut leur enlever le droit de choisir des sénateurs qui n'ont pas été magistrats, et attacher la dignité sénatoriale uniquement à la gestion des ma-

Digitized by Google

mum est: IS ORDO VITIO CARETO, CETERIS SPECIMEN ESTO.

governata dal consiglio di quell'ordine, che sta in cima a tutti; coll'equa distribuzione del diritto, quando sia il potere nel popolo e l'autorità nel senato, ottener potrassi quella moderata e concorde costituzione di città, che si desidera; specialmente se si voglia ottemperare alla legge che viene appresso: poichè c'è appresso: QUEST'ORDINE SIA SENZA VIZIO; A TUTTI GLI ALTRI SARÀ SPECCHIO.

gistratures: ib. § 10: « Exque iis [ex omnibus magistratibus] senatus esto ». Cf. l'exposé des motifs, ib., 12 § 27: « Ex iis autem, qui magistratum ceperunt, quod senatus efficitur, populare sane neminem in summum locum nisi per populum venire, sublata cooptatione censoria. » Su queste ultime parole vorrei per altro osservare, che dal nostro luogo non si può assolutamente conchiudere col Willems che Cicerone avesse voluta rendere l'elezione de' senatori più popolare di quanto l'avea fatta il plebiscito Ovinio: giacchè e' pare ch'esso volesse tolta soltanto la coottazione censoria assoluta, com'era prima di quel plebiscito; ossia volea che nessuno (*neminem*), da quelli in fuori che aveano avuta una magistratura, potesse eleggersi a senatore dai censori.

28. — *col consiglio dell'ordine, che sta in cima a tutti.* — A spiegare il valore della voce *consilium*, qui usata, giova riportare il seguente luogo della Repubblica, che fa, anche per l'argomento, bel riscontro col nostro: « Ergo Archytas iracundiam videlicet dissidentem a ratione seditionem quandam animi vere ducebat; eam consilio sedari volebat: adde avaritiam, adde imperii, adde gloriæ cupiditatem, adde libidines; et illud vides, si in animis hominum regale imperium sit, cuius fore dominatum, consilii scilicet (ea est enim animi pars optima), consilio autem dominante nullum esse libidinibus, nullum iræ, nullum temeritati locum » (de Rep. I, 38).

quella moderata e concorde costituzione di città. — Il popolo ne' comizi, creando specialmente i magistrati, prepari al senato i membri che devono comporlo; fin qui giunge la *potestas populi* per riguardo al senato. Comunichi alle deliberazioni de' comizi il Senato (*consilium publicum*) tutta la saviezza di quel senno venerando (*auctoritas*), onde egli diviene quasi come forma ed anima di queste pubbliche deliberazioni; e lo Stato sarà non un potere inflessibile ed impetuoso, ma temperato e calmo: non una lotta infruttuosa di opinioni, ma un armonico cospirare al comun bene, che dev'essere la salute della Repubblica: quest'è, io credo, la mente di Tullio. In questo luogo in vero, chi ben osservi, trova disegnato il governo popolare in tutti i suoi principali lineamenti, conforme il pensiero Romano. Il popolo elegge i magistrati ed il costoro potere di giudicare è la *populi potestas*, a cui si viene a chieder ragione: il popolo vota ne' comizi, ma il potere che qui esercita, per la quantità dei votanti e l'impetuosità de' partiti ha bisogno d'essere frenato e represso dall'intervento d'un'autorità sovrumana, donde la consultazione degli auguri; e di essere temperato e guidato da quella parte autorevolissima di cittadini, eletta dal popolo stesso, e che costituisce il Senato. Ciò viene in altre parole così compendiato nella Repubblica (II, 33): « Id enim tenetote, quod initio dixi, nisi æquabilis hæc in civitate conpensatio sit et iuris et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum consilio et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem rei publicæ conservari statum. »

VITIO CARETO. — Nel disegno della legge abbiamo — VITIO VACATO — le quali parole, riportate qui per ispiegarle, sono cambiate in — *vitio careto* —: eppure nell'un luogo e nell'altro la uniformità de' codici non lascia dubbio sulla

Digitized by Google

Q. Præclara vero, frater, ista lex, sed et altera ut vitio careat

Q. È davvero stupenda, o fratello, cotesta legge; ma così è pur l'altra che quest'ordine sia senza

lezione. Or come spiegherebbesi questa stranezza? Non col dire che Cicerone riportò a memoria il testo della legge; giacchè evidentemente apparisce, dal citarne le altre parole tali e quali, senza mutarle anche nella loro collazione e successione, ch'egli avea il testo di legge sott'occhio; e ciò viene meglio indicato dal *proximum est* etc.: piuttosto è da supporre che nel citar appresso queste parole e' avesse creduto meglio di mutare il *vacato* in *careto*, per levare il cattivo suono d'una, forse per il suo squisitissimo gusto, sgraziata alliterazione, che nascea da *va* e *vi*, onde cominciavano due successive parole. E' non avrà poi corretto subito il *vacato* del testo per qualche peritanza che avrebbe avuta a far ciò, attesa la maggior precisione della frase *vitio vacato* rispetto all'altra *vitio careto*. E in vero la propria significazione di *careto* c'è data da M. Tullio nelle Tusculane dove ci dice: «*Carere* igitur hoc significat: egere eo, quod habere velis. Inest enim velle in carendo, nisi cum sic tamquam in febri dicitur, alia quadam notione verbi» (Tusc. I, 36). Or *carere*, esprimendo la mancanza di ciò che si vorrebbe avere, non sosterrebbe così volentieri la compagnia di *vitio*, certo per sè non amato e voluto da nessuno: soltanto nella seconda e più larga significazione, indicata pure dal Nostro, *carere* potria stare con *vitio*, come sta unito, tra gli altri luoghi, a *febri* nel l. c. delle Tusculane e in una lettera di Tullio a Tirone (ad fam. XVI, 15); ed a *carere eo malo* nel *de Finib.* II, 13. Al qual luogo il Goerenz scrive: «Notat ad hæc Bremi, Ciceronem alibi, sic recte dici, negare; et tamen sæpius sic scribere. Ita sane frequenter facit: nam *carere febri*, *vitio*, *dolore*, *crimine*, etc. æque huc pertinent; nec aliter omnis Latinitas. Igitur Cicero vel consulto, vel imprudens peccat? Neutrum. Nam loco illo, quem Bremi laudat I Tusc. 36, 88. *carere in malo non dicitur*, *nec enim esset dolendum*, verbo *carere* Cicero egentis sensu capit, quod contexta clare docent. Non igitur his *carere malo* eo sensu, quo h. l. poni prohibetur; sed negatur modo egentis sensu recte poni posse.» Ma la giustificazione di M. Tullio non la si vuole desumere da questa ragione, sì bene dal più largo significato, cui il Nostro suole dare al verbo *carere*, cioè quello di *vacare*. Tanto è vero che nel capo secondo della Orazione *pro Ligario* prima si dice: «Q. Ligarius omni culpa vacat:» e poi: «Ergo hæc duo tempora carent crimine:» e sì che i *tempora* sono *egentia sensu*. E il nostro luogo parmi anzi si dovesse porre tra gli esempi che i Lessici recarono a provare che il *carere* è anche attribuito alle cose inanimate: tra' quali esempi non ne veggo uno dell'aureo secolo della lingua latina.

ista lex, sed et altera ut vitio careat ordo et censorem quærat interpretem. — I leidd. hanno: «ista lex sed eclaterat (il *c* avanti la *l* è difficile a rilevare nel 1°: nel 2° v'è in suo luogo una *t*) ut vitio (*vicio* in *A*) careat ordo et censorem quærat (*careat-quaerat* è scritto sopra una raschiatura in *A*).» Il Turnebo emendò conforme a' vecchi mss.: «lex est et late patet:» in altri codici avea trovato: «sed et altera.» Io lessi con quest'ultimi mss. riputando che qui sia detto quasi ironicamente: fratel mio, più che bella è cotesta tua legge; ma pur bella l'altra che volesse, quest'ordine fosse senza vizio e cercasse per interprete di questa legge un censore. Il Goerenz in quattro de' suoi mss. trovò *sed altera*, in altri *set et altera*: ma l'*et* per lui, che vede qui un aposiopesi, è de' copisti: per me in vece l'*et* dà maggior spicco ed evidenza alla lezione. Lo stesso Goerenz dà per sottinteso all'*interpretes* la voce *morum*, ampliando quella voce con quest'altre: «qui eius (ordinis) integritatem publice probet:» spiegazione, io credo, alquanto strana. Comunemente si tiene poi la lezione del Turnebo, solo che alcuni leggono *quærit* in vece di *quærat*, come l'Orelli, il Baiter, il Müller, l'Huschke, come già avea pensato che si potesse leggere lo stesso Turnebo. L'Halm segna di croce «et laterat et ut vitio careat ordo et:» credendo tutto questo una glossa, ed essa pure sconciata. Inoltre egli pone *sed* dinanzi a *censorem quærit*, dicendo che gliel suggerì per lettera il Madvig, che lo tenca necessario. Il Vahlen tiene affatto come il Turnebo, soltanto che non pone *est* dopo *lex*: così il Müller che nota per altro: «nos ut Vahlen, nisi quod is *quaerat* codd. secutus scripsit; idem mus. Rhen.

Digitized by Google

ordo et censorem quærat interpretem.

29 *Att.* Ille vero etsi tuus est totus ordo gratissimamque memoriam retinet consulatus tui, pace tua dixerim, non modo censores, sed etiam iudices omnes potest defatigare.

XIII. *M.* Omitte ista, Attice; non enim de hoc senatu nec his de hominibus, qui nunc sunt, sed de futuris, si qui forte his legibus parere voluerint, haec habetur oratio: nam cum omni vitio carere lex iubeat, ne veniet quidem in eum ordinem quisquam vitii particeps. id autem difficile factu est nisi educatione quadam et disciplina, de qua dicepecca, e che cerchi per interprete il censore.

Att. Eppure quell'ordine, quan- 29
tunque sia tutto per te, e del tuo consolato ritenga memoria gratissima, dirollo pur con tua buona pace, non solo i censori, ma ben anche tutti i giudici del mondo potrebbe stancare.

XIII. *M.* Lascia coteste cose, o Attico; poichè il nostro discorso non versa già intorno al senato, che c'è ora, nè su quegli uomini, che vi sono adesso; ma intorno a quelli che saran per esservi; se pur vorranno assoggettarsi a queste leggi. Di vero, poichè la legge comanda ch'e' sia senza vizio alcuno, in quest'ordine non verrà certamente alcun uomo, che sia da qualche vizio macchiato. Certo

XXI p. 158 coni. *lex, ut vitio careat ordo, sed et late*-, quo non opus videtur; *late patet, ut* est 'late patet præscriptum legis, ut'-, in quo quid sit ineptum, ut ait Halm., non perspicio. Duas res reprehendit in 'præclara' lege, quarum altera alteram sequitur, quod et nimis late pateat et quod censorem quærat interpretem» (Adnotatio Critica p. XLVII). Il Goerenz è lì lì per accagionare di menzogna il Turnebo perchè disse «in vett. libris legi» la lezione da lui offerta: ma veramente il Turnebo scrive: — Emendavi, «Lex est et late patet» ex veteribus libris: — e ciò è ben altra cosa.

e che cerchi per interprete il censore. — Clodio avea proibito ai Censori, che nessuno cancellassero essi da una magistratura nè al alcuno infliggessero la nota d'infamia, senza che fosse stato condannato, dopo averlo entrambi giudicato: «τοῖς τε τιμηταῖς ἀπηγόρευσε μήτ' ἀπαλείφειν ἔκ τινος τέλους μητ' ἀτιμάζειν μηδένα, χωρὶς ἢ εἴ τις παρ' ἀμφοτέροις σφίσι κριθεὶς ἁλοίη» (Dio Cass. XXXVIII, 13). Quantunque questa legge fosse appresso tolta da Scipione «Σκιπίων..... τὰ πρὸς τοῦ Κλωδίου περὶ τῶν τιμητῶν γραφέντα κατέλυσε» (Id. XL, 57); tuttavia si vede anche da questo luogo come la censura più tardi perdesse molto della sua forza. Cicerone accenna alla legge di Clodio con queste parole: «approbantibus (consulibus) etiam ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de republica tollerentur» (pro Sestio c. 25): e altrove: «censorium iudicium ac notionem et illud morum severissimum magisterium, non esse nefariis legibus de civitate sublatum» (de Provinc. Consular. c. 19).

XIII 29. — *se non v'abbia educazione e disciplina a modo.* — Gli è evidente che con queste due voci si vogliono abbracciare tutte quelle provvidenze e cure, onde lo Stato cerca di promuovere e mantenere la moralità ne' suoi membri. L'educazione riguarda in un modo speciale i fanciulli: «institutus liberaliter, *educatione doctrinaque puerili*» (De Orat. III, 31): la disciplina anche gli adulti: «qui e ludo atque e pueritiæ *disciplinis* bello maximo atque acerrimis hostibus ad patris exercitum atque in militiæ *disciplinam* profectus est» (de Imperio Cnei Pompei c. 10): quella svolge (*educit*) que' primi germi del buon costume, che sono nati insieme coll'uomo; la *disciplina* prescrive tali regole che ne fanno raccogliere i frutti più copiosi, e impedisce che il pervertimento rechi in questo campo desolazione e rovina. Diremo che la educazione fa i costumi, la disciplina attempera secondo essi ogni fatto nell'individuo: entrambe preparano alla società uomini degni: «imitari potius, Castor, avi tui *mo-*

Digitized by Google

mus aliquid fortasse, si quid fuerit loci aut temporis.

30 *Att.* Locus certe non deerit, quoniam tenes ordinem legum, tempus vero largitur longitudo diei. ego autem, etiam si præterieris, repetam a te istum de educatione et de disciplina locum.

M. Tu vero et istum, Attice, et si quem alium præterii. *CE*TERIS SPECIMEN ESTO. quod si, tenemus omnia: ut enim cupiditatibus principum et vitiis infici so-

la è questa cosa difficile ad ottenere, se non v'abbia educazione e disciplina a modo; della quale qualche cosa forse diremo, se per avventura saravvi luogo e tempo.

Att. Il luogo certamente non 30 mancherà, poichè tieni tu in mano l'ordine delle leggi; di tempo c'è poi larga la lunghezza del dì. Del rimanente quand'anche tu ci passassi sopra, ti richiamerò io su questo argomento della educazione e della disciplina.

M. Tu senza meno, o Attico, e per questo e per qualsiasi altro argomento che avessi lasciato io. A TUTTI GLI ALTRI SARÀ SPECCHIO. E se questo, abbiam tutto. Come in fatti alle passioni de' principali e a lor vizi tutta suolsi am-

res disciplinamque debebas (Cæsar), quam optimo et clarissimo viro fugitivi ore maledicere» (Pro Rege Deiotaro c. 10): ma l'una formandoli, l'altra conservandoli buoni in ogni opera cotesti cittadini: «num qui tumultus, num quid, nisi moderate, nisi quiete, nisi *ex hominis gravissimi et sanctissimi disciplina*? (Ib. c. 7). E pur troppo quando la disciplina non impedì la corruzione de' costumi, allora fu difficile trovar rimedio a' mali di Roma, onde Seneca dicea: «mala sua, quod malorum ultimum est, amant. Tunc autem consummata est infelicitas, ubi turpia non solum delectant, sed placent: et desinet esse remedio locus, ubi, quæ fuerint vitia, mores sunt» (ep. 39). Quanta importanza poi desse Tullio alla disciplina ed a' costumi, il vediamo in quel luogo della Repubblica (II, 38) dove stabilisce disciplina e costumi essere insieme principii constitutivi e conservativi d'uno Stato, prima ancora delle leggi: «nec tamen didici (è Tuberone che parla a Scipione) ex oratione tua istam ipsam rem publicam, quam laudas, qua *disciplina*, quibus *moribus* aut *legibus* constituere, vel conservari possimus.»

della quale qualche cosa forse diremo. — Certo qui non s'accenna a speciali libri dell'educazione, che sieno andati perduti, come farebbe credere il Turnebo nel suo commentario; ma piuttosto si preludeva a quel tratto degli altri libri *de Legibus*, che ci mancano, ne' quali e' n'avrà discorso a lungo. Nel quarto della sua Repubblica deve aver parlato abbastanza largamente su questo soggetto, per quanto si può argomentare da' frammenti che ci rimangono; ne' quali egli severamente condanna gl'incentivi alle più laide passioni, che avea la puerile educazione de' Greci, specie quella degli Spartani: vedi il Mai nota al 2° capo di questo libro.

30. — *prœterii. CETERIS.* — Ne' mss. leidd. abbiamo *prœteris*: ove l'Ascensiana lesse: *prœterii. ceteris:* come han tenuto la maggior parte degli editori. In margine all'ed. Lambiniana è stato posto, s'ignora da chi, *prœteriero. ceteris;* che accolsero tutti i più recenti editori; parte con riserbo come il Baiter, il Vahlen, l'Huschke: parte senza, come l'Halm ed il Mesnil. Io tenni *prœterii. ceteris*, quantunque la correzione del Pseudo-Lambino sia pur lusinghiera: ma poniamo caso che M. Tullio avesse voluto parlare d'un tempo passato, che avrem noi da ridire del *prœterii*, forse velato dallo sgorbio dei copisti.

quod si, tenemus. — Così i codici. R. Stefano stampò *quod si est, tenemus*, e così stamparono il Turnebo, il Lambino, il Goerenz ed altri. Il Klotz, il Baiter, l'Halm, l'Huschke, il Müller accettano *si tenemus, tenemus* del Bake: il Vahlen

Digitized by Google

let tota civitas, sic emendari et corrigi continentia. vir magnus et nobis omnibus amicus, L. Lucullus, ferebatur quasi commodissime respondisset, cum esset obiecta magnificentia villæ Tusculanæ, duo se habere vicinos, superiorem equitem Romanum, inferiorem libertinum: quorum cum essent magnificæ villæ, concedi sibi oportere, quod iis, qui inferioris ordinis essent, liceret. non vides, Luculle, a te id ipsum natum, ut illi cupe-

morbar la città, così alla morigeratezza loro avvien che s'emendi e si corregga. Era voce che quel grand'uomo, e a noi tutti amico, che fu Lucio Lucullo, con molta disinvoltura avesse risposto a chi gli mettea a vizio la magnificenza della sua villa nel Tusculano: aver lui due vicini, un cavalier Romano sopra, un libertino sotto; dei quali essendo così magnifiche le ville doveasi pur concedere a lui ciò che a persone di ordine inferiore era lecito avere. Non vedi, o Lucullo, che da te provenne che avessero pari voglie costoro, ai quali ciò, se non l'avessi tu fatto,

nella sua prima edizione stette col Bake, ora sta a' codici, osservando come un simile modo v'è ne' codici delle Tusculane (V, 17, 50): «Quod si, beata vita glorianda:» quantunque s'aggiunge qui dagli editori, dopo il *si*, un *est*.

morigeratezza. — «*Continentia*. Hic continentia cupiditati et aviditati contraria est, cum manus nostras ab alieno continemus:» così il Turnebo. Ma con buona pace di tanto interprete qui (*hic*) il contesto gli dà torto. *Continentia* evidentemente nel nostro luogo suona il dominio, che ha l'uomo, delle proprie passioni in generale, il saper reggere colla parte razionale la parte animale o disordinata di noi, è l'ἐγκράτεια de' Greci, che dagli Stoici era definita la inalterabile scienza delle cose, che mostransi conforme alla retta ragione: «ἐγκράτειαν δὲ ἐπιστήμην ἀνυπέρβλητον τῶν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον φανέντων» (ap. Stobaeum, *Eclog. Ethic.* p. 106). In vero è qui detta la *continentia* quella che emenda e corregge cupidigie e vizi; dunque non è ristretta semplicemente al guardarsi di non toccar l'altrui roba: nel qual caso avremmo l'*abstinentia* meglio che la *continentia* (ved. il Barrault op. cit. n. 442). M. Tullio nel *de Inventione* scrive: «*temperantia* est rationis in libidinem atque in alios non rectos impetus animi, firma et moderata dominatio; eius partes sunt *continentia*, clementia, modestia. *continentia est, per quam cupiditas consilii gubernatione regitur*» (II, 54). E negli Uffici: «*continentia* in victu omni atque cultu corporis tuendi causa prætermittendis *voluptatibus*» (II, 24). Del resto *emendare* si distingue da *corrigere*, come il levar via un po' alla volta i difetti e estirparli del tutto: ciò puossi ricavare dall'etimologia delle due voci e dall'efficacissimo luogo di Plinio, il quale, scrivendo al suo Arriano, ed accennando a' molti vizi della città (*de pluribus vitiis civitatis*) soggiunge: «Nam tu quoque amore communium soles *emendari* cupere, quæ iam *corrigere* difficile est» (VI, 2). *Cupiditatibus* qui si distingue, chi bene osserva il contesto, da *vitiis*, come i desideri smodati da' mali costumi che dal contentamento di quelli derivano; e in questo senso *cupiditates* ha un valore molto simile a *libidines*.

Lucio Lucullo. — Uno de' più grandi capitani di Roma. Nell'Oraz. *pro Murena* è detto *fortissimus et sapientissimus vir, summus imperator* (c. 9). E più avanti, per rispetto alle sue imprese nella guerra Mitridatica, si dice: «L. Luculli vero res tantæ exstiterunt, ut neque maius bellum commemorari possit neque maiore consilio et virtute gestum» (c. 15). Se fosse stata la vita de'suoi ultimi anni pari all'onestissima della sua giovinezza ed alla gloriosissima che condusse nell'armi, forse Roma non avrebbe avuto uomo per ogni riguardo più grande. Ma rivolgere, diremo con Plutarco, al piacere, come ad ultimo fine, le splendide geste, e, ciò che resta dopo le guerre e dopo le imprese militari, darlo alla voluttà, vivendo tra giuochi e stravizi, non sono cose degne della gloriosa

Digitized by Google

31 rent? quibus id, si tu non faceres, non liceret. quis enim ferret istos, cum videret eorum villas signis et tabulis refertas, partim publicis, partim etiam sacris et religiosis? quis non frangeret eorum libidines, nisi illi ipsi, qui eas frangere deberent, cupiditatis eiusdem tenerentur?

XIV. Nec enim tantum mali est peccare principes, quamquam est

non saria stato lecito? E chi in vero avrebbe sofferti costoro, se si fossero viste le loro ville piene di statue e di pitture, parte pubbliche e parte ancora sacre e religiose? Chi avrebbe dovuto rompere le loro smoderatezze, se quegli stessi, che doveano romperle, di smoderatezza uguale fossero stati colpevoli? 31

XIV. E non è tanto il male che pecchino i principali cittadini,

Accademia (di cui era alunno Lucullo), nè di chi volea far da Senocrate, ma di uno che inclina verso Epicuro: «τὸ δ' ἐφ' ἡδονήν, ὡς τέλος, καταστρέψαντα τὰς καλὰς πράξεις, ἤδη λοιπὸν ἀφροδίσια τῶν πολεμων καὶ στρατηγιῶν ἄγοντα πιίζειν καὶ τρυφᾶν, οὐκ ἄξια τῆς καλῆς Ἀκαδημίας, οὐδὲ τὸν Ξενοκράτη ζηλοῦντος, ἀλλ' ἐγκλικότος πρὸς τὸν Ἐπίκουρον (Comp. Cimonis cum Lucullo p. 199). E ben si vede che nel paganesimo le guerre furono per le persone individue e per i popoli troppo necessarie perchè si mantenessero morali; tanto che il medesimo Plutarco non dubita di credere che lo stesso Cimone sarebbe vissuto tra maggior fasto e voluttà, se fossegli stato concesso di passare dalle armi e da' pubblici negozi ad una vecchiezza non belligera e lontana dalle pubbliche faccende: «ἄδηλον γάρ, εἰ καὶ Κίμων ἀπὸ τῶν πράξεων καὶ στρατηγιῶν εἰς ἀπόλεμον καὶ ἀπολίτευτον γῆρας ἀφεὶς αὑτόν, ἔτι μᾶλλον ἂν ἐχρήσατο σοβαρᾷ καὶ πρὸς ἡδονὴν ἀνειμένῃ διαίτῃ» (Ib. p. 200).

31. — *se si fossero viste le loro ville.* — Oltrè la villa di Napoli, Lucullo n'avea, scrive Plutarco, nell'agro Toscolano un'altra con vedette e con amenissime viste, e dove pure avea apprestate stanze e passeggi: «ἦσαν δ' αὐτῷ περὶ Τοῦσκλον ἐγχώριοι δίαιται καὶ κατασκοπαὶ περιόπτων καὶ κατασκευαὶ ἀναπεπταμένων ἀνδρώνων καὶ περιπάτων» (in vita Luculli c. 39). Per rispetto alla sua villa di Napoli scrive Plinio: «Lucullus exciso etiam monte iuxta Neapolim maiore impendio quam villam exaedificaverat euripum et maria admisit; qua de causa Magnus Pompeius Xerxem togatum eum appellabat» (IX, 54). L'appellazione di Serse togato secondo Plutarco (l. c.) gli fu data per la stessa ragione da Tuberone Stoico. Dice Varrone (de R. R. III, 17) che nello star dietro a' pesci Lucullo non la cedeva a Nettuno: «ipse Neptuno non cederet de piscatu.» Non vuolsi per altro credere che dopo la guerra Mitridatica Lucullo non pensasse che a delizie e voluttà: e in fatti egli era appassionato raccoglitore di libri, del cui uso fu a tutti gli studiosi liberale: coltivò la filosofia, e fu seguace dell'Accademia Vecchia, che ebbe per capo l'Ascalonita Antioco, amicissimo di Lucullo. Nè si rifiutò di mettersi nelle pubbliche cose per vantaggio degli amici e della città, e ciò fino all'esiglio di M. Tullio (Plut. in vit. c. 42): appresso, dice Plutarco, egli fu un uomo disfatto «παντάπασιν ἐξελύθη» (Id. c. 43): e si dice che innanzi alla sua morte gli si ammalasse la mente, ed a poco a poco inebetisse: «πρό γε τῆς τελευτῆς λέγεται νοσῆσαι τὴν διάνοιαν αὐτὸν κατὰ μικρὸν ἀπομαραινομένην» (Ib.).

fossero stati colpevoli. — S'allude per avventura a Verre rubatore per eccellenza in Sicilia de' capolavori d'arte, che si trovavano in quell'isola: non risparmiando di farsi sue anche le statue di deità pubblicamente venerate: vedi la quarta delle Verrine. Che Lucullo abbia fatto nell'Asia quel che Verre in Sicilia, non v'è troppo da dubitarne; per quanto si vogliano credere piene di esagerazione le accuse fatte contro di lui dagli avversari, che lo diceano venuto in Asia a spogliare, più che a debellare dei re: ὥσπερ ἐκδύσαι τοὺς βασιλεῖς, οὐ καταπολεμῆσαι» (Plutar. in vit. c. 33 e c. 39). Era poi Lucullo tanto appassionato per i lavori dell'arte greca, che della sola copia della Gliceria di Pausia, ci dice Plinio (H. N. XXXV, II), avesse speso due talenti.

XIV. — *quali per avventura sono stati nella città i maggiorenti.* — Sentenza Platonica, che M. Tullio godea ricordare. Nella lettera, in cui egli giustifica con Lentulo la sua condotta politica, dopo i benefizi ricevuti da Cesare, è scritto:

Digitized by Google

magnum hoc per se ipsum malum, quantum illud, quod permulti imitatores principum existunt. nam licet videre, si velis replicare memoriam temporum, qualescumque summi civitatis viri fuerint, talem civitatem fuisse; quæcumque mutatio morum in principibus exti-

quantunque ciò sia per sè stesso male grande, quanto quello che son troppi coloro, che de' principali cittadini diventano imitatori. E' si può vedere in fatti, se vuoi ritorcere il pensiero a' trascorsi tempi, che, quali per avventura sono stati nella città i maggiorenti, tale fu essa pure; e che qualunque mutamento mai fosse av-

«Erant præterea hæc animadvertenda in civitate, quæ sunt apud Platonem nostrum scripta divinitus: quales in republica principes essent, tales reliquos solere esse cives» (ad fam. I, 9). Tale sentenza è tolta dal quarto libro delle Leggi di Platone (p. 711 B. e C.). Quivi Platone fa dire al suo Ateniese: non occorrono nè fatiche, nè assai lungo tempo ad un re per mutare i costumi di una città: primo egli si metta su quella strada a cui, conforme la virtù od il suo contrario, e' intende rivolgere i suoi cittadini, ogni cosa primo egli prescrivendo coll'opera: altro lodi e colmi d'onore, altro colmi di vituperio, e chi non ubbidisce, danni al disonore per ogni azione che faccia..... No: nessuno ci persuaderà, o amici, che si possa più presto e più facilmente mutare le leggi di una città, che col camminare i principi innanzi agli altri: e ritengo che ora non avvenga diversamente, nè che sia per accadere diversamente appresso: «Οὐδὲν δεῖ πόνων οὐδὲ τινος παμπόλλου χρόνου τῷ τυράννῳ μεταβαλεῖν βουληθέντι πόλεως ἦθη, πορεύεσθαι δὲ αὐτὸν δεῖ πρῶτον ταύτῃ, ὅπηπερ ἂν ἐθελήσῃ σάν τε πρὸς ἀρετὴς ἐπιτηδεύματα προτρέπεσθαι τοὺς πολίτας ἐάν τε ἐπὶ τοὐναντίον, αὐτὸν πρῶτον πάντα ὑπογράφοντα τῷ πράττειν, τὰ μὲν ἐπαινοῦντα καὶ τιμῶντα, τὰ δ' αὖ πρὸς ψόγον ἄγοντα, καὶ τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμάζοντα καθ' ἑκάστας τὰν πράξεων... Μηδεὶς ἡμᾶς πειθέτω, ὦ φίλοι, ἄλλη ἧττον καὶ ῥᾷον μεταβάλλειν ἂν ποτε πολιν τοὺς νομους, ἢ τῇ τῶν δυναστευόντων ἡγεμονίᾳ, μηδὲ νῦν γε ἄλλη γίγνεσθαι μηδ' αὖθίς ποτε γενήσεσθαι.» Nel Menesseno lo stesso Platone riferendo un eguale pensiero allo Stato, che appella nutritore degli uomini, se buono di buoni, se cattivo di cattivi: «πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστί, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δ' ἐναντία κακῶν» (p. 238 C.). Senofonte (Ciropedia VIII, 8), ripetendo per caso con Platone la dottrina del comune maestro scrive: quali sono per avventura i capi, tali si fanno quelli che sono a loro soggetti; per questo gli uomini sono ora più ingiusti che una volta non fossero: — «ὁποιοί τινες γὰρ ἂν οἱ προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ' αὐτοὺς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνονται. Ἀθεμιστότεροι δὴ νῦν ἢ πρόσθεν ταύτῃ γεγένηνται.» Chi bramasse di vedere svolta questa dottrina con una rettorica dilavata, più che con fluidità, bellezza e sostanza di pensare, non gli occorre che leggere Plinio nel capo XLV e segg. del Panegirico a Traiano. Livio accennando alla forza dell'esempio del re Numa sul popolo di Roma, dice con semplicissima efficacia: «Et cum ipsi se homines in regis, velut unici exempli, mores formarent» (I, 21). Con maggiore intonazione dice Fabio nella terza delle sue Declamazioni: «Hæc conditio superiorum est, ut, quicquid faciunt, præcipere videantur et perniciosissimus est malæ rei maximus quisque auctor» (c. 15). E Claudiano (De IV consul. Honorii Augusti vv. 296-305) ripete questo pensiero con questa serie di sentenze, una delle quali ci ha dato il notissimo *regis ad exemplum totus componitur orbis*:

«In commune iubes si quid, consesque tenendum
Primus iussa subi, tunc observantior æqui
Fit populus, nec ferre negat, cum viderit ipsum
Auctorem parere sibi, componitur orbis
Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, ut vita regentis.
Mobile mutatur semper cum principe vulgus.
His tamen effectis, nec fastidire minores,
Neu pete præscriptos homini transcendere fines.
Inquinat egregios adiuncta superbia mores.»

Digitized by Google

terit, eandem in populo secutam,
32 idque haud paulo est verius quam quod Platoni nostro placet, qui musicorum cantibus ait mutatis mutari civitatum status: ego autem nobilium vita victuque mutato mores mutari civitatum puto; quo perniciosius de re publica merentur vitiosi principes, quod non solum vitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt in civitatem, neque solum obsunt, quod ipsi corrumpuntur, sed

venuto ne' costumi de' principali cittadini, il medesimo era accaduto nel popolo. E questo è troppo più 32
vero di quanto piace al nostro Platone, il quale afferma che, al mutarsi de'musici suoni,soglionsi anche mutare le condizioni delle città. Io per me ritengo che al mutarsi la vita e il vivere de' nobili, si mutino anche i costumi della città. Laonde riescono di assai più danno alla repubblica i maggiorenti viziosi, perchè non solo contraggono vizi loro, ma perchè gl'infondono anche nella città: nè soltanto riescono dannosi perchè son essi corrotti,

al mutarsi de' musici, suoni soglionsi anche ecc. — È notabile come Tullio, avendo riportato qui un pensiero di Platone, da lui stesso citato nella lettera a Lentulo, mostri d'ignorarlo affatto. Il Vahlen scrive su tale proposito: « neque quicquam in his movebit qui Ciceronis quam memorabilis nonnumquam oblivio fuerit, reminiscetur: confer, ut unum afferam, Tusc. 3, 17, 36.» Veramente a me sembra improbabilissimo che M. Tullio, il quale sapea bene a memoria la sentenza Platonica da citarla in una lettera, in cui le sentenze altrui le si scrivono perchè passate con noi in sangue, se ne sia proprio dimenticato scrivendo le sue leggi, appena due anni dopo che le avea riportate nella sopraddetta lettera. Io piuttosto credo che la solita sua vanità non fosse estranea a questa simulata dimenticanza: volea, io credo, farsi più grande correggendo il pensiero del divino Ateniese. L' Huschke vuol fare scomparire ogni difficoltà e nota: « Verba *Platoni nostro placet* absque 'et', quod addidi, et addito *qui*, quod delevi, post verba *quam quod* in AB edd. leguntur. » Onde secondo l' Huschke s'avrebbe: « idque Platoni nostro placet *et* haud paulo est verius quam quod musicorum etc.: » veramente, se non ci fosse una sfrenata libertà di mutamenti, la lezione non ispiacerebbe. Giova poi confrontare q. l. coll'altro analogo del § 39 del II libro.

la vita e il vivere. — *Vita victusque*, alliterazione non rara nelle opere di Tullio (ad fam. III, 10: VII, 23: IX, 24: Brut. XXV: Off. I, 17). Ma, per quanto scorgo io, chi badi al contesto de' citati luoghi e del nostro, con quelle due voci congiunte insieme vedrà esser qui significata la vita privata tanto dal lato morale quanto dal fisico; senza che vi sia compresa la vita veramente detta pubblica o politica, a cui estenderebbe questa frase il Mesnil. Giova riportare questi luoghi: « Quæ tamen ego omnia in expetenda amicitia tua non astutia quadam, sed aliqua potius sapientia secutus sum. Quid? illa vincula, quibus quidem libentissime adstringor, quanta sunt! studiorum similitudo, suavitas consuetudinis, delectatio *vitæ* atque *victus*, sermonis societas, litteræ interiores. Atque hæc domestica. Quid illa tandem popularia? » (ad fam. III, 10): « Est mihi gratissimum tanti a te æstimatam consuetudinem *vitæ victusque* nostri, primum, ut eam domum sumeres, ut non modo prope me, sed plane mecum habitare posses, deinde ut migrare tanto opere festines. Sed ne vivam, si tibi concedo, ut eius rei tu cupidior sis quam ego sum. Itaque omnia experiar » (Ib. VII, 23). « Sed mehercule, mi Pæte, extra iocum moneo te, quod pertinere ad beate vivendum arbitror, ut cum viris bonis, iucundis, amantibus tui vivas. Nihil est aptius vitæ, nihil ad beate vivendum accommodatius. Nec id ad voluptatem refero, sed ad communitatem *vitæ*, atque *victus*, remissionemque animorum, quæ maxime sermone efficitur familiari, qui est in conviviis dulcissimus, ut sapientius nostri quam Græci: illi συμπόσια aut σύνδειπνα, id est, compotationes aut concenationes, nos convivia, quod tum maxime simul vivitur »

Digitized by Google

etiam quod corrumpunt plusque exemplo quam peccato nocent. atque hæc lex, dilatata in ordinem cunctum, coangustari etiam potest; pauci enim atque admodum pauci honore et gloria amplificati vel corrumpere mores civitatis vel corrigere possunt. sed hæc et nunc satis et in illis libris tractata sunt diligentius: qua re ad reliqua veniamus.

33 XV. Proximum autem est de suffragiis, quæ iubeo nota esse optimatibus, populo libera.

Att. Ita me hercule attendi, nec satis intellexi quid sibi lex aut quid verba ista vellent.

M. Dicam, Tite, et versabor in re difficili ac multum et sæpe quæsita, suffragia in magistratu mandando ac de reo iudicando quin in

ma perchè eziandio recano maggior corruzione coll'esempio che danno col peccar loro. E cotesta legge estesa a tutto quanto l'ordine può ben esser ristretta; giacchè pochi assai per onori e per glorie segnalati, possono come corrompere così correggere i costumi della città. Ma questo e bastantemente sin qui fu discorso e con ispeciale cura trattato nei libri, che ben conosci: però veniamo al resto.

XV. Ciò poi che vien subito 33 dopo, è intorno a' suffragi; i quali ordiniamo che sieno noti agli ottimati, al popolo liberi.

Att. Io certo, ch'Ercole m'aiuti, io, per quanto pensai, non ho potuto intendere che dir la legge o che dir si vogliano coteste parole.

M. Mi spiegherò, o Tito, e mi fermerò su argomento difficile e molto e spesso discusso: cioè, se i suffragi, nell'elezione del magistrato, nel giudizio d'un reo, anzi nel votare una legge o rogazione,

(lb. IX, 24). Così suona nel citato luogo del *de Off.* e così credo debba intendersi nel luogo del *Brutus*. Certamente di questa frase la parte più nobile è compresa nel *vita*, che si unisce e quasi si identifica con *mores*, onde quel di Sallustio: « vita moresque » (Jugurtha c. 85): il *victus*, congiunto con *vita*, non ne è che la fedele espressione: onde una *vita* o molle o turpe trae ad un *victus* tutto agi e dissolutezze; ed una *vita* innocente e severa, ad un *victus* semplice e frugale. Ho cercato poi di voltare il latino mantenendo l'alliterazione e traducendo *victus* con *il vivere;* vedendo come anche in latino *vivere* abbia avuto un identico valore di *victus*. Si confrontino questi luoghi del Digesto: « verbo *victus* continentur, quæ usui, potuique cultuique corporis, quæque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere vicem Labeo ait » (fr. 43 de verb. sign. L, 16): « et cætera quibus tuendi, curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione (*victus*) significantur » (lb. fr. 44): « verbum *vivere* quidam putant ad cibum pertinere; sed Ofilius ad Atticum ait, his verbis et vestimenta et stramenta contineri » (lb. fr. 234 § 2).

XV, 33.— *Proximum autem est.* — Così uno de' codici deteriori, e C. Stefano: i leidesi *proximus autem est*. L'Halm seguendo R. Stefano ed il Manuzio legge *proximum est autem* e nota: « Recte monet Bake *proximus* natum esse ex *proximust* eoque depravato *est* denuo additum *esse*. » Il Vahlen legge *proximum autem est*, e scrive: « *proximus* errore scriptum propter *veniamus*. »

ac de reo iudicando quin in lege aut rogatione sciscenda. — I mss. leidd. hanno: *an de reo iudicando qui in lege aut rogatione*. In vece di *an* hanno *aut* le edd.; il Feldhuegel vi sostituì *ac*, tenuto da tutti i più recenti. In vece di *qui in lege aut rogatione*, R. Stefano, il Vittorio, il Grutero lessero: « *aut lege aut rogatione sciscenda:* » il Turnebo: « *atque in lege aut rogatione:* » il Lambino: « *itemque* (suggerito dal Manuzio) *lege aut rogatione ferenda.* » La volgata avea *quin in*, che tengo anch'io, perchè più vicino a mss. e non isconviene al senso. Il Madvig *atque in legum rogatione*, e così

Digitized by Google

lege aut rogatione *sciscenda* clam an palam ferre melius esset.

Q. An etiam id dubium est? vereor ne a te rursus dissentiam.

M. Non facies, Quinte, nam ego

meglio sia darli segretamente oppure in palese.

Q. Ma eziandio qui c'è da dubitare? possibile ch'io debba dissentire un'altra volta da te?

M. Nol farai, o Quinto; giac-

tenne il Baiter e l'Halm: legge «*sciscenda*que in lege aut rogatione» il Vahlen, seguito dal Müller e dal Mesnil: finalmente l'Huschke legge: «*iubenda*que in lege aut rogatione.» Il *sciscenda* pare qui assolutamente necessario e lo troviamo adombrato nella scorrezione *rogatio nescienda* di due Goerenziani. Non deve poi far caso l'*aut* posto tra *lege* e *rogatione*, giacchè non vuolsi qui dare all'*aut* il valore disgiuntivo, ma l'esplicativo o anche correttivo, come fosse *vel*; e bene a proposito confronta il Vahlen il nostro col luogo di Sempronio Asellione (ap. Gell. V, 18): «quæ lex rogatiove lata sit.» Trattandosi de' suffragi da dare, parrebbe che fosse bastato dir soltanto *rogatio*: giacchè non era possibile una *lex* o una qualunque pubblica deliberazione senza che la fosse rogata a' comizi: «nisi populus aut plebes rogetur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest» (A. Gell. X, 20). Si sa per altro che anche *rogatio* avea uno speciale valore, che la distinguea dalla *lex*: onde abbiamo in Festo (p. 266): «Rogatio est, cum populus consulitur de uno pluribusve nominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciatur, nam quod in omnis homines resve populus scivit, lex appellatur. Itaque Gallus Ælius ait: «inter legem et rogationem hoc interest: rogatio est genus legis; quæ lex, non continuo ea rogatio est; (*rogatio*) non potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata est.» Il Bake, seguito dal Baiter, credette, certo senza fondamento, che fosse un glossema tutto quel che v'è da *in magistratu* sino a *rogatione*.

clam an palam ferre. — Ne' codd. *clamant palam ferre.* Il Vittorio per primo ha corretto *clam an*, che fu dai più accettato. Il Bake ha letto *ferri* in vece di *ferre*. Ma qui si vuol chiedere: è uno sproposito *ferre?* Se non si può dir tale, è arbitrario affatto il *ferri*, per quanto sia da moderni volentieri accolto.

segretamente oppure in palese. — Prima della legge Gabinia (an. di R. 615), accennata nel capo seguente, ciascun votante dava il suffragio a voce, dinanzi a chi era destinato nelle centurie (*rogator centuriæ* de Div. II, 35) a raccoglierlo e a registrarlo: e questi appresso manifestava il voto della sua centuria: «cum ex centuria sua (Maluginensis M. Scipio) renuntiaret Acidium consulem» (de Oratore II, 64). Ciò propriamente non possiamo desumere che da luoghi trattanti delle leggi tabellarie, che furono fatte per tòrre questa maniera di voto. Derivar ciò dalla frase di Dionisio (IV, 20) «εἰς ἀποφασιν γνώμης:» come fa il Walter (St. del D. di Rom. § 116 n. 109), è un volerla tirare colle tanaglie: giacchè cotesta frase non suona altro che manifestazione della propria opinione; e ciò potea farsi o a voce o scrivendo su tabelle. Tale quistione poi Cicerone la dice difficile e disputata quanto mai; e in verità ci son da dire molto buone ragioni pro e contro, come vedremo appresso. M. Tullio ha creduto di rinvenire col suo articolo di legge la via di mezzo, che levasse ogni difficoltà, e si decidesse affatto la questione. Sul medesimo proposito scrive Plinio al suo Massimo: «Meministine te sæpe legisse, quantas contentiones excitavit lex tabellaria, quantumque ipsi latori vel gloriæ vel reprehensionis attulerit?» (Ep. III, 20). Gli ottimati non dubitavano punto che migliore fosse la votazione a voce, ciò che vediamo dalla subita uscita di Quinto: «An etiam id dubium est?» Anche Cicerone sta col fratello in astratto; in concreto e' dubita che si possa ristorare l'antico costume.

An etiam id dubium est? vereor ne a te rursus dissentiam. — C. Stefano attribuì tutte queste parole a Quinto; laddove prima si attribuivano a lui solo *vereor-dissentiam.* Il Lambino, il Bake e tutti i più recenti ricevono la lezione dello Stefano, che sembra molto giusta.

che nei suffragi non v'abbia miglior cosa della voce. — Se volessimo farci scala di questo luogo per risalire alla origine della voce *suffragium*, potremmo

Digitized by Google

in ista sum sententia, qua te fuisse semper scio, nihil ut fuerit in suffragiis voce melius, sed optineri an possit videndum est.

34 *Q.* Quia, frater, bona tua venia dixerim, ista sententia maxime et fallit imperitos et obest sæpissime rei publicæ, cum aliquid verum et

chè io sono di quell'opinione, della quale io so bene che sei tu stato sempre; cioè che nei suffragi non v'abbia miglior cosa della voce; ma è d'uopo vedere poi se ciò sia ottenibile.

Q. Davvero, fratel mio, dirollo 34 con tua buona venia, cotesta teorica e ben troppo illude i volgari e troppo spesso nuoce alla repubbli-

noi trovar questa in un tal quale fragore, che sorgea nell'atto, onde il popolo raccolto ne' comizi emetteva a voce il suo voto. In vero la radice sanscrita *bhrag* = *frangere* (da cui venne *fragor* latino: v. il Meyer, *Lessico delle Radici Indo-Italo-Greche* vers. cit. p. 52 e 53, ed il Corssen Op. cit. I, 397 e 398) è parente di *bhang* che, oltre al primo suo valore di *frangere*, ha pur quello di *sonare, parlare* (v. il Gubernatis, - *Piccola Enciclopedia Indiana* p. 478 e 485). Onde raccogliendo il valore di *suffragium* da questa supposta etimologia, lo diremo l'espressione clamorosa d'un popolo che pronunzia il suo voto. E dare il voto colla sola voce era l'uso dell'antico popolo di Roma; almeno M. Tullio dice più sotto (§ 34) che la tabella, su cui era scritto il voto, senza che fosse espresso dalla viva voce, non la domandò il popolo da principio, quand'era nel pieno possesso della sua liberta, ma quando fu oppresso dalla dominazione e dalla potenza de' maggiorenti: «quam (tabellam) populus liber numquam desideravit, inde oppressus dominatu ac potentia principum flagitavit:» la qual ultima parola *flagitavit* si fa derivare (curioso riscontro!) dalla stessa radice di *suffragium* (v. il Corssen l. c.). Nel *suffragium* poi è piuttosto espressa l'adesione fatta dal popolo al giudicio o alla sentenza del rogante, che non una proposizione di legge o la formazione d'una sentenza; ciò ch'era proprio specialmente del senato e dei giudici. E così dice altrove Tullio (pro Muren. c. 1): «precor ab iisdem diis immortalibus..... ut vestræ (iudicum) mentes atque sententiæ cum populi Romani voluntatibus suffragiisque (il primo è una spiegazione del secondo) consentiant:» luogo che non dovea dimenticarsi di recare lo Schultz (I Sinonimi Latini, vers. cit. n. 427), quando e' decifrava la differenza fra *sententia* e *suffragium*.

sed optineri an possit. — Nel 2° leid. *optineri* è correzione di *optinere*, che c'era prima. In vece di *possit* dato dalle edd., v'è *possunt* nei leidd. *Optinerene iam possimus* ha l'Halm, come avea suggerito anche il Madvig; il quale propriamente corregge: «*optinerine iam possit.*» Il Müller legge: «obtineri *ne ea non* possint.» Il Vahlen nota: «retinui vulgatam scripturam (*sed optineri an possit*) non quasi satis vindicare possem, sed quia incerta est emendatio. Quintilianus ita: *quædam an obtineri possint, ambigi solet* Inst. or. 2, 4, 39; *quæritur an in singulis verbis possit fieri solœcismus* ibid. 1, 5, 36.»

34. — *Quia.* — Così leggiamo nel primo cod. leid. e in quasi tutti gli altri: il 2° leid. ha *qua*: qualcheduno de' men buoni *quare*. Il Goerenz avrebbe letto *quamquam* oppure *sed*: il Feldhuegel *atqui*, tenuto da tutti i moderni, eccetto il Vahlen.

cotesta teorica e ben troppo illude i volgari ecc. — L'*Opportunismo* che vive di miserabili compromessi con tutti i partiti, e che transige coi cattivi, anche col sacrifizio de' principii più vitali, è certo un tristissimo inganno del popolo, e fatalissimo alla società: in ciò Quinto ha ragione d'avanzo. Tuttavia l'attemperarsi, senza scapito di questi principii e fin che non si vede miglior partito per i bisogni sociali, la è necessaria prudenza, nè toglie niente all'onestà e al decoro d'un'irreprensibile politica. È fuor di dubbio per altro che la generosa resistenza a rovinosi tumulti ed a rivoluzioni radicalmente funeste agli stati ed alla società, è dovere del principe e dell'uomo di Stato: ed allora è bello ripetere colla magnanima fierezza di Quinto: «vi opprimi in bona causa est melius quam malæ cedere.»

quis.... vocis..... rationi. — *Quis* e *vocis* corresse il Turnebo in vece di

Digitized by Google

rectum esse dicitur, sed optineri, id est obsisti posse populo, negatur. primum enim obsistitur, cum agitur severe; deinde vi opprimi in bona causa est melius quam malæ cedere. quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatium tabellariam legem abstulisse? quam populus liber numquam desideravit, idem oppressus dominatu ac potentia principum flagitavit. ita-

ca, il dire la tal cosa è vera e giusta; che la si possa poi ottenere, e nel caso nostro che si possa tener testa al popolo, si nega. Ma primieramente dico io, si resiste quando si trattan le cose con severità; poi, dico, meglio è dalla violenza essere schiacciati in una causa buona, che cedere ad una malvagia. E chi non tocca con mano che la legge tabellaria tolse tutta l'autorità degli ottimati? Legge, cui il popolo, quand'era libero, non desiderò mai; lui oppresso dalla signoria e dalla potenza de' grandi,

qui e *voces*, che troviamo ne' codd. In vece di *rationi* dato dal primo leid. (il secondo ha *ratione*) suggerì il Lambino *rogationi*, che fu ultimamente accolto dal Müller. Il Vahlen legge *rationi* e confronta questo luogo con quello d'una lettera ad Attico (ad Att. I, 19, 4) dove si dice, parlando intorno a una proposta di legge: «unam rationem non reiiciebam, ut ager etc.... huic toti rationi agrariæ senatus adversabatur.»

E chi non tocca con mano ecc. — Sicuramente la moltitudine deve trovare una guida savissima nel formare i suoi giudizi, da esprimere poi col voto, nell'autorità de' migliori; ossia nell'autorità di quelli che per singolari doti di mente e di cuore, per esperienza e studio delle cose pubbliche, possono colla loro parola molto illuminare il popolo e procurare nelle pubbliche deliberazioni il bene della patria. La forza di tale autorità per sè dovrebbe ottenere che il popolo avesse molto riguardo a votare contro il parere di questi uomini segnalati; pudore, diremo così, che non potea essere necessario se non quando il voto fosse stato pronunziato colla parola. Col voto segretamente espresso sulle tabelle l'autorità de' migliori sarebbe stata affatto inefficace e quasi come la non ci fosse. È da dire per altro che quando l'autorità si spiega col valore di veementi orazioni, tutte intese a trarre al proprio partito i votanti imperiti, ogni dignità e decoro scompare dalle pubbliche deliberazioni; il popolo è dalle più autorevoli persone confuso e scandolezzato piuttosto che illuminato è corretto. Tale disordine è graficamente dipinto con queste parole da Plinio: «Excesseramus sane manifestis illis apertisque suffragiis licentiam concionum. Non tempus loquendi, non tacendi modestia, non denique sedendi dignitas custodiebatur. Magni undique dissonique clamores: procurrebant omnes cum suis candidatis; multa agmina in medio, multique circuli et indecora confusio: adeo desciveramus a consuetudine parentum, apud quos omnia disposita, moderata, tranquilla maiestatem loci pudoremque retinebant. Supersunt senes, ex quibus audire soleo hunc ordinem comitiorum. Citato nomine candidati silentium summum, dicebat ipse pro se, vitam suam explicabat, testes et laudatores dabat, vel eum, sub quo militaverat, vel eum, cui quæstor fuerat, vel utrumque, si poterat. Addebat quosdam ex suffragatoribus: illi graviter et paucis loquebantur. Plus hoc, quam preces, proderat. Nonnunquam candidatus aut natales competitoris, aut annos, aut etiam mores arguebat. Audiebat senatus gravitate censoria. Ita sæpius digni, quam gratiosi prævalebant» (Epist. III, 20).

oppresso dalla signoria e dalla potenza de' grandi ecc. — Fu una disperazione quella che costrinse il popolo a domandare la votazione segreta ne' comizi. Quando uno o più prepotenti hanno in mano gl'interessi di gran parte delle persone che votano, massime delle più povere e più bisognose, allora il dire schiettamente il proprio parere nelle pubbliche votazioni, richiederlo dalla moltitudine gli è pretendere un'annegazione troppo rara, ciò che per la comune è impossibile ad ottenere. Tiberio in senato arde di sdegno a sentir certe cose che a lui non garbavano punto, e dice ad alta voce, nella causa che si discuteva vo-

Digitized by Google

que graviora iudicia de potentissimis hominibus extant vocis quam tabellæ. quam ob rem suffragandi nimia libido in non bonis causis eripienda fuit potentibus, non latebra danda populo, in qua bonis ignorantibus, quid quisque sentiret, tabella vitiosum occultaret suffragium. itaque isti rationi neque lator quisquam est inventus nec auctor umquam bonus.

istantemente richiese. Laonde i giudizi che contro agli uomini prepotenti esprime la voce, son più gravi di quelli della tabella. Per la qual cosa s'avrebbe dovuto piuttosto estirpare ne' potenti la troppa brama de' suffragi in cause non buone, non concedere un nascondiglio al popolo; in cui, senza saputa degli ottimati, ciascuno a sua posta il sentimento suo potesse occultare col malnato suffragio della tabella. Onde cotesto trovato non ebbe mai tra i buoni nè chi lo proponesse nè chi lo caldeggiasse.

ler egli dare il suo voto palesemente e con giuramento, giacchè il suo voto lo credea alla repubblica utilissimo: «Ad quod exarsit adeo ut, rupta taciturnitate, proclamaret: se quoque in ea causa laturum sententiam, palam et iuratum» (Tacit. *Ann.* I, 74): ma perchè? «quo ceteris eadem necessitas fieret.» Evidentemente M. Tullio distingue nel nostro luogo l'*optimates* ed i *boni* dai *principes*, dai *nobiles*, dai *potentes:* acciocchè questi possano esser detti anche *optimates* e *boni*, è necessario che s'adoperino di conservare l'antica costituzione della repubblica, nè agognino a nove cose per contentare la loro ambizione con rovina della città. Non sempre per altro i *principes*, neppure ne' nostri libri, si distinguono dagli *optimates* e dai *boni:* vedine un esempio al § 20 di questo libro.

non concedere un nascondiglio al popolo ecc. — Nell'orazione *pro Plancio* (c. 6) è detto: «si populo grata est tabella, quæ frontes aperit hominum, mentes tegit; datque eam libertatem ut, quod velint, faciant: promittant autem quod rogentur.» E Plinio: «quæ nunc immodico favore corrupta, ad tacita suffragia, quasi ad remedium, decurrerunt. Quod interim plane remedium fuit: erat enim novum et subitum: sed vereor ne procedente tempore ex ipso remedio vitia nascantur: est enim periculum ne tacitis suffragiis impudentia irrepat. Nam quotocuique eadem honestatis cura secreto, quæ palam? Multi famam, conscientiam pauci verentur» (ep. III, 20): sentenza d'oro questa, ma che troppo efficacemente può ritorcersi in pro di quello che qui si condanna. Quanti in fatti non son quelli che palesamente votanti, per essere o meno ritenuti di un partito, infelicemente *conscientiam* non *verentur*. In Atene si dava il voto secreto (κρύβδην ψηφίζεσθαι: *Demosth. in Timocratem* p. 719) «quando trattavasi di condannare o di assolvere un accusato; di rimettere un debito verso lo Stato od una multa; di concedere la cittadinanza a stranieri o di mandare in bando un cittadino per mezzo dell'ostracismo; in breve quando trattavasi d'interessi individuali de' cittadini: e allora adoperavansi i calcoli o lapilli, nè valeva il suffragio se non v'erano almeno seimila voti unanimi» (Schoemann *Antichità Greche* v. II, p. 91).

non ebbe mai tra i buoni nè chi lo proponesse nè chi lo caldeggiasse. — Il *lator legis* è chi la legge propone ne' comizi, il magistrato: l'*auctor* invece è chi la inventa, che è detto anche *inventor legis* (Liv. II, 56): il *suasor* in vece chi la caldeggia e la persuade: una stessa persona può essere tutte e tre queste cose: ma l'una cosa va distinta dall'altra. Molto notabile in proposito è quel di Livio: «in maiore discrimine domi res vertebantur. nam præter Sextium Licinium*que* *latores* legum iam octavum tribunos plebis refectos, Fabius quoque tribunus militum, Stolonis socer, quarum legum *auctor* fuerat, earum *suasorem* se haud dubium ferebat» (VI, 36): nè so come il Willems (Le Droit Public Romain ed. cit.) p. 183: citando questo luogo abbia fatta una cosa stessa di *lator* ed *auctor legis*, scrivendo: «La *rogatio* est rédigée en termes très précis par le magistrat qui la propose: *auctor*, *lator legis*:» ciò che sfuggì recentemente

Digitized by Google

35 XVI. Sunt enim quattuor leges tabellariæ, quarum prima de magistratibus mandandis: ea est Gabinia, lata ab homine ignoto et sordido. secuta biennio post Cassia est, de populi iudiciis, a nobili homine lata, L. Cassio; sed, pace familiæ dixerim, dissidente a bonis atque omnis rumusculos populari ratione aucupan-

XVI. — Vi sono in fatti quattro leggi tabellarie: delle quali prima è quella del dare le magistrature, cioè la Gabinia, recata da un uomo oscuro ed ignobile. Due anni dopo seguì la Cassia intorno ai giudizi del popolo, presentata da Lucio Cassio, nobile uomo, ma, vorrei dirlo con buona pace della fa- 35

anche al Bonghi nel suo Manuale di Antichità Romane (§ 501). Certo nel nostro luogo il *lator legis* è spiccatamente distinto dall'*auctor legis*. Per sè l'*auctor legis* è chi raccomanda, difende, patroneggia la legge «quo sensu sæpissime de legibus ferendis dicitur»; come scrive il Kritzio (ad Sallust. Hist. fragm. III, 82, 23, vedi anche II, 47). L'*auctor legis* è quegli che *perfert legem* più che quegli che *fert legem*; onde nell'altro luogo citato dal Willems (Liv. II, 56): «Principio statim anni nihil prius, quam de lege agebatur. sed, ut *inventor* legis Volero, sic collega eius Letorius *auctor* cum recentior, tum acrior erat.... itaque deficiente oratione, *Quandoquidem non tam facile loquor*, inquit, *Quirites, quam, quod locutus sum, præsto, crastino die adeste. ego hic aut in conspectu vestro moriar, aut perferam legem.*» In quest'ultimo senso è detto Scipione l'*auctor* della legge Cassia tabellaria; Cassio in vece il *lator*. Costoro per altro non sono messi tra i buoni, appunto perchè favorirono i rivolgimenti democratici, distaccandosi dal partito dei conservatori, come divennero appresso. Io per altro non vorrei accusare col Mesnil di sconsiderato il giudizio di Quinto: l'onta di *non boni* inflitta a Cassio ed a Scipione, intesa nel senso politico, non detrae tanto, quanto a noi parrebbe, ai meriti di questi nobili personaggi.

XVI, 35. — *la Gabinia.* — Ossia quella di Q. Gabinio tribuno della plebe 615 di R. (v. l'Orelli Onom. Tullian. Index legg. v. Gabinia *tabellaria*, e il Lange op. cit. v. II, p. 612). Costui è detto qui uomo ignobile e vile. Il Mesnil, seguendo il Drummann II. 39, lo dice A. Gabinio, e lo vuol figlio di A. Gabinio, che dal propretore L. Anicio era stato fatto capo del presidio, stabilito in Iscodra, dopo avuto in mano il re Genzio (Liv. XLV, 26). Ma costui è tutt'altro che uomo oscuro e vile. Non so se la storia s'avvantaggi di queste ipotesi, che cozzano colle positive asserzioni delle fonti più antiche e meno equivoche. Del resto di questa legge è detto anche nel Lelio (c. 12): «videtis in tabella iam ante quanta sit facta labes, primo Gabinia lege, biennio autem post Cassia.»

iudiciis..... rumusculos populari ratione. — La lezione *iudiciis* non è del Bake, come l'Halm, il Baiter ed il Vahlen asseriscono; ma del codice Casselano citato dal Goerenz. Ne' mss. leidd. abbiamo *iudicio. is* (A) *iudicio is* (B). La volgata avea *iudicio ea a.* In luogo del *rumusculos* (corr. in *A*: *rumusculus B*) *populari ratione* dato dai mss. e tenuto dalla volgata, il Vittorio ha corretto *rumusculos populares ratione*, che piacque al Davisio, nè dispiacque del tutto al Grutero. Il Goerenz giustifica la lezione de' codd. e scrive opportunamente: «Sententia enim loci est: *qui studiose omnes vel levissimos rumores de iudiciis pecunia corruptis captabat, qui inde* (eos exagitando et in populi rem trahendo,) *gratiam apud populum iniret.* Simillimo loco est, pro Cluent. 38, 105. *imperitorum hominum rumusculos aucupari;* ad quem vid. P. Manut. *Popularis* autem *ratio* haud raro apud Cic. de studio auræ populi captandæ. p. Sest. 53, 14. *alter, qui ita se in populari ratione iactabat, aut auspicia nihil putaret.* Brut. 27 ad Divv. ep. 2, 10» Il Bake lesse *popularis auræ*, che l'Halm ed il Baiter accolsero senza sospetto alcuno.

Lucio Cassio. — Da altri e' si dice figlio di Lucio Cassio Longino Ravilla (v. il Lange l. c. p. 326): da altri (v. il De-Vit Onomasticon pp. 161-62) s'identifica collo stesso L. Cassio Ravilla e si dice figlio di Q. Cassio Longino che fu console nel 589. Certo il nostro L. Cassio fu un tribuno della plebe dell'anno 617 e latore della legge tabellaria, di cui è qui fatta parola. Di cotesto Cassio e della sua legge, passata sotto i consoli Lepido e Mancino, così scrive Tullio nel *Brutus*: « Tum L. Cassius multum potuit, non eloquentia, sed dicendo tamen; homo

Digitized by Google

te. Carbonis est tertia, de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque inprobi civis, cui ne reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit ad-
36 ferre. uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium, quod ipse Cas-

miglia, tale che si discosta dagli ottimati e che fiuta ogni più lieve aura di popolo. Di Carbone è la terza, intorno all'approvare o rigettare le leggi; di quel cittadino sedizioso ed improbo, e sì che neppure il ritornare tra' buoni valse presso ai buoni a salvarlo. Una sola maniera di suffragio a 36
voce sembrava che si dovesse la-

non liberalitate, ut alii, sed ipsa tristitia et severitate popularis: cuius quidem legi tabellariæ M. Antius Briso, tribunus plebis, diu restitit, M. Lepido consule adiuvante. Eaque res P. Africano vituperationi fuit, quod eius auctoritate de sententia deductus Briso putabatur» (c. 25). Il popolo considerava questa legge come principio e guarantigia della sua libertà, e M. Tullio dice nella Corneliana (p. 77 Orell.): «ponam principium iustissimæ libertatis Cassiam, qua lege suffragiorum vis potestasque convaluit.» Gli ottimati al contrario vedeano per essa già pericolante la loro salute: «Tabellaria lex ab L. Cassio ferebatur. Populus libertatem agi putabat suam. Dissentiebant principes et in salute optimatium temeritatem multitudinis et tabellæ licentiam pertimescebant» (Pro Sestio c. 48). Questo Cassio poi, quantunque da M. Tullio sia collocato tra' *viros populares* (Academ. II, 5), fu uomo ne' giudizi severissimo, ed è famoso il suo detto «*cui bono*» (cioè a chi la morte d'un ucciso fosse di vantaggio); criterio ch' e' teneva nel giudicare gl' incolpati d' un omicidio; onde è scritto nell' Oraz. *pro Roscio Amer.*: «L. Cassius ille, quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat, identidem in causis quærere solebat «*cui bono*» fuisset» (c. 30): onde il giudizio commesso a lui dalla plebe, sull' incesto delle tre vestali, da' pontefici meno severamente condotto (v. Ascon. in Milon. p. 46 Orell.): e onde anche l'appellazione di *Cassianus iudex*, data ad un qualunque giudice severo (in C. Verrem Act. III, 60): e in generale la famiglia di L. Cassio è chiamata: «cum ad ceteras res, tum ad iudicandum severissima» (in C. Verrem Act. I, c. 10). Intorno alla sua censura vedi anche Velleio (II, 10): nella quale censura per altro trovò la severità popolare ed il console Scipione che giustamente gli resistettero, perchè e' non erigesse un teatro: resistenza che lo stesso Velleio encomia altamente, come monumento nobilissimo de' popolari desideri: «ante triennium quum Cassius censor a Lupercali in Palatium versus theatrum facere instituit, cui in eo moliendo eximia civitatis severitas, et consul Scipio restitere, quod ego inter clarissima publicæ voluntatis argumenta numeraverim.»

di Carbone è la terza. — Cioè di C. Papirio, chiamato nel Bruto «*homo* (c. 43) *vir* (c. 62) *eloquentissimus;*» tribuno della plebe nel 623, seguace di Tiberio Gracco, sempre avverso al partito degli ottimati: vuolsi che avesse preso parte nell'uccisione di Scipione Emiliano. Ciò gli rinfacciava il giovane L. Crasso, quando Carbone, fatto console nel 633, erasi messo nel partito degli ottimati, dicendo: «Non si Opimium defendisti, Carbo, idcirco te bonum civem putabunt. Simulasse te et aliud quid quæsisse, perspicuum est, quod T. Gracchi mortem sæpe in concionibus deplorasti, quod P. Africani necis socius fuisti, quod eam legem in tribunatu tulisti, quod semper a bonis dissensisti» (De Oratore II, 40). Le ultime parole del qual luogo ci fanno dare al *reditus.... ad bonos* un valore molto largo, cioè quello di esser lui venuto finalmente tra gli ottimati, contro ai quali, chi pugna, da loro naturalmente si discosta (*dissidet*). E in verità quantunque nella gente Papiria vi sieno state famiglie patrizie, le quali diedero a Roma insigni personaggi; pure la famiglia de' Carboni fu plebea non solo, ma tale da cui, almeno secondo quello che scrive M. Tullio a Peto, non trasse certo vantaggi la repubblica. In questa lettera si dice: «..... Deinde Carbones et Turdi insequuntur. Hi plebei fuerunt, quos contemnas censeo. Nam præter hunc C. Carbonem, quem Damasippus occidit, civis e re publica Carbonum nemo fuit. Cognovimus Cn. Carbonem et eius fratrem scurram: quid his improbius? De hoc amico meo, Rubriæ filio, nihil dico. Tres illi fratres fuerunt C. Cn. M. Car-

Digitized by Google

sius exceperat, perduellionis: dedit huic quoque iudicio C. Cœlius tabel-

sciare, ossia ne' crimini di perduellione, ciò che s'era eccettuato dallo stesso Cassio: eppure anche a simile giudizio fu concessa la tabella da Caio Celio, che si dolse

bones. Marcus P. Flacco accusante est condemnatus, fur magnus ex Sicilia: Caius accusante L. Crasso cantharidas sumpsisse dicitur; is et tribunus plebis seditiosus et P. Africano vim attulisse existimatus est» (ad Fam. IX, 21). Parrebbe che la sua ignoranza della legge, la poca pratica delle istituzioni antiche e l'imperizia sua nel giure civile lo avessero fatto disperare dinanzi a Crasso, che ne sostenea l'accusa: «Cn. ipsum Carbonem, quem tu (Crasse) adolescentulus perculisti, ignarum legum, hæsitantem in maiorum institutis, rudem in iure civili» (De Oratore I, 10); e che il suo suicidio fosse stato quasi come effetto della perpetua sua leggerezza nel cercare l'aura popolare: «alter (C. Papirius Carbo) propter perpetuam in populari ratione levitatem morte voluntaria se a severitate iudicum vindicavit» (Brutus c. 27). Carbone, come tribuno della plebe, oltre la legge ch'e' rogò con tutti i lenocini dell'eloquenza «quibus blanditiis C. Papirius nuper influebat in aures concionis, cum ferret legem de tribunis reficiendis» (Læl. 25) «ut eundem tribunum plebi, quoties vellet, creare liceret» (Liv. ep. 59): propose la *tabellaria*, a cui qui si allude.

crimini di perduellione. — L'etimologia di questa voce accenna a qualche cosa di ostile, come *perduellis*, che anticamente indicava *hostis* (Cic. *de Offic.* I, 12: Varro *de L. L.* VII, 49: Paul. Diac. v. *duellum* p. 66: v. *hostis* p. 102: Gaius in Dig. fr. 234 de Verb. Sign. L, 16). *Perduellio* era detto da principio qualunque gravissimo misfatto, che meritasse per la sua enormezza le frustate e la morte: come il sororicidio di Orazio (Liv. I, 26): l'ambizione del regno (*regni crimen.... cupiditas regni*: Liv. VI, 20): l'aver tradito, anche per viltà, i doveri della milizia (Id. XXVI, 3): l'esercizio troppo acerbo di una podestà (fosse anche stata la censoria), onde si avesse esasperato il popolo (Id. XLIII, 16: Val. Max. VI, 5, 3): una gravissima onta recata ad un tribuno o la morte a lui inflitta, causa quest'ultima intorno alla quale versa l'orazione di M. Tullio pro *C. Rabirio perduellionis reo*, incolpato d'aver messo a morte L. Apuleio Saturnino tribuno della plebe: insomma qualunque atto che attentasse alla pubblica autorità: onde quel di Ulpiano: «...qui perduellionis reus est, hostili animo adversum Rempublicam vel Principem animatus» (fr. 11 ad leg. iul. maiest. XLVIII, 4). Il delitto di perduellione sotto la repubblica era giudicato o da' comizi centuriati o da due giudici eletti a posta e detti *duumviri perduellionis* (Liv. VI, 20): vedi il Sigonio (de Iudiciis III, 3 e 4); lo Zumpt, *Criminalrecht*, I, 2, 327 e segg.; il Mommsen (Staatsr. II, 598 e segg.); ed il Willems (Le Droit public Romain; 5 ed. p. 45). Si potrebbe tradurre di *perduellionis* — delitto di lesa maestà —; nè con ciò credo s'altererebbe il valore della dizione latina, giacchè veggo che, anche negli stessi tempi della repubblica, il delitto di *perduellione* era pur chiamato col titolo di *crimen maiestatis* (ad Herenn. I, 15): «C. Popilius..... exercitum eduxit, impedimenta reliquit: arcessitur maiestatis:» cfr. Liv. XXVI, 3: v. anche lo Zumpt, *op. cit.* I, 2, 349 II, 1, 230 e segg.

Caio Celio. — Questi è della gente plebea de' Celii e della famiglia de' Caldi. *Homo novus*, oratore tutt'altro che spregevole (v. de Orat. I, 25: Brut. c. 45). Fu circa l'anno 645 triumviro monetale, e tra il 652 ed il 656 pretore nella Spagna citeriore (v. il De-Vit, *Onomasticon* tom. II p. 32): fu console con Domizio Enobarbo nel 660. La sua legge tabellaria la propose nel 647, quand'era tribuno della plebe. Non so come il De-Vit (l. c. p. 35) alleghi, a proposito della *Cœlia lex tabellaria*, Plinio (III, ep. 20); giacchè Plinio non discorre che delle leggi tabellarie in genere: neppure è vero, quello che dice lo stesso De-Vit: «Causam huius legis ferendæ habuisse dicit *Cic. Planc. 6*, ut opprimeret C. Popillium Lænatem inimicum:» giacchè nella *pro Plancio* c. 6 non si fa per nulla parola nè di Celio nè della sua legge, nè del suo nemico Popilio: è solo il nostro luogo che parla di tutto questo. — *Cœlius.* — Il Vahlen dice che nel 1° c'è «*ccoelius* (sic)»; e nel 2° «*iudici oc. cœ..... tabel*» con un foro nella pergamena del codice: l'Halm dice che in tutti e due v'è: «*c. cœlius.*» Il De-Vit scrive: «ad scribendi ratio-

Digitized by Google

lam doluitque, quoad vixit, se, ut opprimeret C. Popilium, nocuisse rei publicæ. et avus quidem noster singulari virtute in hoc municipio,

finchè visse, d'aver lui nociuto, volendo opprimere Caio Popilio, alla repubblica. E lo stesso avo nostro, uomo di virtù singolare in questo municipio, finchè visse, resistette

nem quod attinet, frequentius in MSS. Codd. et in scriptis lapidibus, immo et in nummis est *Coelia*: non desunt tamen exempla ex iisdem, in quibus *Caelia* quoque scribatur. » Eppure tutti gli editori, eccetto il Müller ed il Mesnil, leggono qui *Caelius*, quantunque al l. I § 6 il Vahlen legga col cod. 1º leid. non *Caelium*, ma *Coelium*, come intendo io pure di correggere a questo luogo. In una moneta argentea coniata dopo la metà del VII secolo di Roma abbiamo « C · COIL · CALD · » (Garrucius, *Syllog.* n. 257): in un' altra (forse dell'anno 70, ib. n. 346) « C · COEL · CALDVS · » In una iscrizione dell' anno 657 c'è « C COELIO · C · F · CALDO | C · DOMITIO · CN F AHENOBARBO COS » (Ib. n. 932).

se, ut opprimeret C. Popilium, nocuisse rei publicæ. — Emendazione questa del Turnebo. I mss. leidd. danno: « *sed ut opprimeret. c.* populū nocuissent R. P. »

Caio Popilio. — C. Popilio Lenate, essendo legato di C. Cassio console, dopo che fu questi coll'altro legato L. Pisone ucciso e con essi gran parte dell'esercito distrutta dagli Elvezi Tigurini nel 646, patteggiò co' nemici che sarebbe lasciato partire col resto dell'esercito, passato che fosse sotto il giogo, e che sarebbero lasciati nelle mani de' nemici i bagagli. Ritornato a Roma fu dal tribuno della plebe C. Celio accusato di lesa maestà: « C. Popilius cum a Gallis obsideretur, neque fugere ullo modo posset, venit cum hostium ducibus in conlocutionem; ita discessit, ut, si impedimenta reliqueret, exercitum educeret: satius esse duxit, amittere impedimenta, quam exercitum; exercitum eduxit, impedimenta reliquit; arcessitur majestatis » (ad Herenn. I, 15). C. Celio, per ottenere che fosse più certamente condannato Popilio, fe' passare le legge tabellaria, anche per il delitto di *perduellione*, eccettuato nella legge tabellaria di Cassio. Popilio disperando di essere assolto andò in volontario esilio.

in questo municipio. — Arpino avea ottenuta fin dal 451 la *civitas Romana* (Liv. X, 1), ma senza suffragio: ciò che ottenne solo più tardi, ossia nel 565: « De Formianis Fundanisque municipibus et Arpinatibus C. Valerius Tappo tribunus plebis promulgavit, ut iis suffragii latio, nam antea sine suffragio habuerant civitatem, esset huic rogationi quattuor tribuni plebis, quia non ex auctoritate senatus ferretur, cum intercederent, edocti populi esse, non senatus ius suffragium quibus velit impertire, destiterunt incepto. rogatio perlata est, ut in Æmilia tribu Formiani et Fundani, in Cornelia Arpinates ferrent; atque in his tribubus, tum primum ex Valerio plebiscito censi sunt » (Liv. XXXVIII, 36: v. anche il Marquardt (Röm. Staatsverwal. I, 31 n. 5). Da quest'anno dunque Arpino era diventò la più perfetta delle tre maniere di municipio, che sono annoverate nel seguente luogo di Paolo Diacono: « Municipium id genus hominum dicitur, qui cum Romam venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, præterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo: sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani, Lanuvini, Tusculani, qui post aliquot annos cives Romani effecti sunt. Alio modo, quum id genus hominum definitur, quorum civitas universa in civitatem Romanam venit, ut Aricini, Cerites, Anagnini. Tertio, quum id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam ita venerunt, ut municipia essent sua cuiusque (*municipes essent suæ cuiusque civ.* Niebuhr, Madvig, *recte ut videtur*, dice il Müller), civitatis et coloniæ, ut Tiburtes, Prænestini, Pisani, Urbinates, Nolani, Bononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses » (p. 127 M.). Questa terza maniera di municipi la troviamo così definita nello stesso Festo: « At Servilius (*Ser. filius* in apogr. Vatic. *Servius filius* Ald., Müller; *Servius Sulpicius* suggerito dal Niebuhr, accolto dal Bruns) aiebat initio fuisse qui ea condicione cives Ro. fuissent, ut semper remp. separatim a populo Ro. haberent, Cumanos, Acerranos, Atellanos, qui æque cives Ro. erant et in legione merebant, sed dignitates non capiebant » (v. *Municeps* p. 142 M. v. il Marquardt op. cit. I, 27 n. 3). Fu fatta questione (v. il Creuzer Excursus ad ea Ciceronis verba de Legg. lib. II, cap.

Digitized by Google

quoad vixit, restitit M. Gratidio, cuius in matrimonio sororem, aviam nostram, habebat, ferenti legem tabellariam: excitabat enim fluctus in simpulo, ut dicitur, Gratidius, quos

a Marco Gratidio, di cui avea sposata la sorella e nostra zia, quando e' voleva far passare la legge tabellaria: Gratidio in fatti solleva-

2, § 5 *unam naturæ, alteram civitatis*) come Arpino potesse essere *municipium* e *præfectura* ad un tempo; giacchè esso è da Festo enumerato esplicitamente tra le prefetture: « Præfecturæ eæ appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur, et nundinæ agebantur, et erat quædam earum R. P., neque tamen magistratus suos habebant: in quas (*quas* vulgata: *qua his* mss.) legibus præfecti mittebantur quotannis qui ius dicerent. quorum genera fuerant duo: alterum, in quas solebant ire præfecti quattuor e viginti sex virum *quatuor e XXVI viris* Cuiacius Observv. XI, 24) *numero, qui* (Ursino *nu pro* mss.) populi suffragio creati erant, in hæc oppida: Capuam, Cumas, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Suessolam, Atellam, Calatium; alterum in quas ibant. ques Prætor urbanus quodannis (mss. *quotannis* Ursino e la volg.) in quæque loca miserat legibus, ut Fundos, Formias, Cære, Venafrum, Allifas, (*Venaerum, Allicas* mss.) Privernum, Anagniam, Frusinonem, Reate, Saturniam, Nursiam, Arpinum aliaque complura» (p. 233 M.: v. il Marquardt op. cit. I, 42). Il Creuzer tiene benissimo che si debba sciogliere la difficoltà conforme alla sentenza del Savigny e scrive: «quæ discrepantia ut tollatur, non est, quod cum Ottone l. l. negemus, Ciceronis ætate Arpinum adhuc in præfecturis numeratum esse, verum res ita expedienda est, ut eam expedit Savignyus in Historia iuris per med. ævum I p. 39, sq. nimirum ut dicamus, præfecturas ceteris in rebus accenseri potuisse vel municipiis, vel coloniis civium, vel coloniis Latinis, vel oppidis Latinis: hoc uno ab his omnibus discrepare, quod in præfecturas *præfectus iuri dicundo*, a populo romano creatus, mitti solitus esset.» Ma la questione era già stata sciolta a questo modo ben prima dal nostro Sigonio, il quale al proposito appunto d'Arpino scrive: «ergo forma est præfecturæ, et cum civitate Romana affectum videmus, municipale ius ipsum statim agnoscimus. Licuit enim idem oppidum et præfecturam, et municipium esse, *præfecturam quidem, quatenus eo præfectus iurisdictionis caussa mitteretur*, nec in ea magistratus ad ius dicendum crearentur; municipium vero, quatenus iure civitatis, vel cum suffragio, vel sine suffragio uteretur: quemadmodum etiam coloniam in civitatem ascitam, et coloniam dictam invenimus, quia forma Reipublicæ colonicæ utebatur, et municipium, quia suffragii ius Romæ ferendi erat adepta» (De Antiquo Iure Italiæ II, 11). Anche il Maderno nelle annotazioni al Sigonio (ib. c. 10) scrive pure: «Præfecturarum autem duo genera censeo, municipum, nec municipum fuisse. Nec municipum Præfecturis a Populo Romano præfecti mittebantur, maximum in eo imperio exercentes. Municipum enim a Prætore Urbano, quod ita legibus constitutum fuisset in honoranda civitate præfectura, ut ita quodammodo cives reputarentur.» Il Willems scrive in proposito: «Nous ne pensons donc pas avec Marquardt, l. l., 43, et Mommsen, I, 216, 217, que tous le municipes et toutes les colonies étaient primitivement des préfectures; mais nous croyons que *præfectura* était synonyme de *municipium sine suffragio*. Notre opinion a été suivie par Houdoy, *Droit munic.*, I, 51, suiv., et semble aussi s'accorder avec celle du Madvig I, 44» (Le Droit Public Romain p. 376 n. 2, V éd.): ma anche ciò avea con precisione insegnato il Sigonio (l. c.) scrivendo: «Neque vero nego præfecturam civitate Romana potuisse donari: illud dico, ad ius præfecturæ ius suffragiorum non pertinuisse: fieri tamen potuisse, ut aliqua præfectura in civitatem sit accepta, confirmo; quod de Arpino in primis libet suspicari; hoc enim et in præfecturis a Festo numeratur, et civitate donatum esse perhibetur: recte autem hercle utrumque.»

a Marco Gratidio.—Di M. Gratidio Arpinate è detto nel *Brutus*: «M. Gratidius M. Antonii perfamiliaris, cuius præfectus, cum esset in Cicilia, est interfectus: qui accusavit C. Fimbriam, M. Marii Gratidiani pater» (c. 45). Suo figlio Mario è messo nello stesso *Brutus* tra gli «aptissimos turbulentis quæstionibus» (c. 62). Negli Uffizi (III, 20) M. Tullio lo mette insieme, per ciò che spetta il mancare

Digitized by Google

post filius eius Marius in Ægæo excitavit mari ac nostro quidem, cum res esset ad se delata, M.

va in un simpulo, come si dice, quelle tempeste, che il figlio Mario sollevò appresso in un mar Egeo.

a' suoi doveri di onesto cittadino, con Mario e scrive di lui: « Nec noster quidem Gratidianus officio viri boni functus est tum, cum prætor esset collegiumque prætorium tribuni plebi adhibuissent, ut res nummaria de communi sententia constitueretur; iactabatur enim temporibus illis nummus sic, ut nemo possit scire, quid haberet. Conscripserunt communiter edictum cum pœna atque iudicio constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem escenderent. Et ceteri quidem alius alio, Marius ab subselliis in rostra recta idque, quod communiter compositum fuerat, solus edixit. Et ea res, si quæris, ei magno honori fuit; omnibus vicis statuæ, ad eas tus, cerei; quid multa? nemo unquam multitudini fuit carior. Hæc sunt, quæ conturbent in deliberatione non numquam, cum id, in quo violatur æquitas, non ita magnum, illud autem quod ex eo paritur, permagnum videtur; ut Mario præripere collegis et tribunis plebi popularem gratiam non ita turpe, consulem ob eam rem fieri, quod sibi tum proposuerat, valde utile videbatur: » vedi anche Plinio (H. N. XXXIII, 9). Egli più tardi fu vittima della ferocia di Silla (Seneca, *de Ira* III, 18): ed abbiamo in Asconio (in Orat. pro toga candida p. 84 Orell.): « Catilinam, cum in Syllanis partibus fuisset, crudeliter fecisse, nominatim et postea Cicero dicit, quos occiderit, Q. Cæcilium, M. Volumnium, L. Tantasium, Marci etiam Marii Gratidiani, summe popularis hominis, qui ob id bis prætor fuit, caput abscissum per urbem, sua manu Catilina tulerat: quod crimen sæpius ei tota oratione obiicit. Fuerat vero hic Gratidianus arcta necessitudine Ciceroni coniunctus. »

in un simpulo, come si dice..... in un mar Egeo. — A spiegare questa similitudine giovi prima dire che s'intenda per *simpulum*. Era esso un piccolo vaso attaccato ad angolo retto ad un manico lungo, a guisa di ramaiuolo, e che serviva ad attingere dalla coppa sacrificale - *cullulus* (Guhl e Koner *La vita dei Greci e de' Romani* trad. C. Giussani p. 652) o da un *crater*, il vino per farne libazioni: « *simpulum* vas parvulum non dissimile cyatho, quo vinum in sacrificiis libabatur; unde et mulieres rebus divinis deditæ *simpulatrices* » (Paul. p. 337) Müll.): « qui vinum dabant ut minutatim funderent, a guttis *guttum* appellarunt; qui sumebant minutatim, a sumendo simpulum nominarunt. In huiusce locum in conviviis e Græcia successit *epichisis* et *cyathus;* in sacrificiis remansit guttus et simpulum » (Varro de L. L. V, 124): v. anche il Marquardt, (Römische Staatsverwaltung, II, 239). Il Rich (Dizionario delle Antichità Greche e Romane a q. v.) reca un disegno tolto da una incisione di vaso fittile, e che rappresenta una sacerdotessa in atto di riempire una coppa di vino, cavato fuori da un vaso più grande col *simpulum*. Qui dunque dice Quinto che M. Gratidio suscitava in un simpulo tempeste che il figlio Mario avrebbe ridestate in un mar Egeo. Le quali due ultime parole messe a riscontro con simpulo ci danno il doppio concetto di un' immensa quantità d'acqua (*mari*), comparata ad una immensamente piccola; e immensamente tempestosa (*Ægæo*) a confronto d'una tranquilla, come era il liquore in un simpulo. In vero, altro senso non potrebbesi dare ad *Ægæo* aggiunto *a mari*, attesochè l'Egeo è per tempeste segnalatissimo: « (ὁ Αἰγαῖος) δεινὴ δέ, οἶμαι, ἡ θάλαττα » (Filostrato cit. dal Turnebo): e tale lo tenevano i Latini. Fra l'etimologie (parecchie di esse ne reca il De-Vit, *Onomasticon* a q. v.) è tenuta per la più probabile quella che lo fa derivare da ἄττω = agito, dal cui tenea abbiamo αἰγίς = tempesta (v. il Theil, *Dictionaire de biographie, mythologie, géographie anciennes* a q. v.). Evidentemente dunque la frase *in simpulo*, presa metaforicamente, significa quello che — *in un bicchiere* — nella nostra frase *affogare in un bicchiere*, ossia in piccole difficoltà e simili. Nè credo che sia da confrontare la nostra frase col *tragoedias agere in nugis* (De Orat. II, 51), come fa il Forcellini (v. *simpulum*), seguito anche dal Vannucci (*Proverbi Latini Illustrati* vol. II p. 232), chè allora quella frase indicherebbe nel nostro contesto suscitare gravi tempeste in un piccolo municipio, laddove nel l. c. significa solamente suscitare quelle tempeste che naturalmente si possono suscitare in un piccolo municipio, a confronto di quelle che si possono suscitare in un grande; ossia tempeste piccole. Del pari è da dire della versione italiana, usa farsi ne' nostri più reputati Dizionari latini -

Digitized by Google

Scaurus consul 'utinam,' inquit 'M. Cicero, isto animo atque virtute in summa re publica nobiscum versari quam in municipali maluis-

Ed allo stesso avo nostro il console Marco Scauro disse, quando gli fu riportata la cosa: « O Marco Cicerone, con una mente e con una

italiani; cioè di « far d'una mosca un elefante. » Lo spiegare che fa il Goerenz questo proverbio col luogo dell'Oraz. *ad Harusp. resp.* XI. 23: « si ædilis verbo aut simpulo aberravit: » dicendo: « cum igitur simpuli aberratione in sacrificiis magnum malum excitari posset, hoc *fluctuum* similitudine significatum est »: è una stentatura.

fluctus..... Marius. — Ne' codd. v'è *fletus* in vece di *fluctus:* egregia correzione di Girolamo Ferrari, conforme attesta P. Manuzio, e di R. Stefano. *Marius* manca al cod. *A.* onde l'Halm lo chiuse tra parentesi quadra, il Baiter lo levò del tutto.

e allo stesso avo nostro. — Di M. Tullio Cicerone, avo del nostro autore, è riportata nel *de Orat.* II, 66, un'arguta similitudine, che rivela il suo arguto pensiero: egli facea simili gli uomini de' suoi tempi agli schiavi Siri, che divenivano tanto più tristi, quanto più vivendo tra i Greci ne imparavano colla lingua le nequizie: « ille M. Cicero senex, huius viri optimi, nostri familiaris (cioè del padre di Marco Tullio) pater: Nostros homines similes esse Syrorum venalium; ut quisque optime græce sciret, ita esse nequissimum. »

ac nostro quidem, cum res esset ad se delata, M. Scaurus consul 'utinam' — Avanti al *cum* i codd. hanno *qui*, che dal Vittorio fu mutato in *quoi*, da altri in *cui;* dal Lambino in *avo*, accolto dalla maggior parte dei recenti. L'Huschke accolse *avo* e v'aggiunse del suo, non so perchè, un *civi*. Il Vahlen, a cui assente il Müller, vide una mancanza di parole tra *quidem* e *qui* e nota: « defectus iudicium feci; opinor enim hæc sic fere exarata fuisse *ac nostro quidem ‹avo magnam ea res attulit laudem›. cui cum;* nam nec *avo* abesse potest, nec satis probabili correctione ex *qui* recuperari videtur, in oratione autem si quid sentio hæc *ac nostro quidem avo consul inquit*, sententia generali non præmissa parum apte aut venuste coniunguntur. » Non è affatto improbabile che il *qui* sia una giunta de' copisti derivata dal vicino *quidem:* il *nostro* isolato non dispiacque tra gli altri a P. Manuzio, nè al Wyttenbachio, nè al Goerenz, il quale quasi ripetendo a giustificarlo le parole del primo dice: « sed *noster* etiam alibi absolute ponitur. XIV Divv. ep. 6. *Quod nostra* (*Tullia*) *tibi gratias agit.* Comici vero pleni sunt locis ubi *noster* et *vester* eodem modo ponuntur. » Il Lambino poi ha veduto una curiosa trasformazione de' copisti di *avo* in *quo* prima, poi in *quæ* « unde Manutius, ei dice, vult fieri *qui*. Quod mihi non probatur. » — *ad se*, che hanno i mss., il Madvig, seguito dal Baiter e dal Mesnil, mutollo in *ad senatum.* A giustificare tale mutazione si tolgono ragioni anche dal giure romano; e naturalmente potrà essere che, se altri vegga, nelle edizioni di questo libro, scritto *ad senatum*, conformi una teorica d'antichità, con una variante inventata dal Madvig. Il Vahlen, l'Huschke, il Müller tennero cogli antichi *ad se:* il Müller nota: « *ad Senatum* Madvigius..... ego dubitabam Madvigii iudicio adstipulari, quia primum narratio ipsa indicio esse videbatur, non ad senatum sed ad consulem rem esse delatam (cf. in Vatin. 5, 12) deinde *eum* nisi cum ambiguitate poni non poterat, denique, quoniam nemo nescit *Scaurus re ad se delata respondit* recte nec sine exemplo scribi potuisse, non satis tuto illa *cum res esset ad se delata M. Scaurus consul dixit* tamquam solœca reiici putabam. De simili genere Madvigius ipse prudenter admonuit Opp. I, 189. » — *delata, M. Scaurus* è felice correzione del Bake fatta su ciò che si legge ne' mss., cioè *delatam scaurus* in *B*, *delata scaurus*, c'era prima *delatā*, in *A.* — *consul utinam, inquit* viene dalla lezione *consul utinamque* data da' codd. Comunemente il *que* si tralasciò: il Vahlen lo mette in parentesi quadra; il Moser vi lesse *quidem*, ma non vi fu chi lo seguisse.

Marco Scauro. — Di M. Emilio Scauro scrive Tullio: « Ecquem hominem vidimus, ecquem vere commemorare possumus parem consilio, gravitate, constantia, ceteris virtutibus, honoris, ingenii, rerum gestarum ornamentis, M. Æmilio Scauro fuisse? » (pro Fonteio c. 7). E' lo dice pure: « vir regendæ reipublicæ scientissimus » (de Orat. I, 49); e tale che rinnovò « memoriam prope in-

Digitized by Google

37 ses.' quam ob rem, quoniam non virtù sì fatta, con noi meglio nella

termortuam generis sui virtute» (pro Murena c. 7): e da sua parte Tullio confessava: «primus ille (Scaurus) me flagrantem studio laudis in spem intulit posse Virtutem sine præsidio fortunæ, quo contendisset, labore et constantia pervenire» (pro Scauro c. 4, ap. Ascon. p. 22). Accusato da Q. Vario d'essere stato tra quelli che aveano suscitato «contra populum Romanum arma» (Ascon. in Scaurian. p. 22 Orell.), egli venne nel foro e con grande confidenza dicea: «Q. Varius Hispanus M. Scaurum principem senatus socios in arma ait convocasse: M. Scaurus princeps senatus negat: testis nemo est: utri vos, Quirites, convenit credere?» «qua voce, (soggiunge Asconio) ita omnium commutavit animos, ut ab ipso etiam tribuno dimitteretur» (Id. Ib.). M. Tullio compendia l'elogio di Scauro con quelle parole: «custos rei publicæ» (pro Scauro ed. Orell. p. 21): e Valerio Massimo (V, 8) il chiama «lumen ac decus patriæ.» Ma Sallustio e Plinio danno di Scauro ben altro giudizio. Il primo (Iugurtha c. 15) scrive di lui: «sed ex omnibus maxume Æmilius Scaurus, homo nobilis, impiger, factiosus, avidus potentiæ, honoris, divitiarum; ceterum vitia sua callide occultans. Is postquam vidit regis largitionem famosam impudentemque, veritus, quod in tali re solet, ne polluta licentia invidiam accenderet, animum a consueta libidine continuit:» e Plinio «cuius (M. Scauri) nescio an ædilitas maxime prostraverit mores civiles, maiusque sit Sullæ malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot millium....» XXXVI, 15). E quindi parlando dello scialacquo di ricchezze fatto nella costruzione d'un nuovo teatro, dice più sotto: «M. Scaurus toties princeps civitatis, et Marianis sodalitiis rapinarum provinciarum sinus» (Ibid.). Or perchè tanta diversità di giudizi? Rispondiamo: da Cicerone e da Valerio Massimo furono forse troppo levati a cielo i meriti di M. Scauro, come da Sallustio e da Plinio depressi troppo; dagli uni e dagli altri per simpatie contrarie, forse «ob unam causam, quod fuisset propugnator nobilitatis:» come nota il Burnouf al cit. l. della Giugurtina.

meglio nella sovrana che in una municipale repubblica ecc. — Questo luogo io credo che si debba illustrare coll'altro (II, 2, 5): «Itaque ego hanc (Arpinum) meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa (Roma) sit maior, hæc in ea contineatur.... habet civitatis, et unam illam civitatem putat.» I municipi eran cittadini Romani che aveano, nella città dove risedevano, un governo proprio e separato da' Romani, onde il c. l. di Festo: «at Servilius — capiebant» (p. 142 M.). Gl'interessi di queste piccole repubbliche sempre più divennero tanto strettamente legati con Roma da essere questa l'*una civitas* per eccellenza, la *summa respublica;* città che sta da sè ed a cui, come a capo, ogni movimento e ogni vita dei *municipia* tiniva, quasi in una patria comune: «Romam communem patriam omnium nostrum» (de Leg. Agrar. II, 32: vedi anche il Marquardt, Röm. Staatsverwal. I, 28). Onde soltanto impropriamente i *municipes*, rispetto ai loro *municipia*, eran detti *cives*: «et proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum facerent; sed nunc abusive municipes dicemus suæ cuiusque civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos» (Dig. fr. 1 § 1 Ad Municipal. L, 1). Non è dunque nè qui nè all'allegato luogo del II. lib. il caso di ripetere: «duarum civitatum civis esse nostro iure civili nemo potest: non esse huius civitatis civis, qui se alii civitati dicarit, potest» (pro Balbo c. 11); come fa l'Huschke per iscartare la correzione proposta al c. l. dal Vahlen (v. la nostra not. p. 159) giacchè *civis* e *civitas* in quel luogo è preso nel suo più largo, non nel suo più stretto significato: l'una è la *civitas* naturale, ossia venuta per necessità di nascimento, l'altra per ragione di diritti civili acquisiti. Che se anche si volesse intendere *civitas* nel più stretto significato, egli è certo che i *municipia cum suffragio* aveano amministrazione e quindi *civitas* propria, e insieme il completo diritto di cittadinanza Romana: vedi Paolo Diacono (l. c. p. 127 ed il Willems (Le Droit public Rom. p. 376), il quale a conferma di ciò allega pure Cic. de Leg. II, 2 § 5). Laonde credo assai poco preciso il dire in generale che fa il Fustel de Coulanges: «L'homme qui possédait le titre de citoyen romain ne faisait plus partie civilement ni politiquement de sa ville natale (La Cité Antique, l. V, ch. 2),» allegando anch'egli tra gli altri il luogo dell'orazione *pro Balbo* § 28. L'Huschke a quel luogo (Leg. II, 2, 5) vuol supplire: «neque enim etiam duas, cum ab altera quis excipiatur;» e poi sostituire all'*et*, che ne' mss. precede

Digitized by Google

recognoscimus nunc leges populi Romani, sed aut repetimus ereptas aut novas scribimus, non quid hoc populo optineri possit, sed quid o-

sovrana che in una municipale repubblica avessi tu voluto trovarti.

Laonde, poichè non ci occorre di 37
esaminar qui le leggi del popolo Romano, ma di richiamare le tolte o scriverne delle nuove, non credo

l'*unam illam*, un *set:* ma colla mutazione dell'*et* in *set*, tenuta anche dal Vahlen, il contesto patisce non poco scapito; e neppure con questa arbitraria mutazione, le cose supplite si connettono nè elegantemente nè acconciamente a ciò che per fortuna c'è restato ne' mss. Ho detto per fortuna perchè intendiamo con questo raffermata la impossibilità d'avere due *civitates* nel senso stretto della parola; giacchè dall'ultime frammentarie parole si può con tutta sicurezza argomentare che antecedentemente si deve avere o detto o accennato a due *civitates*, delle quali una sola è tenuta per veramente tale; avendo volentieri rinunciato ogni municipio al diritto della *civitas* naturale, per aver solo quella del diritto acquistato, ossia la *civitas* concessagli da Roma.

municipale repubblica. — Che i municipi avessero una vera costituzione civile a popolo non c'è dubbio: aveano essi, direbbesi con Livio: «*corpus civitatis... senatus... plebis concilium... magistratus*» (XXVI, 16): avean dittatori, pretori, consoli, edili, *duoviri*, *quatuorviri iuri dicundo*, questori, pontefici, auguri, flamini (v. il Sigonio op. cit. cap. 8; il Marquardt op. cit. p. 148, 183 e il Padeletti, Stor. del D. R. p. 238 e segg.). Che i municipi potessero tenere una magistratura nel loro municipio ed insieme in Roma, n'abbiamo un esempio in Milone che domanda il consolato, quand'era dittatore del municipio di Lanuvio (pro Milone c. 10 Ascon. p. 32). Non aveano poi tutti i municipi una maniera ed un numero eguale di magistrature. Certo ad Arpino non v'erano che edili, e questi tre di numero, come rilevasi da due iscrizioni antiche e specialmente dalla lettera a Bruto (ad famil. XIII, 11), dove è detto: «semper tueri municipes meos consuevi, tum hic annus præcipue ad meam curam officiumque pertinet. Nam constituendi municipii causa, hoc anno ædilem filium meum fieri volui, et fratris filium, et M. Cæsium, hominem mihi maxime necessarium (*is enim magistratus in nostro municipio, nec alius ullus creari solet*) quos cohonestaris, in primisque me, si respublica municipii tuo studio, diligentia bene administrata erit» (ad famil. XIII, 11). Per le particolari prescrizioni che si davano alle magistrature provinciali, leggasi specialmente la *Lex Iulia Municipalis* (v. il Bruns, Fontes iur. rom. antiq. p. 95): la *Lex municipalis Salpensana* XXV — XXVIII (appresso lo stesso p. 131 e segg.): e la *Lex municipalis Malacitana* 51, 60 (op. cit. p. 134 e segg.). Ordinariamente si nominano i *IIviri*, *i IIIviri* ed i *Præfecti*: vedi la *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* (ap. Bruns op. cit. p. 91 e segg.): la *Lex Iulia municipalis*, la *Lex Salpensana* e la *Lex Malacitana* (*passim*).

37. — *di richiamare le tolte o scriverne delle nuove.* — È qui troppo bene accennato il principio che presiede ad ogni buona legislazione: accettare quanto v'ha di buono nelle leggi preesistenti d'un popolo, migliorandole con opportuni svolgimenti; aggiungere quelle leggi nuove, che da nuovi bisogni fossero richieste. Ciò han pur fatto, come osserva il Savigny, anche gli esecutori del principio che alla formazione d'un codice non debba presedere se non il puro diritto razionale. «Giusta un'opinione, egli scrive, che sopra abbian riferita è da molti sostenuto che la sorgente (d'un codice) debba esserne il diritto razionale, senza che punto facciasi caso di checchessia d'esistente. Coloro però cui era affidata l'esecuzione e quelli che altrimenti aveano una conoscenza pratica del diritto rigettarono una sentenza sì avventata ed ampollosa, e convennero doversi formulare il diritto vigente, apportandovi quelle modificazioni o quegl'immegliamenti, che per politici motivi si trovassero necessari. Che questo sia stato propriamente l'intendimento che ha presieduto alla formazione de' moderni codici, più innanzi sarà manifesto. In conseguenza di ciò due elementi comprenderebbe il codice: 1. il diritto esistito precedentemente; 2. nuove leggi» (Della vocazione del nostro secolo per la Legislazione e Giurisprudenza cap. II).

Digitized by Google

ptimum sit tibi dicendum puto. nam Cassiæ legis culpam Scipio tuus sustinet, quo auctore lata esse dicitur. tu, si tabellariam tuleris, ipse præstabis; nec enim mihi placet nec Attico nostro, quantum e vultu eius intellego.

che tu abbia a dir quanto con tal popolo si può ottenere, ma quel che sia il meglio. Poichè la colpa della legge Cassia pesa sul tuo Scipione; la qual legge si dice sia stata proposta per suggerimento suo. Tu, se proporrai una legge tabellaria, ne risponderai tu; chè la non piace nè a me nè al nostro Attico, se ben gli leggo in volto.

XVII. *Att.* Mihi vero nihil umquam populare placuit eamque o-

XVII. *Att.* A me certo non piacque mai cosa popolare; e per me io

pesa sul tuo Scipione. — La legge Cassia *tabellaria* fu sostenuta da Scipione Emiliano. Per questo è detto che Scipione s'addossò la colpa della Cassia legge, colpa che Quinto addebiterebbe a Marco, se avesse voluto proporre anche lui una legge tabellaria, venendo egli in tal caso a commettere un simile reato (*culpam ipse præstabis*). Ecco il luogo del *Brutus*, che parla di questa colpa imputata da Quinto a Scipione: «Tum L. Cassius multum potuit, non eloquentia, sed dicendo tamen; homo non liberalitate, ut alii, sed ipsa tristitia et severitate popularis: cuius quidem legi tabellariæ M. Antius Briso, tribunus plebis, diu restitit, M. Lepido consule adiuvante. Eaque res P. Africano vituperationi fuit, quod eius auctoritate de sententia deductus Briso putabatur» (c. 25).

una legge tabellaria. — Riporteremo in proposito alcuni tratti della tavola della legge municipale di Malaga, data da Flavio Domiziano sul terminare del primo secolo di Cristo; tratti che riguardano i comizi municipali e il modo di dare in essi il suffragio: potendo ciò anche servire di schiarimento al capo seguente, che tratta del modo di dare per tabelle il suffragio a Roma; tanto più che vi si raccolgono alcune notabili testimonianze di quello che abbiam detto intorno alla magistratura municipale. « (52) Ex IIviris qui nunc sunt, item ex is, qui deinceps in eo municipio II viri erunt, uter maior natu erit, aut, si ei causa quæ inciderit q(uo) m(inus) comitia habere possit, tum alter ex his comitia IIvir(is), item ædilibus, item quæstoribus rogandis subrogandis h(ac) l(ege) habeto; utique ea distributione curiarum, de qua supra comprehensum est, suffragia ferri debebunt, ita per tabellam ferantur facito. Quique ita creati erunt, ii annum unum aut, si in alterius locum creati erunt, reliqua parte eiius anni in eo honore sunto, quem suffragiis erunt consecuti. (75) Qui comitia ex h(ac) l(ege) habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendum vocato ita, ut uno vocatu omnes curias in suffragium vocet, eaeque singulae in singulis consaeptis suffragium per tabellam ferant. Itemque curato, ut ad cistam cuiiusque curiae ex municipibus eiius municipi terni sint, qui eiius curiae non sint, qui suffragia custodiant, diribeant, et uti ante quam id faciant quisque eorum iurent: se rationem suffragiorum fide bona habiturum relaturumque. Neve prohibito, q(uo) m(inus) et qui honorem petent singulos custodes ad singulas cistas ponant. Iique custodes ab eo qui comitia habebit, item ab his positi qui honorem petent, in ea curia quisque *eorum* suffragium ferto, ad cuiius curiae cistam custos positus erit, eorumque suffragia perinde iusta rataque sunto, ac si in sua quisque curia suffragium tulisset» (ap. Bruns op. cit. p. 135 e 136).

XVII. — *a me certo non piacque mai cosa popolare.* — *Populares*, specialmente negli ultimi secoli della repubblica Romana, appellavansi quelli che costituivano il partito contrario all'aristocratico, i *boni*, gli *optimates:* e quindi *popolare* era tutto quanto a tale partito si opponea. Il Wyttenbachio spiega *popolare*: «*Populare*, malo etiam sensu dicitur pro re et facto, quod tendit ad populum corrumpendum, eiusque gratiam aucupandam:» e qui calza appunto cotesto significato. Nel *de Pet. Consul.* Quinto, suggerendo al fratello com'e' dovesse levare da sè la nota di *novus homo*, che avrebbe danneggiata la sua candidatura, scrive: «Etiam hoc multum videtur adiuvare posse *novum hominem*, hominum *nobilium* voluntas, et maxime consularium. Prodest

Digitized by Google

ptimam rem publicam esse dico, quam hic consul constituerat, quae sit in potestatem optimorum.	dico esser ottima quella repubblica, che questi, quand'era console, avea così ordinata che la fosse in potestà degli ottimati.

quorum in locum ac numerum pervenire velis, ab his ipsis illo loco ac numero dignum putari. Hi rogandi omnes sunt diligenter, et ad eos allegandum; persuadendumque est iis, nos semper cum *optimatibus* de republica sensisse, minime *populares* fuisse. si quid locuti *populariter*, id nos eo consilio fecisse, ut nobis Cn. Pompeium adiungeremus, ut eum, qui plurimum posset, aut amicum in nostra petitione haberemus, aut certe non adversarium. Præterea adolescentes *nobiles* elabora, ut habeas, vel ut teneas, studiosos tui quos habes. Multum dignitatis afferent» (c. 1). Ma poi, insegnando al fratello stesso come dovesse mostrarsi nella sua candidatura anche popolare, dice tra l'altre: «Primum id, quod facis, ut homines noris, significa, ut appareat; et auge, ut quotidie melius fiat, nihil mihi tam *populare*, neque tam gratum videtur. Deinde id, quod natura non habes, induc in animum ita simulandum esse, ut natura facere videare. nam comitas tibi non deest, ea, quæ bono ac suavi homine digna est. sed opus est magnopere blanditia: quæ, etiam si vitiosa est et turpis in cetera vita, tamen in petitione est necessaria, tunc enim cum deteriorem aliquem assentando facit, improba est: cum amiciorem, non tam vituperanda. petitori vero necessaria est, cuius et frons et vultus et sermo ad eorum, quoscumque convenerit, sensum et voluntatem accommodandus est» (c. 11). Se la severità e lealtà politica dello stoicissimo Quinto apparisse da tale riscontro così compromessa; chi avrebbe creduto alle proteste di Attico, sia pur che avesse dichiarato di stare col popolo o contro il popolo?

esser ottima quella repubblica che questi, quand'era console, avea così ordinata ecc. — Attico qui ripete ciò che Tullio avea scritto del suo consolato in una lettera a lui diretta: «Reipublicæ statum illum, quem tu meo consilio, ego divino confirmatum putabam, qui bonorum omnium coniunctione et auctoritate consulatus mei fixus et fundatus videbatur, nisi qui nos deus respexerit, elapsum scito esse de manibus uno hoc iudicio.» La solita vanagloria di Cicerone; il quale in questa stessa lettera facendo il modesto scrive pure: «Idem ego ille (non enim mihi videor insolenter gloriari, cum de me apud te loquor, in ea præsertim epistola, quam nolo aliis legi) idem, inquam, ego recreari afflictos animos bonorum, unumquemque confirmans, excitans etc.» Bisogna per altro dire che questo suo vizio e' lo conoscea e lo confessava ingenuamente a' suoi più cari. A Dolabella scrive: «sum avidior, etiam quam satis est, gloriæ» (ad fam. IX, 14).

quæ sit in potestatem. — Così nei codd. leidd. Il Vahlen nota: «Ciceronem *esse in potestatem* dixisse, qualia fuerunt, olim qui probarent, hodie nemini persuadetur: cf. Madvigius Emend. Livian. p. 8.» Mi dispiace dovermi mostrare io solo fra tanti ritroso a ricevere l'emendazione *in potestate*. Ma che fare? Siccome il sentirsi persuaso è cosa sempre soggettiva; così se io volessi dire che non son persuaso dell'*esse in potestatem*, direi ciò che non sento, una bugia critica. Del resto siccome ancora la persuasione s'ingenera dalle ragioni considerate nel loro valore oggettivo; così, a non parere di voler contrastare gratuitamente un autorevolissimo altrui giudizio, esporrò quel che m'ha persuaso a tenere la lezione dei codici. Credo che non sia qui a fare una questione di grammatica; giacchè in tal caso sarebbe sempre di maggior peso l'autorità di Gellio, (per quanto il Klotz inveisca contro tale grammatico: vedi l'Halm comment. ad Cic. Or. de Imper. Cnei Pompei XII, 33), che scrive in proposito: «Idem autem ille amicus noster in eiusdem M. Tullii Ciceronis oratione, quæ est de Imperio Cn. Pompeii, ita scriptum esse a Cicerone dicebat, atque ipse ita lectitabat: *Cum vestros portus, atque eos portus, quibus vitam ac spiritum ducitis, in prædonum fuisse potestatem scialis.* Neque solœcismum esse aiebat, *in potestatem fuisse*, ut vulgus semidoctum putat, sed ratione dictum certa et proba contendebat, qua et Græci ita uterentur; et Plautus verborum Latinorum elegantissimus in Amphitryone dixit: *Numero mihi in mentem fuit:* non, ut dici solitum est, *in mente*. Sed enim præter Plautum,

Digitized by Google

38 *M.* Vos quidem, ut video, legem *M.* Voi dunque, per quanto veg- 38

cuius ille in præsens exemplo usus est, multam nos quoque apud veteres scriptores locutionum talium copiam offendimus, atque his vulgo annotamentis inspersimus. Ut rationem istam missam faciamus et auctoritates; sonus tamen et positura ipsa verborum satis declarant, id potius ἐπιμελείᾳ τῶν λέξεων modulamentisque orationis M. Tullii convenisse, ut, quoniam utrumvis dici Latine posset, *potestatem* dicere mallet, non *potestate*. Illud enim sic compositum iucundius ad aurem completiusque, insuavius hoc imperfectiusque est; si modo ita explorata aure homo sit, non surda, nec iacenti» (I, 7). Troviamo luoghi simili in M. Tullio d'una sicura lezione. Così, tra gli altri: «quæ in amicitiam populi Romani dicionemque essent» (in Q. Cæcilium divin. XX, 66): «in istius unius essent potestatem» (in C. Verrem II, 27, 67): «in eorum potestatem portum futurum intellegebant» (in C. Verrem V, 38, 98): «se provinciam Galliam retenturum in senatus populique Romani potestatem» (Phil. III, 4, 8): «ne si in senatus quidem potestatem futurum se dixerit» (Phil. XX, 2, 4). Se dunque non la dovrebbe essere, la nostra, questione di grammatica, resta ch'ella sia questione di stile. E allora giova qui raffermare un principio da me tenuto per costante criterio nella scelta delle lezioni, cioè che quando una lezione c'è data sicuramente da' mss., anche se ci fossero della stessa voce due varietà vicinissime, si giustifichi questa varietà colla ragione stilistica; il cui criterio più positivo è quello di dire: teniamo che sia più conforme ad essa ciò che i mss. ci offrono. Il Goerenz difende a spada tratta *in potestatem;* e vi vuole trovare una ragione grammaticale più che stilistica, spiegando: «Sed cave putes nude sic 6, pro 4 casu, et vice versa, dici: habet hoc ἀντιπτώσεως genus certam suam rationem, de qua alibi accuratius. Hoc loco plene scripseris *quæ sit in potestatem opt. constituta*, i. e. *ut pot. opt. valeat.* Sic enim *in* sæpissime finem et consilium notat, uti vulgo *ad* ponitur. Eodem modo sunt loca, II Catil. 2, 4. *æs alienum, contractum in popinam* (sc. ut insumeretur). Muren. 18, 37. quæ ambo in consulatum Murenæ profuerunt». Ma ognun vede che sono queste, più che altro, stiracchiature. Fanno in vece a proposito gli altri luoghi ch'egli allega, cioè: *Liv. 2, 14* e *Div. in Verr. 20, 66.* Un'apposita cura di voci e di costrutti, di cui solo ad un gusto raffinatissimo si lascia il giudizio, la ἐπιμέλεια τῶν λέξεων, a ripetere la frase di Gellio, può soltanto dar ragione del variar questa frase. In tal caso chi sarebbe stato giudice più fino e delicato di M. Tullio? Certo si può dire collo stesso Gellio: *in potestatem* è dizione che offre all'orecchio un suono più giocondo e più completo; e così avremmo con *m*, finale di *potestatem*, una corrispondenza al ν efelcustico de' Greci: *in potestate* sarebbe cosa insoave e d'armonia meno perfetta: ciò dico senza punto arrogarmi il diritto di ripetere col Gellio: «*si modo ita explorata aure homo sit, non surda nec iacenti.*» Aggiungasi che quantunque l'*in potestatem* non sia in fine di periodo e quindi non occorra aver per esso una clausola robusta e sonora, pure è tale l'importanza, che nel contesto hanno le parole *in potestatem optimorum*, che vogliono essere tutte e due piene e, dirò così, perfette queste voci. Conchiudiamo: i codici danno *in potestatem;* la ragione grammaticale non vi si oppone; la ragione stilistica parrebbe che l'amasse; perchè dunque non persuadermi io a tenere *in potestatem* in vece di *in potestate?*

38. — *vos quidem..... istam libertatem ita.... auctoritate et valeant et utantur boni.* — Il *vos quid'm* è dato dal Turnebo, ne' mss. c'è di prima scrittura *vosdem;* fu quindi corretto *vos demum.* Il Goerenz, che tra gli altri tiene questa correzione, darebbe al *demum* il valore di *postremo.* L'Ernesti col Tursellino spiega il *demum* col *tandem, queso.* — In luogo dell'*istam libertatem istam* de' mss. il Klotz suggerì *ita libertatem istam*, e così lessero l'Halm, il Baiter, il Müller. Il Goerenz ha letto in vece *istam libertatem ita*, scrivendo: «*istam*, cum sonum habeat, præmitti debet:» e di ciò son pur io persuaso. L'Huschke ha letto *iustam libertatem istam:* correzione veramente non troppo felice; perchè, a mio credere, introduce una parola inutile e ne omette una necessaria. Il Vahlen ha chiuso in parentesi quadra il secondo *istam*, scrivendo nella prima edizione: «alterum *istā inclusi*, prius olim sustulerunt, alii ex altero utro *ita* recuperant, quo opus non est.» Nell'ultima edizione egli nota: «quamquam in hac memoria ambiguum est iudicium, tamen istam orationem paulo sane accom-

Digitized by Google

antiquastis sine tabella. sed ego, etsi satis dixit pro se in illis libris Scipio, tamen istam libertatem ita largior populo, ut auctoritate et valeant et utantur boni; sic enim a me recitata lex est de suffragiis: 'OPTIMATIBVS NOTA, PLEBI LIBERA SVNTO.' quæ lex hanc sententiam continet, ut omnes leges tollat, quæ postea latæ sunt, quæ tegunt omni ratione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget, ne appellet; pontes etiam lex

go, avete antiquata la legge senza tabella. Ma quantunque n' abbia detto abbastanza in difesa ne' noti libri Scipione, io per altro concedo al popolo cotesta libertà in modo che i buoni abbiano tutta la loro autorità e ne usino. E in vero così fu da me proposta la legge intorno a' suffragi: « NOTI AGLI OTTIMATI, ALLA PLEBE LIBERI SARANNO. » La qual legge in sostanza vuol togliere le leggi tutte, che furono proposte di poi, le quali coprono per ogni maniera il suffragio, vietando che nessuno esplori la tabella, nè domandi, nè chiami

modatiorem esse sentio, primum ut universa sententia ponatur *tamen istam libertatem largior populo*, deinde eadem ut restringatur (*ita, ea lege*) *ut auctoritate valeant boni*: cf. de rep. 1, 2, 3» — *boni* in vece del *bonis* dato da'mss. fu corretto dall'Odino, come ci dice l'Olivet: onde ora si legge comunemente *valeant et utantur boni*, e così è dato da' codici, dal *boni* in fuori; in cambio del *ut et auctoritate valeat et utatur bonis* della volgata.

avete antiquata la legge. — Sopra una delle due tabelle, che si offriano per dare il proprio suffragio, a passare o scartare la legge, v'era scritto, come abbiam notato (p. 235) un' *A*; che significava *antiqua* o *antiquo:* ciò era un voto sfavorevole alla rogazione della legge proposta. Onde M. Tullio: «In hac causa Piso, amicitia P. Clodii ductus, operam dat, ut ea rogatio, quam ipse fert, et fert ex senatus consulto et de religione, *antiquetur*» (ad Att. I, 13): e (negli Uffizi II, 21): «perniciose enim Philippus, in tribunatu, cum legem agrariam ferret, quam tamen *antiquari* facile passus est, etc. » E nella lettera quattordicesima ad Attico nel citato libro si offre una qualche idea più larga su tale proposito: «Nam cum dies venisset rogationi ex senatus consulto ferendæ, concursabant barbatuli iuvenes, totus ille grex Catilinæ, duce filiola Curionis; et populum, ut *antiquaret*, rogabant. Piso autem consul, lator rogationis, idem erat dissuasor. operæ Clodianæ pontes occuparant. tabellæ ministrabantur ita ut daretur VTI ROGAS. hic tibi Rostra Cato advolat, convicium Pisoni consuli mirificum facit; si id est convicium, vox plena gravitatis, plena auctoritatis, plena denique salutis. accedit eodem etiam noster Hortensius, multi præterea boni, insignis vero operæ Favonii fuit. hoc concursu optimatum comitia dimittuntur: Senatus vocatur. » Ho poi trodotto *antiquasti* latineggiando, quantunque non abbiamo esempi di tal voce ne' nostri Vocabolari italiani, persuasissimo che, il tradurre la voce latina con altro vocabolo, avrebbe tolto al motto piccante di M. Tullio tutta l'efficacia. Il quale motto ha veramente tutta la sua forza dal mettere, che fa, in riscontro la rogazione d'una nuova legge tabellaria, ch'era qui proposta da Marco, e l'antiquarla ossia rifiutarla con suffragio vocale; ciò che era in perfetta opposizione colla nuova proposta.

n'abbia detto abbastanza in difesa ne' noti libri Scipione. — In ciò che ci resta della *Repubblica*, non v'è niente di quanto qui s'accenna. Scipione Emiliano nel luogo, a cui M. Tullio allude, deve aver mostrato quant'era opportuna e necessaria a guarentire la libertà dei giudizi del popolo, la legge Cassia, di cui egli era stato favoritore. E Marco Tullio gli deve colà aver posto in bocca tali cose da non occorrere ch'e' qui lo difenda; e però sol basta, egli dice, ch'io propugni qui la mia nuova legge tabellaria, che mantiene la libertà nel suffragio popolare e insieme mantiene in pien vigore, e nella considerazione del popolo e nella sua naturale efficacia, l'autorità degli ottimati (*auctoritate et valeant et utantur boni*); la quale si credea svigorita da ogni tabellaria legge.

che nessuno esplori la tabella, nè domandi nè chiami a nome. — Questi

Digitized by Google

Maria fecit angustos. quæ si oppo- 39 sita sunt ambitiosis, ut sunt fere,

a nome: la legge Maria poi fece i ponti più angusti. Le quali cose se 39

tre atti non si hanno, come abbiam detto, da credere il contenuto e meglio l'intento della Maria legge. Rispetto al *roget.... appellet*, ci pare con queste voci altro non si volesse intendere, se non che a' comizi dovea cessare quell'insistenza importuna nel procacciarsi favorevoli suffragi, che prima era permessa. Quinto Cicerone ciò appella *assiduitatem* e scrive: «Iam *assiduitatis* nullum est præceptum: verbumque ipsum docet, quæ res sit. prodest quidem vehementer nusquam deesse *(discedere* mss. *deesse* edd.): sed tamen hic fructus est assiduitatis, non solum esse Romæ atque in foro, sed assidue petere, sæpe eosdem *appellare;* non committere, ut quisquam possit dicere, quod eius sit, consequi possis, si abs te non sit rogatum, et valde ac *diligenter rogatum*» (De Pet. Consul. c. 11). È notabile poi che quel Mario, che fe' la legge degli angusti ponti, cadde, secondo ci narra Plutarco (in vit. c. 4) in sospetto d'ambito, perchè fu visto nel tempo della votazione un servo d' un certo suo amico entro ai *septa*, dove non potevano stare se non i votanti e gli ufficiali di scrutinio, diremmo adesso. La legge di M. Tullio volea abrogate quelle restrizioni le quali e scemavano il pieno diritto di votare per tabelle, onde non potessero esser mostrate a cui si avesse voluto; e toglievano il diritto, ch'avean prima i cittadini, di accattarsi il suffragio favorevole da' votanti; avendo con ciò il popolo un onesto modo di favorire gli onesti, quali erano tenuti quelli del partito degli ottimati.

i ponti più angusti. — Secondo quello che ci dà Servio, v'era nel Campo Marzio un numero di recinti divisi in scompartimenti per cancellate di legno: ciascuno di questi recinti era detto *ovile* per la somiglianza che aveano essi alle chiudende delle pecore; e tutti insieme poi eran chiamati *septa*: entro ad essi il popolo Romano veniva a dare i suoi voti: «septa proprie sunt loca in Campo Martio inclusa tabulatis, in quibus stans Populus Romanus suffragia ferre consueverat. Sed quoniam hæc *septa* similia sunt ovilibus, duo hæc invicem pro se ponuntur: ut hoc loco *septa* pro ovilibus posuit. Item Lucanus contra: *Et miserœ maculavit ovilia Romæ.* Juvenalis: *Antiquo quæ proxima surgit ovili*» (Serv. ad Eglog. I, 34). Da principio il suffragio davasi a voce ai *rogatores*, che lo chiedeano a' votanti, e lo registravano in una tavoletta, spalmata di cera, con un punto. Questi rogatori stavano ad un capo di tante piccole entrate, chiuse in modo da piccoli assiti, che devono avere dato l'idea di altrettanti ponti: quando non si desse al *pontes* il valore antico di *vie*, come abbiam notato alla pag. 201. Il numero di questi ponti non è noto: certo devono essere stati tanti, quante erano le centurie, che votavano al medesimo tempo (v. il Willems, Le Droit Public Romain p. 157 ed. cit.). Simili ingressi v'erano in Atene per le singole dieci tribù, che simultaneamente venivano nel recinto delle votazioni (v. lo Schoemann, *Antichità Greche* II, 91). Per questi ponti dovea passare adunque ciascun votante: e quando cominciarono ad usare il voto colla tabella, si porgeano al votante le tavolette del suffragio, delle quali tavolette scelta il votante quella ch'e' volea, la deponeva nelle cestelle (*cistæ*), ch'erano all'altra parte del ponte. Ne' giudizi, secondo il Pseudo-Asconio, si sarebbero date tre tabelle: l'una segnata con *C.* (*condemno*), l'altra con *A* (*absolvo*), una terza con NL. (*non liquet*), quando altri avesse voluto votare con un *Non consta*: «in divinatione et in aliis (causis) majoribus universi iudices in cistam tabulas simul coniiciebant suas, easque insculptas literas habentes A, absolutionis; C, condemnationis; cum de alicujus capite agebatur, N et L, amplationis: his enim literis significabant non liquere» (in Divinat. p. 108 Orelli). Ma, conforme alla *Lex Acilia repetundarum* (§ 51 e segg.) ciò è falso: e delle tavolette non se ne sarebbe data che una (*sors, sorticula*), ch'era di bosso e spalmata da una parte e dall'altra di cera, con iscrittovi da una parte A (*absolvo*), dall'altra C (*condemno*). Cancellata o una o l'altra di queste lettere, secondo il suffragio che si volea dare, il votante la deponea in un'urna (*sitella*): «*Iudex sortem accipito alteram literam inducito, alteram servato.... itaque eam sortem in eam sitellam coniecito*» (Lex Acilia § 52): vedi lo Zumpt (Der criminalprocess p. 358). Gli eruditi Romani dal passar de' ponti nel dare il suffragio, vollero derivato il proverbio —*Sexagenarios*

Digitized by Google

non reprehendo; sin valuerint tamen leges, ut ne sint ambitus, habeat sane populus tabellam quasi vindicem libertatis, dum modo hæc optimo cuique et gravissimo civi ostendatur ultroque offeratur, ut in eo sit ipso libertas, in quo populo potestas honeste bonis gratificandi.

contrastano il passo agli ambiziosi, come fanno quasi sempre, non le riprendo; ma se saranno le leggi nel pieno loro vigore, così che per l'ambito non vi sia più luogo, il popolo abbia pur la sua tabella, quasi vindice di libertà; basta che possa questa essere mostrata ad ogni più onesto e più autorevole cittadino, e che la si offra spontaneamente: appunto perchè vi sia libertà in quello, onde può onestamente il popolo aggradire ai buoni.

de ponte —; onde voleasi significare che, chi avesse compiti sessant'anni, essendo esentato dal fungere un pubblico negozio, non aveva da recare il suo suffragio ne' comizi: onde Varrone (*de Vita populi Romani* presso Nonio v. *sexagenarios* p. 523): «Sexagenarios per pontem mittendos male diu popularitas intellexit, cum Varro de vita pop. Rom. lib. secundo honestam caussam religiosamque patefecerit: 'cum in quintum gradum pervenerant atque habebant LX annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi. Ideo in proverbium quidam putant venisse, ut diceretur, sexagenarios de ponte deici oportere, i. e. quod (*quo*, Mommsen) suffragium non ferant, quod per pontem ferebant'» E Festo, dopo avere accennate altre interpretazioni del proverbio meno accettabili, dice: «Sed exploratissimum illud est causæ, quo tempore primum per pontem cœperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt, ut de ponte deicerentur sexagenari, quia iam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi, quam illi, deligerent imperatorem» (p. 334 M). La critica moderna non riscontra relazione tra i ponti de' comizi e il *sexagenari de ponte*, o il *depontari* (Paolo Diacono p. 75): vedi il Willems (Le Droit Public Romain p. 156 n. 7 ed. cit.): e in ogni modo il riscontro non proverebbe che i sessagenari non ebbero il voto ne' comizi, ma tutto il contrario (v. il Mommsen *Röm. Staatsr.* II, 394 n. 3). Ora su questi ponti, specie quand'eran larghi, tanto da potervi stare qualche altro, oltre il votante, era facile che avvenisse la corruzione: e perciò Mario l'anno del suo tribunato (634 di R.) propose una legge che rendea impossibile tale corruzione, volendo che fossero essi strettissimi: legge che quantunque oppugnata dai consoli Cotta e Metello per un senatoconsulto, pure passò. L'Ernesti seguito dal Goerenz e dall'Orelli (Onomast. Tull. *Index legg.* v. *Maria*) crede che debbasi riferire alla *Maria lex* anche «*ne quis — appellet*,» come suo effetto; ma ciò io nol veggo derivare dal contesto di questo luogo, che è d'altra parte unica autorità in proposito.

39. —*se contrastano il passo agli ambiziosi ecc.* — Evidentemente qui tanto nell'*ambitiosus* quanto nell'*ambitus* è inchiusa un'idea di cosa non buona nè permessa dalle leggi. Nè so persuadermi come il Goerenz notasse: «In his (optimatibus) *ambitiosi* sunt, qui excedunt in ambitu: nam *ambitus* per se ipse auctori vituperandi nihil habet.» Se bastasse ragionare tanto genericamente per decidere sul valore da dare ad una voce, potrei anch'io argomentar così: «*ambitiosi* sunt, qui excedunt in *ambitione*: nam *ambitio* per se ipsa auctori vituperandi nihil habet.» Ciò potrei provare con quello che dice Cicerone nella prima delle sue lettere ad Attico, dove descrive le brighe usate per ottenere il consolato e dove tra l'altre dice: «sane sum perturbatus, cum ipsius Satrii familiaritate, tum Domitii, in quo uno maxime *ambitio nostra* nititur:» la quale *ambitio* è poi da lui stesso ivi definita: «nos in omni munere candidatorio fungendo summam diligentiam adhibebimus:» e contro a Lateranense dicea: «isto in genere et fuimus ipsi, cum ambitionis nostræ tempora postulabant» (pro Plancio c. 18): e il fratello Quinto (*De Petitione consulatus* c. 5) scrive a M. Tullio: «nam hoc biennio quattuor sodalitates civium ad ambitionem gratiosissimorum tibi obligasti.» E in fine potrebbesi recare quel luogo della Declamazione *in Sallustium* (attribuita a Cicerone, ma ad ogni modo del secolo d'Au-

Digitized by Google

ficandi datur. eoque nunc fit illud, quod a te modo, Quinte, dictum est, ut minus multos tabella condemnet, quam solebat vox, quia populo licere satis est: hoc retento reliqua voluntas auctoritati aut gratiæ traditur. itaque, ut omittam largitione corrupta suffragia, non vides, si quando ambitus si-

Donde avverrà ciò che, non ha guari, hai tu detto, o Quinto, che la tabella condanni minor gente che non solea la voce, giacchè al popolo il poter fare gli basta: salvo questo, ogni altro suo volere per lui si cede all'autorità ed al favore. E così, a non dir niente dei suffragi compri colle largizioni, non vedi che quan-

gusto: vedi il Bähr, *Storia della Lett. Lat.* § 212, 5), ove si dice: «sed si fuerim aut in honoribus petendis nimis ambitiosus, non hanc dico popularem ambitionem, cuius me principem confiteor, sed illam perniciosam contra leges, cuius primos ordines Sallustius duxit etc.» (c. 2): dove il *nimis* che vien prima d'*ambitiosus*, mostraci l'innocenza, quasi direi, di quest'ultima voce: innocenza, che apparisce pure nel contrapposto di un'ambizione detestabile; *ambitionem perniciosam contra leges* con *popularem ambitionem*, che certo per il contesto si vuol dir *disonesta*, come dice il Gentile, congiungendo per altro e confondendo queste due ambizioni «*popularis et perniciosa ambitio*» (Le Elezioni e il Broglio nella Repubblica Romana p. 223 n. 3.ª; Milano 1879); che vanno assai bene qui distinte: giacchè non dalla *popularis*, ma dalla *ambitio perniciosa contra leges* uscì il *crimen ambitus*. Che qui s'abbia ad intendere *ambitus* nel senso men buono, ci viene indicato dal *quando ambitus sileat*, che segue poco appresso con intima relazione colle parole, che commentiamo; e l'*honoris cupiditas ignominia sanciatur* (§ 46), onde vuolsi punito l'*ambitus:* senza che da questo a quel luogo si vegga fatta alcuna giustificazione di tal voce, cioè senza che la sia tirata mai a dire una lodevole cosa. Del resto che l'*ambitus* per sè ed in origine abbia onestissima significazione, non v'ha dubbio; chè nessuno mai ha creduto fosse disonesto nè dinanzi a' Romani nè dinanzi a qualunque popolo il cercare con i debiti modi de' posti pubblici; fosse anche andando intorno (*ambire*) alla gente per accattarne il voto; onde il nome di *ambitores* dato in Roma per questo riguardo a' candidati: «*ambitores* etiam dicuntur, qui, ut honores consequantur, discurrendo et rogando suffragia adquirunt» (Servio ad *Æn.* IV, 283): quantunque il più spesso *ambire* abbia valore non troppo buono, indicando, come dice Servio (l. c.): «blanditiis vel subdole circumvenire.» E Paolo: «et eodem vocabulo (*ambitus*) crimen avaritiæ vel affectati honoris appellatur» (v. *ambitus* p. 5). Certo le arti, che Quinto voleva usate dal fratello Marco nella sua candidatura al consolato (De Petitione consulatus ad M. Tullium Fratrem) meritano essere dette una somma di brogli, per dirla coi nostri Veneziani, che con tale voce chiamarono primi l'*ambitus* latino (Varchi, *Stor.* 6, 151). M. Tullio graficamente decifra l'*ambitus* quando scrive: «vides in quo cursu sumus, et quam omnes gratias non modo retinendas verum etiam acquirendas putemus» (ad Att. I, 1).

donde avverrà ciò che, non ha guari, hai tu detto, o Quinto. — Quinto avea detto che quando davasi il voto a voce, l'autorità de' maggiorenti avea tale forza sui votanti da far loro esprimere contro a' prepotenti de' giudizi più severi: «itaque graviora iudicia de potentissimis hominibus extant vocis quam tabellæ» (§ 34). Qui M. Tullio ritorcendo le parole di Quinto contro di lui, viene a dire: al popolo basta d'avere la libertà di fulminare co' suoi voti coloro, che sono chiamati al suo giudizio; concessagli questa, egli è più mite nelle sue sentenze di quello che non fosse prima della sua votazione a tabella. Ma badisi lo scambio sagace di valore dato alle parole di Quinto: questi loda nel suffragio la maggior severità del popolo sul punire i prepotenti: M. Tullio loda la maggior mitezza nel popolo di condannare quelli, che fossero fatti bersaglio alle accuse dei prepotenti stessi. Io vorrei così spiegato questo luogo.

hoc retento etc. — Nota il Wyttenbachio: «Sc. ut optimates possint inspicere tabellam, reliqua suffragantium benivolentia tribuitur illis viris, qui vel auctoritate, vel gratia pollent. *Auctoritati*, quæ venit a gravitate et gloria meritorum: *gratiæ*, quæ existit amore et grato animo.» Il Turnebo invece: «de reliquo libenter populus gratificabitur bonis, modo tabellæ ius habeat, quum

Digitized by Google

leat, quæri in suffragiis quid optimi viri sentiant? quam ob rem lege nostra libertatis species datur, auctoritas bonorum retinetur, contentionis causa tollitur.

do l'ambito tace richiedesi nel dare i suffragi ciò che ne sentano gli ottimati? Per la qual cosa colla nostra legge è provvisto, quant'è possibile, al decoro d'un popolo libero; l'autorità de' nobili è mantenuta; ogni cagion di contese è tolta.

40 XVIII. Deinde sequitur, quibus

XVIII. Quindi segue chi abbia il 40

eam ostendere bonis cogatur.» La interpretazione Turnebiana ci sembra la vera; soltanto che il *cogatur* non va, opponendovisi l'*utroque offeratur*, *ut in eo sit libertas.*

ciò che ne sentano gli ottimati. — Tengo anche qui la spiegazione del Turnebo che dice: «Justissima Ciceronis est lex, quæ tabellarium plebi suffragium permittit, sed esse notum optimatibus vult, cum præsertim in comitiis quærere inter se soleant homines qui in suffragium eant, quid optimi viri sentiant, quod quidem ab iis fit, cum largitio in comitiis non versatur, nec corrupti sunt, sed comitia quieta et tranquilla sunt sine ullo ambitu: tum enim bonorum suffragium populus incorruptus libenter sequitur, et quærit quid boni sentiant, et cui faveant.»

è provvisto... al decoro d'un popolo libero. — Il Turnebo nota: «non vera libertas, sed eius quædam assimulatio et ludibrium hac lege tabellaria constituitur, cum suffragium bonis ostendatur.» Non credo che sia da dare alle parole di M. Tullio questo valore. Si vuol dire piuttosto: il popolo s'accontenta di avere la libertà di votare colla tabella e la libertà di mostrarla, se vuole, agli ottimati: ma questa libertà è ben facile ad essere attratta dall'autorità di chi può vedere il voto espresso nelle tabelle. Se il popolo non avesse avuto il diritto delle votazioni tabellarie, i prepotenti ne poteano estorcere quel voto che dovea essere pronunciato a voce e quindi non celato: ciò distruggeva quasi la libertà de' popolari suffragi. Se il popolo avesse avuta la tabella, ma non avesse potuto mostrarla a chi lo potea consigliare, gli sarebbe stata di nuovo tolta la facoltà di usare del diritto della tabella a suo libito: colla mia legge, dice il Nostro, tutte queste due libertà sono guarentite. La sostanza della libertà, così dunque è tutt'altro che lesa, è anzi mantenuta non solo nel valore suo naturale, ma ancora nel civile; giacchè il pieno dominio del diritto nel votare non vien tolto per questo. Marco Tullio, decifrando il concetto della civile libertà, dicea: «fundamenta firmissima nostræ libertatis, *sui quemque iuris et retinendi et dimittendi esse dominum*» (pro Balbo c. 13). Anche nel Diritto Giustinianeo la facoltà del poter porre o astenersi da un fatto è tenuta l'essenza del libero: «si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui; sed per Prætorem restituendus sum, ut *abstinendi* mihi *potestas tribuatur*» (fr. 21 § 5 Quod metus etc. IV, 2): si vuol libera la scelta nella via dell'operare: «ut quam viam ego elegerim, hæc mihi pateat» (lb. § 6). E però io non avrei difficoltà di dare a *libertatis species* un valore più degno; cioè spiegando la frase col *decoro della libertà.* Confronterei questo modo con un simile che abbiamo in queste parole di Quinto (*De pet. consul.* c. 13): «postremo tota petitio cura ut pompæ plena sit, ut illustris, ut splendida, ut popularis, ut habeat *summam speciem* ac dignitatem.» Con questo per altro non voglio io dire che la politica delle candidature Romane non la fosse un'impostura su tutta la linea, come dicono: basterebbero queste parole dello stesso Quinto, che qui valgono tant'oro: «sed hæc tibi sunt retinenda; ut senatus te existimet ex eo, quod ita vixeris, defensorem auctoritatis suæ fore: equites Romani, et viri boni, et locupletes ex vita acta te studiosum, otii ac rerum tranquillarum multitudo, ex eo dumtaxat, quod oratione in concione ac iudicio popularis fuisti, te a suis commodis alienum non futurum» (lb.).

XVIII, 40. — *gravis..... præclara lex: agentur..... sedata.* — Dinanzi al *gravis* il Turnebo avea posto un *deinde*, il Vahlen *tum*. Il *præclare*, dato dai codici, fu corretto nell'edizioni con *præclara*, a cui l'Halm ed il Baiter aggiunsero un *est*. Al quale proposito il Vahlen nota: «*præclara est* Halmius prave ut iam apparet; oratio enim sic procedit *deinde sequitur*, *quibus ius sit cum..;*

Digitized by Google

ius sit cum populo agendi aut cum senatu. gravis et, ut arbitror, præclara lex: 'QVAEQVE IN PATRIBVS AGENTVR MODICA SVNTO,' id est modesta atque sedata; auctor enim moderatur et fingit non modo mentem ac voluntates, sed pæne vultus eorum, apud quos agit. quod si est in senatu non difficile (est enim ipse senator is, cuius non ad auctorem referatur animus, sed qui per se ipse spectari velit), huic iussa tria sunt: ut adsit, nam

diritto di trattar col popolo o col senato. È la grave e, come credo, troppo chiara legge: «QUANTO SI TRATTERÀ COI PADRI SARÀ CON MISURA:» cioè a modo e pacatamente. L'oratore in fatti tempera e forma non solo la mente e i voleri, ma, son per dire, i volti di coloro coi quali egli tratta. Che se ciò non è difficile ottenere nel senato (giacchè un senatore è tale, che il suo animo non s'abbia da riportare all'oratore, ma e' vuolsi considerare da sè solo), però al senatore tre cose sono comanda-

tum (*sequitur*) *gravis lex*: neque sine particula hæ quæ diversæ leges sunt, componi poterant:» dopo *præclara lex*, ne' codici deteriori v'è QVAE CVM POPVLO, ciò che i leidesi non dànno. Io son persuaso che si possa, anzi che si debba farne di meno. Come ritengo pure che si possa tralasciare il *deinde* Turnebiano, o il *tum* del Vahlen; nè credo questo un asindeto sgraziato. — *agentur*, in vece dell'*aguntur* de' codici, fu dato dal Turnebo. — *atque sedata* è letto comunemente dopo il Vittorio, in vece di *atque ad sedata* de' mss. Il Vahlen mette l'*ad* tra parentesi quadra e ci rimanda al l. II § 9, dove notava sull'*atque at eius* de' codici: «*atque* Ascensiana *atque at* AB *atq;* | *ad* H; in quibus *at* vel *ad* ex *atque* ortum eodem modo quo 3, 18, 40 *atque* [*ad*] *sedata;* hoc igitur delendum nec præterea quicquam mutandum esse censui olim nec muto sententiam quamvis vituperatus a Schoellio Legis XII Tab. rel. p. 69. usum illum Halmius in commentario Sestianæ p. 305 exemplis illustravit.»

auctor..... ad auctorem. — *Auctor* ha il 2° leid., e così sembra anche il 1°, almeno per quanto si desume dallo spazio, dov'era scritta ne' codici questa voce, la quale, come afferma l'Halm, «plane evanuit.» — *ad auctorem* è de' codici deteriori, *ab auctorem* (sic) de' leidesi. L'Ascensiana ha corretto *auctor* con *actor*, comunemente tenuto: *ad actorem* in vece dell'*ab auctorem* corresse il Turnebo, che fu seguito da molti. Per me io tengo tanto *auctor*, quanto *ad auctorem* dei deteriori; credendo che quando si hanno a tentare schiarimenti di luoghi oscuri, non s'ha da cominciare a porre, come dato, ciò che i mss. non danno. Credo che al nostro *auctor* si possa dar per riscontro l'*auctor*, ossia chi persuade una proposta ne' comizi, usato nel § 37: a lui in modo speciale s'attagliano le parole «moderatur.... apud quos agit.» Certo il correttore dell'Ascensiana avrà pensato una alliterazione nell'*actor*, nell'*agendi*, *agentur*, *agit* che qui ricorrono: alliterazione d'altra parte confortata alquanto dal senso stesso, ciò che la rende molto probabile; ma io credo che sia, per le parole che seguono, più probabile l'*auctor* che ha il conforto de codici. L'Huschke sospetterebbe, credo non troppo felicemente, nel *ab auctore* de' mss. *ab actore*, ed appresso un *regatur* nel *referatur*. Divinazione di simil valore è l'*auditorem* dato dal Wagner, che il Wyttenbachio scarta dicendo tra l'altre, — *actor est orator* — ed io scarto *actor*, ripetendo che *auctor* è per eccellenza l'*orator*. Nell'*auctorem* poi vedrei eminentemente espresso il concetto, che ha questa voce nell'*auctores fieri*, detto de' Padri; e ciò come tento di spiegare nella nota che segue.

quod si in senatu non difficile (*est enim ipse senator is, cuius non ad auctorem referatur animus, sed qui per se ipse spectari velit*), *huic.* — Così nei leidesi. In alcuni mss. è tralasciato il *si* dopo *quod;* sul quale *si* fa questa nota il Goerenz: «*si* — quod ferri potest, si, virgula post, *senatu*, posita, intellexeris, *actor agit*. Sed meliores, præter Gud. 2. omnes (mss.) hanc part. ignorant, vel alibi haud raro inculcatam.» A certi mss. manca pure il *non*: «neque salvo sensu stare potest:» dice il Wittenbachio. L'Halm legge: «*quod*

Digitized by Google

gravitatem res habet, cum frequens ordo est; ut loco dicat, id est rote: che sia presente, giacchè acquista importanza un negozio, quando è numeroso quest'ordine, che

est in sen non diff:» ciò che già prima avea letto Roberto Stefano. In luogo di *est enim ipse senator* l'Huseckke, del tutto sicuro del fatto suo, pone *est enim ibi senator*: con un po' di sospetto egli avea posto *itque* in vece di *quod si.* Il Klotz ha *quod nisi in senatu non difficile est*: *est etc.* Il Vahlen pone il segno d'una lacuna dopo *quod si in* e supporrebbe che fosse stato scritto: «quod si in «*populo arduum est, in*» senatu non difficile. est enim:» e nota: «*quod in senatu* modica et sedata esse, quæ cum patribus agentur, non est difficile. quæ cum populo agentur, est difficilius. Turnebus verissime: itaque putavi mancam esse orationem et sic fere scriptum fuisse *quod si in «populo arduum est, in» senatu non difficile; est enim.* Confer de orat. 2, 82, 333.» Chi si raccapezza in questa varietà di emendazioni? Io lascio tutto com'è ne' mss. e pensando ad un *auctori* che può bene essere sottinteso dopo il *si*, credo che Marco Tullio volesse dire: chi persuade (*auctor*) una legge al popolo, questi ha da temperare e governare mente e volontà, e son per dire, anche il volto di chi l'ode. Se a far questo in Senato è agevole ad un oratore, perchè quivi il valore delle sentenze e della eloquenza è subito sentito, e quindi non si vuole dar legge a chi vi parla, essendo piuttosto ognuno de' padri da considerare come un *auctor* da sè; ad ogni padre vuolsi per altro ripetere questa troppo grave e chiara legge: «*quæque in patribus agentur, modica sunto.*» Per quanto sia da penare a ricostruire con i codici alla mano una lezione così dubbia, tuttavia il contesto mi pare che conduca a questo. Ma gli è uopo tenere quel che i mss. leidd. danno, senza inserire il *quæ cum populo*, e senza pensare lacuna dopo *quod si in*, e badando specialmente alla frase in *patribus agentur*, che si riferisce a tutti i padri, meglio che a colui che li raccoglie, ossia a quello che *cum patribus agit*: lo scambiare queste due frasi ha sviato, se non isbaglio, il Turnebo dall'intendere pienamente questo luogo. Il Nostro ha spiegato per avventura il *modesta atque sedata* col *dignitas*, che tanto raccomanda in un luogo del *de Oratore*, un tratto del quale è stato qui riportato dal Goerenz e poi dal Vahlen: «Atque hæc in senatu minore apparatu agenda sunt. Sapiens enim est consilium, multisque aliis dicendi relinquendus locus; vitanda etiam ingenii ostentationisque suspicio. Concio capit omnem viam orationis, et gravitatem, varietatemque desiderat. Ergo in suadendo nihil est optabilius, quam *dignitas*. nam qui utilitatem putat, non quid maxime velit *suasor*, sed quid interdum magis sequatur videt. Nemo est enim, præsertim in tam clara civitate, quin putet expetendam maxime *dignitatem;* sed vincit utilitas plerumque, cum subest ille timor, ea neglecta, nec *dignitatem* quidem posse retineri» (II, 82).

quando è numeroso quest'ordine. — Qui s'esige la presenza d'ogni senatore, perchè il numero imprima maggiore gravità alle deliberazioni, senza accennare alla validità loro. Onde parrebbe che, anche da questo luogo, un numero determinato di senatori, necessario, in generale, al giusto valore d'un senatoconsulto, non fosse stato fissato. Se nella legge o nel costume de' maggiori, questo numero fosse fermato, era questo il luogo ove Cicerone dovea dirlo. L'Hübner (de Senatus Populique Romani Actis p. 29, Lipsiæ 1860) scrive: «Ut iustum decretum fieret certum senatorum decurionumve numerum in curia fuisse necesse erat: qui numerus non solum diversis temporibus videtur diversus fuisse, sed etiam pro decretorum argumentis variasse, ut recte Marquardtius II 3 p. 225 observavit. ita ut in ipsis senatus consultis interdum præscriberetur quot senatores adesse deberent *quom ea res cosoleretur*, ut in *Bac.* dictum est. exempla quædam similia Beckerus p. 441 adn. 1113 collegit. unde etiam in quibusdam s. consultis decretisque senatorum numerum adscriptum invenimus. videlicet in *Hos.* (*in senatu fuerunt CCCLXXXIII* in *Vol.* (*in senatu* (*fuerunt*).....), in *Castr.* (*in decurionibus fuerunt XXVI*), in *Caer.* (*in curiam fuerunt.... dictator ædiles duo* et sex alii decuriones).» Se non che la legge stabilita da Ottaviano sul numero determinato de' senatori per la validità d'ogni decreto del senato in generale, mostra che una simile legge non esisteva. Dione Cassio in fatti narra come Ottaviano avesse fissato il necessario

Digitized by Google

gatus; ut modo, ne sit infinitus; nam brevitas non modo senatoris, sed etiam oratoris magna laus est in sententia: nec est umquam longa oratione utendum, nisi aut pec-

parli a luogo, cioè interrogato; con misura, cioè non sia lungo eterno; imperocchè la brevità non solo per un senatore, ma ben anche per un oratore è gran merito quand'esprime la propria sentenza: nè si deve usare di lunga orazione se non allora che,

numero di senatori, perchè avessero valore i senatoconsulti, e ciò facesse per sommi capi, a così dire, secondo le varie maniere di essi: «τόν τε ἀριθμὸν τὸν ἐς τὴν κύρωσιν τῶν δογμάτων ἀναγκαῖον καθ' ἕκαστον εἶδος αὐτῶν, ὡς γε ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, διενομοθέτησε» (LV, 3). È verissimo che talora per certe deliberazioni da fare in senato era prescritto un certo numero di senatori (un esempio l'abbiamo nel senatoconsulto *de Bacchanalibus*: vedi p. 285): ed allora qualunque membro del senato potea richiedere che fosse rilevato il numero di senatori presenti colla solita formula *numera*, così spiegata da Festo (p. 170 M.): «*Numera* senatum ait quivis Senator Consuli, cum impedimento vult esse, quo minus faciat S. C., postulatque, ut aut res, quæ adferuntur (referuntur *A. Aug. et Mueller.*) dividantur; aut singuli consulantur; aut si tot non sint Senatores quo numero liceat perscribi (*Urs.* præscribi *mss.*) S. C.:» ma è pur anche vero ciò che scrive il Willems (Le Sénat de la République Romaine II, 168): «la généralité des s. c. n'était soumise à aucune condition de nombre de membres présents.» E giova notare collo stesso Willems (ib. p. 169) come negli ultimi tempi della repubblica i senatoconsulti erano votati anche da pochi senatori: «Eaque ipsa senatusconsulta per pauculos admodum fiebant» (Ascon. p. 57): di modo che, anche senza che ne fosse negata la validità, poteasi, per il piccolo numero di senatori presenti, recare all'erario perfino de' falsi senatoconsulti; onde Livio (XXXIX, 4) censurando la condotta di Lepido (an. 187) scrive: «qui per infrequentiam furtim senatus consultum factum ad ærarium detulerit.»

a luogo, cioè interrogato. — Fa riscontro al nostro l'altro di Tullio: «.... in senatu de lege statuturos. quisque horum, loco sententiam rogatus etc.» (ad Att. IV, 2). E Livio: «Inde altercatio orta, cum consul negaret æquum esse tribunos intercedere quominus suo quisque loco rogatus sententiam diceret» (XXVIII, 45). Gli scrittori greci teneano in proposito una simile frase: «Ἄππιος Κλαύδιος Σαβῖνος ἐν τῷ προσήκοντι κληθεὶς τόπῳ τἀναντία παρήνει» (Dionys. V, 66): «.... αὐτῷ γνώμην ἐρωτηθέντι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν» (Id. X, 50). Il *suo loco* vuol dire, come spiega Varrone nel suo commentario εἰσαγωγικόν (ap. Gellium XIV, 7), *conforme al grado*: «aut, si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas: singulos autem debere consuli *gradatim*, incipique consulari *gradu*, ex quo *gradu* semper quidem antea primum rogari solitum, qui princeps in senatum lectus esset: tum autem, quum hæc scriberet, novum morem institutum refert, per ambitionem gratiamque, ut is primus rogaretur, quem rogare vellet, qui haberet senatum, dum is tamen ex *gradu* consulari esset.» E lo stesso Gellio scrive pure: «Ante legem, quæ nunc de senatu habendo observatur, ordo rogandi sententias varius fuit. Alias primus rogabatur, qui a censoribus princeps in senatum lectus fuerat, alias qui designati consuli erant; quidam e consulibus studio aut necessitudine aliqua adducti, quem iis visum erat, honoris gratia, *extra ordinem* sententiam primum rogabant. Observatum tamen est, quum *extra ordinem* fieret, ne quis quemquam, ex alio quam ex consulari *loco*, sententiam primum rogaret» (IV, 10): onde le frasi *consularis locus* (Phil. I, 6) *prætorius locus* (ad Att. XII, 21).

est in sententia. — Tutte queste parole furono levate dal Puteano, seguito dall'Orelli, dall'Halm e dal Baiter, che lasciarono per altro l'*est*. Il Vahlen ha molta ragione di rivendicare al testo *in sententia*. E' confronta questo luogo coll'altro dell'*Orator* (c. 13): «Brevitas autem laus interdum in aliqua parte dicendi, in universa eloquentia laudem non habet.»

quand'esprime la propria sentenza. — Pur troppo mi veggo costretto a mancare nella versione alla brevità, che ha qui il latino, e che il latino raccomanda. Per esprimere poi il loro sentimento sull'oggetto esposto nella relazione di chi presiedeva alla seduta, il senatore usava le parole molto mode-

Digitized by Google

cante senatu, quod fit ambitione sæpissime, nullo magistratu adiuvante tolli diem utile est, aut cum tanta causa est, ut opus sit oratoris copia vel ad hortandum vel ad docendum; quorum generum in

mancando al suo dovere il senato (ciò che avviene per ragion d'ambizione spessissimo), quando non provvede alcun magistrato, far perdere un giorno è utile; o anche quando è così importante il negozio che abbisogni la facondia di un oratore sia per esortare sia per chiarir le

ste di *censeo, mihi placet, decerno, decernendum censeo*: (vedi il Willems Le Sénat R. II, 26-27): e specialmente *censeo*, onde Plinio (Ep. IX, 13) scrive nel nostro proposito: «iam censendi tempus.» Queste e simili frasi, come *existimare, arbitrari, animum advortere*: vedi l'Hübner (op. cit. p. 26-27) ed il Bruns (Fontes Jur. Rom. Antiq. Pars Prima cap. IV), usavansi pure nelle deliberazioni senatorie espresse ne' senatoconsulti. E queste voci non poste al modo imperativo, tutto proprio delle leggi, ma al soggiuntivo ed all'infinito; volendosi in essi esprimere, anche colla formula, un avviso, un consiglio, un provvedimento, una dichiarazione, piuttosto che un comando reciso, vedi il Jhering (Lo Spirito del Diritto Romano lib. I p. I tit. III c. 2 sez. 2). Marco Tullio comanda a' senatori la brevità avendo potuto essi parlare quanto a lungo volevano; e tanto ch'era creduto un attentato alla libertà di parola, se il presidente avesse impedito ad un senatore di tener meno prolisso il suo discorso. L'andar poi per le lunghe, tanto da non finire un'orazione in un giorno, talora si faceva a posta, per impedire che quel dì fosse votata qualche legge, creduta meno giovevole alla repubblica, dinanzi alla quale il senato mancava (*peccante senatu*); o meglio, legge ch'era, specialmente nelle gare delle fazioni, meno giovevole al partito. Abbiamo in Gellio: «In eodem libro (de officio senatorio) Capitonis id quoque scriptum est, *C.*, inquit, *Cæsar consul M. Catonem sententiam rogavit. Cato rem quæ consulebatur, quoniam non e rep. videbatur, perfici nolebat. Eius rei gratia ducendæ longa oratione utebatur eximebatque dicendo diem. Erat enim ius senatori, ut sententiam rogatus diceret ante, quicquid vellet aliæ rei et quoad vellet. Cæsar consul viatorem vocabit eumque, cum finem non faceret, prendi loquentem et in carcerem duci iussit. Senatus consurrexit et prosequebatur Catonem in carcerem. Hac*, inquit, *invidia facta Cæsar destitit, et mitti Catonem iussit.*» Valerio Massimo raccontando la stessa storia usa la frase «dicendo in curia diem extrahere» (II, 10, 7).

nisi aut peccante senatu. — Opportunamente contro il Wagner nota il Goerenz: «Hæc Wagn. obscura et pessime corrupta iudicat: quod equidem neutiquam video. Si enim ille quærit, *cur non potius peccante magistratu*? equidem respondebo: quia magistratus peccans, nisi simul peccare fecerit senatum, nihil valebit, nisi per vim, cui resisti non potest, ubi non par vis opponatur. Pergit ille: «*Nonne in eo etiam, qui universo senatui unus adversari velit, peccatum esse possit?*» Potest: sed quid tum longa oratione opus? Ut hæc brevi præcidamus, *peccare* h. l. est *in sententiam, quæ contra rei publicæ commodum sit, declinare.* Cavendum igitur tunc actori est, ne quid a peccante senatu decernatur. Sic etiam, quæ deinceps sequuntur, ab eodem illo reprehensa, recte se habent. Peccare enim *in ambitione* sæpissime senatus solebat, cum vel gratiam alicuius sequebatur; (sic peccavit in nimiis Pompeio honoribus decernendis etc.) vel si omnino, ob alicuius auctoritatem, nimio ab utraque parte studio in rem aliquam ferebatur; cuius generis exemplis rerum Romanarum memoria repleta est. Verba denique, *nullo adiuvante magistratu*, non ad senatum pertinent, sed ad *actorem. Magistratus* enim sunt *consules* quorum erat, ut sententiam primam pronunciarent, ut in eam discessio fieret, I ad Divv. ep. 2. Nullo igitur adiuvante consule, actor rem suam peragere non poterat. Poterat etiam consul senatum dimittere, si quid eum, quod e republica non esset, decreturum videret. *Nullo* denique etiam pro *non* accipi licet, ut de eo magistratu sermo sit, a quo senatus habeatur: tunc melius etiam cuncta conspirabunt.» Vuolsi per altro notare, non essere niente affatto vero che i magistrati o i consoli dessero prima degli altri la loro *sententiam*: di ciò non s'ha alcun esempio,

Digitized by Google

utroque magnus noster Cato est. quodque addit 'CAVSAS POPVLI
41 TENETO', est senatori necessarium

cose; e in entrambi questi fatti gli è grande il nostro Catone. L'aggiungervi poi: « LE CONDIZIONI 41
DEL POPOLO CONOSCERÀ: » mostra che ad un senatore è necessario conoscere come stia la repubblica, il che ha ben larga estensione: cioè quanta ne sia la milizia,

come fu primamente osservato da Fr. Hoffmann (Tacit. Ann. III, 17 e Der römische Senat zur Zeit der Republik, Berlin 1847 p. 78-106). Il magistrato presidente potea chiudere la discussione chiamando a voti quando la proposta parea a lui sufficientemente discussa (v. il Willems op. cit. II, 190), proponendo lui una soluzione, domandando il voto su di essa (Id. p. 178): così tra l'altre potea avverarsi l'*adiuvans magistratus*, conforme il desiderio di Tullio. La sentenza sua sul nostro luogo così l'espresse il Turnebo: « Quorumdam ambitio nonnunquam eblanditur Senatus consulta improba corruptis senatorum sententiis: quod cum futurum videmus, ne Senatusconsultum fiat, diem dicendo tollere debemus: dicitur et diem eximere dicendo. Cicero, *Tum Clodius rogatus, diem dicendo eximere cœpit*: quæ verior sententia est: vel dicit, quod minus probo, nonnullos per ambitionem cum minime necesse est, neque senatus peccat, tamen dicendo diem eximere. Nam ambitio interdum studium quoddam est, et quædam voluntas et cupiditas elatior. Sallustius, *Hyemem in castris, non per oppida, neque ex ambitione mea egi.* » Altri (ed. Lemaire) riportando il parere del Turnebo, dopo *eximere cœpit*, fan seguitare queste parole: « vel potius dicit, quod et verius puto, nonnullos etc. », ciò che muta affatto la sentenza del Turnebo: in quest'ultimo modo la riporta anche il Vahlen. Certo è che l'edizione dell'Opere del Turnebo, che io cito (Argentorati 1600), e che fu emendata sugli autografi, deve sopra ogni altra fare autorità. Del rimanente s'avverta ciò che ad *ambitione* nota l'Halm: « Hoc vocabulum extremum est paginæ extremæ (390) in cod. B, sed servata sunt in pag. 388 sq. verba *cum agi nihil potest* (III, § 42) usque ad *quoniam de religione* (III, § 48), ex qua parte Bakius lectiones discrepantes exscribere prætermisit; reliqua, quæ scripta erant in folio secundo quaternionis XXI cum extrema parte libri de fato interciderunt; v. Bake p. 106. »

far perdere un giorno è utile. — Il *diem tollere* ha per corrispondenti *diem dicendo consumere, dicendi tempus eximere.* Marco Tullio comincia una sua lettera a Lentulo proconsole (ad famil. I, 2): « Idibus Ianuariis in senatu nihil est confectum, propterea quod dies magna ex parte consumptus est altercatione Lentuli consulis et Caninii tribuni pl. Eo die nos quoque multa verba fecimus maximeque visi sumus senatum commemoratione tuæ voluntatis erga illum ordinem promovere.... Proxima erat Hortensius sententia, cum Lupus, tribunus pl., quod ipse de Pompeio rettulisset, intendere cœpit ante se oportere discessionem facere quam consules. Eius orationi vehementer ab omnibus reclamatum est; erat enim et iniqua et nova. Consules neque concedebant neque valde repugnabant: *diem consumi volebant:* id quod est factum. Perspiciebant enim in Hortensii sententiam multis partibus plures ituros, quamquam aperte Volcatio adsentirentur. Multi rogabantur, atque id ipsum consulibus invitis: nam ei Bibuli sententiam valere cupierunt. Hac controversia usque ad noctem ducta senatus dimissus est. » E ad Attico (IV, 3): « Metellus calumnia dicendi *tempus exemit.* » Plutarco narrando, come Catone cercasse col lungo discorrere in senato d'impedire che si venisse a deliberare ciò che Cesare chiedeva, cioè di poter domandare il consolato, anche stando fuori di Roma, per non perdere quegli il diritto del trionfo, dice: (Κάτωνος) τὴν ἡμέραν ἐν τῷ λέγειν κατατρίψαντος » (Cæsar c. 13), ossia che consumava il dì col suo discorso; ed Appiano, nello stesso proposito: « Κάτωνος δὲ ἀντιλέγοντος αὐτῷ καὶ τὴν ἡμέραν τελευταίαν οὖσαν τῶν παραγγελιῶν ἀναλοῦντος ἐπὶ τοῖς λόγοις » (de B. C. II, 8): ossia Catone parlando contro di Cesare e perdendo in discorsi l'ultimo giorno della petizione ecc.; tanto che Cesare, disperando di ottenere il suo intento, entrò in Roma, abbandonato il pensiero del trionfo, per chiedere di presenza il consolato.

Digitized by Google

nosse rem publicam, idque late patet, quid habeat militum, quid va- di quanto danaro possa disporre, quali soci abbia la repubblica,

in entrambi questi fatti gli è grande il nostro Catone. — Abbiam visto come Catone avesse saputo in senato stornare con un lungo discorso le ambiziose domande di Cesare. Plutarco (in vit. Catonis c. 43) ci narra pure come Catone avesse durato quasi due ore (μὲλις ὡρῶν δυσῖν) ad opporsi, perorando dai rostri, contro la rogazione di Trebonio intorno alle provincie consolari; e che anche di là tirato giù dal littore, egli avesse continuato nel foro a parlare, e così avesse potuto mandare a nulla quel dì ogni deliberazione: «κἀκείνην μὲν οὕτω τὴν ἡμέραν ὁ Κάτων κατηνάλωσε.» E discorrendo lo stesso Plutarco della prima volta che Catone perorò nel foro, scrive «E' si mostrò allora mirabile dando insieme una prova e di eloquenza e di saviezza. E in verità la sua parola niente avea di giovaneggiante, niente di artificioso, era elevata e tutta sostanza e brevità. Tuttavia una certa grazia, che lusingava l'orecchio, s'univa alla concisione delle sentenze, e il suo costume che mescea una certa piacevolezza e leggiadria colla gravità, prestava non ingrata lusinga. La voce poi avea sonora, forte e bastevole a giungere all'orecchio di tanto popolo, ed una gagliardia ed un tuono da non rompersi o rallentarsi, *sì che talora parlava un giorno intero senza stancarsi* — ἡμέραν γὰρ ὅλην εἰπὼν πολλάκις, οὐκ ἀπηγόρευσε — (Cat. Min. c. 5).

41. — LE CONDIZIONI ECC. — Così ho tradotto, facendo *le condizioni* sinonimo di *causas*, traducibile naturalmente col nostro *le cose*, ma con uno scapito troppo notabile di maestà nella voce, specie in uno stile epigrafico. Quanto non è in fatti più che prosaico tradurre col Winspeare: «conosca gli affari di pubblica ragione?» D'altra parte anche Cicerone avvicina *conditiones* e *causas* nel luogo dell'Orazione *pro Cornelio Balbo* (c. 19), ove è detto: «Quos igitur prudentissimos interpretes fœderum, quos peritissimos bellici iuris, quos diligentissimos in exquirendis *conditionibus* civitatum atque *causis* esse arbitramur?» E più spiccatamente nella stessa Orazione (c. 16): «certe ille populus in superiori *conditione causaque* ponitur, cuius majestas fœderis sanctione defenditur.» Il valore e la contenenza poi di questa prescrizione son così chiaramente spiegate dal Nostro, che ci sembra impossibile di trovare chi traduca, come il Missirini, nel disegno di legge: «e sia sempre difensore del popolo:» o cambiando senza ragione, come fa egli a questo luogo: «si difenda la causa del popolo.» Gli scrittori di Statistica trovano in questo passo un'autorità per provare, quanto i Romani tenessero un dovere delle persone pubbliche cotesto studio in sostanza antichissimo: (v. G. Mayr, La Statistica e la Vita Sociale vers. del Salvioni p. XVII: Torino. 1879).

quanta ne sia la milizia. — Polibio (VI, 15) parlando del bisogno che hanno i consoli del senato, dice che senza la deliberazione del senato nè biada, nè vestimento, nè provvisioni di carni possono mandarsi a quelli, che stanno ad oste: e quindi sta nel senato che possa o no condursi a fine un disegno o proposta d'un capitano: «ἄνευ δὲ τοῦ τῆς συγκλήτου βουλήματος οὔτε σῖτος οὔτε ἱματισμὸς οὔτε ὀψώνια δύναται χορηγεῖσθαι τοῖς στρατοπέδοις..... καὶ μὴν τό γ' ἐπιτελεῖς ἢ μὴ γίγνεσθαι τὰς ἐπινοίας καὶ προθέσεις τῶν στρατηγῶν ἐν τῇ συγκλήτῳ κεῖται.» E parlando del senato per rispetto alla ricchezza pubblica dice lo stesso Polibio (ib. c. 13) che per primo il senato ha pieno arbitrio dell'erario; e che egli come d'ogni entrata, così d'ogni uscita ha la cura: «καὶ μὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον μὲν ἔχει τὴν τοῦ ταμείου κυρείαν. καὶ γὰρ τῆς εἰσόδου πάσης αὕτη κρατεῖ καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως.» Ciò che raffermano tanti esempi della Storia Romana, in cui vedesi come i più decisivi momenti della guerra e la più assoluta amministrazione delle pubbliche ricchezze fossero in mano del senato. È da consultare in proposito, sopra ogni altro, il Willems (op. cit. tom. II p. 329-457 e p. 521-560).

quali soci abbia. — Ne' tempi più antichi della Romana Repubblica la voce *socii* avea determinatissimo significato, e voleva dire i federati italiani, specialmente rispetto alla parte ch' e' aveano nella guerra insieme colle legioni Romane. Tito Livio (I, 27) quando parla della guerra fatta dal re Tullio a' Fidenati ed ai Veienti, scrive: «Tullus, Metio exercituque eius ab Alba accito, contra hostes ducit:» e appresso e' fa dire allo stesso Tullo, nella parlata che tiene a' Romani sul tradimento di Mezio Fufezio e degli Albani: «.... dimicatum est enim non magis cum hostibus, quam, quæ dimicatio maior ac periculosior est, cum

Digitized by Google

leat ærario; quos socios res publica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege,

quali amici, quali stipendiari o con qual legge ciascuno, con qual condizione, con quale vincolo federativo;

proditione ac perfidia *sociorum*» (I, 28). E il Nostro: «Etenim in populum Romanum grave est, non posse uti *sociis* excellenti virtute præditis, qui velint *cum periculis nostris sua communicare:* in *socios* vero ipsos, et in eos, de quibus agimus, iniuriosum et contumeliosum est, his præmiis et his honoribus exclusos esse fidelissimos et coniunctissimos *socios,* quæ pateant stipendiariis» (pro Balbo c. 9). Più tardi ebbe poi questa voce un valore molto più largo e segnò anche i popoli fuori d'Italia, non ridotti a provincia: «omnem Galliam.... præter socias ac benemeritas civitates, in provinciæ formam redegit» (Sveton. Cæsar 25): «provinciæ eversæ, sociique populi et quæ civitatum liberæ vocantur» (Tacit. *Ann.* XV, 45): e più tardi ancora i provinciali: «et præsidibus provinciarum propagavit imperium, ut a peritis et assuetis socii continerentur» (Sveton. *Cæsar Augustus* c. 23): vedi anche il Marquardt (Staatsverw. I, 72). Ciò non ostante il concetto della partecipazione con Roma alle sue guerre, fondamentale nell'idea primitiva di *socii*, credo sia sempre stato contenuto in questa voce. Si noti per altro che *societas* per sè non dice se non un preliminare di alleanza o di pace, che si compie col solenne patto o *fœdere*: onde M. Tullio per un felice trasporto *chiasmatico* collega *socios* con *fœdere.* Si ha pure nella Filipp. seconda (c. 35): «Neque ullam *societatem* optimis civibus cum importunissimo hoste *fœdere* ullo confirmari posse credidi:» e Livio (XXIV, 6): «Hieronymus legatos Carthaginem mittit ad *fœdus* ex *societate* cum Annibale faciendum.» E che il *fœdus* segnasse per sè alleanza, l'abbiamo in quel di Livio: «Lucani atque Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat, *in fidem venerunt, arma virosque ad bellum pollicentes; fœdere ergo in amicitiam accepti*» (VIII, 25). Quando s'unisce la *lex* al *fœdus*, si ha la formula, per cui solennemente è conchiusa la pace o l'alleanza. Onde Livio (I, 24), quando e' narra del patto conchiuso tra gli Albani e i Romani sotto il re Tullo, dice: «Fetialis erat M. Valerius, is patrem patratum Sp. Fusium fecit, verbena caput, capillosque tangens: pater patratus ad iusiurandum patrandum, id est sanciendum fit, *fœdus, multisque id verbis, quæ longo effata carmine non operæ* est referre, peragit. Legibus deinde recitatis: *Audi*, inquit, *Iupiter* etc. fœdere icto etc.» Le convenzioni poi cogli stranieri, che non fossero sancite col *fœdus*, poteano essere fatte anche per solo senatoconsulto; per quelle contratte col *fœdus* occorreva, oltre l'opera del senato, il voto del popolo e l'intervento del feziale colle solennità volute: «Consules profecti ad Pontium in conloquium, cum de *fœdere* victor agitaret, negarunt *iniussu populi fœdus fieri posse nec sine fetialibus cœrimoniaque alia sollemni*» (Liv. IX, 5): e Polibio (VI, 14) afferma pure che rispetto a contrarre alleanze, a finir la guerra, a far patto, era il popolo che ciascuna di queste cose raffermava e rendeva valida o meno: «περὶ συμμαχίας καὶ διαλύσεως καὶ συνθηκῶν οὗτος (ὁ δῆμος) ἐστιν ὁ βεβαιῶν ἕκαστα τούτων καὶ κύρια ποιῶν ἢ τοὐναντίον:» vedi anche il Willems (Le Sónat de la R. r. II, 479 e segg.).

quali amici, quali stipendiari. — Lo scoliaste Bobiense commentando la dizione *liberam civitatem* (orat. pro Scauro § 44, p. 375 Orell.) ci dà: «Aliæ civitates sunt *stipendiariæ*, aliæ *liberæ*. *Stipendiariæ*, quæ bello subiunguntur, *liberæ*, quæ ad *amicitiam* sponte veniunt. Dicit Cicero: in omnibus provinciis, quæ contra nos bella gesserunt, invenimus aliquas *civitates liberas*, quæ ad *amicitiam* nostram sponte venerunt: sola Sardinia est, in qua nulla civitas nobis *amica* sit.» Dal qual luogo ci pare decifrata sufficientemente la sinonimia del nostro *amicos* e *stipendiarios*. Il Marquardt (l. c.) confronta i *socii* e gli *stipendiarii* di Roma con οἱ ὑπήκοοι = *subditi* e con οἱ ἀπὸ ξυμμαχίας αὐτονόμοι = *alleati indipendenti* de' Greci (v. Tucidide VII, 57; VI, 22; VIII, 2): e ciò, già s'intende, dando alla voce *socii* il primitivo suo valore. Per rispetto alla differenza poi, che v'ha tra *lege* e *condicione*, che per ragion di chiasmo vanno l'una riferita a *stipendiarios*, l'altra ad *amicos*, basta dire che la *lex* più propriamente è un vincolo, che produce l'obbligazione nel più rigoroso significato: nella *lex* non v'è libertà di scelta in chi la deve accettare, nella *conditio* sì: onde Terenzio (Heautont. II, 3, 326): «Harum duarum conditionum nunc utram malis, vide»;

Digitized by Google

condicione, foedere ; tenere consuetudinem decernendi, nosse exempla maiorum. videtis iam genus hoc

sapere appuntino la consuetudine nel fare i decreti, aver pronti in mente gli esempi de' maggiori. Voi già vedete l'importanza d'un nego-

nel qual luogo commenta il bresciano Calfurnio: «Est etiam conditio inter plura eligenda, sortis oblata electio. »

consuetudinem decernendi. — La voce *decernere*, per rispetto alle deliberazioni del Senato Romano, può avere tre speciali determinazioni. Era l'espressione, onde si manifestava la sentenza di un singolo membro del senato: « *Decerno* igitur eorum trium nomine quinquaginta dierum supplicationes: quas, ut honorificentissimis verbis consequi potero, complectar *ipsa sententia* » (Phil. XIV, 11): oppure indicava il voto della maggioranza del senato, avanti che fosse fatto il senatoconsulto, ciò che costituiva l'*auctoritas senatus*: « (senatus) decernebat..... auctoritas senatus empta intercessione sublata est» (pro Milon. c. 6): o infine segnava il voto del senato, espresso con tutte le formalità d'un senatoconsulto: « hoc autem tempore ita censeo decernendum.» (Phil. V, 17); dove spiccatamente vedesi e la sentenza di un singolo senatore e la finale determinazione che si crede opportuna a fare. Col senatoconsulto il decreto de' senatori era formato: « decreta patrum rata » (Val. Max. II, 2, 7), e passava a far parte del giure senatorio, senza anche la popolare sanzione (v. l'Eigenbroodt, *de magistratuum Romanorum juribus* p. 33 not. 26). La distinzione poi tra *senatus decretum* e *senatus consultum*, non tocca la sostanza della cosa; giacchè egual valore hanno l'uno e l'altro, non essendo il *senatus decretum* se non un articolo del *senatus consultum*: « *Senatus decretum* a consulto Ælius Gallus sic distinguit, ut id dicat particulam quandam esse senatus consulti, ut cum provincia alicui decernitur, quod tamen ipsum senatus consulti est» (Festo p. 339): vedi anche il Willems (op. cit. tom. II p. 216 not. 2). Del rimanente per rispetto al dare ciascuno il voto, a cui forse specialmente riguarda il nostro *consuetudinem decernendi*, noi troviamo che i membri del senato davano questo voto col semplice recarsi dappresso all'autore d'una sentenza, ciò che era detto *discedere* o *pedibus ire in sententiam* o simili: ciò che talora avveniva dopo essere stati domandati singolarmente del loro avviso i senatori, e questo era detto un senatoconsulto *per relationem*: « senatus consultum fieri duobus modis, aut per discessionem, si consentiretur: aut si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas..... quia in omnibus senatusconsultis, etiam in iis, quæ *per relationem* fierent, *discessio esset necessaria* » (Gellio XIV, 7).

sapere appuntino la consuetudine.... aver pronti in mente gli esempi de' maggiori. — Ciò che v'è frammezzo a consuetudine e agli esempi de' maggiori credo sia il *mos*. Varrone vuol che sia il *mos* un comune consenso di tutti quelli, che abitano insieme, e che col lungo andar del tempo forma la consuetudine: « Varro vult morem communem consensum omnium simul habitantium qui inveteratus consuetudinem facit » (Serv. *ad Æn.* VII, 601): e conforme ad esso dice Macrobio l'osservanza del *mos* esser la consuetudine: « cultus moris..... quod est consuetudo » (Satur. III, 8). Questa definizione considera il *mos* non in sè, ma nel giudizio dell'animo, che costituisce la consuetudine: e tanto che, secondo Macrobio, Varrone avrebbe detto « morem esse... in iudicio animi, quem sequi debeat consuetudo » (l. c.). Ma in sè il *mos* è un certo modo o regola d'operare da lungo uso confermata. Ciò stesso suona l'etimologia di *mos*, derivato dal tema stesso di *modus*, che è *ma* (v. il Corssen I, 431-432), e che significa misurare: onde abbiamo talora unito il *modus* ed il *mos*, come nelle Verrine: « si humano modo, si usitato more etc » (Act. II l. II, 3, 9). E modo o misura d'operare è anche l'*esempio de' maggiori* e tale che esclude ogni idea di vizio, ciò che non è nell'*exemplum* in generale: « exemplum est, quod sequamur, aut vitemus » (Paul. h. v. p. 82). L'esempio de' maggiori trae il suo valore più che dal lungo uso, dalla sua veneranda antichità; onde si può ben ripetere, anche in questo caso, quel di Tullio: « habet autem ut in ætatibus auctoritatem senectus, *sic in exemplo antiquitas* » (Orator. c. 50). Se un magistrato esce dall'uso antico, è detto dare un nuovo e malo esempio; come appella Livio (XLV, 21) quel del pretore Talma, che, inconsapevoli i consoli e senza il consulto del Senato, rogò la guerra contro i Rodii. Ci par dunque di poter dire che il *mos* va ad acquistare il valor di legge per

Digitized by Google

omne scientiæ, diligentiae, memoriæ, sine quo paratus esse senator nullo pacto potest.

42 Deinceps sunt cum populo actiones, in quibus primum et maxi-

zio tutto di scienza, di cura sollecita, di memoria, senza cui non può un senatore essere a nessun patto bene apparecchiato.

E quindi vengono le azioni 42 col popolo, nelle quali prima e

la consuetudine; e che l'esempio tiene la vece della legge, del *mos*, della *consuetudine*, quando nessuna di queste esiste a regolare gli atti pubblici: io lo faccio qualche cosa di *proximum* alla consuetudine ed al costume: ciò che io vedrei accennato in quel di Giuliano: « De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum * est *; et si qua in re hoc deficeret, tunc quod *proximum* et consequens ei est » (fr. 32 de Legibus I, 3). Nella consuetudine se non c'è legge scritta ossia *lex lata* (*magis iure et consuetudine ali, quam per legem latam:* D. fr. 2 § 3 de Orig. iuris I, 2); c'è per altro tutto il suo valore, perchè come nell'accettare il popolo colla favella del suffragio una proposta, fa ch'essa diventi legge, così col tacito suo consenso, converte in obbligativa norma, cioè in legge, la consuetudine: di qui l'interrogare che fa il giureconsulto Giuliano: « quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? » (fr. 32 § 1 de Legibus etc. I, 3: vedi tutto il paragrafo allegato alla pagina 235). Certo i *mores* non fanno la legge propriamente detta, ma prescrivono l'obbligazione od il *ius* che da essa legge deriva: « *veteri legi morique* parendum. » (Timæus 11, 38): onde son nell'effetto alla legge simiglianti. Si dice pure nelle Istituzioni Giustinianee: « Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur » (§ 9 de iure natural. I, 2). E qui giova notare come la consuetudine fosse tenuta presso i Romani una certa maniera di *codificazione* come la direbbero ora. Essa è la costitutrice dei *mores* con forza di legge: e quindi quando Ulpiano (I, 4) c'insegna: « mores sunt tacitus *consensus* populi, longa consuetudine inveteratus; » ci sembra più preciso di Varrone, quando ci dice: « (mos) inveteratus consuetudinem facit. » Ha pure Ermogeniano: « Sed et ea, quæ longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio, non minus, quam ea, quæ scripta sunt iura, servantur » (fr. 35 de legibus etc. I, 3). È notabile come Tullio quasi formulando con una precisione e brevità mirabile il sistema storico, in che ha esso di più vero, scrivea: « initium ergo eius ab natura ductum videtur; quædam autem ex utilitatis ratione aut perspicua nobis aut obscura in consuetudinem venisse; post autem approbata quædam *a consuetudine aut a vero utilia visa legibus esse firmata* » (de Invent. II, 22). Nel qual luogo vediamo pure come la sola consuetudine può dare tale approvazione alle cose dell'uso, da farle passare allo stato di legge, anche per sè sola, cioè, come dice il Vittorino (p. 145 ed. Orelli): « a consuetudine, quoniam consuetudo est. » Già quivi stesso, alquanto più sotto, Tullio scrive pure: « consuetudinis autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobarit. in ea autem quædam sunt iura ipsa iam certa propter vetustatem » (Ib.). S. Tommaso penetrando poi nell'intima natura della consuetudine addita la ragione della sua forza legislatrice, dicendo: « hoc unusquisque eligere videtur ut bonum, quod opere implet..... Cum aliquid multoties fit, videtur ex deliberato rationis iudicio provenire » (Summ. Theol. 1ª 2æ XCVII a. 3). Queste precisissime idee del giure consuetudinario, dei *mores* con valore di legge, e de' momenti anteriori, quando i *mores* non aveano tal forza, vengono fortemente inculcate dal Jhering (L'esprit du Droit Romain trad. O. de Meulenaere tom. II p. 270-272) fondandosi per altro non troppo felicemente sul solo passo di Varrone e sull'altro di Arnobio (adv. gentes 2, 22) evidentemente derivato da Varrone stesso. Come io credo sia fuori del vero quell'illustre romanista quando asserisce: « Presque toutes les règles qui se sont développées par rapport au Sénat, sont dues à mon avis, à la pratique et aux *usages*, par ex., l'obligation de convoquer le Sénat, de suivre un certain ordre dans le vote etc. » (p. 275 not. 460): giacchè se è prescritto da Tullio ad ogni senatore di tenere « consuetudinem decernendi » se la *consuetudo*, anche per il Jhering, è non l'*usage* soltanto, ma « l'usage affermi et établi en droit coutu-

Digitized by Google

mum 'VIS ABESTO'. nihil est enim exitiosius civitatibus, nihil tam

massima cosa è: «LA VIOLENZA SARÀ LUNGI.» Niente v'è in fatti di più esiziale agli Stati, niente di più contrario al giure ed alle leggi, niente di meno ci-

mier» (lb. p. 272 not. 449: vedi anche p. 270): è molto più probabile che il precetto Tulliano esprima il fatto del diritto senatorio; e che quindi per *consuetudine*, ossia per i *mores* con forza di legge, e non per la semplice pratica e l'uso, fosse condotto l'ordine delle sessioni senatorie. Certo è poi che questo consuetudinario diritto dev'essere stato cosa di non comune e facile conoscenza, se Pompeo sentì il bisogno d'esserne istrutto da Varrone (Gellio XIV, 7): e se Plinio dubita conoscere quanto deve osservarsi da un senatore, tanto che ne richiede il suo Aristone, ch'era «peritissimus et privati iuris et publici» (VIII, 14). Qui Plinio così riassume le cose che doveansi conoscere in proposito, dicendo come una volta anche i giovani le sapessero a mena dito: «Quæ potestas referentibus, quod censentibus ius, quæ vis magistratibus, quæ ceteris libertas; ubi cedendum, ubi resistendum; quod silendi tempus, quis dicendi modus, quæ distinctio pugnantium sententiarum, quæ exsequutio prioribus aliquid addentium, omnem denique senatorium morem, quod fidelissimum præcipiendi genus, exemplis docebantur» (lb.). Questa incertezza, anche posteriore alle leggi sull'ordinamento del Senato fatte da Cesare Augusto (Dion. Cass. IV, 3 e 4), e specialmente quello, ancora vivo, *senatorius mos*, accennato da Plinio, dinanzi alla legge Giulia, accennata pure nella citata lettera, mostra come la legge, onde si conoscono i *iura legitima:* «iura legitima ex legibus cognosci oportebit» (de Inven. II, 22), non dovette raffermare, siccome obbligatoria, se non una parte soltanto dei *mores*, che la *consuetudo*, di cui parla qui Tullio, avea fatta passare nel giure consuetudinario. E che i *mores maiorum*, ond'erano regolate le sedute del senato, fossero una vera consuetudine, cioè che avessero forza di legge, noi lo deriviamo dalle frasi, colle quali, specialmente in Gellio, è decifrato questo *mos* e la sua efficienza, nel compendio da lui recato di ciò che Varrone avea scritto per Pompeo intorno al senato. L'operare conforme ad essi era seguire il *ius* o il *ius* ordinario: diceasi *extraordinarium ius* dipartirsi per necessità politica da esso, come avvenne per i Tribuni, i Decemviri, per i Triumviri *reipublicæ constituendæ*. Il senatoconsulto che non fosse fatto secondo questa consuetudine, era un non *iustum senatusconsultum* o non *ratum*. Mancare alla prescrizione del tempo, in cui doveano tenersi le sedute senatorie, era *opus censorium*, ossia degno della *nota censoria*. La consuetudine per altro, lasciando sempre una sufficiente latitudine di provvedere con modificazioni necessarie o più o meno opportune ai bisogni pubblici, non impediva delle mutazioni: e nota Gellio un *novum morem* quando dice: «ex quo gradu semper quidem antea primum rogari solitum, qui princeps in senatum lectus esset: tum autem, quam hæc scriberet (Varro), novum morem institutum refert, per ambitionem gratiamque, ut is primus rogaretur, quem rogare vellet, qui haberet senatum, dum is tamen ex gradu consulari esset.» Nelle quali parole troviamo distinto il *mos* passato per ragion di vetustà nel giure consuetudinario, e il semplice costume senza forza di legge; cioè quello che permetteva un fatto, ma non l'imponeva: così erano gli *exempla maiorum*, come tali, cioè come fatti isolati e rari, quantunque degni, all'uopo, d'imitazione. Sul valore, che aveano i *mores* e gli *exempla* dei maggiori anche nelle leggi penali, vedi la seconda delle dissertazioni che si trovano dopo questo terzo libro.

42. — *niente v'è in fatti di più esiziale agli Stati ecc.* — La violenza è per sè un impeto brutale, che cecamente urta, sconnette e sfascia gli Stati: in quanto è brutale, pugna coll'elemento razionale che costituisce ogni società; in quanto rompe i vincoli che degli uomini fanno de' cittadini, attenta all'armonia, onde le società si formano e stanno. Che sia questa sentenza di Platone, il possiamo argomentare dalla lettera di Tullio a Lentulo (ad famil. IX) dove è detto: «Id enim iubet idem ille Plato, quem ego vehementer auctorem sequor; tantum contendere in republica, quantum probare tuis civibus possis: vim neque parenti, neque patriæ afferre oportere.» Che è quasi tradotto alla lettera nel Critone, dove è detto che sarebbe esecranda cosa usar violenza al padre o alla madre

Digitized by Google

contrarium iuri et legibus, nihil minus civile est et humanum quam composita et constituta re publica quicquam agi per vim. parere iubet intercessori, quo nihil praestantius;

vile ed umano, quanto trattar in una bene ordinata e costituita Repubblica punta cosa con violenza. Comanda la legge che si obbedisca a chi esercita l'intercessione, di che non v'ha cosa più commendevole: è meglio in fatti che

e, più assai che ad altri, alla patria: « *βιάζεσθαι δ' οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα. πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα* » (p. 51 C.). E nello stesso Dialogo (p. 50 B.), più conformemente al nostro luogo, si fa dire a Socrate: — e credi tu che possa sussistere e non andare in rovina quella città, nella quale i giudizi pubblici non han più valore, ma per colpa de' privati diventano senza effetto e son corrotti? « *ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τ' ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν εἶναι καὶ μὴ ἀνατετράφθαι, ἐν ᾗ ἂν αἱ γενόμεναι δίκαι μηδὲν ἰσχύωσιν, ἀλλ' ὑπ' ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφθείρωνται;* » Anche nella lettera Platonica ai famigliari e compagni di Dione, il Pseudo Platone si mostra tanto dalla violenza aborrente da dire, che neppure con suo figlio vorrebbe usarla, ma soltanto collo schiavo che ricusa di accettare i consigli; usata col padre e colla madre, quando non sieno per malattia usciti di mente, e' la crede esecranda cosa: « *βιασόμενος δὲ οὐδ' ἂν υἱὸς ἦ μου. δοῦλῳ δὲ ξυμβουλεύσαιμ' ἄν καὶ μη, ἐθέλοντά γε προσβιαζοίμην · πατέρα δὲ ἢ μητέρα οὐχ ὅσιον ἡγοῦμαι προσβιάζεσθαι μὴ νόσῳ παραφροσύνης ἐχομένους* » (p. 331 B e C.). E poco appresso: — allo stesso modo convien che viva l'uomo saggio nella sua città; cioè parlare quando gli apparisca che il governo non sia bene amministrato: se per altro parlare non sia folle o non costi la vita: del rimanente non volersi usar violenze alla patria per mutar governo, quando ridurlo ad esser ottimo non sia possibile senza la fuga o l'uccisione de' cittadini; in tal caso vuolsi, vivendo tranquillamente, pregare cose migliori per sè e per lo Stato —: « *ταὐτὸν δὴ καὶ περὶ πολεως αὐτοῦ διανοούμενον χρὴ ζῆν τὸν ἔμφρονα · λέγειν μὲν, εἰ μὴ καλῶς αὐτῷ φαίνοιτο πολιτεύεσθαι, εἰ μέλλοι μήτε ματαίως ἐρεῖν μήτε ἀποθανεῖσθαι λέγων, βίαν δὲ πατρίδι πολιτείας μεταβολῆς μὴ προσφέρειν, ὅταν ἄνευ φυγῆς καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν μὴ δυνατὸν ᾖ γίγνεσθαι τὴν ἀρίστην, ἡσυχίαν δὲ ἄγοντα εὔχεσθαι τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ τε καὶ τῇ πόλει* » (Ib. C e D.). Dottrina questa quasi a lettera ripetuta da Sallustio (Iug. 3): « Nam vi quidem regere patriam aut parentis, quamquam et possis et delicta corrigas, tamen importunum est, cum præsertim omnes rerum mutationes cædem, fugam aliaque hostilia portendant; frustra autem niti neque aliud se fatigando nisi odium quærere extremæ dementiæ est. » Dopo i quali confronti come non dare al *parentes* Sallustiano il significato di *genitori* e non quello di *sudditi*?

iuri et legibus, nihil minus civile est et humanum. — L'*et* tra *iuri* e *legibus* è dato dalle edizioni prima dell'*Halm*, che visto *ac* in rasura nel 1° leid. amò di leggere così, incerto per altro tra *ac* ed *aut*. Al qual proposito mettendo questo luogo in riscontro coll'altro (I, 22, 56): « iuris et legum; » il Vahlen nota: « *ac* in rasura A, primitiva scriptura cognosci non potest, nisi quod *aut* non fuisse certum est; tenui igitur quod ante Halmium vulgabatur *et*. » In cambio della lezione *nihil — humanum*, che abbiam dato, seguendo le antiche edizioni, il codice 1° leid. (giacchè il 2°, come abbiam notato, è qui mancante) ha: « minus * civile est (*et* sovrapposto da una seconda mano) *humanūs* (humanius A^2, nota l'Halm: *humanjus* h. e. *humanius*, nota pure il Vahlen; il quale scrive subito dopo « fuit *minus et vel e civile est humanūs* qua.... suspicor fuisse *nihil minus humanum et civile est*, unde quo modo nata sit quæ primitiva scriptura fuit (*nihil minus et civile est humanus*) facile intelligitur: » e confronta questo luogo coll'altro (II, 1, 3): « et amœnitatem hanc et (*et* di seconda mano ne' due primi leidesi) *salubritatem* (*hanc* qui ripetuto negli stessi) dove i più recenti (p. e. il Müller) seguendo l'Heinsiano leggono: « et amœnitatem et salubritatem hanc. » Del resto il Vahlen legge: « nihil minus et civile est humanum. »

Comanda la legge che si obbedisca a chi esercita l'intercessione. — Il concetto dell'intercessione è così incarnato colla costituzione della repubblica Romana, da farne, come a dire, una qualifica essenziale. Giacchè volendo i Romani schivare l'arbitrio di chi solo imperasse, stabilirono magistrati non monarchici, dando loro pari potestà, affinchè il collega potesse all'uopo opporsi al collega,

Digitized by Google

inpediri enim bonam rem melius quam concedi malæ.

XIX. Quod vero actoris iubeo esse fraudem, id totum dixi ex Crassi, sapientissimi hominis, sententia: quem est senatus secutus, cum decrevisset C. Claudio consule de Cn. Carbonis seditione referente, invito eo, qui cum populo ageret, seditionem non posse

s' impedisca una buona cosa di quello che se ne conceda una mala.

XIX. Il voler poi che su chi tiene i comizi ricada la colpa, ciò tutto dissi io conforme alla sentenza di quell' uomo sapientissimo qual fu Crasso: cui seguiva il senato, quando decretato avea, dopo sentito il rapporto del console Caio Claudio sulla sedizione di Cneo Carbone, che contro volontà di chi dirigeva i comizi non potea avve-

onde la pari e tanto più la minore potestà era frenata e ristretta: ciò che costituiva il diritto d'intercessione. Già abbiam visto il valore dell'intercessione contro la potestà coercitiva e quella esercitata contro le senatorie deliberazioni: qui si parla dell' intercessione esercitata ne' comizi. In tutte e tre queste maniere d'intercedere l'opposizione si esercitava propriamente contro il magistrato, ch'era con ciò impedito o dal mandare ad effetto la pena inflitta, o dal formare con ogni solennità il senatoconsulto, o infine dal continuare a tener viva l'azione sua ne' comizi costringendolo a licenziarli o a non mettere a' voti le proposte. L'intercessione ne' comizi impediva dunque che incominciati si continuassero, non già che valesse a farne cassare le deliberazioni, quando fossero state fatte. « Itaque, osserva l'Eigenbroodt, dicitur *pro comitiis intercedere* etiam *non pati comitia haberi* (Liv. 7, 21), *comitia impedire* (Liv. 32, 7), *comitia interpellare* (5, 17. 9, 42), *comitiis moram facere* (27, 6, 3), *comitia intercessionibus tollere* (per. lib. 105), *diem concilio eximere* (25, 3, 15), vel Græce διαλύειν τὰ ἀρχαιρέσια (Dionys. 8, 90), quæ verba intercessionem inter comitia factam esse significant. Sed nusquam legitur *comitia rescindere* vel simile quidquam, ex quo post perfecta comitia intercessum esse concludatur » (op. cit. 24), E forse l'Eigenbroodt avrebbe potuto cavare dal nostro luogo una conferma, che l'intercessione ne' comizi valeva a torre l'azione del magistrato, ossia ad impedire ogni legittima deliberazione, dicendo qui M. Tullio che dopo l'intercessione « agi nihil potest. »

XIX. — *Crassi..... C. Claudio..... Cn. Carbonis.* — A decifrare di qual Crasso e di qual Claudio si parli, è uopo innanzi tutto fissare se si ha da pensar qui un Caio od un Cneo nel Carbone, che segue a due primi. Ora i codici, se non dicono schietto e netto che sia Cneo costui, certo danno tale nesso di lettere che non è lontano dal contenerlo. In fatti il codice 1° leidese ha *dign.;* alcuni dei Goerenziani hanno *dignum* o *designato*, altri *degaij*. Il Turnebo scrive: « veteres libri CN. habent, non Caij. » Or ammesso *Cn.* come per primo lesse con i suoi *veteribus libris* il Turnebo, e come ragionevolmente si fa leggere il *dign.* del leidese, lasciando di domandarci chi sia Caio Carbone, cerchiamo di vedere chi fosse questo Cneo Carbone. Il che significa cercare qual Cneo Carbone sia stato tribuno della plebe, ciò che è qui accennato, nel tempo che era console un Caio Claudio. Poco innanzi della guerra Marsica (an. 661 di R.) troviamo Caio Claudio Pulcro console con M. Paperna, nel qual anno è pur censore P. Licinio Crasso. Or con molta probabilità si porrebbe col Turnebo il tribunato di Cneo Carbone in quest'anno. Che poi fosse quest'uomo d'indole sediziosa, noi il troviamo detto dallo stesso Tullio, che lo chiama *malus civis,..... seditiosus homo* (in Verrem I, 14, 37): e nel Bruto (62, 223) è posto tra gli « *aptissimos turbulentis seditionibus*: » ed altrove (ad fam. IX, 21, 3) si dice che di lui « *improbior nemo.... fuit.* » Di P. Licinio Crasso poi è detto: « cuius est similis P. Crassi et sapientis et eloquentis et primi hominis » (Tusc. I, 33, 81): ciò che fa molto felice riscontro col nostro luogo. Ma qual era la legge tribunizia per cui avvenne tal sedizione? Il Morabin, leggendo C. in vece di *Cn.*, vuol che si tratti qui della *lex Papiria de tribunis plebis reficiendis* (Liv. ep. 59; Læl. c. 25); e riporta la cosa all'anno di Roma 661, sotto i consoli C. Claudio Pulcro e M.

Digitized by Google

fieri, quippe cui liceat concilium, simul atque intercessum turbarique cœptum sit, dimittere. quod qui permovet, cum agi nihil potest, vim quærit, cuius inpunita-
43 tem amittit hac lege. sequitur illud 'INTERCESSOR REI MALAE SALVTARIS CIVIS ESTO.' quis non studiose rei publicæ subvenerit hac tam præclara legis voce laudatus?

nir sedizione. È in poter suo in fatti licenziare il concilio non sì tosto che s'è fatta intercessione e siasi cominciato a far tumulto. Chi questo promuove, quando non v'è più modo di tener comizi, cerca la violenza, la cui impunità e' perde con questa legge. Segue il grave 43
articolo: «CHI FARÀ INTERCESSIONE CONTRO MALVAGIA PROPOSTA, SARÀ CAUSA DI SALUTE ALLA CITTÀ.» E chi a bello studio non sovverrà alla repubblica sentendo la legge pronunciare sì preclara lode?

Perperna. Or volendo vedere nel nostro Crasso l'oratore, egli farebbe cadere l'accusa, che costui di ventun anno avea mossa contro Carbone (de Orat. II, 39 e 40, e III, 20) nell'anno 634; ma Crasso l'oratore, essendo nato nel 613 di Roma, avea nel 661 quarantotto anni: l'ipotesi del Morabin quindi non regge. Il Wagner, per evitare quest'anacronismo, riporta il fatto al 622, nel qual anno erano consoli C. Claudio Pulcro Lentulo e M. Perpenna; anno in cui fu rogata la sopraddetta *lex* di C. Carbone: ma allora Licinio Crasso, l'oratore, non avea che dieci anni, dicendo che l'accusa cominciata non troppo forte dal padre dell'oratore, P. Crasso Muciano, fu poi dall'oratore rinnovata dieci anni appresso e che si tratta di Licinio padre dell'oratore. Il Rémusat non troppo contento di queste stiracchiature scrive: « Mais ne peut-on pas supposer aussi que lorsque, en 634, Carbon, qui portait du consulat, se vit accuser par le jeune Crassus, il y eut sur cette affaire un rapport de Claudius, que Cicéron appelle consul, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'etait rapporteur de l'affaire au sénat qu'en qualité de consul de l'année qui avait suivi le tribunat de Carbon, et dans laquelle l'affaire avait été commencée? » Eh, supporre un'inavvertenza di questo genere in Cicerone tocca il ridicolo. Anche il Goerenz sostiene che qui si parli di P. Crasso Muciano, e prima anche il Pighio (in Fastis ad an. Urbis DCXXII). Se non che toglie tutte queste supposizioni alquanto arbitrarie la sicura lezione de' buoni codd. che hanno *Cn. Carbonis* e non *C. Carbonis*: d'altra parte affannarsi per correggere i codici con equivoche prove è un perditempo. Quel che qui importa e rilevare il pensiero politico del nostro Tullio, che si vale dell'autorità di Crasso a provare come delle sedizioni, che avvengono ne' Comizi, la colpa si vuol dare a chi ne tiene la presidenza, all'*actor;* il quale potendo, quando l'intercessione produce turbamenti, sciogliere senz'altro l'adunanza, può con ciò stesso impedire ogni sedizione, che in quelle assemblee potesse insorgere. Onde argomenta Cicerone che chi non impedisce questo, ma vuol che il comizio proceda, anche in mezzo a turbamenti sediziosi, nel qual caso nessuna azione legittima può condursi a termine, costui cerca di pescar nel torbido, lasciando che la violenza trionfi: epperò colla mia legge, dice Tullio, e' non ne avrebbe certo l'impunità. Dalle parole di Tullio pare che Cneo Carbone si fosse trovato in questo caso; quantunque possa ammettersi che un altro tribuno fosse stato l'attore e che Carbone, pure tribuno, avesse coll'intercessione turbata l'adunanza, che si dovea sciogliere, ma che non fu sciolta dal presidente, perciò da Crasso incolpato di sedizione. Qui si riporta molto a proposito il luogo di Livio che dice: «Nonne videtis, inquit (Fulvius consul tribunis), vos in ordinem coactos esse? et rem ad seditionem spectare, ni propere dimittitis plebis concilium»? (XXV, 3).

qui permovet. — Di questa voce si son fatto scrupolo il Manuzio ed il Wagner, che corressero: «quod qui permanet:» il Pighio, che diede *permoratur*, ed il Mesnil, che ha stampato «quod qui peragit.» Ma, per tacer degli altri, il Mesnil parmi che faccia qui molto a fidanza col testo, stampando il *peragit*, come

Digitized by Google

Sunt deinde posita deinceps, quæ habemus etiam in publicis institutis atque legibus: 'AVSPICIA SERVANTO, AVGVRI PARENTO.' est autem boni auguris meminisse maximis rei publicæ temporibus præsto esse debere Iovique optimo

Sono poste quindi appresso quelle cose, che noi abbiam pur ora nelle pubbliche instituzioni e leggi: «OSSERVERANNO GLI AUSPIZI, OBBEDIRANNO ALL'AUGURE.» Già è ufficio del buon augure tenere in mente che nelle gravissime occorrenze della repubblica egli dev'esser pronto, e de' consigli di Giove ottimo massimo lui essere araldo e ministro, come

fosse cosa sicuramente di Cicerone. Ciò avviene, io credo, dall'essersi egli troppo fidato nel confronto di due luoghi, che solo appena di prima vista possonsi credere d'un egual valore col nostro. L'uno è di Cesare che scrive d'un concilio (*concilium* in largo senso) già cominciato: «peragit concilium Cæsar equitesque imperat civitatibus» (de B. G. VI, 4): l'altro è del Nostro, il quale pure, discorrendo de' comizi già incominciati, scrive: «Gracchus cum comitia nihilo minus peregisset remque illam (la morte subitanea del rogatore) in religionem populum venisse sentiret, ad senatum rettulit» (de Nat. Deorum II, 4). Ora, in entrambi questi luoghi, il *peragere*, com'è di sua natura, denota che i comizi furono condotti a termine. Ma l'idea di M. Tullio non è che quella soltanto di condurre innanzi, nonostante la intercessione, i comizi per ottenere gli intenti suoi colla violenza: procedimento reo di chi presiede a' comizi, e che colla sua legge Tullio vuol condannare.

43. — *quelle cose, che noi abbiam pur ora nelle pubbliche istituzioni e leggi.* — Questa avvertenza di M. Tullio è molto osservabile, dovendosi da essa legittimamente dedurre che dunque non piccola parte degli altri capi delle due leggi non doveano essere, almeno nella forma, tali e quali e' li propose. Più sotto avverte di nuovo di recare due preclarissime tra le leggi sacrate e tra le leggi decemvirali.

AVGVRI PARENTO. — L'Orelli vuol che si aggiunga ad *auguri* un *p.*, ciò è il *publico* del disegno di legge; ma e' non è stato troppo ascoltato, e il Baiter solo accolse la sua addizione. Certo ne' mss. *publico* non c'è; che l'abbian lasciato i copisti oppur Marco Tullio, ch' il sa dire? Meglio è dunque il tenere quel solo che ci danno i codd. D'altra parte veggiamo che gli articoli di legge, riportati nella spiegazione, che se ne fa, i codici non ce li danno sempre tali e quali sono nel testo della legge.

meminisse. — Aggiunse per primo un *se* il Lambino. Il Goerenz vuol lui il merito di quest' aggiunta e scrive: «Nostra sponte addidimus *se;* quod abesse in hac verborum structura, salva latinitate, nequit.» Il Lambino ed il Goerenz furono seguiti dell'Halm, dal Baiter, dall'Huschke, dal Müller. Il Vahlen nol tenne necessario e confrontò questo luogo con l'altro (I, 22, 59): «quibus inlustratis sapiente duce bonum virum et ob eam ipsam causam cernat se beatum fore.» Egli crede, e credo anch'io come lui, che il *se*, che viene appresso innanzi a *consiliarium*, possa essere, senza sgrammaticature, indovinato anche qui: il sintetico pensiero delle lingue antiche non è da giudicare all'analitica indole delle moderne.

maximis rei publicæ temporibus. — Nota il Goerenz: «*Maxima* deinde reip. tempora sunt, *ubi maxime salus reip. agitur.* Sic etiam *summum reip. tempus* ponitur. cf. I Verr. 1, 1. III. Off. 24, 93. V Philipp. 17, 46.»

præsto esse debere. — Lo stesso pensiero con parole molto simili c'è in Varrone che scrive: «venimus in villam (publicam). Ibi Appium Claudium augurem sedentem invenimus in subselliis, ut consuli, si quid usus poposcisset, esset præsto» (III, 2).

lui essere araldo e ministro. — Con questa interpretazione credo che sia levata ogni difficoltà ad ammettere tale e quale la lezione di questo luogo e dare a *consiliarium* il valore datogli pure da tutta la latinità, e non quello di *consiliorum participem*, molto comune agli interpreti dopo il Turnebo che nota:

Digitized by Google

maximo se consiliarium atque administrum datum, ut sibi eos, quos in auspicia esse iusserit, cælique partes sibi definitas esse traditas, e quibus sæpe opem rei publicæ ferre possit.

Deinde de promulgatione, de singulis rebus agendis, de privatis magistratibusve audiendis.

son per lui quelli, ch'e' vorrà che l'assistano all'auspizio; e a lui sono assegnate parti di cielo definite, ond'e' può alla repubblica derivar soccorso.

Quindi intorno alla promulgazione, intorno al dover proporre una cosa alla volta, intorno a' privati od a' magistrati, che s' han d' ascoltare.

« *consiliarium.* — Sic familiares appellamus, qui et nobis consilia dant et *nostrorum sunt consiliorum participes*: ut augur Jovis, qui auspicia et auguria mittit, consilia novit. » C'è qui una di quelle maniere di dire, che altri forse potrebber ridurre all'*endiadi*, per la quale maniera di locuzione si metterebbero qui due voci d'accosto, delle quali una esprime il genere, l'altra la specie di ciò che si vuole discorrere. Così in questo luogo delle Tusculane (III, 16): « Est enim tarda illa quidem medicina, sed tamen magna, quam affert *longinquitas et dies:* » queste due ultime voci danno, come osserva il Kühner (ad Tuscul. II, 4), al pensiero maggiore importanza che non *longinquum tempus*, o *longinquitas temporis*. Certo il contesto suggerisce questa spiegazione; giacchè l'augure non era assegnato dalla città a Giove, perchè e' partecipasse de' consigli di lui attivamente, ossia come autore di consigli, ciò che suona *consiliarius;* ma soltanto perchè ne fosse come araldo e de' consigli di lui quasi esecutore. Senza poi dire che non si vuole assegnare ad una voce un valore che non le è mai stato dato in latino; quando con ermeneutica, non discorde dalla stessa lingua, si riesce in una spiegazione conforme al senso che si esige. Questa dizione io la confronterei volentieri con quel luogo di Sallustio, ove è detto: « Ceterum socius et administer omnium consiliorum adsumitur Scaurus » (Iug. c. 29): dove bellamente il partecipe de' consigli è detto *socius consiliorum;* chi cerca di colorirli in fatto, è detto *administer consiliorum*. Il Wyttenbachio, appunto perchè secondo lui « quomodo augur *Jovis consiliarius*, id est, qui Jovi consilium det, dici possit, intelligi nequit » credeva che Cicerone avesse scritto « Jovique O. M. atque Consiliario se administrum datum: » emendazione che il Moser disse « præclaram eamque facillimam »: ma può dirsi tale, io credo, sol per antifrasi. Con uno di quegli emendamenti d'intrusione, li diremmo, e che sono troppo facili a pensare, si potrebbe credere che fosse qui stato scritto « consiliorum interpretem atque administrum. » *Consiliarius* poi in sostanza ha simile valore nella prima delle tre maniere di fulmine che ci dà Cecina presso Seneca (N. Q. II, 39), che è così spiegata: « consiliarium (fulmen) ante rem fit, sed post cogit actionem; cum aliquid in animo versantibus, aut suadetur fulminis ictu, aut dissuadetur: » ove anche troviamo come Seneca appelli l'aruspice « fati minister » (Ib. c. 38). Il *fulmen* negli auspizi valeva a persuadere il consiglio di Giove, n'era come l'iniziale ministro. I Greci aveano poi dato al loro Giove il titolo di consigliero, e in Atene c'era la sua immagine nella sala del consiglio del senato, come auspice del buon consiglio (v. Pausania I, 3, 5: III, 13, 6): ed in Isparta c'era un altare eretto a Zeus Ἀμβούλιος, come su una moneta di Mitilene v'è la testa di Zeus βουλαῖος: vedi l'Eckel (II, 504), il Decharme (Mythologie de la Grèce Antique p. 32 n. 4), il Preller (Griechische Mythologie II, ed. p. 120). Presso i Latini parrebbe che fosse stato primo Aureliano, che volesse appellare Giove Ottimo Massimo dal consiglio; perchè, come scrive Vopisco (in vit. Firmi c. 3), e' avrebbe voluto fare, come Indico dono, un seggio d'avorio a Giove Ottimo Massimo (donum Indicum Jovi Opt. Max.) aurato e gemmato, da porsi poi nel tempio del Sole: « quem (Jovem) appellari voluerat Jovem consulem vel consulentem. »

ut sibi eos, quos in auspicia esse iusserit. — Così il 1° ed il 2° leidese, e così ritengo s'abbia a leggere. La colpa in vero delle difficoltà, che furono mosse contro questa lezione, la credo io tutta del Vittorio, il quale ha voluto correggere l'*in auspicia* de' mss. con *in auspicio*. Naturalmente essendo questa frase

Digitized by Google

44 Tum leges præclarissimæ de duodecim tabulis tralatæ duæ, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. et nondum inventis seditiosis tribunis plebis, ne cogitatis

E quindi due preclarissime leggi, 44 trasportate qui dalle dodici tavole, l'una delle quali toglie i privilegi, l'altra vieta che di pena capitale contro un cittadino non si faccia rogazione se non nel massimo comiziato. E, quando ancora non s'eran trovati sediziosi tribuni della plebe, anzi neppur pensati, co-

usata per il magistrato consultante gli auspici per via dell'augure: «Q. Fabi, te mihi in auspicio esse volo» (de Div. II, 34); dovette venire giustamente il sospetto che, essendo essa evidentemente riferita all'augure, rispetto a' suoi assistenti, fossevi in questo luogo una menda da levar via affin di aggiustare il contesto. Il Goerenz, a togliere ogni difficoltà, sostenne che tale dizione fosse propria soltanto dell'augure e non de' magistrati, e allega in suo favore il Pitisco (Thes. Antt. v. *auspicium*). Ma il Pitisco, coi passi che riporta (de Div. II, 34: Gell. XIII, 15) può soltanto provare che anche dell'augure si dicea *in auspicio esse:* ma non gia solo dell'augure. Il Wyttenbachio amò di correggere: «qui in auspicio esse iusserit:» cosa stonante col contesto. L'Huschke, che di quando in quando di questo povero dialogo Tulliano fa uno strazio orribile, legge: «quorum in auspicio esse iussus erit:» ma a questo modo gli è facile certo interpretare, o meglio rovinare un autore. Or lasciato — *in auspicia esse* — de' codici senza arbitrarie correzioni, che non fanno che creare difficoltà senza proposito, la cosa è liscia per sè. I ministri in fatti che intervengono all'azione auspicale, aiutano a fare gli auspizi quelli, che sono in essi, ciò è il magistrato e l'augure; de' quali l'uno è nell'auspizio per ragion dell'*annunciatio*, l'altro, ossia il magistrato, per l'*annunciatio* e per la *spectio* (Philipp. II, 32, 81), cioè per l'attuazione del *ius auspiciorum* a casi particolari: v. il Mommsen (Staatsr. II, 86 n. 2): ed il Willems (Le Droit public R. p. 240 n. 7 ed. 5). Or quelli che son comandati d'intervenire agli auspizi allo scopo di giovare l'augure (*in auspicia esse*), diventano perciò essi pure ministri e consiglieri dell'augure, come questi è tale per rispetto a Giove Ottimo Massimo: «ut sibi (auguri) eos (ministros) quos in auspicia esse iusserit (augur).» Del rimanente a me pare, che anche tenendo l'*in auspicio esse*, col valore generico di assistere all'auspizio, il senso è limpido limpidissimo, senza correzione al mondo. Il Vahlen rimproverando giustamente col Mommsen all'Huschke la mala interpretazione e la depravazione del testo, scrive: «oratio autem ita evolvenda: *auguris est meminisse Jovis se administrum datum ut sibi ei (administri dati sint) quos (sibi) in auspicio esse iusserit*: sed alterum *sibi*, ne bis sive ter in vicinitate repetitum pronomen offenderet, omissum.» Rispetto all'uffizio dell'augure nel pubblico giure vedi il Mommsen (Staatsr. I, 73 e segg.), il Marquardt (Staatverw. III, 382 e segg.) e le nostre note alle pp. 207-212; 265-272; 511.

44. — *tralatæ.... tollit.... comitiatu... inventis.... ne cogitatis.* — *Tralatæ*, così nel 1° leidese, e così hanno i più recenti ad eccezione del Müller, che ha *translatæ*. Il 2° leidese dà *traslatæ*. Il Goerenz quantunque abbia *tralatæ* in quattro de' suoi migliori codici, sostiene che «non est *tralatio* in usu.» *Tollit* è correzione del Vittorio per *tolli*, com'è ne' leidesi. — *comitiatu* per *comitatu*, com'è negli stessi mss., è di R. Stefano. — *inventis* ha corretto il Turnebo: ne' leidd. v'è *intis*, da confrontare coll'*intas* (leid. 2°) o *ditas* e *vitas* (leid. 1°), scritto primitivamente per *inventas*, dato dal solo Heinsiano, nel 2° leid. al l. II § 11 «inventas esse leges.» In alcuni codd. Goerenziani v'è *nitis*, in altri *initis*, in altri *nitis*. Il Lambino lesse *cognitis*, il Davisio *notis*: il Goerenz propose *natis*. — *ne cogitatis* lesse il Lambino nel *negotia his*, evidente scorrezione de' mss. È notabile che anche al *D. N. Deor.* II, 7, 18 v'è ne' mss. migliori *negotiari* per *ne cogitari*.

e quando ancora non s'erano trovati sediziosi tribuni della plebe, ecc. — Si badi come qui evidentemente il biasimo si rivolge non contro i tribuni in generale, nè quindi contro la istituzione del tribunato, ma contro a' tribuni se-

Digitized by Google

quidem, admirandum tantum maiores in posterum providisse. in privatos homines leges ferri noluerunt; id

sa tanto ammiranda aveano i maggiori provvista per l'avvenire. Contro privati uomini non hanno voluto che si proponessero leggi; ciò è in fatti privilegio: del quale

diziosi, che cominciano co' Gracchi (§ 23). La istituzione del tribunato lungi da essere tenuta da M. Tullio di natura per sè sediziosa, è anzi detta da lui una potestà, per la instituzione della quale la sedizione fu estinta: « concessa plebei ista a patribus potestate, arma ceciderunt, *restincta seditio est* » (§ 24). M. Tullio vedea nel tribunato un felice e perenne temperamento (§ 24) della troppo forte potenza de' patrizi e della irrequieta e sfrenata intolleranza della plebe. E nemmeno crede egli di natura sediziosa il tribunato con tutto lo svolgimento di potere, che avea ottenuto fino a Silla: tanto è vero che la ristorazione di esso fatta da Pompeo e' la crede necessaria, come la sua istituzione, alla pace e alla salute della città (§ 23 e § 26). In quest' ultimo paragrafo (26) si distingue opportunamente l'ottimo ne' provvedimenti civili dal necessario, che per ciò stesso è il bene. Il Bonghi (Storia di Roma, vol. I p. 574 n. 2) riportando la definizione che il Nostro dà del tribunato al § 9: « PLEBES — RELINQVVNTO: » e le parole che richiamano appresso questo articolo di legge al § 19: « sequitur lex, quæ sancit eam tribunorum plebis potestatem, quæ est in re publica nostra: » dice: « *parrebbe che questa formula* (§ 9) *contenga la disposizione del tribunato qual era....; sicchè in realità non accetti la riforma di Silla,* qui tribunis plebis sua lege injuriæ faciendæ potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit (III, 9); *ma per verità non pare che si esprima con precisione.* » Per me io ritengo che M. Tullio si sia espresso qui colla maggior precisione del mondo. In vero e' dice che l'*optimum* maggior da desiderare era il tribunato tale quale fu nella sua prima istituzione, a cui volle ridurlo, se pure non volea per quella via distruggerlo, Silla: ma il *necessarium* al bene e quindi il solo eleggibile era per lui la potestà tribunizia qual era stata immediatamente prima di Silla; perchè svoltasi per necessità della pace e concordia civile. Se non che per quanto Marco Tullio in questo libro esponga chiarissima la sua sentenza sulla natura del tribunato, mettendosi a difenderlo come la *civitatis salus* contro all'esagerate accuse, che s' era fatto muover contro dal fratello Quinto, stoico in filosofia ed in politica, ossia esagerato aristocratico; dopo tanto chiaro parlare, anche il Bovio (Sommario della Storia del Diritto in Italia p. 129 not. 1) toglie ad accusar Cicerone e metterlo fra « le tempre deboli e gli *opinatori* saliti in fama; » e a dirlo « piuttosto blanditore del patriziato: » e ciò perchè, a rilevar meglio i pregi ed i vantaggi del tribunato, come strenuo difensore di esso, egli ha messo in bocca al fratello, nemico del tribunato, quello che doveane dire un nemico e quello che di fatto n'avean per una tradizione non troppo interrotta detto i fieri aristocratici di Roma: quasi che e' dovesse far recitare a Quinto, aristocratico di quella tempra, un panegirico del tribunato. Certo M. Tullio ha qui parlato in favore della potestà tribunizia con tale verità ed eloquenza che son miserie a confronto le effervescenze Boviane. Il Bovio finisce la citata nota scrivendo: « Seneca ci dice che ai tempi di Tito Livio disputavasi se fosse stato meglio per la repubblica che Cesare fosse nato, o no. Era meglio investigare, io dico, se senza il tribunato vi fosse mai stata repubblica. » Ma l'investigazione l'avea già fatta il nostro Tullio in questo libro, dove egli conchiude che dopo ottenuto il tribunato « invidia quidem summus ordo caret, plebes de suo iure periculosas contentiones nullas facit. quam ob rem aut exigendi reges non fuerunt, aut plebi re, non verbo danda libertas » (§ 24): il che vuol dire come il tribunato fosse una indiscutibile conseguenza della costituzione a popolo della città, un mezzo da tòrre ogni odiosità all'aristocrazia primeggiante, un giuridico mezzo per contenere il popolo nell'ordine.

in privatos homines leges ferri noluerunt; id est enim privilegium. — I codd. hanno tutti *in privatos* (il leid. 2° *providatos*) in vece di *in privos*, voluto dallo Scaligero, e tenuto poi dal Puteano e da molti altri con tanta sicurezza del fatto loro che il Goerenz scrive: « dubitari minime licet, hanc Ios. Scaligeri Puteanique emendationem unice veram esse. Proponit enim auctor etymologiam v. *privilegii*. Neque raro ista vox prisca (*privus*) legitur. » Già con simile confi-

Digitized by Google

est enim privilegium: quo quid est iniustius, cum legis hæc vis sit, scitum et iussum in omnis? ferri de singulis nisi centuriatis comitiis

cosa v'ha di più ingiusto, quando è dell'essenza della legge, che essa sia un suffragio ed un comando che tutti riguarda? Che si facessero rogazioni intorno a singole persone fuori de' comizi centuriati, non han voluto: giacchè

denza avea dichiarato necessaria questa correzione il suddetto Scaligero in una nota a quel di Festo: « privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quæ uniuscuiusque sint; hinc et privilegium et privatus (p. 226 Müller) »: ov' e' dice: « offendit me, quod apud Ciceronem pro hac voce Privatum substituerint, ut in ea pro domo (17, 43): Vetant leges sacratæ, vetant XII. Tabulæ leges privis hominibus irrogari. At hodie legunt Privatis. item III de legibus: tantum maiores in posterum providisse: in privatos homines leges ferri noluerunt. Cum Cicero scripserit, in privos homines, subiicit enim: id est enim privilegium. Postea interpretatur. Ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt. Vide Gellium libro X. cap. XX. » (Iosephi Scaligeri in Sex. Pompei Festi libros de verborum significatione castigationes: — apud Petrum Santandreanum MDLXXV p. CXXXIII). Il Forcellini (v. *privus*) era tanto persuaso che stesse bene la correzione dello Scaligero da porre qui *privos*, notando poi « sed alii (bisognava dire *omnes mss.*) *privatos* substituerunt. » Ed il Müller (ad Paulum v. *privos* p. 226): « Docte de eo voc. *Scal.*, qui quod id Ciceroni restituit, assentientes habuit novissimos editores. » Il Baiter, l'Halm, il Vahlen, l'Huschke, il Müller, il Mesnil non seguirono i *novissimos editores*, e tennero il *privatos* de' codd.

rogazioni intorno a singole persone ecc. — *Ferri de singulis* s'è voluto da alcuni così congiungere colle parole antecedenti da far credere che anche ai *privilegia* s'avesse da estendere il divieto di rogarli fuori de' comizi centuriati. Così tra gli altri il Budeo (Annot. in Pandectas pp. 85 e 176 ed. Lugduni 1541). Il Gravina tiene la stessa opinione, e volendo confutare il Cuiacio (Obser. XV, 8), che tenea altra sentenza, scrive: « Hic nos propter summam Iacobi Cuiacii auctoritatem aliquanto subsistemus. Is enim nequidem comitiis centuriatis privilegia irrogari potuisse contendit; ideoque adiectionem illam *nisi maximo comitiatu*, pertinere tantum putat ad legem de capite civis Romani, quam mox subiungemus, quamque a Cicerone cum ista coniunctam invenimus. Sed Cuiacium videtur idem confutare Tullius, qui statim post duarum legum mentionem, repetens eam de privilegiis, hanc adiecit clausulam, quæ, nisi contempto perturbatoque ordine verborum et sententiarum, nequit ad solam legem de capite contrahi. Ut patet vel ex lectione vulgata, quæ, ut alibi corrupta sit, hic tamen locus suspicionem habet nullam. Nam ut hanc legis clausulam inferamus, monet auctoritas legum Atticarum, et ratio publica, quæ aliquando postulat, ut privilegia irrogentur, dummodo maioris partis de necessitate publica iudicantis consensus accedat » (De Iure Naturali, Gentium et XII. Tabularum cap. LXXIV). Ma il Gravina dovea in tal caso ricorrere al disegno di legge, dove schiettamente i privilegi sono affatto disgiunti dalla clausola, che non si dovessero fare che ne' comizi centuriati. Ivi (§ 11) in fatti si dice: « privilegia ne irroganto: de capite civis nisi per maximum comitiatum ollosque; quos censores in partibus populi locassint, ne ferunto. » E il Cuiacio veramente si riporta a questo articolo di legge e dà il valore al commento mirando ad esso. Il Turnebo di ciò non dubita punto, avendo qui notato: « Ferri. Hoc ad iudicia populi pertinet, ne de capite civis, nisi centuriatis comitiis, agatur: ne quis apud populum, nisi centuriatis comitiis, rei capitalis reus fiat. » Ed il Goerenz notava: « Ceterum ante *Ferri* puncto maximo distinximus, cum hæc non ad proxime antecedentia pertineant, sed ad sequentia. » Se s'avesse d'ammettere che per la legge decemvirale fossero solo proibiti i privilegi non rogati a' comizi centuriati, ne verrebbe naturalmente che fossero con essa proibiti i plebisciti, che avessero avuto la natura di privilegio. Ciò esplicitamente asserisce il Vico (*De uno universi iuris principio et fine uno*, Cap. CXCIV): « Leges *extra Ordinem* fuere *Tribuniciæ* omnes, non ex formula in Senatu concepta latæ sunt

Digitized by Google

noluerunt; descriptus enim populus censu, ordinibus, ætatibus plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus. quo verius in causa nostra vir magni ingenii summaque prudentia, L. Cotta, dicebat nihil omnino actum esse de nobis; præter enim quam quod comitia illa essent armis gesta servilibus, præterea neque tributa capitis comitia rata esse pos-

il popolo diviso per censo, per ordini, per età, reca ne' suffragi maggior consiglio che quand'è convocato alla rinfusa per tribù. E perciò con molta verità dicea in favor della nostra causa Lucio Cotta, quell'uomo del grande ingegno e della somma prudenza, che contro a noi non si sostenne affatto nessuna azione; giacchè, pur lasciando che quei comizi furono tenuti coll'armi in mano agli schiavi, è certo che nè i tributi comizi per i

proprio vocabulo *Plebiscita*. Hinc *Privilegia*, quæ Plebiscitis sunt irrogata, omnia sunt contra ius Legis XII Tabb., illo capite sancitum, *Privilegia ne irroganto*: quia Senatus auctoritas pro cæteris in eo erat, ut Lex XII Tabb. esset, ut diximus, *finis omnis æqui iuris* et proinde fons omnis interpretationis.» Anche il Mommsen dice: «affine di stabilire un limite negli arbitrii dei Magistrati e una tutela pei cittadini, fu prescritto espressamente, che la legge più recente dovesse sempre prevalere alla più antica e *che nessun plebiscito potesse promuoversi contro un singolo individuo.*» (Storia Romana vers. di G. Sandrini v. I, p. 292). La interpretazione che P. Manuzio dà al *de singulis* di *singulis de rebus* (adnot. ad epist. ad Att. IV, 1, alludendo evidentemente al nostro luogo), non sarebbe affatto sostenibile.

descriptus. — Così nel 1° e 2° leidesi. L'Halm, il Baiter, il Müller hanno *discriptus*. In due utili libretti (C. Fumagalli, *Dizionariello Ortografico della lingua latina* p. 18: E. Stampini, Trattato della ortografia Latina p. 39) compilati specialmente sul *Manuel d'ortographe latine* del Brambach, si vogliono distinti *discribo* e *describo* co' loro derivati in ciò che il primo ha il valore di *dividere*, l'altro di *descrivere*. — Certo i buoni codici del nostro Dialogo non vanno con loro d'accordo. Vedi la nota 1ª della pagina 520.

45. — *Lucio Cotta*. — È questi L. Cotta pretore (an. 70 av. Cr.), a cui appartiene la legge *Aurelia iudiciaria*: «legem... tulit Aurelius Cotta prætor, qua communicata sunt iudicia senatui et equitibus Romanis et tribunis ærariis» (Ascon. in Pison. § 94 p. 16 Or.: vedi anche il Ps. Ascon. in Act. I in C. Verrem § 2 p. 127 Or.): e Velleio: «Per idem tempus Cotta iudicandi munus quod C. Gracchus ereptum senatui ad equites, Sulla ab illis ad senatum transtulerat, æqualiter inter utrumque ordinem partitus est» (II, 32). Fu console nel 75 ed avea avuta nel 64 la censura. Egli nel 57 interrogato per primo in Senato sul richiamo di M. Tullio dall'esiglio «dixit id, quod dignissimum re publica fuit, nihil de me actum esse iure, nihil more maiorum, nihil legibus: non posse quemquam de civitate tolli sine iudicio: de capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse nisi comitiis centuriatis: vim fuisse illam flammam quassatæ rei publicæ perturbatorumque temporum iure iudiciisque sublatis: magna rerum perturbatione impendente, declinasse me paullum et spe reliquæ tranquillitatis præsentes fluctus tempestatemque fugisse: qua re, cum absens rem publicam non minus magnis periculis quam quodam tempore præsens liberassem, non restitui me solum, sed etiam ornari a senatu decere. Disputavit etiam multa prudenter, ita de me illum amentissimum et profligatissimum hostem pudoris et pudicitiæ scripsisse, quæ scripserat, iis verbis, rebus, sententiis, ut, etiam si iure esset rogatum, tamen vim habere non posset: qua re me, qui nulla lege abessem, non restitui lege, sed revocari senatus auctoritate oportere. Hunc nemo erat quin verissime sentire diceret» (pro Sest. c. 34). Nel 44 scrivendo Cicerone a Cassio sugli iniqui e prepotenti maneggi di Antonio, dice: «L. Cotta familiaris meus fatali quadam desperatione, ut ait, minus in senatum venit» (ad Fam. XII, 2).

comitia.... armis gesta.... latrones scivisse — I leidesi hanno *amicitia* (in A amicitia) in vece del *comitia*, dato felicemente dalle antiche edizioni, e

Digitized by Google

se neque ulla privilegii: quocirca nihil nobis opus esse lege, de quibus nihil omnino actum esset legibus. sed visum est et vobis et clarissimis viris melius, de quo servi et latrones scivisse aliquid dicerent, de hoc eodem cunctam Italiam quid sentiret ostendere.

giudizi capitali non sono competenti, e per i privilegi non è competente comizio alcuno: laonde non c'è niente bisogno di leggi per noi, contro de' quali non si fe' azione legittima. A voi per altro ed a personaggi chiarissimi parve meglio che, su quanto schiavi e ladroni dicean d' aver pronunziata una qualsivoglia sentenza, su ciò appunto si mostrasse qual era il sentimento di tutta Italia.

che il Madvig vorrebbe tolto, credendo buona dizione *comitia geri*. Ma opportunamente il Vahlen fa osservare che se quella dizione isolata non può piacere, *comitia armis geri*, come abbiam qui « videtur recte nec nimis audacter dici: » aggiungendo poi lo stesso Vahlen che qui ad ogni modo *comitia* o simile voce certo ci vuol essere. L'Halm col Feldhuegel ed il Baiter hanno posto *omnia:* l'Halm suggeriva anche *cuncta*. — *Latrones scivisse se* è del Turnebo: i leidesi *patronis civis se*.

per i privilegi non è competente comizio alcuno. — Mi pare che ciò tolga ogni valore all'opinione di Everardo Ottone (Thesaur. Iur. Rom. tom. IV, p. VIII) il quale combatte il Petito, che nelle *Leges Atticæ* (p. 114) sostenea non essere accettabile l'opinione del Marcilio, cioè d'avere la legge decemvirale solo vietato il *privilegium* in danno, non quello in favore. E in fatti se non era competente nessuna maniera di comizi a rogare un *privilegium*: «comitia..... *ulla privilegii*,» quando e' avrebbe mai potuto aver luogo? Anche il Padeletti mostra di tenere che i *privilegii* potessero rogarsi ne' comizi centuriati: giacchè, dopo aver recato il luogo di questo libro (III, 4, 11): «*de capite civis nisi per maximum comitiatum* ollosque quos censores in partibus populi locassint ne ferunto:» soggiunge: «La ragione di questa misura fu evidentemente quella stessa che Cicerone porta per i *privilegî*: v. *de leg*. III, 19, 14. « Ferri de' singulis — convocatus.» Del rimanente che solo i comizi curiati, e non i tributi, fossero competenti ne' giudizi capitali, l'abbiamo detto nella Sestiana: «cum et sacratis legibus et XII tabulis sancitum esset, ut neque privilegium irrogari liceret, *neque de capite, nisi comitiis centuriatis, rogari*» (c. 30): e nella Repubblica (II, 36): «laus est illa eximia C. Iulii, qui hominem nobilem, L. Sestium, cuius in cubiculo ecfossum esse se præsente mortuum diceret, cum ipse potestatem summam haberet, quod decemvirum sine provocatione esset, vades tamen poposcit, quod se legem illam præclaram neglecturum negaret, quæ de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret.» Anzi nella citata Sestiana (c. 34) si dice non solo che non si può sentenziare intorno a pene capitali in altri comizi da'centuriati in fuori, ma neppure instituirvi un giudiziale processo: «de capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse, nisi comitiis centuriatis.» Polibio nel sesto delle sue Storie (c. 14) dicendo che il δῆμος ha lui solo il potere de' giudizi capitali: «ὁ δῆμος.... θανάτου δὲ κρίνει μόνος:» esprime la stessa sentenza essendo il δῆμος o il *populus* quel che votava ne' comizi centuriati: «.... ad verum populum in campo Martio» (pro Sestio c. 50). Che poi questa competenza de' comizi centuriati fosse attribuita loro tale e quale, anche prima delle XII Tavole, dalle leggi sacrate, è detto nella Sestiana (c. 30) e nella *pro Dom. c. 17*: ciò che non è bene osservato dal Walter (Stor. del Dir. Rom. 47 e 110) nè da molti altri. Anche il Willems scrive: « L'istance d'appel est transformée en jurisdiction de première istance par la loi des XII Tables (450): «*De capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto*» (Cic. *de leg*. III, 4 § 11, cf. 19 § 44, *de rep*. II, 36, *p. Sest*. 30 § 65» (Le Droit Public Romain p. 173): ma i passi allegati per confermare quello ch'egli asserisce, non mi parrebbe che concludessero troppo. Anche nel nostro luogo parrebbe potersi trovare una prova che questa speciale competenza de' comizi centuriati sulle pene capitali fosse durata fino agli ultimi tempi della repubblica, come sostiene lo

Digitized by Google

46 XX. Sequitur de captis pecuniis et de ambitu. legesque cum magis iudiciis quam verbis sancienda sunt, adiungitur 'NOXIAE POENA PAR ESTO'. et in suo vitio quisque plectatur: vis capite, avaritia multa,

XX. C'è in seguito sugli accettati denari e sull'ambito. E poichè le leggi meglio coi giudizi che colle parole son da sancire, è aggiunto: « SARÀ LA PENA PARI ALLA COLPA. » Così ciascuno nel suo vizio sia colpito: la violenza 46

Zumpt (Das Criminalrecht der Röm. Rep. I, 2, 233 e 461) contro il Geib, il Marquardt ed il Mommsen.

XX, 46. — *C'è in seguito sugli accettati denari e sull'ambito.* — Il Gentili nel suo bello Studio — *Le elezioni e il broglio nella Repubblica Romana* — scrive: « Aggiungasi, come giustamente osserva lo Zumpt, che il reato di procacciare le magistrature colle largizioni andava facilmente congiunto e *confuso* con quello di esercitare il potere con parzialità, per denaro, onde le brighe e la corruzione nell'amministrazione si collegavano come causa e conseguenza » (p. 223): e quindi pone in nota: « Zumpt. præf. ad pro Mur. p. XVII; e conferma la sua osservazione colle parole di Cicerone. *donum neve capiunto neve danto neve petenda neve gerenda neve gesta potestate.* De Leg. III, 4. » Forse ad attribuire allo Zumpt questa sentenza, il Gentili sarà stato indotto dalle parole dello Zumpt stesso, che scrive nella citata prefazione: « comparanda autem sunt cum Polybianis illis (v. la nostra nota p. 517) ea, quæ Cicero de leg. III, 4 habet, ubi in legibus suæ civitati scriptis hæc commemorat: « *Donum — est.* » Hæc ad ambitum *etiam* pertinere ipse ait III, 20, 46: *Sequuntur de captis pecuniis et de ambitu leges*, pœnamque, quam in ipsa lege ambiguis verbis significavit, esse iubet *ignominiam.* » Pure, io credo, che coll'*etiam*, da noi stampato in corsivo, abbia provveduto lo Zumpt perchè non si credesse aver egli *congiunte* e *confuse* cose evidentemente da Cicerone distinte. Del resto è molto falso che Cicerone nella sua legge, *ambiguis verbis*, come dice qui lo Zumpt, abbia data una comune pena al crimine *de captis pecuniis et de ambitu.* Intorno a questo torneremo a discorrere più sotto nella seconda delle appendici poste dopo questo libro.

ambitu. legesque.... sunt.... et in.... νομοφύλαχες *creantur.* — *Legesque* ho letto col Vahlen dando al *que* il valore di particella di passaggio; così essa è usata nel II § 30: « discriptionemque sacerdotum etc.: » come osserva lo stesso Vahlen. Nel codice leidese primo c'è: « de ambitu legis quæ cum: » nel secondo: « de ambitu legisque. » Il Bake, l'Halm, il Baiter lessero: « de ambitu. Quæ.... sancienda: » il Goerenz, seguendo il Turnebo, P. Manuzio, il Davisio, lesse: « de ambitu leges. Quæ quum. » Appresso ho letto col Vittorio e la comune de' seguenti editori *sunt* in vece di *sint*, che v'è ne' codici, e così *cum*, che è pur sicuramente ne' codici, e che non credo si debba mutare col Feldhuegel in *quoniam*, tenuto anche dall'Halm, i quali per ciò tengono, senza scrupolo grammaticale, *sunt.* Poi ho letto *et in* de' mss., non *ut in*, comune all'edizioni fino all'Huschke ed al Mesnil inclusivi; ma, come credo, con grande scapito del pensiero Tulliano. In fatti qui Cicerone col *ut* verrebbe a legare ciò, che segue appresso, a quel che immediatamente antecede. Or come far ciò del *vis capite*, che non puossi trovare inteso nel *de captis pecuniis et de ambitu* in nessun modo? La sentenza dell'autore qui è generale e riferibile alle tre maniere principali di delitti e pene, che possono aver luogo nel conseguire ne' comizi e nell'esercitare le magistrature. Non avendo ciò avvertito, tra gli altri lo *Zumpt*, e'trovò naturalmente in questo luogo delle ambiguità di parole; ma delle ambiguità n'han colpa gli editori, non Cicerone nè i codici. — νομοφύλαχες *creantur.* Così hanno i mss., soltanto che v'è scritto in essi *nomophylaces* con lettere latine. Il Bake suggerì di mutare *creantur* in *creabantur*, e indi in poi si lesse come lui: se n'eccettui l'Halm che tiene *creantur*, quantunque noti: « *creabantur* Bake probabiliter: » e sia anche *probabilius*, per me torrò sempre probabilissimo ciò che mi danno i codici, quando non sia provatissimo che hanno sgrammaticato o peggio. È poi qui notabilissima la smania delle addizioni nell'Huschke, il quale dopo *legum custodiam* aggiunge un *iam* corsivo ed in parentesi; e così un *item* prima

Digitized by Google

honoris cupiditas ignominia sanciatur. extremæ leges sunt nobis non usitatæ, rei publicæ necessariæ, le-

colla pena capitale, l'avarizia colla multa, la cupidigia d'onore colla ignominia si punisca.

Le leggi ultime non sono in uso da noi, pur sono alla repubblica necessarie. Delle leggi non abbiamo

di *publicis litteris*, ed un *legum* dopo *nec ei solum*: e in tutti e tre i casi si giustifica col solito *addidi* a piè di pagina.

si punisca. — Chi voltasse *si sancisca*, potrebbe per avventura essere ripreso di troppo latinizzare: ma bisogna confessare che il semplice *punire* non corrisponde perfettamente all'idea del *sancire* latino. La *sanctio* è ciò che rende una cosa qualunque *sancta*, ossia difesa e custodita dall'altrui danno. Onde Ulpiano: « proprie dicimus sancta, quæ neque sacra, neque profana sunt, sed *sanctione* quadam confirmata, ut leges sanctæ sunt, *sanctione* enim quadam sunt subnixæ; quod enim *sanctione* quadam subnixum est, id *sanctum* est, etsi Deo non sit consecratum. Et interdum in *sanctionibus* adiicitur, ut, qui ibi aliquid commisit, capite puniatur » (fr. 9 § 3 de Divisione rerum I, 8): e Marciano: « *Sanctum* est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est » (fr. 8 eod. tit.). Forse l'etimologia di questa parola è da cercare nella voce *sancus*, che nella lingua de' Sabini significava cielo: « τὸ σάγκος ὄνομα οὐρανόν (il Preller, *Röm. Mythologie* p. 634 spiega *Dius*) σημαίνει τῇ Σαβίνων γλώσσῃ » (Ioan. Lyd. *de Mens.* IV, 58). E veramente commentando Servio (Æn. XII, 200) l'emistichio Virgiliano « qui fœdera fulmine sancit: » scrive: « confirmat: sancta esse facit: quia, cum fiunt fœdera, si coruscatio fuerit, confirmatur: vel certe, quia apud maiores aræ non incendebantur, sed ignem divinum precibus eliciebant, qui incendebant altaria. » E da ciò più che dal sangue della vittima (Servius ib.) o dai *sagmina*, erbe recate seco da legati Romani ad essere inviolabili (Marciano l. c. e Festo v. *Sagmina* p. 321), vuolsi derivare la voce *sanctus*, onde significherebbesi ciò che dal cielo è dichiarato inviolabile. Ciò è in un modo speciale provato dalla credenza anche de' popoli antichi, che la legge avesse origine divina, intorno a cui e da vedere quel che scrive con molta sapienza il Fustel de Coulanges (La cité antique l. III chap. XI), ove dimostra che: « Chez le Grecs et chez les Romains, comme chez les Hindous la loi fut d'abord une partie de la religion: » e bellamente dice che per questo la legge fu presso gli antichi sempre santa: al tempo del regno ella fu la regina dei re; al tempo della repubblica ella fu la regina dei popoli: disobbedire a lei era un sacrilegio: « La loi chez les anciens fut toujours sainte; au temps de la royauté elle était la reine des rois; au temps des républiques elle fut la reine de peuples. Lui désobéir était un sacrilège » (p. 222 éd. 10me: vedi anche il Mommsen p. 227 del nostro commento). Ciò poi vale in ispecial modo per quanto spettava alla pena, onde era la legge raffermata; la ragione sovrana della qual pena si derivava dal cielo. Il Platner (Quæstiones de iure Criminum Romano: Marburgi 1842 p. 25) dice: « ut enim cuncta religione sancita erant, ita civitas deos moderatores habere putabatur, ut qui eam attenuaret, non humani et profani, sed divini et sancti quid violaret. » E alla p. 42: « Illud ipsum, quod comminationes pœnarum sanctiones nominantur, indicare videtur, iis religiosi quid inesse. » La sanzione additava la violazione della legge come spregio tale del divino volere da meritare, che i violatori ne' più gravi delitti, specie quelli di perduellione, fossero dichiarati sacri alla divinità, cioè da poterli uccidere, senza incorrere la colpa di omicida. E benissimo di nuovo dice il Platner (p. 27): « Per se igitur legum violatio non erat contemtio divinæ voluntatis sed singulari opus erat sanctione, qua quis ob leges spretas diis dedicaretur. Leges tali sanctione munitæ dicuntur sacratæ, quibus caput, vel certe patrimonium eius, qui contra facit, sacratur. » Che il *sacer* poi fosse fuori della legge in modo da poter essere tenuto tale appena commesso ciò che lo consacrava agli Dei, senza che fosse dichiarato tale in un processo, è una cosa molto discussa; il Jhering (L'esprit du droit romain trad. par O. de Meulenaire tom. I p. 283 e segg.) seguendo il Platner (op. cit. 35-36) ciò sostiene contro, specialmente, al Marquardt ed al Mommsen (v. il l. c. alla p. 227): e la sua tesi e' la riassume con queste parole: « La valeur des *leges sacratæ* consistait

Digitized by Google

gum custodiam nullam habemus, itaque eæ leges sunt, quas apparitores nostri volunt: a librariis pe- alcuna custodia: perciò tali son le leggi, quali le vogliono gli apparitori nostri: ne facciam richiesta ai librari, nessuna copia abbiamo noi

précisément en ce qu' il ne fallait aucune formalité, ni l'intervention d'aucun patricien, pour abattre un patricien qui avait violé les droits fondamentaux du peuple» (p. 285). Il Platner (l. c.) distinguendo in ciò il privato dal pubblico magistrato scrive: «ceterum illa occidendi venia, legibus sacratis concessa, tantum de privatis est intelligenda, non de magistratibus, ad quos crimen deferatur; hos enim quemquam sine iudicio morti dare posse, pugnat cum illa norma ab antiquissimis temporibus a Romanis religiose observata, neminem indicta causa condemnandum esse.» Le considerazioni del Platner e del Jhering mi farebbero persuaso di tenere opinione diversa da quella tenuta nella nota che ho fatta alla p. 227: specialmente considerando col Jhering stesso (p. 287), che il diritto non era con ciò niente compromesso: essendo l'uccisore dell'uomo *sacer* sempre tenuto di rispondere colla sua testa, quando dopo ucciso un tale, egli non l'avesse potuto provare colpevole di ciò, che l'avrebbe reso *sacer*. Anche il valore primitivo di *pœna*, grecamente ποινή, ci offre un'idea di espiazione e purificazione religiosa (v. Pott, Etymol. Untersuchungen. I, p. 252 De-Gubernatis, *Piccola Enciclopedia Indiana* p. 440): e benissimo vede il Jhering (p. 278) nel concetto antico del delitto, un'offesa all'ordine temporale e spirituale insieme e che quindi «la peine à infliger au coupable devait les venger l'un et l'autre dans sa personne.»

delle leggi non abbiamo alcuna custodia. — Ciò che esigono gli ultimi articoli della legge, tanto necessari alla città, com'e' dice, ma che presso noi non sono in uso. M. Tullio, come si vede da quel che segue, volea che in due maniere si custodissero le leggi, cioè formandone una raccolta autentica degli esemplari, cui avessero a guardare con somma gelosia e speciale sorveglianza i censori; e quindi potesse ciascun cittadino trarne copia, se volea, e non ricorrere alle copie che n'avrebbero fatte gli scribi, senza guarentigia della fedeltà tenuta da essi nel copiarle: secondamente si volea da Tullio che ci fosse un magistrato il quale avesse da guarantire l'osservanza delle leggi da parte de' magistrati, e da essi, usciti di carica, esigere un esatto rendiconto. Di queste due maniere di custodia delle leggi, almeno a' suoi tempi, Cicerone non ne vedea ombra in Roma.

apparitori. — *Apparitores* è l'appellativo generico degli ufficiali che stavano pronti a' cenni de' magistrati, onde il loro nome: «*apparent.* videntur, præsto sunt ad obsequium; unde etiam *apparitores* constat esse nominatos» (Serv. ad Æn. XII, 850). Onde abbiamo nella prima Orazione *de lege agraria* (c. 13): «Deinde ornat *apparitoribus*, scribis, librariis, præconibus, architectis» (v. lo Zumpt comm. a q. l.): e nella Orazione *pro Cluentio* (c. 53): «quid sibi autem illi scribæ, quid lictores, quid ceteri, quos *apparere* huic quæstioni video, volunt?» vedi lo stesso Zumpt (Der Criminal process der Römischen Repub. p. 106 e segg.). E nella *Lex Iulia Municipalis* (§ 80): «quei scribæ librarei magistratibus apparebunt ei quo minus loceis publiceis ubei is [*quoi*] quisque eorum apparebunt iuserit, apparendi causa utatur, e(ius) h. l. n(ihil) r(ogatur).» E in un senatoconsulto, recato da Frontino (De Aquæductibus c. 100) abbiamo: «Placere huic ordini eos qui aquis publicis præessent cum eius rei caussa extra urbem essent lictores binos et servos publicos ternos architectos singulos et scribas et librarios accensos præconesque totidem habere quot habent ii per quos frumentum plebei datur cum autem in urbe eiusdem rei caussa aliquid agerent *ceteris apparitoribus iisdem* præter quam lictoribus uti utique quibus apparitoribus:» vedi il Lange (Röm. Altertümer I, 923 e segg.): ed il Mommsen (Röm. Staatsr. I, 318 e segg.). Qui *apparitores* vuol dir *librarii* o *scribæ*, come si rileva da quel che segue subito appresso e più innanzi.

ai librarii. — Sono gli scrivani de' magistrati che si distinguerebbero dagli *scribæ*, in quanto che, come dice lo Zumpt, «paulo honestius munus habeant (scribæ) et, quod nomen ipsum indicat, scribendo imprimis operam dent, hi (librarii) libris conservandis ac digerendis» (ad I de Leg. Agrar. l. c.). Ciò sarebbe confermato dal minor salario che ricevevano i *librarii* a confronto degli *scribæ*, che avean 1200 (o 1000) sesterzi all'anno (v. il Mommsen l. c. p. 321 not. 1).

Digitized by Google

timus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Græci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creantur; nec ei solum litteras, nam id quidem etiam apud maiores nostros erat, sed etiam facta hominum observabant
47 ad legesque revocabant. hæc detur

col suggello di pubblica scrittura. I Greci fan questo con molta cura; appresso loro si creano i nomofilaci; e questi non soltanto le parole, chè ciò era eziandio presso ai nostri maggiori, ma guardavano ancora i fatti de' cittadini e li richiamavano alle leggi. Questa è cura che 47
si dà ai censori, e per ciò vogliam ch'essi sempre siano nella repubblica. Presso di questi appunto, co-

Secondo Festo per altro *scriba* sarebbe stato, almeno in antico, nome generico, *librarii* specifico: «Scribas proprio nomine antiqui et librarios, et poetas vocabant. at nunc dicuntur scribæ quidem librarii, qui rationes publicas scribunt in tabulis» (p. 333 M.). Nel nostro luogo *librarii* evidentemente indicherebbero gli archivisti, come indica il luogo di Festo.

nomofilaci. — Νομοφύλακες suona *custodi delle leggi.* De' pochi luoghi, che ci dicono qualche cosa sui nomofilaci, quel di Filocoro (Lessico di Fozio p. 674 Porsen.) è il più compiuto. I nomofilaci, scrive Fozio, son diversi dai tesmoteti, come dice Filocoro nel settimo libro. Questi in fatti ascendevano all'Areopago incoronati, i nomofilaci invece portando auree cinture. Essi sedevano di rincontro alle Dee e vicino a' magistrati; essi menavano una solenne processione a Pallade; essi costringevano i magistrati ad osservare le leggi. E nell'assemblea e nel senato sedean vicino ai presidenti, proibendo di far cose non utili alla città. Eran sette. Sorsero, come dice Filocoro, quando Efialte lasciò soltanto al consiglio dell'Areopago i giudizi di vita e di morte: «Νομοφύλακες· ἕτεροί εἰσι τῶν θεσμοθετῶν ὡς Φιλόχορος ἐν ζ· οἱ μὲν γὰρ ἄρχοντες ἀνέβαινον εἰς Ἄρειον πάγον ἐστεφανωμένοι, οἱ δὲ νομοφύλακες χρύσια στρόφια ἀγόντες· καὶ ταῖς θεαῖς ἐναντίον ἀρχόντων ἐκαθέζοντο· καὶ τὴν πομπὴν ἔπεμπον τῇ Παλλάδι· τὰς δὲ ἀρχὰς ἠνάγκαζον τοῖς νόμοις χρῆσθαι· καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῇ βουλῇ μετὰ τῶν προέδρων ἐκάθηντο, κωλύοντες τὰ ἀσύμφορα τῇ πόλει πράττειν. Ἐπτὰ δὲ ἦσαν· καὶ κατέστησαν, ὡς Φιλόχορος, ὅτε Ἐφιάλτης μόνη κατέλιπε τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῇ τὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος»: vedi in proposito il Grote (Histoire de la Grèce trad. cit. tom. VII p. 357 e seg.). In sostanza così dice anche Polluce (VIII, 9, 7), soltanto ch'e' li fa incoronati di splendida benda (νομοφύλακες μὲν ἐστεφανῶντο στροφίῳ λευκῷ). I nomofilaci sono distinti dai tesmoteti ch'eran nove di numero, anche negli scolii ad Eschine (in Ctesiphontem 13 p. 511 ed. Didot.): così anche in Arpocrazione citando Dinarco e Filocoro (fragm. Dinarch. p. 159 ed. Didot.). I nomofilaci istituiti da Efialte durarono breve tempo; chè presto l'Areopago riassunse la censura del senato, dell'assemblea e de' pubblici ufficiali, ch'era stata a lui tolta, quando tenea Pericle il governo di Atene. Più tardi, sotto Demetrio Falereo, il magistrato de' nomofilaci fu ricostituito; intorno alla elezione ed estensione di potere di quest'ultimi non si ha alcuna notizia (v. lo Schoemann, Antichità Greche III, 279). Lo Schoemann opinerebbe: «che la loro sorveglianza si stendesse non pure sull'assemblea, ma anche sull'amministrazione de' magistrati» (Ib. p. 280). Columella, parlando della sorveglianza, che deve esercitare il custode della villa, il padrone o la padrona sui servi, scrive: «Quod etiam in bene moratis civitatibus semper est observatum, quarum primoribus atque optimatibus non satis visum est bonas leges habere, nisi custodes earum diligentissimos cives creassent, quos Græci νομοφύλακας appellant. Horum erat officium eos, qui legibus parerent, laudibus prosequi, nec minus honoribus; eos autem, qui non parerent, pœna multare» (De R. R. XII, 3). Che poi i νομοφύλακες, di cui Platone parla nelle sue Leggi (VI p. 755), e quelli costituiti a fare la prima proposta de'candidati ai pubblici onori, fossero un collegio vigente nella legislazione Ateniese, non si hanno documenti a provarlo (v. lo Schoemann op. cit. II, 98).

e questi non soltanto le parole, chè ciò era eziandio presso ai nostri maggiori, ma guardavano ancora ecc. — Quest'era ufizio de' questori dell'Erario dove riponevansi gli atti pubblici (v. p. 513). Il fatto lamentato da Cicerone che non si custodivano più come una volta gli esemplari delle leggi,

Digitized by Google

cura censoribus, quando quidem eos in re publica semper volumus esse: apud eosdem, qui magistratu abie-

loro che usciran d'una magistratura, mettan fuori ed espongano quanto nella magistratura operarono, e faccian su loro i censori

deve riferirsi più che altro agli abusi, che avrebbero dato luogo a molte falsificazioni delle leggi stesse. Confrontando tra gli altri quel di Livio che scrive: « qui per infrequentiam furtim senatus consultum factum ad ærarium detulerit » (XXXIX, 4): e l'altro di Svetonio (Cæsar. 28) « accidit.... ne Cæsarem quidem exciperet (Pompeius) per oblivionem, ac mox, lege iam in æs incisa, et in ærarium condita, corrigeret errorem; » parrebbe che l'alterazione delle leggi non fosse potuta avvenire quand'erano già poste nell'Erario, ma furtivamente; cioè quando, dopo passate a' comizi, s'incidevano in tavole metalliche per essere quindi affidate alla custodia dei questori. Anzi è probabile che come i senatoconsulti, a tòrne la perenne efficacia, si guardava che non fossero portati all'Erario: « curasse, ne senatusconsultum ad ærarium deferretur » (Sveton. *August.* c. 94): così si fosse fatto del testo delle leggi. Il Turnebo vuol che la cura di custodire il testo della legge, che qui Tullio attribuisce agli antichi, fosse demandata a' censori, arrecando in prova quel di Livio: « cui (censuræ) scribarum ministerium, custodiæque et tabularum cura, cui arbitrium formula censendi subiiceretur » (IV, 8): ma questo luogo si vuol riferire alle tavole del catasto e non alle tavole delle leggi: ciò che evidentemente risulta da un altro luogo di Livio (XXIX, 37), dove si parla di queste tavole, già deposte nell'*ærarium*. In ogni modo se qui Cicerone avesse voluto accennare a questo, era il caso ch'e' si spiegasse altrimenti, come giustamente osservò il Goerenz.

47. — *e faccian su loro i censori un previo giudizio.* — Non vuolsi qui vedere la nota censoria (*nota, notatio, subscriptio, notio, animadversio*) che portava con sè l'*ignominia* o la *minutio æstimationis*: « censoris iudicium nihil fere damnato nisi ruborem affert: itaque ut omnis iudicatio versatur tantum modo in nomine, animadversio illa ignominia dicta » (De Rep. IV, 6). A questa maniera di atto censorio Cicerone nega affatto il nome di giudizio propriamente detto. Così egli riepiloga gli argomenti coi quali ciò è da lui provato nella Orazione *pro Cluentio* (XLIII, 122): « Quare qui vobis in mentem venit, hæc appellare iudicia, quæ a populo Romano rescindi, ab iuratis iudicibus repudiari, a magistratibus negligi, ab iis, qui eandem potestatem adepti sunt, commutari, inter collegas discrepare videatis? » Se qui M. Tullio avesse inteso indicare la nota censoria, come col Turnebo è tenuto da altri, non era uopo di dare a questo articolo di legge una tinta tanto spiccata di novità. Che in fatti avessero i censori il diritto di chiamare a sè i magistrati per sindacare la condotta che aveano tenuta nella loro magistratura, meglio che altrove l'abbiamo in quel luogo di Dionisio, dove egli mette in bocca a Fabrizio queste parole: « Via, se per avventura fossi io tanto pazzo da ricevere dell'oro che tu mi dai, e ciò venisse a risapersi in Roma, appresso coloro che hanno una magistratura non soggetta a sindacato alcuno, cioè coloro che noi chiamiamo censori, a cui è demandato di esaminare la vita di tutti i Romani, e se vi sono di quelli che hanno offeso i patrii costumi, di punirli: costoro, citatomi dinanzi a loro, vorrebbero che rendessi ragione dei doni ricevuti, e mi rinfaccerebbero ognuna delle presenti cose: « φέρε, ἐὰν δὴ μανεὶς δέξωμαι χρυσόν, ὃν δίδως μοι, καὶ τοῦθ' ἅπασι Ῥωμαίοις γένηται φανερόν, ἔπειθ' οἱ τὴν ἀνυπεύθυνον ἔχοντες ἀρχήν, οὓς ἡμεῖς Τιμητὰς καλοῦμεν, οἷς ἀποδέδοται τοὺς ἁπάντων Ῥωμαίων ἐξετάζειν βίους καὶ τοὺς ἐκβαίνοντας ἐκ τῶν πατρίων ἐθῶν ζημιοῦν, καλέσαντές με λόγον ἀποδοῦναι κελεύσωσι τῆς δωροδοκίας, ἁπάντων παρόντων ταῦτα προφερόμενοι » (lib. XIX, 16 (18, 16)). Tullio vuol qui dunque non attribuire un diritto a' censori, che già avevano; ma piuttosto imporre a' magistrati un dovere, che non aveano, cioè quello di presentarsi per legge dinanzi a' Censori, finita l'amministrazione della loro magistratura, e di render conto del come s'erano in essa diportati: volea dare in vece ai censori il nuovo diritto, strettamente giudiziale, di iniziare all'uopo, come procuratori della città, un preliminare d'accusa contro chi avea mancato a' suoi doveri, da presentare al popolo, perchè e' ne recasse definitivo giudizio. Ciò facevano in Atene i logisti, dieci magistrati dinanzi ai quali, chi dovea render conto delle cose amministrate in una pubblica carica, si presentava; ed essi recavan giudizio su questo rendimento di conti che si facea dinanzi

Digitized by Google

rint, edant et exponant, quid in ma- un previo giudizio. Questo in Gre-

a loro: «Ἄρχοντες ἦσαν δέκα ἠρημένοι καλούμενοι λογισταί, οἷς λόγον οἱ ὑπεύθυνοι τῶν διαχειρισθέντων ἐδίδοσαν. Καὶ ἐδίκαζον αὐτοὶ τὰς εὐθύνας» (Schol. ad Aeschin. in Ctesiphontem § 16 p. 512 ed. Didot.). Essi poi conduceano costoro, già prima da lor giudicati, dinanzi al popolo: «Λογισταὶ ἐκαλοῦντο οἱ εἰσάγοντες ἐν τῷ δήμῳ τοὺς ὑπευθύνους» (Schol. in Demosth. de falsa legation. 406, 26 p. 632 ed. Didot.). Erano assistiti dai logisti, che aveano la prima parte in questo fatto, dagli Eutini, dieci pure di numero, dinanzi ai quali doveva colui, che avea funto una legazione qualche pubblica magistratura, render conto del suo operato: «Εὔθυνοι ὄνομα ἀρχῆς παρ' Ἀθηναίοις· οἱ τὸν ἀριθμὸν ἦσαν, παρ' οἷς ἐδίδοσαν οἱ πρεσβεύσαντες ἢ ἄρξαντες ἢ διοικήσαντές τι τῶν δημοσίων τὰς εὐθύνας» (Lysiæ fragm. 192 orat. contra Nicidam ap. Harpocrat. p. 287 ed. Didot.). In questa città, dice Eschine, nulla v'è di cui non sia da render conto, e da essere sottoposto ad inquisizione e a ricerca: «Ἀνεύθυνον δὲ καὶ ἀνεξέταστον καὶ ἀζήτητον οὐδέν ἐστι τῶν ἐν τῇ πόλει» (or. in Ctesiphontem § 22). Perfin qualsivoglia uomo, che quantunque non abbia avuto in mano danaro del pubblico nè l'abbia speso, pure entrò ad aver parte della pubblica cosa, anche a costui la legge comanda che esponga innanzi ai logisti com'e' si sia contenuto. E come dovrebbe quegli, che nulla ebbe in mano, nè spese del pubblico danaro, render conto alla città? Ecco, la legge mette innanzi e mostra ciò che abbia a scrivere: in fatti comanda ch' egli questo appunto scriva, cioè «niente ebbi in mano del pubblico danaro, niente ho speso»: «Ναί, ἀλλ' ἔστι τις ἄνθρωπος ὃς οὐτ' εἴληφεν οὐδὲν τῶν δημοσίων οὐ τ' ἀνήλωκε, προσῆλθε δὲ πρός τι τῶν κοινῶν· καὶ τοῦτον ἀποφέρειν κελεύει λόγον πρὸς τοὺς λογιστάς. Καὶ πῶς ὅγε μηδὲν λαβὼν μηδ' ἀναλώσας ἀποίσει λόγον τῇ πόλει; οὐτὸς ὑποβάλλει καὶ διδάσκει ὁ νόμος ἃ χρὴ γράφειν· κελεύει γὰρ αὐτὸ τοῦτο ἐγγράφειν, ὅτι «οὐτ' ἔλαβον οὐδὲν τῶν τῆς πόλεως οὔτ' ἀνήλωσα» (Ib.). Il legislatore, dice un po' prima Eschine, sì fortemente diffida di chi ha da rendere ancora ragione della sua amministrazione (οὕτως ἰσχυρῶς ἀπιστεῖ τοῖς ὑπευθύνοις) che fin da principio della legge dice: — un magistrato che abbia da render ragione della sua amministrazione, non possa uscir del paese —: «ἀρχὴν ὑπεύθυνον» φησι «μὴ ἀποδημεῖν» (§ 21).

præiudicent. — Su quel di M. Tullio (In Q. Cæcilium Divinat. c. 4) che scrive contro Verre: «..... primum causam inimici tui (Q. Cæcili) sublevabis, de quo non *præiudicium*, sed plane iudicium iam factum putatur:» riferendosi alle generali querele de' Siciliani contro di lui, il Pseudo-Asconio fa questo scolio: «*Præiudicium* dicitur res, quæ, cum statuta fuerit, affert *iudicaturis exemplum*, quod sequantur; *iudicium* autem res, quæ causam litemque determinat: idque *præiudicium* de Verre iam factum ut ***** *iudicium* eum spoliavisse provinciam esse quod Siculi qui antea ***** publice testimonium dixerant, actorem causæ suæ contra Verrem Tullium quæsisse» (p. 104 ed. Or.). Nell' Orazione *pro Murena* (c. 28) il Nostro dice pure: «si quis hoc forte dicet.... iniquam legem, iudices, et miseram condicionem instituet periculis hominum, si existimabit iudicium accusatoris in reum pro aliquo *præiudicio* valere oportere.» E nell'Orazione *pro Cluentio:* «cognoscite nunc ita reum citatum esse illum (Oppianicum), ut, re semel atque iterum *præiudicata*, condemnatus in iudicium venerit» (c. 17): «apud eosdem iudices reus est factus (Oppianicus) cum is duobus *præiudiciis* iam damnatus esset» (c. 22): e in fine nel c. 44 si dice: «Vince deinde, virum bonum fuisse Oppianicum, hominem integrum; nihil de illo umquam secus esse existimatum, nihil denique præiudicatum: tum auctoritatem censorum amplexator: tum illorum *iudicium* cum re coniunctum esse defendito.» Da questi luoghi, dove è dato al *præiudicium* un forte valore giuridico, e specialmente da questi ultimi dell'Orazione *pro Cluentio*, dove per contrario il valore giuridico del censorio *iudicium* è formalmente negato, parmi si possa arguire che la potestà del *præiudicium*, voluta qui concedere a' censori, è nuova e distinta da quella che i censori avean nativa nel loro ufficio. Tale giudizio preambulo a quello definitivo o delle corti giuridiche (*quæsliones perpetuæ*) o del popolo, potea darlo anche il Senato. Nella Miloniana (c. 5) abbiamo: «cædem in qua P. Clodius occisus est, senatum *iudicasse* contra rempublicam esse factam.» Questa maniera di *iudicium* è detto espressamente da Quintiliano (V, 2) un *præiudicium:* «Iam præiudiciorum vis omnis tribus in generibus versatur: rebus, quæ aliquando ex pluribus causis sunt indicatæ, quæ *exempla* rectius dicuntur, ut de rescissis patrum testamentis vel contra filios confirmatis: *iudiciis ad ipsam*

Digitized by Google

gistratu gesserint, deque iis censores præiudicent. hoc in Græcia fit publice constitutis accusatoribus, qui quidem graves esse non possunt, nisi sunt voluntarii; quocirca

cia si fa costituendo in nome pubblico degli accusatori; ma questi certo non possono esser solenni, se non sono spontanei. Per ciò meglio è render ogni conto, ed esporre la

causam pertinentibus, unde etiam nomen ductum est, qualia in Oppianicum facta dicuntur et a Senatu adversus Milonem. » E così è tolta la difficoltà che s'avrebbe ad ammettere nel luogo della *pro Domo*: « Ut nihil de capite civis aut de bonis sine iudicio senatus aut populi aut eorum qui de quaque re constituti sunt iudices, detrahi possit » (XIII, 33). In questo luogo non vuolsi intendere un *iudicium* compiuto, a cui non resta che il giuridico eseguimento; ma un *iudicium* che ne inizia un altro veramente definitivo. Il Markland, che impugnava l'autenticità della *pro Domo*, oppone a questo luogo l'altro della quinta Verrina c. 48: « ad Senatum venient (socii), qui de Verre supplicium sumat? *Non est usitatum non senatorium.* » Ma qui si pecca, direbbero i logici, dell'ignoranza dell'elenco: la contraddizione tra' due luoghi non v'è. Il Gesner difendeva questo passo dicendo: « Annon a Senatu constituebantur quæstiones? nonne Senatus armabat magistratus illo S. C. *Viderent ne quid detrimenti respubl. capiat?* Erant itaque tres illi modi eo ipso tempore usitati, quibus de capite aut bonis civis poterat detrahi, S. C. memoratum, iudicia publica, comitia populi. » Soltanto che s'avea da osservare come il *iudicium* del S. C. non fosse se non un *præiudicium*, nello stretto valore della voce, cioè un preambolo al *iudicium*. Il Willems (Le Sénat etc. II, 289) dice: « l'Auteur du discours *de domo* est dans une erreur complète, quand il prétend que d'après la Constitution de la République romaine le Sénat était compétent pour juger *de capite civis* (13 § 33). » Ma con tutto il rispetto che professo all'illustre Romanista, io osserverei che il luogo della *pro Domo*: « *Ut — detrahi possit* » non parla propriamente della costituzione Romana, ma della costituzione d'ogni libera città; dove, senza un giudizio, ossia formalità giuridica, iniziato o condotto a termine avanti la condanna, non si potea condannare alcuno. In fatti il luogo tutto intiero dice così: « Nego potuisse iure publico, legibus iis, quibus hæc civitas utitur, quemquem civem ulla eiusmodi calamitate affici *sine iudicio*: hoc iuris in hac civitate etiam tunc, quum reges essent, dico fuisse; hoc nobis esse a maioribus traditum; *hoc esse denique proprium liberæ civitatis*, ut nihil de capite civis, aut de bonis sine iudicio Senatus, aut populi, aut eorum, qui de quaque re constituti iudices sint, detrahi possit. » Mi pare che qui s'intenda d'indicare presso chi vigea la giurisdizione criminale nelle libere repubbliche in genere. Cicerone esige il *iudicium;* e questo emesso negli Stati che si reggono a libertà da chi ha il potere di far giudizi criminali.

questo in Grecia si fa costituendo in nome pubblico degli accusatori. — Il Turnebo confronta questo luogo con quel di Demostene (Or. I in Aristogiton. p. 773): « ἐγὼ γὰρ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ὁρῶν ὑμᾶς κατατάττοντάς με, καὶ προχειριζομένους ἐπὶ τὴν τούτου κατηγορίαν, ἠχθόμην, καὶ μὰ τὸν Δία καὶ πάντας τοὺς θεούς, οὐκ ἠβουλόμην· οὐ γὰρ ἠγνόουν ὅ, τι ὁ ποιήσας τι τοιοῦτον παρ' ἡμῖν, καὶ παθὼν ἀπέρχεται » ossia: « Certo io, vedendo come voi m'avete stabilito nelle assemblee e a darmi il voto perchè io sostenessi l'accusa contro costui, n'ebbi increscimento: ed io, per Giove e per tutti gli dei, ciò non volea, non essendomi ignoto che, chi abbia ciò fatto appresso di noi, va incontro a malanni. » Appresso reca lo stesso Turnebo quel luogo di Valerio Massimo che dice: « Athenis Ephialtes accusare publice iussus, et inter ceteros Demostrati nomen deferre coactus est » (III, 8, 4 ext.). I quali due luoghi avvalorati anche dal « qui quidem graves esse non possunt, nisi sint voluntarii » che segue, parmi escluda affatto l'opinione del Budeo, recata pure dal Turnebo, che M. Tullio voglia accennare qui a' volontari accusatori che c'erano in Atene. In vero se Demostene dice nell'allegato luogo che ha fatto l'accusatore di Aristogitone a malincuore; se Valerio Massimo dice pure Efialte essere stato costretto a far l'accusatore di Demostrato; se dice Tullio che gli accusatori hanno maggior importanza quando son liberi a far l'accusa, ciò che era in Roma; sembra evidente ch'e' voglia opporre all'Ateniese il costume Romano: onde proibisce, come c'è più sotto, che per la nuova facoltà data a' Censori si tolga niente alla piena libertà degli spontanei accusatori

Digitized by Google

melius rationes referri causamque exponi censoribus, integram tamen legi, accusatori iudicioque servari.

propria giustificazione ai censori, lasciando poi azion pienissima alla legge, all'accusatore e al giudizio. Se non che si è già discorso abba-

e del giudizio popolare. Che significherebbe in fatti il « *Quocirca melius est etc.* » che segue? È certo dunque che qui s'accenna a' pubblici, ma non volontari, accusatori che avean parte nel processo criminale in Atene. S'allude forse a' συνήγοροι, che insieme ai λογισταί e agli εὔθυνοι intervenivano nel processo, che faceasi contro chi non sapesse render i conti esatti di ciò che avea operato durante la sua magistratura (v. lo Schoemann, *Antichità Greche* II, 118 ver. cit.). Riguardo poi a' liberi accusatori, giova ricordare ciò che ha Licurgo nella sua Orazione contro Leocrate: « Vorrei pure, o cittadini, che quanto è utile cosa per la città che v'abbian coloro che accusano in essa i trasgressori della legge; così fosse appresso i più tenuta questa una cosa di tutta umanità (φιλάνθρωπον αὐτό). Ora in vece si giunse a tale che l'accusatore e incorre in privato de' pericoli, e facendo cosa utile alla città contro giustizia e contro il pubblico bene è ritenuto più sollecito di brighe che della patria. Sono tre in fatti le cose più importanti che custodiscono e salvano a lungo il governo del popolo e lo stato felice della città. La prima è l'ordine delle leggi; vien per seconda il suffragio dei giudici: è la terza l'accusa che dà cognizione a costoro dei delitti. *E come è nata fatta la legge per pronunziare ciò che far non conviene; così l'accusatore per denunziare chi incorse nelle pene stabilite dalle leggi, e il giudice per castigare coloro che gli si mostrano chiaramente e legalmente incolpati. Così nè la legge, nè il suffragio de' giudici, se non v'è chi dia in mano ad essi i delinquenti, può nulla:* « ὁ μὲν γὰρ νόμος πέφυκε προλέγειν ἃ μὴ δεῖ πράττειν, ὁ δὲ κατήγορος μηνύειν τοὺς ἐνόχους τοῖς ἐκ τῶν νόμων ἐπιτιμίοις καθεστῶτας, ὁ δὲ δικαστὴς κολάζειν τοὺς ἐπ' ἀμφοτέροις τούτοις ἁλόντας (così i mss. ἀπ' ἀμφ. Taylor: ὑπ' ἀμφ. Reisck., Scheibe ed altri) αὐτῷ, ὥστ' οὔθ' ὁ νόμος οὔθ' ἡ τῶν δικαστῶν ψῆφος ἄνευ τοῦ παραδώσοντος αὐτοῖς τοὺς ἀδικοῦντας ἰσχύει. » Io per me, o Ateniesi, continua a dire, visto come Leocrate, avendo fuggito i pericoli, che s'han da sostener per la patria, e reso vano ogni vostro potere, fosse incorso nelle pene stabilite per legge, io sostenni quest'accusa (ταύτην τὴν εἰσαγγελίαν ἐποιησάμην). Nè per nessuna inimicizia o per veruna picca impresi questa lotta, ma perchè ho giudicato essere nostra ignominia quella di veder camminare liberamente in piazza ed esser partecipe de' sacrifizi comuni costui, che è divenuto il vituperio della patria e di tutti noi. *Certo non deve il giusto cittadino citare per inimicizie private dinanzi a' pubblici giudizi quelli, che non han fatto male alcuno alla città, ma coloro che anche un punto solo trapassino delle patrie leggi: questi ritener propri nemici, e quanto v'ha di pubblico ne' delitti, questo tenerlo un pubblico motivo d'avversare i delinquenti:* « πολίτου γάρ ἐστι δικαίου μὴ διὰ τὰς ἰδίας ἔχθρας εἰς τὰς κοινὰς κρίσεις καθιστάναι τοὺς τὴν πόλιν μηδὲν ἀδικοῦντας, ἀλλὰ τοὺς εἰς τὴν πατρίδα τι παρανομοῦντας ἰδίους ἐχθροὺς εἶναι νομίζειν, καὶ τὰ κοινὰ τῶν ἀδικημάτων κοινὰς καὶ τὰς προφάσεις ἔχειν τῆς πρὸς αὐτοὺς διαφορᾶς » (§ 3-6, ed. Scheibe). E già Caronda prescrivea nelle sue leggi: bella cosa sarà pure che altri denunzi colui che gli consta esser colpevole, acciocchè il governo della città, coll'aver molti custodi del buon ordine, si conservi: e sarà pur tenuto pio uomo colui, che denunzi anche i suoi più prossimi parenti; giacchè niente vi è di più prossimo della patria: « καλὸν δ' ἔστω καὶ μηνύειν ἐάν τις τῷ συνειδῇ ἀδικοῦντι, ἵνα ἡ πολιτεία σῳζηται πολλοὺς ἔχουσα τῆς εὐκοσμίας φύλακας· ὁ δὲ μηνύων εὐσεβὴς ἔστω καὶ κατὰ τῶν οἰκειοτάτων ἐξαγγέλλων· οὐδὲν γὰρ ἔστιν οἰκειότερον πατρίδος » (ap. Stobæum, *Serm.* XLIV, 40). E Platone dice che è da tenere per uomo onorando chi non fa male alcuno; ma che colui che distoglie gl'iniqui dal far male, egli è ben due tanti più degno di onore; giacchè quegli val come uno, questi val come altri molti, denunziando ai magistrati i delitti degli altri: « τίμιος μὲν δὴ καὶ ὁ μηδὲν ἀδικῶν· ὁ δὲ μηδ' ἐπιτρέπων τοῖς ἀδικοῦσιν ἀδικεῖν πλέον ἢ διπλασίας τιμῆς ἄξιος ἐκείνου· ὁ μὲν γὰρ ἑνός, ὁ δὲ πολλῶν ἀντάξιος ἑτέρων, μηνύων τὴν τῶν ἄλλων τοῖς ἄρχουσιν ἀδικίαν. »

azion pienissima alla legge, all'accusatore e al giudizio. — Questo luogo ci ricorda i tre elementi costitutivi di uno Stato popolare indicato da Licurgo, nel luogo di lui soprarrecato (in Leocrat. § 3-6). L'autore della Rettorica *ad He-*

Digitized by Google

sed satis iam disputatum est de magistratibus, nisi forte quid desideratis.

stanza intorno a' magistrati; se non fosse che voi altri desideriate qualcosa altro.

rennium, esemplificando la teorica della distribuzione delle parti, parla de' vari uffizi che vi sono nello Stato, dice tra l'altre: « *Accusatoris officium est inferre crimen:* defensoris diluere et propulsare: testis est dicere quæ sciat aut audierit » (IV, 35). L'atto dell'accusa, libero a ciascun cittadino Romano, che di tale diritto non sia privato per qualche impedimento legale, s'inizia col chiedere al pretore il permesso di *deferre nomen;* e se vi sono competitori nell'accusa, si disputa dinanzi al pretore a chi tocca far l'accusatore: (*divinatio* v. Gabium Bassum apud Gell. II, 4). S'incomincia l'istruzione coll'interrogare che fa l'accusatore se il reo convenuto abbia mancato niente dinanzi alle leggi. Abbiamo nello Scoliaste Bobiense (p. 342 Orell.): « Interrogationis autem non una species erat, sed varia, ut alia significaret accusationis denuntiationem, qualis illa præscriptio est orationis eius, qua usus fuit in eum P. Clodius, cum legibus interrogasset. Legibus autem sic interrogabatur inquirente accusatore, an omnia secundum legum præscripta gesserit is, cui crimen intendebatur. » È così stretto il legame che poneano i latini tra le leggi e l'accusatore, che l'atto d'accusa era detto *legibus interrogare;* e il *reum fieri* valeva lo stesso che *legibus interrogari.* Onde il Pseudo Asconio: « Quid est reum fieri nisi apud prætorem legibus interrogari? Cum enim in ius ventum esset, dicebat accusator apud prætorem reo: AIO TE SICVLOS SPOLIASSE. Si tacuisset, lis ei æstimabatur ut victo; si negasset, petebatur a magistratu dies inquirendorum eius criminum et instituebatur accusatio » (in Act. I in C. Verrem § 5 p. 128 Orell. cf. il cit. luogo dello Scoliaste Bobiense p. 342). Luoghi che fino allo Zumpt furono tenuti valevoli a provare che l'*interrogatio* era fatta dall'accusatore al reo, di cui egli *nomen deferebat,* per determinare meglio il fatto del delitto apposto al reo. Lo Zumpt (Criminalprocess. p. 173 e segg.) non dà questo valore a tali luoghi, e ritiene che *legibus interrogari* sia da dire non dell'accusatore per rispetto al *reus,* ma del magistrato rispetto a questo. Il passo, che tra gli altri reca lo Zumpt, e che dal Padeletti, (Stor. del D. R. p. 304) è detto decisivo in favor di lui, è quel di Svetonio (Octav. 33): « Dixit (Octavius) autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate. Siquidem manifesti parricidii reum, ne culleo insueretur, quod nonnisi confessi afficiuntur hac pœna, ita fertur *interrogasse*: certe patrem tuum non occidisti? » Ma questo luogo è tutt'altro che decisivo. E come può essere in verità decisivo un fatto tanto fuor dello spirito delle leggi Romane, qual sarebbe il mettere, come fa qui Ottavio, in bocca a un reo di parricidio, una domanda che facilitasse al reo la negazione del suo delitto? L'illegalità e l'arbitrio, più che la *lenitas* imperiale onde è chiamato quest'atto da Svetonio, chi non la vede qui? E chi potrebbe qui vedere un luogo da combattere il *legibus interrogare* dell'*accusator*, se con questo si ammette la possibilità dell'innocenza nel reo stesso, e qui in vece si tratta di uno che è *manifesti parricidii reus?* e che s'interroga, non perchè la legge sia ristorata in chi l'offese, ma perchè la sia affatto delusa? L'*accusator* poi era così legato al *iudicium* ossia al processo criminale, che quantunque fosse di lui uffizio dare il nome del reo al pretore: « Accusatoris officium est deferre crimina » (Rhet. ad Her. l. c.); tuttavia non potea ciò fare senza il permesso del magistrato inquirente, a cui toccava di mantenere l'ordine del giudizio: « quæsitoris est, unumquemque horum (accusatoris, defensoris, testis) in officio suo continere » (Ib.): onde abbiamo nella lettera di Celio a M. Tullio: « illud mihi occurrit, quod inter postulationem et nominis delationem, uxor a Dolabella discessit » (ad fam. VIII, 6). Al qual luogo nota il Gronovio: « Primum postulabat accusator a Prætore, ut sibi liceret nomen deferre, uti permiserit, constituebatur dies. Postquam is dies venisset, deferebat accusator nomen, i. e. petebat, ut adversarius reciperetur in reos. Medio igitur tempore uxor nuncium remisit Dolabellæ. » Nella *in Q. Cæcil. Divinatione* (XX, 64) abbiamo: « Nuper cum in P. Gabinium vir fortissimus et innocentissimus L. Piso delationem nominis postularet. » Che poi la *postulatio* s'appellasse anche *subscriptio* perchè espressa in iscritto dall'accusatore, e non come un protocollo steso dal magistrato e sottoscritto dall'accusatore, anche questo, dice il Padeletti (l. c.), contro al Geib. «*è stato provato ad evidenza da Zumpt*» (op. cit. p. 147 e segg.): ma ciò è troppo,

Digitized by Google

48 *Att.* Quid? si nos tacemus, locus ipse te non admonet, quid tibi sit deinde dicendum?

M. Mihine? de iudiciis arbitror, Pomponi; id est enim iunctum magistratibus.

Att. Quid? de iure populi Romani, quem ad modum instituisti, dicendum nihil putas?

M. Quid tandem hoc loco est quod requiras?

Att. Egone? quod ignorari ab iis, qui in re publica versantur, turpissimum puto: nam ut modo a te dictum est, leges a librariis legi,

Att. Che? Se noi tacciamo, il 48 luogo stesso non avvisa quel che appresso s'abbia a dire da te?

M. Da me, che mai? Forse intorno a' giudizi, o Pomponio; questo è veramente congiunto coi magistrati.

Att. Che? Intorno al giure del popolo Romano a quel modo, onde hai cominciato, credi tu di non dover dir niente?

M. Ma via, che è quello che qui da me tu ricerchi?

Att. Io eh? ciò che io ritengo vergognosissima cosa l'ignorarsi da coloro, i quali si trovano in mezzo alle pubbliche faccende. Imperciocchè, come non ha guari hai tu detto, le leggi da' librari son lette: e così scorgo che in ge-

chè l'evidenza escluderebbe il poter facilmente dubitare, almeno per chi può intendere il valore delle prove: eppure il Willems scrive: « L'opinion de Geib., Walter, Rudorff, sur la *delatio nominis* et l'*interrogatio* nous semble plus conforme aux sources, quelque incomplètes que celles-ci puissent étre, que les théories émises par Zumpt *Proc. crim.* 142-178 » (Le Droit Public Rom. p. 334 n. 9). La necessità poi dell'accusatore per iniziare un processo criminale l'abbiamo in quel di Tullio (in Verrem I, 9, 25): « *accusandi* mihi tempus mea causa datum est, ut possem oratione mea *crimina causamque explicare*.... Causam, inquit, cognosci oportet. Ea re quidem, quod aliter condemnari reus, quamvis sit nocens, non potest. » E nell'Orazione *pro Roscio Amerino:* « Quare facile omnes patimur, esse quamplurimos accusatores, quod innocens, si accusatus est, absolvi potest: *nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest.* Utilius est autem absolvi innocentem, quam nocentem causam non dicere » (§ 56): e già prima avea detto (§ 55): « accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia. » Ma da questo bene in sè, per la ferocia de' partiti, ne venne l'esca alle più tremende ire civili, onde guastossi l'indole della repubblica Romana, e si riuscì sotto Tiberio a tale, che s'accettasse qualunque accusa quando non fosse stata accusa d'un ubbriaco, o le frivolezze d'uno che scherza: « Sub Tiberio Cæsare fuit accusandi frequens et pœne publica rabies, quæ omni civili bello gravius togatam civitatem confecit. Excipiebatur ebriorum sermo, simplicitas iocantium » (Seneca *de Benef.* III, 26).

48. — *Quid? si nos.... ab his.... a librariis legi.... quosque.* — *Si nos* è dato dalle edizioni: il codice leidese 1° dà *quid si non*, il 2° *quid sin*, che non sarei del tutto alieno dall'accettare. — Tengo *ab his* che è nei leidesi e in altri codici, e che mi dà alla frase quel piccante che vuol il contesto: d'altra parte è legato all'*animadverto* che segue, più che l'*iis* comune agli editori, se n'eccettui il Turnebo. — *a librariis legi* ho letto col Puteano, a cui fa buon viso anche il Goerenz, perchè più vicino a *lego* lezione comune ai codici, e che ha tutto il sale dell'ironia. Il Manuzio e il Lambino lessero *peti*, per conformarsi all' — *a librariis petimus* — antecedente. Or, dico io, l'antecedente *petimus* potrebbe far dire a noi che Àttico avrebbe dovuto por qui *peti*, se avesse voluto ripetere tali e quali le parole di Cicerone; ma e s'e' avesse voluto ripetere la sentenza soltanto, ciò che dai codici avrem diritto di argomentare? I più recenti leggono *peti*, ed alcuni non si dànno alcun pensiero di dire, notando la lezione de' codici: badate che siam noi che leggiam così. Il Moser fa qui una nota che giova trascrivere: « *leges a librariis lego.* Non placet hæc scriptio, quæ est librorum

Digitized by Google

sic animadverto quosque in magistratibus ignoratione iuris sui tantum sapere, quantum apparitores

nerale i magistrati, per ignoranza del diritto loro, tanto ne sanno quanto vogliono gli apparitori.

omnium, malimque Lambini *peti* in aliquo certe (?) repertum. Sed quum paullo ante scripserint omnes sine varietate lectionis « leges *a librariis petimus* », cur in re tam facili et proba scriptione tam propinqua, erraverint, et pro *peti* substituerint *lego*, nisi vel hoc vel simile quid a Cicerone ipso fuisset scriptum? Servarunt librorum lectionem Ern. Wagn. sed uterque invitus, Gœr. eam insolentem esse non negat, sed defendit tamen, Sch. tacite restituit. Wytt. quoque malebat *peti:* neque ego adversor: » conclusione che io non credo certo conforme alle premesse! — *animadverto quosque*, così leggesi in *A*. soltanto che *adverto qu* è ivi *in rasura;* adesso v'è *anī adverto quosque:* nel 2° leidese *animadvertorosque:* Roberto Stefano diede *animadverto plerosque;* lezione accettata dalla comune degli editori. Io tengo *quosque*, che in quella tinta iperbolica che ha, rivelaci meglio il rimprovero fatto da Cicerone alla magistratura de' suoi tempi. Il Goerenz vuol che qui abbia *quosque* il valore di *plerosque.*

scorgo che in generale i magistrati, per ignoranza del loro diritto — Parmi che sia opportuno di qui riportare il luogo, nel quale Plutarco parla sulla questura di Catone Giuniore (in vit.) «La questura, egli dice, a cui potea aspirare (Catone), e' non volle chiedere prima che avesse tutte lette le leggi questorie (οὐ πρότερον.... ἢ τοὺς τε νόμους ἀναγνῶναι τοὺς ταμιευτικοὺς); e prima ch'avesse appreso, da chi n'era pratico, ogni singola cosa (καὶ διαπυθέσθαι τῶν ἐμπείρων ἕκαστα), e compreso, quasi in isbozzo, l'essenziale di cotesta magistratura (καὶ τύπῳ τινὶ τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν περιλαβεῖν). Onde, subito entrato in essa, fece grande cambiamento ne' serventi dell'erario e negli scribi (τῶν περὶ τὸ ταμεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων): i quali scribi, avendo sempre in mano le pubbliche scritture e le leggi, quando riceveano i nuovi magistrati, *che per la loro inesperienza ed ignoranza han del tutto bisogno d'altri che facciano a loro da maestri e da pedagoghi* (δι' ἀπειρίαν καὶ ἀγνοιαν ἀτεχνῶς διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν δεομένους), non cedevano loro in autorità, anzi eran dessi i magistrati: finchè Catone con giovanile ardore mettendosi tutto entro a tale faccenda, non avendo solo il nome di magistrato e l'onore, ma colla mente anche lo spirito ed il sapere, non volle aver negli scribi che de' servi, com'erano (ὑπηρέταις, ὅπερ ἦσαν, ἠξίου χρῆσθαι τοῖς γραμματεῦσι); rimproverando da una parte la cattiva condotta degli uni, ed ammaestrando dall'altra chi mancava per inesperienza » (c. 16). «... Di poi essendovi molti che non riportavano, come conveniva, le scritture pubbliche, e per favore e preghiera essendo soliti, que' ch'eran stati prima, ricevere falsi decreti del Senato, a lui niente sfuggì di tutto questo; ma, dubitando una volta della validità d'un decreto, per quanti fossero quelli che ne facean testimonianza, e' non si persuase nè lo collocò nell'erario prima che i consoli, ch'eran presenti, dessero su ciò giuramento» (c. 17). Da questo luogo è facile arguire, che dovea esser molta la balìa e l'arbitrio de' serventi e degli scribi dell'erario, dove stavan le pubbliche scritture e le leggi; moltissima l'ignoranza de' magistrati per ciò che spetta a quel giure, ch'e' doveano usare nel loro ufizio; e così generale da esser più che certi che il *quosque* di Cicerone non è troppo iperbolico.

quoniam... de potestatum iure. — Tengo il *quoniam* dato da' codd. leidd. Il Müller nota: « *quoniam* codd. A B, quod cur repudietur ab editt., nescio; *dicendum putasti, cum proposueras*, ut scribi solet, non puto latinum esse. » E il Vahlen in vece: « qm (*i. e.* quoniam) *quod nuper probavit Muellerus, ego ferri posse nego.* » Spiacemi di dovermi scostare dalla sentenza di quest'ultimo, tra i più valenti editori del nostro Dialogo; ma tengo che, se non altro, intollerabile non sia la lezione dei mss. leidesi. Il Vahlen tiene *quom*, dato dai codd. deteriori (*cum* o *quom*), e tenuto anche dal Lambino e dalla comune de' moderni. — *De potestatum iure.* Il codice leid. A. legge *potestate tum iure.* Questa lezione non piacque al Lambino, che lesse *de potestate eorum et iure;* emendamento attribuito per isbaglio dall'Halm al Bake. Quattro codici del Goerenz hanno *de potestate tum iure;* ed egli pone cogli altri suoi codici un *de* anche prima di *iure.* Giustifica poi l'omissione del primo *tum* coll'uso Ciceroniano e

Digitized by Google

velint. quam ob rem, si de sacrorum alienatione dicendum putasti, quoniam de religione leges proposueras, faciendum tibi est ut, magistratibus lege constitutis, de potestatum iure disputes.

49 *M.* Faciam breviter, si consequi potuero; nam pluribus verbis scripsit ad patrem tuum M. Iunius sodalis, perite meo quidem iudicio et diligenter; nos autem de iure na-

Per la qual cosa, come tu ti credesti tenuto a parlare dell'alienamento dei sacri, quando già tu mettevi innanzi le leggi sulla religione, ora tu hai a far sì che, dopo costituiti colla legge i magistrati, tu discorra del giure delle varie potestà.

M. Farollo brevemente, se ci po- 49
trò riuscire: chè n'ha scritto in lungo e in largo a tuo padre l'amico Marco Giunio, con fino intendimento, per quanto ne giudico io, e con esattezza. Che se noi intorno al

citando Heustingg ad I Off. 21. Il Codice Monacense ed il Turnebo, dice il Vahlen, leggono *potestatum iure*, che egli co' moderni accetta. Ma non è propriamente vero che il Turnebo abbia letto così: egli ha: « *de potestate tum iure disputes:* » e poi nota: « Quidam *Potestatum iure* legunt, id est, magistratuum. » Il Goerenz nota: « Ceterum disputata quidem de *potestate* magistratuum quadam hoc libro sunt, sed in universum, et strictim; quod multo magis de *iure* valet. Hinc nihil est, quod cum Wagnero mireris, si hæc auctor seorsim tractare promisit. »

49. — *M. Giunio.* — È comune sentenza degli interpreti che questi sia M. Giunio, amico di C. Gracco, e per questo appellato Graccano. Che questi avesse scritto intorno alle *potestates*, ne siam certi per la testimonianza di Ulpiano (fr. 1 de Off. Quæst. I, 13) il quale dice: « Gracchanus denique (*certe* ed. Haloandrina) Iunius libro septimo de Potestatibus, etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos Quæstores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. » E in Gio. Lido (de Magist. P. R. 1 in princ.) abbiamo che, anche Graccano, da quanto ne dicono i giureconsulti, avea scritto sui magistrati, ma che allora forse i suoi libri non esistevano più in nessun luogo, e forse l'età, che li avea visti nascere, li vide ancora andati in oblio: « ὅτι δὲ καὶ Γραχχιανός τις πάλαι περὶ τούτων (τῶν πολιτικῶν ἐξουσιῶν) ἔγραφεν, ἴσμεν τοὺς νομογράφους ἀναφέροντας· οὐδαμοῦ δὲ τὰ γραφέντα φέρεται ἴσως αὐτά, πάντως δὲ καὶ αὐτὰ τοῦ χρόνου τεκόντος ἅμα καὶ κρύψαντος: » ciò che non parrebbe fosse vero, stante l'elogio che ne fa qui Cicerone. Al c. 24 del primo libro *de Magistratibus*, riporta Lido due tratti, tradotti in greco alla lettera, dell'opera di M. Giunio περὶ ἐξουσιῶν, ma che non sono nei Digesti: l'Huschke in vece dice: « Lydum sua tantum ex Digestis hausisse constat » (Iurispr. antei. reliq. p. 8 ed. IV). Piuttosto era da dire che Lido avrà tolto que' due luoghi o dal *libro singulari de officio Quæstoris* di Ulpiano, donde è tratto il tit. XIII del I delle Pandette, libro che Lido ricorda nel c. l.; oppure da qualche altro di que' giureconsulti che e' ci dice aver parlato del libro di M. Giunio sulle Podestà. Va poi distinto questo libro, ciò che non distingue il Turnebo, dai *commentari* di M. Giunio, de' quali abbiam frammenti in Plinio raccolti nel l. c. dell'Huschke (pp. 8-10): ai quali mi pare dovessero essere aggiunti anche i due frammenti di Lido, certo non raccolti nel Digesto. Sul *sodalis*, onde è qui poi chiamato M. Giunio, il Turnebo nota: « Cui familiaritas et sodalitas cum Attici patre intercedebat, nisi quis sodalem dici putat propter amicitiam Gracchi. Illud alterum verius puto. » Certo è poi che il suo nome di Graccano l'ebbe per l'amicizia con Gracco: « Iunius certe qui ab eius amicitia Gracchanus appellatus est » (Plin. N. H. XXXIII, 2, 9). Il Wyttenbachio nota pure: « Ceterum huius M. Iunii, utrum *sodalis* cognomen sit familiæ, an muneris et ordinis equestris, non constat; prius tamen verisimilius videtur. »

nos autem de iure naturæ cogitare per nos atque dicere debemus. — Nel codice leidese *A* vi è *nos at* (*t* corr, fuit *aũ* vel aut, nota il Vahlen); il Bake lesse *nos autem.* In *A* v'è *nate cogitari*, emendato benissimo in *naturæ cogitare* dal Turnebo: il quale pure ha letto *atque* dell'*et quæ* de' codici. Il Davisio

Digitized by Google

turæ cogitare per nos atque dicere debemus, de iure populi Romani quæ relicta sunt et tradita.

Att. Sic prorsum censeo et id ipsum, quod dicis, expecto.

giure di natura dobbiamo studiare e parlar quel che vediam noi, intorno al giure del popolo Romano abbiamo a dire ciò che ci si lasciava ed era a noi tramandato.

Att. Così appunto penso anch'io, e questo senza meno aspetto che tu mi dica.

correggea tutto il luogo così: « at de iure naturæ cogitare per nos est quæ dicere debeamus: de iure populi non quæ relicta sunt, ea tradenda. »

Digitized by Google

FRAMMENTI

DEI LIBRI DELLE LEGGI

DI M. TULLIO CICERONE

Digitized by Google

Digitized by Google

1. Sicut una eademque natura mundus omnibus partibus inter se congruentibus cohæret ac nititur, sic omnes homines inter se natura confusi pravitate dissentiunt, nec se intellegunt esse consanguineos et subiectos omnes sub unam eandemque tutelam: quod si teneretur, deorum profecto vitam homines viverent.

1. — Se da un lato il mondo, per una e medesima natura concordando insieme fra loro tutte le sue parti, strettamente si unisce e sostiene; dall'altro lato tutti gli uomini per natura accomunati, causa la malvagità, discordano, nè intendono che son essi consanguinei e messi tutti quanti sotto ad una e medesima tutela. Che se ciò fosse tenuto per fermo, gli uomini senza dubbio vivrebbero la vita degli dei.

2. Magnum audaxque consilium

2. — Grande e audace consiglio

1. Questo frammento è conservato in Lattanzio (Instit. div. V, 8). Qui l'autore mostra come il concetto della giustizia è solamente attuabile in quella società, che, osservando la vera religione, troverebbe nella potenza de' suoi veri una guarentigia d'ordine, di santità e di giustizia. Tutte le parti dell'umana società cospirerebbero a praticare insieme la legge di Dio, come Lattanzio poteva affermare che avvenisse dei cristiani de'suoi tempi, alla cui vivida fede rispondea una pratica costante del bene: « Non essent igitur, ut dixi, hæc omnia in terris mala, si ab hominibus in legem Dei coniuraretur, si ab universis fierent, quæ unus noster populus operatur » (Ib.). E dopo aver detto che tutta la mole delle leggi e delle pene umane non sarebbe più necessaria, quando alla cognizione della vera Fede fossero conformi le opere, soggiunge, riuscendo al frammento di M. Tullio: « Nunc autem mali sunt ignoratione recti ac boni: quod quidem Cicero vidit. Disputans enim de Legibus: « *Sicut una*, inquit — *homines viverent.* » E chiude questo capo dicendo, che pietà non possono avere « qui communem omnium patrem Deum, tanquam prodigi ac rebelles liberi abnegassent. » Evidentemente questo frammento deve essere stato spiccato dal libro primo, dove il concetto, che qui s'esprime, della congiunzione che han gli uomini fra loro, è largamente svolto.

2. Anche questo frammento l'abbiamo in Lattanzio (I, 20). In questo luogo egli annovera le statue consecrate o divinizzate, alle quali i Pagani prestavano culto ed *immolabant victimas*. Tra esse ce n'erano di ridicole, di orrende, di turpi ed oscene. Tali erano le statue dei Cupidi e degli Amori, a cui i Greci aveano eretti altari ne' loro Ginnasi, e che presedevano agli amori pederastici, turpitudini specialmente proprie de' Greci (Decharme, *Myth. de la Grèce Antique* p. 202). E recato il luogo: *Magnum — consecrasset*: soggiunge: « Adulatus est videlicet Attico et irrisit hominem familiarem. Non enim illud magnum aut omnino concilium dicendum fuit, sed impudicorum hominum perdita et deplorata nequitia, qui liberos suos, quos erudire ad honesta debuerunt, prostituerunt libidini iuventutis; a quibus flagitiorum deos, et in illis potissimum locis, ubi nuda corpora corruptorum luminibus patent, et in illa coli ætate voluerunt, qua simplex et improvida prius irretiri et in laqueos potest cadere, quam cavere. Quid mirum si ab hac quiete universa flagitia manarunt? apud quam ipsa vitia religiosa sunt, eaque non modo non vitantur, verum etiam coluntur? Et ideo huic sententiæ tanquam Græcos prudentia vinceret, adiecit: « *virtutes enim oportere, non vitia, consecrari.* » Quod si recipis, o M. Tulli, non vides fore, ut irrumpant vitia cum virtutibus, quia mala bonis adhærent et in animis hominum potentiora sunt. Quæ si vetas consecrari, respondebit tibi illa eadem Græcia, se alios deos colere, ut prosint, alios, ne noceant. Hæc enim semper excusatio est eorum, qui mala sua pro diis habent ut Romani Rubiginem ac Febrem. Si ergo vitia consecranda non sunt, in quo tibi assentior, ne virtutes quidem. Non enim per se sapiunt aut sentiunt, neque intra parietes aut ædiculas luto factas sed intra pectus collocandæ sunt, et interius comprehendendæ, ne sint falsæ, si extra homines fuerint collocatæ! Itaque præclaram illam legem tuam derideo quam ponis

Digitized by Google

suscepisse Græciam, quod Cupidinum et Amorum simulacra in gymnasiis consecrasset.

3. Gratulemurque nobis, quoniam mors aut meliorem quam qui est in vita aut certe non deteriorem adlaver preso la Grecia, quando volle consacrare ne' ginnasi i simulacri de' Cupidi e degli Amori.

3. — Congratuliamoci pur con noi, giacchè la morte o l'è per recare uno stato migliore di quello ch'è qui nella vita, o certo non

his verbis: *Ast illa propter quæ datur homini ascensus in cœlum, mentem, virtutem, pietatem, fidem earumque laudum delubra sunt.* » Del resto questo frammento che dal contesto del discorso di Lattanzio parrebbe doversi collocare nel cit. luogo del lib. II, il Feldhuegel vorrebbe in vece posto nel lib. IV della Repubblica (IV, 4) dove abbiamo tra l'altre: « Iuventutis vero exercitatio quam absurda in gymnasiis! quam levis epheborum illa militia! quam contrectationes et amores soluti et liberi! »

la Grecia, quando volle consecrare ne' ginnasi i simulacri de' Cupidi e degli Amori. — Qui Cicerone con fina ironia rimprovera i Greci per la divinizzazione di certi amori, che, quando son negli uomini, li rendono abominevoli; come avea pure li vicino rimproverato anche a' Greci l'aver fatto un tempio alla Contumelia e all'Impudenza, vizi che fanno gli uomini detestabili (l. II § 28 p. 250). Se fosse propria dell'autore, a cui si attribuisce, l'Orazione prima contro Aristogitone, parrebbe che avesse Demostene, anche avanti di Cicerone, condannato tale culto, perorando pubblicamente in Atene. E in vero ivi (p. 780) si dice: vi sono in ogni città altari e templi per ogni nume. E tra questi ve n'ha per la Provvidente Minerva, siccome grande e buona dea; per Apollo in Delfo v'è un tempio bellissimo ed amplissimo per chi appena entra in questo santuario: e ciò perchè Apollo, come dio indovino, sa quello che di due partiti è il migliore: niente di questo per la dissennatezza nè per l'impudenza. E per il diritto e per la giustizia e per il pudore han tutti gli uomini degli altari: e di questi sono altri splendidissimi e santissimi nell'anima stessa di ciascheduno e nel suo spirito; altri pubblici e fondati perchè tutti ne professino il culto: nulla v'è di tutto questo nè per l'*impudenza*, nè per la *calunnia*, nè per lo *spergiuro*, nè per l'*ingratitudine*: « εἰσὶ ταῖς πόλεσι πάσαις βωμοὶ καὶ νεὼ πάντων τῶν θεῶν· ἐν δὲ τούτοις καὶ Προνοίας Ἀθηνᾶς, ὡς μεγάλης καὶ ἀγαθῆς θεοῦ, καὶ παρὰ τῷ Ἀπόλλωνι ἐν Δελφοῖς καλλιστος καὶ μέγιστος νεὼς εὐθὺς εἰσιόντι εἰς τὸ ἱερόν· ὃς ὢν θεὸς καὶ μάντις, κατ' ἀμφοτέρα οἶδε τὸ βέλτιστον· ἀλλ' οὐκ ἀπονοίας οὐδ' ἀναιδείας· καὶ δίκης γε καὶ εὐνομίας καὶ αἰδοῦς εἰσιν ἅπασιν ἀνθρώποις βωμοί· οἱ μὲν κάλλιστοι καὶ ἁγιώτατοι ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ ἑκάστου καὶ τῇ φύσει· οἱ δὲ καὶ κοινοί, τοῖς πᾶσι τιμᾶν ἱδρυμένοι· ἀλλ' οὐκ ἀναισχυντίας οὐδὲ συκοφαντίας οὐδ' ἐπιορκίας οὐδ' ἀχαριστίας. » Del resto che anche in Roma avesser Cupido, la Voluttà e la Venere Libitina delle statue, il sappiamo da quel di Tullio: « Quo ex genere Cupidinis et Voluptatis et Libitinæ Veneris vocabula consecrata sunt vitiosarum rerum neque naturalium » (de Natur. Deor. II, 23).

3. Lattanzio, recato questo passo (III, 19), soggiunge: « Argute ut sibi videtur, quasi nihil aliud esse possit. Atqui utrumque hoc falsum est. Docent enim divinæ literæ, non exstingui animas, sed aut pro iustitia præmio affici, aut pœna pro sceleribus sempiterna. Nec enim fas est aut eum, qui sceleratus in vita feliciter fuerit, effugere quod meretur, aut eum, qui ob iustitiam miserrimus fuerit, sua mercede fraudari. Quod adeo verum est, ut idem Tullius in Consolatione, non easdem sedes incolere iustos atque impios prædicaverit. — Nec enim omnibus (inquit) iidem illi sapientes arbitrati sunt eundem cursum in cælum patere, nam vitiis et sceleribus contaminatos deprimi in tenebras, atque in cœno iacere docuerunt; castos autem animos, puros, integros, incorruptos, bonis etiam studiis atque artibus expolitos levi quodam et facili lapsu ad Deos, idest ad naturam sui similem pervolare. — Quæ sententia superiori illi argumento repugnat. Illud enim sic assumptum est, tamquam necesse sit, omnem hominem natum immortalitate donari. Quod igitur erit discrimen virtutis ac sceleris, si nihil interest, utrumne Aristides sit aliquis, an Phalaris? Utrum Cato, an Catilina? Sed hanc repugnantiam rerum sententiarumque non cernit, nisi qui tenet veritatem. Si quis igitur nos roget, utrum ne bonum sit mors an malum; respondebimus, qualitatem eius ex vitæ ratione pendere. » Il Bake vuole che tale frammento sia

Digitized by Google

tura est statum; nam sine corpore animo vigente divina vita est, sensu carente nihil profecto est mali.

peggiore: e in verità, tolto il corpo, se l'animo ritiene il suo vigore la sua è vita divina, se il senso manca non v'è certo male alcuno.

stato per errore riferito da Lattanzio al libro *de Legibus;* giacchè dovrebbe essere stato, secondo lui, in altra opera di M. Tullio. Io penso che Lattanzio avesse maggior memoria del Bake.

e in verità, tolto il corpo, se l'animo ritiene il suo vigore ecc. — Cicerone intende provare che dopo la morte lo stato nostro potrà esser migliore, ma non peggiore di quello che abbiamo qui al mondo. E' pone il suo prediletto dilemma (v. Tuscul. I, 11, 25: de Senectute XX, 74: de Amicitia IV, 14: in Hortensio ap. August. de Trinit. XIV, 19, 26: ad famil. V, 16): o senza il corpo l'animo mantiene tutta la sua vita e questa è vita divina; la quale, come dice nell'Ortensio, consiste nella beatitudine di chi ha la cognizione e la scienza della natura: «una igitur essemus beati cognitione naturæ et scientia, qua sola etiam deorum est vita laudanda» (l. c. 9, 12); e allora la nostra vita oltremondana sarà più felice della presente: o senza il corpo s'estingue ogni senso dell'animo e quindi l'animo stesso; e allora ogni percezione di male ed ogni stato infelice è impensabile. Ma il Tulliano dilemma non regge, essendo dimenticato il terzo membro della disgiuntiva su cui poggia; ossia, che senza il corpo l'animo senta, e senta pene e travagli: ciò che in altre parole facea osservare Lattanzio sopraallegato. E in verità Tullio insegna pure che l'animo nostro è quello in cui, siccome in origine, risiedono perennemente tutti i sensi. Nelle Tusculane è detto: «Nos enim ne nunc quidem oculis cernimus ea quæ videmus. Neque est enim ullus sensus in corpore; sed, ut non physici solum docent, verum etiam medici, qui ista aperta et patefacta viderunt, viæ quasi quædam sunt ad oculos, ad aures, ad nares a sede animi perforatæ. Itaque sæpe aut cogitatione aut aliqua vi morbi impediti apertis atque integris et oculis et auribus nec videmus nec audimus, ut facile intelligi possit, animum et videre et audire, non eas partes, quæ quasi fenestræ sint animi; quibus tamen sentiri nihil queat mens, nisi id agat et adsit» (I, 20, 46). Se dunque ogni senso risiede, come in radice, nell'anima ed indi colla vita vengono a stare ed operare negli organi sensorii; anzi se M. Tullio vuole per una esagerazione Platonica che gli organi sensorii non sieno che semplici veicoli insensivi, egli dovea pur tenere che, anche tolto il corpo, restasse tutta viva nell'animo la virtù senziente. E tanto è vero che qui stesso, ponendosi in contrapposto *animo vigente* e *sensu carente*, con ciò stesso si pone che ogni vigore del senso stia nell'animo, anche senza il corpo. Ma, ciò posto, ne viene che, restando nella sua pienezza il sentimento nell'anima uscita dal corpo, debba questa sentire e bene e male e quindi essere in uno stato assai più infelice del presente: ciò che spunta il dilemma Tulliano. Da questo luogo poi, come dagli altri sopraccitati, si può argomentare che intorno all'immortalità dell'anima la mente di M. Tullio s'adagiava non di rado nella dubitazione accademica. E ciò tanto più fa meraviglia quanto più bellamente egli esponea vicino a luoghi, dove esprimeva tale dubbio, le prove più solide di questa verità, cioè quelle desunte dalla natura del pensare e del volere, che trascendono nell'operare lor proprio ogni fatto corporeo. Ma di Tullio avveniva non troppo diversamente dal suo Attico, al quale nelle Tusculane egli mette in bocca: «nescio quo modo, dum lego (Platonem), assentior; cum posui librum et mecum ipse de immortalitate animorum cœpi cogitare, assensio omnis illa elabitur» (I, 12): ed anche Tullio, finchè tenea la virtù del pensiero attenta alle fulgide ragioni, che gli provavano l'immortalità dell'anima, egli non ne dubitava punto; ma quando lasciava ricadere il suo pensiero nel dubbio sistematico dell' Accademia, e' s'acconciava quasi indifferente tra il sì e il no di così capitale verità. Lo stesso accade anche adesso di tante belle intelligenze, le quali, non più nutrite alla Fede, la cui azione sovrana è quella di sostenere la mente e la volontà nella persuasione delle verità più eccelse, subitamente che lasciano di fissare la luce che chiarifica l'immortalità dell'anima, vacillano e cedono dinanzi al dubbio.

carente sensu. — Questa frase suona — *estinto l'animo.* — Ciò persuade e il contesto del frammento e l'interpretazione che ne dà Lattanzio nel sopraccitato luogo, e in un modo specialissimo il confronto col passo della Sestiana, che

Digitized by Google

4. Visne igitur, quoniam sol paulum a meridie iam devexus videtur nequedum satis ab his novellis arboribus omnis hic locus opacatur, descendatur (mss. *descendamus* edd.) ad Lirim eaque quæ restant in illis alnorum umbraculis persequamur?

5. Qui poterit socios tueri, si dilectum rerum utilium et inutilium non habebit?

4. — Giacchè dunque mostra il sole di piegare alcun poco il corso giù dal mezzodì nè per adesso è tutto questo luogo abbastanza da codesti novelli alberi adombrato, vorrestu che si discendesse al Liri, e le cose, che restano, le continuassimo sotto le ombrelle di quegli alni?

5. — Come potrà difendere gli alleati, se non avrà prima ben compresa la distinzione tra ciò che è utile e ciò che non è?

dice: «nesciebam inter sapientissimos homines hanc contentionem fuisse, ut alii dicerent *animos hominum sensusque morte restingui*, alii autem tum maxime mentes sapientum ac fortium virorum, cum ex corpore excessissent, *sentire* ac *vigere?*» (XXI, 47). Certo in questo passo *animos* e *sensus* sono fatti perfettamente sinonimi, come son tali *sentire* e *vigere*, che fanno così bel riscontro col nostro «*animo vigente*» e «*carente sensu*».

4. Questo luogo è in Macrobio (Satyr. VI, 4, 8), dove è scritto: «Sunt qui æstiment hoc verbum *umbracula* Virgilio auctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro decimo dixerit: *Nonnullis magistratibus in oppido id genus umbraculi concessum*, et Cicero in V de legibus: « *Visne — persequamur?* » In questo luogo si propone di discendere sul Liri lasciando l'isola del Fibreno, alla quale vediamo andati gli interlocutori del Dialogo sin dal principio del II libro. Erano partiti certo dalla casa di M. Tullio, alquanto distante dal Fibreno e dal Liri, dalla parte sinistra di questo fiume. Andati sul Liri (I, 4, 14), camminando sotto l'ombra d'alti pioppi, erano venuti nella isola sopraddetta: di là rivennero sul Liri, dove, non molto distante dal Fibreno, dovea esservi una piantagione ad alni. Si noti poi che l'isola Tulliana, a cui s'accenna, non è quella formata dal Fibreno, che, spartito in varie braccia, mette nel Liri, ed è chiamata oggi la Villa di San Domenico; giacchè, come osserva benissimo il Garrucci (La Civiltà Cattolica — Serie IX, vol. IX p. 721), questa non quadra con quella descritta da Tullio e formata dal Fibreno; il quale prima si sparte in due, quindi si riunisce in una sola corrente (II, 3, 6), e dividesi più sotto e gittasi con molte piccole foci nel Liri: e neppure l'isola di Sora, la quale è formata più sotto dal solo Liri, che riceve superiormente l'acque del Fibreno: ma è in vece l'isola che ora chiamasi Carnello: *Carnellus* chiamata pure dallo scrittore degli Atti di Placido e compagni martiri, che risalirebbero all'anno 539 (v. il Baron. *Martyrol.* 5 oct. ed il Garrucci l. c.). Soltanto vorrei osservare, con tutto il rispetto dovuto all'illustre P. Garrucci, che la piantagione de' pioppi, accennata al l. I c. 5, non è da confondere con quella del *his novellis arboribus*, che è nell'isola del Fibreno: altrimenti bisognerebbe dire col frammento di Macrobio, che questa piantagione, perchè novella, gittava poca ombra: «neque dum satis ab his novellis arboribus omnis hic locus opacatur;» e col luogo citato del primo libro che questa piantagione già bella e cresciuta «*inter has procerissimas populos*», gittava molt'ombra «in viridi *opacaque* ripa;» ciò che riuscirebbe, se non isbaglio io, alla contraddizione. Ma se, letto *ad Lirem* col Bake, Vahlen, Müller, Huschke, e non *adire* coll'Heinsiana (come pur legge il Garrucci, l. c. p. 720), si fa cominciare il Dialogo sulla riva del Liri alla parte inferiore di questo fiume, riva alberata di pioppi altissimi e quindi ombrosi, e non sul Fibreno, come tiene con altri anche il Garrucci; e poi se lo fa continuare all'isola del Fibreno, ov'eran piante novelle e quindi di poca ombra, facendo ritornar poi gl'interlocutori sul Liri, ma più in su, cioè dov'erano gli *alni*, ombrosi anch'essi; parrebbe che fosse tolta ogni difficoltà.

5. Questo quinto frammento è stato la prima volta accolto dall'Halm nella sua edizione delle Opere di M. Tullio. È tolto da Macrobio (de differentiis et societatibus Græci Latinique verbi 17, 6) dove è detto: «Græci in coniunctivo modo tempora bina coniungunt; proprium Latinorum est, ut modo indicativa pro con-

Digitized by Google

6. Octo genera pœnarum in legibus esse, damnum, vincula, verbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, servitutem.

7. Stipem prohibeo; nam auget superstitionem et exhaurit domos.

6. — Otto specie di pene esservi nelle leggi: il danno, le catene, le percosse, il taglione, l'ignominia, l'esiglio, la morte, la servitù.

7. — L'accattar denaro io proibisco; imperciocchè accresce la superstizione e impoverisce le case.

iunctivis, modo coniunctiva pro indicativis ponant. Cicero de legibus tertio: «*Qui — habebit.*» Tale frammento vuol essere collocato al § 17 di questo libro: vedi la nota alla pag. 533.

6. Frammento raccolto in S. Agostino (de Civ. Dei XXI, 11). Isidoro nelle Origini (V, 27) lo recò tal quale, solo che in fine prepone *servitutem* a *mortem*. Volentieri noi teniamo col Bake che questo luogo appartenga alla Repubblica, e che «*in legibus*» non indica le Leggi Tulliane, ma le dodici tavole; o meglio, io direi, le leggi Romane che esistevano di fatto, non nella pura mente o nel disegno di M. Tullio.

7. Frammento recato da Servio (ad Æn. V, 16): «Cicero ait in libris legum: «*Stipem — domos:*» dignis igitur largiendum est.» Vedi il nostro commento (p. 296).

Digitized by Google

Digitized by Google

DISSERTAZIONE

SUL *PRIVILEGIUM* DELLE DODICI TAVOLE

MESSO A RISCONTRO COLLA *LEX*

« Tum leges præclarissimæ de XII tabulis tralatæ duæ: quarum altera privilegia tollit.... in privatos homines leges ferri noluerunt: id est enim privilegium: quo quid est iniustius cum legis hæc vis sit, ut sit scitum et iussum in omnis? » (Cic. *de Leg.* III, 19, 44).

Non credo inutile lo svolgere più in largo questo luogo, dal quale, se non isbaglio, meglio che da qualunque altra autorità antica, puossi ricavare il concetto della legge e del privilegio nel loro naturale e giuridico rapporto. Nè forse tornerà meno opportuno confrontare i concetti della legislazione Romana su tale argomento con quelli della giurisprudenza e filosofia greca, della cui luce il riverbero almeno mirasi splendere negli statisti e giurisprudenti di Roma.

Qui dunque è detta la legge — *scitum et iussum in omnis.* — La quale espressione, se noi vorremmo confrontare coll'altra che troviamo nell'Orazione *pro Balbo* (18, 42) «cum scita ac iussa nostra sua sententia comprobat,» dove l'*ac* fa perfetto riscontro col nostro *et*, ed evidentemente suona *vel*; noi potremmo dare al *iussum* un valore soltanto esplicativo dello *scitum.* Se non che, quando con una seconda voce si spiega una prima che la precede, parmi si voglia far rilevare qualche parte più recondita o almeno degna di speciale avvertenza, che l'antecedente espressione di primo colpo non ci mette innanzi: e così appunto avviene, io credo, nel caso nostro. Nello *scitum* in fatti se v'è l'idea del riconoscimento d'una proposta fatta all'assemblea legislativa, non c'è un'altra idea, necessaria al concetto di *lex*, cioè quella dell'imperativa virtù, onde rivestesi la proposta, confermata che sia dal suffragio legislativo: e questo spicca benissimo nell'*et iussum.* Ma la proposta (*rogatio*), il riconoscimento o l'approvazione (*scitum*), il comando (*iussum*), non sono ancora bastevoli a dare una *lex* nel rigoroso suo significato; gli è per ciò necessario che tutto questo abbia un rispetto generale, che riguardi la comunità de' cittadini, ossia che sia rivolto *in omnes* (*-ad omnes iussa* - Codex 3 *De Legibus* I, 14). Però Capitone (ap. Gellium X, 20) dicea: « Lex est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu: » e Papiniano: « Lex est commune præceptum » (fr. 1 de Leg. etc. I, 3).

Già nella Magna Grecia troviamo Zaleuco comandare che *tutti* obbediscano alle leggi: « πεπεῖσθαι δὲ τοῖς νόμοις ἅπαντας » (ap. Stobæum

Digitized by Google

Serm. XLIV, 20 p. 164 ed. Meineke). Nel qual precetto se, come bene osserva il Pepere (Storia del Diritto — secondo periodo — Diritto della Grecia p. 117: Napoli 1874) « *è implicata l'eguaglianza di tutti i cittadini d'innanzi alla legge,* » è per converso dichiarata la generalità della legge rispetto ai cittadini. I Pittagorici affermano anch'essi questo essenziale elemento della legge civile, ed Archita dice: « *συμφέροντι δὲ τᾷ πολιτικᾷ κοινωνίᾳ, αἴκα μὴ μόναρχος ᾖ καὶ ἰδιωφελής, κοινωφελὴς δὲ καὶ διὰ πάντων διατείνων ὁ νόμος* » (ap. Stob. XLIII, 134 p. 138 M.): cioè la legge sarà utile alla civile società, se non sia fatta per un solo nè diretta a privato vantaggio; ma la sia invece a vantaggio di tutti e la si stenda su tutti. Platone ha nelle sue Leggi (IV p. 715 B.): « *ταύτας δή που φαμὲν ἡμεῖς νῦν οὔτ' εἶναι πολιτείας, οὔτ' ἐρῶντὰς νόμους, ὅσοι μὴ ξυμπάσης τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ κοινοῦ ἐτέθησαν· εἰ δ' ἕνεκα τινῶν, στασιωτείας, ἀλλ' οὐ πολιτείας τούτους φαμέν, καὶ τὰ τούτων δίκαια ἃ φασιν εἶναι, μάτην εἰρῆσθαι* » (ed. Stallbaum): ossia: « noi affermiamo non esser nè costituzioni civili nè *rette leggi, quelle che non furono stabilite per il comun bene di tutta la città:* quelle in vece che sono stabilite per vantaggio di alcuni, le diciam sedizioni non costituzioni civili; *e que' diritti che da esse si dicono derivati, vanamente tali son detti.* » Ed a quest'ultime parole fanno da commento quelle d'Aristotele, cioè: v'è diritto tra coloro per i quali v'è una legge comune: « *ἔστι γὰρ δίκαιον, οἷς καὶ νόμος πρὸς αὐτούς* » (Ethic. Nicomach. V p. 1134 a: ed. Susemihl). E nell'atto che Aristotele prova come l'equità sia miglioramento del diritto legittimo o venuto dalla legge: « *(τὸ ἐπιεικὲς.... ἐπανόρθωμα νομίμου δικαίου)* » (Ib. V, 1137 b), mostra ancora come l'essere la legge del tutto generale « *ὁ μὲν νόμος καθόλου πᾶς* » (Ib.) non è imperfezione sua, ma cosa propria della sua natura: « *ἐν τῇ φύσει τοῦ πράγματος ἐστίν* » (Ib.). Più avanti poi e' specifica i rispetti generali della legge civile, dicendo come tutto il parlar delle leggi tende sempre o alla comune utilità di tutti o de' maggiorenti o di chi comanda: « *εἰ δὲ νόμοι ἀγορεύουσι περὶ ἁπάντων, στοχάζονται ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς ἀρίστοις ἢ τοῖς κυρίοις* » (Ib. V, p. 1129 b: ed. Ramsauer). Licurgo (Orat. in Leocratem § 116) distinguendo il decreto (*ψήφισμα*) da una veramente detta legge, perchè fatta per tutti, dice: se qui fosse soltanto un qualsivoglia decreto, avrebbe altri a dire che i maggiori hanno ciò fatto più per passione, che per giusto motivo: ma quando *hanno sancita la stessa pena egualmente per tutti,* come non è egli chiaro che naturalmente a tutte così fatte operé essi movean guerra? « *καὶ γὰρ εἰ μὲν ἓν τι τοιοῦτον γεγονὸς ἦν ψήφισμα, εἶχεν ἂν τις εἰπεῖν ὡς ὀργὴν μᾶλλον ἢ δι' ἀλήθειαν ἐποιήσαντο· ὅταν δὲ παρὰ πάντων ὁμοίως εἰλημμένοι ὦσι τὴν τιμωρίαν, πῶς οὐκ εὔδηλον ὅτι φύσει πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἔργοις ἐπολέμουν;* » Demostene, o, se non lui, l'autore dell'Orazione prima contro Aristogitone, dice come la natura de' singoli uomini non sia ordinata nè regolata e propria per ciascun uomo che l'ha: le leggi in vece sono una cosa *comune ordinata ed istessa per tutti:* « *τούτων δ' ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ ἀνώμαλον καὶ κατ' ἄνδρα [ἕκαστον,] ἴδιον τοῦ ἔχοντος· οἱ δὲ νόμοι κοινὸν καὶ τεταγμένον, καὶ ταὐτὸ πᾶσιν* » (p. 774). E quindi continua dicendo: perchè avvien che la natura sia cattiva, spesso malvage cose ella vuole; e per questo tali uomini troverete che facilmente peccano. Le leggi al con-

Digitized by Google

trario vogliono il giusto e l'onesto e l'utile, e questo ricercano; e quando ciò è trovato, abbiamo *un comune ordinamento, per tutti lo stesso ed eguale:* e questa è legge *a cui tutti convien obbediscano* per molte ragioni, ma specialmente perchè ogni legge è trovato insieme e dono divino, è pensamento di uomini savi, raddrizzamento dei volontari e non volontari erramenti, d'una città *patto comune: però secondo esso convien che vivano tutti quelli che fan parte d'una città:* « ἡ μὲν οὖν φύσις, ἂν ἡ πονηρά, πολλάκις ῥᾳδίᾳ βούλεται· διόπερ τοὺς τοιούτους ῥᾳδίως ἐξαμαρτάνοντας εὑρήσετε· οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσι· καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμα ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον· καὶ τοῦτ' ἔστι νόμος, ᾧ πάντας προσήκει πείθεσθαι διὰ πολλά, καὶ μάλισθ', ὅτι πᾶς ἐστὶ νόμος εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ' ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή· καθ' ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. »

L'ultimo tratto (τοῦτ' ἐστιν — ἐν τῇ πόλει) del qual luogo, riportato nel Digesto da Marciano (fr. 2 de Legibus etc. I, 2), è così interpretato da Papiniano (Ib. fr. I): « Lex est commune præceptum, virorum prudentium consultum, delictorum, quæ sponte, vel ignorantia contrahuntur, coërcitio, *communis reipublicæ sponsio.* » La quale « communis reipublicæ sponsio » il Filomusi Guelfi (Enciclopedia Giuridica § 12 ed. 2) vuol che accenni « al modo di formazione della legge, che nella proposta (*rogatio*) e nella risposta affermativa (*uti rogas*) si rivelava a Roma come un fatto accettato: » e così suppergiù dicea il Jhering nel suo *Spirito del Diritto Romano* (I, 1, 2, § 18). Ma io temo assai che Papiniano pensasse, nel tradurre la συνθήκη di Demostene, alla *sponsio* latina; voce usata nella formula onde si contrae l'impegno, ch'essa racchiude (Gai. III, 92: Paul. *sent.* II, 3), e tanto meno all'*uti rogas* de' comizi. Tale risposta in fatti primamente indicava il sì dell'impero legislativo popolare (*iussum*), e solo conseguentemente l'affermazione d'un patto comune; in quanto che il votante ne' comizi sanciva col suo suffragio una legge, che era poi nell'essenza sua un vincolo, un impegno comune de' cittadini. Ogni cittadino in fatti votando s'obbligava all'osservanza della legge; la quale colla forza, che venivale dalla comune accettazione, ripiegava il suo impero con tutta l'efficacia, che le avea impressa il suffragio, sopra ogni votante. Ciò ancora meglio ricavasi dal concetto della συνθήκη greca, che Papiniano ha voluto interpretare: interpretazione più che giustificata nel contesto dell'Orazione Demostenica, il cui sommo intento era il far vedere come doveano tutti osservar le leggi; le quali, dopo la divinità, tutti confessano salvar lo Stato « οἱ νόμοι μετὰ τοὺς θεοὺς ὁμολογοῦνται σώζειν τὴν πόλιν » (Ib. p. 776). E che debba darsi al συνθήκη dell'Orazione Demostenica, e quindi alla *sponsio* di Papiniano tale spiegazione, ne trovo un'altra prova, tutta al nostro proposito, nella Epistola di Porfirio a Marcella: dove, enumerandosi le tre maniere di leggi (τρεῖς νόμοι), cioè la legge di Dio (ὁ τοῦ θεοῦ), la legge della mortale natura (ὁ τῆς ἀνητῆς φυτεως), e in fine la positiva, diversa secondo i popoli e le città (ὁ θετὸς κατ' ἔθνη καὶ πόλεις); è detto di quest'ultima come *la sia posta e ordinata conforme i diversi popoli, secondo un patto che mantiene salda la comunanza de' cittadini fra loro per uniformità di viste, rispetto alle cose che per essa*

Digitized by Google

si stabiliscono: « ὁ δὲ θετός τε καὶ κατ' ἔθνη διατεταγμένος κατὰ συνθήκην τὴν πρὸς ἀλλήλους κρατύνει κοινωνίαν διὰ τῆς πρὸς τὰ τεθέντα ὁμολογίας » (§ 25 ed. Nauck). Di riscontro alla *rogatio* la *lex*, meglio che una promessa o un patto, dovrebbesi dire con Tullio una scelta tra il sì e il no, che vengon messi innanzi da chi roga col *velitis iubeatis etc.*: onde abbiamo nel I di questi libri (§ 19): « nos delectus vim in lege ponimus: » e nel II libro (§ 11): « in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et veri legendi. » Del rimanente la dottrina della universalità essenziale alla legge, Sant'Isidoro Ispalense nel libro V c. 21 delle Etimologie, ove sono fissate le qualifiche della legge civile, la raccolse in queste parole: « (lex) nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta: » di qui passò essa nel Diritto Canonico (Decreti I p. distinct. IV, c. 2). Alquanto più tardi, svolgendo molto felicemente S. Tommaso (1ª 2æ q. XCVI ar. 1) le parole di Sant'Isidoro, scrive: « Unde oportet, leges humanas esse proportionatas ad bonum commune. Bonum autem commune constat ex multis. Et ideo oportet, quod lex ad multa respiciat, et secundum personas, et secundum negotia, et secundum tempora. Constituitur enim communitas civitatis ex multis personis; et eius bonum per multiplices actiones procuratur: nec ad hoc instituitur, quod aliquo tempore modico duret, sed quod omni tempore perseveret per civium successionem, ut August. dicit in 2 de Civ. Dei (c. 22 et lib. 22 c. 6). »

Ora venendo al *privilegium*, noi lo vediamo star a riscontro colla *lex* nel rispetto appunto dell'universalità, ch'essa tiene essenzialmente: ciò che vien detto nel nostro luogo con quelle parole « *in privatos homines leges ferri noluerunt: id est enim privilegium:* » espressione che va qui distinta dall'altra, che segue: « *ferri de singulis;* » colla quale s'indica un'applicazione, in qualche giudizio, d'una legge, piuttosto che una nuova legge fatta per un singolare individuo. La quale distinzione apparisce necessaria ed evidente a chi pensi che la natura universale della legge sta nel non potersi riferire a singoli individui nell'atto ch'essa è fatta, non già nel non potersi ella riferire in virtù a tutti i casi concreti e quindi agli individui, in cui le generali condizioni della legge si avverino: ciò che rende necessari i giudizi oppure i suffragi popolari, che ne fanno l'applicazione. Onde Aristotele dicea: per questa ragione non tutto è contenuto nella legge, perchè gli è impossibile che la legge sia fatta per i casi particolari; cosicchè il suffragio de' comizi è necessario, chè la legge è d'indefinite cose indefinito canone: « τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ μὴ πάντα κατὰ νόμον εἶναι, ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον θέσθαι νόμον, ὥστε ψηφίσματος δεῖ· τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος καὶ ὁ κανὼν ἐστιν » (Eth. Nicom. V p. 1137 b: ed. Susem.). E così credo col Cuiaccio (Observat. XV, 8) che si vogliano intendere le parole della Declamazione CCLIV di Fabio Quintiliano, ove è detto: « Itaque quoties ad præsens tantummodo tempus rogatio fertur, ne ferri quidem, nisi de singulis, potest. Quod si hanc tollimus consuetudinem, nec duces ad exercitus ducemus, nec provincias decernemus, nec imperia prorogabimus: omnia enim ista rogationibus ad singulos pertinentibus consummantur » (ed. Lemaire 1834). Nel « *in privatos homines ferri noluerunt* » c'è il divieto d'una rogazione di legge nuova contro o in pro d'un pri-

Digitized by Google

vato cittadino: nel « *ferri de singulis* » s'indica la determinazione fatta per riguardo a' privati d'una legge universale già esistente. E la stessa parola *privatus*, presa nel suo senso più stretto, ci dice che questa legge riguarderebbe l'uomo, non il cittadino (*civis*); giacchè il *civis* contiene in sè un concetto universale, indicando qualunque membro d'una sola città. E però ogni singolo individuo di essa ha più o meno relazione alle leggi comuni; e queste leggi, s'applicano a lui come a cittadino, si singolarizzano e si particolareggiano appunto perchè prima particolari o singolari non erano. Laonde nell'Orazione *de domo* (c. 17), ove, accennandosi al *privilegium*, si toccano gli individui a cui e' si riferiva, si predilige la voce *privatus* piuttosto che quella di *singuli*: « vetant leges sacratæ, vetant XII tabulæ leges *privatis* hominibus irrogari: id est enim *privilegium*. » Ed Isidoro (Etymolog. V, 18): « privilegia autem sunt leges *privatorum*, quasi *privatæ* leges. Nam privilegium inde dictum quod in *privato* feratur.» Così Giovanni Lido (De Mensibus I, 21): « *προβιλέγια νόμοι τινὲς ἰδιωτικοὶ ἀλλ' οὐ γενικοί* : » ciò che fu benissimo tradotto con « Privilegia leges quædam ad privatos pertinentes, sed non generales» (ed. Bekker). Soltanto Aulo Gellio (X, 20) volea che i *privilegia* fossero in generale le rogazioni *de singulis concepta*. Recando la definizione che fa Capitone della legge « lex.... est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu, » e' dice: « Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn. Pompeii, neque de reditu M. Ciceronis, neque de cæde P. Clodii quæstio, neque alia id genus populi plebisque iussa, *leges* vocari possunt. non sunt enim generalia iussa, neque de universis civibus sed de singulis concepta: quocirca privilegia potius vocari debent, quia veteres *priva* dixerunt, quæ nos *singula* dicimus..... *plebiscita* et *privilegia*, translato nomine, *leges* appellaverunt, eademque omnia confuso et indistincto vocabulo *rogationes* dixerunt. Sallustius quoque proprietatum in verbis retinentissimus consuetudini concessit, et *privilegium*, quod de Cn. Pompei reditu ferebatur, *legem* appellavit. verba ex secunda eius historia hæc sunt: « *Nam Sullam consulem de reditu eius legem ferentem ex composito Tr. PL. C. Herennius prohibuerat.* » Ora, chi bene osservi, vedrà che alla definizione del *privilegium* di Gellio non si può attribuire troppa autorità, essendo essa fondata sulla semplice ragione etimologica (*quocirca privilegia potius vocari debent, quia veteres priva dixerunt quæ nos singula dicimus*); e si sa bene, che la parte dell'etimologia delle voci ha spesso ben poco valore, anche ne' grammatici antichi autorevolissimi. Senza poi dire che Gellio si trova qui in contraddizione spiegata con Sallustio che per lui, quantunque *in verbis retinentissimus*, deve avere parlato meno precisamente nel soprarrecato luogo. A me sembra che, ad avere pieno valore le parole di Gellio, doveano recarsi da lui esempi positivi, e su di essi fondarsi a contrastare le parole, per lui difettose, di Sallustio. Del resto Quintiliano, certo autorevole almeno quanto Gellio, discorrendo intorno alla *legum laus ac vituperatio* (Inst. Orat. II, 4, 40) afferma: « Nec me fallit, eas quoque leges esse, quæ non in perpetuum rogentur sed de honoribus aut imperiis, qualis Manilia fuit, de qua Ciceronis oratio est. » Il qual luogo confrontato coll'altro, della Declamazione CCLIV, dove si parla della possibilità del *ferri de singulis*, e riscontrando questi due luoghi con quello ove, tra

Digitized by Google

le ricerche de' vizi della legge, dice Quintiliano doversi vedere, « an lex sibi ipsa conveniat, an in præteritum ferri debeat, an in singulos homines (Inst. II, 4, 37); viene raffermato, io credo, quel che voglio sostenere io, che al *singuli*, parlandosi del vero *privilegium*, ossia di quello dalla legge vietato, ha da darsi il valore di *privati*, nel senso che abbiam già spiegato. Sul cambiare che fece lo Scaligero, seguito da tanti altri il *privatus* qui e in altri luoghi, dove si definisce il *privilegium*, v. la nostra nota alla pag. 616.

Col ritenere poi che sempre, quand'era fatta per i *privati* propriamente detti, una qualunque rogazione doveasi dir *privilegium*; è agevole a intendere l'odiosità che, al tempo della repubblica Romana, recava seco il *privilegium*. E in vero lo *status libertatis* tanto gelosamente conservato e difeso da' Romani veniva ad essere ferito e tolto di mezzo col *privilegium*; giacchè la *libertas* la definivano i Romani, come si ha nelle Istituzioni Giustinianee: « naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi quod vi aut iure prohibetur » (I, 3 § 1). Ma qui *ius* evidentemente suona vera legge o almeno il prodotto d'una vera legge: chè della legge si dicean servi i Romani, del resto liberi: « Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus » (Pro Cluent. c. 53 § 145). L'imporre dunque altro vincolo a' Romani fuori della *lex* che era pur detto *fundamentum libertatis* (l. c.), riusciva a tòrre la loro libertà privata e costituirli sotto l'odievole peso della violenza o della tirannide: ciò che naturalmente facea il *privilegium*, attentando esso a que' diritti, che la *lex* lasciava, anzi guarentiva intatti ad ogni cittadino. E questo sarebbe eziandio da dirsi, anche tenuto che de' *privilegia*, sotto la Repubblica, ve ne fossero stati pure di non molesti, giacchè se solo la *lex* era il limite comune della libertà de'privati, ed allargare questi limiti per semplici considerazioni private, dovea tornare alla comune dei cittadini odioso; essendo, come abbiam visto, proprietà della legge ch'essa sia « nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta » (Isid. *Etymolog.* V, 21).

Ho qui accennato, come a un dubbio, che il *privilegium* si estendesse nel tempo della Repubblica a qualunque legge fatta per un privato, fosse in pro o contro lui. Or quelli che vogliono che il *privilegium* proibito dalle dodici Tavole fosse soltanto l'odioso, traggono la più valida delle loro prove dalla forza del verbo *irrogari*, adoperato da Cicerone quando e' parla de' privilegi nel nostro Dialogo (III, 4, 11), nell'Orazione *pro Sestio* (30, 65), e nell'altra *de Domo* (17, 43): e questo fu tenuto per sicuro argomento dal Marcilio (Leges XII tabull. collectio et interpret. c. 84), difeso poi da Everardo Ottone (Thesaur. Iur. Romani Tom. IV, Præfat. p. VIII); quindi dal Mascovio (ved. adnot. all'*Opere Latine* del Gravina p. 250 ed. Venet. 1739); dall'Heinecio (Antiquit. Roman. Syntagma I, 2, 60); e di recente anche dal Kritzio (ad Sallust. *Histor. Fragm.* II, 62): il quale senz'altro scrive, criticando il luogo Sallustiano, recato da Gellio (X, 20): « *privilegium* liberæ reipublicæ tempore non erat lex in alicuius gratiam lata, sed potius qua aliquid incommodi extra ordinem in singularem personam irrogaretur: cf. Heinecii Syntagma Antiqq. romm. I, 2, 60 p. 75 sq. ed. Haub. »

Samuele Petito (in Comment. in LL. Att. pag. 114) non fu di questo

Digitized by Google

parere, fondandosi sull'analogia di questa legge colla Solonica, di cui discorreremo più innanzi. Il Gothofredo nel suo commento alle Dodici Tavole (ap. Otton. *Thesaur.* II p. 182) sostiene che tanto l'odioso, quanto il favorevole *privilegium* fossero stati proibiti dalle dodici Tavole. Della qual sentenza fu pure il nostro Gravina: il quale rispondendo alla ragione recata dagli avversari, dice: «Etsi verbum *irrogare* plerumque contineat pœnam; ex hoc tamen XII tabul. loco apparet, etiam pertinere ad utilitatem; nam hic utramque complectitur retinetque significationem originis. Etenim *irrogare* compositum est ex *in* et *rogare*, hoc est *rogare in aliquem;* sive ob damnum, sive ob utilitatem» (De Iur. Natur. etc. c. 74). Con questa maniera di prova per altro non s'approda a niente: giacchè non è sempre l'etimologia quella che deve dare il significato delle parole, ma più che altro è da osservare il valore che nel fatto gli danno gli scrittori de' tempi, a cui si porta la questione: si tratta qui d'un momento storico non etimologico della voce *irrogare*. Poteasi piuttosto rispondere agli avversari: i pochi luoghi dove M. Tullio parla del privilegio, sono per lo più intesi in cose di danno altrui, ed allora naturalmente l'*irrogare* va bene; ma chi vi dice che, se avesse Marco Tullio discorso d'un supposto privilegio grazioso, non avesse usato un altro verbo? E veramente c'è anche in M. Tullio *privilegium* nel significato grazioso. In fatti nell'ep. 15 l. III *ad Attic.* egli parla d'un provvedimento, cui dovea rogare Culeone a far abolire la legge Clodia, che lo tenea esule da Roma: ivi si dice: «Quod te cum Culeone scribis *de privilegio* locutum, est aliquid; sed multo est melius abrogari (legem Clodii).» Tullio qui invoca una vera legge contro una legge, che e' chiamò sempre *privilegium*, ma che in cuore suo forse non tenea veramente tale. Se poi avessimo da ricorrere all'autorità de' grammatici Gellio (l. c.), Isidoro (l. c.), Vittorino (ed. Putsch. p. 2466); il quale ultimo, forse volendo correggere, come volea far Capro, altro grammatico, (ap. Putsch. p. 2249) un fallo d'ortografia, scrive: «credo quod ignoretis nomen privilegium quod dicitur. lex enim privilegii in unum hominem est dicta;» crederemmo che dovesse tenersi essere il *privilegium* una legge per un privato in senso e buono e malo in generale: quantunque nelle parole di quest'ultimo si possa anche pensare il solo privilegio odioso e non il grazioso.

Ma perchè questi grammatici è facile che, più che da fonti antiche, togliessero dall'uso de' loro tempi o dalla ragione, non sempre sicura, dell'etimologia, la loro definizione, noi, lasciati costoro, aggiungeremo all'autorità accennata di Cicerone (ad Att. III, 15) e dell'autore delle Declamazioni attribuite a Quintiliano (CCLIV), una ragione cavata dal passaggio, che fece questa voce, dal significato prima quasi sempre odioso a quello sempre grazioso. E per verità com'è possibile, se non fosse stato nel *privilegium* un valore generico, che s'appellasse più tardi grazia ciò che, alla distanza di un centinaio d'anni, era tenuto essenzialmente pena, danno, ingiustizia? Vorrassi dire che ciò, ch'era tenuto violazione di libertà in una repubblica, era creduto una grazia sotto il dispotismo imperiale? Ma ciò non sarebbe, credo almeno, troppo conciliabile parte colla scaltrezza, parte colla prudenza di molti imperatori, specie i primi; i quali certo non vollero del tutto e subito mutare i nomi nè il significato delle istituzioni repubblicane,

Digitized by Google

ma solo convertirne il buono in loro pro, sopponendolo alla loro autorità.

Tacito (Ann. II, 28) parlando del tempo di Augusto accenna ai *privilegia parentum*: Svetonio (August. c. 45) scrive: « Athletis et conservavit privilegia et ampliavit: » e meglio ancora parlando di Cesare (Cæsar c. 28): « Nec contentus Marcellus provincias Cæsari et privilegium eripere etc.» E già con quest'ultimo esempio risaliamo quasi al tempo del nostro Dialogo. Rispetto a' privilegi de' provinciali troviam detto d'Augusto nello stesso Svetonio: « Athenis initiatus, cum postea Romæ pro tribunali de privilegio sacerdotum Atticæ Cereris cognosceret » (August. 93). E Plinio (X, 56) scrive rispetto agli Apamei: « nunquam tamen esse lectas (rationes coloniæ) ab ullo proconsulum; habuisse privilegium et vetustissimum morem, arbitrio suo rempublicam administrare: » e Traiano risponde (X, 57): « salvis, quæ habent, privilegiis esse facturum. » E questa maniera di privilegio di poter governarsi colle proprie leggi era certo grazioso a chi lo godea e lo teneva come un acquisto: onde Cicerone (ad Att. 6, 2, 4): « ita multæ civitates omni ære alieno liberatæ, multæ valde levatæ sunt; omnes, suis legibus et iudiciis usæ, αὐτονομίαν adeptæ, revixerunt. » Il *privilegium* grazioso era dunque in uso anche ne' tempi della Repubblica.

Non si può tuttavia dissimulare, che, quantunque la sola ragione dell'etimologia d'*irrogare* non abbia per sè tanto valore; tutto quanto per altro il citato luogo della Orazione *de Domo*, se ce 'l mettiamo dinanzi, non ci presenti gravi difficoltà in proposito. Trascriviamolo: «quo iure, quo more, quo exemplo legem nominatim de capite civis indemnati tulisti? Vetant leges sacratæ, vetant XII tabulæ, leges *privatis hominibus irrogari: id est enim privilegium. nemo umquam tulit: nihil est crudelius, nihil perniciosius, nihil quod minus hæc civitas ferre possit.* Proscriptionis miserrimum nomen illud, et omnis acerbitas Sullani temporis quid habet, quod maxime sit insigne ad memoriam crudelitatis? Opinor, *pœnam in cives Romanos nominatim sine iudicio constitutam.* Hanc vos igitur, pontifices, iudicio atque auctoritate vestra tribuno plebis potestatem dabitis, ut proscribere possit quos velit? Quæro enim, quid sit aliud proscribere? VELITIS, IVBEATIS VT M. TVLLIVS IN CIVITATE NE SIT, BONAQVE EIVS VT MEA SINT. Ita enim fecit, etsi aliis verbis tulit. *Hoc plebei scitum est? hæc lex? hæc rogatio est?* hoc vos pati potestis? hoc ferre civitas, ut *singuli cives singulis versiculis e civitate tollantur?* » (XVII, 43-44). Se si potesse qui leggere: « id enim privilegium nemo umquam tulit, » allora s'avrebbe qui una specie odiosa di *privilegium*, non il *privilegium* in generale. Ma oltrechè vieta di fare tale correzione il severo rispetto che esigono i codici; il confronto stesso col nostro luogo dove si ripete la stessa cosa con quasi le stesse parole, toglie ogni possibilità di pensare a tal emendamento, che sarebbe del tutto arbitrario. A trovar dunque qualche conciliazione tra questo luogo, che fa il *privilegium* evidentemente cosa detestabile, cogli altri luoghi che lo suppongono evidentemente anche grazioso, bisogna dire che M. Tullio inteso avesse che il *privilegium*, per antonomasia proibito dalle Dodici Tavole, fosse quella rogazione che contenea una condanna d'un privato nominatamente e senza giudizio. L'*enim* in fatti, che segue alle parole esprimenti il contenuto del

Digitized by Google

privilegio, mostra quasi sicura questa conclusione. Alle ultime parole «..... ut singuli cives singulis versiculis e civitate tollantur:» fanno molto opportuno riscontro l'altre di Tacito, che parlando delle perverse rogazioni, specialmente de' tempi Sillani, scrive: «Iam non modo in commune, sed in singulos homines latæ quæstiones; et, corruptissima republica, plurimæ leges» (Ann. III, 27): e si noti che ciò e' mette di fronte alle Dodici Tavole «finis æqui iuris:» laddove quell'altre son dette «per vim latæ» (Ib.) Anche Eraclito avrebbe scritto all'amico Ermodoro, il dotto Efesino, esule in Italia, e che dovette molto giovare il lavoro legislativo dei decemviri (fr. 4 de Orig. iur. etc. I, 2): sento dire che gli Efesini sieno per istanziare una legge contro di me, ciò che è contro ogni legge: giacchè contro un individuo non si fa una legge ma un giudizio. Non capiscono gli Efesini, quanto sia diverso il giudice dal legislatore: «Πυνθάνομαι Ἐφεσίους μέλλειν εἰσηγεῖσθαι νόμον κατ' ἐμοῦ ἀνομώτατον· σὺδεὶς γὰρ νόμος ἐφ' ἑνός, ἀλλὰ κρίσις· οὐκ ἴσασιν Ἐφέσιοι, ὅτι ἕτερος δικαστὴς νομοθέτου» (Epistolæ Græcanicæ p. 335, *Aureliæ Allobrogum* 1606).

L'articolo poi delle Dodici Tavole sul *privilegium* trova la sua ragione nell'indole e natura stessa delle leggi decemvirali. Esse erano state fatte per porre un giusto limite alla indeterminatissima potestà legislativa de' consoli, per la quale, come dicea Terentillo Arsa, rogatore della nuova legge, e' poteano tutti i terrori delle leggi e tutti i supplizi riversar sulla plebe: «quippe duos pro uno dominos acceptos immoderata infinitaque potestate: qui soluti atque effranati ipsi omnes metus legum omniaque supplicia verterent in plebem» (Liv. III, 9): onde continuava C. Terentillo Arsa: «quæ ne æterna illis licentia sit, legem se promulgaturum, ut etc.» La legge dovea mettere alla pari plebe e padri ne' benefizi della repubblica e nel godimento della libertà: «communiter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quæque æquandæ libertatis essent, sinerent creari» (Liv. III, 31): e questa fu tenuta il pieno fonte d'ogni pubblico e privato diritto: «fons omnis publici privatique iuris» (Id. III, 34): l'estrema misura d'un egual giure: «finis æqui iuris» (Tacit. *Ann.* III, 27). Ora se non fosse stato posto un articolo di legge, che radicalmente avesse levata la possibilità di rivolgere contro a' privati i terrori d'una subita e singolar legge, la decemvirale legislazione sarebbe riuscita affatto inutile a render pari, dinanzi ad una commune legge, ogni cittadino. Ecco la ragione di quell'orrore in cui i Romani tennero ogni legge nuova, fatta solo ad esercitare il suo peso sopra un privato, considerato come tale, non come suddito della legge comune, ossia come singolare cittadino. Per ciò io crederei men vero quel che dice in proposito il nostro Vico, cioè che il – *privilegia ne irroganto* – fosse quasi guarentigia della *romana aristocrazia*, asserendo egli: «da quel capo della Legge delle XII Tavole PRIVILEGIA NE IRROGANTO, osservato nella *romana aristocrazia*, per le tante *leggi singolari* fatte, come si è detto, nella *libertà popolare*, si giunse a tanto sotto le *monarchie*, ch'i *principi* non fann'altro che concedere *privilegi*» (Principii di Scienza Nuova l. IV: Opere vol. V, p. 550 ed. Ferrari). Vero è piuttosto che da prima furon guarantigia dell'eguaglianza di tutti dinanzi la legge; e quindi fu invocato tale principio in propria difesa

Digitized by Google

ora da' plebei, ora dagli ottimati, secondo che gli uni o gli altri si credeano dalla parte avversa offesi.

Del rimanente questo principio legislativo, che di per sè, come abbiam visto, fluisce dalla natura della legge generalmente considerata e da quella speciale dei decemviri, noi lo troviamo positivamente espresso nell'Attica legislazione, soltanto dopo che i decemviri lo posero nelle loro tavole. Andocide s'appella alla legge che dice non esser lecito di stabilir una legge nuova contro un solo cittadino, se la stessa non valga per tutti gli Ateniesi, quando non giudichino altrimenti seimila votanti a suffragi segreti: «Μηδὲ ἐπ' ἀνδρὶ νόμον ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν μὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις, ἐὰν μὴ ἑξακισχιλίοις δόξῃ κρύβδην ψηφιζομένοις» (De Mysteriis § 87): legge che tale e quale è riportata da Demostene nella Orazione contro Aristocrate (p. 649), e in quella contro Timocrate (p. 719). Sol che quivi in vece del solo μὴ ἑξακισχιλίοις è detto μὴ ἔλαττον ἑξακισχιλίων, cioè non meno di seimila: e nell'Orazione II contro Stefano (p. 1132) è citata la legge stessa senza la restrizione del numero dei votanti. Enea Gazeo (*in Theophrasto*) attribuisce esplicitamente questa legge a Solone: «ὁ μὲν τοῦ Σόλωνος οὐκ ἐᾷ νόμον ἐπ' ἀνδρὶ τιθέναι, ἀλλ' ἢ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν ἀνθρώποις τίθεσθαι.» Di positive autorità, che attribuiscano a Solone cotesta legge non abbiamo che questa; alla quale sola non dubitò di prestar fede la comune dei dotti dal Cuiacio (Observ. XV, 8) fino ad Ermanno Schelling (*De Solonis Legibus apud Oratores Atticos* p. 55, Berolini 1842). Ma se noi badiamo al come ne parla Andocide, noi la terremo in Grecia un cinquant'anni suppergiù meno antica della decemvirale (an. 451 av. C.); dicendo egli espressamente (Or. cit. § 80) che tale legge, di cui tutti s'avvantaggiavano ancora in Atene, si fece dopo la cacciata dei trenta tiranni (an. 403 av. Cr.).

Nè si dica che questa fosse una di quelle leggi che i legislatori, scelti a giudicare e scegliere tra le antiche le ancora utili leggi (δοκιμάσαντες πάντας τοὺς νόμους ib. § 82), ritennero delle Soloniche; giacchè espressamente da Andocide essa è posta tra quelle dovute fare di nuovo per impedire i mali che avean recati le antiche. E in vero egli dice (§ 86): poichè dunque si crede che a molti de' cittadini sovrastino disgrazie, agli uni per colpa delle leggi, agli altri per colpa di voti popolari già prima pronunciati, abbiamo posto coteste leggi, per ragion di quel che ancora accade, acciò non avvenga più cosa di simile: «ἐπειδὴ τοίνυν ἐωρῶμεν ὅτι πολλοῖς τῶν πολιτῶν εἶεν συμφοραί, τοῖς μὲν κατὰ νόμους, τοῖς δὲ κατὰ ψηφίσματα τὰ πρότερον γενόμενα, τουτουσὶ τοὺς νόμους ἐθέμεθα, αὐτῶν εἵνεκα τῶν νυνὶ ποιουμένων, ἵνα ταὐτῶν μηδὲν γίνηται.» E quindi e' dice: recitami queste leggi: ed e' recita la legge di cui si discorre. Non par dunque che Enea Gazeo dovesse meritare tutta la fede, che gli fu data: tanto più che si può dire che quando d'una legge non si sapea l'origine, soleasi riportare alla legislazione Solonica (vedi il Grote, *Histoire de la Grèce trad. cit.* tom. IV, p. 188). E con ciò stesso si vede che chi vuol ricorrere nel fatto de' privilegi della legislazione Romana all'analogia colle leggi Soloniche, ricorre ad un argomento che certo vacilla. Sui riscontri delle leggi Decemvirali colle Soloniche vedi la nota in fine.

Di più giova osservare che la legge de' *privilegia* non è propria-

Digitized by Google

mente dell'età dei decemviri; ma risale alle leggi *sacratæ*, dalle quali fu derivata nelle Dodici Tavole, come è detto nella Orazione *de Domo* (XVII, 43). E già sappiamo che i decemviri furono creati a patto che la *lex Icilia de Aventino* e le altre sacrate leggi non fossero abrogate: «placet creari decemviros sine provocatione et ne quis eo anno alius magistratus esset, admiscerenturne plebeii, controversia aliquandiu fuit. postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliæque sacratæ leges abrogarentur» (Liv. III, 32). Or queste sacrate leggi si devono sicuramente ammettere esistenti prima della secessione della plebe, cioè prima del 494 avanti Cristo, un secolo dopo Solone legislatore. E si sa anzi che uno dei precipui fini della secessione sul Monte Sacro fu il voler la plebe ristorate le sacrate leggi, che già possedea, onde Tullio: «Tanta igitur in illis (plebeis) virtus fuit, ut anno XVI post reges exactos propter nimiam dominationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent etc.» (apud Ascon. in Corneliam pp. 75 e 76). E quindi anche per questa ragione cronologica troviamo immensamente improbabile che questa legge fosse tanto per tempo derivata a Roma dalla legislazione Solonica. E se anche fosse autentica la lettera di Eraclito ad Ermodoro, quest'ultimo non avrebbe certo dovuto usare della sua autorevole parola per fare che si ponesse nelle nuove tavole una delle leggi di Atene ed il pensiero legislativo, che avea certo in comune coll'amico; ma avrebbe al più confermati i decemviri a mantenere questa antica legge Romana, e ad inscriverla nelle loro tavole.

Senza poi dire che questa legge decemvirale non solo s'avvantaggia su quella di Atene per tempo, ma anche per più forte esclusione del privilegio. E in fatti la legislazione Attica, come abbiam visto, proibisce tal legge per un solo cittadino, soltanto quando i seimila non l'abbiano approvata; approvata da loro non era ritenuta illegale: a Roma per contrario il privilegio decemvirale non si volea legittimo a nessun patto, nè si potea quindi proporre neppure alla grande assemblea delle Centurie. Inoltre politico eminentemente era il fondamento della legge Ateniese, eminentemente sociale quello della Romana. E in vero Demostene dice che in Atene non si voleva che fosse passata una legge, che non valesse per tutti i cittadini, evidentemente per ragione democratica; giacchè come a ciascuno è data parte del pubblico governo, così pur conviene che ciascuno abbia egualmente parte delle leggi: «οὐκ ἐξ νόμου, ἀλλ' ἢ τὸν, αὐτὸν τιθέναι κατὰ πάντων τῶν πολιτῶν, καλῶς καὶ δημοτικῶς λέγων, ὥσπερ γὰρ τῆς ἄλλης πολιτείας ἴσον μέτεστιν ἑκάστῳ, οὕτω καὶ τούτων ἴσον μετέχειν ἕκαστον ἀξιοῖ» (*in Timocrat.* p. 719). In Roma in vece la comunanza al governo della Repubblica nell'età decemvirale è solo in voto: si cerca l'eguaglianza del civile diritto: ciò che con le Dodici Tavole si credette d'avere sostanzialmente ottenuto. Dico così perchè non si vuole credere che con esse siasi esaurita ogni efficienza legislativa tra' Romani; ma l'indole di questa efficienza per gran parte, dopo le Dodici Tavole, fu più interpretativa, che creativa; che le leggi fatte dopo la decemvirale furono per lo più tenute siccome prodotto di rei talenti, pieni d'ambizione e d'intenzioni disordinate, e di natura più violenta che altro. Tacito (Ann. III, 27) a giustificare quel che avea detto, che le Dodici Tavole fossero il «finis æqui iuris;» soggiunge subito appresso: «nam secu-

Digitized by Google

tæ leges, etsi aliquando in maleficos ex delicto, sæpius tamen dissensione ordinum et apiscendi illicitos honores, aut pellendi claros viros aliaque ob prava, per vim latæ sunt.» Del resto la giustificazione di propor nuove leggi contro qualche speciale delinquente, senza incorrere la taccia di propor *privilegia*, l'abbiamo abbastanza soddisfacente nella Declamazione CCCXXXIX di Quintiliano, dove è detto: «Illud vero aliquanto minus existimare possum, *adversus singulos scripsisse legem*, cum certe mille sint, de quibus agitur. Quamquam rationem etiam, propter quod non liceat *rogationem contra singulos ferre*, illam video, quod peccata singulorum videantur habere leges suas. Homicidium fecit aliquis, sacrilegium, iniuriam cæteraque his similia: suo iure punitur, cum vero mille semel capiendos se alligandosque hosti præbuerint, hæc, ut opinor, supersunt, ut aut nulla castigatione dignam rem, qui contra dicunt, putent; aut, si castiganda sit, ostendant legem, qua castigari possit: aut, si non ostendant, nihil aliud quam rogationem superesse fateantur. Primum igitur hoc apud vos, Athenienses, dixisse contentus sum, æquissimum quidem ac iustissimum esse, ut populo detur summa rerum potestas, consilium tamen non utique turba, neque tumultu, neque angustiis eorum, qui consulantur, constare.» Ogni legge dunque nuova, anche fatta per l'occasione d'un nuovo disordine da punire in persone in generale, che riuscissero alla città rovinose, non potea dirsi privilegio; ma solo quella legge che nominatamente ed esclusivamente era fatta per un singolo individuo, cioè *in singulos cives singulis versiculis*, per dirlo colle parole di M. Tullio (de Dom. c. 17). Tutto questo abbiam detto per ciò che spetta il *privilegium* delle Dodici Tavole; il *privilegium* d'un valore affine a prerogativa, benefizio, favore personale, che esca dalle leggi comuni, esso si svolge propriamente nel Diritto Giustinianeo: vedi tra i recenti il Barinetti (Diritto Romano, *Parte generale* § 9 e 10); Arndts-Serafini (Le Pandette I, § 23); il Saredo (Trattato delle Leggi § 684 e segg.). Sulla natura de' quali privilegi bellamente il Vico dicea: «De' privilegi conceduti *con merito* non vi è cosa più conforme alla *natural equità:* anzi tutte *l'eccezioni* ch'oggi si danno alle leggi, si può con verità dire che sono *privilegi* dettati dal *particolar merito* de' *fatti*, il quale li tragge *fuori* dalla comune disposizione delle leggi» (Principii di Scienza Nuova l. c.).

Ma veniamo a ricercare in che veramente M. Tullio credea che stesse quel *privilegium*, che fu la ragione del suo esilio. Intanto bisogna premettere che Marco Tullio tutte le volte (post Reditum in Senatu III, 8: IX, 22; de Dom. X, 26: XVII, 43: XXII, 57 e 58; XXIV, 62: XLII, 110; pro Milone XIV, 36; in Pison. XIII, 30; pro Sestio XXIV, 53) che parla di quella, che lo Scoliaste Bobiense chiama *Claudiam legem de exilio Ciceronis* (p. 309), egli ha sempre la nota d'un oratore adirato; e per lui, il dì che avvenne questa rogazione, città non c'era più a Roma; essa rivisse al richiamo di lui. Onde nel Paradosso IV, alludendo a Clodio, e' scrive: «Non igitur erat illa tum civitas, cum leges in ea nihil valebant, cum iudicia iacebant, cum mos patrius occiderat, cum ferro pulsis magistratibus, senatus nomen in re publica non erat. Prædonum ille concursus, et, te duce, latrocinium in foro constitutum, et reliquiæ coniurationis a Catilinæ furiis ad tuum scelus

Digitized by Google

furoremque conversæ, non civitas erat. Itaque pulsus ego civitate non sum, quæ nulla erat; arcessitus in civitatem sum, cum esset in re publica consul, qui tum nullus fuerat; esset senatus, qui tum occiderat; esset consensus populi liber; esset iuris et æquitatis, quæ vincula sunt civitatis, repetita memoria. Ac vide, quam ista tui latrocinii tela contempserim» (c. 1). Dopo questo osserviamo che Marco Tullio non si dice propriamente offeso dal *privilegium* nella prima legge Clodia, che in generale dicea: «qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur» (Velleius II, 45); perchè non s'avea con essa colpito lui *nominatim*; quantunque fosse evidentemente proposta contro il solo Cicerone: «cuius (legis) verbis etsi non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur» (Id. A.): e quantunque avesse, secondo quello che si ha da Cassio, la prima legge Clodia una forza, come la dicono, retroattiva, perchè andava a ferire e quelli che farebbero e quelli che avean fatto uccidere cittadini e quel modo: «ἀποκτενούντων ἢ καὶ ἀπεκτονότων» (XXXVIII, 14.). Marco Tullio si tenne colpito dal *privilegium* nella susseguente legge singolare, che va ben distinta dall'altra, che è, almeno nelle forme, generale; nella qual seconda legge nominatamente si chiedea ne' comizi tributi un'applicazione a Marco Tullio della legge da essi prima votata, la quale a un di presso sonava; «*velitis iubeatis, ut M. Tullio aqua et igni..... interdictum sit*» (de Dom. XVIII, 47). Tullio stesso evidentemente riferisce la sua rovina a questa seconda legge; e' si pente, scrivendo ad Attico, di aver dato troppa importanza alla prima, la quale non lo potea, com'era stata promulgata, danneggiare: «quam (legem) si, ut est promulgata, laudare voluissemus, aut, ut erat negligenda, negligere, nocere omnino nobis non potuisset. hic mihi primum non modo consilium defuit, sed etiam obfuit. cæci, cæci, inquam, fuimus in vestitu mutando, in populo rogando. *quod, nisi nominatim mecum agi cœptum esset, fieri perniciosum fuit*» (ad Att. III, 15). E prima di dire nel citato luogo della citata Orazione (XVII, 43) «*retant leges sacratæ etc.*» dice: «quo iure, quo more, quo exemplo legem *nominatim de capite civis indemnati tulisti*?» E altrove: «totam illam, ut ante dixi, proscriptionem, non legem, putavit (Lentulus) qua civis optime de re publica meritus, *nominatim, sine iudicio,* una cum senatu, rei publicæ esset ereptus» (p. Red. in Senatu IV, 8): e ancora nella Orazione *de Domo* (XLII, 110): «cum *indemnatum* exturbares, *privilegiis tyrannicis irrogatis*:» e anche: «*iudicium* mihi fuit pertimescendum? *an sine iudicio privilegium?*» (Ib. XXII, 57): «an vero *in iudicio* periculi nihil fuit: *privilegium* pertimui etc?» (Ib. § 58): «non modo *indemnati,* sed ne accusati quidem, licuit tibi ferre non *legem*, sed *nefarium privilegium*» (Ib. X, 26). Anche da soli questi luoghi si può con sicurezza raccogliere che, non già nella prima rogazione Clodia che determinò il suo volontario esilio, ma nella seconda M. Tullio trovò un esecrando *privilegium*. E con ragione; imperciocchè il cittadino, come tale, è solo suddito della legge: e solo quando ad essa vien meno, dev'esser punito. Ma finchè non è provato legittimamente che ciò avvenne, ossia finchè non è processato e dopo il processo trovato colpevole, chi ne domanda al popolo la condanna, questi deve fare una rogazione nuova e a posta per lui, fuori della

Digitized by Google

legge, ossia deve rogare un *privilegium*. Aggiungi che tale giudizio, come capitale che era, per le sacrate e per le decemvirali leggi non poteasi fare se non ne' comizii centuriati. Ma se ciò era legge, a fare altrimenti bisognava metter innanzi una rogazione contraria alle leggi, ossia fare una rogazione che di nuovo e per un singolo caso assoggettasse a condanna capitale un supposto colpevole; e ciò riusciva evidentemente al *privilegium*. Ora se da luoghi citati apparisce che senza processo e fuori de' comizi centuriati fu per Cicerone nominatamente rogata da Clodio una legge d'esilio: dunque essa dovea essere ed era in fatti un *privilegium*, conforme alle sacrate leggi ed alle decemvirali.

Per questo soleva Tullio raffermare la sua difesa colla sentenza di L. Cotta, pronunciata a questo proposito in Senato: «Tum princeps rogatus sententiam L. Cotta dixit id, quod dignissimum re publica fuit, nihil de me actum esse iure, nihil more maiorum, nihil legibus: *non posse quemquam de civitate tolli sine iudicio*: *de capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse, nisi comitiis centuriatis*: vim fuisse illam, flammam quassatæ reipublicæ perturbatorumque temporum, iure iudiciisque sublatis» (pro Sestio c. XXXIV). Di riscontro poi all'enormezza del *privilegium* di Clodio, ritornato a Roma M. Tullio per opera specialmente di Cornelio Lentulo, al quale alludendo egli con enfasi frenetica, nell'atto che nominava il figlio, dicea: «P. Lentulum, cuius ego *patrem deum ac parentem fortunæ statuo ac nominis mei et fratris rerumque nostrarum*» (pro Sestio LXIX, 144); si vantava di essere stato richiamato in patria pel suffragio dei centuriati comizi «quo die nos *comitiis centuriatis*, *quæ maxime maiores comitia iusta* dici haberique voluerunt, arcessivit (Lentulus) in patriam» (post Redit. in Sen. XI, 27): «cognovi, ante diem VI id. Sext. cum Brundusii essem, litteris Quinti fratris, mirifico studio omnium ætatum atque ordinum incredibili concursu Italiæ, legem *comitiis centuriatis* esse perlatam» (ad Att. IV, 1). E ciò stesso con minor enfasi, ma con maggiore efficacia e precisione di frasi, espone in questo luogo (III, 45) sul quale dissertiamo, dove avendo messo: «præterea neque tributa capitis comitia rata esse neque ulla privilegii:» spiega colla seconda parte di queste proposizioni la prima: volendo dire come non essendo i comizi tributi competenti nelle cause capitali, ed essendo per di più la rogazione del suo esilio fatta nominatamente e senza giudizio, non erano que' comizi legittimi, nè quindi legittima la sua condanna. Lui dunque non avere avuto bisogno di essere da una legge revocato dall'esilio, perchè era stato condannato da una legge non veramente tale e che alla vera s'opponea, e ciò era il *privilegium*. L'aver poi uomini chiarissimi voluto recar la causa sua a' comizi centuriati, fu perchè tutta Italia co' suffragi mostrasse il sentimento suo intorno quello ch'era vanto di Tullio, cioè che fosse stata pronunziata una sentenza contraria a quella di servi e di assassini: «quocirca nihil nobis opus esse lege, de quibus nihil omnino actum esset legibus. Sed visum est et vobis et clarissimis viris melius, de quo servi et latrones scivisse aliquid dicerent, de hoc eodem cunctam Italiam, quid sentiret, ostendere» (de Leg. l. c.).

Ecco quanto ho potuto mettere insieme per illustrare il nostro luogo, che parla del *privilegium*, onde fu esiliato Marco Tullio; cercando di chiarire la natura dei *privilegia* decemvirali: dei quali d'altra parte

Digitized by Google

parlando il Niebuhr in una nota alla sua Storia Romana (tom. IV, p. 30 vers. cit.), dice: «les privilèges: choses obscures:» oscurità che mantiene anche a' nostri giorni una discordanza grandissima di opinioni tra i dotti più recenti (A. W. Zumpt, *Das Criminalrecht I, 1 p. 367*).

Nota accennata alla pag. 650. — Ciò poi che si dice rispetto al *privilegium*, non si deve estendere a tutte le leggi Soloniche, alcuna delle quali fu certamente tradotta, quasi a verbo, nelle dodici Tavole. E veramente non si saprebbe comprendere come W. Ihne (Roma Antica dalla Fondazione all'Incendio Gallico, traduzione di Teresa Amici Masi — *Bologna 1883 p. 204 e seg.*), dopo avere esposta troppo imperfettamente la tradizione sull'andata di alcuni Romani a studiare le leggi Soloniche e le greche in generale, con tuono assoluto scriva: «Nonostante l'apparente evidenza, che sembra porgerci l'erezione d'una statua nel Foro, non esitiamo punto a dichiarare tutta favolosa la storia dell'ambascieria Greca e per le seguenti ragioni. Nessuna nazione degli antichi tempi pensò mai a formare le proprie leggi su un modello straniero. Meno di tutti lo avrebbero fatto i Romani, i quali se in qualcosa furono originali, lo furono appunto per il loro sistema di leggi civili e si distinsero per il loro disprezzo alle istituzioni forestiere. Se non fosse così, noi potremmo scoprire una tale somiglianza fra le leggi di Solone e quelle dei Romani, che proverebbe ad evidenza la derivazione delle une dalle altre. Non vi è questa somiglianza. Nè si potrebbe capire come degli Ambasciatori Romani fossero andati ad Atene per studiare le leggi di Solone, perchè al tempo dei Decemviri queste leggi non erano più in vigore, ma erano state sostituite dalle istituzioni democratiche di Clistene. Oltre a queste ragioni, i Romani, nel periodo dei Decemviri, a metà del quarto secolo avanti Cristo, se aveano udito il nome di Solone o di Atene, erano probabilmente molto lontani dall'avere una cognizione così generale della Grecia quale si richiederebbe alla risoluzione di creare modelli Greci per la loro legislazione. Non possiamo far nulla di meglio per compendiare tutti i nostri dubbi, che valerci delle parole del Gibbon. «Per motivo di ambizione nazionale tanto Livio quanto Dionisio sono disposti a credere che i Romani visitassero Atene, durante la savia e splendida amministrazione di Pericle, e che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle dodici Tavole. Se tale ambascieria fosse realmente stata ricevuta dai barbari di Esperia, il nome Romano sarebbe stato famigliare ai Greci prima del Regno di Alessandro, ed il più piccolo segno che se n'avesse, sarebbe stato oggetto di studi e di ammirazioni alla curiosità dei tempi successivi. Ma i monumenti di Atene sono muti, ne sembrerebbe credibile che i patrizi avessero intrapreso un viaggio lungo e pericoloso per copiare un modello della più pura democrazia. Comparando le Tavole di Solone con quelle dei Decemviri si può trovare qualche rassomiglianza casuale, qualche regola che la ragione e la natura hanno insegnata ad ogni nazione. Ma in tutte le grandi linee della giurisprudenza, sia pubblica che privata, i legislatori di Roma e di Atene si dimostrano stranieri affatto e contrari gli uni agli altri.» Esclusa così la favola dell'ambascieria ad Atene, procederemo ad esaminare il racconto della legislazione Decemvirale.» Io per me desidererei d'avere dall'Ihne documenti positivi (mi si permetta di dir così) i quali provassero che proprio: «*Nessuna* nazione degli antichi tempi pensò *mai* a formare le proprie leggi su un modello straniero:» poi vorrei ch'e' mi dicesse per riguardo al *disprezzo alle istituzioni forestiere*, se vale più la sua asserzione o quella che s'ha in Sallustio: «Maiores nostri, patres conscripti, neque consilii neque audaciae unquam eguere, neque illis superbia obstabat, quo minus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur. Arma atque tela militaria ab Samnitibus, insignia magistratuum ab Tuscis pleraque sumpserunt: postremo quod ubique apud socios aut hostis idoneum videbatur, cum summo studio domi exsequebantur: imitari quam invidere bonis malebant. Sed eodem illo tempore [Graeciae morem imitati] verberibus animadvertebant in civis, de condemnatis summum supplicium sumebant» (De Catilinae Coniuratione c. 51): ciò che al proposito rincalzano mirabilmente le parole di Tacito: «accitis quae usquam egregia, compositae duodecim tabulae (Ann. III, 27: vedi anche Plinio *ep.* VIII, 24). Poi vorrei chiedere a lui se tutte noi abbiamo le leggi Soloniche (vedi

Digitized by Google

intorno a questo il Grote op. cit. tom. IV p. 183) da potere istituire un confronto adequato tra le Romane ed esse; se l'autorità di Cicerone che dice (de Leg. II, 23, 59) come certe cose sui funerali fossero nelle dodici Tavole «translata de Solonis fere legibus» e più avanti (III, 25, 64) «de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt:» vorrei chiedere se questa autorità di Cicerone non varrebbe, anche sola, più assai della sua con tutte le sue negazioni a priori. Vorrei pur che mi dicesse egli se, anche quando le leggi Soloniche non erano più tali e quali per la intervenuta riforma di Clistene, non potessero essere studiate dagli ambasciatori Romani nelle memorie e ne' documenti certissimi, che doveano senza dubbio esistere ancora in Atene: ed altre simili cose vorrei chiedergli, dinanzi alle quali questa sua critica superficiale dovrebbe certo restar muta. E per rispetto alla magna autorità del Gibbon, lasciando il molto d'arbitrario, che c'è in quel ch'ei dice, vorrei anche per lui domandare se, tra gli altri, M. Tullio è più attendibile, quando e' ci vede quasi identità tra alcune parti delle leggi decemvirali e le Soloniche, o il Gibbon quando e' dice: «i legislatori di Roma e di Atene si dimostrano stranieri affatto e contrari gli uni agli altri.» Possibile che lo storico della genesi delle Romane leggi, Pomponio, non abbia neppur sospettato di questa contrarietà e discordanza tra le leggi Decemvirali e quelle de' Greci, quando senz'altro scrivea: «placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Græcis civitatibus» (fr. 2 § 4 De origin. iur. etc. I, 2)? Finirei poi facendo osservare all'Ihne come l'autorità dello stesso Gibbon sia anzi contro di lui. Dicendo in fatti il Gibbon che anche Livio fu indotto da *nazionale ambizione a credere che i Romani visitassero Atene durante la savia e splendida amministrazione di Pericle, e che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle dodici Tavole:* non vede l'Ihne che ciò contraddice a quello che avea egli affermato, cioè che i Romani *si distinsero per il loro disprezzo alle istituzioni forestiere?* Ambire e disprezzare al tempo stesso una stessa cosa sotto uno stesso rispetto non fanno a pugni tra loro, almanco dinanzi alla vecchia critica? Intanto Dionisio su questo proposito parla con tale evidente imparzialità da smentire le accuse di tutto l'ipercritico mondo tedesco e brittanico. I Decemviri, ei dice, tanto dei patrii costumi quanto delle leggi Elleniche, recate dall'ambasceria, scegliendo il meglio e il più confacevole alla città Romana, ne dovean formare un codice: «τούτους δὲ τοὺς ἄνδρας (δέκα) ἔκ τε τῶν πατρίων ἐθῶν καὶ ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν νόμων, οὓς ἐκόμισαν οἱ πρέσβεις, ἐκλεξαμένους τὰ κράτιστα καὶ τῇ Ῥωμαίων πόλει πρόσφορα νομοθετήσεσθαι» (X, 05: ed. Kiessling).

Digitized by Google

DISSERTAZIONE

SULLA PENA GIURIDICA

SECONDO IL PENSIERO TULLIANO

« Legesque cum magis iudiciis quam verbis sanciendæ sint, adiungitur «NOXIAE POENA PAR ESTO.» et in suo vitio quisque plectatur: vis capite, avaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur. » (De Legibus III, 20, 46).

A dare quella più esatta spiegazione, che merita questo luogo tanto ricco di dottrina penale, si vuol subito fissare come qui la pena si consideri espressamente rispetto alla legge o al giure: ciò che i moderni direbbero pena giuridica. Le parole di M. Tullio ci dicono ch'egli considera la pena per questo rispetto, come ciò onde la legge è sancita. In fatti qui si dice che le leggi ne' giudizi devono avere la loro più efficace sanzione: or la sanzione che altro è mai se non la parte della legge, colla quale sono stabilite le pene per chi opera in modo difforme dalla legge stessa? « Legum eas partes, quibus pœnas constituimus adversus eos, qui contra leges fuerint, *sanctiones* vocamus » (Inst. II, 1, 10). Certo se questa sanzione non fosse attuata ne' criminali giudizi, cioè se le pene stabilite nella sanzione non fossero effettivamente inflitte da' magistrati, le leggi si ridurrebbero a parole vane; onde il nostro Tullio: « leges... magis *iudiciis* quam *verbis sanciendæ sunt* ».

La sanzione poi i Romani la tenevano tanto necessaria alla compitezza della legge che *lex imperfecta* da loro diceasi quella che n'era mancante: « inter leges quoque illa *imperfecta* dicitur, in qua nulla deviantibus pœna sancitur » (Macrob. *in Somn. Scipion.* II, 17: vedi il Savigny, sulla *lex Cincia*, § 6). Colla sanzione le leggi per loro eran poste tra le *sante* cose; per la sanzione otteneano una specie di suggello divino o di consacrazione, entrando così a far quasi parte delle cose di giure divino: « quodammodo divini iuris sunt » (Cai. II, 8); giacchè in origine *sancire* esprimeva l'effondere su certe cose il sangue della vittima, che le rendea consecrate: « *sancire* autem proprie est *sanctum* aliquid, id est *consecratum* facere *fuso sanguine* hostiæ: et dictum *sanctum* quasi sanguine *consecratum* » (Serv. ad Æn. XII, 200). Di qui la inviolabilità delle leggi: « et *sanctæ* leges quæ non debent *pœnæ sanctione* corrumpi » (Macrob. *Sat.* III, 3, 6):

Digitized by Google

« *sanctum* est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est » (Dig. fr. 8 de div. rer. I, 8). Quindi la stabilità loro: « ut leges *sanctas* dicimus, i. e. *firmas*, a *sanciendo* »: « *confirmat* = *sancta* esse facit (Serv. ad Æn. VIII, 383, XII, 200): quindi l'ultimo loro compimento: « *Sanctio* legum, quæ novissime certam pœnam irrogat iis, qui præceptis legis non obtemperaverint » (fr. 41 De pœnis XLVIII, 19): onde Pellegrino Rossi: « La sanction pénale est le complément de la loi » (Traité de Droit Pénal II, 3: Paris 1863: vedi anche la nostra nota alla pagina 621). Nell'antitesi poi che M. Tullio costituisce tra *iudiciis* e *verbis* dicendo: « leges cum magis *iudiciis* quam *verbis* sanciendæ sint: » ei ci rileva come la sanzione abbia due ben distinti momenti: per l'uno appartiene al legislatore, per l'altro al magistrato, che la deve attuare: nel primo momento è posta nella legge, nel secondo è fatta passare sopra chi colpevolmente abbandona (*delinquit*) le imperative norme della legge stessa, sia col fare quel ch'essa vieta, sia trascurando quel ch'essa impone: e così abbiamo nella *Sanctio* della *Lex de imperio Vespasiani:* « Si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes plebisve scita senatusve consulta fuerit, sive, quod eum ex lege rogatione plebisve scito s(enatus)ve c(onsulto) facere oportebit, non fecerit non huius legis ergo, id ei ne fraudi esto » (§ 35).

Intanto nella quasi ironia, onde sono asperse le parole di Tullio, noi troviamo insegnato come la legge penale non sia altro che la premessa maggiore, come direbbero i logici, d'ogni criminale giudizio: essendochè dinanzi alla città non vi possa mai essere delitto giustamente punibile, senza che prima una legge o qualche giuridico precetto con ispeciale forma ne minacci la pena. Quindi è detto nelle Pandette: « pœna non irrogatur, nisi quæ quaque lege vel quo alio iure specialiter huic delicto imposita » (fr. 131 de verb. sign. L, 16). E nelle parole « vel quo alio iure » vuolsi intendere, come spiega il Königswarter (De Juris Criminalis placito: *Nullum delictum, nulla pœna sine prævia lege pœnali.* — Amstelodami 1835 p. 18), la *consuetudo*, il *ius moribus vulgo introductum*, e specialmente la consuetudine che sorgea da un rescritto del principe, riferentesi da prima ad un caso particolare, e quindi derivato a tutti i casi simili. Altrove abbiamo anche: « quamquam enim temerarii digni pœna sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est » (fr. 7 ad leg. Iul. maiest. XLVIII, 4). Onde più tardi il doppio adagio del giure penale: « nulla pœna sine lege — nullum delictum sine lege: » (v. il Pessina, *Elementi di Diritto Penale* § 4, 1 e 2).

Fu notato dal Jhering (L'esprit du Droit Romain, II, 45: trad. par O. de Meulenaere) intorno alla diversità tra le nostre idee di diritto penale e quelle de' Romani: « C'est la partie où nos idées actuelles le réclament le plus. L'opposition de notre droit moderne et du droit romain antique est contenue dans ces deux maximes: *nulla pœna sine lege* et *nulla actio sine lege* (legis actio). » E già prima del Jhering il Platner (*Quæstiones de Iure Criminum Romano* p. 8-22 Madburgi. 1842) avea fatta e sciolta negativamente la questione: « *Qualenus iure antiquo lex scripta ad puniendum necessaria fuerit.* » Ma se la questione vuol essere considerata nel riguardo dello spirito del Di-

Digitized by Google

ritto Romano, come fa certamente il Jhering, e forse anche il Platner (p. 22), allora vorrei io dire, con tutto il rispetto dovuto a que' due insigni Romanisti, che, sebbene il diritto penale Romano, nello stato suo iniziale, possa dare in parte loro ragione; in quanto che, come osserva il Königswarter, presso i Romani più antichi: «mores, religio, consuetudo... constituebant, quid esset delictum» (Op. cit. p. 4): se lo consideriamo per altro nell'indole del suo svolgimento, onde si rivela il suo spirito, certo, non diversamente dal diritto moderno, anch'esso reggeasi sul «*nulla pœna sine lege*».

Per mio conto lo spirito del giure penale presso a' Romani lo trovo bellamente segnato nella Orazione che recitò Tullio *pro Cluentio*, dove io leggo: «Primum (ut id iniquissimum esse confitear) huiusmodi est, ut *commutatis eis* opus sit *legibus*, *non ut iis*, quæ *sunt*, *non pareamus*» (c. 55). E prima sull'indirizzo de' giudizi in generale vi si legge: «opinor *hæc omnia lege* fieri, *totumque hoc iudicium*, ut antea dixi, *quasi mente quadam regi legis et administrari.... omnia legum imperio et præscripto fieri videbitis*» (c. 53). E rispetto ai giudizi penali abbiamo: «Est enim sapientis iudicis cogitare, *tantum* sibi a populo Romano esse *permissum quantum commissum et creditum sit:* et non solum sibi *potestatem* datam, verum etiam *fidem* habitam esse meminisse: posse, quem oderit, absolvere; quem non oderit, condemnare: et semper *non quid ipse velit*, sed *quid lex et religio cogat*, cogitare: *animadvertere*, qua lege *reus citetur*, *de quo reo cognoscat*, *quæ res in quæstione versetur*» (c. 58). E con vivacità demostenica rispondendo ad Attio quivi esclama: «Neque me illa oratio commoveret, quod ait Attius, indignum esse facinus, si senator iudicio quemquam circumvenerit, legibus eum teneri: si eques Romanus hoc idem fecerit, non teneri. Ut tibi concedam hoc indignum esse, quod cuiusmodi sit, iam videro, tu mihi concedas necesse est, multo esse indignius, in ea civitate, quæ *legibus teneatur*, *discedi a legibus*. Hoc enim vinculum est huius dignitatis, qua fruimur in re publica; hoc fundamentum libertatis, hic fons æquitatis: mens et animus et consilium et sententia civitatis *posita est in legibus*. Ut corpora nostra sine mente; sic civitas sine lege, suis partibus, ut nervis ac sanguine et membris, uti non potest. *Legum ministri, magistratus; legum interpretes, iudices:* legum denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus» (Ib. 53).

E quando mancava una legge espressa, non ricercavano i Romani una tessera giuridica de' loro giudizi nell'*exemplum?* Tullio scrivea a Sulpizio: «*quod exemplo fit, id etiam iure fieri putant*, sed aliquid atque adeo multa addunt et adferunt de suo» (ad fam. IV, 3): e a Dolabella scrivea lo stesso Cicerone: «Liberasti igitur et urbem periculo et civitatem metu, neque solum ad tempus maximam utilitatem attulisti, sed etiam ad *exemplum*» (ad fam. IX, 14). E che lo stesso valore giuridico l'avesse anche il *mos*, è fuor di dubbio (v. not. 2.ª p. 607): tanto è vero che il Platner (p. 11) scrive: «Ex sententia Servii ad Virgilium (Æn. I, 268) leges etiam mores dicuntur: *et quidem recte, quum leges e moribus proficiscantur:*» il che significa che l'origine della loro forza obbligatoria le leggi la traevano dai *mores*. Avvertiamo per altro che tal forza aveano i *mores boni*, non i *mali:* ciò che sfuggì

Digitized by Google

al Platner (Ib.) di avvertire, altrimenti egli non avrebbe nella nostra questione parlato della *vis morum*, citando il luogo di Plauto (Trinummus act. 4 sc. 3 v. 30), ove si dice:

> Mores leges perduxerunt iam in potestatem suam,
> Magis qui sunt obnoxii, quam parentes liberis.

Qui Plauto evidentemente parla non dei *mores* onde le *leges* si originano, ma di quelli onde le *leges* si corrompono: parla dei *mores* che «nihil faciunt, quod licet, nisi quod lubet» (Ib. v. 25); *mores* che: «rapere properant, qua sacrum, qua publicum» (Ib. v. 37): per cui le leggi «ad parietem sunt fixæ clavis ferreis, — Ubi *malos mores* affigi nimio fuerat æquius» (Ib. v. 32). E chi vorrebbe dire che questi sono i *mores* «*a quibus leges proficiscantur?*»

A mano a mano poi che svolgeasi il diritto penale, le leggi scritte, che n'erano insieme coi costumi il fondamento, vennero a rendere sempre meno necessario il ricorrere alle costumanze; e ciò con querela di quelli che nello scritto giure trovavano un freno al prepotente arbitrio. Dionisio fa dire a Servio Tullio, parlamentante all'assemblea popolare, che a' patrizi dolea perchè egli avrebbeli costretti a vivere tra plebei conforme alle leggi scritte: «κατὰ νόμους γεγραμμένους» (II, 11). La legislazione Giustinianea si vanta di aver date leggi per ogni singola cosa: «.... ut una lata in singulis rebus lex existeret» (De confir. Digestor. § 1).

Certo concederemo che in parecchi casi la pena non era presso i Romani precisamente determinata: concederemo eziandio che il popolo, secondo i casi legislatore o giudice, riunisse sovente queste due qualità a un tempo; ma ci sembra cosa troppo assoluta il dire coll'Jhering stesso: «les jugements étaient considérés comme des lois pour des cas particuliers» (l. c. p. 46). Ciò solo potrebbesi dire, anche secondo la ragion naturale del diritto, desumendolo dalla natura stessa d'ogni giudiziale sentenza, chè per sè, come osserva S. Tommaso «*sententia iudicis est quasi particularis lex in aliquo particulari facto*» (Sum. Theol. 2ª 2æ q. LXVII art. 1); e questo, perchè, come di nuovo e' dice, «*iudicium importat, secundum primam nominis impositionem, definitionem vel determinationem iusti, sive iuris*» (Ib. q. LX art. 1): e così già prima Aristotele avea chiamato il giudice *il determinatore del giure*: «τοῦ δικαίου βραβευτής ἐστιν ὁ δικαστής» (Rhetorica, I, 15): e quale *un diritto animato*: «ὁ γὰρ δικαστὴς βούλεται εἶναι οἷον δίκαιον ἔμψυχον» (Ethic. Nicomach. V. p. 1132 a). Del resto tale spirito nel Diritto Romano mostrasi sin dall'età dei re (v. lo Zumpt Criminalrecht I, 1 p. 12-142). ossia da quando a Roma si cominciarono a sancir leggi, risalendo non solo fino a Servio Tullio, che da Tacito fu detto «*præcipuus sanctor legum*» (Ann. III, 26), ma fino a Romolo stesso (Plutarch in vit. Romuli c. 13 e Dion. II, 14). Onde io credo che sia non giustificato in tutta la sua larghezza il dire del Königswarter (op. cit. p. 8), che avanti le *Quæstiones Perpetuæ* «Romanos... eam doctrinam quæ omnem facti pœnalitatem ex legis pœnalis violatione deducit, secutos non esse. Condebant scilicet leges, non ut sic absolute constaret, quid delictum esset; sed ne iudices privati nimiam exercerent potestatem. Populus vero, qui ipse summus erat legislator, cuivis facto pœnam irrogare poterat, quod remp. lædere videretur, modo pœna irrogaretur reo ex lege,

Digitized by Google

quamvis post factum admissum lata.» A me pare invece che s'abbia a dire, che il popolo atteneasi alle leggi quand'esse fossero state bastevoli al caso, altrimenti e' n'avrebbe fatte di nuove per il particolare bisogno. Licurgo nella sua Orazione contro Leocrate, dopo aver detto che il delitto, commesso da costui, d'abbandonare in maniera così indegna e contro il divieto del popolo la città, non avea pena adeguata nelle leggi (§ 8), soggiunge: per la qual cosa egli è uopo che voi, o Ateniesi, siate non solo giudici per il presente delitto, ma ben anche legislatori. Imperciocchè per tutti quei delitti per i quali qualche legge ha già tutto determinato, è facile che i giudici usando di questa norma castighino i delinquenti; ma quando la legge non ha compreso sotto un sol nome a puntino e decifratamente certi delitti, de' quali altri abbia passata la misura e siasi quindi esposto al rigore d'ogni possibile legge, allora è necessario che il vostro giudizio sia per lasciare un esempio agli avvenire: «*διὸ καὶ μάλιστα, ὦ ἄνδρες, δεῖ ὑμᾶς γενέσθαι μὴ μόνον τοῦ νῦν ἀδικήματος δικαστὰς ἀλλὰ καὶ νομοθέτας· ὅσα μὲν γὰρ τῶν ἀδικημάτων νόμος τις διώρικε, ῥᾴδιον τούτῳ κανόνι χρωμένους κολάζειν τοὺς παρανομοῦντας· ὅτα δὲ μὴ σφόδρα περιείληφεν ἑνὶ ὀνόματι προσαγορεύσας, μείζω δὲ τούτων τις ἠδίκηκεν, ἅπασι δὲ ὁμοίως ἔνοχός ἐστιν, ἀναγκαῖον τὴν ὑμετέραν κρίσιν καταλείπεσθαι παράδειγμα τοῖς ἐπιγιγνομένοις*» (§ 9). Nè altrimenti in Roma. Ma ciò è ben diverso dal dire che i Romani non avessero, almeno praticamente, tenuta la dottrina, che il delitto deve essere indicato preventivamente e punito appresso dalla legge; diverso dal dire che le leggi penali fossero presso i Romani un semplice coercimento all'arbitrio de' giudici, e non piuttosto una minaccia al cittadino a non delinquere e al giudice una norma a punire legittimamente. Il non essere le antiche legislazioni penali ancora giunte a fissare tali supreme specie di delitti, che comprendessero tutti quegli atti che offeso avrebbero la società e lo Stato, fu causa del dovere, dopo tai fatti, votare leggi e con esse alla mano punire i delinquenti. Ma lo stesso stabilire leggi innanzi ad un fatto nuovo per punir quello ed altri simili in appresso, è segno che la dottrina suddetta era tenuta siccome criterio pratico delle antiche legislazioni.

In un luogo del Brutus (c. 68) M. Tullio ci fa vedere i tre momenti giuridici della pena con una precisione e brevità mirabile; quali sono *delitto accertato*, *legge giuridica*, *giudizio*. Quivi in fatti parlandosi di Caio Staieno è detto: «ascendisset ad honores, nisi *facinore manifesto* deprehensus *pœnas legibus et iudicio* dedisset.» E certamente partendo dalla teorica sulla determinazione giuridica dei delitti e delle pene, fondava M. Tullio la distinzione che v'è fra la pena che dalla natura e da Dio è inflitta al delittuoso e quella che gli è inflitta dalla città: distinzione segnata pure da lui ne' luoghi dove dice: «tum das eas pœnas, quæ sunt *solæ* hominum sceleri a *diis immortalibus* (non dalla legge giuridica) constitutæ» (De Harusp. Respon. c. 18): «non in eo, cui facta est iniuria, sed iis, qui fecerunt, sceleris ac *conscientiæ pœna* permansit» (in Pison. c. 39): come pure dice nel secondo *de Legibus*: «periurii pœna divina, exitium: humana, dedecus» (§ 22). Spiccatissima è poi questa distinzione nel III degli Offizi (c. 17), ove M. Tullio, parlando del diritto che la natura ha fatto comune a tutte le genti, e di quello che una città fa comune a tutti i

Digitized by Google

suoi membri, scrive: « Societas est enim, quod, etsi sæpe dictum est, dicendum est tamen sæpius, latissime quidem quæ pateat, omnium inter omnes, interior eorum, qui eiusdem gentis sunt, proprior eorum, qui eiusdem civitatis. » Le pene, ei dice, nel loro valore filosofico non sono tali quali sono quelle prescritte dalle leggi: « Aliter leges, aliter philosophi tollunt astutias: leges quatenus manu tenere res possunt; philosophi quatenus ratione et intellegentia » (Ib.). E alle volte, continua, quello che per depravato costume non troviamo sancito per legge civile, questo è da natura sancito colla sua legge: « Hoc quamquam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe haberi, *neque aut lege sanciri aut iure civili:* tamen *naturæ lege sancitum est* » (Ib.): onde avvien che la legge giuridica non sia sempre una concreta effigie del diritto e della genuina giustizia, ma un' ombra, un' immagine: « nos veri iuris germanæque iustitiæ solidam et expressam effigiem nullam tenemus: umbra et imaginibus utimur, easque ipsas utinam sequeremur: feruntur enim ex optimis naturæ principiis et veritatis exemplis» (Ib.).

Dalle cose poi fin qui discorse sulla natura della pena giuridica rispetto alla giuridica legge possiamo dedurre, quasi come corollari del pensiero Tulliano, le risposte a diverse domande che si possono fare su tal soggetto. Si può domandare: la pena giuridica è intrinsecamente legittima? Senza dubbio; è anzi parte della legge stessa, quale istrumento della sua sanzione. È giusta? Certo: ella stessa anzi rende inviolabile il contenuto della legge, che altro non è se non il giure o il giusto. È necessaria? Tanto che la legge non avrebbe pratico valore, ossia in effetto sarebbe nulla senza di essa. È guarentita nell'uso che se ne può fare? Anche questo, perchè la si vuole attuare ne' giudizi, che son fatti conforme ai limiti e al modo dalla legge prescritti. È qualche cosa di puramente logico, o in ogni suo momento è qualche cosa di reale? Questo e non quello; perchè la legge, di cui la sanzione è parte, è la concreta espressione del legislativo volere; perchè sono concreti i giudizi che ne sono l'attuazione; perchè è concreto il suo effetto, patito dal cittadino su cui è attuata. Quando l'Hegel (La Filosofia del Diritto § XCIX vers. del Turchiarulo) colla chiarezza dell'avvenire, dice: « Solo l'idea in generale dee contenere il principio fondamentale per i particolari. Una tale determinazione dell'idea suppone necessariamente, che il delitto come volontà nulla in sè stessa contenga la sua abolizione, che prende forma di pena..... la pena è solamente la manifestazione del delitto, cioè a dire un secondo momento, il quale presuppone necessariamente il primo: » egli allora non sa dirci altro che l'idea della pena chiama l'idea del delitto e viceversa: cosa troppo vecchia per essere creduta merito del suo sistema: ma troppo bene in proposito direbbe il Trendelenburg (Diritto Naturale § 57): « Il diritto, come tale, avrà motivi più positivi di quelli che ha la logica imposta all'ingiustizia » (vedi anche lo Stahl, Storia della filosofia del diritto, vol. II. p. 529, Torino 1853). Anche l'Hegel per altro, dicendo cose già sempre in sostanza vecchie, scrive: « *colla negazione* (pena) *della violazione* (delitto) *la volontà universale in potenza..... si pone nella sua esistenza come volontà, che non solamente è libera in potenza, ma lo è ancora in atto* » (Op. cit. § CI). In fine si potrebbe domandare: la pena giuridica è mo-

Digitized by Google

rale? Supremamente: essendo necessaria attuazione della legge giuridica, e questa essendo una determinazione e parte della legge naturale che imprime il suggello della moralità a tutto ciò che le si conforma. Colla solita sua chiarezza Hegel direbbe che l'uomo, *annullato il primo suo stato naturale*, che è *il rapporto affermativo dell'uomo verso il suo interno*, annullamento che avviene *nel delitto, mediante la pena che è la negazione d'una violazione, l'uomo si eleva all'affermazione, alla morale* (Ib.).

E già il pensiero che ogni legge giuridica abbia la sua origine e la sua ragione in quella di natura, è tutta la sostanza filosofica dei libri *de Legibus*. Ciò è in compendio detto nel quinto capo del secondo libro, con quelle belle parole: « *ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quæ supplicio inprobos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos* » (§ 13). Sant'Agostino, svolgendo nel suo trattato *de Libero Arbitrio*, un egual pensiero, mostra come la legge naturale sia incommutabile ed eterna; quella, su cui vanno esemplate le umane leggi, perchè sieno rettamente formate e rettamente mutate; essendochè da lei ogni temporal legge riconosce la sua legittimità e giustizia: « Quid illa lex, quæ summa ratio nominatur, cui semper obtemperandum est, et per quam mali miseram, boni beatam vitam merentur, per quam denique illa, quam temporalem vocandam diximus, recte fertur recteque mutatur, potestne cuipiam intelligenti non incommutabilis æternaque videri? (I, 15): « arbitror in illa temporali lege nihil esse iustum atque legitimum, quod non ex hac æterna sibi homines derivarint » (Ib.). E ciò perchè la ragione dell'ordine universale vi è là espressa, così che nessuna forza, nessun caso, nessuna rovina di cose può mai mutare: « neque enim ulla vis, ullus casus, ulla rerum labes umquam effecerit, ut iustum non sit omnia esse ordinatissima » (Ib.).E distinguendo la legge naturale dalla giuridica, egli assegna alla giuridica legge campo ben più ristretto che non alla naturale, scrivendo: « videtur enim tibi lex ista, quæ regendis civitatibus affertur, multa concedere atque impunita relinquere, quæ per divinam tamen providentiam vindicantur et recte » (Ib. c. 13). Alla quale dottrina che distingue, ma non divide la legge naturale dalla giuridica, l'Aquinate (Summa Theol. 2ª 2æ qq. 92-97), colla lucentezza e vigoria della sua logica, impresse quella perennità, che la fa rifulgere anche adesso come sole nelle dottrine giuridiche civili e penali. Uno tra i più illustri Romanisti italiani viventi, il professore Luigi Bellavite, scrivea: « Le osservazioni ch'Ella fa sulla perpetuità del gius naturale e la riduzione ch'Ella fa dell'elemento storico nel diritto ad apprenderci per quali guise i principii dell'equità eterna si sono lentamente e successivamente esplicati, trovano continua conferma per chi, com'io, si occupa dello studio del romano diritto e del posteriore nei più minuti particolari. Con quali criteri se non con quelli del gius naturale, o con qual altro nome lo vogliam designare, si può dire: qua i giureconsulti romani si sono bene apposti, là hanno errato? » (Lettera all'autore). E il Carrara: « la pena non è che la sanzione del precetto dettato dalla legge eterna: la quale sempre intende alla conservazione dell' umanità ed alla tutela de' suoi diritti; sempre procede sulle norme del giusto; sempre risponde al sen-

Digitized by Google

timento della coscienza universale» (Programma del Corso di Diritto Criminale - Parte Generale - § 610).

Or siccome la pena è un' entità di relazione, stando essa, come in principio, in seno alla legge, e, quale sanzione di essa, distendendosi, come a suo termine, fino al colpevole; così dopo averla considerata noi fin qui nel pensiero Tulliano sotto il primo aspetto, studiamola ora sotto l'altro, commentando le parole del nostro testo: «NOXIAE POENA PAR ESTO, ut in suo vitio quisque plectatur, vis capite, avaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur.» E qui credo opportuno di cominciare lo studio di queste parole, mettendole in riscontro con quelle di Crasso, che si trovano nel primo libro del *de Oratore* (c. 43), e che sono delle nostre quasi un ampliamento: «Ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, cum verus, iustus atque honestus labor honoribus, præmiis atque splendore decoratur: *vitia* autem hominum atque fraudes, damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exiliis, morte multantur: docemur..... auctoritate nutuque legum domitas habere *libidines*, coercere omnes *cupiditates*, nostra tueri, ab alienis mentes, oculos, manus abstinere:» parole compendiate più innanzi da Antonio con quest'altre: «quod vero viros bonos iuri civili fieri putas quia legibus et præmia proposita sint *virtutibus* et supplicia *vitiis* etc.» (I, 57). Il confronto di questi luoghi paralleli ci assicura che colle parole «*in suo vitio quisque plectatur*» Marco Tullio volea dire, come convenga che colla pena il magistrato percuota il colpevole nel reo suo abito. E ben a ragione; giacchè se si può giustamente dire che «non la *mala voluntas* ma la *mala actio* costituisce il fatto incriminabile» (v. il Pessina, *Elementi di Diritto Penale* § 2); è anche vero che l'imputabilità della *mala actio* è radicata nella *mala voluntas*, non essendo quella se non un libero germoglio di questa: d'altra parte che il giudice fondi la valutazione pratica della pena nella più o meno rea volontà del colpevole, nessuno vorrebbe negarlo (v. il Buccellati, *Sommi Principii del Diritto Penale* § 73).

Ma in che modo poi deve la pena percuotere la volontà viziosa? Facendo che questa sostenga ciò che non le piace, ossia un male. Il *plector* (grec. πλήττω - percuoto) usato qui da Cicerone è voce efficacissima senza dubbio, ma, forse per noi, troppo fiera, mettendoci quasi innanzi la verga che fischia e flagella: l'idea stessa che troviamo raccolta in *vindicta*, onde Ulpiano definisce la pena: «pœna est noxæ vindicta» (fr. 131 de Verb. Sign. L, 16). Ciò non ostante, anche volendo rifiutare per ragione di delicato sentire l'aspra formula del *plector*, e' non v'ha dubbio, che Cicerone si sarebbe messo quasi a ridere sentendo annunziare dal Röder la questione: «an pœna malum esse debeat.» Se l'essenza del bene in fatti sta in qualche cosa di desiderabile, e se il male per sè è il contrio del bene, bisognerà pensare una pena che sia per sè desiderabile, prima di levar via ogni concetto di male dalla pena stessa. Si vuol ridurla tutta all'emenda? Ma un' emenda imposta è ella desiderabile in chi la deve, voglia o non voglia, sostenere? Non è giustissimo dire coll'Aquinate (S. Th. 2^a $2^{æ}$ q. XVIII a. 3): «de ratione pœnæ est, ut id, quod pro pœna infligitur, voluntati repugnet?» E pel colpevole, che non vuole emendarsi, qual ragione di pena vi sarebbe? E un' emenda violenta non produce non di rado l'effetto contrario dell'emendare? D'al-

Digitized by Google

tra parte quanti pur troppo sono i colpevoli che vogliono emendarsi, o che accettano i mezzi opportuni, offerti dal pietoso che ha cura di correggerli? E se altri dicesse dopo il delitto commesso: n'ebbi efficace pentimento e mi sento il cuore emendatissimo, che diritto vi sarebbe di punirlo? Nel Tulliano *plector* troviamo dunque il concetto generico della pena, ossia un male inflitto al colpevole, senza cui anche la pena giuridica diviene inconcepibile. E così le parole del Grozio: « Est pœna *generali significatu* malum passionis, quod infligitur ob malum actionis » (De Iure Belli et Pacis II, 20, 1, 1), contengono veramente la parte generica del concetto di pena: e se l'Einecio (Prælectiones Academicæ in Hugonis Grotii de iure belli et pacis l. c.) vorrà correggere: «*malum infligendum a superiore*:» ciò non mostrerà falsa la definizione del Grozio, ma v'aggiungerà quell'elemento specifico che distingue la pena pubblica dalla privata: come se si vorrà aggiungere coll'illustre Pessina, che la pena è « pure rimedio indirizzato a fare che il Diritto regni come inviolabile nella umana convivenza » (Elementi di D. P. § 143): si determinerà bellamente l'intento della pena giuridica, non si correggerà la definizione generica della pena voluta dare dal Grozio.

Certo le parole del Nostro «in suo vitio quisque plectatur» ci offrono nel concetto generico della pena l'idea del retribuire un'azione mala, non con un'altra mala, ma con una sottrazione di quel bene (ciò vuol dire *malum passionis*) o abusato o mal acquistato dal delinquente: come d'altra parte nel concetto di premio c'è l'idea del retribuire l'azione buona col più o meno crescere del bene, onde si fe' buon uso, o che l'uomo cerca di conseguire o godere legittimamente (v. A. de Giorgi — Opuscoli sopra il Diritto Criminale filosofico e positivo — p. 42 e segg.: Padova 1846). Ciò tutto abbiam visto espresso nel citato luogo del *de Oratore* (I, 43): ciò pure troviamo nell'Aquinate, dove egli dice: «per subtractionem omnium, quæ homo maxime diligit, est vindicta de peccatis sumenda. Hæc autem sunt, quæ homo maxime diligit, vitam, incolumitatem corporis, libertatem sui et bona exteriora, puta divitias, patriam et gloriam. Et ideo etc.» (S. Th. 2ª 2æ q. CVIII a. 3): ciò che ripetea in altre parole il nostro Rossi: « La peine doit être une souffrance, grave ou légère, peu importe. En conséquence, elle doit enlever ou diminuer, temporairement ou à jamais, un bien auquel l'opinion commune attache quelque importance. Le moyens de punition sont donc les biens dont l'homme jouit ou qu' il espère. » (Traité de Droit Pénal III, 1. Paris 1863). E con una chiarezza e brevità, che riflettono la sentenza di Tullio e dell'Aquinate, scrive il Carrara: «Nello scegliere la *qualità del male* da infliggersi al reo deve cercarsi di agire, per quanto è possibile, sulla passione che lo spinse al delitto, onde privarlo del bene cui col suo stesso delitto ha mostrato di maggiormente appetire» (Programma, *Parte Generale* § 698, 2°). E già prima di questi Platone, confrontando nel Gorgia le penalità colle mediche prescrizioni, fa che Socrate domandi: Per ciò che spetta all'animo non si ha da tenere egual misura? E in quanto egli è malvagio, ossia dissennato e intemperante e ingiusto ed empio, *non convien impedirgli di soddisfare a' suoi desiderii, ed altro non accordargli se non quello onde può diventar migliore?* «εἴργειν αὐτὴν (ψυχὴν) δεῖ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἀλλ' ἄττα ποιεῖν ἢ ἀφ' ὧν βελτίων ἔσται; (p. 505 B).

Digitized by Google

Se non che cerchiamo di penetrare più intimamente nella formula penale Tulliana «in suo vitio quisque plectatur», per vedere come si effettui veramente per essa il concetto della pena giuridica. E intanto è da dire che se la pena, come abbiam visto, è un mezzo per cui la legge si mantiene inviolabile, è necessario ch'ella in ultimo sia attuata su chi la viola. Or la violazione della legge dove originalmente avviene? Nella libera volontà del cittadino, che contrasta all'impero di essa; contrasto che sorge da un'attitudine illegittima e rea di questa volontà, e ciò dicesi vizio. È dunque sul vizio che deve insistere la pena per far trionfare l'impero della legge, reprimendo il conato che vorrebbe renderla senza effetto. Così accade quel che i Romani diceano «delictorum coercitio:» altra definizione che dà Ulpiano della pena: «pœna generale sit nomen, omnium delictorum coercitio» (fr. 131 de Verb. Sign. L, 16). L'essenziale dunque della pena è la repressione del conato contro l'impero della legge, conato che per la pena dev'essere mostrato frustraneo. Ciò è detto magnificamente da S. Tommaso con queste parole: «In hominibus hoc ex naturali inclinatione invenitur, ut unusquisque deprimat eum, qui contra ipsum insurgit. Manifestum est autem, quod quæcumque continentur sub aliquo ordine, sunt quodammodo unum in ordine ad principium ordinis; unde quicquid contra ordinem aliquem insurgit, consequens est, ut ab eo ordine et principio ordinis deprimatur» (S. Th. 1ª 2æ q. LXXXVII a. 1).

Non per questo vuolsi dire che la pena giuridica non contenga in sè la ragione dell'emendamento del colpevole. Che l'attitudine illegittima e rea del volere sia tolta per l'emendamento, è certo nobilissimo intento della pena giuridica; ma l'essenziale dell'azione sua è che questo delittuoso conato sia represso, ossia mostrato inefficace. L'impero della legge in fatti anche giuridica è nell'anima. Uno de' più illustri alunni della Scuola Italica, Archita Tarentino (ap. Stob. *Serm.* XLIII, 134, tom. II p. 138 ed. Meineke), scrivea che le leggi devono scolpirsi non sulle case o sulle porte, ma nelle abitudini de' cittadini: «δεῖ τὸν νόμον... μὴ ἐν οἰκήμασι καὶ θυρώμασιν ἐνῆμεν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἤθεσι τῶν πολιτευομένων.» Certo la legge positiva per fondare una costituzione civile e l'ordine giuridico che la sostiene, determina nell'ambito delle azioni de' cittadini quelle tra esse, che sono doverose, e quelle che sono facoltative, come dicono; e impone l'obbligo (*iubet*) d'adempiere quelle e rispettare queste: ma tale obbligo dove s'imprime se non nella volontà de' cittadini? L'impero dunque della legge, l'obbligo che ne deriva e che forma e guarentisce la costituzione e l'ordine giuridico, com'è nella volontà de' cittadini, così in questa volontà originalmente possono esser violati, e perciò anche nella volontà per la pena devono essere ristorati. Ma la repressione del vizio della volontà per sè inizia il ritorno al dovere, e col far sentire la forza imperatrice della legge e la necessità ne' cittadini di sottomettersi ad essa, richiama il pensiero e la volontà sulla via della rettitudine, e rende più difficile la recidiva. Onde non fuori del nostro proposito si legge nel Crizia: «δίκη δὲ ἐρῷη τὸν πλημμελοῦντα ἐμμελῆ ποιεῖν» (p. 106 A): cioè: «una giusta pena riduce all'accordo chi discorda.» E siccome l'impero della legge, se il delinquente non fosse punito, scemerebbe della sua efficacia anche su quelli che non hanno mancato, ma che pur potrebbero mancare; così la pena in-

Digitized by Google

flitta rafferma, anche in coloro che non l'hanno violata, la persuasione che la legge non ha perduto della sua forza, perchè altri abbia tentato d'offenderla; avendo col punire mostrato l'immanchevole sovranità sua sopra tutti i cittadini. In altre parole la sanzione della legge colla minaccia delle pene genera nella volontà de' cittadini quell'efficace timore che ritrae dal violarla: violata, non patisce ella che tale timore rimanga pericolosamente scemato, e quindi si perpetua nel volere de' cittadini un'attitudine di rispetto verso la legge, che è l'essenza della morale virtù.

Però conchiudendo diremo, che l'analisi del «in suo vitio quisque plectatur» ci mostra, come essenziale suo contenuto, il concetto di repressione dell'attitudine delittuosa (*vitium*), e per ciò stesso il trionfo della legge che n'assicura il rispetto in tutti i cittadini rei o non rei: il quale rispetto accolto liberamente dal volere fa nascere quell'attitudine amorosa riguardo alla legge, che emenda il cuore o lo rafferma nella virtù.

L'emendamento da ricercarsi nella pena fu da Platone nel Protagora (p. 324 A. B.) e nel Gorgia (p. 525 A. B.) così inculcato da far credere che gli fosse sfuggito affatto l'essenziale della pena giuridica, cioè la repressione del delitto e il ristoramento del diritto, e quindi l'affermazione, come dicono, della sovranità dello Stato. Ma, se ben veggo, que' due luoghi non danno motivo a creder questo, come non lo dà il nostro «in suo vitio quisque plectatur:» che parrebbe contenere un concetto puramente morale. Nel Protagora in fatti discorrendosi se la virtù sia acquistabile (*παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν*), Platone ciò persuade togliendone per prova il punire, che s'usa a fare, chi non opera conforme a virtù, e dice: nessuno castiga avendo solo in mente e per cagione soltanto d'ingiustizia già trascorsa, se almeno non voglia punire coma belva senza ragione; giacchè il fatto non può essere non fatto; ma in vista dell'avvenire, cioè perchè il colpevole non violi di nuovo la giustizia lui nè altri che il vegga castigato, e con tal pensiero e'mostra di credere che la virtù si possa insegnare: per distoglier dunque dal male l'uomo castiga: «*οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τοῦτο τὸν νοῦν ἔχων καὶ τοῦτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λογισμοῦ ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρελήλυθότος ἕνεκ' ἀδικήματος τιμωρεῖται, οὐ γὰρ ἄν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη, ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μητ'αὐτὸς οὗτος μήτ'ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα· καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει.*» Or quello che può far gabbo in cotesto luogo, è il credere che qui si escluda l'idea della retribuzione punitiva; ma ciò è falso. Platone vuole che la colpa sia punita là ove perdura, cioè nella volontà ingiusta, nel vizio: quindi nacque e di qui si svolse la colpa, qui ancora vige essa come ribellione alla legge, finchè la pena abbia affermata la superiorità ontologica della legge e del diritto sulla volontà. E non si vede che così le ragioni della legge, del diritto, dello Stato sono guarentite là appunto dove furono o possono essere offese?

Ciò stesso è poi in sostanza contenuto nel Gorgia. Socrate, conchiudendo il discorso, che avea tenuto con Callicle e Polo dice: fra sì fatti ragionamenti dunque di cose disputabili ciò solo sta fermo che ci dobbiam guardare dal recar ingiuria più che dal riceverla, e che ad

Digitized by Google

ognuno deve stare a cuore non di parer buono, ma di esser tale veramente e in privato e in pubblico. E che se alcuno è malvagio, si ha da punire; e questo è il secondo bene dopo quello d'esser giusto, il diventar tale, e castigato pagare la pena: «*τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχομένων μένος οὗτος ἡρεμεῖ ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸν, ἀλλὰ τὸ εἶναι καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ· ἐὰν δέ τις κατά τι κακὸς γίγνεται, κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαθὸν μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι καὶ κολαζόμενον διδόναι δίκην*» (p. 527 B e C.). E che nella pena giuridica Platone cercasse assolutamente la repressione del delitto, noi lo deduciamo dal IX delle sue Leggi (p. 854 D. E). Quivi discorrendo egli della pena secondo la legge, ossia la giuridica (*δίκη κατὰ νόμον*), quantunque e' dica giustamente come nessuna pena prescritta dalla legge s'infligga per la sola ragion di far male: «*οὐ γὰρ ἐπὶ κακῷ δίκη γίγνεται εὐδαιμία γενομένη κατὰ νόμον;*» ma piuttosto perchè essa ottenga o l'una o l'altra di queste due cose, cioè o che diventi migliore chi patisce la pena o ch'e' non diventi peggiore: «*θυσῖν δὲ ἕτερον ἀπεργάζεται σχεδόν· ἢ γὰρ βελτίονα, ἢ μοχθηρότερον ἧττον ἐξειργάσατο τὸν τὴν δίκην παρασχόντα:*» tuttavia, col soggiungere che, chi commette gravissimi delitti contro gli dei, i genitori, la città, costui è da tenere per insanabile (*ἀνίατον*) e gli si deve dare la morte: «*δίκη δὴ τούτῳ θάνατος;*» mostra Platone che egli volea ad ogni modo colla pena la repressione del delitto; sia che per l'emendazione il delinquente lo reprimesse nel suo volere, correggendo colla virtù il vizio; sia col togliere il delinquente stesso, quand'egli colpevolmente non volesse in sè reprimere il fomite acceso nella sua rea volontà dal vizio, e che lo portava al delitto.

Francesco Fiorentino (Elementi di Filosofia p. 464) scrive a questo proposito: « Platone fonda la pena su due concetti, su la correzione del colpevole, e su l'esempio (*νουθεσία, παράδειγμα*). La sua spiegazione concerne adunque o l'individuo che fa l'azione, o quelli che l'han vista fare: lo Stato non entra in conto.» Ma questa critica è almeno troppo lesta. In vero Platone nel libro IX p. 874-875 delle Leggi, dov'è da studiare, più che altrove, il concetto di Platone sulla pena giuridica, ci dice che dopo che s'avea discorso sul nutrimento de' corpi e sull'educazione (*τὰ δὲ περὶ τὴν τῶν σωμάτων τροφὴν μὲν καὶ παιδείαν εἴρηται*), era da definire, quanto meglio fosse possibile, quali e quante sieno le azioni violente, che si commettono tra' cittadini colpevolmente o meno (*αἱ βίαιοι πράξεις ὑπ' ἀλλήλων ἀκούσιοί τε καὶ ἑκούσιοι*), e le pene che occorrono per ciascuno, secondo è opportuno (*ὧν ἂν τυγχάνουσαι τιμωρήσεων τὸ πρόσφορον ἔχοιεν ἂν ἕκασται*): per questo esser uopo, dopo le dette cose, stabilire delle leggi (*ταῦτα μετ' ἐκεῖνα, ὡς ἔοικεν, ὀρθῶς ἂν νομοθετοῖτο*). E poco appresso discorrendo sulla necessità di queste leggi per non vivere come le fiere, soggiunge: — e primamente giova il riconoscere che della vera politica dev'esser cura non il privato, ma *il comun bene: che il bene comune* unisce, il privato scinde gli Stati; e che troppo giova ad ambedue, cioè *al privato ed al pubblico*, se sia fortemente assicurato *il pubblico più che il privato bene* —: «*γνῶναι μὲν γὰρ πρῶτον χαλεπόν, ὅτι πολιτικὴ καὶ ἀληθεῖ τέχνῃ οὐ τὸ ἴδιον, ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἀνάγκη μέλειν, τὸ μὲν γὰρ κοινὸν συνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπᾷ τὰς*

Digitized by Google

πόλεις, καὶ ἔτι ξυμφέρει τῷ κοινῷ τε καὶ ἰδίῳ, τοῖν ἀμφοῖν ἦν τὸ κοινὸν τιθῆται καλῶς, μᾶλλον ἢ τὸ ἴδιον): e si riesce quindi allo stanziar leggi penali contro la violenza. Donde appare come batta fuori del vero la censura, che, ripetendo ed esagerando il pensiero d'altri, fa il Fiorentino a Platone sull'indole della pena. Di qui anche appare come sia storicamente falso il dare ad Hegel, come fa lo stesso Fiorentino, il primo vanto d'aver formata la teorica della pena «*tenendo d'occhio la relazione verso lo Stato*» (op. cit. p. 465). In fine vorrei osservare sul proposito del l. c. delle Leggi di Platone, come in questo dialogo e' non guarda soltanto «la pena dal punto di vista dell'ufficio dello Stato di render morali gli uomini:» come afferma il Pessina (Opuscoli di Diritto Penale vol. I p. 11, Napoli 1874); ma piuttosto e' riguarda la pena sotto il rispetto di rendere gli individui morali, siccome necessaria condizione; perchè, fatti buoni, cospirino al bene dello Stato, cioè per preparar cittadini veramente tali. E per questa ragione stessa vuole il nostro Tullio che si fulmini il vizio nel colpevole «in suo vitio quisque plectatur.»

Ma passiamo a studiare la corrispondenza, che qui Marco Tullio stabilisce tra certi reati e certe pene; corrispondenza ch'e' formulava in generale col —*sarà la pena pari alla colpa.* — «NOXIAE POENA PAR ESTO.» Ed esemplificando dicea: «Così nel suo vizio ciascuno sia colpito: *la violenza colla pena del capo; l'avarizia colla multa; la cupidigia d'onori coll'ignominia sarà punita.*» Or si cominci dall'osservare che queste corrispondenze, che abbiam qui, tra reati e pene, non voglionsi tutte e tre riferire all'*ambitus*, come dovrebbesi fare se si legasse indivisamente la legge dell'*ambitus* col pronunciato generale — *noxiae poena par esto* —; e questo poi colle tre corrispondenze suddette. Di qui venne, io credo, che lo Zumpt (in Orat. pro Murena p. XVII—XVIII: Das Criminalrecht I, 1, 387 e 453) ed il Gentili (Le Elezioni e il Broglio nella R. R. p. 225) vedessero in questo luogo ambiguità e mancanza di distinzione. M. Tullio in vece riporta il «*noxiae poena par esto*» tanto alla violenza (*vis in populo abesto*), quanto al dare od accettar doni per l'ottenimento o per l'esercizio d'una magistratura (*donum ne capiunto etc.*); ciò che qui è detto col «*sequitur de captis pecuniis et ambitu.*» Per dire collo Zumpt *ambigua verba* le parole della legge «*noxiae poena par esto,*» dovrebbesi trovare in esse una mal determinata specie di pena: Cicerone al contrario di pena speciale non fa motto nella legge; annunzia un principio generico che nel commento determina con tre specie di pene, messe schiettamente in riscontro con tre specie di vizi. Dopo questa osservazione chiediamoci: Marco Tullio ha qui tenuta la corrispondenza penale del taglione? Tutt'altro. Il taglione sta nella materiale reciprocanza del fatto lesivo commesso dal delinquente colla quantità e qualità della pena inflitta: è l'*animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges*» (Deuteron. XIX, 21): legge penale che poneа freno ad una illegittima e furibonda vendetta de' privati e ne limitava gli eccessi: «immoderatæ ac per hoc iniustæ ultioni lex iustum modum figens, pœnam talionis instituit, hoc est, ut *qualem* quisque intulit *injuriam, tale supplicium* pendat. Proinde oculum pro oculo, dentem pro dente: non fomes, sed limes furoris est,

Digitized by Google

non ut id quod sopitum erat, hinc accenderetur, sed ne id, quod ardebat, ultra extenderetur, impositus» (S. Augustin. *contra Faustum* XIX, 25). Questa legge, fatta per età violente e meno umane, riesce di raro alla debita uguaglianza tra reato e pena [1]). Qui M. Tullio non cerca già la corrispondenza nell'identità de' fatti di chi delinque e di chi reprime; ma tra l'attività delinquente e l'attività repressiva, e ciò nell'eguaglianza di due forze operanti in senso contrario, quantunque residenti in atti disuguali. Così tra reato e pena non c'è qui *taglione* ma *proporzione*. La quale parola *proporzione* anche per la sua etimologia (*pro portione*) non dice altro che la misura della *repressione* dev'essere tanta quant'è la *delinquenza*. Nè questa tal quale proporzione la si vuol fissare col rigore de' numeri, bensì con valutazione morale, come avviene in gran parte delle proporzioni giuridiche, nelle quali anche il più grossolano ingegno non cercherebbe metro e numeri. Nè ci facciamo scrupolo di dire che nelle pene si deve cercare una *tal quale* proporzione, se gli stessi *materialisti* e gli uomini che premono la strada segnata dall'*ottantanove, cercano in ogni caso tanto o quanto di proporzione*, come scrive lo stesso Bovio nel suo *Saggio Critico del Diritto Penale e del Nuovo fondamento Etico* (Napoli 1883 p. 52). Nel qual Saggio esigendo il Bovio anche nel diritto penale la proporzione matematica in tutto il rigore del termine, e non trovandola, com'ei la vuole, la dichiara impossibile e in concreto e in astratto; onde afferma «*Il Diritto Penale essere un'entità intrinsecamente assurda cioè contraddittoria ne' termini* (p. 32): contraddizione per altro, che, anche secondo lui, deve rimanere. Altri (op. cit. p. 181) gli rispondea che la proporzione penale è possibile a priori, dicendo per esempio: «Dritto mio intero sta a Dritto tuo intero, come dritto mio menomato a tuo dritto menomato; donde la formula: $x : y = x - 2 : y - 2$.» Certo è stato facile al Bovio mostrare la erroneità della formula coll'equazione corrispondente: $\frac{x}{y} = \frac{x-2}{y-2}$. Ma se il Bovio e il suo avversario non s'avessero fissato di volere una proporzione geometrica, e avessero cercata una tal quale proporzione aritmetica, solo possibile nella penalità; potevasi esprimere questa formula così: $x \,.\, y = x - 2 \,.\, y - 2$; formula provata vera dall'equazione corrispondente $x + y - 2 = y + x - 2$. Certamente avendo Aristotele nella sua Etica a Nicomaco (lib. V, p. 1131 a) chiamati con un linguaggio felicissimo, *eleganter*, dice il Vico (*De uno universi iuris principio et fine uno* § LXIII), i delitti *contratti in-*

---

[1]) Vedi Aristotele (Ethic. Nicomach. V, 5, 1 p. 1132 b). I Pitagorici definivano lo stretto giure *l'aver da altri quel che ad altri si fa:* «δοκεῖ δέ τισι καὶ τὸ ἀντιπεπονθὸς εἶναι ἁπλῶς δίκαιον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι ἔφασαν· ὡρίζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ» (Ib.): ciò ancora era espresso nel giure Radamanteo: «εἴ κε πάθοι τὰ κ' ἔρεξε, δίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο» (Ib.). Il Pessina dice che «la dottrina pitagorica venne fraintesa quando vi si lesse dentro il talione materiale... Essa vuol intendersi nel senso che ciascun debba essere trattato secondo le opere che egli ha fatto» (Opuscoli Penali V. I, p. 6 e 7). Aristotele certo non la intese come l'illustre penalista Napoletano: e benissimo nota a questo luogo Aristotelico il Ramsauer: «ἁπλῶς bis caute adjicitur ut τὸ ἀντιπεπονθὸς stricte dictum eo referri appareat ubi idem eodem retribuatur.»

Digitized by Google

volontari (συναλλάγματα ἀκούσια); vide anch'egli che nelle pene si vuole una certa proporzione non geometrica, ma aritmetica: « οὐ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐκείνην (τὴν γεωμετρικήν p. 1131 b) ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀριθμητικήν » (p. 1132 a): nelle offese in fatti, egli dice, la legge guarda soltanto la differenza: « πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διάφορον μόνον βλέπει ὁ νόμος » (Ibid.: v. la nota del Ramsauer a q. l.). Aristotele discorrendo, come l'ingiustizia stia in una sproporzione, dicea che a chi commise ingiustizia, vuolsi torre colla pena tanto di bene quanto ei ne tolse ad altri coll'ingiustizia: « τὸ δ' ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον.... ὁ μὲν γὰρ ἀδικῶν πλέον ἔχει, ὁ δ' ἀδικούμενος ἔλαττον τοῦ ἀγαθοῦ » (Ib. 1131 b). Anche S. Tommaso ascrive la punizione dei delitti alla giustizia commutativa: « punitio peccatorum, secundum quod pertinet ad publicam iustitiam, est actus iustitiæ commutativæ » (S. Theol. 2ª 2æ q. CVIII art. 2 ad 1um), e conseguentemente regolata colla proporzione aritmetica: ciò che egli esprime dicendo, volersi in questo osservare « secundum omnes circumstantias debitam mensuram » (Ib. ad 3um: vedi anche il Soto, *De Iustitia et Jure* l. III q. 3 art. 4). Il Bovio, sempre fermo alla proporzione geometrica, dalle proprietà generali delle proporzioni deduce (p. 37) questi due *pronunciati che all'uopo gli bisognavano.*

« 1.° La proporzione penale, dovendo stabilirsi tra il primo reato e la prima pena, è immediata, cioè una contraddizione ne' termini;

2.° La proporzione penale, essendo tra il reato e la pena, che son termini eterogenei, è intrinsecamente assurda. »

Or essendo certo che con soli due termini non si potrebbe parlare di proporzione, ma soltanto di rapporto; il primo pronunciato del Bovio si sarebbe forse potuto raddrizzare e ritorcere contro di lui così: la proporzione penale potendo stabilirsi sulla ragione che v'è tra due reati, e la ragione tra due pene corrispondenti, non è per sè immediata, cioè non contraddizione ne' termini.

E neppure il secondo pronunciato Boviano ci pare che abbia valore matematico; giacchè l'omogeneità de' termini è voluta ne' rapporti e questi concreti, non già nelle proporzioni: le quali possono costituirsi con termini necessariamente omogenei ne' singoli rapporti che la compongono, ma eterogenei rispettivamente ai rapporti stessi.

E quindi il principio posto prima (p. 36), donde si cavava quello, di cui discorremmo, cioè: « non v'essere proporzione tra termini eterogenei, » va spiegato così e non altrimenti: e ciò, già s'intende, per rispetto ai numeri concreti. Il Bovio avea innanzi posto anche quest'altro principio (ib.): « L'alternazione e inversione de' termini implicare la loro omogeneità. » Ciò è fuor di dubbio, ma badisi che l'alternazione e l'inversione sono proprietà d'ogni proporzione espressa in numeri astratti, e non già d'ogni proporzione espressa in numeri concreti: e nel nostro caso v'han quantità non astratte ma concrete, come sono la pena ed il reato: e sul reato e sulla pena possono costituirsi proporzioni ed avere in esse termini eterogenei, che quindi non ammettono, come tali, alternazione ed inversione. Che se mai si volesse pur formare proporzioni penali anche geometriche, s'avrebbe, io credo, da porre in esse, come termini del primo rapporto, due violazioni di diritto, *due reati* (*termini omogenei*); come termini del secondo rapporto, due fatti riparatori del diritto violato, *due pene* (*termini omoge-*

Digitized by Google

nei): legare questi rapporti coll'eguaglianza della ragione de' termini comparati ne' rapporti. E chi vorrebbe dire che in astratto, o, come dicono, a priori, sia questo impossibile? L'impossibilità di fissare la perfetta eguaglianza tra la lesione (*reato*) e la riparazione (*pena*) della legge, e la perfetta ragione tra questi due reati e queste due pene, non è nella oggettività della cosa, ma nella soggettività dell'infliggente la pena: e quindi nemmeno la proporzione geometrica penale è assurda ossia assolutamente impossibile, ma impossibile soltanto moralmente. Nè occorre a formare proporzioni penali un reato assolutamente infimo o sommo, giacchè anche se si fosse avverato nel mondo un solo reato, avrebbe esso avuto una data valutazione dinanzi alla legge violata, e si sarebbe potuto porlo in rapporto con un altro solamente possibile; onde la possibilità della proporzione. Ma se la proporzione penale non è assurda in astratto, le difficoltà che s'incontrano in concreto, non possono niente affatto distruggere la sua possibilità, soltanto possono renderne più o meno ardua l'attuazione perfetta. Però lo scemare di queste difficoltà farebbe accedere al vero, non all'*assurdo*, come avria creduto di conchiudere il Bovio (p. 53), dopo d'aver provato del tutto impossibile la proporzione penale, e possibile solo la civile. Io per me, senza arrogarmi il vanto d'essere *il Colombo che vuole approssimarsi a questa terra* della *proporzione penale* (Id. Ib.), vorrei dire che il progresso del diritto penale, che s'avvantaggia ora più che mai nell'andare innanzi che fanno tutte le scienze ad esso sussidiarie, è un continuo e crescente approssimarsi alla proporzione penale; come il progresso nel civile diritto fa progredire la proporzione civile. L'uno e l'altro diritto, quantunque non per sè soli, sono entrambi nati fatti per attuare nel mondo la maggior giustizia possibile, l'uno scemandone sempre più le offese, l'altro decifrandone sempre meglio i confini [1]).

Del rimanente ho dovuto toccare la teorica della proporzione penale, perchè non apparisse una folle contraddizione, un assurdo il motto

---

[1]) Ma questo sarà forse un ragionare conforme la *Scolastica*, la quale, secondo la frase molto gentile del Bovio, è «*oggi vivente nella gora degli intelletti palustri*» (p. 71). E però bisogna ch'io mi scusi se, facendomi vanto d'essere anche tra gli ultimi di tali *palustri intelletti*, osai spiccare un volo impotente verso al cielo di Giordano Bruno, per quasi lottare con uno tra' *forti intelletti* (p. 95) della sua scuola. L'*Etica nuova*, germoglio alquanto tardivo del Bruno, «*non è Etica*, dice il Bovio, *che raccomandi perdono, e povertà di spirito, e mitezza, e misericordia, e obbedienza ai preposti, e modestia e candore di fanciulli; raccomanda, per contrario, l'animo indomabile, e l'esame e dopo l'esame il comando e, quando occorra, una buona punta di daga*» (p. 138): la cosa è chiara! E dopo alquante pagine, toccando del premio dovuto agli osservatori di cotesta santa morale, scrive lo stesso Bovio: «*Qual premio* (*è domanda antica, affannosa e ripetibile sempre*) *a questa santità pericolosa e battagliera? Premio il fine istesso della storia, l'esplicamento della tua natura d'uomo, l'adempimento delle pretensioni essenziali. — Non dico la virtù premio a sè stessa, nè il premio di là della vita, nè la voluttà de' sensi, nè l'esaltamento e la beatitudine della coscienza onesta, nè altra dipintura della fantasia mistica e del sentimento ingannato: il premio è lì, quel solo, il fine della storia dispensiera indiffettiva e opportuna e graduale di tutte le promesse etiche*» (p. 150): dalle accennate in fuori, già s'intende! Sfido io a non gloriarsi di vivere nella gora degli intelletti palustri della Scolastica, piuttosto che volare ad altezze cabalistiche alla Bruno.

Digitized by Google

del nostro Tullio « NOXIAE POENA PAR ESTO: » nella spiegazione del qual motto evidentemente s'accenna alla proporzione aritmetica, non alla geometrica.

Questo pronunziato penale è qui poi bellamente esemplificato così: « *vis capite, avaritia multa, honoris cupiditas ignominia sanciatur:* » ciò che noi adesso studieremo. La ragione del rapporto tra *vis* e *capite* è che la violenza (*vis*), anche contro a'privati, era tenuta da' Romani un attentato contro l'incolumità della repubblica, e la pena capitale una repressione che liberava la repubblica stessa da un simile pericolo. Senza della qual pena sarebbesi creduto che l'onta alla legge (reato) non fosse elisa dalla repressione (pena): « Nulla *vis* umquam est in libera civitate suscepta inter cives, non contra rempublicam » (pro Mil. V, 14): « deinde cum ille saxis et ignibus et ferro vastitatem meis sedibus intulisset, decrevit Senatus, eos, qui id fecissent, lege de *vi*, quæ est in eos, qui universam rempublicam oppugnassent, teneri » (De Harusp. respon. VIII, 15). L'estensione del concetto della *vis* l'abbiamo nell'Orazione *pro Cœlio:* « De *vi* quæritis; quæ lex ad imperium, ad statum patriæ, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus armata dissensione civium, reipublicæ pæne extremis temporibus tulit » (XXIX, 70).

Nè la pena del capo, inflitta alla *vis*, riusciva sempre ad un crudo taglione; giacchè ella si attuava in modo che fosse levato con sicurezza l'estremo pericolo alla incolumità e quiete del cittadino o della patria, suprema ragione di cotesta pena (v. S. Tommaso, Summa Philosophica III, 146: il Taparelli, Saggio Teoretico di Diritto Naturale §§ 835-839). L'esilio potea sceglierlo sempre ad arbitrio il reo condannato nel capo; e perciò anche l'esilio era tenuto come pena capitale, credendosi che per esso si potesse ottenere quella repressione e sicurezza contro il violento, a conseguir la quale erano state fatte le leggi *de vi.* E come per tale diritto d'esilio (*ius exsulandi* v. il Willems: *Droit Public Romain* p. 93) poteano gli accusati tòrsi da Roma prima che fossero stati colpiti di pena capitale: « τοῖς γὰρ θανάτου κρινομένοις, ἐπὰν καταδικάζωνται, δίδωσι τὴν ἐξουσίαν τὸ παρ' αὐτοῖς ἔθος ἀπαλλάττεσθαι φανερῶς » (Polyb. VI, 14); e anche dopo la condanna: « leges item condemnatis civibus animam non eripi, sed exilium permitti iubent » (Sall. *Cat.* 51). Era nel diritto della Repubblica che un cittadino altamente pericoloso alla sicurezza degli altri e dello Stato, o vivo o morto fosse allontanato dalla città: « cum eorum omnium edicto non liceret Romæ quemquam esse, qui rei capitalis condemnatus esset » (in Verr. II, 41, 100). Onde le pene capitali si riduceano alla *morte* ed all'*esilio:* « Capitalia sunt (iudicia), ex quibus pœna mors aut exilium est, hoc est aquæ et ignis interdictio; per has enim pœnas eximitur caput de civitate; nam cetera, non exilia, sed relegationes proprie dicuntur, tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria, aut in corpus aliqua coercitio pœna est » (Dig. fr. 2 de publicis iudiciis XLVIII, 1: vedi anche lo Zumpt, *Der Criminalprocess* p. 460 e segg.).

Avaritia multa. Al reato della corruzione, che ha radice nell'avarizia, vuole Marco Tullio che sia data per pena la multa, che scema appunto ciò che siffatta passione cerca d'accrescere, cioè la ricchezza. Qui s'han di mira i reati e di estorsione e di venalità da parte de' magistrati, ciò che era punito colle leggi *de pecuniis repetundis.* Di

Digitized by Google

queste leggi la prima fu la *Calpurnia* del tribuno Lucio Calpurnio Pisone (an. di R. 604): « Nam et quæstiones perpetuæ hoc (*C. Papirio Carbone*) oratore adolescente constitutæ sunt, quæ ante nullæ fuerunt; L. enim Piso, tribunus plebis, legem primus *de pecuniis repetundis*, Censorino et Manilio coss., tulit » (Brutus XXVII, 106): legge, che fu detta patrona de' soci e degli amici del popolo Romano: « lex ipsa de pecuniis repetundis sociorum atque amicorum populi Romani patrona » (In Q. Caecil. divin. XX, 65: v. lo Zumpt, *Das Criminalrecht* II, 1, 6). Il Klenze (in prolegg. ad fragmenta legis Serviliæ p. XI seqq. ap. Orell. *Onom. Tull. de pecun. repet.*) allegando le leggi Tulliane scrive: « Pecuniæ repetundæ in genere vocata sunt dona, quæ magistratus in officio accepit (*donum — gesta potestate.* Cic. de legibus III, 4); sed præterea ne quis adversus leges dona et munera fictitio nomine vi minisve extorqueret, eiusmodi pecuniæ in fraudem legis ereptæ eodem numero habitæ multisque verbis circumscriptæ sunt. » Il « *magistratuum Romanorum avaritia* »: il « *pecunias captas* »: il « *pecunias repeterent* » di Livio (XLIII, 2), e il « *magistratuum avaritia Calpurnia scita peperit* » di Tacito (Ann. XV, 20), fanno riscontro colle frasi e col contenuto del nostro luogo. È poi da notare, che, quantunque le leggi *de repetundis* condannassero anche più tardi all' esilio ed alla morte (Digesto fr. 7 § 3 de lege Iulia repetundarum XLVIII, 11), pure in un modo speciale si mirò a colpire con esse il reo nel suo vizio, cioè nell'avarizia. E' si dannò dapprima a restituire il solo danaro avuto, poi al doppio: « [*quod ante h. l. rogatum consilio probabitur captum coactum ab*]latum avorsum conciliatumve esse, eas res omnis simpli, ceteras res omnis, quo*d* post hanc legem rogatam co[*nsilio probabit*]ur captum coactum ablatum avorsum conciliatumve esse dupli » (Lex Acilia repetundarum § 59 ap. Bruns *F. I. R. A.*): più tardi fu dannato al quadruplo. Intorno a queste pene vedi il Walter (*Storia del Diritto di Roma* § 776), lo Zumpt (op. cit. II, 1, 356 e segg., e II, 2, 294 e segg.), e il Padeletti (*Storia del D. R.* p. 294).

Siccome poi col *vis capite* si prendea di mira ogni violenza, specialmente la pubblica ed esercitata ne' comizi (§ 42); e col motto *avaritia multa* è colpita ogni corruzione nell'ottenimento e nell' esercizio delle magistrature: così col *cupiditas honoris ignominia* volea M. Tullio condannato l'illegittimo ambire di questi posti. Dinanzi ad una passione così attuosa ed intrigante, certo non potea pensarsi più efficace rimedio del dichiarare il reo di *ambitus* escluso pubblicamente e per pena dagli onori avidamente ed iniquamente cercati. Così il popolo, a cui toccava dar questi onori, conoscea per un pubblico giudizio, non per un apprezzamento improvvisato e talora passionato, quelli che non godeano più buona fama e più buon nome, che è la guarentigia e lo splendore più bello del magistrato: essendo d'altra parte sommamente grave perdere onore e fama nel voler conseguire pubbliche dignità colla violazione delle leggi, di cui più tardi avrebbero gli eletti dovuto essere custodi, esecutori e vindici. L'*ignominia* poi e l'*infamia*, che hanno, come per la loro etimologia, così per la ragione giuridica, un valore eguale, han qui veramente ragione di pena; nè ciò vuolsi confondere coll'*ignominia censoria* o con quella che infligge la comune opinione degli onesti, il cui effetto è più morale che giuridico. Basta a vederlo il riscontro di questi due luoghi

Digitized by Google

del Digesto: « *infamia notabitur* » (fr. 11 § 3 De his qui notantur infamia III, 2): « *notari ignominia* » (Ib. § 4), frasi il cui verbo s'addirebbe alla nota censoria; con questi altri: « pudor potius oneratur, quam *ignominia* videtur *irrogari* » (Ib. fr. 20 eod. tit.): « causa..... quæ infamiam damnato irrogat » (Ib. fr. 22): frasi che sono per sè eminentemente penali: trattasi insomma di quella che oggi si chiama non *infamia facti*, ma *infamia iuris* (v. Arndts e Serafini, *Pandette* § 30 ed. 4ª). Quest'*ignominia* o *infamia* porta sempre con sè la perdita del *ius honorum*, conforme quello di Marciano (Dig. fr. 1 ad Legem Iul. de vi privata XLVIII, 7): « et videlicet *omni honore*, *quasi infamis*, ex senatusconsulto *carebit.* » Di qui la corrispondenza del nostro *ignominia* col *cupiditas honoris*: corrispondenza che troviamo in fatto nelle penalità inflitte dalle leggi *de ambitu*, se non in principio, almeno cominciando dalla Cornelia, della quale scrive lo Scoliaste Bobiense: « damnati lege Cornelia hoc genus pœnæ ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent » (p. 361 Orell.). Ad essa seguì la Calpurnia, la quale « et pecunia multavit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos » (Ib. et Dio Cass. XXXVI, 21 [38]): in fine venne la Tullia, che aggiunse a ciò l'esilio di dieci anni « ut præter hæc veteribus legibus constituta etiam exilio multarentur (damnati) » (Ib. p. 362: Dio Cass. loc. cit.; vedi anche il Mommsen: Rom. Staatsrecht I, 464 e segg.). Delle penalità inflitte al reato dell'*ambitus*, la multa, ch'era stata forse la prima (v. lo Zumpt in Or. pro Murena p. XVIII) fino all'esilio della Tulliana, che fu l'ultima pena data a questo reato sotto la repubblica (v. il Padeletti Stor. del D. R. p. 295); Cicerone fissò nell'*ignominia*, ossia nell'esclusione del *ius honorum*, la proporzionalità tra il reato di chi ambisce illegittimamente gli onori, e la pena che da tali onori perpetuamente lo esclude.

Finito di discorrere sul luogo, a cui abbiam voluto dare più larga spiegazione, e chiaritolo con uno studio analitico e comparativo di altri passi di M. Tullio e col sussidio della ragione filosofica e giuridica; parrebbemi di potere raccogliere qui in ultimo gli elementi della pena giuridica che abbiamo trovati in tale analisi, non per dare io d'un fatto così complesso una compiuta definizione, sì bene per metter sott'occhio tante idee che crederebbersi nuove di pianta, ma ch'erano state chiaramente e viste ed affermate in tempi ben più addietro de' nostri, i quali spesso ne fanno loro vanto quasi esclusivo.

Nel concetto dunque della pena giuridica, studiata in M. Tullio, noi troviamo un male patito da un cittadino che colpevolmente manca alla legge, ond'è ordinato il suo paese; male inflitto da chi ne tiene la giudiziale potestà, e commisurato al delitto, secondo le prescrizioni d'essa legge, affin di ristorarne i danni sì nel colpevole come negli altri cittadini; così che nella legge non scemi il vigore, che dà vita al giure costitutivo dello Stato.

Digitized by Google

Digitized by Google

NOTA AGGIUNTA

Al III Libro *De Legibus* di M. Tullio Cicerone

intorno al diritto Naturale

« *Nos autem de iure naturæ cogitare per nos atque dicere debemus, de iure populi Romani quæ relicta sunt et tradita* » (c. XX § 49).

In questa sentenza son da considerare due cose: l'affermazione di due diritti, naturale e positivo, distintamente esistenti; i distinti criteri, che ce ne possono dare una sicura conoscenza.

Sull'esistenza del diritto positivo non può sorger dubbio: è un fatto storico: dunque deve studiarsene l'indole e la natura, come quella di qualunque esistenza storica, o ne' monumenti, che ce ne conservano sicura memoria, o in sè stesso, se ancora vigente. L'esistenza del diritto naturale, perchè meno sensibile e concreta, potea venir in controversia, e coll'esistenza sua anche la sua contenenza. L'esistenza e contenenza del diritto naturale la cercarono i più de' filosofi, con un metodo certissimo e che risale alla scuola socratica, nella natura dell'uomo: raffermando le loro deduzioni col fatto storico delle leggi e costumanze universali de' popoli, che, rivelando un' universale e comune causa, non potean che far ritornare alla essenza umana, dove già prima la filosofia avea studiato il naturale diritto. Ugo Grozio scrisse: « Esse autem aliquid iuris naturalis probari solet tum ab eo quod prius est, tum ab eo quod posterius, quarum probandi rationum illa subtilior est, hæc popularior. A priori, si ostendatur rei alicuius convenientia aut disconvenientia necessaria cum natura rationali ac sociali: a posteriori vero, si non certissima fide, certe probabiliter admodum, iuris naturalis esse colligitur id quod apud omnes gentes aut moratiores omnes tale esse creditur » (De iure Belli ac Pacis, I, 1. 12). L'esistenza del diritto naturale è un fatto accertato? Tutt'altro ripetono ancora i seguaci più esagerati del sistema storico. Il professore Giuseppe Saredo (*Trattato delle leggi dei loro conflitti di luogo e di tempo, e della loro applicazione*, Firenze 1871) è uno, tra i recenti giuristi, che lo nega nel modo più decisivo. Da lui questa dottrina perenne nella scienza giuridica e morale si pone tra le « *fantastiche creazioni* » (Introd. § XII); tra le « *teorie non solamente assurde, ma* (che) *potrebbero essere pericolose* » (Ib. § XIV); tra le « *strane teorie* » (Ib. § XV), che « *non possono parer altro che risibili chimere* » (Ib.),

Digitized by Google

« *un sistema giudicato* » (§ XVI). Il Saredo non istenterebbe a porre i filosofi, che la sostengono, tra i *sognatori* e i *pazzi* (§ XV). A noi pare che un uomo di scienza non dovesse parlar con tanta leggerezza contro una miriade di filosofi e di giuristi di secoli e secoli. Ma ciò forse è provenuto dall'avere il Saredo intavolato male il problema, diciamlo pur così: e ciò io desumerei dall'allegare, che fa egli, il Bentham (Traité de législation civile et pénale III, 10) come colui che *nel combattere questi fantasmi ha pienamente ragione* (§ XIII). Or qual è l'Achille delle ragioni del Bentham contro questa dottrina? Riportiamo le sue stesse parole, tradotte dal Saredo (Ib.): « Se vi fosse una legge di natura che dirigesse tutti gli uomini verso il loro bene comune, le leggi sarebbero inutili. Ciò equivarrebbe ad impiegare un giunco per sostenere una quercia, ad accendere una lampada per accrescere la luce del sole. » Ciò stesso desumo anche dal luogo dove scrive il Saredo: « Una volta che sia stabilito in principio che le leggi naturali dell'uomo e della società sono scolpite in tutti i cuori e in tutte le menti, non v'è più nulla da aggiungere: nessuno può pretendere di essere più istruito degli altri» (§ XVI). Ecco lo sbaglio: supporre che la dottrina del diritto naturale dica che tutta la legislazione necessaria pel bene comune degli uomini sia stata scolpita in ogni particolare sua determinazione da Dio nel cuore degli uomini; e contro questo sognato nemico, troppo ridevole e facile a combattere, armarsi fino ai denti, pugnare e cantar vittoria. Di grazia qual fu tra' filosofi, seguaci di questa dottrina, che piantasse lì un teorema tanto ridicolo? Certo, sbagliata così la questione, si può obbiettare: « Ma se le leggi naturali sono assolute e invariabili, se sono scolpite in tutti i cuori, non dovrebbe, pare, esservi disputa nel numero di quelle che esistono. Eppure gli scrittori sono tutt'altro che d'accordo su questo punto » (§ IX). Con simile logica si potrebbe allora domandare: perchè di tante leggi, che sono scritte ne' codici, anche modernissimi, vi sono moltissime e discordantissime interpretazioni, da farne risultare, più che una legge, un subisso di leggi, tra loro diverse, contrarie e talora contraddittorie? Ma qualunque risponderebbe a tale domanda: qualsivoglia legge ha sempre la natura di principio e quindi di dottrina universale; però determinandosene la contenenza, i vari pareri possono essere d'una molteplicità non così facile a calcolare. Del resto noi qui domandiamo: sonvi sì o no cose, cui per indirizzo severissimo di natura gli uomini fanno? Certo. Leviamone un esempio dal Saredo stesso. « Eccovi il matrimonio: la legge dispone che abbia luogo tra due persone di sesso diverso, aventi una data età, certe date condizioni di consenso, capacità e simili. Ebbene, che altro è questa parte del diritto civile se non la descrizione esatta di un *fenomeno sociale comune*, che si ripete *naturalmente?* » (§ XX). Benissimo: ma un *fenomeno che si ripete naturalmente* e *comune* alla società umana è forse casuale? Se no, è dunque regolato da legge di natura: dunque con obbligazione naturale, con dovere naturale. E si vuol di più per ammettere in ciò un diritto naturale? Anche un altro efficace esempio togliamone di nuovo dal Saredo. « La maggior parte delle leggi e delle religioni vietano il matrimonio entro certi gradi di parentela. Da che nacque questo divieto? Forse dalla volontà arbitraria e capricciosa del legislatore? No: esso venne dall'osservazione di due fatti già notati

Digitized by Google

nell'antichità; i pericoli, cioè, che derivano dai matrimonî consanguinei; e la ripugnanza naturale che la convivenza domestica e l'unità della famiglia fanno nascere per quelle unioni che la legge chiama giustamente incestuose. Le religioni e i legislatori non fecero dunque altro che sancire risultati dell'osservazione e dell'esperienza » (§ XXI). L'*osservazione* e l'*esperienza* d'una *ripugnanza naturale?* E questa donde uscita? Certo da una norma imperiosa di natura inducente dovere. E ciò che altro è se non diritto di natura? Altrove (§ XVIII), fissando il Saredo il metodo che si ha da seguire nello studio della scienza giuridica, dice: « Raccogliere fatti, esaminarli con diligenza, investigarne le cause; e dalla cognizione di essi e delle cause loro trarre l'organismo della scienza che si studia — ecco il processo logico e *naturale* per camminare con passo sicuro nella via della verità. » E altrove: « Ma in che modo si stabilirà la prova d'un tale consenso (universale)? Non si possono consultare tutti gli individui che popolano la terra, e assicurarsi del consenso delle generazioni passate e delle generazioni avvenire » (§ XI). In fine decifrando egli l'uffizio della scienza delle legislazioni comparate, pone che primamente esso consista « nel mostrare il fatto costante che tutti i popoli, che si sono trovati in certe ed identiche condizioni hanno avuto le stesse leggi, le stesse instituzioni; per cui lo studio della vita giuridica di un popolo illumina mirabilmente la storia degli altri che traversino lo stesso periodo: *video vero et studeo cursus istos mutationum non magis in nostra quam in omni republica noscere*, confessava Cicerone (*De republica*, I, 41) » (§ LXXIII). Di questi tre luoghi nel primo e nel terzo si ammetterebbe la possibilità di trovare, coll'osservazioni molteplici de' fatti, leggi comuni all'umanità e quindi naturali; nel secondo questa possibilità si negherebbe. In vero, stando a quanto ivi si dice, per ascendere all'universale consenso degli uomini occorrerebbe consultare tutti gli individui umani passati, presenti e futuri; sarà dunque lo stesso per l'osservazione della scienza storica. Or non potendo ella offrirci tutti i fatti de' popoli passati, presenti e futuri, sarà vano, o poco meno, il suo studio a raccoglier leggi comuni all'uman genere e proprie della umana natura. Un'altra cosa, tra le moltissime altre, potrebbesi al Saredo far notare. Egli dice in sostanza che, se esistessero le leggi insegnate dalla natura a tutti gli uomini designate dallo stesso dito di Dio nell'umana natura, « *è chiaro che dovrebbero essere conosciute tanto dall'ignorante che non sa leggere, come dai sapienti che hanno la pazienza di spiegarcele: che ciascuno dovrebbe definirle alla stessa maniera, e conoscerne esattamente le disposizioni* » (§ X). Benissimo; e noi domandiamo: e perchè allora « il suo processo logico e *naturale* per camminare con passo sicuro per la via della verità » è stato disconosciuto da tanti sapienti antichi e moderni? E sì ch'ei lo dice *naturale*, come diciam noi *naturali certe leggi*. E se è naturale, dovrebbe esser conosciuto da tutti, e tanto più dai dotti. Il Saredo, formulando l'indole dello studio delle scienze giuridiche, scrive ancora: « Nello studio delle scienze giuridiche noi ci troviamo adunque dinanzi a due metodi: quello che ci offre lo spirito di sistema, il dommatismo, il quale immagina dei principî per assoggettare ad essi i fatti: e il metodo che ci offre la scienza, la quale analizza i fatti per iscoprire le cause che li producono, le leggi che

Digitized by Google

li governano. Esso trova i principî osservando la natura delle cose, la quale non si manifesta che coi fatti: per cui si può dire che la scienza non è che metodo» (§ XXVII). Dunque il Saredo, se scrivesse la storia delle Leggi e del Diritto Naturale, narrerebbe che tanti dotti per tanti e tanti secoli, fattisi solitari nel loro pensiero, anzi con neppure dinanzi i fatti del loro pensiero stesso, hanno detto, facendo d'accordo un sogno lungo almeno almeno duemila anni: sonvi leggi che sorgono dalla natura dell'uomo immutabili e invariabili: e intanto nessun di loro avrebbe mai osservato, per conchiudere questo, in sè stesso i fatti del proprio spirito, che son pur fatti come gli esterni, e forse meglio noti all'uomo, che questi: nessuno avrebbe mai osservato prima d'ora (giacchè il Saredo dice che « è dunque tempo di rifar la via » § XVIII) i fatti degli altri uomini individui e de' popoli per dire: ecco qui fatti costanti; ma fatti costanti vogliono un principio costante; ma negli individui di principio costante non v'è che la natura: dunque nella natura umana sono designate leggi e diritti: dunque esiste la legge e il diritto naturale. Se il Saredo narrasse con asseveranza queste cose e le tenesse per inconcusse, io vorrei dire che un *dommatismo* più crudo e un'immaginazione più *prioristicamente* creatrice della sua non la si sarebbe mai trovata al mondo.

Ma che si risponde alle difficoltà, che si ripetono sempre tali e quali da secoli, e che si ricavano da' multiformi aspetti, onde il naturale diritto fu male inteso e manomesso? Si risponde, ciò che nessun negherebbe, che in mezzo pure a tante vicende di questo naturale diritto vi son di esso parecchi principii tenuti costantemente, e che ne sono l'essenza e la vita; i quali resistono, come incorruttibile sostanza intorno agli infiniti accidenti, che li circondano e rivestono; principii che sempre galleggiano, come naviglio che, se scompare mai per poco sotto ai flutti, subito ricomparisce e trionfa, anche quando la tempesta non tace e il mare non si appiana.

Ma io non intendo di fare una confutazione *in formis* del Saredo nè del suo qualsiasi positivismo: e solo ho detto queste cose per isdebitarmi di quel che ho promesso in una nota (p. 9) di questo mio lavoro: essendo d'altra parte queste piccole osservazioni una qualche difesa della legge e del diritto naturale, sostenuti con tanto valore di logica e di eloquenza in non piccola parte di questo Dialogo. Anzi, a sdebitarmi qui un po' meglio, recherò un luogo di Emerico Amari, nome meritamente venerato anche dal Saredo, nel qual luogo è scritto: «Quella scuola la quale niega ogni certezza di umana scienza, e quella del diritto naturale specialmente oppugna, fonda l'argomento suo più specioso appunto sul contrasto delle leggi di popoli e di tempi diversi. Quindi gli scettici del giusto di tutti i secoli, da Pirrone insino a Pascal, non hanno fatto che raccogliere studiatamente *antinomie* universali per distruggere l'idea d'un diritto universale. *Omonomie* per provarlo, *antinomie* per confutarlo: ma questa nuova maniera d'attacco è per noi un omaggio nuovo al criterio del consenso universale dalle legislazioni comparate rilevato; poichè non si correrebbe sì ansiosamente dietro alle dissomiglianze, se non si credessero si concludenti le somiglianze» (Critica di una Scienza delle Legislazioni comparate p. 105).

Digitized by Google

Del rimanente in fondo alla distinzione, che abbiamo nel nostro luogo, tra diritto naturale e positivo, trovasi anche la distinzione tra morale e diritto, che è tutt'altro che vanto de' moderni giuristi. Distinzione questa che non separa, ma distingue l'una cosa dall'altra, come distinguesi, ma non separasi, il sole da' suoi raggi, la sorgente da' rivi che ne scaturiscono. Onde anche gli antichi giudicavano dell'arbitrario, che c'è nel positivo diritto, alla stregua del diritto naturale; ciò che non potrebbesi altrimenti fare in alcun modo: giacchè solo una misura comune, immutabile, invariabile e però naturale, può scorgere la ragione giuridica nel discernere il tirannico, il violento, il dannoso nelle leggi positive dal legittimo, dal razionale, dal doveroso, dall'utile.

Intanto mi piace di finire questa nota con un luogo di S. Tommaso d'Aquino (Summa de veritate fidei Catholicæ contra Gentiles lib. III cap. 129 ed. Roman. 1878), che tradurrò, come potrò meglio, alla lettera; perchè si vegga quanto l'antico pensiero italiano avanzasse in perspicuità e perfezione il moderno, e quanta offesa siasi fatta ad esso, posponendolo alle tenebre di sofisti nostrali o, il più spesso, stranieri. In questo luogo dell'Aquinate si vendica il giure naturale, dimostrandone l'esistenza dalla natura razionale e sociale dell'uomo, e insieme questo giure distinguesi chiaramente dal positivo. « Gli uomini, egli dice, hanno per la divina provvidenza per natura un razionale indirizzo per giudicare, ciò che è principio delle operazioni proprie alla loro specie: ma i naturali principii sono ordinati a ciò che vige naturalmente; dunque sonvi alcune operazioni che per natura convengono all'uomo, le quali sono rette per sè, e non perchè stabilite dalla legge positiva. Inoltre: le cose che hanno determinata natura, è uopo che abbiano operazioni determinate e convenienti a tale natura: e in fatti la operazione propria di ciascun essere vien seguace alla natura: ma è certo che degli uomini è ben determinata la natura; è dunque uopo che vi sieno certe operazioni per sè convenienti all'uomo. Ancora: se in ciascun essere v'è qualche cosa, che gli è naturale, gli deve essere naturale quello, senza del quale egli non può esistere; giacchè natura non manca nel necessario: ma all'uomo è naturale ch'e' sia animale socievole, e questo si prova da ciò che un uomo isolato non ha sufficienza di quanto è uopo all'umana vita: quelle cose dunque, senza le quali la società umana non si può conservare, sono all'uomo per natura conformi: tali sono il guarentire a ciascuno il suo e l'astenersi dal far ingiuria: perciò sonvi alcune cose negli atti umani naturalmente rette. Di più: s'è mostrato sopra che l'uomo ha da natura il diritto d'usar delle cose a lui inferiori per la necessità della vita; d'altra parte v'è una certa e determinata misura, secondo la quale l'uso delle predette cose all'umana vita conviene: misura, che se venga trascurata, quell'uso divien nocivo, siccome appare dal prender cibi fuor dell'ordine. Sonvi dunque alcuni atti umani che naturalmente convengono, e altri che naturalmente non convengono. Medesimamente: secondo il natural ordine il corpo dell'uomo è per l'anima, e le forze inferiori per la ragione: non altrimenti che nell'altre cose la materia è per la forma, e gl'instrumenti per il principale agente. D'una cosa poi, che è ordinata ad un' altra, si dice che a questa da quella deve provenire aiuto, non già alcun impedimento: è dunque retto secondo natura che del corpo, e così

Digitized by Google

delle inferiori forze, si abbia dall'uomo tale cura, che gli atti della ragione e il suo bene punto non ne siano impediti, ma piuttosto vantaggiati: e se mai accadesse diversamente, s'avrebbe peccato dinanzi alla natura: quindi le intemperanze nel bere e nel mangiare e i disordini venerei, le quali cose l'atto della ragione ritardano e assoggettano alle passioni, nè lasciano che sia libero il giudizio della ragione, sono naturalmente cattive. Inoltre: a ciascun essere naturalmente convengono quelle cose per le quali e' tende al suo fine naturale: quelle invece, che a questo s'oppongono, sono naturalmente non convenienti: ma s'è mostrato sopra, che l'uomo per natura è ordinato a Dio, come a suo fine: quelle cose dunque, per le quali l'uomo si conduce alla cognizione e all'amore di Dio, son naturalmente rette; quelle altre, che fanno il contrario, naturalmente cattive. Perciò è chiaro che il bene e il male negli atti umani non solo son tali per legge positiva, ma ben anche per ordine di natura. » E dopo questo capo nelle *Liturœ codicis autographi* abbiamo: « Non solo il reggimento divino è dissomigliante da' reggimenti umani, che il proprio utile ricercano da' sudditi, ma anche molto diversifica dal reggimento dei re, che s'adoprano per il vantaggio de' sudditi. In fatti i re sono costituiti a conservare la social vita tra gli uomini; onde si dice ch'essi sovrastano per ragion del popolo (*puplice prœvesse dicuntur*), quasi come si volesse dire che procurano il bene del popolo (*bonum publicum*); giacchè le leggi stabilite da loro dirigono gli uomini in quanto v'hanno reciprocanze tra essi. Quelle cose dunque, per le quali il comun bene non vuolsi promuovere, nè si dirigono colle umane leggi, nè si proibiscono, nè si comandano. Ora Dio non solo ha la cura di reggere le moltitudini degli uomini, ma egli si prende eziandio pensiero di ciascun uomo, per quel tanto che è per lui essenzialmente bene: chè Dio è fondatore e governatore della natura, il cui bene non si vuol soltanto mantenere nella moltitudine degli uomini, ma eziandio in ciascun uomo per sè va mantenuto. Dio dunque comanda e proibisce, non solo quelle cose, per le quali un uomo è all'altro ordinato, ma eziandio quelle, le quali per sè gli tornano a bene o a male. »

Più efficacemente non si potrebbe, io credo, dimostrare come vi debbano essere leggi naturali, che dirigono l'umana società e l'umano individuo; e come la natural legge distinguasi dalla positiva, e la legge morale dalla giuridica. Ma questa chiarezza, tanto rifulgente in S. Tommaso, non può apparire sì splendida in Marco Tullio; perchè risalendo questi al principio cosmogonico degli Stoici, nè sa nè può uscire, privo com'era con tutta l'antichità pagana del vero concetto di creazione, da un più o meno aperto panteismo. E in tale sistema il diritto naturale o si fa sorgere dall'uomo stesso, e allora v'è l'assurdo che la natura umana a sè imperi ed obblighi sè stessa, anzi che la parte in essa più elevata ed indipendente, com'è la libertà, diventi suddita delle altre parti essenzialmente inferiori: oppure, uscendo dall'uomo, bisogna trovare la virtù imperativa del diritto razionale nelle nature fuori dell'umana; e allora avremmo di nuovo la libertà dell'uomo, che delle forze naturali è la più eccelsa e incoercibile, oppressa e ristretta dalle inferiori attività della natura.

Digitized by Google

COSE DA CORREGGERE E DA AGGIUNGERE

Avvertenza. — Ci sarà forse taluno che vedendo le non poche correzioni e le aggiunte, talora anche prolisse, che son qui, ne farà le meraviglie; ed e' non avrà forse torto. Costui per altro non sarà tra coloro che si sono dati a stampare cose simili a queste, perchè allora egli avrebbe coll'esperienza imparato che in cotesti lavori s'incomincia ad accorgersi fin dalle prime bozze, quanto bisognasse che i nostri scritti fossero ancora emendati e arricchiti prima che venissero in luce. E in questa persuasione tanto meglio mi confermo in quanto veggo che i più valenti editori del *De Legibus* ebbero sin tre o quattro volte, in cinque o sei anni, a ripentirsi sulla lezione di qualche luogo di questo dialogo. Certo io, rileggendo tutto da capo il mio lavoro, ho cominciato a pentirmi sin dal suo titolo; giacchè, volendo stare troppo ligio al codice leidese primo, il quale comincia il Dialogo con: « *M. T. Ciceronis....,* » e fa terminare il secondo con: « *M. T. Cicero De Legibus* Lib. II. *Explic....:* » ho messo in testa all'opera « Libri di M. T. Cicerone. » Veggo ora che sarebbe stato molto meglio seguire gli altri codici che quivi leggono *Tulli* per intero; giacchè il nome della *gens* non si trova ne' monumenti latini, per quanto conosco io, mai abbreviato. Mi son pentito d'aver promesso di scrivere in latino l'intestatura di certe note meno importanti (v. pag. 20): non si meravigli dunque altri se non mantenni la parola. Avea detto ancora (p. 15) che mi sarei attenuto per lo più all'edizione del Baiter: me ne dovetti in vece staccare molte volte e far quasi un' edizione da me, non omettendo di consultare l'edizioni recenti di C. F. W. Müller (*M. Tullii Ciceronis scripta quae manserunt omnia. P. IV Vol. II p. 380-450: Lipsiae 1878*): dell'Huschke, stampata la prima volta nella terza, e ristampata nella quarta edizione *Iurisprudentiae Anteiustinianeae quae supersunt p. 19-84* (*Lipsiae 1879*): tenendo anche sott'occhio l'edizione di Adolf du Mesnil Leipzig 1879); e ultimamente la seconda edizione del Vahlen (Berolini 1883): così avessi,

Digitized by Google

sin da principio, disgiunte, come han fatto questi editori e il Baiter, le vocali ne' dittonghi. Mi sono in fine pentito d'aver talora, forse per troppo franca critica, usato parole meno gentili, mettendomi sempre innanzi, più che concrete, persone astratte, colle quali si discorre con più libertà. E mi giova aver fatta questa confessione, senza per altro intender di sminuire con essa, io per primo, quella forza maggiore o minore che possono avere le prove, che ho recate a sostenere la mia critica. Del resto quando vidi, rileggendo il libro, d'aver fallato, lo notai in queste correzioni, talor con vergogna, ma sempre volentieri; perchè è caro dar ragione alla verità, quando ella colla dolcezza sua ci ammonisce e mostra che abbiamo errato. Delle scorrezioni non indicate ne resteranno molte: per quanto sia stata squisita la cura de' correttori e de' tipografi, perchè non ci fossero. Camillo Boito nella prefazione alle sue *Gite di un artista* (Milano 1884) si querela con sè stesso e colla persona a cui dedica il suo libro, dicendo: « nella più corretta e pulita stamperia d'Italia Firenze, Tip. dell'Arte della Stampa), dopo rivedute da me le bozze e da voi, ecco, proprio, e' dice, nella prima mezza pagina del testo un *dal* invece di un *del*, che annebbia il senso di un periodo intero. » Il Benoist in principio delle *Additions et Corrections* del suo Virgilio (Paris, Librairie Hachette, 1872) scrive: « Je ne parle pas seulement des fautes d'impression, dont tout le soin de mes collaborateurs dans ce travail pénible de la révision des épreuves, et toute l'attention que j'ai pu apporter moi-même, n'ont pas réussi à me préserver. » Dagli svelti libri di *Gite* dunque fino a' lenti commentari sui classici, stampati con attenzione e valentia senza pari, le mende o, come dice il Boito, le *macule* tipografiche, sfuggono. E che s'ha da fare? Trovarle tutte è difficile; indicarle tutte, è cosa troppo prolissa. E quindi? raccomandiamoci anche noi, secondo il solito, all'indulgente lettore: il quale pregheremo ancora di compatirci se meno gl'incontrasse l'indirizzo tenuto nel comporre il Repertorio de' nomi e delle cose; che ho appellato così, perchè ho inteso che fosse un qualche richiamo delle cose dette nel testo e nelle note, piuttosto che un compiuto indice analitico dell'opera. Indici spartiti per ragioni di citazioni de' classici Romani e Greci, e per materia grammaticale e stilistica, potrò farli, finito che abbia d'illustrare quelle altre opere di M. Tullio, che verrò pubblicando, se Dio mi dia vita e mezzi. In quanto poi alle note, che ad altri potran parere troppo spesse e troppo lunghe, non mi sono sentito rimorso alcuno. Ho inteso di ottenere con esse, ne' confini segnatimi da questo Dialogo, che anche i meno eruditi assistessero al sorgere e allo svolgersi delle Romane istituzioni, ne penetrassero il pensiero, che le venia informando; seguendo, quanto meglio fosse possibile, tale pensiero nella sua continuità e nelle sue vicende fino a dì nostri.

Digitized by Google

pag. 26 lin. 6. non iam - *corr.* - iam non

» » » 33. tra due graffe - *corr.* - tra parentesi quadra - così sempre quando s'incontrano queste parole.

pag. 26 lin. 53. nota aggiunta al § 3 — *certene* — Questa lezione è soltanto in un codice Parigino. L'Heinsiano ha *certe non*. I due leidesi *A* e *B* hanno *certen longe* e il Vahlen legge così; salvo che pone in mezzo alle due parole un *non* in corsivo.

pag. 27 altra nota aggiunta al § 3 - *verumne sit ut* - *Verumne sit* hanno i codici; *ut* fu aggiunto dal Rath. Il Turnebo notava «*verum ne sit*. Subaudiendum *quod* aut *ut*: huiusmodi autem eclipsin annotat Linacer; vel legendum *utrumne Athenis*. alii *et Athenis* legunt absque *verumne*.» Il Davisio, l'Halm, il Baiter lessero *verene Athenis*. Correggi nel testo il *verene* con *verumne sit ut*.

pag. 27 ll. 24 e 25. e che a lui diè forse Numa (Dionisio l. II c. 63) come a vincitore della natura mortale - *corr.* - e che Numa (Dionisio II, 63) ordinò che gli si desse, quando come un essere più che umano (ὡς κρεῖττονα γενόμενον ἢ κατὰ τὴν ἀνητὴν φύσιν) l'onorò con un tempio e sacrifizi.

pag. 28 l. 12. inperite - *corr.* - imperite

» » » 32. Romolo - *corr.* - Numa

pag. 29 l. 1. stimi - *corr.* - pensi

pag. 31 l. 3. lettere: - *corr.* - lettere,

pag. 32 l. 17. *annales Pontificum* - corr. - *annales Pontificum Maximorum*.

pag. 32 l. 44. Pontefici - *corr.* - Pontefici Massimi.

pag. 33 l. 58. *si aggiunga* - Il Vahlen nota come tengono *belli* anche l'Hertz e O. Meltzer; rifiuta giustamente la lezione *Valerius* suggerita dal Jordan e confronta l'asindeto — *Clodius*, *Asellio* con *Matinium*, *Scaptium*, (ad Att. 6, 3, 5). e con *Sex. Aelius*, *L. Acilius* (de leg. 2, 23, 59).

pag. 35 l. 33. dopo la parola «R. Stefano» aggiungi - i codici hanno *multas et ineptus datio summam inpudentiam*: l'*et* è soprascritto.

pag. 35 l. 34. perchè, diversamente facendo - *corr.* - perchè

pag. 35 l. 36. ma questo - *corr.* - questo

pag. 36 l. 3. exspectatur - *corr.* - expectatur

pag. 36 l. 6. còmpito - *corr.* - incarico

pag. 36 l. 24. stò - *corr.* - sto

pag. 37 l. 10. còmpito - *corr.* - lavoro

pag. 38 l. 38. dopo «Vahlen» - aggiungi - Il codice Heinsiano ha *cessionem* (in margine *cessationem*): il leidese primo di prima scrittura ha *cessionem*.

pag. 39 l. 54. tiene *cecinerat* - e premette di suo: *remissius* - correggi - vorrebbe leggere *in cantu remissius quam ante cecinerat*.

pag. 42 l. 5. quum - *corr.* - quamquam

pag. 42 l. 18. dopo la parola «vero» si aggiunga —: il nostro luogo, dove si scambia l'un coll'altro giure, la smentisce

pag. 43 l. 11. exspectari - *corr.* - expectari

pag. 43 l. 19. exspectem - *corr.* - expectem

pag. 44 l. 10. disputavit - *corr.* - disputat

pag. 45 l. 2. iisdem - *corr.* - isdem

Digitized by Google

pag. 59 l. 31. risedevano - *corr.* - si raccoglievano

pag. 60 l. 49. dopo la parola « vellet ». aggiungi - Vedi anche di nuovo il Sigonio (De ant. iur. civ. Rom. I, 7); e il Willems (Le Droit Public Romain 5e ed. p. 36), che raccoglie in due le sentenze dei dotti sulle genti: l'una di quelli che le fan tutta cosa politica; l'altra di quelli che le fanno fondate sulla parentela: ed egli avvalora di forti ragioni quest'ultima sentenza, la quale è propugnata pure dal Jhering (L'esprit du Droit Romain trad. par Meulenaere, tom. I. p. 184).

pag. 61 l. 5. exstitisse - *corr.* - extitisse

pag. 63 l. 42. dopo la parola « filosofico » aggiungasi - o naturale: quantunque il naturale primeggi; e sì che la teorica, che fa risalire il concetto di *gens* alla natura, non al civile diritto, troverebbe qui di che avvalorarsi: tanto è vero che la voce *cognatio*, usata appresso (p. 64), evidentemente è fatta sinonimo dell'*agnatio* antecedente; come pure varrebbe per quella teorica il *generatum* (p. 57), su cui è fondata la ragione della società gentilizia, diciam così, fra Dio e l'uomo. È recato a provare sinonimi *cognatio* e *gentilitas* il luogo di Varrone: « ut enim in hominibus quædam sunt *cognationes* ac *gentilitates*, sic in verbis: ut enim ab Aemilio homines orti Aemilii ac gentiles, sic ab Aemilii nomine declinatæ voces in gentilitate nominali» (De LL. VIII, 4): ma, dal Fiorentino in fuori, i codici hanno *agnationes* non *cognationes* (vedi il Canal not. a q. l.): e però il luogo Varroniano fa prova equivoca. Piuttosto è certo che *cognatio* è usata in senso di *gentilitas* nel luogo *de N. D.* (I, 32), riportato alla pagina 62.

pag. 66 l. 3. (expressas) - *corr.* - expressas

pag. 67 l. 51. Creuzer - *corr.* - Moser

pag. 68 l. 1. loquuntur - *corr.* - locuntur

pag. 69 l. 23. exspectabam - *corr.* - expectabam

pag. 72 l. 29. nota aggiunta - *Concludimus* - Questa voce fu levata a torto dall'Halm e dal Baiter: giacchè, come giustamente nota il Vahlen, si può *conficere aliquid* senza *concludere*. Il primo modo indicherebbe, io credo, una più o meno felice prova d'ingegno ragionativo, il secondo una prova trionfante, dedotta da una qualunque efficace ragione.

pag. 73 l. 8. naturali bono - *corr.* - naturalis boni

pag. 73 l. 18. Io pure - *corr.* - Io

pag. 77 l. 16. exstinguantur - *corr.* - extinguantur

pag. 77 l. 37. c. 8 - *corr.* - c. 11

pag. 78 l. 48. dopo la parola « Maur. » si aggiunga - Quello squisito ingegno di E. Amari (Critica di una Scienza delle Legislazioni comparate, p. 268) confronta il detto Terenziano con quel di Plauto (Asinaria II, 4, 500): « Tu contumeliam alteri facias, tibi non dicatur? - Tam ego homo sum quam tu. » — E nota: « Le parole, come tutte le cose, hanno il loro destino, e questa di Terenzio l'ebbe assai propizio e divenne immortale; laddove quella di Plauto più bella ed ardita, perchè uscia dalla bocca d'un vero schiavo, che il diritto d'uomo, non la generosità dell'uomo invocava, restò inosservata. Ma Plauto non ebbe a commentatore Cicerone, nè però venti secoli di copiata ammirazione. » Veramente, senza dire che qui si pecca di un fatalismo confutato dallo stesso autore, che fondò il destino della sentenza Terenziana nel puro libero arbitrio di M. Tullio, il confronto non regge. Le parole di Terenzio son l'espressione dell'umana pietà, che ci fa sentire i patimenti altrui come i nostri; le parole di Plauto sono parole d'uno schiavo arrabbiato (Leonidas), che si crede in diritto di dir contumelie ad un uomo libero (Mercator) perchè fu lui prima offeso dall'altro. Or come poteva essere che la cruda formula d'un brutale talione fosse accolta dagli applausi della moltitudine che stava in teatro, come avvenne per la sentenza Terenziana; e che questi plausi avessero eco ne' secoli avvenire?

pag. 81 l. 27. ; l'espungono in vece il Wagner ed anche il Baiter che - *corr.* - (l'espungono in vece il Wagner ed il Baiter), e

pag. 81 l. 32. presso - *corr.* - appresso

Digitized by Google

pag. 82 l. 19. vires - *corr.* - urbes

pag. 83 l. 2. stabilirne le forze - *corr.* - stabilir città.

pag. 83 l. 31. dopo la parola «sociale» aggiungi - Ripensando sulla emendazione Turnebiana parmi di dover mutar consiglio, e leggere col Vahlen *urbes*. Il passo della orazione *pro Marcello* (9, 20) « nisi hæc urbs stabilita tuis consiliis et institutis erit: » e l'altro di Livio (26, 32, 2): « urbem recipi, non capi et receptam legibus antiquis et libertate stabili: » recati dal Vahlen sono efficacissimi ad avvalorare la lezione *urbes*. Non leggo poi *sanandosque* col Feldhuegel e col Vahlen, perchè l'asindeto dei codici pare tutt'altro che intollerabile. Anche l'Huschke ed il Müller lessero « urbes sanandosque: » ed il Mesnil: « iure sanandosque. » Il Vahlen nella sua recentissima edizione nota: « posteaquam Turnebi coniecturam a Davisio vituperatam, neglectam ab omnibus, restitui, tamen rursus, seorsum sapere quam verissime invento uti maluerunt. »

pag. 92 l. 42. *tollentur*, tenuto anche dal Vahlen - *corr.* - tollentur, tenuto anche da Vahlen nella ed. del 1871: in quella del 1883 ha *tollantur*.

pag. 92 l. 46. tollentur - *corr.* - tollentur *o* tollantur

pag. 92 l. 47. « tollentur (virtutes omnes quæ in hominum societate cernuntur) ». - *corr.* - tollentur « virtutes omnes, quæ in hominum societate cernuntur » *sive* tollantur « necesse est u. o. quæ.. ». »

pag. 94 ll. 3 e 4. invece di - si stabilisce con legge che il male e la calamità hannosi - *corr.* - sanciscono che quelle cose, che recano danno e rovina, s'abbiano

pag. 94 l. 13. et - *corr.* - ut

pag. 94 l. 16. E a dir vero - *corr.* - In fatti e

pag. 94 l. 56. dopo «anch'egli» aggiungi - Piace al Müller il cambiare *nam et* de' codici in *nam ut*, e tenere *ponuntur*. Io tengo ora tutto quello che dànno i codici *et* e *ponuntur*, tali e quali; solamente che metto punto e virgola dopo *ponuntur*. Però correggi *ut honesta ponantur* in *honesta ponuntur*.

pag. 95 ll. 1, 2, 3, 4. quelle tracce delle cose, che già prima per essa ci vennero disegnate nell'anima; così da por noi l'onestà - *correggi* - le cose, che già prima ella ci venne segnando nell'animo; l'onestà è posta

pag. 97 l. 10. probatur - *corr.* - probavit

pag. 97 l. 12. exsistunt - *corr.* - existunt

pag. 97 l. 12. per loro natura a noi si fan - *corr.* - la loro natura a noi suol far

pag. 97 l. 57. dopo le parole « an cet. » si aggiunga - Ritengo che si abbia da leggere *probavit* coi codici, dando a questo perfetto un valore simile a quello dell'aoristo greco.

pag. 100 l. 25. dopo le parole « al più sicuro » aggiungasi - L'*abducet animos* dell'*Orator* (15, 19) non ha che il valore di — *far rivolgere altrove* —.

pag. 100 l. 48. corrupti - *corr.* - corrupta

pag. 101 l. 45. dopo la parola «distinguitur. » aggiungasi - Il codice Heinsiano ha *sit in*: il *sit* è corretto in *sic* nel leidese 2°; nel primo v'è *sic* in rasura.

pag. 101 l. 59. dopo la parola «præmio» - aggiungasi - Col *benignus est* si renderebbe peccante di tautologia il pensiero, che segue « *neque est dubium etc.* »

pag. 102 l. 3. ricompensa - *corr.* - guiderdone

pag. 102 l. 42. A. Manuzio, ed altri *sua sponte* - si levi e s'aggiunga dopo «lo Stefano» due righe più sotto - A. Manuzio

pag. 103 l. 1. la santa - *corr.* - l'inviolabile

pag. 103 l. 31. dopo «o meno» aggiungi - Do ragione al Turnebo ed al Manuzio

pag. 104 l. 7. At - *corr.* — Ac

Digitized by Google

pag. 104 l. 8. ullum - *corr.* - nullum

pag. 104 ll. 12-15. insegnano che non debba altri aver timore dei giudizi, se non quando sia una colpa segnata dalla legge. - *corr.* - non vogliono schivare alcuno giudizio, che non sia fissato per un dato vizio.

pag. 104 l. 48. dopo «abstinet.» aggiungi - Ripensando su questo luogo non veggo necessità di mutare l'*ac* de' codici in *at:* come veggo in vece molto più consigliabile correggere l'*ullum* del leidese primo e l'*illum* del secondo col *nullum* dell'Heinsiano. Io non riferirei col Vahlen il *notatum* ad un *neminem* sottinteso prima dell'*ullum*, ma piuttosto a *iudicium*. Del resto su questo luogo non si cessa mai di tentare varianti. Il Vahlen leggea prima «*qui neminem ullum iudicium multare nisi vitio ipso notatum:*» ora legge «*qui nullum iudicium vitare nisi vitio ipso notatum putant.*» Il Müller coll'Eussner. legge lo stesso, ma in vece di *vitio ipso notatum* legge: «*vitio ipso vitato honestum.*» Il Baiter, seguendo l'Halm che segna il luogo come disperato, legge: «*vitium vitare nisi ipso vitio mutato,*» e così l'Huschke. E tante altre varianti qui ci sono, che quanto più s'allontanano da' codici, tanto più mettono sulla via delle invenzioni, senza darci punto Cicerone.

pag. 106 l. 19. Quoniam - *corr.* - Quia me - così con i codd. deteriori il Müller, e così nella sua ultima edizione il Vahlen. I codici leidesi hanno *quam* soltanto; e R. Stefano leggea *quoniam*.

pag. 107 l. 2. venisset - *corr.* - venisset [que]

pag. 107 l. 49. dopo «proconsole» aggiungi - Vedi anche il Mommsen (Röm. Staatsr. II, 629).

pag. 108 l. 39. nota da aggiungere al § 54 — *nisi quod honestum esset, putavit bonum.* — Così i codici. Il Turnebo e il Lambino premisero al *putavit* un *nihil*: il Vahlen *nihil esse:* l'Halm premise *nihil* al *nisi quod*, e suggerì che in vece di *nihil* si mettesse *nullum* dopo *bonum*. L'Huschke assottigliò l'aggiunta fino a *nil*, che premise al *nisi*: io l'assottiglio fino a un vero *nihil*, ossia a' codici non aggiungo proprio niente.

pag. 109 l. 13. essetquæ - *corr.* - essetque

pag. 111 l. 7. exspecto - *corr.* - expecto

pag. 113 l. 34. dopo le parole «alle edizz.» aggiungasi - Il Vahlen nell'ultima edizione pone *sapientia quoius* soltanto che diede all'*ut* il valore di *sicut*.

pag. 116 l. 53. meglio approfondita - *corr.* - profondamente studiata

pag. 117 l. 54. dopo la voce «manoscritto» aggiungasi - nella sua ultima edizione il Vahlen lesse *omnis* e notò: «fortasse *communibus:*» il che sarebbe una quinta variante, compreso l'*omnis* e *hominis* de' mss., di questo luogo, soltanto col Vahlen.

pag. 121 l. 9. dopo *questa* aggiungi - E qui strano mi sembra che il Müller noti (Adnot. Critic. p. XXXVII) «*ipso* pro *pie* A B H»: chi gliene diede sicurtà?

pag. 124 l. 29. dopo le parole «(Dissert. XLV in Cic.)» si aggiunga - Bernardino Zendrini scrivea a proposito: «Le gravi e talora un po' buffonesche accuse che a Cicerone fa il Mommsen non le ho tutte per vere, e lodo i nobili sforzi de' professori Gnesotto e Brambilla e d'altri nostri bravi latinisti, che tentarono purgarlo da quelle accuse. Ma che Cicerone sia stato causa, causa innocente «che il concetto dell'eloquenza restasse in Italia così rattrappito per secoli,» come afferma e dimostra il Bonghi nella nona delle sue *Lettere critiche*, è innegabile: e ogni uomo che abbia un po' di buon senso non può arrendersi ai sofismi «ne' quali Cicerone si deve avviluppare per escludere da ogni lode d'eloquenza i filosofi, gli storici e i poeti.» (Enrico Heine e i suoi interpreti — Saggio Critico, stampato in fine al Canzoniere dell'Heine v. II p. 325 n. 2, Milano 1884). Lasciato allo Zendrini tutto il merito di accettare per vera qualcheduna delle *talora un po' buffonesche accuse che a Cicerone fa il Mommsen*, vorrei soltanto dire a lui, se fosse al mondo, che rileggesse e confrontasse i luoghi Ciceroniani, onde il Bonghi *afferma* e *dimostra* tante belle cose, e vedrebbe che l'appello *al buon senso*

Digitized by Google

non fa al caso nostro. Ma l'*ipse dixit* è divenuto di moda in mezzo a tanta indipendenza di critica!

pag. 139 l. 18. alla parola « Platone » si faccia questa nota. — Il Vannucci (Proverbi Latini illustrati v. I, p. 1 e segg.) comincia la illustrazione di questo proverbio dicendo: « *Che cosa è l'uomo?* A questa *terribile* domanda, ripetuta senza fine in ogni età e in ogni parte del mondo, non si fece e non si farà mai la risposta. Ai giorni nostri anche lo scettico poeta alemanno (Heine, *Domande*, tradotte da Giuseppe Chiarini nelle sue *Poesie*, Livorno 1844, pag. 250) la ripetè in argutissimi versi, e concluse col dare del pazzo al travagliato spirito che aspettava il responso dalle onde marine. » E dopo d'aver recato i versi dell'Heine, che deridono chi s'affacenda a rispondere a tale quesito, egli continua: « Pure è bene insistere su questa ricerca, perchè, come altri (Bianchetti, *Dello Scrittore italiano*, Discorso sesto, Milano 1884, p. 191) avvertì, in essa *è tutta la istituzione che può ricevere l'uomo.* » Che contraddizione è mai questa? *ad una domanda non si fece e non si farà mai la risposta,..... pure è bene insistere su questa ricerca!* Non è questo scetticismo più beffardo de' versi argutissimi, come gli appella il Vannucci, del poeta tedesco? E non è ridicolo il dire: badate che *tutta la istituzione che può ricevere l'uomo* è da ricercare nella soluzione d'un problema che non si potrà mai sciogliere? — Quindi segue: « Lasciando stare le inesplorabili ragioni e i fini dell'essere nostro, tutto ciò che può tornare più utile o nocevole all'uomo nel suo cammino per le oscure vie della vita, fu fino dai tempi più antichi studiosamente ricercato (*vitæ monstrata via est.* Orazio *Epist. ad Pisones*, 404): e siffatta conoscenza accresciuta dall'esperienza dei secoli si divulgò nelle sentenze dei filosofi e dei poeti morali, e nella poesia dei proverbi. » Più avanti (p. 4) ci dice che Platone « mostrò che chi ignora sè e le sue facoltà, non può farsi migliore, nè governare sè stesso, e molto meno può stare al governo degli altri » (Alcibiade primo 18 e 29, e gli Amatori, 7): e alla pagina 5 riporta altre sentenze di autori latini (Giovenale, XI, 27: Seneca, *Thyest.*, 401-403: Properzio IV, 1, 70), che mostrano come *a ben vivere e a ben morire* è indispensabile la conoscenza di sè stesso. Ma se dalla conoscenza di ciò che è l'uomo, dipende, anche per attestazione della scienza tradizionale di tutta l'antichità, *il governo di sè e degli altri*, che logica v'è nel cominciare che fa il Vannucci tre volumi, che contengono i dettati de' più savi Latini e Greci colla formola della scienza più bella: *Conoscere* e *governare sè stesso*; e poi mostrarsene così miseramente scredente? Se il Vannucci fosse al mondo anche lui, vorrei fargli leggere ciò che egli scrisse sul *Medice, cura teipsum* (v. I p. 258) « l'aureo detto che dall'Evangelio passò nel linguaggio comune di una gran parte del mondo, e si ripetè e tutto dì si ripete *ai medicanti delle anime che pigliano l'ufficio di spacciare consigli e ammonizioni, le quali dovrebbero usare per correggere e governare bene sè stessi*: » e poi dirgli: le vostre parole, che io m'ho preso la libertà di stampare in corsivo, fanno per voi. E in vero il Vannucci dovea essere molto poco buon medico, se, anche sin dal principio de' suoi tre volumi su' Proverbi Latini, si mostra così vulnerato da tanta piaga di scetticismo: almeno se non è falso l'altro proverbio da lui pure illustrato (pag. 76): « is bonus est medicus, sua qui sibi vulnera sanat. »

pag. 146 l. 23. superiormente - *corr.* - inferiormente

» » l. 27. olmi - *corr.* - alni

» » l. 35. dopo la parola *il Vahlen* aggiungi - seguendo il Davisio,

pag. 150 l. 35. isole - *corr.* - isola

pag. 152 l. 17. sepulcra - *corr.* - sepulchra

pag. 153 l. 6. id enim - *corr.* - idem

» » l. 31. idem enim - *corr.* - idem

» » l. 36. dopo « diligentius. » - *agg.* - Il Müller legge *id est, ut* come avea congetturato il Vahlen: ma e' non pose questa variante in nessuna delle sue due edizioni: nella prima leggea solo *idem* con i codici, nell'ultima col Goerenz *id enim*.

pag. 155 l. 18. è verissimo - *corr.* - va benissimo

Digitized by Google

pag. 158 l. 7. 8. [ex qua quisque municeps ius alterius] si levi dal testo.
pag. 159 l. 7. exstitissent - *corr.* - extitissent
» » l. 22. dopo « vero » aggiungi - Io connetto il senso nella versione come vi fossero simili parole.
pag. 160 l. 8. complectitur - *corr.* - conplectitur
pag. 163 l. 43. *agg.* L'Huschke legge senza sospetto alcuno ***relationis*** in luogo di *sermonis*. I gusti variano!
pag. 170 l. 49. nota aggiunta — *variæ*. — Così ne' codici; la comune degli editori legge *varie*.
pag. 172 l. 24. dopo « peteret » - *agg.* - Altri esempi di quest' uso reca il Vahlen nella nuova sua edizione.
pag. 176 l. 37. no - *corr.* - nè
pag. 178 l. 16. corretto - *emenda* - scorretto
» » l. 30. dopo « contesto » - aggiungi - Il Müller legge « At ait »
pag. 179 l. 16. resterebbe - *agg.* - resterà
pag. 180 l. 2. l'impulso - *corr.* - la virtù
pag. 181 l. 10. *conprehendantur* - corr. - *comprehendantur*
pag. 185 l. 2. hœc - *corr.* - hæc
pag. 186 l. 22. paranomasia - *corr.* - paronomasia o *traductio* (ad Heren. IV, 14)
pag. 188 l. 13. dopo « p. 112) » - aggiungi - Si vegga il Jhering (L'esprit du Droit Romain trad. par O. de Meulenaire, tom. III. p. 285 e segg.).
pag. 188 l. 27. disegni - *corr.* - i disegni
pag. 190 l. 3. TUS..... PATRUMQUE - *corr.* - TVS..... PATRVMQVE
pag. 193 l. 49. Dionisio - *corr.* - Dioniso
pag. 195 l. 44. Eliano - *corr.* - Ælianus,
pag. 196 l. 4. Plutarco - *corr.* - Plutarchus,
pag. 198 l. 16. dell'Halm - *corr.* - da lui voluto. Il Vahlen accoglie l'*idque*: l'Huschke in vece di *itaque cadat* leggerebbe « *ut rite kalentur* (sic). »
pag. 201 l. 41. dopo la parola « Massimo » - *aggiungasi* - Vuolsi che per legge ogni re dovesse essere annoverato tra' Pontefici per l'eminenza della sua dignità: « οἷς (ποντίφιξι) συναριθμεῖσθαι τοὺς βασιλέας διὰ τὸ τῆς ἀξίας ὑπέρεχον ἐνομοθέτησαν » (Zosimo IV, 36): « maiorum hæc erat consuetudo, ut rex esset etiam sacerdos et pontifex » (Serv. ad Aen. III, 81): per rispetto a Numa v. Plutarco *in vita c.* 9.
pag. 201 l. 44. dopo « solenne rito » aggiungi - Così forse si concilia Cicerone con Livio, che dice come al tempo della legge Ogulnia fossero quattro i pontefici (X, 6). Vedi per altro la dissertazione dello Schwede (de Pontificum, collegii pontificisque maximi in re publica potestate p. 4 et seqq. Lipsiæ 1875).
pag. 201 l. 53. ed. cit.) - aggiungi - Altri derivollo dal tema sanscrito *pû*. donde *punâmi* = espiare, purificare (v. il Marquadt op. cit. III, 230).
pag. 202 l. 29. antichi - *agg.* - trattatisti.
» » l. 50. di Livio - *agg.* - perchè l'*inaugurari cœpit* attenua, io ritengo, il *captus est* che segue. Livio altrove (XL, 42) scrive: « P. Cœlium Siculum inaugurarunt (pontifices) qui secundo loco inauguratus erat. » Al qual proposito scrive lo Schwede (Dissert. cit. p. 21): « Nec Rubino a vero aberrasse videtur, cum pro inepto illo « inauguratus » quod est apud Livium in libro XL. c. 42 scribens « nominatus etc. » Ma nè il *nominatus* indovinato dal Rubino, nè il *factus* sostituito da V. Massimo (VI. 9, 3) all'*inaugurari cœpit* di Livio (l. c.), fanno decidere perentoriamente la questione.
pag. 203 l. 29. dopo 651) - *agg.* - vedi anche Festo v. *tutulum* p. 355 M.
» » l. 50. dopo « p. 746) » - aggiungi - *Flaminis* e *Vestalis* è scritto nell'Heinsiano senza alcuna correzione. Il Vahlen nell'edizione del 1871 stampava *Flaminis* e *Vestalis*, e lo seguì l'Huschke: nell'edizione del 83 stampò colla comune degli editori *Flamines* e *Vestales*.
pag. 204 l. 31. il Sommo - *corr.* - dal Sommo

Digitized by Google

pag. 205 l. 11. dieci - *corr.* - dieci anni
pag. 206 l. 43. Fulguritarum - *corr.* - Fulguritorum
pag. 209 l. 1-5. CHI.... OTTEMPERERÀ - *corr.* - A QUEI CHE FAZION DI GUERRA, A QUEI CHE FAZION DI POPOLO TRATTERANNO, PRENUNZIERAN L'AUSPIZIO ED EGLINO OTTEMPERERANNO:
pag. 209 l. 25. dopo « Vahlen » - *agg.* - L'Huschke ed il Mommsen (Röm. St. I, 112 not. 5) leggono *propopularem*, che io non sarei lontano dall'accettare.
pag. 210 l. 3. ECFATA - *corr.* - EFFATA
pag. 212 l. 22. dopo « aptum » - *agg.* - Anche il Mommsen (Röm. St. I. 112 n. 4) legge *deixerit*.
pag. 213 l. 31. dopo « fetiales » - *agg.* - iudices XX numero sunto. —
pag. 214 l. 23. religio - corr. - *religio*
pag. 215 l. 14. correzione - *emenda* - scorrezione
pag. 220 l. 36. it - *corr.* - facit
pag. 223 l. 32. placationis - *agg.* - Vedi anche lo stesso Servio (VIII, 10), e Festo alla v. *salva res* p. 326.
pag. 226. l. 1. RAPSITVE - *corr.* - RAPSITQVE: e quindi trad. - E RAPITA - in vece di - O RAPITA
pag. 227 l. 18. anime - *corr.* - vite
» » l. 31. dopo « compiuta ». - *agg.* - Pena capitale al sacrilego è inflitta pure da Platone (Legg. IX p. 854 E.)
» » l. 43. Grutero - *corr.* - Guthero e così alla pag. 229.
» » l. 48. III - *corr.* - IV
pag. 229 l. 14. HOS - *corr.* - NOS: e quindi trad. NOI - in vece di - COSTORO
pag. 229 l. 21. non audetur - *corr.* - ne audeto
pag. 230 l. 1. SARAN TENUTI - *corr.* - TERRANNO
pag. 231 l. 44. dopo « *datus* ». - aggiungi - Ritornando su questo luogo mi persuasi di ritenere il NOS de' leidesi col Vahlen, che nell'ultima sua edizione nota: « ego *nos* retineo pro vero et interpretor *nos homines, si leto dati erimus, divos habento*, quibus verbis qui sint *dii manes* definitur. » L'Urlichs (mus. Rhen. 1878 p. 155) propose che si leggesse *bonos*, confrontando questo luogo col § 27 « *indicat* (lex) *omnium quidem animos immortalis esse, sed fortium bonorumque divinos.* » Il Vahlen nega la parità e oppone il soprallegato luogo di S. Agostino (de C. D. VIII, 26). Ciò non ostante il *bonos* parve sicura correzione al Müller: l'Huschke colla sua solita inventiva vuol leggere *sepultos*. Lo stesso Huschke apponea all'*humana deducus*, col Lambino, un *esto*, dicendo: « in lege deesse non potest. » Neppure in questa legge di Tullio? Ne aspettiamo le prove. Giovi qui notare come l'immortalità affermata (§ 27) da Tullio per tutte le anime umane, dalla posteriore sapienza pagana per somma grazia fu concessa alle magne anime: onde Tacito: « si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus placet, non corpore extinguuntur magnæ animæ, placide quiescas (Agricola) » (Agricola, c. 46).
pag. 235 l. 27. *UR.... UTI* - *corr.* - VR....VTI
» » l. 49. *ut rogas* - corr. - *tu rogas*
pag. 238 l. 17. e - *corr.* - le
pag. 240 l. 6. buona - *corr* - santa. Si potrebbe anche dare all'*esse*, che è qui tradotto con — Che.... vi sieno — il valore di — *dover esser* — (v. Cima, *Principii della Stilistica Latina* § *32*: *Milano 1881*): o meglio ancora fare insistere il pensiero sul *censeo* e tradurre « *io prescrivo che vi sieno* : » oppure: « *io voglio che vi sieno.* »
pag. 240 l. 16. celebrassero - *corr.* - si celebrassero
» » l. 30. se già - *leva* - già
» » l. 46. profitetur - *corr.* - profiteretur

Digitized by Google

pag. 243 l. 3. Grai - *corr.* - Graii: e così nella versione e in nota.

pag. 250 l. 52. fondet - *corr.* - fonde

» » l. 53. furen - *corr.* - furent

pag. 254 l. 3. exspectatione - *corr.* - expectatione

pag. 256 l. 19. forte æd. » - *aggiungi* - Il De-Vit (Dissertazioni sui Britanni e sui Cimbri p. 231 not. 82: Milano 1882) osserva l'uso promiscuo delle voci *huiusque* e *huiusce* anche nella *Lex Coloniæ* nell'*Ephemer. Epigr.* II. tab. dove leggesi (I, 1, 16) *huiusque coloniæ*: e appresso (I, 3, 23) *huiusce coloniæ*. I Greci interpretavano questa dizione con « Τύχης τῆς ἡμέρας ἐκείνης » (Plutarch. vit. Mar. c. 26).

pag. 258 l. 20. dopo « *liberi ecc.* » - poni - Nel de Divin. I, 45 è detto « imperabatur (a maioribus) inque feriis imperandis ut « litibus et iurgiis se abstinerent. »

pag. 268 l. 32. dopo τῶν πλουσίων » (ib.) *agg.* - Il Willems scrive: « Les anciens sont unanimes à admettre que, dès l'origine, patriciens, clients et plébéiens votaient aux comices curiates: » — e in nota pone: « Dionys. II, 7, 14, IV, 12, IV, 89 etc. Liv., I, 8, Cic., *de rep.* II, 8 § 14, 12 § 23 *p. Corn.*, fr. 23, p. 451 Or. — Mommsen, *Rech. rom.* I, 146, n.e 24. » (Le Droit public Romain 5e ed. p. 47).

pag. 270 l. 5. legem - *corr.* - leges

» » l. 53. rogata - *corr.* - rogatas

» » l. 57. *agg.* - Il Vahlen suppone che fosse stato scritto « rogatastollere: » onde il facile trapasso al *rogata est tollere*. Il Mommsen (Röm. Staats. I, 114 ed. 2) legge colla volgata: l'Huschke, il Müller, il Mesnil seguono lo Stefano: conforme al quale mi correggo anch'io e leggo *rogatas* in vece di *rogata est*.

pag. 272 l. 11. cœterisque - *corr.* - ceterisque

» » l. 20. Questa asseverativa - *corr.* - Questa

» » l. 27. censeo - *corr.* - sentio

» » l. 37. dissidens - *corr.* - diffidens

pag. 273 l. 54. dopo la parola « disciplinæ. » - aggiungi - Anche nel 1° leidese « fuit (nam erravi olim) *quod:* » scrive il Vahlen nella sua ultima edizione: e stampa *quod disciplinæ nostræ*, sottintendendo *est*. Io per me son peritante a correggermi.

pag. 278 l. 18. satis esse iam - *corr.* - sat esse plane

pag. 281 l. 43. an. di Cr. 162 - *corr.* - an. di Cr. 162)

pag. 283 l. 3. entro al quale - *corr.* - là dove

pag. 286 l. 23. *agg.* - Anche l'Eigenbrodt (De Magistratuum Romanorum iuribus etc. p. 51 not. 43) dopo aver recato questo luogo e l'altro dove Tullio parla del suo richiamo dall'esilio: « iisque verbis ea de me senatus auctoritas declarata est, ut nemini sit triumphus honorificentius quam mihi salus restitutioque perscripta (in Pis. 15, 35), scrive: « In utroque exemplo ex auctoritate senatus, consultum factum esse scimus, sed Cicero illis locis vim moralem, ut ita dicam, premit: quum in illo severitatem senatorum, in hoc eorum in se animum summum fuisse dicat. »

pag. 288 l. 11. *agg.* - Il Vahlen esclude l'*admittendis* o l'*immittendis religionibus;* perchè con essi « quid dicatur, non intelligo, » dice. E' tenta questa nuova emendazione: « *audaciam* ‹ad libid› ines immittendas religionibus fœdos. » L'Huschke stampò « audaciam et in inmittendis religionibus foedis: » il Müller: « audaciam in.... et inmittendis religionibus foedis. »

pag. 288 l. 34. dopo « Romane. » - *agg.* - Nell'ultima edizione legge anche il Vahlen *divisi sint*: poi anche *certationes* in vece di *certatione*.

pag. 288 l. 42. dopo *cantu* - si levi - *voce*

» » l. 57. dopo « nè olio » - si aggiunga - Ipotesi ch'ora rifiuto. Del resto io non sapeva che il correttore dell'Heinsiano avesse emendato *vigeat*: e questo non sapeva neppure Em. Hoffmann, il quale aveva proposto *vigeat*, come suo indovinamento, ciò che il Vahlen fa notare nell'ultima sua edizione. In

Digitized by Google

questa edizione confessa il Vahlen d'avere sbagliato nel correggere *vice ac* con *videat*, e stampa *vigeat* come lezione sicura. Io sto al *voce ac*, che tiene anche il Marquadt (Röm. Staatsverwaltung P. III. p. p. 473 n. 3). Il Mommsen e l'Urlichs leggono « sine corporum certatione. »

pag. 289 l. 6. constitutis - *corr.* - constitutis,

pag. 290 l. 16. dopo « εμπλεοι » - *agg.* - Questi pensieri sulla importanza educativa della musica erano accolti anche nel Cinquecento; ed il Buonarroti (*Orazione nella fondazione di un'accademia professante lettere armi e musica*) in tale proposito scrive: « Il che per lo mezzo della musica, siccome Aristotile concede, felicemente suole avvenire; poichè per quella postici innanzi la fantasia, e la mente, al vivo, e rappresentanticisi con particolar efficacia gli affetti, da'quali le operazioni degli uomini hanno cagione, o di quelli si purgano, e si risanano, dove troppo poderosi, e troppo veementi si svegliano, e si accendono, o dove essi si stian troppo tiepidi e neghittosi, per opera della musica si risveglino, e ridotti a una certa mediocrità di loro incentivi, in cui la virtù è posta, con quella producano ottimi gli effetti loro; onde Tullio insieme con Platone afferma la musica svegliare i languidi, e i troppo svegliati e veementi attutire. » Evidentemente il Buonarroti si riferisce a questo luogo di Tullio, e a luoghi di Platone da noi riportati.

pag. 293 l. 3. exsultent - *corr.* - exultent

pag. 305 l. 4. in fatti - *corr.* - in vero

pag. 306 l. 28. dopo « errati » - *agg.* - D'ordinario, sulla scorta del Turnebo, si dà a queste due voci il valore suppergiù che loro ho dato io nella mia versione: onde il Rémusat traduce: « dispersés et fugitifs. » Ma potrebbesi anche tradurre di queste due voci — *e lacerati e fatti a pezzi.* — E tra gli altri sappiamo che L. Munaziano Planco Bursa era tanto in odio di Tullio da scrivere questi: « Oderam multo peius hunc quam illum Clodium » (ad fam. VII, 2): e pare che questi sia stato tra i « concisos » dai Butroti (ad Att. XVI, 1 e 4) un anno (53 av. Cr.) prima che fosse stato scritto il *de Legibus*.

pag. 313 l. 5. exspecto - *corr.* - expecto

pag. 314 l. 15. di quel - *corr.* - di quelle

pag. 325 l. 31. tulliane - *corr.* - serviane

pag. 328 l. 35. dopo « quid si » - *aggiungi* - Il Vahlen, nell'ultima sua edizione, scrive: « retinui quod posueram *quasi:* quod qui impugnarunt, non recte ceperunt, ne Huschkius quidem, ne dum ii qui in clara luce cæcutire solent et tamen superbiunt. : » — ossia la pensano colla loro testa; chè, co' loro occhi, leggono *quid si* ne' codici A e H. L'Huschke legge « *quid si* : » il Müller « *quod si.* »

pag. 328 l. 41. *agg.* - Questi legge adesso « *supra dicebant*: » e crede che ne' codici sia stato scritto *super* in luogo di *supra* per errore.

pag. 332 l. 27. *pietatis* - corr. - *pietatis esse*

» » l. 43. dice - *corr.* - dice così nominati dalle

pag. 337 l. 6. *antiquissimus* - corr. - *antiquissimum*, e così gli altri tre *antiquissimus*, che seguono.

pag. 338 l. 22. incomme - *corr.* - inconnu

pag. 343 l. 32. dopo « II, 15) » - *agg.* - L'Huschke legge: « tum illic et humatus est et (ex) gleba vocatur. »

pag. 344 l. 14. quidam - *corr.* - et quidnam

» » l. 15. ricerco - *corr.* - ricerco pure

pag. 348 l. 45. dopo « *lamina* » - *agg.* - Nell' *Addenda in Sylloge Inscriptionum Latinarum* del Garrucci (Augustæ Taurinorum 1881 p. 5) troviamo: « Romae ad portam Collinam veterem lapide calcareo.

M. (vel *A.*) *Bicoleio. V. L. Honore*
Donom. Dedet. Mereto. »

pag. 350 l. 4. reciniis - *corr.* - riciniis

» » l. 15. dopo « editori » - aggiungi - Dall'ultima edizione m'accorgo che ciò non è vero: nell'edizione antecedente l'*hoc* non era spazieggiato come il *plus*.

Digitized by Google

pag. 351 l. 1. recinii - *corr.* - ricinii: e così in nota.
pag. 353 l. 1. interpretes - *corr.* - interpretes,
» » l. 42. lessum - *corr.* - *lessus* (*lessum A flessum B H*),
pag. 354 l. 6. dicono - *corr.* - dice la legge — e così in nota.
pag. 355 l. 57. dopo «acerræ» - *agg.* - L'Huschke lesse: «de unctura vecturaque.»
pag. 360 l. 1. impositam - *corr.* - inpositam
» » l. 6. ut - *corr.* - *ut*
pag. 361 l. 2. CUI - *corr.* - VT CVI
» » l. 2. MA CHI - *corr.* - POSTO CHE ALTRI
» » l. 25. dopo «buona» - *agg.* - Il Müller ha «videte quam humane excipiat altera lex: at etc.» L'Huschke «(videte) quam humane excipiat altera lex ex præcepto altera lege.» Volendo starmi io più fedele a' codici, leggo l'VT, offerto da essi dinanzi al CVI, dandogli il valore di — *posto che* — o simili. Suppongo poi un altro *ut* prima del *quam*, il quale forse fu tralasciato per l'altro che c'era avanti al CVI. Tuttavia confesso che il richiamo che fa il Vahlen al seguente «et simul illud videtote,» è molto efficace a persuadere il suo *videte*; e l'accetterei se vedessi con esso la continuità del senso riuscir così naturale, quanto di prima giunta apparisce.
pag. 364 l. 12. dopo «ædes» - *agg.* - Questi nell' ultima edizione, seguendo col Müller il Madvig, legge *adigi*, in vece dell'*adici*, che avea nell'edizione precedente.
pag. 364 l. 56. dopo «stranezza» - *agg.* - Il Vahlen nell'ultima edizione spiega così l'*acerbum*: «hoc a rogo oriundum incendium propter pietatis officium appellari videtur.» L'Huschke, nell'*acerbum vetat* legge *ac urbi cavet!* Il Müller trascurando il *vetat*, nell'*acerbum* leggerebbe *ædium*: meno male!
pag. 368 l. 54. *agg.* - L'Huschke nel *Gracchos* legge *Græcorum*: e prima nell'*etiam et* de' codd., corretto in *etiam* dal Manuzio, legge *exin et*; e prima ancora premettea tutto del suo un *ut* al *vivorum*. Povero M. Tullio! bisogna proprio che l'Huschke ti rattoppi da per tutto!
pag. 370 l. 35. dopo «arbitraria» - *agg.* - L'Huschke legge: «(*nimius*) sumptus et luctus removeri.»
pag. 371 l. 27. *agg.* - Il Müller nell'*illo mores a* lesse *ab illo primo rege*. Colla qual lezione, giustamente nota il Vahlen, «non corrigi sed depravari oratio videtur.»
pag. 382 l. 2. colla pena.... col tempo - *correggi* - rispetto alla pena..... rispetto al tempo
pag. 401 l. 41. νοσῦμενον - *corr.* - νοούμενον
» » l. 44. ateniese - *corr.* - Ateniese
» » l. 46. *costantin* - corr. - *Costantin*
pag. 409 l. 34. alla voce «abito morale» si faccia questa nota. — Intendo di parlare d'un' incipiente disposizione, ossia di un abito in largo senso, che s'origina per natura; non di abito in senso stretto, che si forma per atti ripetuti e della stessa specie: vedi pag. 96.
pag. 410 l. 17. dopo «complemento - *aggiungi* - Il Gaetano (ad S. Thom. Sum. Theol. 2ª 2æ q. LXXXI art. 1) scrivea: «Mihi Lactantiana (derivatio) magis consona et linguæ latinæ et significato videtur.»
pag. 411 l. 33. che giova ai popoli essere - *corr.* - come torni spediente che i popoli sieno.
pag. 421 l. 12. quel di *giustizia* - corr. - quel di *legge* e di *giustizia*
pag. 424 l. 18. Macchiavelli - *corr.* - Machiavelli: e così più sotto anche — *Nicolò Macchiavelli* — in — Niccolò Machiavelli.
pag. 448 l. 11. dopo «*innoxium*» - aggiungi - ET EXIN NOXIUM volle leggere l'Huschke, e così pure piacque al Marquadt (Röm. Staatsverwaltung: P. II p. 289 n. 1: ed. II, 1884). Non so se Tullio fosse stato contento di questa correzione: tanto più ch'egli non era spasimante per l'*exin*, e l'usò

Digitized by Google

appresso nella stessa tavola, ma con valore certo diverso a quello che si dovrebbe dargli qui.

pag. 449 l. 5. le verghe - *corr.* - ordinariamente si usavano le verghe

pag. 463 l. 23. *sacramenti* - corr. - *sacramento*

pag. 464 l. 45. triluni - *corr.* - tribuni: e così altre due volte più sotto.

pag. 473 l. 22. dopo «immobili» - aggiungi - (propriamente *res mancipi*).

» » l. 28. dopo «§ 27» - *aggiungi* - Modernamente il Belot, seguendo Plinio (XXXIII, 13) prova che il censo Serviano dev'essere valutato in assi librali (v. il Willems — Le Droit public Romain 5.e ed. p. 63)

pag. 473 l. 37. patrizia - *corr.* - patrizia(?)

pag. 481 l. 15. Filamusi - *corr.* - Filomusi

pag. 497 l. 18. I - *corr.* - II

pag. 498 l. 9. tutto l'ordine patrizio - *corr. e agg.* - se non tutto l'ordine patrizio, almeno la parte di esso ch'era in senato. Con ciò non verrebbesi a supporre un senato propriamente patrizio, giacchè quella più o meno grande porzione di patrizi, che fosse stata tra' senatori, non per ragione soltanto dell'ordine a cui appartenea, ma per ragione ancora del privato diritto degli auspizi (*privatim auspicia habeamus quæ isti ne in magistratibus quidem habent*» Liv. VI, 41), avrebbe avuto il diritto che il senato da lei scegliesse l'interrè: e, ciò facendo il senato, veramente lo eleggea dal suo seno (*ex se*), ossia dalla parte patrizia ch'era nel suo seno. Per tal modo i luoghi citati dell'Orazione *de Domo* (c. 4 e c. 14) non farebbero sorgere quelle difficoltà, che con tanto valore di critica rilevò il Willems (Le Sénat de la République Romaine II, 25 e 54 segg.): quantunque l'acutezza della sua analisi lo portasse forse troppo oltre e lo conducesse a negare a quest'Orazione, non solo ogni autenticità, ma ancora ogni autorità, attribuendola ad un retore dell'impero, troppo ignaro delle cose della Repubblica. Il confronto ch'egli istituisce fra un luogo di tale Orazione con un di Livio, che fa parlar Appio in favor de' patrizi contro le pretensioni della plebe, riuscirebbe, per quanto io credo, a provare il contrario di quel che intende il Willems: giacchè i colori del retore appariscono spicatissimi in Livio più che nell'autore della Orazione *de Domo*. Ecco i due luoghi quali sono riscontrati dal Willems.

Presso Tito Livio, VI, 41 Ap. Claudio dice:	L'autore *de domo* 14, § 38 s'esprime così:
« Vulgo ergo *pontifices augures sacrificuli reges* vocentur, cuilibet apicem dialem, dummodo homo sit, imponamus, tradamus *ancilia penetralia* deos deorumque curam quibus nefas est;..... *nec centuriatis nec curiatis comitiis patres auctores* fiant. »	« Ita populus Romanus brevi tempore neque *regem sacrorum*, neque *flamines*, nec *salios* habebit, nec ex parte dimidia *reliquos sacerdotes*, *neque auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum.* »

E subito dopo dice l'illustre Autore: « Ou le voit, *rex sacrorum* (*sacrificuli reges*), *flamines*, (*apicem dialem*), *salii* (*ancilia penetralia*), *auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum ;* tout cela se suit exactement dans le même ordre chez Tite-Live et chez l'Auteur *de Domo.* » E sotto in nota: « Lange, de patr. auct. I, p. 15, a été également frappé de l'étonnante ressemblance de ces deux passages. De même Becker, II. 1, 320. » Io per me, al riscontro delle dizioni molto più semplici dell'Orazione Tulliana colle Liviane, squisite e smaglianti, sarei indotto per ragione stilistica a dire che Livio togliesse e pensieri e ordini di essi dall'autore dell'Orazione *de Domo,* piuttosto che questi da lui. D'altra parte la meraviglia per simili corrispondenze cesserebbe forse pensando quanto i Romani stessero tenaci all'uso di certe uniformità di formole tradizionali, da far parere che gli autori si copiino l'un dall'altro. In qualunque modo, tolta ogni autenticità ed autorità alla Orazione *de Domo*, non avrebber più valore alcuno que' luoghi, che pur si continuano a citare, anche dal Willems, siccome autorevoli. Io crederei invece che attribuire ad un *l'seudo Cicerone* piuttosto che a *Cicerone* un'Orazione, non leva per niente l'autorità a questa Orazione stessa. Del resto la dimostrazione fatta dal Willems che l'interrè non fosse scelto fra tutti i senatori

Digitized by Google

patrizi e plebei, ma che egli fosse scelto soltanto tra i senatori curuli patrizi (Op. cit. II, 7-31), parmi quanto mai lucida e concludente.

pag. 507 l. 4. EIQVE, - *corr.* -, EIQVE
pag. 509 l. 6. AL SUO - *corr.* - A SUO
pag. 511 l. 7. SI FARÀ - *corr.* - SARÀ
pag. 516 l. 22. Sextio - *corr.* - Sestio: e così più sotto.
pag. 519 l. 24. Molle - *corr.* - Malle
pag. 520 l. 14. quum - *corr.* - cum
» » l. 32. *inscriptio* - corr. - *discriptio*
pag. 526 l. 5. fatti studi - *corr.* - fatte cose
pag. 521 l. 26. Efori, - *corr.* - Efori
pag. 540 l. 6. nascere - *corr.* - sorgere

pag. 555. nota da aggiungere. — *nimia potestas..... multoque vehementia.* — Il Bonghi (Storia di Roma vol. I p. 524 n. 1ª) dopo aver citato altri due luoghi *de Rep.* (I, 40. II, 9) a provare che in alcuni passi di Cicerone *populus* è distinto da *plebs*, riporta anche questo delle Leggi: « *Imperia, potestates, legationes, cum Senatus creverit, populusque jusserit, ex urbe exeunto.... Plebes quos pro se contra vim, auxilii ergo, decem creavit, tribuni ejus sunto* » (III, 3, 3); e poi soggiunge: « Pure, se si guarda più in là dove questa legge è spiegata, 10, si vede, come fosse poco ferma la distinzione delle due parole nella mente di Cicerone: — *Nimia potestas est tribunorum* PLEBIS — *Quis negat?* — *Sed vis* POPULI *multo sævior multoque vehementior.... Dom.*, 128. *nisi plebes jussisset.* Se devo dire il mio parere, attraverso il linguaggio di Cicerone si scorge pure, come un'antica distinzione giuridica fosse implicata dalle due parole, secondo risulta chiaro dalla formula usata da lui: *Balb.*, 33; *nisi quod populus plebsve sanxit: Phil.*, XII, 12: *eis* (*legibus*) *nec populum nec plebem teneri etc.*; ma anche che nel suo spirito si fosse poco meno che obliterata: » fin qui egli. Ma davvero che fa più che meraviglia il sentir dire che in M. Tullio *si fosse poco meno che obliterata* la distinzione giuridica tra *populus* e *plebs*, e dir ciò fondandosi su un passo troppo male inteso. Cicerone nel luogo citato dal Bonghi non usa *populus* con ispeciale valore giuridico, ma col valore politico di *partito popolare*, sempre in contrapposizione al partito degli *ottimati*. In questi capi, dove Cicerone difende il tribunato, usa egli con memore distinguimento *plebs* e *populus*; distinguimento che non è solo nel pensiero di Tullio, ma ben anche nel cuore suo: alla plebe lui le vuol bene, a quel *populus*, di cui discorre, niente. Al § 23 si scrive: « *vis populi multo sævior multoque vehementior:* » e quindi: « *populi impetus periculi rationem sui non habet:* » e al § 26 « *vis in me populum..... incitasset:* » poi « *quam* (*potestatem*) *tanto opere populus noster ignotam expetisset:* » al § 27 si torna a scrivere: « sæpe enim *populi impetum iniustum auspiciis di immortales* represserunt: » in tutti questi luoghi evidentemente *populus* è preso nel senso che abbiamo indicato. Al § 24 si dice « *concessa plebi a patribus ista potestate:* » al § 25: « aut exigendi reges non fuerunt aut *plebi* re, non verbo *danda libertas:* » e prima (§ 24): « *plebes de suo iure periculosas contentiones nullas facit*: e di nuovo al § 25: « *non enim plebes incitata nostris rebus invidit*: » ne' quali luoghi non si dimenticò M. Tullio di porre *plebes*, perchè vi s'esprime un ordine di cittadini costituito dalla legge, e che da questa ha diritti e pace. E così quando il senso accenna al *populus* costituito e ordinato a città e votante ne' comizi, Cicerone, quivi stesso, non iscambia *populus* con *plebes* e dice: « *populi potestas* » (§ 27) « *popularе* sane neminem in summum locum nisi per *populum* venire sublata cooptatione censoria » (ibid.); e più sotto « *potestas in populo* » (§ 28). È dunque troppo frettoloso il Bonghi a dire la sua opinione sul pensiero di M. Tullio; come appunto l'abbiam visto anche altrove, e come potrebbesi far vedere in qualche altro luogo della sua *Storia di Roma*. Il linguaggio giuridico e scientifico di M. Tullio è precisissimo; ma bisogna avvertire quando il contesto a chiare note ci mostra che o per ragione stilistica o per ingegni avvocateschi e' prende certe voci nel loro significato generico o volgare, e non in quello

Digitized by Google

giuridico o scientifico: simili cose il Bonghi le sa meglio di qualunque altro, ma all'atto pratico si vede che se le dimentica.

pag. 581 l. 1. il dire - *corr* - il dire:

» » l. 3. e nel caso nostro - *corr.* - e, nel caso nostro

pag. 597 l. 28. *depontari* - corr. - *depontani*

pag. 616 l. 26. maggior da - *corr.* - da poter

pag. 619 l. 32. Ferri de' - *corr.* - Ferri de

pag. 620 l. 3. sancienda - *corr.* - sanciendæ

pag. 650 l. 17. alle voci « Enea Gazeo » si noti - Non è che si creda men grave l'autore del *Teofrasto*, preziosissimo dialogo sull' immortalità dell'anima: ma è perchè lo stesso contesto del luogo citato di quel dialogo non ci sembra tale da poterne cavare, specie nel fatto delle Leggi Soloniche, un' autorità storica senza eccezione. Ivi in fatti si tratta di rispondere a Teofrasto, che tiene il secondo luogo nel dialogo, il quale volea immortali soltanto le anime de' buoni; e Assiteo, che vi tiene il primo luogo, comincia a contraddirgli dicendo: « Eppure la legge di Solone non permette che legge si faccia per singoli cittadini, ma vuol che una data legge sia la stessa per tutti: » e quindi si viene a mostrare come debba essere immortale ogni anima sia de' buoni sia de' cattivi. Or chi vorrebbe dire che a questa semplice entrata dialogica abbia il Gazeo voluto dare un valore di tanto peso quanto le han dato gli eruditi dal Cuiacio allo Schelling? E chi vorrebbe confrontare il valore di questo passo con quello della prova eminentemente critica, che si deduce dal luogo di Andocide?

pag. 669 l. 14. condizione; - *corr.* - condizione

pag. 682 l. 22. *publicum* - corr. - *puplicum*

Digitized by Google

Digitized by Google

REPERTORIO

DEI NOMI E DELLE COSE

A

abito, che sia 96: l'abito della religione 409.
abluzioni de' Gentili 237.
abrogare legem 174.
abuso d'idee e di voci buone e sante 420.
Accademia (l') antica e la nuova 83: indole perturbatrice dell'Accademia nuova ib.
accensus (l') ne' funerali 366.
Accio (L.) 329.
accusa: necessità dell'accusa per iniziare un processo 629.
accusatori pubblici in Atene e in Roma 626.
acerra (l'), che fosse 359.
acervus per *pyra* 364.
Acilius (L.) scambiato con *Atilius* 353.
acquedotti 472.
actor, *auctor*, *orator* 600.
ἀδιάφορα (τὰ) degli Stoici 75.
administer 614.
admodum, espressione d'assentimento nelle risposte 566.
adolere 199.
adpetitus 115.
ædes e *templum* 196.
Ægeum mare: onde così chiamato 588.
æquitas e *ius* 100.
ærarium 472: *sanctius ærarium* 460.
æs *signatum* ed *æs rude* 461: *æs uxorium* 476: *per æs et libram solvere heredem testamenti* 325.
ævitas 469.
agendi (*ius*) *cum populo* o *cum plebe* v. *ius*.
agnatio 60. 63.
Agostino (Sant'): che scriva sulla legge naturale e positiva 663: rimprovera a Tullio il dubbio sistematico dell'Accademia 272: che dica sull'amor della patria 158.
agri, per paese fuori della città principale di uno Stato 156.
Alessandro deposita denari in un tempio di Soli 298.
alius usato nelle leggi 206: *alio die* formula auspicale 269.
Amalthium, villa d'Attico in Epiro 161.
Amari (Emerico): sue parole sulla legge naturale 9: e sulle somiglianze tra gli uomini di tutte le età 72: criticato 686: che dica sulle *antinomie*, onde è accusata la scuola del diritto naturale 680.
ambitio, *ambire*, *ambitus*, *ambitores* 97. 598: pene inflitte all'*ambitus* 620. 673.
amici (tra gli) è tutto comune, adagio pitagorico 79.
amici e *stipendiarii* del popolo Romano 606.
amicizia vera 80: amicizia santa o inviolabile 103.
amore (l') degli uomini innato in noi 92.
Amores, deificati 251.
Ampio Balbo: Orazione di Tullio per lui 159.
Andocide, che dica de'Misteri Eleusini 396.
annuntiatio, voce auspicale 511.
Anfiarao, augure 275.
anfractus 198.
anima umana: suoi doni eccelsi 114.
animus e *mens* 114: *anima* e *animus* 115.
Annales Maximi 32. 139.
annalisti Romani 31.
anno Romano antico 330: anni che occorre-

Digitized by Google

vano per ottenere le magistrature a Roma 489.
annonæ curatores 465.
Anselmo (Sant') mostra come la conoscenza di noi stessi ci porta a meglio conoscer Dio 138.
antichità (l') s'avvicina più a Dio 248.
anticipationes (le) degli Stoici 65.
Antioco Ascalonita, familiare di Tullio e di Attico 108.
Antipatro, annalista 33.
antiquare *legem* 595.
Apex (l') de' Flamini 28.
Apollo Pizio prescrive che de' riti patrii si pratichino gli ottimi 295.
apparere, voce auspicale 209.
appellamino, forma imperativa arcaica 488.
appellare e *rogare* ne' comizi 596: *appellare* e *provocare* 452.
Apuleio Saturnino 549.
aquila, l'uccello di Giove 25.
Ara Fontis 339.
Arato, poeta: il suo « Ἐκ Διὸς ἀρχώμεθα » 162.
arbiter e *iudex* 134. 481: *arbiter funeris* 366.
Arcano: la disciplina dell'Arcano 401.
Arcesilao, filosofo 85.
Archita Tarentino: si riporta una sua sentenza sull'indole morale della pena 666.
arguti *oculi* 67.
Aristide, retore: sue parole intorno a' Misteri Eleusini 394.
aristocrazia, come forma di governo 444.
Aristofane: che dica contro i convegni e le orgie notturne, specie quelle di Sabazio 287.
Aristone, filosofo stoico 83. 84. 109: sua dottrina sul bene 109.
Aristotele: che dica sulla provvidenza 254: intorno alla legge naturale 166: decifra quale, tra i patrii riti, deve esser tenuto per ottimo 296: com' e' dica che le leggi voglionsi far per le città, e non a rovescio 233: accenna all'immoralità de' Misteri Eleusini 396: come scrittore di politica 525: afferma la necessità de' magistrati 444: la necessità del comandare e dell'obbedire a costituir uno Stato 436: quanto potere sul nostro animo attribuisca alla musica 290: perchè non voglia il flauto nella musica 289: afferma l'universalità e indifinitezza della legge 642. 644: com' e' definisca il giudice 660: proporzione che esige nella pena 671.
Arnobio: suo giudizio sui Misteri Eleusini 391.
Arpinum: se fosse municipio o prefettura 586: villa di Cicerone in Arpino 150. 638.
ἀῤῥωστήματα (gli) degli Stoici 73.
arte e natura 65.
aruspex v. *haruspex*.
aruspice: suo uffizio 217: voci onde s'esprimevano i suoi comandi 219.
aruspicina, disciplina propria della Etruria 218.
ascea per *ascia* 349.
ast: suo valore nelle leggi decemvirali 362.
Atanasio (Sant'): sue belle parole sull'arte e la natura 65: insegna che la via di conoscer Dio è la conoscenza della nostra anima 138.
atarasia degli Epicurei 85.
Atene: antico ulivo sulla sua rocca 25: quante felici memorie ci ridestino i vari suoi luoghi 153: l'ἄστυ dell'Attica 156.
ateismo 128.
Atilius scambiato con *Acilius* 353.
atti de' magistrati Romani 519.
Attica prima e dopo Teseo 156.
Attico (T. Pomponio) 23.
Atto Navio 276.
auctor e *actor* in Senato 600: *auctor legis* distinto dal *lator legis* 582.
auctoritas senatus v. *senatus*.
augurali osservazioni 210.
auguri, interpreti e ministri di Giove O. M. 207: loro grande autorità 211. 265. 269. 271. 613: da chi eletti 266: etimologia del loro nome 267.
augurium 207: *augurium salutis* 208: *augustum augurium* 276.
Aurelio Cotta 618.
auspicium e *augurium* 207: *auspicium et iudicium* 567: *auspicia maiora et minora* 456: *urbana et bellica* 210: *esse in auspicia* 614: dove si prendeva l'*auspicium* 210: chi n'avea il diritto 503.
autorità in Roma 264. 434. 445: l'autorità

Digitized by Google

e il consiglio degli ottimati sostegno della potestà regale 264.
αὐτονομία 618.
Averani (l'): sue parole sui meriti di Cicerone in filosofia 7: sull'eloquenza del filosofo 124.
aves *addicere, admittere etc.* frasi auspicali 269.
avis *sinistra*: che significhi 494.

B

Bacato (Ottavio) v. Pantagathus.
Baccanali (i) proibiti in Roma ed in Italia 284: l'*auctoritas* del Senato intorno ad essi ib.
baccæ *et fruges* 64.
banchetti funerali 373.
Barthélemy *Saint Hilaire* dice il Buddismo essere senza Dio: è confutato dal Quatrefages 129.
Barzelloti (G.): suo libro sulle dottrine filosofiche di Cicerone 7.
Baubone: chi fosse 389.
beatus nella dottrina Socratica e Stoica 116.
Bellavite (L.): sue parole intorno al valore pratico del ricondurre ogni diritto al diritto naturale 663.
bellum iustum 499.
bellus, con valore irrisorio 33.
bene (il) naturale e bene onesto 73. 74: bene onesto esser bene per eccellenza: principio morale comune agli Accademici, ai Peripatetici, agli Stoici 83: bene supremo dell'uomo 106.
benignus 102.
Bentham (il): frivola ragione ch'egli reca a negare il diritto naturale 678.
Bernocco (S.): suo libro sui Misteri Eleusini criticato 392 — 403 *passim*.
Berns (C.): è lodata la sua dissertazione « *de comitiorum tributorum et conciliorum plebis discrimine* 502: criticato 506.
Bertolini (F.) confonde, nel citare un luogo di M. Tullio, l'invenzione oratoria coll'indagine de' documenti 34: fa dire a Tullio intorno a Macro quel che non dice ib.: asserisce, senza ombra di dubbio, che *populus* in antico volea dir patrizi 268: come male si valga d'un luogo di Plutarco e di un altro dello Zonara 458: non bene decifra qual fosse il *sanctius ærarium* 460.
bisestare non è la traduzione d'*intercalandi ratio* 260.
Bona Dea: sacrifizi che le si facevano in Roma 278.
Bonghi (R.): luogo di M. Tullio sul discorso filosofico dal Bonghi male inteso 122: vorrebbe accusare M. Tullio di non molta precisione, quando e' parla sul tribunato 616: non fa distinzione tra *auctor legis* e *lator legis* 582: crede che Cicerone avesse obliterata la distinzione tra *populus* e *plebs* 696.
bonitas 102.
Bonum 98. 109.
Bonus et *innocens* 534: *boni viri* v. *optimates*, e *desciscere a bonis*.
Borghini (V.): che dica sul tradurre tali e quali le voci latine 23: usa la voce *luco* 191.
Bovio (Giovanni): ingiuste accuse fatte da lui a Cicerone parlante del Tribunato 616: vuol mostrare assurdo il Dritto Penale, perchè non è possibile d'avere proporzionalità numerica tra il delitto e pena 670: concetto ch'egli dà della *Morale Nuova* 672.
brevità ne' discorsi pubblici, specie in Senato 602.
bruti (se i) conoscano e giudichino 125.
Bruto (Decimo), altamente lodato 546.
bruttezza dell'animo 105.
Buddismo (il) 129. 166.
Buonarrotti (il) discorre sulla parte educatoria della musica colle dottrine di Platone e di Tullio 693.
bustuarii 365.
bustum, che fosse 375: *bustum* e *rogus* 363.

C

cælebs 476.
Calatino deifica la speranza 255.
Calcante, augure 275.
calendario v. *compositio anni*.
Canuleio: suo tribunato 543.
capere *aliquid morte testamentove* 318.
capere *pignora* 510.

Digitized by Google

capitai *esto* 212.
capitali giudizi non si potevan fare se non ne' comizi centuriati 619.
captæ *pecuniæ* 620.
Carbone (Gneo) 611.
carere e *vacare* 571.
Carna, *dea* 240.
Carneade 85.
Caronda v. proemi alle leggi.
Carrara (Fr.) riporta la sanzione penale alla legge eterna 663: che dica sull'efficacia morale della pena 665.
Cassia (*lex*) *tabellaria* 583.
Cassianus *iudex*, che significhi 584.
Cassio (L.) 583.
caste 188.
castigatio v. *supplicium*.
castigo divino 238.
castimonia dell'animo e del corpo quanto piaccia a Dio 188. 236.
castità: alla professione della castità quanta importanza attribuissero i Romani 263.
Castore 194.
Catone (M. Porcio) annalista 32: le sue due patrie 154: parlante in senato 604.
catus, che significhi 96.
causa per *conditio* 605.
caute 301.
cavere *in iure* 46.
Cecilio Caldo 585.
Cecrope: dove sepolto 371.
celebritas ne' funerali 380.
Celeo 389.
censore (il) de'senatori 603.
censo 470.
censori 468.
censorium *opus*, *censorium probrum* 478: *censoria cooptatio* 568.
censura (la) s'ottenea per un quinquennio 479.
centumviralia *iudicia* 462.
Ceramico: chi fosse sepolto sul Ceramico 378.
Cerere: suoi misteri celebrati in Roma 283.
Cerici: famiglia sacerdotale 280.
cerno per *decerno* 219.
cesoris per *censoris* 518.
cessatio *libera et otiosa* 38.
Chirographum 535.
Cicerone v. Tullio.
Cilici, popolo 276.
Cilone 249.
Cilonia scelleranza 249.
Cincia *lex* v. *lex*.
cippus 377.
circumpotatio 357.
Ciro volle essere sotterrato 338.
cista de' suffragi 596.
citeriora 439.
civitates *liberæ* 606.
Claudio Marcello, augure con Tullio 271.
Claudio Pulcro, augure con Tullio 271.
Cleante: che dica intorno alla provvidenza 55: alla legge naturale 166: al pervertimento della natura 99.
Clemente Alessandrino: come parli de' Misteri Eleusini 398.
Cleomene v. Efori.
cleperit 226.
clienti nelle colonie e nelle città ch'eran venute in alleanza e in amicizia con Roma 178.
Clistene affida a Giunone Samia la dote delle figlie 298.
Clitarco, annalista 35.
Clodio: suo tribunato 303. 550: legge contro M. Tullio 303. 652: sua illegittima adozione ib.: come non ne restassero impunite le scelleratezze 306 e segg.
Coclite 168.
codex *accepti et expensi* 535.
codice: due necessari elementi alla formazione d'un buon codice 591.
cœlebs v. *cælebs*.
Cœlius (*C.*) grafia di questa voce 585: *Cœlia lex tabellaria* ib.
cœpi: suo valore d'iniziale conato 71.
coercitio 450.
cognatio 60. 62: *cognatio* e *gentilitas* 686.
collegæ: concetto di questa voce 478: confrontato col concetto dei *consules* 487.
Collina (*porta*) 347.
colori ne' riti 311.
columnæ ne' sepolcri 377.
comandare e obbedire è nella legge dell'universa natura 436: chi ben comandi 444.
comitialis *morbus* 207.
comitiatus *maximus* 516: *comitiatus* e *comitium* 268: *comitiatus* e *concilium* ibid.
comizi centuriati 619: votazione ne' comizi

Digitized by Google

235: se ne' comizi curiati votassero i plebei 268. 692.
commendatum *sacro* 297.
commissum e *scelus* 222: *sacrum commissum* ib.
communis (la) *intelligentia* degli Stoici 94.
comparativo (studio) delle leggi 45.
compositio *anni* 259.
compromissum 464.
concilium v. *comitiatus*.
concludere e *conficere aliquid* 72.
condere *fulgur* è formula del rito auspicale 220.
conditio 605: in che diversifichi da *ius* 436.
conficere v. *concludere*.
confini: legge decemvirale sullo spazio tra confine e confine 110.
confiteor e *profiteor* 261.
Conosci te stesso (il) 134.
consacrare i campi vietato 228.
consacrazione de' simulacri 243.
consecrare *manu*, che significhi 249.
consiliarius 614.
consilium 115: nelle cose della repubblica 570.
consoli: loro potere paragonato al regio 485: detti anche *prætores* e *iudices* 487: loro potere in guerra 488.
constantia nella dottrina degli Stoici 97.
consuetudine 234.
consul: etimologia di questa voce 487.
consultatio per questione giuridica 46.
Conti (A.): sue parole sull'indole panteistica di tutte le religioni pagane 58: come bellamente escluda dal *nosce te ipsum* una coscienza di noi stessi solitaria 137.
continentia e *temperantia* 574.
contraddizione, in cui cade Marco Tullio sulle legazioni libere 534.
contumelia (la) ebbe un tempio in Atene 250.
copia erudita, male interpretata dal Wyttenbachio e dal Moser 35.
Cornelia (la gente) sotterrava non cremava i suoi morti 341.
corone funebri 358.
corona *virtute parta* 359.
corpo umano: sue mirabili doti 67: corpo umano nella teorica Platonica 387.
corsi celesti 61.
Coruncanio, Pontefice 327.
cosmogonia degli Stoici 61.
Costantino e le superstizioni pagane 222.
costumi: corruttela dei costumi 71: costumi de' maggiori e l'oracolo di Delfo 295.
Cotta (L.): che dicesse intorno alla legge Clodia, che condannava M. Tullio 618.
Crasso: di qual Crasso si parli al cap. IX del lib. III. delle Leggi 611.
credito: libro di crediti e debiti che dovea esservi in ogni famiglia Romana 535.
cremazione de' cadaveri v. umazione.
Crinagora: che dica de' Misteri Eleusini 394.
Crisippo: dalla sua dottrina derivò M. Tullio alcune teoriche nelle sue leggi 13: sua definizione della legge 51.
Crisostomo v. Giovanni.
Cristianesimo (il) solo decifrò il problema del sommo bene 106: soltanto un superficiale pensiero può credere che ci sia eguaglianza sostanziale tra i riti buddistici o Eleusini e quelli del Cristianesimo 130. 392: o tra la filosofia de' pagani e quella del Cristianesimo 401.
cristiani (i) come avessero in orrore le aspersioni pagane 237: e gli altri riti pagani 401.
critico principio nell'accettare le lezioni de' codici migliori 141.
Cuiacio: come spieghi la definizione del *ius naturale*, data dalle Istituzioni Giustinianee 168: come dia troppo valore ad un passo di Enea Gazeo 650. 697.
cuicuimodi: come discordino i Grammatici quando parlano di questa voce 172.
culto: cose da usare nel culto esterno secondo Platone, e spese che s'han da fare per esso 310: culto di turpi divinità 635: culti stranieri a Roma 418: culto di private divinità, come ivi proibito 239.
Cupidines, deificate 251.
curare ne' riti funebri 356.
curatores (i): chi fossero 506: *curatores urbis, annonæ, ludorum* 465 e segg.
Curiata lex 567.
Curiazio 547.
curuli magistrati 468.
custos: sua etimologia 483.

Digitized by Google

D

Damia, dea degli Epidauri 279.
Damium *sacrificium* 279.
Debiti (libro dei) v. crediti.
Decemviri *litibus iudicandis* 462.
decernere nel Senato 603.
Decharme (il) falsa le autorità Patristiche intorno ai Misteri Eleusini 404.
decorum 109.
decreta *rata* del Senato 568.
decus 109.
deducta per *deducta summa* 323.
deforre nomen, che suoni 628.
defigere, voce augurale 212.
definizione: da essa s'incomincia ogni scientifica trattazione 163: Socrate fu il primo a far vedere praticamente la necessità del definire ibid.
dei, *dii, divi* 230: *dei advenæ, adventicii, alienigenæ, communes, novensiles, novi, peregrini, privati, proprii* 239 e segg.
deificare v. consacrare: deificazione de' Romani d'ogni uomo dopo la sua morte 230.
dein, *deinde, deinceps* 441.
δεισιδαιμονία: suo valore in Polibio 413.
Delo: la palma vista ivi da Ulisse 25.
delubrum: etimologia di questa voce e vario suo significato 189: sinonimo di *templum* 242.
Demetra: inno Omerico a questa Dea 388.
Demetrio Falereo: sua legge sulle sepolture 381: suo merito come politico scrittore 527.
democrazia, come forma di governo 444.
Demonace non era iniziato ai Misteri Eleusini 403.
Demostene, sua definizione della legge 642.
denicales *feriæ* 333.
denti legati in oro 361.
depontani 597.
desciscere *a bonis* 545.
describere e *discribere* 618.
Desjardins (il) chiama gli Uffizi, la Repubblica e le Leggi di M. Tullio: « *code entier de morale politique* » 5: non è vero quel che e' dice che Cicerone non desse alla legge una sanzione divina 180: ma lamente dice che il magistrato era in Roma schiavo della legge 435: come discorra sul Buddismo 166.
deus e *divus* 230: *prœpotens Deus* 59.
Diagonda Tebano tolse con legge irrevocabile i riti notturni 285.
dialettica: come lodata da Tullio 118.
Dicearco scrittore di cose politiche 426.
diem *tollere* in senato 604.
Dio. Vincoli che uniscono l'uomo a Dio 58. 60: esistenza di Dio 117: sentimento di Tullio intorno ad essa 422: provata dall'ordine mondiale 181: senza il concetto di Dio, vigile giudice degli atti umani, la morale vacilla 180: persuasione che han tutte le genti della esistenza di Dio 124: sua provvidenza, sua vigilanza e sovrano sindacato sugli uomini 180: azioni a lui care 299: quanto a Lui piaccia la castità d'animo e di corpo 188. 236: da Dio ha da cominciare ogni cosa, specialmente le costituzioni delle leggi 162: Dio dagli Stoici identificato colla natura 173.
Diocle 389.
Diodoro Siculo: che dica sui Misteri Eleusini 402: dice divinissima la bocca della storia 425.
Diogene Pitagorico, come definisca il re 440.
Dione Cassio: chi fossero, secondo lui, i primi a parlare ne' comizi 515.
Dione stoico, scrittore di politica 522.
Dionisio: testo di lui malamente corretto dal Lange 266.
diribitores 520.
diritto: sua indole 47: definizione e distinzione che ne dà l'Ortolan 11: derivazione etimologica di questa voce 169: del diritto è fonte la legge 51. 78. 91. 163: non è fondato sull'opinione, ma sulla natura 70: per quali vie si prova l'esistenza e il contenuto del diritto naturale 678 ragioni che mostrano necessaria l'esistenza del diritto naturale recate da S. Tommaso 681: diritto privato, pubblico delle genti 171: naturale e positivo 11: come sia il Romano diritto felicemente appellato dal Rosmini 19.
disceptator *iuris*, il pretore 480.
disceptatio 480.
disceptare *bella*, proprio de' Feziali 214.

Digitized by Google

discedere, voce comiziale 519.
disciplina *et educatio* 572: *disciplina iuris* per scienza del diritto naturale 46.
discribere *in tribus* 473.
dispotismo e principato, in che differiscano 434.
dittatore: quando fosse eletto 490: quanto durava la sua magistratura 492: suo potere 493.
divinazione: con quanto fallaci argomenti ne provi Tullio l'esistenza 274: qual vantaggio credeasi ricavarne la repubblica 278.
Divinità Romane: loro divisione fatta da Tullio e da Varrone 191.
divinizzazione de' concetti astratti 194.
divinus col valore di altamente famoso 431.
do, *dico*, *addico*, voci del giure pretorio 223. 253. 481.
dolor, traslatamente usato per *culpa* 88.
dominus 247: *dominus* e *rex* nel concetto Romano 442: *dominus funeris* 366.
domus e *familia* hanno la stessa origine etimologica 224.
donazione per causa di morte 318.
doni degli empi non accettevoli dinanzi a Dio 229.
dubbio (il) degli Accademici 51.
duellum per *bellum* 491.
Dureau de la Malle, criticato 519.

E

edicendi *ius* chi l'avesse 483.
edictum *prætorium* 46. 483: *edictum repentinum* 483: *edictum tralaticium* 484.
educatio *et disciplina* 572.
educazione (la mala) 99.
effata *templa* 210.
effati de' fatidici e de' vati 206.
Efori, opposti a' re in Isparta da Teopompo 529: confrontati co' tribuni 531.
Egeria (la ninfa) 28.
Eigenbrodt (Aug.): come discorra sul diritto d'intercessione 451: concetto del suo libro *de Magistratuum Romanorum iuribus etc.* 532.
Einecio critica a torto la definizione della pena in generale, data da Grozio. 665.
Elato v. Efori.
elegantia, suo speciale valore 432.
Eleno, augure 275.
Elio (Sesto e Lucio) 353.
Emilio Scauro 589.
emptor *familiæ* 470.
ἐναργεια, tradotto da Tullio con *evidentia* o con *perspicuitas* 99.
ἐνυύσματα v. *igniculi*
endiadi 160. 614.
endo per *in* 193.
Ennio: è riportato un suo emistichio 342.
ἔννοιαι degli Stoici 65. 66. 95: ἔννοια φυσικὴ τῶν καθόλου o la nozione universale 65. 66.
enudare un ἅπαξ λεγόμενον 67.
eos (*inter*) per *inter se* 58.
Epicurei: loro intolleranza 56: loro orticiuoli, e loro atarasia 85.
Epicuro: suoi principi 84: suo libro delle κύριαι δόξαι 56.
Epifanio (Sant'): che dica intorno ai Misteri d'Eleusi 399.
Epimenide, Cretese 250.
ἐπιτάττω v. *imperare*.
epoptia (l') ne' Misteri Eleusini 397.
ἐποχή (l') o la sospensione degli Accademici 109.
epulae (le) ne' riti funerari 373.
Eraclide, Pontico, scrittore di cose di politica 426.
Eraclito, sua lettera ad Ermodoro 649.
Ercole 193. 248.
erede (l') presso a' Romani era tenuto ai *sacri* del defunto, da cui ereditava 317.
Erme, che fossero 378.
Ermodoro v. Eraclito.
Erodoto, non troppo giustamente da Cicerone accusato di favoleggiante 29.
errare: come l'uomo onesto non erri d'ordinario ne' suoi giudizi pratici 100.
error *mentis et inscitia* 74.
Eschilo e i Misteri Eleusini 393.
Esculapio 193.
escunt per *erunt* 361. 491.
esempio (l') cattivo de' maggiorenti quanto danneggi 575.
esequiare i parenti v. *parentalia*.
esilio (l') volontario di M. Tullio riuscì a salute della patria 562.
Esiodo cantò che è proprio della stirpe u-

Digitized by Google

mana la giustizia 70: deriva le norme della giustizia da Dio 165.
esposti (bambini) in Grecia e a Roma 540.
esse *in auspicia* 614.
Ἑστία 261.
etimologia (l') non sempre vale a stabilire il valore delle voci 645.
Etruschi Aruspici 218.
Eumolpidi (gli), famiglia sacerdotale 280.
Eumolpo 280. 389.
euripi v. nili.
εὐσέβεια v. δεισιδαιμονία.
Evagrio: che dica de' Misteri Eleusini 399.
evidenza, criterio di verità e di certezza 99.
exarata *sepulchra* 348.
exæquare 544.
exemplum con efficacia giuridica 659: *exempla maiorum* 607.
exin 475.
expressae *intelligentiae* 66.
extispex, aruspice 219.

F

Fabio, annalista 31.
Fabrizio, sepolto in città per la segnalata sua virtù 347.
facies e *vultus* 68.
Falereo Demetrio 374.
familia e *gens* 60: *familia* per *gens* 313: *familia pura* nel rito funerario 344: *familia pecuniaque* che significhi 469.
famulus: origine di questa voce 224: *famuli* della madre Idea 225.
fanaticus 221: *fanatica arbor* ib.
fanum come sinonimo di *templum* 242.
Fannio, annalista 32.
fatalismo degli Stoici 169.
fatidici 205.
Fauna *Fatua* 279.
Fauno: sua costituzione religiosa 231.
faxim: uso e valore di questa forma 188.
Febre (la Dea) avea un'ara sul Palatino 251.
Fede divinizzata 197.
Fedro, filosofo Epicureo 106.
Feralia 331.
feriae e *dies festi* 258: *feriae propriae familiarum* 313.
ferre *ad plebem* 508: *ferri de capite* 654: *ferri de singulis* 617: *ferre legem* 174: *ferre rogationem* 508.
festivi (giorni): in essi era proibito di trattar liti 197: e di lavorare in campagna agli uomini e agli animali, eccetto muli, cavalli ed asini 258.
Fetiales: loro istituzione e ufficio: etimologia del loro nome 213.
fetura per i nati del bestiame 199.
fetus *pecorum* 259.
Fibreno, fiume della Campania 160: l'isola del Fibreno 147.
Figulo (Gaio): sontuosità del suo sepolcro 370.
Filisco incontra Tullio esule in Macedonia e tien con lui un magnifico discorso a confortarlo 565.
Filomusi Guelfi: dice, forse troppo arbitrariamente, che l'antichità greca e romana fece poco conto della Politica di Aristotele 525: come spieghi la definizione delle leggi data da Papiniano 643.
filosofia: Tulliana 12: divisione della filosofia 119: amore che avea Cicerone ad essa 120: filosofia scambiata colla filologia 17: perfetta filosofia 16: origine e valore della voce filosofia 113: filosofia Cristiana da' Padri Greci decisamente distinta da quella de' pagani filosofi 401.
filosofi (i) come sostenessero la sventura dell'esilio 564.
finalità delle cose 64.
fine ultimo dell'uomo 196.
fines *regere* 134.
Fiorentino (Fr.) critica senza ragione il concetto platonico della pena giuridica 668.
flagito e *postulo* 30.
flamen *Vulcanalis* 279.
Flamini, loro istituzione; quanti di numero; da chi eletti 202: etimologia del loro nome ib.
Flaminio (Gaio): sua rogazione *de agro Gallico et Piceno dividendo* 545.
flecteret *et torqueret* 71.
foedus *et societas* 606.
folgori: osservazioni augurali delle folgori 210.
Fons, Fontus: divinità Romana 339.
Forcellini (il) non ispiega bene l'*exarata sepulchra* del nostro Dialogo 348: non

Digitized by Google

troppo precisamente definisce i *decemviros litibus iudicandis* 462: nè troppo bene il concetto di *religio* 424.
fors *fortuna* 256.
fortasse col valore di *sine dubio* 536.
Fortuna deificata 255: fortuna *huiusce diei* 256: *fortuna respiciens* ib. *primigenia* 257: la mala fortuna avea un'ara in Roma 252.
forum per vestibolo del sepolcro 365.
Foscolo (U.) mette in capo a' suoi Sepolcri un luogo del *de Legibus* come fosse delle Dodici Tavole 234.
Fouillée (Alfredo) spiega il νομίζειν e νόμον θέσθαι della filosofia Socratica 50: conciliazione del bene e dell'utile nella morale Socratica 79.
fratellanza universale (la dottrina della) fu primo il Cristianesimo a spargerla nel mondo 63.
fraus per delitto enorme 88: *fraus actoris* 511: *fraus* e *poena* 362.
Frigi (i) tutti dati alle arti divinatorie 276.
frigidus e *gelidus* 161.
fruges *et baccae* 61.
fulgera per *fulgura* 209.
fulgur *condere*, *piare*, *procurare* 220.
fulgurator, così chiamato l'aruspice 219.
fulgurita 220: *fulguritorum ars* 221.
fulmina *publica*, *regalia* 221.
fundus e *villa* 247.
funebri orazioni presso i Greci e i Romani 367: chi istituisse i funebri elogi in Atene 379.
funerale per chi moriva in guerra 355.
funerea *arbor* 366.
funesta *domus* 335.
funus *indictivum* 231. 365: *funera simpludiarea* ib. *funeris arbiter* 366: *funeris designator* ib. *funeris dominus* ib.
Furie 87.
Fustel de Coulanges: che scriva sulla santità della legge 621: sull'impossibilità delle due cittadinanze per un Romano 590.
fustigazione da non confondere colla verberazione 449.

G

Gabinia *lex tabellaria* 583.
Galli, famuli della dea Cibele 225.
Garrucci (P.) v. Arpino.
Gaudenzio (S.) dice parte dell'idolatria i *parentalia* 332.
Gazeo (Enea) farebbe risalire la legge Attica sul privilegio a Solone 650: troppo valore dato alla sua autorità 697.
giustizia: per essa noi siamo nati 70: fa gli uomini eguali ib.: virtù comprensiva di tutte le altre 101.
gelidior v. Schultz.
gelidus e *frigidus* 161.
Gellio (Aulo): come discorra sul *privilegium* 645.
Gellio (L.) cerca di comporre in Atene le contese de' filosofi sul sommo bene 106.
gens (la): se fondata sulla parentela 63. 686: *gentes turbatæ* 551.
Gentili (Iginio) v. Zumpt, e v. anche — *popularis et perniciosa ambitio* —.
gentilitas e *cognatio* 686.
genus per *gens* 60. 63.
germana *patria* 150.
Gibbon (il): perchè neghi l'ambasciata de' Romani in Grecia ad istudiarne le leggi 656: altera un luogo di Zosimo 403.
Giovanni Crisostomo (S.): che dica sull'indole della filosofia cristiana 401: sua autorità indegnamente abusata dall'Havet ib.: s'accende contro il costume delle piagnone 352.
Giove Statore e Invitto 253: Giove Ottimo Massimo, detto il solo re di Roma 207: il consigliero per eccellenza 613.
Girolamo (S.): riscontro d'un suo luogo con uno di M. Tullio 67: che dica sull'idolatrico culto de'Lari 304.
giudizio de' sensi quale sia 99: giudizi comuni a tutti gli uomini 75.
Giuliano imperatore: sue ragioni superstiziose e sofistiche a proibire il trasporto de' cadaveri di giorno 383.
giuochi pubblici v. *ludi*.
giuramento: sua natura e suo valore 183: osservanza che n'aveano i Romani 413.

Digitized by Google

Giunio (M.) Gracciano, giureconsulto 631.
giure v. *ius*.
Giusti (G.): due luoghi riportati da una sua lettera 14.
gleba *in os iniecta* 342.
gloria (la) in riscontro colla felicità 75.
Γνῶθι σαυτόν (il), illustrato 134.
governo: triplice maniera di governo 232: governo misto ib.
Gracco (Tiberio): suo tribunato 545.
Gracco (Gaio): suo tribunato 547: sua veemente orazione contro Popillio Lenate 564.
Graii: voce raramente usata da Tullio 243.
Granier de Cassagnac (A.): due luoghi riportati dall'*Histoire de classes nobles* 264.
Gratidio (M.), Arpinate 587.
grano seminato sulla terra che copriva un sepolto 372.
Gravina (V.): luoghi lodati e riportati dalle sue *Originum iuris civilis* 70. 183: criticato 647.
gravitas: valore di questa voce: suoi sinonimi e contrapposti 432.
Gregorio Nazianzeno (S.): come parli de' Misteri Eleusini 398.
Grimm (Giacomo): suo bel pensiero sul concetto di *sacro* 410.
Grozio (U.): sua definizione della pena 665: onde provi l'esistenza del diritto naturale 677.
Grote (il): suo retto giudizio su Erodoto 29: che dica sul tempo dell'istituzione degli Efori 531.
Gruchio v. Sigonio.
Gubernatis (De): che scriva sull'uso di sotterrare i cadaveri presso gli Aryiani 337.
guerra (nella) si osservi giustizia e fede 278.
Guhl e Koner: che scrivano sul grano seminato sulla terra che copriva i sepolti 372: sui *parentalia* 331.

H

habitare per *versari* 526.
haruspex: origine di questa voce 216.
Havet: cita a sproposito S. Giovanni Crisostomo 401: come anche malamente e' citi M. Tullio, riscontrandolo con Polibio 408: e così Livio 426.
hercle per *hercule* 163. 432.
Hegel: sua teorica sulla pena 662.
heres: il concetto di *heres* 319.
Homo sum (l') Terenziano, spiegato 78: confrontato con analogo pensiero di Plauto 686.
honestum 98. 109.
Honor: tempio dedicato all'Honor presso la Porta Collina 348.
honores *tergemini* 468.
hostiæ gratæ *cuique divo* 209: *hostia maxima* 332: *hostiæ lactentes* o *minores* 261: varietà delle *hostiæ* ib.
huiusce e *huiusque*....
Hübner: non interpreta bene un luogo di Tullio sugli Atti de' magistrati Romani 519.
humatus chi si dica 342.
Humboldt (A.) v. fratellanza universale.
hysteron *proteron* 114.

I

Iacco, divinità de' Misteri Eleusini 279. 389.
Iambe ne' Misteri Eleusini 389. 400.
idolatria: una delle parti dell'idolatria erano i *parentalia* 332.
idolatrica labe, ond'era macchiato il culto de' Lari 304.
ignicoli *a natura dati* 77.
Ihne (W.): con quali inefficaci ragioni neghi l'ambasciata de' Romani in Grecia per istudiarne le leggi 655.
im per *eum* 362.
imitazione di Platone in M. Tullio non servile, ma libera 185.
immolare 199.
immortalità delle anime 248. 386. 387. 636.
imperativo (l') futuro, usato nelle leggi Romane come si tradurrebbe 188.
imperium iustum 447: *imperia et potestates* 58. 498. 503.
impius col valore di inespiabile 288.
implocra per *in plura* 455.
improlus o *improles* 475.
impudenza (l') ebbe un tempio 250.
inaugurari 201. 202.
incestum: suo speciale valore, non distinto ne' lessici 228.

Digitized by Google

incitatus e *concitatus* 561.
indictivum *funus* 355.
infamia, come pena giuridica 674.
inferri *extra sacra et gentem* 332.
inflare con valore irrisorio 33.
ingenia *iuvenum* 98.
innocens v. *bonus*.
innoxius 447.
impietatum 86.
inscitia v. *error mentis*.
instituta *et leges* 41.
intelligentiæ *expressæ* 66.
intelligo e *intellego* 437.
intercalandi *ratio* 260.
intercedere v. *vetare*.
intercessio: suo concetto e sua definizione 610: diritto d'intercessione 558.
interpreti degli effati 206.
interrex 496.
interrogare *legibus* 628.
inventor *legis* 582.
Iove *tonante* negli auspizi 269.
irritum negli auguri 212.
irrogare nel diritto penale 646: distinto da *iudicare* 452.
is, desinenza, per *es* 455.
Isocrate: come esalti i Misteri Eleusini 282. 394.
Itaca, patria d'Ulisse, quanto da lui amata 151.
iucundius rispetto agli Annali Massimi 31. 139. 350.
iudex e *arbiter* 134. 481.
iudicare *iubere*: si spiega questa frase 482: *iudicare* v. *irrogare*.
iudicium per facoltà di far ragione a chi la domanda 503: *iudicium* per sentenza del giudice, sua definizione 669.
Iulia *lex de maritandis ordinibus* 476.
iurgium 258.
iurisdictio *voluntaria* 481.
ius: sua etimologia 48: *ius naturæ* o *natura constitutu* 114. 482: *civile* 42. 482. 483: *privatum*, *publicum*, *gentium*, *commune*, *proprium* 481, 482: *honorarium* 483: *prætorium* 484: *ius ratum* v. *ratum*: *ius* ed *æquitas* 109: in che *ius* diversifichi da *conditio* 436: *ius agendi cum patribus* 507: *ius agendi cum populo* 270. 507: *ius agendi cum plebe* 270. 501. 508.
iussit per *iusserit*, forma arcaica 217.
iussum 48. 93. 641.
iustus per — naturato a giustizia — 77: *iustus hostis* 499: *iusta duella* ib: *iustum imperium* 447.

J

Jacobs (A.): che scriva sulle somiglianze tra il Cristianesimo e il Buddismo 130.
Jhering: sua opinione sull'indole della religione de' Romani 416. 417: nega giustamente l'influenza morale de' sacerdoti di questa religione sul popolo 418. 426: definisce l'*imperium* «un'autorità incirconscritta» 447: che dica sul «*nulla poena sine lege*» 658. 659.

K

καλόν (τό) 109.
Kantismo (il) e l'Accademia Nuova 85.
κατάληψις (ἡ) o la *comprehensio* degli Stoici 66.
Keller v. *iudicare*.
Kirchmann: applica male la legge Solonica alla *unctura servilis* di cui parla Tullio 356: come infelicemente commenti un passo d'Orazio 366: non usa bene un luogo di Luciano e uno di Silio Italico 372.
κοινὴ φύσις e ἰδία φύσις 51: αἱ κοιναὶ προλήψεις v. προλήψεις.
Königswarter sul «*nullum delictum, nulla poena sine prævia lege poenali*» 658. 660.
Krause: vorrebbe negare l'uso del pronome *alius* nelle leggi 200.
κύριαι δόξαι (αἱ) degli Epicurei 56.

L

labellum (il) de' sepolcri 383.
labores *et opera* 259.
Lange (il): sua troppo libera correzione d'un luogo Tulliano 200: si critica un suo emendamento di Dionisio 266.
laqueata *tecta* 148.
lararia 247.
lares familiares; il loro culto macchiato

Digitized by Google

di labe idolatrica 304: loro sedi 247. *lare* per *lari* 335.
lator *legis* distinto dall'*auctor legis* 582.
Lattanzio ponea, siccome specifica dote dell'uomo di fronte a' bruti, la religiosità 124: giusti rimproveri da lui fatti a M. Tullio 636 e segg.
latte: l'uso del latte ne' riti 199.
lavacri superstiziosi de' Pagani 237.
legatio *libera* 38. 534. 537.
legazioni 498.
legatus per *bambino esposto*, un ἄπαξ λεγόμενον 540.
legge: sua definizione 49. 51. 78. 91. 164: sua universalità 641 e segg.: sua virtù 50: legge fonte del diritto 51. 78. 91. 163: emendatrice de' vizi e zelatrice delle virtù 113: le leggi insegnano a far de' capi e star soggetti a loro 444. legge naturale; sua esistenza 48. 676 e segg.: sua definizione 52: è una 91: è legge prima e suprema 165: discende da Dio ib.: legge divina, naturale, positiva 643: la legge naturale come si possa dire eterna anche nelle cose che son misurate dal tempo 165: legge giuridica; suoi elementi 641: principio che presiede alla formazione delle leggi 591: la legge giuridica non può proibire ogni male 555: fine delle leggi 171: se non son esse buone e giuste non meritano il nome di legge 172: devono conformarsi alla costituzione speciale d'uno stato 233: la legge siede signora su tutti 234: legge e magistrato 659: legge muto magistrato 435: legge fondamento della libertà 646: la legge penale come si fondi sulla legge naturale 663: essa trova l'ultima sua sanzione in Dio 180: le leggi di Licurgo, di Solone, dei decemviri gli Stoici non le volevano dir leggi 112: le leggi di Tullio non sono quelle delle Dodici Tavole tali e quali 233: incomparabile brevità delle leggi Romane 187: se nel persuadere la legge rogata dovessero in Roma parlare prima i magistrati o i privati 515: leggi Attiche sulle sepolture 378: leggi delle Dodici Tavole 132. 167. 374. 541. 649.
Lenate v. Gracco.
lessus 335.
leto *datus* 231.
letti ne' riti funerali 360.
levis: suo valore discusso 538.
lex: sua etimologia 51. 171. 421. 644: *lex* e *conditio* 606: *leges* ed *instituta* 45: *lex* e *mos* 608: *lex* e *rogatio* 579: *lex perpetua* 286: *legis auctor* 601: *legis suasor, lator, inventor* v. qq. voci: *legem ærario ferri* 513: *legis actio sacramento* 463: *ut optima lege*: si spiega questa formula 494: *leges agrariæ* 173: *lex curiata* 447: *leges de ambitu* 517. 674: *lex de repetundis* 517: *leges sacratæ* 186. 651: *leges tabellariæ* 581: *lex Cincia muneralis* 517: *lex Claudia de exilio Ciceronis* 652: *lex de imperio Vespasiani* 658: *lex Iulia de maritandis ordinibus* 476: *leges Liviæ* 271: *lex Manilia de limitibus* 110. 131: *lex Maria de suffragiis ferendis* 596: *lex Ovinia de lectione senatus* 503: *lex Papiria tabellaria* 584: *lex Peducæa de incestu Virginum Vestalium* 228: *lex Porcia de provocatione* 450: *leges Titiæ et Apuleiæ* 173. 271: *lex Tullia de liberis legationibus* 539: *lex Villia annalis* 489.
lezioni: criterio nella scelta delle varie lezioni de' mss. 594.
libamenta ne' riti funebri 357: *libamenta sacrificiorum* 259.
libare 198.
liberalis *benignusve* 102.
liberatum (*templum*) 210.
libertà: suo fondamento la legge 646: libertà naturale come definita nel giure Romano ib.
libertas: comprensione che avea presso i Romani il nome *libertas* 442: *libertas* (Dea), ad essa consacrò Clodio la casa di M. Tullio 303: *libertatis simulacrum* 304: *libertatis species* che significhi 599.
Libitinarii 366.
librarius distinto dallo *scriba* 622.
Libri *de Legibus M. Tullii Ciceronis* 8 e segg.: quando furono scritti 11: loro pregio artistico 11 e segg.: codici, edizioni 15. 112. 683: traduzioni italiane 17.

Digitized by Google

Licaoni, popoli 276.
Licentiæ *templum* 304.
Licinio Macro, annalista 34.
lictores, ne' funerali 366.
Licurgo (l'oratore): com'e' distingua il ψήφισμα (decreto) dalla νόμος (legge) 642: mostra la necessità che un giudizio del popolo, nell'infliggere una pena, produca una legge, quando vi sien colpe da punire non ben determinate dalla legge esistente 661.
Lido (Giov.): come bellamente distingua il dispotismo dal principato 434.
linguaggio: sua eccellenza: dote specifica dell'uomo 68.
Liri, (fiume) 41. 161. 638.
lis v. *iurgium*.
litare 198.
lite contestata 463.
lites *contractæ*, che fossero 463.
liti: proibite ne' dì festivi 198.
litterarum *obligatio* 535.
Livio Andronico 293: Livio Druso 174.
Lobeck: suo giudizio sui misteri de' Pagani in generale, e in ispecie sugli Eleusini 391.
locassint, forma arcaica 516.
loco *dicere* in Senato 602.
Locresi, clienti di M. Tullio 178.
lœdus per *ludus* 223.
logica: come lodata da Cicerone 119: come la chiamassero Platone e gli Stoici ibid.
λογισταί 625.
Lottimi (Gian Francesco): luogo de' suoi *Avvertimenti Politici* sulla necessità che le leggi si conformino all'indole speciale d'uno Stato 233.
luco: usato dal Borghini molto opportunamente 191.
Lucullo: le sue ville lussureggianti riuscivano a cattivo esempio degli altri cittadini 574.
lucus: che fosse 246: *lucus* e *nemus* ib.
Lucrezia 169.
ludus: origine di questa voce 223: *ludi pubblici* e loro religiosità ibid. *ludorum curatores* 466.
lustrazioni 236.
lustrum *condere* 471.
lutto di famiglia 335: se il lutto pubblico s'accresca colla frequenza della gente 381.

M

Machiavelli (Niccolò): suoi rei principii sulla religione considerata rispetto allo Stato 412. 424.
Macro, annalista 34.
mactare 199.
Madre Idea 225.
Magismo distinto dal Mazdeismo 241.
magister *populi* 494: *magister equitum* 495.
magistrare, voce usata dalle nostre Repubbliche 433.
magistrati (i) son necessari 444: son la legge parlante 435: magistrati ignoranti de' loro diritti 630.
magistratus: valore di questa voce 433: *magistratuum ordo* 467: *magistratus maiores et minores* 455.
Magnus *ille* detto per eccellenza Pompeo 159.
mago: origine di questa voce 241: Magi Persiani ib: che insegnassero intorno a' templi 242.
maior *potestas* v. Eigenbrodt.
male: origine del male 194: mali della vita 75.
malitia: come la definisca Tullio 102.
malum 98.
Mamilia *lex de limitibus* 110.
manere: suo speciale significato di - resistere - 565.
Manes *dei*: quali fossero e i loro diritti 229. 230. 231.
manubiæ 459.
μαντική (ἡ) che sia 272.
Maria *lex de suffragiis ferendis* 596.
Mario (Gaio), Arpinate 159: sue ceneri disperse da Silla 341.
Mario Gratidiano 588.
Marius, poema di M. Tullio 23.
Marselli (N.): com'e' giudichi il Mommsen 6. 7.
Massonismo (riti del) v. Maury.
materialismo degli Stoici 85.
Maury: che dica sui turpi riti d'Eleusi 397:

Digitized by Google

confronta certi riti d' Eleusi coi massonici 403: sua bella sentenza sul valore della spirituale autorità 412: vuol egli che, ciò che i Padri dicono contro i Misteri Eleusini, si riferisca ai soli Misteri d'Egitto e di Tracia 404.
maxima *tempora reipublicæ* 613.
Melampo, augure 275.
Meminia v. *Mimnernia.*
mens *et animus* 114.
mensæ ne' sepolcri 383.
mensum e *mensium* 182.
Mente divinizzata 195. 248.
mentire nelle funebri laudazioni cosa indegna 373.
mese ultimo dell'anno 329.
Metanira, moglie di Celeo 333.
Metello Numidio 549.
metodo: necessità del metodo nell'insegnare 314.
Metragirti, sacerdoti della Madre Idea 225.
Metrodoro, epicureo 85.
Meursio (il): saggio ch'egli ci dà di una maniera di correggere i codici troppo arbitraria 344. alterazione notabile d'un luogo di Festo 365.
migliore: ciò che ci fa migliori 76.
migrare, suo speciale valore di uscire dalla legge per reati 518.
Mimnernia, mente divinizzata 195.
Minerva, detta custode della città 305.
mino, desinenza arcaica dell' imperativo 488.
minus *multi* 598.
Misteri Eleusini 281. 282. 288-405.
Misti (i) d'Eleusi 323.
mito de' Titani e le Sacre Carte 446: i miti nell'accezione moderna di questa parola 251.
mnemonica 153.
moderatus e *modicus* 111.
mola *salsa* 199.
Mommsen (Teodoro): come bistratti Cicerone 5 e segg.: come bellamente decifri il fondamento del diritto Romano 19: e il principio d'autorità in Roma 234: critica senza ragione la definizione de' parentali data da Ausonio 330: falsa un concetto di Polibio 414: dall' etimologia della voce *religio* mostra la maggiore efficacia della Romana religione rispetto alla greca 422.
monarchia 444.
mondo: la mirabile concordanza delle sue parti 635.
monimentum: quale parte del sepolcro fosse 375. 376.
monstrum 215.
Montesquieu sbaglia a dire che sole tre erano le parti dell'educazione della gioventù greca 292.
monumentum: che fosse v. *monimentum*
Mopso, augure 275.
Morale (la) crolla senza il concetto di Dio, giudice vigilante sugli atti umani 180: la morale nuova secondo il Bovio 672.
mores e *leges* 365. 659: *mores* religiosi antichi 231: *mores* e *mos maiorum* 234: *mos et consuetudo* con efficacia di leggi 660: *mores populi regere*, proprio de' censori 477: morbi dell'animo 76.
morte: perchè si teme 75: efficacia morale del suo pensiero giustamente affermata da Zaleuco 179.
Morti (i): come fossero composti nel sepolcro presso gli Ateniesi 371.
Moschione: suoi versi sul sotterramento dei cadaveri 339.
mox *videro:* valore di questa dizione 109.
multa, che sia 448.
municipalis *respublica* 591.
municipium e *præfectura* 587.
municeps 153.
musica: come definita 289: pensieri de' savi antichi intorno alla musica 289 e segg.: il Buonarroti li accoglie in una sua Orazione 693: indole della musica antica 290: sua influenza ne' mutamenti politici 291: la musica per i Pitagorici 292.
Müller (Max): dice il linguaggio la barriera che distingue essenzialmente l'uomo dal bruto 68: come definisca malamente fede e religione 126: appella sorgiva d'ogni religione il «*sensus numinis*» 129.

Digitized by Google

N

Nænia *Dea* 368.
nam, col valore di semplice passaggio 241.
natura *comune*, che fosse per gli Stoici 49: natura universale 182: vivere conforme a natura 54. 111: natura è nostra maestra 69: nostra guida 73: natura ed arte 65.
naturale giustizia 90: natural legge v. q. v.
ne e *nec* per non 383. 509.
nefastus 211: *nefasti dies* 258.
negromanzia: professata dall'augure Appio Claudio 271.
Nemesi, mito a cui M. Tullio nelle sue opere allude soltanto 302.
neniæ, che fossero 368.
Nevio 293.
Niebhur: come alleghi un importante luogo di Tullio con poca esattezza 266.
Nili ed Euripi artificiali 148.
nimirum, sua etimologia e suo valore 62.
nimis, sua etimologia e suo valore 431.
Nirvana (il) de' Buddisti 129.
νομοφύλακες: loro uffizio 620. 623.
νόμος: sua etimologia e suo valore 50.
Nosce *te ipsum* v. γνῶθι σεαυτόν: v. anche *Vannucci*.
νοσήματα (i) degli Stoici 73.
nota, *notio censoria* 227. 478.
notturni riti esecrati da M. Tullio 282.
novendiale *sacrificium* e *novendiales ludi* 335.
noxia, che significhi 448.
nulla *pœna sine lege* v. Königswater.
Numa: sue leggi 231: proibì i simulacri 244: due sepolcri di lui, l'uno presunto, l'altro certo 340: fondatore della religione civile di Roma 411.
Numenio e i Misteri Eleusini 392.
numinis *sensus* 129.
nundinæ 513.
nuntia *fulva Iovis* v. aquila.

O

obligare *religione*: notabile alliterazione 349.
obligatio *litterarum* 535.
obnuntiatio 269. 511.
obœdire: valore suo e de' suoi sinonimi *parere, obtemperare, obsecundare* 437.
obsita 220.
obtestatio *legis* 186.
obtinere e *adipisci* 114.
oe per *u* 455. 506.
offensio *iudicii*, che valga 307.
officina *sapientiæ* 81.
oinus e *œnus* 492.
oligarchia (l') che forma la naturale maggioranza nello Stato 263.
olivo (pianta d') sulla rocca d' Atene 25.
ollus ed *ille*: come nelle leggi si scambino; uso speciale in esse della prima di queste due forme 192.
onore 71: onore divinizzato 196.
onus per *unus* (?) 492.
opera v. *labores*.
Opi (la Dea) 254.
opinio 99.
opinioni diverse secondo le diverse genti 75.
opportunismo 580.
optimates: come definiti da Tullio 264. 582.
optimus ed *optumus* 43: l'*optimum* è il più vicino a Dio 296.
opus e *munus* 160.
oratio per maniera di componimento 38: per uno scritto in prosa 149: l'*Oratio de domo* se, anche dato ch'essa non fosse autentica, restasse meno autorevole v. *Willems*.
orbi: nel diritto Romano chi fossero 476.
ordo *magistratuum* 467.
Orizia 27.
Ormuzd, adorato sotto il simbolo della fiamma 243.
oro: da non metterlo nelle tombe, se non fosse stato quello, onde talora legavansi i denti de' cadaveri 361.
Ortolan: come definisca il diritto razionale e positivo 11: trova un lampo di luce nel primo libro delle Leggi Tulliane a chiarire il concetto della *gens* 60.
os reiectum *terræ* ne' riti funerari 336.
ossa legere: *hominis ossa legere e homi-*

Digitized by Google

ni ossa legere in che diversifichino 354.
ostentum 215.
ottimismo in politica 581.
ovilia de' comizi 596.
Ovinia lex od *ovinium plebiscitum* sull'elezione de' senatori 477. 503. 569.

P

Padeletti (il) ammette che nelle curie votassero anche i plebei 268: notabile inesattezza nella citazione d'un luogo Tulliano 450: non preciso quando discorre della *coercitio* 452: v. anche *syngrapha*, e *provocare*.
palæstra 160: *sine palæstra* che suoni 33.
Pallavicino (Sforza): che dica sul periodare latino 16: e sullo scrivere in filosofia di M. Tullio 124.
Panezio: lodato come scrittore politico 522.
Pantagathus: il primo che decifrasse la riforma della costituzione Serviana 473.
Pantaleoni (D.) criticato 425.
panteismo stoico 69. 85.
panteistica labe che offende la cosmogonia pagana e le pagane religioni 59.
Papiniano: che valore abbia *sponsio* nella sua definizione della legge 643.
Papiria *lex Tabellaria* 584.
Papirio (C.) Carbone 584.
paradossi (i) degli Stoici 111.
parallelismo de'luoghi per istabilire una lezione male usato 557.
parentes, valore di questa voce nel c. 3 della Giugurtina di Sallustio 610.
parere e *obœdire* 437.
parola (la), formatrice dell'umano consorzio 68.
parricida *esto*: che significhi 226.
partes *populi* 474.
partilio nel giure che significhi 322.
parzialità ingiusta nel giudicare fatti ed istituzioni 554.
patres per *patricii* 497: *patres* per *senatores* in generale ib.
patria: vari significati che può avere questa voce 154: come si possa avere due patrie 153: duplice rispetto onde consideravano anche gli Scolastici il concetto di patria ib.: se sia vero che la patria per l'uomo è il mondo 118: doveri verso la patria 154: Roma patria comune 153.
patricii per *senatores* 497.
pavimenti marmorei 148.
peciore (toto) 103.
pecunia per averi o beni in generale, e per asse patrimoniale 321. 328. 470: *familia pecuniaque* 469.
pena: suo valore etimologico v. *pœna*: deve essere un male patito, e quale debba essere questo male 664 e segg.: pena giuridica 657: sue qualità 662 e segg.: l'essenziale nella pena giuridica è la repressione del conato contro l'impero della legge 666: pena giuridica distinta dalla naturale e dalla divina 661: proporzionalità della pena 669 e segg.: le otto maniere di pena che v'erano presso i Romani 639: premi e pene oltremondani 386.
Penates 191. 304.
pensiero, sua celerità 65: pensiero pagano 19.
perduellio: che fosse 585.
periurium 224.
periodare latino 16.
περισσολογία (la), quando giovi 163.
permovere: suo valore speciale rispetto a comizi 612.
permutare 548.
pervertimento della natura 99.
Pessina (il) non decifra con tutta esattezza il concetto della pena dato da Platone 669: non vuole che s'indichi il taglione nella formola penale de' Pitagorici 670.
Peyron: che sostenga sull'origine delle orazioni funebri in Grecia 379.
φύσις κοινὴ e φύσις ἰδία 51.
piacere: la brama del piacere 115.
piaculum *commissum* espiato con un ballo 223: *piaculum pati* 344.
piagnone v. *præficæ*.
pietà divinizzata 196. 248: pietà ne' parentali 332: pietà è il fiore della religione 408.
pignora *capere* 510.
pileus del flamine 28. 203.

Digitized by Google

Pindaro: che dica sui Misteri Eleusini 394.
Pisidi 276.
Pisone, annalista 32.
Pitagorici (i) videro anch'essi nella legge l'universalità 642.
Pittaco: sua legge sui funerali 381.
Platner (il) reca fuor di proposito un passo di Plauto sui *mores* 660: che dica sulla *sanctitas* della legge 621: che dica sulla necessità della legge penale all'equità del giudizio penale 658.
Platone: venerazione di Tullio per Platone 43: proemi alle sue leggi 175: assomiglia il legislatore al medico 175: vuol che si cominci dalla preghiera ogni lavoro legislativo 162: scrittore politico 524: che dica sulla consacrazione de' campi e sui riti religiosi 309: quel che scrive sul primitivo stato degli uomini in conformità al Genesi 248: sue leggi intorno alle sepolture 382. 384: sua teorica della pena 667 e sègg.: col suo sistema si riesce ad un irrazionale dispregio del corpo umano 387: s'accenna alle sue Leggi 44. 174. 185. 384. 445. 577: alla sua Repubblica 289 e 291: ne è voltato in latino un tratto 309: si cita il suo Fedro 291.
Plauto: suoi versi intorno al triste impero dei cattivi costumi sulle leggi 660: parole da lui messe in bocca ad un personaggio dell'Asinaria, e che l'Amari avrebbe messe in riscontro all'*Homo sum* Terenziano 686.
plebiscitum 502. 509: v. *suffragium*.
plebs per *populus* 505.
plecto, usato da Tullio nella formola generale della sanzione della legge 664.
poesia e *storia*: loro leggi messe in riscontro 29.
pœna: suo valore etimologico 622: *pœna* e *fraus* 362: *pœna* e *multa* 448. 452.
Ποιναί 87.
Polemone, filosofo della vecchia Accademia 83.
Polibio, come lodi lo spirito religioso de' Romani 412: spiegazione d'un suo luogo su tale proposito, troppo spesso male inteso ib.
Poliido, augure 274.
politici scrittori Greci 522 e segg.
pollinctores 356.
Polluce 194.
Pompeo: quanto amato da M. Tullio 36: difeso quanto al ristorare, che egli fece; il Tribunato 565.
pontifex: etimologia di questa voce 201.
pontefici: loro istituzione ed uffizio 201: i pontefici conoscitori del giure civile 316: pontefici e aruspici, istitutori delle osservanze religiose de' Romani 260.
Poplicola, sepolto in città 346.
Popilio (C.) Lenate 586.
popolare (l'aura) assidua perturbatrice del senso morale 99: l'indole popolare dei libri *de Legibus* 51.
popularis, che significhi 592: *popularis et perniciosa ambitio* 598: *populares* e *nobiles* 593.
populos per *populus* 451.
populus: distinzione tra *populus* e *plebs* 305. 505. 696: *partes populi* 474.
porca *præcidanea* e *præsentanea* 336: *porca heredi contracta* 336. 344.
porcus *cæsus* 342.
portentum 215.
pos per *post* 354.
possessio e *possessiones* 133.
possum col significato di *debeo* 159.
postea, suo speciale valore 208.
postulatio e *subscriptio* 628.
postulo e *flagito* 30.
Postumio v. Tuberto.
potestas e *imperium* 498: *in potestatem esse* 593: *potestati* per *potestate* 485.
povertà (la) tutt'altro che a Dio sgradita 238.
pravitates 73.
prædicta *augurum* 274.
præfectura e *municipium* 587.
præficæ 352. 368.
præiudicium, che significhi 625.
præmonere, voce augurale 209.
prænotiones 65.
præscribere delle sentenze del senato 285.
præstare *populo* 43.
præsto esse dell'augure per rispetto al magistrato 613.
prætor 481: *prætor urbanus* e *peregrinus* 484: *sexfascalis* 485: *hastarius* 462.

Digitized by Google

Preller (il) vuol vedere ne' riti di Numa tutta prosa 188: tiene che Tullio, nell'ordinare in classi gli dei Romani, seguisse M. Varrone: si mostra che ciò non tiene 191.
Πρέπον (τὸ) 109.
Pretestato e i Misteri d'Eleusi 395.
principii: ad essi devono risalire tutte le scienze come a loro fonti 314: principii immutabili della morale e dell'arte 98.
probitas e *pietas* 237.
probrum *censorium* 478.
proconsoli e propretori 499.
Proculo Giulio 26.
procurare: suo valore ne' riti aruspicali 219.
prodigium 215.
prodigiator, detto dell'aruspice 219.
proemii delle leggi di Zaleuco, Caronda, Platone 175.
prœmium: donde s'origini tal voce 185.
profiteor, in che differisca da *confiteor* 261.
prohibere v. *vetare*.
proles *equitum peditumque* 475.
προλήψεις degli Stoici 65. 66. 114.
promulgare e *proponere* 512.
promulgazione delle leggi: necessità di quest'atto al valore delle leggi 514.
πρόνοια (la) degli Stoici 182.
propinquus: suo valore generico 373.
prorsus 566.
prosa oratoria e filosofica 81.
prova negativa non ha valore dinanzi a una positiva in contrario 380.
provincie angariate nel governo che ne aveano i proconsoli 539.
provocare: suo speciale valore di chiedere ragione 567.
privatus rispetto alla *lex* 645: in alcuni luoghi Tulliani scambiato malamente in *privus* dallo Scaligero, dal Forcellini, dal Müller 617: *privatum ius* 481.
privilegio: sua natura 644: con valore non odioso 648: oscurità che c'è intorno al *privilegium* delle Dodici Tavole 655: se s'abbia a riportare la legge contro i privilegi alla legislazione Solonica 650: quanto sia conforme il privilegio grazioso all'equità: parole in proposito del Vico 652.
provvidenza divina 54: giustificata 307.
publicum *ius* 481.
pudicitia e *pudor* 104.
Puini: quanto falso concetto dia egli della superstizione 423.
Puteal *Libonis* 221.
pyra 349.

Q

Quatrefages (De) confuta Barthélemy Saint-Hilaire, che dice il Buddismo senza Dio 129: vorrebbe porre nella *moralità* e nella *religiosità* la specifica distinzione tra l'uomo e il bruto 126.
quæstiones *perpetuæ* e *quæstiones extraordinariæ* 485.
quæstores *urbani* e *quæstores ærarii* 458: *quæstores parricidii* 459: custodi degli atti pubblici 623.
que, come particella di passaggio 620.
quercus *Arpinatium* 23.
quidam col valore enfatico 431.
Quirino 26. 194.
quocirca usato anche nelle leggi 229.
quoniam *quidem* 433.

R

ragione e sensi 72.
rapsit 226.
rata *decreta* 504.
ratio: suo triplice valore rispetto alle leggi 164: *ratio communis* 58: considerata come principio intellettivo nell'uomo, è signora e regina di tutte l'altre sue facoltà 115: *ratio perfecta* 58. 97. 170.
ratus: sua etimologia, suo valore 454.
re (i) li ebbero da principio tutte le genti 439: cacciati da Roma non per colpa del regio potere, ma per colpa d'un re 529: sull'esempio del re si modella il popolo 576.
reapse: sua derivazione e valore 537.
recinium e *ricinium* 351.
recordor è tra i sinonimi di *agnosco* 63.
recte e *rite* 189.
recuperatores 481.
reddere, che significhi ne' riti Romani 199.
regalis e *regius* 441.
religio *defunctorum* 363.

Digitized by Google

religione: etimologia di questa voce e suoi vari significati 407. 410. 422: sua essenza 409: considerata e come atto e come abito 409: sua genesi e suo svolgimento 407. 410: suo naturale fondamento 407: religione e superstizione 76. 408: religione pura 116: religione sincera 237: religione da osservarsi non per timore servile, ma per amore 93: le idee della religione quanto siano utili al bene civile e politico 182: sulla religione poggia la giustizia ed ogni altra virtù 407: è pur essa giustizia 408: sostegno del galantomismo 410: fondamento dello Stato 421: la religione Romana più spirituale dell'Ellenica 422: suo elemento naturale 405: la religione civile de' Romani quanta estensione abbia 417.
religiosità: se sia prima e specifica dote dell'uomo 125: svolgimento della religiosità ne' popoli 130.
religiosus: chi si dicesse tale da' Romani 232. 421.
Remo *et Romulo* (*de*), proverbio 37.
Rémusat (il) rimprovera fuor di proposito M. Tullio di *utilitarismo* per rispetto alle osservanze religiose 182.
republica (*civis e*), che significhi 381.
repudiare 529.
requies *litium* 258.
resideri: suo valore speciale nel linguaggio funerario 334.
respondere *ius* 40.
respublica *summa* e *respublica municipalis* 590.
rimorso della coscienza 87.
rite, che significhi 189.
rito usato ne' seppellimenti in Atene 372: rito di famiglia e de' padri 248.
ritus che suoni 189.
rivoluzioni celesti 61.
rogare e *appellare* ne' comizi 596: *rogare legem* 174.
rogatio 509: *rogatio* e *lex* 579.
rogus e *bustum* 363: *rogus e pyra* 349.
Roma: patria comune 153.
Romani: vuol M. Tullio, che fossero superiori in ogni genere di letteratura ai Greci 30.
Romolo e Proculo Giulio 26: Romolo fonda la città coll'*augusto augurio* 276: stabilisce i sommi capi della civile religione 416.
Roscio (Q.), sommo nell'arte comica 39.
Rosmini: come bellamente appelli il senso comune 7: e così il giure Romano 19: sua critica dell'antica definizione dell'uomo 58: che dica sulla unione della scuola Platonica colla Aristotelica 84: come troppo malamente volti un luogo delle Leggi Tulliane 64: malamente interpreta la dottrina Tulliana sulla legge 164: a torto censura il Cuiacio 168.
Rossi (Pellegrino): come appelli la sanzione penale 658: sua definizione della pena 665.
Rufuli (*tribuni*) 456.
runa: specie di telo 547.

S

Sabazio e i suoi misteri 287.
sacer: che significhi 503: *sacer esto* 227: condizione del *sacer* 621.
sacra: estensione del concetto dei *sacra* 417: *sacra familiaria*, obbligo d'osservarli 317. 320: *sacra perpetua* 312. 316: *sacra publica* e *privata* 312.
sacramento (*legis actio*) 463.
sacerdos: valore di questa voce 200.
sacerdozio (il) a Roma puramente politico 418.
sacratæ *leges* 186. 651.
sacrificium *solemne ac publicum* 279.
sacrilegium: che fosse, e pene ad esso inflitte 296: triplice maniera di sacrilegio 225.
sacrosancti eran detti i tribuni della plebe 502.
sacrum *commissum* 222: *sacro commendatum* 225.
Sainte-Croix: come spieghi malamente un luogo di Tullio e un d'Isocrate sui Misteri Eleusini 281.
salus *et incolumitas civitatis* 171: *salus populi suprema lex esto* 9. 489: *salus* e *sanitas* 74.
salus divinizzata 254.
salutaris: suo valore traslato 74.
salutem *augurare* 208.
sanctio 657.

Digitized by Google

sancire: donde si origini e che significhi 184. 621.
sanctitas: suoi sinonimi e suoi contrapposti 432.
sanctus: sua etimologia 184. 621.
sapientia: che sia 58: guida al ben vivere 114.
sarcire 471.
Saredo (G.): frivole ragioni ch'egli reca a negare l'esistenza del giure naturale 677 e segg.
Saturnino (Apuleio), tribuno 549: ostile a Metello 564.
Savigny: che dica sul diritto naturale 8: loda lo spirito politico de' Romani 187: la pratica precisione delle definizioni de' giureconsulti Romani ib.: e la conoscione delle leggi Romane ib.: quali e' dica necessari elementi d'un buon codice 591.
scabies per solletico 100.
Scauro (M. Emilio) 589.
scelus e *commissum* 222.
Scevola il pontefice 25: Publio Mucio e Quinto Mucio Scevola 315: come congiungessero il diritto pontificio al civile 326.
schiavitù, nel concetto di Aristotele 525.
Schoemann (G. F.): malamente afferma che Cicerone fosse ingannato nel giudicare sull'esistenza delle leggi di Zaleuco e Caronda 178: come parli sui Misteri Eleusini 396.
Schultz (F.): dice che *gelidus* non ha comparativo, e Cicerone lo usa 151: criticato ancora 438. 452.
Schwede (C.): si loda la sua dissertazione *de Pontificum collegii Pontificisque Maximi in re publica potestate* 417.
Scipione Emiliano, incolpato d'aver favorita la legge Cassia tabellaria 592.
Scipione Nasica, altamente lodato 546.
scitum: che significhi 164. 641: *scitum* e *institutum* 90.
σκιαμαχία o *umbratilis pugna* 527.
scriba v. *librarius*.
Scuola Storica 14.
se per *sine* 362.
se *fraude esto*: formula delle leggi Romane 362.
selvaggio stato de' primi uomini (al) Cicerone non ci credeva 248.
semel per *simul* 515.
Senato Romano, detto il *consilium publicum* di Roma 570: dovea essere specchio d'ogni ordine 573: sua autorità somma nel fatto della religione 217: potea cassar leggi 174: deliberazioni nel senato 602. 607: i magistrati in senato 604.
senatori: loro elezione 477. 503. 569: loro dovere di assistere alle sedute della curia 601: pene per chi mancava 509: cognizioni statistiche che doveano avere 604.
senatorius *mos* 609.
senatus *consultum* e *senatus auctoritas* 285. 504. 607: *senatus consultum* o *auctoritas de Bacchanalibus* 284.
Seneca: condanna il trasmutare che faceasi, anche al suo tempo, la filosofia in filologia 17.
Senocrate, filosofo della vecchia Accademia 83: sua dottrina sul bene 109.
senso comune 7: sensi e ragione 72.
sensus *numinis* 129.
sententiae de' senatori: come esprimevansi 602.
sepolture usate in Atene sin da Cecrope 371. 382: sontuosità nelle sepolture vietata da Solone e da' Decemviri 374: si tien l'ottima delle sepolture l'*umazione* 337: sepolture proibite in città 345: eccezioni 346.
sepse 80.
septa de' comizi 596.
sepolcro: che sia 374: sue parti 376: quando si potea dir tale 342: religiosità del sepolcro 343: pene inflitte a' violatori de' sepolcri 375: quanto doveano essi distare dalle case 364: la loro magnificenza Tullio la vuole scemata 370: nel sepolcro di famiglia non si potea seppellire un estraneo 376.
sepulchrum: grafia di questa voce 363: sua derivazione etimologica 375: *sepulchrorum dissolutor* ib.: *sepulchrorum religio* 332.
Serse incendia i templi della Grecia 240.
servare per ricuperare, esigere 320.
Servio: quanto malamente spieghi la *religio patrum* di Virgilio 423.
servus 247.

Digitized by Google

sexagenarii *de ponte*: che significhi 597.
si *in ius vocat* delle Dodici Tavole 167.
Sibillini (libri) 206.
Siccama: come definisca egli i *decemviralia iudicia* 462.
signa, per le varie osservanze degli auguri: loro numero 207.
Sigonio: nel suo libro *de Dialogo* propone l'esordio del *de Legibus* come modello 12: sua diatriba col Gruchio sulla *lex curiata* 567: definizione che dà della *præfectura* 587.
silenzio ne' Misteri Eleusini 391.
silentium: formula augurale 269.
silicernium 357.
Silla: primo della gente Cornelia che volle che il suo corpo fosse cremato 341: legge iniquissima fatta per lui da Valerio Flacco 91: a che riducesse i tribuni della plebe 553.
similglianza degli uomini nel bene e nel male 71. 73.
simpludiarea *funera* 365.
simpulum: specie di vaso; proverbiale dizione che si forma da questa voce 588.
simulacri: loro culto presso i gentili 244.
sine *sacris*: valore di questa formula passata in proverbio a Roma 321.
sinistra *auspicia*, per auspizi favorevoli 494: *ave sinistra* ib.
sinonimisti (Latini): come smentiti dagli autori nel fissare la diversità tra *portentum*, *prodigium*, *ostentum*, *monstrum* e simili 215.
Sisenna, annalista 35.
situs: suo valore quando è inscritto sulle tombe 342.
societas o *fœdus* 606.
socii del popolo Romano 605.
Socrate: esecra gli *utilitaristi* e fa l'onesto e l'utile inseparabili 79. 111: è il primo a far vedere praticamente la necessità del definire le cose 163: deriva la legge da Dio 165: non era iniziato ne' Misteri Eleusini 403: quel ch'e' dica presso Platone sulle pene dell'altro mondo 415.
Sofocle: due versi sulla legge naturale tolti dalla sua Antigone 53: che dica sui Misteri d'Eleusi 394.
solem *et pulverem* (*in*) *producere*: che significhi 123. 527.
solium de' consulenti 38.
Solone: sua legge sui sepolcri 374: sui funerali 382: le sue leggi e le Dodici Tavole 349. 650. 655.
sonos per *suos* 499.
σωφροσύνη (la) de' Greci, come voltata da Tullio 103.
Sparta: perchè decretava che si recidessero alcune corde sulla cetra di Timoteo Milesio 294.
spectio negli auspizi 511.
spergiuro: pene ad esso inflitte 227.
spes, divinizzata 254.
Speusippo, filosofo della vecchia Accademia 83.
σπινθῆρες v. *igniculi a natura dati*.
spirituale (lo): quale sovrana preminenza gli assegni il Maury 412.
sponsio e *votum* 300.
Stata *dea* 253.
statistica: cognizioni di statistica che doveano avere i senatori Romani 604.
Stato: che sia fondare uno Stato 410: lo Stato è naturalmente teocratico 411: triplice elemento dello Stato popolare 627: v. *oligarchia*.
statue de' Numi: Platone le vuol soltanto di legno o di pietra 341.
Stenide di Locri, pitagorico: com' e' volea che fosse il re 440.
stipendia: le imposte alle provincie 459.
stipendiarii ed *amici* del P. R. 606.
stipem *cogere* 225.
stirps per famiglia 60. 63.
Stoici (gli), identificando Dio e natura, chiaman Dio la *princeps natura* 173: lore idee cosmogoniche 61: loro gnosologia 65: tutto il loro sistema infetto da labe panteistica e materialistica 85: spinosi e squallidi nello scrivere, con troppe distinzioni ed acutezze 81.
storia: che si ricerchi in essa 29: l'immortalità de' suoi premi 425: la sua bocca da Diodoro è detta divina ib.
Storica (Scuola) 14.
suasor *legis* 582.
suboles 469.
subsiciva *tempora* 37. 40.

Digitized by Google

suffimentum 86.
suffragium: che potrebbe etimologicamente significare 580: modo di dare il *suffragium* ne' comizi 235. 592. 596: scompiglio nel dare i suffragi 58: *suffragia* a voce e per tabelle 579: *suffragiis privari* 474: valore che dà M. Tullio a' suffragi della moltitudine 93.
suicidio (il) ne' paradossi degli Stoici 75.
Sulpicio (P.), tribuno 549.
Sulpicio Rufo, giureconsulto 47.
sum, *sam* ed altre formole simili per *eum*, *eam* e simili 209.
superstizione 75. 409. 423.
superstizioso: come diversifichi dal religioso 414.
supplicium e *castigatio* 184.
syngrapha 535.
συνθήκη: che valore abbia questa voce nella definizione Demostenica della legge 643.

T

tabelle pei suffragi 235. 592. 596: se dovessersi mostrare o meno 579.
Tagete, famoso aruspice 217.
taglione: in che consista questa maniera di pena 669: se gli corrisponda il Pitagorico **τὸ ἀντιπεπονθός** 670.
Talete, detto fra sette sapienti il sapientissimo; che pensasse intorno a' templi: suo sistema cosmogonico 244: allegato non troppo a proposito da M. Tullio ib.
Tamagni: che scriva del disprezzo gettato dal Mommsen su M. Tullio 6.
Tarquinio Prisco 28: L. Tarquinio 168.
Tasso (Torquato): sue belle parole sull'immutabilità de' principi morali ed artistici 98.
Tavole (le Dodici): loro indole 649: se scritte primitivamente in versi 350: che prescrivessero intorno alle sepolture 345. 349: le Dodici Tavole e le leggi Soloniche 349. 650: dette carme necessario per i giovanetti, che frequentavano le scuole 350: loro prescrizioni contro l'esagerato lutto ne' funerali 354.
Taziano: sue parole sui Misteri Eleusini 399.
tectorium *opus* 378.
temperantia v. *continentia*.
tempestas: voce più solenne e poetica di *tempus* 26.
templum ed *ædes* 197: *templum* scambiato con *delubrum* 189: come si fissasse il *templum* augurale 210: *templa liberata et effata* 211: come sia conforme a ragione che v'abbiano templi 243: come l'uomo diventi migliore frequentando i templi 244: s'usava depositare ne'templi il pubblico ed il privato denaro 298:
tempus per fortunosa condizione 562.
Tennemann: che dica sulla controversia antica del sommo bene 106.
teocrazia naturale e teocrazia civile 411.
Teodoreto: che scriva de'Misteri Eleusini 399.
Teofrasto, filosofo peripatetico 83: afferma che Zaleuco esistette 177: scrittore di politica 522.
Teopompo, storico poco veritiero 30: Teopompo, re: se sia egli stato l'istitutore degli Efori 529.
Terenzio: suo famoso detto — *Homo sum*: *humani nihil a me alienum puto* — come vada spiegato 78.
tergemini *honores* 468.
terra (la) considerata, nella sepoltura de' cadaveri, come la madre che accoglie nel suo grembo i figli 372.
Teseo raccoglie in un solo Stato gli Attici 155.
testamentum per legato 318.
Teuffel: criticato 29. 34.
Tiami, fiume dell'Epiro 161.
tibie: loro suono vietato nella musica educativa 289.
Timeo, storico: nega l'esistenza di Zaleuco 177.
timore (il) della pena è solo quello che ritiene dalla colpa i tristi 89: v. anche pena.
Timoteo, citaredo Milesio, è obbligato dagli Spartani a recidere alcune corde della sua cetra 294.
tiranno (il) rispetto alla legge 234.
Titani (i) nel concetto politico e religioso 445: v. mito.
Tizio (Sesto): sue leggi inique 173.
tolleranza religiosa in Platone 420.
Tommaso (S.) d'Aquino: raccoglie le sentenze di Tullio sulla giustizia e sul diritto 70:

Digitized by Google

differenza che fissa il Santo tra il giudicare de' bruti e quel dell'uomo 125: sua teorica degli abiti 96: e delle virtù cardinali 116: spiega il valore legittimo della consuetudine 608: accetta e giustifica la definizione Giustinianea del *ius naturale* 168: segna la ragione de' nostri doveri verso la patria 154: come definisca la sentenza del giudice, ossia il *iudicium* 660: come spieghi la natura universale della legge 644: in che ponga la ragion della pena 664. 666: il diritto penale lo ascrive non alla giustizia distributiva, ma alla commutativa 671: come provi l'esistenza della legge naturale e la distingua dalla giuridica 681.

Torquato (A.): sua sentenza sulle sepolture degli estranei 333.

torquere e *flectere* 71.

toto *pectore* v. *pectore*.

traduzione (la) d'un grande scrittore come sia appellata dal Laharpe 20: traduzioni italiane del *de legibus* 17.

transcripticia *nomina*, che fossero 535.

Trendelenburg: critica il concetto Hegeliano della pena 662.

trenta (i) tiranni 90.

tres *viri capitales*: *tres viri nocturni* 460.

tribu *movere* 474.

tribunato: sua istituzione per sè non sediziosa 616: ragioni che lo raccomandavano 560: a che fosse ridotto da Silla 553.

tribuni della plebe 500 e segg.: confrontati cogli Efori 531.

tribuni *militum*: se fossero veri magistrati 456. 457.

trinundinum 513.

Trittolemo e i Misteri Eleusini 388.

triumviri *monetales* 461.

Troplong: elogio da lui fatto a M. Tullio come strenuo difensore della legge naturale 11: e' dice benissimo, che il grido del sangue trovava Roma sorda ed impassibile: 19.

Tuberto, sepolto in città per ragione della virtù sua 347.

Tullio M. Cicerone: giudizi su lui come oratore e scrittore di filosofia 5. 6. 7. 11: come poeta 24: come storico 30: com'e' non perorasse all'improvviso 40: come fosse persuaso dell'esistenza di Dio: se ne trae una fortissima prova da' suoi libri *de Natura Deorum* 422: chiamato padre della patria 160: vanitoso 185. 528: suo esilio 303. 564: suo incontro con Filisco in Macedonia 565: come volesse, imitando Platone, far da sè 185.

Tullio (Q.) Cicerone 24.

tumulus, che fosse 376.

turpe, a che si dicesse 98.

τύμβος v. *tumulus*.

τύραννος 443.

U

ucciso (l') sulla nave nel diritto funerario 343.

Ulisse e la famosa palma di Delo 25: quanto amasse la sua Utica 151.

ultro *tributa* 472.

umazione (l') e la cremazione, usate simultaneamente in Atene 371: l'umazione in Roma 372.

umbratilis *pugna* 123. 527.

unctura e *unctores* ne' funerali 355. 356.

universali nozioni 65. 66.

uomo: sua definizione 57. 71: sua eccellenza 67: sua origine e dipendenza da Dio 60. 635.

usucapione 110. 131.

ustrina 363.

utei *rogas*: formula usata ne' comizi 235.

utile: la dottrina dell'utile 89. 92: se talora seguita da Tullio 244.

V

vacare e *carere* 571.

Valeria *lex de Sulla dictatore* 91.

Valentiniano e le aspersioni pagane 237.

Vannucci (Atto): che dica intorno a' giudizi del Mommsen su Cicerone 6: cita fuor di proposito un luogo Liviano intorno allo storico Macro 34: e così un di Tullio sulla disciplina degli aruspici 218: come miseramente si contraddica nell'illustrare il detto « *Nosce te ipsum* » 689.

Varrone: la sua divisione delle divinità Romane non fu tenuta da M. Tullio, co-

Digitized by Google

me crede il Preller 191: com'egli parli sulla religione civile de' Romani 411.
vates: etimologia e valore di questa voce e de' suoi derivati 205.
vectigalia 472.
venalità de' magistrati come punita 674.
Venere Ericina: suo tempio distinto da quel della Mente 195.
Vennonio, annalista 32.
verbera: natura ed estensione di questa maniera di pena 449.
verbex per *vervex* 335.
versi eroici, detti *longi* da Ennio 385.
Vesta: che simboleggiasse 262.
Vestali: loro istituzione, numero, privilegi 203: quale documento di castimonia volea M. Tullio che le donne traessero dall'istituzione delle Vestali 263.
veto v. intercessione.
Vica Pota, divinità 252.
Vico (il) vuol derivata *religio* da *religendo*, non da *religando* 410: che dica sul privilegio grazioso 652: sofistica ragione da lui cavata da un passo delle Leggi Tulliane a negare l'influenza della legislazione Solonica sulle leggi decemvirali 349: che scriva sul *privilegium* delle Dodici Tavole 649.
Victoria *Dea* 254.
videre per *trovare* e simili 540.
villa di Tullio in Arpino 150: Curiana 151: magnificenza delle ville Romane 148. 575.
Villari: come voglia giustificare il Machiavelli e accusare di mala fede i suoi critici 424.
Villia *lex* 489.
villula: suo significato 150.
vincula, come pena, che suoni 449: *in vinculis esse* diceasi anche di chi era ridotto a tale da non poter uscir di casa senza mancare al suo decoro 449.
vinetum 208.
virgetum 208.
virtus: che sia 64. 95. 96. 97: teorica delle virtù cardinali 116: virtù divinizzata 196. 248: consecrare virtù e vizi che fosse 251.
vis *rerum optimarum*: valore di questa frase 45: concetto della *vis*, come delitto 609.
visa (i) degli Stoici 114.
vita *et victus* 577.
Vitelli (G.) v. *iucundius*.
vitiosum negli auspizi, che fosse 211.
vitium: in che gli Stoici lo facean consistere 97: Tullio giustamente non volea che il vizio avesse templi 196: *vitium* in senato 571.
vitta *purpurea*, usata ne' funerali 351.
vittoria, che s'ottiene sulle passioni, quanto gloriosa 100.
voce (la): quanta parte essa abbia nella musica 289.
voluptas 73. 87. 100.
vota *solvere* 301: *voti reus* o *voti condemnatus* 300.
votare ne' comizi v. *suffragium*.
voto: da fare cautamente 229: sua indole obbligatoria 300.
vultus e *facies* 68.

W

Willems: epilogo della sua bella e compiuta analisi del *plebiscitum Ovinium* 569: non si accetta una sua conclusione 570: non fa distinzione tra *auctor legis* e *lator legis* 582: come definisca la *præfectura* 587: v. anche *oratio de Domo*.
Weber (il) determina benissimo l'indole del Buddismo 130.

Z

Zaleuco: proemi fatti da lui alle sue leggi 175. 179.
Zendrini (B.) ripete le parole del Bonghi sul discorso filosofico secondo M. Tullio 688.
Zenone: sua teorica sul bene 109: e sulla legge naturale 166.
Ζεύς 446: Ζεὺς βουλαῖος 614.

Con approvazione ecclesiastica

Digitized by Google

INDICE

AL REVERENDO ED ILLUSTRE SIGNORE P. MAURO RICCI SCOLOPIO pag. 3

DISCORSO PRELIMINARE . . . . . » 5

IL PRIMO LIBRO DI M. TULLIO CICERONE INTORNO ALLE LEGGI . » 21

NOTE AGGIUNTE. — Nota 1.ª — Sull'indole del discorso filosofico secondo M. Tullio . . . . . » 122

Nota 2.ª — Sulla persuasione che ebbero tutte le genti dell'esistenza di Dio, e sulla religiosità connaturale e propria del genere umano . » 124

Nota 3.ª — Sulla controversia intorno all'usucapione de' cinque piedi terminali . . . . . » 131

Nota 4.ª — Sul Γνῶθι σαυτόν . . . . . » 134

Nota 5.ª — Sulla lezione del *iucundius* nel l. I. 2, 6 . . . . . » 139

IL SECONDO LIBRO DI M. TULLIO CICERONE INTORNO ALLE LEGGI » 143

DISSERTAZIONE SULLA EFFICACIA ATTRIBUITA AI MISTERI ELEUSINI » 388

CONSIDERAZIONI SULLA RELIGIONE CIVILE DE' ROMANI . . . » 406

IL TERZO LIBRO DI M. TULLIO CICERONE INTORNO ALLE LEGGI . » 427

DISSERTAZIONE SUL *PRIVILEGIUM* DELLE DODICI TAVOLE, MESSO A RISCONTRO COLLA *LEX* . . . . . » 641

DISSERTAZIONE SULLA PENA GIURIDICA SECONDO IL PENSIERO TULLIANO . . . . . » 657

NOTA AGGIUNTA INTORNO AL DIRITTO NATURALE . . . . » 677

COSE DA CORREGGERE E DA AGGIUNGERE — Avvertenza — . . » 683

REPERTORIO DEI NOMI E DELLE COSE . . . . . » 699

Digitized by Google

Digitized by Google